



ALDO SERVIDIO - GABRIELE SCOTTO


**COMMENTARIO**  
**DELLA**  
**LEGISLAZIONE PER IL MEZZOGIORNO**

DIRETTO DA  
IGNAZIO SCOTTO

EDIZIONI ITALEDI - ROMA








ALDO SERVIDIO - GABRIELE SCOTTO

PRESENTAZIONE

COMMENTARIO  
DELLA  
LEGISLAZIONE PER IL MEZZOGIORNO

diretto da  
IGNAZIO SCOTTO

Legislazione - Decreti di applicazione - Circolari -  
Documenti - Giurisprudenza - Commento e coordinamento



20 DIC. 1977



CASA EDITRICE ITALEDI s.r.l. - 00193 ROMA

Piazza Cavour, 19 - Tel. 314.698 - 381.934 - 382.363

ALDO SERVIDIO - GABRIELE SCOTTO

COMPTON

PROPRIETA' LETTERARIA RISERVATA

RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, VIETATA  
LE COPIE NON FIRMATE SI RITENGONO CONTRAFFATTE

ALDO SERVIDIO  
GABRIELE SCOTTO  
Firma  
Aldo Servidio - Gabriele Scotto

STAMPATO IN ITALIA - PRINTED IN ITALY 1972

Tip. AVENTINA - Roma - Via Pietro Blaserna, 5 - Tel. 55.07.85

## PRESENTAZIONE

*L'intervento straordinario a favore dello sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali s'è concretato, lungo l'arco degli ultimi vent'anni, in un corpo di norme prodotte dal legislatore per secondare, spesso in modo diretto e pronto, le molteplici esigenze poste dal superamento delle cause secolari del sottosviluppo del Mezzogiorno.*

*Per tale motivo, lo stesso legislatore ha avvertito — per questo settore prima di quanto avviene solitamente per gli altri — la necessità di procedere ad una sistemazione unitaria della materia, al fine di fornire agli operatori un testo di immediato riferimento per l'apprezzamento delle possibilità agevolative vigenti. Il T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, invero, rappresenta la prima manifestazione concreta di tale volontà sistematrice del Legislatore.*

*L'unificazione normativa, peraltro, se costituisce limite invalicabile del potere legislativo, non è idonea, di per sé, a fornire un quadro esauriente di primo approccio ai congegni d'intervento straordinario. Infatti, la complessità dei problemi posti dalla promozione dello sviluppo definisce la natura delle disposizioni di legge che li prevedono nell'ambito del concetto della norma-quadro, più di quanto non avvenga per disposizioni similari d'intervento a carattere ordinario. Peraltro, la tumultuosità dei processi economici — specialmente se è paragonata alla tendenziale vischiosità dei fenomeni giuridici — accentua la necessità di avere piena scienza degli esatti termini temporali e qualitativi delle norme operative che derivano dalle disposizioni quadro. Infine, vent'anni di legislazione speciale per il Mezzogiorno non sono passati invano anche per quanto riguarda i riflessi dogmatici sulla teorica dottrinale riguardante taluni istituti, o, più modestamente, talune situazioni giuridiche.*

*La doppia esigenza — pratica e teorica — di fornire particolareggiate informazioni operative e ragguagli sui più interessanti spunti dottrinali derivanti dalla legislazione meridionalistica ha suggerito la compilazione di un commentario al Testo Unico delle leggi per il Mezzogiorno.*

*L'opera è indubbiamente ambiziosa, giacché, a quanto mi risulta, si tratta del primo tentativo di affrontare i problemi giuridico-pratici della legislazione in parola, il quale esuli dalla tipologia della raccolta sistematica di leggi e disposizioni varie o da quella della trattazione monografica di un settore o, più specificamente, di un particolare strumento d'intervento straordinario.*

*Un attento esame del lavoro, peraltro, consente di affermare che i due giovani Autori (uno dei quali — lo dico con commosso compiacimento — è mio figlio) hanno brillantemente superato le notevoli difficoltà di impostazione e di realizzazione dell'opera, complicate, tra l'altro, all'ultimo momento, dalla sopravvenienza della L. 6 ottobre 1971 n. 853, sugli interventi straordinari nei territori meridionali, che ha importato il rifacimento di molti capitoli da tempo già pronti.*

IGNAZIO SCOTTO

## PREFAZIONE

Con trepidazione presentiamo agli studiosi ed agli operatori economici questo nostro lavoro, che vede la luce dopo molti mesi di ricerche, di elaborazione e di coordinamento di una notevole congerie di testi normativi, esecutivi, esplicativi e giurisprudenziali.

La novità dell'argomento (un commento sistematico dell'intera legislazione meridionalistica), la particolarità delle esigenze da soddisfare (pratica e teorica), hanno suggerito una impostazione originale dell'opera. Non abbiamo, cioè, seguito lo schema tradizionale di procedere al commento articolo per articolo, ma abbiamo raggruppato le disposizioni facendole seguire dal commento su argomenti di interesse ben definito. Ciò non toglie, peraltro, che, quando la singola disposizione non presenta evidenti agganci particolari con altre, sono stati forniti, articolo per articolo, le informazioni ed i commenti relativi.

Anche la compilazione del commento in se ha posto problemi particolari. Solitamente, viene usato il sistema di riservare il commento vero e proprio all'aspetto propriamente originale dell'apporto interpretativo dei compilatori dell'opera, rimandando alle appendici per la lettura dei testi adoperati e citati ai fini della formulazione del commento stesso. Questo sistema è apparso poco aderente alla particolare fisionomia dell'operatore economico del Meridione, spesso non avvezzo alla ginnastica di lettura cui sono più abituati gli operatori tradizionali del diritto. Abbiamo preferito, quindi, una soluzione compilativa che incorpora, al punto giusto, i testi coordinati delle disposizioni di ogni grado vigenti in materia, ponendo in evidenza — in modo distinto anche graficamente — sia la parte testuale, sia il commento specifico a ciascuna parte testuale, sia il commento generale del complesso dei testi. Al riguardo desideriamo subito precisare che il coordinamento dei testi, così come è stato realizzato, ha avuto di mira lo scopo di evitare la tendenza al rifacimento dei testi stessi, limitandosi a riprodurre fedelmente le parti dispositive vigenti, eliminando solo quelle chiaramente abrogate da norme successive ed incastrando l'eventuale disposizione più specifica di fonte inferiore nel punto di maggior interesse. In tal modo, l'operatore interessato all'unità del singolo documento può agevolmente ricostruirne la parte vigente e ritrovare le fonti da cui in modo certo deriva l'abrogazione delle parti omesse (anche utilizzando gli indici delle disposizioni citate). L'operatore più interessato alla pratica operatività della normativa, dal canto suo, ha un quadro (che riteniamo dettagliato ed esauriente) del modo e dei termini con cui è disciplinato il particolare aspetto che lo riguarda.

Infine, nelle appendici, che accompagnano il commento ai singoli titoli dell'opera, sono contenuti quei documenti la cui lettura, se può aiutare l'utilizzazione delle disposizioni, non incide direttamente sulla conoscenza della meccanica dell'intervento o dei problemi dottrinali emergenti dalla considerazione delle disposizioni stesse. Ciò faciliterà anche eventuali aggiornamenti dell'opera.

*Il sistema usato per l'utilizzazione delle disposizioni normative è stato ugualmente adoperato per le pronunce giurisprudenziali, con la variante della riproduzione dell'essenza del giudizio nel corpo del commento (previa citazione, in calce, della fonte) e riproduzione sistematica delle massime interessanti in una apposita appendice. Per quanto riguarda, infine, le decisioni della Commissione centrale delle imposte, in ragione della specificità dell'argomento, abbiamo ritenuto sufficiente riferirle.*

*In conclusione, per garantire la più ampia attualità dell'opera abbiamo proceduto, da un lato, ad aggiornare fino a data recentissima (basti pensare alla L. 6 ottobre 1971 n. 853) il commento e le appendici conoscitive e, dall'altro, a suggerire, in calce al testo degli articoli del testo unico le modifiche che essi dovrebbero ricevere in sede di aggiornamento sulla base della normativa entrata in vigore successivamente allo stesso testo unico.*

ALDO SERVIDIO - GABRIELE SCOTTO

Il libro è diviso in tre parti: la prima, che tratta della  
 storia della repubblica, la seconda, che tratta della  
 storia della monarchia, e la terza, che tratta della  
 storia della repubblica. La prima parte è divisa in  
 tre libri, la seconda in due, e la terza in uno.  
 La prima parte tratta della storia della repubblica  
 dal 1789 al 1804, la seconda della storia della  
 monarchia dal 1804 al 1815, e la terza della  
 storia della repubblica dal 1815 al 1848.

La prima parte è divisa in tre libri, la seconda in  
 due, e la terza in uno. La prima parte tratta  
 della storia della repubblica dal 1789 al 1804,  
 la seconda della storia della monarchia dal 1804  
 al 1815, e la terza della storia della repubblica  
 dal 1815 al 1848. La prima parte è divisa in  
 tre libri, la seconda in due, e la terza in uno.  
 La prima parte tratta della storia della repubblica  
 dal 1789 al 1804, la seconda della storia della  
 monarchia dal 1804 al 1815, e la terza della  
 storia della repubblica dal 1815 al 1848.

La prima parte è divisa in tre libri, la seconda in  
 due, e la terza in uno. La prima parte tratta  
 della storia della repubblica dal 1789 al 1804,  
 la seconda della storia della monarchia dal 1804  
 al 1815, e la terza della storia della repubblica  
 dal 1815 al 1848.

## INDICE SOMMARIO GENERALE

<i>Presentazione</i> . . . . .	pag. III
<i>Prefazione</i> . . . . .	» IV

### I

## TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO (D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523)

### PARTE PRIMA

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Capo I — Limiti territoriali.

Art. 1. — <i>Sfera territoriale di applicazione</i> . . . . .	pag. 1
1. — I confini della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 2

##### Capo II — Piani di coordinamento.

Art. 2. — <i>Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi</i> . . . . .	» 5
Art. 3. — <i>Predisposizione, formulazione, approvazione ed aggiornamento dei piani pluriennali di coordinamento</i> . . . . .	» 7
Art. 4. — <i>Efficacia dei piani pluriennali di coordinamento</i> . . . . .	» 7
I piani di coordinamento . . . . .	» 8
1. — Il contenuto dei piani di coordinamento . . . . .	» 9
1.1. — Agricoltura . . . . .	» 11
1.2. — Industria . . . . .	» 11
1.3. — Turismo . . . . .	» 12
1.4. — Artigianato . . . . .	» 12
1.5. — Pesca . . . . .	» 12
1.6. — Assistenza e attività sociale . . . . .	» 13
1.7. — Infrastrutture civili . . . . .	» 13
1.8. — Varie . . . . .	» 13
2. — Durata del primo piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno . . . . .	» 13
3. — I progetti speciali di interventi organici . . . . .	» 14
3.1. — La procedura di formazione dei progetti speciali . . . . .	» 15
3.1.1. — La formulazione . . . . .	» 15
3.1.2. — La trasmissione al CIPE . . . . .	» 16
3.1.3. — L'approvazione . . . . .	» 17
3.2. — Il contenuto dei progetti speciali . . . . .	» 18
3.2.1. — Le infrastrutture . . . . .	» 20
3.2.2. — Le risorse naturali e l'ambiente . . . . .	» 21

3.2.3.	— L'attrezzatura delle aree metropolitane e le nuove zone di sviluppo . . . . .	pag. 21
3.2.4.	— Le iniziative organiche di sviluppo . . . . .	» 23
3.3.	— Vincoli, attuazione ed esecuzione dei progetti speciali . . . . .	» 23
 <b>Capo III — Comitato dei Ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.</b>		
Art. 5.	— <i>Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i> . . . . .	» 25
Art. 6.	— <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i> . . . . .	» 26
Art. 7.	— <i>Segreteria</i> . . . . .	» 28
Art. 8.	— <i>Rappresentanti del Ministro o del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in organi statali e in Enti pubblici</i> . . . . .	» 29
1.	— Le attribuzioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno . . . . .	» 30
1.1.	— Le funzioni attive del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nel quadro della devoluzione al CIPE delle funzioni stesse . . . . .	» 30
1.2.	— Le funzioni attive del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nel quadro della devoluzione alle Regioni meridionali delle funzioni stesse . . . . .	» 32
1.3.	— I poteri di controllo del Comitato dei Ministri nel quadro della devoluzione al CIPE dei poteri stessi . . . . .	» 33
1.4.	— I poteri di controllo del Comitato dei Ministri nel quadro della devoluzione alle Regioni meridionali dei poteri stessi . . . . .	» 35
2.	— Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno . . . . .	» 36
2.1.	— Poteri del Ministro in relazione alla Cassa per il Mezzogiorno ed agli Enti ad essa collegati . . . . .	» 37
2.1.1.	— Poteri del Ministro in relazione all'organizzazione e funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 37
2.1.2.	— Poteri del Ministro in relazione all'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 40
2.1.3.	— Attribuzioni del Ministro in relazione all'attività parlamentare . . . . .	» 47
2.1.4.	— Attribuzioni varie del Ministro . . . . .	» 47
3.	— La segreteria . . . . .	» 48
4.	— I rappresentanti del Comitato e del Ministro per il Mezzogiorno . . . . .	» 48
5.	— Il Comitato dei Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali . . . . .	» 48
5.1.	— I compiti del Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali . . . . .	» 49

5.2.	— La composizione del Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali . . . . .	pag. 50
5.3.	— La natura del Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali . . . . .	» 51

## TITOLO II

## CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Capo I — **Organizzazione e funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno.**

Art. 9.	— <i>Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	pag. 52
Art. 10.	— <i>Consiglio di Amministrazione</i> . . . . .	» 52
Art. 11.	— <i>Scioglimento del Consiglio di Amministrazione</i> . . . . .	» 53
Art. 12.	— <i>Comitato esecutivo</i> . . . . .	» 53
Art. 13.	— <i>Collegio dei revisori</i> . . . . .	» 53
Art. 14.	— <i>Personale della Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 54
Art. 15.	— <i>Bilancio della Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 54
Art. 16.	— <i>Durata della Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 55
Art. 17.	— <i>Consulenza legale e difesa in giudizio</i> . . . . .	» 55
	Organizzazione e funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 55
1.	— Nozione e natura della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 55
2.	— Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ed il Comitato esecutivo . . . . .	» 57
2.1.	— La funzione del Consiglio di amministrazione . . . . .	» 57
2.2.	— Il Presidente del Consiglio di amministrazione . . . . .	» 59
3.	— Il Collegio dei Revisori dei conti (art. 13) e la Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 59
3.1.	— Il Collegio dei Revisori . . . . .	» 59
3.2.	— La Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 62
4.	— Il personale della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 62
4.1.	— La composizione del personale della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 62
4.2.	— L'ordinamento del personale della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 65
4.3.	— Il regolamento vigente per il personale della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 66
5.	— Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 67
6.	— Durata della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 67
7.	— Consulenza legale e difesa in giudizio . . . . .	» 68

Capo II — **Norme di carattere fiscale.**

Art. 18.	— <i>Agevolazioni fiscali</i> . . . . .	» 68
Art. 19.	— <i>Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici</i> . . . . .	» 69

	Norme di carattere fiscale . . . . .	pag. 70
	1. — Il trattamento fiscale della Cassa . . . . .	» 70
	1.1. — La situazione delle imprese che realizzano le opere « Cassa » in rapporto alla esenzione fi- scale dell'Ente . . . . .	» 72
	2. — Le tariffe professionali nei rapporti con la Cassa . . . . .	» 73
<b>Capo III — Norme di carattere finanziario.</b>		
	Art. 20. — <i>Finanziamento degli interventi</i> . . . . .	» 74
	Art. 21. — <i>Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti</i> . . . . .	» 76
	Art. 22. — <i>Utilizzazione di disponibilità finanziarie</i> . . . . .	» 77
	Art. 23. — <i>Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi</i> . . . . .	» 78
	Art. 24. — <i>Crediti « I.M.I.-E.R.P. » trasferiti alla Cassa per il Mez- zogiorno</i> . . . . .	» 79
	Art. 25. — <i>Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 80
	Art. 26. — <i>Assunzione ed utilizzazione dei prestiti esteri</i> . . . . .	» 81
	Art. 27. — <i>Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri</i> . . . . .	» 82
	Art. 28. — <i>Conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato</i> . . . . .	» 82
	Norme di carattere finanziario . . . . .	» 82
	1. — Il finanziamento degli interventi . . . . .	» 83
	2. — Utilizzazione delle entrate relative alla coltiva- zione degli idrocarburi liquidi e gassosi . . . . .	» 84
	3. — I crediti I.M.I. ed E.R.P. trasferiti alla Cassa . . . . .	» 85
	4. — Le operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno (art. 25). In particolare i prestiti esteri . . . . .	» 87
	4.1. — Sconto e cessione in garanzia dei « titoli » co- stituenti la dotazione della Cassa . . . . .	» 87
	4.2. — Emissione di obbligazioni e assunzione di pre- stiti esteri da parte della Cassa . . . . .	» 88
	4.2.1. — Le obbligazioni emesse dalla Cassa . . . . .	» 88
	4.2.2. — I prestiti esteri contratti dalla Cassa . . . . .	» 89
	5. — Il conto fruttifero della Cassa presso la Teso- reria dello Stato . . . . .	» 94
<b>Capo IV — Attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.</b>		
	Art. 29. — <i>Dichiarazione di pubblica utilità delle opere</i> . . . . .	» 94
	Art. 30. — <i>Progettazione, direzione e collaudo delle opere</i> . . . . .	» 95
	Art. 31. — <i>Approvazione dei progetti</i> . . . . .	» 96
	Art. 32. — <i>Esecuzione delle opere</i> . . . . .	» 96
	Art. 33. — <i>Concessione per l'esecuzione delle opere e relativa gestio- ne e manutenzione</i> . . . . .	» 97
	Art. 34. — <i>Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi</i> . . . . .	» 97
	Attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 98
	1. — Dichiarazione di pubblica utilità, progettazione, approvazione dei progetti, direzione e collaudo delle opere . . . . .	» 98

1.1.	— La dichiarazione di pubblica utilità . . . . .	pag. 98
1.2.	— La progettazione e l'approvazione dei progetti . . . . .	» 98
1.3.	— La direzione ed il collaudo dei lavori . . . . .	» 99
2.	— I sistemi di esecuzione delle opere . . . . .	» 99
2.1.	— L'esecuzione diretta . . . . .	» 99
2.2.	— L'esecuzione indiretta . . . . .	» 100
2.3.	— Autorizzazioni e forme speciali di affidamento . . . . .	» 102
2.4.	— I requisiti per la concessione delle opere . . . . .	» 102
3.	— Il trasferimento, la gestione e la manutenzione delle opere « Cassa » . . . . .	» 103
4.	— Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi . . . . .	» 104

**Capo V — Disposizioni varie.**

Art. 35.	— Applicabilità alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le amministrazioni dello Stato dal Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici . . . . .	» 105
Art. 36.	— Finanziamenti per la formulazione dei piani regionali . . . . .	» 105
Art. 37.	— Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna . . . . .	» 105
Art. 38.	— Utilizzazione degli uffici Cassa per il piano regolatore degli acquedotti . . . . .	» 105
Art. 39.	— Rappresentante della Cassa in organi statali ed enti pubblici . . . . .	» 106
	Disposizioni varie . . . . .	» 106
1.	— Applicabilità alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici . . . . .	» 106
2.	— Finanziamenti per la formulazione dei piani regionali . . . . .	» 106
3.	— Disposizioni speciali per la Sicilia e per la Sardegna . . . . .	» 107
4.	— Utilizzazione degli Uffici della Cassa per il Piano regolatore degli acquedotti . . . . .	» 107
5.	— Rappresentanti della Cassa in organi statali e in Enti pubblici . . . . .	» 107

**Capo VI — Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.**

Art. 40.	— Istituti per il finanziamento a medio termine e per la partecipazione finanziaria in attività industriali e agricole . . . . .	» 108
Art. 41.	— Enti per l'attuazione di opere di interesse industriale, commerciale e turistico . . . . .	» 109
Art. 42.	— Enti per il progresso tecnico e lo sviluppo civile . . . . .	» 109
	Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 110
1.	— Istituti per il finanziamento a medio termine e per la partecipazione finanziaria in attività industriali . . . . .	» 110
1.1.	— Finanziamento dell'industria e del commercio . . . . .	» 110
1.2.	— Partecipazione in Società finanziarie . . . . .	» 111

1.3.	— La Società finanziaria per l'agricoltura . . . . .	pag. 111
2.	— Enti per l'attuazione di opere di interesse industriale, commerciale e tecnico . . . . .	» 112
2.1.	— Promozione di iniziative industriali . . . . .	» 112
2.2.	— Iniziative turistiche e di valorizzazione a fini industriali e commerciali di prodotti agricoli . . . . .	» 112
3.	— Enti per il progresso tecnico e lo sviluppo civile . . . . .	» 112
3.1.	— Assistenza tecnica alle imprese industriali . . . . .	» 112
3.2.	— Assistenza tecnica alle imprese agricole . . . . .	» 113
3.3.	— Formazione e addestramento professionale per l'agricoltura, l'industria e le attività terziarie . . . . .	» 113
3.4.	— Aggiornamento e perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi . . . . .	» 114
3.5.	— Attività sociali ed educative . . . . .	» 114
3.5.1.	— L'assistenza agli emigranti . . . . .	» 114
4.	— Statuti dei principali Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	» 115
Appendice (Tit. II) - A) Statuto dell'ISVEIMER (Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale), approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 4 agosto 1953 e successive modificazioni . . . . .		
		» 116
B) Statuto dell'IRFIS (Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia), approvato con decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1964 e modificato con decreto del Ministro del tesoro dell'8 novembre 1967 . . . . .		
		» 124
C) Statuto del Credito industriale sardo, approvato con decreto dei Ministri del tesoro in data 31 gennaio 1955, e modificato con decreti del Ministro del tesoro in data 7 agosto 1962, 3 settembre 1966 e 2 settembre 1967 . . . . .		
		» 134
D) Statuto del Centro di Formazione e Studi . . . . .		
		» 143
E) Statuto-tipo dei Centri Interaziendali di addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) . . . . .		
		» 147
F) Statuto dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (I.A.S.M.) . . . . .		
		» 151
G) Statuto della FINAM - Finanziaria agricola del Mezzogiorno - S.p.A. . . . .		
		» 155
H) Statuto della INSUD - Nuove iniziative per il Sud - Società per Azioni . . . . .		
		» 160
I) Legge istitutiva dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.): L. Reg. sic. 7 marzo 1967 n. 18 . . . . .		
		» 164
L) Statuto della Società finanziaria industriale per la rinascita della Sardegna Soc. p. Az. (S.F.I.R.S.) . . . . .		
		» 169
M) Deliberazione Consiglio di amministrazione 6 luglio 1954. Capitolato generale d'appalto per le opere e le forniture finanziate dalla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale . . . . .		
		» 174

## TITOLO III

## INTERVENTI IN TUTTO IL TERRITORIO MERIDIONALE

## Capo I — Disposizioni per tutti i settori di intervento.

Art. 43. — <i>Riserva di investimenti pubblici</i> . . . . .	pag. 189
Art. 44. — <i>Calcolo della popolazione ai fini delle agevolazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 190
Disposizioni per tutti i settori d'Intervento . . . . .	» 191
1. — <i>Riserva di investimenti pubblici</i> . . . . .	» 191
1.1. — <i>Esecuzione della riserva</i> . . . . .	» 193
2. — <i>Calcolo della popolazione ai fini delle agevolazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 194

## Capo II — Sezione I - Interventi dell'amministrazione ordinaria.

Art. 45. — <i>Contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali</i> . . . . .	» 194
Art. 46. — <i>Garanzia dello Stato per i mutui</i> . . . . .	» 196
Art. 47. — <i>Contributo per l'edilizia scolastica e criteri di ripartizione dei contributi per l'edilizia universitaria</i> . . . . .	» 197
Art. 48. — <i>Interventi sostitutivi dell'ISES in materia di edilizia scolastica</i> . . . . .	» 197
Art. 49. — <i>Mutuo e contributi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi</i> . . . . .	» 198
Art. 50. — <i>Costruzione di autostrade e strade statali</i> . . . . .	» 198
Art. 51. — <i>Norme per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione</i> . . . . .	» 199
Art. 52. — <i>Concessione di contributi per impianti idrici di produzione elettrica</i> . . . . .	» 199
Art. 53. — <i>Concessione di contributi per laghi artificiali e serbatoi</i> . . . . .	» 200
Art. 54. — <i>Sovvenzione per gli impianti termo-elettrici</i> . . . . .	» 200
Art. 55. — <i>Sovvenzione per le linee di trasporto</i> . . . . .	» 200
Art. 56. — <i>Termine delle sovvenzioni</i> . . . . .	» 201
Art. 57. — <i>Disposizioni finanziarie</i> . . . . .	» 201
Art. 58. — <i>Delimitazione territoriale dell'Intervento</i> . . . . .	» 201
Art. 59. — <i>Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche</i> . . . . .	» 201
Art. 60. — <i>Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno per le opere di competenza degli Enti locali</i> . . . . .	» 202
Art. 61. — <i>Esecuzione di opere di approvvigionamento idrico e di opere igieniche e assunzione dei relativi oneri</i> . . . . .	» 203
Art. 62. — <i>Interventi per l'esecuzione di opere di competenza degli Enti locali e per il restauro e la sistemazione di opere di interesse artistico, storico e archeologico</i> . . . . .	» 204
Opere pubbliche . . . . .	» 204
Sezione I - <i>Interventi dell'Amministrazione ordinaria</i> . . . . .	» 204
1. — <i>Opere pubbliche di interesse degli Enti locali e relativa garanzia dello Stato</i> . . . . .	» 205
1.1. — <i>Gli articoli 45 e 46</i> . . . . .	» 205

1.1.1.	— Le agevolazioni . . . . .	pag. 205
1.1.2.	— I beneficiari . . . . .	» 210
1.1.3.	— La garanzia dello Stato . . . . .	» 212
1.2.	— Gli articoli 47 e 48 . . . . .	» 212
1.3.	— L'articolo 49 . . . . .	» 212
1.4.	— Gli articoli 50 e 51 . . . . .	» 212
1.5.	— Gli articoli 52-58 . . . . .	» 212
Sezione II - <i>Interventi della Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .		» 214
1.	— Oneri a carico della Cassa per l'esecuzione di opere pubbliche . . . . .	» 215
2.	— Beneficiari degli interventi della Cassa a favore degli Enti locali . . . . .	» 217
3.	— Interventi finanziari della Cassa per opere di competenza degli Enti locali . . . . .	» 217
4.	— Opere di approvvigionamento idrico ed opere igieniche: esecuzione ed assunzione di oneri . . . . .	» 217
4.1.	— Approvvigionamento idrico . . . . .	» 218
4.2.	— Reti fognarie . . . . .	» 223
4.3.	— La gestione delle opere idriche ed igieniche . . . . .	» 224
4.4.	— Le navi cisterna . . . . .	» 224
5.	— Interventi per l'esecuzione di opere di competenza degli Enti locali e per il restauro e la sistemazione di opere di interesse artistico, storico e archeologico . . . . .	» 224
Capo III — <i>Agricoltura.</i>		
Art. 63.	— <i>Norme applicabili nel settore dell'Agricoltura</i> . . . . .	» 227
Art. 64.	— <i>Fondo di rotazione per il credito agrario di miglioramento</i> . . . . .	» 227
Art. 65.	— <i>Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali</i> . . . . .	» 229
Art. 66.	— <i>Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario</i> . . . . .	» 230
Art. 67.	— <i>Difesa fitosanitaria</i> . . . . .	» 230
Art. 68.	— <i>Coltivazioni arboree</i> . . . . .	» 230
Art. 69.	— <i>Piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico</i> . . . . .	» 231
Art. 70.	— <i>Ripartizione territoriale della spesa e criteri di intervento</i> . . . . .	» 231
Art. 71.	— <i>Opere di bonifica e miglioramento fondiario</i> . . . . .	» 232
Art. 72.	— <i>Opere di bonifica nei comprensori di bonifica montana</i> . . . . .	» 232
Art. 73.	— <i>Contributi per l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari</i> . . . . .	» 232
Art. 74.	— <i>Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende agricole economicamente efficienti</i> . . . . .	» 233
Art. 75.	— <i>Impianti per la conservazione, la trasporto e la distribuzione dei prodotti agricoli</i> . . . . .	» 233
Art. 76.	— <i>A agevolazioni in favore delle associazioni di prodotti agricoli</i> . . . . .	» 234
Art. 77.	— <i>Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi di prodotti agricoli</i> . . . . .	» 234
Art. 78.	— <i>Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili reinvestiti in iniziative agricole nel Mezzogiorno</i> . . . . .	» 234

Agricoltura . . . . .	pag. 234
1. — L'articolo 63 . . . . .	» 234
2. — Gli interventi per l'agricoltura effettuabili dalla Amministrazione ordinaria in tutti i territori meridionali . . . . .	» 235
2.1. — Il fondo di rotazione per il credito agrario di miglioramento . . . . .	» 235
2.2. — Gli interventi di maggior favore recati, per il Mezzogiorno, dal 2° Piano verde . . . . .	» 236
2.2.1. — Contributi e agevolazioni creditizie per il miglio- ramento delle strutture aziendali . . . . .	» 236
2.2.2. — Contributi per l'applicazione del Regolamento comunitario n. 17 del 1964 . . . . .	» 237
2.2.3. — Contributi per la difesa fitosanitaria . . . . .	» 238
2.2.4. — Coltivazioni arboree . . . . .	» 239
2.2.5. — Piani di viabilità rurale e di approvvigionamen- to idrico . . . . .	» 240
2.2.6. — Ripartizione territoriale della spesa e criteri di intervento . . . . .	» 240
2.2.7. — Le opere di bonifica e di miglioramento fon- diario di competenza dell'Amministrazione or- dinaria . . . . .	» 241
2.2.7.1. — Le opere di bonifica . . . . .	» 241
2.2.7.2. — Le opere di miglioramento fondiario . . . . .	» 243
2.2.7.3. — Le opere private di bonifica . . . . .	» 243
2.2.8. — Contributi per l'attività di esportazione dei pro- dotti ortofrutticoli ed agrumari . . . . .	» 243
3. — Gli interventi effettuabili da parte della Cassa in tutto il territorio meridionale . . . . .	» 244
<b>Capo IV — Industria e commercio.</b>	
Art. 79. — <i>Norme applicabili nel settore dell'Industria e commercio</i>	» 244
Art. 80. — <i>Riserva del 30 % delle forniture e lavorazioni delle Ammi- nistrazioni pubbliche . . . . .</i>	» 245
Art. 81. — <i>Riserva di forniture e lavorazioni relative al rinnovamen- to, riclassamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti ferroviari . . . . .</i>	» 246
Art. 82. — <i>Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi a favore di imprese industriali . . . . .</i>	» 247
Art. 83. — <i>Espropriazione per pubblica utilità . . . . .</i>	» 247
Art. 84. — <i>Fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito meridionale in base alla legge 12 febbraio 1955 n. 38, e suc- cessive integrazioni . . . . .</i>	» 248
Art. 85. — <i>Modalità per la concessione dei mutui . . . . .</i>	» 249
Art. 86. — <i>Garanzie per i mutui . . . . .</i>	» 250
Art. 87. — <i>Fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito meridionali in base alla legge 1° febbraio 1955 n. 60 . . . . .</i>	» 250
Art. 88. — <i>Modalità per la concessione dei mutui . . . . .</i>	» 251
Art. 89. — <i>A agevolazioni fiscali . . . . .</i>	» 251
Art. 90. — <i>Rapporti derivanti dalla costituzione di fondi di rotazione</i>	» 252

Art. 91. — Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia . . . . .	pag. 252
Art. 92. — Finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali . . . . .	» 252
Art. 93. — Agevolazioni fiscali e privilegi per i finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali . . . . .	» 254
Art. 94. — Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole industrie . . . . .	» 255
Art. 95. — Mutui della Cassa DD. e PP. ai Comuni per l'acquisto di aree industriali . . . . .	» 256
Art. 96. — Conferimento della Cassa per il Mezzogiorno all'I.SV.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. ed al C.I.S. . . . .	» 256
Art. 97. — Misura della partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione ed ai fondi speciali dei tre Istituti e proporzionalità dei conferimenti . . . . .	» 257
Art. 98. — Finanziamento all'I.SV.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. ed al C.I.S. con fondi provenienti dai prestiti esteri . . . . .	» 257
Art. 99. — Norme concernenti l'attività dell'I.SV.E.I.MER., dell'I.R.F.I.S. e del C.I.S. . . . .	» 257
Art. 100. — Costituzione di società finanziarie per lo sviluppo industriale . . . . .	» 258
Art. 101. — Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali . . . . .	» 258
Art. 102. — Contributi per la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali . . . . .	» 263
Art. 103. — Condizioni di ammissibilità ai finanziamenti a tasso agevolato e ai contributi . . . . .	» 263
Art. 104. — Contributi per invasi e opere adduttrici d'acqua a fini industriali . . . . .	» 264
Art. 105. — Durata delle agevolazioni . . . . .	» 264
Art. 106. — Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile . . . . .	» 264
Art. 107. — Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno . . . . .	» 265
Art. 108. — Registrazione a tassa fissa dei contratti di acquisto di suolo a fini industriali da parte dei Comuni . . . . .	» 266
Art. 109. — Registrazione a tassa fissa di trasferimenti di terreni e fabbricati. Riduzione a metà dell'I.G.E. . . . .	» 266
Art. 110. — Registrazione a tassa fissa di atti occorrenti per la attuazione di iniziative industriali e condizioni relative . . . . .	» 268
Art. 111. — Registrazione a tassa fissa di atti costitutivi di società industriali . . . . .	» 268
Art. 112. — Registrazione a tassa fissa di altri atti di società industriali . . . . .	» 268
Art. 113. — Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica . . . . .	» 269
Art. 114. — Modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali . . . . .	» 269
Art. 115. — Esenzione dall'imposta sulle società . . . . .	» 269
Art. 116. — Agevolazioni in materia di idrocarburi . . . . .	» 270
Art. 117. — Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese commerciali . . . . .	» 270

Industria e commercio . . . . .	pag. 270
Sezione I - <i>Disposizioni generali</i> . . . . .	» 270
1. — La riserva del 30 % . . . . .	» 271
1.1. — Generalità . . . . .	» 271
1.2. — Il significato di fornitura e di lavorazione riservate . . . . .	» 276
1.3. — Territori beneficiari . . . . .	» 277
1.4. — Soggetti tenuti all'osservanza dell'obbligo della riserva . . . . .	» 277
1.5. — Soggetti beneficiari: elenchi di imprese . . . . .	» 280
1.6. — L'oggetto della riserva. Appalti e subappalti. Determinazione della quota riservata . . . . .	» 282
1.7. — La relazione sull'attuazione della riserva . . . . .	» 283
2. — Riserva di forniture per materiale ferroviario . . . . .	» 284
3. — Riduzioni tariffarie per trasporti effettuati da industrie meridionali mediante ferrovia o con mezzi nautici . . . . .	» 286
3.1. — Oggetto dell'agevolazione . . . . .	» 286
3.2. — Le modalità di concessione delle agevolazioni in materia di trasporti . . . . .	» 286
4. — Espropriazioni per pubblica utilità . . . . .	» 293
Sezioni II, III, IV e V - <i>Le agevolazioni finanziarie per l'industrializzazione meridionale</i> . . . . .	» 294
A) La normativa vigente per le domande di agevolazione finanziaria pervenute fino alla data di entrata in vigore della legge n. 853 del 1971 . . . . .	» 295
1. — Il parere di conformità . . . . .	» 295
2. — I crediti agevolati ed i contributi a fondo perduto . . . . .	» 300
2.1. — I soggetti beneficiari . . . . .	» 301
2.1.1. — Il concetto di impresa . . . . .	» 303
2.1.2. — Il concetto di industrialità . . . . .	» 305
2.1.3. — I criteri di priorità . . . . .	» 305
2.2. — Gli istituti finanziatori . . . . .	» 307
2.3. — Le agevolazioni recate dall'art. 101 del T.U. . . . .	» 308
2.3.1. — Le iniziative agevolabili . . . . .	» 308
2.3.2. — Le spese ammissibili . . . . .	» 309
2.3.3. — I criteri per determinare l'ammontare della agevolazione . . . . .	» 310
2.3.3.1. — L'aliquota finanziabile dell'investimento progettato e valutazione dell'iniziativa . . . . .	» 310
2.3.3.2. — La misura del finanziamento a tasso agevolato . . . . .	» 313
2.3.3.3. — Il tasso agevolato . . . . .	» 318
2.3.3.4. — La durata del finanziamento e sue modalità di ammortamento . . . . .	» 322
2.3.4. — La procedura per il finanziamento . . . . .	» 323
2.3.4.1. — Modalità della domanda . . . . .	» 323
2.3.4.2. — L'erogazione del mutuo . . . . .	» 324
2.4. — Le agevolazioni recate dall'art. 102 del T.U. . . . .	» 325

2.4.1. — Le iniziative agevolabili . . . . .	pag. 325
2.4.2. — Le spese ammissibili . . . . .	» 325
2.4.3. — I criteri per determinare l'ammontare dell'agevolazione . . . . .	» 326
2.4.3.1. — L'aliquota finanziabile e valutazione dell'iniziativa . . . . .	» 326
2.4.3.2. — La misura del contributo a fondo perduto . . . . .	» 329
2.4.4. — Le procedure riguardanti il contributo in conto capitale . . . . .	» 332
2.4.4.1. — Modalità della domanda . . . . .	» 332
2.4.4.2. — Erogazione del contributo . . . . .	» 333
B) La normativa per le agevolazioni finanziarie alle industrie vigente dalla data di entrata in vigore della L. n. 853 del 1971 . . . . .	» 333
2.5. — Le ulteriori agevolazioni creditizie recate dalla legge n. 623 del 1959 e successive modificazioni . . . . .	» 339
2.5.1. — Iniziative agevolabili . . . . .	» 341
2.5.2. — Quota finanziabile e durata dei mutui . . . . .	» 342
2.5.3. — Istituti finanziatori . . . . .	» 345
2.5.4. — Modalità per la concessione del finanziamento . . . . .	» 345
2.5.4.1. — Erogazione del finanziamento . . . . .	» 346
2.5.4.2. — Rimborso del finanziamento . . . . .	» 346
2.6. — Ulteriori agevolazioni creditizie . . . . .	» 347
2.6.1. — Il fondo di rotazione costituito per effetto della L. 12 febbraio 1955 n. 38 . . . . .	» 347
2.6.2. — Il fondo di rotazione costituito per effetto della L. 1° febbraio 1965 n. 60 . . . . .	» 349
2.6.3. — I fondi speciali di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953 n. 298; la sovvenzione cambiata . . . . .	» 350
2.6.4. — I fondi derivanti da aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia . . . . .	» 351
2.6.5. — I prestiti esteri . . . . .	» 351
2.7. — Contributi per invasi e opere adduttrici di acqua a fini industriali . . . . .	» 352
2.8. — Contributi in conto interessi da corrispondersi da parte della Cassa per il Mezzogiorno sui finanziamenti industriali ex art. 101 del T.U. . . . .	» 352
<b>Sezione VI - Agevolazioni fiscali per l'industrializzazione del Mezzogiorno . . . . .</b>	<b>» 353</b>
1. — L'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile . . . . .	» 354
1.1. — L'esenzione sui redditi industriali e per quelli afferenti l'attività commerciale . . . . .	» 354
1.1.1. — Beneficiari . . . . .	» 354
1.1.2. — Redditi esentabili . . . . .	» 355
1.1.3. — Iniziative agevolabili . . . . .	» 355
1.1.4. — Modalità per godere dell'agevolazione . . . . .	» 358
1.2. — L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile su	

	gli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno . . . . .	pag. 361
1.2.1.	— L'agevolazione . . . . .	» 362
1.2.2.	— Beneficiari e modalità di richiesta della esenzione . . . . .	» 364
1.2.3.	— Condizioni e formalità per godere della agevolazione . . . . .	» 365
1.2.4.	— Investimento sotto forma di partecipazione . . . . .	» 366
1.2.5.	— Esenzione dall'imposta di R.M. per i redditi derivanti dallo sfruttamento di terreni posti al servizio dello stabilimento previa trasformazione o rimboschimento . . . . .	» 370
2.	— La registrazione a tassa fissa . . . . .	» 371
2.1.	— La registrazione a tassa fissa degli atti traslativi di immobili da destinare ad usi industriali . . . . .	» 371
2.1.1.	— Modalità di richiesta dell'agevolazione . . . . .	» 372
2.2.	— Registrazione a tassa fissa di alcuni atti di società industriali . . . . .	» 374
2.2.1.	— Modalità di godimento del beneficio . . . . .	» 375
3.	— Riduzione a metà dell'I.G.E. . . . .	» 380
3.1.	— Modalità per godere dell'agevolazione . . . . .	» 381
3.1.1.	— La declaratoria intendentizia di ammissione al beneficio . . . . .	» 381
3.1.2.	— Esecuzione in appalto dei lavori . . . . .	» 382
3.1.3.	— Acquisti di materiali e macchinari nazionali . . . . .	» 383
3.1.4.	— Acquisti di materiali e macchinari esteri . . . . .	» 383
3.1.5.	— Registro di carico dei materiali e macchinari agevolati . . . . .	» 383
3.1.6.	— Visti di installazione per i materiali ed i macchinari agevolati . . . . .	» 384
3.1.7.	— Sanzioni per inadempienze formali . . . . .	» 385
4.	— Esenzione dai dazi doganali e relative imposte di conguaglio . . . . .	» 385
5.	— Agevolazioni in materia di imposta erariale sul consumo della energia elettrica e di imposta di fabbricazione sugli oli minerali . . . . .	» 385
6.	— Esenzione dall'imposta sulle società . . . . .	» 388
7.	— Esenzione dall'imposta di bollo . . . . .	» 391
8.	— Agevolazioni in materia di idrocarburi . . . . .	» 391
9.	— Altre agevolazioni fiscali . . . . .	» 391
Sezione VII - Agevolazioni per il commercio . . . . .		» 393
1.	— Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese commerciali . . . . .	» 393
Capo V — Artigianato e pesca.		
Art. 118.	— Contributi per l'artigianato . . . . .	» 394
Art. 119.	— Riserva del 30 % delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche . . . . .	» 395
Art. 120.	— Contributi per la pesca . . . . .	» 395

Art. 121. — Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale relativi ai prodotti ittici . . . . .	pag. 396
Art. 122. — Impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti ittici . . . . .	» 396
Art. 123. — Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi di prodotti ittici . . . . .	» 396
Artigianato e pesca . . . . .	» 397
Sezione I e II - Agevolazioni per l'artigianato e per la pesca . . . . .	» 397
1. — Riduzioni tariffarie per i trasporti ferroviari e marittimi di prodotti ittici . . . . .	» 398
2. — Gli interventi previsti dall'art. 11 della legge n. 717 del 1965 . . . . .	» 398
3. — Altri interventi a favore della commercializzazione del pescato . . . . .	» 400
4. — Trattamento fiscale . . . . .	» 400
<b>Capo VI — Turismo.</b>	
Art. 124. — Norme applicabili nel settore del turismo . . . . .	» 401
Art. 125. — Agevolazioni per iniziative alberghiere . . . . .	» 402
Art. 126. — Maggiorazione dei contributi sui mutui per iniziative alberghiere . . . . .	» 402
Art. 127. — Partecipazione in Enti per lo sviluppo turistico . . . . .	» 403
Art. 128. — Parere degli Enti provinciali per il turismo . . . . .	» 403
<b>Turismo</b> . . . . .	» 403
1. — Agevolazioni per il turismo . . . . .	» 403
1.1. — Direttive per l'intervento a favore del turismo e comprensori turistici . . . . .	» 404
2. — Interventi infrastrutturali della Cassa per il settore turistico . . . . .	» 406
3. — Interventi diretti della Cassa per le iniziative turistiche . . . . .	» 407
3.1. — Il contenuto dell'agevolazione . . . . .	» 408
3.2. — Gli istituti di credito abilitati ad opere ai sensi dell'art. 18 della L. n. 717 del 1965 . . . . .	» 409
3.3. — I beneficiari . . . . .	» 410
3.4. — Finalità delle agevolazioni . . . . .	» 410
3.5. — Graduazione e modalità di concessione delle agevolazioni . . . . .	» 411
3.6. — Divieto di cumulo fra le agevolazioni concesse dalla Cassa e quelle concesse dal Ministero del turismo . . . . .	» 413
4. — Agevolazioni fiscali per il turismo . . . . .	» 413
5. — Interventi del Ministero del turismo per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica . . . . .	» 413
6. — Rapporti fra i programmi delle regioni a statuto speciale e gli interventi statali in materia di turismo . . . . .	» 414

Capo VII — <b>Progresso tecnico, sviluppo civile e ricerca scientifica applicata.</b>	
Art. 129. — <i>Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori</i> . . . . .	pag. 414
Art. 130. — <i>Assistenza tecnica alle imprese e alla organizzazione amministrativa locale</i> . . . . .	» 415
Art. 131. — <i>Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della manodopera. Attività sociali ed educative</i> . . . . .	» 415
Art. 132. — <i>Programmi di ricerca scientifica applicata</i> . . . . .	» 416
Progresso tecnico, sviluppo civile e ricerca scientifica applicata . . . . .	» 417
1. — Il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori . . . . .	» 418
2. — I programmi di ricerca scientifica applicata . . . . .	» 418
Appendice (Tit. III) — A) Elenco dei settori prioritari per l'intervento di industrializzazione (Estratto da una pubblicazione del 1967 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno) . . . . .	» 423
B) Gruppi di attività industriali per categorie di investimento (estratto da una pubblicazione del 1967 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno) . . . . .	» 437
C) Schema della domanda di contributo e della distinta delle spese su cui viene richiesto il contributo a fondo perduto che va allegata alla domanda . . . . .	» 447
E) Stralcio del testo integrale pubblicato dalla Cassa per il Mezzogiorno riguardante le modalità per godere dei contributi per l'attività di ricerca e cattura del pesce e per l'attività di smercio del pescato . . . . .	» 450
F) L. 12 marzo 1968 n. 326. Provvidenza per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica . . . . .	» 454
G) Circolare 1° agosto 1968 n. 001 della direzione generale del turismo - Ispettorato per le provvidenze alberghiere e turistiche del Ministero del turismo e dello spettacolo, concernente l'applicazione della L. 12 marzo 1968 n. 326; recante provvedimenti per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera . . . . .	» 461
H) Comprensori di sviluppo turistico e loro delimitazione - Descrizione del circuito turistico di collegamento fra i comprensori . . . . .	» 489
I) Contributi turistico-alberghieri . . . . .	» 511

## TITOLO IV

INTERVENTI NEI COMPRESORI IRRIGUI,  
NELLE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE,  
NEI COMPRESORI DI SVILUPPO TURISTICO  
E IN PARTICOLARI ZONE ESTERNE

Capo I — **Interventi della Cassa per il Mezzogiorno in tutti i comprensori.**

Art. 133. — <i>Ulteriori interventi nei comprensori e in particolari zone esterne</i> . . . . .	pag. 515
Art. 134. — <i>Competenze generali della Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 515
Art. 135. — <i>Viabilità non statale</i> . . . . .	» 516
Art. 136. — <i>Interventi a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno nei settori ospedaliero e della scuola materna</i> . . . . .	» 516
Art. 137. — <i>Interventi a parziale carico della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di scuole elementari e materne</i> . . . . .	» 516
Art. 138. — <i>Impianti di linee traghetto e sistemazione di linee ferroviarie</i> . . . . .	» 517
Art. 139. — <i>Contributi per impianti di adduzione e di distribuzione di energia per uso agricolo, industriale e per servizi pubblici nei centri rurali</i> . . . . .	» 518
Interventi della Cassa per il Mezzogiorno in tutti i comprensori . . . . .	» 519
1. — <i>Competenze generali della Cassa</i> . . . . .	» 519
2. — <i>Viabilità non statale</i> . . . . .	» 520
3. — <i>Interventi della Cassa per il Mezzogiorno nei settori ospedaliero e della scuola materna</i> . . . . .	» 520
4. — <i>Interventi per l'impianto di linee traghetto e per la sistemazione di linee ferroviarie</i> . . . . .	» 521
5. — <i>Interventi per l'elettrificazione</i> . . . . .	» 522
<b>Capo II — Comprensori di zone irrigue e di valorizzazione.</b>	
Art. 140. — <i>Oneri per opere infrastrutturali e disposizioni per i consorzi di bonifica</i> . . . . .	» 523
Art. 141. — <i>Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale</i> . . . . .	» 524
Art. 142. — <i>Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli</i> . . . . .	» 525
Art. 143. — <i>Partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno in enti per la valorizzazione dei prodotti agricoli</i> . . . . .	» 526
Comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola . . . . .	» 526
1. — <i>I comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola</i> . . . . .	» 526
2. — <i>Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario di competenza della Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 527
3. — <i>Agevolazioni contributive e creditizie per gli investimenti previsti in agricoltura</i> . . . . .	» 529
4. — <i>Il Fondo interbancario per i prestiti agricoli: gestione destinata per le operazioni di competenza della Cassa</i> . . . . .	» 530
5. — <i>Rapporti della Cassa con gli enti di valorizzazione agricola</i> . . . . .	» 531
<b>Capo III — Aree e nuclei di sviluppo industriale</b> . . . . .	
Art. 144. — <i>Consorzi per le aree e i nuclei</i> . . . . .	» 531
Art. 145. — <i>Statuti dei consorzi</i> . . . . .	» 532

Art. 146. — <i>Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale</i> . . . . .	pag. 533
Art. 147. — <i>Procedura per le espropriazioni</i> . . . . .	» 533
Art. 148. — <i>Agevolazioni fiscali ai consorzi</i> . . . . .	» 534
Art. 149. — <i>Competenza nell'esecuzione delle opere</i> . . . . .	» 535
Art. 150. — <i>Opere relative agli aeroporti e progettazione di opere aeroportuali e portuali</i> . . . . .	» 535
Art. 151. — <i>Contributi della Cassa per il Mezzogiorno per le opere consortili e per le case ai lavoratori</i> . . . . .	» 535
Art. 152. — <i>Anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno ai consorzi</i> . . . . .	» 536
Art. 153. — <i>Concorso nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi</i> . . . . .	» 537
Art. 154. — <i>Finanziamenti a Consorzi da parte di Enti e contributi statali</i> . . . . .	» 537
Aree e nuclei di sviluppo industriale . . . . .	» 537
1. — La costituzione di un'area o di un nucleo di sviluppo industriale . . . . .	» 538
1.1. — Chi può richiedere la costituzione di un'area o di un nucleo . . . . .	» 538
1.2. — I requisiti per il riconoscimento di un'area o di un nucleo . . . . .	» 540
1.3. — Il riconoscimento di un'area o di un nucleo di sviluppo industriale . . . . .	» 544
1.4. — Le differenze fra aree e nuclei . . . . .	» 545
2. — La costituzione del Consorzio per l'area o il nucleo industriale . . . . .	» 546
2.1. — La procedura di approvazione dello statuto consortile ed esame critico dello statuto-tipo . . . . .	» 546
2.2. — Modifiche degli statuti consortili . . . . .	» 557
3. — I compiti dei Consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale . . . . .	» 557
3.1. — Opere consortili . . . . .	» 558
3.1.1. — Opere consortili alla cui esecuzione provvede la Cassa per il Mezzogiorno. In particolare, porti ed aeroporti a servizio di aree o nuclei . . . . .	» 559
3.1.2. — Opere consortili alla cui esecuzione provvedono i Consorzi . . . . .	» 560
3.2. — Cessione in fitto o in proprietà di immobili ad imprese industriali . . . . .	» 561
3.3. — La gestione e la manutenzione delle opere consortili . . . . .	» 562
3.4. — Altre attività dei Consorzi industriali . . . . .	» 563
4. — Il piano regolatore del Consorzio. Possibilità di procedere ad espropriazioni prima della definitiva approvazione dello statuto P.R. . . . .	» 563
4.1. — La procedura di formulazione del piano consortile . . . . .	» 568
4.1.1. — Criteri e direttive per la redazione dei piani consortili . . . . .	» 568

4.2.	— Procedura di redazione dei piani consortili e loro approvazione . . . . .	pag. 568
4.3.	— Il concorso finanziario della Cassa per la redazione del piano regolatore . . . . .	» 572
4.4.	— Modifiche ai piani regolatori consortili . . . . .	» 575
4.5.	— L'esecuzione delle opere consortili . . . . .	» 575
4.6.	— Gli effetti del piano regolatore consortile . . . . .	» 576
4.6.1.	— Effetti sulla pianificazione comunale . . . . .	» 576
4.6.2.	— Rapporti con il piano territoriale di coordinamento . . . . .	» 579
4.6.3.	— Effetti sui privati . . . . .	» 580
5.	— L'attività del Consorzio . . . . .	» 580
5.1.	— Il « volano » finanziario per l'attività dei Consorzi . . . . .	» 581
5.2.	— L'espropriazione . . . . .	» 582
5.2.1.	— La procedura espropriativa . . . . .	» 583
5.2.2.	— Il concorso finanziario della Cassa nelle procedure espropriative . . . . .	» 594
5.2.3.	— Espropriazione di terreni da cedere alle imprese . . . . .	» 595
5.2.4.	— Espropriazione di suoli per l'esecuzione di opere consortili . . . . .	» 595
5.2.5.	— Le modalità di concessione del contributo a fondo perduto da parte della Cassa . . . . .	» 596
5.2.6.	— La concessione del prestito da parte della Cassa per la parte non coperta da contributo . . . . .	» 596
5.2.7.	— Acquisto diretto dei suoli da parte dei Consorzi . . . . .	» 596
5.3.	— La realizzazione delle infrastrutture e dei rustici industriali . . . . .	» 597
5.3.1.	— Norme particolari per la realizzazione dei rustici industriali . . . . .	» 601
5.3.2.	— L'anticipazione Cassa per la parte non coperta da contributo a fondo perduto . . . . .	» 601
5.4.	— Contributi per la realizzazione di case popolari per lavoratori di industrie ubicate nelle aree e nei nuclei . . . . .	» 602
5.5.	— Finanziamenti ai Consorzi da parte di Enti e contributi statali . . . . .	» 602
5.6.	— Concorso nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei Consorzi . . . . .	» 603
6.	— Le agevolazioni fiscali per i Consorzi . . . . .	» 603
6.1.	— Il regime di abbonamento . . . . .	» 604
6.2.	— La tassa fissa per i trasferimenti . . . . .	» 605
7.	— La vigilanza e la tutela sui Consorzi . . . . .	» 605
7.1.	— La vigilanza . . . . .	» 606
7.2.	— La tutela . . . . .	» 606
Capo IV	— <b>Comprensori di sviluppo turistico</b> . . . . .	» 609
Art. 155.	— <i>Delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico</i> . . . . .	» 609
Art. 156.	— <i>Mutui a tasso agevolato per impianti e servizi complementari</i> . . . . .	» 610

Compressori di sviluppo turistico . . . . .	pag. 610
1. — Rinvio . . . . .	» 610
Capo V — Particolari interventi in territori esterni ai compressori irrigui alle aree e nuclei di sviluppo industriale ed ai compressori di sviluppo turistico . . . . .	» 610
Art. 157. — <i>Interventi di carattere infrastrutturale</i> . . . . .	» 610
Art. 158. — <i>Agevolazioni per le attività agricole</i> . . . . .	» 611
Particolari interventi in territori esterni ai compressori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale ed ai compressori di sviluppo turistico . . . . .	» 611
1. — Rinvio . . . . .	» 611
2. — Gli interventi nelle zone caratterizzate da particolare depressione . . . . .	» 611
Appendice (Tit. IV) - A) Compressori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse di competenza della Cassa ed elenco dei bacini idrografici di competenza della Cassa per interventi a salvaguardia delle zone irrigue . . . . .	» 613
B) Norme per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie in materia di investimenti privati in agricoltura nei territori di applicazione della legge 26 giugno 1965 n. 717 e della legge 28 marzo 1968 n. 437 . . . . .	» 622

**PARTE SECONDA**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI PER LA CAMPANIA**

Capo I — <b>Provvedimenti a favore della Provincia e del Comune di Napoli</b> . . . . .	pag. 731
Art. 159. — <i>Mutui e provvidenze creditizie</i> . . . . .	» 731
Art. 160. — <i>Concorso nel pagamento degli interessi</i> . . . . .	» 732
Art. 161. — <i>Concessione di un contributo a favore del Comune di Napoli</i> . . . . .	» 733
Art. 162. — <i>Intervento statale sostitutivo nell'ammortamento dei mutui</i> . . . . .	» 733
Art. 163. — <i>Autorizzazione all'emissione di obbligazioni</i> . . . . .	» 734
Art. 164. — <i>Programmazione ed esecuzione delle opere</i> . . . . .	» 734
Capo II — <b>Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962</b> . . . . .	» 735
Art. 165. — <i>Interventi della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'edilizia rurale in relazione al terremoto dell'agosto 1962</i> . . . . .	» 735
Art. 166. — <i>Sostituzione e surrogazione del coltivatore del fondo</i> . . . . .	» 736
Art. 167. — <i>Delegazione della Cassa per il Mezzogiorno presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli</i> . . . . .	» 737
Art. 168. — <i>Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche da parte della Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 737
Disposizioni per la Campania . . . . .	» 738
1. — Generalità . . . . .	» 738
2. — Le leggi speciali per Napoli . . . . .	» 738

TITOLO II  
DISPOSIZIONI PER LA PUGLIA

<b>Capo I — Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari . . . . .</b>	<b>pag. 740</b>
Art. 169. — <i>Termine per l'attuazione del piano regolatore della città vecchia di Bari . . . . .</i>	» 740
Art. 170. — <i>Progettazione ed esecuzione dei lavori . . . . .</i>	» 741
Art. 171. — <i>Costruzione di alloggi popolari . . . . .</i>	» 741
Art. 172. — <i>Espropriazioni . . . . .</i>	» 742
Art. 173. — <i>Assegnazione degli alloggi popolari . . . . .</i>	» 742

TITOLO III  
DISPOSIZIONI PER LA BASILICATA

<b>Capo I — Provvedimenti a favore della Basilicata . . . . .</b>	<b>pag. 743</b>
Art. 174. — <i>Sistemazione idraulica, strade ordinarie, consolidamento frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile . . . . .</i>	» 743
Art. 175. — <i>Dichiarazione di pubblica utilità e indennità di espropriazione . . . . .</i>	» 744
Art. 176. — <i>Manutenzione ordinaria acquedotti . . . . .</i>	» 745
Art. 177. — <i>Esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte fondiarie . . . . .</i>	» 745
Art. 178. — <i>Ripartizione della spesa per il rimboschimento ed il rinsaldamento dei terreni demaniali . . . . .</i>	» 746
<b>Capo II — Provvedimenti per il risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato del Comune di Matera . . . . .</b>	<b>» 746</b>
Art. 179. — <i>Programma degli interventi . . . . .</i>	» 746
Art. 180. — <i>Aggiornamento del piano di trasferimento . . . . .</i>	» 748
Art. 181. — <i>Finanziamento e contributi per l'esecuzione delle opere . . . . .</i>	» 748
Art. 182. — <i>Costruzione di alloggi popolari . . . . .</i>	» 749
Art. 183. — <i>Dichiarazione di inabitabilità, sgombro degli immobili e domanda per l'assegnazione degli alloggi . . . . .</i>	» 749
Art. 184. — <i>Lavori di sistemazione ed unità edilizia . . . . .</i>	» 750
Art. 185. — <i>Adempimenti del genio civile . . . . .</i>	» 750
Art. 186. — <i>Commissione per l'assegnazione degli alloggi . . . . .</i>	» 750
Art. 187. — <i>Termine per l'occupazione degli alloggi . . . . .</i>	» 751
Art. 188. — <i>Gestione degli alloggi . . . . .</i>	» 751
Art. 189. — <i>Modalità per la determinazione del canone di locazione degli alloggi . . . . .</i>	» 751
Art. 190. — <i>Cessione in proprietà degli alloggi . . . . .</i>	» 751
Art. 191. — <i>Stanziamiento per le espropriazioni . . . . .</i>	» 752
Art. 192. — <i>Edifici di culto . . . . .</i>	» 752
Art. 193. — <i>Concorsi per il progetto di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » . . . . .</i>	» 752
Art. 194. — <i>Attuazione del piano di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » . . . . .</i>	» 754
Art. 195. — <i>Interventi indifferibili di puntellamento . . . . .</i>	» 754
Art. 196. — <i>Disposizioni per la tutela artistica e paesistica . . . . .</i>	» 755

Art. 197. — Agevolazioni fiscali . . . . .	pag. 755
1. — La L. 31 marzo 1904 n. 140 . . . . .	» 756
2. — La legislazione per i « Sassi » di Matera . . . . .	» 757

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI PER LA CALABRIA

Capo I — Provvedimenti a favore della Calabria . . . . .	pag. 757
Art. 198. — Esecuzione di opere pubbliche . . . . .	» 757
Art. 199. — Dichiarazione di pubblica utilità . . . . .	» 758
Art. 200. — Opere stradali: ripartizione della spesa . . . . .	» 758
Art. 201. — Opere stradali: costruzione e manutenzione . . . . .	» 758
Art. 202. — Consolidamento degli abitati . . . . .	» 759
Art. 203. — Opere di rimboschimento in Calabria . . . . .	» 759
Capo II — Ulteriori provvedimenti a favore della Calabria . . . . .	» 759
Art. 204. — Piano organico di opere straordinarie . . . . .	» 759
Art. 205. — Carattere aggiuntivo degli interventi . . . . .	» 760
Art. 206. — Classificazione dei territori calabresi . . . . .	» 760
Art. 207. — Misura dei contributi . . . . .	» 760
Art. 208. — Opere di sistemazione e difesa dei corsi d'acqua e spese di manutenzione . . . . .	» 761
Art. 209. — Istituzione di un comitato di coordinamento . . . . .	» 761
Art. 210. — Piano regolatore di massima e programmi annuali di opere . . . . .	» 761
Art. 211. — Abitati da consolidare o da trasferire . . . . .	» 762
Art. 212. — Approvazione dei progetti esecutivi . . . . .	» 763
Art. 213. — Esecuzione delle opere . . . . .	» 763
Art. 214. — Costituzione di edifici speciali . . . . .	» 763
Art. 215. — Affidamento dell'esecuzione delle opere . . . . .	» 764
Art. 216. — Revoca delle concessioni di derivazione d'acqua . . . . .	» 764
Art. 217. — Consegna delle opere agli enti competenti . . . . .	» 764
Art. 218. — Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere . . . . .	» 764
Art. 219. — Agevolazioni tributarie . . . . .	» 764
Art. 220. — Norme finanziarie . . . . .	» 765
Art. 221. — Relazione riassuntiva sull'intervento . . . . .	» 765
Capo III — Costruzione della ferrovia Paola-Cosenza . . . . .	» 765
Art. 222. — Autorizzazione di spesa . . . . .	» 765
1. — La prima legge speciale per la Calabria (L. 25 giugno 1906 n. 255) . . . . .	» 766
2. — La fase attuale di normazione straordinaria per la Calabria . . . . .	» 767
2.1. — L'addizionale pro-Calabria . . . . .	» 779
3. — La legge per la costruzione della Ferrovia Paola-Cosenza . . . . .	» 779

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI PER LA SICILIA

Capo I — Provvedimenti a favore del Comune di Palermo . . . . .	pag. 780
---	----------

Art. 223. — <i>Riconoscimento del risanamento come opera di prevalente interesse nazionale</i> . . . . .	pag. 780
Art. 224. — <i>Esecuzione dei piani</i> . . . . .	» 780
Art. 225. — <i>Disciplinare di concessione al Consorzio</i> . . . . .	» 781
Art. 226. — <i>Ratifica dei bilanci e dei programmi con Consorzio</i> . . . . .	» 781
Art. 227. — <i>Alienazione delle aree</i> . . . . .	» 781
Art. 228. — <i>Utili di gestione</i> . . . . .	» 782
Art. 229. — <i>Dichiarazione di pubblica utilità</i> . . . . .	» 782
Art. 230. — <i>Diritti di prelazione</i> . . . . .	» 782
Art. 231. — <i>Esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrapposte sui fabbricati</i> . . . . .	» 783
Art. 232. — <i>Indennità per le espropriazioni</i> . . . . .	» 783
Art. 233. — <i>Criteri di determinazione del valore</i> . . . . .	» 784
Art. 234. — <i>Modalità per l'espropriazione</i> . . . . .	» 784
Art. 235. — <i>Termine per l'esecuzione dei piani di risanamento</i> . . . . .	» 784
Art. 236. — <i>Agevolazioni fiscali</i> . . . . .	» 785
Art. 237. — <i>Regolamento esecutivo</i> . . . . .	» 785
Art. 238. — <i>Attuazione dei piani di risanamento</i> . . . . .	» 785
Art. 239. — <i>Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno</i> . . . . .	» 786
Art. 240. — <i>Autorizzazione di mutui</i> . . . . .	» 786
Art. 241. — <i>Predisposizione e approvazione dei progetti</i> . . . . .	» 786
Art. 242. — <i>Assegnazione degli alloggi popolari</i> . . . . .	» 787
Art. 243. — <i>Limiti dei singoli impegni di spesa</i> . . . . .	» 788
Art. 244. — <i>Disposizioni per i mutui assistiti da contributo statale</i> . . . . .	» 788
Art. 245. — <i>Disposizioni per la realizzazione delle opere</i> . . . . .	» 788
Art. 246. — <i>Norme finanziarie</i> . . . . .	» 789
Art. 247. — <i>Contributo statale</i> . . . . .	» 789
Art. 248. — <i>Anticipazione e finanziamento delle opere</i> . . . . .	» 789
Art. 249. — <i>Norme finanziarie</i> . . . . .	» 789
Capo II — <b>Costruzioni di acquedotti e reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia e disposizioni per l'Ente siciliano di elettricità</b> . . . . .	» 790
Art. 250. — <i>Interventi sostitutivi dell'Ente acquedotti siciliani</i> . . . . .	» 790
Art. 251. — <i>Disposizioni per l'Ente siciliano di elettricità</i> . . . . .	» 790
1. — <i>Provvedimenti per Palermo e Monreale</i> . . . . .	» 791
2. — <i>Provvedimenti per acquedotti ed elettrificazione</i> . . . . .	» 791
2.1. — <i>Provvedimenti per il risanamento dell'abitato di Licata (L. 28 luglio 1967 n. 696)</i> . . . . .	» 792

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI PER LA SARDEGNA

Capo I — <b>Provvedimenti in favore della Sardegna</b> . . . . .	pag. 792
Art. 252. — <i>Opere di rimboschimento</i> . . . . .	» 792
Art. 253. — <i>Opere di irrigazione nel bacino idrografico del medio e basso Flumendosa</i> . . . . .	» 792
Art. 254. — <i>Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia</i> . . . . .	» 793

<b>Capo II — Piano straordinario per ferrovie, la rinascita economica e sociale dell'isola . . . . .</b>	<b>pag. 793</b>
Art. 255. — <i>Piano organico degli interventi . . . . .</i>	» 793
Art. 256. — <i>Carattere aggiuntivo e direttive degli interventi . . . . .</i>	» 794
Art. 257. — <i>Partecipazione degli organi regionali . . . . .</i>	» 794
Art. 258. — <i>Predisposizione ed attuazione del piano e dei programmi . . . . .</i>	» 795
Art. 259. — <i>Concessione per l'esecuzione delle opere, controlli tecnici e collaudi . . . . .</i>	» 795
Art. 260. — <i>Costituzione di un comitato di coordinamento degli investimenti . . . . .</i>	» 796
Art. 261. — <i>Autorizzazioni di spesa . . . . .</i>	» 796
Art. 262. — <i>Specificazione degli oneri . . . . .</i>	» 797
Art. 263. — <i>Limiti di impegno . . . . .</i>	» 797
Art. 264. — <i>Direttive di intervento . . . . .</i>	» 797
Art. 265. — <i>Formazione professionale . . . . .</i>	» 797
Art. 266. — <i>Agevolazioni tariffarie per i trasporti . . . . .</i>	» 798
Art. 267. — <i>Interventi per l'edilizia e la sistemazione ambientale . . . . .</i>	» 798
Art. 268. — <i>Direttive per l'intervento in agricoltura . . . . .</i>	» 799
Art. 269. — <i>Autorizzazione a contrarre mutui, modalità e contributi per gli stessi . . . . .</i>	» 799
Art. 270. — <i>Benefici per la realizzazione dei piani di sistemazione e di ricomposizione . . . . .</i>	» 800
Art. 271. — <i>Delega dei poteri . . . . .</i>	» 801
Art. 272. — <i>Benefici per la realizzazione dei piani organici di trasformazione aziendale . . . . .</i>	» 801
Art. 273. — <i>Obblighi per i proprietari dei terreni agricoli . . . . .</i>	» 802
Art. 274. — <i>Disposizioni finanziarie . . . . .</i>	» 802
Art. 275. — <i>Acquisto di terreni per il rimboschimento e istituzione di un parco nazionale . . . . .</i>	» 802
Art. 276. — <i>Oneri per la sistemazione di terreni degli Enti locali . . . . .</i>	» 803
Art. 277. — <i>Agevolazioni per la costituzione di cooperative agricole . . . . .</i>	» 803
Art. 278. — <i>Disposizioni generali . . . . .</i>	» 803
Art. 279. — <i>Programma di ricerca sulla produttività delle industrie estrattive . . . . .</i>	» 804
Art. 280. — <i>Direttive di intervento . . . . .</i>	» 804
Art. 281. — <i>Realizzazione di attrezzature e servizi nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale . . . . .</i>	» 804
Art. 282. — <i>Autorizzazione per la costituzione di una società finanziaria . . . . .</i>	» 805
Art. 283. — <i>Contributi per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali . . . . .</i>	» 805
Art. 284. — <i>Contributi sui mutui industriali . . . . .</i>	» 806
Art. 285. — <i>Estensione dei benefici alle aziende a partecipazione statale . . . . .</i>	» 806
Art. 286. — <i>Termini di applicabilità . . . . .</i>	» 807
Art. 287. — <i>Contributi per la pesca . . . . .</i>	» 807
Art. 288. — <i>Contributi per l'artigianato . . . . .</i>	» 807
Art. 289. — <i>Fondo per il credito all'artigianato artistico . . . . .</i>	» 808
Art. 290. — <i>Interventi per lo sviluppo delle industrie commerciali . . . . .</i>	» 808

Art. 291. — <i>Interventi nei centri turistici</i> . . . . .	pag. 808
Capo III — <b>Trasferimento degli abitati di Gairo e Osini</b> . . . . .	» 809
Art. 292. — <i>Limiti del contributo</i> . . . . .	» 809
Art. 293. — <i>Modalità per la concessione dei contributi</i> . . . . .	» 809
Art. 294. — <i>Esecuzione dei lavori da parte dello Stato</i> . . . . .	» 809
Art. 295. — <i>Cessione in proprietà degli alloggi</i> . . . . .	» 810
Art. 296. — <i>Limiti di applicabilità</i> . . . . .	» 810
Art. 297. — <i>Coordinamento delle disposizioni applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini</i> . . . . .	» 811
Art. 298. — <i>Disposizioni finanziarie</i> . . . . .	» 811
1. — <i>Compendio del contenuto del « Piano di Rinascita »</i> . . . . .	» 812
2. — <i>Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna</i> . . . . .	» 813

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI PER IL LAZIO

Art. 299. — <i>Provvidenze creditizie per opere di bonifica nell'Agro Romano e nell'Agro Pontino</i> . . . . .	pag. 820
--	----------

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI COMUNI PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Capo I — <b>Opere di trasformazione fondiaria e di irrigazione</b> . . . . .	pag. 821
Art. 300. — <i>Sussidio dello Stato</i> . . . . .	» 821
Art. 301. — <i>Intervento sostitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese</i> . . . . .	» 821

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI COMUNI ALLA BASILICATA E ALLA CALABRIA

Capo I — <b>Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimento di abitati in nuova sede</b> . . . . .	pag. 822
Art. 302. — <i>Dichiarazione di pubblica utilità</i> . . . . .	» 822
Art. 303. — <i>Piano di trasferimento</i> . . . . .	» 823
Art. 304. — <i>Pubblicazione dei piani di trasferimento</i> . . . . .	» 823
Art. 305. — <i>Assegnazione gratuita di aree</i> . . . . .	» 823
Art. 306. — <i>Assegnazione integrativa di terreno</i> . . . . .	» 823
Art. 307. — <i>Approvazione del piano di trasferimento</i> . . . . .	» 824
Art. 308. — <i>Compilazione del piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato</i> . . . . .	» 824
Art. 309. — <i>Distribuzione delle aree</i> . . . . .	» 824
Art. 310. — <i>Demolizione delle case situate nella zona pericolosa</i> . . . . .	» 824
Art. 311. — <i>Osservanza delle norme costruttive ed igieniche</i> . . . . .	» 825
Capo II — <b>Disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria</b> . . . . .	» 825
Art. 312. — <i>Modifiche del percorso delle strade comunali</i> . . . . .	» 825
Art. 313. — <i>Manutenzione ordinaria delle strade comunali</i> . . . . .	» 825

Art. 314. — Ripartizione della spesa di manutenzione delle strade	pag. 825
Art. 315. — Determinazione della spesa di manutenzione delle strade e liquidazione dei contributi . . . . .	» 826

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I -- Disposizioni transitorie . . . . .	pag. 826
Art. 316. — Primo piano di coordinamento . . . . .	» 826
Art. 317. — Consultazione dei comitati regionali per la programmazione . . . . .	» 827
Art. 318. — Norme transitorie concernenti il completamento del piano quindicennale . . . . .	» 827
Art. 319. — Durata del Consiglio di amministrazione della Cassa . . . . .	» 827
Art. 320. — Bilancio della Cassa per il Mezzogiorno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1965 . . . . .	» 827
Art. 321. — Incompatibilità delle concessioni di acque pubbliche con opere finanziate dalla Cassa . . . . .	» 828
Art. 322. — Disposizioni di carattere finanziario . . . . .	» 828
Art. 323. — Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali agrarie . . . . .	» 828
Art. 324. — Difesa fitosanitaria . . . . .	» 829
Art. 325. — Coltivazioni arboree . . . . .	» 829
Art. 326. — Agevolazioni per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, per la costruzione di impianti ai fini della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici . . . . .	» 829
Art. 327. — Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali	» 829
Art. 328. — Agevolazioni per l'attuazione di opere di interesse turistico	» 829
Capo II — Disposizioni finali . . . . .	» 830
Art. 329. — Regolamento di esecuzione della legge istitutiva della Cassa . . . . .	» 830
Art. 330. — Norme per la concessione di particolari finanziamenti . . . . .	» 830
Art. 331. — Poteri di rappresentanza dei consigli di valle e di enti . . . . .	» 830
Art. 332. — Agevolazioni creditizie e incentivi a favore degli enti fiera . . . . .	» 830
Art. 333. — Coordinamento della legislazione a favore dei territori meridionali . . . . .	» 831
Art. 334. — Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna . . . . .	» 831
Art. 335. — Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico . . . . .	» 831
1. — Norme transitorie concernenti il completamento del piano quindicennale . . . . .	» 832
2. — Incompatibilità delle concessioni di acque pubbliche con opere finanziate dalla Cassa . . . . .	» 832
3. — Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico . . . . .	» 833

## APPENDICE GENERALE

L. 6 ottobre 1971 n. 853 . . . . .	pag. 837
L. 15 aprile 1971 n. 205 . . . . .	» 849
L. 3 dicembre 1971 n. 1102 . . . . .	» 849
L. 4 agosto 1971 n. 542 . . . . .	» 850
D.L. 5 luglio 1971 n. 432 . . . . .	» 857

## NOTE DI GIURISPRUDENZA

1. - Premessa . . . . .	pag. 861
2. - L'attività della Cassa . . . . .	» 866
3. - Finanziamenti e contributi . . . . .	» 875
4. - Regime tributario . . . . .	» 879
5. - Procedure espropriative . . . . .	» 892
<b>Tavole di raffronto . . . . .</b>	<b>» 903</b>
<b>Indice della legislazione . . . . .</b>	<b>» 937</b>
<b>Indice analitico-alfabetico . . . . .</b>	<b>» 948</b>

## PARTE PRIMA

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI (\*)

##### CAPO I

##### Limiti territoriali

##### Art. 1

##### SFERA TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

*Il presente testo unico si applica qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma, compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola (Art. 3, legge n. 646/1950; articolo unico legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico legge n. 760/1956; articolo unico legge n. 2523/1952).*

*Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. (Art. 3, c. 2°, legge n. 646/1950; art. 8 legge numero 634/1957).*

*Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno*

---

(\*) Il primo comma dell'art. 1 della L. 6 ottobre 1971 n. 853 testualmente recita: « Lo sviluppo delle regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale ».

Tale norma, senza dubbio di carattere programmatico, trova adeguata collocazione come articolo primo del T.U. delle leggi per il Mezzogiorno.

*d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo. (Articolo unico legge n. 2523/1952) (\*\*).*

## CAPITOLO I

### I CONFINI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO (art. 1)

L'art. 1 del testo unico definisce, in via generale, i confini territoriali di tutti gli interventi di carattere straordinario previsti per lo sviluppo sociale ed economico del Mezzogiorno.

Sotto questo profilo, i territori meridionali si distinguono in due categorie:

- 1) quelli a cui si estendono tutti gli interventi straordinari;
- 2) quelli per cui sono previsti « anche » particolari interventi e che, all'uopo, sono chiaramente delimitati da speciali disposizioni;

La norma si preoccupa, quindi, di stabilire i confini generali dell'intervento straordinario, rimandando alle disposizioni singole la delimitazione dei territori a cui si estendono ulteriori e particolari interventi.

Va detto ancora che fino alla emanazione del presente T.U., con l'espressione intervento straordinario, generalmente, ci si riferiva a quella somma di provvidenze o di agevolazioni comunque riferite alla Cassa per il Mezzogiorno o ad organismi pubblici e privati che ad essa mettono in qualunque modo capo. Nella accezione del testo unico, la norma si riferisce, invece, alla delimitazione dei confini territoriali riguardanti anche l'intervento straordinario posto in essere dallo Stato attraverso la struttura ordinaria, cioè non attraverso la « Cassa » e gli organismi comunque ad essa collegati. Ciò si evince sia dal fatto che la disciplina dell'intervento straordinario posto in essere attraverso la struttura ordinaria dello Stato è stata armonizzata — per l'espresso disposto dell'art. 25 della L. 26 giugno 1965 n. 717 — con quella riguardante la Cassa per il Mezzogiorno, sia dal costante riferimento presente nelle leggi di intervento straordinario diverso da quello della Cassa ai limiti territoriali fissati per l'attività di quest'ultima. Peraltro, la nuova legge per il Mezzogiorno (n. 853 del 1971) ha rafforzato il concetto secondo cui l'intervento straordinario ha da intendersi come l'insieme degli sforzi realizzati dallo Stato per lo sviluppo del Mezzogiorno, senza distinzione delle strutture — ordinaria o straordinaria — attraverso cui tali sforzi sono realizzati. Infatti con l'art. 4, sono stati demandati alle Regioni quegli interventi straordinari

---

(\*\*) Il comma 2° dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, testualmente recita:

« Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 ».

Tale norma trova esatta collocazione alla fine dell'attuale art. 1 del T.U. in questione, opportunamente coordinata, nel senso che la disposizione, in sede di coordinamento, dovrebbe essere modificata specificando che « ogni qual volta nel presente T.U. si faccia riferimento alle Regioni meridionali, si intendono i territori indicati nei commi precedenti ».

rientranti nelle materie di competenza regionale e realizzati dalla Cassa fino alla data di nascita delle regioni stesse.

Ciò premesso, per la pratica illustrazione del primo e secondo comma dell'articolo in esame, occorre dire che:

a) i Comuni della Provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale sono: Accumoli, Amatrice, Antrudoco, Borbona, Borghose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Citta-reale, Fiamignano, Leonessa (Lugano di Villa Troiana: ora, Vazia), Micigliano, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, Rieti (in parte);

b) i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto (tutti facenti parte della Provincia di Ascoli Piceno) sono (tra parentesi, il numero di abitanti al 1957): Ascoli Piceno (48.319), Acquasanta Terme (9.001), Appignano del Tronto (3.256), Acquaviva Picena (3.406), Arquata del Tronto (4.785), Castignano (4.455), Castel di Lama (3.667), Castorano (1.864), Colli del Tronto (2.161), Comunanza (4.092), Folignano (2.889), Force (3.358), Grottammare (6.965), Maltignano (1.590), Monsampolo del Tronto (3.266), Montegallo (2.598), Montepandone (4.757), Offida (7.825), Palmiano (767), Roccafluvione (3.842), Rotella (2.448), San Benedetto del Tronto (28.388), Spinetoli (4.170), Venarotta (3.792).

Per i Comuni indicati alla lett. b) che superano i 10.000 abitanti, è ricompresa nel territorio di intervento straordinario solo la parte che amministrativamente fa parte del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

In realtà, non esiste un comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ma un comprensorio del territorio tra il fiume Tronto e l'Ete Morto, nel quale operano tre distinti Consorzi di bonifica che sono: a) Consorzio della Valle della Terma; b) Consorzio della Valle dell'Aso; c) Consorzio del fiume Tronto. Al territorio di competenza di quest'ultimo sembra che faccia riferimento la disposizione e, quindi, la delimitazione del comprensorio di bonifica del fiume Tronto dovrebbe essere quella contenuta nel R.D. 14 novembre 1935 che, approvando la costituzione del Consorzio di bonifica del Tronto, risultante dalla fusione di altri Consorzi, determinò il territorio di competenza di quest'ultimo;

c) i Comuni della Provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, sono (tra parentesi, il numero di abitanti al 1957): Albano (18.190), Ardea \*, Ariccia (8.250), Genzano (11.751), Lanuvio (4.453), Nettuno (17.311), Anzio (15.217), Pomezia (8.335), Velletri (38.571) e parte del Comune di Roma.

Per i predetti Comuni che superano i 10.000 abitanti è ricompresa nel territorio di intervento solo quella parte che amministrativamente fa parte del comprensorio di bonifica di Latina, cioè quella che è ricompresa nel territorio delimitato nel R.D. 10 maggio 1934 concernente la costituzione del Consorzio di bonifica di Littoria.

Sembra opportuno, infine, precisare che quando l'art. 1 del testo

---

(\*) Riconosciuto come Comune autonomo dalla L. 6 maggio 1970 n. 241. La determinazione dei confini con il Comune di Pomezia è stata fatta con D.P.R. 9 gennaio 1971 n. 13.

unico fa riferimento ai comprensori di bonifica di Latina e del fiume Tronto, l'espressione è da intendersi nel senso che i territori interessati sono quelli che al momento dell'entrata in vigore, rispettivamente della legge 10 agosto 1950 n. 646 (per il comprensorio di bonifica del Tronto) e della legge 19 marzo 1955 n. 105 (per il comprensorio di Latina) erano stati riconosciuti nell'ambito di quei comprensori. In tal senso si è espresso, peraltro, anche il Consiglio di Stato in sede consultiva, con parere della I Sezione 24 ottobre 1969 n. 2290. Tale interpretazione, d'altro canto, è conforme al principio generale secondo cui un atto amministrativo non può modificare una disposizione di legge. Ove mai, infatti, volesse intendersi il riferimento in modo diverso, si dovrebbe ammettere che un atto amministrativo modificativo di uno dei due comprensori di bonifica in questione, intervenuto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3 della predetta legge n. 646 del 1950, sia in grado di modificare l'ambito territoriale di efficacia fissato dalla legge (cioè, l'art. 3 della L. n. 646 del 1950 per il comprensorio del Tronto e l'art. 1 della L. n. 105 del 1955 per il comprensorio di Latina).

## CAPO II

### Piani di coordinamento (\*)

#### Art. 2

##### PIANI PLURIENNALI PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

*Il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e l'espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori di cui all'art. 1, è effettuato, mediante piani pluriennali, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base anche dei piani regionali. (Art. 1, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*In particolare, i piani di coordinamento:*

— *provvedono in conformità alla disciplina urbanistica, alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, delle aree e nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico, stabilendo gli obiettivi da conseguire in tali zone (Art. 6, c. 1°, legge n. 717/1965);*

— *fissano le direttive per gli interventi che la Cassa per il Mezzogiorno può realizzare, previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, nonché dei comprensori di sviluppo turistico e delle aree e nuclei di sviluppo industriale (Art. 7, c. 3°, legge n. 717/1965);*

— *fissano le direttive per la realizzazione in tutto il territorio meridionale, delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — e le connesse reti fognarie (Art. 7, c. 4°, legge n. 717/1965);*

— *indicano le opere che sono realizzate nelle aree e nei nuclei di*

---

(\*) L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 853 del 1971, testualmente recita:  
« I piani pluriennali di coordinamento previsti dall'art. 2 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana direttive per gli interventi già oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge ».

Tale norma priva di ogni efficacia gli articoli 2, 3 e 4 del T.U. che si commenta, fatta eccezione per i rapporti pendenti e disciplinati dalle norme in essere fino alla soppressione dello strumento di piano di coordinamento.

*sviluppo industriale da parte della Cassa per il Mezzogiorno e quelle che sono realizzate dai consorzi per le aree e i nuclei medesimi (Art. 31, c. 2°, legge n. 717/1965);*

*— determinano i limiti e le modalità per la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, delle anticipazioni per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'art. 151 nonché per la gestione delle opere medesime (Art. 6, c. 9°, legge n. 717/1965);*

*— definiscono le direttive per la determinazione del tasso di interesse sui mutui a tasso agevolato per l'attuazione dei piani di trasformazione aziendale in agricoltura, per il finanziamento delle iniziative industriali e delle iniziative turistico-alberghiere (Art. 10, c. 6°, articolo 12, c. 3°, articolo 18, c. 2°, legge n. 717/1965);*

*— effettuano le scelte prioritarie per la concessione dei contributi alle iniziative industriali per quanto riguarda sia i settori di intervento, sia la localizzazione e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riferimento allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali nonché alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali (Art. 12, c. 7°, legge n. 717/1965);*

*— fissano i criteri sulla base dei quali viene effettuato l'accertamento di conformità dei progetti industriali, ai fini della loro ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 101 e 102 (Art. 12, c. 9°, legge 717/1965);*

*— stabiliscono le direttive sulla base delle quali il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a concorrere finanziariamente alla realizzazione di iniziative tendenti ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed ittici, il loro collocamento nei mercati di consumo nazionali ed esteri (Art. 11, c. 5°, legge n. 717/1965);*

*— prescrivono le direttive, sulla base delle quali la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata a concorrere finanziariamente alla realizzazione di iniziative da parte di società finanziarie per lo sviluppo industriale (Art. 12, c. 11°, legge n. 717/1965);*

*— determinano i limiti e le modalità per la concessione dei contributi, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nei settori dell'artigianato e della pesca (Art. 17, c. 1° e 2°, legge n. 717/1965);*

*— determinano i criteri per la predisposizione dei programmi esecutivi di cui agli articoli 130 e 131, nei settori dell'assistenza tecnica alle imprese e della organizzazione amministrativa locale, nonché per l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese e dei quadri delle amministrazioni pubbliche e per lo sviluppo delle attività sociali ed educative (Art. 19, c. 1°, 2° e 3° e articolo 20, c. 1°, 2° e 3°, legge n. 717/1965);*

*— fissano le direttive nel cui ambito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzo-*

giorno a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'art. 318 (Art. 27, L. n. 717/1965);

— formulano direttive intese ad assicurare la salvaguardia della riserva di investimenti pubblici di cui all'art. 43 (Art. 5, u.c., L. n. 717/1965).

### Art. 3 (\*\*)

#### PREDISPOSIZIONE, FORMULAZIONE, APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI PLURIENNALI DI COORDINAMENTO

*I piani pluriennali di coordinamento, predisposti di intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati dal Comitato dei Ministri di cui al successivo art. 5, costituito in seno al Comitato interministeriale per la programmazione economica. (Art. 1, c. 3°, legge n. 717/1965; art. 18 legge n. 48/1967).*

*Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori; tali proposte per le Regioni a statuto speciale sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali (Art. 1, c. 6°, legge n. 717/1965; art. 29, c. 3°, legge n. 717/1965).*

*I piani pluriennali di coordinamento sono approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. (Art. 1, c. 1°, legge n. 717/1965; art. 18, legge n. 48/1967).*

*Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i comitati interministeriali di cui al primo e al terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali (Art. 1, c. 4°, legge n. 717/1965).*

*I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale (Art. 1, c. 2°, legge n. 717/1965).*

### Art. 4 (\*\*\*)

#### EFFICACIA DEI PIANI PLURIENNALI DI COORDINAMENTO

*I piani pluriennali di coordinamento impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni e la Cassa per il Mezzogiorno ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione. (Art. 1, c. 8°, legge n. 717/1965) (\*\*\*\*).*

(\*\*) Cfr. asterisco in nota all'art. 2.

(\*\*\*) Cfr. asterisco in nota all'art. 2.

(\*\*\*\*) Gli articoli 2 e 3 della legge n. 853 del 1971, recano la previsione di uno strumento programmatico di intervento straordinario che, logicamente, si sostituisce allo strumento di piano di coordinamento.

Per tale motivo ci sembra opportuno richiamare in questo punto del T.U. il testo dei due articoli citati:

« Art. 2

(Progetti speciali di interventi organici)

I progetti speciali di interventi organici nelle regioni meridionali sono di carattere intersettoriale o di natura interregionale ed hanno per oggetto la realizzazione

## CAPITOLO II

## I PIANI DI COORDINAMENTO (artt. 2-4).

Il Capo II del Titolo I del T.U. si occupava del contenuto, della procedura di formazione e della efficacia dei piani di coordinamento degli interventi pubblici per il Mezzogiorno. L'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 853 del 1971 ha soppresso tali piani ed ha previsto che il « CIPE emana le direttive per gli interventi già oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge ».

In pratica, la legge predetta vuole, da un lato, eliminare ogni frattura — sia pure formale — fra il programma economico nazionale e l'azione straordinaria per il Mezzogiorno e, dall'altro, modificare lo strumento di intervento nel Sud, sostituendo i « progetti speciali » alle direttive del piano di coordinamento.

I problemi posti dalla legge in questione non sono pochi né semplici. Infatti, da un lato, occorre intendere correttamente l'ambito del potere di direttiva conferito al CIPE, e dall'altro, è opportuno lumeggiare alcuni problemi formali che potrebbero sorgere in conseguenza dell'esercizio del potere di direttiva in questione da parte del CIPE.

Evidentemente, tali problemi non riguardano l'aspetto formale degli articoli 2, 3 e 4 del T.U., i quali in sede di revisione e aggiornamento del testo unico (già previsti dal 4° comma dell'art. 16 della ricordata

---

di grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali; l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, anche con iniziative di alto interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane o di nuove zone di sviluppo; la realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o in settori produttivi.

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in particolare, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.

## Art. 3

*(Procedure di approvazione ed esecuzione dei progetti speciali)*

I progetti speciali di cui all'articolo 2, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dalle Regioni meridionali sono sottoposti dal Ministro stesso al CIPE, il quale delibera su di essi, in attuazione del programma economico nazionale, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge (n.d.r. il Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali, di cui all'asterisco in nota al testo dell'attuale art. 5 del T.U.), e fissa i criteri per la loro elaborazione tecnica da parte della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati. All'attuazione delle deliberazioni del CIPE di cui al comma precedente provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'esecuzione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati.

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria la progettazione e l'esecuzione delle opere anche in deroga a disposizioni vigenti, a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli Enti pubblici locali ».

legge n. 853 del 1971) dovrebbero essere soppressi (articoli 3 e 4) e profondamente modificati (articolo 2) nel senso di enucleare i poteri di direttiva del CIPE per gli « interventi già oggetto di menzionati piani pluriennali di coordinamento ».

In conclusione, il contenuto contenuto nel presente Capitolo II sarà dedicato, anzitutto, al contenuto dei piani di coordinamento ed alla individuazione del *dies ad quem* del 1° piano di coordinamento, al fine di definire l'ambito del potere di direttiva trasferito al CIPE ed il *dies a quo* di tale trasferimento. Inoltre, si fornirà una prima esegesi del nuovo strumento programmatico recato dalla nuova legge per il Mezzogiorno (*i progetti speciali*), il quale, logicamente, sostituisce lo strumento di piano di coordinamento.

Evidentemente, qualunque discorso sulla natura e l'efficacia del piano predetto nonché sulla sua predisposizione, formulazione ed aggiornamento non riveste che interesse storico, in quanto la disciplina dei rapporti pendenti e da esso derivanti anche se potrà esaurire tutti i suoi effetti molto al di là della data di cessazione di efficacia del piano stesso, ha un rilievo pratico tanto poco marcato da non giustificare una particolare attenzione.

### 1. — Il contenuto dei piani di coordinamento.

Per intendere correttamente l'ambito del potere di direttiva conferito al CIPE dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 853 del 1971 non si può prescindere dal dettato dell'attuale art. 2 del T.U., il quale definisce l'oggetto dei piani di coordinamento. Infatti, la legge ricordata si ispira al principio di rimandare al CIPE la competenza immediata ad emanare direttive per gli interventi già oggetto dei piani di coordinamento. Orbene, l'articolo 2 ricordato elenca, per l'appunto, le materie rientranti nella sfera del piano ed i tipi di indicazioni che esso deve fornire per l'attuazione degli interventi.

La prima osservazione suggerita dalla nuova legge in proposito, riguarda il fatto che *tutti gli interventi* già oggetto dei piani di coordinamento dovranno essere *diretti* dal CIPE. Quindi, non solo quelli per i quali, in concreto, il 1° piano di coordinamento ha indicato le direttive ma tutti quelli per i quali lo stesso piano avrebbe potuto, in base al dettato legislativo, fornire le direttive.

Questa prima osservazione vale a inquadrare nella legge il campo di ricerca dell'ambito del potere di direttiva conferito al CIPE.

D'altro canto, il fatto che la realizzazione di alcuni degli interventi oggetto dei piani di coordinamento siano stati trasferiti dalla legge n. 853 del 1971, alle Regioni e che la Cassa debba intervenire attraverso progetti speciali aventi obiettivi specifici (anche se tanto generali — *ratione materiae* — da abbracciare l'intera tipologia della competenza della Cassa) non ha rilievo alcuno quanto all'ambito del potere di direttiva in questione trasferito al CIPE. Infatti, la devoluzione ad altri organismi della competenza a realizzare un intervento, lo stesso *mutamento della disciplina di realizzazione* dello stesso intervento, il cambiamento dello strumento di intervento (progetti speciali anziché piano di coordina-

mento) non abrogano la previsione, in sé, dell'intervento e, conseguentemente, lasciano intatto il potere di direttiva relativo (il quale, ovviamente, dovrà tenere conto della nuova normativa riguardante la realizzazione dell'intervento stesso). L'unico aspetto della nuova disciplina che potrebbe far sorgere il dubbio che gli interventi devoluti dalle direttive del CIPE non siano *tutti* quelli indicati dalla legge, potrebbe essere il fatto che i « progetti speciali » da eseguirsi dalla Cassa riguardano obiettivi specifici e che, sul piano della mera volizione inespressa del legislatore, vengano esclusi dalla competenza stessa della Cassa alcuni interventi che, per restare senza soggetto cui essere imputati in responsabilità, sarebbero sostanzialmente abrogati e, dunque, esclusi dal potere di direttiva del CIPE. In realtà, non solo una tale interpretazione della legge sarebbe sostenibile con molta difficoltà, ma basta considerare — come già osservato precedentemente — la genericità degli obiettivi da perseguirsi con i progetti speciali di cui all'art. 2 della legge n. 853 del 1971 per comprendere come — dal punto di vista della materia trattata — gli obiettivi predetti investano tutte la competenza attribuita alla Cassa prima della stessa legge n. 853 del 1971.

L'osservazione appena illustrata a nostro avviso, ha anche un altro risvolto non meno rilevante di quello dell'individuazione dell'ambito quantitativo del potere di direttiva trasferito al CIPE. Si tratta delle previsioni legislative relative *ai modi* di intervento. Vale a dire: se è vero che è stato il piano di coordinamento a fornire i criteri per l'individuazione delle zone irrigue e di valorizzazione agricola connessa, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, dei comprensori di sviluppo turistico ecc., è anche vero che l'individuazione, in sé, di tali aree di intervento deriva da precise disposizioni di legge (L. n. 634 del 1957 e n. 717 del 1965). Orbene, la legge n. 853 del 1971, ha modificato lo *strumento* di intervento (abrogazione del piano e previsione dei progetti speciali), ma nulla ha innovato quanto al modo di intervento. In altri termini, la legge da ultimo detta parla di nuovi strumenti di programmazione e di specifici obiettivi da perseguire, ma non ha assolutamente detto che tali obiettivi e tali strumenti debbano ritenersi in antitesi o in sostituzione dei *modi* di intervento. Che si debba intervenire, cioè, per *progetti speciali* organici diretti, ad esempio, *alla realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o in settori produttivi* (ult. parte del 1° comma dell'art. 2, L. n. 853 del 1971), non significa abrogazione né surroga del disposto di legge che prevede la delimitazione, ad esempio, delle zone irrigue. Che il CIPE possa modificare i perimetri di tali zone è pacifico, ma è ugualmente pacifico che dovrà pronunciarsi su tutte le questioni di direttiva riguardanti aree, zone e comprensori, la cui esistenza non viene inficiata dalla nuova legge per il Mezzogiorno.

Tale osservazione porta a concludere che i *modi* (nel senso predetto) previsti dalle leggi vigenti per gli interventi straordinari vincolano il CIPE in quanto non abrogati dalle nuove disposizioni. Col che si può ritenere definito anche qualitativamente l'ambito del potere di direttiva deferito al CIPE dall'ultimo comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971. Vorremmo, infine, richiamare l'attenzione su un problema pratico che si

potrebbe presentare allorché il CIPE precederà alla emanazione di direttive su argomenti per i quali la disciplina di legge sia restata immutata e le direttive precedentemente emanate con piano di coordinamento si siano concretate in atti amministrativi come i decreti ministeriali o interministeriali.

In tal caso, sembra fuori dubbio, che il terzo interessato potrebbe richiedere l'applicazione della normativa scaturente da un D.M. di attuazione del piano di coordinamento almeno fino a quando la nuova direttiva del CIPE non fosse stata formalizzata a livello di D.M.

Ciò premesso, sembra utile fornire una elencazione degli *interventi* già oggetto dei piani di coordinamento suddivisa per grandi settori.

### 1. 1. — Agricoltura.

Per gli interventi in agricoltura, al piano era demandata:

— la determinazione delle zone irrigue e delle zone di valorizzazione agricola connesse alle zone irrigue;

— la determinazione degli obiettivi da raggiungere attraverso gli interventi nelle zone irrigue e di valorizzazione agricola connesse a quelle irrigue;

— la fissazione delle direttive per gli interventi di competenza della Cassa al di fuori dei comprensori delle zone irrigue e delle zone di valorizzazione agricola connesse alle zone irrigue;

— la fissazione delle direttive per la realizzazione in tutto il Mezzogiorno delle opere di approvvigionamento idrico per qualsiasi uso;

— la determinazione delle direttive per la definizione del tasso di interesse agevolato per la realizzazione dei piani di trasformazione aziendale;

— la determinazione delle direttive che il Ministro per il Mezzogiorno deve seguire al fine di autorizzare la « Cassa » a concorrere finanziariamente in iniziative di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli meridionali.

### 1. 2. — Industria.

Per gli interventi nel settore industriale, al piano era demandata:

— la determinazione dei comprensori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

— la determinazione degli obiettivi da conseguire nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale;

— la determinazione delle direttive per gli interventi della Cassa al di fuori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

— la determinazione delle direttive per la realizzazione in tutto il territorio meridionale di tutte le opere di approvvigionamento idrico per qualsiasi uso (ivi compresi gli impianti di desalinizzazione), e di tutte le reti fognarie connesse;

— la indicazione delle opere consortili la cui realizzazione rientra nella competenza della « Cassa » e dei Consorzi di sviluppo industriale;

— la determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione

delle anticipazioni della Cassa ai Consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di opere infrastrutturali di competenza dei Consorzi stessi, per la parte non coperta dal contributo a fondo perduto della « Cassa »;

— la determinazione dei limiti e della modalità per la concessione da parte della Cassa delle anticipazioni ai Consorzi di sviluppo industriale per la gestione delle opere infrastrutturali consortili;

— la determinazione delle direttive per la definizione del tasso di interesse agevolato per i mutui concessi per la realizzazione di iniziative industriali;

— la determinazione di parametri di graduazione per la concessione dei finanziamenti agevolati e del contributo a fondo perduto;

— la determinazione dei criteri per l'espletamento, da parte del Ministro per il Mezzogiorno, dell'esame di conformità, alle direttive del piano, delle iniziative industriali;

— la determinazione delle direttive che il Ministro per il Mezzogiorno deve seguire per autorizzare la « Cassa » a concorrere finanziariamente in iniziative promosse da società finanziarie per lo sviluppo industriale;

— la determinazione dei criteri per la predisposizione dei programmi esecutivi per l'assistenza tecnica alle imprese e per l'aggiornamento e perfezionamento dei quadri direttivi e interventi delle imprese stesse.

### 1. 3. — Turismo.

Per gli interventi nel settore turistico, al piano era demandata:

— la determinazione dei comprensori di sviluppo turistico;

— la determinazione degli obiettivi da conseguire nei comprensori di sviluppo turistico;

— la determinazione delle direttive per gli interventi della « Cassa » fuori dei comprensori di sviluppo turistico;

— la determinazione delle direttive per la realizzazione in tutto il territorio meridionale di tutte le opere di approvvigionamento idrico per qualsiasi uso e di tutte le reti fognarie connesse;

— la determinazione delle direttive per la definizione del tasso agevolato di interesse per mutui diretti alla realizzazione di iniziative turistico-alberghiere.

### 1. 4. — Artigianato.

Per gli interventi nel settore artigiano, al piano era demandata la determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione dei contributi all'artigianato.

### 1. 5. — Pesca.

Per gli interventi nel settore della pesca, al piano era demandata:

— la determinazione delle direttive che il Ministro per il Mezzogiorno deve seguire per autorizzare la « Cassa » a concorrere finanziariamente in iniziative di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ittici;

— la determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione dei contributi alla pesca.

#### **1. 6. — Assistenza e attività sociali.**

Per gli interventi diretti a promuovere l'assistenza e le attività sociali ed educative nel Mezzogiorno, al di fuori di quanto riguarda specificamente le imprese, al piano era demandata:

— la determinazione dei criteri per la predisposizione dei programmi esecutivi per l'assistenza e l'organizzazione amministrativa locale;

— la determinazione dei criteri per la predisposizione dei programmi esecutivi per l'aggiornamento e perfezionamento dei quadri delle amministrazioni pubbliche;

— la determinazione dei criteri per la predisposizione dei programmi esecutivi per lo sviluppo delle attività sociali ed educative.

#### **1. 7. — Infrastrutture civili.**

Per gli interventi volti alla realizzazione di infrastrutture non specificamente volte a sostegno di settori di attività produttive, al piano era demandata la determinazione delle direttive per la realizzazione di tutte le opere di approvvigionamento idrico per ogni uso e di tutte le reti fognarie connesse.

#### **1. 8. — Varie.**

Al piano era anche demandata la determinazione delle direttive per il completamento del 1° piano di interventi della Cassa (1950-1965). Ciò significa che al CIPE dovrebbe passare il potere di « direttiva » per il completamento delle opere previste dal 1° piano di coordinamento, a meno di espressa previsione contraria da parte del legislatore.

Infine, al piano era demandata la determinazione delle direttive volte ad assicurare l'osservanza dell'obbligo delle riserve di investimenti pubblici per il Mezzogiorno.

Non sarà superfluo ribadire che nell'assunzione dei poteri di « direttiva » nelle materie anzidette il CIPE dovrà rispettare quelle modificazioni normative che interverranno a disciplinare ciascuno degli aspetti di tali materie.

#### **2. — Durata del primo piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno.**

L'art. 1 della L. n. 717 del 1965 prevedeva come periodo di validità del primo piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno il quinquennio 1965-1969.

Tale previsione fu effettuata in armonia con quello che si prevedeva all'epoca fosse il periodo di validità del primo Programma economico nazionale. Peraltro, essendo stato modificato dal quinquennio 1965-69 a quello 1966-70 il periodo di validità del Programma predetto

(approvato con L. 27 luglio 1967 n. 685, pubblicata in suppl. ord. alla *Gazzetta ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1967) si rese necessario prorogare a tutto il 1970 anche il periodo di validità del primo Piano di coordinamento.

A ciò provvede l'art. 1 secondo comma della L. 8 aprile 1969 n. 160 (1).

Infine, la L. 15 aprile 1971 n. 205 (G.U. n. 108 del 30 aprile 1971), riportata in appendice al presente commento, ha prorogato l'efficacia del primo Piano di coordinamento al 31 dicembre 1971.

### 3. — I progetti speciali di interventi organici.

La legge n. 853 del 1971, come già ricordato, ha introdotto un nuovo strumento programmatico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in sostituzione dei piani di coordinamento: i progetti speciali di interventi organici.

Al riguardo, è opportuno comprendere anzitutto se tali progetti possono *contenere* esclusivamente i tipi di interventi già attribuiti dalle leggi alla competenza della Cassa o, piuttosto, siano assolutamente svincolati dalla sfera di competenza fin qui attribuita alla Cassa stessa.

La lettera della legge (cfr. asterisco in nota all'art. 4 del T.U.) non è chiara in proposito. Né l'esame degli atti parlamentari aggiunge lumi ai dubbi che, al riguardo, la legge in questione pone. Non resta, quindi, che riferirsi al criterio storico, nel senso di trarre opinione dalle soluzioni date nel passato a situazioni analoghe. A questo riguardo si può ritrovare un indirizzo costante nel senso che gli interventi straordinari — in qualsiasi modo programmati — si sono potuti esplicitare sempre e soltanto nell'ambito della tipologia (di interventi) prevista dalla legge. Così avvenne nel quadro del programma decennale (poi, in fasi successive, trasformatosi in quindicennale) previsto dalla legge n. 646 del 1950; così è avvenuto per quanto riguarda il piano di coordinamento di cui alla legge n. 717 del 1965. In assenza, pertanto, di elementi che possano far pensare ad un mutamento di indirizzo del legislatore, si deve ritenere che il nuovo strumento programmatico costituito dai progetti speciali di interventi organici non potrà che prendere in considerazione la tipologia di interventi straordinari stabilita nelle leggi (ivi compresa la stessa L. n. 853 del 1971). Conseguentemente, nell'ambito dei progetti speciali si dovrà tenere conto anche della disciplina stabilita nelle leggi stesse per ogni singolo intervento effettuabile.

L'osservazione appena esposta tende a chiarificare come i progetti speciali in argomento non rechino altra novità che quella costituita dalla loro natura di nuovo strumento di programmazione degli interventi straordinari. Peraltro, anche gli obiettivi particolari (elencati nel primo comma dell'art. 2 della L. n. 853 del 1971) che devono essere perseguiti

---

(1) Il primo piano di coordinamento fu approvato definitivamente dal C.I.R. (ora C.I.P.E.) il 1° agosto 1966.

attraverso i progetti in questione sono tanto generali — *ratione materiae* — da abbracciare tutto l'arco della astratta competenza ad intervenire in via straordinaria stabilita dalle leggi.

### 3. 1. — La procedura di formazione dei progetti speciali.

Ciò premesso, precisiamo la procedura di formazione dei progetti in questione. Essa consta di tre fasi: la formulazione; la trasmissione al CIPE; l'approvazione.

#### 3. 1. 1. — La formulazione.

A differenza dei piani di coordinamento che prevedevano una fase di predisposizione (necessaria, all'epoca, per consentire la partecipazione alla formazione del documento da parte dei Comitati Regionali per la Programmazione Economica e delle Amministrazioni pubbliche interessate) i progetti speciali possono essere predisposti e formulati direttamente e alternativamente da:

- il Ministro per il Mezzogiorno;
- le Regioni meridionali.

Al riguardo, mentre la formulazione da parte del Ministro per il Mezzogiorno non presenta problemi di sorta, la dizione della legge quanto alla formulazione da parte delle Regioni meridionali necessita di qualche osservazione.

Anzitutto, quando l'art. 3 della L. n. 853 del 1971 parla di *Regioni meridionali* intende riferirsi alle Regioni nel loro insieme o a ciascuna delle Regioni stesse? Anche in questo caso, l'esame degli atti parlamentari non è giovevole. Non resta, quindi, che riferirsi a criteri logici. Orbene, giacché l'art. 2 della stessa legge qualifica i progetti organici come a *carattere intersettoriale o di interesse interregionale*, evidentemente la medesima legge che ha previsto i progetti speciali in parola ha ipotizzato che gli stessi progetti possano anche essere tali da investire — sia pure nel quadro della programmazione nazionale — solo il territorio e gli interessi di una singola Regione. Dal momento che la legge fa riferimento ad un potere di iniziativa e di formulazione dei progetti in questione da parte delle *Regioni meridionali* sarebbe illogico pensare che il legislatore, da un lato, conferisce il potere di formulare progetti che interessano la singola Regione, e dall'altro pretende un atto di volontà congiunta da parte di *tutte* le Regioni meridionali. D'altra parte, se l'interpretazione appena detta è fondata, significa che l'art. 3 della legge in parola attribuisce anche alla singola Regione meridionale un potere di iniziativa in tema di progetti speciali e, pertanto, giacché la lettera degli articoli 2 e 3 non fa nessuna differenza fra progetti speciali intersettoriali e quelli di natura interregionale quanto all'organo cui spetta di attivare il processo di formazione, evidentemente, una volta individuato il potere di formazione spettante alle singole Regioni in tema di progetti intersettoriali non resta altra soluzione che riconoscere alla stessa singola Regione uguale potere relativamente ai progetti interregionali.

Ciò premesso, necessita qualche cenno il problema relativo alla formazione in una sede e nell'altra del documento da sottoporre al CIPE. Ossia, ferma restando la natura di *proposta* al Governo che è propria di un progetto speciale formulato dal Ministro o dalle Regioni, resta il problema della forma che deve assumere tale proposta e dell'*iter* che deve compiere perché possa ritenersi giuridicamente valida.

Ancora una volta il dettato legislativo non offre spunti di rilievo quanto al caso della proposta da parte del Ministro per il Mezzogiorno. Il Ministro, infatti, per legge non è tenuto ad alcun genere di procedura prodromica e, trattandosi di un atto rientrante — dal punto di vista soggettivo — nella sfera del potere di *iniziativa* amministrativa, non sembra necessario che, per la trasmissione al CIPE, il Ministro stesso debba ricorrere al D.M. Infatti, fin quando il CIPE non approva il progetto e ne impartisce le direttive di attuazione, il progetto stesso resta nella sfera — dal punto di vista oggettivo — degli atti di Governo.

Il problema è senz'altro meno semplice nel caso delle Regioni. Se, infatti, è fuori discussione che debba essere il Presidente della Regione — in quanto vertice dell'ente — a curare materialmente la trasmissione del progetto speciale al Ministro per il Mezzogiorno per l'inoltro al CIPE, l'organo regionale che deve curare concretamente la formulazione del progetto e — conseguentemente — la forma che esso deve assumere, non possono che essere individuati con riguardo agli Statuti delle singole Regioni. Posto che ciò sia attendibile, la forma che dovrà assumere l'atto di proposta varierà in relazione alle previsioni dei singoli Statuti. Inoltre, si potrà porre un delicato problema riguardante il controllo sulla legittimità della formazione della volontà regionale sotto il profilo dell'osservanza delle norme dei singoli statuti.

### 3. 1. 2. — La trasmissione al CIPE.

La fase della trasmissione al CIPE per l'approvazione, similmente a quanto detto per la formulazione, non offre spunti di rilievo quanto al caso del Ministro per il Mezzogiorno. Il Ministro, infatti, è in condizioni di *volere* la formulazione del documento e di esercitare il suo potere di proposta al Governo anche senza far ricorso al D.M.

Può offrire maggiori problemi la sottoposizione al CIPE di un progetto formulato dalla Regione. Infatti, preliminarmente occorre individuare il rilievo e il significato di quella fase intermedia prevista dalla legge e costituita dalla trasmissione al Ministro per il Mezzogiorno per l'inoltro al CIPE del progetto speciale formulato dalla Regione. Gli atti parlamentari anche, in questo caso, non sono di aiuto, ma dalle linee generali della legge in questione sembra possa escludersi che il legislatore abbia voluto attribuire al Ministro per il Mezzogiorno una funzione — sia pure generica — di controllo di legittimità o di merito. L'accentuazione delle autonomie regionali farebbe ritenere che la funzione di specie del Ministro per il Mezzogiorno sia quella di puro e semplice tramite. Piuttosto, essendo stata ribadita la funzione generale del Ministro di centro maggiore di imputazione della responsabilità in ordine all'attuazione della politica di intervento straordinario, sembra logico

ritenere che il Ministro possa accompagnare la trasmissione del progetto regionale al CIPE con una relazione riguardante la collocazione dello stesso progetto nella strategia d'intervento nelle Regioni meridionali. Non riteniamo, per contro, che questa funzione del Ministro possa spingersi fino ad identificare una sorta di potere istruttorio relativamente all'esame del CIPE. Le linee generali della legge, infatti, sono nel senso di concentrare nel CIPE ogni funzione programmatica, e, quindi, decisoria. Se il Ministro per il Mezzogiorno fungesse da organo istruttore gli sarebbe riconosciuta una funzione di spiccata prevalenza nella strategia programmatica che porterebbe il Ministro a sottrarre al CIPE quella piena autonomia e responsabilità nella gestione *unitaria* della politica economica nazionale che sembra costituire il motivo centrale della legge in questione.

Infine, non sarà superfluo sottolineare come, in via formale, non vediamo alcuna differenza fra il modo in cui il Ministro per il Mezzogiorno può trasmettere al CIPE un progetto speciale formulato da lui stesso o da una Regione meridionale.

### 3. 1. 3. — L'approvazione.

I progetti speciali, così formulati e trasmessi al CIPE, sono anzitutto esaminati da quest'organo in relazione al programma economico nazionale (con il che sembra trovare maggior forza l'interpretazione secondo cui debba essere il CIPE e non il Ministro per il Mezzogiorno a fungere da organo istruttore dei progetti formulati dalle Regioni meridionali). In questa fase, il CIPE è obbligato a consultare ma non è vincolato dal relativo parere del Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali (cfr. succ. art. 5 T.U.). Tale fase si conclude con una delibera attraverso la quale il CIPE può approvare, respingere o richiedere modifiche al progetto.

Nel caso della approvazione, il CIPE è tenuto a fissare i criteri per l'elaborazione tecnica dei progetti speciali da parte della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati ed a trasmettere tutte le deliberazioni predette al Ministro per il Mezzogiorno perché provveda alla loro attuazione. Al riguardo, dalla lettera della legge non si evince un obbligo del CIPE a fissare i criteri tecnici surricordati *contestualmente* alla delibera di approvazione dei progetti speciali, ma soltanto che la determinazione dei criteri medesimi è un atto dovuto dal CIPE. In conclusione, un progetto speciale approvato con delibera del CIPE è un atto giuridicamente esistente e valido, ma non ancora efficace: per il chè è necessario che il CIPE, in qualunque modo, si pronunci sui criteri per l'elaborazione tecnica dei progetti da parte della Cassa e degli Enti ad essa collegati.

Nel caso in cui il progetto speciale venga respinto, sorge il problema dei limiti della discrezionalità del CIPE. Al riguardo, si può fondatamente ritenere che non esistono limiti giuridicamente sanzionabili all'attività dello stesso CIPE. Se il progetto speciale fino alla sua approvazione rientra nella attività di Governo (e non potrebbe essere differentemente a causa della sua natura di proposta — sia pure legislati-

vamente disciplinata — al Governo) e se la natura dei progetti formulati è quella di proposta, è evidente la assoluta discrezionalità del potere attribuito al CIPE in ordine alla valutazione dell'aderenza del progetto speciale agli indirizzi contenuti nel Programma Economico Nazionale ed alle stesse indicazioni recate dalla L. n. 853 del 1971. Al più, la discrezionalità del CIPE al riguardo trova i suoi limiti nella sfera politica, ma, sicuramente, è da escludersi possano azionarsi i normali mezzi di tutela amministrativa nei confronti di una mera proposta esauritasi nella sfera dell'attività di Governo. Similmente può ragionarsi nel caso in cui il CIPE richieda o apporti direttamente modifiche a progetti speciali formulati dal Ministro per il Mezzogiorno o dalle Regioni meridionali.

### 3. 2. — Il contenuto dei progetti speciali.

Secondo il dettato dell'art. 2 della legge n. 853 del 1971 i progetti speciali sono di *carattere intersettoriale o di natura interregionale* e devono perseguire obiettivi specifici che ne costituiscono l'oggetto.

Dal punto di vista della ricerca del contenuto dei progetti in parola, si rende necessario preliminarmente chiarificare il significato delle surriportate espressioni della legge.

Che un progetto speciale debba essere di carattere intersettoriale è sufficientemente chiaro di per sé. Si tratta di un progetto che deve interessare più settori di attività produttiva. In altri termini, è necessario che gli interventi previsti dalla legge investano *deliberatamente* la sfera di uno o più settori di attività produttiva. Quel che sul piano normativo non risulta chiaro, ma che, ciò nonostante, non riteniamo presenti particolari problemi esegetici è il significato di « *settorialità* ». Dal punto di vista normativo, infatti, non esiste un canone generale per comprendere che cosa — sul piano meramente giuridico — sia un settore di attività in sé. Riferirsi alle classificazioni ufficiali dell'ISTAT può essere un espediente pratico non certamente un elemento valido dal punto di vista teorico-giuridico. La stessa indeterminatezza della lettera della legge, peraltro, fa sì che non si possa — a priori — escludere alcuna interpretazione. Orbene sul piano della *ratio* della disposizione in esame è fuori discussione che la intersettorialità vada intesa nel quadro della globalità degli interventi per promuovere lo sviluppo economico. Ciò vuol dire che non sarà più possibile formulare — ad esempio — un piano di irrigazione — *tout court* — ma si dovrà formulare un progetto il quale — sia pure assumendo l'irrigazione a momento centrale dell'intervento — si preoccupi di realizzare tutte quelle condizioni e — conseguentemente — quelle opere e iniziative, nel quadro dell'obiettivo o degli obiettivi prescelti tra i tipi previsti dalla legge, le quali servano a facilitare, nella zona, lo sviluppo economico di cui l'irrigazione può costituire il volano. Così concepito il concetto di intersettorialità, appare evidente la chiarezza — sostanziale se non formale — del disposto di legge. Resta a dire — se non è pleonastico — che i progetti intersettoriali in parola non hanno limitazioni di alcun genere sul piano territoriale.

Meno chiara è invece la dizione di legge in rapporto alla *natura*

*interregionale* dei progetti in questione. Infatti, anzitutto, necessita di lumi la diversità dei termini usati dalla legge in tema di qualificazione dei progetti: *carattere* quanto alla intersettorialità; *natura* quanto alla interregionalità. Concettualmente, la dizione *carattere* non si differenzia dal termine *natura*: ambedue esprimono un concetto di qualificazione. Dobbiamo allora ritenere che si tratti di una differente formulazione del legislatore che è priva di qualunque riflesso concreto? Sembra proprio di sì, almeno sul piano formale. Dal punto di vista sostanziale, però, potrebbe fondatamente ritenersi che la legge voglia distinguere i progetti qualificabili come intersettoriali da quelli interregionali quanto al *modo* di tale qualificazione. Probabilmente, cioè, i due termini differenti usati dalla legge vogliono indicare che nel caso della intersettorialità la qualificazione vada verificata nelle caratteristiche tecniche dello stesso progetto, mentre nel caso della interregionalità la stessa qualificazione vada ricondotta agli elementi formali dei limiti degli interessi regionali così come si configurano nella legislazione vigente.

In conclusione, si può affermare che i progetti speciali previsti dall'art. 2 della L. n. 853 del 1971 possono essere globali nel senso anzidetto, o monosettoriali. Nel primo caso si può trattare indifferentemente di progetti che investono il territorio di una o di più regioni meridionali; nel secondo caso, il progetto non solo deve impegnare il territorio di almeno due regioni ma deve coinvolgere interessi che superano la sfera regionale.

Resta, poi, da valutare il contenuto concreto dei progetti speciali: ovvero le opere in essi inseribili.

Al riguardo, abbiamo già precedentemente osservato (inizio del punto 3) che vi è fondata ragione per ritenere che gli interventi realizzabili con i progetti stessi siano quelli previsti dalle leggi. Giacché l'art. 4 della L. n. 853 del 1971 trasferisce alle Regioni meridionali la *realizzazione* di alcuni degli interventi già effettuati dalla Cassa; poiché il successivo art. 5 della stessa legge stabilisce un termine perentorio entro il quale è la Cassa a provvedere alla *progettazione e attuazione* degli interventi ricordati; dal momento che per effetto del comma 3° dell'art. 3 della legge in questione l'esecuzione dei progetti speciali è affidata alla Cassa e agli enti ad essa collegati, se ne deve concludere che la Cassa non possa *eseguire* altro che quelle opere che rientrano nella sua competenza. Pertanto, fino al 31 dicembre 1973, la Cassa potrà progettare ed attuare anche quelle opere la cui realizzazione viene trasferita alle Regioni meridionali e, di conseguenza, tali opere potranno essere ricomprese nei progetti speciali. Oltre la data predetta, la Cassa non potrà più progettare ed eseguire le opere in parola, ragion per cui è da escludere che le opere trasferite alle Regioni meridionali possano essere inserite nei progetti speciali. Tale interpretazione naturalmente, non esclude che i *progetti* in parola possano e debbano tener conto di congiunte ed, eventualmente, contemporanee progettazioni delle Regioni, e viceversa.

Ciò premesso, quanto alla tipologia dei progetti speciali, non resta che illustrare gli obiettivi specifici fissati dalla legge al fine di completare il quadro relativo al contenuto dei progetti stessi.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2 in questione, i progetti di cui parliamo hanno per oggetto:

a) la realizzazione di grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali;

b) l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, anche con iniziative di alto interesse scientifico e tecnologico;

c) l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi alla attrezzatura di aree metropolitane o di nuove zone di sviluppo;

d) la realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o in settori produttivi.

Sembra pleonastico discutere se gli obiettivi predetti possano essere perseguiti solo congiuntamente o anche separatamente, giacché appare chiaro che ciascun obiettivo costituisca, *di per sé*, oggetto di progetto speciale.

### 3. 2. 1. — Le infrastrutture.

Il primo obiettivo (primo, riteniamo solo in ordine di elencazione e senza alcuna implicazione quanto alla priorità) indicato dalla legge per i progetti speciali è quello della realizzazione di *grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali*. Richiamando quanto sopra detto (punto 3. 2.) circa il significato di *intersettorialità*, un progetto speciale avente ad oggetto realizzazioni infrastrutturali potrà essere monosettoriale solo nel caso in cui abbia *natura interregionale*, mentre potrà interessare una sola regione solo ove abbia *carattere intersettoriale*. Il concetto di intersettorialità appena ricordato comporta — come già ricordato — la globalità del progetto stesso: resta, dunque, da chiarificare il significato di globalità nel quadro delle realizzazioni infrastrutturali. A questo riguardo, sembra si possa concludere nel senso che, un progetto speciale infrastrutturale a carattere intersettoriale (sia esso, ovviamente, ad incidenza regionale o interregionale) debba prevedere o la realizzazione di un insieme di infrastrutture, diverse fra loro, destinate a promuovere lo sviluppo di una zona, o, al limite, la realizzazione di un solo tipo di infrastruttura destinata ad usi plurimi e differenziati fra loro a servizio dello sviluppo economico della zona interessata (ad esempio, un sistema acquedottistico a servizio dell'irrigazione, della produzione industriale e degli usi civili).

Occorre anche chiarificare il significato delle qualificazioni attribuite dalla legge alle infrastrutture considerate. In proposito, non sembra sollevare problemi il concetto di *infrastruttura generale*: si tratta di quelle infrastrutture similmente definite dalla legislazione precedente. Piuttosto, in considerazione di quanto osservato nel precedente punto 3. circa la tipologia degli interventi inseribili nei progetti speciali; avuto conto del fatto che talune delle opere di competenza della «Cassa» sono state attribuite dalla L. n. 853 del 1971 alle Regioni, è da ritenere (cfr. precedente punto 3. 2.) che le infrastrutture generali in parola siano quelle individuate dalla legislazione precedente eccezione fatta per quelle

opere che passano alle Regioni e che dal 1° gennaio 1974 (art. 5 L. cit.) non potranno più formare oggetto di progetto speciale perché non più *eseguibili* da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Quanto, poi, al problema delle infrastrutture *volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive, e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali*, è opportuno precisare quanto segue. La *contrapposizione* contenuta nella lettera della legge fra infrastrutture generali e quelle volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive riteniamo sia priva di qualunque significato, nel senso che non può ritenersi che la legge voglia qualificare le infrastrutture generali come infrastrutture *non* volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive. Evidentemente, l'espressione legislativa non deve essere intesa per il significato letterale ma per quello logico. Su tale piano, non riteniamo possibile una interpretazione della norma che si discosti troppo dalla dicotomia infrastrutturale generale — infrastruttura specifica, già presente nella passata legislazione meridionalistica. Pertanto, al fine di identificare le infrastrutture in questione vale lo stesso criterio precedentemente illustrato in relazione alle infrastrutture generali.

### 3. 2. 2. — Le risorse naturali e l'ambiente.

Fermo restando quanto detto nel punto 3. 2. 1. in tema di intersettorialità e interregionalità dei progetti speciali, non resta molto da precisare sull'*obiettivo* rappresentato dall'*utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, anche con iniziative di altro interesse scientifico e tecnologico*.

La dizione, è, oggettivamente, tanto generica da poterci far rientrare tanto la coltivazione di miniere quanto gli scavi archeologici e tutti gli interventi interessanti l'ecologia. Evidentemente, l'unico problema che il dettato legislativo pone è quello dei rapporti con la competenza concorrente delle Regioni per il caso degli interventi, rientranti nell'*obiettivo* in questione, già di competenza della Cassa e trasferiti alle Regioni.

Al riguardo, non riteniamo di poter aggiungere altro al criterio precedentemente illustrato (cfr. punto 3. 2. 1.) in tema di infrastrutture generali.

Resta a dire che la previsione di legge in parola, reca indicazioni riguardanti settori di intervento *nuovi* rispetto alla precedente *legislazione* quando parla di *salvaguardia* delle risorse naturali e dell'ambiente, di *utilizzazione* dell'ambiente e di *iniziative di alto interesse scientifico e tecnologico*.

### 3. 2. 3. — L'attrezzatura delle aree metropolitane e le nuove zone di sviluppo.

Per quanto concerne l'*obiettivo* della *attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane o di nuove zone di sviluppo*, necessita un discorso più complesso.

Infatti, l'*obiettivo* predetto si sostanzia in due tipi di intervento

distinti fra loro: da una parte, l'attrezzatura delle aree metropolitane; dall'altra, l'attrezzatura di nuove zone di sviluppo.

Il primo tipo di interventi, per poter esplicitarsi comporta preliminarmente la individuazione delle aree metropolitane. Si tratta di un concetto previsto — a livello semiufficiale — per la prima volta negli schemi di pianificazione noti come « Progetto 80 » e come 2° Programma Economico Nazionale 1971-1975. Se, quindi, non è possibile ancora fornire una fonte formalmente precisa cui risalire per interpretare il significato della disposizione in questione, si può, con buona certezza, affermare che le aree metropolitane dovranno essere individuate nel quadro del programma economico nazionale e, riteniamo, senza possibilità di ricorso a decisioni « stralcio » del CIPE per il Mezzogiorno. Giacché tale programma non esiste ancora a livello ufficiale, evidentemente occorrerà attendere gli indirizzi del Programma stesso per applicare quella parte della disposizione che si riferisce alle aree metropolitane. In ogni caso, la dizione legislativa resta molto poco chiara, nel senso che l'obiettivo dell'attrezzatura delle aree metropolitane viene presentato in modo differenziato rispetto agli interventi infrastrutturali. Se è facile cogliere l'intento del legislatore nel senso di dire che i progetti speciali potranno interessare tanto le infrastrutture ricomprese nelle aree metropolitane che quelle esterne ad esse, resta la considerazione che — a livello letterale — la norma sembrerebbe suggerire la volontà di *differenziare le opere eseguibili* più che la loro destinazione. In altri termini, l'interpretazione logica predetta della norma in questione troverebbe precisa traduzione nella lettera se l'obiettivo dell'attrezzatura delle aree metropolitane fosse stato presentato come un obiettivo particolare dell'intervento infrastrutturale, similmente a quanto previsto dal legislatore in tema di localizzazione industriale. Tradotto lo spirito nel modo letterale predetto, resta il dubbio sul fatto che la norma distingua — appunto — le opere e i servizi destinati all'attrezzatura delle aree metropolitane dalle infrastrutture generali o specifiche allo sviluppo economico di una zona. Sotto tale profilo, non resterebbe che intendere la differenziazione recata dalla legge alla luce del fatto che il generico riferimento alle infrastrutture generali o specifiche costituirebbe un rinvio sostanziale alla tipologia, e relativa disciplina, di opere e servizi infrastrutturali previsti dalla legislazione precedente per facilitare lo sviluppo economico di una zona, mentre le opere e i servizi di attrezzatura di un'area metropolitana rappresenterebbero un ampliamento — peraltro non definito — della tipologia di interventi effettuabili dalla Cassa per uno scopo preciso.

Identica interpretazione sembra valida per quanto attiene alla prevista attrezzatura di nuove zone di sviluppo, fatta eccezione del fatto che — a nostro modo di vedere — tali nuove aree di sviluppo potranno essere individuate anche sulla base di nuove indicazioni del CIPE e senza dover necessariamente attendere la formale definizione del Programma Economico Nazionale. Se, infatti, l'individuazione delle aree metropolitane del Mezzogiorno non può che essere effettuata in relazione ai sistemi metropolitani nazionali, l'individuazione di nuove zone di sviluppo coinvolge ipotesi di indirizzo economico effettuabili anche ad un livello interregionale.

### 3. 2. 4. — Le iniziative organiche di sviluppo.

L'ultimo obiettivo (ripetiamo, solo in ordine di elencazione) dei progetti speciali è costituito dalla *realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o in settori produttivi*. Si tratta di un obiettivo fortemente caratterizzato sotto il profilo della programmaticità; vale a dire una nuova strategia di intervento che coinvolge, quanto al contenuto concreto delle opere, servizi e interventi agevolativi effettuabili, sia le infrastrutture (generali o specifiche) che le modalità agevolative per le imprese. Vogliamo dire che — a differenza degli altri obiettivi enunciati dalla legge per i progetti speciali — in questo caso non è interessante identificare i limiti concreti dell'intervento, in quanto il dettato normativo dà per scontato che gli interventi concreti siano quelli indicati dalle leggi, ma si preoccupa di precisare il *modo* in cui gli interventi stessi *potranno* esplicarsi.

A questo riguardo, è opportuno sottolineare il limite della nuova metodologia di interventi. E' possibile, cioè, ancora la concessione di contributi e agevolazioni finanziari a *singole* iniziative (ad esempio, industriali) che non si inseriscano nella specifica previsione di un progetto speciale? Riteniamo di sì, se è vera la natura programmatica e non preclusiva della norma in esame, ad eccezione del caso in cui l'iniziativa singola *contrast*i con la previsione di un progetto speciale (o, naturalmente, con le direttive *ad hoc* emanate dal CIPE).

Altra osservazione — probabilmente, di interesse più pratico che formale — è quella che i progetti organici per settori produttivi non devono necessariamente essere caratterizzati dalla *unità territoriale* delle zone interessate, ma solo dalla *unità settoriale*.

Quanto, infine, ai progetti organici per specifici territori, spetta al CIPE fornire i criteri distintivi della *specificità* generica indicata dalla legge. Si ha la sensazione — dall'esame degli atti parlamentari — che il legislatore voglia riferirsi alle *zone interne* del Mezzogiorno caratterizzate da particolari fenomeni di depressione economica, ma non si evincono, dall'esame testuale, i criteri di indirizzo relativi.

### 3. 3. — Vincoli, attuazione ed esecuzione dei progetti speciali.

Il secondo comma dell'art. 2 della L. n. 853 del 1971 stabilisce che i *progetti speciali debbano osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo*.

Il disposto, in sé, non reca elementi formali che necessitino di approfondimento, neppure per il caso in cui le *destinazioni* o le *direttive* cui si riferisce la norma non siano esistenti. Infatti, da un punto di vista strettamente formale, l'osservanza di una prescrizione è dovuta *se la prescrizione esiste*.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata stabilisce che all'attuazione dei progetti speciali provvede il Ministro per il Mezzogiorno. Come abbiamo già ricordato (cfr. precedente punto 3. 1. 3.) le deliberazioni del CIPE in tema di progetti speciali *debbono* riguardare sia il

progetto in quanto tale sia i criteri per la sua elaborazione tecnica da parte della Cassa. È a questo complesso di deliberazioni che il Ministro per il Mezzogiorno deve dare attuazione; vale a dire che il Ministro anzidetto ha da considerarsi il centro di imputazione delle responsabilità di attuazione. Nella sua qualità di organo responsabile dell'attuazione dei progetti il Ministro impartisce le direttive alla Cassa o agli Enti ad essa collegati per l'esecuzione di progetti stessi; decide se affidare alla Cassa o agli Enti ad essa collegati nel caso in cui il CIPE non vi abbia, in qualunque modo, provveduto; vigila sulla legittimità di tali attività di esecuzione.

Nel quadro dei compiti esecutivi dei progetti speciali, la Cassa — per effetto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge in esame — può convenire l'affidamento, unitariamente, della progettazione e dell'esecuzione delle opere incluse nei progetti a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli Enti pubblici locali. La disposizione ha una portata innovativa notevole introducendo nella legislazione italiana il concetto delle «agenzie operative» per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse. Si tratta di un principio amministrativo tutto da scoprire e che verrà precisandosi attraverso la pratica attuazione della legge. Superfluo, pertanto, sarebbe ogni tentativo di inquadrare il concetto nel quadro istituzionale amministrativo vigente.

### CAPO III

#### **Comitato dei Ministri e Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno**

#### **Art. 5 (\*)**

##### COMITATO DEI MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

*È costituito, in seno al Comitato interministeriale per la programmazione economica, un comitato presieduto da un Ministro nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo. (Art. 1, c. 3°, legge n. 717/1965; artt. 1 e 4, legge n. 646/1950; art. 1, legge n. 949/1952; art. 5, L. n. 1589/1956; art. 2, legge n. 634/1957; art. 18, legge n. 48/1967).*

*Gli altri Ministri partecipano ai lavori del comitato di cui al precedente comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza. Il comitato è integrato dai Presidenti delle giunte regionali nei casi previsti dall'art. 3 (Art. 1, c. 5°, legge n. 717/1965; art. 1, c. 4°, legge n. 717/1965).*

*Il Comitato dei Ministri, istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato dei Ministri di cui al primo comma, salvo quanto disposto dal presente testo unico in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 1, u.c., legge n. 717/1965).*

*Oltre a formulare i piani pluriennali di coordinamento, ai sensi*

---

(\*) Il 6° e 7° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 prevedono testualmente: « Il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'art. 5 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.

« Le attribuzioni del soppresso Comitato nonché quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni ».

dell'art. 2, il Comitato dei Ministri di cui al primo comma esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legislazione vigente. (Norma di coordinamento) (\*\*).

### Art. 6 (\*\*\*)

#### MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il comitato di cui all'art. 5 e assicura che l'attività della Cassa per il Mezzogiorno e quella degli organismi ad essa collegati sia conforme a*

(\*\*) Il 3° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 prevede l'istituzione di un organismo consultivo che, molto latamente, potrebbe considerarsi come un sostituto del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Nella ristrutturazione del T.U., pertanto, l'eliminazione delle norme recate dall'attuale art. 5 e riguardanti il Comitato dovrebbe, logicamente, portare all'inserimento di un nuovo articolo 5 riprodotto il summenzionato 3° comma, il quale, testualmente, prevede:

« Al fine di garantire la partecipazione delle regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge, è costituito, presso il Ministero del Bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte e questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE ».

(\*\*\*) Dopo aver previsto la soppressione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, l'art. 1 della L. n. 853 del 1971, prevede testualmente all'8° e 9° comma:

« I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'art. 7 del citato T.U.

Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla presente legge ».

Pertanto, anche sulla base delle modifiche recate dalla legge citata, l'art. 6 del T.U. potrebbe essere ricostruito come segue:

« Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

- a) impartisce le direttive per l'attività della Cassa per il Mezzogiorno;
- b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente, ne approva il bilancio con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento;
- c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'art. 10, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;
- d) può promuovere lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11;
- e) esprime il parere, ai sensi dell'art. 23 della L. 11 aprile 1953, n. 298, in merito alla nomina dei Presidenti dell'I.S.V.E.I.M.E.R., dell'I.R.F.I.S. e del C.I.S.;
- f) presenta al Parlamento la esposizione dei programmi di massima relativi al piano di Rinascita della Sardegna prevista dall'art. 256; su di essa riferisce al Parlamento;
- g) comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla legge n. 853 del 1971;

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, risponde, innanzi al Parlamento, della vigilanza sulla Cassa per il Mezzogiorno a lui deferita.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

— propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge,

quanto disposto nei piani pluriennali di coordinamento. A tal fine (Articolo 3, c. 1°, legge n. 717/1965):

a) approva i programmi della Cassa per il Mezzogiorno ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui all'art. 5 (Art. 3, c. 1°, lettera a), legge n. 717/1965);

b) esercita la vigilanza sull'attività dell'ente, ne approva il bilancio, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento (Art. 3, c. 1°, lettera b) e 22, c. 2°, legge n. 717/1965);

c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'art. 10, del presidente, del vice presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno (Art. 3, c. 1°, lettera c), legge n. 717/1965);

d) può promuovere lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 11;

e) esprime il parere, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in merito alla nomina dei presidenti dell'I.S.V.E.I.M.E.R., dell'I.R.F.I.S. e del C.I.S. (Art. 3, c. 1°, lettera d), legge n. 717/1965);

f) comunica al Parlamento i programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno; nel termine di trenta giorni dalla presentazione di ciascuna delle relazioni di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente e una relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo. Contestualmente presenta la relazione annuale sull'attività di coordinamento e la esposizione dei programmi di massima relativi al piano di rinascita della Sardegna, previste dall'art. 256; su tali relazioni riferisce al Parlamento (Art. 4, c. 1°, legge n. 646/1950; art. 2 u.c., legge n. 634/1957; art. 22, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 2, L. n. 588/1962).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno risponde, innanzi al Parlamento, della attività del comitato di cui all'art. 5 e della vigilanza sulla Cassa per il Mezzogiorno a lui deferita (Art. 23, legge n. 646/1950).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

— propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che interes-

di iniziativa degli altri Ministri che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali;

— fa parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi (con D.P.R. 14 giugno 1967, n. 554 emanato ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 18 della legge n. 48 del 1967, il Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e il Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica, di cui era membro il Ministro per il Mezzogiorno — cfr. originaria stesura del T.U. in esame — sono stati soppressi e le relative attribuzioni devolute al CIPE: n.d.r.);

— esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni ad esso devolute dalla legislazione vigente ».

sino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali (Art. 3, c. 2°, legge n. 717/1965);

— fa parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'ente nazionale dell'energia elettrica (Art. 3, c. 3°, legge n. 717/1965; art. 18 legge numero 48/1967);

— esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni previste dalla legislazione vigente. (Norma di coordinamento).

### Art. 7

#### SEGRETERIA

[Presso il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5] (\*) è costituita una segreteria posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del comitato medesimo (Art. 4 c. 1°, legge n. 717/1965).

La segreteria è composta da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché da esperti. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la predetta segreteria è collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Art. 4, c. 2°, legge n. 717/1965; art. 18, c. 3°, legge n. 614/1966).

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 160 unità (Art. 4, c. 2°, legge n. 717/1965; art. 18, c. 2°, legge n. 614/1966).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici e con privati per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione [dei piani pluriennali di coordinamento di cui all'art. 2] (\*\*) (Art. 4, c. 3°, legge n. 717/1965; Art. 18, c. 4°, legge n. 614/1966).

(\*) La parte compresa in parentesi dovrebbe cadere in sede di revisione del T.U.

(\*\*) La parte compresa tra parentesi, in sede di revisione del T.U. dovrebbe cadere e potrebbe essere sostituita dalla dizione « e aggiornamento dei progetti speciali di interventi organici ». Infatti, per il combinato disposto dell'art. 3, c. 1° e dell'art. 17, c. 1° della L. n. 853 del 1971, al Ministro spetta — come pure alle Regioni — il potere di formulare (quindi, predisporre e aggiornare) i progetti speciali di interventi organici suddetti.

**Art. 8****RAPPRESENTANTI DEL MINISTRO O DEL COMITATO DEI MINISTRI  
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO IN ORGANI  
STATALI ED ENTI PUBBLICI**

*Un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è chiamato a far parte della commissione per la vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica prevista dall'art. 140, terzo comma, del presente testo unico (Art. 6, c. 6°, legge n. 717/1965).*

*[Un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è chiamato a far parte della commissione per la delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico, prevista dall'art. 155 (Art. 30, c. 2°, legge n. 717/1965)] (\*\*\*)*

*Un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è chiamato a far parte del consiglio superiore dell'aviazione civile (Art. 7, c. 1°, legge n. 141/1963).*

*Un esperto designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) (Art. 4, c. 1°, n. 2, legge n. 133/1963).*

*Un rappresentante del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 è chiamato a far parte della commissione per la vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, prevista dall'art. 144, quarto comma (Art. 8, legge n. 555/1959) (\*\*\*\*).*

*Un rappresentante della segreteria [del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5] (\*\*\*\*\*), designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è chiamato a far parte del Comitato interministeriale per i finanziamenti a favore di medie e piccole imprese, previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 (Art. 5, legge n. 623/1959).*

**CAPITOLO III**

**IL COMITATO DEI MINISTRI E IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD (artt. 5-8).  
IL COMITATO DEI PRESIDENTI DELLE GIUNTE DELLE REGIONI MERIDIONALI.**

Il Capo III del T.U. che si commenta riguarda il Comitato, il Ministro e la Segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

(\*\*\*) Questo comma è da abolire, in quanto sono stati aboliti i piani di coordinamento che presupponevano la disciplina in esso recata.

(\*\*\*\*) Il 4° comma dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971 testualmente prevede: « Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei ». Pertanto, tale comma viene a cadere.

(\*\*\*\*\* ) La parte compresa in parentesi dovrebbe cadere in sede di revisione del T.U. ed essere sostituita dalla seguente: « di cui al precedente art. 7 ».

Con il 6° comma dell'art. 1, la legge n. 853 del 1971 ha soppresso il Comitato dei Ministri anzidetto, modificato la figura del Ministro e istituito un Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali avente compiti consultivi.

Dal momento che il ricordato 6° comma ha trasferito le attribuzioni del Comitato in questione al CIPE e alle Regioni, sembra opportuno enucleare e sistemare le attribuzioni predette al fine di fornire un quadro organico delle nuove attribuzioni del CIPE e, per quanto riguarda le attribuzioni del Comitato relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni, delle Regioni meridionali.

Successivamente si cercherà di individuare la figura e le attribuzioni del Ministro per il Mezzogiorno nonché della sua Segreteria; ed infine, si comincerà a definire la natura, i compiti ed i limiti del nuovo organo collegiale dei Presidenti delle Regioni meridionali.

### **1. — Le attribuzioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno: loro devoluzione.**

Le attribuzioni affidate al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 853 del 1971, possono dividersi in due categorie: la prima che comprende le funzioni attive; la seconda, che è espressione di funzioni di controllo.

Ai fini del presente commento enucleeremo, nell'ambito di ciascuna categoria, le attribuzioni che, in base alla legge, sono trasferite, rispettivamente, al CIPE ed alle Regioni meridionali, indicando, volta a volta le modifiche che le disposizioni di legge citate possano aver subito per effetto della L. n. 853 del 1971.

#### **1. 1. — Le funzioni attive del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nel quadro della devoluzione al CIPE delle funzioni stesse.**

Anzitutto, bisogna ricordare che per effetto del combinato disposto degli originari artt. 2, 3 e 4 del T.U., al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno spettava la predisposizione e la formulazione del piano di coordinamento. Tale attribuzione può ritenersi sostanzialmente cessata, in quanto, da un lato, i piani di coordinamento sono stati soppressi (art. 1, u.c. L. n. 853 del 1971) e dall'altro il potere di formulazione dei progetti speciali che, in certo qual modo, hanno sostituito i piani predetti (cfr. art. 2 l. cit.) spetta al Ministro per il Mezzogiorno ed alle Regioni meridionali.

Per effetto dell'art. 33, c. 3° del T.U. spettava al Comitato dei Ministri determinare i criteri e le modalità nel rispetto dei quali la Cassa poteva promuovere e finanziare Enti di gestione e manutenzione delle opere acquedottistiche realizzate da essa stessa. Giacché per effetto dell'art. 4, c. 1°, della L. n. 853 del 1971 gli interventi straordinari di competenza della Cassa relativi a materie di competenza regionale sono realizzati dalle Regioni a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 17 della L. n. 281 del 1970; poiché per effetto dello stesso c. 1° dell'art. 4 citato le Regioni per l'attuazione degli interventi in questione

devono attenersi anche alle direttive del CIPE, risulta chiaro come, in ogni caso, l'attribuzione recata dal 3° comma dell'art. 33 al Comitato dei Ministri debba intendersi trasferita al CIPE.

L'art. 96 del T.U. prevedeva che fosse il Comitato dei Ministri a decidere la destinazione e la misura delle somme destinate ad aumentare il fondo di dotazione dell'I.S.V.E.I.M.E.R., dell'I.R.F.I.S., e del C.I.S., nonché alla costituzione presso gli stessi istituti dei fondi speciali previsti dall'art. 12 della L. n. 298 del 1953. Non vi è dubbio che tale attribuzione venga devoluta al CIPE.

L'art. 4 del T.U. prevedeva che fosse il Comitato dei Ministri a determinare, sulla base delle direttive del piano di coordinamento, le modalità perché la Cassa potesse concedere un contributo fino al 40 % della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici, di acque, nei casi di ricorrenti e particolari esigenze, di sviluppo industriale. Per gli stessi motivi precedentemente riportati in relazione all'art. 33, c. 3° del T.U., riteniamo che il potere di determinazione in esame debba intendersi trasferito al CIPE.

L'art. 137, c. 7° del T.U. attribuiva al Comitato dei Ministri il potere di determinare annualmente, in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della L. 24 luglio 1962, n. 1073 e successive modificazioni e integrazioni, la spesa che la Cassa poteva assumere per la realizzazione di scuole elementari e materne. Anche in questo caso, sembra fuori dubbio che il potere di determinazione in questione debba intendersi trasferito al CIPE.

Per effetto dell'art. 1, c. 2° della legge 31 ottobre 1967, n. 1083, il Comitato dei Ministri poteva determinare l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento, alle singole categorie di beneficiari, assicurando, comunque una adeguata percentuale alle cooperative ed ai Consorzi di categoria. Al riguardo, se deve ritenersi non più vigente il rinvio al piano di coordinamento (per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971) è indubitabile che il criterio preferenziale su emanato resti valido e che il potere di determinazione in questione debba intendersi trasferito al CIPE.

L'art. 6 lett. a) del T.U. prevedeva che il Comitato dei Ministri dovesse essere *sentito* dal Ministro per il Mezzogiorno in occasione della approvazione dei programmi esecutivi della Cassa e quando venivano impartite le direttive per la loro attuazione. In effetti, i programmi cui si riferiva la lett. a) citata erano i programmi esecutivi del piano di coordinamento. Sul piano formale, dunque, bisogna ritenere esaurito il disposto e, conseguentemente, il diritto del Comitato ad essere *sentito* e, quindi, escludere che il Ministro per il Mezzogiorno debba *sentire* il CIPE quando emana direttive per l'attuazione dei *programmi* previsti dalla L. n. 853 del 1971 (cfr. penultimo comma, art. 1 L. cit.).

L'art. 27 del T.U. prevedeva che il Comitato dei Ministri dovesse essere *sentito* dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella determinazione dei tassi che la Cassa poteva praticare nelle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri. Sembra indubbio che il diritto in questione debba intendersi trasferito al CIPE, ricordando, però,

quanto stabilito in materia di tassi di interesse sia dall'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, sia dal penultimo comma dell'articolo 10 della L. n. 853 del 1971.

L'art. 88, 3° comma del T.U. prevedeva che il Comitato dei Ministri dovesse essere sentito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in occasione della determinazione del tasso di interesse da praticarsi dall'I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. e C.I.S., nelle operazioni di mutuo eseguite a valere sui fondi di rotazione costituiti presso quegli istituti in base alla L. 1° febbraio 1965, n. 60. Fino al 31 dicembre 1972, giusto quanto previsto dal ricordato art. 44 del D.L. n. 745 del 1970, tale diritto resta sospeso. Dopo tale data sembra chiaro che il potere in questione venga trasferito al CIPE.

L'ultimo comma dell'art. 259 del T.U. prevedeva che la Regione Sarda presentasse al Comitato dei Ministri un rapporto annuale sull'attuazione del piano di rinascita di cui alla legge n. 588 del 1962. Cessata l'attività di coordinamento del Ministro per il Mezzogiorno e quindi l'obbligo relativo della relazione al Parlamento alla quale andava allegato il rapporto anzidetto, non resta che ritenere vincolata la Regione a relazionare al CIPE.

Infine, l'art. 8 (nonché l'ultimo comma dell'art. 144) del T.U. prevedeva un *potere di nomina* da parte del Comitato dei Ministri di un proprio rappresentante nella Commissione di vigilanza sui consorzi industriali. Stante il disposto del 4° comma dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971, il quale elimina la Commissione in quanto esclude ogni funzione di vigilanza e tutela da parte degli organi centrali, bisogna ritenere esaurito anche il relativo potere di nomina.

## **1. 2. — Le funzioni attive del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nel quadro della devoluzione alle Regioni meridionali delle funzioni stesse.**

Gli articoli 255 e 256 del T.U. prevedevano: un potere di *disposizione* concorrente con quello della Regione Sarda, del Comitato dei Ministri in tema di Piano di Rinascita; l'obbligo di assicurare il coordinamento con lo stesso Piano di tutti gli interventi previsti da leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola; l'obbligo per i Ministeri competenti e per la Cassa di comunicare al Comitato dei Ministri le direttive e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale; l'obbligo per il Comitato dei Ministri di esaminare le direttive ed i programmi predetti e comunicare le decisioni adottate nel merito ai Ministeri ed alla Cassa. Considerando che gli articoli 257, 258 e 259 prevedono un potere di approvazione del piano, delle sue modifiche e dei relativi programmi di attuazione da parte del Comitato dei Ministri, ed atteso il combinato disposto del 4° e 7° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, bisogna concludere che tutte le attribuzioni sopraelencate, ad eccezione del potere di approvazione degli aggiornamenti e delle modifiche del Piano di Rinascita che viene trasferito al CIPE, debbano ritenersi devolute alla Regione autonoma della Sardegna. Similmente si deve ritenere

devoluto alla stessa Regione sarda il potere (previsto dal 2° comma dell'art. 259 del T.U.) di determinare la quota destinata alla spesa da sostenersi dalla Cassa per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa Cassa attribuiti per l'attuazione del citato Piano di Rinascita.

Il 1° comma dell'art. 145 e il 5° comma dell'art. 146 del T.U., prevedevano una preventiva deliberazione da parte del Comitato dei Ministri sugli statuti (e loro modifiche) dei Consorzi di industrializzazione nonché sui piani regolatori (e loro modifiche) delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale. Per effetto del 4° comma dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971, tali attribuzioni devono intendersi devolute alle Regioni meridionali rispettivamente competenti per territorio.

La legge 28 marzo 1968, n. 437, la quale ha sostituito gli artt. da 204 a 221 del T.U., per lo sviluppo della Calabria, attribuiva al Comitato dei Ministri: un potere di predisposizione, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento, di apposite direttive per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo fissati dalla stessa legge; un potere di formulazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo anzidetti; un potere di determinazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi straordinari per la Calabria; un diritto ad essere sentito dal Ministro per il Mezzogiorno in occasione dell'approvazione dei programmi esecutivi previsti dalla stessa legge n. 437 del 1968. Giacché il 5° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 testualmente prevede che i fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, *riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalità fissate nell'art. 2 della legge e nei modi e nei termini previsti dallo Statuto della Regione...*, non resta che concludere che tutte le attribuzioni predette del Comitato dei Ministri sono trasferite alla Regione calabrese.

### 1. 3. — I poteri di controllo del Comitato dei Ministri nel quadro della devoluzione al CIPE dei poteri stessi.

Per poteri di controllo intendiamo quelli connessi alle approvazioni e alle autorizzazioni.

L'art. 12 del T.U. prevedeva il potere di approvazione da parte del Comitato dei Ministri della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa con la quale lo stesso Consiglio può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo, determinandone le attribuzioni. E' indubbio che tale potere spetti al CIPE.

L'art. 26, 4° c. del T.U. prevedeva l'autorizzazione del Comitato dei Ministri perché la Cassa provvedesse a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli Enti locali ed al restauro ed alla sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi Enti e istituzioni o ad altri Enti legalmente riconosciuti, al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico. Se può sorgere il dubbio, al riguardo, circa la competenza della Cassa ad intervenire nei settori predetti al di fuori di un progetto speciale di intervento organico, non vi è dubbio che, in ogni caso, se la Cassa dovesse intervenire nel quadro di un progetto, il potere di auto-

rizzazione verrebbe assorbito da quello di approvazione del progetto stesso da parte del CIPE; nel caso in cui la Cassa potesse intervenire (come noi riteniamo) anche indipendentemente da un progetto organico, è evidente come il potere di autorizzazione di cui al citato art. 62 c. 1° del T.U. deve intendersi trasferito al CIPE.

Gli articoli 75, c. 1° e 122 c. 1° del T.U. prevedevano l'autorizzazione del Comitato dei Ministri perché, rispettivamente, gli impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli previsti dall'art. 142, c. 1° del T.U. nonché quelli dei prodotti ittici previsti dall'art. 141 del T.U. venissero ubicati fuori dei territori meridionali, purché gli impianti fossero riservati esclusivamente ai prodotti agricoli e ittici provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultassero collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali. Anche in questo caso sembra indubitabile che le attribuzioni in questione si ritengano devolute al CIPE.

L'art. 100, c. 1° del T.U. prevedeva l'autorizzazione del Comitato dei Ministri alla Cassa perché l'ente potesse concedere all'Amministrazione delle F.S. i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento), riconosciuto dallo stesso Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali, purché almeno uno dei punti terminali della linea fosse ubicato nei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola ad esse connesse, o nei comprensori delle aree e nuclei di sviluppo industriale, o nei comprensori di sviluppo turistico. Le attribuzioni in questione, sono senz'altro, devolute al CIPE.

L'art. 143, c. 1° del T.U. prevedeva l'autorizzazione del Comitato dei Ministri alla Cassa perché l'ente potesse concorrere, con le opportune garanzie, al finanziamento di Enti idonei a realizzare opere dirette alla valorizzazione a fini industriali e commerciali dei prodotti agricoli (non era prevista, invece, l'autorizzazione alla Cassa per la costituzione degli enti in questione). È chiaro che tale attribuzione debba ritenersi devoluta al CIPE.

L'art. 150, c. 1° del T.U. prevedeva l'autorizzazione del Comitato dei Ministri alla Cassa perché l'Ente potesse finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei industriali, nei casi in cui tale intervento fosse indispensabile per la particolare situazione della zona nonché per la impossibilità di provvedervi altrimenti e servisse ad integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

Per effetto del disposto del 4° comma dell'articolo 4 della L. n. 853 del 1971 si potrebbe ritenere che il potere di autorizzazione in questione spetti alle Regioni meridionali territorialmente competenti. In realtà, la norma citata trasferisce, tra l'altro, alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri relative ai *Consorti* per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, *non, genericamente, quelle riguardanti le aree predette*. Giacché l'art. 150, c. 1° del T.U. si riferisce ad una autorizzazione *alla Cassa*, evidentemente tale attribuzione non ricade nella previsione del 4° comma dell'art. 4 ma in quella del 6° comma dell'articolo 1

della L. n. 853 del 1971, e pertanto il potere di autorizzazione in questione deve ritenersi devoluto al CIPE.

L'art. 321, c. 1° del T.U. prevedeva l'autorizzazione del Comitato dei Ministri alla Cassa per le domande che l'ente stesso dovesse presentare per deviazioni di corsi d'acqua che non le fossero già stati precedentemente riservati in base all'art. 9 della L. n. 646 del 1950. In questo caso, l'autorizzazione qualificava automaticamente le domande in questione come dirette al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'art. 10 del T.U. n. 1775 del 1933, sulle acque e gli impianti elettrici. Tale attribuzione deve intendersi devoluta al CIPE.

Infine, l'art. 258, c. 1° del T.U. prevedeva che fosse il Comitato dei Ministri ad approvare il piano generale organico straordinario ed aggiuntivo per la Rinascita economica e sociale della Sardegna. In effetti, ove tale potere fosse ancora esercitabile esso spetterebbe alla Regione sarda per l'effetto del disposto del 7° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971. In effetti, giacché la legge n. 588 del 1962 non ha previsto che un solo piano, si tratta di un potere ormai esauritosi e che potrebbe ancora avere un contenuto per il solo caso degli aggiornamenti e delle modifiche al piano stesso. Aggiornamenti e modifiche, però, che sono devoluti alla approvazione del CIPE dalla norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della citata L. n. 853 del 1971.

#### **1. 4. — I poteri di controllo del Comitato dei Ministri nel quadro della devoluzione alle Regioni meridionali dei poteri stessi.**

Ricordiamo che per poteri di controllo intendiamo quelli connessi alle approvazioni e alle autorizzazioni.

L'art. 258, c. 3° del T.U. prevedeva l'approvazione da parte del Comitato dei Ministri dei programmi pluriennali ed annuali di attuazione del Piano di Rinascita della Sardegna. Giacché la L. n. 853 del 1971 si è espressa sul tema delle modifiche e aggiornamento del Piano predetto (c. 4° art. 1) ma non ha considerato l'aspetto particolare dei programmi, per questi ultimi è da ritenere applicabile la disposizione del 7° comma dello stesso art. 1 della legge citata, e, pertanto, la loro approvazione è da ritenersi devoluta alla Regione sarda.

L'art. 283, c. 1° del T.U. prevedeva l'autorizzazione del Comitato dei Ministri per la concessione di contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 % dell'ammontare delle spese totali per l'allestimento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica, che si ubicano in Sardegna ai sensi della L. n. 588 del 1962. Tale autorizzazione poteva essere concessa nel quadro delle priorità stabilite dall'art. 27 della predetta legge, recepito nell'art. 280 del presente T.U. Riteniamo indubbio che tale potere di autorizzazione passi alla Regione sarda, giacché l'autorizzazione si inseriva in una legge speciale regionale (cfr. c. 7° art. 1 L. n. 853 del 1971) e perché può sostanzialmente ritenersi ricompreso nel potere di approvazione dei programmi di attuazione del Piano di Rinascita che, come abbiamo appena detto, deve ritenersi trasferito alla stessa Regione sarda.

L'art. 256, c. 4° del T.U. prevedeva l'autorizzazione del Comitato dei

Ministri alla Regione sarda perché questa potesse assumere a carico degli stanziamenti recati dalla L. n. 588 del 1962 e nella misura stabilita dal Piano di Rinascita di cui alla stessa legge, partecipazioni in Enti già operanti nel settore della formazione professionale, nonché a promuovere e finanziare istituzioni specializzate nel settore. Con ogni evidenza, il potere è da ritenersi assorbito dalla Regione.

L'art. 284, c. 1° del T.U. prevedeva l'autorizzazione del Comitato dei Ministri perché in Sardegna fossero concessi contributi per il pagamento degli interessi sui mutui concessi da Istituti di credito per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione, l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risultasse superiore a quello più favorevole praticato nei territori meridionali. Giacché i contributi cui allude la disposizione sono certamente a carico degli stanziamenti disposti, per il Piano di Rinascita, dalla legge n. 588 del 1962; giacché tale legge riguarda una singola regione, riteniamo che per effetto della norma del 7° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, il potere di autorizzazione in questione passi alla Regione sarda.

## 2. — Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'art. 6 del T.U. definiva i poteri e le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Con la L. n. 853 del 1971, la figura del Ministro predetto ha subito modifiche abbastanza considerevoli. Anzitutto con la soppressione del Comitato dei Ministri è venuto a cadere quel complesso di attribuzioni del Ministro connesse con la sua funzione di Presidente del Comitato stesso; con la soppressione dei piani pluriennali di coordinamento sono cessati i suoi compiti connessi alla realizzazione del coordinamento di tutti gli interventi pubblici a favore del Mezzogiorno; con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario sono cadute tutte le attribuzioni del Ministro relative ai Consorzi di sviluppo industriale ed ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione. La nuova legislazione, in sostanza, ha rafforzato le caratteristiche di direzione e vigilanza sugli organismi centrali di intervento straordinario che erano già proprie del Ministro, configurandolo anche in una funzione di tramite fra la programmazione nazionale e l'attività a carattere straordinario delle Regioni meridionali.

Nel mentre rinviando alla nota riportata in calce al testo dell'art. 6 per una ricostruzione dello stesso articolo sulla base della vigente legislazione, nel commento alle disposizioni che riguardano le attuali attribuzioni del Ministro seguiremo il criterio di individuare le funzioni a seconda che si riferiscono ai rapporti con la Cassa e gli enti collegati, alla attività parlamentare, ad altre attività non catalogabili con precisione. Va da sé che le disposizioni le quali attribuivano al Ministro una funzione di direttiva da esercitare sulla *base del piano di coordinamento*, in seguito alla soppressione di quei piani devono ritenersi conservate alla sfera di competenza del Ministro (ad eccezione dei casi di espressa e diversa disposizione di legge) la quale potrà esplicitarsi nel quadro delle direttive impartite dal CIPE. Infatti, l'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata L. n. 853 del 1971 testualmente prevede che

il CIPE emana direttive per gli interventi già oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge. Il ch , sostanzialmente, significa che per le attribuzioni di direttiva del Ministro   mutato solo il termine di riferimento (direttive del CIPE, comunque espresse, e non pi  piano di coordinamento).

## **2. 1. — Poteri del Ministro in relazione alla Cassa per il Mezzogiorno ed agli Enti ad essa collegati.**

Come abbiamo gi  ricordato, le attribuzioni del Ministro per il Mezzogiorno nei confronti della Cassa sono di due categorie: un potere di direttiva e uno di vigilanza.

Quanto al potere di direttiva, non si pu , in via generale, aggiungere pi  di quanto gi  detto alla fine del precedente par. 2.

Quanto al potere di vigilanza, in via generale, sar  sufficiente notare come la conclusione che pu  trarsi dal panorama legislativo   che il suo contenuto va verificato, di volta in volta, nelle disposizioni che attribuiscono determinate funzioni all'organo definito come vigilante.

Non resta, dunque, che individuare le attribuzioni espressamente attribuite al Ministro per il Mezzogiorno per chiarire il contenuto e la natura della funzione di direttiva e di vigilanza sulla Cassa per il Mezzogiorno.

L'art. 5 del T.U. definisce la composizione e le attribuzioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

In effetti, il 4  comma del disegno di legge n. 1525 che rifinanzia la « Cassa » per il periodo 1971-1975, prevede la soppressione del Comitato in questione, trasferendo al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le attribuzioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Non   sembrato opportuno eliminare dal commento sistematico l'art. 5 per due ordini di motivi. In primo luogo, perch  il testo attuale dell'art. 3, c. 3  del d.d.l. citato (cfr. nota in calce all'art. 5 del testo del T.U.) prevede la soppressione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ma non la soppressione del Comitato dei Ministri per le zone depresse del Centro-Nord (dizione e previsione della L. n. 614 del 1966) il quale continua ad essere vincolato alla disciplina dell'art. 5 del T.U. In secondo luogo, perch , da un lato, potr  risultare utile — ai fini della valutazione della congruit  del passaggio delle funzioni del Comitato per il Mezzogiorno al CIPE — una elencazione sistematica delle funzioni interessate dall'operazione di trasferimento; e, dall'altro, perch , fino a quando la nuova previsione legislativa non si sar  compiutamente realizzata, la normativa dell'art. 5 continuer  pienamente ad aver vigore.

### **2. 1. 1. — Poteri del Ministro in relazione all'organizzazione e funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno.**

1. — Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno   nominato su proposta del Ministro per il Mezzogiorno,

sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica (art. 10 primo comma lett. a del T.U.). La stessa procedura si segue, evidentemente, per la sostituzione del Presidente.

2. — Gli altri 6 consiglieri d'amministrazione della Cassa, sono nominati su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica (art. 6, L. n. 853 del 1971).

3. — Alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione — quando, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica — si provvede in modo uguale alla nomina.

4. — Il Ministro per il Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nei seguenti casi (lo scioglimento viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica) (art. 11 primo comma del T.U.):

- per grave inosservanza, da parte del Consiglio, delle disposizioni di legge che regolano l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno;
- per grave inosservanza del regolamento, da parte del Consiglio;
- per grave inosservanza dello statuto, da parte del Consiglio;
- per gravi irregolarità di gestione dell'Ente;
- per ripetuta inosservanza delle direttive impartite dal Ministro per il Mezzogiorno per l'attuazione dei programmi esecutivi dell'Ente. In considerazione di quanto osservato circa gli effetti del nuovo indirizzo legislativo sul potere di « direttiva » del Ministro per il Mezzogiorno, basterà considerare come la causa di scioglimento anticipato in questione resti sostanzialmente immutata, dovendosi soltanto intendere l'inosservanza del Consiglio di Amministrazione come riguardante le direttive impartite dal Ministro per il Mezzogiorno per la puntuale osservanza delle enunciazioni programmatiche del CIPE riguardanti gli interventi da realizzarsi da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Il disposto legislativo prevede che, con lo stesso decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, l'amministrazione dell'Ente venga affidata ad un Commissario, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, che dovrà essere ricostituito entro 6 mesi (art. 11 secondo comma del T.U.).

Dalla legge non si evince l'organo competente a « proporre » il nominativo per la carica di Commissario, né se tale « proposta » debba aver luogo.

Al riguardo, sembra che tale funzione rientri nella sfera di competenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno come conseguenza del potere di vigilanza nei confronti della Cassa.

Appare opportuno, in ordine al potere di proposta di scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, svolgere alcune osservazioni sui motivi previsti dalla legge perché il Ministro per il Mezzogiorno possa legittimamente esercitare tale potere.

Va premesso, in proposito, che la legge parla sempre di « grave » inosservanza o irregolarità, ma non specifica che cosa si debba intendere per « grave ». Finora il potere in questione non è stato mai esercitato, per cui non è possibile avere un termine di riferimento per valu-

tare il dettato della legge. E', comunque, possibile dire che nell'ambito dell'operato della Cassa sono individuabili due categorie di violazione di legge: una violazione di legge nel compimento di atti che non devono essere ricondotti al Consiglio di amministrazione ed una violazione di legge nel compimento di quelli di cui è direttamente responsabile lo stesso Consiglio (v., per la distinzione delle due categorie di atti, il commento agli artt. 10 e 11 del T.U.).

Deve, pertanto, ritenersi che si verifichi la « grave » inosservanza o irregolarità quando un atto del Consiglio viola la legge, il regolamento, lo Statuto o i criteri di buona amministrazione dell'Ente. In questi casi, il Ministro per il Mezzogiorno ha facoltà di usare del suo potere di proporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, e dell'uso di tale potere deve rispondere dinanzi al Parlamento. Sarebbe, infatti, strano che si potesse giungere alla sanzione dello scioglimento del Consiglio di amministrazione — ad esempio — per atti di un dipendente dell'Ente che violino la legge, il regolamento, lo statuto o i criteri della buona amministrazione, anche se, in ogni caso, almeno indirettamente, il Consiglio di amministrazione è responsabile della vita dell'Ente.

È da rilevare, inoltre, che, allo stato, può verificarsi solo il caso della violazione (grave o semplice che sia) della legge, in quanto non esistono ancora né lo Statuto dell'Ente, né il regolamento di attuazione della legge istitutiva della Cassa.

Infine, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per ripetuta inosservanza delle direttive impartite dal Ministro.

5. — Il Ministro per il Mezzogiorno approva con proprio decreto le disposizioni relative all'ordinamento del personale della Cassa, le quali sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria (art. 14, secondo comma del T.U.).

6. — Il bilancio della Cassa (regolato per anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato: art. 15 primo comma del T.U.), corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio (e cioè entro il 30 aprile di ciascun anno), al Ministro per il Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto col Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento (art. 15 secondo comma del T.U.).

7. — Il Ministro per il Mezzogiorno può preventivamente autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a realizzare, sulla base delle direttive all'uopo vigenti, interventi straordinari nel Mezzogiorno, al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, nonché di comprensori di sviluppo turistico e delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (art. 2 secondo comma del T.U.).

8. — Il Ministro per il Mezzogiorno può autorizzare, sulla base delle direttive all'uopo vigenti, la Cassa per il Mezzogiorno a concorrere finanziariamente alla realizzazione di iniziative tendenti ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed ittici, il loro collocamento sui mercati di consumo nazionali ed esteri (art. 2 secondo comma, punto 9, del T.U.).

9. — Il Ministro per il Mezzogiorno può proporre, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per il lavoro e la previdenza sociale, l'approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 646 del 1950, istitutiva della Cassa. Il regolamento deve essere emanato con Decreto del Presidente della Repubblica (art. 329, 1° c. del T.U.).

10. — Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve essere inteso dal Ministro per il tesoro per la determinazione del limite d'importo in cui la Cassa per il Mezzogiorno potrà prelevare dal conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato le somme necessarie per le esigenze ricorrenti e depositarle presso aziende ed istituti di credito (art. 28 secondo comma del T.U.).

In realtà, l'art. 2 c. 2° punto 13 e l'art. 318 del T.U. prevedono alcune attribuzioni del Ministro relative al completamento del piano quindicennale di interventi 1950-1965 da parte della Cassa. Riteniamo esaurito il problema e, quindi, citiamo le due norme a puro titolo di completezza espositiva.

L'art. 20, c. 1° del T.U. e l'art. 2 della L. n. 160 del 1969 prevedevano un potere di proposta del Ministro per il Mezzogiorno in relazione alla determinazione delle quote da destinare alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di coordinamento. Soppressi i piani predetti, cessa anche la disposizione citata.

## **2. 1. 2. — Poteri del Ministro in relazione all'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.**

1. — Il Ministro per il Mezzogiorno — quando la Cassa accerta che un Ente interessato alla concessione per l'esecuzione di un'opera non sia idoneo a realizzarla per carenze tecnico-amministrative — propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità (art. 33 primo comma, prima parte, T.U.).

2. — L'ultima parte del primo comma dell'art. 33 prevede un potere di competenza del Ministro per il Mezzogiorno. Infatti, se « la Cassa può essere autorizzata a concorrere nelle spese che gli Enti possono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative », e se il potere di proposta relativo agli interventi necessari per il predetto adeguamento spetta al Ministro per il Mezzogiorno, è fuori dubbio che l'autorizzazione in parola spetti allo stesso Ministro, in quanto organo vigilante sulla Cassa medesima.

3. — Il Ministro per il Mezzogiorno — quando, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli Enti a cui la Cassa deve trasferire le opere realizzate entro sei mesi dalla data di collaudo non siano in grado di gestirle e di mantenerle — sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli Enti predetti, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri Enti idonei allo scopo, i quali, nel solo caso di opere di acquedotto (opere che restano nella competenza della Cassa quando siano a carattere interregionale o intersettoriale), possono essere promossi

e finanziati dalla Cassa stessa secondo i criteri e le modalità determinati dal CIPE (art. 33, c. 3° T.U. e art. 1, c. 6°, L. n. 853 del 1971). Appare chiaro, peraltro, che il potere di verifica delle capacità tecnico-amministrative o finanziarie degli Enti predetti spetta alla Cassa per il Mezzogiorno, non foss'altro che per analogia con quanto avviene per la verifica dell'idoneità per la concessione della esecuzione di un'opera. Niente vieta, però, che sia lo stesso Ministro per il Mezzogiorno a segnalare alla Cassa la necessità di approfondire la capacità di un Ente o che tale segnalazione pervenga al Ministro per il Mezzogiorno ed alla Cassa da parte dell'Ente stesso o del Ministro su quest'ultimo vigilante.

4. — Qualora il beneficiario di agevolazioni finanziarie e/o creditizie concesse dalla Cassa o l'appaltatore di un'opera di competenza della Cassa medesima durante tutto il periodo in cui gode delle agevolazioni o durante tutta la durata dell'appalto non rispetti le clausole secondo cui nei confronti dei lavoratori dipendenti dal beneficiario o dall'appaltatore devono essere applicate condizioni mai inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, o quando si verifichi qualunque violazione delle leggi sul lavoro da parte del predetto beneficiario o appaltatore, l'Ispettorato del lavoro competente deve accertare i fatti ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 e deve comunicarli immediatamente al Ministro per il Mezzogiorno (art. 34 del T.U.). Il Ministro indica alla Cassa le opportune misure da adottare nei confronti del beneficiario o dell'appaltatore. Nel caso del beneficiario, si può giungere fino alla revoca dei benefici concessi; nel caso dell'appaltatore, si potrebbe giungere fino alla rescissione del contratto di appalto (art. 34 del T.U.).

5. — Il Ministro per il Mezzogiorno può proporre alla Cassa per il Mezzogiorno la costituzione di una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e di loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti (art. 74 primo comma del T.U.). Peraltro, la Cassa, previa proposta del Ministro e sulla base dell'autorizzazione ad essa concessa dall'art. 74 primo comma del T.U., deve richiedere al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la determinazione dei criteri e delle modalità per la costituzione della predetta società finanziaria.

Sulla base di questa normativa è stata costituita la FINAM (Finanziaria agricola) (2).

Per effetto dell'art. 9 della L. n. 853 del 1971 il Ministro per il Mezzogiorno può proporre al CIPE l'autorizzazione alla costituzione, anche con la utilizzazione delle strutture e delle disponibilità patrimoniali delle esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno di una Finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche

(2) Vedasi, al riguardo, il commento all'art. 40 del T.U.

ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, specie piccole e medie.

6. — Il Ministro per il Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente, mediante anticipazioni di capitali, a cooperative, consorzi di cooperative di produttori, enti di sviluppo anche in associazioni con imprese industriali, commerciali e società finanziarie sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli Enti di sviluppo e della FINAM, nonché alle imprese industriali per la realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri (art. 75 terzo comma del T.U.).

7. — Il Ministro per il Mezzogiorno accerta la conformità dei singoli progetti di realizzazione o di ampliamento di impianti industriali, per i quali sia stato richiesto il finanziamento agevolato e/o il contributo a fondo perduto, ai criteri fissati dal piano di coordinamento. Il Ministro per il Mezzogiorno solo per quanto riguarda le richieste di finanziamento deve sentire il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (art. 103 primo comma T.U.). *(Al riguardo, bisogna ricordare che la L. n. 853 del 1971 prevede che il « parere di conformità » deve essere emanato dal Ministro sulla base della normativa commentata nei successivi articoli 101 e 102 del presente T.U. per le domande che sono pervenute fino alla data di entrata in vigore della stessa legge e sulla base della nuova disciplina per quelle che perverranno dopo tale data).*

8. — Il Ministro per il Mezzogiorno può autorizzare la Cassa, nell'ambito delle direttive all'uopo vigenti, a concorrere finanziariamente — mediante anticipazione di capitali a cooperative, consorzi di cooperative, Enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative e dei consorzi di cooperative nonché alle imprese industriali — alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri (art. 122 secondo comma del T.U.).

9. — Il Ministro per il Mezzogiorno approva i programmi esecutivi predisposti dall'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) (art. 130 terzo comma del T.U.).

10. — Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno approva i programmi esecutivi predisposti dal Centro di Formazione e Studi (C.F.S.) di cui all'art. 42 (art. 131, c. 3° T.U.).

11. — Il Ministro per il Mezzogiorno può autorizzare la Cassa ad utilizzare anche Enti ed Istituti specializzati già operanti nel settore per gli obiettivi di aggiornamento dei quadri direttivi e di addestramento della manodopera, nonché per le attività sociali ed educative (art. 131 quarto comma del T.U.).

12. — Il Ministro per il Mezzogiorno approva i programmi esecutivi

dei corsi di formazione e di addestramento professionale che la Cassa — in aggiunta all'attività del C.F.S. ed a quella che può svolgere utilizzando Enti ed Istituti specializzati operanti nel settore — può predisporre, nel territorio di sua competenza, per la formazione e l'addestramento professionale nelle botteghe artigiane (art. 131 quinto comma del T.U.). In realtà, per effetto del 1° comma dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971, bisogna ritenere che, rientrando la formazione professionale artigiana nella competenza delle Regioni, tali interventi non rientrino più, in quanto tali (cioè, se non compresi in progetti speciali) nella competenza della Cassa e, quindi, almeno quanto alla *formazione* la surriportata attribuzione del Ministro sarebbe diminuita, nel senso che non potrebbe più approvare programmi di esclusiva competenza regionale.

13. — Il Ministro per il Mezzogiorno può autorizzare la Cassa ad assumere partecipazioni in Enti che intendono svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza a particolari esigenze di trasformazione ambientale (art. 131 sesto comma del T.U.). Anche in questo caso valga quanto notato al precedente n. 12.

14. — Quando il Ministro per il Mezzogiorno ha approvato i programmi della Cassa, le opere relative alla costruzione di asili infantili in essi contenute sono automaticamente considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni (art. 137 sesto comma del T.U.).

15. — Il Ministro per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo vigenti, può autorizzare la Cassa a realizzare, al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

— le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive; le opere di rimboschimento e ricostruzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque; le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo; il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento; le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali; le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse; le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso; le opere stradali, edilizie o di altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso; la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiari qualora i predetti interventi rientrino in speciali programmi autorizzati dalle direttive vigenti ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui. Alle stesse condizioni il Ministro per il Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile;

— le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

— le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione (art. 157 del T.U.).

16. — Il Ministro per il Mezzogiorno, sulla base di quanto stabilito dalle vigenti direttive, può autorizzare la Cassa a concedere al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse i contributi ed i mutui a tasso agevolato per l'attuazione dei piani di trasformazione aziendale e per la costruzione di impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori predetti di zone irrigue e di valorizzazione agricola ad esse connesse (art. 158 T.U.).

In realtà, il T.U. e le leggi successive prevedono anche altre attribuzioni del Ministro per il Mezzogiorno. Di queste, alcune, per effetto della nuova L. n. 853 del 1971, devono intendersi esaurite, altre ipotizzano nuovi compiti che riteniamo utile presentare unitariamente.

L'art. 134 T.U. prevedeva una autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno alla Cassa perché essa si sostituisse ai Consorzi locali non idonei a perseguire specifici compiti connessi al conseguimento di obiettivi fissati dal piano di coordinamento. Con la soppressione dei piani ricordati (ult. c. art. 1 L. n. 853 del 1971) evidentemente si estingue l'efficacia delle disposizioni in esame.

Il 2° comma dell'art. 145 prevedeva un potere di proposta del Ministro per la modifica degli statuti dei Consorzi industriali. Per effetto del 4° comma dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971 tale disposizione s'ha da ritenere esaurita giacché il potere in essa previsto passa alle Regioni meridionali. Per lo stesso motivo s'ha da ritenere esaurito il potere di autorizzazione attribuito al Ministro per il Mezzogiorno dall'art. 153 del T.U. in tema di concorso della Cassa nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei Consorzi industriali.

Similmente esaurito (per effetto della soppressione dei piani di coordinamento) s'ha da ritenere il potere del Ministro per il Mezzogiorno di nominare una Commissione per la formulazione di proposte per la delimitazione dei comprensori turistici da effettuarsi con i piani di coordinamento.

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 sono da ritenersi devoluti alla Regione Calabria tutte le attribuzioni previste dalla L. n. 437 del 1968 per il Ministro per il Mezzogiorno.

Per effetto della nuova L. n. 853 del 1971 i nuovi compiti del Ministro per il Mezzogiorno sono:

a) comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla stessa legge citata;

b) formula i progetti speciali di interventi organici;

c) presenta al CIPE i progetti speciali di interventi organici formulati da lui stesso o dalle Regioni meridionali;

d) provvede all'attuazione delle delibere del CIPE riguardanti l'approvazione dei progetti speciali predetti e i criteri tecnici per la loro elaborazione tecnica da parte della Cassa e degli enti ad essa collegati;

e) autorizza la Cassa per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 4 miliardi di lire e in ogni caso quando si tratti di interventi che interessino il territorio di più Regioni;

f) propone al CIPE le linee di industrializzazione previste dal 2° comma dell'art. 8 della stessa legge;

g) propone al CIPE l'autorizzazione alla costituzione della Finanziaria meridionale prevista dall'art. 9 della legge in questione;

h) effettua la graduazione degli incentivi finanziari per l'industrializzazione del Mezzogiorno;

i) emana il parere di conformità dei progetti di investimenti industriali al programma economico nazionale;

l) effettua l'istruttoria tecnica per la determinazione degli incentivi finanziari alle iniziative industriali superiori ai 5 miliardi di investimenti;

m) determina i tempi e le modalità per la realizzazione delle infrastrutture specifiche contrattate dal CIPE con gli operatori i cui investimenti superano i 5 miliardi;

n) propone al CIPE le norme di applicazione delle agevolazioni finanziarie previste per le imprese che si servano del sistema di *leasing* previsto dall'art. 10, commi 19 e 20 della stessa legge;

o) emana le direttive per il completamento dei programmi della Cassa approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per la definizione delle domande per contributi presentate entro il 31 dicembre 1970 riguardanti i settori dell'artigianato e della pesca.

Infine, occorre notare che per effetto del combinato disposto del c. 1° dell'art. 3 e dell'art. 17, c. 1°, ult. parte, della L. n. 853 del 1971, potendo il Ministro formulare i progetti speciali di interventi organici previsti dall'articolo 2 della legge, ed essendo previsti stanziamenti per la predisposizione e l'aggiornamento degli stessi progetti, nulla vieta di ritenere che la disposizione recata dall'ultimo comma dell'art. 7 del T.U. quanto alle modalità per l'esecuzione di studi e ricerche riguardanti il piano di coordinamento possa ritenersi estesa ai progetti speciali (almeno per quanto riguarda il Ministro per il Mezzogiorno e lasciando impregiudicato il problema quanto agli studi e ricerche necessari alle Regioni per formulare gli stessi progetti speciali di interventi organici).

È richiesto il concerto col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o questi deve essere sentito:

1. — quando il Ministro per i lavori pubblici redige il programma di interventi per le costruzioni ospedaliere contenente le opere previste dalla L. 30 maggio 1965 n. 574, nonché tutte le opere per il settore da eseguirsi da parte della Cassa per il Mezzogiorno. Infatti, in questo caso, il Ministro per i lavori pubblici deve redigere il programma annualmente, sulla base delle direttive all'uopo vigenti, di concerto con il Ministro per la sanità, sentiti i Ministri dell'interno e per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (art. 45 secondo comma del T.U.). In questo caso l'avviso del Ministro per il Mezzogiorno è obbligatorio ma non vincolante;

2. — quando il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile oppure il Ministro per la marina mercantile stabiliscono, con decreto, la misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore, avuto riguardo dell'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali. Infatti, in questo caso, l'uno o l'altro dei Ministri predetti procedono di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (art. 82 terzo comma T.U.). Naturalmente, in questo caso l'avviso del Ministro per il Mezzogiorno è obbligatorio e vincolante;

3. — quando il Ministro per il tesoro determina, con proprio decreto, i limiti e le modalità con cui la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito (ISVEIMER, IRFIS e CIS e gli altri Istituti ed Aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine) un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali quando gli Istituti di credito abbiano sede nel Mezzogiorno o un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuati con fondi propri a favore di iniziative industriali meridionali quando gli Istituti di credito abbiano sede fuori dei territori meridionali. In questo caso, il Ministro per il tesoro procede di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (art. 101 quarto comma del T.U.). In questo caso, sia l'avviso del Ministro per il Mezzogiorno che quello del Ministro per l'industria sono obbligatori e vincolanti. (Occorre sottolineare a questo riguardo due fatti legislativi: 1) con l'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, la disposizione recata dal 4° comma dell'art. 101 T.U. ha sostanzialmente avuto conferma, essendo vincolata fino al 31 dicembre 1972 alle direttive del CIPE che dovranno fondarsi — ed è in ciò una parte del nuovo — su una articolazione settoriale e territoriale; 2) con l'art. 10, c. 13°, della L. n. 853 del 1971 il tasso di interesse dovrà essere praticato in modo tale che quello praticato alle piccole e medie industrie sia inferiore di almeno un terzo al tasso di interesse praticato alle grandi industrie. Naturalmente, tale disposizione non potrà andare, comunque, in vigore prima del 31 dicembre 1972 in quanto la norma eccezionale del D.L. succitato prevale su quella particolare);

4. — quando il Ministro per le finanze fissa le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste a favore delle iniziative per lo sviluppo meridionale deve procedere d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (art. 114 del T.U.). In tale ipotesi, mentre è sicuro che l'avviso del Ministro per il Mezzogiorno è obbligatorio, non è chiaro se esso sia anche vincolante. L'intesa, infatti, costituisce una forma procedurale di formazione di un regolamento ministeriale, la quale non è labile come il « sentito », ma nemmeno così penetrante come il « di concerto ». Bisogna, quindi, riferirsi all'oggetto delle norme per comprenderne la portata. Giacché l'esenzione fiscale è di competenza del Ministro per le finanze, ma l'obiettivo per il quale la legge la prevede è l'industrializzazione del Mezzogiorno, appare chiaro che l'organo politico vigilante sull'intervento dello Stato nel Sud possa

e debba contribuire concretamente ad indirizzare lo strumento per l'esenzione fiscale nell'ambito degli obiettivi della politica meridionalista che costituisce l'arco della sua competenza. In questo caso, quindi, sembra che l'intesa possa interpretarsi come un « concerto » e che, quindi, l'avviso del Ministro per il Mezzogiorno sia, oltre che obbligatorio, anche vincolante;

5. — quando il Ministro per il tesoro determina, con proprio decreto, i limiti e le modalità con cui la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico un contributo sulle singole operazioni di mutuo per iniziative turistico-ricettive che essi abbiano fatto al tasso agevolato previsto dalla legge e determinato dallo stesso Ministro per il tesoro, oppure anticipazioni relative ad omogenee operazioni di credito regolate da apposite convenzioni. In questo caso, il Ministro per il tesoro procede di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo (art. 125 terzo comma del T.U.). Anche in tale ipotesi l'avviso del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — così come quello del Ministro per il turismo — è obbligatorio e vincolante.

6. — Le attribuzioni del tipo in questione previste per il Ministro del Mezzogiorno dalla L. n. 437 del 1968, sono da intendersi come devolute alla Regione Calabria per effetto del disposto del c. 7° dell'articolo 1, L. n. 853 del 1971.

### **2. 1. 3. — Attribuzioni del Ministro in relazione all'attività parlamentare.**

Il Ministro per il Mezzogiorno:

1. — comunica al Parlamento i programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno;

2. — risponde dinanzi al Parlamento della vigilanza sulla Cassa a lui deferita (art. 6 secondo comma del T.U.);

3. — propone di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze, e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali (art. 6 terzo comma del T.U.). Le attribuzioni recate dalla L. n. 588 del 1962, per effetto del c. 7° dell'art. 1 L. n. 853 del 1971 si intendono trasferite alla Regione Sardegna.

### **2. 1. 4. — Attribuzioni varie del Ministro.**

a) In relazione alla riserva del 30%, il Ministro per il Mezzogiorno:

1. — può proporre, di concerto con il Ministro per l'industria, il decreto che indica gli Enti pubblici tenuti all'osservanza dell'obbligo di riservare il 30% delle proprie forniture e lavorazioni ad imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali (art. 80 primo comma del T.U.);

2. — riceve, unitamente al Ministro per l'industria, dagli Enti tenuti alla riserva del 30%, annualmente, una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali (art. 80 quarto comma del T.U.);

3. — propone, di concerto con il Ministro per l'industria, il regolamento di esecuzione della riserva del 30% (art. 80 quinto comma del T.U.).

b) In relazione alla nomina di rappresentanti in vari organismi, da parte del Ministro per il Mezzogiorno, nulla può aggiungersi alla previsione di legge.

### 3. — La segreteria (art. 7).

La Segreteria di cui all'art. 7 del T.U. è stata conservata, con le stesse attribuzioni e caratteristiche dall'art. 1, c. 8° della L. n. 853 del 1971.

Attualmente, essa si configura come l'organo *tecnico* a disposizione del Ministro per il Mezzogiorno per l'assolvimento delle sue funzioni.

### 4. — I Rappresentanti del Comitato e del Ministro per il Mezzogiorno (art. 8).

L'articolo 8 raggruppa in sintesi le rappresentanze del Comitato dei Ministri e del Ministro per il Mezzogiorno in organi statali ed Enti pubblici. Esso è il risultato del coordinamento dell'art. 25 della L. 26 giugno 1965 n. 717 e, pertanto, non è da intendersi come tassativo, nel senso che solo le rappresentanze ivi indicate siano quelle riconosciute al Ministro e al Comitato dei Ministri.

### 5. — Il Comitato dei Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali.

Il 3° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 testualmente recita: « al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge, è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE ».

Appare evidente, dunque, dalla lettera della legge che si tratta di un organo collegiale, con poteri di iniziativa e compiti consultivi, il cui raggio di azione viene predeterminato nell'ambito della legge. Riteniamo, pertanto, preliminare identificare *tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE* al fine di identificare il contenuto dei compiti affidati al Comitato in questione. D'altra canto, riteniamo scontato che il rilievo dei *pareri* che il Comitato predetto potrà esprimere possa essere delimitato a monte, dal fatto che tali pareri

sono obbligatori solo nella misura in cui lo prevede espressamente la legge, ed a valle dalla considerazione che — ove la legge non preveda diversamente per il caso singolo — i pareri stessi non possono essere ritenuti vincolanti. Quanto, poi, al potere di *formulare proposte*, siamo dell'opinione che, *rationae materiae*, i settori in cui tale potere può esplicarsi sono — secondo il dettato espresso dal 3° comma dell'art. 1 — *tutti* quelli rientranti nelle questioni che il Ministro per il Mezzogiorno *deve* sottoporre al CIPE (dove il riferimento al Ministro per il Mezzogiorno ha da intendersi non soggettivamente ma *oggettivamente*, nel senso di una pura e semplice identificazione della sfera di competenza del Comitato in parola).

### 5. 1. — I compiti del Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali.

Per effetto del 1° comma dell'art. 3 della L. n. 853 del 1971 il Ministro per il Mezzogiorno *sottopone* al CIPE, per l'approvazione, i progetti speciali di interventi organici predisposti dal Ministro stesso o dalle regioni meridionali. Preventivamente, deve *sentire* il Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali. Si tratta in questo caso, di un compito del Comitato in questione, avente natura consultiva ed effetti non vincolanti per il CIPE.

Vale a dire che, in questo caso, non solo si tratta di materia rientrante nella sfera di competenza del Comitato dei Presidenti, ma si tratta di una questione sulla quale il CIPE è *obbligato* a sentire il Comitato predetto, anche se non è vincolato dal contenuto del parere conseguente.

Evidentemente, il Comitato dei Presidenti può sempre formulare proposte in ordine ai progetti speciali con l'unico limite che la vera e propria « *formulazione* » degli stessi spetta esclusivamente al Ministro per il Mezzogiorno o alle Regioni meridionali. Tale potere di proposta, a nostro avviso, e con i limiti appena indicati, può dirigersi indifferente-mente alle Regioni, al Ministro o al CIPE.

L'art. 8 della medesima L. n. 853 del 1971, prevede al 2° comma un potere di proposta al CIPE del Ministro per il Mezzogiorno in ordine alla determinazione di precise direttive di sviluppo industriale delle Regioni meridionali. Evidentemente, si tratta di *questioni* che il Ministro per il Mezzogiorno *sottopone* al CIPE: quindi, su di esse può esercitarsi senz'altro il potere consultivo del Comitato in questione. È, però, facoltà del Ministro per il Mezzogiorno o del CIPE richiedere il parere del Comitato predetto. Naturalmente il Comitato dei Presidenti può, anche in questo caso, formulare proposte le quali possono essere dirette, indifferente-mente, al Ministro per il Mezzogiorno o al CIPE (rispettivamente, come organo proponente e come organo deliberante).

L'art. 9 della legge citata prevede un potere di proposta del Ministro per il Mezzogiorno in ordine all'autorizzazione del CIPE per la costituzione della Finanziaria meridionale prevista dallo stesso articolo. Valgano, anche in questo caso, le considerazioni appena svolte in relazione al dettato del 2° comma dell'articolo 8 della legge in esame.

L'art. 10, c. 21 della L. n. 853 del 1971 prevede un potere di proposta al CIPE del Ministro per il Mezzogiorno relativamente alle direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali attuate con il sistema della locazione finanziaria. Anche in questo caso, valga quanto detto precedentemente a proposito dell'art. 8, c. 2°.

Infine, la L. n. 853 del 1971 prevede altri due casi in cui il Ministro per il Mezzogiorno ha rapporti con il CIPE (rapporti, nel senso che trasmette una qualche documentazione al CIPE), e cioè: a) la periodica comunicazione dello stato di attuazione dei programmi di cui alla stessa legge citata (c. 9°, art. 1); l'istruttoria tecnica per la determinazione dell'ammontare delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di oltre 5 miliardi (art. 10, c. 8°).

In ambedue i casi, riteniamo che non possa configurarsi una competenza del Comitato dei Presidenti, giacché nel primo caso si tratta di un dovere di informazione che fa capo al Ministro per il Mezzogiorno come responsabile della *direzione e vigilanza* sulla attività della Cassa; nel secondo caso il Ministro stesso funge da *organo meramente tecnico* in esecuzione di direttive e in vista di un ulteriore sindacato del CIPE. In altri termini, il Ministro predetto quando affronta le *questioni* considerate dalle norme in esame *non determina* gli interventi previsti dalla legge in parola, e quindi è da escludersi che il Comitato dei Presidenti possa estendere la sua competenza fino ad esse se, per espresso dettato legislativo, esso è stato costituito « al fine di *garantire la partecipazione* delle regioni meridionali *alla determinazione* degli interventi previsti dalla presente legge... ».

## 5. 2. — La composizione del Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali.

Il dettato del 3° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 combinato con la previsione del comma 2° dello stesso articolo, forniscono tutti gli elementi necessari per conoscere la composizione dell'organo in esame.

Non appena l'organo regionale competente dichiara eletto il Presidente della Giunta Regionale, questi di diritto entra automaticamente a far parte del Comitato. Giacché la legge parla anche di assessori incaricati in vece del Presidente, sembrerebbe che l'incarico possa essere conferito dal solo Presidente ed esclusivamente ad un membro eletto a far parte della Giunta regionale.

Infine, poiché il 2° comma dell'art. 1 citato specifica che si intendono per Regioni meridionali i territori di cui all'art. 1 del T.U. che si commenta: poiché in quei territori sono ricomprese parti dei territori delle Regioni Marche, Lazio e Toscana, ne consegue che i Presidenti chiamati a far parte del Comitato sono quelli delle Regioni *interamente e parzialmente comprese* nei territori di cui all'art. 1 del T.U. citato. Tale interpretazione — anche se può sollevare qualche perplessità sul piano della valutazione del contenuto (si pensi che la Toscana è presente solo con alcune isole del suo arcipelago e ciononostante avrà diritti uguali a quelli di una Sicilia o di una Campania) — riteniamo non offra spunti notevoli di dubbio sul piano formale.

### 5. 3. — La natura del Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali.

Sulla base di quanto fin qui sostenuto, sembra, al momento, si possa concludere nel senso che il Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali sia un organo collegiale, inserito nel Ministero del bilancio e della programmazione economica ma assolutamente autonomo quanto ai modi della sua attività ed ai rapporti con gli altri organismi di programmazione.

L'unico limite che incontra a tale autonomia è quello di *dover* fornire il proprio parere ogni qual volta il CIPE ne lo richieda. Quanto ai poteri di proposta, è evidentemente portatore di un diritto pieno in tal senso, il quale non sembra trovare limiti (esclusi i limiti ovvii della sfera di competenza determinata dalla legge) neppure nelle diverse fasi di formazione degli atti nei confronti dei quali, il potere di proposta in questione può esplicitarsi.

In conclusione, quanto alla natura è da escludersi che il Comitato in esame possa essere considerato in qualche modo quale organo di consulenza del CIPE o, tanto meno, del Ministro per il Mezzogiorno.

TITOLO II  
CASSA PER IL MEZZOGIORNO

CAPO I

**Organizzazione e funzionamento  
della Cassa per il Mezzogiorno**

**Art. 9**

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

*La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950 numero 646, avente sede in Roma e propria personalità giuridica, cura la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari, nei territori di cui all'art. 1, in conformità alle disposizioni del presente testo unico e assolve agli altri compiti demandatili dalla legislazione vigente (Art. 2, legge n. 646/1950).*

*Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti (Articolo 1, c. 3°, legge n. 646/1950).*

**Art. 10 (\*)**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*La Cassa per il Mezzogiorno è amministrata da un consiglio di amministrazione composto (Art. 20, c. 1°, L. n. 646/1950):*

*a) da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari, nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri;*

---

(\*) Per effetto dell'art. 6 della L. n. 853 del 1971, la lett. b) del 1° comma dovrebbe essere modificata come segue:

« b) da sei membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri ».

b) da due vice presidenti e da dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri (Art. 3, c. 1°, legge n. 717/1965).

Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica (Art. 20, c. 2°, legge n. 646/1950).

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura in carica cinque anni. I membri del consiglio possono essere riconfermati (Art. 22, c.u., legge n. 717/1965; art. 20, u.c., legge n. 646/1950).

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno (Idem).

### Art. 11

#### SCIoglimento del Consiglio di Amministrazione

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento, dello statuto, per gravi irregolarità di gestione o per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla lettera a) dell'art. 6, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno (Art. 23, c. 1°, legge n. 646/1950; art. 3, c. 1°, lettera d), L. n. 717/1965).

Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi (Articolo 24, c. 2°, legge n. 646/1950).

### Art. 12

#### COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, determinandone le attribuzioni (Art. 1, c. 1°, legge n. 166/1952; art. 12, legge n. 634/1957).

La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 (Art. 1, c. 2°, legge n. 166/1952).

### Art. 13

#### COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

*Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti fra i consiglieri della Corte stessa.*

*Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.*

*La presidenza spetta ad un consigliere della Corte dei conti.*

*Il collegio dei revisori, che esercita la sua funzione a carattere continuativo presso la Cassa per il Mezzogiorno, tra gli altri poteri ha quelli di:*

a) *vigilare sull'osservanza delle leggi da parte del consiglio di amministrazione;*

b) *accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;*

c) *fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa per il Mezzogiorno;*

d) *richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese (Art. 21, legge n. 646/1950; art. 14, legge n. 259/1958).*

#### Art. 14

##### PERSONALE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

*Il personale della Cassa per il Mezzogiorno è comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato (Art. 33, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria e approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Idem, c. 2°).*

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina il contingente del personale che le singole amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestar servizio presso la Cassa medesima (Art. 22, c. 3°, legge n. 646/1950).*

*Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa per il Mezzogiorno occorre il preventivo assenso della medesima. (Idem, c. 4°).*

*La Cassa per il Mezzogiorno rimborsa alle amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato (Idem, c. 6°).*

#### Art. 15

##### BILANCIO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

*L'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è regolata per anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato (Art. 22, c. 1°, legge n. 717/1965; art. 1, legge n. 62/1964).*

*Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo ap-*

*prova con proprio decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento (Art. 22, c. 2° e 3°, legge n. 717/1965).*

#### Art. 16

##### DURATA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

*La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980 (Articolo 2 L. n. 717/1965).*

*Alla data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, secondo comma, in materia di prestiti esteri (Art. 29, legge n. 646/1950; art. 22, legge numero 298/1953).*

#### Art. 17

##### CONSULENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO

*La Cassa per il Mezzogiorno si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato (Art. 28, c. 3°, legge n. 646/1950).*

### CAPITOLO I

#### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO (Articoli 9-17)

Il Capo I del Titolo II del testo unico definisce la natura, i fini generali, gli organi d'amministrazione e di controllo, la composizione del personale, il bilancio e la durata della Cassa per opere straordinarie nel Mezzogiorno, o Cassa per il Mezzogiorno.

Prima di passare ad analizzare singolarmente tali argomenti, appare utile tratteggiare alcuni aspetti connessi al problema della natura giuridica della Cassa per il Mezzogiorno: questo discorso preliminare, infatti, consentirà una migliore comprensione della sua attività.

#### 1. — Nozione e natura della Cassa per il Mezzogiorno (art. 9).

La Cassa per il Mezzogiorno è una struttura operativa istituita dalla legge 10 agosto 1950 n. 646, dotata di personalità giuridica, la quale ha come compiti quello di curare la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori meridionali, in conformità a quanto disposto dalle leggi, e quello di assolvere a tutti i compiti ad essa demandati dalla legislazione vigente.

Dal punto di vista dottrinario (1), è sufficiente, in questa sede, ricordare che, quanto alla qualificazione giuridica, possono distinguersi due grandi categorie di opinioni: una che considera la Cassa come « ente statale », l'altra che propende per la sua qualificazione come « organo statale », dotato di personalità giuridica conseguente alla straordinarietà degli interventi che deve curare. In pratica, ambedue le tesi appena dette escludono un rapporto organico di dipendenza della Cassa dall'apparato statale, riconducendo la connessione di quella con quest'ultimo, rispettivamente, ad un parallelismo di fini e ad un rapporto di affidamento.

La differenza teorica fra le due posizioni risulta evidente: nel caso si acceda alla teoria dell'« ente » i fini dell'intervento sarebbero fini propri della Cassa; nel secondo caso, invece, i fini perseguiti dalla Cassa sarebbero dello Stato. In effetti, la diversità d'opinioni in dottrina aveva un suo validissimo fondamento fin quando la caratteristica fondamentale — sostanzialmente rimasta immutata per un ventennio — dell'istituzione « Cassa per il Mezzogiorno » era la funzione di programmazione dei propri interventi che qualificava l'operato della Cassa stessa. Intorno a tale caratteristica sarebbe stato veramente interessante che il legislatore avesse approfondito il discorso di maturazione del sistema amministrativo italiano verso la figura della « *auctority* ». In realtà, la nuova legge per il Mezzogiorno, da un lato, priva quasi radicalmente la Cassa di ogni funzione — almeno formalmente — programmatica degli interventi straordinari da eseguire e, dall'altro, chiude l'orizzonte della figura della « *auctority* » nei confini angusti di una « agenzia tecnico-esecutiva » delle opere pubbliche. Pertanto, riteniamo superfluo qualunque accenno di contributi originali al problema dottrinario suaccennato, in quanto l'evoluzione innovativa del sistema amministrativo italiano dalla quale il dibattito era stato originato, s'è conclusa riconducendo l'esperienza fatta nell'alveo della tradizione amministrativa nostrana di cui sono manifestazione concreta le Aziende nazionali di settore.

---

(1) Per una completa impostazione del problema della natura giuridica della Cassa per il Mezzogiorno, cfr. Rocco F., *L'ordinamento giuridico della Cassa per il Mezzogiorno*, in *Acque, Bonifiche e Costruzioni*, marzo-aprile 1955, pag. 108-111; AMORTH, *La struttura giuridica della «Cassa» e la funzione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno*, in *Vecchi e Nuovi termini della questione meridionale* (l'A. sostiene che la Cassa per il Mezzogiorno sia un ente statale); PESCATORE G., *Spunti sulla posizione della Cassa per il Mezzogiorno*, in *Foro it.* 1957, pag. 153 e segg.; PESCATORE G., *L'intervento straordinario nel Mezzogiorno d'Italia*, Milano 1962, pagg. 112-115 (l'A. fornisce alcune convincenti argomentazioni contro la tesi dell'ente statale, sostenendo che la Cassa sia un organo-persona giuridica dello Stato); TRACANNA L., *Cassa per il Mezzogiorno*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. VI, Giuffrè, Milano 1960; TRACANNA L., *La struttura giuridica della Cassa per il Mezzogiorno*, in *Cassa per il Mezzogiorno: dodici anni 1950-1962*, Laterza, Bari 1962 (l'A. propende per la tesi dell'organo-persona giuridica dello Stato).

Per spunti sul problema generale della personalità degli organi inseriti nell'Amministrazione dello Stato ed in particolare sugli enti strumentali, anche per indicazioni bibliografiche, cfr. OTTAVIANO V., *Considerazioni sugli enti pubblici strumentali*, Cedam, Padova 1959; COLTELLI R., *Enti e Statuti nel diritto pubblico*, Giuffrè, Milano 1965.

## 2. — Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ed il Comitato esecutivo (artt. 10-12).

Il Consiglio di amministrazione della Cassa — organo tecnico-amministrativo e non burocratico dell'Ente — è composto complessivamente di sette membri, compreso il Presidente.

Il Presidente e i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. In ogni caso, la proposta di nomina spetta al Ministro per il Mezzogiorno, il quale deve preventivamente sentire il Consiglio dei ministri.

Il mandato conferito al Consiglio di amministrazione dura cinque anni ed i membri possono essere riconfermati anche più volte.

Qualora uno dei membri del Consiglio cessi dalla carica prima dello scadere del quinquennio, si procede alla sua sostituzione nella forma prescritta per la nomina. È appena il caso di notare che poiché è l'organo che dura cinque anni, se prima della scadenza del quinquennio uno qualunque dei membri cessa dalla carica (per dimissioni, morte, etc.), l'incarico del sostituto dura tanto quanto è necessario per assicurare nel quinquennio la completezza del Consiglio di amministrazione.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore generale con voto consultivo.

Si sono già considerate, nel commento all'art. 6, le cause e le procedure per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, in quanto il relativo potere di proposta spetta al Ministro per il Mezzogiorno.

Occorre, infine, ricordare che il Consiglio di amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo di tre o cinque membri, oltre al Presidente della Cassa, determinandone le attribuzioni. La deliberazione relativa dovrebbe, attualmente, essere approvata dal CIPE. In pratica, solo nella prima fase del funzionamento della Cassa il Comitato esecutivo predetto fu costituito e la nomina non fu più rinnovata; ciò in quanto con l'art. 12 della legge n. 634 del 1957 la nomina del Comitato in questione da parte del Consiglio diventò facoltativa, a differenza di quanto era previsto dall'art. 1 primo e secondo comma della legge n. 166 del 1952.

### 2.1. — La funzione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ha il compito di amministrare l'Ente.

L'amministrazione importa tutte le funzioni di decisione e quindi il Consiglio ha il potere di decidere tutte le prese di posizione che « vincolino » l'Ente all'esterno, nei rapporti con i terzi. Naturalmente, l'organo non può esaminare collegialmente ogni più minuta questione, per cui, in pratica, il Consiglio delega alcune sue attribuzioni al Presidente, come potrebbe delegarle al Comitato esecutivo (quando fosse costituito), sicché tali organi esercitano i poteri anzidetti nell'ambito della delega.

Quanto ai limiti della delega in questione, sembra che essa non possa andare oltre la realizzazione degli indirizzi del Consiglio e l'eser-

cizio dei poteri conseguenti, nel senso che, ferma restando la facoltà del Consiglio di gestire nei modi che crede le sue attribuzioni, ciò che il Consiglio non può fare è demandare tutti i suoi compiti, e neppure quelli di maggiore importanza, al Presidente o al Comitato esecutivo, in quanto in tal modo verrebbe a violare la legge che, affidando al Consiglio il compito di amministrare l'Ente, evidentemente esige che la direzione dell'Ente stesso resti affidata ai deliberati di quell'organo collegiale: cosa che non accadrebbe ove i compiti fondamentali e caratteristici fossero delegati ad altri organi.

In pratica, in mancanza del Comitato esecutivo, la delega di funzioni del Consiglio va fatta unicamente al Presidente dell'Istituto. Rimandando alla trattazione della figura del Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esame dettagliato delle attribuzioni ad esso conferite dal Consiglio, è opportuno in questa sede ricordare che la parte più cospicua di delega di funzioni al Presidente è contenuta nelle deliberazioni consiliari n. 488 del 25 novembre 1958 e n. 502 del 24 febbraio 1959.

Come si vedrà meglio trattando specificamente della figura del Presidente, i suoi poteri, propri ed autonomi, sono solo quelli relativi all'organizzazione dell'attività del Consiglio, nonché quello di rappresentanza della Cassa nei rapporti esterni, mentre per quanto riguarda la vera e propria attività esterna il Presidente non può compiere che atti i quali rientrino nell'ambito della delega ad esso conferita del Consiglio di amministrazione.

L'apparato burocratico dell'Ente ha, quindi, natura esecutiva delle decisioni del Consiglio di amministrazione. Spetta al Direttore generale curare la migliore realizzazione delle decisioni stesse.

E, quindi, questo l'ambito in cui deve verificarsi la responsabilità dell'organo collegiale anche ai fini dell'esplicazione da parte del Ministro per il Mezzogiorno del potere di proposta dello scioglimento medesimo del Consiglio. Ciò importa che, se un atto che impegna l'Ente all'esterno o verso i terzi risulti contrario alla legge o alle direttive impartite dal Ministro per il Mezzogiorno, la responsabilità può essere fatta risalire al Consiglio di amministrazione; quando, invece, si tratta dell'esecuzione di un deliberato della stessa natura, che violi la legge o le direttive predette, non può parlarsi di inosservanza da parte del Consiglio della legge o delle direttive, ma solo di responsabilità dell'organo esecutivo.

La legge non fissa il numero delle sedute annuali per il Consiglio di amministrazione. La cosa, del resto, è naturale, se si pensa che questo organismo ha il compito di « amministrare » tutta la vita dell'Ente, per cui una eventuale rarefazione delle riunioni violerebbe sostanzialmente la legge o per omissione di funzioni o per delega illegittima delle attribuzioni dell'organo (2).

---

(2) È ormai prassi consolidata che il Consiglio — salvo fatti eccezionali — si riunisca con periodicità quindicinale.

## **2.2. — Il Presidente del Consiglio d'amministrazione.**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri.

La legge non dice espressamente che egli abbia la rappresentanza della Cassa nei rapporti esterni, né prevede espressamente altre attribuzioni; occorre, dunque, evincere dal contesto normativo le funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Egli ha il compito anzitutto di organizzazione del Consiglio: deve, cioè, provvedere a tutta quella serie di adempimenti consistenti nella convocazione delle sedute e nella formulazione dell'o.d.g. delle stesse, nella loro disciplina formale e, in generale, nella presidenza dei lavori del Consiglio, nella vigilanza sulla esecuzione delle deliberazioni collegiali che, in primo luogo, si estrinseca nelle direttive per l'attuazione burocratica dei deliberati del Consiglio attraverso il Direttore generale.

Quanto al problema della rappresentanza esterna dell'Ente, deve rilevarsi che, essendo la Cassa « autonoma », non si spiegherebbe la rappresentanza esterna attribuita ad organi governativi, perché ciò contrasterebbe con l'autonomia asserita dalla legge per l'Ente. Evidentemente, se è vero che spetta al Consiglio tutto il potere di amministrazione e che esiste un Presidente dello stesso, la soluzione del problema è nel senso che il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, in tutti i rapporti esterni che non possono essere esercitati da un organo collegiale, come nel caso della rappresentanza giudiziale. I limiti della rappresentanza vanno stabiliti dal Consiglio di amministrazione sotto forma di delega generale e permanente o/e di autorizzazione a compiere singoli atti ed a compierli in un certo senso ed in certo modo. Conseguisce che l'unico modo di individuare le attribuzioni presidenziali consiste nel riferirsi alle deliberazioni con cui il Consiglio di amministrazione della Cassa delega alcune sue funzioni al suo Presidente. Giova ancora una volta ricordare che il Consiglio può conferire tali deleghe nel quadro del limite normativo della non delegabilità delle funzioni caratterizzanti l'attività della Cassa. Come già ricordato, a puro titolo informativo, le delibere più significative con cui il Consiglio di amministrazione ha conferito alcuni poteri al suo Presidente sono quelle n. 488 del 25 novembre 1958 e n. 502 del 24 febbraio 1959.

## **3. — Il Collegio dei Revisori dei conti (art. 13) e la Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa per il Mezzogiorno.**

### **3.1. — Il Collegio dei Revisori.**

L'art. 13 disciplina la composizione, le modalità di nomina dei membri e le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei conti della Cassa per il Mezzogiorno.

Esso è composto di sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti. Due membri, di cui uno effettivo e l'altro supplente, sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti e devono essere Consiglieri della Corte stessa. I rimanenti quattro, di cui due effettivi e due supplenti, sono nominati dal Ministro per il tesoro; la presidenza spetta, comunque, ad uno dei Consiglieri della Corte dei Conti.

La durata dell'incarico è biennale. Chi abbia già ricevuto un incarico di Revisore può essere riconfermato solo per un altro biennio. Non è chiaro, però, se il limite di quattro anni sia un limite assoluto o relativo, se cioè non si possano attribuire alla stessa persona più di due incarichi consecutivi o, semplicemente, più di due incarichi, anche se non consecutivi (3). Al riguardo, non esistono validi principi generali in base a cui propendere — dal punto di vista puramente formale — per una soluzione o per l'altra.

Va, poi, ricordato che la durata è biennale quanto all'incarico in sé e non relativamente alla persona che lo ricopre, nel senso che, se nel corso del biennio si dovesse procedere alla sostituzione di uno qualunque dei sei membri, il nuovo incaricato non potrebbe vantare il diritto di restare in carica per due anni, ma solo fino al termine del biennio in corso. Ai fini del cumulo degli incarichi, non sembra infondato ritenere che la eventuale frazione di incarico debba essere conteggiata come un incarico intero. Tale interpretazione appare conforme allo spirito della legge, che mira a realizzare un ricambio quanto più possibile rapido dei controllori dell'operato del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo di legittimità sull'attività della Cassa. Tali funzioni si esplicano sia nel verificare che gli interventi svolti dalla Cassa siano del tipo di quelli attribuiti dalla legge alla competenza dell'Ente, sia accertando che le spese siano effettuate in modo conforme alle disposizioni amministrative e contabili che la legislazione prescrive per gli Enti a carattere pubblico.

Il punto centrale dell'attività del Collegio dei Revisori consiste nella relazione che esso predispone annualmente sul bilancio dell'Ente e che deve essere allegata al bilancio stesso.

In senso atecnico, si potrebbe anche sostenere che il Collegio sia il tramite di unione fra la Cassa e la Corte dei conti, il cui sindacato sull'Ente si differenzia notevolmente da quello svolto normalmente su altri Enti pubblici. Infatti, la Corte dei conti esercita il sindacato di legittimità sull'attività della Cassa solo successivamente alla sua estrinsecazione e fa le sue osservazioni direttamente al Parlamento, mentre il Collegio dei Revisori, come già ricordato, controlla la legittimità dell'attività dell'Ente contestualmente alla sua estrinsecazione.

---

(3) Il dubbio è fondato sul termine « riconfermati » contenuto nella legge. Infatti, la riconferma è un istituto che riguarda l'attribuzione di un ufficio in senso continuativo. Se il legislatore avesse voluto stabilire categoricamente un limite assoluto di quattro anni, evidentemente avrebbe parlato di « nomina » per due esercizi anche non consecutivi, o, comunque, di nomina per due esercizi.

Il Collegio dei Revisori è un organo della Cassa. Ciò si desume dal fatto che esso è espressamente previsto dalla legge come una struttura permanente dell'Ente (art. 13, quinto comma del T.U.). Con ciò non contrasta il fatto che i membri del Collegio siano nominati dal Ministro per il tesoro e dal Presidente della Corte dei conti, giacché il modo di nomina rappresenta semplicemente una garanzia prevista dall'ordinamento affinché alla vigilanza sull'operato del Consiglio di amministrazione siano preposte persone di comprovata capacità e che garantiscano il più ampio margine di distacco disinteresse nella valutazione dei comportamenti del Consiglio.

È da precisare, però, che, nonostante queste sue attribuzioni, il Collegio dei Revisori non ha alcun potere di annullamento degli atti del Consiglio di amministrazione. Quest'organo conclude la sua attività nella relazione che predispone annualmente sul bilancio dell'Ente e che, come si è detto, costituisce il fulcro delle funzioni dell'organo. Infatti, poiché il bilancio dell'Ente deve essere approvato (art. 15, secondo comma del T.U.) dal Ministro per il Mezzogiorno, è in quella sede che viene esaltata l'attività del Collegio dei Revisori, in quanto — ove mai sussistano violazioni di legge — il momento dell'approvazione del bilancio è quello in cui l'attività dei Revisori, anche se in modo indiretto, può produrre una sanzione.

Per quanto riguarda i rapporti tra Ministro per il Mezzogiorno — cui spetta ai sensi dell'art. 6 del T.U. la vigilanza sulla Cassa — e Collegio dei Revisori, il problema è complesso. Infatti, illustrando il potere di *vigilanza* del Ministro, si è concluso per una identificazione pragmatica del suo contenuto, nella quale non è ricompreso il potere — ed il conseguente obbligo per l'organo — di richiedere elementi di competenza dei singoli organi della Cassa. Se è possibile e naturale che il Ministro per il Mezzogiorno richieda al Consiglio di amministrazione tutti i dati relativi alle sue riunioni e deliberazioni, in quanto questo è lo strumento per realizzare la pratica verifica dell'applicazione delle direttive che il Ministro per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera *a*) del T.U., può impartire per l'attuazione dei programmi della Cassa, non così può dirsi per l'opera del Collegio dei Revisori. Infatti, esiste una disposizione — la lett. *b*) del predetto primo comma dell'art. 6 — la quale sembra limitare all'approvazione del bilancio, se non il complesso dell'attività di vigilanza spettante al Ministro per il Mezzogiorno, almeno l'attività di riscontro della legittimità dell'operato della Cassa.

D'altro canto, sembra assurdo privare l'organo responsabile politicamente verso il Parlamento del potere di informarsi periodicamente della legittimità dell'operato dell'Ente su cui vigila.

Troppo facile, peraltro, sarebbe concludere con l'attribuire al Ministro il potere politico di richiedere periodiche informazioni al Collegio dei Revisori, per farne un uso politico, descalando la sanzione giuridica al momento dell'approvazione del bilancio.

In effetti, si è di fronte ad una situazione fluida, in quanto, da un lato la legge non prevede espressamente che il Ministro per il Mez-

zogiorno possa richiedere periodicamente informazioni al Collegio in quanto organo della Cassa, e, d'altro canto il Ministro stesso potrebbe verificare le violazioni di legge (art. 11, primo comma del T.U.), sulla cui base promuove lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, semplicemente all'atto dell'approvazione del bilancio dell'Ente (quindi, teoricamente, quanto potrebbe essere inutile). Inoltre, il Ministro è responsabile politicamente della vigilanza sulla Cassa, né la promozione dello scioglimento del Consiglio è vincolata (art. 11 del T.U.) al momento dell'esame del bilancio da parte del Ministro.

Si deve, pertanto, concludere che il Collegio dei Revisori non è tenuto ad informare « sistematicamente » il Ministro per il Mezzogiorno del suo operato, ma che tale obbligo derivi al Collegio ogni qual volta esso riscontri quella « grave inosservanza delle disposizioni di legge o quelle gravi irregolarità di gestione », cui l'art. 11 del T.U. ricollega il potere spettante al Ministro di promuovere lo scioglimento del Consiglio e la cui rilevazione l'art. 13 T.U. affida al Collegio dei Revisori dei conti.

### **3.2. — La Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa per il Mezzogiorno.**

Non offre spunti di rilievo, né dal punto di vista pratico né da quello teorico, la Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa per il Mezzogiorno, nel senso che — per esigenze di snellezza procedurale e di funzionalità operativa — le disposizioni vigenti hanno consentito, fin dall'istituzione della Cassa, che un gruppo di membri del Consiglio superiore siano esclusivamente destinati ad assolvere nei confronti dell'Ente quegli adempimenti che la normativa vigente attribuisce al Consiglio superiore in materia di realizzazione delle opere pubbliche.

Al riguardo, non è possibile condividere l'opinione secondo cui la Delegazione costituirebbe un organo della Cassa, giacché — *ictu oculi* — tale Delegazione concreta un puro e semplice decentramento funzionale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il fatto che solo i progetti di importo superiore a 300 milioni debbano essere preventivamente approvati dalla Delegazione in questione non esclude che tutti i progetti esecutivi siano sottoposti al suo esame ed al suo giudizio e, dunque, non si può giustificare una fusione organica fra l'Ente ed un organo che, pur nell'ambito di norme speciali, conserva le prerogative tipiche del Consiglio superiore dei lavori pubblici in tema di realizzazione di opere pubbliche.

## **4. — Il personale della Cassa per il Mezzogiorno (art. 14).**

### **4.1. — La composizione del personale della Cassa per il Mezzogiorno.**

Va, innanzitutto, rilevato che l'art. 33 della L. n. 717 del 1965 ha profondamente innovato la normativa concernente il personale della

Cassa e, cioè, l'art. 22 della L. n. 646 del 1950. Infatti, mentre quest'ultimo prevedeva che il personale in servizio presso la Cassa dovesse essere reperito in prevalenza tra i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici e che quello assunto direttamente fosse inquadrato con contratto a termine, con il predetto art. 33, primo comma della L. n. 717 del 1965 è scomparsa l'indicazione della prevalenza del personale statale o di Enti pubblici su quello assunto direttamente e quest'ultimo è assunto con contratto a tempo indeterminato, nonostante che, come nella L. n. 646 del 1950, anche nella L. n. 717 del 1965 sia previsto un termine finale per l'attività della Cassa.

Si tratta, naturalmente, di una forma contrattuale — quella a tempo indeterminato — che se, da un lato, non arriva a configurare uno *status* di stabilità, dall'altro offre maggiori garanzie di continuità per il personale. Di ciò, peraltro, non può non tenersi conto anche in sede di valutazione della natura della Cassa per il Mezzogiorno.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 33 della L. n. 717 del 1965 prevede che le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali di categoria, e sono approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mentre il primo comma del sopra citato art. 22 della L. n. 646 del 1950 prevedeva che le tabelle organiche della Cassa dovessero essere approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro. Sembra fuori di dubbio che il secondo comma dell'art. 33 della L. n. 717 abbia implicitamente abrogato la detta parte dell'art. 22 della L. n. 646, in coerenza con l'assunzione di diretta responsabilità da parte del Ministro per il Mezzogiorno quanto alla vigilanza sull'attività della Cassa.

Pertanto, allo stato attuale della legislazione, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri soltanto di determinare il contingente del personale che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestar servizio presso la Cassa, previo assenso da parte della medesima e di stabilire il criterio del rimborso da parte di questa alle Amministrazioni interessate degli emolumenti spettanti al personale comandato.

La modifica apportata dall'art. 33 della L. n. 717 lascia insoluto il dubbio se, essendo di competenza del Consiglio di amministrazione della Cassa e del Ministro per il Mezzogiorno rispettivamente l'adozione e l'approvazione delle « disposizioni relative all'ordinamento del personale », e quindi anche delle tabelle organiche, spetti al Presidente del Consiglio dei ministri soltanto la ripartizione fra le varie Amministrazioni della quota complessiva di personale comandato necessaria all'Ente, determinata dal Consiglio di amministrazione e ratificata dal Ministro per il Mezzogiorno, ovvero se il ricorso al Presidente del Consiglio sia necessario solo per evitare l'eventuale conflitto tra il Ministro per il Mezzogiorno e gli altri titolari di dicasteri, i cui dipendenti necessitano alla Cassa.

Il dubbio ha un risvolto pratico di non trascurabile rilevanza. In-

fatti, si tratta di sapere se spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per il Mezzogiorno e al Consiglio di amministrazione dell'Ente determinare quanti dipendenti dello Stato o di Enti pubblici debbono essere comandati presso la Cassa. E se spetti al primo o ai secondi stabilire le quote dei dipendenti con una certa specializzazione, se cioè spetti al primo o ai secondi stabilire quanti dipendenti di carriera direttiva, di concetto e così via, appartenenti ad una o ad un'altra Amministrazione, necessitano alla Cassa.

*Ictu oculi*, sembrerebbe che tale attribuzione spetti al Consiglio di amministrazione ed al Ministro per il Mezzogiorno, mentre la funzione del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe quella di autorizzarne l'esecuzione. A ben guardare, invece, è al Presidente del Consiglio dei ministri che compete di determinare il contingente del personale che le singole Amministrazioni debbono comandare.

Quindi si può concludere che sia l'ammontare complessivo del personale comandato che la composizione della massa dei comandati, cioè il reperimento del numero totale necessario alla Cassa nelle varie Amministrazioni, spetti al Presidente del Consiglio dei ministri, quale titolare del potere di «determinare il contingente del personale che le singole amministrazioni debbono comandare».

Naturalmente, tale potere, anche vigendo la nuova normativa dell'art. 33 della L. n. 717 del 1965, incontra lo stesso limite che era previsto nel quarto comma dell'art. 22 della L. n. 646 del 1950, e cioè il preventivo assenso della Cassa per il Mezzogiorno per i provvedimenti di comando.

La Cassa, cioè, può e deve preventivamente valutare l'utilità di ogni comando (4) e, per conseguenza, valutare l'opportunità della cessazione di ogni comando.

In conclusione, a seguito della modifica dell'art. 33 della legge numero 717 del 1965, l'obbligo previsto dall'art. 22 della L. n. 646 circa la prevalenza assoluta dei «comandati» nella composizione del personale della Cassa è venuto a cadere sul piano formale e su quello sostanziale. In pratica il principio della «prevalenza» del personale «comandato» si è trasformato da obbligo giuridico derivante dalla legge a possibilità operativa del Presidente del Consiglio dei ministri.

Infatti, mentre l'obbligo contenuto nell'art. 22 della L. n. 646 del 1950 limitava profondamente — sul piano giuridico formale — il potere di reclutamento di personale da parte della Cassa, l'eliminazione dell'obbligo di legge elimina ogni ostacolo formale al predetto potere ed il Presidente del Consiglio, nel determinare il «contingente» di personale comandato alla Cassa per il Mezzogiorno, non va ad incidere più sul potere in questione del Consiglio di amministrazione ma si trova in posizione, tutt'al più, concorrente con il Consiglio predetto.

Con l'art. 33 la condizione cui era connesso il potere di reclutamento del personale da parte del Consiglio di amministrazione è ve-

---

(4) Conformemente alla decisione del 14 gennaio 1959 n. 12 della VI Sezione del Consiglio di Stato (in *Mass. compl. giur. Cons. Stato* 1932-1961, vol. I, pag. 536).

nuta a cadere e, conseguentemente, il potere del Presidente del Consiglio di stabilire i « contingenti » di « comandati » si è affievolito dalla posizione di diritto a quella di competenza ad esercitare una funzione richiesta da altri organi.

#### 4.2. — L'ordinamento del personale della Cassa per il Mezzogiorno.

Il secondo comma dell'art. 14 stabilisce le modalità di formazione delle disposizioni relative all'ordinamento del personale. Esse sono adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali di categoria e sono approvate dal Ministro per il Mezzogiorno.

Sorge a questo punto il problema di definire che cosa si intende per « disposizioni relative all'ordinamento del personale ».

Sembra indubbio che la legge intenda riferirsi alle norme che regolano i diritti ed i doveri del personale, cioè al vero e proprio regolamento del personale. In esso, infatti, sono stabiliti tutti i principî che disciplinano il comportamento, le carriere, l'organico, le sanzioni e le retribuzioni per il personale dipendente. Il Ministro per il Mezzogiorno deve, quindi, approvare ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente che riguardi modificazioni delle norme relative al comportamento, alle carriere, all'organico, alle sanzioni ed alle retribuzioni del personale dipendente. Non sono soggette, invece, all'approvazione del Ministro le delibere del Consiglio di amministrazione che riguardino l'applicazione delle norme regolamentari già approvate dal Ministro per il Mezzogiorno.

Resta ora da chiarire il problema dei destinatari del regolamento del personale.

Come si è detto, il personale della Cassa è composto da personale comandato da altre Amministrazioni e da personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

Ora, il personale comandato è nella condizione espressamente disciplinata dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Per effetto di tale normativa, lo *status* dei comandati non subisce alcuna variazione in conseguenza del comando, tranne che per il fatto di prestare servizio presso un Ente diverso da quello di appartenenza.

Pertanto, ai dipendenti che siano in posizione di comando le disposizioni relative al personale della Cassa si estendono solo nella misura in cui riguardino l'organizzazione della struttura burocratica, il dovere di eseguire i deliberati del Consiglio di amministrazione, il rispetto degli orari di lavoro stabiliti per il personale. I comandati, dunque, possono accampare diritti di integrazione economica della loro retribuzione nella misura in cui siano impiegati per un tempo maggiore di quello massimo previsto dallo statuto degli impiegati civili dello Stato e ricevano funzioni con responsabilità maggiori di quelle previste nell'organizzazione di appartenenza per il loro grado.

Nell'organizzazione burocratica, il Consiglio di amministrazione deve rispettare, per i dipendenti comandati, l'ordine gerarchico delle strutture di appartenenza nel pieno rispetto delle disposizioni sullo stato gerarchico degli statali contenute nell'art. 31 del predetto D.P.R. n. 3 del 1957. Quindi, non può far svolgere ad un comandato funzioni inferiori a quelle attribuite al grado cui esso appartiene nell'Amministrazione di provenienza e, se inquadra più comandati nell'ambito dello stesso ufficio, deve rispettare i rapporti di gerarchia fra essi esistenti.

Il rispetto dei principi gerarchici predetti, naturalmente, riguarda i rapporti fra dipendenti comandati, non quelli tra questi ultimi ed i dipendenti assunti direttamente con contratto a tempo indeterminato, per i quali valgono le norme contenute nel regolamento del personale (5).

#### 4.3. — Il regolamento vigente per il personale della Cassa per il Mezzogiorno.

Fino al 16 giugno 1965, l'ordinamento del personale derivava da una delibera del Consiglio di amministrazione, che conteneva le norme regolanti il contratto di impiego a tempo indeterminato dei dipendenti. Tale deliberazione è stata superata dal regolamento del personale adottato dal Consiglio di amministrazione il 16 giugno 1965 ed approvato dal Ministro per il Mezzogiorno con decreto del 14 dicembre dello stesso anno.

Il regolamento predetto è stato, dunque, adottato vigendo ancora tutta la normativa dell'art. 22 della L. n. 646 del 1950, ed approvato ai sensi della nuova disciplina recata dall'art. 33 della L. n. 717.

Il procedimento non è certamente ortodosso sul piano formale. Dal punto di vista logico, però, si può comprendere come il Consiglio di amministrazione abbia concepito un regolamento già ispirato alla normativa che il Parlamento si accingeva ad approvare definitivamente e che poi è stata emanata con la L. n. 717 del 26 giugno 1965.

D'altro canto, l'approvazione del Ministro per il Mezzogiorno intervenuta sotto l'imperio della L. n. 717 ha sostanzialmente sanato il predetto difetto di forma. L'atto di approvazione da parte del Ministro è, infatti, condizione di validità e di efficacia di questo tipo di delibera del Consiglio di amministrazione, per cui il regolamento del personale ha vigore dal 14 dicembre 1965, cioè da un momento nel quale già era in vigore la L. n. 717, e quindi è da questo momento che può essere

---

(5) Quanto al foro competente in tema di controversie relative ai rapporti di lavoro, si riporta, per ogni utile riferimento, la seguente pronuncia:

« La Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è un Ente pubblico a carattere non economico.

« Rientrano, pertanto, nella giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di lavoro e di impiego fra la Cassa predetta ed i suoi dipendenti » (Pretore di Roma 31 gennaio 1959, Grilli c. Cassa per il Mezzogiorno, in *Mass. giur. lav.* 1959, 5; *Dir. lav.* 1959, II, 215).

considerato sostanzialmente esistente. Il regolamento, perciò, deve rispettare i principi dell'art. 33 della L. n. 717 e solo quella parte dell'art. 22 della L. n. 646 che la nuova disciplina ha lasciato in vigore (cfr. precedente punto 4.1.).

#### **5. — Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno (art. 15).**

L'art. 15 stabilisce che la Cassa è regolata per anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato; cioè l'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio la Cassa deve predisporre un bilancio consuntivo, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti; tale bilancio deve essere sottoposto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno al Ministro per il Mezzogiorno, il quale lo approva con decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro, e lo presenta annualmente al Parlamento.

Il bilancio che essa predispone è solo consuntivo e mai preventivo, in quanto l'Ente, non essendo vincolato finanziariamente agli stanziamenti d'esercizio, deve semplicemente fornire un aggiornamento annuale della situazione delle spese al fine di consentire una presa di conoscenza del suo pratico operare, oltretutto le valutazioni di legittimità e di aderenza del suo operato alle direttive impartite dal Ministro per il Mezzogiorno.

#### **6. — Durata della Cassa per il Mezzogiorno (art. 16).**

L'art. 16 stabilisce che la Cassa ha durata fino al 31 dicembre 1980 e che alla data della sua cessazione, o in caso di scioglimento anticipato, i diritti e le obbligazioni dell'Ente saranno trasferiti allo Stato, ad eccezione della gestione dei prestiti che la Cassa è autorizzata a contrarre all'estero e che eccedano la durata della Cassa stessa, i quali saranno affidati, prima che la Cassa cessi, ad un organo o ente che subentrerà nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. L'affidamento della predetta gestione dovrà essere deliberato preventivamente dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica.

È opportuno notare in proposito che l'art. 2 della L. n. 717 del 1965 ha profondamente rinnovato la L. n. 646 del 1950. Mentre, infatti, tale ultima legge, all'art. 2, prevedeva la costituzione della Cassa al fine della predisposizione dei programmi, del finanziamento e dell'esecuzione delle opere relative al piano decennale (1950-1960), successivamente divenuto quindicennale, di opere straordinarie diretto in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, l'art. 2 della L. n. 717 del 1965 prevede che l'attività della Cassa è prorogata fino al 31 dicembre 1980 per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari.

Cioè, in primo luogo, mentre la L. n. 646 vincolava la Cassa al piano di opere straordinarie, e quindi faceva coincidere il periodo di esistenza

dell'Ente con quello d'efficacia del piano di opere straordinarie predetto, la L. n. 717 ha svincolato la Cassa dal piano stesso, nel senso che, pur dovendo essa attenersi alle direttive di un piano, il suo termine d'attività è stato stabilito indipendentemente dalla durata del medesimo piano.

E la nuova L. n. 853 del 1971 attribuendo alla Cassa il compito di eseguire i progetti speciali di interventi organici ha rafforzato l'indirizzo legislativo del legislatore del 1965.

#### 7. — Consulenza legale e difesa in giudizio (art. 17).

L'articolo che si commenta stabilisce che la Cassa per il Mezzogiorno si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (6).

La chiarezza del disposto non abbisogna di ulteriori precisazioni, oltre che di quella — ovvia — che la consulenza e la difesa predetta avvengono sulla base della disciplina vigente relativamente all'Avvocatura dello Stato.

### CAPO II

#### Norme di carattere fiscale

#### Art. 18

##### AGEVOLAZIONI FISCALI

*La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima, in luogo delle imposte di registro, bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nell'art. 25, comma primo e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività. (Art. 4, legge n. 1228/1962; art. 26, c. 1°, legge n. 646/1950).*

*Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziari per i quali ultimi la Cassa per il Mezzogiorno godrà del trattamento delle amministrazioni statali. (Articolo 26, c. 2°, legge n. 646/1950).*

*La quota fissa di abbonamento di cui al primo comma sostituisce*

(6) L'argomento è stato adoperato dalla dottrina per sostenere la natura di organo statale della Cassa per il Mezzogiorno (cfr. bibliografia citata nella precedente nota 1) del presente Titolo II).

le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 32, nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 31, c. 2°, legge n. 634/1957).

Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 41, secondo comma — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà. (Art. 26, c. 5°, legge n. 646/1950).

Lo stesso trattamento è riservato alle formalità ipotecarie e alle volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti ed uffici di cui al quarto comma, nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 26, c. 5°, legge n. 646/1950; art. 31, c. 3°, legge n. 634/1957).

Per conseguire il trattamento previsto nel quarto e nel quinto comma, gli atti e contratti delle aziende, enti e uffici devono contenere la contestuale dichiarazione che essi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno e debbono essere corredati da una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa. (Art. 31, c. 4°, legge n. 634/1957).

Salvo quanto disposto dai precedenti commi nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa per il Mezzogiorno sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli enti locali. (Art. 16, u.c., legge n. 646/1950; art. 4, c. 1°, legge n. 1228/1962).

L'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini del presente testo unico. (Art. 32, legge n. 634/1957).

Nell'elencazione dei soggetti esenti dall'imposta sulle società, contenuta nell'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è compresa alla lettera 1) la Cassa per il Mezzogiorno (Art. 24, c. 5°, legge n. 717/1965) (\*).

## Art. 19

### STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, ONORARI NOTARILI E COMPETENZE PER I TECNICI

*I contratti che la Cassa per il Mezzogiorno stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pub-*

(\*) Le agevolazioni di cui all'art. 18 del T.U. che si commenta non dovrebbero, sostanzialmente, mutare per effetto dell'applicazione della recente riforma fiscale. Sul piano formale, evidentemente, in sede di aggiornamento del T.U. in questione si dovrà procedere all'adeguamento del dettato normativo alle disposizioni di attuazione della citata riforma fiscale.

*blica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato dal presidente del consiglio di amministrazione. (Art. 26, c. 3°, legge n. 646/1950).*

*Per gli atti e contratti relativi alle opere, rientranti nell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al presente testo unico, rogati dai notai, gli onorari sono ridotti alla metà. (Idem, c. 4°).*

*I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali. (Idem, c. 6°).*

## CAPITOLO II

### NORME DI CARATTERE FISCALE (Artt. 18-19)

#### 1. — Il trattamento fiscale della Cassa (art. 18).

Come si è detto, la Cassa è stata autorizzata a realizzare opere pubbliche ed altri interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Essa può svolgere i suoi compiti direttamente o indirettamente, mediante gli istituti della concessione o dell'affidamento.

Poiché le leggi fiscali anteriori alla recente riforma fiscale prevedevano una serie di tasse, imposte e contributi per tutte le forme di attività connesse con questi obiettivi, la Cassa godeva di un trattamento particolare, nel senso che l'Istituto, per ogni 100 lire erogate (ivi comprese le erogazioni strumentali, cioè le spese per l'organizzazione dell'Ente) pagava forfettariamente, sotto forma di abbonamento, 5 centesimi di lira al pubblico erario. Inoltre, la Cassa era esente dal pagamento dell'imposta sulle società. La recente riforma fiscale ha fra i suoi principi informativi quello di conservare le agevolazioni previste dalla legislazione precedente per il conseguimento di obiettivi che siano recepiti dalla programmazione nazionale. Il caso del Mezzogiorno è certamente da considerarsi il motivo centrale della programmazione economica nel nostro Paese e, pertanto, la sostanza delle agevolazioni previste dall'art. 18 del T.U. non dovrebbe assolutamente mutare, pur se, sul piano formale, saranno necessari opportuni adeguamenti della norma alla disciplina d'attuazione della ricordata riforma fiscale.

In relazione all'esenzione dell'imposta sulle società in particolare, sussiste — in via teorica e pratica — un problema interpretativo riguardante il dubbio circa la retroattività o meno della disposizione recata dal 5° comma dell'art. 24 della L. n. 717 del 1965 (rifluito — per l'appunto — nell'ultimo comma dell'art. 18 del T.U.). Tale dubbio deriva dalla formulazione della disposizione in questione. Se, infatti, il legislatore avesse voluto chiaramente esentare la Cassa per il Mezzogiorno dal pagamento dell'imposta sulle società a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 717 del 1965 non avrebbe integrato un articolo del T.U. sulle imposte dirette ma avrebbe espressamente previsto l'esenzione con una norma eccezionale. L'osservazione non sembri superficiale. Il ricorso alla integrazione di un articolo del T.U. sulle imposte di-

rette sarebbe stato un modo — inconsueto quanto si voglia per il legislatore italiano — molto corretto di legiferare operando senza equivoci sistematici, sempre che la Cassa per il Mezzogiorno non fosse stata un ente a termine. Quale motivo sistematico, però, può giustificare lo sconvolgimento di una cornice sistematica con l'inclusione di una norma particolare a termine, quando niente impedisce la produzione di una norma eccezionale che restando inserita in una cornice eccezionale scompare (senza sconvolgere la sistematica della normativa generale) insieme con il sistema eccezionale? Evidentemente, quindi, non si può ritenere che la formulazione dell'art. 24, c. 5° della L. n. 717 del 1965 abbia un senso solo formale-sistematico senza suscitare almeno il dubbio che il legislatore abbia inteso esprimere qualche cosa di diverso da una semplice esenzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Sta di fatto, per contro, che la norma pur essendo eccezionale non si esprime chiaramente quanto alla sua retroattività fino alla data della nascita della Cassa. Il problema, in definitiva, è tutto nel decidere se il riferimento al T.U. delle imposte dirette recato dal 5° comma dell'art. 24 della legge n. 717 sia soltanto un difetto sistematico della legislazione o non esprima una volontà normativa di retroattività. È evidente — a questo proposito — che, pur sussistendo fondati dubbi sul fatto che la formulazione della disposizione in questione abbia un senso solo formale-sistematico, non sembra possa utilmente farsi ricorso a principi interpretativi idonei a dirimere con fondamento la questione. Si tratta, cioè, di un caso che — ove motivi concreti lo consigliassero — ben può giustificare la richiesta di interpretazione autentica.

L'ammontare delle erogazioni annuali viene accertato sulla base del bilancio d'esercizio dell'Istituto.

Naturalmente, il trattamento di favore per la Cassa riguarda sia l'attività che essa svolge direttamente che quella svolta indirettamente.

Si è detto che la Cassa agisce indirettamente o per concessione o per affidamento. Al riguardo, l'art. 32 del T.U. dispone che:

a) la Cassa può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad Aziende autonome statali e, limitatamente alle opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale, può affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato;

b) la Cassa può concedere l'esecuzione delle opere ad Enti locali e loro Consorzi, a Consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri Enti di diritto pubblico, ivi compresi i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonché agli altri Enti di sviluppo in agricoltura.

La concessione è subordinata all'accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'Ente stesso.

Si può, dunque, concludere che, per tutte le attività di erogazione di danaro, la Cassa per il Mezzogiorno o — quando operano in concessione o affidamento della Cassa — gli Enti, le Aziende e le Amministrazioni di cui ai precedenti punti a) e b) godano dello stesso trattamento di favore sotto il profilo fiscale considerato.

Per quanto riguarda le formalità per godere del predetto regime di abbonamento, occorre dire che la Cassa non aveva bisogno di esperirne

alcuna, mentre gli Enti, le Amministrazioni e le Aziende di cui sopra dovevano inserire negli atti e contratti con cui veniva data concreta esecuzione alle opere concesse o affidate loro dalla Cassa, la contestuale dichiarazione che gli atti e i contratti medesimi venivano stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno, e dovevano allegare agli stessi una copia della deliberazione con cui l'opera era stata loro concessa o affidata, ovvero una equivalente ed analoga certificazione rilasciata dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il medesimo regime tributario era stato applicato anche per gli atti e le formalità inerenti alla costituzione dell'Istituto. Sembra plausibile che, ove fosse stato necessario che gli Enti, le Amministrazioni e le Aziende costituissero nuovi organismi per eseguire i compiti loro affidati dalla Cassa, il regime tributario di favore si fosse applicato anche per le operazioni costitutive dei detti organismi.

Dal predetto regime tributario restavano escluse:

- 1) le imposte fondiari spettanti all'erario o agli enti locali;
- 2) l'imposta di bollo sulle cambiali;
- 3) le tasse sugli atti giudiziari (per i quali la Cassa godeva del trattamento delle Amministrazioni statali).

Inoltre, la Cassa, gli Enti, le Aziende e le Amministrazioni predetti, nelle formalità ipotecarie e nelle volture catastali connesse con l'adempimento dei compiti della Cassa, dovevano pagare solo la metà degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

L'esenzione, prevista dall'art. 30 del T.U. 14 settembre 1931 n. 1175, relativamente all'imposta di consumo, si applicava per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa.

Infine, le obbligazioni emesse dalla Cassa per il Mezzogiorno erano esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti o futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli Enti locali.

### **1.1. — La situazione delle imprese che realizzano le opere « Cassa » in rapporto alla esenzione fiscale dell'Ente.**

Le esenzioni fiscali riguardanti la Cassa erano e sono motivate dalla volontà del legislatore di ridurre il costo delle opere pubbliche. In ultima analisi, infatti, le tasse di bollo, di registro e l'I.G.E. o le equivalenti imposizioni previste dalla riforma fiscale vengono a gravare sull'impresa che deve realizzare concretamente l'opera e questa, naturalmente, tiene conto dei costi fiscali maggiorando il *prezzo richiesto alla Cassa*. Lo stesso vale per l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Al fine, dunque, di ridurre i costi delle opere pubbliche realizzate dalla Cassa la legge ha previsto il particolare trattamento tributario appena detto, del quale gli imprenditori nel formulare le proposte di prezzo devono tenere conto.

Nel caso in cui la Cassa realizza direttamente l'opera, si è di fronte ad un rapporto a tre: da una parte c'è la Cassa, dall'altra l'Erario, dall'altra ancora l'imprenditore. La Cassa assegna l'opera ad un'impresa, cioè accetta il prezzo proposto da questa ed il progetto predisposto

riservandosi il collaudo dell'opera. Chi, però, anticipa periodicamente le somme è l'imprenditore, il quale sarebbe soggetto alle imposte predette. Potrebbe, dunque, sorgere il dubbio che sia l'imprenditore, in qualche modo, a doversi rendere parte attiva per godere delle agevolazioni previste per le opere Cassa e che debba tener conto di questo risparmio realizzabile in base ad una previsione di legge nel formulare il prezzo. In realtà, la cosa è più semplice, nel senso che è direttamente la Cassa a pagare in abbonamento le imposte relative alle voci di spesa previste nel contratto che lega l'Ente all'impresa esecutrice. All'imprenditore non resta altro da fare che documentare l'inerenza all'attuazione di un'opera « Cassa » di una certa causale di spesa. Non deve cioè far altro che documentare agli uffici finanziari competenti che quel tale atto o quella tale fattura fanno parte del contratto con cui l'impresa realizza un'opera della Cassa per il Mezzogiorno.

Nel caso che la Cassa, infine, realizzi indirettamente l'opera, la posizione dell'imprenditore non cambia per l'ingresso nel rapporto di un quarto soggetto, costituito dall'affidatario o dal concessionario dell'opera. Infatti, in questo caso l'imprenditore si potrà servire per gli scopi predetti, anziché del contratto stipulato direttamente con la Cassa, di quello stretto con l'affidatario o con il concessionario dell'opera.

## 2. — Le tariffe professionali nei rapporti con la Cassa (art. 19).

L'art. 19 dopo avere stabilito che i contratti stipulati dalla Cassa per lo svolgimento delle proprie attività possono anche essere ricevuti, in forma pubblica amministrativa, da un funzionario dell'Istituto appositamente delegato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, prevede alcune condizioni di favore per la Cassa nella liquidazione degli onorari spettanti a liberi professionisti per prestazioni professionali richieste dalla Cassa.

Le condizioni di favore sono di due tipi:

1) i notai — come pubblici ufficiali — *devono* ricevere la metà degli onorari fissati nelle tariffe dell'Ordine per gli atti e contratti da essi rogati, quando questi si riferiscano ad opere della Cassa per il Mezzogiorno;

2) gli ingegneri, i geometri e gli altri tecnici, incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nell'attività dell'Ente, *possono* ricevere un onorario inferiore a quello stabilito nelle tariffe professionali.

**Mentre, quindi, per quanto attiene ai notai, la Cassa è obbligata a pagare la metà degli onorari, per quanto attiene alla prestazione degli altri professionisti predetti, la Cassa ha facoltà di ridurne le tariffe professionali. Il motivo della differenza è chiaro: mentre il notaio, come pubblico ufficiale, è obbligato a svolgere l'attività richiestagli, gli altri professionisti sono liberi e, pertanto, possono accettare o meno la riduzione delle tariffe professionali.**

Resta da chiarire, infine, il significato dell'espressione recata dal secondo comma dell'art. 19, riguardante atti e contratti relativi alle opere « rientranti nell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, di cui

al presente T.U.... ». Il problema si pone sia perché a stilare atti e contratti per opere di competenza Cassa non è sempre l'Ente, sia perché non è sempre l'Ente a dover pagare restando l'onere a carico delle imprese.

Quanto al caso di atti e contratti di Enti concessionari o affidatari di opere Cassa, sembra che — in via definitiva — non vi siano dubbi sul fatto che anche in quei casi si applichi la normativa vigente per la Cassa, sempre che l'atto o il contratto attenga all'« opera Cassa » concessa o affidata. Infatti, la differente espressione usata dalla legge nei due casi delle tariffe professionali dei notai e degli altri tecnici (secondo e terzo comma dell'art. 19 del T.U.) fa propendere per tale interpretazione: nel caso dei notai si parla genericamente di « opere rientranti nell'attività della Cassa », senza circoscrivere al solo Ente il beneficio; nel caso di altri tecnici, si parla di tecnici « incaricati dalla Cassa », circoscrivendo il beneficio ai soli rapporti diretti con l'Ente.

Quanto, poi, al caso degli oneri notarili gravanti sulle imprese aggiudicatarie di appalti, di lavori di competenza della Cassa, sembra che nella liquidazione dei diritti notarili le stesse imprese debbano fruire del medesimo trattamento riservato alla Cassa. Al termine delle procedure di aggiudicazione (quando, cioè, i verbali di aggiudicazione provvisorie degli appalti sono stati approvati dall'Ente) il contratto può considerarsi concluso: e si tratta di un contratto relativo ad opere, « rientranti nell'attività della Cassa... ».

È questione di dettaglio, dunque, individuare l'onere notarile eventuale riguardante la fase precedente l'aggiudicazione definitiva (per il quale s'è dell'avviso si applichi l'art. 9 della L. 22 novembre 1954 numero 1158), in quanto l'ammontare di esso resta, comunque, individuato dal disposto dell'art. 19 del T.U. sia che l'aggiudicazione provvisoria sia approvata (ed è il caso sopradescritto) sia che l'aggiudicazione stessa non venga approvata dalla Cassa, con la conseguenza — per il problema in esame — che l'onere notarile spetta interamente alla Cassa stessa.

### CAPO III

#### Norme di carattere finanziario

#### Art. 20

##### FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

*Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, per il quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'art. 2 della legge 6 luglio 1964 n. 608, è autorizzato a favore della Cassa stessa un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da*

determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Art. 23, c. 1°, legge n. 717/1965).

Gli stanziamenti di cui al precedente comma, sono altresì comprensivi delle spese di studio, progettazione e direzione lavori afferenti alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno (Art. 6, c. 1°, legge numero 646/1950).

Detta somma di miliardi 1.640 sarà iscritta per miliardi 1.340 nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971 (Art. 23, c. 2°, legge n. 717/1965).

Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970. Il netto ricavo sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma (Art. 23, c. 4° e 5°, legge n. 717/1965).

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo (Idem, c. 6°).

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche (Idem, c. 7°).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo (Idem, c. 8°).

Gli stanziamenti a favore della Cassa per il Mezzogiorno sono versati dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate (\*) (Articolo 12, legge n. 646/1950).

---

(\*) Tale articolo 20, che già aveva subito modifiche dall'art. 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968 n. 241, è stato così sostituito dall'art. 2 della legge 8 aprile 1969 n. 160:

« Per l'attuazione degli interventi di sua competenza previsti per il primo sessennio 1965-1970, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964 n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 2.300 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano di coordinamento e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Detta quota di spesa è determinata con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono altresì comprensivi delle

## Art. 21

## ASSUNZIONE DI IMPEGNI IN ECCEDEXA AGLI STANZIAMENTI

*In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere impegni di spese per somme anche superiori agli stanziamenti annuali di cui al precedente articolo fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 24 (Art. 6, c. 2°, legge n. 646/1950).*

*spese di studio, progettazione e direzione lavori afferenti alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.*

*Detta somma di miliardi 2.300 sarà iscritta per miliardi 1.860 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 280 miliardi nell'esercizio 1969, di 465 miliardi nell'esercizio 1970 e di 295 miliardi nell'esercizio 1971.*

*All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.*

*Per il rimanente importo di 440 miliardi il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1972, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1966 e 1967, di lire 40 miliardi per l'esercizio 1968, di lire 100 miliardi annui per gli esercizi 1969 e 1970 e di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1971 e 1972.*

*Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.*

*I mutui di cui al precedente quinto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.*

*Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.*

*Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1972, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.*

*Gli stanziamenti a favore della Cassa per il Mezzogiorno sono versati dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate ».*

*Occorre notare che, l'art. 2 della L. 8 aprile 1969 n. 160, appena trascritto, ha ignorato il dettato dell'art. 2 della L. 21 giugno 1967 n. 498 (G. U. n. 167 del 6 luglio 1967), il quale — modificando l'art. 12 (crediti agevolati alle industrie) della L. n. 717 del 1965 — ha previsto una integrazione della dotazione finanziaria della Cassa, limitatamente alla concessione del concorso sugli interessi per i mutui agevolati concessi alle industrie per effetto del surricordato art. 12 della L. n. 717 del 1965. Tale articolo 2 della L. n. 498 del 1967 così ha disposto:*

*« All'articolo 12 della legge 26 giugno 1965 n. 717 sono aggiunti i seguenti commi:*

*« L'onere derivante alla Cassa del Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi, previsto dal precedente quarto comma (mutui a tasso agevolato alle imprese industriali meridionali: n.d.r.), sarà imputato per le prime cinque annualità sull'apporto complessivo autorizzato dal successivo articolo 23 (l'articolo, cioè, che poi è stato riportato nell'art. 20 del presente T.U. e che, quindi, recava la dotazione finanziaria della Cassa per il periodo 1965-1969: n.d.r.) a favore della Cassa medesima per il quinquennio 1965-1969.*

*« Le annualità successive al 1969 e fino al 1980, per un importo non superiore a lire 260 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che*

## Art. 22

## UTILIZZAZIONE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE

*Le somme eventualmente non impegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare sono riportate agli esercizi successivi (Art. 6, c. 3°, legge n. 646/1950).*

*Le somme comunque introitate dalla Cassa per il Mezzogiorno per capitali o per pagamento d'interessi, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria delle quali la Cassa medesima abbia finanziato le opere di trasformazione in luogo dello Stato, sono utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima (Idem, c. 4°; art. 5, c. 6° e 7° e art. 6, c. 4°, legge n. 646/1950).*

---

*saranno stanziati, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.*

*«Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22.000 milioni nell'esercizio 1970, a 24.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 22.500 milioni nell'esercizio 1979 e a 19.500 milioni nell'esercizio 1980.»*

*Peraltro, la dotazione finanziaria della Cassa è stata integrata dall'art. 52 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034 (D.L. pubbl. in G.U. del 26 ottobre 1970 n. 272 e L. di convers. pubbl. in G.U. del 23 dicembre 1970 n. 323), come segue:*

*«Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, a favore della cassa medesima è autorizzato un ulteriore apporto di lire 100 miliardi per provvedere all'esecuzione urgente di opere di irrigazione.*

*«I piani di intervento sono predisposti dalla Cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, sentite le Regioni interessate.*

*«Tale somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1971 e 1972.*

*«All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.*

*«Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»*

*Da ultimo, la L. 15 aprile 1971 n. 205 (pubbl. in G.U. n. 108 del 30 aprile 1971) ha provveduto a finanziare la Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1971, stabilendo con l'articolo unico, che: «L'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al periodo 1966-70 viene prorogata al 31 dicembre 1971.*

*«Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1971, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 262 miliardi, comprensivo della quota indicata al primo comma dell'art. 2 della legge 8 aprile 1969 n. 160, e al netto, per il periodo medesimo, dell'importo di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa...» (il terzo comma, riportato in appendice al commentario, definisce la destinazione dello stanziamento, mentre il quarto comma rinviava alla riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il 1971).*

*Infine, l'art. 17 della L. n. 853 del 1971 prevede:*

*«Ai sensi dell'art. 16, primo comma, del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, per l'attuazione degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, per il quinquennio 1971-1975, è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto di lire 3.125 miliardi*

**Art. 23****UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE  
DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI**

*L'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957 n. 6, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 1 del presente testo unico,*

*comprensivo della quota di lire 262 miliardi di cui alla legge 15 aprile 1971 n. 205, ed al netto, per il periodo stesso, delle quote di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1969 n. 160. Tale apporto è comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'art. 2 della presente legge e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spesa è determinata ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969 n. 160.*

*La risultante somma sarà iscritta, tenuto conto della somma già stanziata ai sensi della citata legge 15 aprile 1971 n. 205, nello stato di previsione del Ministero del Tesoro in ragione di lire 467 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 626 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 820 miliardi nell'anno finanziario 1974 e di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1975.*

*Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al precedente comma che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario, che il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta stabilite.*

*All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972 si provvede quanto a lire 267 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 200 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le Opere pubbliche e con emissioni di Buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le norme di cui all'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034.*

*Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1971-1975, in eccedenza alla dotazione di cui al precedente primo comma, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.450 miliardi, in conto dell'assegnazione che sarà autorizzata ai sensi dell'art. 16, primo comma, del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980. Ai predetti impegni si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 400 miliardi nell'anno 1977, di lire 300 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1979, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1980.*

*Le quote di assegnazione a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2 della L. 8 aprile 1969 n. 160, non iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 1967, 1970 e 1971, ammontanti complessivamente a lire 485 miliardi, saranno stanziate nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1973 e lire 165 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.*

*L'onere relativo alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi di cui all'art. 10 è imputato, per il quinquennio 1971-1975, sulla dotazione complessiva autorizzata in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio anzidetto; per il periodo successivo il fabbisogno di lire 2.550 miliardi sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di lire 255 miliardi all'anno fino al 1985.*

è, per una terza parte, devoluta alla regione nella quale si effettuano le coltivazioni per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche e al suo incremento industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli di sua competenza nel settore dell'industrializzazione, secondo le direttive del piano di coordinamento (Art. 24, c. 2°, legge n. 6/1957).

Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa per il Mezzogiorno destinate, sempre in favore della regione interessata, all'esecuzione delle opere straordinarie di sua competenza, mediante interventi aggiuntivi sulla base delle direttive del piano di coordinamento (Idem, c. 3°).

#### Art. 24

##### CREDITI « I.M.I.-E.R.P. » TRASFERITI ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Sono trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitali e di interessi spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano — a norma delle leggi 21 agosto 1949 n. 730, 18 aprile 1950 n. 258 (art. 1), 30 luglio 1950 n. 723 e 4 novembre 1950 n. 922 a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948 n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati — sia in dipendenza di altri finanziamenti che lo Stato consentisse a favore dei privati, per l'acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto (Art. 11, c. 1°, lettera a, legge n. 646/1950; art. 1, legge n. 54/1956).

Le somme per interessi sui crediti di cui al primo comma non concorrono a formare la dotazione della Cassa per il Mezzogiorno e sono destinate alle operazioni di credito effettuate dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico a favore di attività agricole e turistico-alberghiere, nella misura che sarà fissata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 (Art. 24, c. 3°, legge n. 717/1965; art. 17, c. 1°, legge n. 646/1950).

I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del mediocredito, concernenti la gestione e il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nel primo comma, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonché ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro (Art. 3, legge n. 54/1956; articolo 19, legge n. 623/1959).

E attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la metà delle somme che affluiscono al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4

agosto 1948 n. 1108, per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P. (Art. 11, c. 1°, lettera b, legge numero 646/1950).

### Art. 25

#### OPERAZIONI FINANZIARIE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte — previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio — le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell'art. 20 per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 24 (Art. 16, c. 1°, legge n. 646/1950).

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'Istituto mobiliare italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed al Ministero del tesoro (Idem, c. 2°).

La Cassa per il Mezzogiorno è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento di cui alla lettera b):

1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1) (Idem, c. 3°).

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre (Idem, c. 4°) (\*).

Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiari e ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzio-

(\*) Tale quarto comma è stato così sostituito dall'ultimo comma dell'art. 16 della L. n. 853 del 1971:

« Con decreto del Ministro del tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre ».

nale. Esse sono ammesse all'esenzione tributaria di cui all'art. 18 — comma 7 — del presente testo unico (Idem, c. 5°).

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali (Art. 16, c. 6°, legge n. 646/1950).

### Art. 26

#### ASSUNZIONE ED UTILIZZAZIONE DI PRESTITI ESTERI

In deroga al terzo comma dell'articolo precedente i prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno possono essere assunti — ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 2 dello stesso comma — anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 24. Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno sia per l'ulteriore sviluppo dei propri programmi sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione dei territori di cui all'art. 1 e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione dei territori stessi sia per i particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico necessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dei territori di cui al citato art. 1. (Art. 2, c. 1°, legge n. 166/1952; art. 1, c. 2°, legge n. 949/1952).

Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno ecceda la durata dell'attività della Cassa stessa, prima del termine di detta attività sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (Articolo 2, c. 2°, legge n. 166/1952).

La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno da concedersi ai sensi del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo precedente, è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa. (Art. 2, c. 3°, legge n. 166/1952).

L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, i relativi servizi saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (Art. 2, c. 5°, legge numero 166/1952).

*Limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio non comportino assunzioni di rischio da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la Cassa stessa può provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti di cui al presente articolo. (Art. 7, c. 1°, legge n. 608/1964).*

#### **Art. 27**

##### **GARANZIA DI CAMBIO E ONERI DIPENDENTI DA PRESTITI ESTERI**

*La garanzia di cambio, gli oneri derivanti alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri e gli oneri eventuali derivanti alla Cassa medesima dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi di prestiti esteri, dei tassi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, fanno carico al tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio. (Articolo 24, c. 4°, legge n. 717/1965; art. 40, legge n. 634/1957; art. 12, legge n. 555/1959).*

#### **Art. 28**

##### **CONTO FRUTTIFERO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO**

*Le disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (Art. 24, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*Nel limite d'importo stabilito dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti dalla Cassa medesima. (Idem, c. 2°).*

### **CAPITOLO III**

#### **NORME DI CARATTERE FINANZIARIO (Artt. 20-28)**

Come si è ricordato parlando della dotazione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno, l'Ente ha uno stanziamento, derivante dagli stati di previsione del Ministero del tesoro, con il quale deve realizzare gli interventi ad esso assegnati. Si è posto in rilievo, inoltre, il carattere creditizio della dotazione della Cassa, nel senso che l'Ente può disporre senza vincoli d'esercizio delle somme ad esso assegnate, mentre rare volte l'Ente è tenuto ad impiegare in un certo modo i proventi di determinati cespiti.

Il Capo III del testo unico definisce l'entità dei finanziamenti, le modalità per l'assunzione di impegni da parte dell'Ente in eccedenza agli stanziamenti annuali del Tesoro, la riutilizzazione delle somme derivanti da economie o da rientri di prestiti, la destinazione particolare di determinati cespiti, le modalità delle operazioni d'approvvigionamento finanziario ed in particolare l'assunzione e l'utilizzazione di prestiti esteri, e, infine, detta la disciplina della giacenza della dotazione e delle somme necessarie per esigenze ricorrenti della Cassa.

### 1. — Il finanziamento degli interventi (artt. 20-22).

Gli artt. 20, 21 e 22 del testo unico definiscono la dotazione della Cassa.

In realtà, la disponibilità finanziaria (intesa come il complesso delle effettive risorse finanziarie) della Cassa per il Mezzogiorno per tutti gli interventi di sua competenza a far conto dalla fine del piano quindicennale 1950-1965, è così composta:

1) L. 60 miliardi per il completamento del piano quindicennale 1950-1965 (L. 6 luglio 1964 n. 608);

2) L. 1.640 miliardi per il periodo 1965-1969 (L. 26 giugno 1965 n. 717);

3) la terza parte dell'importo annuale dell'aliquota prevista dall'art. 22 della L. 11 gennaio 1957 n. 6, quando è corrisposta per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a giacimenti siti nei territori meridionali. Questo introito, naturalmente, non è fisso, viene versato annualmente alla Cassa ed ha un vincolo di destinazione;

4) i crediti di capitali spettanti allo Stato sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'I.M.I., ai sensi delle LL. 21 agosto 1949 n. 730, 18 aprile 1950 n. 258 (art. 1), 30 luglio 1950 n. 723 e 4 novembre 1950 n. 922, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della L. 4 agosto 1948 n. 1108, sia in dipendenza di altri finanziamenti che lo Stato consentisse a favore di privati, per l'acquisto di macchine e attrezzature sul « fondo lire » predetto. Anche queste somme sono aleatorie ed a destinazione vincolata (7);

5) prestiti esteri la cui destinazione è vincolata. Essi possono anche eccedere la misura della dotazione finanziaria costituita dai cespiti indicati nei punti precedenti;

6) L. 260 miliardi per il periodo 1970-1980, a copertura dell'onere relativo al periodo 1970-1980 derivante alla Cassa dalla concessione del concorso sugli interessi dei mutui per l'industrializzazione stipulati e ammessi all'agevolazione nel periodo 1965-1969. (L. 21 giugno 1967 n. 498);

7) L. 345 miliardi per il periodo 1968-1980, vincolati a favore di particolari interventi nella Calabria (L. 28 marzo 1968 n. 437);

---

(7) Occorre dire che le somme per interessi sui crediti indicati al punto 4 non si possono considerare per legge come vera e propria dotazione della Cassa, ma possono essere adoperate dalla Cassa per determinati interventi.

8) L. 400 miliardi per il periodo 1962-1975, vincolati a favore di particolari interventi per la rinascita della Sardegna (L. 11 giugno 1962 n. 588);

9) i fondi per il terremoto dell'Irpinia (L. 5 ottobre 1962 n. 1431 e successive modifiche e integrazioni);

10) le quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria delle quali la Cassa abbia finanziato le opere di trasformazione in luogo dello Stato;

11) i fondi per il terremoto di Agrigento (L. 18 marzo 1968 n. 182 e successive modifiche e integrazioni);

12) L. 660 miliardi per il periodo 1969-1970 (L. 8 aprile 1969 numero 160);

13) L. 100 miliardi per interventi urgenti nel settore della bonifica (D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, art. 52);

14) L. 262 miliardi per il 1971 (L. 15 aprile 1971 n. 205);

15) L. 7.025 miliardi per il quinquennio 1971-1975 (L. n. 853 del 1971), nei quali sono ricompresi i 262 miliardi di cui al precedente punto 14.

Infine, occorre ricordare che gli stanziamenti a favore della Cassa sono versati alla stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate.

Come già rilevato, la Cassa, in relazione alle esigenze tecniche dei lavori ed alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, può assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, fronteggiando l'eccedenza con i proventi indicati nel precedente punto quattro (cfr., per un quadro generale sulla scontabilità e cedibilità dei « crediti » Cassa, quanto detto nel successivo paragrafo 4.1.).

Le somme non impegnate dalla Cassa nell'esercizio per il quale sono state stanziare non sono soggette a perenzione (8).

## 2. — Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (art. 23).

L'art. 23 disciplina l'utilizzazione delle entrate indicate nel titolo del presente paragrafo. Tali entrate sono stabilite dall'art. 22 della L. 11 gennaio 1957 n. 6, il quale dispone testualmente:

« Per le concessioni di coltivazione il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

« da 0 fino a 4 tonnellate-giorno: 2,50% sull'intera produzione;

« maggiore di 4 fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50% sulle prime quattro tonnellate e il 5% sulla eccedenza;

(8) Quanto alla ripartizione dei fondi « Cassa » ai diversi settori di intervento, occorre notare — a titolo di completezza espositiva — che oltre alle indicazioni contenute nelle leggi (per il chè confr. asterisco in nota al testo dell'art. 20), una ripartizione più specifica si verificò col Piano di coordinamento previsto dalla L. n. 717 del 1965, nel quale era contenuta al par. 1 del Cap. III della parte seconda.

« maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14% sulla eccedenza;

« maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16% sull'eccedenza;

« maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18% sull'eccedenza;

« maggiore di 64 fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20% sulla eccedenza;

« maggiore di 128 e fino a 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21% sulla eccedenza;

« maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22% sulla eccedenza.

« Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 metri cubi di gas.

« Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, può essere stabilito con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato come al comma seguente.

« Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto ».

Per le concessioni di coltivazioni di idrocarburi riguardanti giacimenti siti nei territori meridionali, lo Stato percepisce l'aliquota spettante, ma versa annualmente una somma pari ad un terzo delle aliquote alla Cassa per il Mezzogiorno.

Tale somma deve essere utilizzata dalla Cassa per interventi che si aggiungono a quelli di sua competenza per l'industrializzazione e deve essere destinata esclusivamente a vantaggio della Regione da cui provengono le aliquote.

Ove la Cassa non riuscisse ad utilizzare le somme predette per interventi aggiuntivi nelle regioni interessate, è tenuta a realizzare nelle Regioni medesime opere straordinarie di sua competenza in aggiunta a quelle programmate sulla base di altre disponibilità finanziarie.

In ogni caso la Cassa deve seguire le direttive del piano di coordinamento, cioè le modalità e gli obiettivi che settorialmente e per singolo intervento il piano assegna ai programmi Cassa; tali direttive saranno di volta in volta illustrate nel corso del commento agli articoli che prevedono specifici interventi.

### **3. — I crediti I.M.I. ed E.R.P. trasferiti alla Cassa (art. 24).**

L'art. 24 prevede il trasferimento alla Cassa per il Mezzogiorno dei crediti di capitale ed interessi spettanti allo Stato sulla base di finanziamenti concessi a valere sul conto speciale (fondo lire) previsto dall'art. 2 della L. 4 agosto 1948 n. 1108, concernente « Ratifica ed esecutorietà dell'Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948 » (piano E.R.P.). Inoltre, l'articolo in questione prevede il trasferimento alla Cassa della

metà delle somme che affluiscono al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della predetta L. n. 1108 del 1948 per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P. (9).

Come si è detto, le somme per interessi sui crediti predetti non concorrono a formare la dotazione della Cassa e sono vincolate — quanto alla destinazione — a favorire le attività agricole e turistico-alberghiere nella misura fissata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

(9) *L'art. 2 della L. n. 1108 del 1948 recita testualmente:*

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni necessarie per la costituzione del conto speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 2, dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge, nonché per i prelievi previsti dai successivi numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo.

Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione del Conto speciale sarà approvata con legge ».

*L'articolo IV dell'Accordo dispone:*

« 1. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno soltanto per quanto si riferisce all'assistenza che potrà essere fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America a titolo gratuito.

« 2. Il Governo italiano aprirà un conto speciale presso la Banca d'Italia intestato al Governo italiano (qui appresso chiamato Conto Speciale) ed effettuerà in tale Conto depositi di lire come segue:

« a) il saldo residuale della chiusura degli affari nel giorno della firma del presente Accordo dei conti speciali presso la Banca d'Italia intestati al Governo italiano, conti istituiti ai termini degli Accordi fra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano in data 4 luglio 1947 e in data 3 gennaio 1948, nonché qualsiasi altra somma che, di volta in volta, debba essere depositata nei conti speciali ai sensi di tali accordi. Resta inteso che la lettera e) del paragrafo 114 della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, costituisce approvazione e determinazione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America riguardo all'uso di tali saldi cui è fatto riferimento nei predetti Accordi;

« b) il saldo residuale dei depositi fatti dal Governo italiano ai sensi dello scambio di note fra i due Governi in data 21 aprile 1948;

« c) le somme equivalenti all'indicato costo in dollari al Governo degli Stati Uniti d'America di merci, servizi ed informazioni tecniche (ivi compresi i costi di trasformazione, magazzinaggio, trasporto, riparazione od altri servizi relativi) resi disponibili all'Italia a titolo gratuito e sotto qualsiasi forma autorizzata dalla legge del 1948 per la Cooperazione Economica, dedotto tuttavia l'ammontare dei depositi fatti ai sensi dello scambio di note di cui al comma b). Il Governo degli Stati Uniti d'America notificherà di tanto in tanto al Governo italiano l'indicato costo dei dollari di qualsiasi delle suddette merci, servizi ed informazioni tecniche, dopo di che il Governo italiano depositerà nel Conto Speciale un equivalente ammontare in lire calcolato ad un tasso di cambio che dovrà corrispondere alla parità convenuta in quell'epoca col Fondo Monetario Internazionale, purché tale valore convenuto sia l'unico tasso di cambio applicabile per gli acquisti di dollari relativi alle importazioni in Italia. Se al momento della notifica è stata convenuta col Fondo una parità per la lira ed esistono uno o più altri tassi di cambio applicabili all'acquisto di dollari per importazione in Italia, o se al momento della notifica non è stata concordata con il Fondo una parità della lira, il tasso o i tassi di cambio per questo scopo speciale saranno stabiliti d'accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America.

« Il Governo italiano potrà in qualsiasi momento effettuare nel Conto Speciale depositi anticipati che verranno accreditati in conto di notificazioni successive ai sensi di questo paragrafo.

« 3. Il Governo degli Stati Uniti d'America notificherà di tanto in tanto al Governo italiano il suo fabbisogno per spese amministrative in lire in Italia derivanti da

I crediti di capitale, così come la metà delle somme affluite al « fondo lire » predetto dopo il 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P. costituiscono, invece, dotazioni della Cassa e possono essere destinate a qualunque intervento di competenza dell'Ente.

#### 4. — Le operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno (articolo 25). In particolare, i prestiti esteri (art. 26).

##### 4.1. — Sconto e cessione in garanzia dei « titoli » costituenti la dotazione della Cassa.

Si è già rilevata la natura creditizia (cfr. il commento all'art. 9 T.U.) della dotazione della Cassa per il Mezzogiorno. Come ogni titolo di credito, così anche gli stanziamenti a favore della Cassa — sia che derivino

---

operazioni effettuate ai termini della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, dopo di che il Governo italiano metterà a disposizione tali somme prelevandole da qualsiasi saldo del Conto Speciale e nel modo richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America nella sua notifica.

« 4. Il 5 % di ciascun deposito effettuato ai sensi del presente articolo derivante dall'assistenza fornita ai termini della legge del 1948 di stanziamento per aiuti all'estero, sarà assegnato al Governo degli Stati Uniti d'America, che ne farà uso per le sue spese in Italia, e le somme messe a disposizione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo verranno preventivamente addebitate agli ammontari assegnati ai sensi del presente paragrafo.

« 5. Il Governo italiano metterà inoltre a disposizione, prelevandole da qualsiasi saldo del Conto Speciale, quelle somme in lire che potranno essere necessarie a coprire spese per il trasporto (incluse spese portuali, il magazzinaggio, facchinaggio e simili) da ogni punto di entrata in Italia di quei rifornimenti assistenziali e pacchi cui si fa riferimento all'articolo IV.

« 6. Il Governo italiano potrà effettuare prelevamenti dall'eventuale saldo rimasto nel Conto Speciale per quegli scopi che potranno essere di volta in volta concordati con il Governo degli Stati Uniti d'America. Nell'esame delle proposte di prelevamento dal Conto Speciale avanzata dal Governo italiano, il Governo degli Stati Uniti d'America prenderà in considerazione la necessità monetaria e finanziaria interna in Italia, la necessità di stimolare l'attività produttiva ed il Commercio internazionale, come pure la ricerca esplorativa e lo sviluppo di nuove fonti di ricchezza in Italia ed in modo particolare:

« a) spese per l'attuazione di opere o programmi, ivi compresi quelli che fanno parte di un programma generale per lo sviluppo della capacità produttiva italiana e di altri Paesi partecipanti, nonché per l'attuazione di opere o programmi il cui costo esterno sia coperto dall'assistenza fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America in base alla legge del 1948 per la Cooperazione Economica od in altro modo, o da prestiti della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;

« b) spese per ricerche esplorative e lo sviluppo di una aumentata produzione di quelle materie prime che possano abbisognare agli Stati Uniti d'America a causa di deficienze o deficienze potenziali nelle risorse degli Stati Uniti d'America;

« c) l'effettiva riduzione del debito nazionale, specialmente del debito verso la Banca d'Italia od altri Istituti bancari.

« 7. Ogni saldo residuale all'infuori delle somme spese assegnate ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, rimanente nel Conto Speciale al 30 giugno 1952, sarà impiegato in Italia per quegli scopi che potranno essere in seguito concordati fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, rimanendo inteso che il consenso degli Stati Uniti d'America sarà soggetto all'approvazione a mezzo di legge e di deliberazione congiunta dal Congresso degli Stati Uniti d'America ».

direttamente dalle surricordate leggi di finanziamento sia che si tratti delle quote di ammortamento dei crediti I.M.I. di capitale e di interesse che siano stati ceduti alla Cassa — sono scontabili e cedibili in garanzia. In tal modo, la provvista finanziaria dell'Ente è libera da vincoli annuali degli stati di previsione.

I titoli di credito della Cassa — costituiti, sostanzialmente, dalle assegnazioni di legge — sono scontabili e cedibili in garanzia presso:

- a) la Cassa depositi e prestiti;
- b) il Consorzio di credito per le opere pubbliche;
- c) gli Istituti assicurativi e previdenziali;
- d) le Aziende di credito in genere;
- e) i Consorzi delle aziende di credito.

Per scontare o cedere in garanzia i titoli costituenti la sua dotazione — ad eccezione della quota di ammortamento dei crediti I.M.I.-E.R.P. — la Cassa deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le operazioni di sconto e di cessione in garanzia degli stanziamenti in bilancio devono essere notificate dalla Cassa al Ministro del tesoro; analogamente, le operazioni di sconto e di cessione in garanzia delle quote di ammortamento dei crediti I.M.I.-E.R.P. devono essere notificate dalla Cassa al debitore, all'I.M.I. ed al Ministro per il tesoro (10).

#### **4.2. — Emissione di obbligazioni e assunzione di prestiti esteri da parte della Cassa.**

Oltre alla possibilità di scontare e di cedere in garanzia i « titoli » costituenti la sua dotazione, la Cassa ha quella di emettere obbligazioni e di contrarre prestiti all'estero.

##### **4.2.1. — Le obbligazioni emesse dalla Cassa.**

Il Consiglio di amministrazione determina le condizioni per l'emissione delle obbligazioni che la Cassa è autorizzata ad emettere nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle quote di ammortamento dei prestiti I.M.I.-E.R.P.

L'emissione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; essa deve essere contenuta nei limiti delle dotazioni della Cassa e in corrispondenza delle quote di ammortamento predette dei crediti I.M.I. - E.R.P.

---

(10) Sembra che il riferimento all'art. 20 contenuto anche nell'art. 25 del presente T.U. non debba intendersi nel senso che la Cassa possa scontare o cedere in garanzia solo gli stanziamenti previsti da quell'articolo. Invero, la norma dell'art. 25 (come del resto quella dell'art. 21) dovrebbe essere intesa come norma « funzionale » della Cassa e quindi riferirsi — in genere — alla « dotazione » (quale che sia) della Cassa stessa.

Per dotazione si intendono le somme in dotazione che non siano state impegnate ad un certo momento; le quali, in conseguenza, quando vengono usate a fronte di obbligazioni passano fra le somme impegnate e non possono più essere riutilizzate.

In altri termini, non sembra accettabile l'opinione secondo cui il ricavato obbligazionario dovrebbe intendersi, comunque, in aggiunta alla dotazione della Cassa, giacché se è vero che la dotazione legale dell'Ente è intangibile, occorre considerare che l'intangibilità è correlata alle destinazioni previste per legge, e che la specificazione, prevista parimenti per legge, della possibilità per la Cassa di ricorrere al mercato obbligazionario interno è da interpretarsi come un puro e semplice strumento di provvista finanziaria e non come una fonte di finanziamento dell'Ente.

A garanzia del pagamento del capitale e degli interessi relativi alle obbligazioni da emettersi può essere concessa, con decreto del Ministro per il tesoro (11) la garanzia dello Stato. La concessione della garanzia statale deve avvenire contestualmente all'autorizzazione all'emissione obbligazionaria o, comunque, prima che questa si verifichi.

Le obbligazioni Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo presenti o futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli Enti locali. Esse, inoltre, sono assimilate a tutti gli effetti alle cartelle fondiarie e sono ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Sono, poi, accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

L'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione sulle obbligazioni Cassa.

Infine, gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli Enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità, anche in deroga a leggi, regolamenti o statuti generali o speciali, nelle obbligazioni emesse dalla Cassa (12).

#### 4.2.2. — I prestiti esteri contratti dalla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa può deliberare di assumere prestiti all'estero. A tal fine deve ottenere la preventiva autorizzazione del CIPE (13) e deve sentire il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Nella richiesta di autorizzazione devono essere precisate dalla Cassa l'entità, la fonte e la destinazione del prestito. Ottenuta l'autorizzazione, la Cassa:

1) in via normale, determina con gli Enti e/o gli Istituti finanziari prescelti le condizioni e le modalità per l'istruttoria dei prestiti, nonché quelle per i relativi servizi che devono essere svolti dagli Enti e/o dagli Istituti predetti;

(11) Prima della L. n. 853 del 1971, per la concessione della garanzia dello Stato, era necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(12) Cfr. precedente nota 10.

(13) Prima della L. n. 853 del 1971, l'autorizzazione competeva al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

2) in via eccezionale — quando, cioè, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio abbia riconosciuto trattarsi di operazioni che non importano assunzioni di rischio da parte della Cassa — l'Ente può provvedere direttamente all'istruttoria e al servizio dei mutui posti in essere con fondi derivanti dai prestiti esteri in questione.

In ogni caso, le deliberazioni conclusive per l'assunzione dei prestiti esteri devono essere approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ove la Cassa richieda — e la richiede, di regola, — la garanzia statale sui prestiti contratti all'estero, spetta al Ministro per il tesoro di accordarla, con decreto.

Per quanto riguarda l'ammontare dei prestiti esteri, la Cassa può contrarne anche in eccedenza alla sua dotazione.

La possibilità per la Cassa di contrarre debiti all'estero in eccedenza alla sua dotazione costituisce la sostanziale differenza fra le operazioni di obbligazioni emesse all'interno ed i prestiti esteri. Si tratta, dunque, per i prestiti esteri di una posta elastica di finanziamento che lo Stato ha concesso alla Cassa per il reperimento di fondi aggiuntivi alla sua dotazione.

Dal momento che è ipotizzabile che la durata dei prestiti esteri ecceda il limite temporale di durata della Cassa previsto dalla legge, nel caso in cui l'Ente dovesse cessare dalla sua attività, il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, provvede a designare l'organo o l'Ente cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti esteri per la parte residua e che subentrerà nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. A tale determinazione provvede, con proprio decreto, il Presidente della Repubblica, ferma restando, anche per la fase successiva all'eventuale cessazione della Cassa, la garanzia concessa dallo Stato per il pagamento del capitale e degli interessi. La determinazione in questione dovrebbe, comunque, avvenire, in linea di massima, prima della cessazione dell'attività della Cassa.

Lo Stato offre alla Cassa anche la garanzia di cambio delle operazioni di credito estero (14) ed, inoltre, solleva l'Ente da tutti gli oneri

---

(14) In tema di garanzia di cambio e di disciplina delle attività di cambio effettuate dalla Cassa in relazione alla assunzione dei prestiti esteri, la I Sezione del Consiglio di Stato, all'uopo richiesta, ha fornito il seguente parere:

« L'art. 21 L. 22 marzo 1952 n. 166, nello stabilire che il contro-valore in lire dei prestiti esteri contraibili dalla Cassa per il Mezzogiorno possa essere utilizzato per gli scopi della Cassa (e quindi anche per la concessione dei finanziamenti), non impedisce che la Cassa stessa possa usufruire della disciplina della nuova legge valutaria 6 giugno 1956 n. 476 e che, quindi, essa possa essere esonerata dall'obbligo di offrire in cessione all'ufficio italiano dei cambi la valuta proveniente dai cambi contratti all'estero.

« La Cassa per il Mezzogiorno non può rinunciare alla garanzia di cambio da parte del Tesoro, di cui all'art. 40 della L. 29 luglio 1957 n. 634, nel caso che faccia uso diretto della valuta estera mutuatale; né a tale garanzia può essere sostituito l'impegno assunto dai mutuatari della Cassa, di restituire la medesima valuta estera

derivanti dai prestiti esteri e da quelli derivanti dalla applicazione alle operazioni, eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Quanto alla determinazione dei tassi predetti da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, risulta evidente che il Comitato per il credito quando si trovi di fronte ad operazioni di utilizzo dei prestiti esteri per le quali il piano di coordinamento per il Mezzogiorno abbia già determinato il tasso da praticare ai beneficiari *deve* attenersi alle indicazioni del piano stesso.

Allo scopo di realizzare tali benefici, la Cassa stipula con il Tesoro una convenzione soggetta a revisione di triennio in triennio (15).

Quanto, poi, alla destinazione dei fondi reperiti con i prestiti esteri, la seconda parte del 1° comma dell'art. 26 del T.U. stabilisce che il controvalore in lire di tali prestiti può essere utilizzato dalla Cassa:

- 1) per l'ulteriore sviluppo dei propri programmi;
- 2) per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione dei territori meridionali e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione dei territori medesimi;
- 3) per particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico necessarie per l'industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli meridionali.

Si tratta, dunque di specificazioni tanto generiche da escludere che il ricavato dei prestiti esteri possa essere considerato legislativamente

---

e di assumere il rischio dell'oscillazione dei cambi, atteso che la garanzia dello Stato deve permanere per il caso di inadempimento dei mutuatari» (parere 16 giugno 1959 n. 969, in *Rass. Cons. Stato* 1960, I, 554). Quanto, poi, al pratico funzionamento della garanzia di cambio, cfr. gli esempi delle successive note nn. 17 e 18.

(15) Per esemplificare la portata dell'intervento dello Stato, si osserva che se la Cassa prende a prestito a New York L. 100 al tasso del 6% e dà questa cifra ad un imprenditore al 5%, sulle 100 lire messe in circolazione dalla Cassa gravano anzitutto le 6 lire che essa deve pagare a New York. A questo punto la Cassa trasferisce le somme ad un Istituto o ad un Ente di credito, il quale per il servizio creditizio sopporterà dei costi che nella convenzione fra l'Istituto e la Cassa saranno predeterminati — poniamo — in un 2%. A questo punto il costo di quelle 100 lire è di 8 lire.

Se il Comitato interministeriale decide che l'operazione deve essere fatta al tasso del 5%, la Cassa potrà ricavare dal beneficiario solo 5 delle 8 lire che rappresentano il costo del danaro che è stato impiegato. Le residue 3 lire sono pagate dal Tesoro dello Stato nella seguente proporzione e per le correlative motivazioni:

a) 1 lira, in quanto il Tesoro dello Stato è tenuto, ai sensi dell'art. 40 della L. n. 634 del 1957, ad assumersi tutti gli oneri derivanti dai prestiti esteri. Nell'esempio, l'onere costituito dall'interesse del 6% rientra attraverso il beneficiario per 5 e quindi il saldo gravante sul Tesoro è di 1;

b) 2 lire, in quanto il Tesoro dello Stato è tenuto, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 555 del 1959, a rifondere tutti gli oneri eventuali derivanti alla Cassa dall'applicazione dei tassi d'interesse, sulle operazioni di finanziamento effettuate con i mezzi derivanti dai prestiti esteri, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Nell'esempio, il fatto che il Comitato predetto abbia stabilito un tasso del 5% lascia scoperto un costo di 3 lire, una delle quali è riassorbita come onere derivante dall'assunzione del prestito estero, mentre le due rimanenti scaturiscono dalla spesa di quel prestito per i compiti istituzionali. Per esse scatta il meccanismo del predetto art. 12 della L. 555 del 1959.

vincolato. Un cenno a parte merita il caso dei rapporti creditizi fra la Cassa e la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.) e la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

Quando, infatti, la Cassa ha trattato con la B.I.R.S. e la B.E.I. si è trovata di fronte ad organismi finanziari le cui finalità — comunitarie — erano specificamente determinate (16) e che a fronte del finanziamento da concedere non richiedevano la normale garanzia bancaria — che sarebbe stata fornita dallo Stato — ma l'obbligo, sia per la Cassa che per lo Stato garante, di destinare i proventi dei prestiti ad un determinato progetto, e di garantirne la destinazione.

Ciò pose un problema giuridico non irrilevante, consistente nello stabilire se la Cassa e lo Stato debbano assumere, oltre alle obbligazioni proprie di chi contrae o garantisce un mutuo, anche quelle connesse con la destinazione del mutuo stesso.

Il problema fu risolto nel senso che, essendo la Cassa un Ente dotato di personalità giuridica pubblica, dovesse esserle riconosciuta una generale capacità giuridica in materia contrattuale e che, quindi, essa fosse abilitata ad assumere qualsiasi obbligazione, tranne quelle contrarie a norme imperative o mancanti di causa, o fondate su causa illecita, o mancanti di oggetto o di altri requisiti indicati nell'art. 1418 Cod. civ. Per quanto riguarda, infine, la capacità dello Stato di assumere la garanzia anche dell'obbligo di destinazione del prestito, il problema è stato risolto nella considerazione che, quando il Parlamento aveva ratificato gli accordi internazionali riguardanti la B.I.R.S. nonché il trattato di Roma aveva impegnato lo Stato a conformarsi ai predetti accordi, per cui potevano essere svolte tutte le operazioni richieste da quegli organismi per il loro funzionamento.

Occorre, infine, illustrare il significato della garanzia di cambio prestata dallo Stato in materia di prestiti esteri contratti dalla Cassa.

Quando la Cassa contrae un prestito all'estero, l'unità monetaria di misura è di regola una moneta estera. Come è noto, il controvalore in lire di una moneta estera può subire variazioni in più o in meno. D'altro canto, la Cassa non ha alcuna disposizione speciale per questo particolare aspetto della materia dei prestiti esteri. Ciò premesso, appare chiaro che, ove mai la Cassa dovesse operare da sola con chi concede il mutuo, essendo normalmente molto lungo il periodo d'ammortamento del mutuo stesso, l'Ente potrebbe trovarsi nella necessità di intaccare la sua dotazione per far fronte alle quote di ammortamento (17).

---

(16) La B.I.R.S. è prevista dagli accordi su la « Costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo », autorizzati dalla L. 23 marzo 1947 n. 132, mentre la B.E.I. è stata prevista e disciplinata dagli articoli 129 e 130 (Tit. IV, Parte terza) del Trattato di Roma, stipulato il 25 marzo 1957 e ratificato dal Parlamento italiano con L. 14 ottobre 1957 n. 1203.

(17) Esemplificando, si può dire che se la Cassa prende a prestito oggi 100 dollari da estinguere in 10 anni con rate di 10 dollari annui più gli interessi, essa riceve un controvalore in lire — poniamo — di 62.000 che conferirà ad un beneficiario perché si realizzi un determinato progetto. Il beneficiario si impegna — poniamo — a rimborsare il mutuo di 62.000 lire in 10 anni con rate di 6.200 lire

Poiché la dotazione della Cassa è intangibile, nel senso che può essere destinata soltanto agli scopi fissati dalla legge, lo Stato, oltre a sollevare l'Ente da tutti gli oneri derivanti dai prestiti esteri (cioè sia quelli connessi con la loro stipulazione che quelli relativi alla loro utilizzazione) presta all'Ente la garanzia di cambio, ovverosia assume il carico di eventuali perdite dovute alla situazione dei cambi che la Cassa dovesse registrare nelle operazioni estere (18).

annue più gli interessi. A questo punto poniamo che il dollaro passi da una quotazione di 620 lire ad una di 630. Quando la Cassa dovrà restituire i primi 10 dollari — acquistandoli sul mercato — dovrà spendere 6.300 anziché 6.200 lire, mentre il beneficiario della Cassa, quando dovrà pagare la prima rata, pagherà le sue 6.200 lire. La differenza di 100 evidentemente graverebbe sulla dotazione della Cassa.

(18) Sembra che sia chiaro, dunque, come funziona finanziariamente la posta elastica costituita dall'autorizzazione per la Cassa a contrarre prestiti esteri. Esemplichiamo, ancora una volta, in modo da offrire un quadro sinottico del fenomeno. La Cassa contrae un prestito all'estero di 100 dollari al tasso del 6% per il periodo di 10 anni, da estinguere in rate annuali di 10 dollari più gli interessi. A questo punto la Cassa ha un debito reale di 134 dollari. L'Ente trasferisce i 100 dollari ricevuti ad un Ente o Azienda di credito e per i servizi bancari da quello o quella prestati deve pagare, poniamo, un 2%, che, capitalizzato su un servizio bancario decennale relativo ad una somma di 100 dollari, porta il costo complessivo di utilizzo dei 100 dollari a quota 34 più 11, cioè a 45 dollari. Continuando nell'esempio, poniamo che il dollaro passi dalla quotazione di 620 lire al momento della stipula del prestito a quella di 625 lire fin dal pagamento della prima rata e che tale quotazione si mantenga inalterata fino alla data di estinzione del prestito stesso. A questo punto, il controvalore in lire del prestito stesso contratto è di 62.000, mentre la Cassa dovrà spendere 62.500 lire per il capitale e non più 27.900 per interessi, bensì 28.125 lire. In questa maniera il costo dei 100 dollari presi a prestito passa da 45 dollari a 45 dollari più 725 lire, costituite dalla differenza fra il controvalore in lire effettivamente necessarie per comperare i dollari con cui saldare il debito stesso e il controvalore in lire percepito al momento del prestito estero.

Ma il prestito viene impegnato, cioè le 62.000 lire — costituite dai 100 dollari — vengono prestate ad un operatore economico al tasso del 5% stabilito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per 10 anni da ammortarsi in rate di 6.200 più gli interessi. Al termine del decennio l'imprenditore avrà restituito le 62.000 lire ed avrà conferito lire 17.050 di interessi.

Compariamo ora il costo che la Cassa sopporta per la operazione di prestito con i rientri della sua utilizzazione. Abbiamo detto che la Cassa paga i 100 dollari con 45 dollari più 725 lire costituite dalla differenza fra il controvalore in lire percepite al momento del prestito e le lire effettivamente necessarie per comperare i dollari con cui saldare il debito stesso. Nel conteggio, quindi, i 45 dollari avranno il valore originario di 620 lire ciascuno e le 725 lire rappresenteranno la svalutazione relativa sia al capitale che agli interessi. Per cui il costo totale dell'operazione sarà per la Cassa di L. 28.625 mentre i rientri relativi al costo (cioè i soli interessi pagati dall'imprenditore che ha beneficiato del credito agevolato al 5%) sono pari a L. 17.050. La differenza di 11.575 lire dovrebbe gravare sulla dotazione della Cassa. Ma noi sappiamo che gli oneri connessi alla stipulazione del prestito (cioè il 6% pagato dalla Cassa all'estero) nonché quelli relativi alla utilizzazione del prestito (cioè il 2% pagato all'ente o azienda di credito) se connessi all'applicazione del tasso d'interesse stabilito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (cioè il 5% praticato al beneficiario) sono a carico del Tesoro dello Stato. Quindi sappiamo che il 3% risultante dalla differenza fra l'8% che rappresenta il costo complessivo del danaro preso a prestito ed il 5% costituito dal rientro di tale costo, grava sul Tesoro. Resterebbe fuori dal calcolo la somma rappresentata dalla svalutazione predetta. E' a questo punto che interviene la garanzia di cambio prestata dallo Stato sotto forma di congelamento del controvalore in lire della quota d'ammortamento della Cassa. Cioè, lo Stato accollandosi l'eventuale onere

### 5. — Il conto fruttifero della Cassa presso la Tesoreria dello Stato.

Normalmente le disponibilità della Cassa devono essere tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso di interesse che sulle somme disponibili deve essere pagato alla Cassa viene stabilito dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La legge non dispone esplicitamente che le somme costituite dagli interessi sulle disponibilità formino la dotazione della Cassa, ma ciò può agevolmente desumersi dal fatto che nessuna altra destinazione di quelle somme sarebbe consentita al di fuori di quella prevista per la dotazione della Cassa, in quanto manca una esplicita disposizione di legge riguardante le somme predette.

Per le sue esigenze ricorrenti, la Cassa può prelevare dal conto fruttifero presso la Tesoreria centrale — nel limite di importo stabilito dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — le somme necessarie e può depositarle presso Aziende ed Istituti di credito.

Neanche per queste forme di depositi bancari la legge dispone espressamente la destinazione degli interessi maturati o maturandi sulle somme depositate; tuttavia, essi possono essere destinati a soddisfare le esigenze ricorrenti della Cassa.

## CAPO IV

### Attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno

#### Art. 29

#### DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE OPERE

*Le opere comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, approvati ai sensi del primo comma dell'art. 6, sono dichiarate di pub-*

---

differenziale garantisce alla Cassa che dovrà pagare annualmente soltanto la quota di 6.200 più interessi stabiliti, al valore di 620 lire per dollaro.

Il meccanismo è particolarmente interessante, giacché dimostra come lo Stato con una spesa di poco meno di 9 dollari potrebbe determinare l'utilizzo di 100 dollari per un investimento quasi doppio. Naturalmente, le cifre usate sono puramente esemplificative.

Il meccanismo predetto mette in luce, peraltro, il carattere elastico ed aggiuntivo alla dotazione Cassa, della posta costituita dai prestiti esteri. Infatti, la Cassa con la sua dotazione realizza gli obiettivi previsti per legge, e con l'ammontare dei prestiti esteri persegue fini uguali ai primi ed in aggiunta a questi. Il costo dei prestiti esteri, che grava interamente sul Tesoro, rappresenta una forma atecnica di dotazione dell'ente, in quanto non è previsto alcun limite obiettivo per essa rimanendo elasticamente correlata alla quantità di operazioni svolte, nei modi di legge, dalla Cassa, ed è sostanzialmente aggiuntiva della dotazione stessa in quanto le operazioni di credito estero lasciano e devono lasciare intatta la dotazione della Cassa medesima.

*blica utilità con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del consiglio di amministrazione, ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito delle rispettive competenze. (Art. 3, c. 1°, legge n. 166/1952; art. 3, legge n. 717/1965).*

*Le opere previste nei progetti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. (Art. 4, c.u., legge 646/1950; art. 3, c.u., legge n. 166/1952).*

### Art. 30

#### PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE (\*)

*La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonché degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi. (Art. 4, c. 3°, legge n. 646/1950).*

*Per la progettazione e la direzione delle opere di sua competenza la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purché iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa stessa. (Art. 32, legge n. 717/1965).*

*Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, o dalla stessa finanziate o costruite in base a concessioni od affidamento di essa, è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici o nell'apposito albo istituito dalla Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 23, L. n. 1462/1962; art. 5, legge n. 608/1964; art. 32, legge n. 717/1965; art. 5, c. 5°, legge n. 588/1962).*

---

(\*) L'art. 5, comma 1° e 3° della L. n. 853 del 1971, prevede:

« Fino al 31 dicembre 1973, la Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni, provvede alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge (cfr. per l'art. 4 il seguito della presente nota, n.d.r.), nonché di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali interessate.

Anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti ad essa collegati possono fornire assistenza tecnica alle Regioni, su loro richiesta, negli interventi di cui all'art. 4 della presente legge ».

Gli interventi previsti dall'art. 4 della legge in esame sono sufficientemente lumeggiati dai primi due commi dello stesso articolo, i quali testualmente prevedono:

« Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970 n. 281. Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonché alle direttive del CIPE.

Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per la materia di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge ».

**Art. 31**

## APPROVAZIONE DEI PROGETTI

*Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a trecento milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione. (Art. 4, c. 4°, legge n. 646/1950; art. 28, c. 3°, legge n. 717/1965).*

*I progetti esecutivi d'importo non superiore a trecento milioni sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere. (Art. 4, c. 5°, legge n. 646/1950 e art. 28, c. 3°, legge n. 717/1965).*

**Art. 32**

## ESECUZIONE DELLE OPERE

*La Cassa per il Mezzogiorno può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad Aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico ivi compresi i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonché agli altri enti di sviluppo in agricoltura. (Art. 8, c. 1°, legge numero 646/1950; art. 13, legge n. 634/1957; D.P.R. n. 257/1966).*

*È vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente. (Art. 8, c. 2°, legge n. 646/1950).*

*Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa per il Mezzogiorno può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato. (Art. 8, c. 3°, legge n. 646/1950).*

*Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del genio civile e del Corpo forestale dello Stato. (Art. 8, c. 4°, legge n. 646/1950).*

*Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici. (Art. 8, c. 5°, legge n. 646/1950) (\*).*

(\*) Il 2° comma dell'art. 5 della L. n. 853 del 1971, testualmente prevede:

« Per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 4 miliardi di lire, e in ogni caso quanto si tratti di interventi che interessano il territorio di più Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

L'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 853 del 1971, prevede:

« La Cassa per il Mezzogiorno può affidare sulla base di concessioni all'uopo stipulate, in forma unitaria la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli Enti pubblici locali ».

**Art. 33****CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE  
E RELATIVA GESTIONE E MANUTENZIONE**

*La Cassa per il Mezzogiorno subordina la concessione per l'esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative. (Art. 8, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*Le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno — salvo quanto disposto dal testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 — sono trasferite, entro il termine di sei mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione (Idem, c. 2°).*

*Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo, che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5. (Idem, c. 3°; Articolo 1, legge n. 498/1967).*

**Art. 34****OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

*Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima, deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.*

*Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Cassa ai sensi del presente testo unico.*

*Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al*

*Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi (Art. 26, legge n. 717/1965).*

#### CAPITOLO IV

##### ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO (Artt. 29-34)

### 1. — Dichiarazione di pubblica utilità, progettazione, approvazione dei progetti, direzione e collaudo delle opere (artt. 29-31).

#### 1.1. — La dichiarazione di pubblica utilità.

Per effetto dell'approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione della Cassa del progetto esecutivo, l'opera in esso prevista è dichiarata, *ope legis*, di pubblica utilità (19).

Approvato il progetto esecutivo da parte del Consiglio e dichiarata, automaticamente, l'opera di pubblica utilità, l'opera stessa è considerata indifferibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della L. 25 giugno 1865 n. 2359. Ciò importa che può essere chiesta al Prefetto l'emanazione di un decreto di occupazione temporanea dei beni immobili occorrenti alla esecuzione delle opere necessarie per realizzare il progetto (20).

Restano ferme, naturalmente, tutte le azioni di difesa dei privati, nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla legge. A questo proposito occorre dire che un'eventuale impugnativa giurisdizionale teoricamente dovrebbe rivolgersi separatamente alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla occupazione temporanea, stante la obiettiva distinzione dei due istituti. In realtà, il meccanismo previsto in proposito per la Cassa, non consente le due separate impugnative stante il fatto che teoricamente può essere richiesta al Prefetto la occupazione temporanea immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del progetto esecutivo, per cui è possibile che sia impugnato il decreto prefettizio di occupazione temporanea anche per motivi riguardanti la dichiarazione di pubblica utilità, la quale, in quanto scaturente dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione è richiamata nel decreto prefettizio.

#### 1.2. — La progettazione e l'approvazione dei progetti.

Per quanto attiene alla progettazione, la Cassa esegue due tipi di progetti sulla base delle opere comprese nei programmi esecutivi ap-

(19) Le disposizioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità sono contenute negli artt. 1-15 della L. 25 giugno 1865 n. 2359.

(20) Le disposizioni relative all'occupazione temporanea e d'urgenza sono contenute negli artt. 71-73 della L. 25 giugno 1865 n. 2359.

provati dal Ministro per il Mezzogiorno, e cioè un progetto di massima, in cui viene approvata una linea generale di realizzazione di un'opera, ed il progetto esecutivo vero e proprio. La differenza fra i due tipi di progetti consiste nel fatto che mentre tutti i progetti di massima devono avere il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa, per quanto riguarda i progetti esecutivi il parere della Delegazione predetta è necessario solo quando l'importo del progetto superi i trecento milioni.

Per la progettazione delle opere di sua competenza la Cassa può avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla Pubblica amministrazione che siano iscritti in un apposito albo istituito presso la Cassa medesima. Parimenti, agli Enti pubblici concessionari delle opere di competenza della Cassa è consentito il ricorso a liberi professionisti iscritti nel predetto albo istituito presso la Cassa, per le attività di progettazione delle opere concesse.

### **1.3. — La direzione ed il collaudo dei lavori.**

La designazione del direttore dei lavori e del collaudatore spetta sempre alla Cassa.

Per la direzione dei lavori di competenza della Cassa, l'Istituto e gli Enti pubblici concessionari o affidatari possono avvalersi anche dell'opera di professionisti non appartenenti alla Pubblica amministrazione, purché iscritti nel predetto albo istituito presso la Cassa.

Il collaudo delle opere di competenza della Cassa (realizzate direttamente, finanziate o date in concessione o in affidamento dalla Cassa) può essere eseguito dai collaudatori iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei lavori pubblici, ovvero da quelli iscritti nell'apposito albo dei collaudatori istituito presso la Cassa stessa.

## **2. — I sistemi di esecuzione delle opere (artt. 32-33).**

In linea generale, le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno possono essere eseguite direttamente o indirettamente.

### **2.1. — L'esecuzione diretta.**

L'esecuzione diretta delle opere può avvenire o in economia o per appalto (cfr. al riguardo il regolamento 25 maggio 1895 n. 350). *Prima facie*, la formulazione dell'art. 32 del T.U. sembrerebbe escludere l'esecuzione in economia, in quanto al quarto comma stabilisce che per tutte le opere che non siano eseguite mediante affidamento o concessione la Cassa « procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi... », in tal modo sembrando voler fissare positivamente nell'affidamento, nella concessione e nell'appalto diretto i tre modi di esecuzione delle opere in questione, con esclusione — implicitamente — dell'esecuzione in economia. Peraltro, si ritiene che la disposizione predetta sia da considerare più in senso facoltativo che restrittivo, anche in considerazione

della volontà del legislatore di conservare alla Cassa quella prevalenza delle funzioni programmatiche e finanziarie che possano assicurare all'Ente la necessaria elasticità e velocità di intervento.

Quando la Cassa esegue un'opera direttamente, deve procedere agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato.

Per l'esecuzione diretta delle opere, si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Ciò vuol dire che, per quanto riguarda le modalità dell'esecuzione, la Cassa è tenuta a rispettare i criteri previsti per l'esecuzione delle opere da ultimo dette, ferma restando la possibilità che nel rispetto di quei criteri la Cassa possa deliberare modalità che ritenga più idonee alle sue necessità.

Giova, inoltre, ricordare che l'espressione « in quanto applicabili » non deve essere considerata nel senso di un potere discrezionale attribuito alla Cassa di decidere dell'applicazione delle norme in questione, bensì in senso oggettivo, cioè nel senso di ritenere che tutte le norme predette si applicano alla Cassa quando obiettivamente non sussistono ostacoli alla loro applicazione (21).

Sulla base delle considerazioni predette, la Cassa è pervenuta, con deliberazione del 6 luglio 1954 del Consiglio di amministrazione, alla formulazione di un Capitolato generale (22).

## 2.2. — L'esecuzione indiretta.

Per quanto riguarda l'esecuzione indiretta delle opere, questa può avvenire per concessione o per affidamento.

La concessione, come è noto, è l'istituto di diritto pubblico mediante il quale un'Amministrazione dello Stato o un Ente pubblico trasferisce ad altri soggetti pubblici l'onere dell'adempimento di un compito. I soggetti concessionari sostituiscono il soggetto concedente nelle attribuzioni a questo spettanti nell'esecuzione del compito e, pertanto, ad essi spettano i poteri e le funzioni conseguenti. I concessionari attuano principalmente l'interesse pubblico del concedente ed in via secondaria il proprio interesse: da ciò deriva, da un lato, che il concedente ha sempre il controllo delle somme necessarie allo scopo, anche se queste entrano nella disponibilità del concessionario e, dall'altro, che il concessionario agisce in nome proprio e nel proprio interesse e deve, pertanto, contribuire alle spese correlate alla concessione.

L'affidamento è sostanzialmente identico alla concessione, almeno dal punto di vista della figura generale dell'istituto. Si differenzia dalla

---

(21) Per avere un'idea concreta dei limiti obiettivi predetti, basti pensare che la legge prevede per la Cassa tutta una serie di attribuzioni e di procedure che riguardano anche aspetti disciplinari delle norme per l'esecuzione delle opere da parte dell'Amministrazione ordinaria dei lavori pubblici. È evidente che là dove una legge speciale si esprime esplicitamente, prevale sulla legge generale.

(22) Il testo integrale del Capitolato generale in questione è riportato in appendice al presente Titolo II (lett. M).

concessione solo in considerazione degli organi cui può essere diretto. Sia nella concessione che nell'affidamento c'è, pertanto, la sostituzione di un Ente ad un altro nei poteri e nelle funzioni connesse con l'esecuzione di un'opera: però, mentre nella concessione tale sostituzione avviene fra Enti rientranti in sfere differenti, nell'affidamento la sostituzione avviene nell'ambito della sfera dell'organizzazione statale.

Al riguardo, la prima differenziazione da fare è quella riguardante i soggetti cui può essere data la concessione o l'affidamento da parte della Cassa.

Sulla base del disposto nell'art. 32 del T.U., la Cassa può dare l'esecuzione delle opere di sua competenza:

1) *In affidamento a:*

- a) Organi dello Stato;
- b) Aziende autonome statali;
- c) Corpo forestale dello Stato, limitatamente alle opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale.

2) *In concessione, a:*

- a) Enti locali;
- b) Consorzi di Enti locali;
- c) Consorzi di bonifica e di irrigazione;
- d) Opera nazionale combattenti;
- e) Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale;
- f) Enti di sviluppo in agricoltura;
- g) altri Enti di diritto pubblico.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 32 del T.U. in argomento, è vietata la subconcessione — sotto qualsiasi forma realizzata — delle opere concesse dalla Cassa. Sembrerebbe, dalla lettera della norma che il disposto si riferisca semplicemente al caso della concessione. In realtà il divieto in questione riguarda, logicamente, anche l'affidamento. Infatti, in ambedue i casi, gli effetti della sostituzione sono, praticamente, identici, verificandosi un trasferimento di poteri e di funzioni connessi all'esecuzione dell'opera. Orbene, se la legge espressamente pone il divieto di ulteriori sostituzioni fra Enti nell'esecuzione di un'opera, non si vede come il divieto non dovrebbe riguardare casi assolutamente identici, tranne che per il tipo di Enti considerati.

Naturalmente, anche nel caso di esecuzione indiretta, devono essere osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte in sede di commento dell'esecuzione diretta delle opere sull'obiettività della valutazione della « applicabilità » delle norme predette.

V'è solo da aggiungere che, stante il trasferimento di poteri e di funzioni della Cassa all'organo concessionario o affidatario, l'obbligo di osservare le norme sull'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguarda gli Enti concessionari o affidatari nella misura in cui riguarda la Cassa.

Infine, occorre ricordare un problema di notevole importanza pratica, e cioè la legittimazione passiva della Cassa per quanto attiene ai

rapporti intercorrenti fra terzi e concessionari o affidatari dell'opera. In proposito, è bene ribadire subito che, sostanziosamente il rapporto di concessione o affidamento nella sostituzione di un Ente ad un altro con il conseguente trasferimento di poteri e di funzioni, niente può essere imputato alla Cassa di ciò che scaturisce dai rapporti fra concessionario o affidatario e terzi. Questi ultimi, infatti, instaurano fra loro un rapporto che è del tutto estraneo — tranne che per il contenuto — alla Cassa, ed anche per ciò che riguarda il contenuto eventuali deviazioni dall'obiettivo da perseguirsi da parte della Cassa si inquadrano nell'ambito del rapporto di concessione o di affidamento.

### 2.3. — Autorizzazioni e forme speciali di affidamento.

Quando un intervento della Cassa interessa il territorio di più Regioni oppure comporta una spesa superiore a 4 miliardi è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno. Tale norma, introdotta dal 2° comma dell'art. 5 della L. n. 853 del 1971, si colloca nella logica recente del legislatore volta ad indirizzare la programmazione per il Sud nel quadro dei « blocchi » organici di interventi e, quindi, lo strumento in questione della preventiva autorizzazione sostanzialmente sostituisce l'approvazione dei programmi esecutivi che la Cassa doveva predisporre in attuazione del piano di coordinamento.

Infine, la Cassa, anche in deroga a disposizioni vigenti, può procedere all'affidamento della progettazione ed esecuzione, unitariamente considerata, delle opere di propria competenza a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli Enti pubblici locali. L'affidamento predetto può avvenire in base a convenzioni stipulate tra l'Ente e la società interessata. La disposizione recata dall'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 853 del 1971 se non offre contingentemente spunti di rilievo è da considerarsi certamente interessante sotto il profilo degli orizzonti operativi che schiude, i quali potrebbero sfociare in un particolare tipo di « agenzia » di realizzazione di lavori pubblici.

### 2.4. — I requisiti per la concessione delle opere.

Quanto ai requisiti per la concessione delle opere, sarà utile richiamare le previsioni del piano di coordinamento. Infatti, al di là delle vicende dell'efficacia e vigenza di quell'atto, sono stati previsti alcuni criteri di « buona amministrazione » che sono indubbiamente di particolare interesse (23).

---

(23) Per l'esecuzione delle opere di competenza della Cassa da parte degli altri Enti, il par. 9 del Cap. I della Parte prima del Piano di coordinamento così prevede:

« Per quanto concerne la fase di attuazione delle opere di competenza della Cassa, questa deve per legge subordinare la eventuale concessione ad altri enti della realizzazione dei lavori, all'accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa degli enti stessi.

« La Cassa deve pertanto:

« a) acquisire la conoscenza dell'effettiva organizzazione tecnico-amministrativa dell'Ente attraverso il rilevamento dei dati e informazioni sull'attività svolta dal-

### 3. — Il trasferimento, la gestione e la manutenzione delle opere « Cassa ».

Entro sei mesi dal collaudo, le opere realizzate dalla Cassa (sia direttamente che indirettamente) sono trasferite alle Amministrazioni locali o agli Enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione, salvo casi eccezionali.

Qualora, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli Enti o le Amministrazioni cui la Cassa dovrebbe trasferire le opere da essa realizzate non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per il Mezzogiorno, dopo aver sentito le Amministrazioni che esercitano la vigilanza su di essi, può autorizzare la Cassa:

- 1) a provvedere temporaneamente alla gestione delle opere;
- 2) a provvedere alla gestione e manutenzione mediante Enti idonei allo scopo;
- 3) a promuovere e finanziare Enti di gestione e manutenzione di opere acquedottistiche, con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Al riguardo, va osservato che dalla legge non emerge la sussistenza di alcun limite temporale per la gestione diretta da parte della Cassa, né emerge l'obbligo di servirsi di altre forme di gestione. Infatti, se la Cassa non riscontra nell'Ente l'idoneità a gestire le sue opere può soltanto gestirle direttamente e nemmeno nel caso degli acquedotti è obbligata a costituire appositi Enti di gestione, ma ne ha soltanto la facoltà.

Inoltre, è da rilevare che è la Cassa a decidere dell'idoneità tecnica degli Enti a gestire le opere da essa realizzate. Essa, dunque, è libera nella designazione dell'Ente di gestione, la cui idoneità non è misurabile sulla base di criteri di legge, ma solo in base alla discrezionalità dell'Istituto.

---

l'Ente in materia di esecuzione di opere da solo o in associazione con altri organismi, nel periodo antecedente alla concessione;

« b) valutare la capacità del concessionario di progettare e dirigere i lavori nonché di attuarli per il 60% con il personale a disposizione;

« c) impegnare i concessionari all'applicazione di un metodo di programmazione operativa che consenta un costante controllo sull'avanzamento dei lavori.

« Qualora si renda necessario l'adeguamento delle strutture tecnico-amministrative degli Enti concessionari, la Cassa richiederà agli Enti medesimi la formulazione di un programma di potenziamento delle suddette strutture con l'indicazione della previsione di spesa. Su tale spesa, nei limiti in cui essa sarà ritenuta congrua, la Cassa, previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potrà, in aggiunta alle aliquote per le spese generali delle opere in concessione, concedere un contributo finanziario convenendo i controlli necessari per accertare l'effettiva utilizzazione per i fini stabiliti.

« Per l'adeguamento della funzionalità degli Enti nei quali si riscontrino carenze non superabili mediante il solo potenziamento delle strutture tecnico-amministrative, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su iniziativa della Cassa, proporrà al Ministro che esercita la vigilanza sull'Ente concessionario — qualunque sia la fase della concessione — i provvedimenti ritenuti necessari a porre l'Ente medesimo nelle condizioni di far fronte alle proprie funzioni ».

#### 4. — Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

La Cassa — come si vedrà meglio in seguito — può concedere benefici oltre che realizzare opere. Orbene, in tutti i provvedimenti di concessione dei benefici, nonché in tutti i capitolati di appalto relativi ad opere di competenza della Cassa — sia che l'Ente le esegua direttamente, sia che le dia in concessione o in affidamento — deve essere inserita una esplicita clausola che garantisca che i beneficiari o gli appaltatori applichino nei confronti dei lavoratori da essi dipendenti per effetto dell'agevolazione o dell'appalto ricevuto, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone (24).

In proposito, occorre specificare il significato di « lavoratori dipendenti per effetto dell'agevolazione o dell'appalto ».

Nel caso degli appaltatori, il problema si presenta di facile soluzione. Infatti, per realizzare un'opera è necessario un cantiere: tutti i lavoratori impiegati per la realizzazione dell'opera devono essere trattati a norma del contratto collettivo della categoria e della zona (25) dove viene eseguita l'opera.

Nel caso di soggetti beneficiari di uno qualunque dei benefici concessi dalla Cassa bisogna anzitutto evidenziare che l'obbligo in questione riguarda esclusivamente i rapporti tra beneficiario e Cassa, e, pertanto, sono da ritenersi soggette all'obbligo solo quelle operazioni nelle quali il beneficio è concesso direttamente con provvedimento della Cassa. Solo in questo caso, peraltro, l'Ente potrebbe intervenire per revocare il beneficio. La lettera del primo comma dell'art. 34 è chiara in proposito.

Voler interpretare il ricordato disposto in senso estensivo non solo sarebbe problematico da un punto di vista esegetico (attesa — lo ribadiamo — la chiarezza della lettera della norma), ma porterebbe a concludere per una norma parzialmente imperfetta, giacché la sanzione della revoca del beneficio concesso dalla Cassa dovrebbe essere richiesta all'organo concessore sulla base di considerazioni di opportunità.

Tale interpretazione dell'art. 34 potrebbe essere integrata — al limite — attraverso l'applicazione di un principio interpretativo atto a ricondurre nella sfera dell'obbligo tutte le operazioni comunque a carico della Cassa, anche se un tale principio potrebbe incontrare diversi e svariati limiti connessi, da un lato, con la competenza ad emanare il provvedimento di concessione e dall'altro con la funzione latamente finanziaria dell'Ente, che viene esaltata proprio nel caso di concessioni di benefici non effettuate direttamente dalla Cassa ai beneficiari ma gravanti sui suoi fondi.

---

(24) La decisione riguardante l'abolizione delle zone salariali ridurrà l'obbligo in questione al rispetto dei contratti di categoria (almeno quando l'abolizione graduale delle « zone » si sarà compiutamente realizzata).

(25) Cfr. nota precedente.

## CAPO V

## Disposizioni varie

## Art. 35

APPLICABILITA' ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO DELLE NORME PREVISTE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI.

*Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.*

*La durata della riserva relativa all'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua, di cui all'art. 51 del citato testo unico, può essere prorogata per due quadrienni. (Art. 9, c. 1° e 2°, legge n. 646/1950).*

## Art. 36

## FINANZIAMENTI PER LA FORMULAZIONE DEI PIANI REGIONALI

*La Cassa per il Mezzogiorno può contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte di Comitati regionali per la programmazione economica. (Art. 6, c. 5°, legge n. 717/1965).*

## Art. 37

## DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SICILIA E LA SARDEGNA

*I programmi esecutivi della Cassa per il Mezzogiorno, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna, sono predisposti ed approvati d'intesa con le amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici. (Art. 29, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 102, 145 e 146 saranno sentite le amministrazioni delle Regioni interessate. (Art. 42, c. 2°, legge n. 634/1957).*

## Art. 38

UTILIZZAZIONE DEGLI UFFICI CASSA  
PER IL PIANO REGOLATORE DEGLI ACQUEDOTTI

*Ai fini della predisposizione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, il Ministero dei lavori pubblici, per i territori di cui all'art. 1, può utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 1, c. 2°, legge numero 129/1963).*

**Art. 39****RAPPRESENTANTE DELLA CASSA IN ORGANI STATALI  
ED ENTI PUBBLICI**

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può chiamare a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle consulte dei consorzi di bonifica un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno quando i consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima. (Art. 61, c. 2°, 3°, R.D. n. 215/1933, modificato dall'art. 5 D.P.R. n. 947/1962).*

*Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno è chiamato a far parte dei comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 92. (Articolo 26, c. 4°, legge n. 634/1957).*

*Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno è chiamato a far parte della delegazione speciale istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 23 della legge 5 ottobre 1962 n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. (Art. 23, legge n. 1431/1962).*

*Un rappresentante della Cassa è chiamato a far parte del Comitato di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le attività riguardanti la gestione speciale di cui all'art. 141, penultimo comma, del presente testo unico. (Art. 10, c. 10°, legge n. 717/1965).*

**CAPITOLO V****DISPOSIZIONI VARIE (Artt. 35-39)****1. — Applicabilità alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (art. 35).**

A commento dell'art. 35 T.U., è solo da notare che i coordinatori hanno effettuato una sorta di rinvio formale alle norme contenute nel T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e che, in particolare, è prevista per la Cassa per il Mezzogiorno la possibilità di prorogare per due quadrienni la durata della riserva relativa all'utilizzazione di tutta o parte della portata di un corso d'acqua.

**2. — Finanziamenti per la formulazione dei piani regionali (art. 36).**

L'art. 36 del T.U. non offre più alcun interesse pratico, in quanto si riferisce a quei Comitati regionali per la programmazione economica, la cui funzione è stata totalmente assorbita dalle neocostituite Regioni a statuto ordinario (L. 16 maggio 1970 n. 281).

### **3. — Disposizioni speciali per la Sicilia e per la Sardegna (art. 37).**

L'art. 37 del T.U. prevede che la Cassa, nella predisposizione e approvazione di quella parte dei suoi programmi esecutivi relativi ad opere da eseguirsi in Sicilia ed in Sardegna, deve procedere d'intesa con le amministrazioni delle due regioni predette.

L'art. 37 del T.U., al secondo comma, prevede, inoltre, che devono essere sentite le Amministrazioni delle Regioni della Sicilia e della Sardegna per l'emanazione dei seguenti provvedimenti:

1) concessione da parte della Cassa del contributo in conto capitale a favore della costruzione di nuovi impianti industriali o dell'ampliamento di quelli esistenti, che si ubicano in Sicilia o in Sardegna (art. 102 del T.U.);

2) approvazione o modifica degli Statuti dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ubicati in Sicilia o Sardegna (articolo 145 del T.U.);

3) approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale ubicati in Sicilia o in Sardegna (art. 146 del T.U.).

In realtà, la nuova L. n. 853 del 1971 (art. 1, c. ult.) sopprimendo i piani di coordinamento ha, implicitamente, soppresso i programmi esecutivi predisposti in attuazione del piano predetto. D'altro canto, essendo stati attribuiti alle Regioni (art. 4, c. 4° L. cit.) i poteri riguardanti i Consorzi ed i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale rende superata la maggior parte del 2° comma dell'art. 37 T.U. Pertanto, dalla disciplina recata dall'articolo che si commenta riteniamo che possa avere qualche motivo di sussistenza solo la parte di cui al precedente 1).

### **4. — Utilizzazione degli Uffici della Cassa per il Piano Regolatore degli acquedotti (art. 38).**

L'art. 38 del T.U. prevede che il Ministero dei lavori pubblici possa utilizzare, per la predisposizione di quella parte del piano generale degli acquedotti relativo ai territori meridionali, il Servizio acquedotti e fognature della Cassa.

Il piano cui si fa riferimento è quello previsto dalla L. 4 febbraio 1963 n. 129 (26).

### **5. — Rappresentanti della Cassa in organi statali e in Enti pubblici (art. 39).**

L'art. 39 del T.U. prevede i casi in cui un rappresentante della Cassa sia chiamato a far parte di organi statali e di Enti pubblici.

---

(26) Il Piano Regolatore generale degli acquedotti è stato approvato definitivamente con D.P.R. del 3 agosto 1968 (pubblicato sulla G.U. n. 50 del 25 febbraio 1969) nella forma di cui al D.M. 16 marzo 1967 (pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 148 del 15 giugno 1967).

Il D.P.R. predetto ha accolto o respinto le osservazioni presentate al progetto di Piano Regolatore contenuto nel D.M. surricordato.

Infine, le norme di attuazione del Piano stesso sono state approvate con D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 28 ottobre 1968.

Anche in questo caso, come per l'art. 8, il coordinamento non è da intendersi come tassativo, nel senso che è possibile che esistano altri casi di nomina di rappresentanti della Cassa, che non siano indicati nell'articolo che si commenta e che saranno — come del caso — ricordati nel corso del commento degli articoli successivi.

La designazione dei rappresentanti è di competenza del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il primo comma dell'articolo in argomento prevede che il Ministro per l'agricoltura e le foreste può chiamare a far parte dei Consigli dei delegati e delle Deputazioni amministrative ovvero della Consulta dei Consorzi di bonifica un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa.

I Consigli dei delegati e le Delegazioni cui si fa riferimento sono organi dei Consorzi di bonifica previsti dall'art. 5 del D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947, che ha modificato l'art. 61 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, recante nuove norme per la bonifica integrale.

Il secondo comma dell'art. 39 prevede che un rappresentante della Cassa faccia parte dei Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Il terzo comma prevede che un rappresentante della Cassa faccia parte della Delegazione speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 23 della L. 5 ottobre 1962 n. 1431, recante provvedimenti per la rinascita dell'Irpinia dalle conseguenze del terremoto dell'agosto 1962 (27).

Il quarto comma, infine, prevede che un rappresentante della Cassa faccia parte del Comitato di cui all'art. 36 della L. 2 giugno 1961 n. 454, per le attività riguardanti la gestione speciale distinta dal fondo interbancario di garanzia previsto dall'art. 36 della predetta L. 454 del 1961 e dall'art. 36 della L. 27 ottobre 1966 n. 910 (1° e 2° « piano verde »). Tale gestione speciale è quella diretta alla copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti singoli o associati ai sensi della ricordata disposizione del piano verde.

## CAPO VI

### Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno

#### Art. 40

ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE E PER LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA IN ATTIVITA' INDUSTRIALI E AGRICOLE

*Al finanziamento a medio termine delle iniziative industriali nei territori di cui all'art. 1, provvedono, con le modalità previste dalle norme del presente testo unico, l'Istituto per lo sviluppo economico del-*

(27) Vedasi, al riguardo il Tit. I della Parte seconda del Testo Unico.

*l'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), il Credito industriale sardo (CIS), disciplinati dalla legge 11 aprile 1953 n. 298 e successive modificazioni, e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine. (Art. 12, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*Alla promozione dello sviluppo industriale nei territori di cui all'art. 1, provvedono, altresì, le società finanziarie di cui all'art. 100 del presente testo unico. (Art. 15, legge n. 1462/1962).*

*Per la promozione e lo sviluppo delle attività agricole nei territori di cui all'art. 1, opera la società finanziaria, di cui all'art. 74 del presente testo unico. (Art. 9, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*Al finanziamento a medio termine a favore di imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, provvedono, nei territori di cui all'art. 1, l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, nonché gli istituti di credito esercenti il credito a medio termine, autorizzati ad operare con il Mediocredito centrale. (Art. 1, legge n. 1016/1960) (\*).*

#### Art. 41

##### ENTI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE DI INTERESSE INDUSTRIALE, COMMERCIALE E TURISTICO

*Alla promozione di iniziative industriali, alla esecuzione e gestione delle opere infrastrutturali delle aree e nuclei di sviluppo industriale nei territori indicati all'art. 1, provvedono i Consorzi industriali di cui all'art. 144. (Art. 21, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 8, legge n. 555/1959).*

*Per l'attuazione di opere di interesse turistico e di interventi ed opere diretti alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, possono, altresì, operare le società finanziarie di cui agli articoli 74 e 100 nonché gli Enti di cui agli artt. 127 e 143. (Art. 7, legge n. 646/1950).*

#### Art. 42

##### ENTI PER IL PROGRESSO TECNICO E LO SVILUPPO CIVILE

*Ai servizi di assistenza tecnica alle imprese ed a quelli per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) di cui all'art. 130 promosso e finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno. (Artt. 19, c. 3° e 20, legge numero 717/1965; art. 1, legge n. 555/1959).*

(\*) L'art. 9 della L. n. 853 del 1971, testualmente prevede:

« Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE può autorizzare la costituzione, anche con la utilizzazione delle strutture e delle disponibilità patrimoniali delle esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno, di una Finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, specie piccole e medie ».

*All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa per il Mezzogiorno provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia. (Art. 19, u.c., legge n. 717/1965).*

*Ai servizi relativi alla formazione e all'addestramento professionale, provvedono gli enti cui la Cassa per il Mezzogiorno può partecipare ai sensi dell'art. 131. (Art. 20, legge n. 717/1965; art. 1, legge n. 555/1959).*

*All'aggiornamento ed al perfezionamento dei quadri direttivi e intermedi delle imprese e dei quadri delle amministrazioni pubbliche, nonché all'espletamento di attività a carattere sociale ed educativo, la Cassa per il Mezzogiorno provvede tramite il Centro di formazione e di studi (CFS) di cui al citato art. 131, nonché tramite altri enti ed istituti specializzati già operanti nel settore. (Art. 20, c. 1° e 2°, legge n. 717/1965).*

## CAPITOLO VI

### ENTI COLLEGATI ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO (Artt. 40-42)

Il Capo VI raggruppa le previsioni di legge relative ad Enti che siano collegati alla Cassa ed il cui scopo sia quello di perseguire obiettivi particolari nell'attività di promozione dello sviluppo economico meridionale.

#### **1. — Istituti per il finanziamento a medio termine e per la partecipazione finanziaria in attività industriali (art. 40).**

##### **1.1. — Finanziamento dell'industria e del commercio.**

Il finanziamento a medio termine agevolativo delle iniziative industriali e commerciali viene curato rispettivamente:

a) dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), nella parte del territorio di competenza della Cassa costituita dal Mezzogiorno continentale e dalle isole dell'arcipelago toscano rientranti nel territorio di competenza della Cassa (Isola d'Elba, Isola di Capraia e Isola del Giglio), dalle isole pontine e campane, nonché da tutte le isole appartenenti territorialmente a Province ricomprese in regioni del Mezzogiorno continentale. L'I.SV.E.I.MER. è un Ente di diritto pubblico, con sede in Napoli;

b) dall'Istituto per la ricostruzione ed il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), nella Sicilia ed isole appartenenti a Province della Sicilia. L'I.R.F.I.S. è un Ente di diritto pubblico con sede in Palermo;

c) dal Credito industriale sardo (C.I.S.), nella Sardegna ed isole appartenenti a provincie della Sardegna. Il C.I.S. è un Ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari;

d) dalle altre Aziende e dagli Istituti di credito, i quali siano abilitati ad esercitare il credito e medio termine.

L'attività dell'I.SV.E.I.MER., dell'I.R.F.I.S. e del C.I.S. è disciplinata, per quanto riguarda i finanziamenti industriali, dalla L. 11 aprile 1953 n. 298 e successive modificazioni e dalla L. 16 settembre 1960 n. 1016, per quanto attiene ai finanziamenti alle attività commerciali.

Le disposizioni operative di tali leggi, che regolano l'attività dei tre Istituti predetti sono state recepite nel T.U. e sono contenute nei singoli articoli riguardanti la concessione dei crediti agevolati, ove saranno opportunamente commentate.

Per quanto riguarda le disposizioni statutarie dei tre Istituti, rinviamo alle lettere A), B) e C) dell'Appendice al presente Titolo II ove sono riportati gli statuti, rispettivamente, dell'I.SV.E.I.MER., dell'I.R.F.I.S. e del C.I.S.

### **1.2. — Partecipazioni in Società finanziarie.**

Alla promozione dello sviluppo industriale nel territorio di competenza della Cassa possono provvedere Società finanziarie che la Cassa, previa autorizzazione del CIPE (28), può concorrere a costituire con Enti pubblici e privati.

La Cassa, inoltre, può, previa autorizzazione del Comitato predetto, assumere partecipazioni in Società finanziarie che siano state già costituite col concorso di Enti pubblici.

Prevvia autorizzazione del CIPE (29), la Cassa può essere autorizzata a concorrere mediante anticipazioni finanziarie alla attuazione degli interventi delle società già costituite a cui essa partecipa. Infine, con l'art. 9 della L. n. 853 del 1971 è stata prevista la costituzione di una società finanziaria meridionale, con capitale di almeno 200 miliardi, anche per la ristrutturazione delle imprese e per la realizzazione di iniziative di sostegno alle imprese, specie piccole e medie. Si tratta di una Società che, per legge, non è vincolata al settore industriale; che non è necessariamente sostitutiva degli organismi finanziari esistenti di intervento straordinario; che non richiede necessariamente la partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno.

### **1.3. — La Società finanziaria per l'agricoltura.**

Per la formazione e lo sviluppo delle attività agricole nel territorio di competenza della Cassa, l'Ente può costituire, con i criteri e le modalità che, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, sono fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, una Società finanziaria a prevalente capitale pubblico.

Tale Società svolge la propria attività di promozione e sviluppo delle attività agricole, attraverso la partecipazione, anche in qualità di socio, alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre

---

(28) In base alla normativa precedente la L. n. 853 del 1971, tale autorizzazione spettava al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

(29) Cfr. prec. nota n. 28.

società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

La società in questione è stata costituita sotto forma di Società per Azioni ed è denominata F.I.N.A.M. (Lo statuto della F.I.N.A.M. è riportato in appendice al presente titolo II, lett. G, mentre gli statuti dell'INSUD, della SFIRS e la legge istitutiva dell'ESPI sono riportati in appendice al presente Tit. II, lett. H, L, I).

## **2. — Enti per l'attuazione di opere di interesse industriale, commerciale e tecnico (art. 41).**

### **2.1. — Promozione di iniziative industriali.**

Alla promozione di iniziative industriali nel territorio di competenza della Cassa, nonché all'esecuzione e gestione delle opere infrastrutturali per le aree e dei nuclei di sviluppo industriale provvedono i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Per la trattazione dell'argomento si rinvia al commento del Capo III del Titolo IV, ove saranno indicati i documenti utili per la conoscenza della natura e del funzionamento dei Consorzi in questione.

### **2.2. — Iniziative turistiche e di valorizzazione a fini industriali e commerciali dei prodotti agricoli.**

Per l'attuazione di opere di interesse turistico nel Mezzogiorno, la Cassa, previa autorizzazione del CIPE (30), può assumere partecipazioni in Enti turistici o può costituirne di nuovi.

Per l'attuazione di interventi e di opere dirette a valorizzare, a fini industriali e commerciali, i prodotti agricoli meridionali possono operare:

a) la F.I.N.A.M., di cui sopra al paragrafo 1.3.;

b) le Società finanziarie cui partecipa la Cassa, di cui sopra al paragrafo 1.2.;

c) gli Enti per la valorizzazione dei prodotti agricoli, dei quali la Cassa è autorizzata a promuovere la creazione, previa autorizzazione del CIPE (31).

## **3. — Enti per il progresso tecnico e lo sviluppo civile (art. 42).**

### **3.1. — Assistenza tecnica alle imprese industriali.**

Ai servizi di assistenza tecnica alle imprese ed a quelli per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento provvede l'Istituto di assi-

(30) Tale autorizzazione in base alla normativa vigente prima della L. n. 853 del 1971, spettava al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

(31) Cfr. prec. nota 30.

stenza allo sviluppo del Mezzogiorno (I.A.S.M.), che è promosso e finanziato dalla Cassa.

Questo Istituto, che fu previsto per la prima volta dalla L. n. 555 del 1959, ha attualmente i compiti indicati dall'art. 19 della L. n. 717 del 1965, che sono: predisposizione di servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative al fine di facilitare l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive; predisposizione dei servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate, al fine di favorire l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento.

Lo I.A.S.M. provvede a tali compiti sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione delle direttive del CIPE e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (Lo statuto dello I.A.S.M. è riportato in appendice al presente Titolo II, lett. F).

### **3.2. — Assistenza tecnica alle imprese agricole.**

La Cassa provvede all'assistenza tecnica delle imprese agricole mediante gli Organi statali e gli Enti aventi competenza in materia.

All'uopo, la Cassa, formulato un programma di interventi, stipula direttamente con gli organi e gli Enti le convenzioni necessarie.

### **3.3. — Formazione e addestramento professionale per l'agricoltura, l'industria e le attività terziarie.**

La Cassa provvede ai servizi di formazione e di addestramento professionale o direttamente — predisponendo gli opportuni servizi ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della L. n. 717 — o indirettamente, avvalendosi degli Enti di addestramento professionale riconosciuti a carattere nazionale, ovvero partecipando, ai sensi della seconda alinea del primo comma dell'art. 1 della L. n. 555 del 1959, ad Enti che intendono svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza a particolari esigenze di trasformazione ambientale.

Si tratta di un settore che per effetto dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971 dovrà passare alla gestione delle Regioni. Non sarà, in ogni caso, superfluo notare un errore sostanziale di coordinamento contenuto nel terzo comma dell'art. 42 del T.U. Infatti, in esso è detto che ai servizi in questione «provvedono gli Enti cui la Cassa per il Mezzogiorno può partecipare ai sensi dell'articolo 131 T.U.». Ciò evidentemente è inesatto, in quanto il quinto comma dell'art. 20 della L. n. 717 — peraltro, puntualmente riportato nel quinto comma dell'art. 131 del T.U. — prevede che la Cassa per i servizi in questione «predisporre servizi di formazione ed addestramento... valendosi anche di Enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale». Ciò vuol dire che la Cassa, per esple-

tare i servizi in esame, non solo non deve necessariamente scegliere il sistema della partecipazione — potendo anche servirsi del normale sistema della convenzione con Enti operanti nel settore —, ma può « anche » servirsi di Enti già operanti; ciò che non esclude la provvista diretta dei servizi in esame.

D'altro canto, l'espressione usata nel terzo comma dell'art. 42 T.U. porterebbe a concludere che la Cassa possa svolgere compiti di formazione e addestramento professionale « soltanto » in rispondenza a particolari esigenze di trasformazione ambientale, in quanto il terzo comma in questione recita: « Enti cui la Cassa... può partecipare ai sensi dell'art. 131 T.U. ». Orbene, ai sensi dell'art. 131, la Cassa può partecipare — con l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — ad Enti che intendono svolgere attività di preparazione professionale « in rispondenza a particolari esigenze di trasformazione ambientale », mentre è libera di scegliere il sistema della convenzione per l'utilizzazione di altri Enti riconosciuti a carattere nazionale che svolgono attività nel settore.

In conclusione, il terzo comma dell'art. 42 T.U. non tiene conto dell'art. 20 della L. n. 717 del 1965, riferendosi esclusivamente all'art. 1 primo comma, seconda alinea della L. n. 555 del 1959, che, invece, è stato profondamente innovato dalla predetta disposizione della L. n. 717.

### **3.4. — Aggiornamento e perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi.**

L'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese, ivi comprese le cooperative, ubicate nel Mezzogiorno, nonché dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, è perseguito dalla Cassa mediante il Centro di formazione e studi (C.F.S.) oppure, previa autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno, tramite altri Enti ed Istituti specializzati già operanti nel settore. (Lo statuto del C.F.S. è riportato in appendice al presente Titolo II, lett. D).

### **3.5. — Attività sociali ed educative.**

L'espletamento di attività a carattere sociale ed educativo è perseguito dalla Cassa mediante il Centro di formazione e studi (C.F.S.), nonché, previa autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno, tramite altri Enti ed Istituti specializzati già operanti nel settore.

#### **3.5.1. — L'assistenza agli emigranti.**

Fra le attività sociali ed educative che il C.F.S. e altri Enti o Istituti specializzati possono svolgere per conto della Cassa, particolare rilievo ha l'attività diretta ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigranti provenienti dai territori meridionali.

#### 4. — Statuti dei principali Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.

Si riportano, in appendice al presente Titolo II, gli statuti di alcuni fra gli Enti collegati alla Cassa, i quali da un lato non sono tipici (come il caso degli Istituti speciali di credito, che restano, pur nella specialità degli scopi, dei normali organismi creditizi) e dall'altro rivestono notevole importanza nell'ambito della strategia meridionalistica e, quindi, sono di particolare importanza per gli operatori ed i ricercatori interessati alla materia.

## APPENDICE AL TITOLO II

### A) Statuto dell'ISVEIMER (Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale), approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 4 agosto 1953 e successive modificazioni.

#### CAPO I

##### *Costituzione - Scopo - Sede - Fondi patrimoniali*

1. L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER), già fondazione del Banco di Napoli, costituito con regio decreto legge 3 giugno 1938 n. 883, e trasformato con legge 11 aprile 1953 n. 298, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Napoli e durata illimitata.

2. L'Istituto esercita il credito a medio termine, a favore delle medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646, escluso il territorio della Sicilia e della Sardegna.

L'Istituto può inoltre compiere le operazioni di finanziamento previste dall'art. 21 della legge 11 aprile 1953 n. 298.

3. Il fondo di dotazione dell'Istituto è di Lire 10.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	L. 4.000.000.000
b) Banco di Napoli . . . . .	» 4.000.000.000
c) Casse di Risparmio . . . . .	» 1.650.000.000
d) Banche popolari ed altre aziende di credito . . . . .	» 350.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei partecipanti, sempre che la Cassa per il Mezzogiorno, il Banco di Napoli e le aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d) accettino di sottoscrivere per intero le quote di aumento rispettivamente loro spettanti.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, soltanto nell'ambito delle aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d); sempre con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione possono essere ammesse a far parte delle aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d) altre aziende che posseggano i requisiti voluti dalla legge 11 aprile 1953 n. 298.

Nel caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

4. E' costituito presso l'Istituto un fondo speciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 11 aprile 1953 n. 298, con le modalità ivi contemplate.

## CAPO II

*Operazioni di provvista e d'impiego*

5. I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

- a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;
- b) fondo speciale di cui all'art. 4;
- c) obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Medio-credito) di cui alla legge 25 luglio 1952 n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18 della legge medesima, nonché quelle previste dall'art. 20 della legge 22 dicembre 1953 n. 955.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Giusta il disposto dell'art. 13 della legge 11 aprile 1953 n. 298, le obbligazioni dell'Istituto sono assimilate a quelle emesse dagli Istituti di credito fondiario; esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.

6. L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno, a valere sul ricavato dei prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinché siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente, in relazione alla natura e alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'Istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

7. L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge.

8. Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, e con la osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953 n. 298, le seguenti operazioni:

- a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;
- b) sovvenzioni e sconti cambiari;
- c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;
- d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;
- e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b), l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari, a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947 n. 1075, e successive modificazioni.

Salvo diversa determinazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio la durata massima delle singole operazioni non può superare:

- per i mutui, i dieci anni;
- per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;
- per le aperture di credito, i tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie, aventi sede nel territorio di cui all'art. 2, e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione e fondo speciale, quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

9. L'Istituto usufruisce delle agevolazioni tributarie richiamate all'art. 17 della legge 11 aprile 1953 n. 298.

10. E' vietato all'Istituto di istituire sedi e succursali.

Per le operazioni di raccolta di che alla lettera c) dell'art. 5, l'Istituto si varrà delle aziende di credito partecipanti e di quelle altre che eventualmente saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione.

### CAPO III

#### *Organi dell'Istituto*

11. Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale;
- e) il Direttore;
- f) il Comitato tecnico consultivo.

### CAPO IV

#### *Assemblea dei partecipanti*

12. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi lo sostituisce a termini dello Statuto.

Funge da segretario il Direttore o chi lo sostituisce.

13. Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio dell'Istituto;
- b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a termini del successivo art. 25;
- c) determinare il compenso ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato tecnico consultivo, anche sotto forma di medaglie di presenza, per l'intervento alle rispettive riunioni;
- d) determinare la misura del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi;
- e) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, ai sindaci effettivi;
- f) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai componenti il Consiglio di Amministra-

zione ed il Comitato tecnico consultivo, nonché ai sindaci effettivi, quando non risiedano nel luogo ove si svolge la riunione dell'Organo del quale fanno parte;

g) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione degli impiegati;

h) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto, stabilendone le relative modalità;

i) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvare successivamente con decreto del Ministro per il Tesoro, sentiti il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

l) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

14. L'Assemblea ordinaria si riunisce non più tardi del 30 aprile di ciascun anno.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, o ne sia stata fatta domanda motivata dal Collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto.

Negli ultimi due casi, la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Ciascuna Assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata, da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissati per la riunione e l'elenco degli affari da trattare. Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'Assemblea.

## CAPO V

### *Consiglio di Amministrazione*

15. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente, nominato ai sensi del successivo art. 19;

b) da due Vice Presidenti, di cui uno nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e l'altro dal Banco di Napoli;

c) da otto Consiglieri, nominati: tre dalla Cassa per il Mezzogiorno, tre dal Banco di Napoli, due dalle aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d) dell'art. 3, costituite in separata Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Essi continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine predetto, e successivamente fino a che entrino in carica i loro successori.

Delle nomine fatte verrà data comunicazione all'Assemblea annuale.

Nella separata Assemblea di cui alla lettera c) del presente articolo, i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute; l'Assemblea medesima è valida qualunque sia l'intervento delle aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d) dell'art. 3 e le nomine sono fatte a maggioranza delle quote presenti.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i membri del Consiglio d'Amministrazione sono sostituiti, per il termine residuo, dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del Presidente,

alla convocazione della separata Assemblea di cui alla lettera c) del presente articolo.

16. Il Consiglio di Amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'Assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

- a) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo;
- b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;
- c) nominare il Direttore e designare, su proposta del medesimo, il funzionario dell'Istituto incaricato di sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento;
- d) su proposta del Direttore, nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile l'ammissione alle dirette dipendenze dell'Istituto, con i requisiti stabiliti dall'Assemblea, fissandone il numero e le attribuzioni;
- e) su proposta del Direttore, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti da enti pubblici in genere;
- f) su proposta del Direttore, e col consenso del Banco di Napoli, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto dipendenti del Banco stesso;
- g) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;
- h) determinare i criteri generali per la concessione del credito;
- i) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;
- l) deliberare sulle operazioni di credito, su relazione scritta che, firmata dal Direttore, si allega agli atti del Consiglio insieme con il rapporto del Comitato tecnico consultivo;
- m) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonché su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;
- n) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interesse;
- o) deliberare sulle transazioni e rinunzie di crediti;
- p) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o discussione da parte dell'Assemblea dei partecipanti;
- q) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi;
- r) delegare al Presidente le attribuzioni contemplate dalle lettere f), g), m) e e), del presente articolo, entro i limiti e le modalità che verranno determinati nella stessa deliberazione di delega;
- s) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto, in relazione al disposto dell'art. 23 del presente statuto;
- t) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto.

17. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi.

La convocazione di esso è effettuata con biglietto di invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del Consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di tempo stabilito dal comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta s'intende respinta.

18. All'infuori dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

A dipendenti dello Stato possono essere affidate funzioni di sindaco. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio stesso persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonché quelle che siano parenti od affini, fino al terzo grado incluso, dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

## CAPO VI

### *Il Presidente*

19. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per il Tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Il Presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti e il Consiglio di Amministrazione, nonché l'assemblea separata dei partecipanti di cui al secondo comma dell'art. 15; firma i verbali delle adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il Presidente decide sulle liti da promuoversi o da sostenersi e rilascia le relative procure.

Il Presidente può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, salvo a riferirne alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione. Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni eseguite ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età.

Il Presidente esercita inoltre le facoltà delegategli dal Consiglio di Amministrazione con sua deliberazione a mente dell'art. 16 lettera r) del presente statuto.

## CAPO VII

### *Collegio dei Sindaci*

20. Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di cinque supplenti, nominati: un sindaco effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed uno supplente, dal Ministro del Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio; un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'industria e per il commercio; un sindaco effettivo ed uno supplente, dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Banco di Napoli; un sindaco effettivo ed uno supplente, dalle aziende di credito partecipanti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, costituite in separata Assemblea.

Si applica in quest'ultimo caso il quarto comma dell'art. 15. Il Collegio esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci effettivi intervengono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanza di un posto di sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente nominato dallo stesso organo.

#### CAPO VIII

##### *Il Direttore*

21. All'Istituto è preposto un Direttore nominato ai sensi dell'art. 16, lettera c), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede, sotto la vigilanza del Presidente, alla esecuzione delle deliberazioni della Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, nonché alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente medesimo;

b) riferisce al Consiglio di Amministrazione su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il Comitato tecnico consultivo e ne firma la relazione;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione solo su richiesta del Direttore;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa.

Il Direttore dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

#### CAPO IX

##### *Comitato tecnico consultivo*

22. Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dal Direttore dell'Istituto, o da chi lo sostituisce ai termini del vigente statuto, ed è composto da cinque a sette membri, nominati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, scelti fra persone particolarmente esperte in materia industriale.

Il Comitato dà parere sulle domande di finanziamento da sottoporsi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, compilando apposito rapporto.

Al Comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Il Comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

#### CAPO X

##### *Facoltà di firma*

23. La firma dell'Istituto, per gli atti di cui all'art. 16, lettere g), l), n), p) ed s), compete congiuntamente al Presidente, al Direttore, o a coloro che li

sostituiscono, a' termini del presente statuto od in seguito a particolari deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni altro atto e la corrispondenza ordinaria sono firmati dal Direttore, congiuntamente con uno dei funzionari dell'Istituto a cui il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, conferisce apposita delega.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, tali atti e la corrispondenza ordinaria potranno essere firmati dal sostituto del Direttore, congiuntamente con uno dei funzionari delegati alla firma.

Di fronte ai terzi e in particolare ai Conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del Debito Pubblico e a tutti gli uffici pubblici, la firma di uno dei vice presidenti costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente; la firma del sostituto del Direttore costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Direttore.

Gli enti partecipanti possono essere, di volta in volta, delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dell'Istituto stesso, ai sensi del primo comma del presente articolo.

L'elenco delle persone autorizzate a firmare, con i relativi autografi, viene depositato secondo le disposizioni del codice civile e della legge sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

#### CAPO XI

##### *Bilancio e riparto degli utili*

24. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

25. Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione, in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per premi, contributi e borse di studio.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente art. 4.

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'Istituto, previa autorizzazione del Ministro del Tesoro.

#### CAPO XII

##### *Vigilanza*

26. L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto legge 12 marzo 1936 n. 375, e disposizioni successive integrative e modificative, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946 n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono le disposizioni del regio decreto legge 12 marzo 1936 n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

#### CAPO XIII

##### *Disposizioni generali*

27. Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura, anche se

finanziati dall'Istituto. Quando dal Consiglio di Amministrazione siano autorizzati a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'Istituto.

28. In caso di liquidazione dell'Istituto, l'eventuale residuo del fondo speciale di cui all'art. 4, sarà attribuito pro-quota agli enti conferenti, mentre la rimanenza del fondo di dotazione sarà ripartita pro-quota tra i partecipanti.

29. Le modificazioni dello Statuto dell'Istituto saranno approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentiti il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

**B) Statuto dell'IRFIS (Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia), approvato con decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1964, e modificato con decreto del Ministro del tesoro dell'8 novembre 1967 (\*).**

#### CAPO I

##### *Costituzione - Finalità - Sede - Fondi patrimoniali*

1. L'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R. F.I.S.), costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950 n. 445, e regolato dalla legge 11 aprile 1953 n. 298, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

2. Al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Regione siciliana, l'Istituto esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali, nonché di imprese diverse da quelle industriali sempreché tale compito gli sia assegnato da disposizioni di legge.

3. (Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 8 miliardi ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire un milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	L. 3.200.000.000
b) Regione siciliana . . . . .	» 1.600.000.000
c) Banco di Sicilia . . . . .	» 1.600.000.000
d) Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province siciliane . . . . .	» 1.248.000.000
e) Banche popolari siciliane . . . . .	» 352.000.000 (*)

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, soltanto nell'ambito delle Banche popolari di cui al primo comma lett. e) del presente articolo.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti.

(\*) Il primo statuto era stato approvato con decreto del Ministro per il Tesoro 10 febbraio 1954 e pubbl. in G.U. n. 44 del 23 febbraio 1954.

(\*) La parte dell'art. 3 ricompresa nelle parentesi è il testo modificato dall'assemblea degli enti partecipanti il 25 luglio 1967 ed approvato con D.M. 8 novembre 1967.

Fermo il disposto dell'art. 20 della legge 11 aprile 1953 n. 298, nei riguardi della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcuno degli altri partecipanti non accetti di sottoscrivere la quota di aumento spettantegli, questa, previo consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, potrà essere assunta da altri partecipanti ovvero da Istituti di credito a carattere nazionale o da Istituti assicurativi e previdenziali operanti nella Regione siciliana.

Il versamento delle nuove quote di partecipazione dovrà essere effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

4. Sono costituiti presso l'Istituto:

a) un fondo speciale al quale affluiscono i mezzi previsti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1953 n. 298, i mezzi previsti dall'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1953 n. 48, nonché i mezzi che potranno essere permanentemente assegnati al fondo da successive leggi;

b) un fondo di rotazione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 febbraio 1955 n. 38, con le modalità ivi contemplate ed integrato dalle successive disposizioni di legge;

c) due fondi a gestione separata formati dalle somme assegnate dalla Regione siciliana in virtù rispettivamente degli artt. 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957 n. 51;

d) qualsiasi altro fondo che in virtù di future disposizioni di legge, sia nazionali che regionali, sia assegnato all'Istituto.

## CAPO II

### *Operazioni di provvista e d'impiego*

5. I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;

b) fondi di cui all'art. 4;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

d) prestiti ed anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno;

e) aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, con le formalità e nei limiti previsti dalle rispettive norme statutarie.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) tutte le operazioni previste dalle leggi vigenti e quelle che potranno essere contemplate da successive leggi.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni dell'Istituto sono parificate a quelle emesse dagli Istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti, spettanti sia all'erario dello Stato, sia agli Enti locali e regionali, ad eccezione della imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 5 del r.d.l. 2 settembre 1919 n. 1627.

A speciali serie di obbligazioni emesse dall'Istituto può essere accordata la garanzia della Regione siciliana, a' termini delle leggi dalla stessa emanate in materia.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto con la garanzia di cui al comma precedente sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie.

6. L'Istituto per lo svolgimento della sua attività può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno a valere sul ricavato dei prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinché siano utilizzati in operazioni di finan-

ziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura ed alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'Istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

7. L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di disposizioni di legge nazionale o regionale.

8. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese di cui all'art. 2, operanti nella sua zona di competenza territoriale, e con l'osservanza delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953 n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizioni di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro;

f) ogni altra operazione prevista da leggi speciali.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a), b) ed f), l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari, a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947 n. 1075 e successive modificazioni.

La durata massima delle singole operazioni è fissata, salvo diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, come segue:

— per i mutui: 15 anni;

— per le sovvenzioni e gli sconti cambiari: 5 anni;

— per le aperture di credito: 3 anni.

E' inibito, comunque, l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

Per le operazioni da effettuare mediante l'utilizzazione dei fondi regionali di cui al precedente art. 4, lett. c), l'Istituto si uniformerà ai criteri stabiliti annualmente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

L'Istituto può, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio della Regione siciliana e che abbiano per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società stesse.

Le somme da impiegare nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione e fondo speciale quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

9. L'Istituto è soggetto al trattamento tributario stabilito dalla legge 27 luglio 1962 n. 1228.

10. E' vietato all'Istituto di istituire sedi e succursali.

L'Istituto può istituire, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, uffici di rappresentanza in Sicilia e nel territorio nazionale continentale — esclusi il Mezzogiorno e la Sardegna — su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Per le necessità del servizio può inoltre avvalersi delle aziende di credito partecipanti e di altre aziende di credito.

## CAPO III

*Organi dell'Istituto*

## 11. Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale;
- e) il Direttore generale;
- f) il Comitato tecnico consultivo.

## CAPO IV

*Assemblea dei partecipanti*

12. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o dai loro delegati — a norma dei rispettivi statuti — i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a' termini dello statuto.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa il proprio segretario, scegliendolo fra i funzionari dell'Istituto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

## 13. Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio dell'Istituto;
- b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a' termini del successivo art. 26;
- c) determinare la misura del compenso al Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Comitato tecnico consultivo ed il Comitato amministrativo di cui al successivo art. 19, nonché la medaglia di presenza, per l'intervento alle riunioni, a favore del Presidente, dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo e il Comitato tecnico consultivo, escluso, per quest'ultimo, il direttore generale che lo presiede;
- d) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al Presidente ed ai componenti gli organi dell'Istituto ed il Comitato amministrativo di cui al successivo art. 19 quando essi non risiedono nel luogo ove si svolge la riunione dell'organo del quale fanno parte;
- e) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione agli impieghi;
- f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto stabilendone le relative modalità;
- g) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvarsi con le modalità di cui al successivo art. 30;
- h) nominare un sindaco effettivo;
- i) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

14. L'assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile di ciascun anno.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal Collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto.

Negli ultimi due casi, la riunione deve aver luogo entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti alla Assemblea.

#### CAPO V

##### *Consiglio di amministrazione*

15. Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente, nominato ai sensi del successivo art. 20;

b) di dieci consiglieri, di cui quattro nominati dalla Cassa per il Mezzogiorno, due dalla Regione siciliana, due dal Banco di Sicilia, uno dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le Province siciliane ed uno dalle aziende di credito di cui alla lett. e) dell'art. 3, i cui rappresentanti si riuniscono all'uopo in separata assemblea.

Nella separata assemblea di cui al comma precedente i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute; l'assemblea medesima è valida qualunque sia l'intervento dei partecipanti e la nomina del consigliere di amministrazione avviene a maggioranza delle quote presenti.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio finanziario e, occorrendo, sino a che entrino in carica i rispettivi successori.

Fra i membri del Consiglio sono scelti due vice presidenti, di cui uno dalla Cassa per il Mezzogiorno scelto fra i consiglieri designati dagli Istituti bancari.

Le nomine sono comunicate agli enti partecipanti con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'avvenuta costituzione del Consiglio di amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i membri del Consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del presidente, alla convocazione dell'assemblea di cui alla lett. b) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione nomina — su designazione del presidente — il proprio segretario scegliendolo fra i dirigenti ed i funzionari dell'Istituto.

Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta che, approvati dal Consiglio di amministrazione, vengono firmati dal presidente e dal segretario medesimo.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali e delle delibere, muniti del visto del presidente, validi a tutti gli effetti di legge.

16. Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore generale;

d) su proposta del direttore generale, nominare un vice direttore generale e designare i dirigenti incaricati di sostituire il vice direttore generale stesso in caso di assenza o di impedimento;

e) su proposta del direttore generale, effettuare le assunzioni del personale di qualunque grado, nei limiti numerici e con i requisiti stabiliti dall'assemblea, e provvedere alle promozioni ed ai passaggi di categoria dei dipendenti che abbiano i requisiti previsti dal regolamento per il personale;

f) su proposta del direttore generale, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere;

g) su proposta del direttore generale, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto, con il consenso degli Istituti di provenienza, dipendenti di Istituti di credito partecipanti;

h) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

i) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

l) approvare i saggi di interesse attivi e quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

m) deliberare in materia di operazioni di credito, su relazione scritta che, firmata dal direttore generale, si allega agli atti del Consiglio insieme al rapporto del Comitato tecnico consultivo;

n) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonché su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

o) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interessi;

p) deliberare sulle transazioni, rinunce di credito, ecc.;

q) deliberare sulla istituzione degli uffici di rappresentanza di cui all'art. 10;

r) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve essere oggetto di esame o discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

s) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi, nonché sull'acquisto di immobili da adibire ad uffici dell'Istituto;

t) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto, in relazione al disposto dell'art. 24 del presente statuto;

u) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti;

v) proporre all'assemblea dei partecipanti le modifiche al presente statuto.

17. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi.

La convocazione di esso è effettuata dal presidente con lettera o biglietto d'invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del Consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine di tempo stabilito nel comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

18. All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli Enti partecipanti, non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto altre persone dipendenti dagli Enti medesimi.

Ai dipendenti dello Stato e della Regione possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Comitato amministrativo di cui al successivo art. 19 persone che siano fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

19. Alla gestione dei fondi istituiti presso l'Istituto con la legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sovrintende un Comitato amministrativo formato, ai sensi dell'art. 10 della legge stessa:

a) dal presidente dell'Istituto — o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci — che lo presiede;

b) da sei componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e scelti tra esperti tecnici estranei alla pubblica Amministrazione, ai Consigli di amministrazione, ai Collegi sindacali ed ai dipendenti degli Istituti di credito.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora un membro del Comitato cessi dalla carica prima della scadenza, per morte, dimissioni od altra causa, il nuovo designato durerà in carica sino alla scadenza del Comitato.

Si applicano, per il funzionamento del Comitato, tutte le norme previste per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Spetta al Comitato:

a) deliberare la concessione dei mutui su relazione scritta che, firmata dal direttore generale, si allega agli atti del Comitato insieme con il rapporto del Comitato consultivo;

b) deliberare — con le stesse modalità di cui alla precedente lett. a) — la concessione della garanzia sussidiaria regionale e/o il contributo sugli interessi in favore delle aziende di credito che abbiano effettuato o che intendano effettuare mutui per la formazione di scorte;

c) deliberare su quant'altro attiene alla gestione dei fondi di cui trattasi a norma di legge.

## CAPO VI

### *Presidente*

20. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana.

Il presidente dura in carica tre anni, ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 15 e può essere confermato.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato amministrativo di cui all'art. 19 nonché la separata assemblea dei partecipanti di cui al primo comma, lett. b) dell'ar-

ticolo 15; firma i verbali delle adunanze e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

Il presidente può adottare in via d'urgenza — sentito il direttore generale o su proposta dello stesso — i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, rendendoli immediatamente esecutivi e riferendone alla successiva riunione del Consiglio di amministrazione o del Comitato amministrativo di cui all'art. 19.

Consente la cancellazione delle ipoteche, la surrogazione da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni, dei pignoramenti eseguiti ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età.

#### CAPO VII

##### *Collegio sindacale*

21. Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti nominati: un sindaco effettivo, il quale assume la carica di presidente, dal Ministro per il tesoro; un sindaco effettivo dal Ministro per l'industria ed il commercio; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Regione; un sindaco effettivo dall'assemblea dell'Istituto.

Il Collegio esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo di cui all'art. 19.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio finanziario e, occorrendo, sino a che entrino in carica i rispettivi successori.

#### CAPO VIII

##### *Direttore generale*

22. All'Istituto è preposto un direttore generale nominato ai sensi dell'art. 16, lett. c), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

E' in facoltà del direttore generale di chiedere l'iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti sui quali ritenga opportuno che si pronuncino il Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo di cui all'art. 19, nonché all'esecuzione delle disposizioni impartitegli dal Presidente;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione ed al detto Comitato amministrativo su tutti gli affari, per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il Comitato consultivo e ne firma la relazione;

d) disciplina i servizi e dispone gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione solo su richiesta del direttore generale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

g) entro il terzo mese che segue la chiusura dell'esercizio, predispone il bilancio annuale dell'Istituto, allegandovi i rendiconti delle gestioni separate di cui all'art. 7, e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa;

h) propone al presidente l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 quinto comma.

Il direttore generale dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Nell'adempimento delle sue mansioni egli è coadiuvato dal vice direttore generale al quale può affidare la sovrintendenza a determinati servizi.

Nel caso di assenza o impedimento, i suoi poteri saranno esercitati dal vice direttore generale che, in tal caso, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 23.

#### CAPO IX

##### *Comitato tecnico consultivo*

23. Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore generale dell'Istituto, o da chi lo sostituisce a' termini del presente statuto ed è composto da tre a cinque membri nominati, per un biennio, dal Consiglio di amministrazione, scelti tra persone particolarmente esperte in materia industriale.

Il Comitato dà pareri sulle ammissioni ad istruttoria delle domande di mutuo e sui finanziamenti da sottoporsi al Consiglio di amministrazione dell'Istituto o al Comitato amministrativo, compilando apposito rapporto.

Al Comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Il Comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

#### CAPO X

##### *Facoltà di firma*

24. La firma dell'Istituto per gli atti di cui all'art. 16, lett. n), o), p) e s), compete congiuntamente al presidente ed al direttore generale ovvero a coloro che rispettivamente li sostituiscono a' termini del presente statuto od in seguito a particolari deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Per ogni altro atto, per la esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi, per gli affari di ordinaria amministrazione, nonché per la corrispondenza, la firma compete congiuntamente:

a) al direttore generale col vice direttore generale ovvero con uno dei dirigenti cui il Consiglio di amministrazione — su proposta del direttore generale — abbia conferito facoltà di firma;

b) in caso di assenza o impedimento del direttore generale, al vice direttore generale con uno dei dirigenti di cui alla precedente lettera a);

c) in caso di assenza od impedimento del direttore generale e del vice direttore generale, a due dirigenti di cui alla precedente lettera a).

Di fronte ai terzi, ed in particolare ai Conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli uffici pubblici, la firma di uno dei vice presidenti costituisce la prova legale dell'assenza od impedimento del presidente; la firma del vice direttore generale al posto di quella del direttore generale costituisce la prova legale dell'assenza od impedimento del direttore generale; la firma di uno dei dirigenti di cui al primo comma, lettera a), al posto di quella del vice direttore generale, costituisce la prova legale dell'assenza od impedimento del vice direttore generale; la firma di due dei dirigenti precitati costituisce la prova legale dell'assenza od impedimento del direttore generale e del vice direttore generale.

Gli Enti partecipanti possono essere di volta in volta delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dell'Istituto stesso ai sensi del presente articolo.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, la firma della corrispondenza ordinaria può normalmente dal direttore generale essere attribuita congiuntamente: al vice direttore generale con uno dei dirigenti di cui alla precedente lettera a), oppure a due dei predetti dirigenti.

Gli ordinativi di incasso o di pagamento, le cambiali, i vaglia ed in genere tutti i titoli all'ordine ed i recapiti di cassa, al nome od in favore dell'Istituto, possono essere girati o quietanzati a firma unica del direttore generale o del di lui sostituto.

## CAPO XI

### *Bilancio e riparto degli utili*

25. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è approvato dall'assemblea in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

26. Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi e borse di studio, da erogare per favorire iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente art. 4.

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'Istituto, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

## CAPO XII

### *Vigilanza*

27. L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive disposizioni integrative e modificative, nonché del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946 n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono le disposizioni del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

## CAPO XIII

*Disposizioni generali*

28. Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed Enti di qualsiasi natura anche se finanziati dall'Istituto.

Quando essi siano autorizzati dal Consiglio di amministrazione a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riservati all'Istituto.

29. In caso di liquidazione dell'Istituto, l'eventuale residuo del fondo speciale e dei fondi di cui alle lett. *b)* e *c)* dell'art. 4 sarà attribuito *pro quota* agli Enti conferenti, mentre la rimanenza del fondo di dotazione sarà ripartita *pro quota* tra i partecipanti.

30. Le modificazioni del presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nonché d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

31. Il presente statuto entrerà in vigore alla data della sua approvazione e le disposizioni in esso contenute saranno applicate con effetti immediati, ad eccezione di quelle di cui all'art. 15, terzo comma e all'art. 20, secondo comma.

**C) Statuto del Credito industriale sardo, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 31 gennaio 1955, e modificato con decreti del Ministro del tesoro in data 7 agosto 1962, 3 settembre 1966 e 2 settembre 1967.**

## CAPO I

*Costituzione - Finalità - Sede - Fondi patrimoniali*

1. Il Credito Industriale Sardo (C.I.S.), costituito ai sensi della legge 11 aprile 1953 n. 298, è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata.

2. L'Istituto esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali che si propongono mediante la produzione di beni e servizi di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro in Sardegna e di quelle altre imprese il cui finanziamento sia assegnato all'Istituto da disposizioni di legge nazionali o regionali.

3. Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 6.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 1.000.000 ciascuna sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno . . . . .	L. 2.400.000.000
b) Regione Autonoma della Sardegna . . . . .	» 2.100.000.000
c) Banco di Sardegna . . . . .	» 1.200.000.000
d) Banca Popolare di Sassari . . . . .	» 300.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con delibera della Assemblée dei partecipanti, presa a maggioranza dei partecipanti.

Fermo il disposto dell'art. 20 della legge 11 aprile 1953 n. 298, nei riguardi della Cassa per il Mezzogiorno, qualora qualcuno degli altri partecipanti non accetti di sottoscrivere la quota di aumento spettantegli, questa, previo consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, potrà essere assunta da altri partecipanti, ovvero da altre aziende che posseggano i requisiti voluti dall'art. 10 della legge 11 aprile 1953 n. 298.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. Sono costituiti presso l'Istituto:

a) un fondo speciale al quale affluiscono i mezzi previsti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1953 n. 298;

b) un fondo di rotazione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 febbraio 1955 n. 38, con le modalità ivi contemplate ed integrate dalle successive disposizioni di legge;

c) i fondi speciali di cui alle leggi regionali: 28 novembre 1950 n. 65 e successive modificazioni; 15 dicembre 1950 n. 66 e successive modificazioni; 15 dicembre 1950 n. 70 e successive modificazioni; 29 dicembre 1950 n. 74 e successive modificazioni; 15 maggio 1951 n. 20 e successive modificazioni; 7 maggio 1953 n. 22; 18 marzo 1964 n. 8; nonché i fondi speciali di cui alla legge nazionale 11 giugno 1962 n. 588 (Piano di Rinascita della Sardegna).

L'Istituto potrà, inoltre, assumere la gestione di qualsiasi altro fondo che gli venisse assegnato in virtù di altre disposizioni di legge, sia nazionali che regionali.

## CAPO II

### *Operazioni di provvista e d'impiego*

5. I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;

b) fondi di cui all'art. 4;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi ed al portatore da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

d) prestiti ed anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno o di altri Enti Partecipanti.

L'Istituto può compiere con l'Istituto Centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) tutte le operazioni previste dalle leggi vigenti e quelle che potranno essere contemplate da successive leggi.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni dell'Istituto sono parificate a quelle emesse dagli Istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali e regionali, ad eccezione della imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919 n. 1627.

6. L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno, a valere sul ricavato dei prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinché siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura ed alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'Istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

7. L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge, nazionali o regionali.

8. Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto può compiere nei confronti delle imprese di cui all'art. 2 operanti nella sua zona di competenza territoriale e con l'osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953 n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

e) **riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro;**

f) ogni altra operazione prevista da leggi speciali.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a), b) ed f), l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947 n. 1075, e successive modificazioni.

Salvo la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la durata massima delle singole operazioni è fissata come segue; per i mutui, 15 anni compreso il periodo di somministrazione e di preammortamento; per le sovvenzioni e gli sconti cambiari 5 anni; per le aperture di credito, 3 anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 2 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione e fondo speciale di cui all'art. 4, lett. a), quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

9. L'Istituto gode delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle leggi 11 aprile 1953 n. 298 e 27 luglio 1962 n. 1228.

10. E' vietato all'Istituto di istituire sedi e succursali.

L'Istituto può istituire previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, Uffici di rappresentanza in Sardegna e nel territorio nazionale — esclusi il Mezzogiorno e la Sicilia — su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Per le proprie necessità operative può inoltre avvalersi delle aziende di credito partecipanti e, ove occorra, di altre aziende di credito.

## CAPO III

*Organi dell'Istituto*

11. Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale;
- e) il Direttore generale;
- f) il Comitato tecnico consultivo.

## CAPO IV

*Assemblea dei partecipanti*

12. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti o da loro delegati a norma dei rispettivi statuti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce a termini dello Statuto.

Funge da segretario il direttore generale o chi lo sostituisce.

13. Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio dell'Istituto;
- b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a termini del successivo art. 25;
- c) determinare la misura del compenso al presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il Comitato tecnico consultivo, anche sotto forma di medaglie di presenza per l'intervento alle rispettive riunioni, con esclusione, per il Comitato tecnico consultivo, del direttore generale, che lo presiede;
- d) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al presidente ed ai componenti gli organi dell'Istituto, quando essi non risiedono nel luogo ove si svolge la riunione dell'organo del quale fanno parte;
- e) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione agli impieghi;
- f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto, stabilendo le relative modalità;
- g) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvare successivamente con le modalità di cui all'art. 29;
- h) nominare un sindaco effettivo;
- i) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

14. L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile di ciascun anno.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal Collegio dei sindaci, ovvero da Enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto. Negli ultimi due casi la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna Assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

Per la validità delle Assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'Assemblea.

## CAPO V

### *Consiglio di amministrazione*

15. Il Consiglio di amministrazione si compone:

- a) del presidente, nominato ai sensi del successivo art. 19;
- b) di due Vice presidenti di cui uno nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e l'altro dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- c) di otto consiglieri, di cui tre nominati dalla Cassa per il Mezzogiorno, due dalla Regione Autonoma della Sardegna, due dalla Banca di Sardegna, uno dalla Banca Popolare di Sassari.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio finanziario e, occorrendo, sino all'entrata in carica dei rispettivi successori.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, i membri del Consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli Enti che li hanno nominati.

Il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione del presidente, il proprio segretario, scegliendolo fra i funzionari dell'Istituto.

Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta che, approvati dal Consiglio di amministrazione, vengono firmati dal presidente e dal segretario medesimo.

Le copie ed estratti dei verbali suddetti, certificati conformi e firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova ovunque occorra produrli.

16. Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'Assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

- a) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo;
- b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;
- c) nominare il direttore generale;
- d) su proposta del direttore generale, nominare un vice direttore generale e designare i funzionari incaricati di sostituire il vice direttore generale stesso in caso di assenza o impedimento;
- e) su proposta del direttore generale, effettuare le assunzioni del personale di qualunque grado, nei limiti numerici e con i requisiti stabiliti dall'Assemblea, e provvedere alle promozioni ed ai passaggi di categoria dei dipendenti in base ai requisiti di anzianità e di merito acquisiti in servizio;
- f) su proposta del direttore generale, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di Enti pubblici in genere;

g) su proposta del direttore generale, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto, con il consenso delle aziende di provenienza, dipendenti delle aziende di credito partecipanti;

h) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

i) determinare i criteri e le condizioni per la concessione del credito;

l) approvare i saggi di interesse attivi e quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

m) deliberare sulle operazioni di credito su relazione scritta, che firmata dal direttore generale, si allega agli atti del Consiglio insieme con il rapporto del Comitato tecnico consultivo;

n) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonché su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

o) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interesse;

p) deliberare sulle transazioni, rinunce di credito, etc.;

q) deliberare sulla istituzione degli uffici di rappresentanza di cui all'art. 10;

r) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o discussione da parte dell'Assemblea dei partecipanti;

s) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi nonché sull'acquisto di immobili da adibire ad uffici dell'Istituto;

t) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto in relazione al disposto dell'art. 23 del presente statuto;

u) delegare al presidente le attribuzioni contemplate dalle lettere h),

n) e t) del presente articolo, entro i limiti e le modalità che verranno determinati nella stessa deliberazione di delega;

v) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto;

z) proporre all'assemblea dei partecipanti le modifiche al presente statuto.

17. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori ai due mesi.

La convocazione di esso è effettuata con biglietto di invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del Consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine di tempo stabilito nel comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente, nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

18. All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli Enti partecipanti, non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto altre persone dipendenti dagli Enti medesimi.

A dipendenti dello Stato e della Regione possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonché quelle che siano parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

E' incompatibile la carica di presidente e di consigliere di amministrazione dell'Istituto con quella di Senatore o Deputato al Parlamento nazionale e di Consigliere regionale.

#### CAPO VI

##### *Presidente*

19. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il Tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il presidente del Consiglio dei Ministri per il Mezzogiorno e d'intesa con il presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei partecipanti ed il Consiglio di amministrazione, firma i verbali delle adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il presidente decide sulle liti da promuovere o da sostenersi e rilascia le relative procure.

Il presidente può adottare in via d'urgenza — sentito il direttore generale o su proposta dello stesso — i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, rendendoli immediatamente esecutivi e riferendone alla successiva riunione del Consiglio di amministrazione.

Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni, dei pignoramenti eseguiti ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente esistente.

Il presidente esercita inoltre le facoltà delegategli dal Consiglio di amministrazione con sua deliberazione, a mente dell'art. 16, lettere *h*), *n*) e *t*), del presente statuto e ogni altra facoltà che il Consiglio stesso ritenga necessario ed opportuno delegargli.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente più anziano lo sostituisce l'altro vice presidente.

#### CAPO VII

##### *Collegio sindacale*

20. Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati: un sindaco effettivo, il quale assume la carica di presidente, e uno supplente dal Ministro del Tesoro; un sindaco effettivo dal Ministro dell'Industria e del Commercio; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Regione; un sindaco effettivo dall'Assemblea dell'Istituto.

Il Collegio esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

## CAPO VIII

*Direttore generale*

21. All'Istituto è preposto un direttore generale nominato ai sensi dell'art. 16, lettera c), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione, nonché alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il Comitato tecnico consultivo e ne firma la relazione;

d) disciplina i servizi e dispone gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione solo su richiesta del direttore generale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al Consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

h) propone al presidente l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, sesto comma.

Il direttore generale dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso l'Istituto o altri istituti ed aziende di credito.

Nell'adempimento delle sue mansioni egli è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale può affidare la sovrintendenza a determinati servizi.

Nel caso di assenza o impedimento, i suoi poteri saranno esercitati dal vice direttore generale che, in tal caso, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e presiede il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 22.

## CAPO IX

*Comitato tecnico consultivo*

22. Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore generale dell'Istituto o da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto, ed è composto da tre a cinque membri nominati, per un biennio, dal Consiglio di amministrazione, scelti tra persone particolarmente esperte in materia industriale.

Al Comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Il Comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

## CAPO X

*Facoltà di firma*

23. La firma dell'Istituto per gli atti di cui all'art. 16, lettere m), n), o), p), r) e s) compete congiuntamente al presidente ed al direttore gene-

rare, ovvero a coloro che rispettivamente li sostituiscono ai termini del presente statuto od in seguito a particolari deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Per ogni altro atto e la corrispondenza la firma compete congiuntamente:

a) al direttore generale col vice direttore generale ovvero con uno dei funzionari cui il Consiglio di amministrazione — su proposta del direttore generale — abbia conferito facoltà di firma;

b) in caso di assenza o impedimento del direttore generale, al vice direttore generale con uno dei funzionari di cui alla precedente lettera a);

c) in caso di assenza o impedimento del direttore generale e del vice direttore generale, a due dei funzionari di cui alla precedente lettera a).

Di fronte ai terzi, ed in particolare ai Conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli uffici pubblici, la firma di uno dei vice presidenti costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del presidente; la firma del vice direttore generale al posto di quella del direttore generale, costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del direttore generale; la firma di uno dei funzionari di cui al primo comma, lettera a), al posto di quella del vice direttore generale, costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del vice direttore generale; la firma di due dei funzionari precitati costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del direttore generale e del vice direttore generale.

Gli Enti partecipanti possono essere di volta in volta delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dell'Istituto stesso, ai sensi del presente articolo.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, la firma della corrispondenza ordinaria può normalmente, dal direttore generale, essere attribuita congiuntamente al vice direttore generale con uno dei funzionari di cui alla precedente lettera a), oppure a due dei predetti funzionari.

## CAPO XI

### *Bilancio e riparto degli utili*

24. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei partecipanti in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

25. Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi, contributi e borse di studio.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente articolo 4, lettera a).

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'Istituto, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro.

## CAPO XII

### *Vigilanza*

26. L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto legge 12 marzo 1936 n. 375, e disposizioni successive integrative e modificative, nonché del

decreto legislativo 23 agosto 1946 n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

### CAPO XIII

#### *Disposizioni generali*

27. Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura, anche se finanziati dall'Istituto. Quando dal Consiglio di amministrazione siano autorizzati a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'Istituto.

28. In caso di liquidazione dell'Istituto, l'eventuale residuo del fondo speciale e dei fondi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 e di altri eventuali fondi esistenti verranno restituiti agli Enti che li hanno conferiti. La rimanenza del fondo di dotazione sarà ripartita pro-quota tra i partecipanti.

29. Le modificazioni del presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nonché di intesa con il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

#### **D) Statuto del Centro di Formazione e Studi (cfr. punto 3.4. del Capo VI - Titolo II del commentario).**

1. Il Centro di Formazione e Studi è un'associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Il Centro ha sede in Napoli.

Ne sono soci fondatori la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.

Oltre ai soci fondatori, possono essere soci del Centro Enti pubblici ed Enti privati nonché organizzazioni od Istituzioni a carattere nazionale ed internazionale che abbiano svolto e svolgano attività connesse ai compiti del Centro di cui al successivo art. 2.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea.

Il vincolo associativo per i soci fondatori e per i nuovi soci non può avere durata inferiore ad anni cinque e la quota di associazione annua non può essere inferiore a L. 3 milioni.

2. Il Centro ha il compito di curare l'aggiornamento ed il perfezionamento:

*a*) dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative;

*b*) dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno;

*c*) dei quadri impegnati nelle attività a carattere sociale ed educativo.

Il Centro, inoltre, per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali, promuove attività a carattere sociale ed educativo.

Il Centro può assumere o partecipare ad ogni altra iniziativa connessa con il compito di cui sopra ed avvalersi — previa stipula di apposite convenzioni — della collaborazione di istituzioni scientifiche e di Enti ed associazioni che perseguano le medesime finalità.

Per l'assolvimento del suo compito istituzionale, il Centro organizza corsi e seminari, convegni ed incontri, anche per conto delle Amministrazioni pubbliche o di altri Enti ed Istituti.

Il Centro non persegue fini di lucro.

3. Il Centro cesserà il 31 dicembre 1980.

Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea.

4. Sono organi del Centro:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato tecnico;
- il Collegio dei Revisori.

5. L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni milione della quota sottoscritta.

L'Assemblea:

- a) delibera sull'indirizzo generale dell'attività del Centro;
- b) approva il bilancio di previsione ed il programma annuale;
- c) approva la relazione sull'attività del Centro ed il bilancio consuntivo;
- d) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 8;
- e) nomina i componenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 13;
- f) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- g) adotta ogni altra deliberazione di carattere economico relativa agli organi del Centro, salvo quanto disposto dall'art. 8/c;
- h) fissa il numero massimo dei dipendenti del Centro;
- i) delibera eventuali modifiche del presente Statuto, escluso quanto attiene allo scopo sociale di cui all'art. 2;
- l) stabilisce, entro la data di cui all'art. 3, le modalità di liquidazione del Centro ovvero ne delibera la proroga.

6. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione della relazione sulla attività del Centro e dei bilanci.

L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del totale dei voti.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima, indicando l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino un numero di voti non inferiore alla metà del totale e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o dal Vice Presidente, che designa il segretario incaricato della redazione del verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti computati come previsto dall'articolo 5.

Per le modificazioni del presente Statuto è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti totali, da computare come sopra.

Per l'ammissione di nuovi soci è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti totali, da computare come sopra.

8. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, nominato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, e da dieci membri nominati dall'Assemblea e designati in numero di cinque dalla Cassa per il Mezzogiorno, in numero di tre dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale ed in numero di due dall'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge, nel suo seno, il Vice Presidente;
- b) cura l'attuazione dei programmi di attività, compresi quelli da sottoporre all'approvazione del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 717 del 26 giugno 1965;
- c) nomina il Comitato tecnico di cui al successivo art. 12, determinando le indennità spettanti ai suoi componenti;
- d) predispone e sottopone all'Assemblea, nei tre mesi precedenti l'inizio dell'esercizio finanziario, la relazione sul programma ed il bilancio preventivo, e, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo;
- e) predispone l'organizzazione del Centro e l'organico del personale nel limite massimo fissato dall'Assemblea;
- f) fissa il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, dei docenti e degli esperti di cui al successivo art. 10;
- g) delibera, su proposta del Presidente, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- h) autorizza, su proposta del Presidente, sentito il Vice Presidente, gli impegni di spesa superiori a L. 2 milioni;
- i) delibera la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

9. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria nel luogo prescelto dal Presidente. Può essere convocato dal Presidente anche in via straordinaria e deve esserlo quando lo richiedano almeno cinque Consiglieri.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste il Presidente del Collegio dei Revisori; possono altresì assistere gli altri Revisori e possono essere chiamati a riferire i componenti del comitato tecnico.

10. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante del Centro; in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente esercita i poteri che gli sono conferiti dal presente Statuto, nella esecuzione dei programmi di attività e di ogni altra deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, sentito il Vice Presidente, può assumere impegni di spesa fino ad un massimo di due milioni.

In particolare, sentito il Vice Presidente, adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento amministrativo del Centro, ivi compresi i provvedimenti d'urgenza che saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione; e, su proposta del Comitato tecnico di cui al successivo art. 12, provvede all'assunzione degli assistenti ed al conferimento degli incarichi di insegnamento, di ricerca e di studio ai docenti ed agli esperti.

11. Il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione esercita i poteri che gli sono conferiti dal presente Statuto nonché quelli a lui delegati dal Presidente o a lui derivanti in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'adempimento dei compiti istituzionali del Centro, con particolare riguardo all'organizzazione degli uffici ed al loro funzionamento, al reclutamento ed alla disciplina del personale, alla gestione amministrativa e finanziaria delle attività del Centro.

12. Il Comitato tecnico è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da cinque membri, nominati dal Consiglio e scelti fra persone particolarmente esperte nei problemi dello sviluppo economico, della formazione dei quadri direttivi ed intermedi e delle attività a carattere sociale ed educativo.

La carica di membro del Comitato non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato tecnico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Spetta al Comitato tecnico determinare, sulla base del programma annuale di attività deliberato dal Consiglio di amministrazione, i relativi piani didattici e formativi e proporre la nomina degli assistenti ed il conferimento degli incarichi di insegnamento, di ricerca e di studio ai docenti ed agli esperti.

13. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dall'Assemblea e che durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Due revisori effettivi e due supplenti sono nominati su designazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Presidente del Collegio è scelto tra i due revisori effettivi, designati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto.

14. Il fondo comune del Centro è costituito:

a) dalle quote annuali dei soci fondatori nonché dai contributi che annualmente gli stessi soci fondatori decideranno di versare;

b) dalle quote annuali degli altri soci, di cui all'art. 1;

c) dai fondi deliberati dalla Cassa per il Mezzogiorno in attuazione dei

programmi, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 20 della Legge 26 giugno 1965 n. 717;

d) da eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici e di Enti privati;

e) da eventuali elargizioni, sotto qualsiasi forma, da parte di terzi;

f) da proventi vari.

15. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

16. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile sulle Società.

**E) Statuto-tipo dei Centri Interaziendali di addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) (cfr. punto 3.3. Capo VI - Titolo II del commentario).**

1. E' costituita in . . . . ., una Associazione denominata Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria (C.I.A.P.I.).

2. La sede dell'Associazione è . . . . .

3. Gli scopi istituzionali del C.I.A.P.I. sono:

a) la formazione professionale dei giovani destinati al lavoro nel settore industriale;

b) il perfezionamento e la riqualificazione dei lavoratori occupati nella industria o disoccupati;

c) la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi aziendali;

d) l'aggiornamento e il perfezionamento degli insegnanti e degli istruttori;

e) un'azione intesa a promuovere e coordinare l'assorbimento degli elementi addestrati dal Centro nelle attività produttive e particolarmente presso le aziende che partecipano alla gestione.

E' escluso ogni fine di lucro.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi il C.I.A.P.I.:

a) istituisce e gestisce i necessari corsi di addestramento e di qualificazione, di specializzazione e di perfezionamento;

b) promuove e cura qualsiasi attività idonea ad assicurare la migliore formazione professionale;

c) fa parte del Comitato di Coordinamento dei Centri Interaziendali — istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno — ed è tenuto ad osservarne le direttive in conformità a quanto disposto dal successivo art. 18.

5. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 1980.

6. La Cassa per il Mezzogiorno concede al C.I.A.P.I. l'uso gratuito, per la durata dell'Associazione, degli immobili, degli impianti fissi, dell'arredamento e delle attrezzature come da inventario che sarà redatto alla consegna.

7. Possono entrare a far parte dell'Associazione le Imprese e gli Enti che si impegnino a contribuire finanziariamente alla gestione per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni.

I soci sono tenuti a far fronte all'impegno finanziario sottoscritto, mediante il versamento della quota annuale, in unica soluzione anticipata o, al massimo, in due rate semestrali anticipate.

Decade dalla sua posizione di socio l'impresa e l'Ente che, entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, non abbia provveduto al versamento dell'intera quota di competenza dell'esercizio finanziario stesso.

8. I soci possono esercitare la facoltà di recesso a condizione che pre-

sentino un nuovo socio che garantisca l'adempimento delle obbligazioni assunte dal recedente o a condizione che dette obbligazioni siano assunte da altri soci.

Sull'esercizio della facoltà di recesso delibera l'Assemblea dei Soci.

9. Sull'ammissione di nuovi soci decide l'Assemblea dei Soci su conforme parere della Cassa per il Mezzogiorno.

10. Gli oneri di gestione sono coperti:

- a) dai contributi erogati dal Ministero del lavoro;
- b) dai contributi dei soci;
- c) da ogni altra eventuale entrata ordinaria e straordinaria;
- d) per la parte residua non coperta dalle entrate di cui alle precedenti lettere del presente articolo, dalla Cassa per il Mezzogiorno.

11. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

12. L'Assemblea del C.I.A.P.I. è composta dalla Cassa per il Mezzogiorno, dagli Enti, dalle Amministrazioni e dalle industrie associate.

Ciascun socio dispone di un voto ogni 100.000 lire di quota sottoscritta e relativa all'esercizio nel corso del quale avviene la riunione dell'Assemblea.

Per esercitare il diritto di voto è necessario che ciascun socio abbia già versato l'intera quota dell'esercizio finanziario decorso.

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto a maggioranza semplice all'inizio della riunione.

13. L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria — su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione — due volte all'anno e, di norma:

- per l'esame del programma delle attività del Centro e per la approvazione del bilancio preventivo, tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio;
- per l'esame della relazione sulle attività svolte dal Centro e per l'approvazione del conto consuntivo, entro tre mesi dalla fine dell'esercizio.

L'Assemblea viene altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione in via straordinaria:

- a) per deliberare sull'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 9 e sull'esercizio della facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 8.
- b) per approvare le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, con le modalità previste all'art. 26;
- c) quando lo richiedano i soci in possesso, globalmente, di almeno un terzo dei voti complessivi.

Per la validità dell'Assemblea devono essere presenti i rappresentanti dei soci in possesso, globalmente, di almeno il 50% dei voti complessivi.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti presenti.

14. Il Consiglio di amministrazione del C.I.A.P.I. è composto dal Presidente nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e da 6 Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui uno su designazione del Ministero del lavoro, tre su designazione della «Cassa» e due su designazione degli altri soci.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

15. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge, tra i suoi componenti, il Vice Presidente del Centro;

b) nomina il Direttore del Centro, in conformità alle modalità previste dall'art. 18 e previo parere favorevole della Cassa per il Mezzogiorno;

c) approva la relazione sulle attività svolte, il programma annuale delle attività e i bilanci preventivo e consuntivo, li presenta all'Assemblea dei Soci unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei conti e successivamente li trasmette alla «Cassa» per la ratifica;

d) approva il regolamento interno e del personale, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 18;

e) autorizza eventuali storni di bilancio;

f) adotta tutti gli altri provvedimenti necessari alla regolare gestione del Centro ed al conseguimento dei suoi fini istituzionali, salvo quanto previsto dall'art. 18.

16. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, in prossimità delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, per approvare i bilanci e per compiere un esame generale sull'andamento delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Presidente anche in seduta straordinaria e deve esserlo quando lo richiedano almeno 2/3 dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute partecipa, altresì, salva contraria determinazione del Presidente, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il Direttore del Centro.

17. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Associazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In caso di impedimento del Presidente e per motivi di particolare urgenza e per delega espressa dal Presidente stesso, il Vice Presidente è il legale rappresentante del Centro. In assenza del Vice Presidente, le sue funzioni possono essere esercitate da un Consigliere.

18. Per garantire la necessaria unità di impostazione delle attività in rapporto agli altri Centri interaziendali promossi dalla «Cassa», per assicurare un omogeneo livello qualitativo del personale e per consentire, in genere, alla Cassa per il Mezzogiorno, — nell'ambito della sua politica generale — di coordinare tutte le iniziative dalla stessa finanziate, il Consiglio di amministrazione, nella adozione delle deliberazioni relative alle sottototate materie, osserverà le seguenti modalità:

#### A) *Attività formativa:*

— il programma annuale di attività viene approntato dalla Direzione del C.I.A.P.I. secondo le direttive che verranno in proposito emanate, entro il 31 marzo di ogni anno, dal Consiglio di coordinamento dei C.I.A.P.I. Il Consiglio di amministrazione, cui il programma stesso verrà sottoposto, per l'approvazione e la successiva presentazione all'Assemblea dei Soci, assicurerà che il programma sia conforme alle citate direttive del Comitato di coordinamento;

— le eventuali modifiche del programma di attività che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno, vengono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Comitato di coordinamento.

**B) Personale:**

— il regolamento organico, gli organigrammi, i mansionari, le tabelle degli stipendi sono predisposti dal Comitato di coordinamento del C.I.A.P.I. ed approvati dal Consiglio di amministrazione;

— il Direttore, i Capi Servizio, i Capi Ufficio ed i Capi Settore sono assunti per concorso, le cui modalità e prove di esame sono dettate dal Comitato di coordinamento;

— gli istruttori ed aiuto-istruttori sono assunti a seguito di esami teorici e pratici da svolgersi a cura del Consiglio di amministrazione e con la partecipazione di un rappresentante del Comitato di coordinamento;

— il rimanente personale è assunto secondo le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione che ne informa tempestivamente il Comitato di coordinamento;

— le Commissioni di esame, nel formulare la graduatoria, a parità di punteggio daranno la preferenza ai concorrenti che già prestano la propria opera nei Centri interaziendali;

— ogni altra questione relativa al personale in questo articolo non considerata e che non sia prevista dal regolamento organico, sarà portata tempestivamente a conoscenza del Comitato di coordinamento dalla Direzione del C.I.A.P.I.

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione nelle materie di cui al presente articolo, dovranno essere trasmesse entro 15 giorni al Comitato di coordinamento.

19. Il Direttore è, di fronte agli organi deliberanti del Centro, il responsabile tecnico, didattico e amministrativo del Centro stesso.

Provvede alla organizzazione degli Uffici e sovrintende al loro funzionamento, nonché alla disciplina del personale.

Esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed adotta i relativi provvedimenti.

Propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento dei fini istituzionali.

20. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre revisori effettivi e da tre revisori supplenti. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

21. I revisori sono nominati:

a) uno effettivo ed uno supplente dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

b) uno effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno;

c) uno effettivo ed uno supplente dagli altri soci (\*).

Il Collegio è presieduto dal revisore effettivo nominato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e, in sua assenza, dal revisore effettivo più anziano. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

22. Il Collegio dei Revisori dei conti esamina il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione.

23. Il fondo di gestione del Centro è costituito:

a) dai contributi erogati dal Ministero del lavoro;

b) dai contributi della Cassa per il Mezzogiorno e degli altri soci;

---

(\*) Nei Centri per i quali la «Cassa» abbia contratto impegni che prevedano la rappresentanza di altri Enti o Società nei Collegi dei revisori, si intende che uno dei due posti destinati ad altri soci, è riservato ai predetti Enti o Società.

c) dalle eventuali elargizioni, sotto qualsiasi forma, da parte di terzi;  
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite provenienti da attività patrimoniali;

e) dai proventi vari.

24. Il bilancio preventivo deve contenere un adeguato stanziamento per la manutenzione degli immobili e degli impianti fissi e per l'eventuale necessario potenziamento, ammodernamento e rinnovo delle attrezzature.

25. L'esercizio finanziario decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

26. Le modifiche al presente Statuto, la proroga della durata e lo scioglimento dell'Associazione possono essere approvate dall'Assemblea dei Soci del C.I.A.P.I. con almeno 2/3 dei voti, previo parere conforme della Cassa per il Mezzogiorno.

**F) Statuto dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (I.A.S.M.)**  
(cfr. punto 3.1. Capo VI - Titolo II del commentario).

1. L'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno è una associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile. L'Istituto ha sede in Roma.

Oltre ai sottoscrittori dell'atto costitutivo, possono essere soci dell'Istituto Enti pubblici ed Enti privati che perseguano lo scopo di favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno o le cui attività siano comunque particolarmente rilevanti rispetto a tale scopo.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza prevista dall'art. 7 ultimo comma. Il vincolo associativo non può avere durata inferiore ad anni due e la quota di associazione annua non può essere inferiore a L. 10 milioni.

Un rappresentante del nuovo socio fa parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

2. Allo scopo di conseguire più elevati livelli di efficienza tecnica ed economica nel processo di sviluppo del Mezzogiorno, l'I.A.S.M.:

a) svolge ed organizza attività di promozione, dirette ad assicurare l'apporto di nuove iniziative e capacità imprenditoriali, finanziarie e tecniche allo sviluppo del Mezzogiorno;

b) promuove, organizza e presta servizi di consulenza aziendale sui problemi connessi con la realizzazione nel Mezzogiorno di nuove iniziative produttive di beni e servizi, nonché su quelli relativi alla organizzazione tecnica e commerciale, all'ampliamento ed all'ammodernamento delle iniziative esistenti;

c) presta la propria assistenza tecnica ad Enti locali (con particolare riferimento ai Consorzi per le Aree ed i Nuclei di sviluppo industriale) ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione di tali Enti ai compiti agli stessi assegnati nel quadro degli interventi pubblici per il Mezzogiorno.

L'Istituto può svolgere qualsiasi attività connessa con gli scopi di cui sopra, anche congiuntamente ad altri Enti pubblici o privati, la cui attività rientri nel quadro degli interventi programmati per il Mezzogiorno, con esclusione, tuttavia, di ogni attività avente fini di lucro. L'Istituto inoltre svolge, nei settori di cui sopra, tutti i compiti che verranno ad esso affidati nel quadro dei piani pluriennali per il coordinamento degli interventi nel

Mezzogiorno o per iniziativa del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. La durata dell'Istituto è fissata al 31 dicembre 1980.

Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea.

4. Sono organi dell'Istituto:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

5. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Spetta all'Assemblea:

a) deliberare sull'indirizzo generale dell'attività dell'Istituto nel quadro dei piani pluriennali per il coordinamento degli interventi del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 19 della legge 26 giugno 1965 n. 717;

b) deliberare le quote annuali dei soci;

c) approvare il programma annuale di attività di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente Statuto e i conseguenti impegni finanziari;

d) eleggere due componenti, uno effettivo ed uno supplente, del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;

e) deliberare eventuali modifiche statutarie, escluso quanto attiene allo scopo sociale;

f) deliberare l'eventuale proroga dell'Istituto oltre i termini di cui all'art. 3 del presente Statuto, o determinare, alla scadenza, le modalità di liquidazione;

g) determinare il numero massimo dei dipendenti dell'Istituto;

h) determinare il trattamento economico del Presidente;

i) determinare le indennità spettanti al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, nonché al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori;

l) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori residenti in luoghi diversi da quello in cui si svolgono le riunioni.

6. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: entro il 31 dicembre per approvare il programma annuale di attività ed entro il 31 marzo per approvarne il bilancio consuntivo.

L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo deliberi, o quando lo richieda un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del totale dei voti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata indicante l'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo dell'Assemblea, spedita almeno 20 giorni prima.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Istituto o dal Vice Presidente. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino un numero di voti non inferiore ai due terzi del totale e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea che redige il verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza, computando un voto per ogni milione di lire della quota sottoscritta da ciascun socio.

Per le modificazioni dello Statuto e per l'ammissione di nuovi soci occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei voti totali, da calcolare come sopra determinato.

8. Il Consiglio di amministrazione si compone del Presidente dell'Istituto e di nove membri scelti tra persone particolarmente esperte nel settore di attività dell'Ente, dei quali cinque nominati dalla Cassa per il Mezzogiorno, due nominati dall'I.S.V.E.I.MER. e uno rispettivamente dall'I.R.F.I.S. e dal C.I.S.

Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti con voto consultivo di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per quattro esercizi finanziari.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, ai sensi dell'art. 10, il Vice Presidente;
- b) approvare, su proposta del Presidente, il programma annuale di attività formulato sulla base delle disponibilità dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi del primo comma dell'art. 6;
- c) approvare, su proposta del Presidente, la relazione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea ai sensi del primo comma dell'art. 6;
- d) approvare, su proposta del Presidente, i programmi formulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, da sottoporre all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci;
- f) determinare l'ordinamento dell'Istituto e il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale;
- g) nominare e revocare il Direttore, nonché i Capi dei Servizi dell'Istituto;
- h) deliberare circa le assunzioni, le promozioni e i licenziamenti del personale;
- i) autorizzare impegni di spesa superiori a lire due milioni.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione assistono i Revisori.

Il Consiglio può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo, composto del Presidente, del Vice Presidente e di un altro componente, ad esso delegando i compiti di cui alla lettera h) e quelli di cui alla lettera i) del presente articolo, sino ad un massimo di cinquanta milioni di lire, nonché quegli altri compiti che il Consiglio stesso ritenga opportuno delegare.

Il Consiglio si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi.

La convocazione è effettuata con biglietto d'invito contenente l'ordine del giorno, spedito a mezzo di lettera raccomandata ai componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, con l'indicazione anche sommaria dell'ordine del giorno, senza l'osservanza del termine stabilito nel comma precedente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Comitato esecutivo assiste il Presidente del Collegio dei Revisori; possono, altresì, assistere gli altri Revisori.

Il Direttore partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo.

9. Il Presidente è nominato, per cinque esercizi finanziari, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Presidente ha la responsabilità dell'Istituto per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali e provvede a quanto dal presente Statuto non sia demandato alla competenza degli altri organi.

Al Presidente è fatto divieto di avere rapporti d'impiego con terzi, e di esercitare attività professionali non compatibili con gli impegni attinenti alla carica.

Il Presidente, sentito il Vice Presidente, può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, da sottoporre a ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire procure.

10. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti aventi voto deliberativo e dura in carica quattro esercizi finanziari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, e collabora con lui per l'adempimento dei compiti statutari dell'Istituto.

11. Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Istituto e, secondo le direttive del Presidente, provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo.

12. I mezzi patrimoniali dell'Istituto sono costituiti:

a) dalle quote annuali dei soci sottoscrittori dell'atto costitutivo, determinate dall'Assemblea;

b) dalle quote annuali degli altri soci, di cui al terzo comma dell'articolo 1;

c) dai fondi messi a disposizione dell'Istituto in attuazione dei piani pluriennali per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno;

d) da contributi dello Stato, di Enti pubblici e di Enti privati;

e) da lasciti, donazioni e da ogni altro introito acquisito all'Istituto.

13. Il Collegio dei Revisori, che dura in carica tre esercizi, è costituito da due componenti effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati dalla Cassa per il Mezzogiorno e da un componente effettivo e da un supplente eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5 lett. d), su proposta dei rappresentanti dell'I.S.V.E.I.MER., dell'I.R.F.I.S. e del C.I.S., con il rispetto del criterio della rotazione fra detti Istituti, di triennio in triennio.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Istituto e ne riferisce all'Assemblea.

14. Vi è incompatibilità per gli amministratori tra di loro, nonché per i Revisori dei conti tra di loro e con gli amministratori, fino al terzo grado di parentela o affinità. Lo stesso vale nei confronti del personale.

15. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

16. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile sulle società.

#### *Disposizioni transitorie*

I. Il bilancio consuntivo del semestre 1° luglio-31 dicembre 1965 sarà sottoposto all'Assemblea entro il 31 marzo 1966.

II. Il Presidente che verrà nominato per la prima volta a norma dell'art. 9 dello Statuto durerà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1970.

III. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori attualmente in carica, cesseranno dall'incarico con la nomina del nuovo Consiglio e con la costituzione del nuovo Collegio.

**G) Statuto della FINAM - Finanziaria agricola del Mezzogiorno - S.p.A. (cfr. punto 1.3. Capo VI - Titolo II del commentario).**

## TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, TERRITORIO DI COMPETENZA, DURATA,

### OGGETTO SOCIALE

1. La Società si denomina « FIN.A.M. - Finanziaria Agricola del Mezzogiorno - Società per Azioni ».

2. La Società ha sede in Roma, ed in quella parte di detto Comune che ricade nei territori della Cassa per il Mezzogiorno.

3. La Società opera nei territori meridionali indicati nell'art. 3 della legge 10-8-1950 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo i casi previsti dal secondo comma dell'art. 11 della legge 26 giugno 1965 n. 717.

4. La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre millenovecentonovantacinque (31 dicembre 1995).

5. Scopo della Società è di promuovere e di concorrere allo sviluppo ed al potenziamento di attività economicamente efficienti, nei settori dell'agricoltura.

In particolare essa può concorrere:

1) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento di unità di produzione agricola, particolarmente nei comprensori di nuova irrigazione, organizzate in opportune forme associative e ad elevati livelli di efficienza tecnico-economica;

2) alla costituzione di imprese associate a produttori per servizi collettivi delle imprese agricole e delle associazioni dei produttori;

3) alla costituzione di imprese associate di produttori per la gestione di impianti di lavorazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

4) alla creazione di unità agricolo-industriali di adeguata dimensione economica, sia ad opera degli agricoltori stessi, sia in collaborazione con imprese industriali e commerciali.

Essa si propone inoltre di operare nei precedenti settori di attività anche mediante iniziative dirette che abbiano fini promozionali.

6. Per la realizzazione dei compiti indicati all'art. 5 precedente, la Società può sottoscrivere e partecipare al capitale di imprese; può predisporre studi e programmi di investimento e promuoverne la realizzazione; può provvedere all'assistenza tecnica — salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815 — economica e finanziaria, anche mediante prestazioni di fidejussioni, delle imprese alle quali partecipa od alle quali sia comunque interessata; può concludere con terzi accordi finanziari, o intese di altra natura, per la promozione, la realizzazione o il coordinamento di programmi di investimento o di attività operative imprenditoriali aventi caratteristiche di comune interesse in quanto dirette a costituire unità di produzione agricola o imprese di servizi collettivi di cui all'art. 5, nonché ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializza-

zione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

7. Per il raggiungimento del proprio scopo la Società, inoltre, può procedere alla compravendita, alla gestione ed al collocamento dei titoli privati e pubblici e può compiere, in genere, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, relative e connesse al raggiungimento del proprio scopo sociale, ivi incluse quelle dirette alla smobilitazione degli investimenti già compiuti per realizzare nuovi investimenti e per potenziarne altri esistenti, con esclusione in ogni caso delle operazioni di credito e di raccolta del risparmio previste dalle leggi 7 marzo 1938 n. 141 e 7 aprile 1938 n. 636.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE

8. Il capitale sociale è di lire 3.000.000.000 (tre miliardi) ed è suddiviso in n. 300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale di L. 10.000 (diecimila) ciascuna.

9. Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi.

10. La sottoscrizione anche di una sola azione comporta adesione allo statuto sociale, ed elezione di domicilio presso la sede della società nei rapporti con la società.

11. Il capitale sociale può essere aumentato anche per delega dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2443 c.c.

12. I versamenti sulle azioni, oltre i 3/10 di legge, sono effettuati secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione. Il ritardo nei versamenti assoggetta l'azionista al pagamento, sulle somme dovute, di interessi di mora nella misura dell'8% in ragione di anno, dalla data in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento.

## TITOLO III

### ASSEMBLEA

13. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede o del recapito sociali. L'Assemblea annuale per i provvedimenti di cui all'art. 2364 c.c. deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato a non oltre sei mesi per particolari esigenze.

14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, per statuto o per designazione dell'Assemblea.

15. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 c.c. e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745.

Ogni azionista deve essere in possesso del biglietto di ammissione rilasciato dalla Cassa sociale o dalle Aziende di credito o Società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione: tale biglietto è valido anche per la partecipazione all'assemblea di seconda convocazione.

16. Mediante delega sul biglietto di ammissione ogni azionista può farsi rappresentare da altro azionista, non amministratore e non dipendente dalla Società, avente diritto di intervenire all'Assemblea.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega. Nessun azionista, comunque, può rappresentare per delega in Assemblea un numero di azioni maggiore di un terzo delle azioni ad esso rappresentante intestate.

17. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 c.c. e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 c.c.

18. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate per alzata di mano, tenuto conto del numero di azioni da ciascun socio rappresentate. A richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale intervenuto, o quando il Presidente lo giudichi opportuno, si vota per appello nominale.

19. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale. Per la redazione del verbale assembleare il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche estraneo e, eventualmente, due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria è redatto da un Notaio designato dal Presidente. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

#### TITOLO IV

##### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

20. La Società è amministrata da un Consiglio composto, secondo le determinazioni dell'Assemblea, da non meno di sei a non più di quindici consiglieri.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Decadono e si sostituiscono a norma di legge. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi dimissionario, ed in tal caso l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio sarà immediatamente convocata dagli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma c.c.

Nel caso di dimissioni o di cessazione di tutti gli amministratori per qualsiasi causa, prima della scadenza del periodo di loro nomina, l'Assemblea sarà convocata dal Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 c.c. ultimo comma.

21. I Consiglieri devono prestare o far prestare cauzione in azioni nominative della Società, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in misura non superiore a lire 200.000 (duecentomila), computati al valore nominale delle azioni o dei titoli.

22. Il Consiglio elegge il Presidente ed un Vice Presidente fra i suoi membri, ed un Segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio medesimo.

23. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale, oppure in altra località indicata nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne pervenga richiesta da almeno la metà dei Consiglieri o da tutti i Sindaci effettivi.

La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri, inviata di regola dieci giorni prima dell'adunanza.

Tuttavia in caso di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio anche a mezzo di telegramma od a mezzo di fonogramma, ed in tal caso il termine è ridotto a quattro giorni.

24. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

25. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea. In particolare ed esemplificativamente il Consiglio di amministrazione — senza che la elencazione seguente ne limiti la generalità dei poteri come sopra ad esso spettanti — deve provvedere:

- a) ad acquistare, vendere e permutare immobili;
- b) a conferire, sotto qualsiasi forma, immobili e mobili ad Imprese, Società ed Enti costituiti o costituendi;
- c) ad assumere od a cedere partecipazioni, compartecipazioni o interessenze in Imprese, Società od Enti costituiti o costituendi;
- d) ad obbligare, anche cambiariamente, la Società, ad assentire iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, surroghe, postergazioni ed annotazioni di ipoteche convenzionali, giudiziali e legali; a rinunciare ad ipoteche legali e ad esonerare i conservatori dei registri immobiliari, e dei pubblici registri in genere, da responsabilità; provvedere ad autorizzare qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato; ed a prestare fidejussioni;
- e) a rilasciare ed a revocare procure sia *ad negotia* sia per determinati atti che per categorie di atti;
- f) a deliberare provvidenze ed erogazioni aventi finalità assistenziali o di pubblico bene, nei limiti e con le modalità adeguate e compatibili con la situazione economica o finanziaria della Società.

Il Consiglio inoltre, su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore generale della Società nonché il personale avente la qualifica e le mansioni di dirigente o di procuratore della Società.

Il Consiglio può altresì conferire, su proposta del Presidente, al Direttore generale o a dirigenti e procuratori della Società, o ad altre persone estranee alla Società particolari incarichi o attribuzioni, in vista dell'esecuzione di determinati mandati, stabilendo, di volta in volta, le eventuali cauzioni da prestare a favore della Società e le eventuali specifiche retribuzioni.

Il Consiglio, infine, delibera su tutte quelle questioni ed operazioni che, pur se non previste dal presente statuto, servano comunque, anche indirettamente, a facilitare il conseguimento degli scopi della società.

26. Le deliberazioni del Consiglio sono annotate in apposito libro ed i relativi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

27. Il Consiglio — salvo le limitazioni di cui all'art. 2381 c.c. — può delegare i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente od a uno o più suoi membri.

28. Il Comitato esecutivo — se nominato — è composto da non più della metà dei membri del Consiglio di amministrazione, del quale esercita i poteri conferiti con apposita delibera.

29. Per i compensi agli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 2389 c.c.

30. La rappresentanza sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione, e di nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti, spetta al Consiglio di amministrazione ed è normalmente esercitata dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio può attribuire poteri di rappresentanza ad altro proprio componente.

31. Il Presidente della Società, oltre alle facoltà a lui conferite dal precedente art. 30 ed a quanto previsto in altri articoli del presente statuto, ha la facoltà:

a) di preordinare e proporre al Consiglio di amministrazione i programmi generali di attività della Società;

b) nell'ambito delle disposizioni concernenti il personale, di disporre quanto necessario alla loro applicazione, nonché le assunzioni, lo stato ed il trattamento del personale, oltre che di proporre al Consiglio di amministrazione la nomina, lo stato, il trattamento economico e la revoca del Direttore generale della Società, e dei suoi dirigenti;

c) di proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di comitati o commissioni aventi competenza consultiva su determinate materie attinenti il raggiungimento dello scopo sociale o la gestione e la conduzione della Società;

d) di proporre al Consiglio di amministrazione gli amministratori ed i sindaci nelle società controllate dalla Finanziaria od alle quali la Finanziaria stessa sia comunque interessata.

32. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, per l'ordinaria amministrazione. Il Vice Presidente, inoltre esercita tutte le facoltà ed esplica tutti quei compiti ai quali viene specificamente delegato dal Presidente, compatibilmente con il presente statuto, e previo parere del Consiglio di amministrazione.

## TITOLO V

### COLLEGIO DEI SINDACI

33. L'Assemblea provvede alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla nomina, tra gli effettivi — tenendo presente le eventuali designazioni del Ministero del tesoro — del Presidente del Collegio sindacale, previa determinazione dell'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco effettivo, a norma di legge. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

## TITOLO VI

### BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

34. L'esercizio sociale dura dodici mesi e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1966 (millenovecentosessantasei).

35. Gli utili netti, dedotone il 5% a fondo di riserva, a norma di legge, vengono ripartiti in ragione di un dividendo pari al 5% del capitale versato.

Il rimanente degli utili è ripartito fra gli azionisti in aggiunta al predetto 5%, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

## TITOLO VII

### LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

36. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri a norma di legge.

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI GENERALI

37. Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

**H) Statuto della INSUD - Nuove iniziative per il Sud - Società per Azioni** (cfr. punto 1.2. del Capo VI - Titolo II del commentario).

## TITOLO I

## DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

1. E' costituita una società per azioni denominata « I.N.SUD - Nuove Iniziative per il Sud - Società per Azioni ».

2. La società ha sede nel Comune di Roma ed ivi in zona compresa nell'ambito territoriale previsto dalle vigenti norme agevolative per il Mezzogiorno.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

3. La durata della società è fissata, dalla data della sua legale costituzione, fino al 31 dicembre 2000 e può essere prorogata.

4. La società ha per oggetto la promozione di iniziative industriali nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione della Sicilia e della Sardegna e l'assistenza tecnica e finanziaria delle società alle quali partecipa.

Essa promuove la realizzazione di nuove iniziative industriali; assume partecipazioni in Società od Enti; concede finanziamenti alle Società od Enti ai quali partecipa; provvede all'assistenza tecnica e finanziaria delle Società od Enti suindicati.

Per l'attuazione dei propri scopi la Società potrà procedere alla compravendita, alla gestione, al collocamento di titoli privati e pubblici e potrà compiere in genere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, relative o connesse all'esercizio del proprio oggetto e comprese quelle dirette alla smobilitazione degli investimenti già compiuti, per realizzarne altri.

La Società potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli e garanzie di ogni genere a favore di terzi.

In ogni caso la Società opera con l'osservanza delle vigenti disposizioni agevolative per l'industrializzazione del Mezzogiorno e, quindi, in particolare è fatto espresso divieto:

a) di assumere partecipazioni dirette o indirette in Società, Enti ed Imprese che abbiano sede od operino fuori dell'ambito territoriale predetto; o che, pur operando in tale territorio, non abbiano le finalità previste dalle citate norme agevolative;

b) di istituire filiali, sedi secondarie, succursali, ecc. fuori di tale ambito territoriale.

## TITOLO II

## CAPITALE SOCIALE

5. Il capitale sociale è di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi di lire), diviso in n. 200.000 (duecentomila) azioni nominali da L. 50.000 (lire cinquantamila) ciascuna.

6. Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni.

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione assembleare a sensi dell'art. 2441 c.c.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE GENERALI

7. L'Assemblea generale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8. La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per la adunanza. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per la eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve portare l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea. Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci.

9. L'intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 c.c. e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745.

Ogni azionista deve essere in possesso del biglietto di ammissione rilasciato dalla Cassa sociale o dalle Aziende di credito o Società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione; tale biglietto è valido anche per la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Nell'ipotesi di emissione di azioni privilegiate prevista dall'art. 6, l'Assemblea potrà disporre che le azioni così emesse abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 c.c.

10. Mediante delega sul biglietto di ammissione ogni azionista può farsi rappresentare da altro azionista, non amministratore e non dipendente della società, avente diritto di intervenire all'Assemblea. Spetta al Presidente della Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

11. Ogni azione dà diritto alla ripartizione degli utili ai sensi del successivo art. 27.

12. L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti di cui all'art. 2364 c.c.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 c.c. e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 c.c. Ove per la validità delle deliberazioni la legge ritenga sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto.

14. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate per alzata di mano tenuto conto del numero di azioni da ciascun socio rappresentate. A richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale intervenuto, o quando il Presidente lo giudichi opportuno, si vota per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali hanno luogo per acclamazione o per votazione segreta.

15. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale. Per la redazione del verbale assembleare il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche estraneo, e, se lo crede del caso, due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti. Nei casi di cui all'art. 2375 c.c. il verbale è redatto da un Notaio previamente designato dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario o dal Notaio.

#### TITOLO IV

##### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ'

16. La Società è amministrata da un Consiglio composto da non meno di otto e non più di diciotto membri eletti dall'Assemblea ordinaria. I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Decadono e si sostituiscono a norma di legge. Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi dimissionario, provvedendosi immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio.

17. Gli Amministratori devono prestare o far prestare cauzione in azioni nominative della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato in misura non superiore alle L. 200.000 al valore nominale delle azioni o dei titoli.

18. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vice Presidente fra i suoi membri e un Segretario che può anche essere scelto al di fuori del Consiglio medesimo.

19. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Tra l'altro il Consiglio ha facoltà di:

- a) acquistare, vendere, permutare immobili;
- b) conferire, sotto qualsiasi forma, immobili e mobili ad Imprese, Società ed Enti costituiti e costituendi;
- c) assumere o cedere interessenze o partecipazioni in Imprese, Società od Enti;
- d) obbligare, anche cambiariamente, la Società, assentire iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, surroghe, postergazioni ed annotazioni di ipoteche convenzionali, giudiziali e legali, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei registri immobiliari e dei pubblici registri in genere da responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;
- e) autorizzare ogni atto giudiziario, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;
- f) rilasciare e revocare procure sia *ad negotia* sia per determinati atti o categorie di atti;
- g) deliberare e attuare provvidenze ed erogazioni aventi carattere di previdenza sociale o ispirati a finalità assistenziali o benefiche nei limiti e con le modalità opportune e consentanee alla situazione economica e finanziaria della società.

Nell'esercizio dei suoi poteri il Consiglio di amministrazione è tenuto all'osservanza delle disposizioni agevolative per l'industrializzazione del Mezzogiorno, come precisato anche nell'art. 4 di questo statuto.

20. Il Presidente o chi ne fa le veci rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per tutti gli atti relativi nonché per quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari il Presidente ha firma libera.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

21. Il Consiglio può delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri od a Direttori e Procuratori, con determinati vincoli, attribuzioni, nonché con la firma sociale, per l'esecuzione dei mandati.

Ove si addivenga, ai sensi dell'art. 2381 c.c., alla nomina di un Comitato esecutivo, questo — oltre alle attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio di amministrazione — ha la specifica funzione di esaminare e deliberare, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e sulla base degli studi e delle proposte degli organi tecnici, i programmi industriali, commerciali, finanziari, organizzativi e tecnici della società.

Il Comitato esecutivo potrà nominare un Segretario anche all'infuori dei suoi membri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare esperti tutte le volte che, in relazione a particolari problemi, il Presidente lo ritenga opportuno.

22. Il Consiglio si raduna su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre membri del Consiglio o da tre Sindaci.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata o dispaccio telegrafico da inviarsi almeno tre giorni prima al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi; nei casi di urgenza si provvede con il mezzo che il Presidente ritenga più opportuno.

23. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

24. Ai membri del Consiglio, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, spetta un assegno annuo, a titolo di indennità, la cui misura sarà stabilita dall'Assemblea ordinaria.

## TITOLO V

### COLLEGIO SINDACALE

25. L'Assemblea provvede alla nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio sindacale, previa determinazione dell'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo.

I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## TITOLO VI

### BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI

26. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

27. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono destinati come segue:

a) un importo pari al 5% è conferito al fondo di riserva, sino al conseguimento di una somma che costituisca il quinto del capitale sociale;

*b)* successivamente, è prelevata la somma necessaria per assegnare alle azioni un primo dividendo pari al 5% del versato;

*c)* gli utili residui sono ripartiti fra le azioni in aggiunta al predetto 5%, salvo che l'Assemblea — su proposta del Consiglio — non deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie.

#### TITOLO VII

##### SCIoglimento DELLA SOCIETA'

28. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri a norma di legge.

#### TITOLO VIII

##### DISPOSIZIONI GENERALI

29. Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

#### **I) Legge istitutiva dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.):**

**L. Reg. sic. 7 marzo 1967 n. 18** (in Gazzetta Ufficiale Reg. sic. 11 marzo 1967 n. 11) (ofr. punto 1.2. del Capo VI - Titolo II del commentario).

1. E' istituito l'Ente siciliano per la promozione industriale, E.S.P.I., dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo.

2. L'Ente promuove, anche in concorso con Enti pubblici economici o con società in cui questi abbiano posizione maggioritaria, lo sviluppo ed il potenziamento industriale della Regione siciliana mediante:

*a)* la costituzione di società aventi per scopo l'impianto, l'ammodernamento, la riconversione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati;

*b)* la partecipazione a società aventi le caratteristiche e gli scopi previsti alla lettera *a)*;

*c)* finanziamenti a breve termine ed in via straordinaria alle società costituite a norma delle lettere *a)* e *b)* in misura non superiore al capitale versato;

*d)* ogni altro compito che gli sia demandato da leggi regionali o statali.

Nelle società di cui promuove la costituzione ovvero a cui partecipa, l'Ente assumerà posizione maggioritaria ove ciò si appalesi opportuno in rapporto alle esigenze dello sviluppo industriale della Regione.

E' vietato all'Ente di compiere operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle forme soggette alle disposizioni della legge 12 marzo 1936 n. 375, e successive disposizioni ed integrazioni.

3. L'E.S.P.I. predisporrà programmi pluriennali di investimento in attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi del piano regionale di sviluppo. Fino a quando il piano non sarà operante, l'E.S.P.I. predisporrà i programmi pluriennali di investimento in relazione agli indirizzi espressi dalla Giunta regionale nella relazione previsionale e programmatica.

I programmi pluriennali sono inviati, contemporaneamente, alla Giunta regionale e alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Detti programmi sono approvati dalla Giunta regionale.

4. L'E.S.P.I. ha un fondo di dotazione costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 10.000 ciascuna.

Concorrono a formare il fondo di dotazione:

- a) le quote sottoscritte dalla Regione;
- b) le quote sottoscritte da Enti e Istituti di diritto pubblico nazionali e regionali operanti nei settori finanziari, creditizio ed economico;
- c) le attività provenienti dalla liquidazione della SO.F.I.S. e spettanti all'E.S.P.I.;
- d) le quote corrispondenti agli utili derivanti all'E.S.P.I. a norma del successivo art. 21.

Le quote di partecipazione previste dalla lettera b) non possono complessivamente superare l'80% dell'ammontare delle quote sottoscritte dalla Regione e degli altri apporti di cui alle lettere c) e d).

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa delibera del Consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suindicati sottoscrittori e con la salvaguardia della posizione di maggioranza della Regione siciliana.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

5. L'E.S.P.I. è autorizzato ad acquistare le azioni delle società promosse o a cui abbia partecipato la società finanziaria siciliana che siano dalla medesima possedute, pagandone il prezzo in misura corrispondente ai valori iscritti nel bilancio della SO.F.I.S. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1965 ed approvato a norma di legge.

Il controvalore netto delle azioni delle società promosse o a cui abbia partecipato la SO.F.I.S. costituisce credito della SO.F.I.S. verso l'E.S.P.I. Il pagamento di detto credito è garantito dalla Regione anche per gli interessi legali.

L'E.S.P.I. è autorizzato, altresì, ad acquistare, ove i possessori ne facciano richiesta a seguito di invito del medesimo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le azioni della Società finanziaria di cui non sia titolare l'amministrazione regionale, pagandone il prezzo in misura corrispondente ai valori iscritti nel bilancio della SO.F.I.S. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1965 ed approvato a norma di legge.

Il controvalore netto delle azioni SO.F.I.S. acquistate dall'E.S.P.I., sarà corrisposto in titoli di credito, emessi dall'E.S.P.I., fruttiferi degli interessi legali e garantiti dalla Regione siciliana.

Per gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possessori di azioni della SO.F.I.S., il controvalore netto può, a loro richiesta, essere corrisposto in quote di partecipazioni dell'E.S.P.I.

Decorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'E.S.P.I. subentra di diritto alla amministrazione regionale quale socio di maggioranza della Società finanziaria siciliana ed in tale qualità ne promuove la liquidazione.

6. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione degli organi normali dell'Ente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, la gestione dell'E.S.P.I. è assicurata dal Presidente dell'Ente, nominato a norma del successivo art. 12, il quale assume all'uopo le funzioni di commissario straordinario.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'E.S.P.I. mediante:

- a) un apporto di L. 36.700.000.000;
- b) l'assegnazione di L. 21.500.000.000 da prelevarsi dalle somme previ-

ste dall'art. 1, n. 2, lettere *b*) ed *e*) della legge 27 febbraio 1965 n. 4, per la realizzazione di impianti e di attrezzature;

*c*) l'assegnazione di L. 10.000.000.000 a cui si provvederà mediante prelievo, fino al detto ammontare, delle sopravvenienze attive di cui all'art. 2, lettera *e*) della legge 27 febbraio 1965 n. 4, per la realizzazione degli impianti e delle attrezzature previsti dall'art. 1, n. 2, lettera *d*) della detta legge;

*d*) ulteriore apporto, fino alla concorrenza di L. 31.800.000.000, utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla legge 24 ottobre 1966 n. 24.

Di tale fondo L. 30.000.000.000 sono destinati esclusivamente alla promozione, al potenziamento ed al riassetto delle industrie metalmeccaniche.

Non più di un terzo della somma di cui al precedente comma può essere utilizzato dall'E.S.P.I. per il potenziamento ed il risanamento delle aziende del settore metalmeccanico alle quali abbia partecipato la SO.FI.S. A tal fine l'E.S.P.I. è tenuto a formulare apposito piano tecnico-finanziario. L'impiego delle somme previste dal presente comma formerà oggetto, in sede di approvazione del bilancio dell'E.S.P.I., di specifica e dettagliata relazione.

Gli impianti e le attrezzature realizzate dall'E.S.P.I., mediante l'impiego della assegnazione di cui al primo comma, sono conferiti dall'Ente, quale proprio apporto, in società che esso costituisce o a cui partecipa a norma dell'art. 2.

8. Nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, l'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni entro il limite di consistenza del quintuplo del fondo di dotazione.

Alle obbligazioni può essere accordata la garanzia della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, previa delibera della Giunta regionale.

9. Il Governo della Regione è tenuto ad emanare direttive per l'E.S.P.I. e per le imprese cui esso partecipa prevalentemente in applicazione del principio contenuto nell'art. 3 della legge nazionale 22 dicembre 1956 n. 1589.

10. Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei partecipanti;
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori.

11. L'Assemblea dei partecipanti si riunisce entro il 30 giugno di ciascun anno per deliberare sul bilancio consuntivo e sul programma dettagliato dell'attività da svolgersi nell'anno successivo. Spetta, altresì, all'Assemblea di eleggere uno o più consiglieri di amministrazione designati dai partecipanti di minoranza in assemblea separata in proporzione delle loro rispettive quote risultanti dall'ultimo bilancio approvato, rispetto a quelle intestate alla Regione.

12. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale, e durano in carica quattro anni.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo nonché l'Assemblea dei partecipanti separati senza diritto di voto per quest'ultima, ed esercita gli altri poteri ad esso delegati dal Consiglio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

13. Il Consiglio di amministrazione è costituito:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) da 21 Consiglieri;
- d) dai Consiglieri designati dall'Assemblea separata degli Enti partecipanti.

I Consiglieri di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico, sentita la Giunta regionale.

Dei predetti Consiglieri:

sei sono scelti su designazione delle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori;

tre delle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti;

uno delle organizzazioni nazionali degli artigiani.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

- a) formulare le direttive in ordine alle finalità dell'Ente ed in relazione all'art. 3 della presente legge;
- b) predisporre il bilancio consuntivo dell'Ente;
- c) approvare la emissione di obbligazioni, stabilendone le condizioni;
- d) deliberare l'organico;
- e) approvare il regolamento interno relativo alle procedure da seguire nello svolgimento delle attività dei suoi organi e del Direttore generale;
- f) provvedere sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore generale con voto consultivo.

Non possono ricoprire le cariche di Consiglieri di amministrazione liquidatori e sindaci di Società ed Enti di qualsiasi natura.

14. Il Comitato esecutivo è composto: dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro Consiglieri di amministrazione.

I membri del Comitato esecutivo vengono eletti dal Consiglio di amministrazione e non possono essere scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali o di categoria.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano riservate alla Assemblea dei partecipanti, al Consiglio di amministrazione ed al Presidente. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa con voto consultivo il Direttore generale.

15. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi di cui:

a) un magistrato della Corte dei conti, con qualifica di Presidente di sezione, che lo presiede;

b) un funzionario dell'Assessorato dell'industria e commercio;

c) un funzionario dell'Assessorato dello sviluppo economico e di due supplenti, di cui:

— un funzionario dell'Amministrazione regionale del bilancio;

— un revisore scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

I revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta, per quelli di cui alla lettera b) e c), degli Assessori interessati, da scegliersi tra i funzionari con qualifica non inferiore a quella di Capo divisione. Essi durano in carica due anni.

16. Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono comunicate alla Presidenza della Regione, all'Assessorato all'industria e commercio e all'Assessorato dello sviluppo economico.

Le deliberazioni relative alle partecipazioni azionarie ed ai finanziamenti previsti alla lettera c) del precedente art. 2 nonché quelle relative all'organico del personale, a modificazione del programma di interventi previsto nell'art. 11 e alle competenze interne dell'Ente diventano esecutive se non sono sospese dall'Assessore per l'industria ed il commercio nel termine di 15 giorni dalla ricezione, ed annullate nel termine di 10 giorni dalla data di sospensione.

17. Il bilancio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è formulato in base ai risultati del bilancio conseguito dalle società di gruppo entro lo stesso periodo di tempo ed inserito in allegato al bilancio della Regione siciliana.

Entro il 30 giugno successivo esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione ed è presentato all'Assessorato dell'industria e commercio ed all'Assessorato dello sviluppo economico, corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e da quella del Collegio dei revisori. Il bilancio, munito del parere della Ragioneria generale della Regione, espresso a termine dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 28, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale ed è allegato al bilancio della Regione.

18. Il posto di Direttore generale è ricoperto a mezzo di concorso pubblico per titoli.

Il personale dell'Ente è costituito dal restante personale della SO.F.I.S., effettivamente in servizio alla data del 31 dicembre 1965, che ne faccia richiesta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al detto personale sono garantiti la continuità del rapporto di lavoro e tutti i diritti acquisiti in dipendenza del contratto aziendale vigente, dal quale i rapporti di lavoro continueranno ad essere regolati.

Il Consiglio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e delibera l'organico dell'Ente.

I posti di organico che rimangono vacanti saranno ricoperti esclusivamente a mezzo di concorso pubblico per titoli ed esami.

Non è consentito il distacco presso l'E.S.P.I. di personale dipendente dalle società collegate o dagli enti partecipanti.

Dall'entrata in vigore della presente legge l'E.S.P.I. è autorizzato ad avvalersi del personale di cui al secondo comma del presente articolo. Prima dell'espletamento del concorso, le funzioni del Direttore generale saranno assunte dal Presidente.

19. Gli emolumenti del Presidente, dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio di revisione sono fissati dall'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta regionale, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Gli amministratori dell'E.S.P.I. non possono godere di altri compensi oltre quelli previsti dal comma precedente.

20. Il Presidente della Regione con decreto motivato su deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, può sciogliere il Consiglio di amministrazione e affidarne la gestione straordinaria ad un commissario.

Entro il termine di tre mesi il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

21. Gli utili derivanti dall'attività dell'Ente sono destinati per i primi 20 anni ad incremento del fondo di dotazione. Successivamente saranno

versati alla Regione ed agli altri Enti partecipanti in misura proporzionale alle quote di ciascuno.

22. All'onere complessivo di L. 100 miliardi previsto dalla presente legge si provvede:

a) per L. 36.700 milioni con le disponibilità esistenti e con gli stanziamenti autorizzati, a decorrere dall'esercizio 1967, dagli artt. 20 e 22 della legge 5 agosto 1957 n. 51, e successive aggiunte e modificazioni;

b) per L. 16.500 milioni con parte della spesa autorizzata dall'art. 1, n. 2 lettera b) della legge 27 febbraio 1965 n. 4;

c) per L. 5 miliardi con la spesa autorizzata dall'art. 1, n. 2 lettera e) della legge 27 febbraio 1965 n. 4;

d) fino alla concorrenza di L. 10 miliardi mediante il prelievo, per il corrispondente ammontare, delle sopravvenienze previste all'art. 2 lettera e) della legge 27 febbraio 1965 n. 4;

e) per L. 31.800 milioni utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla legge 24 ottobre 1966 n. 24.

23. Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

24. Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui alle lettere b) e c) dell'art. 7, l'E.S.P.I. si avvarrà dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi previsti dalla legge 27 febbraio 1965 n. 4, con il quale stipulerà apposita convenzione.

25. Tutte le disposizioni contenute nella vigente legislazione regionale relative ad agevolazioni o benefici di qualsiasi natura in favore della SO.F.I.S. si applicano all'E.S.P.I. per tutti gli atti ed operazioni che il medesimo compia in attuazione delle sue finalità istituzionali ed in applicazione della presente legge.

26. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**L) Statuto della Società finanziaria industriale per la rinascita della Sardegna Soc. p. az. (S.F.I.R.S.) (cfr. punto 1.2. Capo VI - Titolo II del commentario).**

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1. (*Denominazione e Sede*). — E' costituita, in attuazione dell'art. 29 della Legge 11 giugno 1962 n. 588, concernente « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna », in attuazione dell'art. 13 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, una Società Finanziaria per Azioni denominata « Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna » - S.p.A. - ed in forma abbreviata « S.F.I.R.S. » - S.p.A. - con sede e amministrazione in Cagliari.

La Società potrà istituire, in Italia ed all'estero, uffici e sedi di rappresentanza per le relazioni dirette ad agevolare il raggiungimento degli scopi sociali.

2. (*Oggetto sociale*). — La Società ha lo scopo di promuovere e assistere, nell'ambito della Regione Sarda, sia direttamente che attraverso la

partecipazione al capitale delle imprese, le iniziative industriali conformi al Piano ed ai programmi di cui alla Legge 11 giugno 1962 n. 588. La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie connesse con l'attuazione dell'oggetto sociale.

3. (*Durata*). — La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 1999, ma può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

## TITOLO II CAPITALE E AZIONI

4. (*Capitale*). — Il capitale sociale è di L. 6.000.000.000 suddiviso in numero 600.000 azioni, del valore nominale di lire 10.000 ciascuna.

Alla sottoscrizione del capitale sociale iniziale e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione Autonoma della Sardegna che, a tal fine, può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla legge 11 giugno 1962 n. 588, Enti economici e finanziari ed Istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di Enti pubblici e di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché — in misura non eccedente il 49% dell'intero capitale sociale — singoli e società private.

Le azioni sono indivisibili e danno diritto ciascuna ad un voto.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

5. (*Aumento di capitale*). — Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni dalla stessa stabilite, nel rispetto del disposto del secondo comma dell'art. 4 del presente statuto.

6. (*Liberazione delle azioni*). — I versamenti sulle azioni sottoscritte saranno richiesti secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Fermo restando il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile, il ritardo del versamento importa a carico dell'azionista moroso, per tutto il periodo del ritardo stesso, l'addebito degli interessi calcolati ad un saggio pari a quello ufficiale di sconto aumentato del 2%.

## TITOLO III OBBLIGAZIONI

7. (*Emissione di obbligazioni*). — La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea dei soci la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

La Società può inoltre acquistare e vendere sul mercato le obbligazioni da essa stessa emesse.

## TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'

8. (*Organi sociali*). — Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) il Collegio sindacale.

CAPO I  
*Assemblea*

9. (*Assemblea*). — L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione in sede ordinaria, almeno una volta l'anno e, nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, in sede straordinaria.

L'Assemblea è competente a deliberare nelle materie stabilite dalla legge e dal presente Statuto e determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci della Società.

10. (*Convocazione della Assemblea*). — La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora relativi, da pubblicare, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Nell'avviso saranno indicate la data e l'ora per la seconda convocazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 2366 c.c.

11. (*Deleghe*). — I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea oltre che dai legali rappresentanti anche da loro mandatari muniti di semplice delega scritta.

Gli amministratori e i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

12. (*Presidente dell'Assemblea*). — L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in subordine, da un Consigliere scelto dai Soci presenti tra i Consiglieri nominati dalla Giunta Regionale.

La verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, e da un Notaio nelle assemblee straordinarie.

13. (*Deliberazione dell'Assemblea*). — L'Assemblea è costituita validamente in sede ordinaria con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

Qualora la prima convocazione non riunisca la prescritta rappresentanza del capitale, l'Assemblea è comunque validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino due quinti del capitale sociale, salvo le disposizioni di legge che prescrivano una maggioranza più elevata.

CAPO II  
*Amministratori*

14. (*Consiglio di amministrazione*). — La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore ad otto e non superiore a sedici, da stabilirsi dall'Assemblea.

Alla Giunta Regionale è riservata la nomina della metà dei componenti.

Gli altri amministratori sono nominati per un quarto dagli Enti ed Istituti indicati nell'art. 29 della legge 11 giugno 1962 n. 588 e, per il restante quarto, dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Giunta Regionale.

I componenti del Consiglio durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Per le sostituzioni si osservano le stesse norme di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

Il Consiglio può eleggere, tra i suoi membri, un Vice Presidente e, anche al di fuori del proprio ambito, un segretario che, se non consigliere, non avrà diritto al voto.

15. (*Cauzione degli amministratori*). — Gli amministratori, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 2387 del c.c., devono prestare una cauzione di L. 200.000 di valore nominale in azioni della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato.

16. (*Presidente del Consiglio di amministrazione e suoi sostituti*). — Il Presidente è il legale rappresentante della Società, esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto e, in particolare, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo. In caso di assenza o di impedimento, le attribuzioni del Presidente vengono esercitate dal Vice Presidente, e, in subordine, da un Consigliere di nomina regionale, preventivamente designato dal Presidente medesimo.

17. (*Poteri del Consiglio di amministrazione*). — Al Consiglio di amministrazione è affidata la gestione generale, ordinaria e straordinaria, della Società, restando escluse dalla sua competenza soltanto le materie che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare in materia di:

a) assunzione di partecipazioni sociali in imprese industriali costituenti o costituite;

b) designazione di persone destinate ad assumere cariche nelle imprese industriali alle quali la Società sia comunque interessata;

c) operazioni finanziarie attive e passive;

d) regolamenti per i servizi e per il personale.

18. (*Convocazione del Consiglio di amministrazione*). — Il Consiglio di amministrazione è convocato nella sede della Società, o in altro luogo designato, con lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno 24 ore prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

La convocazione ha luogo almeno una volta ogni trimestre e, comunque, quando ne facciano richiesta tre o più Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

19. (*Comitato esecutivo*). — Il Comitato esecutivo sarà composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione che lo presiede e da quattro membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, in numero di due tra i Consiglieri di nomina regionale ed in numero di uno rispettivamente, tra i Consiglieri di nomina degli Enti ed Istituti indicati nell'art. 29 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, e tra quelli di nomina dell'Assemblea.

Il Comitato esecutivo, oltre alle attribuzioni ed ai poteri delegatigli dal

Consiglio di amministrazione, esamina e propone in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e sulla base degli studi e proposte degli organi tecnici, i programmi finanziari, organizzativi, tecnici, industriali e commerciali della Società.

In caso di eccezionale urgenza, il Comitato esercita altresì le attribuzioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, salva la ratifica da parte di questo Organo, al quale il provvedimento di urgenza dovrà essere trasmesso entro quindici giorni.

La mancata ratifica lascia salvi tutti i diritti acquisiti dai terzi.

Il Comitato potrà nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare terzi estranei tutte le volte che, in relazione a particolari problemi, il Presidente lo ritenga opportuno.

20. (*Convocazione del Comitato esecutivo*). — Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte che è necessario o quando ne facciano richiesta almeno due componenti.

L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno 24 ore prima della riunione.

21. (*Direzione*). — Agli Uffici è proposto un Direttore generale, eventualmente coadiuvato da un condirettore, che funge da relatore, con voto consultivo, delle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio, nei cui confronti risponde e della regolarità e della completezza della istruttoria.

Il Direttore generale è il capo del personale.

22. (*Norme comuni*). — Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo devono constare dai verbali iscritti in appositi registri e firmati dal Presidente e dal Segretario; sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono affidare a propri componenti o anche a terzi speciali incarichi fissandone la estensione, le modalità, nonché gli eventuali corrispettivi.

### CAPO III

#### *Sindaci*

23. (*Collegio sindacale*). — Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Alla Giunta Regionale è riservata la nomina di un membro effettivo, che assuma la carica di Presidente del Collegio, e di uno supplente; agli Enti pubblici e di diritto pubblico è riservata la nomina di un Sindaco effettivo e di uno supplente; un Sindaco effettivo è nominato dall'Assemblea.

### TITOLO V

#### BILANCIO E UTILI

24. (*Bilancio*). — Il Bilancio annuale della Società, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, alla Giunta regionale, per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.

25. (*Utili di gestione*). — Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:

- a) per il 10% alla riserva legale;
- b) per il 15% alla riserva straordinaria;
- c) per il 10% a disposizione del Consiglio di amministrazione per iniziative conformi al piano ed ai programmi di cui alla legge 11 giugno 1962 n. 588, con destinazione alla qualificazione professionale nel campo industriale;
- d) per il restante 65% agli azionisti, in proporzione della rispettiva partecipazione sociale.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

26. (*Scioglimento della Società*). — In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina il numero e le attribuzioni dei liquidatori.

27. (*Rinvio complementare*). — Per quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dell'art. 29 della legge 11 giugno 1962 n. 588, del Codice Civile e delle Leggi speciali.

**M) Deliberazione Consiglio di amministrazione 6 luglio 1954. Capitolato generale d'appalto per le opere e le forniture finanziate dalla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (citato nella nota 21 del punto 2.1. del Capo IV - Titolo II del commentario). (Per la consultazione del presente capitolato, cfr. gli aggiornamenti alla normativa generale per le opere pubbliche e in particolare, da ultimo, la L. 3 luglio 1970 n. 504).**

## TITOLO I

### APPALTO ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

1. (*Modalità di appalto*). — Gli appalti delle opere e delle forniture finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950 n. 646, sono effettuati con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e secondo le norme del presente capitolato generale, dei capitolati speciali, degli avvisi d'asta e degli inviti alle licitazioni private ed agli appalti-concorso (1).

2. (*Condizioni di ammissibilità alle gare di appalto*). — Possono essere ammessi od invitati alle gare indicate nel precedente art. 1 gli appaltatori che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano i requisiti per l'ammissione alle gare indette dall'Amministrazione dei lavori pubblici. L'accertamento di tali requisiti è effettuato dalla Cassa per il Mezzogiorno a suo giudizio assolutamente discrezionale.

Per poter concorrere, gli appaltatori devono presentare, entro il termine perentorio fissato negli avvisi o negli inviti, oltre i documenti prescritti da leggi e regolamenti:

- I - Se si tratti di imprese individuali:

(1) V. anche l'art. 8 della L. 10 agosto 1950 n. 646 e l'art. 45 del presente capitolato.

a) il certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorità in data non anteriore di tre mesi a quella fissata per la gara;

b) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali delle cave e dei campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare e di possedere infine l'attrezzatura necessaria per la esecuzione dei lavori;

c) la quietanza comprovante il deposito, in numerario o in titoli di Stato, valutati al corso del cambio del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o un Istituto di credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale, della cauzione provvisoria normalmente del 3% e che comunque non potrà superare il 5% dell'importo del lavoro da appaltare.

In luogo della quietanza di deposito può essere presentato un assegno circolare intestato o girato all'Amministrazione appaltante.

La cauzione provvisoria può essere sostituita da una fidejussione prestata dagli Istituti e Banche predetti, ovvero da una polizza fidejussoria rilasciata da una società di assicurazione ammessa dal Ministero dell'industria e del commercio ad esercitare tale forma di garanzia.

II - Se si tratti di società commerciali, comunque costituite, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere b) e c):

d) un certificato della Cancelleria del Tribunale competente, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella fissata per la gara, contenente, in base ad atti depositati, l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la società. Tale certificato può essere sostituito da un estratto autentico notarile della deliberazione dei competenti organi amministrativi della società, dalla quale risulti il conferimento ad un suo rappresentante, che potrà essere anche il Direttore tecnico, di tutte le facoltà necessarie per concorrere alla gara e adempiere agli incumbenti per l'aggiudicazione dell'appalto;

e) il certificato generale del casellario giudiziale, come alla precedente lettera a), del rappresentante o dei rappresentanti di cui alla precedente lettera d).

Sono salve le disposizioni concernenti le cooperative ed i loro consorzi.

Possono inoltre essere richiesti quegli altri documenti ritenuti più adatti a comprovare l'idoneità dei concorrenti, anche in relazione alla particolare natura delle opere o delle forniture.

L'aggiudicatario, anche se impresa individuale, deve presentare, inoltre, prima della stipulazione del contratto o della eventuale consegna anticipata dei lavori, un certificato della Cancelleria del Tribunale competente, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della aggiudicazione definitiva, dal quale risulti che esso non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato.

I documenti previsti dal presente articolo, rilasciati da autorità ed uffici aventi la loro sede fuori della provincia in cui è tenuta la gara, devono essere legalizzati a norma di legge.

3. (*Presentazione dei documenti e delle offerte*). — Il termine per la presentazione dei documenti previsti dal precedente art. 2 e delle offerte non può normalmente essere minore di 15 giorni dalla data degli avvisi e degli

inviti. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza, può essere fissato un termine più breve, ma comunque non minore di cinque giorni.

I documenti presentati dal concorrente riuscito aggiudicatario dell'appalto, devono essere allegati al verbale di gara a farne parte integrante.

4. (*Esclusione dalle aste*). — Sono escluse dalle aste le imprese che siano state escluse dal fare offerte per tutti i contratti delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato (2).

Nonostante la presentazione dei documenti indicati nel precedente articolo 2, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà discrezionale di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

5. (*Modalità delle offerte*). — Nel caso di asta pubblica e di licitazione privata con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base, le offerte stesse debbono indicare un ribasso percentuale sul prezzo di appalto applicabile a tutti indistintamente i lavori, tanto a corpo quanto a misura, a meno che gli avvisi o gli inviti non consentano anche offerte in aumento.

Sono nulle le offerte sottoposte a condizioni, quelle espresse in termini generali e senza l'indicazione esplicita e precisa del ribasso e dell'aumento o del prezzo offerto, nonché quelle in cui i prezzi non siano esposti in lettere.

Qualora uno stesso concorrente presenti più offerte, si considera come presentata soltanto quella che indichi un maggiore ribasso o un minore aumento.

6. (*Aggiudicazione definitiva*). — L'aggiudicazione diventa definitiva dopo l'approvazione della « Cassa ».

Qualora l'approvazione non sia data entro il termine di trenta giorni dalla gara, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno notificando apposita dichiarazione, che produrrà i suoi effetti se l'Amministrazione non approvi l'aggiudicazione entro venti giorni dalla notifica.

Fermo il disposto dell'art. 16, quarto comma, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'aggiudicatario ha l'obbligo di presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine fissato dall'Amministrazione, che non può essere superiore a due mesi dalla data dell'approvazione predetta.

L'aggiudicatario, qualora non adempia a tale obbligo, decade dall'aggiudicazione e l'Amministrazione, salvo il risarcimento dei maggiori danni, ha diritto di incamerare la cauzione provvisoria.

Nel caso che la cauzione provvisoria sia stata sostituita da fidejussione, il garante è tenuto al pagamento della somma promessa, senza obbligo di preventiva escussione dell'appaltatore, che resta peraltro solidalmente obbligato al pagamento medesimo.

7. (*Cauzione definitiva*). — Al momento della stipulazione del contratto, a meno che ne sia esonerato dall'Amministrazione, l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura stabilita nel capitolato speciale e che non può comunque, essere inferiore al 5%, né superiore al 10% dell'importo netto delle opere o forniture date in appalto.

---

(2) V. l'art. 68 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e l'art. 100 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

La cauzione può essere prestata mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti, una Banca di interesse nazionale o un Istituto di credito di diritto pubblico, in numerario o in titoli di Stato calcolati al corso del cambio del giorno del deposito. Essa può essere sostituita da una fidejussione di una delle Banche o degli Istituti predetti, ovvero di una Società di assicurazione ammessa dal Ministero dell'industria e del commercio ad esercitare tale forma di garanzia.

L'esonero della cauzione e l'accettazione della fidejussione sono subordinati al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Per le società cooperative e loro consorzi si applicano le speciali disposizioni di legge vigenti, purché i contratti non siano di importo superiore ai limiti fissati dalle leggi medesime.

8. (*Facoltà di disporre della cauzione*). — La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese dei lavori eseguiti d'ufficio e delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto, in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'espedito di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

In tali casi l'Amministrazione ha il diritto di disporre della cauzione. Se questa fu prestata con deposito di titoli, l'Amministrazione potrà, senza alcuna formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. In caso di fidejussione, si applica la disposizione del quinto comma del precedente art. 6.

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

9. (*Supplente dell'appaltatore*). — Nel caso di morte, di assoluto impedimento o di fallimento dell'appaltatore, il contratto di appalto è risolto di diritto. L'Amministrazione può, peraltro, stabilire, nel capitolato speciale ovvero nell'avviso di gara, che l'aggiudicatario presenti all'atto della stipulazione del contratto un supplente che abbia i suoi medesimi requisiti di idoneità.

Il supplente deve intervenire alla stipulazione del contratto ed eleggere domicilio a norma del successivo art. 10. In caso di morte, di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore egli diventerà il principale obbligato, salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto senza indennizzo.

La gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia receduto dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto, fuorché una dichiarazione dell'Amministrazione e sarà considerata come continuazione di quella dell'appaltatore originario anche agli effetti della cauzione.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle eventuali vertenze fra il supplente e l'appaltatore e tra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'appaltatore, dalle quali non potrà in alcuna maniera venir sospesa o ritardata la prosecuzione dei lavori. Tutti indistintamente i pagamenti, fino alla definitiva e completa liquidazione dell'appalto, compresi quelli già disposti, ma eventualmente non ancora riscossi dell'appaltatore, saranno fatti al supplente, dopo che esso abbia assunto regolarmente la continuazione dei lavori.

Qualora il supplente manchi, nei casi di morte o di assoluto impedimento dell'appaltatore, è in facoltà dell'Amministrazione di continuare l'appalto con coloro che siano subentrati nella proprietà o nella gestione del-

l'impresa, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'aggiudicatario. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma del presente articolo.

10. (*Domicilio dell'appaltatore*). — L'appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo ove ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati.

Il domicilio è eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o una ditta iscritta alla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, possono essere date alla persona dell'appaltatore, o a quella che lo rappresenti nella condotta dei lavori, al domicilio eletto.

Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, tutte le notificazioni da farsi su istanza dell'Amministrazione possono essere eseguite mediante consegna al Sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne fa le veci.

11. (*Documenti da allegare al contratto*). — Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante il capitolato speciale di appalto ed i disegni delle opere che si devono eseguire. Il presente capitolato generale può non essere allegato al contratto, ma deve essere richiamato. In ogni caso esso è considerato parte integrante del contratto medesimo.

Approvato definitivamente il contratto, l'Amministrazione ne consegna una copia autentica all'appaltatore, corredata dei documenti che ne formano parte integrante.

12. (*Spesa di gara e di contratto*). — Sono a carico dell'appaltatore le spese di gara e di contratto, nonché quelle occorrenti durante la gestione dei lavori, dal giorno della consegna fino al collaudo, che siano poste a carico dell'appaltatore in base al capitolato speciale.

## TITOLO II

### ESECUZIONE DEI LAVORI

13. (*Consegna dei lavori*) — L'Amministrazione deve procedere alla consegna dei lavori entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso di urgenza, può procedervi subito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Nel giorno fissato e notificato all'appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'Ingegnere incaricato di fare la consegna, il numero di caneggiatori e operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo il piano, i profili e i disegni relativi, nonché sostenere ogni spesa relativa alla consegna o per verificare e completare il tracciamento che fosse già stato eseguito a cura dell'Amministrazione.

Effettuato il tracciamento, debbono essere collocati picchetti, capisaldi, sagome e termini ovunque siano ritenuti necessari.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e deve rimetterli qualora siano tolti.

Dell'atto di consegna deve essere redatto processo verbale nel modo indicato dall'art. 10 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Qualora nella consegna si riscontrassero differenze, rispetto ai dati di progetto, si procederà secondo le norme del regolamento sopracitato. In tal caso l'appaltatore non ha diritto a pretendere indennità di sorta per i ritardi che, in attesa dei provvedimenti dell'autorità competente, possano verificarsi nel compimento della consegna.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli è assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione ha il diritto di rescindere il contratto o procedere all'esecuzione d'ufficio, prescindendo, in questo caso, da tutte le formalità relative a tale procedimento, prescritte dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Nel caso che l'Amministrazione deliberi di risolvere il contratto, l'appaltatore perde la cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione.

Se la consegna non avvenga nel termine stabilito, per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali e ad un indennizzo pari al 2% dell'importo netto dell'appalto. In caso di mancato accoglimento e di conseguente tardiva consegna, l'appaltatore può formulare nei modi prescritti dal Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350, richieste per eventuali maggiori oneri dipendenti dal ritardo, verificatisi successivamente all'istanza di recesso.

14. (*Rappresentante dell'appaltatore*). — All'appaltatore è consentito farsi rappresentare da persona che abbia i requisiti prescritti ed alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori.

La rappresentanza deve essere conferita con procura speciale da depositarsi presso l'Amministrazione, la quale giudica insindacabilmente sulla idoneità del rappresentante.

L'Amministrazione ha diritto di esigere la sostituzione immediata del rappresentante dell'appaltatore, senza bisogno di addurre alcuno speciale motivo, e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta a lui od all'appaltatore.

15. (*Disposizioni dell'Amministrazione*). — L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori o dall'Ingegnere capo, salvo a fare le sue osservazioni nei modi prescritti dal Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Le disposizioni che, in caso di urgenza, siano impartite verbalmente, devono essere confermate per iscritto entro il termine di 8 giorni.

16. (*Variazioni ai lavori*). — L'appaltatore deve eseguire, nei limiti del successivo art. 17, tutte le variazioni e addizioni che l'Amministrazione reputi necessarie per l'esecuzione del lavoro, e che non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, senza che possa perciò pretendere alcuno speciale compenso o indennità.

Nessuna variazione o addizione ai lavori può però essere eseguita dall'appaltatore senza l'ordine scritto dell'Ingegnere direttore, nel quale sia citata l'intervenuta superiore approvazione nel modo indicato dal Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dell'art. 342 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248.

Nei casi di urgenza si provvede secondo il Regolamento sopracitato.

Le variazioni od addizioni regolarmente autorizzate sono valutate ai prezzi del contratto, ovvero, nell'ipotesi prevista dall'art. 21 del Regolamento predetto, secondo i nuovi prezzi da stabilirsi a termini dello stesso art. 21 e del successivo art. 22.

17. (*Aumento e diminuzione dei lavori*). — L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori appaltati, ha la facoltà di ordinare alle stesse condizioni del contratto, un aumento od una diminuzione di opere fino alla concorrenza, complessivamente, di un quinto dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'appaltatore.

Ai fini del precedente comma l'importo del contratto equivale alla somma risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentato dell'importo degli atti aggiuntivi, quando in essi non sia stato pattuito diversamente, nonché dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale (3).

Nel caso di aumento o di diminuzione, si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Qualora si renda necessario, durante l'esecuzione dei lavori, un aumento di opere per una spesa che superi il quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore, che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza reclamo od opposizione formulati per iscritto, non potrà valersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, e le maggiori opere si intenderanno assunte alle condizioni del contratto di appalto.

Se l'appaltatore chiede la risoluzione del contratto, ai sensi del citato art. 344, non si portano in conto come opere nuove od aumento di opere, i maggiori lavori, né quindi le maggiori spese necessarie:

a) per fondazioni, tanto ordinarie quanto a pozzi o ad aria compressa o con altri sistemi, per la successiva sostituzione di un sistema ad un altro, per cavamenti, demolizione, estirpamenti, casse ed altri sistemi, nonché per cambiamento di dimensioni e qualità di materiale;

b) per riparazioni di danni che durante l'esecuzione delle opere fossero determinati da frane di qualunque natura o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.

18. (*Disciplina e buon ordine nei cantieri*). — L'appaltatore non può assumere, per suoi agenti e capi cantieri, se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella conduzione e nella misurazione dei lavori. Egli deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e a far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi ed i regolamenti in vigore.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento degli agenti, dei capi cantieri e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

19. (*Oneri generali a carico dell'appaltatore*). — Salvo le eccezioni stabilite dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) le spese per formare, mantenere e, se necessario, illuminare i cantieri, ivi compresi gli eventuali ricoveri per gli operai;

---

(3) Sui pagamenti dipendenti da scioglimento di contratto, cfr. l'art. 37 del presente capitolato.

b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;  
c) gli attrezzi, ponti e quanto altro occorre per l'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, caposaldi e simili, che possono occorrere dal giorno della consegna fino al collaudo;

e) le spese per strade ordinarie e ferrovie di servizio;

f) le spese per passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni relativi ad abbattimento di piante, a depositi ed estrazioni di materie;

g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di collaudo;

h) le spese per oneri tributari di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi di opera, tanto se esistano al momento della presentazione dell'offerta, quanto se siano stabiliti od aumentati posteriormente;

i) qualsiasi altra spesa relativa all'appalto.

L'appaltatore deve provvedere gli operai, i materiali e i mezzi d'opera che gli siano richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere da eseguire in economia.

Coi prezzi contrattuali l'appaltatore deve, a richiesta del Direttore, mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio, che occorrono per i lavori in economia.

L'Amministrazione si riserva il diritto di mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.

20. (*Contratti collettivi di lavoro e pagamenti ai lavoratori*). — L'appaltatore è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti.

Dell'osservanza di tale obbligo l'appaltatore risponde anche nel caso di sub-appalto o di cottimo, ferme restando le disposizioni che regolano la materia.

In caso di violazione dell'obbligo suddetto e sempreché l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di operare un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento, previa diffida all'appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o, comunque, a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

In particolare, l'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni. In caso di ritardo, regolarmente accertato, l'appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore, ed, in difetto, l'Amministrazione può pagare d'ufficio i salari arretrati con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori, a norma dell'art. 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248.

Analoga facoltà spetta all'Amministrazione nei casi di violazione dei contratti collettivi di lavoro indicati nel precedente terzo comma.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti dei lavori, firmati da due testimoni.

21. (*Danni ed infortuni*). — Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni.

L'appaltatore è direttamente responsabile, tanto verso l'Amministrazione quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti che concernono la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei lavoratori e deve fornire al Direttore dei lavori la prova di avere provveduto ai prescritti adempimenti.

A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo progressivo netto dei lavori una ritenuta dello 0,50 %, qualora l'appaltatore abbia provveduto all'assicurazione dei propri operai a termini di legge, e dell'1% negli altri casi.

Se l'appaltatore trascura l'adempimento di tali obblighi, vi provvede la Direzione dei lavori con le somme accantonate mediante la predetta ritenuta, ma senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali maggiori responsabilità dell'appaltatore verso gli aventi diritto.

Nel caso che la ritenuta dell'1% non sia sufficiente allo scopo, l'Amministrazione può disporre ulteriori trattenute fino a raggiungere l'importo delle somme necessarie.

L'importo delle trattenute non erogate è restituito all'appaltatore insieme alla rata di saldo.

22. (*Qualità ed impiego dei materiali*). — I materiali debbono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo essere stati accettati dal Direttore dei lavori e, in caso di controversia, dall'Ingegnere Capo.

L'accettazione dei materiali diviene definitiva solo dopo che i medesimi siano stati posti in opera. Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che siano deperiti dopo la introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto, e l'appaltatore deve a sue spese rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri.

Qualora l'appaltatore non provveda alla rimozione, nel termine stabilito dall'Ingegnere Capo, può provvedervi l'Amministrazione a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che possa verificarsi per effetto della rimozione eseguita di ufficio.

Se i materiali accettati e già posti in opera risultino di cattiva qualità, si procede come è disposto dal seguente art. 25 nei casi di difetti di costruzione.

Le prescrizioni del presente articolo non possono in alcun caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione nella collaudazione finale.

L'appaltatore che, senza opposizione dell'Amministrazione, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi. Il computo metrico viene eseguito come se i materiali o la lavorazione abbiano le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Se invece sia ammessa dall'Amministrazione una minore dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una minore lavorazione, i prezzi convenuti debbono essere ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni e della diversa lavorazione.

23. (*Provvista dei materiali*). — L'impresa è libera di provvedere i materiali dove meglio creda, purché essi presentino i requisiti prescritti dal contratto, salvo il caso che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbano essere prelevati.

Nel prezzo dei materiali si intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per la loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per aperture di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni delle leggi vigenti sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

24. (*Provenienza dei materiali*). — Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel capitolato speciale, l'appaltatore non può cambiarli senza l'assenso dell'Amministrazione, di cui dovrà essere fatta espressa menzione nell'ordine scritto dell'Ingegnere Capo.

Nel caso che l'Amministrazione per qualsiasi ragione ritenga che i materiali stessi debbano essere estratti in altra località, l'appaltatore non può rifiutarsi a tale modifica se ciò gli sia ordinato per iscritto dall'Ingegnere Capo; se la modifica comporti una differenza in più o in meno nel prezzo del materiale in questione, il nuovo prezzo è determinato con le norme stabilite dagli artt. 21 e 22 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Se nel capitolato speciale non sono indicati i luoghi di provenienza dei materiali, l'appaltatore tuttavia deve comunicare al Direttore dei lavori i luoghi dai quali preleverà tali materiali, prima dell'impiego di essi.

25. (*Difetti di costruzione*). — L'appaltatore deve demolire e rifare, a suoi totali spesa e rischio, le opere che il Direttore dei lavori riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti.

In caso di opposizione o protesta dell'appaltatore, decide l'Ingegnere Capo, e qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio alla demolizione o al rifacimento dei lavori sopradetti.

Allorché il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce all'Ingegnere Capo, il quale può ordinare le necessarie verifiche.

Le spese relative sono a carico dell'appaltatore, se i vizi di costruzione siano accertati. Qualora invece non si riscontrino difetti di costruzione, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese effettive per le verifiche e per il rifacimento delle opere eventualmente demolite.

26. (*Danni dipendenti da forza maggiore*). — Ai sensi dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, è dovuto un compenso all'appaltatore per danni alle opere causati da forza maggiore.

Il compenso è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Tali danni devono essere denunziati immediatamente e, in ogni caso, sotto pena di decadenza, non oltre cinque giorni da quello in cui si sono verificati.

Frattanto l'impresa non può, sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali debba lo stato delle cose rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della citata legge sui lavori pubblici.

Nessun compenso però è dovuto per danni prodotti da forza maggiore qualora siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali egli è tenuto a rispondere, che non abbiano osservate le regole dell'arte o le prescrizioni del Direttore dei lavori.

In nessun caso è dovuto un compenso per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale di quanto indicato nel precedente art. 19.

I danni causati da piene, anche straordinarie, ai lavori di difesa contro fiumi o torrenti sono a carico dell'appaltatore, se tali lavori non siano stati ancora misurati, né regolarmente iscritti a libretto.

Le norme anzidette sono applicabili purché nel capitolato speciale non sia disposto diversamente.

27. (*Misurazione dei lavori*). — Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salvo le eccezioni stabilite nel capitolato speciale.

28. (*Materiali di scavo e demolizione*). — I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto diversamente.

L'appaltatore deve trasportarli e riporli ordinatamente nel luogo stabilito nel capitolato speciale o indicato dal Direttore dei lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Ove nel capitolato speciale sia stabilito che i detti materiali sono ceduti all'appaltatore, il prezzo ad esso attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

29. (*Documenti contabili*). — Il registro di contabilità e tutti gli altri documenti contabili devono essere rigorosamente tenuti secondo le disposizioni del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, non possono essere prese in alcuna considerazione se non siano presentate o iscritte nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento sopraccitato.

30. (*Anticipazioni dell'appaltatore*). — Se l'Amministrazione, nei casi previsti dal capitolato speciale, voglia far eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, e richiede all'appaltatore di anticipare le somme occorrenti, questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, l'importo che il Direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'Amministrazione, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture specifiche delle relative prestazioni.

Nell'ordine dato all'appaltatore deve sempre essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione concessa dall'Amministrazione.

Nei capitolati speciali deve essere fissato l'interesse spettante all'appaltatore sulle somme anticipate e che non può essere maggiore del 6% all'anno, da calcolarsi in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguito pagamento fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi, computando per un mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e trascurando i periodi di minore durata.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore non può superare in alcun momento il 10% dell'importo dei lavori, a meno che l'appaltatore non consenta che tale limite sia superato.

31. (*Termine per l'ultimazione*). — L'appaltatore deve ultimare completamente i lavori nel termine stabilito nel contratto; tale termine decorre dalla data del verbale di consegna, prescritto dall'art. 338 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, e dall'art. 10 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

L'appaltatore che non compia i lavori nel termine stabilito è tenuto a rimborsare alla Amministrazione le maggiori spese di assistenza ed a corrispondere una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella misura determinata nel capitolato speciale.

Il rimborso delle spese di assistenza e la riscossione della penale avvengono mediante ritenute sul prezzo del lavoro.

La penale deve sempre essere applicata e dedotta dall'importo del conto finale, ma deve essere restituita in tutto o in parte qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

L'appaltatore deve denunciare per iscritto l'ultimazione del lavoro appena avvenuta, al Direttore dei lavori, che deve procedere subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.

32. (*Sospensione*). — Se circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione può ordinarne la sospensione, e disporre la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione (4).

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, l'Amministrazione, per ragioni di pubblico interesse, può ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista in contratto. Qualora la detta sospensione abbia durata più lunga, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità e, se l'Amministrazione non vi consenta, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, oltre il limite di cui sopra, previa dimostrazione della loro effettiva sussistenza.

Per la sospensione disposta dall'Amministrazione nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima ipotesi prevista nel secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine stabilito nel contratto per la ultimazione dei lavori.

33. (*Proroghe*). — Qualora l'appaltatore per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, può domandare, prima della scadenza del termine contrattuale, proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dalla Amministrazione (5).

La richiesta e la concessione della proroga non pregiudicano i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione.

34. (*Lavoro straordinario notturno e festivo*). — L'appaltatore che, entro i limiti fissati dalla legislazione sul lavoro, intenda procedere all'esecuzione delle opere anche di notte o in giorni festivi, deve preventivamente ottenere autorizzazione scritta dal Direttore dei lavori, salva una diversa regolamentazione stabilita nel capitolato speciale.

Il Direttore dei lavori può ordinare all'appaltatore di provvedere all'esecuzione di tutta o parte dell'opera appaltata senza interruzione e, ove ne ravvisi la necessità, può altresì ordinare all'appaltatore di procedere all'esecuzione di tutta o parte dell'opera con continuità anche con lavoro notturno o in giorni festivi salvo, per quest'ultimo caso, il rimborso all'appaltatore dei maggiori oneri sopportati.

---

(4) V. anche l'art. 16 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

(5) V. anche l'art. 17 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e l'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

## TITOLO III

## PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

35. (*Acconti e trattenute*). — Nel corso dell'esecuzione dei lavori vengono fatti all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, regolarmente tenuti a norma delle disposizioni vigenti, pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento regolare dei lavori.

I pagamenti in acconto sono disposti in base a certificati dell'Ingegnere Capo, indicanti la qualità, la quantità e l'importo dei lavori eseguiti ed eventualmente quello dei materiali provvisti a piè d'opera nell'ipotesi prevista all'art. 11 del R.D. 8 febbraio 1923 n. 422.

I certificati di pagamento delle rate in acconto devono essere emessi entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato nel capitolato speciale o dalla data in cui risulti, dal registro di contabilità, raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata.

Sull'importo dei lavori eseguiti viene effettuata la ritenuta di un decimo sulle prime lire diciotto milioni di lavori e di un ventesimo sulle somme successive.

Le somme ritenute costituiscono per l'Amministrazione un'ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo. Su tali somme l'Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione.

Il Capitolato speciale disciplina le modalità di pagamento dell'eventuale compenso a corpo.

36. (*Ritardi*). — L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, nel caso di ritardo nei pagamenti.

Tuttavia, se i ritardi nel pagamento delle rate di acconto eccedano 30 giorni dalla data dell'emissione del relativo certificato, a decorrere da tale termine, è corrisposto sulla somma dovuta e non pagata, l'interesse del 5% all'anno per tutta la durata del ritardo.

Parimenti, quando le opere siano state collaudate e l'impresa abbia accettato senza riserve il conto finale, l'Amministrazione è tenuta a pagare all'appaltatore l'interesse annuo del 5% sulla somma costituente la rata liquida del saldo, per tutto il tempo eccedente i due mesi dalla data del certificato di collaudo, fino al giorno dell'effettuato pagamento.

37. (*Pagamenti dipendenti da scioglimento di contratto*). — Nel caso di scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, si seguono le norme di cui all'art. 35 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore ai sensi del suddetto art. 345, va calcolato sulla differenza tra l'ammontare dei quattro quinti del prezzo netto d'appalto, determinato secondo il precedente art. 17, secondo comma, e quello netto dei lavori eseguiti.

## TITOLO IV

## DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

38. (*Procedimento amministrativo*). — Qualora sorgano contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo gli artt. 22, 23 e 100 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Sono inammissibili le domande ed i reclami della impresa che non siano presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini perentori stabiliti dal regolamento sopracitato.

39. (*Clausola compromissoria*). — Salvo il disposto del successivo articolo 43, tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente art. 38, sono deferite, giusta gli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 al giudizio di tre arbitri, nominati secondo il successivo art. 41 (6).

40. (*Arbitrato*). — Il giudizio degli arbitri può essere proposto solo dopo l'approvazione del collaudo.

Esso tuttavia può essere promosso da una delle parti durante l'esecuzione dei lavori e prima della approvazione del collaudo:

a) se l'altra parte sia d'accordo a risolvere immediatamente la controversia;

b) se la natura della controversia, ad avviso di una delle parti, non consenta che la risoluzione sia differita. In tal caso, spetta agli arbitri decidere preliminarmente se la controversia sia effettivamente tale da dover essere risolta immediatamente.

41. (*Nomina degli arbitri*). — I tre arbitri sono nominati: uno dall'Amministrazione, uno dall'appaltatore ed il terzo, con funzione di Presidente, dal Primo Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto l'Amministrazione ha la sede principale, fra i magistrati componenti la Corte stessa.

Il magistrato così nominato continua nella sua funzione anche se cessi dall'ufficio che occupava al momento della nomina o ne assuma uno diverso.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedente comma primo.

42. (*Modalità e termini*). — La domanda di arbitrato deve essere notificata all'altra parte e deve contenere:

a) la nomina del proprio arbitro;

b) la precisa formulazione dei quesiti sui quali si chiede il giudizio.

La domanda deve essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni da quello della notifica del provvedimento amministrativo adottato a norma dell'art. 109 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Nei casi previsti dal secondo comma, lett. a) e b), del precedente articolo 40, la domanda deve essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni da quello della notifica del provvedimento adottato a norma degli articoli 22 e 23 del Regolamento sopracitato.

La parte intimata, nel termine di 20 giorni dalla notifica della domanda, deve, a sua volta, notificare all'istante l'atto contenente la nomina del proprio arbitro nonché le deduzioni e gli eventuali quesiti propri.

43. In deroga alle disposizioni dei precedenti artt. 39 e segg., la parte convenuta ha facoltà di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 20 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Il foro competente è quello in cui si trova la sede principale dell'Amministrazione appaltante.

(6) Sulla deroga alle disposizioni degli artt. 39 e segg., v. l'art. 43 del presente capitolato.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI VARIE

44. (*Organi dell'Amministrazione*). — Le attribuzioni che, secondo le vigenti disposizioni ed in particolare secondo il Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350, spettano al Ministero dei lavori pubblici, all'Ispettore Generale ed all'Ingegnere Capo del genio civile o al Direttore dei lavori, sono esercitate dall'Amministrazione appaltante a mezzo degli organi all'uopo istituiti nel proprio ordinamento.

45. (*Rinvio alle leggi sui lavori pubblici*). — Oltre alle disposizioni del presente capitolato e a quelle dei capitolati speciali, nei rapporti tra l'Amministrazione e l'appaltatore si osservano, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950 n. 646, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

TITOLO III  
INTERVENTI  
IN TUTTO IL TERRITORIO MERIDIONALE

CAPO I

**Disposizioni per tutti i settori di intervento**

**Art. 43**

RISERVA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

*A decorrere dal 30 giugno 1965 e per la durata di un quinquennio (\*), è riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40% della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali che entrino in vigore dopo il 1° luglio 1949 per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1. (Art. 5, c. 1°, legge n. 717/1965; art. 3, c. 2°, legge n. 634/1957).*

*Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti effettuati dagli enti e dalle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60% della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40% degli investimenti totali da essi effettuati nel territorio dello Stato. (Art. 2, c. 3° e 4°, legge n. 634/1957; art. 5, c. 2°, legge n. 717/1965) (\*\*).*

---

(\*) Il primo comma dell'art. 7 della L. n. 853 del 1971, ha prorogato tale termine al 31 dicembre 1980.

(\*\*) Tale secondo comma può ritenersi sostituito dalla disposizione del 5° e 6° comma dell'art. 7 della L. n. 853 del 1971, che, testualmente, recita:

« Sino al 31 dicembre 1980, la percentuale degli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e delle aziende a partecipazione statale, indicata al secondo comma dell'art. 43 del citato testo unico, è elevata per i nuovi impianti dal 60 per cento all'80 per cento. Gli investimenti degli enti e aziende predetti nelle regioni meridionali dovranno comunque rappresentare una quota non infe-

*I vincoli di cui al comma precedente sono estesi all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL). (Art. 5, c. 3°, legge n. 717/1965).*

*L'importo dei fondi da impiegare per l'attuazione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60, nei territori indicati all'art. 1, non dovrà essere in ogni caso inferiore al 40% delle somme da investire complessivamente, con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale di cui all'art. 2. (Art. 15, legge n. 60/1963).*

*I due terzi della somma di lire 1.200 milioni, stanziata dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 20 maggio 1966 n. 368, per l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati, sono destinati ai territori dell'Italia meridionale ed alle zone dichiarate economicamente depresse. (Art. 3, c. 2°, legge n. 368/1966).*

*Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, nella formulazione dei piani pluriennali, assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo. (Art. 5, u.c., legge n. 717/1965) (\*\*\*)*

#### Art. 44

##### CALCOLO DELLA POPOLAZIONE AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

*Ai fini della concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno dei benefici previsti dal presente testo unico, la determinazione della popo-*

---

riore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno, e la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, programmi quinquennali di investimento nelle regioni meridionali in cui vengano indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno ».

(\*\*\*) In relazione alla soppressione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e dei piani pluriennali di coordinamento, è da ritenere che la funzione di cui al comma in questione sia stata demandata al CIPE. A questo riguardo, e per la riserva di cui al 1° comma dell'art. 43, giova ricordare che il 2°, 3° e 4° comma dell'art. 7 della L. n. 853 del 1971, prevedono alcune modalità utili per garantire la riserva, e, cioè, testualmente:

« Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del T.U. predetto (*n.d.r.* il T.U. che si commenta).

Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge (*n.d.r.* si tratta dei progetti speciali di intervento organico da eseguirsi a cura della Cassa).

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente la indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori ».

lazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica. (Art. 21, legge n. 1462/1962).

### TITOLO III

INTERVENTI IN TUTTO IL TERRITORIO MERIDIONALE (Artt. 43-132)

#### CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PER TUTTI I SETTORI D'INTERVENTO (Artt. 43-44)

##### 1. — Riserva di investimenti pubblici (art. 43).

L'art. 43 stabiliva una riserva di investimenti pubblici a favore del Mezzogiorno, nella misura del 40 per cento delle somme globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento, ed in misura diversa per le analoghe spese di enti e aziende a partecipazione statale. Tale riserva era vincolata al termine di scadenza del 30 giugno 1970.

L'art. 7 della L. n. 853 del 1971 ha modificato la disposizione, prevedendo, anzitutto, la proroga della riserva al 31 dicembre 1980 ed apportando modifiche sia al livello delle quote riservate sia ai meccanismi idonei a garantirne l'osservanza da parte degli obbligati.

Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, l'obbligo della riserva non si riferisce genericamente al 40 % dello stanziamento globale per spese di investimenti previsti dal bilancio dello Stato, bensì al 40 % delle spese per investimenti previste per l'esercizio da ogni Dicastero o, comunque, da tutte le Amministrazioni i cui bilanci rientrano nel bilancio dello Stato e, quindi, negli stati di previsione della spesa. È naturale che, nel caso in cui un'Amministrazione non prevede spese per investimenti, non è tenuta all'obbligo della riserva.

A suo tempo il piano di coordinamento (Parte prima, Cap. I, par. 5, pag. 6), per quanto riguarda le Amministrazioni tenute all'osservanza della riserva, precisò quanto segue: « Ad una prima analisi, risultano destinatari dell'obbligo della riserva i Ministeri del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, della marina mercantile, della sanità, del turismo e spettacolo, nonché le Amministrazioni e aziende statali strutturate in forma autonoma più o meno accentuata, quali le Ferrovie dello Stato, l'Azienda monopoli dello Stato, quella delle poste e telegrafi, l'ANAS, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

Il piano stesso definì, poi, come spese di investimento « le spese destinate alla produzione o all'incremento e al miglioramento dei beni e servizi, pubblici e privati, realizzati in forma diretta e attraverso partecipazione, conferimenti, crediti, anticipazioni e contributi ad operatori

e privati, e comunque gli investimenti, che nel bilancio della pubblica amministrazione si definiscono spese in conto capitale».

Per la valutazione delle predette quote del 40% non bisogna considerare:

- 1) le riserve contenute in leggi speciali per investimenti in determinati settori;
- 2) gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno;
- 3) gli stanziamenti disposti con leggi speciali a carattere regionale (1).

Gli Enti e le Aziende che fanno capo al Ministero delle partecipazioni statali e l'ENEL sono tenuti a «qualificare» le riserve. Infatti:

- 1) devono riservare al Mezzogiorno almeno l'80 % degli investimenti destinati alla creazione di «nuovi» impianti;
- 2) devono riservare al Mezzogiorno almeno il 60 % degli investimenti «complessivi» realizzati da ciascun Ente o Azienda;
- 3) gli impianti a localizzazione non vincolata da motivi tecnici dovranno essere realizzati nel Mezzogiorno secondo quanto indica il programma economico nazionale.

In particolare, il quarto comma dell'art. 43 T.U. stabilisce che almeno il 40% dei fondi per l'attuazione della L. 14 febbraio 1963 n. 60 (programma decennale di costruzione di case per lavoratori) dovrà essere investito nel Mezzogiorno e con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale.

Inoltre, come si è già ricordato, 800 milioni dei 1200 stanziati dalla L. n. 368 del 1966 devono essere spesi dall'Azienda di Stato per i ser-

---

(1) In proposito, ed al fine di individuare le fonti normative idonee a definire i limiti quantitativi della riserva, sarà utile ricordare una incongruenza contenuta nel piano di coordinamento alla ricordata pag. 6 nel quarto e quinto capoverso. Infatti, mentre nel quarto capoverso si diceva che gli stanziamenti relativi a riserve speciali, a favore del Mezzogiorno, di investimenti per determinati settori non rientravano «naturalmente» nella somma da porsi a base del calcolo nonché della percentuale del 40% predetta, nel capoverso successivo si diceva che erano esclusi dal computo (per valutare la misura del 40%), oltretutto gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, quelli disposti con leggi speciali a carattere regionale.

Invero, mentre nel quarto capoverso si ritiene che — ad esempio — uno stanziamento come quello degli 800 milioni destinati al Mezzogiorno dalla L. n. 368 del 1966 per impianti telefonici non debba essere computato ai fini della valutazione della riserva del 40%, nel quinto capoverso ciò sembrerebbe escluso in quanto non si tratta, né degli stanziamenti destinati alla Cassa per il Mezzogiorno, né di stanziamenti a carattere regionale.

La incongruenza del Piano di coordinamento trova soluzione nel disposto del secondo comma dell'art. 3 della L. n. 634 del 1957 (recepito nel primo comma dell'art. 43 T.U.), il quale prescrive che, al fine della determinazione della quota del 40%, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali che entrino in vigore dopo il 1° luglio 1949 per interventi negli stessi territori meridionali. Al riguardo, la «specialità» delle leggi non può essere ristretta alla «specialità territoriale», ma deve intendersi estesa alla specialità settoriale, cioè ad interventi settoriali disposti con carattere di specialità.

Per questo motivo, ritenuto conforme alla legge il quarto capoverso citato — e non il quinto — si sono precedentemente indicate al punto 1, fra le voci da non computare per la determinazione della riserva del 40%, le riserve contenute in leggi speciali per investimenti in determinati settori.

vizi telefonici nei territori meridionali e nelle zone depresse del Centro-Nord per l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e in nuclei abitati. Tale previsione è ormai esaurita, in quanto la L. n. 368 del 1966 prorogava a tutto il 1966 il primo programma di intensificazione dei servizi telefonici risalente al 1952.

### 1.1. — Esecuzione della riserva.

Quanto ai meccanismi diretti a garantire l'esecuzione della riserva, l'art. 7 della L. n. 853 del 1971 ha previsto, per le Amministrazioni dello Stato, al 2°, 3° e 4° comma un dispositivo particolare e diverso da quello recato dal 6° comma dello stesso articolo per gli enti e le aziende a partecipazione statale.

Per le Amministrazioni dello Stato la legge predetta incide a monte e a valle di ogni esercizio. A monte, prevedendo che ciascuno stato di previsione della spesa rappresenti ogni capitolo o raggruppamento di capitoli di spese per investimenti suddiviso in due parti: una per i territori meridionali; l'altra per la restante parte d'Italia. In tal modo, s'è raggiunto lo scopo di incidere sul fondamentale documento di spesa ed evitare ogni margine di discrezionalità nel raggiungimento delle quote obbligate di riserva per il Mezzogiorno. D'altro canto, per garantire non solo la formale riserva ma l'effettiva destinazione al Mezzogiorno degli investimenti delle amministrazioni considerate, la legge prevede che, a chiusura dell'esercizio, tutte le somme destinate al Mezzogiorno ma non ancora impegnate vengano, automaticamente, devolute al finanziamento dei progetti speciali di interventi organici previsti dall'art. 2 della citata legge n. 853 del 1971. Infine, per consentire al Parlamento un controllo costante ed efficace dell'osservanza della riserva, è previsto che al rendiconto generale dello Stato venga allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziare e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei territori meridionali.

Si tratta di un sistema di garanzia senza dubbio interessante sia sotto il profilo formale che sotto quello operativo. Infatti, dal punto di vista operativo con il modello in esame si dovrebbero evitare i c.d. « residui passivi » e quindi portare a coincidenza (o, quasi) stanziamenti e capacità di spesa della pubblica amministrazione (fermo restando, naturalmente, che potrà sempre esistere differenza fra impegno di spesa ed effettivo investimento); dal punto di vista formale, si potrebbe osservare come l'istituto della « perenzione », in certo qual modo, sia stato avviato verso un'ottica moderna attraverso la previsione di una doppia utilizzazione, automatica, dello stesso fondo. Ciò che lascia perplessi è, invece, la destinazione, possibile, di fondi previsti per investimenti dell'amministrazione ordinaria a spesa di investimento avente natura straordinaria ed aggiuntiva (come, per l'appunto, i progetti speciali di interventi organici). Pur se gli effetti pratici di tale norma, infatti, dovessero essere quantitativamente assai modesti, è innegabile che essa attenui (e, sul piano puramente concettuale, non poco) la natura straordinaria dell'intervento della Cassa ed il relativo carattere di aggiuntività.

Per quanto riguarda il sistema per garantire l'osservanza dell'obbligo della riserva da parte degli enti di gestione e delle aziende a partecipazione statale, si tratta di un sistema privo di sanzione formale e/o sostanziale. Ogni anno gli enti di gestione predetti devono presentare (la legge non dice espressamente a quale organo, ma, presumibilmente, la comunicazione dovrà essere fatta al CIPE, sia per la natura della comunicazione sia per i compiti attribuiti dalla legge allo stesso CIPE) programmi quinquennali di investimenti nel Mezzogiorno, nei quali sia precisato il luogo, l'ammontare e l'occupazione raggiungibile attraverso gli investimenti previsti, nonché i programmi (senza obblighi di periodo) per il trasferimento nel Sud delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende già operanti nel Mezzogiorno.

A parte l'incongruenza di richiedere *annualmente programmi quinquennali*, non si vede in qual modo il sistema in questione possa, in sede formale, garantire l'osservanza dell'obbligo.

## **2. — Calcolo della popolazione ai fini delle agevolazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno (art. 44).**

L'art. 44 determina la fonte (i dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica), in base a cui si stabilisce la consistenza abitativa dei siti al fine della concessione delle agevolazioni della Cassa.

Al riguardo, occorre rilevare che il secondo comma dell'art. 1 del T.U. ha congelato al 18 agosto 1957 i dati della popolazione dei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto e di quelli del Comune di Roma (compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina), al fine di definire i confini generali del territorio di competenza della Cassa.

Delicata questione è, poi, quella di stabilire in quale momento deve essere fatta la valutazione della popolazione. Sembra, in proposito, che essa resti ancorata alla data della domanda da parte dell'organo interessato per la concessione del beneficio e che quindi ci si debba riferire ai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica alla fine dell'anno precedente quello della domanda.

### CAPO II

#### **Opere pubbliche**

##### *Sezione I - Interventi dell'amministrazione ordinaria*

#### **Art. 45**

##### **CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI**

*Per i territori di cui all'art. 1 i contributi costanti per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria all'esecuzione di opere pub-*

*bliche di interesse di enti locali di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi nella seguente, maggiore misura (Artt. 1 e 12, legge numero 589/1949):*

*a) per la costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o le frazioni che ne siano sprovvisti nella misura del 5%, e nella misura del 3% per le opere di miglioramento e ampliamento, in favore dei comuni e loro consorzi (Artt. 3, u.c., e 12, legge n. 589/1949);*

*b) per la costruzione, il completamento o la sistemazione delle strade indicate all'art. 2, nn. 1, 2 e 3 della legge 3 agosto 1949 n. 589, sostituito dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1953 n. 184, nella misura del 5% (Art. 2, c. 3°, legge n. 589/1949; art. 2, legge n. 184/1953);*

*c) per le strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915 n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919 n. 877 e non indicate all'art. 2, nn. 1, 2 e 3 della legge 3 agosto 1949 n. 589, sostituito dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella misura del 3% (Art. 2, c. 4°, e art. 12, legge n. 589/1949; art. 2, legge n. 184/1953);*

*d) per la costruzione di ospedali nei comuni che siano sprovvisti di tali opere o qualora queste siano dichiarate tecnicamente inidonee e non suscettibili di miglioramento, nella misura del 5%, in favore di comuni, provincie, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1949 n. 589, integrato dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954 n. 649, senza limiti di spesa e di popolazione ivi indicati.*

*Lo stesso contributo può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite. (Artt. 4 e 12, legge n. 589/1949; art. 1, legge n. 649/1954 e artt. 2 e 3, legge n. 574/1965).*

*e) per l'ampliamento di ospedali nella misura del 3,50%, nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 80 milioni; del 3%, nei comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di 150 milioni; del 2,50%, nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di 200 milioni, a favore degli enti di cui alla lettera d). (Artt. 5 e 12, legge n. 589/1949).*

*Nel programma per gli interventi per le costruzioni ospedaliere, avente ad oggetto le opere previste dalla legge 30 maggio 1965 n. 574, redatto annualmente, sulla base delle direttive del piano di coordinamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli interni, del tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono comprese anche le opere da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, salvo il particolare intervento dell'art. 136 (Art. 1, c. 1° e 2°, legge n. 574/1965);*

*f) per l'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori a favore dei comuni, nella misura del 3,50% della spesa riconosciuta necessaria e fino*

al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera (Artt. 4, u.c. e 12, legge n. 589/1949);

g) per la costruzione o il completamento di tubercolosari o preventori, a favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, nella misura del 5%, fino al limite di spesa di lire 200 milioni e del 3% per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250 milioni (Art. 6, c. 1° e art. 12, legge n. 589/1949);

h) nel caso di ampliamento di tubercolosari e preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 3% della spesa necessaria fino al limite di 100 milioni e del 2% per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altri 100 milioni a favore degli enti di cui alla lettera g) (Art. 6, c. 2° e art. 12, legge n. 589/1949);

i) per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia, nella misura del 5% della spesa riconosciuta necessaria, a favore dei comuni interessati. (Art. 9 e 12, legge numero 589/1949).

Gli enti locali dei territori di cui all'art. 1 possono chiedere, in sostituzione delle norme di cui al primo comma del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali territori che attribuiscono un trattamento di maggior favore, anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi. (Art. 1, c. 2°, legge n. 589/1949).

#### Art. 46

##### GARANZIA DELLO STATO PER I MUTUI

Nel caso in cui le provincie ed i comuni con popolazione non superiore a 75.000 abitanti compresi nei territori di cui all'art. 1, si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria o con l'imposta di consumo, i mutui per la esecuzione delle opere previste dal precedente articolo, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o, anche in deroga ai propri statuti, dalle Casse di risparmio e dalle altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno. (Artt. 13, c. 1° e 19, legge n. 589/1949; artt. 4 e 5, legge n. 574/1965).

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938 n. 498 rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. (Art. 13, c. 2°, legge n. 589/1949).

**Art. 47****CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E CRITERI  
DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA**

*Nei territori di cui all'art. 1, i contributi trentacinquennali che ai sensi delle disposizioni per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli enti obbligati con i fondi di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1954 n. 645, all'art. 1 della legge 26 gennaio 1962 n. 17, all'art. 1 della legge 24 luglio 1962 n. 1073, all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963 n. 75, all'art. 1 della legge 18 dicembre 1964 n. 1358 e all'art. 3 della legge 13 luglio 1965 n. 874 sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre, sono stabiliti nelle misure seguenti:*

a) del 6% per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli istituti professionali;

b) del 5% per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica.

(Art. 1, legge n. 645/1954; art. 2, legge n. 1073/1962).

Sui fondi di cui all'art. 15 della legge 24 luglio 1962 n. 1073, e con l'osservanza delle altre disposizioni ivi previste, il Ministero dei lavori pubblici, è autorizzato a concedere, per la costruzione, nei territori di cui all'art. 1, di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei comuni, degli istituti di assistenza e beneficenza e loro consorzi, enti ed istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge ne assumono l'onere, contributi in misura dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di detti edifici. (Art. 15, c. 2°, legge n. 1073/1962; art. 2, c. 1°, legge n. 874/1965).

Non meno del 40% degli stanziamenti previsti per l'edilizia scolastica prefabbricata dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1962 n. 17, e dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1964 n. 1358, è destinato ai comuni, che sono obbligati a fornire aule scolastiche in base alla legislazione vigente, ricadenti nei territori di cui all'art. 1. (Art. 3, u.c., legge n. 17/1962).

Nella ripartizione delle somme stanziare per l'edilizia universitaria ai sensi dell'art. 20 della legge 24 luglio 1962 n. 1073 e dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965 n. 874, è data precedenza fra l'altro alle opere che sono situate nei territori di cui all'art. 1. (Art. 23, legge n. 1074/1962).

**Art. 48****INTERVENTI SOSTITUTIVI DELL'ISES IN MATERIA  
DI EDILIZIA SCOLASTICA**

*Ai sensi dell'art. 6 della legge 18 dicembre 1964 n. 1358, i comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti che siano situati nei territori e nelle località di cui all'art. 1, possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione*

da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro per l'interno su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici autorizza con proprio decreto la sostituzione. (Art. 6, legge n. 1358/1964).

#### Art. 49

##### MUTUI E CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, L'ATTREZZATURA ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI

*I mutui per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957 n. 1295, concernente la costituzione di un istituto per il credito sportivo con sede in Roma, ed i contributi sugli interessi di cui all'art. 5 della stessa legge, sono concessi, con preferenza, agli enti locali dei territori indicati all'art. 1 del presente testo unico, che siano carenti di impianti sportivi. (Art. 6, legge n. 1295/1957).*

#### Art. 50

##### COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE E STRADE STATALI

*Non meno del 40% del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, di cui alla legge 24 luglio 1961 n. 729, deve essere destinato ai territori di cui all'art. 1. (Art. 1, c. 2°, legge n. 729/1961).*

*I fondi che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 1961 n. 729, si sono resi disponibili sulle somme stanziare dalle leggi 21 maggio 1955 n. 463, e 13 agosto 1959 n. 904, sono utilizzati per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione, riservando ai territori di cui all'art. 1, in aggiunta al 40% di cui al precedente comma, le somme che in base a tali leggi erano destinate alle autostrade nei territori anzidetti. (Art. 13, u.c., legge n. 729/1961).*

*L'azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre mutui fino all'importo massimo di lire 260 miliardi per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. (Art. 15, c. 1°, legge n. 729/1961; art. 1, c. 1°, legge n. 1464/1965).*

*L'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 46 miliardi per provvedere al completamento del finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla costruzione del raccordo dell'autostrada stessa con il porto di Reggio Calabria. (Art. unico, c. 1°, legge n. 511/1966).*

*Il mutuo di cui al precedente comma è ripartito in egual misura negli esercizi finanziari 1967 e 1968. (Idem, c. 2°).*

**Art. 51****NORME PER L'ESECUZIONE E PER IL POTENZIAMENTO DI FERROVIE E DI ALTRE LINEE DI TRASPORTO IN REGIME DI CONCESSIONE**

*Nei territori di cui all'art. 1 i limiti massimi delle sovvenzioni di esercizio delle ferrovie, tranvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, di cui all'art. 2 della legge 2 agosto 1952 numero 1221, possono essere elevati, in via eccezionale, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, fino a lire 1 milione e 400 mila al chilometro, per le linee che rivestano particolare importanza sociale che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste dalla lettera c) dell'art. 1 della medesima legge 2 agosto 1952 n. 1221. (Art. 2, c. 6°, legge n. 1221/1952).*

*Il contributo per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie e delle altre linee di trasporto in regime di concessione di cui al precedente comma, previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 2 agosto 1952 n. 1221, può essere elevato per le linee esistenti nei territori di cui all'art. 1, fino ad un massimo corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e di esercizio. (Art. 3, c. 2°, legge n. 1221/1952).*

**Art. 52****CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IMPIANTI IDRICI DI PRODUZIONE ELETTRICA**

*Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 100 Kilowatt, di cui si inizi la costruzione dopo il 15 luglio 1951, il Ministero dei lavori pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di L. 4.500 per ogni Kilowatt nominale risultante dal decreto di concessione.*

*Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici esistenti sarà concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua determinata caso per caso in rapporto al relativo costo e non superiore a L. 4.500 per ogni Kilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui viene superata quella di 100 Kilowatt per gli impianti che, al 15 luglio 1951, abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite.*

*Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale di almeno 100 Kilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concederà una sovvenzione annua non superiore a L. 4.500 per Kilowatt di potenza nominale da ripristinare. Detta sovvenzione sarà determinata caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale alla percentuale, riferita alla totalità degli impianti, della entità delle opere da ricostruire al 15 luglio 1951.*

*In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente arti-*

colo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

La sovvenzione prevista dal presente articolo sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo. (Art. 1, legge n. 457/1951).

#### Art. 53

##### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LAGHI ARTIFICIALI E SERBATOI

La sovvenzione di cui al primo comma del precedente articolo sarà concessa nella stessa misura per gli impianti per i quali possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque.

Della sovvenzione per unità di potenza nominale sarà tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi. (Art. 2, legge n. 457/1951).

#### Art. 54

##### SOVVENZIONI PER GLI IMPIANTI TERMO-ELETRICI

Per gli impianti termo-elettrici e per quelli azionati da forze endogene il Ministero dei lavori pubblici potrà accordare una sovvenzione fino a L. 1.500 per ogni Kilowatt, installata, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno cinquemila Kilowatt e di cui si inizi la costruzione dopo il 15 luglio 1951.

Per gli impianti destinati a fornire di energia elettrica i comuni che ancora ne siano privi, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di ridurre il limite di cinquemila Kilowatt sopra indicato.

La sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo. (Art. 4, legge n. 457/1951).

#### Art. 55

##### SOVVENZIONE PER LE LINEE DI TRASPORTO

Per le nuove linee di trasporto di energia elettrica con tensione non inferiore a 30.000 volt, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, concede, a partire dal giorno della messa in esercizio e per la durata di anni quindici, una sovvenzione annua di lire 11 per chilogrammo di conduttore di rame.

Qualora le linee siano costruite con conduttori in metalli diversi dal rame, saranno concesse le sovvenzioni stabilite ragguagliandole rispettivamente ad un peso di metallo elettricamente equivalente al rame. (Art. 5, legge n. 457/1951).

**Art. 56**

## TERMINE DELLE SOVVENZIONI

*Le sovvenzioni di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 cessano in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1971, pagabile entro il 31 dicembre 1972. (Art. 6, legge n. 457/1951).*

**Art. 57**

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

*Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi e delle sovvenzioni di cui agli artt. 52, 53, 54, 55 e 56 sono stanziare annualmente negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici degli esercizi finanziari 1951-52 e successivi. (Art. 7, legge n. 457/1951).*

**Art. 58**

## DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

*Le agevolazioni previste dagli artt. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 riguardano i territori indicati nell'art. 1 del presente testo unico. (Art. 9, legge numero 457/1951).*

## Sezione II - Interventi della Cassa per il Mezzogiorno (\*).

**Art. 59**ONERI A CARICO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO  
PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

*Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato. (Art. 5, c. 1°, legge n. 646/1950).*

*Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma con-*

---

(\*) La nuova legge n. 853 del 1971, nel quadro della attuazione del trasferimento delle funzioni centrali alle Regioni a statuto ordinario, ha previsto una *disciplina generale delle materie di competenza della Cassa*, che — proprio a causa della sua generalità — dovrebbe trovare collocazione all'inizio della presente Sezione II.

In particolare, le disposizioni che interessano sono: i commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 4 nonché i commi 1 e 3 del successivo art. 5. Tali norme, testualmente, recitano.

«(Art. 4) Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970 n. 281. Nell'attuazione dei predetti

*tinuativa, può essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente — per ciascun settore di intervento — sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro. (Art. 5, c. 8°, legge n. 646/1950).*

### Art. 60

#### INTERVENTI FINANZIARI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO PER LE OPERE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI

*Per la esecuzione delle opere — che a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali — i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. (Art. 5, c. 5°, legge n. 646/1950).*

*Tali finanziamenti — da farsi con preferenza assoluta su altri — saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'art. 46, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per gli altri finanziamenti agli enti medesimi. (Art. 5, c. 6°, legge n. 646/1950; art. 13, c. 4°, legge n. 589/1949).*

*In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 5, c. 7°, legge n. 646/1950).*

---

interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonché alle direttive del CIPE.

Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si prevede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.

*(Omissis)*

Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, nonché con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'art. 17 della presente legge.

Per le finalità indicate nel precedente comma è riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo.

Alle predette regioni è riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

(Art. 5) Fino al 31 dicembre 1973, la Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni, provvede alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge, nonché di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali interessate.

*(Omissis)*

Anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti ad essa collegati possono fornire assistenza tecnica alle Regioni, su loro richiesta, negli interventi di cui all'art. 4 della presente legge.

**Art. 61****ESECUZIONE DI OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  
E DI OPERE IGIENICHE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI ONERI**

*La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a realizzare a suo totale carico, nei territori di cui all'art. 1, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso, ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque e le connesse reti fognarie. (Art. 7, u.c., legge n. 717/1965).*

*Oltre alle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi, la Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonché all'adeguamento di quelle esistenti, normalmente in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla Cassa medesima. In situazioni particolari, il predetto intervento della Cassa per il Mezzogiorno può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla Cassa, o adeguate dalla medesima. (Art. 5, c. 3°, legge n. 646/1950; art. 17, c. 1°, legge n. 1462/1962; idem, c. 2°).*

*La Cassa può, altresì, assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrainposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli artt. 3 e 11 della legge 3 agosto 1949 n. 589 e successive modificazioni. (Art. 6, c. 1°, legge n. 634/1957).*

*Per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e fino a 75 mila abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri che resterebbero a carico dei comuni stessi limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature. (Art. 6, c. 2°, legge n. 634/1957).*

*La dichiarazione della impossibilità per i comuni di garantire i mutui con la sovrinposta fondiaria è fatta dal competente organo della regione, o, in difetto di questo, dal prefetto. (Idem, c. 3°).*

*L'assunzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno degli oneri a carico dei comuni, per la esecuzione delle opere di acquedotti e fognature di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente. (Art. 7, c. 1°, legge n. 634/1957).*

*La Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del precedente comma, cura per conto dei comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolamentazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori. (Art. 7, c. 2°, legge n. 634/1957).*

*La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata alla costruzione di navi cisterna ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento*

*idrico delle isole ferme restando le disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1967 n. 378, concernente il rifornimento idrico delle isole minori. (Art. 17, c. 3°, legge n. 1462/1962).*

*Il piano pluriennale di coordinamento fissa le direttive per la esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti e per l'assunzione dei relativi oneri da parte della Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 7, u.c., legge n. 717/1965) (\*).*

### Art. 62

INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI E PER IL RESTAURO E LA SISTEMAZIONE DI OPERE DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO E ARCHEOLOGICO.

*Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, a provvedere a totale suo carico alla esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e alla sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e ad istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. (Art. 10, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 30, u.c., legge n. 717/1965).*

*Per la manutenzione di dette opere e cose, che è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 33. (Art. 10, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 8, c. 2°, legge n. 717/1965).*

*Per gli interventi di cui al primo comma si applica la disposizione di cui all'art. 128 del presente testo unico.*

## CAPITOLO II

### OPERE PUBBLICHE (Artt. 45-62)

#### Sezione I - Interventi dell'Amministrazione ordinaria (Artt. 45-58)

La Sezione I del Capo II, dedicato agli interventi per la realizzazione di opere pubbliche, raggruppa tutte quelle norme riguardanti l'attività dell'Amministrazione ordinaria le quali rechino un maggior vantaggio per i territori meridionali.

Per motivi sistematici, nella compilazione del T.U., sono state riportate solo quelle parti delle disposizioni predette che prevedono il maggior favore per il Mezzogiorno.

Nel corso del commento, si cercherà, però, di fornire il quadro completo delle disposizioni in questione, nel senso di rendere chiaro il con-

---

(\*) Tale ultimo comma dovrebbe essere modificato (per effetto dell'ult. comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971) nel senso di precisare che eventuali direttive in materia saranno emanate dal CIPE.

tenuto, le procedure e le modalità di attuazione delle intere disposizioni di maggior favore per il Sud.

Prima di passare all'analisi dei singoli articoli, è opportuno precisare che gli artt. 45, 46 e 49 riguardano opere pubbliche di interesse degli Enti locali, gli artt. 47 e 48 sono da ritenere superati, l'art. 50 riguarda la costruzione di autostrade e di strade statali, l'art. 51 attiene al potenziamento delle ferrovie, mentre gli artt. da 52 a 58 riguardano interventi per il settore elettrico.

### **1. — Opere pubbliche di interesse degli Enti locali e relativa garanzia dello Stato (artt. 45, 46, 48, 49).**

Gli artt. 45, 46, 48 e 49 del T.U. raccolgono in sostanza (artt. 45 e 46) le disposizioni di favore previste dalla legge fondamentale n. 589 del 1949 (e sue successive modifiche ed integrazioni), nonché alcune disposizioni particolari in materia di edilizia scolastica di competenza comunale (art. 48) ed in tema di impianti sportivi (art. 49).

#### **1.1. — Gli articoli 45 e 46.**

Negli artt. 45 e 46 sono raggruppate le norme di maggior favore per il Mezzogiorno previste dalla L. n. 589 del 1949 e dalle sue integrazioni e modificazioni successive.

##### **1.1.1. — Le agevolazioni.**

La L. 3 agosto 1949 n. 589 e la successiva L. 15 febbraio 1953 n. 184 prevedono, in sostanza, una sola forma di agevolazione a favore degli Enti locali, e cioè la concessione di un contributo (che la legge chiama « sussidio ») trentacinquennale in misura costante sulla spesa riconosciuta necessaria per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti stessi.

La misura di tale contributo — determinato in percentuale rispetto al costo dell'opera — varia a seconda dell'entità dell'opera e dell'importanza del Comune interessato (determinata dalla consistenza della popolazione), ovvero anche fino ad un limite massimo annuo.

Il costo dell'opera è quello che risulta dal preventivo di spesa riconosciuto ammissibile e su questa base viene fatta la concessione del mutuo.

A correzione di tale criterio — che, malgrado tutto, rimane pur sempre soggettivo — la liquidazione del contributo stesso è subordinata al compimento del collaudo dei lavori, che, accertando in modo definitivo la spesa, consente di ragguagliare ad essa il concorso statale (circolare Ministero LL.PP. 10 settembre 1949 n. 21274/61-A 1).

Le opere pubbliche realizzabili devono essere, come dice la stessa intestazione della legge, di interesse di Enti locali. Poiché la stessa legge n. 589 nei vari articoli indica circostanziatamente quali siano le opere pubbliche realizzabili, si deve ritenere che in questo caso l'espressione

« di interesse degli Enti locali » debba interpretarsi nel senso che con i fondi della L. n. 589 gli Enti locali non possano realizzare qualunque opera fra quelle che la legge comunale e provinciale attribuisce alla loro competenza, ma soltanto quelle opere che sono indicate dalla L. n. 589.

Poiché tale legge e le successive modificazioni nulla hanno innovato nella competenza dei singoli Enti locali, conviene tener conto della competenza di ciascun Ente per elencare, in ordine sistematico, le opere realizzabili ai sensi della legge predetta e le relative agevolazioni previste.

— *Opere comunali:*

strade:

— per la costruzione o il completamento (2) delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i Comuni e le frazioni isolate può essere erogato un contributo trentacinquennale del 5% della spesa riconosciuta necessaria (art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 589);

— per la costruzione o il completamento (2) delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o alla autostrada più vicina, quando il Comune interessato alla realizzazione della strada sia privo del relativo allacciamento rotabile — diretto — entro i limiti di 25 km. (art. 2 L. 15 febbraio 1953 n. 184) è prevista l'erogazione di un contributo costante trentacinquennale del 5% della spesa riconosciuta necessaria;

— per la costruzione o il completamento (2) delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione del Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, ovvero per porre in comunicazione due o più frazioni di uno stesso Comune (art. 2 L. 15 febbraio 1953 n. 184), è previsto un contributo trentacinquennale del 5%;

— per la sistemazione straordinaria, anche con cilindatura e bitumatura delle strade comunali interne agli abitati (3), il contributo erogabile è nella misura del 5%;

(2) L'espressione « completamento » deve intendersi in senso assoluto ossia che il tratto da costruire deve essere inesistente o almeno del tutto intransitabile (circolare Ministero lavori pubblici - Dir. gen. viabilità ordinaria, 6 dicembre 1950 n. 6492).

(3) Va chiarita la diversa espressione utilizzata per le strade esterne e per quelle interne agli abitati: per le prime è detto « costruzione o completamento », mentre per le seconde si usa l'espressione « sistemazione straordinaria anche con cilindatura e bitumatura ».

La diversità di espressione va intesa non nel senso che le opere realizzabili sono di natura diversa a seconda che si tratti di strade esterne o interne, ma nel senso che per le strade esterne deve trattarsi di nuova costruzione o di completamento così come sopra si è detto, mentre per quelle interne la « sistemazione straordinaria anche con cilindatura e bitumatura » attiene non soltanto a lavori per la semplice transitabilità della strada, ma anche ad altri lavori, ad es. per le reti fognanti o gli acquedotti.

Ciò trova conferma nella citata circolare del Ministero LL.PP., là dove, al n. 2) secondo comma, si afferma che « la competenza dell'istruttoria delle domande per i lavori sulle strade interne agli abitati spetta alla direzione generale dell'Urbanistica e delle opere igieniche, quando la sistemazione delle strade interne non è in relazione alla loro funzionalità ma risulta necessaria e conseguente nei riguardi igienici e, perciò, accessoria a lavori di acquedotto, fognature... ».

— per le strade previste dal D.L. Lgt. 19 agosto 1915 n. 1371, modificato dal D.L. Lgt. 8 maggio 1919 n. 877, il contributo erogabile è nella misura del 5%.

— *Acquedotti, fognature e cimiteri:*

a) per la costruzione di tali opere il contributo può essere concesso nella misura costante del 5% ai Comuni o ai Consorzi di Comuni dell'Italia meridionale ed insulare indipendentemente dai limiti di popolazione (art. 3 L. n. 589);

b) per l'ampliamento ed il miglioramento di acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo concedibile è del 3% (artt. 3, secondo comma e 12 della L. 589) (4);

c) per l'esecuzione (ossia per la nuova costruzione) di altre opere igienico-sanitarie e, particolarmente, mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori (5), la L. 1° marzo 1968 n. 217 in sostituzione di quanto precedentemente previsto dall'art. 4 della L. n. 589, così dispone:

« A favore dei Comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50% per la spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi a contributo.

« Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 è elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di più comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio.

« Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20% di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera ».

— *Opere provinciali:*

a) per la costruzione o il completamento (6) di strade provinciali

(4) Il T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, nel richiamare la predetta disposizione, omette il limite di popolazione. Tale limite, invece, deve ritenersi pienamente valido, in quanto con l'art. 12 della L. n. 589 viene unicamente aumentata la « misura » del contributo in favore dei Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, ma non è rimosso il limite di popolazione di cui all'art. 3 della stessa legge. Quando, infatti, il legislatore ha voluto anche eliminare il limite di popolazione — come per il caso delle « nuove opere » del tipo di quelle in questione — l'ha fatto esplicitamente.

(5) Per quanto la legge ammetta genericamente al contributo statale altre opere igienico-sanitarie (specificando — quasi a titolo indicativo — quali particolarmente), si deve ritenere che, nell'elencazione, il legislatore abbia voluto comprendere ogni altra possibile opera igienico-sanitaria eseguibile dall'Amministrazione comunale.

(6) Per il significato del termine « completamento », vedasi la precedente nota 2.

— anche se non ancora classificate — il contributo statale previsto è del 5% (artt. 2 n. 2 e 4 L. 15 febbraio 1953 n. 184);

b) per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura (7) e bitumatura delle strade provinciali il contributo statale previsto è del 5% (artt. 2 n. 3 e 4 L. 15 febbraio 1953 n. 184).

— *Opere di competenza comunale e/o provinciale e/o di altri Enti locali:*

— Porti e approdi di IV classe (8):

I porti e gli approdi che appartengono alla IV classe della II categoria sono d'interesse strettamente locale, limitato cioè al Comune di appartenenza e ad eventuali Comuni vicini che possono essere riuniti in consorzio obbligatorio. Per la realizzazione di nuove opere e di miglioramenti nei porti di questa classe, secondo la legislazione vigente, lo Stato concorre per il 30% e l'Amministrazione provinciale competente per il 10%.

Con la legge 3 agosto 1949 n. 589 (art. 9), si è, invece, totalmente innovato alla regolamentazione della materia per i porti e gli approdi della IV classe, in quanto alla spesa riconosciuta necessaria per la costruzione e per le opere di miglioramento degli stessi — con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia — lo Stato è autorizzato a concorrere con un contributo trentacinquennale in misura costante pari al 5% da erogarsi in favore dei comuni interessati dell'Italia meridionale ed insulare.

— *Opere ospedaliere:*

La competenza a realizzare tali opere appartiene solidalmente a Comuni e ad Istituzioni di assistenza e beneficenza od a Comuni e Consorzi provinciali antitubercolari, salvo la competenza propria delle Amministrazioni provinciali per le opere destinate agli infermi di mente.

Le disposizioni riguardanti le costruzioni ospedaliere sono tutte contenute nell'art. 4 della L. n. 589, ma hanno ricevuto sostanziali modifiche ed integrazioni dalla L. 30 maggio 1965 n. 574.

Per la costruzione di ospedali nei Comuni che ne siano sprovvisti o nel caso in cui quelli esistenti siano dichiarati non idonei e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro dei LL.PP. di intesa con il Ministro della sanità, i Comuni e le Istituzioni di assistenza e beneficenza, nonché i loro Consorzi possono beneficiare di un contributo pari al 5% della spesa ritenuta necessaria senza alcun limite per il numero

---

(7) In tema di « cilindratura » ecc., vedasi la precedente nota 3.

(8) La materia dei porti e degli approdi è regolata dalle seguenti disposizioni: R.D. 2 aprile 1885 n. 3095; T.U. 16 luglio 1884 n. 2518; Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 26 settembre 1904 n. 713. Per le opere marittime v'è, poi, la L. 5 gennaio 1953 n. 24.

Le spese per le nuove opere, migliorie e conservazione dei porti sono ripartite secondo la classificazione dei porti stessi fra Stato, Amministrazioni provinciali e Comuni. La divisione in categorie e classi dei porti è fatta a seconda che il porto sia di interesse generale o locale.

degli abitanti e senza limiti massimi di importo (art. 2 commi primo e secondo, L. n. 574 del 1965) (9).

Per il completamento di ospedali — quando le opere di completamento fossero necessarie per la funzionalità delle parti già costruite — secondo la L. 3 agosto 1949 n. 589 potevano essere concessi contributi eguali a quelli previsti per le nuove costruzioni, che erano articolati secondo il numero degli abitanti dei Comuni interessati e con limiti massimi di importo. Ora, avendo la legge n. 574 del 1965 integrato la predetta norma, si è ritenuto, nella compilazione del T.U., che anche per il completamento inteso nel senso sopraindicato i contributi devono ritenersi modificati nella maggior misura stabilita con la legge del 1965. A tale interpretazione osta la considerazione che la legge del 1965 si è limitata ad integrare e modificare la norma della L. n. 589 del 1949 relativa alle costruzioni ospedaliere senza volerla abrogare, ma richiamando esplicitamente le parti che intendeva integrare, nonché il fatto che la L. n. 574 nulla ha innovato rispetto alla legge n. 589 relativamente all'ampliamento di ospedali; né si vede, in linea logica, il motivo per cui, aumentando il contributo per le nuove costruzioni e per il completamento, debba restare escluso dall'agevolazione l'ampliamento.

Pertanto, per il completamento di ospedali, il contributo statale può essere concesso nelle seguenti misure (10):

- 1) del 5% nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e fino al limite di L. 200 milioni;
- 2) del 4% nei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350 milioni;
- 3) del 3% nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di L. 450 milioni.

Anche per l'ampliamento degli ospedali i Comuni sono ripartiti in tre classi, a seconda che la popolazione sia fino a 30 mila o a 50 mila abitanti, ovvero superiore a 50 mila abitanti, e variano le percentuali ed i limiti di spesa nelle seguenti misure:

- 1) Comuni fino a 30 mila abitanti, 3,50% fino al limite di spesa di L. 80 milioni;
- 2) Comuni fino a 50 mila abitanti, 3% fino al limite di spesa di L. 150 milioni;
- 3) Comuni oltre 50 mila abitanti, 2,50% fino al limite di spesa di L. 200 milioni.

---

(9) A norma dell'art. 1 L. 30 maggio 1965 n. 574, condizione essenziale per la concessione del sussidio statale è che la costruzione dell'ospedale sia stata ricompresa nel programma redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa col Ministero della sanità e, per le regioni a statuto speciale, che la costruzione sia stata proposta dall'Amministrazione regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Notevole è la facoltà concessa al Ministro della sanità di costituire, sentito il Ministro dell'interno, Consorzi obbligatori per la realizzazione di opere ospedaliere.

(10) Poiché possono aversi per la realizzazione di opere ospedaliere Consorzi anche obbligatori (art. 32 secondo comma L. 30 maggio 1965 n. 574) è bene ricordare che a norma degli art. 4, quarto comma e 5, secondo comma della L. 3 agosto 1949 n. 589, nel caso di Consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del Comune avente il maggior numero di abitanti.

Opere realizzabili da parte delle Amministrazioni provinciali dei Consorzi provinciali antitubercolari, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: Ospedali sanatoriali e preventori antitubercolari.

Per la costruzione ed il completamento (11) il contributo statale è erogabile fino al limite di spesa di L. 450 milioni nelle misure del 5% per i primi 200 milioni e del 3% per la parte eccedente tale importo fino ad un massimo di altre L. 250 milioni.

Per l'ampliamento, il contributo erogabile è nella misura del 3% per i primi 100 milioni della spesa necessaria e del 2% per la parte eccedente tale importo, fino al limite di altri 100 milioni.

Fra le opere che rientrano nella competenza delle Amministrazioni provinciali possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. 3 agosto 1949 n. 589 e successive modifiche:

a) la costruzione ed il completamento (12) delle strade provinciali, anche se non ancora classificate (art. 2 L. 15 febbraio 1953 n. 184), con il contributo del 5%;

b) sistemazione straordinaria (13), anche con cilindratura e bitumatura delle strade provinciali interne agli abitati, con il contributo del 5%;

c) la costruzione di ospedali di competenza delle Amministrazioni provinciali (malattie mentali) con il contributo del 5% e senza limite di spesa, ai sensi dell'art. 2 primo e secondo comma della L. 30 maggio 1965 n. 574;

d) per il completamento, per le considerazioni su esposte, il contributo si riduce al 2% e con il limite di spesa di L. 500 milioni;

e) per l'ampliamento di ospedali, le Amministrazioni provinciali, per quanto non sia esplicitamente detto dalla legge, ma in analogia a quanto espressamente stabilito dall'art. 4 della L. n. 589, possono beneficiare delle agevolazioni previste per i Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti; pertanto, il contributo statale può essere erogato nella misura dell'1,50% e fino al limite di spesa di L. 200 milioni.

Il trattamento di maggior favore riservato dalla L. n. 589 non è però limitato a quanto sopra. Infatti, con la stessa legge è riconosciuta agli Enti locali dell'Italia meridionale ed insulare la facoltà di chiedere, in sostituzione delle agevolazioni sopraindicate, l'applicazione delle eventuali disposizioni legislative più favorevoli, dettate specificamente per i rispettivi territori, anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi.

### 1.1.2. — I beneficiari.

Unici destinatari delle norme surriferite sono gli Enti locali sia territoriali che istituzionali: Comuni ed Amministrazioni provinciali, in

(11) Per quanto sopra detto, anche qui il termine « completamento » deve intendersi nel senso di opere necessarie per la funzionalità di parti già costruite.

(12) Vedasi la nota 2.

(13) Vedasi la nota 3.

primo luogo, Consorzi di comuni (ad es. Consorzio per la costruzione di acquedotti: art. 2 terzo comma della L. 3 agosto 1949 n. 589), Consorzi provinciali antitubercolari (art. 6 L. n. 589), Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, E.C.A., Opere pie, Ospedali e loro Consorzi, nonché le Istituzioni di assistenza e beneficenza non previste dalla L. 17 luglio 1890 n. 6972.

Poiché nessuna innovazione è derivata alle rispettive competenze dei singoli Enti dalle leggi in argomento, conviene soffermarsi sugli Enti da ultimi indicati: le Istituzioni di assistenza e beneficenza non previste dalla L. 17 luglio 1890 n. 6972, nonché sui Consorzi di Enti per la realizzazione di ospedali.

L'ammissione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 a beneficiare delle agevolazioni per la costruzione di edifici ospedalieri è sancita al penultimo comma dell'art. 4 della L. n. 589 del 1949. La dizione del citato articolo è alquanto confusa (a parte il fatto che non cita neppure espressamente il numero della legge del 1890), in quanto si limita ad indicare le opere in argomento con le parole surriferite, per cui risulta necessaria in questo caso l'interpretazione della norma.

Si deve, pertanto, partire dagli artt. 1 e 2 della legge del 1890, nei quali sono indicati, all'art. 1, gli Enti soggetti alla detta legge e, all'art. 2, quelli non soggetti alla legge medesima.

Ora potrebbe sembrare, in maniera semplicistica, che gli Enti cui si riferisce il disposto dell'art. 4 penultimo comma della L. n. 589 siano proprio quelli indicati all'art. 2 della L. 17 luglio 1890 n. 6972, ma così non può di certo essere se si considera da un lato quali siano (lett. *a*, *b* e *c* dell'art. 2) gli Enti non soggetti alla legge del 1890 e dall'altro le caratteristiche previste dal citato art. 4 perché i detti Enti possano fruire delle agevolazioni. Tali caratteristiche sono: 1) che costruiscano ospedali senza fine di lucro; 2) che costruiscano edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione ed educazione di fanciulli poveri per conto delle Province e dei Comuni; 3) che la loro utilità sia riconosciuta, ai fini della detta legge n. 589, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Ora, risulta evidente che nelle tre suddette condizioni non può in alcun modo rientrare alcuno dei tre tipi di istituzioni indicati all'art. 2 della legge del 1890 salvo — forzando il testo della legge — i Comitati di cui alla lett. *a*) dello stesso articolo. Si deve, pertanto, ritenere che con l'espressione « istituzioni... non previste dalla legge 17 luglio », per quanto possa apparire non corretta, la legge voglia riferirsi a quelle istituzioni riconosciute « Opere pie » dalla giurisprudenza (14), che, però,

---

(14) LENTINI e FRAGOLA, *Commento alla legislazione sulle I.P.A.B.*, 4<sup>a</sup> ed., Editrice Jovene, Napoli, 1958, pag. 14. La giurisprudenza ha ritenuto « Opere pie », ad esempio: *a*) i beni delle Confraternite romano-cattoliche; *b*) il legato per ricovero e l'educazione di ragazze abbandonate; *c*) un istituto di prestiti per agricoltori; *d*) l'ente per l'istruzione e l'educazione dei poveri; *e*) la fondazione per i liberati dal carcere; *f*) le antiche cappelle del Regno di Napoli; *g*) gli asili infantili, etc.

siano prive del riconoscimento giuridico, e, pertanto, non siano soggette alla vigilanza e tutela governativa.

### **1.1.3. — La garanzia dello Stato.**

Per la realizzazione di tutte le opere agevolate (indicate nel precedente punto 1.1.) è previsto che lo Stato conceda garanzia per i mutui contratti dai beneficiari delle agevolazioni.

In pratica, il beneficiario richiede al Ministro per il tesoro la garanzia. Questi, se la concede, paga i debiti del beneficiario ove questi non sia in grado di adempierli e diventa creditore del beneficiario stesso per tutte le quote di debito che ha dovuto pagare alla Cassa depositi e prestiti oppure alle Casse di risparmio o alle Aziende di credito di cui all'art. 5 della L. n. 375 del 1936.

Con tale disposizione si tende ad agevolare la concessione di crediti a favore dei Comuni (al riguardo, cfr. anche l'art. 60 del presente T.U., ove è prevista una particolare agevolazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno in materia).

### **1.2. — Gli articoli 47 e 48.**

Gli artt. 48 e 47 sono completamente sostituiti dalla L. 21 ottobre 1966 n. 942, riguardante il finanziamento del piano di sviluppo delle scuole nel quinquennio 1966-1970, e dalla L. 28 luglio 1967 n. 641, concernente norme per l'edilizia scolastica e universitaria.

### **1.3. — L'articolo 49.**

L'art. 49 reca una particolare agevolazione in tema di impianti sportivi.

L'argomento non richiede particolari commenti, essendo sufficiente la conoscenza integrale della L. n. 1295 del 1957.

### **1.4. — Gli articoli 50 e 51.**

Anche per il caso dell'art. 50, appare superfluo ogni commento, dal momento che le norme in esso contenute riguardano soltanto particolari problemi di riserva di investimenti, i cui principi sono stati trattati in sede di commento dell'art. 43, nonché problemi finanziari ampiamente superati nel tempo e, comunque, di scarso interesse pratico.

### **1.5. — Gli articoli 52-58.**

Gli artt. da 52 a 58 riguardano una serie di interventi di favore per la realizzazione di opere elettriche.

Le norme sono state riportate nel T.U. anzitutto perché la legge istitutiva dell'E.N.E.L. prevede deroghe al principio della nazionalizzazione della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica (per cui è

tecnicamente possibile che Aziende private e municipalizzate del settore possano godere delle agevolazioni previste negli articoli in questione) e, in secondo luogo, perché non sembra che alcuna norma di quelle che hanno disciplinato la nazionalizzazione abbia esplicitamente abrogato gli articoli in questione per quanto attiene alla loro efficacia nei confronti dell'E.N.E.L.

Le predette disposizioni, sostanzialmente, hanno un valore puramente tecnico nei riguardi di operatori privati o di Aziende municipalizzate per cui, sotto tale profilo, esulano dagli obiettivi del presente commento, mentre, per quanto riguarda l'E.N.E.L., presentano un problema che, per essere di natura squisitamente meridionalistica, merita qualche considerazione.

La legge n. 457 del 1951 (le cui disposizioni sono state riportate negli artt. 52-58 T.U.) fu prevista nel clima della ricostruzione post-bellica per incentivare gli investimenti privati nel settore della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica, per cui muoveva dal presupposto della natura privatistica delle operazioni di investimento nel settore che si intendeva agevolare ed invogliare ad intervenire nel Mezzogiorno di Italia.

La ragione di tali disposizioni, dunque, è venuta praticamente a cessare nel momento in cui lo Stato — con la nazionalizzazione — ha avocato, sostanzialmente, a sé i motivi e le decisioni d'investimento, spostando i termini della politica d'investimento dal settore della sfera privata a quello della sfera pubblica.

Sarebbe, invero, abnorme che il Ministero dei lavori pubblici dovesse incentivare l'E.N.E.L. a realizzare impianti nel Mezzogiorno, se è vero — come è vero — che la nazionalizzazione è stata motivata politicamente anche con ragioni di perequazione sociale nella fornitura di un servizio primario come quello dell'energia elettrica, oltre che di perequazione delle condizioni infrastrutturali per garantire un armonico sviluppo.

Sta di fatto che non sembra che alcuna norma di quelle connesse alla nazionalizzazione abbia espressamente abrogato la L. n. 457 del 1951.

Se, però, non v'è stata alcuna abrogazione esplicita, si può ritenere che la predetta legge non sia efficace nei confronti dell'E.N.E.L. per contrasto con la disposizione dell'art. 43 del presente T.U.

Come si è accennato, infatti, ai sensi di tale articolo, anche l'E.N.E.L. è obbligato ad effettuare nel Mezzogiorno almeno il 40% dei suoi investimenti. Orbene, se l'E.N.E.L. ottemperasse a tale obbligo e poi richiedesse le contribuzioni previste dalla L. n. 457 del 1951, la somma investita nel Mezzogiorno non sarebbe più del 40%, in quanto da essa dovrebbe essere detratto l'ammontare delle contribuzioni.

Tuttavia, il limite del 40% di riserva degli investimenti è un limite minimo, per cui l'osservazione predetta non sarebbe più valida, se l'E.N.E.L. effettuasse una certa quantità di investimenti che, dedotto l'ammontare dei contributi, risultasse pari al 40% degli investimenti decisi per l'esercizio. Sta di fatto, che il limite del 40%, se è formalmente un limite minimo, rappresenta generalmente nella pratica attuazione del di-

sposto il limite massimo al quale tendono (spesso senza raggiungerlo) gli obbligati alla riserva.

In ogni caso, la natura stessa di Ente pubblico vieta che l'E.N.E.L. possa usufruire delle agevolazioni previste per i privati da una legge che si giustificava e si giustifica soltanto in presenza di una struttura privatistica dei centri decisionali degli investimenti nel settore e che deve considerarsi inefficace nei confronti di un organismo pubblico che — per i suoi scopi e la sua natura — non può essere incentivato, ma solo obbligato dallo Stato per gli interventi in questione.

Le disposizioni degli articoli in esame cessano di avere efficacia col 1971.

#### Sezione II - *Interventi della Cassa per il Mezzogiorno* (Artt. 59-62)

##### *Premessa*

La legge n. 853 del 1971 con il 1° comma dell'art. 4 ha stabilito che « gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970 n. 281 ». Tale previsione di legge per essere pienamente compresa ha da essere riguardata con riferimento alla disposizione dell'art. 2 della stessa legge che prevede il nuovo modo di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (i progetti speciali di interventi organici i quali sono « di carattere intersettoriale o di natura interregionale »).

Infatti, sembra evidente che la legge in parola identifichi il limite di competenza della Cassa per il Mezzogiorno in una sfera sovraregionale e che, nell'ambito della sfera predetta, la Cassa stessa debba operare nei modi e per le finalità volute dalla legge medesima ma nei limiti della disciplina vigente. In altre parole, una volta identificata la natura sovraregionale (nel senso predetto) di una opera, la Cassa (cfr. al riguardo quanto sostenuto nel cap. del Tit. II del commentario dedicato ai progetti speciali di intervento organico) non la può realizzare che osservando la disciplina vigente per quel particolare intervento.

Per comprendere, quindi, in che misura l'art. 4 della L. n. 853 del 1971 abbia inciso la competenza della Cassa non rimane che stabilire i limiti della sfera di sovraregionalità così come viene identificata dal surricordato articolo 2 della legge in questione. Gli elementi che — a nostro modo di vedere — sono da considerare sono tre, e cioè: il carattere intersettoriale; la natura interregionale; l'organicità degli interventi. Al riguardo, ci sembra, anzitutto, da porre in evidenza come la L. n. 853 del 1971 preveda due parametri per definire la sfera sovraregionale, e cioè: un parametro formale e fisico; un parametro economico. Vale a dire che il legislatore ritiene di dover riconoscere un interesse sovraregionale ad interventi che o interessano il territorio di più Regioni o rivestano — per contenuto economico — una importanza che supera la

dimensione di interesse regionale. Quanto al primo caso, ogni esegesi ci sembra superflua: la natura interregionale di un'opera è facilmente identificabile nel fatto che essa tocca il territorio di due e più regioni. Quanto al carattere di intersettorialità, poi, le conclusioni cui siamo giunti in quella parte del Tit. II del commentario dedicata ai progetti speciali, ci suggeriscono di identificare il carattere in questione come l'attitudine a soddisfare il complesso di esigenze necessarie allo sviluppo di una zona. Con il che resta definito anche quel carattere costituito dalla organicità degli interventi, che, riteniamo, debba essere comune tanto alla interregionalità quanto alla intersettorialità.

In conclusione, si deve ritenere che l'art. 4 della L. n. 853 del 1971 abbia sottratto alla sfera di competenza della Cassa solo quelle opere o quegli interventi che *non possono* essere — per loro natura — né interregionali, né intersettoriali. In ogni caso, ovviamente, perché l'opera o l'intervento possa considerarsi di competenza della Cassa è necessario che sia inserita in un progetto speciale di intervento organico.

Tutto ciò premesso, occorre precisare che le osservazioni appena fatte riguardano una previsione di legge che sarà concretamente applicabile solo « a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento alle Regioni delle funzioni corrispondenti ». Inoltre, fino al 31 dicembre 1973, la Cassa, a richiesta delle Regioni interessate, potrà procedere alla progettazione ed attuazione anche di quegli interventi che le saranno sottratti.

Quindi, nel prosieguo del commentario si tenga conto che:

a) fino all'entrata in vigore dei decreti di trasferimento *ex lege* n. 281 del 1970, *tutti* gli interventi previsti dal T.U. e rientranti nella competenza della Cassa, restano all'ente;

b) dall'entrata in vigore dei decreti predetti e (se del caso) fino al 31 dicembre 1973, la Cassa — a richiesta delle Regioni — potrà ancora effettuare la progettazione e l'attuazione degli interventi trasferiti alle Regioni;

c) dal 1° gennaio 1974 (e sempre che siano stati emanati i decreti di trasferimento relativi) le opere o gli interventi che *non possono* — per loro natura — essere né interregionali né intersettoriali o che, in ogni caso, non rientrino in un progetto speciale di intervento organico non potranno essere più considerati come rientranti nella competenza della Cassa.

### **1. — Oneri a carico della Cassa per l'esecuzione di opere pubbliche (art. 59) (15).**

L'art. 59 prevede, nel primo comma, che la Cassa, per l'esecuzione delle opere di sua competenza, sostiene tutti gli oneri che la legislazione vigente attribuisce allo Stato; e, nel secondo comma, che l'erogazione eventuale di contributi, sussidi o concorsi dipendenti dagli oneri che la legislazione vigente pone a carico dello Stato per l'esecuzione

---

(15) Cfr. la premessa al commento della presente Sez. II.

di opere, previste in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa, in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che, per ciascun settore d'intervento, è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

Dei due commi che formano l'art. 59 del T.U. il più rilevante — sia per la sua portata pratica che per l'aspetto teorico — è il primo. Infatti, esso riproduce il primo comma dell'art. 5 della legge istitutiva della Cassa (L. 10 agosto 1950 n. 646), su cui si fonda gran parte dell'intervento dell'Istituto.

Il primo comma dell'art. 59 dispone, in sostanza, che la Cassa può intervenire per realizzare opere, quando queste siano previste nel proprio programma. Ciò vuol dire, da un lato, che deve essere rispettata la procedura di programmazione degli interventi della Cassa e dall'altro che l'Istituto interviene nella stessa misura in cui interverrebbe lo Stato. Rispettare la procedura di programmazione, significa che non può essere richiesto alla Cassa — per una malintesa concezione dell'aggiuntività dell'intervento dell'Istituto — di completare opere che non siano state inserite nei progetti speciali di intervento organico. Intervenire nella esecuzione delle opere nella stessa misura in cui interverrebbe lo Stato in base alla legislazione vigente significa che, se per realizzare una certa opera lo Stato intervenisse a completo suo carico, la Cassa (a meno, ovviamente, di diversa disposizione delle leggi che la riguardano), se è abilitata ad eseguire l'opera, deve eseguirla a suo totale carico; mentre, se la legislazione vigente prevede contribuzioni da parte di altri soggetti, tali contribuzioni possono essere richieste da parte dell'Ente (16).

Quanto, poi, al secondo comma dell'art. 59, il suo significato è sufficientemente chiaro nella lettera. Infatti, esso dispone sostanzialmente che quando una legge pone a carico dello Stato un contributo, un sussidio o un concorso finanziario per un determinato tipo di opera, se quest'opera rientra nella competenza della Cassa, il contributo, il sussidio o il concorso può essere assunto dalla Cassa. Naturalmente, la normativa che riguarda l'erogazione di tali forme di finanziamenti è del tutto particolare, nel senso che deve trattarsi di erogazione prevista in forma continuativa; essa, poi, può essere effettuata in tempi abbreviati,

---

(16) Non sarà inutile ricordare che questa assimilazione della Cassa allo Stato sotto l'aspetto quantitativo è stata considerata (cfr. G. PESCATORE, *Spunti sulla posizione della Cassa per il Mezzogiorno*, in *Foro it.* 1957, IV, 161) come un elemento che farebbe propendere per una assimilazione anche qualitativa della Cassa all'Amministrazione diretta dello Stato.

Tale acuta osservazione, tiene, forse, un po' in ombra la considerazione della natura strumentale della norma in esame. Riferirsi, infatti, alle norme vigenti per lo Stato può essere considerato anche un elemento contro la tesi dell'assimilazione della Cassa all'Amministrazione diretta dello Stato, nel senso che se tale assimilazione fosse pacifica non ci sarebbe stato bisogno di una espressa previsione di legge che riaffermasse l'uguaglianza fra impegno quantitativo della Cassa e impegno desumibile per lo Stato dalla legislazione vigente; al contrario, sarebbe stato necessario prevedere espressamente deroghe a tale principio. In ogni caso, riteniamo che, allo stato attuale, il problema della natura giuridica della Cassa possa ritenersi esaurito (cfr., al riguardo, l'apposito paragrafo dedicato all'argomento nel Titolo II del presente commentario).

capitalizzando le annualità ad un tasso che viene fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvato dal Ministro per il tesoro per ciascun settore d'intervento (17).

## **2. — Beneficiari degli interventi della Cassa a favore degli Enti locali (art. 331) (18).**

All'analitica esposizione degli interventi che possono essere effettuati dalla Cassa occorre premettere che, per effetto dell'art. 44 della L. n. 634 del 1957 (ora art. 331 del T.U.), i Comuni possono consentire l'esercizio dei diritti loro spettanti in relazione agli interventi della Cassa ad Enti consorziali, Consorzi e Consigli di valle, i quali, in questi casi, sostituiscono i Comuni agendo in loro nome e per loro conto.

## **3. — Interventi finanziari della Cassa per opere di competenza degli Enti locali (art. 60) (18).**

L'art. 60 del T.U. prevede che la Cassa per il Mezzogiorno può prestare temporaneamente la garanzia ad Enti locali per finanziamenti che essi sono abilitati a richiedere alla Cassa depositi e prestiti per sostenere la parte a loro carico nell'esecuzione di opere pubbliche per le quali la legge preveda il loro parziale concorso.

Tale garanzia cesserà di avere valore all'atto della conclusione della procedura per ottenere la garanzia statale prevista dagli artt. 13 e 19 della L. n. 589 del 1949 (19).

## **4. — Opere di approvvigionamento idrico ed opere igieniche: esecuzione ed assunzione di oneri (art. 61) (20).**

L'art. 61 stabilisce la quantità, i tipi e le modalità degli interventi della Cassa per l'approvvigionamento idrico e la realizzazione delle strutture fognarie nel territorio di sua competenza.

Nell'ultimo comma (che riprende la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 7 della L. n. 717 del 1965), l'articolo in esame stabiliva che le direttive per l'esecuzione delle opere in questione e per l'assunzione dei relativi oneri da parte della Cassa erano fissate dal Piano di coordinamento. Essendo intervenuta la soppressione dei detti piani, è da

---

(17) Ciò avviene, ad esempio, nel caso delle reti urbane di fornitura di acqua e delle fognature delle città per le quali, ai sensi degli artt. 3 e 11 della L. 3 agosto 1949 n. 589, è previsto un contributo dello Stato. Tale contributo è stato assunto a proprio carico dalla Cassa per il Mezzogiorno, come si vedrà meglio nel successivo punto 4 di questa Sezione.

(18) Cfr. la premessa al commento della presente Sez. II.

(19) Tali articoli sono riportati nel testo dell'art. 46 del T.U.

(20) Cfr. la premessa al commento della presente Sez. II.

ritenere che spetti, in ogni caso, al CIPE fissare direttive eventualmente necessarie per il settore (21).

I tipi di interventi della Cassa nel settore sono i seguenti:

#### 4.1. — Approvvigionamento idrico.

a) *Opere di approvvigionamento idrico per qualsiasi uso, ivi compresi gli impianti di desalinizzazione:*

Per opere di approvvigionamento idrico debbono intendersi le opere di raccolta e di adduzione; per questo tipo di opere la Cassa interviene in tutto il territorio di competenza a suo totale carico.

Consegue che tutte le opere di ricerca, captazione, regolazione, conservazione e trasporto delle acque fino ai centri abitati sono a totale carico della Cassa.

Resta da chiarificare il problema dal punto oltre il quale una rete di adduzione diventa rete interna di distribuzione. Ed il problema non è tecnico-ingegneristico, ma formale. In altri termini, poiché la legge distingue fra opere di approvvigionamento e reti interne, e giacché abbiamo accertato che l'approvvigionamento riguarda anche l'adduzione, bisogna stabilire, sul piano giuridico, dove finisce la rete di adduzione perché è in qual punto che la previsione del « totale carico » della Cassa cessa. Invero, se per gli usi potabili dei centri abitati è relativamente facile stabilire dove termina la rete di adduzione esterna e dove inizia la rete di distribuzione interna, in quanto il termine — anche giuridico — di riferimento è costituito, pur nella sua elasticità, dalla cinta di insediamento urbano, per le reti industriali, agricole e turistiche tale limite — soprattutto dal punto di vista giuridico — resta estremamente nebuloso. A rigore, infatti, estendendo per analogia il concetto del limite costituito dal centro abitato, si potrebbe arrivare — nel settore industriale — ad individuare nell'agglomerato industriale il punto terminale della rete esterna e quello di inizio della rete interna; però, uguale criterio non può essere adoperato per i comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola né per i comprensori di sviluppo turistico, in quanto tali tipi di comprensori — a differenza delle aree e dei nuclei industriali — non sono caratterizzati da zone di concentrazione delle attività che possano distinguersi — giuridicamente — da tutto il territorio del comprensorio.

Per quanto detto, si dovrebbe giungere alla conclusione che siano a totale carico della Cassa le opere di adduzione dell'acqua per scopi industriali, agricoli e turistici fino al punto in cui inizia il territorio del comprensorio dell'area o del nucleo di sviluppo industriale, del comprensorio di zone irrigue e di valorizzazione agricola o del comprensorio di sviluppo turistico. Ma anche in questo caso è da riflettere sul fatto

---

(21) A puro titolo di interesse storico, si ricorda che le direttive in parola, furono emanate col Cap. I, par. 6, pagg. 49-52, della parte Seconda del 1° piano di coordinamento.

che gli acquedotti turistici sono prevalentemente destinati a centri abitati, per cui, nel caso dei comprensori turistici, è da ritenere che siano a totale carico della Cassa anche quelle parti delle reti principali di adduzione che vanno dai confini del comprensorio fino alla cinta di insediamento urbano degli abitati rientranti nel territorio del comprensorio stesso.

Riepilogando, dovrebbero essere *a totale carico della Cassa*:

- 1) le opere di ricerca, captazione, conservazione, potabilizzazione delle acque;
- 2) le opere di adduzione delle acque potabili fino alla cinta dei centri abitati;
- 3) le opere di adduzione delle acque a servizio dell'industria fino al limite del comprensorio dell'area o del nucleo di sviluppo industriale;
- 4) le opere di adduzione delle acque a servizio delle zone irrigue e delle zone di valorizzazione agricola fino al limite del comprensorio relativo;
- 5) le opere di adduzione delle acque a servizio di comprensori turistici fino al limite del comprensorio medesimo, nonché le opere di adduzione fino alla cinta dei centri abitati ricadenti nel comprensorio;
- 6) gli impianti di desalinizzazione.

b) *Reti interne degli acquedotti.*

Ai fini dell'intervento della Cassa per la realizzazione delle reti interne degli acquedotti, i Comuni si distinguono in due categorie, a seconda che abbiano avuto o meno le reti di adduzione costruite o adeguate dalla Cassa.

I Comuni che hanno avuto le reti di adduzione costruite o adeguate dalla Cassa possono richiedere che la costruzione o il completamento delle reti interne di distribuzione sia assunta a totale carico della Cassa stessa (art. 61, secondo comma del T.U.). Eccezionalmente (art. 17 secondo comma della L. n. 1462 del 1962, ora seconda parte del secondo comma dell'art. 61 del T.U.), può essere richiesta la costruzione o il completamento a totale carico della Cassa anche da Comuni che non hanno avuto le reti di adduzione realizzate o adeguate dalla Cassa (22).

L'indirizzo fino ad oggi seguito è stato quello di ritenere a totale

---

(22) Ecco come il Piano di coordinamento riassumeva la normativa vigente per le reti interne degli acquedotti e fognature:

« Brevemente tutta la disciplina in atto nel Mezzogiorno nei riguardi della realizzazione di opere interne di acquedotti e fognature può così riassumersi:

« a) l'intervento della Cassa (LL. 10 agosto 1950 n. 646 e 29 settembre 1962 numero 1462) nelle seguenti misure:

« — per i comuni sotto i 10 mila abitanti: per tutta la rete;

« — per i comuni tra 10 mila e 75 mila abitanti: per le reti primarie di distribuzione e fognature e per gli impianti epurativi di fognatura;

« — per i comuni sopra i 75 mila abitanti: finanziamento Cassa per il 75,9% della spesa (pari al valore capitalizzato del contributo trentacinquennale del 5% stabilito dalla legge n. 589 del 1949);

« b) intervento integrativo della Cassa alle forme di finanziamento normale dello Stato (L. n. 589), sotto forma di integrazione del finanziamento (per coprire la quota a carico dei comuni), in misura diversa secondo la popolazione con i limiti di cui innanzi (L. 29 luglio 1957 n. 634);

carico della Cassa anche le reti interne di Comuni che non hanno avuto realizzate dalla Cassa né adeguate le reti di adduzione, purché si tratti di Comuni che si trovino in una situazione di particolare depressione (23).

Per quanto riguarda, poi, i Comuni che non hanno avuto dalla Cassa la costruzione o l'adeguamento delle reti di adduzione, occorre dire che il trattamento è sostanzialmente differente.

Al fine di rendere quanto più possibile chiaro il meccanismo, procediamo ad un esempio numerico.

Ipotizziamo che un Comune che si trovi nella condizione predetta debba spendere 100 per realizzare la sua rete interna di distribuzione di acqua potabile.

« c ) intervento integrativo alle forme di finanziamento normale dello Stato (L. n. 589) della Regione siciliana attraverso la disponibilità del bilancio regionale per la residua quota differenziale a carico degli Enti locali;

« d ) la Regione sarda, non disponendo di una legge che permetta interventi integrativi in modo organico, ha previsto in sede di Piano di rinascita, l'assunzione dell'onere a carico degli Enti locali interessati per le opere igienico-sanitarie a norma dell'art. 13 della L. n. 588 del 1962;

« e ) in casi di particolare depressione, intervento diretto nelle forme di cui al punto a ), in base al riconoscimento di tali condizioni da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (cfr. successivo punto 2 del commento al Capo V, Titolo IV e relativo allegato — lett. L — nell'appendice al Titolo IV medesimo). Va rilevato inoltre, che l'intervento integrativo della Cassa è consentito solo quando i comuni non sono in grado di garantire, con la sovrainposta fondiaria, la copertura della quota a loro carico dei mutui occorrenti, condizione che peraltro si verifica pressoché sistematicamente ».

(23) Le zone di particolare depressione sono state considerate, con carattere di generalità dal par. 2 del Cap. VII della Parte seconda del Piano di coordinamento, il quale espressamente prevede:

« Sulla base di preliminari accertamenti si indicano quali zone di sistemazione non direttamente influenzate dalle zone di concentrazione e caratterizzate da particolare depressione:

- « l'alto bacino del fiume Sangro;
- « gli alti bacini dei fiumi Sinello e Trigno;
- « il Molise centrale;
- « l'alto Fortore;
- « l'alta Irpinia e l'alto Potentino;
- « l'alto Sele;
- « il Cilento;
- « il medio Agri e Sinni;
- « il Pollino e il destra Sinni;
- « la pre-Sila jonica centrale;
- « il versante jonico dell'Aspromonte;
- « le Caronie e i Peloritani;
- « il medio Salso;
- « i monti Sicani;
- « l'altopiano di Buddusò, dei monti di Alà e dell'Alta Baronia;
- « il Gennargentu e l'alto Flumendosa.

« Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto delle proposte avanzate dalle regioni a statuto speciale, dai Comitati regionali per la programmazione economica e dalla Cassa provvederà, entro il 31 dicembre 1966, a delimitare i confini delle sopraelencate zone ».

Il Ministro per il Mezzogiorno ha assolto l'adempimento con la formulazione di un documento trasmesso all'organo interessato con nota n. 10001 del 30 dicembre 1966 (vedasi lett. e della precedente nota 22).

La somma di 100 ipotizziamola composta da 50 per la rete primaria e 50 per la rete secondaria.

Sulla somma di 100 il nostro Comune può chiedere al Ministero dei lavori pubblici — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 3 agosto 1949 n. 589 — la concessione di un contributo trentacinquennale pari al 5% annuo della spesa necessaria.

Una volta ottenuta la concessione del contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici il Comune può chiedere alla Cassa un contributo « integrativo » purché i competenti organi della Regione attestino l'impossibilità per il Comune di garantire con la sovrainposta fondiaria il mutuo della Cassa depositi e prestiti (di tale mutuo diremo ancora in seguito).

Il contributo che può essere chiesto alla Cassa, però, non è mai relativo alla somma di 100 necessaria per realizzare l'opera. Infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della L. n. 634 del 1957, il Comune può chiedere alla Cassa un contributo sulla parte di spesa che gravi su di esso. Dal momento che il contributo alla Cassa può essere richiesto solo dopo che il Ministero dei lavori pubblici ha concesso il contributo trentacinquennale del 5% annuo, evidentemente il contributo integrativo che la Cassa può concedere deve riferirsi alla parte di spesa non coperta dal contributo trentacinquennale concesso dal Ministero dei lavori pubblici. Inoltre, quanto al contributo integrativo della Cassa, occorre precisare che esso può coprire l'intero ammontare degli oneri che graverebbero sul Comune per la realizzazione dell'intera rete di distribuzione interna, quando il Comune stesso abbia fino a 10 mila abitanti; mentre nel caso in cui il Comune abbia da 10.001 a 75.000 abitanti, il contributo integrativo della Cassa può coprire soltanto tutti gli oneri che sarebbero a carico del Comune per la costruzione della rete primaria di distribuzione interna.

Cosicché, il nostro ipotetico Comune può ricevere il 75,9% della spesa (pari al valore capitalizzato del contributo trentacinquennale del 5% previsto dall'art. 3 della predetta L. n. 589 del 1949) attraverso il Ministero dei Lavori Pubblici. Inoltre, se si tratta di un Comune fino a 10 mila abitanti può ricevere dalla Cassa un contributo integrativo pari al restante 24,1% della spesa; se trattasi di un Comune con più di 10 mila e fino a 75 mila abitanti (ricordando l'ipotesi fatta sopra che il Comune debba spendere 50 per la rete primaria e 50 per la rete secondaria) ed ipotizzando che il 75,9% concesso dal Ministero dei lavori pubblici riguardi per la metà (cioè, il 32,95%) la rete primaria e per l'altra metà la rete secondaria, il contributo concedibile da parte della Cassa è pari all'intero onere che graverebbe sul Comune per la realizzazione della sola rete primaria, vale a dire 50 (che è il costo ipotizzato) meno 32,95 che è rappresentato dal contributo dello Stato per la realizzazione della rete primaria (nel senso che 32,95 rappresenta esattamente il 75,9% di 50 che è la spesa totale per la realizzazione della rete primaria).

Pertanto, nel caso di un Comune la cui consistenza abitativa sia compresa fra 10.001 e 75.000, per realizzare un'opera del costo di 100, il Comune stesso potrà ricevere 75,9 dal Ministero dei lavori pubblici e

17,05 come contributo integrativo da parte della Cassa. Quindi, il costo dell'opera sarà coperto per 92,95 da contributi e solo per il 7,05 rimarrà ad esclusivo carico del Comune.

A questo punto, il Comune ha ricevuto la concessione dei due contributi predetti, ma — materialmente — non ha la immediata disponibilità della somma di 100 per realizzare l'opera.

Deve, dunque, richiedere alla Cassa depositi e prestiti la concessione di un mutuo, vale a dire quel mutuo cui si è fatto cenno precedentemente in relazione alla possibilità da parte del Comune di garantirlo con la sovrainposta fondiaria.

Anche in relazione a questo mutuo, la Cassa può concedere l'anticipazione. Naturalmente, l'anticipazione del mutuo da concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti può verificarsi esclusivamente nel caso dei Comuni fino a 75 mila abitanti.

In tal modo, la Cassa per il Mezzogiorno pone sollecitamente i Comuni predetti, in grado di eseguire le opere.

Restano, infine, da illustrare le modalità per la concessione del contributo e delle anticipazioni da parte della Cassa e la regolamentazione dei mutui da contrarre da parte dei Comuni con la Cassa depositi e prestiti.

A tale scopo, la Cassa per il Mezzogiorno, in un opuscolo illustrativo, stabilì la relativa regolamentazione. Il par. III ed il par. IV dell'opuscolo in parola testualmente prevedono:

« Una volta emesso dal Ministero dei lavori pubblici il decreto che concede il contributo statale, i Comuni interessati presentano domanda in carta semplice alla Cassa per il Mezzogiorno, chiedendo la concessione del contributo "integrativo" per la parte di spesa che farebbe ad essi carico per la realizzazione del progetto.

« A tale richiesta dovranno essere allegati:

« a) copia del decreto concessivo del contributo statale;

« b) dichiarazione dei competenti organi regionali (per la Sicilia e la Sardegna) o, in loro mancanza, del competente Prefetto, che attesti la impossibilità per il Comune di garantire con la sovrainposta fondiaria il mutuo della Cassa depositi e prestiti;

« c) delibera comunale, in duplice copia debitamente approvata dalla Autorità tutoria, con la quale il Comune prende impegno di chiedere tempestivamente alla Cassa depositi e prestiti, non appena intervenuta la concessione dei contributi dello Stato e della "Cassa", il mutuo occorrente, corrispondente alla spesa ammessa per il progetto da realizzare, in base al decreto del Ministero dei lavori pubblici.

« Inoltre, ai fini della concessione delle "anticipazioni" della "Cassa", nella stessa delibera dovrà riconoscersi alla Cassa per il Mezzogiorno la facoltà di riscuotere, in luogo e vece dell'Amministrazione comunale, le somme che saranno somministrate in conto mutuo dalla stessa Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione del progetto medesimo, somme che s'intendono quindi cedute alla Cassa per il Mezzogiorno.

« Non appena in possesso dei documenti sopra specificati, e riscontrate la regolarità, la Cassa per il Mezzogiorno emetterà il provvedi-

mento con il quale concede il proprio contributo al Comune richiedente. Copia di tale provvedimento sarà inoltrata al Comune beneficiario, alla Prefettura della corrispondente Provincia, al Ministero dei lavori pubblici, alla Cassa depositi e prestiti ed all'Ufficio del genio civile competente.

« Con tale invio il Comune sarà senz'altro nelle condizioni volute per ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo occorrente per l'attuazione del progetto.

« Per la effettuazione della gara di appalto potrà richiedere senz'altro le necessarie autorizzazioni in base alle norme vigenti per i lavori pubblici.

« La Cassa per il Mezzogiorno provvederà al versamento alla Cassa depositi e prestiti, in una unica soluzione, del contributo concesso al Comune; e pertanto il mutuo concesso dalla medesima Cassa depositi e prestiti rimarrà praticamente limitato al solo importo coperto dal contributo statale.

« Per il perfezionamento delle pratiche relative ai mutui da contrarre dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, varranno le disposizioni che la stessa Cassa depositi e prestiti comunicherà di volta in volta agli Enti interessati.

« La Cassa per il Mezzogiorno interverrà per il più sollecito corso delle relative operazioni e fornirà una adeguata assistenza amministrativa. Tuttavia, i Comuni interessati dovranno adoperarsi affinché le eventuali richieste che la Cassa depositi e prestiti effettuerà in base al proprio ordinamento, abbiano il più sollecito corso.

« Poiché, con la concessione dei contributi dello Stato e della "Cassa" dovrebbe essere assicurato il sollecito espletamento della gara di appalto e l'inizio dei lavori, qualora i Comuni interessati non siano stati ancora ammessi al beneficio del mutuo, ed abbiano altresì provveduto all'invio della apposita delibera di cui al precedente paragrafo, potranno richiedere a questa "Cassa" medesima le anticipazioni necessarie alla realizzazione delle opere di cui trattasi.

« Le somministrazioni delle anticipazioni saranno effettuate in base ad ordinativi da rilasciarsi dal competente Prefetto a norma dell'art. 168 del Regolamento della Cassa depositi e prestiti approvato con D.L.L. 23 marzo 1919, n. 1058, corredati dalle richieste di pagamento dei Comuni interessati.

« Al recupero delle somme anticipate la Cassa per il Mezzogiorno provvederà a sua volta, nei confronti della Cassa depositi e prestiti, dopo che sarà stata regolarizzata la concessione del mutuo ».

#### 4.2. — Reti fognarie.

Tutto ciò che è stato detto nel precedente punto 4.1. in relazione alle reti acquedottistiche è valido anche per le reti fognarie, sia per quanto riguarda le opere agevolabili, che per la entità, le condizioni e le modalità delle agevolazioni (tenendo naturalmente conto delle differenze tecniche dei due tipi di impianti).

#### 4.3. — La gestione delle opere idriche ed igieniche.

La gestione e la manutenzione delle opere acquedottistiche ed igieniche realizzate anche con il concorso della Cassa spettano agli Enti locali che la Cassa ha agevolato.

Per quanto, invece, riguarda la gestione e manutenzione delle opere acquedottistiche e fognarie realizzate interamente dalla Cassa, si rinvia al commento dell'art. 33 T.U.

#### 4.4. — Le navi cisterna.

L'art. 17 terzo comma della L. n. 1462 del 1962, ora ottavo comma dell'art. 61 del T.U., reca l'autorizzazione alla Cassa per la costruzione di navi cisterna ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole.

L'aggiuntività dell'intervento della Cassa in questo settore è stata ribadita con la disposizione (contenuta nell'ottavo comma dell'art. 61 predetto) secondo cui l'Istituto può intervenire in materia « ferme restando le disposizioni contenute nella L. 19 maggio 1967 n. 378, concernente il rifornimento idrico delle isole minori ».

Per quanto riguarda le procedure dell'intervento in questione, va anzitutto osservato che il silenzio dell'art. 17 terzo comma della L. n. 1462 del 1962 relativamente al problema dei soggetti che possono chiedere la costruzione delle navi cisterne e di quelli a cui la nave, una volta realizzata, possa essere attribuita in proprietà o in gestione, evidentemente non può essere interpretato che nel senso di un rinvio alla normativa vigente, in via ordinaria, per il rifornimento idrico delle isole minori.

Inoltre, non sembra che esista una sostanziale differenza fra la dizione usata dall'art. 17 e quella di « isole minori » contenuta nella legislazione ordinaria, nel senso che quando l'art. 17 parla di « isole » tale termine è assimilabile a quello di « isole minori » usato dalla legislazione ordinaria (24).

Per quanto sopra detto, appare chiaro che, nel settore in questione, la straordinarietà dell'intervento si esaurisce all'atto in cui la nave realizzata viene consegnata al soggetto competente ad assumerla in proprietà e gestione.

#### 5. — Interventi per l'esecuzione di opere di competenza degli Enti locali e per il restauro e la sistemazione di opere di interesse artistico, storico e archeologico (art. 62) (25).

L'art. 62 stabilisce che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a suo totale carico nei Comuni aventi particolare interesse turistico l'esecuzione delle seguenti opere:

— opere di competenza degli Enti locali;

(24) La legislazione ordinaria in materia è costituita dalla L. 9 maggio 1950 n. 307, dalla L. 3 giugno 1959 n. 402 e dalla L. 19 maggio 1967 n. 378.

(25) Cfr. il preambolo al commento della presente Sez. II.

— opere di restauro e di sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, purché appartengano agli stessi Enti o ad Istituzioni o ad altri Enti legalmente riconosciuti (non possono, invece, godere di questa agevolazione le cose di interesse artistico, storico ed archeologico che siano nel demanio o nel patrimonio dello Stato, oppure di proprietà di privati).

Tali opere devono essere eseguite al fine di incrementare le attrattive turistiche dei centri interessati.

La manutenzione delle opere eseguite e delle cose restaurate o sistemate a spese della Cassa compete agli Enti cui appartengono.

Nel caso in cui, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli Enti cui le opere o le cose appartengono non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla manutenzione delle opere o delle cose, il Ministro per il Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli stessi, può autorizzare la Cassa a provvedere alla manutenzione delle opere o delle cose:

- direttamente, in via temporanea;
- mediante altri Enti, già esistenti, idonei allo scopo.

Infine, la Cassa, per consentire la manutenzione delle opere e delle cose da parte degli Enti a ciò tenuti, deve trasferire a questi ultimi le opere o le cose entro sei mesi dalla data del loro collaudo.

Quanto ai beneficiari dell'iniziativa Cassa, il primo comma dell'art. 10 della L. n. 634 del 1957, ripreso e confermato dall'ultimo comma dell'art. 30 della L. n. 717 del 1965, ora primo comma dell'art. 62 del T.U., testualmente dispone: « Al fine di incrementare le attività dei centri aventi particolare interesse turistico... ».

Da tale disposizione si potrebbe evincere che gli interventi predetti della Cassa siano da effettuare in quei Comuni che, per essere stati ricompresi nei Comprensori di sviluppo turistico (26), presentino un riconoscimento del loro « particolare interesse turistico ». In altri termini, si potrebbe pensare che essendo state individuate, in base a precisi criteri voluti dalla legge, le zone suscettibili di un concreto sviluppo dell'attività turistica, ai fini della applicazione dei benefici in parola, si dovesse far riferimento a quei criteri richiesti dalla legge.

Al contrario, nella compilazione del T.U. si è ritenuto che la normativa del primo comma dell'art. 10 della L. n. 634 non potesse essere interpretata restrittivamente sol perché recepita nell'art. 30 della L. numero 717 che prevede anche la concretizzazione del « particolare interesse turistico » nel concetto dei comprensori di sviluppo turistico. E' stato, invero, ritenuto che, per gli interventi specifici in esame, la valutazione del « particolare interesse turistico » dei Comuni, rimanesse affidata al Consiglio di amministrazione della Cassa e non fosse condizionata dalla definizione dei Comprensori di sviluppo turistico.

---

(26) Comprensori la cui delimitazione — giova ricordarlo — fu effettuata dal 1° Piano di coordinamento (cfr. *infra* la parte specifica del presente commentario).

Sulla base della predetta valutazione, nella compilazione del Testo Unico la normativa in questione della L. n. 634 è stata inquadrata nel complesso di norme riguardanti gli interventi della Cassa in tutto il territorio meridionale, lasciando intendere che si tratta — nel caso specifico — di interventi che sono realizzabili indifferentemente dalla delimitazione dei Comprensori turistici.

La soluzione adottata nel T.U. appare opinabile, in quanto sembra contrastare sia con il disposto dell'art. 7 della L. n. 717, che con la logica stessa di tutto l'intervento nel Meridione.

Infatti, da un lato l'art. 7 predetto determina, tra l'altro, puntualmente, i casi in cui gli interventi della Cassa possono esplicarsi fuori dai Comprensori di sviluppo turistico e fra essi non sono ricompresi gli interventi contemplati dal primo comma dell'art. 10 della L. n. 634 del 1957; d'altro canto, gli interventi in questione non sono stati considerati come effettuabili nell'ambito di quegli « speciali programmi » che, per legge, avrebbero potuto essere autorizzati dal piano di coordinamento e che, con l'entrata in vigore della L. n. 853 del 1971, oggi potrebbero essere ricompresi nei progetti speciali di interventi organici o, comunque, essere autorizzati dal CIPE.

Peraltro, se è stata esplicitamente recepita nella L. n. 717 una norma antecedente che richiede il « particolare interesse turistico » di un centro per la concessione di determinati benefici, è evidente l'intenzione del legislatore di calare quella norma nella logica e nel meccanismo propri della L. n. 717. Orbene, l'elemento caratterizzante di tale legge, anche per quanto attiene all'intervento turistico, è costituito dalla distinzione degli interventi eseguibili in aree concentrate da quelli eseguibili su tutto il territorio; distinzione che la L. n. 717 fonda sulla suscettibilità o meno di certe aree a favorire lo sviluppo di attività produttive. Quale migliore elemento, dunque, per valutare quel « particolare interesse turistico » previsto dalla 634 e calato nella logica della L. n. 717, che riferirsi allo strumento pianificatorio del Comprensorio turistico?

A nostro avviso, dunque, è arbitrario estendere gli interventi previsti dall'art. 62 del T.U. a tutto il territorio meridionale. Essi — a termini di legge — riguardano solo i Comuni compresi nei Comprensori di sviluppo turistico delimitati — ai sensi dell'art. 30 primo e secondo comma della L. n. 717 del 1965 — dal 1° piano di coordinamento.

Quanto al contenuto dei benefici in questione, è necessario dare una spiegazione del concetto di « opere di competenza degli Enti locali » che la Cassa, per incrementare le attrattive turistiche dei centri predetti, può realizzare a suo totale carico.

Attesa la genericità della disposizione, deve ritenersi che la Cassa possa realizzare tutte quelle opere di competenza degli Enti locali le quali in qualche modo agevolino il traffico e lo stanziamento turistico o contribuiscano a costituire nuovi o più validi elementi di richiamo turistico per la zona: il che, in sostanza, significa che la Cassa può intervenire per tutte le opere di competenza comunale riguardanti il settore considerato.

CAPO III  
Agricoltura

Art. 63

NORME APPLICABILI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

*Per gli interventi nel settore dell'agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli artt. dal 64 al 78, concernenti l'intero territorio meridionale, quelle di cui agli artt. dal 140 al 143, relative ai comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola e quelle degli artt. 157 e 158, relative ai territori esterni a detti comprensori.*

Sezione I - Interventi dell'Amministrazione ordinaria (\*)

Art. 64

FONDO DI ROTAZIONE PER IL CREDITO AGRARIO  
DI MIGLIORAMENTO

*Sul fondo di rotazione a carattere permanente costituito presso il Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951 numero 1208, sono concesse agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, nei territori di cui all'art. 1 e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, anticipazioni per mutui concernenti opere da eseguire nei predetti territori. (Art. 3, legge n. 165/1949; art. 1, legge n. 357/1952; art. 1, c. 1°, 2° e 3°, legge n. 1208/1951).*

*Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al primo comma, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nel comma stesso. (Art. 2, c. 1°, legge n. 1208/1951).*

*La concessione delle anticipazioni ha luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti. (Idem, art. 2, c. 2°).*

*Le anticipazioni di cui al primo comma devono essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglio-*

---

(\*) Per completezza espositiva si ricordano talune modifiche recate dal D.L. 5 luglio 1971 n. 432, convertito in L. 4 agosto 1971 n. 592 (riportato in appendice al presente commentario), che ha rifinanziato per l'esercizio 1971 il 2° Piano « verde » recato dalla L. n. 910 del 1966.

mento, per scopi e con le modalità e condizioni previsti dal presente articolo. (Idem, art. 3, c. 1°).

Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui sono determinati da apposito comitato, nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste. (Idem, art. 3, c. 2°).

A parità di ogni altra condizione i mutui vengono con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi. (Idem, art. 3, c. 3°).

L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti a norma del precedente secondo comma, è versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato. (Idem, art. 4, c. 1°).

Ciascun Istituto può utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avrà stipulato contratti di mutuo. (Art. 4, c. 2°, legge n. 1208/1951).

Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro per il tesoro autorizza, con modalità da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente terzo comma, il prelevamento, da parte dell'Istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo. (Idem, art. 4, c. 3°).

Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui al precedente comma, sono infruttifere di interesse. Del pari i mutuatari non debbono corrispondere alcun interesse agli Istituti sulle singole somministrazioni. (Idem, art. 5, c. 1°).

Nella convenzione di cui al precedente terzo comma, sono inserite clausole atte a contenere entro i più brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui. (Idem, art. 5, c. 2°).

L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da parte dell'Istituto, hanno inizio alla stessa data ed hanno la durata massima di venti anni. (Idem, art. 6, c. 1°).

L'ammortamento dei mutui viene effettuato al tasso annuo di interesse del 2%, mediante annualità posticipate costanti, e comprensive della quota spettante agli Istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura stabilita con la convenzione, di cui al precedente terzo comma. (Idem, art. 6, c. 2°; art. 16, legge n. 910/1966).

Dette annualità sono versate dagli Istituti — previa detrazione della quota ad essi spettante — al Ministero del tesoro a rimborso della anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento all'Istituto della corrispondente annualità da parte del mutuatario. (Art. 6, c. 3°, legge n. 1208/1951).

Oltre al pagamento delle anzidette annualità e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere può essere fatto gravare sui mutuatari, dagli Istituti, a qualsiasi titolo. (Idem, art. 6, c. 4°).

Le somme che affluiscono al fondo di rotazione di cui al precedente primo comma per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti, sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale vengono introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse sono devolute con le modalità stabilite col settimo, ottavo e nono comma, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al precedente secondo comma. (Art. 7, c. 1°, legge n. 1208/1951).

Detta quota percentuale può, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attività svolta dagli Istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione del presente articolo, o, anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nei territori indicati all'art. 1. (Idem, art. 7, c. 2°).

Le opere che sono finanziate con i mutui di cui al presente articolo, non possono fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari. (Idem, art. 8, c. 1°).

La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato. (Idem, art. 8, c. 2°; idem, art. 9).

Si applicano ai mutui, di cui al presente articolo, ed agli atti e formalità concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, nonché quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia. (Art. 4, c. 3°, legge n. 1228/1962).

### Art. 65

#### CONTRIBUTI E MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

I contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture delle aziende ubicate nei territori di cui all'art. 1, previsti dal secondo e quinto comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, possono essere elevati nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento previsti dagli stessi commi sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, cal-

*colate ai tassi praticati dagli Istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso ridotto del 2%. (Art. 16, c. 2° e 5°, legge n. 910/1966).*

#### **Art. 66**

##### **CONTRIBUTI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 17/64**

*I contributi in conto capitale in aggiunta a quelli a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A.), di cui all'art. 35 primo e secondo comma, della legge 27 ottobre 1966 n. 910, recante provvedimenti per l'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui all'art. 1, possono essere concessi, fermo restando il limite del 25% della spesa ammessa, fino ad una misura massima pari alla differenza tra il 60% della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal fondo; il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al quarto comma del citato art. 35 sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi d'interesse praticati dagli Istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso ridotto del 2%. (Art. 35, c. 3° e 5°, legge n. 910/1966).*

#### **Art. 67**

##### **DIFESA FITOSANITARIA**

*Nei territori indicati nell'art. 1 i contributi di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, possono essere elevati:*

*a) al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;*

*b) al 60% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari. (Art. 7, c. 1°, legge n. 910/1966).*

*L'aliquota dei contributi di cui alla lettera a) è estesa anche alle operazioni eseguite con mezzi aerei; essa, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, è elevata sino al 70% nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto, non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri. (Art. 7, c. 3°, legge n. 910/1966).*

#### **Art. 68**

##### **COLTIVAZIONI ARBOREE**

*Nei territori indicati nell'art. 1, i contributi in conto capitale per le iniziative concernenti le coltivazioni arboree, di cui all'art. 15 della legge*

27 ottobre 1966 n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, possono essere elevati nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile. (Art. 15, c. 1°, legge n. 910/1966).

#### Art. 69

##### PIANI DI VIABILITA' RURALE E DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Nei territori di cui all'art. 1, il sussidio per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti, di cui all'art. 17 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, può essere concesso nella misura dal 75 all'87,50% della spesa ritenuta ammissibile.

Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali. In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 60%. (Art. 17, c. 1°, legge n. 910/1966; idem, c. 2° e 3°).

#### Art. 70

##### RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA E CRITERI DI INTERVENTO

Per gli interventi da effettuare nei territori indicati nell'art. 1, è riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la legge 27 ottobre 1966 n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, non inferiore al 40%. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui al successivo art. 140. (Art. 53, c. 1°, legge n. 910/1966).

Le direttive per l'attuazione, nelle regioni meridionali, degli interventi previsti dai Titoli I, artt. 5, 6 e 7, II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, tenuto conto dei piani di coordinamento previsti dall'art. 2 del presente testo unico. (Art. 38, c. 2°, legge n. 910/1966).

#### Art. 71

##### OPERE DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Le opere previste alla lettera a) dell'art. 2 del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire in comprensori di bonifica ricadenti per la maggior parte nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, compreso l'intero Lazio, sono a totale carico dello Stato. (Art. 7, c. 1°, R.D. n. 215/1933).

Nei territori di cui al primo comma la spesa delle opere di bonifica di competenza statale, indicate alle lettere b), c), d), e), f), g) ed h),

del citato art. 2 del testo unico n. 215 del 1933, è sostenuta dallo Stato per il 91%. Nei comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato al 95%. (Art. 21, c. 1°, legge n. 910/1966).

Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua che servano alla bonifica dei comprensori, non ricadenti per la maggior parte nei territori indicati all'art. 1 del presente testo unico, ivi compreso l'intero Lazio, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche con riguardo alla categoria di cui presentano i caratteri. (Art. 7, c. 5°, R.D. n. 215/1933).

Il sussidio dello Stato per le opere di miglioramento fondiario indicate dall'art. 43 del citato testo unico sulla bonifica integrale, può essere portato al 38% della spesa, quando le opere sussidiabili ricadono nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico. (Art. 44, c. 1°, R.D. n. 215/1933).

La disposizione del comma precedente si applica anche per le categorie di opere di bonifica di competenza dei privati, riconosciute ammissibili al sussidio statale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (Art. 8, R.D. n. 215/1933).

Nel quinquennio 1966-1970, lo Stato può anticipare l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica da eseguirsi nei territori di cui all'art. 1. La quota di spesa a carico della proprietà privata, anticipata dallo Stato, è recuperata in 25 anni e su essa sarà applicato l'interesse del 2%; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere; il recupero delle somme anticipate può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962 n. 947. (Art. 25, legge n. 910/1966).

#### Art. 72

##### OPERE DI BONIFICA NEI COMPRESORI DI BONIFICA MONTANA

Le spese per le opere di competenza statale indicate alle lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del primo comma dell'art. 140, quelle intese al miglioramento dei pascoli montani, teleferiche, compresi i fili a sbalzo e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, da eseguirsi nei territori di cui all'art. 1, sono sostenute dallo Stato per il 95% dell'importo complessivo, quando siano di interesse comune a comprensori o ad una notevole parte di essi.

Restano salve le disposizioni di cui all'art. 140, per i comprensori irrigui e per le connesse zone di valorizzazione agricola. (Art. 19, c. 1° e art. 20, c. 2°, legge n. 991/1952; Art. 21, u.c., legge n. 910/1966; art. 2 c. 2°, R.D. n. 215/1933).

#### Art. 73

##### CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI

Il contributo dello Stato previsto dalla legge 1° agosto 1959 n. 703, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accor-

dati dagli Istituti di credito di cui all'art. 1 della citata legge n. 703, ad imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendono impiantare attrezzature, ampliare o migliorare stabilmente magazzini forniti di frigoriferi, macchinari ed in genere locali dotati di impianti destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale, è concesso dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro ed è elevato nella misura massima del 5% per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1. (Art. unico, legge n. 493/1965).

## Sezione II - Interventi della Cassa per il Mezzogiorno

### Art. 74

#### PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIENDE AGRICOLE ECONOMICAMENTE EFFICIENTI

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti. (Art. 9, c. 1°, legge n. 717/1965).

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi. (Idem, c. 2°).

### Art. 75

#### IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 può autorizzare che gli impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli di cui all'art. 142, primo comma, siano ubicati anche fuori dei territori meridionali purché gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali. (Articolo 11, c. 1° e 2°, legge n. 717/1965).

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano nei confronti delle iniziative ivi previste, rientranti in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui. (Art. 7, c. 3°, lettera d), legge n. 717/1965).

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa

*per il Mezzogiorno a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitali agli Enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma dell'art. 142 e alle imprese industriali alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionale ed esteri. (Art. 11, c. 5°, legge n. 717/1965).*

#### **Art. 76**

##### AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI

*La Cassa per il Mezzogiorno può concedere i benefici previsti dalla vigente legislazione per le opere di miglioramento fondiario, anche ad associazioni di produttori agricoli, entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate, per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 1. (Art. 17, legge n. 634/1957).*

#### **Art. 77**

##### RIDUZIONI TARIFFARIE SUI TRASPORTI FERROVIARI E MARITTIMI DI PRODOTTI AGRICOLI

*Le tariffe di favore per i trasporti ferroviari e per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati, di cui all'art. 82, si applicano anche ai prodotti agricoli, con le modalità indicate nello stesso articolo. (Art. 15, c. 2° e 3°, legge n. 717/1965).*

#### **Art. 78**

##### ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUGLI UTILI REINVESTITI IN INIZIATIVE AGRICOLE NEL MEZZOGIORNO

*La parte non superiore al 50% degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 107, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta di ricchezza mobile categoria B, ai sensi e con le modalità indicate nello stesso art. 107 e nel termine indicato nell'art. 105. (Art. 34, legge n. 634/1957; art. 11, legge n. 555/1959 e art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965).*

### CAPITOLO III

#### AGRICOLTURA (Artt. 63-78)

#### **1. — L'articolo 63.**

L'art. 63 del T.U. è una norma di coordinamento a contenuto puramente sistematico.

Infatti, si limita ad indicare le disposizioni riguardanti interventi nel settore agricolo in funzione della loro sfera territoriale di efficacia, prospettando l'organizzazione della materia come risulta nel T.U.

Da questo punto di vista, si può dire che le disposizioni contenute in tutto il Capo III del Titolo III (artt. 64-78) si applicano indistintamente in tutti i territori meridionali.

Le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IV (artt. 140-143), si applicano per i territori meridionali ricompresi nell'ambito dei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola.

Infine, le norme recate dagli artt. 157 e 158 riguardano l'estensione di particolari interventi, che di norma sono effettuabili solo all'interno dei comprensori di sviluppo agricolo predetto, anche a particolari territori meridionali che non fanno parte dei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola.

## **2. — Gli interventi per l'agricoltura effettuabili dall'Amministrazione ordinaria in tutti i territori meridionali (artt. 64-73).**

Gli artt. da 64 a 73 — sulla base di un uniforme criterio adottato in sede di coordinamento — riportano le disposizioni « di maggior vantaggio » per i territori meridionali contenute nella legislazione vigente per gli interventi dell'Amministrazione ordinaria nel settore agricolo.

Si tratta, dunque, di un complesso di disposizioni che, evidenziato il predetto « maggior vantaggio », rinvia — *tout court* — alla disciplina generale.

In sede di commento si seguirà la stessa logica, giacché la funzione cui il legislatore ha inteso destinare il testo unico non è quella di raggruppare « tutte le disposizioni vigenti per il Mezzogiorno » ma quella di fornire una visione unitaria delle disposizioni di « maggior favore » per quei territori, e, dunque, un commento della disciplina ordinaria vigente in materia agricola esulerebbe dall'ambito del presente lavoro.

A questo riguardo, e a titolo di completezza, riportiamo in appendice al presente commentario il testo integrale del D.L. 5 luglio 1971 n. 432 e quello della legge di conversione n. 592 del 4 agosto 1971. Le disposizioni predette, infatti, con il finanziamento del 2° piano verde per l'esercizio 1971, recano talune modifiche alle disposizioni della L. n. 910 del 1966 che, pur non essendo vere e proprie norme di « maggior favore » per il Sud, potrebbero risultare utili agli operatori.

### **2.1. — Il fondo di rotazione per il credito agrario di miglioramento (art. 64).**

Presso il Ministero del tesoro è stato istituito dalla legge n. 1208 del 1951 un fondo di rotazione per il credito agrario di miglioramento.

Il « maggior vantaggio » per il Mezzogiorno recato dalla legislazione che riguarda il funzionamento di tale fondo può essere sintetizzato in tre punti:

a) per le operazioni riguardanti opere di miglioramento da eseguirsi nel Mezzogiorno, gli Istituti di credito agrario abilitati ed il Con-

sorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento possono ricevere anticipazioni da parte del Fondo sulla base di aliquote percentuali determinate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello dell'agricoltura;

b) l'ammortamento dei mutui concessi con il meccanismo del Fondo di rotazione, ove si tratti di iniziative meridionali, avviene al tasso del 2% (anziché del 3%);

c) i rientri finanziari del fondo per ogni esercizio — che siano utilizzati nell'esercizio successivo — possono essere attribuiti ai singoli Istituti anche sulla base di aliquote differenti da quelle stabilite con decreto del Ministro per il tesoro per l'attribuzione di anticipazioni sul fondo, qualora vi siano nuove esigenze di particolari zone nel territorio meridionale.

## 2.2. — Gli interventi di maggior favore recati, per il Mezzogiorno, dal 2° Piano verde (artt. 65-72).

Gli artt. da 65 a 72 contengono le norme di « maggior favore » recate dal 2° Piano verde (L. 27 ottobre 1966 n. 910) a vantaggio di tutti i territori meridionali.

### 2.2.1. — Contributi e agevolazioni creditizie per il miglioramento delle strutture aziendali (art. 65 T.U.).

I contributi a fondo perduto ed i mutui a tasso agevolato previsti dal secondo e quinto comma dell'art. 16 della L. n. 910 del 1966 (27),

(27) L'art. 16 della L. 27 ottobre 1966 n. 910 dispone quanto segue:

« *Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali*. — Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la risoluzione dei costi di produzione, saranno concesse ad Aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette:

« a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, incluse le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonché gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

« b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche;

« c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonché i lavori sistematori al terreno;

« d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

« e) a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà, mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, quando le Aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino requisiti di validità economica.

« Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

« un contributo in conto capitale nella misura massima del 40%, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 646, e successive

ove si tratti di iniziative meridionali, subiscono una maggiorazione vantaggiosa, nel senso che l'aliquota massima di contributo che può essere concessa è portata al 50% mentre il tasso di interesse praticato è del 2%.

### 2.2.2. — Contributi per l'applicazione del Regolamento comunitario n. 17 del 1964 (art. 66).

Il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A.), per effetto del regolamento 5 febbraio 1964 n. 17 del Consiglio dei ministri della C.E.E., concede — per determinate iniziative — contributi a fondo perduto.

Per i progetti contemplati nella seconda parte del predetto regolamento, l'art. 35 terzo comma del 2° Piano verde prevede contributi fino al 25% della spesa ammessa e, comunque, in misura non superiore alla differenza fra la metà della spesa ammessa per realizzare il progetto e l'ammontare dei contributi concessi dal F.E.O.G.A.

Nel caso di iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno, i contributi aggiuntivi del Ministero dell'agricoltura ugualmente non possono superare il 25% della spesa ammessa, ma il loro ammontare massimo non si determina sottraendo dal 50%, bensì dal 60% della spesa ammessa, i contributi concessi dal F.E.O.G.A.

---

modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni e integrazioni nonché nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, e successive modificazioni e integrazioni:

« un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928 n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni e integrazioni nonché nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

« Quando la spesa preventivata supera i 20 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.

« Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, potranno essere concesse agevolazioni contributive o creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti, compresi i servizi e gli impianti accessori, nonché i vani per uso aziendale, per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. Le suddette agevolazioni potranno essere altresì concesse per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di case di abitazione di proprietà di coltivatori diretti nei piccoli centri rurali situati nei territori montani, purché rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari ed a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e che nessun membro della stessa abbia altra abitazione in proprietà.

« Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

« un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 646, e 10 agosto

Esemplificando, se per un progetto si ha una spesa ammessa di 100, con contributi F.E.O.G.A. di 35, le differenze di trattamento per la stessa iniziativa risultano le seguenti, a seconda che sia o meno in territorio meridionale:

— *Iniziativa non meridionale*: contributi del Ministero dell'agricoltura = 50 (cioè il 50% di 100) — 35 (F.E.O.G.A.) = 15. In questo caso, dunque, l'iniziativa, pur essendo previsto un « tetto » contributivo pari a 25, non può arrivare che a 15.

— *Iniziativa meridionale*: contributi del Ministero dell'agricoltura = 60 (cioè il 60% di 100) — 35 (F.E.O.G.A.) = 25. In questo caso, dunque, l'iniziativa utilizza pienamente il « tetto » contributivo di 25.

Inoltre, i progetti previsti dall'art. 35 quarto comma, per i quali è previsto per iniziative non meridionali il tasso del 3%, qualora riguardino iniziative meridionali, godono di un tasso del 2%.

### 2.2.3. — Contributi per la difesa fitosanitaria (art. 67).

L'art. 7 della L. n. 910 del 1966 prevede la concessione di determinati contributi per operazioni di difesa fitosanitaria dei terreni produttivi.

Per il Mezzogiorno il maggior vantaggio consiste:

— nell'elevazione della misura massima del contributo concedibile dal 40 al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti la coltura ortofrutticola, agrumaria, olivicola e bieticola (per le applicazioni di fitofarmaci, invece,

---

1950 n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

« un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento della durata di anni venti contratti ai termini della legge 5 luglio 1928 n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950 n. 646 e 10 agosto 1950 n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

« Le norme di cui ai commi quarto e quinto si applicano per gli esercizi finanziari 1966 e 1967.

« Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.

« L'agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928 n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

« I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951 n. 1208, dell'articolo 9 e dell'articolo 16, lettera b), della legge 2 giugno 1961 n. 454, e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964 n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.

« Ferme le finalità obiettive perseguite con gli interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti ».

non vi è differenza fra il Mezzogiorno e il resto del Paese, in quanto il contributo è sempre del 70%);

— nell'elevazione della misura massima del contributo che può essere concesso dal 50 al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di anti-parassitari.

#### 2.2.4. — Coltivazioni arboree (art. 68).

Il maggior vantaggio per il Mezzogiorno consiste nella previsione del « tetto » contributivo. Ovvero, mentre per la restante parte del Paese i contributi a fondo perduto concedibili per gli scopi di cui all'art. 15 della L. n. 910 del 1966 (28) possono arrivare al massimo del 40 % della

(28) Per comodità di consultazione, si riporta qui di seguito il testo dell'art. 15 sopra citato:

« *Coltivazioni arboree* ». — Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree idonee a tali colture possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40%, elevabile al 50% nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:

« a ) impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualità alle esigenze di mercato;

« b ) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità della coltura;

« c ) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite, nonché in altre zone a specifica vocazione vitivinicola, con preferenza a quelle collinari, secondo i criteri che saranno stabiliti con le direttive regionali di cui all'articolo 38;

« d ) sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate, anche con specie diverse da quelle preesistenti; nel caso di colture viticole promiscue dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito dei comprensori di cui alla precedente lettera c);

« e ) istituzione da parte di Enti di sviluppo, Cooperative, loro Consorzi e Associazioni tra produttori, e Consorzi di miglioramento fondiario, di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonché di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

« Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, può essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 2.500 e lire 4.000, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente idonei.

« Le stesse aliquote di contributo previste dal primo comma del presente articolo si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della

spesa riconosciuta ammissibile, tale percentuale — nel caso si tratti di interventi che interessano il Mezzogiorno — è elevata al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

#### **2.2.5. — Piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico (art. 69).**

L'art. 69 del T.U. riproduce interamente l'art. 17 della L. n. 910 del 1966. Ragion per cui, non si tratta di un intervento di maggior favore rispetto ad un altro similare previsto dal 2° Piano verde per la restante parte dell'Italia, ma di un intervento che è previsto « soltanto » per le regioni meridionali (29).

#### **2.2.6. — Ripartizione territoriale della spesa e criteri di intervento (art. 70).**

L'art. 70 del T.U. sancisce tre principi fondamentali per l'intervento dell'Amministrazione ordinaria e cioè:

— obbligo di destinare ai territori meridionali almeno il 40% della spesa autorizzata per l'attuazione del 2° Piano verde;

— direttiva intesa ad indirizzare gli interventi del Piano verde specie nei territori non compresi nei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola, nei quali sono concentrati, di massima, gli interventi della Cassa per il settore agricolo (cioè al fine di garantire l'aggiuntività degli interventi della Cassa stessa, ed evitare, nel contempo, le cosiddette « sacche di depressione » che possono derivare dalla esclusione di certe regioni — appunto quelle non comprese nei comprensori irrigui — dai benefici dell'intervento pubblico ove questi in tutte le loro manifestazioni si concentrino nelle zone più suscettive di sviluppo);

— obbligo per il Ministro dell'agricoltura a tener conto delle direttive del Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno per l'emanazione delle direttive regionali di attuazione del 2° Piano verde interessanti le regioni meridionali.

---

presente legge ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961 n. 454, e dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964 n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'articolo 18 della citata legge 2 giugno 1961 n. 454 ».

(29) Non sembra opportuno soffermarsi su una eventuale interpretazione del terzo comma dell'art. 17 della L. n. 910 del 1966, secondo cui il fatto che trattasi di un comma a sé stante potrebbe far ritenere che con l'espressione « in tutti gli altri casi » il legislatore abbia inteso riferirsi anche ai territori non meridionali. Infatti, è sufficiente riferirsi al significato letterale del disposto, sulla base del quale è indubbio che la legge si riferisca a « casi diversi » da quelli considerati nel secondo comma dello stesso art. 17 (peraltro, in tal senso è anche l'art. 16 del D.M. 20 gennaio 1967 concernente i criteri generali per l'applicazione del 2° Piano verde).

### 2.2.7. — Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario di competenza dell'Amministrazione ordinaria (artt. 71-72).

#### 2.2.7.1. — Le opere di bonifica.

Il Ministero dell'agricoltura, nei territori facenti parte dei comprensori dei Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana inclusi in tutto o per una notevole parte nei territori meridionali ma non rientranti nei comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione agricola ad esse connesse (30) (oppure anche nei territori rientranti nei comprensori da ultimo detti, ove si tratti di opere che non rientrino nella competenza della Cassa) assume:

##### A) a totale carico:

— le opere di rimboschimento e di ricostruzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani, dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

— le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura;

— le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acqua potabile, quando interessi l'intero comprensorio o una parte rilevante di esso;

— i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalità;

— le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica, purché necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;

— i ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche;

##### B) a parziale carico:

— le opere (ad eccezione dei collettori principali delle acque di scolo e degli impianti necessari per la loro funzionalità, i quali sono a totale carico) di bonificazione di laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o, comunque, deficienti di scolo;

— il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

— le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali (tali opere sono a totale carico se interessino l'intero comprensorio o una parte rilevante di esso);

---

(30) V., *infra*, commento all'art. 140 del T.U.

— le opere di difesa dalle acque, di provvista e di utilizzazione agricola di esse (se trattasi di opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura o di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione, ove interessino l'intero comprensorio o una parte rilevante di esso, le opere sono a totale carico);

— le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione della energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;

— la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi in convenienti unità fondiarie.

Le opere di cui alla lettera B) sono a parziale carico nel senso che per il solo Mezzogiorno, ivi compreso l'intero Lazio, lo Stato contribuisce alle spese col 95% nei comprensori di bonifica di I categoria e col 91% nei comprensori di bonifica di II categoria (31).

Il contributo dello Stato è sempre pari al 95% dell'importo complessivo del progetto per le predette opere di cui alla lett. B), nonché per quelle relative al miglioramento dei pascoli montani, alle teleferiche, compresi i fili a sbalzo e alla ricerca e utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune a più comprensori o ad una notevole parte di essi.

Nel caso di opere di competenza dello Stato, i Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana predispongono i piani di bonifica che devono essere istruiti dagli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura competenti per territorio, ed essere approvati dal Ministero dell'agricoltura.

Lo Stato può anticipare anche la parte di spesa di competenza dei privati per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica da eseguirsi nei territori meridionali. Tale quota è recuperata in 25 anni al tasso del 2%, con inizio dell'ammortamento dall'anno successivo a quello del collaudo delle opere. Il recupero può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 (32).

(31) Per la restante parte dell'Italia, il contributo dello Stato è pari all'88% per i comprensori di I categoria ed al 78% per i comprensori di II categoria.

(32) L'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 così dispone:

« *Piano di riparto delle spese consortili*. — Il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata, per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi.

« Il piano di riparto è sottoposto al visto di legittimità di cui all'art. 63, secondo comma, delle norme approvate con il regio decreto sopracitato.

« Qualora il piano di riparto tra i consorziati delle somme anticipate ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della L. 2 giugno 1961 n. 454, non sia compilato entro sei mesi dalla data di collaudo delle opere, vi provvede in via surrogatoria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nominando un apposito Commissario.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ad Istituti di credito il compito di curare il recupero delle somme anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 ».

**2.2.7.2. — Le opere di miglioramento fondiario (artt. 71 e 76).**

Le opere di cui all'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 (33), ove siano eseguite in tutto il territorio meridionale, possono ricevere dal Ministero dell'agricoltura un sussidio fino al 38% della spesa ammessa.

**2.2.7.3. — Le opere private di bonifica (art. 77).**

Il Ministero dell'agricoltura e foreste può concedere per le categorie di opere di bonifica di competenza dei privati ammissibili al sussidio statale un sussidio pari al 38% della spesa ammessa.

**2.2.8. — Contributi per l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (art. 73 T.U.).**

La L. 1° agosto 1959 n. 703 ha previsto che gli Istituti di credito abilitati possono concedere prestiti e mutui a tasso agevolato alle imprese — individuali o associate — che esercitano l'attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari, per:

- l'impianto di attrezzature;
- l'ampliamento;
- il miglioramento stabile di: magazzini forniti di frigoriferi; macchinari; locali, in genere, purché dotati di impianti destinati al selezio-

---

(33) L'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, così dispone:

« Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o agevolate con mutui, godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

« Possono pure essere sussidiati: a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia; b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

« Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegna, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerarsi montani.

« Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventiva fino a lire 30 milioni, provvede l'ispettore agrario compartimentale ».

namento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale.

Al fine di consentire agli Istituti predetti di praticare un tasso agevolato, lo Stato, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, riconosce un contributo a titolo di rimborso del tasso praticato dagli Istituti creditizi per le iniziative suindicate.

Tale contributo, per le operazioni effettuate nel Mezzogiorno è stato elevato alla misura massima del 5%.

Il godimento delle agevolazioni previste dalla L. n. 703 del 1959 preclude la possibilità di ottenere, per la stessa opera, anche le agevolazioni finanziarie analoghe di competenza della Cassa e del Ministero dell'agricoltura e foreste.

### **3. — Gli interventi effettuabili da parte della Cassa in tutto il territorio meridionale (artt. 74-78).**

Gli artt. da 74 a 78 raggruppano le disposizioni in materia di interventi in agricoltura che possono interessare tutto il territorio meridionale.

In realtà, fatta eccezione per le agevolazioni tariffarie e fiscali previste in leggi della « Cassa », non si tratta di interventi riguardanti in via normale tutti i territori meridionali, ma di estensioni particolari degli interventi effettuabili solo nei comprensori irrigui. Peraltro, le stesse agevolazioni tariffarie e fiscali non sono « interventi della Cassa » ma soltanto disposizioni « contenute in leggi che riguardano in modo particolare la Cassa stessa ». Infine, la norma dell'art. 74 riguarda l'attività della Società finanziaria agricola, per la quale si rinvia al commento dell'art. 41 T.U.

Per gli artt. 75 e 76 si rinvia al commento degli artt. 141 e 142; per le agevolazioni tariffarie previste dall'art. 77 al commento del successivo articolo 82 e per le esenzioni fiscali previste dall'art. 78 si rinvia al commento dell'art. 107. Naturalmente, taluni degli articoli cui si rinvia non riguardano il settore agricolo: comunque, l'identità delle disposizioni in questione fra la materia agricola e quella di altri settori è assoluta e, pertanto, sarà sufficiente estendere automaticamente i commenti specifici ai prodotti agricoli.

## **CAPO IV**

### **Industria e commercio**

#### **Art. 79**

##### **NORME APPLICABILI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO**

*Per gli interventi nel settore dell'industria e del commercio si applicano le disposizioni contenute negli artt. dall'80 al 117, concernenti l'intero territorio meridionale, quelle di cui agli artt. dal 144 al 154, relative alle aree e nuclei di sviluppo industriale e quelle dell'art. 157, relative ai territori esterni alle aree e nuclei di sviluppo industriale.*

## Sezione I - Disposizioni generali

## Art. 80

RISERVA DEL 30% DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI  
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

*Salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, è fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato e alle Aziende autonome, nonché agli Enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30% delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali, ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonché nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956 n. 277. (Art. 1, legge n. 835/1950; art. 16, c. 1°, 2° e 3°, legge n. 717/1965; D.L. n. 40/1947).*

*Le Amministrazioni e gli Enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al 30% delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese. (Art. 2, c. 1°, legge n. 835/1950; art. 16, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30% sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30% delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario. (Idem, c. 2°).*

*Le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma. (Art. 16, c. 4°, legge n. 717/1965).*

*Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato. (Art. 16, c. 5°, legge n. 717/1965) (\*).*

---

(\*) I commi 7, 8 e 9 dell'art. 7 della Legge n. 853 del 1971, integrando le disposizioni dell'art. 80 del T.U. prevedono testualmente:

«Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva di cui all'art. 80 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma del citato art. 80. In mancanza, i

## Art. 81

RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI RELATIVE AL RINNOVAMENTO,  
RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO  
DEGLI IMPIANTI FERROVIARI

*È fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto disposto dall'articolo precedente, di eseguire, almeno fino alla concorrenza della somma di 320 miliardi per il quinquennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, opere e forniture per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle linee e degli impianti ferroviari dei territori di cui all'art. 1, nonché dei mezzi di esercizio destinati ai servizi delle linee e degli impianti medesimi. (Artt. 1, 2 e 9, legge n. 211/1962).*

*Le forniture e le lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal precedente comma sono riservate, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dei territori di cui all'art. 1, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie degli stessi territori i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite. (Idem, art. 9, c. 2°).*

*In ogni caso le forniture di materiale rotabile non potranno essere di importo inferiore a due quinti della relativa spesa complessiva. (Idem, c. 3°) (\*).*

---

decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.

Alla riserva di cui al primo comma dell'art. 80 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, sono obbligati anche gli Enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, gli Enti di sviluppo agricolo, i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 80 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, per gli Enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa è demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori ».

(\*) Gli ultimi 4 commi dell'art. 7 della L. n. 853 del 1971 recano la previsione di ulteriori riserve a favore del Mezzogiorno. Trattandosi di norme segnatamente riguardanti l'industria e commercio, abbiamo ritenuto di dover citare in questa sede le disposizioni predette e non nell'ambito dell'art. 43 del T.U. dove avrebbero avuto una collocazione più aderente al tipo di riserva da esse recato, trattandosi, in sostanza, di una riserva di investimenti.

Le disposizioni in parola testualmente prevedono:

« Le disponibilità conferite all'Istituto mobiliare italiano (IMI) ai sensi degli articoli 1 e 8 della L. 22 marzo 1971 n. 184, nonché le disponibilità che riaffluiscono al predetto Istituto in conseguenza della restituzione dei capitali mutuati ai sensi della legge 18 dicembre 1961 n. 1470, e successive modificazioni, sono riservate, in ragione del 40 per cento del loro importo complessivo, ad interventi a favore di aziende operanti nelle regioni meridionali.

Gli interventi di competenza della società finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 22 marzo 1971 n. 184, sono riservati, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive della società stessa, a favore di aziende aventi sede e operanti nelle regioni meridionali.

Sono ugualmente riservati alle predette regioni, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive, gli interventi dell'IMI a valere sul fondo speciale per la

**Art. 82****RIDUZIONI TARIFFARIE SUI TRASPORTI FERROVIARI E MARITTIMI  
A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI**

*Tariffe ferroviarie di favore sono accordate per trasporti di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, nonché per il trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento degli stabilimenti stessi. Analoghe agevolazioni si applicano al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonché al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle Aziende industriali ubicate negli anzidetti territori. (Art. 7, c. 2°, D.L.C.P.S. numero 1598/1947, ratificato con legge n. 1482/1948; art. 15, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati. (Idem, c. 3°).*

*La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle Aziende nei territori meridionali. (Idem, c. 4°).*

*Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. (Idem, c. 5°).*

**Art. 83****ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'**

*Fino al 31 dicembre 1980 le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti, nei territori di cui all'art. 1, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed in-*

---

ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme annue per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della L. 15 settembre 1960 n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, saranno utilizzate, nella misura del 50 per cento, a favore di piccole e medie imprese commerciali e di enti economici e collettivi fra quelli ubicati nei territori di cui all'art. 1 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 ».

*differibili a tutti gli effetti di legge.* (Art. 4, c. 1°, D.L.C.P.S. n. 1598/1947; art. 29, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 2, legge n. 717/1965).

*Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.* (Art. 4, c. 2°, D.L.C.P.S. n. 1598/1947) (\*).

*Sezione II - Interventi finanziari dello Stato nei riguardi  
di Istituti di credito operanti a favore dell'industria*

**Art. 84**

FONDI DI ROTAZIONE COSTITUITI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO MERIDIONALI  
IN BASE ALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1955 N. 38,  
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

*Presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) e il Credito industriale sardo (C.I.S.), sono costituiti i fondi di rotazione a carattere permanente destinati alla concessione di finanziamenti, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti.* (Art. 2, c. 1°, legge n. 38/1955).

*A tal fine, la complessiva somma di L. 43.687.500.000, prelevata ai sensi delle leggi 12 febbraio 1955 n. 38; 15 febbraio 1957 n. 48; 8 febbraio 1958 n. 102 e 29 giugno 1960 n. 657, è ripartita fra i tre Istituti rispettivamente nelle proporzioni del 61%, del 29% e del 10%.* (Art. 1, c. 2°, legge n. 38/1955; art. 2, legge n. 48/1957; art. 2, legge n. 102/1958; art. 1, legge n. 657/1960).

*Le somme assegnate all'I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S., ai sensi del precedente comma sono inizialmente depositate in appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le erogazioni a favore degli Istituti interessati hanno corso in base al fabbisogno per le somministrazioni ai beneficiari dei finanziamenti.* (Art. 6, legge n. 38/1955).

*Ciascun Istituto contabilizzerà in una gestione speciale le operazioni effettuate con le disponibilità del fondo di rotazione.* (Art. 2, c. 3°, legge n. 38/1955).

*Nel caso di cessazione dell'attività di uno degli Istituti la quota ad esso assegnata ai sensi del presente articolo è riservata al tesoro.* (Art. 2, c. 4°, legge n. 38/1955).

(\*) Il terzo comma dell'art. 15 della legge n. 853 del 1971, prevede testualmente:

«A modifica del secondo comma dell'art. 83 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali di cui al primo comma del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 147 del citato T.U.). La dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità e la procedura di espropriazione di cui al precedente comma sono estese alle espropriazioni occorrenti per la realizzazione, nei territori di cui al primo comma, delle iniziative alberghiere e turistiche di cui al primo comma dell'art. 125 del citato T.U.

*Le direttive per la concessione dei finanziamenti sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. (Art. 2, c. 5°, legge n. 38/1955; art. 3, u.c., legge n. 717/1965).*

*A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti commi affluiscono le quote di ammortamento del capitale e interessi relativi a finanziamenti concessi sul Fondo nonché le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti e dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti del fondo. (Art. 2, c. 2°, legge n. 38/1955).*

*Le disponibilità residue, dopo i prelevamenti di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959 n. 623, sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950 n. 722, sono destinate ad aumento dei fondi di rotazione di cui al primo comma e saranno ripartite, fra i tre Istituti, nelle proporzioni indicate nel secondo comma del presente articolo. (Art. 11, legge n. 623/1959).*

*Le assegnazioni dei conferimenti di cui al precedente comma verranno gradualmente e proporzionalmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli Istituti e Fondi. (Idem, art. 11).*

#### Art. 85

##### MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

*I mutui concessi sulle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al precedente articolo sono gravati dal saggio di interesse del 5,50% in ragione di anno. (Art. 3, c. 1°, legge n. 38/1955) (\*).*

*Il servizio per capitali ed interessi della quota di prestiti di cui alle leggi 15 febbraio 1957 n. 48, 8 febbraio 1958 n. 102 e 29 giugno 1960 n. 657, conferita ai fondi di rotazione previsti dal precedente articolo, viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione. (Art. 3, c. 2° e 3°, legge n. 48/1957; art. 3, c. 2° e 3°, legge n. 102/1958; art. 3, c. 2° e 3°, legge n. 657/1960).*

*La differenza fra il saggio d'interesse del 5,50% posto a carico dei mutuatari ed il saggio d'interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese d'amministrazione e del rischio. (Art. 3, c. 2°, legge n. 38/1955; art. 3, c. 2°, legge n. 48/1957).*

*Gli organi deliberanti competenti per la concessione dei mutui previsti dal presente articolo, dopo aver effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicano i provvedimenti di concessione*

---

(\*) Per effetto dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, anche il tasso agevolato in questione dovrà essere stabilito fino al 31 dicembre 1972 con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri per il Mezzogiorno e per l'Industria, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, avute presenti particolari direttive settoriali e zonali emanate appositamente dal C.I.P.E.

dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministero del tesoro. I provvedimenti medesimi divengono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso — qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalità economiche o sociali di carattere generale perseguite dalle norme istitutive dei predetti fondi — non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento. (Art. 4, legge n. 38/1955; art. 18, c. 2°, legge n. 623/1959).

### Art. 86

#### GARANZIE PER I MUTUI

Per tutte le operazioni effettuate con disponibilità dei fondi di rotazione di cui all'art. 84, gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'Azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947 n. 1075, e successive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie. (Art. 4, legge n. 657/1960; art. 9, legge n. 1075/1947).

Le eventuali perdite accertate su ciascuna operazione saranno per il 30% a carico degli Istituti e per il 70% a carico del Fondo. (Art. 3, c. 3°, legge n. 38/1955).

### Art. 87

#### FONDI DI ROTAZIONE COSTITUITI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO MERIDIONALI IN BASE ALLA LEGGE 1° FEBBRAIO 1965 N. 60

Presso l'I.SV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. ed il C.I.S. sono costituiti ulteriori fondi di rotazione per il complessivo importo di lire 175 miliardi. Fino a concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti nella misura di lire 96.075.000.000, pari al 61%, presso l'I.SV.E.I.MER., di lire 45.675.000.000, pari al 29%, presso l'I.R.F.I.S. e di lire 15.750.000.000 pari al 10%, presso il C.I.S. (Art. 1, c. 1° e 2°, legge n. 60/1965).

Il residuo ammontare di lire 17.500.000.000 è ripartito fra i tre fondi di rotazione, in aliquote anche diverse da quelle indicate nel comma precedente, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. (Idem, c. 3°).

La ripartizione è effettuata tenendo conto delle esigenze di finanziamento delle iniziative industriali nei diversi territori in cui operano i tre Istituti, in attuazione degli obiettivi di sviluppo coordinato dell'economia del Mezzogiorno. (Idem, c. 4°).

Le somme di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro come segue (Art. 1, c. 5°, legge n. 60/1965):

— lire 17,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

- lire 17,5 miliardi a valere per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;
- lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;
- lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;
- lire 29,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;
- lire 27,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;
- lire 14,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

### Art. 88

#### MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI

*I fondi di cui all'articolo precedente sono destinati alla concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti già esistenti. (Art. 2, legge n. 60/1965).*

*I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 70% delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 30% di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione. (Idem, c. 2°).*

*Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente è fissato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. (Idem, c. 3°) (\*).*

*Una quota di tale tasso nella misura dell'1,50% in ragione di anno, è trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazioni e di gestione nonché del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi. (Idem, c. 4°).*

*La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per le finalità di cui all'art. 101, limitatamente alle obbligazioni emesse dall'I.SV.E.I.MER., dall'I.R.F.I.S. e dal C.I.S. (Art. 2, c. 5°, legge n. 60/1965).*

*Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 84, 85 ed 86. (Art. 1, u.c., legge n. 60/1965).*

### Art. 89

#### AGEVOLAZIONI FISCALI

*Ai mutui concessi con le disponibilità dei fondi di rotazione di cui agli artt. 84 ed 87, agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i mutui medesimi, agli stabilimenti che in loro virtù si costruiran-*

---

(\*) Per effetto dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, anche il tasso agevolato in questione dovrà essere stabilito fino al 31 dicembre 1972 con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri per il Mezzogiorno e per l'industria, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, avute presenti particolari direttive settoriali e zonali emanate appositamente dal C.I.P.E.

no, si amplieranno o si rammoderneranno e altresì al macchinario e quanto altro occorrente, anche se importato dall'estero, sono estese le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1598, e successive modificazioni — esclusa l'esenzione dai dazi doganali e dalla relativa imposta di congruaglio — ove sussistano i particolari requisiti previsti dalla suddetta disposizione, nonché quelle previste dalla legge 11 aprile 1953 n. 298, limitatamente alle operazioni di durata inferiore ai tre anni. (Art. 5, legge n. 38/1955; art. 1, u.c., legge n. 60/1965; art. 13, c. 1°, lett. e), legge numero 717/1965; art. 4, c. 1°, legge n. 1228/1962).

#### Art. 90

##### RAPPORTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE

*I rapporti nascenti dall'applicazione degli artt. 84 ed 87 sono regolati con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro e l'I.SV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. ed il C.I.S. (Art. 3, legge n. 60/1965; art. 7, legge n. 38/1955; art. 4, legge n. 48/1957; art. 4, legge n. 102/1958; art. 4, legge n. 657/1960).*

#### Art. 91

##### AUMENTO DEL CAPITALE DI FONDAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI E DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL BANCO DI SICILIA

*I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1598, dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947 n. 1419 e degli artt. 1 e 2 della legge 9 maggio 1950 n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957 n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.*

*Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno le somme conferite ai sensi del precedente comma, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitale di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.*

*Le eventuali somme residue saranno iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate al primo comma del presente articolo, nonché a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945 n. 686. (Artt. 1 e 2, legge n. 167/1960).*

#### Art. 92

##### FINANZIAMENTI DELLE SEZIONI DI CREDITO INDUSTRIALE DEI BANCHI MERIDIONALI

*I fondi conferiti al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, potranno, fino al 31 dicembre*

1980 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli Istituti, essere utilizzati dalle rispettive sezioni di credito industriale:

a) per la concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime;

b) per la concessione di finanziamenti a medio termine, a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro, ubicate nel territorio di competenza di ciascuna delle due sezioni;

c) per la concessione di prestiti cumulabili con i finanziamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) di durata non inferiore a un anno, a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. (Art. 25, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 3, legge n. 167/1960; art. 12, legge n. 649/1961; art. 34, legge n. 717/1965; art. 8, c. 2°, legge n. 38/1967).

Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) è fissato, annualmente, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in armonia alle leggi vigenti. (Art. 25, c. 2°, legge n. 634/1957) (\*).

Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere a), b) e c) e per quelli di cui all'art. 101, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1948 n. 1482, all'emissione di obbligazioni e, fino al 30 giugno 1967, all'emissione di buoni fruttiferi poliennali anche al portatore. (Art. 12, c. 1°, legge n. 649/1961; art. 34, c. 2°, legge n. 717/1965; art. 8, c. 2°, legge n. 38/1967).

Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera c) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50 milioni per ogni singola operazione. (Art. 12, c. 2°, legge n. 649/1961).

Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) effettuate con i fondi indicati nel terzo comma del presente articolo, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) e, allo scopo di praticare il tasso d'interesse del 3% sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'art. 94. (Art. 12, c. 3°, legge n. 649/1961; art. 8, c. 1°, legge n. 38/1967; art. 34, c. 2°, legge n. 717/1965).

Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950 n. 261, e dalle lettere a), b) e c)

---

(\*) Per effetto dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, anche il tasso agevolato in questione dovrà essere stabilito fino al 31 dicembre 1972 con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per il Mezzogiorno e il Ministro per l'Industria, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, avute presenti particolari direttive settoriali e zonali emanate appositamente dal C.I.P.E.

del presente articolo, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicano i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro, e dell'industria, commercio e artigianato. I provvedimenti medesimi divengono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che — qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le norme surrichiamate si propongono — il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame. (Art. 18, c. 1°, legge n. 623/1959).

Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai Comitati interministeriali previsti dall'art. 4 della legge 4 febbraio 1956 n. 54. (Art. 26, c. 5°, legge n. 634/1957).

I Comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 26, c. 4°, legge n. 634/1957).

### Art. 93

#### AGEVOLAZIONI FISCALI E PRIVILEGI PER I FINANZIAMENTI DELLE SEZIONI DI CREDITO INDUSTRIALE DEI BANCHI MERIDIONALI

Le operazioni di cui all'articolo precedente, lettera a), b) e c) e tutti i provvedimenti, i contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, salvo per le operazioni di durata non inferiore a tre anni il trattamento tributario stabilito dalla legge 27 luglio 1962 n. 1228, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese sovvenzionate, determinata nella misura fissa di L. 0,10 per ogni 1.000 lire, qualunque sia la scadenza delle cambiali stesse. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. (Art. 26, c. 3°, legge n. 634/1957; art. 9, L. n. 261/1950; art. 3, c. 1°, L. n. 1482/1948; D.L.C.P.S. n. 1598/1947; art. 14, c. 1°, D.L.-C.P.S. n. 1419/1947).

Le esenzioni ed agevolazioni di cui sopra si applicano anche alla costituzione di garanzia da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni di cui al precedente comma. (Art. 3, c. 2°, legge n. 1482/1948).

I crediti derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente lettera c) sono garantiti da privilegio di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1948 n. 1482; detti crediti hanno altresì privilegio con il grado indicato all'art. 2778 n. 3 del Codice civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio di diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privi-

*legio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° novembre 1944 n. 367, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947 n. 1075. (Art. 26, c. 3°, legge n. 634/1957; art. 5, c. 1°, legge n. 135/1954).*

*Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751 n. 4, del Codice civile. (Art. 5, c. 2°, legge n. 135/1954).*

*Non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. (Art. 4, legge n. 1482/1948).*

*Le presenti disposizioni hanno vigore fino al 31 dicembre 1980.*

### Sezione III - Interventi finanziari dello Stato a favore di iniziative industriali

#### Art. 94

##### CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI PER FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE

*Il tasso di interesse per i finanziamenti a medio termine che gli Istituti e le Aziende di credito, ai sensi della legge 30 luglio 1959 n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzate a concedere alle medie e piccole imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, non può essere superiore al 3%, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa. (Art. 1, c. 2° e art. 2, legge n. 623/1959) (\*).*

*L'importo dei finanziamenti di cui al comma precedente non può essere superiore a 1000 milioni di lire sia per la costruzione di nuovi impianti che per il rinnovo, la conversione, e l'ampliamento di quelli già esistenti. In singoli casi, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959 n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, il suddetto limite di importo può essere elevato a L. 1.500 milioni. (Art. 1, c. 2°, 3°, legge n. 623/1959; art. 3, legge n. 38/1967) (\*\*).*

*Alle imprese industriali che al momento della concessione del cre-*

(\*) Teoricamente, anche tale tasso — fino al 31 dicembre 1972 — dovrebbe essere determinato con le modalità e per gli effetti dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito nella L. 18 dicembre 1970 n. 1034. Cfr. nota al testo del precedente art. 92.

(\*\*) Per effetto dell'art. 6 del D.L. 5 luglio 1971 n. 430, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 1971 n. 594, le cifre di 1000 e 1500 milioni contenute nel presente comma, devono intendersi elevate, rispettivamente, a 1500 e 2000 milioni.

*dito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire (\*\*\*) può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi del comma precedente. (Art. 5, c. 1°, legge n. 38/1967).*

*Non meno del 50% dei contributi da concedersi per l'applicazione della citata legge 30 luglio 1959 n. 623 e successive modificazioni, è riservato ai territori di cui all'art. 1. (Art. 6, legge n. 623/1959; art. 9, legge n. 649/1961, legge n. 38/1967).*

#### Art. 95

##### MUTUI DELLA CASSA D.D. E P.P. AI COMUNI PER L'ACQUISTO DI AREE INDUSTRIALI

*La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni ubicati nei territori di cui all'art. 1 per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento dell'occupazione locale. Si applicano in materia le agevolazioni fiscali di cui all'art. 108. (Art. 22, c. 1°, 2°, legge n. 634/1957).*

*Sezione IV - Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno  
a favore di Istituti di credito industriale*

#### Art. 96

##### CONFERIMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO ALL'I.SV.E.I.MER., ALL'I.R.F.I.S. ED AL C.I.S.

*La Cassa per il Mezzogiorno, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali in materia di finanziamenti industriali, è autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del primo comma dell'art. 24, nonché altre somme a detta finalità destinate per decisione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5, nella misura che sarà fissata dal Comitato stesso, per partecipare:*

*a) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale*

---

(\*\*\*) Per effetto della Legge n. 594 del 1971 che ha convertito in Legge il D.L. 5 luglio 1971 n. 430 il limite di 200 milioni contenuto nel presente comma deve intendersi elevato a 400 milioni alle imprese ubicate nei territori meridionali.

La legge di conversione predetta continua la modifica della disciplina in parola, recitando testualmente:

« La garanzia di cui al comma precedente (*n.d.r.*: quella prevista dal 3° comma dell'art. 94 del T.U. modificato nel senso anzidetto) può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950 n. 646 (*n.d.r.*: le Regioni meridionali), e successive modificazioni ed integrazioni, ed i 400 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta ».

per finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;

b) alla costituzione presso gli Istituti predetti dei fondi speciali di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953 n. 298. (Art. 19, legge n. 298/1953).

#### Art. 97

##### MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO AI FONDI DI DOTAZIONE ED AI FONDI SPECIALI DEI TRE ISTITUTI E PROPORZIONALITA' DEI CONFERIMENTI

La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, è fissata per ciascun Istituto nella misura del 40%. (Art. 20, c. 1°, legge n. 298/1953).

Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destina alle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente debbono essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni (Art. 20, c. 2°, legge n. 298/1953):

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61%;  
Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29%;

Credito industriale sardo, 10%; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali. (Art. 2, legge n. 261/1950).

#### Art. 98

##### FINANZIAMENTO ALL'I.SV.E.I.MER., ALL'I.R.F.I.S. ED AL C.I.S. CON FONDI PROVENIENTI DA PRESTITI ESTERI

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a prestare all'I.SV.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. ed al C.I.S., somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinché siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei prestiti stessi. (Art. 21, c. 1°, legge n. 298/1953).

La Cassa è egualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti. (Idem, c. 2°).

#### Art. 99

##### NORME CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'I.SV.E.I.MER., DELL'I.R.F.I.S. E DEL C.I.S.

Per il raggiungimento dei loro fini, ai sensi della legge 11 aprile 1953 n. 298, l'I.SV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. ed il C.I.S. possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari; ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del tesoro. (Art. 14, c. 1°, legge numero 298/1953).

### Art. 100

#### COSTITUZIONE DI SOCIETÀ FINANZIARIE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

*La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5, può concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di Società finanziarie operanti nei territori di cui all'art. 1, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazioni in Società della stessa natura già costituite col concorso di Enti pubblici. (Art. 15, legge n. 1462/1962).*

*La Cassa può essere, altresì, autorizzata dal Comitato predetto, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere mediante anticipazioni finanziarie all'attuazione degli interventi delle Società di cui al comma precedente. (Art. 12, c.u., legge n. 717/1965; art. 15, c. 2°, legge n. 1462/1962) (\*).*

Sezione V - Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno  
a favore di iniziative industriali (\*\*)

### Art. 101

#### FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

*Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'am-*

(\*) L'art. 9 della L. n. 853 del 1971, testualmente prevede:

« Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE può autorizzare la costituzione, anche con la utilizzazione delle strutture e delle disponibilità patrimoniali delle esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno, di una Finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, spese piccole e medie ».

(\*\*) Gli articoli 8 e 10 della L. n. 853 del 1971, prevedano una nuova disciplina per gli interventi agevolativi considerati dagli articoli 101, 102 e 103 del T.U. Collegata alla nuova normativa di incentivo è anche quella delle autorizzazioni agli impianti di considerevoli dimensioni in determinate zone del Nord.

Gli articoli citati testualmente prevedono:

(Art. 8) Il CIPE su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, determina, sulla base dell'indicazione dei settori da considerarsi prioritari per l'espansione dell'apparato industriale nazionale e per la maggiore occupazione

*pliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. e gli altri Istituti ed Aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine. (Art. 12, c. 1°, legge n. 717/1965).*

della manodopera, le direttive generali di politica industriale per intensificare lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché specifici piani promozionali di settore.

Il CIPE inoltre, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina:

— le linee direttrici prioritarie per conseguire la massima penetrazione del processo di industrializzazione nei territori esterni alle zone di concentrazione;

— le direttive per assicurare la localizzazione di impianti industriali nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento, al fine di creare condizioni di equilibrio demografico e produttivo;

— le direttive per l'attrezzatura del territorio ai fini dello sviluppo industriale e quelle per la realizzazione delle infrastrutture specifiche connesse alle iniziative industriali oggetto delle agevolazioni nel quadro della contrattazione programmata;

— le direttive per l'istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) in ordine alla attività di promozione degli investimenti e di assistenza tecnica alle imprese, alle regioni e alle amministrazioni locali e per il Centro di formazione e studi (FORMEZ) in ordine all'attività di aggiornamento e di perfezionamento dei quadri direttivi, tecnici, imprenditoriali e culturali e di formazione culturale, al fine di sviluppare i servizi gratuiti da prestare, specie per le iniziative di piccole e medie dimensioni;

— le direttive per la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi per le iniziative industriali di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 10, per i finanziamenti agevolati di cui all'ottavo comma dell'art. 10, nonché per i finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 16 settembre 1960 n. 1016, e all'art. 2 della legge 12 marzo 1968 n. 315, a favore delle medie e piccole imprese commerciali e degli enti economici collettivi costituiti fra le stesse. Tali ultimi finanziamenti sono estesi, limitatamente ai territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, ai programmi di acquisto o di costruzione dei locali necessari per l'esercizio commerciale, nonché alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.

Le direttive di cui ai commi precedenti, e quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 1, impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, gli enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione.

Le determinazioni di cui al presente articolo devono essere adottate entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge (*n.d.r.* 10 maggio 1972).

(Art. 10) Ai fini della presente legge, si intendono imprese industriali di piccola dimensione quelle che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire.

Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali di imprese di piccole dimensioni:

a) il contributo di cui all'art. 102 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, è concesso nella misura del 35 % degli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature;

b) il finanziamento a tasso agevolato, di cui all'art. 101 del citato testo unico, è concesso nella misura del 35 % dell'investimento globale comprendente gli impianti fissi, le scorte di materie prime e di semilavorati.

Alle imprese di piccole dimensioni che si localizzano nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento il contributo di cui alla lettera a) del secondo comma è concesso nella misura del 45 %, e la Cassa per il Mezzogiorno può concedere un ulteriore contributo per la realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica, nonché per l'addestramento della manodopera, nel limite massimo del 5 per cento degli investimenti fissi.

Per le imprese industriali che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire, il contributo di cui all'articolo 102

*Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40% del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. (Idem, c. 2°).*

del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, è determinato in misura variabile fra il 15 per cento ed il 20 per cento degli investimenti fissi, comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature; il finanziamento agevolato di cui all'articolo 101 del citato testo unico può essere concesso in misura variabile tra il 35 e il 50 per cento dell'investimento globale, comprendente gli impianti fissi e le scorte di materie prime e semilavorati.

La graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata, in conformità degli indirizzi del programma economico nazionale, con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, secondo le direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

A parziale modifica dell'articolo 103 del citato testo unico, l'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 8.

Il parere di conformità è richiesto dalle imprese interessate o direttamente o tramite l'istituto finanziatore. Il parere, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 103 del citato testo unico, costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste da detto testo unico a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno.

Per le iniziative industriali che realizzino investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire, il CIPE, sulla base dei piani promozionali di settore e delle direttive generali di cui al precedente articolo 8, determina su istruttoria tecnica del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel quadro delle procedure della contrattazione programmata, l'ammontare del contributo concedibile in misura variabile tra il 7 per cento e il 12 per cento degli investimenti fissi, l'ammontare del finanziamento agevolato in misura variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e le scorte di materie prime e di semilavorati, nonché le infrastrutture specifiche di cui al terzo capoverso del secondo comma dell'articolo 8.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE, di cui al comma precedente, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determinando i tempi e le modalità di attuazione delle infrastrutture necessarie agli insediamenti con l'indicazione dei fondi all'uopo destinati.

La Cassa per il Mezzogiorno a sua volta provvede alla realizzazione delle opere entro i termini e con le modalità delle determinazioni di cui al comma precedente, in attuazione dell'articolo 134 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523.

Per la parte di spesa relativa al macchinario ed alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno, nonché per le spese relative ad attrezzature ed impianti per eliminare l'inquinamento, la misura del contributo in conto capitale a tutte le iniziative industriali è elevata di dieci punti percentuali.

La misura massima per il finanziamento delle scorte è rapportata per tutte le iniziative industriali al 40 per cento dell'investimento fisso.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato alle industrie di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie.

La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti.

Le agevolazioni di cui al secondo e al quarto comma del presente articolo si applicano alle iniziative industriali le cui domande di parere di conformità perven-

*Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Co-*

gano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (n.d.r. 10 novembre 1971).

Restano ferme le norme di cui agli articoli 101 e 102 del citato testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno.

La concessione dei contributi di cui all'articolo 102 del citato testo unico è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso; la sua erogazione viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere e il saldo deve essere liquidato alle imprese entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa alla ultimazione dei lavori.

Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono riservati con priorità i servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e di commercializzazione dei prodotti prestati dall'Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal Centro di Formazione e studi (FORMEZ).

Alle stesse iniziative sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonché gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Finanziaria meridionale di cui all'articolo 9.

I finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi di cui al presente articolo possono essere estesi alle iniziative, ivi comprese quelle nel settore dell'informatica, attuate totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria di cui al precedente comma.

Le norme per l'applicazione del comma precedente, nonché sulle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e sui modi e limiti delle stesse, saranno emanati sulla base delle direttive del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tali norme potranno anche prevedere che il contributo in conto capitale venga concesso in forme rateizzate per tutta la durata della locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari. I contratti per i servizi di locazione anzidetti e tutti i contratti comunque connessi all'uso degli impianti locati, sono registrati a tassa fissa.

Alle iniziative a carattere industriale con investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 860, sono estese le agevolazioni previste per le imprese industriali di piccole dimensioni di cui al presente articolo.

Per tali iniziative, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare — per i servizi di assistenza tecnica, commerciale e per i finanziamenti — apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti, attrezzature e locali per la distribuzione commerciale realizzati da cooperative, aventi il fine di favorire la commercializzazione delle produzioni agricole, industriali ed artigiane del Mezzogiorno o realizzati da piccoli o medi operatori commerciali singoli o associati, può essere concesso un finanziamento agevolato dagli istituti all'uopo abilitati, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per impianti fissi, ivi compreso l'acquisto dei locali necessari all'impianto, e scorte. La misura massima per il finanziamento delle scorte è rapportata al 30 per cento della spesa per gli impianti fissi.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti preesistenti.

(Art. 14) Le società per azioni quotate in Borsa, le società finanziarie e fiduciarie, le società che controllano quelle sopra indicate, nonché le società a par-

*milato interministeriale per il credito ed il risparmio. (Idem, c. 3°) (\*).*

*Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori di cui all'art. 1, oppure limitatamente agli Istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori medesimi, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri. (Art. 12, c. 4°, legge n. 717/1965).*

*L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi, previsto dal precedente comma, è imputato*

tecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi ed in ogni caso le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore a 5 miliardi, sono tenute a comunicare al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica i loro programmi di investimento.

Le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi sono tenute ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica d'intesa, rispettivamente, col Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle Amministrazioni concedenti.

I progetti di investimento concernenti la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, per importi superiori a lire 7 miliardi, da chiunque predisposti, devono essere tempestivamente comunicati al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

La realizzazione dei progetti di investimento contenuti nei programmi di cui al primo e al secondo comma, nonché quella dei progetti di cui al terzo comma, si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità dagli indirizzi della programmazione economica nazionale, in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, nonché in relazione alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

Colori i quali danno corso ai programmi ed ai progetti di cui ai precedenti comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'Erario una somma pari al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento.

Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti programmi e progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Le Amministrazioni dello Stato, anche decentrate, gli Enti pubblici, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti locali minori non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di loro competenza in presenza della deliberazione negativa del CIPE prevista dal presente articolo.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, per il coordinamento con le procedure della contrattazione programmata e con le disposizioni normative relative ad altre autorizzazioni e concessioni previste per lo svolgimento di attività produttive e per gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni».

(\*) Anche per tale articolo si applica (per il periodo di tempo in cui avrà ancora vigore) il disposto dell'articolo 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, secondo cui — fino al 31 dicembre 1972 — il tasso sarà determinato con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri per il Mezzogiorno e per l'Industria, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, avute presenti particolari direttive settoriali e zonali emanate appositamente dal C.I.P.E.

per le prime cinque annualità sull'apporto complessivo autorizzato dall'art. 20 a favore della Cassa medesima per il quinquennio 1965-1969. (Art. 2, c. 1°, legge n. 498/1967).

Le annualità successive al 1969 e fino al 1980, per un importo non superiore a lire 260 miliardi, sono iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che sono stanziati, ai sensi dell'art. 16, primo comma, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980. (Idem, c. 2°).

Tale somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22.000 milioni nell'esercizio 1970, a 24.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 22.500 milioni nell'esercizio 1979 e a 19.500 milioni nell'esercizio 1980. (Idem, c. 3°).

### Art. 102

#### CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20% della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature. (Art. 12, c. 5°, legge n. 717/1965).

Nell'ambito dei comprensori dei Consorzi di cui all'art. 144, il contributo previsto al precedente comma può essere concesso solo per quelle opere che non vengono eseguite dalla Cassa per il Mezzogiorno o dal Consorzio. (Art. 11, c. 2°, legge n. 1462/1962; art. 31, c. 2°, legge n. 717/1965).

Il contributo è elevabile fino al 30% per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori di cui all'art. 1. (Art. 12, c. 6°, legge n. 717/1965).

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

- a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;
- b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali. (Idem, c. 7°).

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di Aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa per il Mezzogiorno. (Idem, c. 8°).

### Art. 103

#### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO E AI CONTRIBUTI

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai due articoli precedenti è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli

progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria, commercio e artigianato. (Art. 12, c. 9°, legge n. 717/1965).

L'accertamento non sostituisce né vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli Istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati. (Idem, c. 10°).

#### Art. 104

##### CONTRIBUTI PER INVASI E OPERE ADDUTTRICI D'ACQUA A FINI INDUSTRIALI

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, sulla base delle direttive del piano di coordinamento e con le modalità determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40% della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale. (Art. 8, legge n. 1462/1962).

#### Sezione VI - Agevolazioni fiscali per l'industria

#### Art. 105

##### DURATA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni fiscali previste dagli artt. da 106 a 115, in materia di industrializzazione dei territori indicati dall'art. 1, possono essere concesse fino al 31 dicembre 1980. (Art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965).

#### Art. 106

##### ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa, per dieci anni dalla loro attivazione, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali. (Art. 3, c. 1°, D.L.C.P.S. n. 1598/1947).

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento. (Idem, c. 2°, art. 29, legge n. 634/1957).

Per i complessi aziendali impiantati a partire dal 30 giugno 1965 l'esenzione decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale. (Art. 13, legge n. 717/1965).

**Art. 107****ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUGLI UTILI REINVESTITI IN INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO (\*)**

*La parte non superiore al 50% degli utili dichiarati dalle Società, dagli Enti tassabili in base al bilancio e dalle Imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 del testo unico 29 gennaio 1958 n. 645, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 1 è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B. (Art. 34, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 11, legge n. 555/1959; art. 13, c. 1°, legge numero 717/1965).*

*L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50% del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma. (Idem, c. 2°, legge n. 634; idem, legge n. 555; idem, c. 2°, legge n. 717).*

*Le Società, gli Enti tassabili in base al bilancio e le Imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio, per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste. (Art. 35, c. 1°, legge n. 634/1957).*

*L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale. (Idem, c. 2°).*

*L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50% del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente. (Idem, c. 3°).*

*Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente. (Idem, c. 4°).*

*Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50% dell'imposta medesima. (Idem, c. 5°; art. 13, c. 1°, lett. a, legge n. 717/1965).*

---

(\*) Il secondo comma dell'art. 15 della L. n. 853 del 1971, testualmente prevede:  
« Sino a tutto l'esercizio 1980 l'esenzione prevista dall'art. 107 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, e successive modifiche e integrazioni, è concessa sul 70 per cento degli utili dichiarati, e sino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti ».

**Art. 108****REGISTRAZIONE A TASSA FISSA DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI SUOLO  
A FINI INDUSTRIALI DA PARTE DEI COMUNI**

*I contratti di acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale, stipulati dai comuni e quelli di cessione a ditte industriali, sono registrati a tassa fissa, di registro e ipotecaria, di L. 2.000. (Art. 22, c.1º, 2º, legge n. 634/1957; art. 1, c. 3º, legge n. 707/1961).*

**Art. 109****REGISTRAZIONE A TASSA FISSA DI TRASFERIMENTI DI TERRENI E FABBRICATI.  
RIDUZIONE A META' DELL'I.G.E.**

*Il trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti, è soggetto alle imposte di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 2.000. (Art. 5, c. 1º, D.L.C.P.S. n. 1598/1947; art. 13, c. 1º, legge n. 717/1965; art. 1, c. 3º, legge n. 707/1961).*

*L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sentito l'Ufficio tecnico erariale territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito. (Art. 1, c. 1º, legge numero 1492/1962; art. 13, c. 1º, legge n. 717/1965) (\*).*

*La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione. (Art. 1, c. 2º, legge n. 1492/1962).*

*La riduzione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di L. 2.000 spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale. (Art. 13, lett. c, legge n. 717/1965).*

(\*) L'art. 13 della L. n. 853 del 1971, testualmente prevede:

« Il secondo e terzo comma dell'art. 109 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, sono sostituiti dai seguenti:

Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di 5 anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito.

Il termine di 5 anni di cui al comma precedente vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge (n.d.r. 10 novembre 1968).

La prova del conseguimento del fine dell'acquisto darà essere data con attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, da presentarsi all'Ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta è rilasciata dietro domanda dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione ».

*Per i materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per l'attuazione delle iniziative industriali di cui al primo comma, l'imposta sull'entrata è ridotta alla metà. (Art. 2, c. 3°, D.L.C.P.S. numero 1598/1947).*

### Art. 110 (\*)

REGISTRAZIONE A TASSA FISSA DI ATTI OCCORRENTI  
PER LA ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INDUSTRIALI E CONDIZIONI RELATIVE

*Il beneficio della riduzione alla somma fissa di L. 2.000 delle imposte di registro e ipotecarie previsto dall'articolo precedente si applica, oltre che agli atti di trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debiti contratti ai fini del pagamento. (Art. 37, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 1, c. 3°, legge n. 707/1961).*

*Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria, commercio e artigianato, per l'agricoltura e le foreste, il beneficio può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati. (Art. 37, c. 2°, legge n. 634/1957).*

*Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 106. (Idem, c. 3°).*

*Nel decreto ministeriale sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute. (Art. 39, c. 1°, legge n. 634/1957).*

(\*) A titolo di completezza, riportiamo il testo della L. 26 novembre 1969 n. 930 (G.U. n. 317 del 17 dicembre 1969), la quale riguarda sia l'art. 110 che l'art. 148 del T.U. ed è innovativa, parzialmente, solo nel secondo comma del suo articolo unico:

« *Articolo unico.* — Il primo e secondo comma dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957 n. 634, modificato dall'art. 6 della legge 29 settembre 1962 n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:

« Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948 n. 1482, si applica, oltre agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957 n. 634, e successive modificazioni, nonché ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

« Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione ».

*Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e soprattasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, l'avvenuto adempimento. (Idem, c. 2°).*

*Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli Uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione debitamente documentata. (Idem, c. 3°).*

### Art. 111

#### REGISTRAZIONE A TASSA FISSA DI ATTI COSTITUTIVI DI SOCIETA' INDUSTRIALI

*Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscono entro il 31 dicembre 1980, con sede nei territori di cui all'art. 1 e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa di Lire 2.000, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto, negli indicati territori, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio. (Art. 36, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 1, c. 3°, legge n. 707/1961; art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli. (Idem, c. 2°).*

*La registrazione a tassa fissa è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purché stipulati entro il 30 giugno 1967 e purché l'esistenza e l'attività delle società nei territori di cui all'art. 1, siano comprovate nei modi richiesti dall'art. 42 della legge 11 gennaio 1951 n. 25. (Art. 13, c. 1°, lett. d, legge n. 717/1965).*

### Art. 112

#### REGISTRAZIONE A TASSA FISSA DI ALTRI ATTI DI SOCIETA' INDUSTRIALI

*Il beneficio di cui all'art. 110, primo, secondo e terzo comma, è concesso anche per i seguenti atti:*

a) *aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima del 18 agosto 1957, purché abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 1;*

b) *emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera a) per gli aumenti di capitale;*

c) *atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;*

d) *atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'art. 1. (Art. 38, legge n. 634/1957).*

### Art. 113

#### AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

*I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi dell'art. 61, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica. (Art. 13, c. 1°, lett. f, legge n. 717/1965).*

*Nei territori di cui all'art. 1, le aliquote dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1948 n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948 n. 1387, sono ridotte alla metà. (Idem, c. 1°).*

### Art. 114

#### MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

*Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli precedenti e dall'art. 148, sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (Art. 13, c. 2°, legge n. 717/ 1965).*

### Art. 115

#### ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA'

*Le società che si costituiscono con sede nei territori indicati all'art. 1, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dalla imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958 n. 645. (Art. 14, c. 1°, legge n. 717/1965) (\*).*

*Per le società già costituite o aventi sedi nei predetti territori e aventi le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno 1965. (Idem, c. 2°).*

---

(\*) Il sesto comma dell'art. 15 della L. n. 853 del 1971, testualmente prevede:  
« La norma di cui al primo comma dell'art. 115 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, va interpretata nel senso che l'esenzione ivi prevista spetta anche alle società che gestiscano — a seguito di fusione per incorporazione o di concentrazione — iniziative produttive realizzate nei territori agevolati ed entrate in funzione dopo il 30 giugno 1965 ».

**Art. 116**

## AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IDROCARBURI

*Per gli idrocarburi estratti in tutti i territori di cui all'art. 1, limitatamente alla parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle provincie in cui avviene la coltivazione, non sono dovute le imposte di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955 n. 873, e non è dovuta la aliquota in natura che, ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957 n. 6, i concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere allo Stato. (Art. 28, u.c., legge n. 717/1965; legge n. 825/1960).*

## Sezione VII - Interventi creditizi a favore del commercio

**Art. 117**FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE  
ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

*Il tasso di interesse per i finanziamenti a medio termine che l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e gli altri Istituti di credito di cui alla legge 16 settembre 1960 n. 1016, sono autorizzati a concedere alle medie e piccole imprese commerciali, istituite nei territori di cui all'articolo 1, è stabilito nella misura del 3% annuo, comprensivo di ogni onere e spesa. La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni. (Art. 1, art. 5, c. 2° e u.c., legge n. 1016/1960; legge n. 264/1963; legge n. 53/1964 (\*) (\*\*).*

## CAPITOLO IV

## INDUSTRIA E COMMERCIO (Artt. 79-117)

## Sezione I - Disposizioni generali (Artt. 80-83)

La Sezione prima raggruppa le disposizioni che recano benefici di carattere generale dei quali possono godere, in particolare, le imprese industriali che siano ubicate nell'ambito del territorio di competenza della Cassa.

In particolare, l'art. 80 riguarda la riserva del 30% delle forniture e delle lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali ubicate nel Mezzogiorno. Si osserva, in proposito, che nella compilazione del T.U., per motivi di sistematica espositiva, la nor-

(\*) La legge n. 53 del 1964 non riguarda la materia dell'art. 117. Trattasi di un D.P.R. concernente l'erezione in ente morale di una parrocchia.

(\*\*) Sarà opportuno aver presente la disposizione recata dall'ultimo comma dell'art. 7 della L. n. 853 del 1971, riportata in nota al testo dell'art. 81 del presente T.U.

mativa in questione è stata sdoppiata ed è stata distribuita nel Capo relativo all'industria ed in quello riguardante l'artigianato (Capo V). In effetti, tutto ciò che si dirà in relazione alle imprese industriali — quanto alla riserva in questione — è ugualmente valido anche per le imprese artigiane.

L'art. 81 riguarda la riserva di forniture e di lavorazioni a vantaggio di imprese meridionali relativa al rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti ferroviari.

L'art. 82 concerne le norme relative alle riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi a favore di imprese industriali meridionali.

Infine, l'art. 83 riguarda le norme speciali vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili da destinare a fini industriali.

## 1. — La riserva del 30 % (art. 80).

### 1.1. — Generalità.

Il sistema della riserva di forniture a vantaggio di imprese industriali ubicate nelle regioni meridionali fu instaurato dal D.L.vo 18 febbraio 1947 n. 40. Tale provvedimento stabilì che almeno un sesto delle forniture e delle lavorazioni pubbliche dovessero essere riservate, per dieci anni, alle industrie meridionali (senza, peraltro, prevedere il beneficio anche per le imprese artigiane).

Quella che era stata concepita come una misura eccezionale e limitata nel tempo, adottata per superare le difficoltà incontrate, anche in conseguenza degli eventi bellici, dall'industria meridionale, si trasformò con la L. 6 ottobre 1950 n. 835 in un sistematico incentivo che, senza perdere il carattere dell'eccezionalità, eliminò il predetto limite temporale. Inoltre, si estese il beneficio anche alle imprese artigiane e si aumentò l'aliquota riservata al 20% delle forniture e delle lavorazioni pubbliche.

Con la legge n. 717 del 1965, infine, l'aliquota è stata elevata al 30%.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 16 di tale legge, è stato emanato con D.P.R. 24 aprile 1967 n. 478, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 3 luglio 1967, il relativo regolamento di esecuzione, il quale dispone quanto segue:

« Art. 1. - (*Beneficiari della riserva*). — Beneficiano della riserva del 30% le imprese industriali ed artigiane che abbiano stabilimenti e impianti fissi ubicati nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646 e successive modifiche e integrazioni, nonché nei territori indicati nell'art. 1 della legge 6 ottobre 1950 n. 835 e successive modifiche e aggiunte.

« Non rientrano nella quota di riserva le forniture e lavorazioni consistenti nel puro e semplice montaggio di apparecchiature e parti staccate prodotte in stabilimenti ubicati in territori diversi da quelli indicati nel comma precedente. La detta disposizione si applica anche in caso di condizionamento finale di prodotti.

« È fatto obbligo ai beneficiari di eseguire le forniture e le lavorazioni della quota riservata esclusivamente in stabilimenti situati nei territori sopracitati (34).

« L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle imprese beneficiarie, salvo il provvedimento di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, può comportare la esclusione delle imprese stesse da successive gare ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.

« Art. 2. - (*Obbligati alla riserva*). — Sono tenuti alla riserva di cui al precedente articolo, tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le Aziende autonome, nonché gli Enti pubblici indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'art. 16 terzo comma, della legge 26 giugno 1965 n. 717 fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di percentuale riservata contenute in altri provvedimenti legislativi.

« Art. 3. - (*Elenchi delle imprese*). — Ai fini della individuazione delle imprese di cui al precedente art. 1, ogni Amministrazione ed Ente tenuto alla riserva curerà la compilazione di un elenco, nel quale le singole imprese saranno distinte in relazione alla specifica attività esercitata.

« L'iscrizione in detti elenchi avrà luogo su domanda delle imprese interessate o d'ufficio; per l'iscrizione d'ufficio le Amministrazioni e gli Enti si avvarranno della collaborazione del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

« Copia degli elenchi e dei relativi aggiornamenti dovrà essere trasmessa al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

« La mancanza dell'elenco per un qualsiasi settore industriale o artigiano non esime l'Amministrazione o l'Ente dall'obbligo di bandire una gara riservata, a norma dell'art. 7 del presente regolamento.

« Art. 4. - (*Oggetto della riserva*). — Costituiscono oggetto della riserva le forniture occorrenti alle Amministrazioni e agli Enti e le lavorazioni di loro competenza, ivi comprese le forniture di materiali destinati alla esecuzione di opere pubbliche e alle costruzioni di immobili e relativi lavori di riparazione, manutenzione, ripristino ed ammodernamento, in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento vigente esse vengano affidate.

« Art. 5. - (*Appalti e subappalti*). — Le Amministrazioni e gli Enti tenuti alla riserva, qualora ricorrano per le forniture e le lavorazioni di cui all'art. 4, ad appalti conferiti in qualunque forma ad altri Enti o privati, dovranno inserire nei relativi capitolati e contratti la clausola idonea a garantire la osservanza della riserva di cui all'art. 16 della legge 26 giugno 1965 n. 717.

---

(34) L'approvvigionamento delle materie prime occorrenti per l'esecuzione di forniture o di lavorazioni è libero.

« Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in caso di subappalto quando esso sia consentito da particolari disposizioni di legge.

« Art. 6. - (*Quota di riserva*). — La quota di riserva va determinata, sull'importo dei contratti da stipulare in ciascun anno per forniture e lavorazioni di cui all'art. 4 (35).

« Per le forniture e le lavorazioni non eseguibili nei territori di cui all'art. 1 o non frazionabili, dovranno adottarsi compensazioni tali da assicurare, nei modi previsti dal presente regolamento, l'osservanza delle quote di riserva.

« Le compensazioni di cui al precedente comma, da effettuarsi con il recupero della quota esclusa dalla riserva mediante un proporzionale aumento di altre forniture e lavorazioni, dovranno essere adottate nella stessa categoria merceologica a favore della quale non si era potuto procedere all'assegnazione della quota di riserva o, in quanto non possibile, nella categoria più simile.

« Vanno considerate non eseguibili le forniture e le lavorazioni che non possono essere affidate a imprese operanti nei territori di cui al precedente art. 1 per carenza di specializzazione o di attrezzatura (36). Ai fini suddetti sono considerate del pari non eseguibili le forniture e le lavorazioni nel caso in cui per l'affidamento delle stesse non vi sia un numero tale di imprese da permettere l'espletamento di una pubblica gara (37) o di una licitazione privata e non ricorrano i presupposti per addivenire alla trattativa privata.

« Vanno considerate non frazionabili le forniture e le lavorazioni per le quali non sia possibile la suddivisione in quote per motivi tecnici.

---

(35) Nel caso di forniture destinate all'esecuzione di opere pubbliche, la percentuale va calcolata sul complesso della spesa relativa ai materiali occorrenti.

(36) In caso di contrasto fra ditte e soggetti tenuti alla riserva, circa l'idoneità tecnica delle imprese ad eseguire una fornitura, sembra che si debba ricorrere al giudizio del Ministero competente nella materia cui appartiene il prodotto o a quello del Ministero che vigila sull'ente obbligato alla riserva.

(37) Il Consiglio di Stato, II Sez., con parere 30 marzo 1955 n. 234, ha espresso l'avviso che la mancanza di pluralità di ditte, tale da non consentire l'«espletamento di una pubblica gara», non esima il soggetto obbligato dall'osservanza della riserva a cui potrà provvedere mediante la trattativa privata.

Ecco, in proposito, uno stralcio del cennato parere del Consiglio di Stato:

« (*Omissis*).

« Lo scopo essenziale che la legge 6 ottobre 1950 n. 835, mira a conseguire è quello di ottenere che non meno di un quinto delle forniture e lavorazioni, che vengono ordinate dalle Amministrazioni dello Stato in ciascun anno finanziario sia necessariamente effettuato dagli stabilimenti industriali delle regioni indicate dalla legge stessa. L'obbligo della riserva del quinto è posto in termini così rigorosi che la legge, pur derogandovi, per necessità, per le particolari forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possono essere eseguite dai predetti stabilimenti, impone un corrispondente recupero mediante aumento proporzionale delle altre forniture e lavorazioni che le ditte delle zone in parola siano in grado di offrire fino a raggiungere la quota complessiva del quinto.

« Un mezzo efficace per garantire l'osservanza della riserva è indubbiamente quello — sanzionato nell'art. 2 della legge — di disporre apposite gare cui possano partecipare soltanto le imprese delle zone in cui favore è prescritta la riserva altrimenti, essendo di regola le imprese delle altre regioni d'Italia in condizioni

« Art. 7. - (*Esperimento delle gare*). — Le Amministrazioni e gli Enti tenuti alla riserva devono, per ciascuna fornitura e lavorazione, provvedere alla divisione in lotti, affinché una quota corrispondente al 30% dell'importo della fornitura o lavorazione possa essere riservata alle imprese artigiane e industriali localizzate nei territori di cui all'art. 1. La divisione in lotti non dovrà essere fatta nel caso in cui si intenda destinare il totale della fornitura e della lavorazione esclusivamente alle imprese di cui all'art. 1, per raggiungere, ai fini della compensazione di cui al precedente articolo, la quota di riserva del 30%.

« Le quote riservate devono, se possibile, essere ulteriormente suddivise al fine di consentire la partecipazione alle gare delle piccole imprese industriali ed artigiane.

« Le quote riservate devono formare oggetto di gare separate, da effettuarsi contemporaneamente alle corrispondenti gare a carattere nazionale (38).

« Qualora la gara separata risulti deserta o comunque non si pervenga alla sua approvazione definitiva, dovrà essere ripetuta entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di diserzione o dall'annullamento, previa eventuale revisione delle condizioni di gara, che tenga conto delle oggettive situazioni tecnico-economiche delle imprese operanti nei territori interessati.

« Se anche il secondo esperimento abbia esito negativo, alla Amministrazione o all'Ente che l'hanno bandito è data la facoltà di commettere, mediante gara su piano nazionale, le forniture e le lavorazioni che sono state oggetto della gara separata, fermo restando l'obbligo dei committenti, per le quote riservate e non assegnate, di ricorrere alla procedura di compensazione di cui al comma secondo e terzo dell'art. 6.

---

di fare offerte più vantaggiose per le Amministrazioni, il precetto di legge sarebbe difficilmente attuabile.

« Ma data la rilevata natura della disposizione, sembra evidente che, ove venga a mancare il presupposto per la sua applicazione — ossia una pluralità di imprese da invitare alla gara — ciò non induca affatto alla conseguenza della disapplicazione della stessa norma sostanziale che impone la riserva del quinto. Benvero, ferma l'osservanza di tale norma, si verificherà allora null'altro che uno dei casi, rientranti nell'ipotesi generica del n. 6 dell'art. 41 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, che autorizzano il ricorso alla trattativa privata.

« In altri termini, lo sperimento della gara — e di gara separata — non rappresenta un elemento essenziale per l'applicazione della riserva del quinto, ma soltanto un mezzo per rendere più agevole l'osservanza della riserva: la sua inattuabilità non incide perciò minimamente su tale osservanza, che sarà assolta egualmente con la trattativa privata.

« Piuttosto, come esattamente osserva il Ministero riferente, per l'ipotesi in cui ciò è da prevedere, sarà bene che ciascuna Amministrazione, nell'ambito della sua specifica competenza, provveda ad adottare le opportune cautele in modo che i prezzi delle commesse da affidare, a trattativa privata, alle imprese meridionali non risultino eccessivamente sperequati rispetto ai prezzi normalmente praticati dalle imprese delle altre regioni. (*Omissis*)».

(38) È da notare che, nell'effettuare gare riservate, l'Amministrazione e l'Ente tenuto alla riserva non sono obbligati ad accettare necessariamente un prezzo superiore a quello corrente sul mercato per prodotti simili, potendo ricorrere — al fine dell'osservanza dell'obbligo — alla compensazione con altre forniture o lavorazioni.

« Qualora aggiudicataria di una gara a carattere nazionale sia una impresa avente i requisiti di cui all'art. 1, l'importo della relativa fornitura o lavorazione non può essere imputato alla quota di riserva.

« Art. 8. - (*Pubblicità delle gare*). — Le Amministrazioni e gli Enti tenuti all'osservanza della quota di riserva dovranno assicurare la massima pubblicità, sia agli avvisi che ai bandi delle gare da effettuare (39).

« A tal fine le relative comunicazioni devono essere tempestivamente inviate a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle provincie interessate per la sollecita pubblicazione nei loro bollettini o notiziari, ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, alle Commissioni Provinciali per l'artigianato e alle locali Unioni degli industriali.

« Copia delle suddette comunicazioni va trasmessa per informazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

« Art. 9. - (*Bandi di gara e contratti*). — Nei bandi di gara aventi per oggetto forniture e lavorazioni, compresi quelli relativi alle gare separate di cui al precedente art. 7, le Amministrazioni e gli Enti obbligati alla quota di riserva devono espressamente indicare quale percentuale della fornitura o della lavorazione viene riservata alle imprese di cui all'art. 1, ovvero i motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità ai sensi dell'art. 6 (40).

« Qualora si proceda a trattativa privata, l'indicazione dei motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità deve risultare dal contratto.

« Nei contratti stipulati con le imprese di cui all'art. 1, in applicazione del presente regolamento, deve essere espressamente indicato che le forniture e le lavorazioni che ne costituiscono l'oggetto sono assegnate in osservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 16 della legge 26 giugno 1965 n. 717 (41).

« Art. 10. - (*Obblighi delle Amministrazioni e degli Enti*). — Ai fini della determinazione della quota di riserva di cui ai precedenti articoli, le Amministrazioni e gli Enti sono obbligati a tenere e ad aggiornare un elenco di tutti i contratti stipulati aventi per oggetto forniture e lavorazioni, anche se non riservate ad imprese beneficiarie della quota di riserva, con l'indicazione dell'importo del contratto, dell'impresa contraente e, per

(39) L'obbligo della pubblicità resta valido indipendentemente dalla forma in cui vengono espletate le gare (asta pubblica, licitazione privata, etc.).

(40) In considerazione della libertà degli obbligati alla riserva di scegliere la forma di gara che ritengono più opportuna, è naturale la connessa libertà di selezione dei fornitori.

(41) « Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva » — prevede il settimo comma della L. n. 853 del 1971 — « i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del 2° e 3° comma del citato art. 80. In mancanza, i decreti non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette ».

quelle beneficiarie della riserva, del luogo dove esse hanno i relativi stabilimenti o impianti fissi.

« I detti elenchi dovranno essere comunicati, d'ufficio, ogni tre mesi ed ogni qual volta ne sarà fatta espressa richiesta, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

« Entro il 15 febbraio di ciascun anno, le Amministrazioni e gli Enti dovranno trasmettere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per la industria, il commercio e l'artigianato una relazione nella quale andranno riportati tutti i dati relativi ai contratti stipulati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi se e quale quota sia stata riservata ai sensi dell'art. 16 della legge 26 giugno 1965 n. 717.

« Nel caso che la prescritta quota di riserva non sia stata raggiunta, l'Amministrazione o l'Ente dovrà indicare nella relazione con quali forniture o lavorazioni intenda coprire nell'anno successivo la percentuale non assegnata sulla quota di riserva (42).

« Art. 11. - (*Commissione interministeriale*). — Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, si avvalgono di una Commissione paritetica di funzionari designati dalle rispettive Amministrazioni, in numero complessivo non superiore a dieci nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

« La Commissione esaminerà le relazioni delle Amministrazioni e degli Enti e compilerà una relazione unitaria nella quale, oltre ad un quadro riassuntivo dell'attività svolta da tutte le Amministrazioni e dagli Enti obbligati alla riserva, saranno formulati anche suggerimenti e proposte per un'adeguata applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento. Ai lavori della Commissione sono chiamati a partecipare funzionari delle Amministrazioni interessate nonché esperti per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

« La Commissione, con il relativo ufficio di segreteria, avrà sede presso il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato » (43).

## 1.2. — Il significato di fornitura e di lavorazione riservate.

Per le sue esigenze funzionali, lo Stato — e, dunque, le Amministrazioni, le Aziende e gli altri Enti elencati nel seguente punto 1.4. — ha bisogno di beni e di servizi. Tali beni e servizi vengono di solito acquisiti mediante il sistema delle gare. Al fine di consentire ai competenti uffici

(42) Cfr. precedente nota 41.

(43) Il comma nono dell'art. 7 della legge n. 853 del 1971, testualmente, prevede: « Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 80 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, per gli Enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa è demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori ».

di effettuare le acquisizioni necessarie, il bilancio statale assegna — in sede di previsione — ad ogni articolazione dello Stato uno stanziamento di fondi su cui vanno imputate le spese che di volta in volta l'Amministrazione effettua per acquistare beni o per procurare servizi.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 primo comma della L. n. 835 del 1950 e dell'art. 16 primo comma della L. n. 717 del 1965 (ora secondo comma dell'art. 80 del T.U.), le amministrazioni, le Aziende e gli Enti in questione sono tenuti a bandire gare riservate alle imprese beneficiarie per una quota non inferiore al 30% delle forniture e delle lavorazioni da effettuarsi ogni anno, fatta eccezione per quelle tecnicamente non frazionabili o che non possono essere affidate alle predette imprese.

La riserva importa che, per una quota pari al 30% delle forniture e delle lavorazioni necessarie ogni anno alle Amministrazioni e agli Enti pubblici, questi ultimi possono bandire gare a cui possono partecipare imprese industriali o artigiane che siano ubicate nei territori di seguito indicati.

### **1.3. — Territori beneficiari (art. 16, L. n. 717 del 1965 e art. 1, D.P.R. n. 478 del 1967).**

Godono della riserva del 30% tutte le imprese industriali ed artigiane ubicate in tutto il territorio meridionale (v. art. 1 del T.U.), nonché nell'intero territorio del Lazio.

Inoltre, ai sensi della L. n. 277 del 1956, godono della riserva in questione anche le piccole imprese industriali nonché le imprese artigiane che sono ubicate nel territorio di Trieste (44).

### **1.4. — Soggetti tenuti all'osservanza dell'obbligo della riserva.**

Il primo comma dell'art. 80 del T.U. (combinato disposto dell'art. 1 della L. n. 835 del 1950, dell'art. 16, commi primo, secondo e terzo, della L. n. 717 del 1965 e D.L.vo n. 40 del 1947) stabilisce che sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della riserva del 30%:

- a) le Amministrazioni dello Stato;
- b) le Aziende autonome;

---

(44) La L. n. 277 parla testualmente di « territorio di Trieste »; trattasi della zona A che, con il *Memorandum* d'intesa tra i Governi d'Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America e Jugoslavia in data 5 ottobre 1954, è passata sotto l'Amministrazione italiana. Attualmente sono ricompresi nel territorio di Trieste i Comuni di Duino Aurisina, Monruffino, Muggia, San Dorlingo della Valle, Sgonico, Trieste.

Quanto, poi, alla definizione di un'impresa industriale come « piccola » ai fini del godimento del beneficio in questione nel territorio di Trieste, non essendo stati previsti dalla legge particolari criteri, sembra che ci si debba orientare o sulla certificazione delle competenti Camere di commercio o alla stregua dei principi contenuti nel Codice civile e nella legge fallimentare in ordine alla nozione di piccolo imprenditore.

c) gli Enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M. 19 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 21 maggio 1966).

d) per effetto dell'ottavo comma dell'art. 7 della L. n. 853 del 1971 sono obbligati alla riserva anche gli Enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, gli Enti di sviluppo agricolo, i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno.

Tali Amministrazioni, Aziende ed Enti sono tenuti all'osservanza della riserva del 30%, ove non esistano particolari disposizioni, che li riguardano, che prevedano aliquote maggiori del 30%. In tal caso, infatti, si applicano le disposizioni più favorevoli; nel caso, poi, in cui le agevolazioni diverse dalla riserva del 30% siano solo parzialmente più favorevoli (ad esempio riguardino solo le industrie e non gli artigiani), si applicano le disposizioni di maggior favore fin dove possibile e per la parte residua si applica la riserva del 30%.

#### A) *Le Amministrazioni dello Stato.*

Per amministrazioni dello Stato si intendono le amministrazioni centrali e periferiche (art. 16 L. n. 717 del 1965 e art. 2 D.P.R. n. 478 del 1967) dei Dicasteri ordinari, nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, e cioè:

- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero degli affari esteri;
- Ministero dell'agricoltura e foreste;
- Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- Ministero del commercio con l'estero;
- Ministero della difesa;
- Ministero delle finanze;
- Ministero di grazia e giustizia;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Ministero dell'interno;
- Ministero dei lavori pubblici;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Ministero della marina mercantile;
- Ministero delle partecipazioni statali;
- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- Ministero della pubblica istruzione;
- Ministero della sanità;
- Ministero del tesoro;
- Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
- Ministero del turismo e dello spettacolo.

I cosiddetti Ministri senza portafoglio ed i Comitati interministeriali non sono considerati nell'elenco soprariportato, ma non sono esclusi dall'osservanza dell'obbligo. Nel formulare l'elenco, infatti, si è tenuto conto delle Amministrazioni cui sono intestate le previsioni di spesa del bilancio statale, per cui le lavorazioni e le forniture necessarie agli apparati funzionali dei Ministri senza portafoglio e dei Comitati interministeriali, figurando in una delle previsioni di spesa del bilancio, sono soggette per tale motivo all'obbligo dell'osservanza della riserva.

Per lo stesso motivo, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, potrebbero essere considerati tenuti all'osservanza dell'obbligo della riserva del 30%, in quanto rientranti tra le Amministrazioni dello Stato (45).

B) *Le Aziende autonome.*

Le Aziende autonome statali soggette alla riserva sono:

- Azienda di Stato per le foreste demaniali (A.S.F.D.);
- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
- Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
- Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;
- Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

C) *Gli Enti pubblici.*

L'art. 16 della L. n. 717 del 1965 ha previsto che gli Enti pubblici tenuti alla osservanza della riserva siano determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tale adempimento è stato ottemperato con decreto del Presidente del Consiglio del 19 aprile 1966, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 21 maggio 1966.

Tale decreto ha stabilito che sono tenuti all'osservanza della riserva prevista dall'art. 16 della predetta L. n. 717 del 1965 i seguenti Enti pubblici:

- Associazione italiana della croce rossa;
- Automobile Club d'Italia;
- Cassa per il Mezzogiorno;
- Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.);
- Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.);
- Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.P.);
- Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);
- Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.);
- Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.);
- Gestione case per lavoratori (Ges.Ca.L.);
- Istituto centrale di statistica (ISTAT);
- Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.);
- Istituto nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.);
- Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);
- Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.);

---

(45) Diversa opinione potrebbe manifestarsi, attesa l'autonomia affatto particolare di tali organismi nel vigente ordinamento costituzionale.

- Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);
- Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.);
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.);
- Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);
- Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.);
- Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);
- Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.);
- Istituto poligrafico dello Stato;
- Opera nazionale combattenti (O.N.C.);
- Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia (O.N.M.I.);
- Servizio per i contributi agricoli unificati.

D) *Gli Enti di gestione e le aziende a partecipazione statale.*

L'art. 7, comma ottavo della L. n. 853 del 1971 ha esteso l'obbligo della riserva agli enti di gestione ed alle stesse aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo ed ai Consorzi industriali meridionali.

In tal modo, ricadono nell'obbligo tutti i soggetti giuridici (pubblici e privati) della sfera imprenditoriale gestita dallo Stato, nonché gli Enti di sviluppo agricolo insistenti sull'intero territorio dello Stato oltreché i Consorzi industriali *ex lege* n. 634 del 1957.

**1.5. — Soggetti beneficiari: elenchi di imprese.**

Beneficiano della riserva in esame le imprese industriali ed artigiane le quali abbiano (art. 1 D.P.R. n. 478 del 1967) stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori agevolati indicati nel precedente punto 1.3. Per quanto riguarda il territorio di Trieste possono godere del beneficio solo le « piccole » imprese industriali e le imprese artigiane (v., *retro*, nota n. 35).

Non si ha riguardo alla sede legale, ma alla materiale ubicazione dello stabilimento e degli impianti fissi di un'impresa nel territorio agevolato, con la conseguenza che non si ha presente tanto la « meridionalità » dell'impresa quanto la « meridionalità » del prodotto.

Altre condizioni fondamentali perché l'impresa possa godere del beneficio sono: che gli stabilimenti meridionali non si limitino al puro e semplice montaggio di apparecchiature e parti staccate prodotte in stabilimenti ubicati in territori diversi da quelli agevolati, e che le lavorazioni e le forniture assegnate in riserva siano eseguite « esclusivamente » in stabilimenti siti nei territori agevolati (46).

---

(46) Tali condizioni, poste — rispettivamente — dal secondo e dal terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 478 del 1967, sono solo apparentemente molto restrittive, mentre, in sostanza, raggiungono soltanto l'effetto di evitare clamorose frodi alla legge di riserva.

Dire, infatti, che gli stabilimenti che intendano far godere ai loro prodotti i vantaggi della riserva non devono limitarsi al « puro e semplice montaggio di ap-

L'art. 3 del D.P.R. n. 478 del 1967 prevede che, al fine dell'individuazione delle imprese beneficiarie, ogni Amministrazione ed Ente tenuti alla osservanza della riserva curino, su richiesta delle imprese o d'ufficio, la compilazione di elenchi delle imprese distinte in relazione alla specifica attività esercitata, avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'industria e delle competenti Camere di commercio. Una copia di tali elenchi deve essere posta a disposizione del Ministro per l'industria e una del Ministro per il Mezzogiorno.

Naturalmente, anche nel caso in cui tali elenchi non siano compi-

---

parecchiature e parti staccate prodotte al di fuori del territorio agevolato» può significare tutto e niente, in quanto, se si montano — poniamo — su un'autovettura cuscinetti a sfere o apparecchi elettrici, prodotti altrove, si tratta del montaggio di alcuni semilavorati pregiati per i quali può anche risultare utile rifornirsi presso ditte di fiducia, ma se — sempre continuando nell'esempio dell'autovettura — in uno stabilimento si arriva a montare sportelli, poltrone, cristalli, motori già efficienti, evidentemente il montaggio di tali pezzi ha un suo preciso contenuto in termini di valore aggiunto del prodotto che esce da quello stabilimento, né può dubitarsi che tale attività sia effettivamente un'attività industriale (in quanto, ricompresa nell'ambito delle categorie industriali dell'ISTAT), mentre sorge un dubbio non semplice sulla effettiva « meridionalità » di quel prodotto.

Se, infatti, l'art. 16 della L. n. 717 ed il regolamento di esecuzione hanno preferito il criterio della meridionalità del prodotto a quello della impresa, è evidente che la loro logica è di natura non giuridica, ma economica nel senso che per valutare l'effettivo assolvimento delle condizioni poste al prodotto per il godimento dell'agevolazione, occorre ragionare in termini economici.

Orbene, è fuori dubbio che l'avanzata tecnologica moderna richiede sempre crescenti specializzazioni, per cui è pressoché scomparsa la figura dello stabilimento in cui entra minerale ed esce prodotto utile al consumo diretto del cittadino. Ma è altrettanto vero che uno stabilimento che monti una somma di parti prodotte al di fuori di esso o è di per sé conveniente — ed allora non ha bisogno della riserva del 30%, né di altre forme di aiuto — o non lo è — ed allora, la riserva si trasforma da incentivo per iniziative economicamente valide in strumento assistenziale di iniziative che senza la riserva stessa non avrebbero avuto ragione di esistere.

Né questo criterio di giudizio sembri di natura politica; esso, anzi, scaturisce dalla considerazione degli strumenti predisposti per l'osservanza anche formale del disposto in questione.

Infatti, se il D.P.R. n. 478 richiede la « meridionalità » del prodotto, sarà opportuno definire, in termini chiari che cosa essa sia. Abbiamo visto come il criterio del valore aggiunto del prodotto di uno stabilimento industriale, preso in sé e per sé può condurre all'aberrazione di considerare « meridionale » un prodotto che è stato solo « montato » nel Sud. Evidentemente, non si può essere semplicistici in questa materia: occorre, cioè, individuare un criterio più penetrante.

Facciamo un'ipotesi: se lo Stato ha bisogno di prodotti finiti, è evidente che, nella quasi totalità dei casi, gli stabilimenti che sono in grado di soddisfare la richiesta devono adoperare come « materie prime » del loro ciclo produttivo semilavorati che rappresentano il prodotto finale di altri stabilimenti. Se si ponesse come obbligo ai beneficiari della riserva di adoperare per la produzione dei prodotti riservati i semilavorati prodotti da stabilimenti siti nei vari territori agevolati, si avrebbe una accentuazione più marcata della « meridionalità » del prodotto.

Naturalmente, il criterio non dovrebbe essere rigido, né preclusivo. In ogni caso, è naturale che la sua applicazione importerebbe qualche « fastidio » alle industrie, ma sarebbe un « fastidio » pagato in misura molto maggiore dal beneficio.

Diversamente, non si potrà mai affermare seriamente la « meridionalità » di un prodotto ed i predetti commi secondo e terzo dell'art. 1 del D.P.R. n. 478 del 1967 non saranno mai niente di più di una mera enunciazione di principio.

lati, l'Amministrazione o l'Ente interessati devono, comunque, procedere all'effettuazione delle gare riservate (47).

### 1.6. — L'oggetto della riserva. Appalti e subappalti. Determinazione della quota riservata.

L'art. 4 del D.P.R. n. 478 del 1967 stabilisce che « costituiscono oggetto della riserva le forniture occorrenti alle Amministrazioni e agli Enti e le lavorazioni di loro competenza, ivi comprese le forniture di materiali destinati alla esecuzione di opere pubbliche e alla costruzione di immobili e relativi lavori di riparazione, manutenzione, ripristino ed ammodernamento, in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento vigente esse vengano affidate ». È assimilato al « puro e semplice montaggio » il condizionamento finale dei prodotti (come l'inscatolamento, l'etichettatura, etc.).

L'art. 5 del predetto D.P.R. n. 478, prevede che, nel caso in cui i soggetti tenuti alla riserva ricorrano ad appalti conferiti in qualunque forma ad altri Enti o a privati o, quando siano consentiti, a subappalti, debbano inserire nei relativi capitolati e contratti una clausola idonea a garantire l'osservanza dell'art. 16 della L. n. 717 del 1965. Ciò vuole dire che l'appaltatore o il subappaltatore deve impegnarsi ad eseguire la lavorazione con prodotti meridionali o la fornitura « esclusivamente » in stabilimenti ubicati nei territori meridionali.

L'art. 6 primo comma del D.P.R. n. 478 in argomento stabilisce, poi, che la quota di riserva va determinata sull'importo dei contratti da stipulare in ciascun anno per le forniture e lavorazioni di competenza delle Amministrazioni, delle Aziende e degli Enti tenuti all'osservanza della riserva, ivi comprese le forniture di materiali destinati all'esecuzione di opere pubbliche e alla costruzione di immobili e ai relativi lavori di riparazione, manutenzione, ripristino e ammodernamento, in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento vigente esse vengano affidate.

L'art. 7 dello stesso D.P.R. n. 478 stabilisce, al primo comma, che i soggetti tenuti alla riserva devono per ciascuna fornitura e lavorazione provvedere alla divisione in lotti affinché una quota corrispondente al 30% dell'importo delle forniture e delle lavorazioni possa essere riservata alle imprese beneficiarie. L'obbligo predetto non è, però, tassativo, in quanto si

---

(47) Non possiamo fare a meno di notare la incongruenza della norma predetta. Se, infatti, l'idea dell'elenco delle imprese è eccellente, giacché costituisce il censimento dei beneficiari della norma, ciò che lascia fortemente perplessi è, in primo luogo, il carattere statico degli elenchi predetti che si contrappone al dinamismo proprio del settore industriale, nonché l'estrema genericità di tale elenco. Non si richiedono, infatti, dati sulla produzione attuale e potenziale — che pure costituiscono elementi di estremo interesse per la corretta attuazione della norma; non si richiedono dati caratteristici della produzione, né dell'occupazione.

Inoltre, tale elenco non è obbligatorio e non contiene alcuna norma prescrittiva per le imprese. Si tratta, forse, di un caso unico nell'ordinamento vigente: si concede un beneficio senza richiedere alcuna collaborazione ai beneficiari. E si tratterebbe di una collaborazione per niente fastidiosa per il beneficiario ed estremamente utile per la Pubblica amministrazione.

può anche procedere ad assegnare ad imprese beneficiarie una intera fornitura per compensare il mancato rispetto dell'obbligo del 30% in altre forniture non eseguibili nei territori meridionali o non frazionabili.

### 1.7. — La relazione sull'attuazione della riserva.

Il quarto comma dell'art. 16 della L. n. 717 del 1965 (ora quarto comma dell'art. 80 del T.U.) prevede che i singoli Enti, le Amministrazioni e le Aziende tenuti all'osservanza della riserva devono presentare annualmente al Ministro per il Mezzogiorno e a quello per l'industria una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori agevolati.

Tale relazione, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 478 del 1967, dovrebbe essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui la relazione medesima si riferisce.

Se può dubitarsi che il Ministro per l'industria sia tenuto a riferire al Parlamento in ordine al contenuto della predetta relazione, è fuori discussione che a ciò fosse tenuto il Ministro per il Mezzogiorno nell'ambito della relazione sull'attività di coordinamento, che doveva essere presentata al Parlamento, ai sensi del quarto comma dell'art. 22 della legge n. 717 del 1965, contestualmente alla relazione sull'attuazione del piano di coordinamento ed alla relazione previsionale e programmatica (ora, art. 6 primo comma lett. *f* del T.U.).

Al riguardo, occorre notare come la nuova normativa recata dalla L. n. 853 del 1971, reca la previsione della sostanziale eliminazione di tale obbligo per il Ministro per il Mezzogiorno. Se, infatti, sono soppressi i piani di coordinamento ed il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sembra caduta anche la previsione della lett. *f*), primo comma, art. 6 del T.U. circa le relazioni periodiche sull'attuazione del piano e sull'attività di coordinamento: e, per conseguenza, anche la relazione sull'attuazione della riserva del 30% verrebbe a cadere. All'informativa del Parlamento, infatti, la legge ricordata sostituisce, con il penultimo comma dell'art. 1, la comunicazione al C.I.P.E. sullo stato di attuazione dei programmi di intervento straordinario.

Probabilmente, proprio in relazione a tale attenuazione del controllo successivo, la legge predetta prevede un rafforzamento « a monte » dell'obbligo della riserva in questione, stabilendo, con il settimo comma dell'art. 7, che: « al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva di cui all'art. 80 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alle quote riservate ai sensi del secondo e terzo comma del citato art. 80. In mancanza, i decreti non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette ».

Peraltro, occorre dire che il nono comma dell'art. 7 della legge in esame prevede che per gli Enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, siano gli organi vigilanti e il collegio dei revisori a garantire il controllo.

La disposizione ha un rilievo particolare. Infatti, anzitutto la lettera della norma citata responsabilizza gli organi di vigilanza di tutti gli Enti pubblici considerati e di tutte le aziende, pubbliche e private, tenuti all'osservanza dell'obbligo. D'altro canto, riaffermando la validità delle disposizioni dell'art. 80 del T.U. implicitamente assegna al Ministro per l'Industria, a quello per il Mezzogiorno ed alla Segreteria che cura l'attuazione della riserva una funzione di centro di coordinamento dei dati riguardanti la riserva nonché dei problemi connessi con la sua applicazione, eliminando ogni dubbio sul fatto che tale funzione potesse essere intesa nel senso di una funzione di vigilanza.

## 2. — Riserva di forniture per materiale ferroviario (art. 81).

L'art. 81 del T.U. dispone che — nell'ambito della realizzazione del piano di ammodernamento delle Ferrovie dello Stato previsto dalla L. numero 211 del 1962 e successive modificazioni ed integrazioni — sia riservata ai territori meridionali una determinata quota e che siano riservate alle imprese industriali ubicate nei territori medesimi almeno i due quinti (vale a dire il 40%) del valore delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste per la realizzazione del predetto piano.

Il primo comma dell'articolo in esame risulta esaurito e superato dal primo comma dell'art. 7 della L. 6 agosto 1967 n. 688 e dal primo comma dell'art. 7 della L. 28 marzo 1968 n. 374.

Tali leggi hanno stanziato rispettivamente 150 e 100 miliardi in conto dei 700 miliardi previsti per l'esecuzione della seconda fase del piano decennale delle ferrovie a decorrere dal 1° luglio 1967, riservando 60 e 40 miliardi per la esecuzione di opere nei territori meridionali. Tali ultimi complessivi 100 miliardi vanno così ad aggiungersi ai 320 miliardi riservati per opere nel Mezzogiorno nella prima fase di attuazione del piano di ammodernamento della rete ferroviaria.

Mentre, però, la riserva dei 100 miliardi sui 250 complessivamente stanziati dalle predette leggi n. 688 del 1967 e n. 374 del 1968, rappresentando esattamente il 40% della spesa complessiva considerata, ben si inserisce nell'obbligo generale di riserva del 40% degli investimenti pubblici previsto dall'art. 5 primo comma della L. n. 717 del 1965 (ora primo comma dell'art. 43 del T.U.), ciò che costituisce eccezione di maggior favore per il Mezzogiorno è la riserva del 40% delle forniture e lavorazioni, connesse al piano di ammodernamento ferroviario, a favore delle imprese industriali meridionali del settore.

Ma la deroga — di maggior favore — alla riserva del 30% di forniture e lavorazioni pubbliche per le imprese meridionali, non si limita all'ammontare della quota riservata, investendo la disciplina della stessa riserva.

Infatti, la L. n. 211 del 1962 prevede esplicitamente che le opere riservate devono avvenire « sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale » e che gli imprenditori che godono del beneficio della riserva « sono obbligati » ad acquistare da industrie me-

ridionali « i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti » necessari per espletare le commesse acquisite (48).

Pertanto, la riserva prevista dal piano delle ferrovie è una vera e propria riserva per tutte le industrie meridionali del settore e conferma la convinzione che il D.P.R. n. 478 del 1967 (in materia di riserva del 30%), quando parla all'art. 1 primo comma, di forniture da eseguire « esclusivamente » negli stabilimenti meridionali, non intende parlare dell'obbligo di acquistare nel Sud i semilavorati in genere necessari ad eseguire la fornitura, ma si riferisce, semplicemente, alla « lavorazione in stabilimenti meridionali » del prodotto oggetto della fornitura. Quando, infatti, la legge ha voluto porre tale obbligo, lo ha fatto esplicitamente: come appunto nel caso del piano delle ferrovie.

La procedura per l'assolvimento dell'obbligo e per il godimento del beneficio della riserva in esame è semplice: per ogni esercizio l'Amministrazione ferroviaria ha un certo stanziamento, sulla base del quale può procedere alla progettazione e all'esecuzione delle opere. A tal fine, procede a gare o trattative. Poniamo — ad esempio — che debba eseguire in un anno — in tutta Italia — opere per un ammontare di 100 e che a ciò provveda mediante 10 gare o trattative del valore di 10 ciascuno. In tal caso, deve chiamare soltanto industrie meridionali per almeno 4 gare o trattative per un ammontare complessivo di 40. Naturalmente, se in un anno non riesce a soddisfare interamente l'obbligo, può rimandare la quota residua all'anno successivo, purché all'atto dell'esaurimento dei fondi stanziati da ciascuna legge (in particolare, 150 miliardi della L. n. 688 del 1967 e 100 miliardi della L. n. 374 del 1968) abbia riservato ad industrie meridionali almeno il 40% dei fondi medesimi.

Resta, infine, da chiarire un punto che la dizione del primo comma dell'art. 81 in esame potrebbe rendere equivoco. Sembrerebbe, invero, che le Ferrovie dello Stato debbano riservare ad industrie meridionali le forniture e le lavorazioni relative a quel 40% di opere che devono essere realizzate nel Mezzogiorno.

Al contrario, è sufficiente confrontare il comma in questione con il secondo comma degli artt. 7 delle predette leggi n. 688 del 1967 e n. 374 del 1968 per comprendere come si tratti soltanto di una poco felice formulazione della norma del T.U., giacché le Ferrovie dello Stato sono tenute a riservare alle imprese meridionali il 40% di tutte le forniture e le lavorazioni connesse con il ricordato piano di ammodernamento e non soltanto di quelle connesse con opere da realizzare nel Mezzogiorno.

---

(48) La clausola non ha mancato di suscitare qualche polemica da parte di talune imprese meridionali del settore, le quali hanno lamentato che l'obbligo di acquistare nel Sud tutto ciò che occorre per assolvere le forniture, unito alla limitazione del prezzo a quello delle gare nazionali, rende praticamente inutile la riserva per il Sud, in quanto i maggiori costi affrontati dall'azienda meridionale per acquistare nel Sud, se non sono considerati in sede di gara, rendono antieconomica per ciascuna delle imprese predette la fornitura riservata.

### 3. — Riduzioni tariffarie per trasporti effettuati da industrie meridionali mediante ferrovia o con mezzi nautici (art. 82).

Le agevolazioni nei trasporti effettuati da imprese industriali furono per la prima volta previste dal D.L.vo n. 1598 del 1947, in considerazione dei maggiori oneri che il prodotto meridionale incontrava a causa della eccentricità del Mezzogiorno rispetto ai mercati tradizionali di approvvigionamento e di vendita.

Successivamente, si provvide, con l'art. 15 della L. n. 717 del 1965, a rilanciare la forma di incentivo in questione ed a precisarne i limiti, la portata e la procedura.

#### 3.1. — Oggetto dell'agevolazione.

È agevolato il trasporto sia a mezzo ferrovia che con mezzi nautici di:

a) materiali e materie prime, quando siano necessari per: attivazione, ampliamento, trasformazione e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati;

b) macchinari e materiali necessari all'ammodernamento degli stabilimenti;

c) materie prime e semilavorati necessari alla lavorazione e alla trasformazione industriale;

d) prodotti finiti delle Aziende site nei territori agevolati.

Le lettere a), b) e c) sopraindicate riguardano il trasporto verso le Aziende meridionali; la lettera d), al contrario, riguarda il trasporto dalle Aziende medesime.

#### 3.2. — Le modalità di concessione delle agevolazioni in materia di trasporti.

Il quarto comma dell'art. 15 della L. n. 717 del 1965 (ora terzo comma dell'art. 82 del T.U.), stabilisce che la misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono fissate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro.

Il criterio generale cui deve attenersi la disciplina ministeriale predetta è fissato dallo stesso comma dell'art. 15 nell'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle Aziende nei territori meridionali.

Per quanto riguarda i trasporti marittimi sono stati emanati due decreti interministeriali, ambedue in data 29 marzo 1967, apparsi rispettivamente nei nn. 171 e 172 della *Gazzetta ufficiale*, rispettivamente del 10 e 11 luglio 1967.

Il primo di tali decreti riguarda le riduzioni tariffarie per i trasporti via mare di materie prime e di semilavorati necessari alle lavorazioni e alle trasformazioni industriali, nonché dei prodotti finiti delle Aziende meridionali (lettere c e d del precedente punto 3.1.). Eccone il testo:

« Art. 1. — Per il trasporto via mare, fra porti nazionali, di materie prime e semilavorati spediti direttamente a stabilimenti industriali tecnicamente organizzati situati nei territori del Mezzogiorno e destinati ad essere utilizzati dagli stabilimenti medesimi per le loro produzioni, si applica secondo le modalità stabilite negli accordi seguenti, una riduzione del 5 % sulle tariffe e sui noli ordinari, al netto delle spese di imbarco e assicurazione.

« Analoga riduzione si applica anche per il trasporto di merci prodotte dagli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati situati nei territori del Mezzogiorno d'Italia e spedite a località poste fuori di tali territori.

« La riduzione del 5% sulle tariffe e sui noli ordinari si applica anche per il trasporto via mare fra porti nazionali di prodotti agricoli ed ittici che siano spediti da produttori singoli o associati con Aziende localizzate nei territori del Mezzogiorno d'Italia e con destinazioni al di fuori di tali territori anche se esso venga effettuato da stabilimenti di cui al precedente comma.

« Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano anche alle tariffe per il traghettamento di mezzi gommati che trasportano per conto di una singola impresa, ammessa ai benefici limitatamente alle merci di cui ai precedenti commi.

« Per i trasporti effettuati dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato la riduzione si applica sulle tariffe dalle medesime praticate; per quelli effettuati dall'armamento libero le modalità di applicazione della riduzione sono quelle stabilite agli artt. 6, 7 e 8 del presente decreto.

« Art. 2. — Per i territori del Mezzogiorno d'Italia si intendono quelli previsti dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

« Art. 3. — Possono essere ammesse a godere della riduzione di tariffa di cui al precedente articolo le imprese che rispondono ai medesimi requisiti di settore, localizzazione e dimensione di cui all'art. 12 della legge 26 giugno 1965 n. 717, per la concessione agli stabilimenti di nuova costruzione e per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli esistenti.

« La richiesta di ammissione a godere dell'agevolazione deve essere presentata alla Cassa del Mezzogiorno con la indicazione del provvedimento di ammissione a godere delle altre agevolazioni di cui all'art. 12, e con la documentazione che comprovi la esistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

« La Cassa del Mezzogiorno rilascerà all'impresa ammessa a godere delle tariffe ridotte buoni di sconto con l'indicazione specifica delle merci per il cui trasporto dovrà essere praticata la riduzione tariffaria, e del porto più vicino allo stabilimento industriale cui sono destinate o dal quale sono prodotte.

« Le merci di cui all'art. 1, primo comma, godono della riduzione solo se indirizzate al porto più vicino allo stabilimento cui sono destinate; le merci di cui all'art. 1, secondo comma, godono della riduzione

tariffaria solo se spedite dal porto più vicino allo stabilimento industriale dove sono prodotte.

« La riduzione tariffaria sarà praticata dietro presentazione al trasportatore marittimo dei buoni sconto di cui al precedente comma.

« I buoni sconto di cui ai precedenti capoversi del presente articolo avranno la durata massima di dodici mesi ed entro tale termine dovranno essere utilizzati.

« L'ammissione a godere della agevolazione potrà essere revocata se i semilavorati e materie prime trasportati a tariffa ridotta non vengono utilizzati negli stabilimenti industriali cui sono indirizzati, e se le merci in partenza dagli stabilimenti di cui al primo comma del presente articolo non siano effettivamente ivi prodotte.

« L'impresa in quel caso sarà tenuta al rimborso, nei confronti della Cassa del Mezzogiorno, di una somma corrispondente alla differenza fra la tariffa ordinaria ed il prezzo effettivamente pagato (49).

« Art. 4. — Le società di navigazione sovvenzionate, stipuleranno convenzioni con la Cassa del Mezzogiorno per il rimborso delle differenze fra il prezzo di tariffa ordinaria e quello praticato. Trattaranno la matrice del buono di sconto ad esse presentato dalle Aziende per conto delle quali viene effettuato il trasporto delle merci, nonché una figlia o matrice del documento da esse rilasciato per il trasporto stesso, per trasmettere entrambi i documenti alla Cassa del Mezzogiorno che, sulla base degli stessi, effettuerà il rimborso fra il prezzo di tariffa ordinaria e il prezzo pagato. Il documento che le compagnie trasmetteranno alla Cassa per il Mezzogiorno conterrà elementi che consentano di individuare le merci trasportate.

« Art. 5. — In conformità della convenzione di cui al precedente articolo la Cassa per il Mezzogiorno, rimborserà alle compagnie la differenza fra il prezzo praticato a tariffa ordinaria: tale rimborso verrà effettuato alla fine di ogni semestre a partire dal 30 giugno 1965; antici-

---

(49) I primi due commi dell'art. 3 in esame suscitano qualche perplessità in quanto, anziché regolamentare la disposizione dell'art. 15 della L. n. 717, sembrano modificarne il contenuto. Infatti, le uniche condizioni che il predetto art. 15 pone per il godimento delle agevolazioni tariffarie in genere sono che si tratti di un'impresa industriale e che tale impresa sia ubicata nel territorio meridionale.

Orbene, perché il primo comma dell'art. 3 richiede, per il godimento dell'agevolazione i requisiti di settore, localizzazione e dimensione previsti dall'art. 12 della L. n. 717? In primo luogo, occorre dire che i requisiti predetti non sono di natura esclusiva, nel senso che non si tratta di requisiti senza i quali non siano concedibili le agevolazioni ex art. 12, ma bensì si tratta di requisiti che determinano « un ordine preferenziale » nella concessione delle agevolazioni predette.

Peraltro, suscita dubbio anche il tenore del secondo comma del medesimo art. 3, ove è detto che la richiesta del beneficio « deve » essere accompagnata dall'indicazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni ex art. 12. In proposito, va osservato, in via generale, che v'è contrasto tra il primo ed il secondo comma dell'art. 3. Mentre, infatti, nel primo comma si stabilisce la godibilità del beneficio sulla base del possesso di certi requisiti, nel secondo comma si richiede che tali requisiti siano già stati utilizzati per il godimento di altri benefici, mentre l'art. 15 della L. n. 717 del 1965 categoricamente ammette al beneficio della riduzione dei noli « tutte » le imprese industriali meridionali.

pazioni su tali somme potranno essere corrisposte dalla Cassa non prima che siano trascorsi tre mesi dall'inizio di ciascun semestre.

« Art. 6. — Per i trasporti di cui all'art. 1 le ditte armatoriali non sovvenzionate concluderanno con la Cassa del Mezzogiorno apposite convenzioni in virtù delle quali la Cassa del Mezzogiorno rimborserà alle stesse la differenza tra tariffe e noli effettivamente praticati, quando la differenza stessa non superi il 5% del nolo del mercato.

« Le modalità per l'accertamento delle tariffe e dei noli di mercato sono quelle che verranno concordate in sede di convenzione. Le modalità per il rimborso ai trasportatori saranno analoghe a quelle sopra contemplate per le società sovvenzionate, e comunque saranno regolate nelle convenzioni che verranno stipulate.

« Art. 7. — Saranno ammesse a stipulare le convenzioni di cui all'art. 5 le ditte armatrici di navi nazionali.

« Art. 8. — Quanto contenuto nei precedenti articoli si intende riferito sia ai trasporti di carichi parziali, sia ai noleggi di navi a carico completo ».

Il secondo dei sopracennati decreti relativi alla concessione di facilitazioni per trasporti via mare attiene al trasporto di materiali e di materie prime necessarie per l'attuazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, nonché al trasporto di macchinari e materiali necessari all'ammodernamento degli stabilimenti. Eccone il testo:

« Art. 1. — Le spedizioni via mare, delle merci di cui al secondo comma del presente articolo effettuate tra i porti nazionali e con destinazione a località comprese nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse a fruire, in applicazione dell'art. 15 della legge 26 giugno 1965 n. 717 e con le modalità stabilite negli articoli successivi di una riduzione del 5% sulle tariffe e sui noli ordinari al netto delle spese di imbarco e sbarco e di assicurazione. Per i trasporti effettuati dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato tale riduzione si applica sulle tariffe dalle medesime praticate; per quelli effettuati dall'armamento libero le modalità di applicazione della riduzione sono quelle stabilite agli articoli 5, 6, 7 del presente decreto.

« L'agevolazione di cui al precedente comma è applicabile ai materiali da costruzione, ai macchinari e a tutto quanto occorre per il primo impianto, la ricostruzione, la trasformazione e l'ampliamento e l'ammodernamento di: a) stabilimenti industriali tecnicamente organizzati; b) ogni altra opera, attrezzatura ed infrastruttura compresa nel recinto di detti stabilimenti.

« Sono escluse dalle agevolazioni le merci destinate alla costruzione di opere esterne al recinto dello stabilimento e di quelle interne non adibite al processo produttivo. Sono altresì esclusi dal beneficio i veicoli, gli arredamenti non incorporati, i mobili e le altre attrezzature non impiegate stabilmente nel processo tecnico produttivo.

« Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano anche alle tariffe per il traghettamento di mezzi gommati che trasportano per

conto di una singola impresa, ammessa ai benefici, limitatamente alle merci di cui ai precedenti commi (50).

« Art. 2. — Sono ammesse a fruire dell'agevolazione le imprese le cui opere rispondono ai requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 26 giugno 1965 n. 717 per l'ammissione a finanziamenti a tasso agevolato ed ai contributi alle iniziative industriali.

« La richiesta di ammissione a godere dell'agevolazione deve essere presentata alla Cassa del Mezzogiorno con la indicazione del provvedi-

---

(50) Il secondo comma dell'art. 1 in esame appare viziato da parziale illegittimità. Infatti, in esso si prevede, tra l'altro, che possa essere agevolato il trasporto di « macchinari » occorrenti per il primo impianto, la ricostruzione, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali e loro pertinenze dirette, ubicati nei territori meridionali. Al contrario, la prima parte del primo comma dell'art. 15 della L. n. 717 del 1965 — ora primo comma dell'art. 82 del T.U. — prevede che l'agevolazione per il trasporto di « macchinari » sia concedibile soltanto nel caso in cui i « macchinari » servano per l'« ammodernamento » degli stabilimenti. Si potrebbe pensare — invero con ragionamento pretestuoso ed approssimativo — che il termine « ammodernamento » usato dalla L. n. 717 rappresenti un'espressione generica in cui possa rientrare il concetto di « ricostruzione, trasformazione e ampliamento ». Nel qual caso la disciplina del secondo comma dell'art. 1 del D.M. in esame non sarebbe illegittima. Tale illazione, però, è sicuramente erronea, sia perché non si vede il motivo per cui la L. n. 717 dovrebbe preoccuparsi di parlare genericamente di « ammodernamento » nel contesto di una norma — il primo comma dell'art. 15 che opera un rinvio a una disposizione che contempla appunto i casi della « ricostruzione, trasformazione ed ampliamento », sia per la considerazione che i compilatori del T.U. — pur con i poteri modificativi derivanti dalla norma prevista dall'art. 25 della L. n. 717 — non hanno proceduto all'armonizzazione delle norme predette fondendo in un solo disposto anche le agevolazioni per l'ammodernamento, ribadendo — così — la differenza sostanziale insita nella legge fra « ammodernamento » e « ricostruzione, trasformazione e ampliamento ».

C'è poi ancora un'altra notazione di legittimità riguardante il medesimo secondo comma dell'art. 1 in esame. Si tratta, però, in questo caso, di una questione terminologica, non priva di possibili addentellati pratici.

Il secondo comma dell'art. 7 del D.L.vo n. 1598 del 1947 (nella forma ratificata con L. n. 1482 del 1948) — ora prima parte del primo comma dell'art. 82 del T.U. — in materia di destinazione dei materiali e materie prime il cui trasporto verso stabilimenti meridionali può essere agevolato, parla di materiali e materie prime destinati alla « attivazione, ampliamento, trasformazione e riattivazione » di stabilimenti meridionali e loro pertinenze, mentre il secondo comma dell'art. 1 del D.M. in esame parla di « primo impianto, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ». Sorge, a questo punto, il dubbio se « attivazione e riattivazione » possano considerarsi sinonimi rispettivamente di « primo impianto e ricostruzione ». Orbene, è da notare che per « attivare » un impianto non occorre necessariamente che si tratti di un « primo impianto ». In altri termini, si può « attivare » un impianto perfettamente efficiente e rimasto inoperoso per un certo periodo di tempo, senza bisogno che debba trattarsi di uno stabilimento nuovo. Vero è, che, però, il termine « attivazione » viene usato dalla legge unitamente al termine « riattivazione », ragion per cui potrebbe ritenersi che l'attivazione, contrapposta alla riattivazione, si riferisca al « primo impianto ». Resta, però, un dubbio, — almeno terminologico — sulla possibilità che il D.M. in esame abbia ristretto la portata della legge. Ciò che, invece, non lascia ombra di dubbio è la differenza sostanziale fra la dizione legislativa di « riattivazione », e quella contenuta nel D.M. di « ricostruzione ». Per « riattivare » un impianto si « può », non si « deve necessariamente », ricostruirlo; ragion per cui la dizione « ricostruzione » usata dal D.M. è sicuramente restrittiva — e, arbitrariamente — del significato di « riattivazione » contenuto nella legge ed è, pertanto, da considerare illegittima.

mento di ammissione a godere delle altre agevolazioni di cui all'art. 12, o con la documentazione che comprovi la esistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

« In esito alla valutazione della ammissibilità dell'impresa a godere della riduzione tariffaria, la Cassa del Mezzogiorno rilascerà all'impresa buoni sconto con indicazione specifica delle merci da trasportare e dei porti di arrivo di dette merci; questi saranno esclusivamente i porti più vicini agli stabilimenti cui sono destinate.

« La riduzione tariffaria sarà praticata dietro presentazione al trasportatore marittimo dei buoni di sconto di cui al precedente comma.

« I buoni sconto di cui ai precedenti capoversi del presente articolo avranno durata massima di dodici mesi ed entro tale termine dovranno essere utilizzati.

« L'ammissione a godere della tariffa ridotta potrà essere revocata in ogni momento se l'impiego dei materiali trasportati non risulti conforme a quanto dichiarato nelle domande di ammissione. L'impresa in quel caso sarà tenuta al rimborso, nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno, di una somma corrispondente alla differenza tra la tariffa ordinaria ed il prezzo effettivamente pagato (51).

« Art. 3. — Le società di navigazione sovvenzionate stipuleranno convenzioni con la Cassa del Mezzogiorno, per il rimborso delle differenze fra il prezzo di tariffe ordinarie e quello praticato. Tratterranno la matrice del buono sconto ad esse presentato dalle Aziende per conto delle quali viene effettuato il trasporto delle merci, nonché una figlia o matrice del documento da esse rilasciato per il trasporto stesso, per trasmettere entrambi i documenti alla Cassa del Mezzogiorno che, sulla base degli stessi, effettuerà il rimborso della differenza fra il prezzo della tariffa ordinaria e prezzo pagato.

« Il documento che le Compagnie trasmetteranno alla Cassa per il Mezzogiorno conterrà elementi che consentano di individuare le merci trasportate.

« Art. 4. — In conformità della convenzione di cui al precedente articolo la Cassa per il Mezzogiorno rimborserà alle Compagnie la differenza fra prezzo praticato e tariffa ordinaria: tale rimborso verrà effettuato alla fine di ogni semestre a partire dal 30 giugno 1965; anticipazioni su tali somme potranno essere corrisposte dalla Cassa non prima che siano trascorsi tre mesi dall'inizio di ciascun semestre.

« Art. 5. — Per i trasporti di cui all'art. 1, ditte armatoriali non sovvenzionate concluderanno con la Cassa per il Mezzogiorno apposite convenzioni in virtù delle quali la Cassa per il Mezzogiorno rimborserà alle stesse la differenza tra tariffe e noli di mercato e tariffe e noli effettivamente praticati, quando la differenza stessa non superi il 5% del nolo di mercato. Le modalità per l'accertamento delle tariffe e dei noli di mercato sono quelle che verranno concordate in sede di convenzione.

---

(51) I primi due commi dell'art. 2 in esame sono — a nostro avviso — da ritenersi illegittimi per gli stessi motivi indicati nella precedente nota 49.

Le modalità per il rimborso ai trasportatori, saranno analoghe a quelle sopra contemplate per le società sovvenzionate, e comunque saranno regolate nelle convenzioni che verranno stipulate.

« Art. 6. — Saranno ammesse a stipulare le convenzioni di cui all'art. 5 le ditte armatrici di navi nazionali.

« Art. 7. — Quanto contenuto nei precedenti articoli si intende riferito sia ai trasporti di carichi parziali, sia ai noleggi di navi a carico completo ».

Per quanto riguarda i trasporti ferroviari, a tutt'oggi, è stato emanato soltanto il D.M. 19 aprile 1966 (pubblicato, peraltro, sulla *Gazzetta ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1969); che disciplina le agevolazioni tariffarie per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato soltanto di materiali da costruzione e delle apparecchiature tecniche destinati alle varie fasi di impianto degli stabilimenti industriali nel Mezzogiorno, mentre non è stata ancora regolamentata l'agevolazione analoga per il trasporto « dal » Mezzogiorno dei prodotti finiti delle industrie meridionali.

Ecco il testo del D.M. citato:

« Art. 1. — Per i trasporti a carro dei materiali da costruzione e delle apparecchiature tecniche destinati ad essere stabilmente impiegati nel primo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ricostruzione e la trasformazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati situati nei territori del Mezzogiorno d'Italia, sono accordate, in via di rimborso, alle condizioni stabilite nei successivi articoli, le seguenti riduzioni sui prezzi delle tariffe ordinarie delle ferrovie dello Stato:

- « 10% per le spedizioni percorrenti fino a 150 km.;
- « 20% per le spedizioni percorrenti da 151 a 300 km.;
- « 30% per le spedizioni percorrenti da 301 a 600 km.;
- « 40% per le spedizioni percorrenti da 601 a 1000 km.;
- « 50% per le spedizioni percorrenti oltre 1000 km.

« Per i territori del Mezzogiorno d'Italia si intendono quelli previsti nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

« Art. 2. — Sono escluse dalle facilitazioni le merci destinate alla costruzione di opere esterne al recinto dello stabilimento e di quelle interne non adibite al processo produttivo.

« Sono altresì esclusi dal beneficio i veicoli, gli arredamenti non incorporati, i mobili e le altre attrezzature non impiegate stabilmente nel procedimento tecnico produttivo.

« Art. 3. — Sono ammesse a fruire delle facilitazioni previste nei precedenti articoli le imprese le cui opere rispondano ai requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 26 giugno 1965 n. 717, per l'ammissione ai finanziamenti a tasso agevolato e ai contributi alle iniziative industriali (*n.d.r.*: cfr. precedente nota 49).

« Le ammissioni hanno validità fino al termine dell'opera per cui sono state concesse.

« Art. 4. — Hanno titolo alle facilitazioni tariffarie, alle condizioni stabilite, i trasporti di merci effettuati dalla data di arrivo della domanda di ammissione, se questa risulta fondata, alla data di scadenza

dell'ammissione medesima, secondo quanto previsto nel precedente articolo 3.

« Art. 5. — Le imprese ammesse alle facilitazioni di cui ai precedenti articoli debbono presentare domanda di rimborso delle somme loro spettanti, secondo le modalità che verranno stabilite nelle norme di esecuzione del presente decreto, entro il termine di un anno dalla data di effettuazione dello svincolo delle merci ricevute. Trascorso tale termine esse perdono il diritto al rimborso.

« Art. 6. — Le modalità di applicazione del presente decreto vengono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

« Art. 7. — Ai trasporti di cui sopra, quando non sia diversamente disposto dal presente decreto, si applicano le condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato.

« Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

« In deroga a tale disposizione possono essere ammesse a fruire delle facilitazioni di cui sopra anche i trasporti di merci effettuati dal 1° luglio 1965, quando si tratti di imprese:

« a) ammesse anteriormente a tale data, in base al decreto del Ministro per i trasporti 2 maggio 1958 n. 5272;

« b) che abbiano presentato domanda di ammissione dopo il 30 giugno 1965, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

« c) che pur non avendo ancora presentato domanda di ammissione, abbiano iniziato le opere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

« Nei casi previsti nei precedenti punti b) e c) l'ammissione resta subordinata all'esistenza di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e al rispetto delle modalità stabilite. A tale effetto l'ammissibilità medesima può essere condizionata alla presentazione della documentazione suppletiva che si rendesse necessaria.

#### 4. — Espropriazioni per pubblica utilità (art. 83).

L'art. 83 del T.U. stabilisce che sono dichiarate *ex lege* di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere necessarie per primo impianto, ampliamento, trasformazione, ricostruzione, riattivazione e ammodernamento di stabilimenti industriali nei territori meridionali.

Sono, parimenti, dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere occorrenti per la realizzazione delle costruzioni annessi a stabilimenti realizzati *ex novo*.

Per quanto attiene alle modalità espropriative, il terzo comma dell'art. 15 della L. n. 853 del 1971 prevede, a modifica dell'originaria disposizione del T.U., che si applichino, in quanto compatibili, le norme contenute nell'art. 147 del T.U.

Data la stretta pertinenza dei terreni o, comunque, degli immobili alla realizzazione di opere di tipo industriale, è evidente che la dichia-

razione di pubblica utilità riguarda principalmente l'espropriazione degli immobili necessari a realizzare l'opera; tale espropriazione può essere richiesta, naturalmente, anche da un privato.

Si rinvia, pertanto, al commento del Capo III del Titolo IV di questo T.U. per l'analisi della disciplina e delle procedure vigenti nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (artt. 144-154).

*Sezioni II, III, IV e V - Le agevolazioni finanziarie  
per l'industrializzazione meridionale (Artt. 84-104)*

La legge n. 853 del 1971, agli articoli 8 e 10 ha stabilito una disciplina delle agevolazioni finanziarie (contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato) concedibili per l'industrializzazione del Mezzogiorno la quale è sostanzialmente diversa dalla normativa prevista dalle disposizioni precedenti.

In particolare, il quindicesimo comma dell'art. 10 citato prescrive che la nuova disciplina si applica solo alle iniziative per le quali la domanda di parere di conformità pervenga al Ministro per il Mezzogiorno dopo l'entrata in vigore della stessa L. n. 853 del 1971.

In sostanza, si rende necessario procedere separatamente al commento di tutta la normativa applicabile alle domande pervenute al Ministro fino all'entrata in vigore della L. n. 853 del 1971, ed a quello della normativa recata dalla nuova legge. Tale impostazione risponde, oltre che a principi di sistematica espositiva, anche all'esigenza di fornire all'operatore un quadro esauriente delle norme che continueranno ad esplicare i propri effetti ben oltre i termini formali della loro vigenza.

A completamento della premessa, precisiamo che:

— l'art. 89, quanto al commento, ha trovato collocazione nell'ambito del commento agli artt. 105-116, dal momento che trattasi di agevolazioni fiscali per l'industrializzazione del Mezzogiorno;

— l'art. 90 ha valore puramente organizzativo dei rapporti tra gli Istituti speciali di credito meridionali ed il Ministero del Tesoro per l'applicazione delle agevolazioni creditizie illustrate nei successivi punti 2.6.1. e 2.6.2.;

— l'art. 95 trova collocazione migliore nel commento agli artt. 105-116 per la parte riguardante l'agevolazione fiscale mentre per la parte restante — attesa la genericità della disposizione — non presenta problemi interpretativi degni di nota;

— gli articoli 96 e 97 riguardano i conferimenti della Cassa agli Istituti di credito per la costituzione dei fondi speciali di cui all'art. 12 della L. n. 298 del 1953 (sulla cui utilizzazione cfr. il successivo punto 2.6.3.) e per l'aumento dei fondi di dotazione. Per tale motivo le disposizioni hanno un valore puramente storico e, comunque, riguardano rapporti organizzativi fra la Cassa e gli Istituti predetti;

— l'art. 98, riguardando l'utilizzazione dei prestiti esteri è implicitamente assorbito dal commento all'art. 26 T.U.;

— l'art. 99, indicando le competenze degli Istituti speciali soprariordinati, non presenta, in sé, alcun problema esegetico dovendosi riandare, volta a volta, alle disposizioni che regolano le modalità delle singole operazioni;

— l'art. 100, riguardando la costituzione di società finanziarie per lo sviluppo industriale, è ricompreso — come commento — in parte nell'art. 40 e in parte nell'art. 5 del T.U.

### **A) La normativa vigente per le domande di agevolazione finanziaria pervenute fino alla data di entrata in vigore della legge n. 853 del 1971.**

Nella compilazione del T.U. la materia del credito agevolato e delle contribuzioni a fondo perduto per l'industrializzazione meridionale è stata sistemata sulla base di criteri organici che hanno guidato la redazione del testo coordinato, e cioè, si sono distinti gli interventi a seconda che l'agevolazione provenga dagli Organi dell'amministrazione ordinaria o da quelli dell'amministrazione straordinaria.

In sede di commento si procederà, invece, ad un'organizzazione della materia tendente ad enucleare le singole agevolazioni della predetta natura, prospettando, da un lato, in modo unitario, tutto ciò che l'operatore può richiedere, nonché le modalità della richiesta e, dall'altro, evidenziando i problemi di più significativa portata teorica.

L'opportunità della predetta strutturazione del commento è suggerita oltre che dal desiderio di conferire maggiore chiarezza agli argomenti, soprattutto dalle necessità di una pregiudizievole definizione di un problema fondamentale per il godimento delle agevolazioni creditizie e finanziarie predette: vale a dire il rapporto fra il c.d. « parere di conformità » di competenza del Ministro per il Mezzogiorno e la concessione delle agevolazioni previste.

#### **1. — Il parere di conformità (art. 103).**

L'art. 103 del T.U., al primo comma (che riproduce il nono comma dell'art. 12 della L. n. 717 del 1965), stabilisce che l'ammissibilità alle agevolazioni previste dagli artt. 101 e 102 del T.U. (ovvero quelle previste dall'art. 12 della L. n. 717) è subordinata al preventivo accertamento — da parte del Ministro per il Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria — della conformità dei singoli progetti ai criteri del piano di coordinamento.

Il dettato della legge è apparentemente chiaro, in quanto — *prima facie* — risulta evidente la considerazione che gli Istituti di credito speciale e le Aziende similari abilitate, ogni qual volta ricevano una domanda di credito agevolato, devono richiedere al Ministro per il Mezzogiorno che si confrontino le domande con i « criteri » stabiliti dal piano. L'apparente evidenza della considerazione deriva dal fatto che l'art. 12 della L. n. 717 ha genericamente fatto riferimento all'« attività » degli

Istituti e delle Aziende predette senza prendere in considerazione la diversità dei « fondi » cui è possibile da parte degli Istituti e delle Aziende predette, imputare le singole operazioni.

Come è noto, infatti, alcuni degli organi creditizi ricordati hanno le proprie disponibilità finanziarie costituite da « fondi » diversi fra loro, sia per origine, sia per destinazione, sia, infine, per modalità di destinazione.

Come è, altresì, noto, il meccanismo del credito agevolato — ridotto a schema elementare — è il seguente: lo Stato autorizza una Banca a prestare il denaro ad un certo tasso di interesse — poniamo il 5% — assicurando alla Banca stessa il pagamento della differenza fra il costo di mercato dell'operazione ed il tasso praticato. Se, cioè, la Banca paga il denaro al 6% e lo rivende al 5%, ipotizzando che il costo — in servizi — della Banca (cioè il costo dell'operazione dell'acquisto e della vendita del denaro) sia pari al 2% dell'operazione si ha che il costo del denaro sale all'8% e che, dunque, lo Stato deve rifondere alla Banca la differenza fra l'8% costituente il costo ed il 5% costituente il ricavo.

Così stando le cose, il dettato del nono comma dell'art. 12 della L. n. 717 risulterebbe chiaro, giacché significherebbe che la Banca ogni qual volta deve eseguire una operazione agevolata — con qualsiasi fondo la esegua ed a qualsiasi stanziamento di legge imputi, la predetta « differenza » dell'operazione — deve preventivamente richiedere al Ministro per il Mezzogiorno il parere di conformità dell'iniziativa da agevolare ai criteri stabiliti dal Piano.

Senza ombra di dubbio era questo appena detto l'obiettivo del legislatore del 1965.

Riteniamo, però, che quello in questione possa considerarsi come un caso di legislazione che *minus dixit quam voluit*.

Infatti, se è vero che il primo comma dell'art. 12 della L. n. 717 del 1965 fa genericamente riferimento alla « concessione di finanziamenti » da parte dell'I.S.V.E.I.MER., dell'I.R.F.I.S., del C.I.S. e degli altri Istituti ed aziende di credito abilitati « nell'ambito delle rispettive competenze » (il che confermerebbe la validità dell'interpretazione secondo cui il parere di conformità di cui al nono comma dello stesso articolo sarebbe necessario per ogni operazione), è, parimenti, vero che il secondo, terzo e quarto comma del medesimo art. 12, disciplinano, particolarmente, la quota di spese per « scorte » ammissibile al finanziamento, le modalità di determinazione del tasso agevolato e le modalità di rimborso alle banche dell'agevolazione.

Se, dunque, si deve interpretare come generico il primo comma, non si può fare a meno di derivarne che il secondo, terzo e quarto comma hanno una portata generale. Per cui se il nono comma (quello — cioè — che prevede il parere) ha portata generale in quanto si riferisce al primo comma dell'art. 12, evidentemente non si può fare a meno di ritenere che la disciplina prevista dal secondo, il terzo e il quarto comma — essendo una disciplina di taluni aspetti particolari delle generiche « concessioni di finanziamento » di cui parla il primo comma — abbia portata generale e si riferisca a « tutte le concessioni di finanziamento » non meno di quanto lo faccia il nono comma.

Una tale interpretazione potrebbe significare che l'art. 12 della L. n. 717 — come norma speciale successiva ad altre disposizioni particolari speciali — avrebbe unificato, modificandola, la disciplina relativa alla quota di « scorte » ammissibili al finanziamento, al tasso di interesse ed al rimborso di tutte le operazioni eseguite dagli Istituti ed aziende di credito ricordati.

E a questo punto — però — che l'interpretazione appena fornita mostra il suo lato debole.

Se, infatti, l'interpretazione fosse corretta, non sarebbero state riportate nel testo coordinato oltre che il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 12 della L. n. 717 anche le disposizioni (analoghe come materia ai predetti secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12) riguardanti le modalità di concessione di prestiti agevolati a valere sui vari « fondi » di cui dispongono gli Istituti speciali. Vale a dire che se attribuiamo al secondo, al terzo e al quarto comma dell'art. 12 della L. n. 717 una validità generale e — pertanto — modificativa della corrispondente normativa speciale in materia, non dovremmo trovare quest'ultima (cioè quella riguardante le operazioni su fondi speciali) riportata nel T.U.

Evidentemente, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 12 della L. n. 717 non hanno natura e portata generale, ma si riferiscono, modificandola, soltanto ad una parte della disciplina in materia di agevolazioni creditizie. Come si fa ad individuare la parte in questione? Questo, se poteva essere un problema interpretativo fino all'emanazione del presente T.U., non lo è più dopo tale emanazione, dal momento che la analoga normativa che non è stata ritenuta abrogata in sede di compilazione del testo è stata in esso riportata: e si tratta, per l'appunto, della disciplina relativa alle modalità di concessione delle agevolazioni creditizie a valere su « particolari fondi » degli Istituti speciali di credito.

Orbene, se l'interpretazione appena fornita è esatta, perché il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 12 della L. n. 717 non dovrebbero ritenersi di portata generale e, al contrario, si dovrebbe adoperare un metro diverso per il nono comma dello stesso articolo in materia di « parere di conformità »? Non sembra esauriente l'ipotesi che per riferirsi il nono comma anzidetto ai criteri di un piano di coordinamento — che per essere tale ha portata e respiro generali — dovrebbe, per ciò solo, avere carattere generale. Tale ipotesi, infatti, non tiene conto del fatto che né nella L. n. 717 né nel T.U. si parla esplicitamente di conformità per « tutte » le agevolazioni creditizie, ma di « ammissibilità alle agevolazioni previste », rispettivamente, dall'art. 12 della L. n. 717 e dagli artt. 101 e 102 del T.U. (i quali ultimi riproducono sostanzialmente l'art. 12 della L. n. 717 predetta). Orbene, o l'art. 12 ha modificato « tutta » la normativa riguardante le agevolazioni creditizie — ed allora la portata del nono comma è generale; oppure ha modificato solo parte della disciplina delle agevolazioni — ed allora il nono comma si riferisce a quella parte della normativa creditizia cui si riferisce l'art. 12 della L. n. 717.

Per quanto sopra accennato, appare chiaro che la parte novativa dell'art. 12 non attiene a « tutte » le agevolazioni creditizie, bensì ad una parte: è, pertanto, a questa soltanto che si riferisce il parere di conformità preventivo in questione.

L'interpretazione appena fornita dei limiti del parere di conformità ha notevoli riflessi pratici, in quanto, in primo luogo, esso non è necessario per tutte le operazioni di credito agevolato, ed, in secondo luogo, perché dovrebbe spingere gli Istituti di credito interessati a determinare preventivamente nella trattativa col privato i « fondi » su cui si potrebbe effettuare l'operazione, in quanto — da un lato — devono preventivamente accertare la necessità di richiedere il parere di conformità, e, dall'altro — ove mai decidano di utilizzare « fondi » che non richiedono il parere in questione — devono applicare modalità di concessione diverse da quelle previste nell'art. 12 (ora art. 101 del T.U.) della L. n. 717.

Peraltro, al fine di definire ulteriormente la portata ed i limiti del parere di conformità, occorre procedere ad almeno due puntualizzazioni relativamente a quanto sostenuto in materia dal piano di coordinamento.

La prima è relativa al terzo capoverso del punto 8.2. del Cap. III della Parte seconda del Piano, il quale prevede che « all'accertamento provvede, sulla base dei richiamati criteri definiti dal par. 4 del presente capitolo, e dell'esame della rispondenza dell'iniziativa alle complessive condizioni del mercato ed ai fondamentali requisiti di generale economicità, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno... ».

Tale asserzione del Piano, dal punto di vista giuridico-formale, suscita qualche perplessità. Infatti, l'art. 12 nono comma della L. n. 717 fa riferimento alla conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento.

Pertanto, delle due l'una: o il piano determina « criteri » atti a valutare l'iniziativa in riferimento al mercato ed ai fondamentali requisiti di generale economicità, ed allora l'esame di conformità da parte del Ministro dovrà tenere conto di quei criteri; oppure il piano si astiene dalla determinazione dei predetti « criteri », ed allora il Ministro non potrà tenere conto di quelle valutazioni.

Anche se — specialmente da un punto di vista politico — tale interpretazione sembra ripugnare alla logica delle cose, occorre tenere presente che il Ministro per il Mezzogiorno non è solo il fornitore del parere di conformità, ma anche — e soprattutto — il Presidente di un Comitato cui è demandata la formulazione del Piano. Se, dunque, non si sente il bisogno di indicare nel Piano (cioè, in ultima analisi, in sede propria) « criteri » espliciti di valutazione del mercato e della generale economicità (che, per essere tali, sono, per l'appunto, generali e flessibili) non si vede perché si dovrebbe, poi, richiedere un giudizio fondato su di essi.

Da un punto di vista strettamente giuridico — peraltro — il nono comma dell'art. 12 della L. n. 717 non conferisce al Ministro per il Mezzogiorno discrezionalità diverse da quella di concorrere a determinare i criteri del piano e da quella di comparare ad essi — ed essi soli — i progetti che vengono proposti.

La seconda puntualizzazione necessaria riguarda l'ultima parte del quarto capoverso del suindicato punto 8.2. del Cap. III della parte seconda del Piano, ove è detto che, nell'ambito delle dichiarazioni di conformità, il Ministro per il Mezzogiorno provvederà anche a specificare « sulla base dei parametri di graduazione delle agevolazioni, l'entità massima del finanziamento agevolato concedibile, espressa in percentuale sul-

*l'investimento complessivo* ». Prescindendo in questo momento dall'analisi sulla validità dei parametri di graduazione (i quali non sono richiesti dalla L. n. 717, ma dal par. 9 del medesimo Cap. III della Parte seconda del Piano), occorre notare come l'art. 12 nono comma della L. n. 717 (ora primo comma dell'art. 103 T.U.) prevede espressamente la portata ed i limiti dell'esame di conformità quando recita: « ... conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal Piano di coordinamento ». Orbene, i « criteri » detti dalla legge sono contenuti nei paragrafi 4 e 5 dello stesso capitolo III della Parte seconda del Piano ed in essi non si fa riferimento ad aliquote percentuali, ma si indicano i criteri prioritari ed esclusivi di valutazione delle iniziative.

Pertanto, la predetta espressione del piano (riportata in corsivo) trova giustificazione solo in se stessa, ma resta al di fuori della previsione di legge e degli « specifici » paragrafi del Piano.

In conclusione, occorre dire che il « parere di conformità » è una sorta di preventivo parere di legittimità (o meglio, di aderenza a criteri fissati — per effetto di un disposto legislativo — da un piano). Esso ha, pertanto, i limiti di ogni parere analogo, nel senso che né vincola l'Ente erogante alla concessione del beneficio, né — di conseguenza — sostanzia un diritto, e neppure una legittima aspettativa, da parte dell'interessato nei confronti dell'Ente erogante stesso.

La fornitura del parere da parte del Ministro per il Mezzogiorno è obbligatoria, ogni qual volta ne venga richiesto, così come è obbligatorio per il Ministro pronunciare la conformità di un progetto, qualora questo risponda ai criteri del piano di coordinamento (naturalmente, per quanto detto precedentemente non sembrerebbe legittima una non conformità pronunciata sulla base dei summenzionati principi di generale economicità o di andamento del mercato).

Infine, il parere di conformità non è necessario per la concessione di tutti i benefici finanziari o creditizi per l'industrializzazione, ma soltanto per la concessione di contributi o di crediti agevolati a valere sui fondi della L. n. 717 del 1965. Vale a dire che — per quanto riguarda il credito agevolato — il parere di conformità è necessario soltanto per quei progetti per finanziare i quali sono autorizzate le emissioni obbligazionarie previste dal quarto comma dell'art. 12 della L. n. 717 (ora quarto comma dell'art. 101 del T.U.); oppure per le operazioni — a valere sullo stanziamento della L. n. 717 — che gli Istituti di credito aventi sede fuori dei territori meridionali effettuino con fondi propri. Pertanto, è da escludere la necessità del parere di conformità sia per tutti i casi di finanziamenti effettuati dagli Istituti a valere sui fondi speciali o su fondi di rotazione (tra i quali, riveste particolare importanza il beneficio della sovvenzione cambiaria per i macchinari, di cui si dirà appresso), sia per i finanziamenti effettuati a valere sui fondi dei prestiti esteri di cui all'art. 26 del presente T.U.

Infatti, mentre i fondi speciali ed i fondi di rotazione non sono considerati dall'art. 12 della L. n. 717, fra i fondi con cui effettuare operazioni il cui costo possa ricadere sull'apposito stanziamento recato dalla medesima L. n. 717, per i fondi derivanti da prestiti esteri — comunque amministrabili — è parimenti del tutto da escludere che il loro costo

possa gravare sui fondi della L. n. 717, in quanto il combinato disposto dell'art. 24 quarto comma della L. n. 717 del 1965, dell'art. 40 della L. n. 634 del 1957 e dell'art. 12 della L. n. 555 del 1959 (ora art. 27 del T.U.) fa carico al Tesoro dello Stato della garanzia di cambio e di tutti gli oneri derivanti alla Cassa sia dall'assunzione che dall'utilizzazione dei prestiti esteri. Con ciò escludendo la necessità di interventi finanziari dei fondi di cui alla L. n. 717.

Inoltre, il parere di conformità è necessario alla Cassa per la concessione dei contributi a fondo perduto.

Allo stato attuale, il parere di conformità determina anche il limite quantitativo di contributo o di spesa ammissibile a finanziamento agevolato, oltre il quale non è consentito andare, rispettivamente alla Cassa ed agli Istituti di credito (naturalmente, gli Istituti di credito soggiacciono al limite predetto solo per la parte di finanziamento agevolata, per la quale, dunque, devono ricevere il rimborso degli interessi decurtati agli interessati).

Per quanto sopra detto, sembra da escludere — in via dogmatica — che il « parere » sia — quanto alla natura — un atto di concessione. Notevoli perplessità susciterebbe anche la collocazione dello stesso nell'ambito della categoria delle ammissioni, in quanto — per l'effettivo godimento dell'agevolazione — resta impregiudicata la competenza degli Enti eroganti sull'idoneità tecnica dell'iniziativa. Pertanto, non resta che qualificare il « parere » come un atto procedurale necessario per la formazione della volontà agevolativa della pubblica Amministrazione.

## 2. — I crediti agevolati ed i contributi a fondo perduto.

Gli incentivi di maggior rilievo per l'industrializzazione del Mezzogiorno sono le agevolazioni creditizie ed i contributi a fondo perduto, i quali si sostanziano nella concessione di crediti ad un tasso agevolato (52) e nella corresponsione a titolo gratuito di una quota dell'investimento. Come abbiamo riferito nel corso del pregiudiziale discorso in tema di parere di conformità, la legislazione meridionalista in materia di agevolazioni finanziarie non è riconducibile nelle forme ad unità (e di ciò è riprova lo stesso T.U., il quale reca norme diverse — e, quindi, modalità, forme e contenuti diversi — per la concessione di agevolazioni della stessa natura), anche se — senza ombra di dubbio — è unitaria negli scopi.

---

(52) Tale tipo di agevolazioni non è da confondersi con il « credito preferenziale » ed il « bonifico di interessi ». Infatti, nel caso di finanziamenti a tasso agevolato solitamente viene preventivamente definito un tasso di interesse che sarà praticato nelle operazioni di finanziamento indifferentemente dal tasso corrente di mercato; nel caso di « credito preferenziale » viene ipotizzata una particolare considerazione di certe caratteristiche di una iniziativa, le quali la fanno preferire ad altre per la concessione stessa del finanziamento (il « credito preferenziale » può giungere fino alla eliminazione di un certo genere di garanzie o a parziali garanzie pubbliche); nel caso, infine, del « bonifico di interesse » di solito l'agevolazione consiste nell'abbassamento di « punti » del tasso di interesse e, pertanto, il tasso agevolato risultante non è fisso ma subisce le oscillazioni del tasso corrente di mercato.

Per tale motivo, pur ribadendo la nostra opinione secondo cui l'osservanza dei criteri dettati dal piano di coordinamento (quanto, ovviamente, al parere di conformità) per l'attività di incentivazione finanziaria è vincolante solo per il caso di operazioni a valere sui fondi stanziati dalla L. n. 717, riteniamo indubbio che le direttive del piano predetto in materia, abbiano un valore di indirizzo di tutta l'attività pubblica di incentivazione finanziaria per l'industrializzazione del Mezzogiorno.

Al di là, dunque, della portata giuridico-formale del parere di conformità, è indubbio che le direttive del Piano debbano generare (e, di fatto, hanno determinato) uno sforzo di coordinamento nella gestione di questa forma di aiuto. Tale coordinamento si è concretato, secondo le necessità e le possibilità offerte dall'ordinamento, in intese per la predisposizione di atti amministrativi di rilievo esterno o interno agli organismi di gestione dell'incentivo, col risultato che — nel mentre gli accordi hanno vincolato i comportamenti di organismi altrimenti operanti in campi e sfere diverse — le direttive del piano sono state gradatamente trasfuse in decreti interministeriali operativi che hanno conferito un indiscutibile valore formale ai criteri del piano stesso.

Per tale motivo i parr. 4 e 5 ed i punti 8.2, 9 e 10 del Cap. III della Parte seconda del Piano di coordinamento, che contengono le direttive per la concessione delle agevolazioni creditizie e del contributo a fondo perduto, hanno, a tutt'oggi, il valore di antefatto storico della produzione di decreti interministeriali che hanno disciplinato partitamente la materia.

Scarsa utilità pratica, avrebbe, dunque, la riproduzione testuale di quelle direttive.

Riteniamo preferibile, al contrario, fornire un quadro delle modalità secondo cui operano le agevolazioni in questione fondato sia su quelle direttive del piano che non hanno importato ulteriori oggettivazioni in documenti amministrativi, sia su quei decreti interministeriali che sono scaturiti dal piano.

## 2.1. — I soggetti beneficiari.

Sulla base del piano di coordinamento (pagg. 161-163, edizione aggiornata del 1968), « possono fruire degli incentivi finanziari (ovvero delle agevolazioni creditizie e dei contributi a fondo perduto) di cui all'art. 12 della L. n. 717 (ora artt. 101 e 102 del T.U.) le imprese industriali. Ai fini della concessione dei predetti incentivi sono considerate industriali esclusivamente le imprese che realizzino o abbiano realizzato unità operative (stabilimenti) che producano beni o servizi utilizzando un complesso di costruzioni ed impianti fissi e seguendo uno o più procedimenti tecnici, sempre che la loro attività produttiva rientri in una delle classi riportate qui di seguito (53) tratte dalla classificazione delle attività economiche — maggio 1959 dell'ISTAT »:

(53) In realtà, come vedremo meglio illustrando le iniziative agevolabili, non è questo del settore l'unico criterio in base a cui la normativa di applicazione degli artt. 101 e 102 T.U. « esclude » le iniziative dalla godibilità delle agevolazioni finanziarie. Si vedano, *infra*, i punti 3.3.1. e 3.4.1.

a) ramo 1° - *agricoltura, foreste, caccia e pesca*:

— le classi 1.01 - 1.02 - 1.04, limitatamente alla parte di attività disgiunta dalla azienda agraria, sempre che tale attività determini con mezzi tecnici un ciclo artificiale di trasformazione;

— la sottoclasse 1.05 A, solo per la parte di attività industriale;

b) ramo 2° - *industrie estrattive*:

— tutte le classi di attività; per quelle appartenenti alle categorie 2.01.02 - 2.02.02 - 2.04.07, le agevolazioni si intendono limitate alle sole spese relative agli impianti ed alle attrezzature;

c) ramo 3° - *industria manifatturiera*:

— tutte le classi di attività;

d) ramo 5° - *produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas*:

distribuzione di acqua:

— la classe 5.01 limitatamente agli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica realizzati da imprese industriali al fine di soddisfare il proprio fabbisogno energetico;

— la categoria 5.02.02, purché l'attività sia prevalentemente destinata a servizio di imprese industriali;

e) ramo 7° - *trasporti e comunicazioni*:

— la classe 7.07, per le iniziative che rientrino nell'attività meccanica di riparazione e manutenzione dei mezzi di trasporto;

f) ramo 9° - *servizi ed attività sociali varie*:

— la categoria 9.03.01, limitatamente all'estrazione e imbottigliamento di acque minerali.

Inoltre, per effetto della legge n. 284 del 1971 (che ha modificato l'art. 332 citato del T.U.) possono godere delle agevolazioni creditizie e finanziarie (54):

(54) Per completezza espositiva, dobbiamo precisare che, in effetti, l'estensione alle fiere campionarie delle agevolazioni creditizie e finanziarie previste per le industrie, è avvenuta per gradi. Con la legge n. 505 del 1965 (che costituì il primo comma dell'art. 332 del T.U. prima che la legge n. 284 del 1971 lo sostituisse con altra dizione), si estesero le agevolazioni in parola alla Fiera del Levante di Bari. Successivamente la legge n. 209 del 1966 (che costituì il secondo comma dell'art. 332 del T.U. prima che la legge n. 284 del 1971 lo sostituisse con altra dizione) estese le sole agevolazioni creditizie alle suaccennate Fiere di Foggia, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Infine, la legge n. 284 del 1971 (che ha sostituito completamente l'art. 332 del T.U.) ha fissato la normativa surriportata nel commento.

Sia nella legge n. 505 del 1965 che in quella n. 284 del 1971 si parla di «incentivi e agevolazioni creditizie». Tale dizione ha fatto sorgere il dubbio che la genericità della legge volesse sottointendere l'esclusione della possibilità di godere da parte dei soggetti interessati del «contributo» a fondo perduto previsto per le industrie. In realtà, è proprio la estrema genericità (oltre che «atipicità») del termine usato dalla legge a fugare ogni dubbio circa l'estensione alle Fiere in questione anche del beneficio del «contributo» a fondo perduto.

- l'Ente autonomo Fiera del Levante - campionaria internazionale di Bari;
- la Fiera nazionale dell'agricoltura e zootecnia, di Foggia;
- la Fiera del Mediterraneo, di Palermo;
- la Fiera nazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii, di Reggio Calabria;
- la Fiera campionaria della Sardegna, di Cagliari;
- la Fiera campionaria internazionale di Messina;
- la Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo di Napoli.

Il piano di coordinamento, dunque, esclude che attività, anche industriali, non rientranti nella surriportata casistica di settori e classi possano godere degli incentivi finanziari. Da questo punto di vista, dunque, non sussistono dubbi: è sufficiente riscontrare l'attività oggettivamente svolta dall'interessato con l'illustrazione della classe o sottoclasse fornita dall'ISTAT.

Né, da questo punto di vista, può pensarsi che il piano, delimitando con tanta precisione l'arco di applicabilità di una disposizione di legge, abbia alterato il senso della stessa. È sufficiente, in proposito, riferirsi alla « ratio » della legge, che è quella di favorire una industrializzazione efficiente e duratura demandando la gestione di tale obiettivo ad un piano di azione governativo.

Ciò che, al contrario, il piano di coordinamento non delimita formalmente con altrettanta nettezza sono i concetti di « industrialità » e di « impresa ». Ciò non significa che il piano sia carente o confuso, ma soltanto che le espressioni da esso usate possono far sorgere talune perplessità.

### 2.1.1. — Il concetto di impresa.

Il concetto di impresa utilizzato dal piano di coordinamento non può evidentemente essere inteso restrittivamente come riferito alla previsione dell'art. 2195 Cod. civ., giacché una tale interpretazione, limitando ai soggetti privati la godibilità delle agevolazioni, costituirebbe una palese contraddizione con lo spirito delle disposizioni meridionalistiche intese ad agevolare la realizzazione — da parte di chiunque — di valide attività industriali nel Mezzogiorno.

Ciò non significa che debba completamente disattendersi, nell'interpretazione, la costruzione civilistica dell'impresa, ma soltanto eliminare dagli elementi essenziali della figura giuridica ipotizzata dal Codice civile quello dello « scopo di lucro », facendo rientrare nella previsione del piano anche quelle imprese pubbliche che pur non perseguendo — e non potendo perseguire — uno scopo di lucro, svolgano attività di trasformazione di beni e di fornitura di servizi.

Il problema riguarda, particolarmente, quelle Aziende pubbliche che, per essere tali, pur svolgendo una attività che si inquadra perfettamente nella descrizione dei settori, classi e sottoclassi surricordate dall'ISTAT, non possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese mancando

loro il requisito dello scopo di lucro: dunque, il problema, con ogni evidenza, riguarda le Aziende municipalizzate, le Aziende intercomunali e quegli Enti morali che si trovino nella condizione di attività predetta. Ciò che in questo quadro caratterizza l'impresa suscettibile di agevolazione è che si tratti di un soggetto dotato di personalità giuridica e di autonomia negoziale e finanziaria, il quale esaurisca la sua attività in un contesto di trasformazione di beni o di fornitura di servizi. Il quadro appena fornito (e che può sinteticamente giustificarsi con l'esigenza che esista un soggetto giuridicamente identificabile con precisione cui imputare l'operazione agevolativa, il quale non svolga altra attività che quella industriale, al fine di poter valutare con certezza l'osservanza dell'obbligo di destinare le risorse pubbliche all'industrializzazione di un'area) porta automaticamente ad escludere dai soggetti beneficiari i Comuni o gli altri Enti locali similari, in quanto tali, giacché la loro attività non si esaurisce — e non può esaurirsi — affatto in un contesto di attività industriale.

Il fatto che il beneficiario debba essere un soggetto dotato di personalità giuridica e di autonomia negoziale e finanziaria, potrebbe, al limite, far ritenere escluse dalla previsione le Aziende municipalizzate. La dottrina, infatti, ha, per il passato, sostenuto l'opinione che le attività delle Aziende in questione abbiano i caratteri e gli effetti propri dell'azione amministrativa in genere, e non costituiscano una categoria dogmatica che, per le forme e gli effetti giuridici che le sono propri, possa ritenersi definita ed a sé stante entro l'ambito dell'ordinamento giuridico del Comune (55). In realtà, questa posizione della dottrina non appare convincente soprattutto considerando nell'ambito della categoria dogmatica degli Enti plurisoggettivi le valutazioni che la sostengono (56). Pertanto, potrebbe ritenersi, al contrario, che le Aziende municipalizzate siano Enti pubblici che, pur essendo dotati di personalità giuridica, sono sottoposti al controllo di merito sul bilancio da parte del Consiglio comunale. Tale controllo può configurarsi come un aspetto delle funzioni di tutela della socialità della gestione di un servizio, la cui concreta espressione risiede nel potere costitutivo, modificativo ed estintivo dell'atto di assunzione diretta del servizio da parte del Comune, nonché nel potere di indirizzo dell'attività di una Azienda siffatta. I due poteri citati afferiscono alla sfera politica delle funzioni del Consiglio comunale e, pertanto, non sono da porsi sullo stesso piano dei poteri e delle attribuzioni amministrative « stricto sensu », le quali restano definite nell'ambito della capacità di agire e della responsabilità conseguente, per quanto attiene l'attività di gestione del servizio, delle municipalizzate.

In questo quadro, evidentemente le municipalizzate rientrerebbero nella ipotesi predetta di « impresa » e, quindi, tra i beneficiari delle agevolazioni in questione.

---

(55) Cfr. GIOVENCO, *Gli interventi del Comune nell'Economia*, Giuffrè, Milano, 1963, in particolare pagg. 124-125.

(56) Cfr. SERVIDIO, *Personalità giuridica delle Aziende municipalizzate. Loro autonomia negoziale, processuale e finanziaria*, in *Rass. Cons. Stato*, 1967, II, 665-669.

### 2.1.2. — Il concetto di industrialità.

Ai fini della godibilità delle agevolazioni in questione, è però necessario anche il requisito della « industrialità ».

Dal punto di vista delle imprese a regime privatistico (ovvero imprese aventi scopo di lucro) la definizione dell'industrialità non suscita problemi degni di nota, in quanto è sufficiente rifarsi al riconoscimento delle Camere di commercio (cioè l'iscrizione nell'apposito registro delle imprese con la qualifica di impresa industriale).

Ciò che invece lascia perplessi è la definizione del concetto di « industrialità » in relazione all'attività svolta dalle imprese municipalizzate surricordate. Infatti, tutte le Aziende in questione assolvono fondamentalmente un servizio pubblico. Si può non avere dubbio, in altri termini, sul fatto che un servizio pubblico possa essere fornito mediante criteri industriali, ma perché l'iniziativa che lo riguarda possa essere qualificata come industriale occorre che la sua struttura si presenti assolutamente come industriale, nel senso che l'attività di trasformazione o di fornitura del servizio sia perseguita con strutture ed organizzazione industriali: che si tratti cioè di una attività che — tranne per l'assenza dello scopo di lucro — presenti le caratteristiche proprie di una iniziativa industriale, cioè di una iniziativa di dimensioni non artigianali (per il chè sono utilizzabili i parametri delle Camere di commercio) che realizzi — e qui torna utile la definizione del piano — unità operative (stabilimenti) che producano beni o servizi utilizzando un complesso di costruzioni ed impianti fissi e seguendo uno o più procedimenti tecnici (57), purché le costruzioni e gli impianti predetti siano utilizzati prevalentemente per la trasformazione o la fornitura di servizi da vendere sul mercato (anche se a prezzi che possono essere sociali).

### 2.1.3. — I criteri di priorità.

Al fine di completare il discorso sui soggetti beneficiari in esame, occorre richiamare quei criteri di « priorità » nella concessione delle stesse agevolazioni che sono previsti nell'ambito del par. 4 del Capo III Parte seconda del Piano di coordinamento.

Si tratta di criteri che non sono preferenziali nel senso tradizionalmente attribuito alla locuzione (ovverossia che a parità di condizioni « debba » incentivarsi una iniziativa rispondente alla priorità e non altra ad essa non rispondente) ma soltanto di criteri che il Piano ha stabilito al fine di « graduare » l'intensità dell'agevolazione stessa a misura della rispondenza dell'iniziativa a quelle ipotesi ottimali di industrializzazione che la mano pubblica intende perseguire.

Ferma restando, dunque, la possibilità per « tutte le imprese industriali » che operano o intendano operare nel Mezzogiorno di godere delle agevolazioni finanziarie in questione (ed in questo senso il problema

---

(57) Naturalmente, purché l'attività rientri in una delle classi indicate nel precedente punto 2.1.

della priorità è da considerarsi nell'ambito della godibilità soggettiva dei benefici), è da considerare che l'« entità » dell'agevolazione varia in funzione del settore di attività e della localizzazione dell'impresa (vedremo, però, come in realtà esista anche un terzo parametro generale: la dimensione).

In relazione ai « settori » che l'intervento pubblico deve mirare a promuovere, favorire ed incentivare nel Mezzogiorno, il par. 4 del Capo III della Parte seconda del Piano prevede i seguenti criteri di comparazione al fine di determinare la « priorità » dell'iniziativa:

« a ) iniziative che costituiscono una integrazione delle attività produttive dei beni e servizi necessari alle attività in via di sviluppo nel Mezzogiorno, sia che utilizzino le materie prime o semilavorati prodotti nelle regioni meridionali sia che forniscano materie prime o semilavorati ad altre attività produttive meridionali;

« b ) iniziative destinate a soddisfare una domanda di beni strumentali, di attrezzature e di equipaggiamenti accessori conseguenti agli sviluppi delle attività produttive;

« c ) iniziative industriali che accrescano, valorizzino e razionalizzino l'utilizzazione delle risorse locali, comprese le risorse minerarie ed energetiche;

« d ) iniziative che, per tipologia dei prodotti fabbricati, per l'esistenza di accordi specifici con operatori esteri e/o per l'appartenenza a gruppi aziendali operanti su scala internazionale, siano rivolte, totalmente o in modo prevalente, a soddisfare la domanda proveniente dai mercati di esportazione;

« e ) iniziative che contribuiscano all'ammodernamento dei settori produttivi meridionali o nazionali, caratterizzati da strutture arretrate e da condizioni di ristagno o decadenza, mediante innovazioni radicali delle dimensioni delle unità produttive — soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento di economie di scala — e/o delle tecnologie impiegate, e/o della organizzazione produttiva commerciale;

« f ) iniziative industriali che introducano nuovi processi produttivi e/o nuovi prodotti, ed, in particolare, che introducano prodotti attualmente assenti o solo scarsamente rappresentati, in termini di capacità produttiva, nell'ambito della struttura industriale meridionale, e, più in generale, nazionale, specialmente se basate sull'apporto fondamentale e continuativo della ricerca industriale applicata, evidenziato dalla entità della spesa destinata alla ricerca o anche in via subordinata, all'appartenenza dell'iniziativa a gruppi imprenditoriali notoriamente qualificati e dinamici, anche in campo internazionale, nel settore della ricerca industriale ».

Ciò vuol dire che ogni iniziativa che si intende agevolare deve essere ragguagliata ai suddetti sei criteri al fine di stabilirne la « priorità » (l'effetto di tale esame apparirà chiaramente in tutta la sua portata quando esamineremo la « misura » del finanziamento agevolato), tranne il caso in cui l'intrapresa appartenga ai settori alimentare, meccanico e chimico, i quali sono considerati dal par. 5 del Capo III del Piano come « automaticamente » prioritari a patto che abbiano determinate caratteristiche. Di tali caratteristiche il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha ten-

tato una oggettivazione concreta pervenendo ad una elencazione dei settori prioritari (ovvero, « automaticamente » prioritari) che si riporta in appendice al presente Titolo III (lett. A).

L'altra scelta prioritaria riguarda l'ubicazione dell'iniziativa nell'ambito delle aree meridionali. A questo proposito, il par. 4 surricordato del Capo III della Parte seconda del Piano, ha previsto i seguenti obiettivi che devono essere perseguiti dall'intervento pubblico:

— « la concentrazione territoriale, in un numero limitato di aree e nuclei di sviluppo, delle iniziative industriali che esigono una notevole dotazione di infrastrutture e sono legate ad altre industrie da complessi legami interindustriali, assecondando e, dove necessario, razionalizzando i processi di polarizzazione già manifestatisi nell'ambito del Mezzogiorno e proseguendo e potenziando la politica iniziata con l'istituzione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

— « la diffusione nel territorio — per contro — di iniziative industriali che non richiedano notevoli dotazioni infrastrutturali e presentino legami interindustriali tali da consigliarne l'agglomerazione. Si tratta prevalentemente di industrie utilizzanti prodotti agricoli, materie prime e mano d'opera locali e che dipendono in misura non marcata dalla prossimità di altre industrie ».

Anche per quanto riguarda gli effetti dei due parametri da ultimo detti, rimandiamo alla parte in cui tratteremo della « misura » del finanziamento agevolato concedibile, non senza ricordare — per pura completezza di trattazione — come in quella sede (di determinazione della misura, cioè) dovremo considerare un terzo parametro generale: la dimensione, cui ragguagliare l'intensità dell'agevolazione.

## 2.2. — Gli Istituti finanziatori.

Nel mentre il contributo a fondo perduto può essere concesso solo dalla Cassa per il Mezzogiorno, le operazioni finanziarie agevolate possono essere effettuate da:

— I.SV.E.I.MER. (Istituto per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno) in tutto il territorio del Mezzogiorno continentale, ovvero in tutto il territorio di competenza della Cassa (cfr. art. 1 del T.U.) ad eccezione della Sicilia, della Sardegna e delle isole che amministrativamente fanno parte di Province siciliane o sarde;

— I.R.F.I.S. (Istituto per la ricostruzione ed il finanziamento delle industrie in Sicilia) in Sicilia ed in tutte le isole che amministrativamente fanno parte di Province siciliane;

— C.I.S. (Credito industriale sardo) in Sardegna ed in tutte le isole che fanno parte amministrativamente di Province sarde;

— Istituto mobiliare italiano (I.M.I.);

— Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (I.C.I.P.U.);

— Banca di credito finanziario (Medio banca);

— Banca centrale di credito popolare (Centrobanca);

— Ente finanziario interbancario (Efibanca);

— Banca per finanziamenti a medio termine (Interbanca);

— Sezione speciale per il credito alle medie e piccole imprese presso la Banca nazionale del lavoro;

— Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro;

— Sezione di credito industriale del Banco di Napoli;

— Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

Inoltre, dal momento che sono ricompresi nel territorio di competenza della Cassa porzioni di territorio delle Province del Lazio, delle Marche e della Toscana, è da ritenere che, limitatamente ai territori di competenza, possono operare anche i seguenti Istituti regionali di credito a medio termine:

— Mediocredito regionale della Toscana;

— Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche;

— Mediocredito regionale del Lazio (Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese) (58).

### 2.3. — Le agevolazioni recate dall'art. 101 del T.U.

Premesso il discorso sui soggetti beneficiari e gli Istituti finanziatori, è opportuno procedere ad esaminare partitamente i diversi tipi di agevolazioni creditizie previsti nel T.U. Iniziando con l'incentivo recato dall'art. 101, dal momento che costituisce l'aspetto qualitativamente e quantitativamente più interessante.

#### 2.3.1. — Le iniziative agevolabili.

Per effetto di quanto previsto dal Piano di coordinamento (pag. 103 ed. agg. 1968), dal primo comma dell'art. 1 del D.M. 8 febbraio 1967 (in *Gazzetta ufficiale* n. 60 dell'8 marzo 1967) e dall'ultimo comma dell'art. 9 dello stesso D.M., le iniziative agevolabili sono quelle che rientrano nelle categorie produttive indicate nel precedente punto 2.1. e siano volte a realizzare la costruzione di nuovi impianti con investimenti fissi superiori a 30 milioni, il rinnovo, la conversione, l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, purché importino una spesa per investimenti fissi superiore a 15 milioni.

Per rinnovo è da intendersi quel complesso di operazioni volte a rinnovare gli immobili e/o i macchinari, senza che, necessariamente, le

---

(58) L'elencazione fornita, deriva dal dettato del primo comma dell'art. 101 del T.U., ove è detto che oltre l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. ed il C.I.S., possono effettuare le operazioni creditizie gli « Istituti ed Aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine ». Tale elencazione non è da intendersi, pertanto, valida per tutte le forme di agevolazione creditizia (alcune delle quali possono essere effettuate solo presso alcuni Istituti di credito — cfr. art. 92 T.U. — fra quelli compresi nell'elenco surriportato) ma, deve ritenersi come il prospetto degli Istituti ed Aziende presso cui gli operatori possono dirigersi per effettuare le operazioni creditizie previste dall'art. 101 del T.U. o, comunque, tutte quelle operazioni agevolate in questione per le quali la legge non determina la competenza esclusiva di uno o più Istituti di credito.

capacità potenziali dell'impresa subiscano modificazioni qualitative o quantitative.

Per conversione è da intendersi il complesso di operazioni volte a cambiare « tipo » di produzione.

Per ampliamento deve intendersi — giusta quanto prevede in proposito il secondo comma dell'art. 1 del D.M. 8 febbraio 1967 — un progetto organico inteso ad attuare una sostanziale modificazione dell'impianto preesistente in senso quantitativo (aumento della precedente capacità produttiva) oppure in senso qualitativo (miglioramento della precedente capacità produttiva, ulteriore lavorazione degli stessi prodotti, nuovi cicli di produzione, ecc.) indipendentemente dalla manodopera che risulterà occupata in via finale. Quanto al significato di « industria », cfr. quanto previsto dal Piano e richiamato nel precedente punto 2.1.

### 2.3.2. — Le spese ammissibili.

Sulla base delle direttive del Piano di coordinamento (pag. 163, ed. 1968), l'art. 2 del D.M. 8 febbraio 1967 ha determinato i tipi di spese ammissibili a finanziamento agevolato (ovvero, quali delle voci di cui si compone un progetto di investimento possano concorrere a formare il totale delle spese sul quale si concede l'agevolazione).

Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato gli investimenti fissi e le scorte nella misura massima del 40% dell'ammontare degli investimenti fissi (le scorte, nel limite predetto, sono finanziabili per un ammontare, comunque, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa).

Quanto agli investimenti fissi occorre precisare che tali debbono intendersi quegli investimenti destinati alla realizzazione ed alla attrezzatura degli stabilimenti, purché trattisi di attrezzature « fissate » allo stabilimento stesso (ovviamente, il suolo rientra tra gli investimenti fissi).

Quanto alle scorte, bisogna precisare il metodo di calcolo dell'ammontare massimo finanziabile. Fatto 100 l'ammontare degli investimenti fissi, potrà essere richiesto fino a 40 il finanziamento delle scorte. Pertanto, ipotizzando che con 40 si esaurisca il fabbisogno di scorte, l'investimento complessivo risulta di 140. Su tale ultima cifra se si applicherà l'aliquota massima di finanziamento agevolato concedibile (che, come vedremo, è del 70 %) si potrà raggiungere un finanziamento agevolato su 98. Ciò significa, da un punto di vista finanziario, che tanto gli investimenti fissi (100) quanto le scorte (40) ricevono una percentuale di finanziamento pari al 70 % dell'investimento rispettivamente riferibile. In ogni caso la determinazione dell'ammontare delle scorte ammissibili al finanziamento è di competenza dell'Istituto di credito cui è stato richiesto il finanziamento stesso (59).

(59) N.B. - La determinazione dell'« ammontare » non della « percentuale finanziabile » sulla quota ammessa, i cui limiti massimi vengono, in ogni caso, decisi automaticamente in sede di parere di conformità nella considerazione della globalità dell'investimento progettato.

### 2.3.3. — I criteri per determinare l'ammontare dell'agevolazione.

Come già più sopra ricordato, tre sono le grandi categorie di parametri su cui basare la determinazione dell'entità dell'agevolazione, ovverossia il settore, l'ubicazione e le dimensioni dell'iniziativa. A questo fine, alcuni decreti emanati dal Ministro per il Mezzogiorno, sentiti il Ministro per il bilancio, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'industria, hanno determinato i parametri di graduazione dell'agevolazione ed il loro uso.

I decreti in questione sono il D.M. 8 febbraio 1967 (in *Gazzetta ufficiale* n. 60 dell'8 marzo 1967), i due DD.MM. di pari data 23 marzo 1968 (in *Gazzetta ufficiale* n. 112 del 4 maggio 1968), il D.M. 8 novembre 1969 (in *Gazzetta ufficiale* n. 296 del 24 novembre 1969) e il D.M. 17 dicembre 1969 (in *Gazzetta ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1969).

La graduazione dell'agevolazione riguarda l'aliquota e la misura del finanziamento a tasso agevolato e la misura del tasso di interesse (artt. 3, 4, 6 e 7 del predetto D.M. 8 febbraio 1967 e successive modifiche ed integrazioni). Naturalmente, le aliquote di finanziamento agevolato vanno calcolate sull'ammontare degli investimenti riguardanti categorie di opere ammissibili al finanziamento (cfr. precedente punto 2.3.2.).

#### 2.3.3.1. — L'aliquota finanziabile dell'investimento progettato e valutazione dell'iniziativa.

L'art. 3 del surricordato D.M. 8 febbraio 1967 prevede il principio generale che fino a 12 miliardi di investimenti fissi l'aliquota massima concedibile è del 70%, mentre sulla parte eccedente i 12 miliardi di investimenti fissi l'aliquota finanziabile non può essere superiore al 50% dell'aliquota concessa sui primi 12 miliardi (60).

L'art. 3 del D.M. in questione, parla, dunque, di investimenti fissi. Sappiamo però (cfr. precedente punto 2.3.2.) che fra le spese ammissibili al finanziamento figurano anche le scorte. Nel caso in cui il progetto presentato per il finanziamento agevolato comprenda anche una quota di scorte e superi nel totale la cifra di 12 miliardi, i casi possono essere tre:

a) se le spese ammissibili per investimenti fissi siano esattamente 12 miliardi, ma il totale della spesa preventivata sia di 16,8 miliardi (ovvero 12+4,8 miliardi per scorte, ove le scorte rappresentano il 40% degli investimenti fissi), l'aliquota massima concedibile è del 70% sugli investimenti fissi e del 70% sulle scorte (rispettivamente, 8,4 e 3,360 miliardi);

b) se le spese ammissibili per investimenti fissi siano superiori a 12 miliardi (poniamo 13 miliardi per investimenti fissi e 4 miliardi di

(60) Poniamo il caso di un investimento di 15 miliardi. Sui primi 12 è concedibile un finanziamento fino a 8,4 miliardi, cioè al 70% di 12 miliardi, sui restanti 3 miliardi non sarà concedibile un finanziamento superiore al 35% di 3 miliardi (35% è il 50% di 70%) e, cioè, di 1 miliardo e 5 milioni. Col risultato che l'ammontare del finanziamento (9 miliardi e 405 milioni) rappresenta il 62,7% degli investimenti fissi globali e non raggiunge più il 70% fissato come « tetto » massimo agevolativo dalla legge.

scorte), l'aliquota massima concedibile è del 70% sui primi 12 miliardi e del 50% dell'aliquota concessa sui primi 12 per il restante miliardo di investimenti fissi.

Per la determinazione dell'aliquota riguardante i 4 miliardi di scorte, invece, si effettua la media ponderata dell'aliquota concessa sui primi 12 miliardi e di quella concessa sul restante investimento fisso (61);

c) se le spese ammissibili per investimenti fissi siano inferiori a 12 miliardi, anche se la spesa preventivata per scorte porti il totale della spesa progettata oltre i 12 miliardi, l'aliquota massima concedibile è sempre del 70% di tutta la spesa preventivata.

Quanto, poi, alla valutazione dell'iniziativa al fine della determinazione dell'aliquota massima di finanziamento, l'entità dell'investimento — giusta quanto dispone l'art. 6 del D.M. 8 febbraio 1967 — viene determinata nei modi seguenti:

— in caso di nuovo impianto, l'iniziativa si considera unitariamente. In proposito, è unitaria una iniziativa anche se vi siano distinte unità produttive che attuino processi interdipendenti al punto di configurare un ciclo produttivo unico anche se facciano capo a società o soggetti giuridicamente distinti ma aventi tra loro collegamenti di carattere tecnico, finanziario organizzativo ed analoghi tali da indurre a ritenere che facciano parte di uno stesso gruppo finanziario. Quindi, in questi casi, per decidere se l'iniziativa sia al di sopra o al di sotto dei 12 miliardi, si sommano gli investimenti riguardanti le distinte unità produttive;

— in caso di ampliamento, conversione o rinnovo di impianti esistenti, per decidere se l'iniziativa sia superiore o inferiore ai 12 miliardi, si valuta l'investimento « secco » necessario per l'ampliamento, conversione o rinnovo di impianti esistenti (cioè se l'ammontare di tale investimento è uguale o inferiore a 12 miliardi l'aliquota è del 70%, se è superiore, per la parte eccedente i 12 miliardi l'aliquota è del 50% di quella concessa sui primi 12 miliardi (62).

Il principio generale recato dall'art. 3 del D.M. 8 febbraio 1967 ha subito talune modifiche dai due decreti ministeriali 23 marzo 1968 (apparsi ambedue nella stessa *Gazzetta ufficiale* n. 112 del 4 maggio 1968, e quindi non distinguibili che in base all'oggetto), nel senso che:

---

(61) Sembra che il ricorso alla media ponderata, garantisca, in ogni caso, la perfetta rispondenza della determinazione risultante ai criteri stabiliti dall'art. 3 del D.M. 8 febbraio 1967.

(62) Dobbiamo far rilevare, in proposito, una inesattezza lessicale. L'art. 6 del D.M. in questione, al terzo comma, in tema di determinazione dell'importo dell'iniziativa di ammodernamento ecc., stabilisce che deve aversi riguardo all'importo dell'ampliamento etc., mentre nella G.U. è detto « l'importo di questi ultimi », il che porta a riferire l'importo non all'investimento nuovo ma agli ammodernamenti tecnici realizzati sul preesistente impianto. Ciò è sostanzialmente un « refuso », giacché l'espressione non ha senso logico dal punto di vista tecnico. Altra precisazione necessaria riguardo alla lettera dell'art. 6 in questione, è che le « classi di investimento » di cui si parla si riferiscono sostanzialmente alle classi previste dall'art. 7 dello stesso decreto per la determinazione della « misura » del finanziamento agevolato (cfr. successivo punto 2.3.3.2.) e non alle categorie cui si allude nell'art. 3 in tema di determinazione dell'« aliquota » di finanziamento.

— gli impianti di dissalamento delle acque di mare, anche se inseriti nell'ambito di industrie, nonché gli impianti di demineralizzazione delle acque che siano realizzati ad integrazione di impianti di dissalamento sono valutati autonomamente come impianti a sé stanti e ricevono una aliquota di finanziamento pari al 70 % dell'investimento ammesso;

— le iniziative che soddisfino le seguenti condizioni:

a) appartengano ai settori industriali scarsamente rappresentati nel Mezzogiorno, rispetto alla produzione nazionale;

b) presentino dimensioni, strutture, tecnologie avanzate, tali da porre le iniziative stesse nella massima evidenza, almeno sul piano nazionale;

c) contribuiscano in modo determinante per l'occupazione diretta rapportata al volume degli investimenti, nonché per l'occupazione indiretta, a raggiungere gli obiettivi fissati dal programma economico nazionale (63), anche se superano i 12 miliardi di investimento fisso possono ricevere fino al 50 % dell'investimento complessivo costituito dagli impianti fissi e dalle scorte a condizione che si ubicino nella parte di agglomerato industriale di un'area o di un nucleo di industrializzazione che sia da attrezzare nella prima fase di realizzazione del piano regolatore dell'area o del nucleo.

Il suddetto principio recato dall'art. 3 del D.M. 8 febbraio 1967 è stato anche derogato dal surricordato D.M. 8 novembre 1969, nel senso che le iniziative il cui investimento fisso superi i 12 miliardi possono ricevere una aliquota di finanziamento pari al 70% delle spese ammissibili per investimenti fissi e scorte, decisi per la costruzione, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali, purché:

---

(63) Giacché, in effetti, le condizioni predette costituiscono una modifica sostanziale ai criteri dettati dal Piano di coordinamento, l'art. 3 del D.M. 23 marzo 1968 ha previsto che nei casi in cui si applica lo speciale trattamento in questione, il parere di conformità debba essere sorretto da un preventivo parere del C.I.P.E. sulla ricorrenza delle condizioni di cui alle surriportate lett. a), b) e c). In proposito, si deve sottolineare la atipicità delle procedure stabilite dal D.M. in questione. Infatti, l'art. 3 del presente T.U. prevede che la formulazione del piano (e, quindi, la formulazione delle sue modifiche) spettano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, mentre l'approvazione dello stesso (e, quindi, delle sue modifiche) spetta al C.I.P.E. Orbene, sulla base dell'art. 3 del D.M. 23 marzo 1968, il C.I.P.E. non è chiamato a pronunciarsi su una modifica del Piano, ma sulla rispondenza di iniziative singole a criteri predeterminati al di fuori del Piano stesso.

E che si tratti di criteri determinati al di fuori del Piano è confermato, per l'appunto, dal fatto che il C.I.P.E. è chiamato a pronunciarsi sulle iniziative singole; dal momento che se i criteri posti dal D.M. in questione fossero da considerarsi come formali derivazioni dai criteri posti dal Piano, non vi sarebbe bisogno di ricorrere al C.I.P.E., in quanto il C.I.P.E. stesso, approvando il Piano di coordinamento ha implicitamente approvato tutta la decretazione di attuazione del piano prevista dal piano stesso (fino a prova contraria). Se, invece, i criteri del D.M. in questione derivano da una metodologia amministrativa nuova, delle due l'una: o questa nuova metodologia aderisce nei contenuti ai criteri del Piano, ed allora non c'è alcun bisogno dell'avallo del C.I.P.E. caso per caso perché si tratterebbe di contenuti aderenti ad obiettivi la cui attuazione è già integralmente disciplinata; oppure questa metodologia differisce in qualche modo dai criteri del Piano, ed allora sorge, per l'appunto, il problema dell'organo competente a formulare le modifiche del Piano.

1) appartenenti ai settori riconosciuti prioritari sulla base dei criteri del piano di coordinamento;

2) e contemporaneamente:

a) siano inserite in programmi di investimenti integrati o diversificati dal punto di vista dei cicli produttivi e/o caratterizzati da rapporti intersettoriali;

b) siano caratterizzate da dimensioni e strutture degli impianti che permettano il conseguimento di adeguate economie di scala;

c) siano localizzate in modo da corrispondere alla esigenza di avviare o accentuare il processo di industrializzazione nell'ambito delle zone del Mezzogiorno caratterizzate da più elevati livelli di arretratezza;

d) impieghino, introducano e/o perfezionino processi o cicli di lavorazione ad elevato contenuto tecnologico;

e) implicino, parallelamente alla loro realizzazione, un significativo rapporto dell'attività di ricerca scientifica fondamentale o applicata o di prodotto;

f) diano un contributo allo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, favorendo anche l'insediamento o l'ampliamento di attività industriali e/o di ricerca scientifica nell'ambito del settore di appartenenza o di altri settori;

g) contribuiscano direttamente o indirettamente all'incremento dell'occupazione e favoriscano il conseguimento di più elevati ed articolati gradi di qualificazione della mano d'opera e dei quadri intermedi e direttivi;

h) favoriscano lo sviluppo delle esportazioni o contribuiscano in modo determinante all'autonomia del Paese nell'approvvigionamento di materie prime o di prodotti di interesse fondamentale.

È il C.I.P.E. che — per effetto dell'art. 3 del D.M. 8 novembre 1969 in questione — deve pronunciarsi con parere sulla ricorrenza delle surricordate condizioni. Solo dopo tale pronuncia del C.I.P.E., può darsi luogo al parere di conformità richiesto dell'art. 103 del T.U. (64).

### 2.3.3.2. — La misura del finanziamento a tasso agevolato.

Fermi restando i limiti e le eccezioni riguardanti l'aliquota di finanziamento indicati nel precedente punto 2.3.3.1. (eccezioni che — evidentemente — riguardano anche la misura del finanziamento agevolabile), l'art. 7 del D.M. 8 febbraio 1967 stabilisce i parametri di graduazione dell'incentivo.

Prendendo le mosse dal limite del 70% dell'investimento fissato dal Piano di coordinamento (cfr. lett. c, voce « Concessione dei finanziamenti a tasso agevolato » del par. 9 del Cap. III della Parte seconda), il D.M. in questione scompone tale percentuale in tre parti, collegate ai tre parametri-base della « localizzazione », del « settore industriale » e della « dimensione ».

(64) Quanto alla partecipazione del C.I.P.E. nella procedura predetta si possono porre gli stessi problemi già indicati nella precedente nota n. 63.

Per il primo parametro l'aliquota di investimento agevolabile è del 25% e per i due successivi è rispettivamente del 25% e del 20%.

Prima di passare ad illustrare quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 8 febbraio 1967 e successive modifiche e integrazioni per la determinazione della misura del finanziamento, occorre ricordare che, per effetto del combinato disposto del secondo comma dell'art. 9 dello stesso D.M. modificato dall'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1969, tutte le iniziative nuove con investimenti fissi inferiori ai 100 milioni e tutti gli ampliamenti, conversioni e rinnovi di impianti preesistenti che comportino investimenti fissi inferiori a 50 milioni, ricevono una misura fissa di finanziamento pari al 70% dell'investimento complessivo (naturalmente, previa emissione del prescritto parere di conformità) (65).

Ad eccezione dei casi summenzionati, la misura del finanziamento è disciplinata — come si accennava — dall'art. 7 del D.M. 8 febbraio 1967, il quale testualmente prevede:

« a) *Localizzazione* - L'incidenza del parametro sull'aliquota di finanziamento agevolato concedibile è graduata nelle seguenti misure:

« 25%:

— « alle iniziative industriali che si localizzeranno all'interno degli agglomerati delle aree di sviluppo industriale (66);

— « alle iniziative industriali che si localizzeranno all'interno degli agglomerati dei nuclei industriali limitatamente alla parte di agglomerato da attrezzare nella prima fase di realizzazione del piano regolatore (67);

— « alle iniziative industriali che si localizzeranno fuori degli agglomerati, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

« si tratti di iniziative che utilizzino nei propri cicli di lavorazione materie prime agricole o minerarie, e che, pertanto, siano imprescindibilmente e comprovatamente costrette a ubicarsi in prossimità

(65) Notiamo, al riguardo, una imprecisione formale del D.M. 17 dicembre 1969. Il secondo comma dell'art. 4 di tale decreto, modificando l'originaria previsione del secondo comma dell'art. 9 del citato D.M. 8 febbraio 1967 il quale prevedeva la concedibilità per i casi in questione del finanziamento agevolato in misura fissa del 45% dell'investimento complessivo, ha disposto la concessione dello stesso finanziamento nella misura massima prevista dalla *legislazione vigente*. In realtà, tale misura massima non è prevista da alcuna norma legislativa, ma dalla ricordata lett. c) del par. 9 del Cap. III della Parte seconda del Piano di coordinamento. Il D.M. del 1969, dunque, intende riferirsi alla *disciplina* della concessione dei finanziamenti agevolati. (Al riguardo, quanto alla correttezza formale dell'espressione, non rileva che il Piano di coordinamento — proprio per assolvere al compito istituzionale di armonizzare in ogni settore *tutti* gli interventi pubblici — si sia *autoimposto* il limite del 70% in coordinamento alla misura massima di finanziamento prevista dall'art. 3 della L. n. 623 del 1959, prorogata dalla L. n. 38 del 1967, per l'agevolazione delle piccole e medie industrie in tutto il territorio nazionale).

(66) E da ritenere — ed una pubblicazione *ad hoc* del 1967, edita dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, lo conferma — che gli agglomerati in questione siano quelli previsti dai piani regolatori dei Consorzi industriali, i quali devono essere stati approvati o in via definitiva, o, almeno, in via preliminare (cfr. procedura di approvazione dei piani regolatori consortili infra commento degli articoli 144-154 T.U.). Diversamente l'iniziativa non potrà fruire del 25% per la localizzazione.

(67) Cfr. precedente nota 66.

dei centri di produzione di dette materie prime, posti all'esterno dei citati agglomerati;

« si tratti di iniziative che utilizzino prevalentemente prodotti di altri impianti non trasportabili con mezzi di trasporto stradali, ferroviari o marittimi;

— « alle iniziative industriali che successivamente al 15 ottobre 1966 effettuino ampliamenti o conversioni di impianti esistenti alla predetta data, anche se localizzati all'esterno degli agglomerati delle aree e dei nuclei;

« 15%:

— « alle iniziative industriali che si localizzeranno nell'ambito del comprensorio territoriale di un'area o di un nucleo, ma al di fuori degli agglomerati, purché l'iniziativa presenti limitate dimensioni e possa essere realizzata senza l'intervento finanziario della « Cassa », o di altra Amministrazione pubblica, per la realizzazione di attrezzature infrastrutturali specifiche;

« 5%:

— « alle iniziative industriali che non rientrino tra quelle indicate ai punti precedenti.

« Per agglomerato di area o nucleo di sviluppo industriale, si intende la superficie all'interno del comprensorio territoriale risultante dal piano regolarmente approvato, che sia destinata all'insediamento degli impianti industriali (v. commento degli artt. 144-154).

« Nel caso in cui il piano regolatore non risulti ancora approvato, si terrà conto, agli effetti della determinazione dell'agglomerato, delle previsioni del progetto del piano regolatore purché detto progetto abbia ottenuto in fase istruttoria, almeno il favorevole parere preliminare della Commissione interministeriale per i piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 luglio 1961 (v. commento degli artt. 144-154).

« b) *Settore industriale* - L'incidenza del parametro sull'aliquota di finanziamento agevolato concedibile è fissata come segue:

« 25%:

— « alle iniziative industriali operanti nei settori alimentare, chimico e meccanico, indicati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (cfr. precedente punto 2.1.3. e l'« elenco » dei « settori prioritari » in appendice al presente Capo - lett. A);

— « alle iniziative conformi totalmente ai seguenti criteri del Piano di coordinamento:

« iniziative destinate a soddisfare una domanda di beni strumentali, di attrezzature e di equipaggiamenti accessori conseguenti agli sviluppi delle attività produttive;

« iniziative industriali che accrescano, valorizzino e razionalizzino l'utilizzazione delle risorse locali, comprese le risorse minerali ed energetiche;

— « a tutte le nuove iniziative industriali nonché agli ampliamenti di impianti esistenti rientranti nella 1<sup>a</sup> e nella 2<sup>a</sup> categoria di investi-

mento di cui alla successiva lett. c) e che si ubichino o siano ubicati nei territori meridionali esterni alle aree di sviluppo globale, i quali (territori) abbiano le caratteristiche indicate dall'art. 3 del D.M. 17 dicembre 1969 (68);

(68) La disposizione citata merita qualche esplicazione. Anzitutto, occorre dire che è soltanto il parametro del settore che subisce modificazioni dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.M. 17 dicembre 1969, nel senso che per quanto riguarda la misura di finanziamento agevolato concedibile sulla base dei parametri di *Localizzazione* e *Dimensione* nulla muta rispetto alla previsione del D.M. 8 febbraio 1967, nonostante che il detto D.M. 17 dicembre 1969 adoperi *particolari* criteri implicanti la localizzazione e la dimensione. In altri termini, se prima della emanazione del citato D.M. del 1969 una iniziativa ubicantesi nei territori in questione poteva — ad esempio — ricevere 5% per la localizzazione, 5% per il settore e 5% per la dimensione (cioè un finanziamento agevolato per il 15% delle spese ammissibili), dopo la emanazione di tale decreto, e ricorrendo tutte le condizioni richieste, la stessa iniziativa può ricevere sempre e soltanto 5% per la localizzazione e 5% per la dimensione, ma per il parametro settore riceve sempre il 25% (quindi un totale di 35% di finanziamento agevolato).

Ciò premesso, occorre svolgere alcune osservazioni sulle condizioni richieste dall'art. 3 del citato D.M. 17 dicembre 1969 per il godimento dell'agevolazione in questione. Tale articolo testualmente recita: «Le agevolazioni di cui... si applicano nei territori meridionali esterni alle aree di sviluppo globale, indicate dal piano di coordinamento di cui alle premesse, caratterizzati da livelli di reddito pro-capite inferiori al livello medio registrato nei territori di cui all'art. 1 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, da aliquote di disoccupazione più elevata rispetto alla media di tali territori e da un tasso di immigrazione ed emigrazione più elevato della media dei territori medesimi». Ed il secondo comma dello stesso articolo precisa che: «All'accertamento di tali condizioni provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla base di quanto previsto dal piano di coordinamento anzidetto, relativamente alla graduazione degli incentivi finanziari».

Da un punto di vista giuridico-formale riteniamo notevolmente oscura tale disposizione. Infatti, tutto ciò che risulta chiaro è che si deve trattare di iniziative ubicantesi in determinati territori aventi sia particolari situazioni di reddito, sia particolari condizioni di occupazione sia tipiche situazioni riguardanti e l'emigrazione e l'immigrazione.

Circa i *territori esterni alle aree di sviluppo globale, indicate dal piano di coordinamento*, occorre dire che — restando le enunciazioni del detto Piano prive di specificazioni — tali territori non possono essere *conosciuti preventivamente* dai destinatari della disposizione. Infatti, il par. 6 del Capitolo IV della Parte prima del Piano di coordinamento testualmente prevede:

«La delineaazione delle aree di sviluppo globale e dei rapporti fra queste e il restante territorio trova un punto di riferimento nei sistemi economico-spaziali in corso di formazione che si imperniano su talune concentrazioni industriali esistenti e sugli altri fenomeni di concentrazione produttiva a carattere settoriale, costituiti dai comprensori di zone irrigue e di valorizzazione connesse e dai comprensori di sviluppo turistico.

«Le aree di sviluppo globale delineabili sono le seguenti: l'area abruzzese che si impernia su Chieti-Pescara; l'area del medio Tirreno, che risulta dalla saldatura di un disegno organico delle aree di concentrazione del basso Lazio e della Campania e che investe, inglobandoli, i processi di sviluppo delle valli dei fiumi della Basilicata in direzione dell'area pugliese; l'area pugliese che si basa sulle concentrazioni di Bari, Brindisi e Taranto; l'area della Sicilia orientale incentrata su Catania-Siracusa, cui corrisponde nella parte nord-occidentale la concentrazione produttiva di Palermo; l'area della Sardegna meridionale (Cagliari, Sulcis-Iglesiente, Oristano), cui fanno riscontro a nord i nuovi insediamenti industriali di Sassari.

«Una più precisa delineaazione delle aree di sviluppo globale potrà essere effettuata in riferimento all'articolazione regionale del programma economico nazionale».

« 15%:

— « alle iniziative conformi parzialmente ai criteri del Piano di coordinamento, sopra indicati;

— « alle iniziative conformi ai seguenti criteri del Piano di coordinamento:

« iniziative che costituiscono una integrazione delle attività produttive di beni e servizi necessari alle attività in via di sviluppo nel Mezzogiorno, sia che utilizzino materie prime o semilavorati prodotti nelle regioni meridionali, sia che forniscano materie prime o semilavorati ad altre attività produttive meridionali.

Orbene, non essendo intervenuta ancora tale articolazione, il problema della preventiva conoscenza di tali territori resta — formalmente — insoluto.

Circa le caratteristiche di tali territori, peraltro, la situazione conoscitiva non è migliore. Anzitutto, infatti, quando l'art. 3 del D.M. in discussione parla di *livelli di reddito pro-capite inferiori al livello medio registrato nei territori di cui all'art. 1 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1523*, sorgono complessi dubbi riguardanti la possibilità di preventiva conoscenza da parte dei destinatari della norma. L'espressione secca di « reddito pro-capite », infatti, non è sufficientemente chiara nel senso che non si conosce se tale reddito pro-capite si riferisce alla popolazione residente o a quella presente nell'area considerata. Peraltro, non esistono dati ufficiali del livello medio registrato nei territori di cui all'art. 1... Basti ricordare, in proposito, che l'Istituto Centrale di Statistica effettua rilevazioni ufficiali solo in quattro grandi circoscrizioni e che da quella meridionale sono esclusi il basso Lazio e la parte delle Marche che rientrano, al contrario, fra i territori di cui all'art. 1 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523. Peraltro, dati sul reddito a livello regionale sono solo stimati senza carattere di ufficialità dell'UnionCamere così come quelli a livello provinciale sono stimati a livello sempre non ufficiale dal Prof. G. Tagliacarne. A livello comunale, infine, non esistono neppure stime del reddito in questione ad eccezione di una stima « non ufficiale » e « non pubblicata » che sembra sia stata fatta nel 1961 limitatamente al « prodotto del settore privato ». Inoltre, non risulta chiaro se la situazione di inferiorità del reddito pro-capite rispetto al livello medio... sia una condizione da verificare una tantum o non piuttosto volta a volta, in base alle richieste, o di anno in anno.

Quanto, poi, alla caratteristica delle aliquote di disoccupazione più elevate rispetto alla media di tali territori, sorge il dubbio, anzitutto, circa il tipo di disoccupazione di cui si parla. Infatti, è noto come in Italia esistano due fonti — ugualmente efficaci ed ufficiali — che calcolano la disoccupazione in modo differente: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che muove dagli iscritti nelle liste di collocamento e l'Istituto Centrale di Statistica che effettua una indagine campionaria. Anche a voler ritenere risolto il dilemma in favore dell'una o dell'altra fonte, peraltro, sorge il problema della mancanza di qualunque specificazione regionale e provinciale nel caso si propenda per l'Istituto Centrale di Statistica, e del fatto che nelle liste di collocamento del Ministero del lavoro sono ricomprese tre categorie di disoccupati: le casalinghe, i pensionati ed i lavoratori occupati ma in cerca di diversa occupazione, per il computo dei quali nel conteggio totale dei disoccupati solitamente occorre una specifica espressione.

D'altro canto occorre rilevare che ambedue le fonti forniscono dati o stime del numero dei disoccupati, non percentuali, proprio per consentire tutti i calcoli possibili, e cioè, la percentuale rispetto alla popolazione totale presente, a quella residente o alla popolazione in età di lavoro. Il D.M. in esame non precisa se le aliquote debbano calcolarsi rispetto alla popolazione totale residente o presente o rispetto alla popolazione in età di lavoro (per la quale, peraltro, esistono solo dati censuari a livello comunale).

Infine, per quanto riguarda il tasso di immigrazione ed emigrazione non risulta chiaro se debba intendersi il saldo tra tassi di emigrazione ed immigrazione (come farebbe pensare il numero del sostantivo tasso) o non piuttosto singolarmente i due tassi di emigrazione ed immigrazione.

« Iniziative che contribuiscono all'ammodernamento dei settori produttivi meridionali e nazionali, caratterizzati da strutture arretrate e da condizioni di ristagno o decadenza, mediante innovazioni radicali delle dimensioni delle unità produttive — soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento di economie di scala — e/o delle tecnologie impiegate e/o dell'organizzazione produttiva e commerciale;

« 5 %:

— « alle iniziative che non rientrano tra quelle indicate ai punti precedenti.

« c) *Dimensione* - L'incidenza del parametro sull'aliquota di finanziamento agevolato è graduata sulla base di tre categorie di investimento fisso, definite, con riferimento alle situazioni derivanti dall'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a gruppi di attività industriali tecnologicamente omogenee, nella misura che segue: I categoria, 5%; II categoria, 15 %; III categoria, 20 % (69).

« La percentuale complessiva di finanziamento determinata sulla base dei tre parametri di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è aumentata del 10%, fermo restando il limite massimo del 70% qualora le iniziative siano conformi ai seguenti criteri del Piano di coordinamento:

« per iniziative che per tipologia dei prodotti fabbricati, per la esistenza di accordi specifici con operatori esteri e/o per l'appartenenza a gruppi aziendali operanti su scala internazionale, siano rivolte totalmente o in modo prevalente a soddisfare la domanda proveniente dai mercati di esportazione;

« iniziative industriali che introducano nuovi processi produttivi e/o nuovi prodotti — e in particolare che introducano prodotti attualmente assenti o solo scarsamente rappresentati, in termini di capacità produttiva, nell'ambito della struttura industriale meridionale e, più in generale, nazionale — specialmente se basata sull'apporto fondamentale e continuativo della ricerca industriale applicata, evidenziato dalle entità di spesa destinata alla ricerca o anche, in via subordinata, dall'appartenenza della iniziativa a gruppi imprenditoriali notoriamente qualificati, anche in campo internazionale nel settore della ricerca industriale.

« Gli ampliamenti sono attribuiti — secondo quanto pubblicato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nel 1967 — ad una delle precedenti categorie di investimento sulla base dell'investimento fisso esistente, al netto degli ammortamenti tecnici, sommato con quello dell'ampliamento stesso ».

### 2.3.3.3. — Il tasso agevolato.

*La misura e la durata del tasso agevolato per le domande di finanziamento industriale che pervengono o siano pervenute dal 26 ottobre*

(69) Le categorie di cui parla l'art. 7 sono state individuate e pubblicate nel corso del 1967. L'elenco relativo è riportato in appendice al presente Titolo III (lett. B).

1970 (70) fino alla data di entrata in vigore della L. n. 853 del 1971 (71), devono essere determinati (per effetto del disposto dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convert. in L. 18 dicembre 1970 n. 1034):

— la misura, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il Mezzogiorno e per l'industria, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, avute presenti particolari direttive settoriali e territoriali appositamente emanate dal C.I.P.E.;

— la durata, avendo presenti le particolari direttive settoriali e territoriali emanate dal C.I.P.E.

A) Riportiamo, pertanto, la disciplina dell'argomento dettata per il periodo precedente, sia per ogni utile consultazione riguardante casi ricadenti sotto di essa, sia per facilitare la comprensione dei meccanismi operativi di questo particolare aspetto dell'agevolazione creditizia in discussione (72).

La « graduazione » dell'agevolazione, oltre che riguardare l'aliquota e la misura del finanziamento agevolato, investe anche la misura di agevolazione sul tasso. Ovvero, quest'ultimo è più basso o viceversa a seconda che l'iniziativa rientri o meno fra quelle che la mano pubblica ritiene più utili per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La disciplina dell'entità del tasso agevolato e della durata dei finanziamenti è contenuta nella lett. d) e nel par. 9 del Cap. III Parte seconda del Piano di coordinamento da cui sono derivati: il D.M. 9 agosto 1966 (in *Gazzetta ufficiale* n. 232 del 17 settembre 1966) che ha disciplinato in via generale l'argomento; l'art. 4 del D.M. 8 febbraio 1967 più volte citato, che ha ribadito nel contesto dei parametri di graduazione quanto contenuto nel predetto D.M. del 9 agosto 1966; il D.M. 30 marzo 1968 (in *Gazzetta ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1968) il quale ha previsto

(70) Cfr. la successiva nota 104.

(71) Cfr. la premessa al commento delle Sezioni II, III, IV e V del Capo IV del Titolo III, Parte prima del presente T.U.

(72) Per ogni utile riferimento riportiamo il testo integrale dell'art. 44 citato, come risulta modificato dall'art. unico della legge di conversione n. 1034 del 1970: — testo originario dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745:

« Sino al 31 dicembre 1972 i tassi agevolativi annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

« I tassi e la durata saranno determinati per settori e per le zone territoriali tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

« È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti comma ».

— testo della modifica contenuta nell'art. unico della L. di conversione 18 dicembre 1970 n. 1034:

« All'articolo 44, al primo comma, dopo le parole: di concerto, sono aggiunte le parole: con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno ».

deroghe alla preesistente disciplina della materia in relazione ad iniziative di particolare interesse che si inscrivano nell'ambito d'applicazione del metodo della « contrattazione programmata ».

Sulla base della disciplina predetta, la situazione è la seguente:

a) per i finanziamenti relativi ad impianti con immobilizzo (investimento fisso) non superiore a 6 miliardi di lire: 4% annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese;

b) per i finanziamenti relativi ad impianti industriali con immobilizzo superiore a 6 miliardi di lire:

— 5% annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per iniziative riconosciute prioritarie per motivi settoriali e di localizzazione (cfr. precedente punto 2.1.3.) (73);

— 6% annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per iniziative non prioritarie.

Tale tasso può essere ulteriormente ridotto sia in applicazione della L. 30 luglio 1959 n. 623 (v., *infra*, commento dell'art. 94 T.U.), sia per effetto di leggi regionali, le quali, in aggiunta alle agevolazioni nazionali, prevedano che i fondi regionali si assumano l'onere di abbassare vieppiù il tasso di interesse come resta determinato in applicazione dell'art. 101 del T.U.

Al fine di determinare la misura del tasso agevolato, l'entità del finanziamento — giusta quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 8 febbraio 1967 — viene determinata nei modi seguenti:

— in caso di nuovo impianto, l'iniziativa si considera unitariamente. In proposito, è unitaria una iniziativa anche se vi siano distinte unità produttive che attuino processi interdipendenti al punto da configurare un ciclo produttivo unico anche se facciano capo a società o soggetti giuridicamente distinti o aventi tra loro collegamenti di carattere tecnico, finanziario, organizzativo ed analoghi, tali da indurre a ritenere che facciano parte di uno stesso gruppo finanziario. Quindi, in questi casi, per decidere se l'iniziativa sia al di sopra o al di sotto dei 6 miliardi suddetti, si sommano gli investimenti riguardanti le distinte unità produttive;

— nel caso di ampliamenti, rinnovi o conversioni, il tasso sarà:

— del 4% se il valore attuale dell'impianto e l'ammontare degli investimenti fissi (per ampliamento etc.) siano ambedue inferiori a 6 miliardi (anche se la loro somma eccede i 6 miliardi stessi);

— del 5% se o il valore attuale dell'impianto o l'ammontare degli investimenti fissi (per ampliamento etc.) siano superiori a 6 miliardi, ma l'iniziativa è prioritaria sia come settore che come localizzazione (cfr. primo comma dell'art. 9 D.M. 8 febbraio 1967 dove è specificata la priorità nel senso che la somma dei parametri settore e loca-

---

(73) Tale formulazione della normativa risulta dalla fusione di quanto previsto nella seconda alinea del primo comma dell'art. 4 e del disposto del primo comma dell'art. 9 del D.M. 8 febbraio 1967. Infatti, mentre nell'art. 4 è detto che il tasso del 5 o 6% è stabilito sulla base delle priorità settoriali e di localizzazione, il primo comma dell'art. 9 specifica che le iniziative che raggiungono il 50% di aliquota finanziabile in base ai soli parametri della localizzazione e del settore (cioè siano prioritarie per ambedue i criteri) fruiscono di finanziamenti al tasso del 5%.

lizzazione in sede di determinazione delle misure di finanziamento sia del 50%);

— del 6% negli altri casi.

Così come per la determinazione dell'aliquota di finanziamento, anche per la fissazione della misura del tasso agevolato occorre ricordare che, mentre nelle spese ammesse possono essere ricomprese anche le scorte, per la valutazione dell'iniziativa occorre riferirsi agli investimenti fissi e che, dunque, nel caso la somma per scorte porti la cifra globale oltre i sei miliardi, i casi sono due:

a) se gli investimenti fissi siano esattamente 6 miliardi o inferiori a tale cifra, il tasso è del 4% sia per essi che per la quota di scorte ammesse;

b) se gli investimenti fissi sono superiori a 6 miliardi, il tasso è del 5 o 6% in base alla presenza o meno del cumulo delle priorità settoriali e di localizzazione, e, pertanto, anche la quota di scorte ammessa a finanziamento agevolato godrà dello stesso tasso di interesse.

Da quanto detto fin qui, si evince che la valutazione dell'iniziativa serve per definire la misura del tasso di interesse da praticare fino a 6 miliardi di investimento e quella da praticare oltre tale livello.

I principî fin qui esposti in tema di determinazione delle misure del tasso di interesse agevolato, come già si è ricordato, sono derogati da due disposizioni, e cioè:

— per gli investimenti di base in Sardegna esaminati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nelle riunioni del 2 agosto 1963 e 24 giugno 1964, la misura del tasso di interesse è fissata al 4% annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese a prescindere dalla dimensione dell'investimento complessivo (cfr. pagg. 170 e 171 Piano di coordinamento, ed. 1968);

— per i casi in cui si renda necessario incoraggiare con misure adeguate la localizzazione nel Mezzogiorno di investimenti aventi caratteristiche particolari, capaci di stimolare ulteriori investimenti e di dare un contributo rilevante all'espansione dell'occupazione, o di blocchi di investimenti atti a promuovere uno sviluppo adeguato per l'industria meridionale, il tasso di interesse potrà essere determinato anche in misura diversa e indifferentemente dalla entità degli investimenti fissi (art. 1 del D.M. 30 marzo 1968). In ogni caso, è da ritenersi che il tasso non potrà scendere al di sotto dei minimi previsti dal piano di coordinamento;

— per i finanziamenti destinati alla realizzazione del programma di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 febbraio 1968, il tasso di interesse è fissato al 4% annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spesa (art. 2 del D.M. 30 marzo 1968) (74).

B) Per i casi che, in base alla normativa vigente, ricadono nella disciplina recata dall'art. 44 del D.L. n. 745 del 1970 (cfr. precedente

(74) Si ricordino, in proposito, le decisioni del C.I.P.E. in tema di insediamenti di nuovi impianti automobilistici ed aeronautici nel Mezzogiorno.

nota 72), fermi restando i principî operativi anzidetti si applica, in particolare, il disposto del D.M. 5 febbraio 1971 (G.U. n. 80 del 31 marzo 1971) che, testualmente, prevede:

« Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per finanziamenti alle iniziative industriali di cui all'art. 101 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, è così determinato:

— per i finanziamenti relativi ad impianti con immobilizzo (investimento fisso) non superiore a 6 miliardi di lire: 4 %;

— per i finanziamenti relativi ad impianti industriali con immobilizzo superiore a 6 miliardi di lire: 5 % per iniziative riconosciute prioritarie per ragioni settoriali o di localizzazione; 6 % per iniziative non prioritarie.

#### **2.3.3.4. — La durata del finanziamento e sue modalità di ammortamento (75).**

La lett. *a*) del par. 9 del Cap. III della Parte seconda del Piano di coordinamento stabilisce che la durata massima del mutuo è:

— di 10 anni per ampliamenti, conversioni, rinnovi di iniziative preesistenti;

— di 15 anni per le nuove iniziative.

Nei termini predetti occorre, poi, distinguere tre periodi di tempo la cui somma non può essere superiore, ovviamente, alla durata massima prevista per il mutuo e cioè il periodo di utilizzo del mutuo (76), il periodo di preammortamento (77) e il periodo di ammortamento (78).

Nel caso di nuovi impianti, il periodo di utilizzo e quello di preammortamento del mutuo non possono superare complessivamente i 5 anni. Nel periodo di utilizzo, il mutuante non è tenuto a conferire né quote di capitale né quote di interessi; nel periodo di preammortamento, l'imprenditore paga i soli interessi, ovvero gli interessi relativi al periodo di preammortamento nonché quelli maturati nel periodo di utilizzo; nel periodo di ammortamento, naturalmente, il mutuante è tenuto a conferire quote di capitale e di interesse (naturalmente, le quote di capitale comprenderanno anche quelle non corrisposte nel periodo di utilizzo e di preammortamento mentre quelle di interessi si riferiranno al periodo di ammortamento) mediante il pagamento di rate annuali o semestrali costanti, generalmente posticipate.

(75) Anche per quanto riguarda la durata del finanziamento cfr. quanto detto in apertura del precedente punto 2.3.3.3.

(76) Il periodo di utilizzo, convenzionalmente, coincide con il periodo destinato alla costruzione dell'impianto, o, comunque, all'esecuzione dei lavori di ampliamento, rinnovo o conversione.

(77) Il periodo di preammortamento, convenzionalmente, coincide con il periodo di avviamento dell'attività o di ripresa dell'attività dopo l'ampliamento, il rinnovo o la conversione.

(78) Il periodo di ammortamento, convenzionalmente, coincide con il periodo di durata del mutuo meno i periodi di utilizzo e preammortamento del mutuo stesso.

Nel caso di ampliamenti, rinnovi o conversioni, il periodo di utilizzo e quello di preammortamento non possono superare complessivamente i 2 anni. Le modalità di estinzione del mutuo sono le stesse che per i nuovi impianti.

Naturalmente, la concreta determinazione dei periodi di utilizzo e preammortamento, caso per caso, è effettuata, con il rispetto dei predetti limiti massimi di cumulo dei due periodi, dagli istituti finanziatori — i quali per effetto della direttiva ricordata della lett. a) del par. 9 del Cap. III del Piano — devono tener conto delle tecnologie impiegate, del settore e delle dimensioni dell'impianto, nonché della redditività dell'investimento (79).

### **2.3.4. — La procedura per il finanziamento.**

Precisati i termini ed i principî che ispirano l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 101 del T.U., non resta che tracciare un breve quadro delle procedure da seguire per il finanziamento.

#### **2.3.4.1. — Modalità della domanda.**

Le domande di finanziamento devono essere effettuate sugli appositi moduli predisposti dagli Istituti finanziari abilitati alle operazioni (cfr. precedente punto 2.2.) in numero di copie diverso a seconda dell'Istituto (ad es. l'I.SV.E.I.MER. ne richiede cinque, l'I.R.F.I.S. ne richiede tre, ecc.). Tali moduli sono disponibili presso gli Istituti stessi. Le domande di finanziamento devono essere sottoposte agli Istituti prima di iniziare le opere. Naturalmente gli Istituti possono prendere in considerazione progetti già in fase di realizzazione. In genere, però, non devono essere trascorsi più di due anni dalla data di inizio dei lavori quando si presenta domanda all'Istituto.

Tali domande devono essere corredate dalla documentazione che ogni Istituto ritiene opportuno chiedere all'operatore. Il dettaglio della documentazione è contenuto in appositi questionari richiedibili all'Istituto interessato insieme ai moduli di domanda.

Di solito viene richiesto insieme alla domanda ed alla documentazione, un « foglio notizie » o « schema dell'impresa », con funzioni puramente statistiche.

La documentazione richiesta, in genere, riguarda i seguenti tipi di documenti:

- preventivi;
- relazioni illustrative;
- progetti;
- contratti;
- bilanci;
- situazioni patrimoniali;

(79) In questo caso il riferimento alla redditività dell'investimento non incontra i limiti indicati in precedenza in tema di parere di conformità, giacché trattasi di un criterio programmatico di « buona amministrazione », al quale possono essere richiamati gli Istituti di credito senza che la loro autonomia negoziale nelle operazioni agevolate sia compromessa.

— certificati di iscrizione alle Camere di commercio ove sia indicato il titolare della ditta.

La domanda viene trasmessa dagli Istituti di credito interessati al Ministro per il Mezzogiorno perché verifichi la conformità dell'iniziativa ai criteri fissati dal piano di coordinamento. Come si è ricordato, il Ministro può negare o riconoscere la conformità. Nel caso che la neghi, *nulla quaestio*: il finanziamento non può avere luogo o — comunque — non può gravare sui fondi ex art. 12 della L. n. 717. Nel caso, invece, la « conformità » sia riconosciuta, il Ministro per il Mezzogiorno indica la quota massima di spesa riconosciuta ammissibile all'agevolazione creditizia.

A questo punto la domanda di finanziamento segue le normali procedure seguite per prassi dai vari Istituti, e, in particolare, per gli Istituti speciali la domanda viene vagliata dal servizio tecnico, da quello finanziario e da quello legale.

I pareri del Servizio tecnico e di quello finanziario servono di base ai Comitati tecnici consultivi, i quali forniscono un parere tecnico-economico al Consiglio di amministrazione (in media, tra la domanda e la decisione del Consiglio di amministrazione, non dovrebbero decorrere più di 3 mesi).

In caso di decisione affermativa da parte del Consiglio, interviene il parere del Servizio legale, il quale indica i documenti richiesti per la stipula del contratto di mutuo.

Il Consiglio di amministrazione comunica — per mezzo di lettera raccomandata — alla ditta la sua decisione, precisando la misura percentuale (deliberata sulla scorta del parere di conformità) dell'intervento sulla spesa riconosciuta, l'ammontare complessivo del prestito e le condizioni del prestito stesso.

#### 2.3.4.2. — L'erogazione del mutuo.

L'ammontare di ciascuna erogazione non può essere inferiore al 15% dell'ammontare complessivo del mutuo stipulato. Peraltro, il contratto di mutuo fissa il numero massimo delle erogazioni. Nei casi in cui l'utilizzo del mutuo superi il periodo di un anno viene fissato il numero di erogazioni relative ad ogni singolo anno (80).

Nel contratto di mutuo, infine, per effetto dell'art. 103 del T.U. (81) è inserita una apposita clausola che dà diritto agli Istituti di effettuare verifiche ed ispezioni agli impianti finanziati e di richiedere annualmente al mutuatario il normale bilancio aziendale nonché tutti quegli altri elementi, documentazioni e notizie necessarie a valutare la redditività dell'investimento.

---

(80) Giova ricordare che le erogazioni del mutuo avvengono a consuntivo, ossia in base a stati di avanzamento ed a fatture comprovanti le opere effettuate ed i macchinari acquistati, debitamente quietanzate e documentate, come da contratto di mutuo.

(81) Cfr., in proposito, quanto sostenuto in tema di limite del parere di conformità. (Commento a Sezz. II-V, Cap. IV, Titolo III, n. 1).

## 2.4. — Le agevolazioni recate dall'art. 102 del T.U.

Gli stessi soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni creditizie di cui all'art. 101 del T.U. possono richiedere anche la concessione di un contributo a fondo perduto (tecnicamente, contributo in conto capitale) per la stessa iniziativa che ha goduto dell'agevolazione creditizia.

Fra l'incentivo recato dall'art. 101 e quello previsto dall'art. 102 del T.U. c'è, comunque, indipendenza, nel senso che ciascuno dei due può essere richiesto separatamente e indipendentemente dall'altro.

### 2.4.1. — Le iniziative agevolabili.

Per effetto di quanto previsto dal Piano di coordinamento (pag. 169, ed. 1968), dall'art. 1 del D.M. 8 febbraio 1967 e dall'ultimo comma dell'art. 9 dello stesso D.M., le iniziative agevolabili sono quelle che rientrano nelle categorie produttive indicate nel precedente punto 2.1. e che siano volte a realizzare la costruzione di nuovi impianti, purché l'investimento fisso sia superiore a 30 milioni e l'ampliamento di impianti preesistenti, purché importi investimenti fissi superiori a 15 milioni.

Per ampliamento deve intendersi — giusta quanto previsto dal par. 9 del Cap. III Parte seconda del Piano e dal secondo comma dell'art. 1 del D.M. 8 febbraio 1967 — un progetto organico inteso ad ottenere una sostanziale modificazione dell'impianto preesistente in senso quantitativo (aumento della precedente capacità produttiva) oppure in senso qualitativo (miglioramento della precedente capacità produttiva, ulteriore lavorazione degli stessi progetti, nuovi cicli di produzione ecc.) indipendentemente dalla manodopera che risulterà occupata in via finale. Quanto, infine, al significato di « industria » cfr. quanto in proposito previsto dal Piano e riportato nel precedente punto 2.1.

### 2.4.2. — Le spese ammissibili.

Sulla base di quanto disposto dal Piano di coordinamento (pag. 169 ed. 1968), l'art. 2 del D.M. 8 febbraio 1967 ha così determinato le spese ammissibili al contributo a fondo perduto:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e le pertinenze dei medesimi che risultino necessarie alla funzionalità del complesso, ivi comprese quelle per l'installazione ed il sostegno dei macchinari nonché quelle destinate ai fini sociali. Nelle pertinenze destinate ai fini sociali non rientrano le costruzioni di alloggi per operai, tecnici e dirigenti;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie (nazionali, comunali e provinciali);

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione di energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti

ed oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica;

f) i macchinari, le attrezzature di prima dotazione degli stessi, gli impianti, i montaggi, gli assemblaggi, i trasporti e le attrezzature direttamente connesse al ciclo produttivo, sempre che possano essere singolarmente identificate e che il loro ammortamento tecnico superi la durata del ciclo di lavorazione.

#### **2.4.3. — I criteri per determinare l'ammontare dell'agevolazione.**

Anche per la concessione del contributo in conto capitale in parola, il piano di coordinamento ha previsto gli stessi tre grandi parametri cui rapportare la graduazione dell'incentivo.

A questo fine, sono stati emanati il summenzionato D.M. dell'8 febbraio 1967, i due decreti già ricordati del 23 marzo 1968 e, di recente, il D.M. 1° settembre 1969 (G.U. n. 222 del 1° settembre 1969), il D.M. 8 novembre 1969 (G.U. n. 296 del 24 novembre 1969) e il D.M. 17 dicembre 1969 (G.U. n. 326 del 29 dicembre 1969).

La graduazione dell'agevolazione riguarda l'aliquota e la misura del contributo (artt. 5, 6 e 8 del D.M. 8 febbraio 1967 e successive modifiche e integrazioni).

##### **2.4.3.1. — L'aliquota finanziabile e valutazione dell'iniziativa.**

L'art. 5 del surricordato D.M. 8 febbraio 1967 prevede il principio generale che:

— fino a 6 miliardi di investimenti fissi, l'aliquota massima concedibile è del 20% delle spese ammissibili;

— oltre i 6 miliardi di investimenti fissi, l'aliquota massima concedibile sui primi 6 miliardi è del 20%; la parte di investimenti fissi compresa fra 6 e 12 miliardi può ricevere una aliquota massima del 10%; oltre i 12 miliardi l'aliquota massima concedibile è pari al 50% dell'aliquota media di contributo concessa sui primi 12 miliardi (82).

A titolo di completezza espositiva, si ricorda che nei confronti del contributo in conto capitale non viene tenuta in alcuna considerazione la quota delle scorte, avendosi riguardo ai soli investimenti fissi.

Il terzo comma dell'art. 102 stabilisce, inoltre, testualmente che « il contributo è elevabile fino al 30% per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruiti da industrie ubicate nei territori meridionali di cui all'art. 1 T.U. ».

L'ultimo comma dell'art. 5 del D.M. 8 febbraio 1967 esplica la predetta disposizione di legge nel senso che:

(82) Ipotizziamo un investimento di 20 miliardi: sui primi 6 miliardi può essere concesso 1,2 miliardi (20% di 6 miliardi); sui successivi 6 possono essere concessi 600 milioni (10% di 6 miliardi); sui restanti 8 miliardi possono essere concessi 600 milioni (7,5% di 8 miliardi ove il 7,5% è il 50% della media fra il 20% concesso sui primi 6 ed il 10% concesso sui secondi 6 miliardi). In totale, dunque, possono essere concessi 2,4 miliardi di contributi in conto capitale (1,2 + 0,6 + 0,6), i quali rappresentano il 12% degli investimenti fissi complessivi.

— se l'applicazione dei tre parametri base porta alla concessione del 20% di contributo (ovverossia, se l'iniziativa può ricevere il « massimo » previsto per ciascuno dei tre parametri) in tal caso la spesa riguardante i macchinari di comprovata produzione meridionale può ricevere il 30 % di contributo a fondo perduto (83);

— se l'applicazione dei tre parametri base porta alla concessione di una aliquota inferiore al massimo costituito dal 20%, l'iniziativa riceve l'aliquota fissata dai parametri per le spese fisse ammissibili diverse da quelle per l'acquisto di macchinari meridionali, e, per l'acquisto di macchinari meridionali, può ricevere, sulla spesa ammessa, la aliquota fissata dai parametri maggiorata del 50 % (84).

Occorre, infine, precisare, che la « meridionalità » dei macchinari è un requisito indipendente dal luogo di acquisto, inerente esclusivamente al fatto, da comprovarsi adeguatamente, che si tratti di un « prodotto » realizzato effettivamente in uno stabilimento ubicato nei territori di cui all'art. 1 del T.U.

Quanto, poi, alla valutazione dell'iniziativa al fine della determinazione dell'aliquota massima di contributo in conto capitale, l'entità dell'investimento — giusta quanto dispone l'art. 6 del D.M. 8 febbraio 1967 — viene determinata nei modi seguenti (85):

— in caso di nuovo impianto, l'iniziativa si considera unitariamente. In proposito, è unitaria una iniziativa anche se vi siano distinte unità produttive che attuino processi interdipendenti al punto da configurare un ciclo produttivo unico anche se facciano capo a società o soggetti giuridicamente distinti ma aventi tra loro collegamenti di carattere tecnico, finanziario, organizzativo ed analoghi, tali da indurre a ritenere che facciano parte di uno stesso gruppo finanziario. Quindi, in questi casi, per decidere la classe cui appartiene l'iniziativa si sommano gli investimenti riguardanti le distinte unità produttive;

— in caso di ampliamento per valutare l'iniziativa si considera la somma degli investimenti fissi esistenti, al netto degli ammortamenti tecnici (quindi, il valore attuale dell'impianto, desumibile dal bilancio) con

(83) L'esempio varrà ad eliminare ogni dubbio interpretativo. Se per una iniziativa sono previste 60 lire di spesa per impianti fissi ammissibili esclusi i macchinari (il cui costo, ad esempio, sia ipotizzato in 40 lire) e tale iniziativa è prioritaria quanto al settore e alla localizzazione nonché appartiene alla 1ª categoria come classe di investimento, è concedibile il 20 % sulle 60 lire che rappresentano una parte delle spese fisse ammissibili ed il 30 % sulle 40 lire necessarie per il macchinario ove questo sia di comprovata produzione meridionale. Quindi 12 lire sulle prime 60 e 12 lire sulle seconde 40.

(84) Infatti, il 30 % previsto dalla legge per i macchinari meridionali rappresenta la quota massima del 20% maggiorata del suo 50%. Pertanto, avendo stabilito l'ultimo comma dell'art. 5 in questione che le aliquote inferiori a quella massima stabilita con i parametri possono essere elevate « in misura proporzionale » per le spese necessarie all'acquisto di macchinario meridionale, l'unica « proporzionalità » cui possa correttamente farsi riferimento è quella stabilita implicitamente dalla legge. Esemplicando, dunque: se una iniziativa reca 60 di spesa per impianti fissi diversi dai macchinari e 40 per macchinari, ed i parametri le attribuiscono il 14% di contributo, sulle prime 60 lire riceverà il 14% (8,4 lire) e sulle seconde 40 lire riceverà una aliquota del 21% (14% più il 50% di 14%) e cioè 8,4 lire.

(85) Cfr. precedente nota 62.

quelli previsti per l'ampliamento. Se la somma fra valore attuale dell'impianto e investimenti fissi previsti non supera i 12 miliardi, l'aliquota massima concedibile è del 20%. Se la somma fra valore attuale e importo dell'investimento progettato è superiore a 12 miliardi, sull'investimento per l'ammodernamento è concedibile fino al 20% per i primi 6 miliardi, fino al 10% per i successivi 6 miliardi e fino al 7,50% (ovvero il 50% della media delle aliquote concesse sui primi 12 miliardi) sulla parte restante (86).

Il principio generale recato dall'art. 5 del D.M. 8 febbraio 1967 ha subito talune modifiche dai surricordati decreti Ministeriali del 23 marzo 1968 (87) nel senso che:

— gli impianti di dissalamento delle acque di mare anche se inseriti nell'ambito di industrie, nonché gli impianti di demineralizzazione delle acque che siano realizzati ad integrazione di impianti di dissalamento, sono valutati autonomamente come impianti a sé stanti e ricevono una aliquota di contributo pari al 20% delle spese ammissibili;

— il contributo in conto capitale viene corrisposto nella misura « secca » del 12% delle spese ammissibili alle iniziative che soddisfino le seguenti condizioni: a) appartengano a settori industriali scarsamente rappresentati nel Mezzogiorno, rispetto alla produzione nazionale; b) abbiano dimensioni, strutture, tecnologie avanzate, tali da porre le iniziative stesse nella massima evidenza, almeno sul piano nazionale; c) contribuiscano in modo determinante per l'occupazione diretta rapportata al volume degli investimenti nonché per l'occupazione indiretta, a raggiungere gli obiettivi fissati dal programma economico nazionale; d) i cui investimenti fissi superino i 12 miliardi.

Lo stesso principio generale recato dal summenzionato art. 5 del D.M. 8 febbraio 1967 è stato ulteriormente derogato dal D.M. 8 novembre 1969, già citato, nel senso che per la costruzione e l'ampliamento di impianti industriali comportanti un investimento fisso superiore ai 12 miliardi può essere concesso un contributo in conto capitale pari al 12% delle spese ammissibili, purché:

1) si tratti di iniziative industriali appartenenti ai settori riconosciuti prioritari sulla base dei criteri del piano di coordinamento;

2) contemporaneamente: a) siano inserite in programmi di investimenti integrati o diversificati dal punto di vista dei cicli produttivi e/o caratterizzati da rapporti intersettoriali; b) siano caratterizzate da dimensioni e strutture degli impianti che permettano il conseguimento di adeguate economie di scala; c) siano localizzate in modo da corrispondere alla esigenza di avviare o accentuare il processo di industrializzazione nell'ambito delle zone del Mezzogiorno caratterizzate da più elevati livelli di arretratezza; d) impieghino, introducano e/o perfezionino

---

(86) Facciamo due ipotesi limite: 1) con un miliardo di valore attuale dell'impianto viene progettato un ampliamento di 12 miliardi. In tal caso, sui primi 6 miliardi si applica fino al 20% e sui successivi il 10%; 2) con 11 miliardi di valore attuale viene progettato un ampliamento di 2 miliardi. In tal caso, sui 2 miliardi si applica il 20%.

(87) Cfr. precedente nota 63.

processi o cicli di lavorazione ad elevato contenuto tecnologico; e) implicino, parallelamente alla loro realizzazione, un significativo rapporto dell'attività di ricerca scientifica fondamentale o applicata o di prodotto; f) diano un contributo allo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, favorendo anche l'insediamento o l'ampliamento di attività industriali e/o di ricerca scientifica nell'ambito del settore di appartenenza o di altri settori; g) contribuiscano direttamente o indirettamente all'incremento dell'occupazione e favoriscano il conseguimento di più elevati ed articolati gradi di qualificazione della mano d'opera e dei quadri intermedi e direttivi; h) favoriscano lo sviluppo delle esportazioni o contribuiscano in modo determinante all'autonomia del paese nell'approvvigionamento di materie prime o di prodotti di interesse fondamentale.

Anche in questo caso, è il C.I.P.E. che — per effetto dell'art. 3 dello stesso D.M. 8 novembre 1969 — deve pronunciarsi con parere sulla ricorrenza delle surricordate condizioni. Solo dopo tale pronuncia del C.I.P.E., può darsi luogo al parere di conformità richiesto dall'art. 103 del T.U. (cfr. al riguardo la precedente nota 46-bis) (88).

#### 2.4.3.2. — La misura del contributo a fondo perduto.

Fermi restando i limiti e le eccezioni riguardanti l'aliquota concedibile di contributo, indicati nel precedente punto 2.4.3.1., l'art. 8 del D.M. 8 febbraio 1967 come risulta modificato dall'art. 1 del D.M. 1° settembre 1969, fissa i parametri di graduazione dell'incentivo in esame.

Prendendo le mosse dal limite del 20% delle spese ammissibili fissate dall'art. 102 del T.U., il D.M. predetto del 1967, mentre scompone tale percentuale in tre parti collegate ai tre parametri base della « localizzazione », del « settore industriale » e della « dimensione », stabilisce con il terzo comma dell'art. 9 modificato dall'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1969 l'eccezione generale secondo cui i nuovi impianti comportanti investimenti fissi inferiori a 100 milioni e gli ampliamenti che comportino una spesa per investimenti fissi inferiore a 50 milioni ricevono un contributo in conto capitale nella misura massima prevista dalla vigente legislazione (cioè nella misura del 20%) della spesa ammissibile, elevabile fino al 30% per l'acquisto di macchinari di comprovata produzione meridionale.

Fatta eccezione per i casi predetti, si può dire che per il primo ed il secondo parametro l'aliquota massima di investimento ammissibile all'agevolazione è del 6,50%, mentre per il terzo parametro la misura massima è del 10% — ferma restando la misura massima complessiva concedibile del 20% — a decorrere dal 1° settembre 1969 (prima dell'art. 1 del D.M. 1° settembre 1969 era, infatti, pari al 7%).

Ecco quanto specificamente è previsto dall'art. 8 citato:

« a) *localizzazione*. - L'incidenza del parametro sull'aliquota di contributo concedibile è così fissata:

(88) Una ulteriore deroga al principio dell'art. 5 del D.M. 8 febbraio 1967 è contenuta nel Piano di coordinamento (pagg. 170-171, ed. 1968) per la quale si veda, *infra*, punto 3.4.3.2., in fine.

« 6,5%: — alle iniziative che si localizzeranno all'interno degli agglomerati delle aree di sviluppo industriale (89);

— « alle iniziative industriali che si localizzeranno all'interno degli agglomerati dei nuclei industriali (90), limitatamente alla parte di agglomerato da attrezzare nella prima fase di realizzazione del piano regolatore;

— « alle nuove iniziative industriali che si localizzeranno all'esterno degli agglomerati delle aree e dei nuclei, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

« si tratti di iniziative che utilizzino nei propri cicli di lavorazione materie prime agricole o minerarie, e che, pertanto, siano imprescindibilmente e comprovatamente costrette a ubicarsi in prossimità dei centri di produzione di dette materie prime posti all'esterno dei citati agglomerati;

« si tratti di iniziative che utilizzino prevalentemente prodotti di altri impianti non trasportabili con mezzi di trasporto stradali, ferroviari o marittimi;

— « alle iniziative che successivamente al 15 ottobre 1966 effettueranno ampliamenti o conversioni di impianti esistenti alla predetta data, anche se localizzati all'esterno degli agglomerati delle aree e dei nuclei;

« 3,5%: — alle iniziative industriali localizzate nell'ambito del comprensorio territoriale di un'area o di un nucleo, ma non nel relativo agglomerato come sopra definito, purché l'iniziativa sia di limitate dimensioni e possa essere realizzata senza richiedere, alla "Cassa" o ad altra Amministrazione, attrezzature infrastrutturali specifiche;

« 0,5%: — alle iniziative industriali che non rientrano fra quelle indicate ai punti precedenti.

« b) settore industriale. - L'incidenza del parametro sull'aliquota di contributo concedibile è così fissata:

« 6,5%: — alle iniziative industriali nei settori: alimentare, chimico e meccanico indicati dal Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (91);

— « a tutte le nuove iniziative industriali nonché agli ampliamenti di impianti esistenti rientranti nella 1<sup>a</sup> e nella 2<sup>a</sup> categoria di investimento di cui alla successiva lettera c) e che si ubicano o siano ubicati nei territori meridionali esterni alle aree di sviluppo globale, i quali (territori) abbiano le caratteristiche indicate dall'art. 3 del D.M. 17 dicembre 1969 (92);

— « alle iniziative che siano totalmente conformi ai seguenti criteri del piano di coordinamento:

« iniziative destinate a soddisfare una domanda di beni strutturali di attrezzature e di equipaggiamenti accessori conseguenti agli sviluppi delle attività produttive;

(89) Cfr. commento degli artt. 144-154.

(90) Cfr. nota precedente.

(91) Cfr. precedente punto 2.1.3. e relativo allegato al presente Capitolo.

(92) Per ogni illustrazione e commento di tale particolarissima disposizione confronta la precedente nota 68.

« iniziative industriali che accrescano, valorizzino e razionaliz-  
« zino l'utilizzazione delle risorse locali, comprese le risorse minerali ed  
« energetiche;

« 3,5%: — alle iniziative che siano parzialmente conformi ai cri-  
« teri sopra riportati del piano di coordinamento (93);

— « alle iniziative che siano conformi ai seguenti criteri del piano  
« di coordinamento:

« iniziative che costituiscono una integrazione delle attività pro-  
« duttive di beni e servizi necessari alle attività in via di sviluppo nel Mez-  
« zogiorno, sia che utilizzino materie prime o semilavorati prodotti nelle  
« regioni meridionali, sia che forniscano materie prime o semilavorati ad  
« altre attività produttive meridionali;

« iniziative che contribuiscano all'ammodernamento dei settori  
« produttivi meridionali o nazionali, caratterizzati da strutture arretrate  
« e da condizioni di ristagno o decadenza, mediante innovazioni radicali  
« delle dimensioni delle unità produttive — soprattutto per quanto ri-  
« guarda il raggiungimento di economie di scala — e/o delle tecnologie im-  
« piegate, e/o dell'organizzazione produttiva commerciale;

« 0,5%: — alle iniziative che non rientrano tra quelle indicate ai  
« punti precedenti;

« c) *dimensione*. - L'incidenza del parametro sull'aliquota di contri-  
« buto concedibile è graduata sulla base di tre categorie di investimento  
« fisso definite, con riferimento alle situazioni derivanti dalla evoluzione  
« tecnologica dei processi produttivi, dal Ministro per gli interventi straor-  
« dinari nel Mezzogiorno relative a gruppi di attività industriali tecnolo-  
« gicamente omogenee, nella misura che segue: I categoria 10% (94);  
« II categoria 4%; III categoria 1% (95) ».

Gli ampliamenti, secondo quanto pubblicato dal Comitato dei Ministri  
per il Mezzogiorno nel corso del 1967, sono attribuiti ad una delle cate-  
gorie predette sulla base dell'investimento fisso preesistente, al netto degli  
ammortamenti tecnici, sommato con quello dell'ampliamento stesso.

Ferma restando la disciplina predetta, nonché le eccezioni illustrate

(93) Cioè quelli in base ai quali si ottiene, per il settore, un contributo nella  
misura del 6,50%.

(94) La percentuale del 10% attribuita alla 1ª categoria è stata prevista con dec-  
correnza 1º settembre 1969 dall'art. 1 del D.M. 1º settembre 1969 (G.U. n. 234 del  
15 settembre 1969) che ha modificato la percentuale del 7% prima prevista nell'am-  
bito del D.M. 8 febbraio 1967, fermo restando, però, il limite massimo di contri-  
buto concedibile al 20%. Del D.M. 1º settembre 1969 suscita qualche perplessità la  
decorrenza. L'art. 1 di tale decreto, infatti, testualmente prevede che, « l'aliquota...  
è aumentata... a decorrere dal 1º settembre 1969 ». Orbene, questo termine a che  
cosa si riferisce? Alla data di presentazione della domanda? Alla data in cui per-  
viene alla Cassa per il Mezzogiorno? Alla data in cui viene richiesto il parere di  
conformità? Alla data in cui tale parere viene concesso? Oggettivamente, non si com-  
prende il vero significato della disposizione. Probabilmente il criterio più logico  
sarebbe quello di riferire il termine alla data di presentazione della domanda. Tale  
interpretazione, comunque, non essendo sorretta da una chiara espressione letterale,  
potrebbe far sorgere problemi di perequazione dei trattamenti agevolativi.

(95) Per le categorie in questione, cfr. l'elenco allegato al presente Titolo III  
(lett. B).

nel precedente punto 2.4.3. le quali investono — evidentemente — anche la misura del contributo concedibile, per i soli impianti di base in Sardegna esaminati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nelle sedute del 2 agosto 1963 e 24 giugno 1964, il Piano di coordinamento (pag. 170-171, ed. 1968) ha previsto che la misura del contributo in conto capitale non dovrà essere inferiore al 12% dell'investimento complessivo a prescindere dalla dimensione dell'investimento stesso (e, implicitamente, trattandosi di casi specifici, indifferentemente dal settore e dalla localizzazione).

Infine, bisogna ricordare che il godimento dell'agevolazione recata dall'art. 102 non preclude la possibilità di usufruire di contribuzioni in conto capitale eventualmente decise dai governi regionali e che siano in aggiunta alla incentivazione nazionale di questo tipo.

#### **2.4.4. — Le procedure riguardanti il contributo in conto capitale.**

Precisati i termini ed i principi che ispirano l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 102 del T.U. non resta che tracciare un breve quadro delle procedure da seguire per conseguire il contributo.

##### **2.4.4.1. — Modalità della domanda.**

La domanda di contributo va redatta in carta semplice e trasmessa alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché — per conoscenza — all'I.S.V.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. o al C.I.S. (a seconda che l'iniziativa sia da ubicare nell'Italia meridionale peninsulare, in Sicilia o in Sardegna) o — se l'impresa richiedente ha già ottenuto un finanziamento da altro Istituto di credito a medio termine — all'Istituto di credito con cui l'impresa è già in rapporti.

Ogni domanda deve essere corredata dalla cosiddetta « distinta della spesa su cui viene richiesto il contributo » in carta semplice (96).

Ogni domanda deve essere documentata e la documentazione va inviata solo all'Istituto finanziatore il quale cura l'istruttoria per la concessione del contributo.

I documenti necessari, praticamente, sono gli stessi richiesti per la concessione del credito a tasso agevolato e se essi sono già a disposizione dell'Istituto finanziatore, è inutile duplicarli ad eccezione — di solito — della documentazione tecnica.

Nel caso che la domanda di contributo sia contestuale a quella di finanziamento, è evidente che — ad eccezione della documentazione tecnica — la documentazione esibita per il finanziamento vale anche per il contributo.

Ove, infine, l'impresa richieda il contributo a fondo perduto senza richiedere, né aver richiesto, il finanziamento, allora dovrà esibire l'opportuna documentazione per il contributo.

---

(96) Per comodità dell'operatore, riportiamo in allegato al presente Titolo III (lett. C), uno schema di domanda e di distinta di spesa.

A questo punto, l'Istituto finanziatore demanda al Ministro per il Mezzogiorno di accertare la conformità dell'iniziativa ai criteri fissati dal Piano di coordinamento e se il parere suddetto è favorevole, l'Istituto dà corso all'istruttoria per conto della Cassa, alla quale trasmette i risultati.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa decide sull'*an* e sul *quantum* del contributo da concedere; circa il *quantum*, la Cassa deve attenersi ai « massimi » fissati dal Comitato nel proprio parere di conformità.

La decisione viene comunicata sia all'Istituto di credito che all'impresa interessata.

#### 2.4.4.2. — Erogazione del contributo.

Il contributo va erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo impianto o, quando si tratta di aziende preesistenti, dalla data di ultimazione dei lavori di ampliamento, sulla base della documentazione delle spese sostenute e delle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

In pratica, l'impresa, quando ha ricevuto la comunicazione del Consiglio di amministrazione riguardante la concessione e la misura del contributo a fondo perduto, può realizzare l'impianto o l'ampliamento progettati facendo affidamento sul contributo deliberato.

Ultimati i lavori, l'impresa, ove abbia richiesto il credito agevolato congiuntamente al contributo, può invitare l'Istituto di credito con cui ha operato a trasmettere alla Cassa la documentazione della spesa che l'impresa medesima ha dovuto esibire all'Istituto per l'erogazione del finanziamento secondo gli stati di avanzamento ed a conguaglio.

Nel caso, invece, in cui non abbia richiesto il credito agevolato, l'impresa deve far pervenire all'Istituto di credito istruttore almeno due esemplari (uno dei quali deve essere l'originale) della documentazione delle spese ammesse a contributo, debitamente quietanzate a saldo e fiscalmente in regola.

Inoltre, l'impresa deve inviare all'Istituto finanziatore due lettere indirizzate alla Cassa con cui si impegna a non rinnovare per almeno cinque anni i macchinari installati ed a rispettare, nei confronti dei dipendenti i contratti collettivi di lavoro.

A questo punto, la Cassa incarica un esperto di eseguire i collaudi definitivi dell'impianto e, sulla base di quelle risultanze, liquida il contributo.

#### B) La normativa per le agevolazioni finanziarie alle industrie vigente dalla data di entrata in vigore della L. n. 853 del 1971.

Gli articoli 8 e 10 della L. n. 853 del 1971 stabiliscono i nuovi meccanismi di programmazione degli interventi di incentivazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno, le misure degli incentivi stessi nonché gli obiettivi da perseguire.

Per effetto dell'art. 8, ult. comma, della legge in questione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovranno essere espletati i seguenti adempimenti:

a) determinazione dei settori da considerarsi prioritari per l'espansione dell'apparato industriale nazionale e per la maggiore occupazione della manodopera;

b) determinazione — sulla base delle indicazioni settoriali di cui alla precedente lett. a) — delle direttive generali di politica industriale per intensificare lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché specifici piani promozionali di settore.

Ambedue gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b) sono di competenza del CIPE. Per la lett. b) è certo che il CIPE può procedere su proposta del Ministro del bilancio, mentre per la lett. a) se non può escludersi che il potere di proposta spetti allo stesso Ministro sembra coerente con lo spirito della norma ritenere che l'individuazione dei settori prioritari avvenga in base almeno ad indicazioni del Programma economico nazionale.

Una volta indicati i settori prioritari, le linee generali di politica industriale e i piani di promozione settoriale, il Ministro per il Mezzogiorno propone al CIPE la determinazione di:

c) le direttrici prioritarie per realizzare la maggior penetrazione possibile del processo di industrializzazione nei territori esterni alle zone di concentrazione (dove, per zone di concentrazione, non è chiaro se la legge intenda riferirsi alle zone definite dai piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali o non piuttosto a zone da definirsi);

d) le direttive per favorire la localizzazione di industrie nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento, a fini di riequilibrio demografico e produttivo (dava per zone « spopolate » non è chiaro se la legge intenda riferirsi alle zone di particolare depressione già individuate o non piuttosto a zone da definirsi);

e) le direttive per l'attrezzatura del territorio ai fini dello sviluppo industriale e quelle per la realizzazione delle infrastrutture specifiche connesse alle iniziative industriali oggetto delle agevolazioni nel quadro della contrattazione programmata (dove risulta chiaro che le direttive in parola costituiscono, nel contempo, premessa logica e corollario di quei progetti speciali — previsti dall'art. 2 della stessa L. n. 853 del 1971 — che abbiano come obiettivo lo sviluppo industriale);

f) le direttive per l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) in ordine alle attività di promozione degli investimenti e di assistenza tecnica alle imprese, alle regioni e alle amministrazioni locali e per il Centro di formazione e studi (FORMEZ) in ordine alle attività di aggiornamento e di perfezionamento dei quadri direttivi, tecnici, imprenditoriali e culturali e di formazione culturale, al fine di sviluppare i servizi gratuiti da prestare, specie per le iniziative di piccole e medie dimensioni;

g) le direttive per la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi per le iniziative industriali di cui al secondo e quarto comma dell'art. 10, per i finanziamenti di cui all'ottavo comma dell'art. 10, nonché per i finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 16 settembre 1960 n. 1016, e all'art. 2 della legge 12 marzo 1968 n. 315, a favore delle medie

e piccole imprese commerciali e degli enti economici collettivi costituiti fra le stesse. Tali ultimi finanziamenti sono estesi, limitatamente ai territori delle Regioni meridionali ai programmi di acquisto o di costruzione dei locali necessari per l'esercizio commerciale, nonché alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.

Le direttive, approvate dal CIPE, impegnano, secondo le rispettive competenze Amministrazioni ed Enti pubblici, Enti di gestione e aziende a partecipazione statale, Cassa per il Mezzogiorno ed Enti ad esse collegati, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione.

Da un punto di vista logico le direttive previste dall'art. 8 della L. n. 853 del 1971, hanno la stessa natura e la stessa efficacia delle analoghe direttive settoriali previste dal Piano di coordinamento *ex lege* n. 717 del 1965. Ciò che di sostanzialmente diverso c'è rispetto al Piano è la previsione dei piani *promozionali* di settore. Si tratterà, inoltre, di analizzare le modalità pratiche attraverso cui sarà realizzato il collegamento tra direttive industriali e progetti speciali di intervento organico.

#### — Le categorie di imprese

La nuova legge prevede quattro grandi categorie di imprese industriali, alle quali sono collegati meccanismi diversi di incentivazione finanziaria:

1) imprese con investimenti fissi inferiori a 100 milioni, alle quali sono assimilate le imprese artigiane;

2) imprese di piccola dimensione, cioè quelle che realizzino investimenti fissi (nuovi impianti) o raggiungano immobilizzi (rinnovo, conversione, trasformazione, riattivazione, ampliamento) compresi fra 100 milioni e 1,5 miliardi;

3) imprese che — in assenza di attributi espressamente previsti dalla legge — potrebbero definirsi di media dimensione, cioè quelle che realizzano investimenti o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi;

4) imprese che — in assenza di attributi espressamente previsti dalla legge — potrebbero definirsi di grande dimensione, cioè quelle che realizzano investimenti o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi.

#### — Le iniziative agevolabili

Dal punto di vista della nuova legge non esistono preclusioni settoriali precostituite. Giacché, però, la graduazione delle agevolazioni — per effetto del 5° comma dell'art. 10 della L. n. 853 del 1971 — dovrà osservare le direttive del CIPE e poiché lo stesso CIPE è tenuto a determinare i settori prioritari, ne consegue che il trattamento ai diversi settori di attività dovrà essere differente.

Dal punto di vista delle iniziative agevolabili, sarà opportuno precisare che la nuova legge, con i commi 20 e 21 dell'art. 10 estende la godibilità di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto anche alle

iniziative attuate totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria (leasing).

Dal punto di vista del tipo di investimento (nuovo impianto, rinnovo ecc.) agevolabile è più opportuno rimandare alla trattazione del contenuto delle agevolazioni.

— *Il contenuto delle agevolazioni*

Per la fascia di imprese con investimenti fissi o immobilizzi da 0 fino a 1,5 miliardi (le categorie di imprese, cioè, suindicate nei precedenti numeri 1) e 2) sono agevolabili la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento.

Gli investimenti compresi nella fascia predetta possono ricevere:

— il 35 % degli investimenti per opere murarie, allacciamenti, macchinari e attrezzature, a fondo perduto (45 % nel caso in cui la localizzazione avvenga in zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento);

— il 35 % dell'investimento globale (impianti fissi, scorte di materie prime e semilavorati) di finanziamento a tasso agevolato;

— un contributo ulteriore a fondo perduto della Cassa per la realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica e per l'addestramento della manodopera, nella misura massima del 5 % delle spese sostenute per opere murarie, allacciamenti, macchinari e attrezzature.

In particolare, per la concessione delle agevolazioni nonché per i servizi di assistenza tecnica e commerciale alle iniziative fino a 100 milioni, la Cassa per il Mezzogiorno può stipulare con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria apposite convenzioni.

Per la fascia di imprese con investimenti compresi tra 1,5 e 5 miliardi le agevolazioni sono:

— dal 15 al 20 % delle spese sostenute per opere murarie, allacciamenti, macchinari e attrezzature, a fondo perduto per nuovi impianti industriali e ampliamenti di quelli esistenti (tipologia prevista dall'art. 102 del T.U. richiamato dall'art. 10 della L. n. 853 del 1971);

— dal 35 al 50 % dell'investimento globale (impianti fissi, scorte di materie prime e semilavorati) di finanziamento a tasso agevolato per nuovi impianti, rinnovo, conversione e ampliamento di impianti già esistenti (tipologia prevista dall'art. 101 del T.U. richiamato dall'art. 10 della L. n. 853 del 1971).

In tale fascia, resta oggettivamente poco chiara la previsione di legge circa l'appartenenza di una iniziativa all'una o all'altra delle classi di investimento considerate. Se, infatti, è chiaro il riferimento agli investimenti fissi di un nuovo impianto e quello al *raggiungimento* di immobilizzi nel caso di impianti preesistenti, non si comprende che cosa concretamente voglia dire la legge quando parla di imprese che *abbiano* immobilizzi compresi fra 1,5 e 5 miliardi. Per essere più esatti, non è che non si comprende la dizione letterale della norma, quanto piuttosto essa sembra contrastare con la logica della previsione di legge. Spieghiamoci con un esempio numerico. Nel caso di nuovo impianto si computano gli investimenti fissi ed il risultato si compone con i massimali fissati dalla legge. Similmente nel caso di ampliamenti, rinnovi ecc., si sommano gli investimenti fissi preesistenti a quelli nuovi ed il risultato si confronta

ai massimali predetti. Quando però ci si riferisce alle imprese che *abbiano* investimenti fissi compresi fra 1,5 e 5 miliardi si può alludere — in teoria — anche ad una impresa che abbia 5 miliardi di impianti fissi *prima* dei nuovi investimenti da agevolare. In questo caso, la somma fra impianti fissi preesistenti e quelli derivanti dai nuovi investimenti porterebbe il risultato oltre i massimali previsti per l'appartenenza ad una categoria di investimenti. Con il che resterebbe sostanzialmente disattesa la legge che tratta differentemente gli investimenti a seconda che siano inferiori o superiori ai 5 miliardi. Ciò premesso, dobbiamo aggiungere che ci sfugge il criterio interpretativo adoperabile per rispettare la lettera e lo spirito della norma in questione.

Per la fascia di imprese con investimenti superiori ai 5 miliardi, le agevolazioni sono:

— dal 7 al 12 per cento delle spese sostenute per opere murarie, allacciamenti, macchinari e attrezzature, a fondo perduto;

— dal 30 al 50 per cento delle spese per investimenti fissi, scorte di materie prime e semilavorati, infrastrutture specifiche connesse all'iniziativa industriale agevolata nel quadro della contrattazione programmata (e sulla base — quanto all'ammissibilità di queste ultime — delle apposite direttive all'uopo emanate dal CIPE), di finanziamento a tasso agevolato.

In tale fascia, restano poco chiari due punti della normativa. Il primo è quello della categoria di investimenti in cui catalogare le iniziative, e per tale argomento valgono le stesse osservazioni (fatti salvi i livelli di investimento diversi) prima formulata per la fascia di investimenti compresa fra 1,5 e 5 miliardi. Il secondo punto poco chiaro è quello del tipo di investimento agevolabile. In particolare, si può dire al riguardo che sono certamente agevolabili sia il *nuovo* impianto che l'*ampliamento* di impianti preesistenti tanto per quello che attiene al contributo a fondo perduto che per il finanziamento agevolato. Restano nel dubbio della mancata previsione di legge i casi del rinnovo, conversione, trasformazione, riattivazione. Dal punto di vista formale, non si riesce ad individuare il criterio interpretativo idoneo a risolvere il dubbio da ultimo detto, se è vero che il riferimento alla contrattazione programmata riguarda solo l'*ammontare* delle agevolazioni e non il tipo delle iniziative (tipo quanto al rinnovo, nuovo impianto ecc.) agevolabili.

Per le iniziative comprese in tale fascia può essere decisa dal CIPE la realizzazione delle infrastrutture necessarie agli investimenti, le quali sono realizzati dalla Cassa nei tempi e con le modalità e nei limiti dei fondi all'uopo destinati in base alle decisioni del Ministro per il Mezzogiorno.

Per tutte le fasce di imprese agevolabili, nel caso in cui vengano adoperati macchinari e attrezzature costruiti da industrie ubicate nel Mezzogiorno nonché per le spese relative ad attrezzature ed impianti per eliminare l'inquinamento, la misura del contributo in conto capitale è elevata di dieci punti percentuali. In altri termini, se una impresa riceve — per esempio — il 30 % di contributo a fondo perduto per opere murarie, allacciamenti, macchinari e attrezzature, e si trova nella condizione di cui sopra (macchinari meridionali o impianti antinquinamento o ambedue) per la parte di spesa riguardante i macchinari o i

sistemi antinquinamento o ambedue, riceverà una percentuale di contributo pari al 40 %.

Per tutte le fasce di imprese agevolabili la misura massima per il finanziamento delle scorte è rapportata per tutte le iniziative industriali al 40 per cento dell'investimento fisso.

Per tutte le fasce di imprese che godano del finanziamento, il tasso di interesse agevolato è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato per le iniziative rientranti nelle classi di investimento fino a 5 miliardi sia inferiore di un terzo a quello praticato alle iniziative rientranti nelle classi di investimento oltre i 5 miliardi (ad esempio 4 % di interessi alle iniziative fino a 5 miliardi e 6 % per le iniziative oltre tale limite).

Per tutte le fasce di imprese che godano del finanziamento agevolato, la durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in 15 anni per le nuove iniziative ed in 10 anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti.

Il contributo a fondo perduto viene erogato sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere e il saldo deve essere liquidato alle imprese entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa alla ultimazione dei lavori.

Giova, infine, ricordare che i finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi a fondo perduto possono essere estesi alle iniziative — ivi comprese quella settore dell'informatica — attuate totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria (leasing) promossa dalla Finanziaria meridionale prevista dall'art. 9 della L. n. 853 del 1971, ed indirizzata, in modo particolare, alle iniziative con investimenti fino a 5 miliardi. Le norme per la graduazione delle agevolazioni nel caso dell'uso della locazione finanziaria saranno emanate, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno e sulla base delle direttive del CIPE, con D.P.R. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 853 del 1971 (*n.d.r.* 10 maggio 1972).

#### — *Graduazione e ammissibilità alle agevolazioni*

Per le fasce di iniziativa fino ad 1,5 miliardi non esiste graduazione degli interventi agevolativi e, quindi, i livelli previsti per legge sono quote *secche* di agevolazione.

Per le fasce di iniziative fino a 5 miliardi la graduazione viene effettuata, in base agli indirizzi del programma economico nazionale e alle direttive d'industrializzazione fissate dal CIPE, dal Ministro per il Mezzogiorno.

Per la fascia di iniziative oltre i 5 miliardi, la graduazione viene effettuata dal CIPE, su istruttoria tecnica del Ministro per il Mezzogiorno, sulla base dei piani promozionali di settore e delle direttive generali d'industrializzazione, nel quadro della procedura della contrattazione programmata.

Quanto alla ammissibilità, tutte le iniziative ricomprese nella fascia di investimento fino a 5 miliardi, devono preventivamente richiedere ed ottenere il *parere di conformità* dei singoli progetti ai criteri di indu-

rializzazione fissati dal CIPE. Per le iniziative oltre i 5 miliardi il parere di conformità è surrogato dalla pronuncia del CIPE sulla graduazione dell'agevolazione. Il parere di conformità deve essere richiesto, direttamente o tramite l'istituto finanziatore, al Ministro per il Mezzogiorno. La concessione della *conformità* se non costituisce titolo per ottenere le agevolazioni contributive (di competenza della Cassa) o finanziaria (di competenza degli istituti finanziari) (cfr. il precedente par. dedicato al valore del parere di conformità ex art. 103 del T.U.), è titolo per il godimento delle agevolazioni recate dal T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 per le iniziative industriali che si ubicano nel Mezzogiorno. Ciò vuol dire che il parere di conformità dà diritto, automaticamente, alle agevolazioni fiscali riguardanti le imprese industriali ma non a quelle sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (almeno fin quando tali disposizioni speciali per il Mezzogiorno non saranno recepite nel T.U. predetto).

Altra condizione di ammissibilità (valida per tutte le categorie di investimenti) è che le imprese dimostrino la disponibilità di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 % dell'investimento fisso realizzato.

#### — Altre agevolazioni per l'industrializzazione

Alle imprese fino a 5 miliardi di investimenti fissi sono riservati con priorità i servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e di commercializzazione dei prodotti, prestati dall'Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno, e di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal Centro di Formazione e studi.

Alle stesse imprese sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonché gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Finanziaria meridionale prevista dall'art. 9 della L. n. 853 del 1971.

I contratti per i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari e tutti i contratti comunque connessi all'uso degli impianti locati sono registrati a tassa fissa.

#### 2.5. — Le ulteriori agevolazioni creditizie recate dalla legge n. 623 del 1959 e successive modificazioni (art. 94).

Come si è detto più sopra, le agevolazioni creditizie che fanno capo agli stanziamenti della L. n. 717 abbassano il costo del denaro (o, meglio, di una parte di denaro necessaria per realizzare determinate iniziative) lasciando gravare il residuo costo del denaro sui fondi assegnati alla Cassa.

In aggiunta a tale agevolazione, lo Stato ha dotato il Ministero dell'industria di un particolare stanziamento destinato a ridurre ulteriormente il costo del denaro avendo in particolare considerazione gli imprenditori che operino nel Sud.

In altri termini, se il costo di mercato del danaro è dell'8%, la differenza fra l'8% ed il 4% (tasso più favorevole) stabilito ai sensi della

L. n. 717 viene a gravare sui fondi della Cassa. Interviene a questo punto l'ulteriore agevolazione dello Stato, la quale può portare il tasso agevolato al 3% fissato dalla L. n. 623 del 1959 facendo gravare la differenza fra il 4% posto dalla L. n. 717 ed il 3% determinato dalla L. n. 623 predetta sugli appositi stanziamenti del Ministero dell'industria (97).

In tal modo, il danaro può costare all'imprenditore soltanto il 3%.

Quanto alla portata ed i limiti dell'agevolazione in parola, occorre ricercare i motivi per cui lo Stato fraziona fra due organismi — la Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dell'industria — affatto differenti per natura e funzione, un compito unico, quale è quello di provvedere alla riduzione del costo del denaro per gli imprenditori.

Il motivo va ricercato nella natura dei due tipi di interventi.

Secondo una interpretazione del beneficio previsto dalla L. n. 623, per quanto riguarda l'intervento nel Mezzogiorno, si tratterebbe di un beneficio « esclusivamente » aggiuntivo rispetto a quello — analogo — recato dalla legislazione meridionalistica, nel senso che per l'intervento meridionale la L. n. 623 opererebbe « solo in aggiunta » alle agevolazioni creditizie per l'industrializzazione meridionale. Configurato l'intervento in tal modo effettivamente il meccanismo della L. n. 623 apparirebbe pesante, farraginoso e, in definitiva, inutile.

L'interpretazione appena riferita, però, non trova rispondenza nella previsione legislativa. L'art. 1 della L. n. 623, infatti, non contiene alcun elemento che induca a restringere, nei riguardi dei territori meridionali, la funzione della legge stessa a pura integrazione dell'intervento straordinario.

L'interpretazione corretta, invece, è quella secondo cui la L. n. 623 operi indiscriminatamente — naturalmente nell'ambito delle sue previsioni — una riduzione al 3% del tasso di interesse a vantaggio delle iniziative industriali che si ubichino nel Mezzogiorno.

Ciò vuol dire che gli Istituti finanziari possono operare anche solo sui fondi della L. n. 623 nel senso che è possibile che un Istituto finanziario conceda un finanziamento praticando il tasso del 3% e facendo ricadere il residuo costo dell'operazione esclusivamente sui fondi della L. n. 623. Parimenti, un Istituto finanziario può avvalersi della L. n. 623 per portare al 3% il tasso di un finanziamento già in qualche modo agevolato.

---

(97) Teoricamente, tale tasso, per effetto del disposto dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, dovrebbe venire fissato, fino al 31 dicembre 1972, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del Mezzogiorno e dell'industria, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e avute presenti particolari direttive settoriali e territoriali emanate appositamente dal C.I.P.E. In pratica, è difficile individuare il « contrasto » tra la disposizione della L. n. 623 e quella del D.L. citato, che è richiesto dall'art. 44 del D.L. in questione affinché la norma antecedente possa ritenersi abrogata. Al più, gli organi preposti alla gestione della L. n. 623 dovranno ritenersi vincolati, fino al 31 dicembre 1972, alle particolari indicazioni settoriali e territoriali di carattere congiunturale che il C.I.P.E. emanerà in ottemperanza alla previsione del D.L. in questione.

Tale interpretazione ha un importante corollario nell'eliminazione della necessità del parere di conformità da parte del Ministro per il Mezzogiorno per le operazioni a valere sulla L. n. 623. Peraltro, se un imprenditore chiede congiuntamente di godere del beneficio dell'art. 101 del T.U. (riduzione del tasso al 4%) di quello recato dalla L. n. 623 (ulteriore riduzione al 3%) è naturale che la « pratica », essendo unica, riceverà il parere di conformità da parte del Ministro per il Mezzogiorno, in quanto viene richiesto il beneficio ex art. 101 del T.U. per il quale l'art. 103 dello stesso T.U. richiede il parere di conformità. In pratica, dunque, l'iniziativa viene confrontata con i criteri del piano di coordinamento.

Tale situazione pratica, però, non può e non deve indurre a ritenere che il parere di conformità valga (o, comunque, sia indispensabile) anche al fine di godere dell'agevolazione prevista dalla L. n. 623. Invero, purché si rispettino le modalità e le condizioni previste dalla L. n. 623, il finanziamento può essere concesso indipendentemente dal parere di conformità.

Inoltre è da considerare che i « massimi » concedibili che vengono indicati nel parere di conformità non hanno alcun effetto nei confronti dell'applicazione della L. n. 623.

Sulla base della interpretazione appena fornita, si comprende come la L. n. 623 non preveda affatto una duplicazione inutile di una funzione dell'apparato straordinario, ma rappresenti uno strumento autonomo, di intervento interamente aggiuntivo, nel senso predetto, per l'industrializzazione meridionale.

### 2.5.1. — Iniziative agevolabili.

Possono godere delle agevolazioni particolari previste dalla L. n. 623 (ora art. 94 del T.U.) « le medie e le piccole imprese industriali » che intendano ubicarsi o che siano ubicate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del presente T.U.

Sono considerate piccole e medie industrie ai fini del godimento delle agevolazioni in questione tutte quelle che non abbiano un capitale investito superiore a 6 miliardi in ogni singola unità produttiva.

Per capitale investito, devono intendersi le immobilizzazioni (escluso, pertanto, il capitale circolante), ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione del 27 febbraio 1963 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; le immobilizzazioni vanno considerate al netto degli ammortamenti e dei fondi di svalutazione; per unità produttiva, si intende stabilimento tecnicamente organizzato.

Tuttavia, il Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della L. n. 623 può autorizzare la concessione delle agevolazioni in parola anche a vantaggio di imprese che abbiano immobilizzazioni superiori ai 6 miliardi purché si tratti di investimenti relativi ad unità produttive di particolare importanza, idonee ad assicurare un contributo di rilievo allo sviluppo industriale delle predette zone. In tal caso gli Istituti finanziatori

devono chiedere la preventiva autorizzazione ad un particolare Comitato interministeriale (98).

Le imprese predette sono agevolabili quando intendano costruire nuovi impianti, oppure rinnovare, convertire, ampliare impianti preesistenti (99).

### 2.5.2. — Quota finanziabile e durata dei mutui.

A differenza di quanto previsto dalla regolamentazione relativa al credito agevolato i cui oneri gravano sui fondi della L. n. 717 (agevolazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno), per le agevolazioni previste dalla L. n. 623 le quote finanziabili non sono stabilite in percentuale rispetto alla spesa ammessa all'agevolazione, ma in via assoluta.

Invero, ai sensi della L. n. 623 del 1959 e delle disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. n. 430 del 1971, convertito in L. n. 594 del 1971, può essere concesso, al massimo, un miliardo e mezzo al tasso del 3 %, oppure, previa autorizzazione del Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 della L. n. 623, 2 miliardi alle industrie che si ubicano o siano ubicate nel Mezzogiorno, sia che l'iniziativa riguardi un nuovo impianto, sia che si riferisca ad un rinnovo, una conversione o un ampliamento. Tale quota massima può essere concessa purché non rappresenti una per-

---

(98) Il Comitato in questione — il quale ha il compito fondamentale di proporre al Ministro per l'industria la concessione agli Istituti di credito interessati dei contributi in conto interessi per operazioni effettuate a valere sulla 623 — è attualmente composto da quindici membri che sono:

- 1) Ministro per l'industria, che lo presiede;
- 2) Sottosegretario di Stato designato dal Ministro per il tesoro, che assume la funzione di vice-presidente;
- 3) Direttore generale della produzione industriale (oppure un Ispettore generale che, in tal caso, deve essere designato con decreto del Ministro per l'industria);
- 4) Direttore generale del tesoro (oppure, un Ispettore generale del tesoro che, in tal caso, deve essere designato con decreto del Ministro per il tesoro);
- 5) rappresentante designato dal Ministro per il commercio con l'estero;
- 6) rappresentante designato dal Ministro per le partecipazioni statali;
- 7) rappresentante della Segreteria del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro per il Mezzogiorno in qualità di presidente del Comitato stesso;
- 8) quattro esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro per l'industria;
- 9) due esperti in materia di sviluppo industriale, scelti tra i rappresentanti dei lavoratori, designati dal Ministro per l'industria;
- 10) due esperti in materia di sviluppo industriale, scelti tra i rappresentanti della cooperazione, designati dal Ministro per l'industria.

Quando il Comitato è chiamato a pronunciarsi sulla concessione dei contributi in conto interessi previsti — a favore delle imprese localizzate nei territori depressi del Centro-Nord — dall'art. 5 della L. 22 luglio 1966 n. 614, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord (art. 4 quarto comma L. n. 38 del 1967).

(99) Nella spesa necessaria per realizzare tutto il progetto, quella prevista per macchinari non deve essere inferiore al 25% della spesa complessiva. Tale condizione è valida sia nel caso di nuovi impianti che nel caso di rinnovo, conversione o ampliamento di impianti preesistenti.

centuale superiore al 70 % della spesa necessaria alla realizzazione dei progetti.

Occorre specificare subito che la « spesa necessaria alla realizzazione dei progetti » comprende, dal punto di vista della finanziabilità, anche quella per le scorte nella misura del 30% (art. 3 della L. n. 623 del 1959, come risulta modificato dall'art. 2 della L. n. 649 del 1961).

Al riguardo, l'interpretazione più aderente alla lettera ed allo spirito della norma è quella secondo cui può essere ammessa al finanziamento una spesa complessiva formata da spese per la realizzazione del progetto e da spese per la costituzione di scorte, purché le spese per scorte non rappresentino più del 30% della spesa complessiva.

Questa interpretazione ha, nel passato, suscitato perplessità in ordine alle modalità di preventivo calcolo delle spese ammissibili per scorte.

In effetti, è sufficiente trasformare, da un punto di vista aritmetico, la previsione di legge, calcolando le scorte in percentuale rispetto agli investimenti fissi i quali rappresentano un punto certo ed inequivocabile di riferimento: se la legge autorizza l'agevolazione di un investimento globale che per il 30% sia costituito da scorte, non cambia niente se esprimiamo la previsione chiamando 100 (cioè 100%) l'investimento globale, 70 (cioè 70%) l'investimento fisso e 30 (cioè 30%) l'investimento per scorte.

Se, dunque, si vuole calcolare in percentuale sull'investimento fisso la percentuale di scorte ammissibili, è sufficiente stabilire il rapporto fra il 30% che rappresenta le scorte e il 70 che rappresenta l'investimento fisso. Tale rapporto, evidenzia come, per effetto della legge 623 sia finanziabile una spesa per scorte che rappresenti il 42,7% di quella per investimenti fissi (100).

Ciò premesso, quanto alla determinazione della quota finanziabile e pur ribadendo la perfetta autonomia della L. n. 623 rispetto all'agevolazione recata dall'art. 101 del T.U., occorre precisare come la funzione della legge in questione, nel Mezzogiorno, abbia assunto grande importanza propria come agevolazione « aggiuntiva » rispetto alla previsione dell'art. 101 citato.

Il meccanismo di funzionamento di tale intervento aggiuntivo è particolarmente interessante dal punto di vista operativo. Pertanto, si rende opportuna una esemplificazione.

Ipotizziamo due casi: il primo, di un imprenditore che voglia realizzare un progetto dell'importo di 3 miliardi; il secondo, di un altro imprenditore che ne voglia realizzare uno dell'importo di 300 milioni. Per semplicità, ipotizziamo che ambedue gli imprenditori si trovino in condizioni di poter ricevere le massime aliquote previste dalla L. n. 623 e dall'art. 101 del T.U. per i finanziamenti agevolati.

---

(100) Eccone la riprova. Ipotizzando un investimento fisso di 100 lire, la quota ammissibile per le scorte secondo il nostro calcolo sarebbe di 42,7 lire. Pertanto, l'investimento globale passa a 142,7. Per verificare l'esattezza del calcolo occorre accertare se la spesa per scorte (42,7) rappresenta effettivamente il 30% dell'investimento globale, come previsto dalla legge: orbene, il 30% di 142,7 è pari, per l'appunto, a 42,7.

Dunque, l'imprenditore che vuole realizzare il progetto da 3 miliardi, presenta la domanda all'Istituto di credito e, esperite le procedure necessarie, arriva alla chiusura dell'operazione.

A questo punto, l'imprenditore può ricevere 2.100 milioni (pari al 70% di 3 miliardi) a valere sui fondi Cassa, al tasso del 4% e, inoltre, potrà avere un'ulteriore riduzione del tasso di interesse al 3% per 1.500 o 2.000 milioni.

In conclusione, l'imprenditore riceverà 600 milioni al tasso del 4% e 1.500 milioni al tasso del 3% (oppure 100 milioni al tasso del 4% e 2.000 milioni al tasso del 3%). La spesa necessaria per portare il tasso sui 2.100 milioni al 4% grava sui fondi della Cassa, mentre la spesa necessaria per portare al 3% il tasso praticato sui surricordati 1.500 (o 2.000) milioni grava sul Ministero dell'industria.

Poniamo attenzione, ora, al caso dell'imprenditore che voglia realizzare un progetto dell'importo di 300 milioni. Alla chiusura dell'operazione, l'Istituto o l'Azienda di credito può concedere all'imprenditore 210 milioni (pari al 70% di 300 milioni) a valere sui fondi Cassa al tasso del 4% e, inoltre, potrebbe concedere un'ulteriore riduzione del tasso di interesse al 3% per 210 milioni (210 milioni, infatti, sono il 70% della spesa globale di 300 milioni, aliquota prevista dalla L. n. 623 come aliquota massima di finanziamento).

In conclusione l'imprenditore riceve 210 milioni al tasso del 3% rimanendo a carico dei fondi Cassa la spesa necessaria per portare il tasso al 4%, ed a carico del Ministero dell'industria la spesa necessaria per ridurre tale tasso dal 4% al 3%.

Resta, infine, da precisare che la durata dei mutui contratti ai sensi della L. n. 623, per le Regioni meridionali, è di quindici anni.

Tali mutui, in via generale, sono assistiti da garanzie reali o da garanzie personali. Inoltre, il finanziamento, sia durante il periodo dell'anticipazione che in quello del successivo consolidamento, è assistito da privilegio primario sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni — comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) — e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'Azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché (eventualmente) sulla somma dovuta all'Azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra.

Qualora l'imprenditore che intende impiantare, rinnovare, convertire o ampliare un'impresa industriale nel Mezzogiorno, non sia in grado di prestare idonee garanzie, può essere concessa, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia sussidiaria dello Stato alle condizioni che:

— il Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della L. n. 623 accerti l'effettiva impossibilità per l'imprenditore di fornire idonee garanzie nonché la sua effettiva capacità tecnico-organizzativa, e formuli una proposta in tal senso al Ministro per il tesoro;

— l'investimento che si effettua non sia superiore a 400 milioni sia che si tratti di nuove iniziative sia nel caso di rinnovo, conversione, ampliamento di impianti esistenti.

### 2.5.3. — Istituti finanziatori.

Gli Istituti finanziatori sono gli stessi già indicati per le agevolazioni creditizie gravanti sui fondi della legge n. 717 (cfr. precedente punto 2.2.).

### 2.5.4. — Modalità per la concessione del finanziamento.

Per quanto riguarda le modalità per la concessione del finanziamento occorre anzitutto dire, che, essendo abilitati ad operare ai sensi della L. n. 623 gli stessi Istituti ed Aziende di credito che possono operare ai sensi della L. n. 717, è possibile che gli operatori avanzino congiuntamente allo stesso Istituto di credito, sia la domanda per il finanziamento agevolato ex art. 12 della L. n. 717, sia quella per le agevolazioni ex L. n. 623, sia, eventualmente, la domanda di contributo a fondo perduto che deve essere indirizzata alla Cassa per il Mezzogiorno e, per conoscenza (o, meglio, per brevità), agli Istituti di credito, i quali — come sappiamo — sono gli organi istruttori della Cassa per le operazioni di concessione del contributo a fondo perduto.

Le pratiche necessarie per il buon esito delle tre distinte agevolazioni seguiranno un *iter* separato, ma, ciononostante, la contemporaneità della domanda può favorire la celerità e l'organicità dell'operazione, nonché un minore dispendio di documenti.

Quanto alle modalità di concessione del beneficio previsto dalla L. n. 623, va osservato che le domande (in carta semplice), da presentarsi agli Istituti di credito, devono essere corredate sia dai documenti che lo stesso Istituto indicherà come necessari sia da un foglio di notizie di cui si riporta in appendice al presente Titolo III (lett. D) un esempio-tipo.

A questo punto l'organo deliberante dell'Istituto di credito, esperite le procedure preliminari, delibera sulla concessione del finanziamento, non essendo indispensabile, come si è detto, il parere di conformità per la concessione dello specifico beneficio ex L. n. 623.

Deliberata la concessione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, quest'ultimo provvede a trasmettere al Ministero dell'industria (Direzione generale produzione industriale) l'incartamento comprendente: la domanda dell'impresa autorizzata; l'estratto della deliberazione dell'organo competente dell'Istituto di credito contenente una precisa e completa esposizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali si intende concedere il finanziamento; un rapporto illustrativo, con la precisazione degli elementi e delle considerazioni che hanno indotto l'Istituto a concedere il finanziamento, nonché la misura del tasso normalmente praticato per operazioni simili senza concessione di contributi; una duplice copia dello « schema-progetto ».

La comunicazione dell'Istituto di credito viene sottoposta all'esame del Comitato interministeriale ex art. 5 della L. n. 623, al quale spetta fare la proposta al Ministro per l'industria che decide. Il provvedimento assume la forma di un decreto del Ministro dell'industria ed è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti.

Il Ministero comunica all'Istituto di credito la decisione e quest'ultimo avverte l'interessato, invitandolo per la stipulazione del contratto definitivo di finanziamento, del quale l'Istituto è tenuto a trasmettere copia al Ministero dell'industria.

Occorre ricordare che il Comitato predetto effettua il suo esame sulla base dei criteri fissati dall'art. 6 della L. n. 623 del 1959 e dall'art. 2 della L. n. 38 del 1967 (101).

#### 2.5.4.1. — Erogazione del finanziamento.

L'erogazione del finanziamento è affidata alla libera contrattazione delle parti, per cui l'impresa interessata e l'Istituto finanziatore possono convenire l'erogazione in unica o più soluzioni, stabilendo in ogni caso le modalità (ad esempio in relazione agli stati di avanzamento o in altro modo).

#### 2.5.4.2. — Rimborso del finanziamento.

Come l'erogazione, anche il rimborso del finanziamento è affidato alla libera contrattazione delle parti, salvo che per ciò che concerne il periodo massimo del rimborso (15 anni, per le regioni meridionali), la uniformità delle rate di rimborso, la formazione di un piano di ammortamento decorrente dal 1° luglio (102).

(101) Ecco il testo dei due articoli predetti:

Art. 6 della L. n. 623 del 1959:

« Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione di contributi si ispirerà ai criteri generali previsti dall'art. 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorirà:

« a) le zone depresse, riservando ai territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 50% (così modificato dall'art. 9 della L. 25 luglio 1961 n. 649) del totale dei contributi;

« b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;

« c) le imprese che valorizzino risorse economiche locali, con riguardo anche ai prodotti agricoli;

« d) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione;

« e) le imprese che a parità di capitali investiti, assicurino un più elevato prodotto netto;

« f) le imprese che operino nei settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale ».

Art. 2 della L. n. 38 del 1967:

« Il Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1959 n. 623, in base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (ora C.I.P.E.) e alle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di credito agevolato stabilirà i criteri per l'applicazione della presente legge, tenendo conto del grado di sviluppo dei vari territori, dell'andamento economico nazionale, della occupazione della manodopera e dell'investimento per adetto nei diversi settori, nonché delle direttive dei piani quinquennali di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965 n. 717 e alla legge 22 luglio 1966 n. 614.

« Del Comitato interministeriale fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio ».

(102) La necessità di un piano di ammortamento deriva, fra l'altro, dal fatto che gli Istituti, per ottenere i contributi in conto interessi delle operazioni effet-

## 2.6. — Ulteriori agevolazioni creditizie.

I soli Istituti speciali di credito meridionale, vale a dire l'I.SV.E.I.-MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S., possono concedere ulteriori agevolazioni creditizie.

Dall'esposizione che precede appare chiaro che il sistema degli incentivi funziona nel modo seguente: lo Stato, generalmente mediante una legge, stanziava una certa cifra che serve a coprire la differenza fra il costo globale di mercato del denaro e quello (agevolato) che si intende praticare a favore degli imprenditori.

Tale forma di incentivazione creditizia, però, non è l'unica che viene adottata; talvolta, infatti, vengono conferite non soltanto le somme per coprire la differenza fra costi e ricavi dell'operazione creditizia agevolata, ma interi capitali che gli Istituti di credito devono porre in circolazione, fermo restando l'ulteriore conferimento agli stessi Istituti delle suaccennate differenze fra costi e ricavi dell'operazione.

Il secondo sistema appena accennato è il sistema noto come quello dei « fondi di rotazione » che, per la sua particolarità, non può essere autorizzato che nei confronti di pochi Istituti di credito, in quanto, diversamente, lo Stato si sobbarcherebbe ad oneri rilevantissimi di fornitura di capitali.

Non tutti i fondi attribuiti in tal modo, però, assumono formalmente la denominazione di « fondi di rotazione ».

Ciò premesso, appare chiaro come gli incentivi di natura finanziaria fin qui descritti appartengano al primo tipo, in quanto sono posti in essere mediante fondi destinati a coprire soltanto la parte di costo globale dell'operazione non coperta dal tasso agevolato.

Esistono, però, altre agevolazioni che possono essere concesse su fondi di rotazione costituiti presso particolari Istituti di credito e che hanno una regolamentazione del tutto particolare.

### 2.6.1. — Il fondo di rotazione costituito per effetto della L. 12 febbraio 1955 n. 38 (artt. 84-86).

Con la L. 12 febbraio 1955 n. 38, furono istituiti presso l'I.SV.E.I.-MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. fondi di rotazione a carattere permanente (103) destinati al finanziamento di:

- nuove iniziative industriali;
- ampliamento di iniziative esistenti;
- ammodernamento di iniziative esistenti.

tuate, devono trasmettere al Ministero dell'industria due piani di ammortamento a rate annuali 1°luglio-30 giugno di importo costante, uno dei quali al tasso agevolato, l'altro al tasso che l'Istituto normalmente praticerebbe per una identica operazione di finanziamento.

(103) A titolo di completezza espositiva, riportiamo il testo integrale della L. 10 dicembre 1969 n. 970 (G.U. n. 328 del 31 dicembre 1969) riguardante « Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955 n. 38 e successive modificazioni »:

Art. 1. — Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso l'I.SV.E.I.-MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S., ai sensi della legge 12 febbraio 1955 n. 38, nonché quelle asse-

Tali fondi servono a concedere — sulla base di apposite direttive emanate in proposito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — finanziamenti al tasso agevolato del 5,50%. In effetti, dal 26 ottobre 1970 (104) fino al 31 dicembre 1972 il tasso in questione, per effetto del disposto dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, deve essere determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto coi Ministri per il Mezzogiorno e per l'industria, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, avute presenti particolari direttive settoriali e territoriali emanate appositamente dal C.I.P.E.

---

gnate e da assegnare ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959 n. 623, sono conferite ai predetti istituti speciali meridionali.

L'I.SV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. destineranno le somme a loro conferite ai sensi del precedente comma, in tutto od in parte, ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti degli istituti predetti.

Le eventuali somme residue saranno versate ad aumento dei fondi speciali di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, ai quali è anche assegnato il dividendo di spettanza dello Stato in dipendenza dei predetti conferimenti ai fondi di dotazione.

Art. 2. — Le somme conferite ai fondi di rotazione di cui al precedente articolo, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957 n. 48; 8 febbraio 1958 n. 102 e 29 giugno 1960 n. 657, sono assegnate all'I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti.

Per effetto di tale assegnazione gli Istituti assumono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all'art. 1 delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalità, i termini e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Tesoro.

Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953 n. 298, sui finanziamenti effettuati con le somme di cui al precedente primo comma, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere all'I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S., contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 3. — Per effetto delle assegnazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2, gli Istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.

Art. 4. — Il Consiglio di amministrazione, rispettivamente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.) di cui all'art. 24 della legge 11 aprile 1953 n. 298, è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

(104) Il *dies a quo* è, in effetti, quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del D.L. in parola e non del D.L. 27 agosto 1970 n. 621, di analogo contenuto, ritirato successivamente dal Governo. Infatti, la L. 18 dicembre 1970 n. 1035, che ha sanato gli effetti del « primo » D.L., ha confermato la validità degli atti e provvedimenti « adottati » e l'efficacia dei « rapporti giuridici ». Ragion per cui è da escludersi assolutamente la possibilità che possa estendersi fino al 27 agosto 1970 la possibilità di usufruire del disposto dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745.

La procedura per ottenere tali finanziamenti è piuttosto semplice. L'operatore fa domanda ad uno dei tre Istituti predetti (sulla base delle rispettive competenze territoriali), corredandola della documentazione richiesta dagli Istituti medesimi — i cui organi deliberativi (Consigli di amministrazione) decidono sulla concessione dal punto di vista tecnico-finanziario.

La decisione del Consiglio di amministrazione non è esecutiva, in quanto è necessario che il Ministero del tesoro lasci trascorrere 30 giorni dalla data di ricezione della deliberazione di concessione senza disporre la revoca o la sospensione con richiesta di riesame nella considerazione che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche o sociali di carattere generale perseguite dalle norme istitutive dei fondi, o che non vi risponda chiaramente.

Le operazioni effettuate su tali fondi sono assistite dalle garanzie usuali per le forme di credito agevolato.

Va, infine, ricordato che per le operazioni effettuate su tali fondi non è indispensabile il parere di conformità da parte del Ministro per il Mezzogiorno.

#### **2.6.2. — Il fondo di rotazione costituito per effetto della L. 1° febbraio 1965 n. 60 (artt. 87-88).**

Con la L. 1° febbraio 1965 n. 60, furono istituiti presso l'I.SV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati, a favore di piccole e di medie industrie per:

- nuovi impianti;
- ampliamento di impianti esistenti;
- ammodernamento di impianti esistenti.

Il tasso di interesse su tali operazioni — che devono effettuarsi sulla base delle direttive impartite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — è fissato dallo stesso Comitato di cui sopra, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Valga anche in questo caso quanto detto nel precedente punto 2.6.1. circa gli effetti dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034.

La procedura di deliberazione e le modalità di esecutività delle deliberazioni di concessione delle operazioni su tali fondi sono le stesse che per i fondi di rotazione di cui alla L. n. 38 del 1955, salvo che l'aliquota massima di finanziamento non può essere superiore al 70% delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese nel limite del 30% di dette spese (per la determinazione della quota di scorta rapportata agli investimenti fissi, cfr. precedente punto 2.5.2.) quelle occorrenti per la formazione delle scorte.

Identica normativa è anche in vigore per quanto riguarda le garanzie.

Anche in questo caso, non è indispensabile il parere di conformità del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

### 2.6.3. — I fondi speciali di cui all'art. 12 della L. 11 aprile 1953 n. 298: la sovvenzione cambiaria (art. 96, lett. b).

L'art. 12 della L. 11 aprile 1953 n. 298 ha previsto la costituzione presso l'I.SV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. di fondi speciali destinati a scopi particolari (105).

In pratica tali fondi vengono destinati a favorire — sotto forma di sovvenzione cambiaria — l'acquisto di macchinari e di attrezzature da parte di piccole e di medie imprese.

Il procedimento per ottenere le agevolazioni predette si inizia con la domanda di finanziamento dell'impresa interessata, redatta su un apposito modulo fornito dagli Istituti nel numero di copie richiesto dagli Istituti stessi e corredata dalla documentazione che ciascuno di essi riterrà opportuno richiedere.

Solitamente, tale documentazione è composta da una relazione illustrativa, da un preventivo del macchinario da acquistare, da un certificato dell'I.N.P.S. e da un certificato della Camera di commercio competente attestante il carattere industriale della ditta e da un assegno per le piccole spese istruttorie (che, in genere, non eccede le tre mila lire).

La spesa massima che può essere ammessa a finanziamento è di 100 milioni e la aliquota massima di finanziamento è il 70% della spesa ammessa (106).

La domanda viene istruita dal punto di vista tecnico e da quello finanziario e sottoposta al Consiglio di amministrazione.

Una volta che il Consiglio di amministrazione abbia deciso di concedere il finanziamento, comunica la decisione all'interessato, il quale deve provvedere a versare (nella forma che riterrà più opportuna) alla ditta fornitrice del macchinario o dell'attrezzatura il 30% del costo degli stessi.

Contemporaneamente, l'impresa beneficiaria interessata dovrà consegnare all'Istituto finanziatore una cambiale pari al 75% del prezzo del macchinario o della attrezzatura. L'Istituto di credito provvede successivamente a saldare alla ditta fornitrice del macchinario il 70% mancante dal prezzo versatole direttamente dall'impresa acquirente. A questo punto l'impresa beneficiaria ha la disponibilità del macchinario.

La cambiale è rinnovabile anno per anno, per importi ridotti in proporzione all'ammortamento stabilito; la durata complessiva dell'operazione non può eccedere i 5 anni (107).

Il tasso praticato normalmente per queste operazioni è del 5,50%, riducibile, mediante il surriportato meccanismo della L. n. 623 del 1959,

---

(105) Cfr. precedente nota 103.

(106) Il finanziamento viene concesso per il solo acquisto di macchinari e di attrezzature nuovi per cui non sono ammessi alla sovvenzione cambiaria operazioni riguardanti macchinari o attrezzature d'occasione, revisionati o, addirittura, usati.

(107) Evidentemente, se l'Istituto concede una aliquota inferiore, da un lato aumenta la percentuale che il beneficiario deve pagare alla ditta fornitrice della macchina e dall'altro diminuisce l'importo della cambiale che il beneficiario stesso deve consegnare all'Istituto finanziatore.

al 3%. Valga anche in questo caso, quanto detto nel precedente punto 2.6.1. circa gli effetti dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034.

L'operazione di sovvenzione cambiaria è assistita da privilegio speciale sui macchinari.

#### **2.6.4. — I fondi derivanti da aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia (artt. 91-93).**

Il capitale di fondazione del Banco di Napoli ed il fondo di dotazione del Banco di Sicilia sono stati aumentati con gli artt. 9 e 10 del D.L.vo n. 1598 del 1947, con l'art. 9 del D.L.vo n. 1419 del 1947 e con gli artt. 1 e 2 della L. n. 261 del 1950.

Gli aumenti in questione possono essere, anche solo in parte, destinati — su decisione e nei limiti posti dagli Istituti in questione — alle Sezioni di credito industriale degli Istituti stessi al fine di:

— concedere ulteriori finanziamenti, integrativi dei prestiti accordati in precedenza dalle stesse Sezioni;

— concedere finanziamenti a medio termine a *medie e piccole imprese industriali*;

— concedere prestiti cumulabili con i due sopradetti a *favore di medie e piccole imprese* per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

In ogni caso, l'importo di ogni singola operazione per scorte non potrà mai superare i 50 milioni.

Per tali finanziamenti, le Sezioni di credito industriale dei due Istituti possono effettuare anche emissioni obbligazionarie.

Il tasso di interesse per tali operazioni viene fissato, annualmente, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso — ad eccezione dei finanziamenti alle scorte — le operazioni in questione possono beneficiare delle agevolazioni ex L. n. 623 del 1959, le quali — comunque — possono portare il tasso di interesse al 3%. Valga anche in questo caso, quanto detto nel precedente punto 2.6.1. circa gli effetti dell'art. 44 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034.

Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia riguardanti operazioni finanziate con tali disponibilità sono soggette alle stesse procedure di accertamento previste per le operazioni di cui alle LL. n. 60 del 1965 e n. 38 del 1955, descritte in precedenza (cfr. punti 2.6.1. e 2.6.2.).

Anche tali operazioni creditizie non sono soggette al parere di conformità da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

#### **2.6.5. — I prestiti esteri (artt. 25 c. 3°, 26, 27 e 98).**

Per quanto riguarda i prestiti esteri — comunque assumibili da parte della Cassa — si rinvia al commento degli artt. 26 e 27 del presente

testo unico, mentre, quanto alla necessità per la loro utilizzazione del parere di conformità da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, vale quanto detto nelle conclusioni del precedente punto 2.

### **2.7. — Contributi per invasi e opere adduttrici di acqua a fini industriali (art. 104).**

Occorre, infine, ricordare che l'art. 104 prevede la possibilità che la Cassa conceda il 40% di contributo a fondo perduto per la realizzazione di invasi e di opere adduttrici di acqua a fini industriali.

Tale agevolazione — per espresso disposto della legge — è da guardarsi sulla base delle direttive del piano di coordinamento e con le modalità fissate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Il Piano di coordinamento non ha provveduto a determinare le direttive richieste dalla legge.

### **2.8. — Contributi in conto interessi da corrispondersi da parte della Cassa per il Mezzogiorno sui finanziamenti industriali ex art. 101 del T.U.**

Come abbiamo ricordato, l'agevolazione creditizia in cui si sostanziano i finanziamenti a tasso agevolato consiste nell'assunzione da parte dello Stato della parte della quota di interessi praticata sul mercato necessaria a portare il costo del danaro per il privato imprenditore al 6,5 o 4%. L'assunzione dell'onere in questione da parte dello Stato grava sui fondi della Cassa per il Mezzogiorno ed è da questa gestita in applicazione dell'art. 101 del T.U.

Per completezza espositiva, dunque, ricordiamo che i decreti che hanno disciplinato tale attività sono il D.M. 14 settembre 1966 (G.U. n. 304 del 2 dicembre 1966), il D.M. 19 ottobre 1967 (G.U. n. 37 del 12 febbraio 1968) ed il D.M. 14 gennaio 1970 (G.U. n. 67 del 14 marzo 1970) (108).

---

(108) Eccone i testi:

1) D.M. 13 settembre 1966 (G.U. n. 304 del 2 dicembre 1966):

« Art. 1. — Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, quarto comma della legge 26 giugno 1965 n. 717, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso dell'8,30% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

« Il tasso dell'8,30% di cui al precedente comma potrà essere maggiorato di una quota non superiore allo 0,30%, già riconosciuta ai fini della legge 30 luglio 1959 n. 623, limitatamente agli oneri effettivamente gravanti sugli Istituti, allo scopo di consentire l'applicazione del tasso di interesse al netto di ogni onere accessorio per spese.

« Detta maggiorazione potrà essere applicata soltanto alla aliquota di investi-

*Sezione VI - Agevolazioni fiscali per l'industrializzazione  
del Mezzogiorno (artt. 105-116)*

La recente riforma fiscale, muterà certamente — quando sarà pienamente applicata — la forma delle disposizioni agevolative del settore fiscale.

Dal punto di vista sostanziale sarà opportuno tenere presente che l'indirizzo legislativo è quello di conservare le agevolazioni motivate da obiettivi coerenti al Programma Economico Nazionale (ed il 1° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 non lascia dubbi sul fatto che lo sviluppo del Mezzogiorno sia l'obiettivo principale del Programma predetto) sia pure mutandone la natura. I benefici pratici, cioè, dovranno rimanere pressoché identici (cioè riguardare quelle tasse e imposte che sostituiran-

---

mento che non abbia già usufruito di tale quota in sede di applicazione della citata legge n. 623.

« Art. 2. — Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli Istituti di credito finanziatori e precisamente:

« a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

« b) per i singoli finanziamenti accordati agli Istituti a base nazionale, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

« Art. 3. — Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 5 anni) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni)».

2) D.M. 19 ottobre 1967 (G.U. n. 37 del 12 febbraio 1968):

« A modifica dell'art. 1 del decreto interministeriale n. 514478 del 14 settembre 1966, il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, quarto comma, della legge 26 giugno 1965 n. 717, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso, nella misura massima, dell'8,30% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

« Il tasso, nella misura massima dell'8,30 %, di cui al precedente comma, potrà essere maggiorato di una quota non superiore allo 0,30 % già riconosciuta ai fini della legge 30 luglio 1959 n. 623, limitatamente agli oneri effettivamente gravanti sugli Istituti, allo scopo di consentire l'applicazione del tasso di interesse al netto di ogni onere accessorio per spese.

« Detta maggiorazione potrà essere applicata soltanto alla aliquota di investimento che non abbia già usufruito di tale quota in sede di applicazione della citata legge n. 623 ».

3) D.M. 14 gennaio 1970 (G.U. n. 67 del 14 marzo 1970):

« Art. 1. — Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

« per gli Istituti speciali meridionali (I.S.V.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S.), in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato

no quelle in vigore) mentre l'agevolazione dovrebbe consistere in un « buono d'imposta » e non più in una esenzione.

Riportiamo, pertanto, integralmente la disciplina e le modalità di godimento delle agevolazioni fiscali precedenti alla riforma fiscale nella convinzione che formalmente e praticamente non si potrà conservare il tipo e l'entità dei benefici previsti se non collegandosi e riferendosi alle modalità pratiche di godimento delle esecuzioni ancora attualmente vigenti.

### 1. — L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile (artt. 106-107).

Dal punto di vista sistematico, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile deve essere distinta a seconda che si riferisca all'esenzione riguardante i redditi industriali e la parte di reddito afferente all'attività commerciale oppure all'esenzione sugli utili reinvestiti.

#### 1.1. — L'esenzione sui redditi industriali e per quelli afferenti l'attività commerciale (art. 106).

L'esenzione in oggetto fu prevista, per la prima volta, dall'art. 3 D.L.vo n. 1598 del 1947; la sua portata fu ampliata, successivamente, dall'art. 29 L. n. 634 del 1957 e, infine, è stata parzialmente modificata dall'art. 13 L. n. 717 del 1965.

##### 1.1.1. — Beneficiari.

Beneficiano dell'esenzione i soggetti che, ai sensi dell'art. 8 del T.U. n. 645 del 29 gennaio 1958 (testo unico delle imposte dirette), sono tenuti al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile riguardante i redditi industriali e la parte di reddito afferente all'attività commerciale, i quali abbiano gli stabilimenti per i quali viene imputato il reddito imponibile ubicati nelle regioni meridionali (art. 1 del T.U.).

al tasso massimo del 9,60% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato;

« per tutti gli altri Istituti di credito autorizzati, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolato al tasso massimo del 9,50% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

« L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni emesse dopo il 13 gennaio 1970, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni stipulate dopo tale data.

« Art. 2. — Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli Istituti di credito finanziatori e precisamente:

« a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

« b) per i singoli finanziamenti accordati dagli Istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

« Art. 3. — Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 5 anni) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni) ».

### 1.1.2. — Redditi esentabili.

Sono esentabili dall'imposta di R.M.:

a) *i soli redditi industriali*, sia che provengano da stabilimenti impiantati (cioè entrati in esercizio) *prima del 30 giugno 1965*, sia che provengano da operazioni di ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione, rammodernamento di stabilimenti che siano entrati in esercizio prima del 30 giugno 1965 (indipendentemente dalla data di attivazione, di ampliamento, etc.);

b) *i redditi industriali e quelli afferenti all'attività commerciale di imprese industriali*, che provengano da stabilimenti impiantati (cioè, entrati in servizio) *dopo il 30 giugno 1965*, oppure provenienti da operazioni di ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o rammodernamento di stabilimenti i quali siano entrati in esercizio dopo il 30 giugno 1965 (109).

Deve aggiungersi, per quanto riguarda la quota di reddito afferente all'attività commerciale che può usufruire della esenzione dall'imposta di R.M., che il reddito da considerare deve essere quello imputabile all'attività degli uffici di vendita delle stesse imprese industriali (nel senso che deve trattarsi di una attività imputabile direttamente alla impresa), ovunque essi uffici di vendita siano materialmente ubicati. In altri termini, purché l'impresa industriale sia meridionale (vale a dire ubicata nei territori di cui all'art. 1 del presente T.U.) ed abbia propri uffici di vendita — anche se non in territorio meridionale — il reddito prodotto da quest'attività commerciale dell'impresa industriale è esente per dieci anni dall'imposta di R.M.

Tali redditi sono esenti anche dalla addizionale provinciale, ma restano soggetti all'imposta camerale ed alla imposta comunale sulle industrie ai sensi, rispettivamente, dell'art. 55 del R.D. 20 settembre 1934 n. 2011 e degli artt. 162 e 164 del testo unico delle leggi sulla finanza locale.

### 1.1.3. — Iniziative agevolabili.

Le iniziative che godono dell'agevolazione sono:

- nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse;
- ampliamento (110);
- trasformazione;
- riattivazione;
- ricostruzione;
- rammodernamento: di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati preesistenti.

(109) Come stabilito con circolare 7 febbraio 1967 n. 340060 dalla Direzione generale delle imposte dirette.

(110) Si ha trasformazione anche quando una attività non organizzata tecnicamente venga « trasformata » in attività organizzata tecnicamente. (Dec. della Comm. Centr. n. 85401 del 12 ottobre 1966).

Per gli stabilimenti entrati in funzione dopo il 30 giugno 1965, è possibile ottenere l'esonero dall'imposta di R.M. anche per la parte di reddito afferente alla attività commerciale dell'impresa industriale. La creazione di una rete di propri uffici di vendita da parte dell'impresa industriale non va inclusa fra le iniziative agevolabili, in quanto, essendo limitata agli stabilimenti entrati in funzione dopo il 30 giugno 1965 l'estensione dall'esenzione al reddito commerciale, il reddito commerciale è in ogni caso già automaticamente ricompreso nell'esenzione per i nuovi stabilimenti (attivati dopo il 30 giugno 1965), mentre non potrà mai essere esentato per gli stabilimenti impiantati prima.

Delicato problema è, poi, quello che si pone nel caso in cui uno stabilimento attivato dopo il 30 giugno 1965 (poniamo nel 1966) venga dotato di uffici di vendita solo dopo il primo esercizio utile (poniamo il 1968). In questo caso, quale è il termine di decorrenza dell'esenzione per la parte di reddito afferente all'attività commerciale? La logica vorrebbe che fosse quella del primo esercizio utile dell'attività commerciale stessa. È, comunque, di difficile soluzione il problema afferente alla determinazione — nel caso specifico appena fatto — dell'ammontare del reddito effettivamente afferente all'attività commerciale.

Ciò premesso, occorre precisare che per stabilimento « tecnicamente organizzato » si intende un impianto « che, per caratteristiche strutturali e funzionali, può ritenersi avere quella organizzazione tecnica rispondente al progresso raggiunto dall'attività con esso esercitata » (111).

Per quanto riguarda la « novità » dell'impianto, essa si verifica quando l'impianto industriale considerato venga ad aggiungersi alla effettiva consistenza industriale di una zona. Se, per fare un esempio limite, uno stabilimento abbandonato in via permanente viene rimesso in funzione, si è di fronte ad un nuovo impianto, dal momento che l'abbandono in via permanente dell'impianto stesso è da considerarsi come definitiva cessazione della precedente iniziativa industriale, e, dunque, la ripresa dell'attività non è una riattivazione di una dotazione industriale in letargo, ma la creazione di un nuovo episodio produttivo (112).

Quanto, poi, ai concetti di ampliamento e di ammodernamento occorre dire che tali casi si verificano quando la capacità produttiva dell'impianto viene aumentata o mediante aumento quantitativo degli elementi del processo di lavorazione, oppure mediante la sostituzione di elementi del medesimo processo con elementi più efficienti e produttivi. Pertanto, se l'imprenditore intende costruire nuovi locali, aumentare la disponibilità di servizi igienici o lo stato dello stabilimento e simili, lasciando inalterati i metodi di lavorazione, tali operazioni non sono da

---

(111) Tale definizione, recentemente riaffermata dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1134 del 24 maggio 1967 se da un lato è interessante per le implicazioni settoriali (cioè, sulla delimitazione della « industrialità » di un impianto), dall'altro è nebulosa o — almeno — di discutibile attuazione, stante l'evoluzione tecnica dei comparti produttivi, che non è, né può essere omogenea e costantemente comparabile.

(112) Cfr. dec. Commissione centr. delle imposte 18 marzo 1964 n. 65685.

considerare né ammodernamento né ampliamento e, dunque, non sono suscettibili di esenzione dall'imposta di R.M. dal momento che esse non determinano direttamente, o meglio, non sono suscettibili di determinare direttamente un aumento della capacità produttiva dell'impianto (113).

Nel caso, poi, in cui un imprenditore proceda alla pura e semplice sostituzione di un macchinario con un altro identico ma nuovo, non può considerarsi tale sostituzione come un ammodernamento, in quanto la capacità della macchina sostituita (capacità tecnica, indipendentemente dalla capacità effettiva eventualmente ridotta per usura) è identica a quella della nuova (nel senso predetto).

Per quanto riguarda, poi, il concetto di trasformazione, essa si configura quando si verifichi la sostituzione di macchinari superati tecnologicamente con altri tecnicamente progrediti e quando a processi di produzione superati vengano sostituite nuove tecniche di produzione e simili (114).

Infine, la riattivazione si verifica quando un impianto, temporaneamente inattivo, viene portato nuovamente in attività, mentre la ricostruzione si verifica quando un impianto distrutto (il termine si spiega meglio pensando che il D.L.vo n. 1598 del 1947 ha avuto particolare riguardo agli effetti prodotti dalla guerra appena terminata) venga ripristinato con potenzialità produttiva pari o inferiore a quella antecedente la distruzione.

Quanto al concetto della « industrialità » dell'impianto, giova richiamare nuovamente la sentenza della I Sez. della Corte di Cassazione n. 1134 del 24 maggio 1967, in cui è stato affermato il principio che in tema di industrialità di una iniziativa non può aversi riguardo soltanto al caso della produzione di beni, ma debba essere considerata industriale (ai fini — almeno — della concessione dell'esenzione dall'imposta di R.M.) anche una attività di produzione di servizi (115).

Resta da chiarire il concetto di puro e semplice trasferimento. Orbene, se un'iniziativa industriale ubicata al di fuori del Mezzogiorno si trasferisce nel Mezzogiorno, non v'è dubbio che possa godere dell'esenzione fiscale. Il presupposto, invece, non si realizza per una iniziativa che si trasferisca da una zona ad un'altra del medesimo territorio meridionale. Si verifica un puro e semplice trasferimento, quando l'operazione non modifica alcun elemento del ciclo produttivo di uno stabilimento, né dal punto di vista quantitativo, né qualitativo, ad eccezione della ubicazione geografica dello stabilimento medesimo.

Al fine del godimento dell'agevolazione, è necessario, da ultimo, che

---

(113) Cfr. dec. Commissione centr. delle imposte 22 febbraio 1967 n. 88628.

(114) Cfr. dec. Commissione centr. delle imposte 12 ottobre 1966 n. 85401.

(115) Fino alla decisione suindicata della Suprema Corte, infatti, la Commissione centrale delle imposte si era sempre pronunciata — come del resto l'Amministrazione finanziaria — nel senso di negare il carattere della industrialità alle attività di produzione di servizi. (Cfr. ad esempio, dec. Commissione centr. delle imposte 9 luglio 1967 n. 7759).

l'impianto sia « stabile », nel senso che sia stabilmente ancorato alla terraferma e non si muova dal luogo ove è impiantato.

#### 1.1.4. — Modalità per godere dell'agevolazione.

Quanto al periodo d'esenzione e alla decorrenza del beneficio, la legge prevede dieci anni di esenzione dall'imposta in questione decorrenti:

a) per gli stabilimenti impiantati prima del 30 giugno 1965 e per i loro ampliamenti, trasformazioni, riattivazioni, ricostruzioni e rammodernamenti, dalla data dell'attivazione dell'impianto o delle parti impiantate, trasformate, riattivate, ricostruite o rammodernate;

b) per gli stabilimenti impiantati dopo il 30 giugno 1965 e per i loro ampliamenti, trasformazioni, riattivazioni, ricostruzioni o rammodernamenti dal primo esercizio di produzione del reddito del nuovo impianto o della parte ampliata, trasformata, riattivata, ricostruita, rammodernata (116).

Per quanto riguarda la decorrenza è, inoltre, da aggiungere che nel caso in cui si verifichi un puro e semplice trasferimento di uno stabilimento da un territorio agevolato ad un altro parimenti agevolato, l'effettuazione del trasferimento non interrompe il decennio di godimento dall'esenzione fiscale; esso, infatti, decorre sempre dal momento in cui è iniziata l'esenzione dello stabilimento trasferito.

In ordine alla suaccennata differenza fra i termini di decorrenza dell'esenzione, va osservato che, fino all'entrata in vigore della L. 26 giugno 1965 n. 717, l'esenzione si applicava a decorrere dall'attivazione, ossia dal momento in cui — terminata la realizzazione dell'impianto — l'impianto stesso incominciava a « lavorare ».

È noto che l'imposta di R.M. si applica sul reddito utile, per cui se — come spesso avviene — l'imprenditore per un certo periodo non realizza alcun utile dalla nuova impresa, non è tenuto, comunque, al pagamento dell'imposta di R.M., per l'ovvia considerazione che, non essendovi utile, non esiste reddito imponibile. La previsione legislativa fino al 1965 veniva, pertanto, a ridurre — in pratica — il decennio di esenzione, giacché ponendo come *dies a quo* l'attivazione dell'impianto, faceva rientrare nel decennio anche i primi esercizi in cui l'imprenditore eventualmente non avesse prodotto reddito utile. Con la modifica recata dalla L. n. 717, invece, s'è posto come termine iniziale quello del primo esercizio di produzione del reddito. In tal modo, se fin dal primo anno di attività l'imprenditore ricava un utile netto, non vi è differenza con la situazione antecedente (in quanto, in tal caso, la decorrenza dal primo esercizio di produzione del reddito è sinonimo della decorrenza dalla data di attivazione); se, al contrario, l'imprenditore incontra inizialmente difficoltà che non gli consentono il conseguimento di un utile netto dall'attività imprenditoriale fin dal primo esercizio, il decennio di esenzione incomincerà a decorrere da quando effettivamente l'imprenditore

---

(116) Cfr. circolare 7 febbraio 1967 n. 340060 della Dir. gen. imposte dirette.

avrà conseguito un reddito imponibile di R.M., cioè a dire un utile netto (117).

La decorrenza dell'esenzione nei termini predetti vale anche per quanto attiene alla parte di reddito determinata da ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o rammodernamento di stabilimenti preesistenti, nel senso che, se si tratta di ampliamenti etc., di stabilimenti impiantati (cioè entrati in esercizio) prima del 30 giugno 1965, l'esenzione decorre dall'attivazione, dall'ampliamento etc.; se invece, si tratta di ampliamenti etc. di stabilimenti impiantati dopo il 30 giugno 1965, la decorrenza del decennio è dal primo esercizio di produzione di utile netto derivante dall'ampliamento etc.

In particolare, per quanto riguarda l'esenzione per i redditi derivanti da ampliamento e trasformazione, essa concerne solo la parte di reddito che si può imputare effettivamente all'operazione di ampliamento o di trasformazione (118).

— *Determinazione del reddito derivante da ampliamenti, trasformazioni, riattivazioni, ricostruzioni o rammodernamenti:*

Al fine della concreta applicazione del beneficio, possono presentarsi due ipotesi, a seconda che la parte ampliata o trasformata entri in funzione il 1° gennaio di un certo anno oppure in un giorno qualsiasi dell'anno.

Nel caso in cui l'attivazione dell'impianto si sia verificata il 1° gennaio di un certo anno, si impianta la seguente equazione: la capacità potenziale dell'impianto prima dell'ampliamento o trasformazione (CPI) sta alla capacità potenziale dell'impianto dopo l'ampliamento o la trasformazione (CPE), come il reddito industriale imponibile al 31 dicembre dello stesso anno (R) sta ad X, che rappresenta la quota di reddito imponibile da imputare alla capacità potenziale dell'impianto prima dell'ampliamento o della trasformazione e che, pertanto, non può godere dell'esenzione prevista per i redditi prodotti dagli ampliamenti o dalle trasformazioni.

Trascrivendo l'equazione, essa risulta:  $CPI : CPE = R : X$ . Sottraendo successivamente da R il valore di X si ottiene una differenza  $\gamma$  che rappresenta la quota del reddito imponibile globale dello stabilimento che, potendo essere imputata all'ampliamento o alla trasformazione, è esentabile dall'imposta di ricchezza mobile.

Nel caso in cui, invece, l'ampliamento o la trasformazione viene attivato in un giorno qualunque dell'anno, anzitutto occorre risalire dal

(117) Ad esempio, un impianto attivato al 1° gennaio 1964 gode improrogabilmente dell'esenzione fino al 31 dicembre 1973, anche se poi per i primi esercizi la gestione non è stata utile.

Al contrario, un impianto entrato in funzione il 1° gennaio 1966 se al 31 dicembre 1966 ha ricavato un utile netto di gestione godrà dell'esenzione fino al 31 dicembre 1975. Se, invece, al 31 dicembre 1966 non ha ricavato utili ed incomincia a produrne — poniamo nell'esercizio 1968 (cioè, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968) — l'impianto godrà dell'agevolazione fino al 31 dicembre 1977.

(118) In tal senso la nota della Dir. gen. imposte dirette 10 aprile 1956 n. 350672.

giorno al mese, nel senso che se l'impianto viene attivato nella prima metà (metà numerica, non il giorno 15) di un qualunque mese, tutto il mese si considera ai fini del calcolo della produzione di reddito e viceversa. Accertato il numero di mesi in cui l'ampliamento o la trasformazione hanno prodotto reddito si impianta il seguente rapporto:

$$\frac{R \cdot X}{X + 12 \gamma}, \text{ dove:}$$

- R = reddito globale dell'impianto per l'anno considerato;  
 X = numero dei mesi in cui l'ampliamento o la trasformazione hanno prodotto reddito nell'anno considerato;  
 CPI = capacità potenziale dell'impianto prima dell'ampliamento o della trasformazione;  
 $\gamma$  = capacità produttiva potenziale dell'ampliamento o della trasformazione ottenuta per differenza fra la capacità potenziale produttiva dell'impianto dopo l'ampliamento o la trasformazione e la capacità (CPI) potenziale dell'impianto prima dell'ampliamento o della trasformazione.

Il valore di tale rapporto rappresenta la parte del reddito globale dell'anno considerato che, potendosi imputare all'ampliamento o alla trasformazione, può godere dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Peraltro, c'è un caso in cui il reddito derivante da trasformazione, rappresentando l'intero reddito dell'impianto, dà luogo all'esenzione dall'imposta su tutto il reddito prodotto dall'impianto dopo la trasformazione. Il caso considerato è quello in cui una « attività non organizzata tecnicamente » venga trasformata in « attività organizzata tecnicamente » (119).

Non presentano, infine, dubbio di sorta dal punto di vista della determinazione del reddito, i casi della riattivazione, della ricostruzione e dell'ammodernamento, in quanto, pur trattandosi di casi concettualmente distinti dal nuovo impianto, dall'ampliamento o dalla trasformazione di impianti esistenti, dal punto di vista della determinazione del reddito derivante da queste operazioni (sul quale è applicabile l'esenzione) ricadono o nel caso del nuovo impianto (e, quindi, il reddito cui si applica l'esenzione è tutto quello dell'impianto), o in quello dell'ampliamento o della trasformazione (e, quindi, il reddito cui si applica l'esenzione può essere determinato con le formule surriportate previste per i casi dell'ampliamento e della trasformazione).

— *Richiesta dell'esenzione decennale dall'imposta di R.M.:*

Quanto alle modalità di richiesta dell'esenzione decennale dall'imposta di R.M., è opportuno rifarsi al D.M. 14 dicembre 1965 (G.U. n. 315

(119) E il caso preso in considerazione e risolto nel senso surriportato dalla Commissione centrale delle imposte con decisione 12 ottobre 1966 n. 485401. (Cfr. precedenti note 110 e 114).

del 18 dicembre 1965) emanato ai sensi dell'art. 13 ultimo comma della L. n. 717 del 1965, concernente — per l'appunto — le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno.

L'art. 19 del suddetto D.M. prevede che gli interessati devono richiedere l'esenzione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il loro domicilio fiscale (120);

- con apposita istanza;
- nel contesto della dichiarazione unica annuale dei redditi;
- in sede di opposizione all'avviso di accertamento o all'iscrizione a ruolo.

Quanto ai termini entro cui deve essere presentata la richiesta di esenzione, è evidente l'intento del legislatore di concedere la più ampia discrezionalità agli interessati, i quali possono richiedere l'esenzione, come termine ultimo, in sede di opposizione all'accertamento o all'iscrizione a ruolo.

I termini in questione (indicati dal quarto comma dell'art. 19 del D.M. in esame) sono:

— *quando sia stato notificato l'avviso di accertamento*: entro 30 giorni dalla notificazione;

— *quando sia avvenuta l'iscrizione a ruolo dell'imposta accertata*: entro 30 giorni:

— dalla notificazione della cartella di pagamento;

— dalla notificazione dell'avviso di mora;

— dalla notificazione del ruolo (nel caso l'Intendente di finanza abbia disposto che il ruolo straordinario, anziché essere pubblicato, sia notificato a cura dell'Ufficio delle imposte a ciascun contribuente iscritti, mediante consegna di un avviso contenente i dati della partita che lo riguarda).

Decorsi tali termini senza che l'esenzione sia stata chiesta, essa può essere goduta dall'interessato solo per quella parte del decennio (la cui decorrenza si calcola nei modi sopradetti) compresa tra la data della richiesta dell'esenzione e la scadenza del decennio.

## 1.2. — L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno (art. 107).

Lo Stato si è preoccupato di invogliare all'investimento nel Mezzogiorno non solo prospettando un utile futuro (cioè l'esenzione fiscale sugli

(120) Quanto al domicilio fiscale, ecco quanto prevede il secondo comma dell'art. 12 del D.M. in questione:

« Le persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe civile sono iscritte, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche nel Comune in cui si trova la loro sede legale. Le società costituite all'estero, che non abbiano stabilito sedi secondarie nel territorio dello Stato, hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui trovano la loro sede amministrativa.

« In mancanza, i soggetti considerati nel presente comma (cioè i potenziali beneficiari dell'esenzione: n.d.r.) hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attività (art. 9, testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645) ».

utili futuri derivanti dall'investimento), ma proponendo agli interessati un vantaggio immediato, che scatta non appena — o quasi — si decide di investire. Questa è la funzione pratica dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno.

Lo Stato, infatti, riconosce una parziale esenzione sul reddito imponibile (cioè, in pratica, sugli utili) di determinati soggetti quando questi lo reinvestano anche solo parzialmente in iniziative produttive nel Mezzogiorno.

Le condizioni, le formalità e le modalità per il godimento del beneficio in esame sono contenute nella circolare 4 giugno 1958 n. 351.000 della Direzione generale delle imposte dirette, nonché nell'art. 20 del D.M. 14 dicembre 1965 sopra ricordato.

### 1.2.1. — L'agevolazione.

È prevista l'esenzione dall'imposta di R.M. di categoria B fino al 50 % (121) degli utili dichiarati (122) dai soggetti beneficiari, che vengano direttamente utilizzati nella esecuzione di opere di trasformazione o di miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, nell'ampliamento o nella riattivazione di impianti industriali nei territori meridionali.

L'esenzione compete fino al 50% del costo delle opere e degli impianti.

Si vedrà in seguito come all'investimento « diretto » in opere e impianti siano assimilati — quanto al godimento dell'esenzione — gli investimenti effettuati sotto forma di partecipazione in società di nuova costituzione o sotto forma di sottoscrizione di aumenti di capitale in società preesistenti, purché il capitale di partecipazione o sottoscritto venga interamente utilizzato per operazioni di investimento del tipo predetto nei territori meridionali secondo determinati termini e condizioni. La singolarità di tale assimilazione consiglia una illustrazione del caso normale (vale a dire l'investimento « diretto » in opere e impianti) distinta dal caso particolare dell'investimento mediante partecipazione.

Per spiegare in termini pratici l'agevolazione, è preferibile ricorrere ad un esempio.

Poniamo che un beneficiario abbia avuto nell'esercizio 1968 un utile netto imponibile di 100 lire.

---

(121) Ai sensi dell'art. 8-bis della legge di conversione del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 tale percentuale è stata elevata al 70% per tre esercizi decorrenti dal 30 agosto 1968.

(122) Per reddito dichiarato deve intendersi il reddito complessivo dichiarato, esclusi i redditi non tassabili di ricchezza mobile perché esenti, ovvero perché assoggettati ad altro tributo o imposta sostitutiva, ovvero ancora perché già tassati alla fonte». (Circ. 4 giugno 1958 n. 351000 della Direzione generale delle imposte dirette).

I casi sono quattro e cioè:

- 1) non reinveste nemmeno 1 lira dell'utile;
- 2) investe direttamente da 1 a 99 lire dell'utile;
- 3) investe direttamente l'intera somma (100 lire);
- 4) investe direttamente una somma maggiore dell'utile dell'esercizio (da 101 lire in poi).

Nel primo caso, non c'è problema, perché non c'è investimento.

Nel secondo caso, l'esenzione è riconosciuta per la metà della somma investita (infatti, dire spese per opere e impianti nel caso specifico è lo stesso che dire il complesso degli investimenti): se cioè ha speso 70 lire, l'esenzione riguarda 35 delle 100 lire costituenti l'utile netto di esercizio.

Nel terzo caso, l'esenzione è riconosciuta su 50 lire che costituiscono insieme la metà dell'investimento effettuato e la quota massima di reddito esentabile.

Nel quarto caso, l'esenzione è riconosciuta sempre su 50 lire anche se esse sono meno della metà dell'investimento. Infatti, in quest'ultimo caso scatta il dispositivo secondo cui — comunque — non può essere esentata una quota superiore al 50% degli utili di esercizio (i quali nel nostro caso sono 100, di cui 50 sostituisce, per l'appunto, il 50%).

Peraltro, poiché, come si è detto (*retro*, nota 106), per i tre esercizi successivi al 30 agosto 1968 la quota di reddito esentabile è stata elevata al 70%, si ha che: nel secondo caso la parte di utile esentabile passa da 35 a 49 (49 = 70% di 70); nel terzo caso la parte di utile esentabile passa da 50 a 70 (70 = 70% di 100).

Per il periodo di tre esercizi stabilito dalla legge predetta, dunque, il quarto caso suesposto deve essere risolto nel senso che l'esenzione è riconosciuta fino alla metà dell'investimento effettuato purché tale metà non superi il 70% dell'utile di esercizio (poniamo che con un utile di 100 vengano effettuati investimenti per 130 lire: in tal caso possono essere esentate 65 — cioè il 50% di 130 lire — delle 100 lire costituenti l'utile d'esercizio).

Per completare il quadro dell'agevolazione, occorre aggiungere che anche la parte di reddito che sia stata esentata — nella entità soprari-cordata — dall'imposta di R.M. è soggetta (ai sensi dell'art. 162 del T.U. della Finanza locale) soltanto all'imposta comunale sulle industrie ed all'imposta camerale (per effetto dell'art. 55 del R.D. 20 settembre 1934 n. 2011) (123).

Il costo delle opere e degli impianti viene desunto dal progetto di massima che — come si vedrà — deve essere allegato alla dichiarazione del reddito per il quale si richiede l'esenzione.

Anche nel caso di concessione provvisoria dell'esenzione, i limiti della stessa sono quelli sopra detti.

Infine, occorre ricordare che, alle condizioni predette ed a quelle indicate nel successivo punto 1.2.3., ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20

---

(123) Tale parte di reddito, ai sensi del terzo comma dell'art. 162 del T.U. finanza locale, non è assoggettabile alle addizionali provinciali ex art. 164 stesso T.U.

del D.M. 14 dicembre 1965, l'esenzione si estende anche alla parte non superiore al 50% degli utili dichiarati negli esercizi successivi, sino a quello nel corso del quale le opere sono state ultimate, che il contribuente destini alla esecuzione di quelle stesse opere cui si riferisce il progetto di massima iniziale od a fronte delle partecipazioni già assunte nei modi predetti.

### 1.2.2. — Beneficiari e modalità di richiesta dell'esenzione.

Possono beneficiare dell'agevolazione predetta le società ed enti tassabili in base a bilancio (124) ed i contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili (125) ovunque essi (società, enti o contribuenti) abbiano il domicilio fiscale, purché il reinvestimento avvenga nelle Regioni meridionali.

Per quanto riguarda l'esenzione per gli utili reinvestiti mediante la partecipazione in società di nuova costituzione o sotto forma di sottoscrizione di capitali, i soggetti sono quelli innanzi indicati, ma la partecipazione è consentita — per godere dell'agevolazione — solo in società per azioni e in società in accomandita per azioni, sia nuove che preesistenti.

(124) Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice possono mettersi in condizione di usufruire del beneficio facendo richiesta di essere tassate in base alle scritture contabili.

(125) « Per quanto concerne i contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili — precisa la surricordata circolare n. 351.000 del 4 giugno 1958 della Direzione generale delle imposte dirette — ai fini della ammissione al beneficio è necessario che la richiesta di tassazione in base alle scritture sia avanzata, nei modi stabiliti dall'art. 6 della legge 11 gennaio 1951 n. 25, con la stessa dichiarazione con la quale si invoca il beneficio della parziale esenzione e che la richiesta venga rinnovata nelle dichiarazioni successive e fino a quella relativa all'esercizio in corso nel quale sono state ultimate le opere.

« Nel caso che la richiesta di tassazione in base alle scritture contabili non venga ripetuta in ciascuna delle dichiarazioni da produrre negli anni durante i quali si procede alla realizzazione delle opere, il contribuente decade dal diritto al beneficio dell'esenzione e pertanto l'Ufficio dovrà provvedere al recupero della imposta esonerata in via provvisoria.

« Le stesse conseguenze si hanno nel caso che il contribuente, pur avendo regolarmente chiesto la tassazione in base alle scritture contabili non esibisca, a richiesta dell'Ufficio, i libri, le scritture ed i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni. Infatti, sia nel caso di mancata richiesta di tassazione in base alle scritture contabili, sia nel caso di mancata esibizione delle scritture, vengono a riproporsi gli stessi motivi che hanno indotto, in sede legislativa, alla limitazione del beneficio ai soli contribuenti tassabili in base a bilancio od alle scritture contabili ».

Ecco come si esprime in proposito il secondo comma dell'art. 20 del D.M. 14 dicembre 1965:

« Il beneficio medesimo deve essere richiesto . . . . .  
 « e dalle imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 del testo unico 20 gennaio 1958 n. 645, espressamente in sede di dichiarazione unica annuale dei redditi. Queste ultime imprese decadono dal diritto all'esenzione con conseguente recupero da parte dell'Ufficio della imposta esonerata in via provvisoria, qualora l'opzione venga revocata durante il corso di realizzazione delle opere ovvero non vengano esibiti, a richiesta dell'Ufficio, i libri, le scritture ed i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni ».

Il beneficio — ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del D.M. 14 dicembre 1965 — deve essere richiesto espressamente in sede di dichiarazione unica annuale dei redditi.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste. Nella richiesta di esenzione va indicata la parte di utili che si intende investire.

L'esenzione è applicata in via provvisoria, in base alla dichiarazione dei redditi, per un importo non superiore al 50% del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione, osservate le condizioni di cui al successivo punto 1.2.3.

### 1.2.3. — Condizioni e formalità per godere dell'agevolazione.

Le condizioni per la concessione dell'agevolazione in parola sono indicate in 5 punti dalla stessa circolare n. 351.000 della Direzione generale delle imposte dirette in data 14 giugno 1958. Esse sono:

1) che trattisi di contribuenti tassabili in base a bilancio ed in base alle scritture contabili nel senso innanzi chiarito;

2) che l'investimento sia realizzato nei territori agevolati (vale a dire, i territori di cui all'art. 1 del T.U.), e nelle forme indicate dall'articolo 34 della L. n. 634 del 1957 (cioè che si tratti di investimenti direttamente utilizzati nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali);

3) che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale (126);

4) che le opere siano iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa (le date di inizio e di ultimazione delle opere dovranno risultare dal certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico erariale). L'Ufficio distrettuale, nel caso che accerti che le opere non siano state iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione, può senz'altro notificare la decadenza dal diritto al beneficio e procedere al recupero dell'imposta relativa al reddito indebitamente esonerato in via provvisoria ed alla

---

(126) Ecco quanto la medesima circolare prescrive a chiarificazione della condizione in parola:

« Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 3) e cioè che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo della economia meridionale, non può sfuggire l'importanza di tale condizione, ove si consideri che la legge si propone non tanto la creazione o la trasformazione di singole unità produttive, quanto di provocare, attraverso le concesse facilitazioni, un duraturo, stabile, efficiente assetto dell'economia del meridione d'Italia.

« Ai fini dell'accertamento del requisito si rende necessario che, a cura del contribuente, siano poste in rilievo nel progetto di massima o in altro allegato le caratteristiche tecniche ed economiche dell'iniziativa, possibilmente nel quadro della struttura economica del meridione d'Italia. Gli Uffici, da parte loro, attenderanno all'accertamento di tale requisito sulla scorta degli elementi forniti dal contribuente e con l'intervento, se necessario, dell'Ufficio tecnico erariale ».

applicazione della soprattassa pari al 50% dell'imposta stessa. Uguale provvedimento verrà adottato nel caso che, pur essendo le opere iniziate nel termine previsto, non siano state completate entro un triennio dalla data di presentazione della dichiarazione. (Gli Uffici distrettuali debbono procedere al recupero dell'imposta ed all'applicazione della soprattassa entro due anni dalla data di scadenza del triennio predetto);

5) che entro 180 giorni dalla ultimazione delle opere venga presentato all'Ufficio distrettuale il certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente (rispetto alla località in cui le opere sono state eseguite) attestante la data di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nell'esercizio di esse. Il termine di 180 giorni ha carattere perentorio e, dunque, la mancata o tardiva presentazione del certificato predetto importa la decadenza dal diritto alla esenzione. Il termine ultimo per la presentazione di tale certificato scade, in ogni caso, dopo 180 giorni dalla scadenza di un triennio decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione. In quest'ultimo caso, ove l'Ufficio accerti che le opere non siano state iniziate o compiute nei termini, applica la soprattassa predetta.

Nell'ipotesi in cui venga accordata in via provvisoria l'esenzione e che, ad un esame successivo, risulti non assolta una delle predette condizioni, viene meno il diritto all'esenzione e gli Uffici distrettuali provvedono al recupero dell'imposta e, ove del caso, alla applicazione della soprattassa, previa notifica al contribuente dei motivi che hanno determinato la decadenza dal beneficio.

Per quanto riguarda, poi, le formalità che il contribuente deve osservare per ottenere l'esenzione, la medesima circolare n. 351.000 del 14 giugno 1958 provvede alla loro definizione. Esse sono:

a) presentazione della dichiarazione nel termine previsto dalle vigenti disposizioni, con allegato il progetto di massima degli investimenti, portante l'indicazione delle date di inizio e di utilizzazione delle opere, nonché del piano di finanziamento delle stesse. L'esenzione deve essere espressamente chiesta nella dichiarazione con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. Dovranno, inoltre, essere poste in rilievo, nel progetto di massima o in altro allegato, le caratteristiche tecniche ed economiche della iniziativa onde stabilire se essa risponde allo sviluppo organico del meridione;

b) presentazione nel termine perentorio di 180 giorni dalla ultimazione delle opere, del certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale;

c) esibizione a richiesta dell'Ufficio, della documentazione delle opere poste in essere.

#### **1.2.4. — Investimento sotto forma di partecipazione.**

Per il caso particolare dell'investimento sotto forma di partecipazione, la predetta circolare n. 351.000 del 14 giugno 1958 prevede una apposita disciplina che si riporta qui di seguito integralmente:

« Occorre precisare che la norma agevolativa innanzi esaminata trova applicazione anche nel caso di investimenti effettuati sotto forma di par-

tecipazione in società di nuova costituzione ovvero di sottoscrizione di aumenti di capitale in società preesistenti.

« Condizione essenziale per l'ammissione al beneficio della parziale esenzione nei confronti del soggetto che effettua tale forma di investimento è che la società di nuova costituzione, ovvero la società preesistente destini l'intero ammontare del capitale sottoscritto con il reddito fruente della esenzione alla realizzazione delle opere *nei termini, con le modalità e nei territori avanti precisati* ».

« Inoltre è necessario:

« 1) che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale;

« 2) che le opere siano iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto che chiede la esenzione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa;

« 3) che entro 180 giorni dalla ultimazione delle opere venga presentato all'Ufficio distrettuale, presso il quale è in tassazione il soggetto ammesso provvisoriamente a godere dell'esenzione, il certificato rilasciato all'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente (rispetto alla località nella quale le opere sono state realizzate), attestante la data di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse.

« In ordine alle condizioni ora richiamate vale quanto già precisato in precedenza.

« Giova avvertire che l'esenzione provvisoria eventualmente accordata sarà revocata se risulta che prima della ultimazione delle opere la partecipazione sia stata alienata.

« Circa le formalità da osservare per essere ammessi al beneficio della esenzione esse possono essere così riassunte:

« a) presentazione della dichiarazione con allegato il progetto di massima degli investimenti portante l'indicazione delle date di inizio e di ultimazione delle opere. Nel progetto di massima od in altro allegato dovranno porsi in rilievo le caratteristiche tecniche ed economiche dell'iniziativa al fine di poter stabilire se essa risponda allo sviluppo organico del meridione.

« Nella dichiarazione dovrà farsi espressa richiesta dell'esenzione, indicando la parte di utili investiti nella partecipazione nonché la denominazione della società che provvederà a realizzare le opere e l'ammontare del capitale sociale, nel caso di società di nuova costituzione, ovvero l'entità dell'aumento del capitale, nel caso di società preesistente;

« b) presentazione, nel termine perentorio di 60 giorni dalla ultimazione delle opere, del certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale.

« Da parte degli Uffici delle imposte le formalità da osservare sono quelle già indicate in precedenza. Poiché però nel caso di investimenti realizzati sotto forma di partecipazione il soggetto che chiede la esenzione è diverso dal soggetto che dovrà realizzare le opere, è opportuno che gli Uffici provvedano, all'atto della presentazione della dichiarazione contenente la richiesta di esenzione, a chiedere all'Ufficio territorialmente competente la tassazione del soggetto che realizza le opere, la conferma

della esistenza dei requisiti per l'esenzione (entità della partecipazione, realizzazione delle opere, costo delle opere etc.).

« Si richiama l'attenzione degli Uffici sulla necessità di accertare, all'atto del riconoscimento della definitiva esenzione, che la partecipazione non sia stata alienata, in quanto, come innanzi precisato, l'alienazione della partecipazione prima del compimento delle opere comporta la perdita del diritto all'esenzione.

« Particolari precisazioni si rendono necessarie circa i soggetti ammessi a godere dell'esenzione ed i limiti della esenzione stessa.

« Per quanto riguarda i soggetti si ritiene che l'esenzione possa essere riconosciuta a favore delle società ed enti tassabili in base a bilancio ed ai contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili, per le partecipazioni in società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni, di nuova costituzione o preesistenti. Nessuna agevolazione può essere invece riconosciuta per le partecipazioni in altri tipi di società, ed, ovviamente, in imprese individuali.

« Circa i limiti dell'esenzione si precisa che il beneficio compete non oltre la quota parte del 50% del costo delle opere. Detta quota sarà ripartita nello stesso rapporto in cui la partecipazione assunta dai soggetti che chiedono l'esenzione sta al capitale della società di nuova costituzione ovvero all'annullamento di capitale.

« Valgono a chiarire il concetto i seguenti esempi.

« Si supponga che le società A, B e C abbiano partecipato alla costituzione della società E, rispettivamente nella misura del 40%, 30% e 30%. Il capitale sociale della società E interamente versato, pari a lire 10.000.000 viene destinato alla realizzazione delle opere nella misura di L. 8.000.000.

« Per ciascuna delle tre società che hanno realizzato la partecipazione si ha:

	<i>Società A</i>	<i>Società B</i>	<i>Società C</i>
Utile di bilancio . . . . .	6.000.000	3.000.000	2.400.000
Utile investito (e quindi non distribuito) . . . . .	4.000.000	1.000.000	2.000.000
Reddito dichiarato . . . . .	7.000.000	3.600.000	1.200.000
5% della partecipazione . . . . .	2.000.000	1.500.000	1.500.000

« Sulla base degli elementi che precedono la esenzione potrà essere « riconosciuta nei limiti di cui appresso:

#### *SOCIETA' A*

« Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione effettuata (4.000.000) ed il capitale della società E (10.000.000) ossia 40% di 4.000.000 (metà di 8.000.000) . . . . .	L. 1.600.000
« 50% della partecipazione . . . . . »	2.000.000
« 50% del reddito dichiarato . . . . . »	3.500.000
« Utile dell'esercizio investito . . . . . »	4.000.000

« Pertanto la esenzione può essere riconosciuta nei limiti di Lire  
« 1.600.000.

*SOCIETA' B*

« Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione effettuata (3.000.000) ed il capitale della società <i>E</i> (10.000.000) ossia 30% di L. 4.000.000 (metà di 8.000.000) . . . . .	L. 1.200.000
« 50% della partecipazione . . . . . »	1.500.000
« 50% del reddito dichiarato . . . . . »	1.800.000
« Utile dell'esercizio investito . . . . . »	1.000.000

« Pertanto l'esenzione non può superare il limite di L. 1.000.000 rap-  
presentato dall'utile dell'esercizio investito.

*SOCIETA' C*

« Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione effettuata (3.000.000) ed il capitale della società <i>E</i> (10.000.000) ossia 30% di L. 4.000.000 (metà di 8.000.000) . . . . .	L. 1.200.000
« 50% della partecipazione . . . . . »	1.500.000
« 50% del reddito dichiarato . . . . . »	600.000
« Utile dell'esercizio investito . . . . . »	2.000.000

« Pertanto l'esenzione non può superare L. 600.000 pari al 50% del  
reddito dichiarato.

« Qualora, fermi restando gli altri dati, la società *E* realizzi opere  
per L. 16.000.000 l'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di cui  
appresso:

*SOCIETA' A*

« Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione (4.000.000) ed il capi- tale della società <i>E</i> (10.000.000) ossia 40% di 8.000.000 (metà di L. 16.000.000) . . . . .	L. 3.200.000
« 50% della partecipazione . . . . . »	2.000.000
« 50% del reddito dichiarato . . . . . »	3.500.000
« Utile dell'esercizio investito . . . . . »	4.000.000

« L'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di L. 2.000.000 pari  
al 50% della partecipazione.

*SOCIETA' B*

« Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione (3.000.000) ed il capi- tale della società <i>E</i> (10.000.000) ossia 30% di lire 8.000.000 (metà di L. 16.000.000) . . . . .	L. 2.400.000
« 50% della partecipazione . . . . . »	1.500.000
« 50% del reddito dichiarato . . . . . »	1.800.000
« Utile dell'esercizio investito . . . . . »	1.000.000

« L'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di L. 1.000.000 ossia  
dell'utile dell'esercizio investito.

## SOCIETA' C

« Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione (3.000.000) ed il capitale della società E (10.000.000) ossia 30% di lire 8.000.000 (metà di L. 16.000.000) . . . . .	L. 2.400.000
« 50% della partecipazione . . . . . »	1.500.000
« 50% del reddito dichiarato . . . . . »	600.000
« Utile dell'esercizio investito . . . . . »	2.000.000

« L'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di L. 600.000 corrispondenti al 50% del reddito dichiarato ».

### 1.2.5. — Esenzione dall'imposta di R. M. per i redditi derivanti dallo sfruttamento di terreni posti al servizio dello stabilimento previa trasformazione o rimboschimento.

L'agevolazione in esame fu prevista originariamente dall'art. 37 comma secondo e terzo della L. n. 634 del 1957 e riguarda l'esenzione decennale dall'imposta di R.M. sui redditi derivanti dalla totale utilizzazione dei prodotti ottenibili dai terreni, funzionalmente destinati all'esercizio dello stabilimento industriale in cui si opera la trasformazione, acquistati in proprietà o presi in affitto ultraventennale ed assoggettati a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento.

I soggetti destinatari della disposizione agevolativa in esame sono tutti i contribuenti, senza alcuna discriminazione in ordine alla procedura seguita per la tassazione ed alla loro veste giuridica.

L'agevolazione può essere richiesta all'Intendente di finanza (anche congiuntamente all'istanza diretta ad ottenere il beneficio della registrazione a tassa fissa dell'atto di acquisto, o di concessione in enfiteusi o di fitto dei terreni predetti per gli scopi suindicati).

Le condizioni che devono essere osservate per avere titolo all'esenzione sono indicati nella ricordata circolare n. 351.000 del 14 gennaio 1958. Esse sono:

« a) acquisto in proprietà, ovvero assunzione in enfiteusi o in affitto ultraventennale, con o senza ipoteca, di terreni posti nei territori « nei quali sono operanti le norme a favore del Mezzogiorno;

« b) destinazione dei terreni stessi, entro i termini che saranno « fissati caso per caso, alla radicale trasformazione mediante investimento di rilevanti capitali od al rimboschimento;

« c) intera utilizzazione dei prodotti ottenibili dai terreni trasformati, quali materie prime dello stabilimento industriale tecnicamente organizzato cui i terreni sono funzionalmente destinati.

« È appena il caso — prosegue la circolare medesima — di rilevare « che ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esenzione decennale « occorre che siano realizzate tutte le condizioni innanzi descritte, e che « la esenzione è commisurata ai redditi derivanti dalla utilizzazione dei « prodotti dei terreni nello stabilimento industriale.

« Inoltre, l'esenzione è riconosciuta per la durata di un decennio a « decorrere dall'anno in cui ha inizio la utilizzazione dei prodotti ottenuti dalla radicale trasformazione dei terreni o dal rimboschimento.

« Per quanto concerne la procedura per la concessione del beneficio « in esame, l'esenzione — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del D.M. « 14 giugno 1965 — è accordata con lo stesso decreto del Ministro per le « finanze di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per « l'agricoltura e le foreste con il quale viene concesso il beneficio della « registrazione a tassa fissa ed è definitivamente accordata dietro esibizione — all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione l'interessato ha il proprio domicilio fiscale, entro il termine « perentorio di tre mesi decorrente dalla data fissata in tale decreto « per ultimare la trasformazione o il rimboschimento — di un attestato « del Ministero dell'industria e del commercio comprovante l'avvenuto « adempimento entro il termine fissato dal decreto stesso ».

## **2. — Le registrazioni a tassa fissa (artt. 108-112).**

Le registrazioni a tassa fissa riguardano due grandi branche di operazioni e cioè:

- gli atti traslativi di immobili da destinare ad usi industriali;
- alcuni atti fondamentali della vita delle società.

La funzione economica dell'agevolazione in esame è ovvia: mentre con l'esenzione dall'imposta di R.M. si tende da un lato a stimolare la destinazione, all'investimento nel Mezzogiorno, di cospicue parti di reddito industriale e, dall'altro, si prospetta un maggior profitto per l'imprenditore sul reddito prodotto nel Sud, con il sistema della registrazione a tassa fissa di determinati atti si tende ad eliminare gli ostacoli di natura fiscale all'insediamento vero e proprio ed ai rapporti finanziari delle imprese già ubicate oltre che ai rapporti finanziari internazionali.

### **2.1. — La registrazione a tassa fissa degli atti traslativi di immobili da destinare ad usi industriali (artt. 108-110).**

Il beneficio della registrazione a tassa fissa di lire 2.000 può essere concesso per:

- a) atti di acquisto da parte dei Comuni di suoli da destinare ad impianti, ad installazioni, a costruzioni per l'esercizio di attività industriali e, comunque, tendenti all'incremento dell'occupazione locale;
- b) atti di cessione da parte dei Comuni dei suoli di cui sub a) a ditte industriali;
- c) atti di trasferimento di proprietà (127), nonché per le ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza

(127) Nel caso di più trasferimenti di uno stesso terreno o fabbricato, il beneficio spetta soltanto al proprietario che realizza il nuovo impianto, l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione, l'ammodernamento dell'impianto preesistente.

di debiti contratti ai fini del pagamento di terreni e fabbricati occorrenti per primo impianto di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, per ampliamento, per trasformazione, per ricostruzione, per riattivazione, per ammodernamento di stabilimenti industriali preesistenti (128);

d) atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o affitto ultravventennale (129) con o senza ipoteche di terreni da assoggettare a radicale trasformazione od a rimboscimento, i cui prodotti agricoli siano posti al servizio di un opificio industriale atto alla loro trasformazione (130).

Per l'ultima ipotesi di cui alla predetta lettera d), godono del beneficio il proprietario, l'enfiteuta o l'affittuario ultravventennale che effettivamente pongano in produzione i terreni rimboschiti o assoggettati a radicale trasformazione, nella misura in cui i prodotti dei terreni in questione siano destinati alla trasformazione in un opificio industriale ubicato in zona agevolata.

### 2.1.1. — Modalità di richiesta dell'agevolazione.

Le modalità per il godimento dell'agevolazione sono indicate negli artt. 2, 3 e 5 del citato D.M. 14 dicembre 1965.

Per i casi indicati sub a), b) e c) del punto precedente, il beneficio, ai sensi degli artt. 2 e 3 del predetto D.M., nonché dell'art. 13 della L. n. 853 del 1971 (riportato in calce al testo dell'art. 109 del T.U. che si commenta), si consegue *in via provvisoria* inserendo nell'atto traslativo la richiesta della agevolazione, oppure presentando, all'atto della registrazione, la richiesta di concessione dell'agevolazione.

Il beneficio, dunque, si consegue provvisoriamente in modo automatico. La *concessione definitiva* resta subordinata all'assolvimento della condizione della presentazione all'Ufficio presso cui è stato registrato l'atto, entro e non oltre 6 anni (131) dalla data della registrazione stessa, di un certificato della competente Camera di commercio sentito l'ufficio tecnico erariale attestante il conseguimento entro 5 anni dalla registra-

(128) La circolare n. 119620/64 del 2 agosto 1965 della Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari ha precisato la inapplicabilità del beneficio nel caso in cui un opificio funzionante venga trasferito da un territorio non agevolato ad uno agevolato.

(129) Con la circolare n. 48/6608/66 del 18 agosto 1966 la Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, ha precisato che il beneficio non può essere concesso nel caso di affitto ultravventennale di terreni da destinare a cava.

(130) Con la circolare indicata nella nota precedente è stato chiarito che, per il godimento del beneficio non è indispensabile che l'opificio di trasformazione dei prodotti agricoli in parola sia già esistente al momento dell'acquisizione dei terreni da trasformare o rimboschire. Per alcune colture, infatti, come l'olivicultura, tra la messa a dimora delle piante e l'inizio della produzione utile possono trascorrere anche anni.

(131) Tale termine di 6 anni risulta dal combinato disposto del 1° e del 3° comma dell'art. 13 della L. n. 853 del 1971. In effetti, la normativa surriportata è vigente per tutti i casi che si possono verificare attualmente, giacché il 2° comma del citato art. 13 stabilisce che il termine nuovo di conseguimento del fine agevolato vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti

zione dell'atto da parte dell'acquirente delle finalità industriali per cui l'agevolazione è stata provvisoriamente concessa.

Per i casi di cui sub *a*) e *b*) del paragrafo precedente (atti di acquisto o cessione di terreni da parte dei Comuni), il predetto certificato della Camera di commercio, indispensabile per la concessione definitiva dell'agevolazione, può essere sostituito da atti equivalenti degli organi competenti attestanti il conseguimento da parte dell'acquirente delle particolari finalità industriali per cui l'agevolazione è stata provvisoriamente concessa.

Esiste, inoltre, la possibilità di ripetere dall'Amministrazione finanziaria la somma pagata a titolo di imposte di registrazione e ipotecaria. In tal caso, occorre presentare all'Intendenza di finanza territorialmente competente, entro e non oltre tre anni dalla data di registrazione dell'atto, una richiesta in carta bollata tendente ad ottenere il rimborso delle imposte di registro e ipotecaria pagate in via normale. Anche in questo caso deve essere allegata all'istanza una certificazione della competente Camera di commercio attestante il conseguimento da parte dell'acquirente di quei fini industriali che sono contemplati dalle norme che prevedono il beneficio.

Per quanto riguarda, poi, il caso, di cui sub *d*) del precedente paragrafo, il beneficio ai sensi dell'art. 5 del predetto D.M. 14 dicembre 1965 si consegue *in via provvisoria* presentando all'Intendenza di finanza territorialmente competente una domanda intesa ad ottenere il beneficio, facendosi rilasciare dalla stessa Intendenza un certificato attestante la presentazione della predetta domanda ed esibendo tale certificato all'Ufficio del registro.

Nella domanda occorre specificare la data entro cui dovrebbero terminare i lavori di rimboschimento e di trasformazione.

Tale domanda viene inoltrata al Ministero delle finanze, il quale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'industria e dell'agricoltura, dichiara l'assenso alla concessione dell'agevolazione. In tale decreto viene fissata la data di ultimazione dei lavori di rimboschimento e di trasformazione, la quale serve come termine di decorrenza per la presentazione del certificato necessario per la *definitiva concessione* del beneficio. Tale certificato consiste in un attestato del Ministero dell'industria comprovante l'adempimento degli obiettivi di rimboschimento e di trasformazione, il quale deve essere presentato all'Ufficio presso cui l'atto è stato registrato entro tre mesi dalla data indicata nel predetto decreto del Ministro delle finanze per l'ultimazione dei lavori. Assolta tale condizione, l'agevolazione è concessa in via definitiva.

---

l'entrata in vigore della predetta L. n. 853 del 1971. Con il che resta saldata ogni pendenza antecedente per la quale era valido il termine, per l'appunto di tre anni.

In pratica, il certificato attualmente richiesto deve attestare che *il fine è stato conseguito* entro 5 anni dalla registrazione agevolata e *deve essere presentato non oltre un anno* della scadenza del quinquennio predetto.

L'attestazione in questione è rilasciata su richiesta dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione (ultimo periodo dell'ultimo comma, art. 13, L. n. 853 del 1971).

In conclusione, gli interessati, ove non presentino, o presentino fuori dei termini previsti, le certificazioni o gli attestati necessari per la definitiva concessione del beneficio accordato in via provvisoria, sono tenuti a pagare le normali tasse di registrazione ed ipotecarie nonché i relativi interessi di mora decorrenti dalla data di registrazione (132).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria diretta a richiedere le normali imposte di registro e ipotecarie, nel caso di decadenza dal beneficio, si prescrive nel termine di tre anni dalla data in cui si è verificata la decadenza dal beneficio stesso (133).

## 2.2. — Registrazione a tassa fissa di alcuni atti di società industriali (artt. 111-112).

Il beneficio della registrazione a tassa fissa di lire 2.000 è concesso anche per:

a) atti costitutivi di società industriali, comprese le cooperative, che si costituiscano entro e non oltre il 31 dicembre 1980, con sede nei territori meridionali, ove il capitale venga destinato all'impianto negli stessi territori meridionali di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio;

b) atti costitutivi di nuove società industriali, comprese le cooperative, che si costituiscano — con sede nei territori meridionali — entro e non oltre il 31 dicembre 1980, e che si propongano di ampliare, trasformare, attivare stabilimenti industriali preesistenti nei territori meridionali;

c) atti di aumento di capitale (in numerario o beni o crediti) di una ditta, avente sede ed operante nei territori meridionali, che siano posti in essere entro e non oltre il 31 dicembre 1980 e che abbiano come scopo il potenziamento dell'attività industriale della ditta stessa;

d) atti di emissione di obbligazioni da parte di una ditta avente sede ed operante nei territori meridionali, che siano posti in essere entro e non oltre il 31 dicembre 1980 e che abbiano come scopo il potenziamento dell'attività industriale della ditta stessa;

e) atti di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche anche se prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni di cui al precedente punto d);

f) atti di estinzione delle obbligazioni di cui al precedente punto d);

---

(132) Tale disposizione è contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 del D.M. 14 dicembre 1965, in riferimento agli acquisti di terreni e di fabbricati da parte di privati imprenditori. È evidente, però che la normativa si applica anche al caso degli acquisti e delle cessioni effettuate dai Comuni (per l'espresso rinvio all'art. 2 contenuto nell'art. 3 del D.M. predetto), nonché al caso dell'acquisto in proprietà, enfiteusi o fitto di terreni da rimboschire o trasformare (art. 5 del D.M. appena ricordato) in quanto, anche in quest'ultimo caso, essendo prevista la duplice procedura della concessione provvisoria e di quella definitiva, è naturale sia previsto il pagamento dell'intera tassa e degli interessi di mora ad essa relativi in caso di difetto da parte dell'interessato cui sia stata provvisoriamente concessa l'agevolazione.

g) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori meridionali (134).

### 2.2.1. — Modalità di godimento del beneficio.

Per quanto riguarda le modalità di godimento del beneficio in questione occorre dire che per i casi di cui sub *a*) e *b*) del precedente paragrafo 2.2. (atti — in genere — costitutivi di società industriali), il beneficio — ai sensi dell'art. 4 del surricordato D.M. 14 dicembre 1965 — si consegue in base alle sole risultanze degli atti costitutivi.

Per quanto riguarda invece, le modalità di godimento del beneficio per i casi sub *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del predetto paragrafo 2.2., gli artt. 6 e 7 del summenzionato D.M. 14 dicembre 1965 prevedono che esso si consegua in base a semplice richiesta risultante dagli atti presentati alla registrazione o in base a domanda redatta a parte.

Un cenno particolare merita una determinata condizione di godibilità del beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti — in generale — costitutivi di società (*di cui sub a*) e *b*) del precedente paragrafo) nonché di quelli di aumento di capitale (*di cui sub c*) del precedente paragrafo). Naturalmente quanto si dirà di seguito può valere — in quanto connettibile — anche per i casi di trasformazione, fusione e concentrazione (*di cui sub g*) del precedente paragrafo).

Si tratta, cioè, di affrontare il problema della godibilità del beneficio da parte di società il cui statuto non escluda o preveda espressamente la possibilità per le società stesse di operare anche fuori dei territori meridionali. Al riguardo, esiste un orientamento della Commissione centrale delle imposte (cfr., da ultimo, la dec. 21 giugno 1969 n. 7761 della XIV Sez., in *La Commissione centrale delle imposte*, 1970, II, 426) secondo cui è da escludersi la godibilità del beneficio nel caso in cui lo statuto delle società preveda la possibilità per le stesse di operare anche fuori dei territori meridionali. In realtà, questo orientamento della Commissione centrale non sembra condivisibile *sic et simpliciter*.

Si tratta, infatti di individuare — sulla base della legislazione — il punto limite oltre il quale l'atto costitutivo o l'aumento di capitale da parte di una società che può avere diritto al beneficio della registrazione a tassa fissa dell'atto stesso esuli dal quadro entro il quale è ipotizzabile l'idoneità dell'atto a conseguire gli effetti di sviluppo delle attività industriali meridionali per il quale lo Stato concede l'agevolazione.

Il rilievo del problema è estremamente generale, in quanto può riguardare il fenomeno — possibile — delle società « pendolari » tra il

(133) In tal senso, cfr. dec. Commissione centrale delle imposte, V Sez., 20 gennaio 1966 n. 27033; *Contra*, Cass. I Sez., 11 luglio 1966 n. 1826.

(134) Fino al 30 giugno 1967, il beneficio della registrazione a tassa fissa era concesso anche per la regolarizzazione delle società di fatto (ultimo comma dell'art. 111 del T.U.).

Centro-Nord ed il Sud italiano per motivi fiscali, oppure quello delle società con sede giuridica « di comodo » nel Mezzogiorno.

Per impostare correttamente il problema, è necessario premettere un chiaro approccio alla *ratio* della norma in questione, o, per meglio dire, delle agevolazioni fiscali recate dagli artt. 36 e 38 della legge 29 luglio 1957 n. 634 (ora, artt. 111 e 112 del T.U.). Esentare dalle tasse normali gli atti costitutivi di società nonché alcuni tra i più qualificanti atti della vita delle stesse, come, per l'appunto, un aumento di capitale, significa mirare a facilitare la creazione nelle zone depresse di « centri decisionali » industriali. Ed, infatti, da un lato si favorisce la creazione di società, dall'altro si incentiva il loro rafforzamento e allargamento.

Il punto centrale della questione è, dunque, da ricercarsi nella diversità dei fini fra questi tipi di agevolazioni fiscali e tutti gli altri incentivi all'insediamento ed al funzionamento delle imprese industriali (ivi comprese tutte le altre esenzioni fiscali. Mentre con questi ultimi si tende a favorire il sorgere e il rafforzamento delle industrie in senso « fisico », con il tipo di agevolazioni recate dagli articoli suindicati si mira a completare la promozione dell'industrializzazione mediante l'incentivo alla nascita ed al rafforzamento dei centri decisionali delle iniziative industriali. In effetti, limitarsi alla incentivazione delle industrie in senso fisico sarebbe equivalso a stimolare una industrializzazione acefala.

Tale interpretazione logica trova puntuale conferma nell'esame letterale degli articoli predetti. Infatti, che il legislatore abbia inteso raggiungere l'obiettivo di far sorgere nel Sud d'Italia imprese industriali non prive dei loro centri decisionali (ovvero, in senso formale, le loro sedi) è confermato dalla lettera dell'art. 36 (ora, comma 1° dell'art. 111 del T.U.) quando stabilisce come condizioni per il godimento di un beneficio sia che l'oggetto della società sia « l'esercizio di attività industriali », sia che il capitale venga « destinato all'impianto negli indicati territori (meridionali) di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio ». Concetto confermato dal secondo comma dello stesso articolo ove è prevista la concessione del beneficio nel caso le nuove società « si propongano di rilevare stabilimenti (meridionali) per ampliarli, trasformarli o riattivarli ».

La lettera della norma conferma, cioè, l'intimo legame voluto dalla legge fra capitale sociale di cui si agevola la legale costituzione e l'investimento in cui si concreta l'oggetto societario.

Certamente tale legame sarebbe stato inequivocabile e rigidamente precisato se la legge avesse previsto la destinazione « esclusiva » del capitale all'impianto nei territori meridionali di stabilimenti industriali. Una tale precisione formale, però, avrebbe alterato la sostanza della volontà legislativa in quanto lo Stato sarebbe caduto in contraddizione: avrebbe agevolato il « cervello » dell'impresa spaccandone in due la testa. Non è difficile, infatti, comprendere come non tutto il capitale di una impresa industriale abbia una destinazione « tecnicamente » diretta alla produzione di beni, così come è giuridicamente difficile distinguere, nell'ambito di un capitale sociale di una impresa industriale, la parte afferente ai mezzi di produzione e quella riservata al sostegno degli sbocchi. Peraltro, una indagine sul bilancio sociale potrebbe solo servire *ex post* a qualifi-

care la natura dell'impresa (commerciale o industriale) non a distinguere giuridicamente il capitale sociale in base ai risultati della gestione.

Pertanto, ai fini del godimento dell'agevolazione recata dall'art. 36 in questione, deve trattarsi di una società il cui capitale venga destinato esclusivamente all'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nel Mezzogiorno, al loro esercizio ed alla realizzazione dei mezzi distributivi ritenuti idonei da quella società per distribuire — ovunque — i prodotti dei propri stabilimenti meridionali. Orbene, non può affermarsi — né in via di fatto né in via di principio — che l'« esercizio » dello stabilimento tecnicamente organizzato ed il momento distributivo dell'attività sociale debbano svolgersi con metodologia autarchica. O, almeno, non può ritenersi che tale sia l'intento del legislatore. Infatti, se così fosse la norma si contraddirebbe nuovamente, in quanto da un lato intenderebbe favorire l'insediamento nel Sud del « cervello » dell'industria e dall'altro lo vorrebbe atrofizzare o costringere in schemi precostituiti. Non si può negare, infatti, che un'impresa industriale possa « utilmente » affrontare i suoi problemi di approvvigionamento attraverso accordi che ben possono sfociare in una partecipazione al capitale di rischio di società per la produzione di semilavorati necessari allo/agli stabilimenti meridionali dell'impresa stessa. Così come non si può negare che la fase distributiva possa sfociare in una partecipazione al capitale di società commerciali per lo smercio anche dei prodotti dello/degli stabilimenti meridionali dell'impresa industriale. D'altro canto, una volta consentita la partecipazione al capitale di rischio delle imprese summenzionate, contrasterebbe con la logica della legge e delle cose impedire o limitare — per principio — eventuali incrementi di capitale in tali società da parte di quella avente sede nel territorio meridionale, stabilendo aprioristiche relazioni percentuali tra capitale immobilizzato nel Sud e approvvigionamento o smercio di prodotti attraverso le imprese cui la società meridionale partecipa. Infatti, non si vede perché dopo aver consentito — in base al predetto ragionamento — alla società meridionale la partecipazione al capitale di rischio di società extra meridionali se ne dovrebbe impedire l'interesse e l'azione diretti a garantirne la vitalità. Il problema, cioè, non è quello di stabilire a priori la « possibilità » di partecipazione al fine di concedere l'agevolazione, ma quello di individuare i limiti entro cui l'atto che si intende agevolare può concorrere ad incrementare il momento industriale delle aree meridionali.

Apparentemente tale interpretazione sembra contrastare con le finalità della legislazione meridionalistica. Ed, infatti, la Commissione centrale ha fondato le proprie decisioni negative sulla base della considerazione che la legge intende perseguire un incremento delle attività industriali nel Mezzogiorno, e che — dunque — tale incremento è da escludere se la società, per statuto, può operare direttamente anche al di fuori dei territori meridionali. La posizione della Commissione centrale, al contrario, non sembra essere corretta, in quanto, in primo luogo, sembra confondere il fine della legislazione in parola (l'industrializzazione) con gli effetti delle disposizioni particolari che possono tendere allo stesso fine anche in maniera indiretta (nel senso di: volutamente mediata), e, in secondo luogo, attribuisce al concetto di industrializzazione un significato

esclusivamente fisico contrastante con la logica e con la lettera della disposizione. A ben riflettere il ragionamento seguito dalla Commissione è di questo tipo: lo Stato agevola la costruzione di stabilimenti e favorisce la legale costituzione dei capitali necessari per la loro realizzazione e gestione; dunque, si può agevolare solo quel capitale che sia « pertinente » alle regioni meridionali. L'apparente ortodossia dell'interpretazione porterebbe a concludere che lo Stato intenderebbe promuovere nel Mezzogiorno un tipo di società industriali a raggio di azione meridionale: un assurdo logico e giuridico perché si creerebbe in tal modo un nuovo dualismo tra regioni centro-settentrionali e meridionali proprio attraverso una legislazione il cui scopo ultimo e dichiarato è quello di realizzare, anche attraverso l'industrializzazione, l'eliminazione dell'esistente dualismo tra Nord e Sud d'Italia.

Se, dunque, è da escludere che la « pertinenza » del capitale alle regioni meridionali sia verificabile sulla base di un automatismo tra possibilità operative delle società interessate e limitazione delle possibilità predette ai confini del Mezzogiorno, quale è il significato da attribuire alle condizioni richieste dall'art. 36 e dal 38 della legge 29 luglio 1957 n. 634 (ovvero, dagli articoli 111 e 112 del T.U.) quando collegano la concessione del beneficio all'impianto di stabilimenti nei territori meridionali ed al fatto che la società « operi » negli stessi territori? Concettualmente, il problema è di una semplicità estrema: la legge richiede un contenuto fisico della società, individualizzabile ed operante nel Mezzogiorno. In altri termini, è certamente da escludere dal beneficio l'installazione nelle aree meridionali di sedi di società con stabilimenti ed attività al di fuori dello stesso Mezzogiorno. Operativamente e giuridicamente il problema è meno semplice, in quanto, escluso il caso evidente della « sede di comodo », resta tutto un vasto campo di ipotesi in cui è difficoltoso distinguere fra « sede di comodo » e « sviluppo » di una società meridionale. Ciò che, però, è certo è il fatto che come è da escludere dal beneficio una società senza impianti nel Mezzogiorno così non è escludibile — per quanto sopra detto — dal beneficio stesso una società per il solo fatto che, statutariamente, può operare anche al di fuori dei territori meridionali. Fra questi due estremi occorre individuare un criterio di valutazione.

A tale fine è necessario distinguere la normativa dell'art. 36 (ovvero l'art. 111 T.U.) da quella recata dall'art. 38 della citata legge del 1957 (cioè, l'art. 112 T.U.). L'art. 36, infatti, fornisce un criterio diretto ed immediato: la creazione di uno stabilimento, l'acquisto di un'opificio per riattivarlo, ampliarlo, trasformarlo. Trattandosi, peraltro, di condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio fiscale, le autorità concedenti ben possono richiedere agli interessati l'esibizione di progetti di investimento cui connettere l'agevolazione. Evidentemente, nel caso in specie è estremamente agevole individuare se il capitale sociale può considerarsi coerente col progetto industriale da realizzare nel Mezzogiorno: infatti, dovendosi aver riguardo ad una produzione che inizia da zero per giungere, in un certo numero di anni, ad un certo livello qualitativo e quantitativo, è sufficiente accertare se le partecipazioni extra meridionali previste siano giustificate in quantità e qualità dai

livelli programmati di produzione dello/degli stabilimenti meridionali della società.

Dal punto di vista, dunque, dell'applicazione dell'art. 36 non rileva che lo statuto della società preveda o meno possibilità d'azione extra meridionali, ma soltanto che vi sia coerenza e dipendenza del complesso delle attività sociali rispetto a quella — prevalente — di carattere industriale da realizzare nel Mezzogiorno. Pertanto, ai fini della concessione del beneficio recato dall'art. 36 il termine di riferimento può essere lo statuto sociale nella misura in cui esso da solo garantisca la indubbia ed esclusiva destinazione nel Mezzogiorno delle realizzazioni industriali oggetto della società, o il raffronto fra statuto e progetto di investimento meridionale nel caso in cui la società non escluda rapporti extra meridionali finalizzati alla gestione ed allo sviluppo degli stabilimenti che intende ubicare nel Sud.

Per quanto riguarda, poi, il beneficio recato in particolare dalla lett. a) dell'art. 38 della legge richiamata (ovvero dalla lett. a) dell'art. 112 T.U.), il criterio di valutazione per accertare la godibilità dell'agevolazione non è costituito — a nostro modo di vedere — dal fatto che la società operi nel Mezzogiorno. Quest'ultima, infatti, è una condizione di tipo « fisico », che non esaurisce il problema della godibilità dell'agevolazione, sia per i motivi surricordati di ordine logico quanto alla « meridionalità » operativa, sia perché la lettera stessa della legge non prevede (e — per quanto sopra detto — giustamente) che la società operi « esclusivamente » nei territori meridionali. Sotto tale profilo, dunque, esiste una identità logica e letterale fra l'art. 36 e l'art. 38 della legge in questione, alla quale non può che far seguito una identità interpretativa. In questo, infatti, risiede l'unità logica fra l'art. 36 e l'art. 38, ovverossia nel fatto che, sia che si tratti di nuove società sia che si tratti di aumento di capitale di società preesistenti, la condizione fondamentale per il godimento del beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti relativi è costituita dal fatto che l'oggetto sociale sia un'attività industriale insistente su territorio meridionale. Le due disposizioni si distinguono, poi, appunto per il criterio di valutazione della inerenza del capitale considerato dall'agevolazione all'episodio industriale meridionale che giustifica il beneficio. Per l'art. 36 abbiamo visto precedentemente quale possa essere il criterio. Quanto alla lett. a) dell'art. 38, escluso che possa trovarsi un metro di giudizio nel fatto che la società « operi » nel Mezzogiorno, non resta che individuarlo nell'altra condizione prevista dalla legge, e, cioè, nel « potenziamento della attività industriale ».

Orbene, se la società può essere agevolata, ciò è dovuto al fatto che esercita una attività di tipo industriale nel Mezzogiorno. Se, dunque, si intende agevolare l'industria meridionale è più che evidente che l'aumento di capitale sociale trovi una giustificazione nel potenziamento dell'attività industriale meridionale da parte della società. È noto come sia possibile potenziare un'industria sia ampliandone la capacità produttiva, sia migliorandola. È parimenti noto come l'aumento della produzione possa conseguire sia da un aumento di mezzi di produzione sia da un loro miglioramento (i c.d. effetti quantitativi della produttività). Orbene, se l'aumento di capitale trova tecnicamente giustificazione in uno di que-

sti fini non v'è dubbio che il relativo atto sia suscettibile di godere del beneficio fiscale in parola. Peraltro, tali fini possono — per ritornare al nostro primo esempio — realizzarsi anche mediante una politica aziendale degli approvvigionamenti che può richiedere una partecipazione al capitale di rischio di altre società in condizione di fornire — più economicamente — allo stabilimento meridionale i prodotti di lavorazione di cui necessita. Ciò che è necessario, dunque, per accertare la godibilità dell'agevolazione è la verifica che l'impiego del capitale aumentato abbia come giustificazione e come effetto principale il potenziamento — nel senso predetto — della attività industriale meridionale della società. Anche in questo caso, trattandosi di una condizione richiesta dalla legge, le autorità competenti a concedere l'agevolazione non solo possono richiedere i progetti giustificativi dell'aumento, ma devono richiederli, trattandosi dell'unico mezzo che la legge mette a loro disposizione per valutare il limite oltre il quale l'aumento di capitale non è più idoneo a conseguire gli effetti di sviluppo delle attività industriali meridionali cui la legge collega la godibilità della registrazione a tassa fissa dell'atto di aumento del capitale sociale.

Non si può, pertanto, negare il beneficio della registrazione a tassa fissa in questione sol perché lo statuto sociale consente attività extra meridionali, ma ha da aversi riguardo all'uso « previsto » dell'aumento di capitale sociale. A questo proposito val la pena di sottolineare che la società nel momento in cui chiede il beneficio fiscale può solo impegnarsi ad agire in conformità alla legge di esenzione nell'uso dell'oggetto del beneficio (l'aumento di capitale) ma non può impegnarsi ad attività future indipendenti dall'aumento stesso.

### 3. — Riduzione a metà dell'I.G.E. (art. 109, ultimo comma).

Per l'acquisto non sporadico né isolato, ma preordinato secondo un piano organico di lavori, di:

- materiali da costruzione (sia nazionali che esteri);
- macchinari (sia nazionali che di provenienza estera);
- tutto ciò (135) che serva per primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse nei territori meridionali, per ampliamento, per trasformazione, per ricostruzione, per

---

(135) In proposito occorre ribadire che — ancora con circ. 18 agosto 1966 numero 48/6608/66 — la Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari ha ricordato come siano esclusi dal beneficio tutti gli oggetti occorrenti per l'arredamento e l'attrezzatura mobile dell'opificio, cioè utensili, mobili, beni e materiali di consumo ecc. Ai sensi della predetta circolare, sono anche esclusi dal beneficio i beni che saranno riconosciuti:

1) occorrenti per la sostituzione di altri, aventi le stesse caratteristiche resi inservibili o logorati dall'uso;

2) eccedenti la prima normale dotazione di scorta dei macchinari cui sono destinati.

Inoltre, giova ricordare che sono esclusi dal beneficio i macchinari che non sono tecnicamente determinanti per il sorgere e l'esistenza dell'opificio industriale, ma a questo necessitano in modo complementare.

riattivazione, per ammodernamento di stabilimenti esistenti nei territori meridionali purché si tratti di beni passibili di stabile installazione, l'imposta generale sull'entrata è ridotta alla metà fino al 31 dicembre 1980.

Se i materiali ed i macchinari che abbiano usufruito della riduzione a metà dell'I.G.E. sono alienati entro 10 anni dalla data dell'acquisto l'acquirente originario deve corrispondere all'erario il 50% dell'I.G.E. non corrisposta all'atto dell'acquisto agevolato; tale disposizione si applica anche nel caso della demolizione dei materiali e dei macchinari per inefficienza.

Se, invece, un imprenditore trasferisce un macchinario da uno stabilimento di sua proprietà ubicato nel Mezzogiorno ad un altro stabilimento parimente di sua proprietà ed ubicato nel territorio agevolato, non è dovuta alcuna corresponsione di tributo a congruaglio in quanto trattasi non di cessione ma di semplice spostamento. Naturalmente, in questo caso, l'imprenditore deve procedere alle annotazioni opportune sui registri di carico di cui al successivo paragrafo 3.1.5. Tali annotazioni devono, naturalmente, essere convalidate dagli U.T.E. competenti.

### **3.1. — Modalità per godere dell'agevolazione.**

Le modalità per godere dell'agevolazione della riduzione a metà dell'I.G.E. nei casi predetti, sono contenute negli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del più volte citato D.M. 14 dicembre 1965, illustrati dalla circolare 18 agosto 1966 n. 48/6608/66 della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

#### **3.1.1. — La declaratoria intendentizia di ammissione al beneficio (art. 9 D.M. 14 dicembre 1965).**

Per fruire della riduzione a metà dell'I.G.E. sugli acquisti, l'esercente lo stabilimento deve preventivamente presentare all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale trovasi o dovrà sorgere lo stabilimento stesso, domanda in duplice esemplare (in carta semplice, ai sensi dell'art. 9 della tabella, allegato B, al D.P.R. 26 giugno 1953 n. 492) di ammissione al beneficio fiscale, specificando in essa od in foglio a parte, il piano dei lavori da eseguire direttamente o in appalto, ed i macchinari e i materiali che si presume saranno acquistati per l'esecuzione di detti lavori (136).

Sulla base di tale domanda l'Intendenza di finanza, interpellati l'Ufficio provinciale dell'industria e commercio ed il locale Ufficio tecnico erariale, accerta l'esistenza delle condizioni previste dalla legge agevolativa ed emette conforme declaratoria di ammissione al beneficio fiscale

---

(136) Nel piano di lavori devono essere anche indicati — in linea preventiva — i macchinari ed i materiali che verranno, allo scopo, acquistati nello Stato e quelli importati dall'estero.

in materia di I.G.E., a favore della ditta istante (137). La declaratoria è inviata, per notizia, alla Direzione della circoscrizione doganale, all'Ufficio provinciale dell'industria e commercio ed all'Ufficio tecnico erariale, nonché al comando della Guardia di finanza operante nella zona dove trovasi lo stabilimento ammesso all'agevolazione.

Particolare importanza ha la redazione del predetto piano di lavoro, ove si consideri il principio, sancito dalla Circ. della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari n. 10/30037/67 del 10 febbraio 1967, secondo cui sono da escludere dal beneficio gli acquisti isolati e sporadici di macchinari e materiali che non facciano parte di un preordinato piano organico di lavori diretto alla costruzione, all'ampliamento etc. di stabilimenti industriali.

Va, infine, ribadito che la declaratoria intendentizia, per effetto dell'art. 9 della tabella, allegato B), al D.P.R. 26 giugno 1953 n. 492, è esente da imposta di bollo.

La declaratoria intendentizia concessa per la realizzazione di un nuovo impianto non ha effetto (e, quindi, deve essere richiesta nuovamente) per eventuali successivi ampliamenti etc. dell'impianto stesso (Circ. Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari n. 10/30037/67 del 10 febbraio 1967).

### 3.1.2. — Esecuzione in appalto dei lavori (art. 10 D.M. 14 dicembre 1965).

Ove i lavori agevolati siano in tutto o in parte commessi in appalto, l'ammissione al beneficio della riduzione a metà dell'I.G.E. sugli acquisti, da parte degli appaltatori, dei materiali e dei macchinari che verranno impiegati nelle opere appaltate, può essere richiesta all'Intendenza di finanza, con le modalità di cui all'art. 9 del D.M. 1965, oltre che dagli esercenti di opifici a nome delle ditte appaltatrici, anche direttamente da queste ultime.

In ogni caso, però, il beneficio fiscale alle ditte appaltatrici, per i menzionati lavori, competerà sempreché, dal contesto del relativo contratto registrato o da separata dichiarazione dell'esercente l'opificio che ha commesso l'appalto, risulti che nella determinazione del corrispettivo contrattuale si è tenuto conto del beneficio di cui fruisce l'appaltatore (138).

---

(137) In realtà, la circ. n. 48/6608/66 del 18 agosto 1966 succitata ha modificato la disciplina dell'accertamento delle condizioni necessarie per poter fruire dell'agevolazione, nel senso che tale competenza ora è demandata esclusivamente agli Uffici tecnici erariali e la declaratoria intendentizia di ammissione al beneficio fiscale deve essere emessa dall'Intendenza di finanza, di intesa con l'Ufficio provinciale dell'industria e commercio sulla base del parere tecnico acquisito in proposito attraverso gli U.T.E.

(138) Il beneficio fiscale non riflette i corrispettivi dell'appalto, bensì gli acquisti di materiale e macchinari effettuati dall'appaltatore per l'impiego nelle opere agevolate.

**3.1.3. — Acquisti di materiali e macchinari nazionali (art. 11 D.M. 14 dicembre 1965).**

Le ditte fornitrici di materiali e macchinari nazionali a richiesta e su dichiarazione degli operatori interessati, liquidano l'I.G.E. nella misura ridotta sulle fatture da esse rilasciate, ponendo su ciascun esemplare l'annotazione: « Merci destinate allo stabilimento agevolato della Ditta . . . . . Nella località . . . . . Declaratoria dell'Intendenza di finanza di . . . . . n. . . . . in data . . . . . ».

Per gli acquisti dei suddetti prodotti, eventualmente effettuati nelle more del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, deve farsi uso, al posto degli estremi della declaratoria intendentizia nella annotazione di cui sopra, della dicitura: « Declaratoria in corso dell'Intendenza di finanza di . . . . . ».

**3.1.4. — Acquisti di materiali e macchinari esteri (art. 12 D.M. 14 dicembre 1965).**

Per i materiali e macchinari provenienti dall'estero, gli operatori economici interessati debbono, all'arrivo di detta merce, presentare alla dogana nella cui circoscrizione territoriale è ubicato lo stabilimento agevolato la dichiarazione di importazione definitiva, indicando gli estremi della declaratoria intendentizia di ammissione al beneficio fiscale nonché la ubicazione dello stabilimento presso il quale i materiali e macchinari stessi dovranno essere impiegati.

L'operatore economico interessato che non abbia ancora ottenuto la prescritta declaratoria intendentizia deve indicare nella dichiarazione di importazione che è in corso presso la competente Intendenza di finanza il rilascio della declaratoria stessa.

La dichiarazione di importazione è convertita dalla Dogana in bolletta di importazione definitiva e su di essa l'I.G.E. viene liquidata con l'aliquota ridotta alla metà.

**3.1.5. — Registro di carico dei materiali e macchinari agevolati (art. 13 D.M. 14 dicembre 1965).**

Sotto la comminatoria della decadenza dal beneficio, presso lo stabilimento cui sono destinati i materiali e macchinari che hanno assolto l'I.G.E. ridotta alla metà deve essere tenuto, a cura dell'esercente lo stabilimento, un registro di carico — preventivamente vidimato dal competente Ufficio del registro ai termini dell'art. 112 del R.D. 26 gennaio 1940 n. 10 — sul quale tutti i suddetti materiali e macchinari sia nazionali che esteri, acquistati dall'esercente lo stabilimento e dalle ditte appaltatrici, devono, al momento della loro introduzione nello stabilimento, essere annotati e descritti con l'indicazione degli estremi del relativo documento di acquisto (fattura emessa dai fornitori nazionali, ovvero bolletta di importazione) e del corrispondente prezzo (139).

(139) È consigliabile avere sempre una copia delle fatture di vendita per gli adempimenti presso gli U.T.E., che saranno indicati nel seguente paragrafo 3.1.6.

Tale registro deve essere costantemente aggiornato e rimanere in custodia presso lo stabilimento agevolato, a disposizione degli organi di vigilanza e di controllo dell'Amministrazione finanziaria (140).

Occorre ricordare che l'obbligo della tenuta del registro in questione non può essere fatto ricadere sull'impresa appaltatrice (nel caso, ovviamente, in cui si sia data in appalto la realizzazione dello stabilimento).

Quanto, poi, ai sistemi di registrazione delle fatture in corso di lavori appaltati, il fornitore deve consegnare all'appaltatore almeno tre esemplari di ogni fattura agevolata. L'appaltatore invia due esemplari alla ditta appaltante la quale potrà procedere così alle annotazioni sul registro in questione e potrà far opporre dall'U.T.E. il « visto installato » oltre che sul registro anche sulle due copie una delle quali sarà inviata all'appaltatore.

### 3.1.6. — Visti di installazione per i materiali ed i macchinari agevolati (art. 14 D.M. 14 dicembre 1965).

Tutti i macchinari e materiali che hanno assolto l'I.G.E. ridotta alla metà, devono, nel termine di un anno dalla data del loro acquisto, risultare effettivamente posti in opera negli stabilimenti industriali cui erano destinati.

Per i prodotti acquistati nello Stato e per quelli di provenienza estera la ditta interessata, entro un anno dalla data rispettivamente della relativa fattura ovvero della bolletta di importazione, deve richiedere al competente Ufficio tecnico erariale l'apposizione del « Visto installato » (141) sui singoli documenti (fatture e bollette doganali) nonché sul registro di carico, di cui al precedente paragrafo 3.1.5., in corrispondenza delle annotazioni degli estremi dei documenti stessi ivi fatte all'atto dell'introduzione della merce nello stabilimento.

Trascorso detto termine senza che sia stato provveduto alla posa in opera dei materiali e macchinari agevolati, i relativi documenti devono essere regolarizzati agli effetti dell'I.G.E. con la integrazione della metà della imposta non assolta, da operarsi, per le merci nazionali, con versamento del tributo nei modi di legge (a mezzo marche ovvero a mezzo c./c. postale) e per le merci estere, tramite la competente Dogana.

Tuttavia, ove comprovate circostanze rendano impossibile l'impiego nello stabilimento di dette merci entro il termine di cui sopra, le Intendenze di finanza possono ad istanza degli interessati, da prodursi prima della scadenza del termine utile, accordare congrue proroghe.

---

(140) La ditta può essere autorizzata a tenere il registro di carico presso la propria agenzia quando questa costituisca un centro amministrativo dotato di una apposita organizzazione. Essa può essere anche autorizzata ad istituire un solo reparto d'incarico per tutte le filiali dipendenti dal medesimo centro amministrativo.

(141) Identica dizione deve essere usata anche nel caso in cui si tratti di macchine mobiliari, per i quali sembrerebbe fuor di luogo.

### 3.1.7. — Sanzioni per inadempienze formali.

Nel caso in cui un beneficiario decada dall'agevolazione per inadempienze formali è tenuto ad integrare il tributo già versato, in base all'aliquota vigente al momento in cui godette del beneficio (ovvero al momento dell'emissione delle fatture), ed a pagare la soprattassa del 10%.

### 4. — Esenzione dai dazi doganali e relative imposte di conguaglio.

Ai sensi della lett. e) dell'art. 13 della L. 26 giugno 1965 n. 717, sono state abolite, a partire dal 1° gennaio 1966, le esenzioni dai dazi doganali e dalle relative imposte di conguaglio di cui agli artt. 2 del D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598 e successive modificazioni, 29 della L. 29 luglio 1957 n. 634 e 14 della L. 29 settembre 1962 n. 1462.

E questo il motivo per cui tale norma non è contenuta nel T.U. in commento, in omaggio al principio compilativo secondo il quale le norme di carattere meramente storico non sono state riportate nel testo coordinato.

### 5. — Agevolazioni in materia di imposta erariale sul consumo della energia elettrica e di imposta di fabbricazione sugli oli minerali (art. 113).

L'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica viene ridotta alla metà per gli operatori meridionali.

Le modalità di attuazione di tale agevolazione sono previste dall'articolo 15 del D.M. 14 dicembre 1965 predetto.

Eccone il testo:

« L'agevolazione fiscale accordata con l'art. 3 del D.L.vo 6 ottobre 1948 n. 1199, convertito nella L. 3 dicembre 1948 n. 1387, successivamente prorogata con l'art. 1 del D.L. 24 settembre 1958 n. 918, convertito con modificazioni nella L. 21 novembre 1958 n. 1018, e con l'art. 13 lett. f), della L. 26 giugno 1965 n. 717, riguardante la riduzione a metà delle aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica e delle misure massime dei canoni annui, è applicata direttamente dagli Uffici delle imposte di fabbricazione, competenti per territorio ».

Della stessa esenzione godono i combustibili e le altre fonti energetiche occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 61 del presente T.U.

Le modalità per il godimento dell'agevolazione sono contenute negli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 14 dicembre 1965, nonché nella circolare n. 48/6608/66 in data 18 agosto 1966 della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari (la quale non reca alcun elemento nuovo rispetto alla normativa del decreto predetto).

Ecco il testo dell'art. 16 del decreto in argomento, che contempla il caso particolare degli impianti di desalinizzazione alimentati mediante energia elettrica:

« L' esercente l' impianto di desalinizzazione delle acque per uso collettivo od industriale, che intende fruire, ai sensi dell' art. 13, lett. f) della L. 26 giugno 1965 n. 717, dell' esenzione dall' imposta erariale sul consumo dell' energia elettrica occorrente al funzionamento del predetto impianto, deve presentare domanda all' Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, allegando lo schema dell' impianto di desalinizzazione, una relazione sul suo funzionamento e lo schema dell' impianto elettrico con la descrizione degli apparecchi di misura dell' energia elettrica consumata.

« L' Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda di cui al precedente comma, verifica l' impianto di desalinizzazione, controlla i circuiti elettrici al fine di accertare che quello relativo al funzionamento dell' impianto sia distinto dal circuito degli usi tassabili e prescrive all' esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali. Lo stesso Ufficio ha la facoltà di applicare bolli e suggelli, di prescrivere l' installazione degli apparecchi di misura eventualmente necessari, nonché di eseguire esperimenti sul consumo dell' energia elettrica per determinare il consumo specifico per metro cubo di acqua desalinizzata.

« Delle operazioni eseguite è compilato verbale in doppio esemplare da sottoscrivere dal funzionario che ha eseguito la verifica e dall' esercente, al quale è rilasciato un esemplare.

« In base alle risultanze, della verifica, l' Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accorda il beneficio fiscale stabilendo i necessari adempimenti ».

L' art. 17 del D.M. 14 dicembre 1965 predetto, il quale contempla il caso particolare degli impianti di desalinizzazione alimentati mediante combustibili, così dispone:

« Ai sensi dell' art. 13, lettera f), della legge 26 giugno 1965 n. 717, per il funzionamento degli impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale competono le seguenti agevolazioni tributarie:

« A) esenzione dalla imposta di fabbricazione, prevista dalla lettera f), punto 2), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964 n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964 n. 1350, per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto d' infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95% in volume ed a 300°C sia almeno il 90% in volume;

« B) pagamento dell' imposta di fabbricazione ridotta nella misura di L. 250 per quintale prevista dalle lettere A), punto 2), G) punto 4), H) punto 4) e L) punto 1) della tabella B allegata al predetto decreto-legge 23 ottobre 1964 n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964 n. 1350, rispettivamente per gli:

- « 1) oli minerali greggi naturali;
- « 2) oli da gas ed oli combustibili speciali;
- « 3) oli combustibili diversi da quelli speciali;

« 4) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, impiegati da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili.

« L'esercente l'impianto di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, che intende fruire delle agevolazioni di cui al presente articolo deve presentare domanda all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, indicando:

« a) le proprie generalità;

« b) l'ubicazione dell'impianto;

« c) il tipo di combustibile da adoperare ed il relativo fabbisogno;

« d) il numero, la specie e la capacità dei recipienti adibiti alla custodia del combustibile;

« e) gli apparecchi di misura esistenti per l'accertamento del combustibile consumato;

« f) l'orario di funzionamento dell'impianto;

« g) la potenza, espressa in CV, dei motori per la produzione di forza motrice e quella assorbita dalle macchine operatrici;

« h) la potenzialità espressa in calorie ora delle caldaie e delle scaldiglie dell'impianto;

« i) il consumo specifico medio del combustibile impiegato per metro cubo di acqua desalinizzata.

« Alla domanda devono essere allegati:

« lo schema di funzionamento dell'impianto di desalinizzazione;

« una relazione sul funzionamento;

« la planimetria del deposito degli oli minerali e copia del relativo atto di concessione rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio o dal prefetto della Provincia a seconda che la capacità complessiva sia superiore od inferiore a 3000 metri cubi.

« L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda regolarmente documentata, verifica l'impianto e, in contraddittorio con l'esercente, procede alla taratura dei serbatoi destinati al deposito dei combustibili agevolati.

« Delle operazioni eseguite è compilato verbale in doppio esemplare da sottoscrivere dal funzionario che ha eseguito la verifica e dall'esercente al quale è rilasciato un esemplare.

« L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di eseguire controlli, riscontri ed esperimenti di lavorazione, di applicare bolli e suggelli ai serbatoi ed agli impianti.

« Riconosciuta regolare la sistemazione dell'impianto, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione rilascia il nulla osta per il ritiro dalle raffinerie, dai depositi doganali, e da quelli assimilati ai doganali, del quantitativo di combustibile non superiore al presumibile fabbisogno di un trimestre.

« I serbatoi per la custodia degli oli minerali non raffinati e le relative tubazioni di collegamento ai bruciatori delle caldaie od ai motori devono essere predisposti per un razionale suggellamento, in modo che la loro alimentazione avvenga a ciclo chiuso.

« All'arrivo degli anzidetti oli minerali non raffinati, per i quali si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto-

« legge 3 maggio 1957 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957 n. 464, l'esercente l'impianto di desalinizzazione deve darne immediato avviso all'Ufficio finanziario di zona o, in mancanza, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il funzionario incaricato, eseguiti gli opportuni controlli, assiste al travaso del prodotto nei serbatoi del deposito e provvede al loro suggellamento, lasciando libertà di movimento per la sola alimentazione dell'impianto di utilizzazione.

« Lo stesso funzionario annota la quantità riscontrata all'arrivo nella parte del carico del registro contemplato nell'art. 5 del predetto decreto-legge 3 maggio 1957 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957 n. 464.

« La relativa bolletta di cauzione è rimessa all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che annota il debito d'imposta, a carico dell'esercente, sull'apposito registro e restituisce il certificato di scarico all'Ufficio che ha emesso la bolletta.

« Alla fine di ogni mese l'esercente deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, in doppio esemplare nella quale deve indicare la quantità di oli minerali non raffinati utilizzati nel mese ed i metri cubi di acqua desalinizzata prodotta. Tale dichiarazione deve essere presentata, anche se negativa.

« L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguiti gli accertamenti di sua competenza, liquida, in calce alla dichiarazione di cui al comma precedente, il tributo da abbuonare e lo scarica dal debito d'imposta a carico dell'esercente, inviando un esemplare della dichiarazione all'Ufficio finanziario di zona.

« I combustibili di cui alla lettera B) sono avviati dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli assimilati ai doganali, agli impianti di desalinizzazione agevolati con la scorta del certificato di provenienza mod. H/ter 16 per qualsiasi quantità. Il movimento di tali combustibili è tenuto in evidenza sul registro di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957 n. 47, quando prescritto, e negli altri casi su apposito registro previamente stabilito dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

« Detto Ufficio esegue saltuari controlli per accertare la congruità dei consumi indicati sul registro di carico e scarico ».

L'art. 18 del D.M. 14 dicembre 1965 predetto, il quale contempla il caso particolare degli impianti di desalinizzazione alimentati promiscuamente, dispone, infine:

« L'esercente l'impianto di desalinizzazione funzionante promiscuamente ad energia elettrica e con l'impiego di combustibili può chiedere di essere ammesso ai benefici tributari di cui agli artt. 17 e 18 con una unica domanda, contenente tutti gli elementi indicati negli articoli stessi, che si applicano per la concessione degli anzidetti benefici ».

## 6. — Esenzione dall'imposta sulle società (art. 115).

In materia di esenzione dall'imposta sulle società, la Direzione generale delle imposte dirette, con circolare n. 340060 in data 17 febbraio 1967, ha dettato una esauriente normativa il cui testo si riporta qui di

seguito integralmente, al fine dell'illustrazione dell'agevolazione e delle modalità di godimento della stessa con l'avvertenza che il 6° comma dell'art. 15 della L. n. 853 del 1971 ha interpretato autenticamente l'art. 115 del T.U. che si commenta nel senso che « l'esenzione ivi prevista spetta anche alle società che gestiscono — a seguito di fusione per incorporazione o di concentrazione — iniziative produttive realizzate nei territori agevolati ad entrate in funzione dopo il 30 giugno 1965 ».

« L'art. 14 della legge n. 717 ha notevolmente innovato il sistema agevolativo per il Mezzogiorno introducendovi una esenzione dall'imposta sulle società.

« Il primo comma di detto articolo stabilisce che le società che si costituiscono con sede nei territori meridionali per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per 10 anni dalla loro costituzione, dalla imposta sulle società. Ovviamente trattasi di disposizioni applicabili alle società costituite a partire dal 30 giugno 1965, data di entrata in vigore della legge.

« Nel secondo comma è previsto che per le società già costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalità indicate nel primo comma, l'esenzione si applica per i residui annui del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del provvedimento, ossia successivi al 31 dicembre 1965. (*Omissis*).

« In ordine alla succitata disposizione è da rilevare che la medesima fa espresso riferimento alla data di costituzione delle società sia nuove che preesistenti per stabilire il termine finale dell'esenzione e, relativamente alle società preesistenti, alla data del 31 dicembre 1965 per stabilire la decorrenza dell'agevolazione.

« Di conseguenza potrà verificarsi (ed è da ritenersi, anzi, questa l'ipotesi più probabile) che il trattamento agevolato investa parzialmente periodi di imposta con la conseguenza che il beneficio si renderà applicabile con il criterio, della proporzionalità negli esercizi sociali iniziali e finale.

« In pratica, la necessità dei ratei sarà avvertita:

« a) per le società di nuova costituzione, per il periodo che va dalla data di costituzione stessa a quella di chiusura del primo esercizio sociale, oltre che per l'esercizio nel corso del quale il decennio viene a scadere;

« b) per le società preesistenti, nell'esercizio sociale di compimento del decennio, e, eventualmente, nell'esercizio sociale nel corso del quale abbia inizio la decorrenza del beneficio (1° gennaio 1966) tenuto conto che per dette società l'esenzione è limitata alla residua parte del più volte menzionato decennio, successiva al 31 dicembre 1965.

« Circa le condizioni relative alla costituzione delle " società con sede nei territori " meridionali, di cui è menzione nel primo comma dell'art. 14 in esame, si ritiene opportuno chiarire che la sede nei territori meridionali deve essere stabilita contemporaneamente alla costituzione, e di conseguenza deve essere esclusa dal beneficio una società che si costituisce, anche dopo il 30 giugno 1965, con sede fuori del ter-

« ritorio agevolato e che in un secondo momento trasferisca la sede nei  
« territori meridionali.

« Il trasferimento in sede è invece consentito per i preesistenti sog-  
« getti di cui al secondo comma per i quali è stata usata la locuzione  
« " già costituite o aventi sede nei predetti territori " locuzione che im-  
« pone di estendere l'esenzione anche alle società che, costitutesi in un  
« primo momento fuori del meridione, si siano trasferite entro il 30  
« giugno 1965 nei territori agevolati.

« Sia le nuove società che quelle preesistenti per rientrare nel be-  
« neficio devono avere come fine la realizzazione di nuove iniziative pro-  
« duttive nei territori meridionali.

« Per le società di nuova costituzione, è da rilevare che l'accerta-  
« mento della predetta condizione, dovrà effettuarsi con riferimento ad  
« ogni utile elemento risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto delle  
« società con particolare riguardo all'oggetto sociale e alle prevedibili  
« modalità della sua realizzazione.

« In tali indagini dovrà ovviamente tenersi conto che i menzionati  
« presupposti vanno inquadrati in tutta la normativa concernente le  
« agevolazioni del settore che, come si è avuto occasione in precedenza  
« di ricordare ha come scopo l'industrializzazione del Mezzogiorno at-  
« traverso l'impianto nei relativi territori di stabilimenti tecnicamente  
« organizzati.

« L'ammissione al beneficio sulla base dei predetti elementi non esi-  
« merà gli Uffici dal verificare successivamente che in fatto siano realiz-  
« zate le ricordate finalità per la declaratoria, in mancanza di detta rea-  
« lizzazione della scadenza dal diritto all'esenzione.

« Per le società preesistenti alla data di entrata in vigore della legge,  
« preminente rilevanza assumerà l'indagine sulla reale situazione di fatto,  
« trattandosi di soggetti per i quali, nella generalità dei casi, la realiz-  
« zazione dei fini innanzi indicati è desumibile sia dal genere degli im-  
« pianti realizzati che dall'attività in corso.

« Come è stato raccomandato ai fini dell'accertamento dei presu-  
« posti dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, anche per l'eso-  
« nero di che trattasi si invitano gli Uffici ad esaminare con sollecitudine  
« le richieste di esonero essendo interesse dell'Amministrazione adot-  
« tare al più presto i definitivi provvedimenti.

« Individuati i soggetti che rientrano nel beneficio previsto dall'ar-  
« ticolo 14, è appena il caso di sottolineare che il computo del periodo  
« di 10 anni previsto nell'articolo medesimo è stabilito con diversi cri-  
« teri da quelli relativi al computo del decennio di esenzione dal tributo  
« mobiliare avendosi riguardo, in questa sede, sia per i nuovi soggetti  
« che per i preesistenti, unicamente alla data di costituzione delle società,  
« ferma restando per le società preesistenti l'applicazione del beneficio  
« dal 1° gennaio 1966 alla scadenza dei 10 anni dalla costituzione.

« Nell'applicazione pratica della disposizione esonerativa innanzi esa-  
« minata, particolare rilevanza assume l'ipotesi di organismi che, pur  
« avendo la sede legale nei territori agevolati, abbiano impianti indu-  
« striali anche al di fuori di tali territori.

« In tal caso, l'esistenza di stabilimenti industriali al di fuori delle « zone in cui è operante il regime agevolato fa ritenere che le società in « argomento non realizzano le finalità proprie della legge.

« Il criterio suindicato, ispirato all'intento di favorire le società co- « stituite o aventi sede nei territori agevolati " per la realizzazione nei « territori stessi" di nuove iniziative produttive, comporta in sostanza che « possono beneficiare dell'agevolazione soltanto le società aventi sede « legale e complessi industriali negli anzidetti territori, ferma restando « la possibilità, già incidentalmente ricordata in sede di trattazione del- « l'esenzione dal tributo mobiliare, che detti organismi abbiano al di « fuori dei territori agevolati uffici di vendita aventi lo scopo di com- « merciare i prodotti dell'opificio sociale.

« Parimenti, si ritiene che l'esenzione dall'imposta sulle società non « possa essere accordata o debba essere revocata quando l'assunzione di « partecipazioni in altre società prevista dagli atti costitutivi non sia spe- « cificamente limitata negli atti medesimi alla assunzione di partecipa- « zioni dirette o indirette in società operanti nei territori agevolati e « aventi le finalità previste dalla legge in esame; o, quando, in fatto, ven- « ga a risultare che si tratta di partecipazioni in società diverse da quelle « ora menzionate ».

#### **7. — Esenzione dall'imposta sul bollo.**

Ai sensi dell'art. 17 della L. 11 aprile 1953 n. 298 e dell'art. 6 della L. 22 giugno 1950 n. 445, tutti gli atti ed i contratti che siano posti in essere in seguito ad operazioni di finanziamento realizzate dagli Istituti speciali di credito sono esenti dall'imposta di bollo, mentre le cambiali emesse dalle imprese sovvenzionate scontano l'imposta di bollo fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, quale che sia la loro scadenza.

#### **8. — Agevolazioni in materia di idrocarburi (art. 116).**

Per gli idrocarburi che siano estratti nei territori meridionali e limitatamente alla parte di essi che venga utilizzata dagli impianti industriali ubicati nella stessa provincia, o nelle stesse province in cui avviene la coltivazione del giacimento o dei giacimenti, sono previste le seguenti agevolazioni:

1) non è dovuta, da parte del concessionario, allo Stato l'aliquota in natura, di cui all'art. 22 della L. n. 6 del 1957, del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera del pozzo, riferita alla metà dell'anno solare;

2) non sono dovute le imposte ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6 ottobre 1965 n. 873.

#### **9. — Altre agevolazioni fiscali (artt. 89, 93, comma 1° e 2° e 148 del T.U.).**

Al fine di completare il quadro relativo alle agevolazioni fiscali previste per l'industrializzazione del Mezzogiorno, occorre ricordare gli arti-

coli 89 e 93, primo e secondo comma, che contengono una serie di disposizioni relative ad agevolazioni fiscali connesse con determinate operazioni di credito agevolato le quali non riguardano direttamente l'operatore economico, ma si riferiscono al trattamento fiscale degli Istituti di credito per le operazioni di credito agevolato.

E' evidente l'esistenza di un interesse, anche se indiretto, dell'operatore a queste agevolazioni, in quanto i maggiori o minori oneri incontrati dagli Istituti di credito si possono riverberare direttamente sul costo dell'operazione.

Analoghe considerazioni valgono per l'interesse dell'operatore in ordine al trattamento tributario previsto per i consorzi industriali, in quanto esso incide direttamente sul costo del servizio prestato da quelli all'operatore (vedi commento all'art. 148 del presente T.U.) (142).

---

(142) Ecco il testo degli artt. 22 e 23 del predetto D.M. 14 dicembre 1965, riguardanti il trattamento tributario dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale:

« Art. 22. — (*Abbonamento tributario*). - I Consorzi per le Aree e per i nuclei di industrializzazione costituiti a norma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957 n. 634, in luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, dell'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, di ogni altra tassa, imposta o contributo inerenti alla loro costituzione e funzionamento, alle operazioni, atti e contratti relativi alla loro attività, corrispondono all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di centesimi 5 per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale dei Consorzi medesimi.

« Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiari spettanti all'Erario o agli Enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziari, per i quali ultimi i Consorzi godranno del trattamento delle Amministrazioni statali.

« Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni dei Consorzi, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, eccettuati gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, che sono ridotti alla metà (art. 5 legge 29 settembre 1962 n. 1462 e art. 26, legge 10 agosto 1950 n. 646). (Cfr. in partic. la legge 26 novembre 1969 n. 930 riportata in calce al testo dall'art. 101 del T.U. in esame).

« Art. 23. — (*Modalità di applicazione del regime di abbonamento*). - Per l'applicazione del regime di abbonamento di cui all'articolo precedente i Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione devono annualmente presentare, all'Ufficio del registro (Atti pubblici) nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale del Consorzio, una dichiarazione in duplice esemplare, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, nella quale deve essere specificato l'ammontare delle somme spese nell'anno precedente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

« Alla detta dichiarazione devono essere allegate copia conforme del bilancio e del conto profitti e perdite nonché copia conforme della deliberazione di approvazione.

« L'Ufficio di registro liquida la quota di abbonamento delle spese dichiarate e restituisce al Consorzio un esemplare della dichiarazione, trascrivendovi l'importo del tributo dovuto che deve essere versato in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione ».

*Sezione VII - Agevolazioni per il commercio (Art. 117)***1. — Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese commerciali (art. 117).**

Ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 5, secondo e ultimo comma, della L. n. 1016 del 1960, nonché della L. n. 264 del 1963 e della L. n. 53 del 1964, l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. ed il C.I.S. nonché gli Istituti regionali costituiti ai sensi della L. 22 giugno 1950 n. 445 per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, possono concedere a piccole e medie imprese commerciali, costituite nei territori meridionali (art. 1 T.U.), finanziamenti per apprestamento, per ampliamento e per rinnovo di attrezzature, ivi comprese opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

Il tasso di interesse attualmente applicato, per effetto del D.M. 19 febbraio 1971 (G.U. n. 95 del 17 aprile), è del 3 % annuo, comprensivo di ogni onere e spesa.

La quota della spesa necessaria finanziabile non può essere superiore:

— al 70% della spesa ritenuta ammissibile qualora quest'ultima non superi i 40 milioni;

— a 50 milioni in ogni caso.

La durata del finanziamento non può essere in ogni caso superiore a dieci anni.

Per quanto riguarda la definizione di « piccola e media impresa commerciale », la Circolare del Ministero dell'industria n. 1385/C del 22 novembre 1960 ha stabilito come criterio di massima che, tenendo presenti le strutture e le esigenze di ogni settore, si debbano intendere per « medie e piccole imprese commerciali » quelle con non più di venti dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 250 milioni. Tale criterio, di semplice applicazione nel caso di ampliamento o di rinnovo di aziende esistenti, nel caso di nuove aziende o, comunque, di imprese di nuova costituzione, trova applicazione mediante il rapporto della nuova impresa con aziende similari.

Per le modalità di concessione, occorre solo ricordare che gli Istituti finanziatori, ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 della L. n. 1016 del 1960, nonché dell'art. 7 della L. n. 649 del 1961, potranno convenire, a garanzia delle operazioni, la costituzione di privilegi sugli impianti, sui macchinari e sulle attrezzature delle imprese che abbiano goduto del finanziamento.

Nel mentre il 1° Piano di coordinamento non prevede nulla al riguardo, l'ultimo comma dell'art. 7 della L. n. 853 del 1971, dispone che « le somme annue per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della L. n. 1016 del 1960, e successive modifiche ed integrazioni, saranno utilizzate, nella misura del 50 %, a favore di piccole e medie imprese com-

merciali e di enti economici e collettivi fra quelli ubicati nei territori di cui all'art. 1 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 ».

Gli ultimi 3 commi dell'art. 10 della L. n. 853 del 1971, testualmente prevedono:

« Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti, attrezzature e locali per la distribuzione commerciale realizzati da cooperative, aventi il fine di favorire la commercializzazione delle produzioni agricole, industriali ed artigiane del Mezzogiorno o realizzati da piccoli o medi operatori commerciali singoli o associati, può essere concesso un finanziamento agevolato dagli istituti all'uopo abilitati, nella misura massima del 50 % della spesa ammissibile per impianti fissi, ivi compreso l'acquisto dei locali necessari all'impianto, e scorte. La misura massima per il finanziamento delle scorte è rapportata al 30 per cento della spesa per gli impianti fissi.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del Credito e del Risparmio.

La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in 15 anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti preesistenti ».

## CAPO V

### Artigianato e pesca

#### Sezione I — Interventi della Cassa per il Mezzogiorno nel settore dell'artigianato

#### Art. 118

##### CONTRIBUTI PER L'ARTIGIANATO

*Per il quinquennio decorrente dal 30 giugno 1965 (\*), la Cassa per il Mezzogiorno concede, con i limiti e le modalità stabilite dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'art. 1, tramite le commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956 n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., contributi non superiori al 30% della spesa per i macchinari occorrenti alla trasformazione, all'ammodernamento e alla meccanizzazione dell'azienda, ivi comprese le opere murarie in quanto concorrono in modo diretto ai fini di cui sopra. (Art. 17, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 11, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 2, L. n. 555/1959).*

(\*) Tale termine è stato spostato al 31 dicembre 1970 (termine di presentazione delle domande) dall'art. 16, c. 3°, della L. n. 853 del 1971.

*I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico. (Art. 11, c. 3°, L. n. 634/1957).*

#### **Art. 119**

##### **RISERVA DEL 30% DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

*Le disposizioni previste dall'art. 80 in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonché nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956 n. 277. (Art. 16, c. 1°, 2°, L. n. 717/1965).*

#### **Sezione II — Interventi della Cassa per il Mezzogiorno nel settore della pesca**

#### **Art. 120**

##### **CONTRIBUTI PER LA PESCA**

*La Cassa per il Mezzogiorno concede, per il quinquennio decorrente dal 30 giugno 1965 (\*), con i limiti e le modalità stabilite dal piano di coordinamento, ai pescatori singoli od associati, operanti nei territori di cui all'art. 1, contributi, in misura non superiore al 40% della spesa documentata per la provvista ed il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature, per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione e fabbricazione di reti ed altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti. (Art. 17, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 5, c. 1°, L. n. 634/1957).*

*I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto dalla legge 10 gennaio 1952 n. 16, modificata dalla legge 25 novembre 1960 n. 1508, nonché dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1457, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato. (Art. 5, c. 2°, L. n. 634/1957; art. 2, c. 2°, Legge n. 1508/1960).*

---

(\*) Cfr. asterisco in nota al precedente art. 118.

**Art. 121**

CONTRIBUTI E MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE RELATIVI AI PRODOTTI ITTICI

*I contributi e mutui previsti dai primi cinque commi dell'art. 141 si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e di attrezzature per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti ittici, promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, ai sensi e con le modalità dell'art. 142, comma primo.*

*Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del citato art. 142. (Art. 11, c. 1°, L. n. 717/1965).*

**Art. 122**

IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE  
E LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

*Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 (\*\*), gli impianti per la distribuzione dei prodotti ittici di cui all'articolo precedente, ammissibili ai benefici previsti dai primi cinque commi dell'art. 141, possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purché gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali. (Art. 11, c. 2°, L. n. 717/1965).*

*Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento (\*\*) il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a concorrere finanziariamente, mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma dell'art. 142 e alle imprese industriali, alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri. (Idem, c. 5°).*

**Art. 123**

RIDUZIONE TARIFFARIE SUI TRASPORTI FERROVIARI  
E MARITTIMI DI PRODOTTI ITTICI

*Le tariffe di favore per i trasporti ferroviari e per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati, di cui all'art. 82, si applicano anche ai prodotti ittici, con le modalità indicate nello stesso articolo. (Art. 15, c. 2°, 3°, L. n. 717/1965).*

---

(\*\*) Ora, Cipe.

## CAPITOLO V

## ARTIGIANATO E PESCA (Artt. 118-123)

## Sezione I

## AGEVOLAZIONI PER L'ARTIGIANATO (artt. 118-119)

Le agevolazioni previste dal T.U. che si commenta a favore delle imprese artigiane sono di due tipi: contributi a fondo perduto (art. 118) e riserva del 30 % delle forniture e lavorazioni pubbliche (art. 119).

Per quanto riguarda le modalità di attuazione del beneficio della riserva del 30 %, si rinvia al commento dell'art. 80.

Per quanto riguarda, invece, i contributi a fondo perduto, si tratta di disposizioni ormai scadute. Si ritiene, pertanto, superfluo commentare norme che non sono più in vigore.

## Sezione II

## AGEVOLAZIONI PER LA PESCA (Artt. 120-123)

Le agevolazioni previste dal T.U. che si commenta in materia di pesca sono di tre categorie, e cioè: contributi a fondo perduto; mutui a tasso agevolato e riduzioni tariffarie.

In particolare, i contributi a fondo perduto, previsti dal T.U., sono di due forme, una delle quali (l'art. 120) è ormai scaduta.

Pertanto, con l'avvertenza che le disposizioni dell'art. 120 T.U. sono, ormai, non più vigenti, per quanto riguarda la pesca, occorre dire che tale settore non rientra in tutto nella previsione di trasferimento alle Regioni delle corrispondenti funzioni di intervento straordinario prevista dall'art. 4 della L. n. 853 del 1971.

Infatti, nella nuova normativa si prevede il passaggio alle Regioni degli interventi straordinari relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, il quale — per quanto attiene alla pesca — si riferisce solo alla « *pesca nelle acque interne* ».

Dal momento che per l'estensione a tutto il settore pesca della competenza (*recte*: competenza normativa) regionale è necessaria una legge costituzionale (cfr. ultimo trattino del 1° comma dell'art. 117 della Costituzione), mentre è sufficiente una legge ordinaria per la delega alle Regioni dell'esercizio di funzioni amministrative riguardanti materie anche diverse da quelle previste dall'art. 117 predetto (cfr. secondo comma art. 118 Cost.), i *decreti di trasferimento* (in quanto leggi delegate, e, quindi, ordinarie) previsti dall'art. 17 della L. n. 281/1970 o trasferiranno alle Regioni le sole « funzioni amministrative » riguardanti l'intervento straordinario della Cassa per la pesca che avvenga al di fuori delle acque interne, o trasferiranno alle Regioni stesse solo quella parte dell'intervento della Cassa che può riguardare la pesca nelle acque interne.

Pertanto, il prolungamento del periodo di validità del 1° piano di coordinamento fino al 31 dicembre 1971, previsto dall'art. unico della L. n. 205 del 1971, nonché la previsione dell'art. 4 citato dalla L. n. 853

del 1971, secondo il passaggio in questione alle Regioni dovrebbe avvenire all'atto dell'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni in questione previsti dall'art. 17 della citata L. n. 281 del 1970, richiede che, per il commento, si tengano presenti le seguenti date riguardanti i termini d'efficacia della normativa:

a) *fino al 31 dicembre 1971* si applicherà, in tutto e per tutto, la normativa contenuta nel presente commento (ad eccezione, ovviamente, dell'art. 120 T.U.);

b) *fino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle funzioni alle Regioni* (che dovrebbe avvenire entro la prima metà del 1972), a meno che il C.I.P.E. non modifichi la normativa del piano di coordinamento, si dovrebbe continuare ad applicare la normativa contenuta nel presente commento;

c) *dopo l'emanazione dei decreti ricordati*, si potrà avere una duplice situazione:

— o la pesca interna passerà alle Regioni restando alla Cassa quella non interna, per la quale ultima si continueranno ad applicare le direttive del C.I.P.E. di cui alla precedente lett. b);

— o la pesca non interna, per le funzioni amministrative conseguenti sarà devoluta alle Regioni, ed allora bisognerà aver riguardo al modo in cui la materia sarà disciplinata nel passaggio alle Regioni.

Naturalmente, tali precisazioni riguardano le agevolazioni diverse da quella delle riduzioni tariffarie per trasporti ferroviari e marittimi (art. 123 T.U., per il quale confronta il commento all'art. 82 del presente T.U.) e da quelle fiscali (per le quali confronta il commento agli articoli da 105 a 116 del presente T.U. nonché il successivo par. 4 del commento alla Sez. II del Cap. V, Tit. III, Parte Prima T.U.).

### **1. — Riduzioni tariffarie per i trasporti ferroviari e marittimi di prodotti ittici (art. 123).**

Le riduzioni tariffarie per i trasporti di prodotti ittici effettuati a mezzo di ferrovia o della marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati, si applicano con le stesse modalità e negli stessi limiti che sono stati illustrati nel corso del commento all'art. 82 di questo T.U., in tema di agevolazioni per il settore industriale.

Si rinvia, pertanto, alla precedente esposizione, rilevando che le modalità, i limiti e le procedure per godere dell'agevolazioni per i prodotti ittici sono identici a quelli previsti per il godimento dell'analoga agevolazione per i prodotti industriali.

### **2. — Gli interventi previsti dall'art. 11 della legge n. 717 del 1965 (artt. 121, primo comma e 122 primo comma del T.U.).**

L'art. 11 della L. n. 717 del 1965 (ora artt. 121 e 122 del T.U.) prevede — tra l'altro — la possibilità di conferire i contributi a fondo perduto ed i mutui a tasso agevolato disposti per l'attuazione dei piani di trasformazione aziendale in agricoltura, anche per la realizzazione di impianti di commercializzazione dei prodotti ittici.

Tale disposizione non è stata considerata nel Piano di coordinamento, che si limitava ad impartire direttive per l'attuazione del solo art. 17 della L. n. 717 (ora art. 120 del T.U.).

Tale lacuna — per quanto, notevole — non può essere colmata in alcun modo in sede interpretativa.

Peraltro, sembra che la stessa Cassa per il Mezzogiorno non abbia fin qui praticamente dato esecuzione a tale disposizione, applicando ai casi di domanda di agevolazioni per il settore della pesca le previsioni dell'art. 17 predetto e le relative direttive contenute nel par. 2 del Capitolo VI della Parte seconda del Piano.

In conclusione, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 717, alle cooperative di produttori e pescatori, ai consorzi di cooperative di produttori e pescatori ed agli enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali, e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo o della F.I.N.A.M. (143), ubicati nel Mezzogiorno possono essere concessi per costruzione di impianti e costruzione di attrezzature, ai fini della conservazione, della trasformazione e della distribuzione dei prodotti ittici (144):

a) contributi a fondo perduto nella misura massima del 45% della spesa ammessa, ivi compresa, nel limite del 50%, la spesa prevista per scorte (tali contributi, se i progetti interessano più aziende e sono presentati da pescatori associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, possono essere aumentati fino alla misura massima del 60%);

b) mutui agevolati per la parte residua non coperta dal contributo a fondo perduto. Tali mutui — facendo un parallelo con quanto previsto per l'attuazione dell'art. 11 in tema di piani di trasformazione aziendale per l'agricoltura — dovrebbero avere durata non eccedente i 19 anni (di cui al massimo cinque per preammortamento) (145) ed un tasso di interesse pari al 3% (146).

(143) La formulazione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 121 — dove sono previsti, per l'appunto, i beneficiari dell'agevolazione in questione — risente di un imperfetto coordinamento. Infatti, non sembra risulti da alcuna disposizione che esistano enti di sviluppo dell'attività peschereccia, né che gli enti di sviluppo agricolo possano partecipare finanziariamente alla realizzazione di impianti di commercializzazione del pescato. D'altro canto, non risulta da alcuna norma che tali attività possano essere compiute dalla F.I.N.A.M. (Fin. agr. per i finanziamenti dell'agricoltura meridionale).

Si tratta, con ogni evidenza, di un difetto di coordinamento, scaturente dal fatto che l'art. 11 della L. n. 717 è centrato sull'intervento per il settore agricolo.

(144) Solo per gli impianti e le attrezzature di distribuzione e previa autorizzazione, è possibile la concessione delle agevolazioni di cui al presente n. 2, anche se ubicati fuori dei territori meridionali, purché gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici provenienti dal Mezzogiorno e risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

È evidente che, al di fuori della predetta ipotesi, tutti gli impianti di commercializzazione di prodotti ittici, per godere delle agevolazioni predette, devono essere ubicati nel Mezzogiorno.

(145) Cfr. art. 2, primo comma, del D.M. 9 agosto 1966, in *Gazzetta ufficiale* n. 293 del 21 novembre 1966.

(146) Cfr. D.M. 9 agosto 1966, in *Gazzetta ufficiale* n. 232 del 17 settembre 1966.

### 3. — Altri interventi a favore della commercializzazione del pescato (artt. 121, secondo comma, 122, secondo comma del T.U.).

Ai fini della realizzazione di impianti e attrezzature di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ittici, la Cassa, in particolare:

*a)* può concorrere finanziariamente, mediante anticipazione di capitali a cooperative, consorzi di cooperative di produttori, a enti di sviluppo, anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative degli enti di sviluppo e delle società finanziarie (147), nonché alle imprese industriali per la realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri (art. 122, secondo comma, del T.U.). La Cassa, per effettuare gli interventi predetti, deve ottenere l'autorizzazione da parte del Ministro per il Mezzogiorno nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento (art. 122, secondo comma del T.U.);

*b)* può assumere a proprio carico le spese per la costruzione di impianti di commercializzazione dei prodotti ittici aventi particolare interesse per la valorizzazione del comprensorio, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori meridionali (art. 121, secondo comma, del T.U.). Tali enti gestori hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa per il Mezzogiorno il corrispettivo del costo dello stesso anche mediante ammortamento pluriennale. Dal costo va, comunque, detratto l'ammontare del contributo a fondo perduto che può essere concesso nell'entità indicata nella lett. *a)* del precedente paragrafo 2. del presente Capitolo (art. 121, secondo comma, del T.U.).

### 4. — Trattamento fiscale.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle iniziative peschereccio, è sufficiente ricordare come alcune delle agevolazioni fiscali illustrate nel corso del commento agli artt. 105-116 di questo T.U. riguardino « stabilimenti tecnicamente organizzati » e che, quindi, ove si possa configurare un tale caso, essi trovano applicazione anche nel caso della pesca.

Si rinvia, pertanto, al Capitolo di questo commento riguardante le agevolazioni fiscali per l'industrializzazione per ogni ulteriore e più precisa notizia, precisando in questa sede soltanto che i motopescherecci non sono ammessi alle agevolazioni relative all'imposta di R.M.

---

(147) Valga in proposito quanto già osservato alla precedente nota 143.

## CAPO VI

## Turismo

## Art. 124

## NORME APPLICABILI NEL SETTORE DEL TURISMO

*Per gli interventi nel settore del turismo si applicano le disposizioni contenute negli artt. 125, 126, 127 e 128, concernenti l'intero territorio meridionale, quelle di cui agli artt. 155 e 156, relative ai comprensori di sviluppo turistico e quelle dell'art. 157, relative ai territori esterni a detti comprensori (\*).*

## Sezione I — Interventi della Cassa per il Mezzogiorno

## Art. 125

## AGEVOLAZIONI PER INIZIATIVE ALBERGHIERE

*Per la costruzione, l'ampliamento, e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. (Art. 7, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 18, c. 1°, L. n. 717/1965).*

*Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Idem, c. 2°).*

---

(\*) Per effetto del comma 5° dell'art. 15 della L. n. 853 del 1971: « le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'art. 125 del T.U. citato e relative attrezzature — sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti — nonché per gli impianti di trasporto per mezzo di funi. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 125 del citato T.U. concernenti le agevolazioni per iniziative turistiche ».

Lo stesso art. 15 della L. n. 853 del 1971, al comma 4° prevede che: « la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità e la procedura di espropriazione di cui il precedente comma (*n.d.r.* quella, cioè, prevista dall'art. 147 del T.U. che si commenta) sono estese alle espropriazioni occorrenti per la realizzazione, nei territori di cui al primo comma, delle iniziative alberghiere e turistiche di cui al primo comma dell'art. 125 del citato T.U. ».

*Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni. (Idem, c. 3°).*

*Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, la Cassa per il Mezzogiorno può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70% delle spese ammesse a finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni. (Art. 18, c. 4°, L. n. 717/1965).*

*La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma, un contributo nella misura massima del 15 % della spesa riconosciuta ammissibile. (Idem, c. 6°).*

*Il contributo è erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto di cui al primo comma, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa per il Mezzogiorno. (Idem, c. 7°).*

*Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli enti provinciali del turismo competenti per territorio. (Idem, c. 8°).*

### Art. 126

#### MAGGIORAZIONE DEI CONTRIBUTI SUI MUTUI PER INIZIATIVE ALBERGHIERE

*Nei territori di cui all'art. 1 la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a maggiorare dell'1% il contributo dello Stato concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1962 n. 68, modificato dall'art. 1 della legge 1° giugno 1966 n. 422, nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli istituti di credito all'uopo autorizzati per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di albergo o di pensioni o di locande, nonché di autostelli, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari.*

*Uguale maggiorazione la Cassa è autorizzata a disporre sul contributo statale previsto dal citato art. 1 della legge 15 febbraio 1962 n. 68, nel pagamento dell'importo dei mutui concessi per l'arredamento e rammodernamento degli esercizi sopra indicati. (Art. 1, L. n. 68/1962; artt. 1 e 2, L. n. 234/1963; art. 1, L. n. 422/1966).*

*Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono ammesse anche sui contributi concessi per opere iniziate prima del 22 marzo 1962 a*

*condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 691 e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato né intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 2, L. n. 68/1962; art. 2, L. n. 422/1966).*

#### **Art. 127**

##### PARTECIPAZIONE IN ENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO

*Per l'attuazione di opere di interesse turistico la Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 (\*), può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne di nuovi. (Art. 7, c. 1°, L. n. 646/1950).*

#### **Art. 128**

##### PARERE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

*Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa per il Mezzogiorno, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal presente testo unico, provvede sentito il parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio. (Art. 30, c. 3°, L. n. 717/1965).*

### CAPITOLO VI

#### TURISMO (Artt. 124-128)

##### **1. — Agevolazioni per il turismo (artt. 124-128, 155-157).**

Le agevolazioni previste dalla legislazione straordinaria a favore del settore turistico si distinguono in due grandi categorie, vale a dire gli interventi indirettamente agevolanti il turismo (come, in primo luogo, la realizzazione di infrastrutture specificamente adatte ai bisogni turistici) e gli interventi direttamente agevolanti le iniziative del settore (come i contributi a fondo perduto ed i mutui a tasso agevolato per le iniziative turistiche).

Il T.U. tiene distinte le due forme di intervento per motivi di sistematica legislativa.

Al fine, però, di rendere unitaria la visione delle agevolazioni vigenti per il settore (soprattutto in relazione alla particolare connessione — tipica di questa categoria di attività — fra infrastrutture specifiche e intraprese turistiche) è apparso preferibile raggruppare, ai fini espositivi, tutte le norme riguardanti il turismo che sono contenute in capi diversi del T.U. e procedere alla loro illustrazione, commentando tutti

(\*) Ora, Cipe.

gli articoli che sono indicati nello stesso art. 124 del T.U. come norme applicabili al settore turistico.

Peraltro, è senz'altro utile anche la conoscenza della legislazione vigente in materia, la cui applicazione è demandata non alla Cassa per il Mezzogiorno, ma al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il primo paragrafo di questo Capitolo sarà dedicato alle direttive previste dal piano di coordinamento per l'intervento nel settore ed alla descrizione dei comprensori turistici; il secondo al commento dell'intervento infrastrutturale; il terzo agli interventi diretti a favore delle iniziative turistiche posti in atto dalla Cassa per il Mezzogiorno; il quarto alla legislazione straordinaria la cui applicazione spetta al Ministero del turismo.

Ciò premesso, occorre precisare subito che le disposizioni previste dall'art. 4 della L. n. 853 del 1971, stabiliscono il passaggio alle Regioni degli interventi straordinari di competenza della Cassa e rientranti nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

Il turismo e l'industria alberghiera sono, per l'appunto, alcune di tali materie.

Peraltro, il prolungamento del periodo di validità del 1° piano di coordinamento fino al 31 dicembre 1971, previsto dall'art. unico della legge n. 205 del 1971, nonché la previsione dell'art. 4 citato della L. n. 853 del 1971, secondo cui il passaggio in questione alle Regioni dovrebbe avvenire all'atto dell'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni in questione, previsti dall'art. 17 della L. 16 maggio 1970 n. 281, richiede che, per il commento, si tengano presenti le seguenti date riguardanti i termini d'efficacia della normativa:

a) *fino al 31 dicembre 1971* si applicherà, in tutto e per tutto, la normativa contenuta nel presente commento;

b) *fino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle funzioni alle Regioni* (che dovrebbe avvenire entro la prima metà del 1972) a meno che il C.I.P.E. non modifichi la normativa del piano di coordinamento, si dovrebbe continuare ad applicare la normativa contenuta nel presente commento;

c) *dopo l'emanazione dei decreti ricordati*, bisognerà aver riguardo al modo in cui la materia sarà disciplinata nel passaggio alle Regioni.

Naturalmente, tali precisazioni riguardano gli interventi diversi dalle agevolazioni fiscali (per le quali cfr. il commento agli artt. da 105 a 116 del presente T.U. e il successivo par. 4 del commento al Cap. VI, Tit. III, Parte Prima T.U.).

### **1.1. — Direttive per l'intervento a favore del turismo e comprensori turistici (artt. 2 e 155 del T.U.).**

Ai sensi dell'art. 2 del presente T.U., il Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno ha previsto una serie di direttive e di indirizzi nel settore turistico; essi sono raggruppati nel Capo IV della Parte seconda del Piano.

L'idea nuova rispetto ai precedenti impegni legislativi meridionalistici e non per il settore, è costituita dal fatto che — ferma restando la possi-

bilità per la Cassa del Mezzogiorno di concedere le agevolazioni creditizie per iniziative alberghiere ed extra alberghiere su tutto il territorio meridionale — vengono identificati alcuni comprensori turistici ed un circuito di collegamento di quelli nei confronti dei quali la graduazione delle agevolazioni è più favorevole. In tal modo, la mano pubblica tende, da un lato, a valorizzare le zone più suscettibili di sviluppo turistico e, dall'altro, a non disperdere le limitate risorse disponibili.

A questo scopo i primi cinque paragrafi del Capo IV surricordato attengono per l'appunto alla definizione dei criteri per la identificazione dei comprensori e, conseguentemente, del circuito turistico nonché (parr. 4 e 5) i criteri per gli interventi nei comprensori ed i vincoli obiettivi dell'intervento stesso, mentre i parr. 6 e 9 recano le direttive per l'intervento infrastrutturale, i parr. 7 e 8 quelle per gli incentivi finanziari agli imprenditori turistici ed il par. 10 dispone l'assegnazione e la ripartizione dei fondi *ex lege* n. 717 per il settore. Di tali direttive val la pena di riportare soltanto l'aspetto più generale e i risultati, lasciando agli interessi particolari su tale argomento l'indicazione precisa surriportata della collocazione degli argomenti nel Piano di coordinamento.

Dunque, i criteri per l'identificazione dei comprensori furono definiti — in forma di direttive transitorie, successivamente integralmente ribadite dal Piano di coordinamento — dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nella seduta del 15 ottobre 1966. In quella sede fu decisa la distinzione di tre tipi di comprensori e cioè:

a) comprensori di sviluppo turistico (zone non ancora valorizzate e suscettibili di consistente sviluppo a breve termine): sono territori aventi idonei requisiti dal punto di vista paesistico e climatico, con bellezze naturali non ancora compromesse ed effettivamente sfruttabili e di ampiezza tale da permettere e sostenere la realizzazione di rilevanti strutture turistiche;

b) comprensori di ulteriore sviluppo turistico (territori in fase iniziale di sviluppo turistico, aventi ampie prospettive di successiva espansione): sono i territori che già posseggono una accentuata fisionomia turistica e che hanno assunto una incontestabile funzione turistica sul piano nazionale;

c) comprensori ad economia turistica matura: sono i territori di affermato sviluppo turistico che possono presentare fenomeni di saturazione.

Successivamente, tenuto conto anche delle proposte formulate dalla Commissione interministeriale di cui all'art. 30 della L. n. 717 del 1965, il Piano di coordinamento delimitò sia i comprensori che il circuito turistico.

L'elenco degli uni e la descrizione dell'altro sono riportati in appendice al presente Titolo III (lett. H).

L'inserimento delle località di maggiore interesse turistico non incluse nei comprensori, nell'ambito del circuito turistico, importa che le località interessate beneficino della particolare considerazione in cui è tenuto il circuito stesso — per espressa direttiva del Piano di coordinamento — da parte della Cassa e delle Amministrazioni ordinarie per

la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture, per l'azione promozionale da effettuare a favore delle zone toccate dal circuito stesso e per l'incentivazione alle iniziative alberghiere ed extra alberghiere che si localizzano lungo il circuito.

## 2. — Interventi infrastrutturali della Cassa per il settore turistico (artt. 62, 127 e 128).

Gli interventi infrastrutturali che la Cassa può effettuare per il settore turistico sono, per lo più, rappresentati dalle stesse opere infrastrutturali che la Cassa può compiere in tutto il territorio meridionale e per tutti i settori di attività (148).

In particolare, la Cassa può realizzare:

— *nei comprensori di sviluppo turistico*: le specifiche infrastrutture necessarie alla localizzazione di attività di quel tipo;

— *anche al di fuori dei comprensori di sviluppo turistico*, previa autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali ed i comprensori turistici.

La Cassa, inoltre, al fine di attuare opere di interesse turistico può assumere partecipazioni in altri Enti o costituirne di nuovi; in questo caso, deve preventivamente essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (art. 127 del T.U.).

È regola generale, per tutte le opere di interesse turistico realizzate dalla Cassa, che l'Ente, al fine di realizzarle, senta il parere degli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio (art. 128 del T.U.).

È previsto, poi, un tipo di intervento (del quale si è già parlato nel corso del commento all'art. 62 del presente T.U.), che, peraltro, non è stato inserito, nella compilazione del testo unico, fra le norme riguardanti gli speciali interventi infrastrutturali nei comprensori di sviluppo turistico. Si tratta degli interventi *a totale carico* che la Cassa può effettuare per eseguire opere di competenza degli Enti locali e per il restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi Enti e ad Istituzioni o ad altri Enti legalmente riconosciuti. Tali interventi sono previsti dal primo comma dell'art. 10 della legge n. 634 del 1957 espressamente « al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico ».

Orbene, anche dal punto di vista teorico, non è possibile che un « centro avente particolare interesse turistico » sia avulso da un comprensorio turistico o almeno da un circuito turistico. Peraltro, è la stessa dizione della legge a suggerire che si tratti di interventi infrastrutturali, che non solo possono essere effettuati nell'ambito dei comprensori turistici, ma possono esserlo « solo » in essi. La legge, infatti,

(148) Sono, in particolare, da ricordare, fra le infrastrutture che la Cassa può realizzare, per il loro precipuo riflesso sull'attività turistica, l'approvvigionamento idrico (anche mediante impianti di dissalazione delle acque), le reti fognarie ed in genere le opere di interesse degli enti locali.

non fa riferimento alle possibilità che il restauro possa « creare » una attrattiva turistica per un determinato centro, ma, quando parla di « incrementare » le attrattive di un centro, evidentemente circoscrive la possibilità di intervento a centri che già hanno qualche attrattiva turistica. Se, dunque, per concedere il beneficio dell'intervento per il restauro dei monumenti, la Cassa non può non accertare la preesistenza di qualche attrattiva turistica da parte del centro da agevolare, per coerenza logica con tutta la legislazione di intervento straordinario (che prevede il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno), per accertare la preesistenza di effettive attrattive turistiche non si dovrebbe che fare riferimento ai criteri che hanno guidato l'individuazione dei comprensori e dei circuiti turistici. In conclusione, quindi, l'intervento di cui al predetto art. 62 del T.U. è un classico intervento a favore dei comprensori turistici. Pertanto, la collocazione della norma contenuta nell'art. 62 del T.U. al di fuori del complesso di norme recanti interventi da effettuarsi nei comprensori di sviluppo turistico non rappresenta un difetto formale ma sostanziale di coordinamento, giacché suggerisce una interpretazione della norma di tipo ben più estensivo di quanto la norma stessa non prevedesse.

Per quanto riguarda le modalità con cui si esplicano gli interventi, è sufficiente rinviare al commento degli artt. 59-62 del presente T.U., che riguardano, per l'appunto, gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche.

Per quanto riguarda, infine, i criteri previsti dal Piano di coordinamento per la realizzazione di infrastrutture riguardanti il settore turistico, occorre precisare che, mentre nel paragrafo 6 del Cap. IV della Parte seconda del Piano sono previsti i criteri generali di coordinamento di tutto l'intervento pubblico in materia infrastrutturale riguardante il turismo, nel paragrafo 7 dello stesso capitolo sono indicati gli obiettivi cui devono tendere gli interventi infrastrutturali della Cassa necessari alla localizzazione dei complessi turistici, e, infine, nel paragrafo 9 dello stesso capitolo sono contenute alcune condizioni fondamentali che la Cassa deve rispettare nella realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie alla localizzazione delle attività turistiche.

### **3. — Interventi diretti della Cassa per le iniziative turistiche (artt. 125, 126, 128 e 156 del T.U.).**

Prima di illustrare gli interventi diretti della Cassa a favore delle iniziative turistiche, occorre rilevare che la normativa riportata nel T.U. non è più integralmente vigente. Infatti, secondo quanto contenuto nel T.U., gli interventi a favore delle intraprese turistiche sarebbero di due tipi, e cioè:

*a)* agevolazioni concesse dalla sola Cassa per il Mezzogiorno (articolo 125);

*b)* integrazioni da parte della Cassa ad agevolazioni concesse dal Ministero del turismo (art. 126).

Le integrazioni di cui alla lett. *b)* non sono più vigenti. Infatti, l'art. 1 della L. n. 68 del 1962 e successive modificazioni, che prevedeva che la

Cassa potesse integrare, nel Mezzogiorno, le agevolazioni recate dalla L. n. 68, non è stato riprodotto nella L. 12 marzo 1968 n. 326, riguardante le provvidenze concesse dal Ministero del turismo per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (149). Pertanto, le disposizioni dell'art. 126 del T.U. sono da ritenere abrogate, con la conseguenza che restano da considerare — per il momento — soltanto le agevolazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno alle iniziative turistiche.

L'art. 15, c. 4° della L. n. 853 del 1971, ha previsto, infine, che per le agevolazioni necessarie alla realizzazione delle iniziative turistiche e alberghiere considerate dall'art. 125 del T.U. sono utilizzabili le procedure espropriative previste dall'art. 147 del T.U. per le iniziative industriali.

### 3.1. — Il contenuto dell'agevolazione.

La Cassa interviene direttamente a favore delle iniziative turistiche mediante la concessione di agevolazioni finanziarie. Queste consistono in:

*a)* finanziamento a tasso agevolato, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili per l'esercizio di attività turistica (alberghi, pensioni e locande, nonché autostelli, ostelli per la gioventù, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, impianti termali, case per ferie) e per le relative attrezzature;

*b)* somministrazione integrativa della Cassa per consentire l'elevamento dell'importo dei mutui, di cui alla precedente lett. *a)*, fino alla concorrenza della percentuale del 70% sulle spese ammesse al finanziamento;

*c)* contributi in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui al precedente punto *a)*;

*d)* finanziamento a tasso agevolato, nei soli comprensori turistici, per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari per l'attività turistica e comunque idonei a favorire lo sviluppo turistico.

Per quanto riguarda la misura del tasso agevolato e la sua durata, ecco quanto prevede in proposito il par. 8 del Cap. IV della Parte seconda del Piano di coordinamento:

« La misura del tasso di interesse da corrispondere sulle operazioni « di finanziamento di cui ai punti *a)* e *d)* è fissata al 3% annuo nominale (150) pagabile in due semestralità uguali posticipate, spese notevoli e di istruttoria a carico del mutuatario; la durata massima dell'operazione non potrà superare i 20 anni ».

(149) È stato, anzi, previsto — dall'art. 10 della L. n. 326 in questione — il divieto di cumulo fra le agevolazioni da essa recate e quelle previste dalla L. n. 717 del 1965; tale divieto di cumulo riguarda, ovviamente, soltanto il cumulo di agevolazioni identiche per la stessa opera o complesso di opere.

(150) Il tasso è stato così determinato, ai sensi di legge, con il decreto del Ministro per il tesoro in data 9 agosto 1966 (*Gazzetta ufficiale* del 17 settembre 1966 n. 232).

In realtà, il termine di 20 anni indicato dal Piano ha natura di norma-quadro, a differenza delle altre occasioni in cui il piano indica termini analoghi. Infatti, ad esempio, per le operazioni di credito alberghiero-turistico effettuate da I.S.V.E.I.MER, I.R.F.I.S. e C.I.S. la durata è prevista in 15 o 10 anni a seconda dei casi (come sarà meglio specificato nel corso dell'illustrazione degli istituti di credito abilitati ad effettuare operazioni ai sensi dell'art. 18 della L. n. 717 di cui al successivo punto 3.2.). In ordine al tasso di interesse, è da precisare che — ai sensi dell'art. 44 del decreto legge convertito in L. n. 1034 del 1970 — fino al 31 dicembre 1972 l'eventuale determinazione del tasso agevolato in questione spetta al Ministro per il tesoro, sulla base delle particolari direttive all'uopo impartite dal C.I.P.E. in relazione alla congiuntura economica verificatasi nel corso del 1970.

### 3.2. — Gli Istituti di credito abilitati ad operare ai sensi dell'art. 18 della L. n. 717 del 1965 (artt. 125 e 156 del T.U.).

Gli Istituti di credito che possono effettuare operazioni di mutuo ai sensi dell'art. 18 della L. n. 717 del 1965 devono essere designati con decreto del Ministro per il tesoro (per effetto del primo comma dell'art. 125 del T.U.).

A tale adempimento, il Ministro predetto ha adempiuto — a tutt'oggi — con il D.M. 9 agosto 1966 (*Gazzetta ufficiale* n. 229 del 14 settembre 1966), con il D.M. 7 giugno 1967 (*Gazzetta ufficiale* n. 169 del 18 luglio 1967) e con il D.M. 19 gennaio 1968 (*Gazzetta ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1968) (151).

Con il primo è stato stabilito che sono ammessi ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previsto dall'art. 18 della L. 26 giugno 1965 n. 717 gli Istituti operanti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, indicati nelle lett. a) e c) dell'art. 5 della L. 4 agosto 1955 n. 691 (152); gli Istituti operanti negli stessi territori, elencati nei decreti ministeriali del 27 aprile 1956, 22 settembre 1960 e 10 maggio 1965, la Sezione di credito fondiario del Banco di Sardegna.

Con il D.M. 7 giugno 1967 è stato stabilito che sono autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero di cui all'art. 18 della L. 26 giugno 1965 n. 717 anche l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.).

In particolare, per quanto riguarda le operazioni effettuate dai tre predetti Istituti, l'art. 2 dello stesso decreto ha previsto che la durata

---

(151) Inoltre con un decreto apparso nella *Gazzetta ufficiale* del 27 novembre 1968 l'Efibanca è stata autorizzata ad effettuare le operazioni in questione ed, infine, con il D.M. 6 febbraio 1970 (G.U. n. 55 del 3 marzo 1970) tale autorizzazione è stata concessa anche alla Interbanca (Banca per i finanziamenti a medio termine).

(152) La lettera a) dell'art. 5 della L. n. 691 del 1955 si riferisce alla Sezione Autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, mentre la lettera c) dello stesso articolo riguarda le Casse di Risparmio.

massima delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 18 della L. 26 giugno 1965 n. 717 non potrà superare, giusta la determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 20 gennaio 1967, i quindici anni per i finanziamenti relativi a nuovi impianti e i dieci anni per quelli afferenti ad ampliamenti ed ammodernamenti di impianti esistenti.

Con il D.M. 19 gennaio 1968, sono stati autorizzati l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (I.C.I.P.U.) a compiere operazioni di credito turistico-alberghiero di cui all'art. 18 della L. n. 717.

Il contributo che la Cassa è autorizzata a conferire agli Istituti di credito abilitati al compimento delle operazioni di cui all'art. 18 della L. n. 717 è stato disciplinato con decreto del Ministro per il tesoro in data 14 settembre 1966 (G.U. n. 304 del 2 dicembre 1966). In proposito, è previsto che il contributo sugli interessi è determinato:

— per mutui in contanti, in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso del 7,70% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato;

— per i mutui in cartella fondiaria, in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso del 6,25% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

Il contributo ai sensi dell'art. 2 del D.M. predetto viene corrisposto direttamente agli istituti finanziatori, in semestralità uguali posticipate, e non può essere accordato per un periodo superiore a 18 anni.

### 3.3. — I beneficiari.

Beneficiari degli incentivi in questione sono le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero, nonché gli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche.

Potranno godere dell'agevolazione anche le imprese che, una volta realizzato l'impianto ricettivo, intendono affidarne la gestione a società diverse, a condizione che sia costituito il vincolo di destinazione alberghiera con durata non inferiore al mutuo alberghiero.

### 3.4. — Finalità delle agevolazioni.

La graduazione delle agevolazioni di cui si dirà nel successivo paragrafo 3.5., è fondata sulla maggiore o minore rispondenza delle iniziative ai seguenti obiettivi fissati dal par. 7 del Capo IV della Parte seconda del Piano di coordinamento. Gli obiettivi in questione sono la promozione e l'acceleramento:

a) della realizzazione di razionali attrezzature alberghiere ed extra-alberghiere in grado di affrontare la crescente concorrenza internazionale;

b) della formazione di aree attrezzate, e perciò, dotate di tutti i servizi privati e pubblici richiesti dal turismo nazionale ed internazionale;

c) dell'estensione dell'arco stagionale al fine della maggiore redditività dei servizi turistici e dell'integrazione socio-economica dell'ambiente locale con l'attività turistica.

### 3.5. — Graduazione e modalità di concessione delle agevolazioni.

In considerazione degli obiettivi indicati al precedente punto 3.4., il par. 8 del Piano di coordinamento così, esaurientemente, fissa i criteri di graduazione nella concessione delle agevolazioni:

« A. — Per gli impianti alberghieri e le relative attrezzature, con « non più di 500 posti letto per singola unità:

« finanziamento nei limiti consentiti dall'istruttoria bancaria e fino « ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile, se ubi- « cati entro i comprensori di sviluppo turistico e appartenenti a cate- « gorie alberghiere non superiori alla seconda; fino ad un massimo del « 50% qualora appartenenti alla prima categoria e fino al 40% qualora « classificati nella categoria di lusso sempre a condizione che siano ubi- « cati entro l'ambito dei comprensori turistici. Le suddette misure mas- « sime verranno ridotte rispettivamente a 60, 40, 30% rispetto alla « spesa per iniziative ubicate fuori di un comprensorio turistico;

« contribuito a fondo perduto: la misura massima del 15% della « spesa riconosciuta ammissibile potrà essere accordata solo per gli al- « bergghi di seconda categoria (o inferiori) localizzati all'interno dei com- « prensori turistici. La misura massima per gli alberghi di prima cate- « goria sempre all'interno dei comprensori turistici è fissata nella mi- « sura del 10 %, per quelli di categoria lusso nella misura del 5 %. Tali « aliquote si dimezzano fuori dei comprensori turistici;

« somministrazione integrativa: la somministrazione integrativa « della Cassa di cui all'art. 18, quarto comma, è concedibile in misura « adeguata, e fermi restando i criteri stabiliti dal quarto comma dello « stesso articolo, solo per le iniziative aventi particolari caratteristiche « di turismo sociale, nonché per quelle iniziative organiche che realiz- « zino unitamente alle attrezzature ricettive impianti ed attrezzature com- « plementari e di specifico interesse turistico aperti al pubblico. La sud- « detta somministrazione è concedibile al massimo in misura pari al « finanziamento effettuato dall'Istituto di credito.

« B. — Per autostelli, ostelli per la gioventù, rifugi montani, cam- « peggì, villaggi turistici a tipo alberghiero, case per ferie e relative at- « trezzature con non più di 500 posti letto per unità.

« Le suddette iniziative godono dei medesimi limiti massimi di age- « volazione previsti per le iniziative di cui al precedente punto 1. Da « parte degli organi responsabili dovrà, con particolare oculatezza, ac- « certarsi la natura dell'iniziativa e dovrà procedersi in concreto, alla « graduazione rigorosa delle agevolazioni a seconda delle caratteristiche « della iniziativa medesima.

« Naturalmente, quale che sia la forma con cui dette iniziative si con- « cretano, specie per ciò che riguarda la proprietà del terreno e degli « immobili e la titolarità dell'impresa, le medesime dovranno avere una

« gestione di tipo alberghiero unitaria per lo stesso complesso ed essere  
« aperte al pubblico.

« Per l'applicazione degli incentivi i villaggi turistici debbono corri-  
« spondere, nelle strutture e nella gestione, al requisito della conduzio-  
« zione a tipo alberghiero. Pertanto, i vani destinati agli ospiti per la  
« loro sosta e per il pernottamento, pur avendo una eventuale autonoma  
« dislocazione debbono risultare parte del complesso unico ricettivo e  
« non unità del tutto disimpegnate. A tal fine, le dotazioni ed i servizi  
« annessi ai vani anzidetti dovranno essere quelli tradizionali delle ca-  
« mere o degli appartamenti delle costruzioni a tipo alberghiero. Do-  
« vranno altresì risultare assicurati il collegamento e la loro dipen-  
« denza rispetto al centro residenziale del complesso, nonché rispetto  
« alle attrezzature ed ai servizi di carattere generale di cui esso è dotato.

« C. — Per i complessi ricettivi oltre i 500 posti letto, anche realiz-  
« zati in più unità contigue:

« a) finanziamento: all'interno dei comprensori le iniziative po-  
« tranno godere delle stesse misure di agevolazione fissate per le ini-  
« ziative di cui ai precedenti punti A) e B) appartenenti alla medesima  
« categoria; fuori dei comprensori, la misura massima per il funziona-  
« mento viene rispettivamente ridotta al 60, 40, 30%;

« b) contributo a fondo perduto: il contributo a fondo perduto è  
« erogabile nella misura massima del 15% a favore delle iniziative lo-  
« calizzate nei comprensori turistici secondo la stessa graduatoria pre-  
« vista per gli impianti alberghieri con non più di 500 posti letto. Il  
« contributo verrà ridotto al 10% fuori dei comprensori e sarà ridotto  
« al 5% alle iniziative superiori alla seconda categoria alberghiera.

« Gli impianti termali potranno ottenere mutui a tasso agevolato e  
« contributi a fondo perduto nella misura massima prevista dalla legge  
« n. 717 anche se ubicati fuori dei comprensori. Il Ministero delle Parte-  
« cipazioni Statali, per quanto di propria competenza, adotterà al ri-  
« guardo tutte le iniziative rivolte a favorire il potenziamento e l'ammo-  
« dernamento dei suddetti impianti.

« D. — Per le opere, gli impianti e i servizi complementari alla atti-  
« vità turistica, all'interno dei comprensori turistici (153), il finanzia-  
« mento, a tasso di interesse particolarmente agevolato, in relazione ad  
« un preciso rapporto di economicità con gli investimenti privati, è  
« concedibile fino alla misura massima del 70% della spesa, ove vi sia  
« l'intervento sussidiario a rischio della Cassa, sempre che da parte  
« dell'Istituto di credito sia stato concesso un mutuo non inferiore al  
« 35% della spesa.

« Devono intendersi per opere, impianti e servizi complementari: fu-  
« nivie, sciovie, seggiovie, cabinovie, stabilimenti balneari, ristoranti, bar,  
« posti di ristoro, impianti sportivi e ricreativi, riserve di caccia e di  
« pesca, cinema, teatri, attrezzature per la nautica da diporto, ecc. ».

---

(153) Agevolabili solo all'interno dei comprensori turistici, ai sensi dell'art. 156 del T.U.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 125 e dell'art. 128 del T.U., la Cassa, al fine di concedere le agevolazioni predette alle iniziative turistiche, deve preventivamente conoscere il parere degli Enti provinciali per il Turismo competenti per territorio.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di concessione dei contributi a fondo perduto da parte della Cassa per il Mezzogiorno, l'Istituto in questione ha recentemente pubblicato un opuscolo illustrativo estremamente utile all'operatore e che si riporta in appendice al presente Titolo III (Allegato I).

### **3.6. — Divieto di cumulo fra le agevolazioni concesse dalla Cassa e quelle concesse dal Ministero del turismo.**

Ai sensi dell'art. 10 della L. 12 marzo 1968 n. 326, è fatto divieto di cumulo fra le agevolazioni recate dalla L. n. 717 e quelle previste dalla stessa L. n. 326.

Tale divieto era già previsto nel piano di coordinamento, il quale nel corso del par. 8 del Capo IV della Parte seconda reca testualmente:

« Le agevolazioni previste dal Ministero del turismo e della Cassa per il Mezzogiorno per le iniziative turistico-alberghiere e per le opere, impianti e servizi complementari non sono tra loro cumulabili. Sulle iniziative e sulle opere suddette graverà, per tutta la durata del mutuo a tasso agevolato, il vincolo di destinazione, pena la revoca dei benefici e previa predisposizione di idonee cautele in sede di stipulazione dei mutui o di concessione dei contributi a fondo perduto ».

### **4. — Agevolazioni fiscali per il turismo.**

Anche per il caso delle iniziative turistiche, occorre rilevare che talune agevolazioni fiscali previste, in particolare, per le attività produttive meridionali possono essere concesse ad iniziative turistiche.

Pertanto, si rinvia al commento degli artt. 105-116 T.U., ove sono illustrate tutte le agevolazioni fiscali vigenti in particolare per il Mezzogiorno, al fine di offrirne una organica casistica, dalla quale agevolmente sarà possibile estrarre le norme e le modalità che possano riguardare le iniziative turistiche. Ricordiamo, in questa sede, soltanto che l'art. 15, c. 5° della L. n. 853 del 1971 (riportato in nota al testo dell'art. 124 T.U.) ha interpretato autenticamente le norme di agevolazione fiscale vigenti per le industrie nel senso di ritenerle applicabili anche ad alberghi e impianti turistici particolarmente organizzati tecnicamente sotto il profilo degli impianti.

In tal modo, è stata definitivamente superata una costante giurisprudenza contraria della Commissione Centrale delle Imposte accogliendo l'opposto parere della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

### **5. — Interventi del Ministero del turismo per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.**

Al fine di integrare la visione del complesso delle agevolazioni che gli operatori turistici possono ottenere nel Mezzogiorno, è apparso op-

portuno riportare integralmente in appendice al presente Titolo III (lettere F, G) sia la L. 12 marzo 1968 n. 326 che la relativa circolare n. 001 in data 1° agosto 1968, prot. 21289, della Direzione generale del turismo - Ispettorato per le provvidenze alberghiere e turistiche, con cui sono state impartite le istruzioni per l'applicazione della predetta L. n. 326 del 1968.

#### **6. — Rapporti fra i programmi delle regioni a statuto speciale e gli interventi statali in materia di turismo.**

Il par. 8 del Capo IV del Piano di coordinamento affrontava brevemente il problema dei rapporti fra programmi delle regioni a statuto speciale in materia di turismo e gli analoghi interventi statali.

Secondo le direttive del piano, i programmi delle regioni a statuto speciale — all'interno dei comprensori, nei comprensori di interesse regionale e su tutto il rimanente territorio meridionale — per quanto concerne le agevolazioni alle iniziative turistiche, alberghiere ed extra-alberghiere e alle opere complementari e la realizzazione delle infrastrutture specifiche, dovevano coordinarsi con l'intervento della Cassa e delle Amministrazioni ordinarie in una linea rispondente a criteri integrativi. A tal fine, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno aveva il potere di promuovere appositi incontri per favorire le relative intese.

Tale direttiva ha da ritenersi superata nella logica diversa dei progetti speciali di interventi organici previsti dall'art. 2 della L. n. 853 del 1971.

### CAPO VII

#### **Progresso tecnico, sviluppo civile e ricerca scientifica applicata**

##### *Sezione I — Interventi dell'amministrazione ordinaria e della Cassa per il Mezzogiorno (\*)*

#### **Art. 129**

##### **FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI**

*Le disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949 n. 264, dovranno essere annualmente impiegate almeno per la metà nei territori di cui*

---

(\*) Cfr. disposizioni recate dagli artt. 4 e 5 della Legge n. 853 del 1971, riportata in appendice al presente commentario.

all'art. 1, per le finalità di addestramento professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati, indicate nel titolo IV della legge citata. (Art. 64, L. n. 264/1949).

### Art. 130

#### ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE E ALLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA LOCALE

*Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative. (Art. 19, c. 1°, L. n. 717/1965).*

*Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate. (Idem, c. 2°).*

*A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (I.A.S.M.), di cui all'art. 42, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (Idem, c. 3°).*

*Alla assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa per il Mezzogiorno provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia. (Idem, c. 4°).*

### Art. 131

#### AGGIORNAMENTO DEI QUADRI DIRETTIVI E ADDESTRAMENTO DELLA MANODOPERA. ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE

*Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative. (Art. 20, c. 1°, L. n. 717/1965).*

*Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali. (Idem, c. 2°).*

*All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa per il Mezzogiorno tramite il Centro di formazione e di studi (C.F.S.), di cui all'art. 42, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (Idem, c. 3°).*

*Per le stesse finalità, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore. (Idem, c. 4°).*

*La Cassa per il Mezzogiorno predispone altresì nell'ambito del territorio di sua competenza servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione ed addestramento professionale, ferme restando le competenze istituzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949 n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (Idem, c. 5°).*

*Con l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere partecipazioni in enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza a particolari esigenze di trasformazione ambientale. (Art. 1, c. 1°, 2° alinea, L. n. 555/1959; Art. 1, u.c., e 3, L. n. 717/1965).*

#### Art. 132

##### PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

*Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui all'art. 5, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica. (Art. 21, c. 1°, L. n. 717/1965).*

*I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa per il Mezzogiorno che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa per il Mezzogiorno provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria, commercio e artigianato, per la agricoltura e foreste e per la pubblica istruzione. (Idem, c. 2°).*

*La Cassa per il Mezzogiorno esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite. (Idem, c. 3°).*

*Le agevolazioni di cui agli articoli 101 e 102 possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica applicata, che abbiano sede nei territori indicati nell'art. 1 e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno. (Idem, c. 4°).*

## CAPITOLO VII

PROGRESSO TECNICO, SVILUPPO CIVILE E RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA  
(Artt. 129-132)

Il Capo che si commenta raggruppa le disposizioni di maggior vantaggio vigenti nel Mezzogiorno in materia di progresso tecnico, sviluppo civile e ricerca scientifica applicata.

In particolare, gli artt. 130 e 131 riguardano rispettivamente gli interventi posti in essere per l'assistenza tecnica alle imprese ed alla organizzazione amministrativa locale, nonché quelli diretti all'aggiornamento dei quadri direttivi, all'addestramento della mano d'opera ed alla realizzazione di attività sociali ed educative. Tali disposizioni che, fondamentalmente, attengono all'attività dello I.A.S.M., dell'ex F.O.R.M.E.Z. (ora C.F.S.), dei C.I.A.P.I., dei C.A.P. e dei Centri di animazione sociale e culturale, sono state illustrate nel corso del commento all'art 42 del T.U. (che raggruppa le norme relative agli Enti per il progresso tecnico e lo sviluppo civile in qualche modo connessi con la Cassa per il Mezzogiorno), al quale, pertanto, si rinvia.

Ciò premesso, occorre precisare subito che le disposizioni previste dall'art. 4 della L. n. 853 del 1971 stabiliscono il passaggio alle Regioni degli interventi straordinari di competenza della Cassa e rientranti nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

L'istruzione artigiana e professionale sono, per l'appunto, alcune di tali materie.

In realtà, non si comprende bene, allo stato della legislazione, se l'istruzione professionale di cui parla la Costituzione debba essere intesa in senso assorbente di qualunque attività di addestramento e formazione professionale o se non riguardi semplicemente l'istruzione di base.

In ogni caso, la parte di intervento Cassa che passerebbe alle Regioni sarebbe costituita dagli interventi previsti dall'art. 129 e dal 5° e 6° comma dell'art. 131 del T.U.

Peraltro, il prolungamento del periodo di validità del 1° piano di coordinamento fino al 31 dicembre 1971, previsto dall'art. unico della legge n. 205 del 1971, nonché la previsione dell'art. 4 citato dalla L. n. 853 del 1971, secondo cui il passaggio in questione alle Regioni dovrebbe avvenire all'atto dell'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni in questione previsti dall'art. 17 della L. 16 maggio 1970 n. 281, richiede che, per il commento, si tengano presenti le seguenti date riguardanti i termini d'efficacia della normativa:

a) *fino al 31 dicembre 1971* si applicherà, in tutto e per tutto, la normativa contenuta nel presente commento;

b) *fino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle funzioni alle Regioni* (che dovrebbe avvenire entro la prima metà del 1972), a meno che il C.I.P.E. non modifichi la normativa del piano di coordinamento, si dovrebbe continuare ad applicare la normativa contenuta nel presente commento;

c) *dopo l'emanazione dei decreti ricordati*, si dovrebbero realizzare due situazioni:

— per gli interventi di cui all'art. 129 e al 5° e 6° comma dell'art. 131 T.U., si dovrebbe aver riguardo al modo in cui la materia sarà disciplinata nel passaggio alle Regioni;

— per gli altri interventi, bisognerà aver riguardo alle direttive che il C.I.P.E. emanerà nel quadro di quanto detto alla precedente lett. b).

### 1. — Il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 129).

L'art. 62 della L. 29 aprile 1949 n. 264 ha istituito uno speciale Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per il quale sono previsti stanziamenti annuali.

L'art. 129 del T.U. (in cui è trasfuso l'art. 64 della L. n. 264 del 1949 cit.) è sostanzialmente una norma di riserva di una quota parte dei predetti stanziamenti annuali, a favore del Mezzogiorno.

In particolare, è previsto che almeno il 50% di ogni stanziamento annuale per il Fondo predetto debba essere speso nei territori meridionali: tale somma deve essere utilizzata per conseguire gli scopi istituzionali del Fondo in questione.

### 2. — I programmi di ricerca scientifica applicata (art. 132).

L'intervento della Cassa a favore della ricerca scientifica applicata, previsto dall'art. 12 della L. n. 717 del 1965 (ora art. 132 del T.U.), è stato ampiamente analizzato dal Piano di coordinamento nel par. 3 del Capo V della Parte seconda.

Per la peculiarità dell'argomento e la completezza dei criteri e delle direttive contenuti nel Piano, appare opportuno riportare integralmente il predetto par. 3, al fine di illustrare il contenuto e le modalità di esplicazione dell'intervento a favore del settore. Eccone il testo integrale:

« A. — La legge n. 717 prevede una incentivazione straordinaria dei « centri di ricerca scientifica nel Mezzogiorno e stabilisce la necessità « di uno speciale programma per la ricerca scientifica applicata.

« L'azione della Cassa dovrà essere principalmente rivolta a favore « rire ed incentivare quel tipo di ricerca che tende all'acquisizione di « retta di conoscenze immediatamente applicabili ai fini produttivi ed « alla creazione di risorse indispensabili ai detti fini, cioè al fine di pro- « muovere l'introduzione, attraverso l'applicazione dei risultati della ri- « cerca, di nuove attività ad alto livello di produttività e con il miglio- « ramento di quelle esistenti.

« È da notare che una particolare importanza deve ascriversi alla « ricerca scientifica applicata *in loco* ed in ordine allo sviluppo di « tecnologie produttive particolarmente rispondenti alla soluzione dei « problemi economici del Mezzogiorno e in ordine ai proficui reciproci « scambi che verrebbero a realizzarsi rispettivamente tra università, « ricerca e industrie locali.

« Il favorire la formazione di infrastrutture di ricerca nel Mezzo- « giorno avrà, inoltre, come conseguenza, la formazione di personale « altamente qualificato che, rimanendo legato ad attività di ricerca e « passando ad attività produttive collegate, contribuirà a determinare

The first part of the book is devoted to a general history of the United States from its discovery by Columbus in 1492 to the present time. It covers the early years of settlement, the struggle for independence, the formation of the Constitution, and the development of the nation as a great power. The second part of the book is devoted to a detailed history of the United States from 1789 to the present time. It covers the early years of the Republic, the struggle for the abolition of slavery, the Civil War, the Reconstruction period, and the development of the nation as a great power. The third part of the book is devoted to a detailed history of the United States from 1865 to the present time. It covers the Reconstruction period, the development of the nation as a great power, and the present state of the nation.

« scientifica nel Mezzogiorno è confermata anche dal fatto che solo il  
« 14% dei ricercatori ed il 17% circa del personale di ricerca e delle ri-  
« sorse finanziarie del C.N.R. sono destinati al Mezzogiorno.

« La situazione di particolare svantaggio del Mezzogiorno dovreb-  
« be essere tenuta presente anche al C.N.R. che, con i suoi programmi  
« e con una appropriata assegnazione dei fondi a sua disposizione, do-  
« vrebbe contribuire a condurre progressivamente la situazione della  
« ricerca meridionale verso una posizione paragonabile a quella del re-  
« sto d'Italia.

« Tale azione, però, non può essere esaurita con un maggior stan-  
« ziamento di fondi; sarà necessario promuovere e potenziare la ricerca:

« con la costituzione di nuovi centri e nuovi laboratori;

« assegnando ricercatori e tecnici ad istituti ed organizzazioni me-  
« ridionali di ricerca;

« indicando temi da svolgere che siano direttamente legati a pro-  
« blemi scientifici e tecnici ai quali il Mezzogiorno si trova di fronte.

« D. — Solo un'azione concordata e coordinata che elimini la so-  
« vrapposizione degli interventi con un programma unitario potrà sortire  
« gli effetti desiderati.

« Tale programma deve seguire nella impostazione e nella esecu-  
« zione le linee di base enunciate da tutto il piano di coordinamento.  
« La precedenza sarà quindi data alle aree di sviluppo globale nelle  
« quali è possibile giungere rapidamente agli elevati livelli di produt-  
« tività caratteristici del Nord, ottenendo così il massimo risultato degli  
« interventi programmati.

« Poiché, come già detto in precedenza, si dovrà tendere alla ac-  
« quisizione diretta di conoscenze immediatamente applicabili a detti  
« fini, i progetti di ricerca dovranno tendere alla acquisizione di nuove  
« conoscenze e all'adattamento di conoscenze generali al particolare am-  
« biente in cui si opera.

« I progetti dovranno pertanto corrispondere ai seguenti requisiti:  
« riguardare attività tipiche del Mezzogiorno d'Italia o che pos-  
« sano facilmente divenire tali, o comunque — quando si tratti di  
« attività che prescindano dall'ambiente, come le industrie di base —  
« che possano trovare nel Mezzogiorno una applicazione tale da portare  
« ad un forte aumento di occupazione o ad una notevole elevazione della  
« produttività;

« riguardare la fase di ricerca che immediatamente precede la  
« applicazione pratica; a titolo di esempio, per le industrie di base,  
« chimica e metallurgica, messa in azione di impianti pilota; per la in-  
« dustria meccanica, sviluppo di macchiari di tipo nuovo; per l'agri-  
« coltura e per l'industria alimentare, la sperimentazione in scala semi-  
« industriale di sistemi di conservazione e di trasformazione di prodotti  
« agricoli o zootecnici;

« poter essere condotti in attrezzature di ricerca esistenti nel  
« Mezzogiorno o che in queste regioni si reputi conveniente creare, in  
« relazione alle linee generali di sviluppo del Mezzogiorno contenute nel  
« piano di coordinamento.

« Lo svolgimento dei programmi sarà basato su un contratto di ricerca. Per addivenire alla sua stipulazione occorre una proposta, da presentare al Comitato dei Ministri, che può partire da una organizzazione industriale, da una università o da organi tecnici di consulenza. Comunque, tutte le proposte di ricerca saranno esaminate da una commissione, allo scopo costituita, che di volta in volta si avvarrà del contributo di esperti.

« Il coordinamento dei programmi dovrà tendere ad eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni eventuali, così come dovrà curare di promuovere ricerche in quei settori di interesse in cui non esiste alcuna iniziativa.

« Nella prima fase, l'appoggiarsi quanto è possibile agli istituti universitari per l'esecuzione di programmi di ricerca, assistenza e preparazione del personale, presenta un doppio interesse: perché al di fuori delle università il Mezzogiorno è praticamente privo di istituti di ricerca e perché il potenziamento delle università che deriverà intrinsecamente dall'esecuzione di determinati programmi è essenziale per gli sviluppi del Mezzogiorno.

« Per quanto riguarda, invece, l'assistenza tecnica a carattere sperimentale, sarà più opportuno appoggiarsi alle industrie presso le quali tale tipo di assistenza può trovare la miglior sede e per tradizione e per una più ampia ed aggiornata dotazione di apparecchiature e strumenti tecnici.

« Non è però escluso che l'assistenza tecnica possa, in parecchi casi, appoggiarsi alle università, almeno come riferimento consultivo a stazioni sperimentali a base tecnologica. In parecchi istituti e facoltà potranno istituirsi centri di consultazione tecnica e di documentazione. Le facoltà di Agraria e di Veterinaria costituiranno la base per le sperimentazioni agraria e zootecnica.

« Mentre è auspicabile un coordinamento di attività ed una collaborazione di queste facoltà con le stazioni sperimentali dipendenti dal Ministero dell'Agricoltura, è da prevedere un potenziamento delle aziende sperimentali direttamente dipendenti dalle facoltà universitarie. Anche in questo caso bisognerà preoccuparsi di non creare doppioni e dispersioni di energie.

« Le iniziative delle stazioni sperimentali devono essere assistite dai contributi della Cassa sia per l'installazione che per il funzionamento.

« La specializzazione di personale laureato in campi di interesse per le industrie meridionali, dovrebbe essere compito sia delle università, con l'istituzione di particolari corsi di specializzazione post-universitari, sia dei centri od istituti di ricerca che sorgeranno nel Mezzogiorno a cura delle industrie a partecipazione statale e delle industrie private.

« Il sorgere di nuovi centri di ricerca dell'industria e la istituzione di sezioni di ricerca nell'ambito dei laboratori di controllo dei grandi complessi industriali, sarà favorito anche dall'applicazione,

« a tali tipi di iniziative, dei benefici previsti dall'art. 12 della legge  
« n. 717.

« In questo contesto l'intervento della Cassa ha invece la funzione  
« di stimolo e di aiuto, in alcuni settori, al tentativo di arrivare al rie-  
« quilibrio sopra accennato. Comunque, quale che sia la entità della  
« cifra a disposizione, sarà impossibile inizialmente investire cifre molto  
« elevate perché:

« a) non esiste nel Mezzogiorno un complesso di attrezzature  
« di ricerca in grado di utilizzarle efficacemente a scopi produttivi di  
« largo interesse sociale;

« b) i programmi richiedono un'adeguata preparazione.

« Gli investimenti di ricerca che la Cassa effettuerà nei prossimi  
« anni dovranno perciò avere un andamento crescente: all'inizio limi-  
« tato a quanto sarà possibile spendere bene, in seguito proporzionato  
« alle esigenze obiettive dello sviluppo.

« Nel periodo iniziale la spesa si concentrerà nei settori in cui la  
« attrezzatura di ricerca è più sviluppata e nei quali esistono gli ele-  
« menti di base per formulare programmi ad effetto propulsivo sulla  
« economia. Rispondono a questo criterio le sperimentazioni nel settore  
« agricolo ed alcune iniziative nei settori chimico e meccanico, nonché  
« nel campo del dissalamento dell'acqua marina, in stretta collabora-  
« zione coi programmi degli altri organismi tecnici già impegnati in  
« questo tipo di ricerca.

« Contemporaneamente bisognerà preparare uomini ed attrezzature  
« per la seconda fase: si rinforzeranno le strutture per la sperimen-  
« tazione agricola e zootecnica; gli istituti universitari delle facoltà di  
« Scienze e di Ingegneria, dedicandosi inizialmente alla specializzazione  
« dei laureati ed a problemi di assistenza tecnica, metteranno a punto i  
« programmi; si potranno scegliere tipo, ubicazione ed attrezzature delle  
« stazioni sperimentali.

« Nella seconda fase le priorità dovrebbero essere stabilite secondo  
« un criterio di redditività, cioè in base al rapporto fra il possibile in-  
« cremento degli investimenti conseguibili per effetto dell'applicazione  
« dei risultati delle ricerche e le spese di ricerca.

« Sarà necessaria un'indagine accurata per le scelte susseguenti;  
« mentre sarà in ogni caso necessario un più accurato esame delle ri-  
« sorse del sottosuolo, gli elementi raccolti lasciano prevedere che do-  
« vrebbe seguire il settore dell'industria manifatturiera (ad es. le in-  
« dustrie meccaniche del polo di Bari); poi le industrie di base (che in  
« passato hanno già avuto un fortissimo impulso); infine l'agricoltura e  
« la zootecnia delle zone meno ricche e l'edilizia, che rappresentano set-  
« tori di particolare interesse per un equilibrato sviluppo del Mezzo-  
« giorno.

« Di vitale importanza sarà impostare programmi di ricerca a largo  
« respiro nel tempo, ma che consentano anche una prima messe di ri-  
« sultati utilizzabili a breve scadenza.

« Lo stanziamento per la ricerca scientifica applicata e per le ri-  
« cerche idriche intersettoriali è di 10 miliardi di lire ».

### APPENDICE AL TITOLO III

**A) Elenco dei settori prioritari per l'intervento di industrializzazione (Estratto da una pubblicazione del 1967 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno). (Cfr. paragrafo 2.1.3 delle Sezioni II-V, Capitolo IV, Titolo III, del Commentario).**

« I settori nel seguito elencati sono considerati "prioritari" agli effetti della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 12 della legge 26 giugno 1965 n. 717 (ora artt. 101 e 102 del T.U.).

« Ciò non esclude che possano essere considerati "prioritari" anche gli altri settori industriali purché rispettino i criteri del Piano di coordinamento nei termini fissati dal Decreto dell'8 febbraio 1967 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

« Si ricorda, inoltre, che tale elencazione non contempla specificamente alcune attività industriali che invece, debbono essere considerate "prioritarie" in quanto appartenenti al settore chimico, alimentare, meccanico; ad esempio per il settore chimico:

— « industrie dei prodotti antiparassitari e anticrittogamici a base organica per usi agricoli;

— « industria elettrolitica dei sali fusi (sodio e potassio metallici);

— « industria dei perossidi;

— « industrie delle essenze artificiali e sintetiche;

— « industrie per la produzione delle materie prime di origine petrolchimica quali: etilene, butilene, benzolo, toluolo, xilolo, metanolo acido cianidrico e loro derivati;

— « industrie delle materie plastiche derivanti dalla etilene, propilene, stitolo; resine fenoliche, ureiche, melamminiche, acriliche, metacriliche ed altre ».

## Settori « prioritari » (\*)

Classificazione ISTAT (*)	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
3.01.05 (*)	<i>Produzione di biscotti e pasticceria:</i> biscotti; panettoni e simili; pasticceria.
3.01.06 (*)	<i>Produzione di cioccolato e caramelle:</i> caramelle; cioccolato; confetture.
3.01.07 (*)	<i>Produzione di gelati.</i>
3.01.08 (*)	Macellazione, lavorazione e conservazione delle carni: produzione di salumerie (carni affumicate, insaccate, ecc.; strutto); lavorazione del pollame per la produzione di gelatina di pollo, di pollame in scatola ecc.; produzione di carne in conserva (in scatola).
3.01.09 (*)	Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca: tonno, tonnetto e sgombroidi; merluzzo (baccalà e stoccafisso); anguille; sardine ed acciughe; alacce; agoni; dentice.
3.01.10 (*)	Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi: lavorazione del pomodoro (conserve, concentrati, pelati); lavorazione delle frutta (conserve, marmellate, succhi); conservazione delle frutta, funghi, tartufi, ecc.; preparazione di ortaggi, funghi ecc., in scatola.
3.01.13 (*)	Trasformazione del latte: produzione di latte condensato zuccherato, evaporato e sterilizzato; produzioni di polveri di latte (uso industriale).
3.01.21 (*)	Altri stabilimenti delle industrie alimentari: produzione di mangimi.
3.01.27 (*)	Magazzini frigoriferi per conto terzi: conservazione frigorifera di generi alimentari.

(\*) Le classi e sottoclassi contrassegnate con l'asterisco si intendono prioritarie sempreché per dimensioni, tecnologie impiegate e struttura aziendale le iniziative industriali siano adeguate all'evoluzione del settore.

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
3.12.03	<p><i>Macchine motrici non elettriche.</i></p> <p>Costruzione di: motori a combustione interna ecc.; motori a combustione interna per propulsione di navi, ecc.; motori a combustione interna per fuoribordo; motori a combustione interna per trazione ferroviaria e relativi cambi di velocità; motori a combustione interna per locomobili agrari, per trattori in genere e per rulli compressorì stradali; turbine a vapore (compresi i meccanismi di regolazione); turbine idrauliche regolari e scaricatori sincroni; altri motori sopra non nominati (escluse le ruote idrauliche); parti ed accessori di motori; motorini per biciclette.</p>
3.12.04	<p><i>Trasmissioni ed organi relativi.</i></p> <p>Costruzione di: variatori e motovariatori di velocità; riduttori e motoriduttori di velocità; cambi di velocità; catene di acciaio (semplici, doppie, ecc.); copricatene industriali; alberi di trasmissione; pulegge e volani; supporti ritti e pendenti; sedie, mensole, cavalletti, casse a muro, piastre di base per supporti, per organi di trasmissione; cuscinetti a sfere e a rulli; sfere, rulli e rullini (comuni, portanti, di spinta e combinata); giunti ed innesti; ingranaggi e pignoni metallici; tendicinghie, galoppini, guidacinghie, spostacinghie; anelli autolubrificatori; maglie di attacco e accessori per catene; altre trasmissioni e organi relativi sopra non nominate (escluse le trasmissioni flessibili).</p>
3.12.05	<p><i>Apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto.</i></p> <p>Costruzione di: complessi per impianti di: teleferiche, grue a teleferica, funivie, funicolari, piani inclinati, sciovie, slittovie a traino meccanico; ascensori, montacarichi (fissi e trasportabili), montavivande e montacarte; complessi per impianti speciali di sollevamento da miniera; complessi per impianti speciali di sollevamento per teatri; complessi per impianto di scale mobili; apparecchiature spostalucernari; montaserramenti, montavagoni, ecc.; elevatori alternativi e continui; complessi per impianti trasportatori; trasportatori mobili e a scossa; grue; organi e verricelli a mano e a motore; carri trasbordatori e piattaforme girevoli; paranchi, a mano e a motore e di carrelli per attacco paranchi; binde meccaniche e martinetti idraulici; benne, capre e tenaglie per sollevamento; alimentatori per elevatori e trasportatori; altri apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto; parti di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto sopra non nominati.</p>

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
3.12.06	<i>Motori a combustione interna per aeromobili.</i>
3.12.07	<p><i>Macchine utensili per la lavorazione dei metalli.</i></p> <p>Costruzione di: torni; alesatrici; barenatrici e foratrici; trapani; fresatrici; filettatrici; pantografi; maschiatrici; macchine per ingranaggi; piallatrici; limatrici; brocciatrici; stozzatrici; rettificatrici; levigatrici per interno di cilindri; affilatrici per utensili; smerigliatrici e sbavatrici; pulitrici e levigatrici; macchine per segare metalli; altre macchine utensili per la lavorazione di metalli con asportazione di truciolo e altre macchine sopra non nominate; parti di macchine utensili; laminatoi; cilindri per laminatoi da metalli; trasportatori per laminatoi; piani a rulli oscillanti; trafileatrici; macchine per lavorazioni speciali della lamiera; cesoie e punzonatrici semplici e combinate; bordatrici, aggraffatrici, ed altre macchine per la fabbricazione di scatolame di latta; macchine per raddrizzare, tagliare, piegare e curvare fili, barre, tubi e simili; macchine per ridurre diametri; chiodatrici, ricalcatrici, ribaditrici e calafatrici; maglie e berte; presse idrauliche e meccaniche, di bilancieri a mano, di accumulatori idraulici per presse e di pompe per presse; macchine per la fabbricazione di chiodi e punterie; macchine per la fabbricazione di funi e corde metalliche; macchine per la fabbricazione di griglie, reti e tele metalliche; macchine per la fabbricazione di minuterie di filo metallico; altre macchine per la lavorazione di metalli sopra non nominate; parti di macchine per la lavorazione dei metalli.</p>
3.12.08	<p><i>Macchine utensili per la lavorazione del legno e macchine e apparecchi per materie plastiche, per cuoio e gomma.</i></p> <p>Costruzione di: seghe; alberi per seghe circolari; piallatrici; fresatrici (verticali, orizzontali, scolpitrici, per copiare); mortasatrici; persianatrici automatiche; macchine combinate per più lavorazioni; tenonatrici; levigatrici (semplici, a tampone, a rulli); macchine per incastri; sfogliatrici per tronchi; trince a piatto; taglierine; refilatrici; congiungitrici per sfogliato; incollatrici; presse a mano e idrauliche per compensati; spaccatrici; stampatrici; torni per legno; trafile per bastoni; affilatrici; truciolatrici; polveratrici; macchine per la fabbricazione della lana di legno; macchine per la fabbricazione di stuzzicadenti e fiammiferi di legno; macchine per la fabbricazione di bottoni di frutto; macchine speciali per la lavorazione del sughero; altre macchine per la lavorazione del legno e del sughero; parti di macchine per la lavorazione del legno e del sughero; macchine ed apparecchi</p>

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
3.12.09	<p>per conterie; macchine ed apparecchi per la lavorazione del cuoio e delle calzature; macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie plastiche; macchine ed apparecchi per lavorazioni della gomma.</p> <p><i>Utensileria per macchine utensili e operatrici.</i></p> <p>A) Fabbricazione di utensileria per macchine utensili per la lavorazione dei metalli.</p> <p>Costruzione di: utensili per torni, piallatrici, limatrici e stozzatrici; punte elicoidali e di punte per eseguire fori da centri; alesatori; frese e creatori; brocche; maschi; pettini per filiere automatiche e per rullatrici di filetti; filiere tonde regolabili e filiere comuni per trafilare; seghe circolari; utensili per impianti ad albero flessibili e per apparecchi elettrici e pneumatici portatili; stampi per imbutitura, stampatura e tranciatura; maschere per lavorazioni in serie; manicotti di prolungamento e di riduzione a cono; mandrini per torni e per trapani; portautensili; altra utensileria per macchine utensili per la lavorazione dei metalli sopra non nominata.</p> <p>B) Fabbricazione di utensileria per macchine utensili per la lavorazione del legno.</p> <p>Costruzione di: lame sfogliatrici per legno; coltelli per piallatrici a filo ed a spessore, dritti e ricurvi per fresatrici, ecc.; dischi per tenoni; mecche e frese per mortasatrici; utensili per torni, cavatrici e tenonatrici, per apparecchi elettrici e pneumatici portatili, per impianti ad albero flessibile, ecc.; teste e bussole porta coltelli; altra utensileria per macchine utensili per la lavorazione del legno sopra non nominata.</p> <p>C) Fabbricazione di utensileria per macchine per la lavorazione delle pietre e del marmo.</p> <p>Costruzione di: dischi metallici con corona abrasiva e di corone per sondaggio o per forare; punte per trapani e utensili per fresatrici, sagomatrici e torni; altra utensileria per macchine per la lavorazione delle pietre e del marmo sopra non nominata.</p> <p>D) Fabbricazione di utensileria per macchine per lavorazione del vetro e del cristallo.</p> <p>Costruzione di: dischi abrasivi per rettificare e spianare; altra utensileria per macchine per la lavorazione del vetro e del cristallo, sopra non nominata.</p>

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
	<p>E) Fabbricazione di utensileria per macchine da escavo, perforazioni e trivellazioni.</p> <p>Costruzione di: scalpelli perforatori, cucchiai, benne, fioretti e martelli per perforatori pneumatici; altra utensileria per macchine da escavo, perforazioni e trivellazioni, sopra non nominata.</p> <p>F) Fabbricazione di utensileria per altre macchine sopra non specificate.</p>
3.12.10	<p><i>Macchine per l'agricoltura.</i></p> <p>Costruzione di: aratri; erpici; coltivatori, estirpatori, fognatori, scarificatori o gebbiatori, smucchiatori, sarchiatori, arginatori, affossatori, ripuntatori, assolcatori e rinalzatori; carrelli avantreno universali porta attrezzi; corpi: di aratri, di coltivatori, di scarificatori, di sarchiatori, di arginatori, di affossatori, di ripuntatori, di fognatori, ecc.; zappe a cavallo; ruspe livellatrici e di rulli; spandiconcimi; seminatrici; trapiantarici da riso; falciatrici; mietitrici semplici e complesse; voltafieno, rastrelli meccanici e ranginatori; trebbiatrici ribattitori per teste di spighe, grancrivelli, elevatori della paglia, trasportatori, alimentatori automatici e pressapaglia; sgusciatrici, sgranatrici, pulitori, spalatori da risone, separatori da riso, decuscutatori e svecciatori; selezionatrici e di impianti completi di selezione; spalatrici da grano e ventilatori per cereali e semi minuti; scavezzatrici, stigliatrici, gramolatrici, decanapulatrici ed altre macchine per l'allestimento agricolo della canapa; sgranellatrici ed altre macchine per l'allestimento agricolo del lino; pressaforaggi, trinciaforaggi, trinciatuberi, trinciaradici, macchine combinate per trinciare e/o sfibrare e/o tagliare e/o insilare, e sfibratrici, insilatrici per foraggi; molini agricoli frangitutto; molini, mescolatrici, granulatrici e formellatrici per mangimi; altre macchine agrarie sopra non nominate; parti di macchine agrarie; trattori agricoli e di motocoltivatori; parti di trattori agricoli e di motocoltivatori a ruote ed a cingoli.</p>
3.12.11	<p><i>Macchine per estrazione e trattamento dei minerali.</i></p> <p>Costruzione di: draghe per cave di ghiaia, per paludi, canali di bonifica e simili; escavatori; complessi per impianti fissi di escavazione a fune; sonde a mano e di complessi per impianti di sonde meccaniche; perforatrici meccaniche; mac-</p>

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
	chine per la lavorazione dei marmi e dei graniti; riscaldatrici, emulsionatrici, spruzzatrici e spanditrici di bitume, catrame e simili e di tamburi compressori a caldo per asfaltatura; trattori stradali e industriali in genere; locomobili (a vapore e a combustione interna); rulli compressori stradali (a vapore e a combustione interna); macchine ed apparecchi per la lavorazione del vetro e affini; macchine ed apparecchi per la lavorazione delle pietre e affini; macchine per apparecchi per l'industria della ceramica.
3.12.12	<p data-bbox="388 668 953 696"><i>Macchine per l'industria tessile e del vestiario.</i></p> <p data-bbox="388 719 1146 1096">Costruzione di: macchine e apparecchi per la preparazione delle fibre tessili; macchine e di apparecchi per la filatura e torcitura del cotone; macchine per la preparazione alla tessitura delle fibre tessili; macchine ed apparecchi per la tessitura; macchine di purga, candeggio e tintoria; macchine ed apparecchi per l'apprettatura, mercerizzazione, stampa e finitura; macchine da cucire; macchine ed apparecchi per maglieria e calze; macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli; macchine ed apparecchi per la fabbricazione di tappeti; macchine ed apparecchi per passamanerie; macchine trecciatrici e accessorie; macchine ed apparecchi ausiliari alla lavorazione delle fibre tessili; altre macchine ed apparecchi per l'industria tessile e del vestiario sopra non nominate; parti ed accessori di macchine per l'industria tessile e del vestiario.</p>
3.12.13	<p data-bbox="388 1125 749 1153"><i>Macchine per carta e grafiche.</i></p> <p data-bbox="388 1176 1146 1382">Costruzione di: macchine per la fabbricazione della cellulosa e della pasta meccanica di legno; macchine per la fabbricazione della carta e del cartone; macchine per la lavorazione della carta e dei cartoni; macchine per la cartotecnica e legatoria; macchine grafiche; altre macchine per la fabbricazione e la lavorazione della carta e dei cartoni sopra non nominate; parti di macchine per la fabbricazione e la lavorazione della carta e dei cartoni.</p>
3.12.14	<p data-bbox="388 1410 874 1439"><i>Macchine per siderurgia e per fonderia.</i></p> <p data-bbox="388 1462 1146 1591">Costruzione di: macchine per la lavorazione dei materiali da formatura; macchine e apparecchi per formatura; macchine per fusione, per colate centrifughe, e di tamburi pulitori; attrezzi ed accessori per la formatura e di attrezzi per fonditori, fornaciai, fuochisti e simili.</p>

Classificazione  
ISTATProduzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria  
di attività industriale

3.12.15

*Macchine per industrie chimiche ed alimentari.*

Costruzione di: macchine e apparecchi per le industrie chimiche in genere; macchine ed apparecchi particolari per l'industria degli smalti, vernici e inchiostri da stampa; macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione di prodotti sensibili per fotografia; macchine ed apparecchi particolari per l'industria dei concimi chimici; macchine ed apparecchi per lavorazioni di idrocarburi liquidi; macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione dei fiammiferi; macchine ed apparecchi particolari per l'industria dei prodotti intermedi, dei colori organici e degli esplosivi; macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione e vulcanizzazione della gomma; macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione di materie plastiche; macchine ed apparecchi particolari per l'industria degli oli e dei grassi; macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione di colle, di gelatine, ecc., mediante lavorazione delle ossa e dei carnicci; macchine ed apparecchi particolari per l'industria dei saponi, glicerina e candele; macchine ed apparecchi particolari per l'industria farmaceutica; macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione di acidi, alcali e sali inorganici; macchine per la preparazione della soluzione da filare; macchine ed apparecchi particolari per la lavorazione del tabacco; macchine ed apparecchi particolari per la produzione del gas illuminante, del coke, del gas di sintesi e per la distillazione del catrame; macchine ed apparecchi per la produzione di cellulosa; macchine ed apparecchi per l'estrazione e la raffinazione di oli vegetali; macchine per l'industria enologica e per la produzione di alcool di 2ª categoria, acquaviti e liquori; macchine ed apparecchi per l'industria della birra; macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero da bietole; macchine per la lavorazione delle carni e sottoprodotti; macchine ed impianti per la lavorazione del pesce; macchine ed impianti per la produzione di estratti di carne e di brodi concentrati animali, vegetali e misti; macchine per lavorazione del latte e suoi derivati; macchine per fabbricazione di acque gassate; macchine per molini da cereali; macchine per la lavorazione del riso; macchine per pastifici; macchine per panifici; macchine per biscotti e pasticceria; macchine per la produzione di cioccolato e cacao; macchine per la fabbricazione di caramelle, torroni e confetture; macchine ed apparecchi per la produzione di conserve alimentari, e per la lavorazione e conservazione della frutta, ortaggi, funghi e prodotti simili; macchine ed apparecchi per la lavorazione degli agrumi e la produzione dei derivati agrumari; macchine per la lavorazione dei semi non oleosi, legumi, castagne e droghe;

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
3.12.16	<p>macchine ed apparecchi per la lavorazione del miele; macchine per caffè e surrogati; altre macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e chimico-alimentari, sopra non nominate; altre macchine ed apparecchi per le industrie alimentari sopra non nominate; parti di macchine ed apparecchi per le industrie alimentari.</p> <p><i>Pompe, compressori e simili.</i></p> <p>Costruzione di: pompe; compressori in genere, di apparecchi per impianti frigoriferi e di armadi frigoriferi; ventilatori industriali e di fucine; rubinetterie, valvolame, saracinesche e simili; apparecchi ad aria e ad altri fluidi compressi; apparecchi per la somministrazione di ossigeno agli ammalati; apparecchi per estinzione incendi; apparecchi per impianti nebbiogeni e fumogeni; altre pompe, compressori, ventilatori industriali, valvole e apparecchi ad aria compressa, sopra non nominati; parti di pompe, compressori, ecc.; fabbricazione di bombole per gas.</p>
3.12.19	<p><i>Forni a combustione ed apparecchi termici.</i></p> <p>Costruzione di: forni per trattamento dei minerali e dei metalli; forni fusori siderurgici; forni per fonderie di seconda fusione; forni per ceramica, per vetro, per smaltare, per incenerimento, ecc.; stufe trasportabili per essiccazione e di complessi per impianti fissi di stufe di essiccazione; bruciatori di focolai e griglie meccaniche; colonne di liquefazione, distillazione e rettifica per produzione di ossigeno; generatori di acetilene, di cannelli per saldatura, di macchine e teste per ossitaglio; gassogeni; desurriscaldatori e di accumulatori di vapore; soffiatori di fuliggine, depolverizzatori di fumo, condensatori per motrici e turbine a vapore, scambiatori di calore, essiccatoi e incubatrici; autoclavi e simili, di apparecchi evaporatori, concentratori e depuratori; altri forni ed apparecchi termici per uso industriale sopra non nominati (esclusi quelli elettrici); parti di forni, gassogeni, caldaie a vapore ed apparecchi termici per uso industriale; caldaie di colata; caldaie a vapore ed apparecchiature ausiliarie delle caldaie.</p>
3.12.26	<p><i>Fabbricazione molle.</i></p> <p>Costruzione di: molle a balestra; molle ad elica; molle e complessi di molle ad elica, intrecciate a filo continuo o non, da tappezzeri; molle a bovolo, a nastro e discoidali; anelli elastici; rondelle elastiche; spirali ed alberi flessibili; altre molle, sopra non nominate.</p>

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
3.12.27	<p><i>Bulloneria e viteria lavorata.</i></p> <p>Produzione di: bulloni, tirafondi e dadi lavorati; portaisolatori; chiavarde, caviglie e arpioni per armamento; in serie di ferri da cavallo e ferramenta varia stampata a caldo; viti; chiodi, spine, ribattini, punte, semenze, broccame, ecc.; altra bulloneria e viteria, sopra non nominata; rosette piane lavorate e di rosette elastiche.</p>
3.13.01	<p><i>Macchine, strumenti ed apparecchi elettrici.</i></p> <p>Costruzione di: macchine elettriche (trasformatori, condensatori, ecc.); apparecchiature elettriche per alta tensione; apparecchiature di bassa tensione per impianti di produzione, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica; apparecchiature elettriche per impianti interni; apparecchiature stagne, protette ed antideflagranti per impianti di illuminazione e segnalazione in gallerie, miniere, navi, ecc.; apparecchiature elettriche per aeromobili, autoveicoli, motoveicoli ed elettroveicoli ferroviari; apparecchi elettrotermici per usi industriali; apparecchi elettrici da laboratorio per usi specifici; apparecchiature elettriche varie per usi speciali; apparecchi elettrici ad albero flessibile; gruppi per generazione e trasformazione di energia elettrica; gruppi elettromeccanici vari.</p>
3.14.04	<p><i>Apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità.</i></p> <p>Costruzione di: contatori per carburanti liquidi, liquidi infiammabili ed olii lubrificanti, a pistone; riempitori automatici a volume e di apparecchi riempifusti ad intercettazione automatica; macchine, apparecchi automatici e semiautomatici per dosare, distribuire, ecc. prodotti vari; macchine automatiche e semiautomatiche per il confezionamento esterno di prodotti vari mediante avvolgimento con carta, stagnola, ecc.; macchine automatiche e semiautomatiche per il confezionamento esterno di prodotti vari, mediante introduzione del prodotto in involucri; macchine automatiche e semiautomatiche etichettatrici, sigillatrici ecc.; altri apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità e di altri apparecchi automatici, dosatori, distributori e affini, sopra non nominati; parti di apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità, e di parti di apparecchi automatici dosatori, distributori e affini.</p>
3.14.05	<p><i>Macchine per scrivere e calcolare.</i></p> <p>Costruzione di: macchine per scrivere e telescriventi; macchine addizionatrici e calcolatrici; macchine per contabilità</p>

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
	meccanica e per contabilità e statistica a schede perforate; registratori di cassa e di macchine rendiresto; duplicatori grafici ed apparecchi duplicatori di fatture; parti di macchine per scrivere e per calcolare e di parti di registratori di cassa, di duplicatori grafici e di macchine affini.
3.16.02	<i>Stabilimenti per la costruzione o montatura di motoveicoli e mototelai completi.</i>
	Costruzione o montatura di: motociclette; motofurgoncini; motocarri; mototelai completi per motocarri; altri motoveicoli sopra non nominati. Costruzione di parti di motoveicoli.
3.16.03	<i>Stabilimenti per la costruzione di autoveicoli ed autotelai.</i>
	Costruzione in serie di motori per autoveicoli. Costruzione di: autovetture, autoveicoli, autobus, filobus, autotropeoni effettuata dai costruttori di autotelai; autotelai per vetture; autotelai per autoveicoli industriali e servizi speciali; parti di autoveicoli ed autotelai; veicoli filoviari; autoveicoli stradali ad accumulatori.
3.16.04	<i>Carrozzerie e rimorchi per auto-motoveicoli.</i>
	Costruzione di: carrozzerie per autobus per servizi urbani, interurbani e di gran turismo; carrozzerie per autovetture; carrozzerie per autobus articolati e di autotreni articolati per servizi urbani; rimorchi per trasporto persone, per autocarri, per autofurgoni e per autovetture; carrozzerie per autocarri e per autofurgoni; carrozzerie per autocarri a tre ruote, per motocarri e per motofurgoni; carrozzerie per veicoli filoviari; altre carrozzerie e rimorchi per auto, e motoveicoli sopra non nominate; parti di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli e per vetture filoviarie; autobotti e relativi rimorchi; autofrigoriferi e relativi rimorchi; autoinnaffiatrici, autospazzatrici, auto spazzaneve, autospazzatrici-raccoglitrici, autospazzatrici-innaffiatrici e relativi rimorchi; autocarri per trasporto latte in bidoni, per trasporto immondizie, per trasporto sardigna; autopompe e motopompe per incendio e simili; autocarri di soccorso ed autogrua; autoscale aeree e di scale su rimorchi; autocolombaie, autocarri a doccia e autocampeggio; autostazioni per disinfezioni, autoambulanze, autoveicoli sanitari in genere e relativi rimorchi; autofurgoni per trasporto detenuti, trasporti funebri, reclamistici e postali; autouffici e relativi rimorchi; autostazioni radio,

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
	cinematografiche, fotoelettriche e relativi rimorchi; autofficine e relativi rimorchi; altri autoveicoli speciali, sopra non nominati.
3.16.05	<p><i>Stabilimenti per la fabbricazione di parti e accessori di auto, motoveicoli e rimorchi.</i></p> <p>Costruzione di parti: del gruppo motore e relativi accessori; del gruppo telaio; del gruppo ruote; del gruppo frizione; del gruppo cambio; del gruppo trasmissione; del gruppo differenziale; del gruppo freni; guida.</p> <p>Costruzione di altre parti e accessori (esclusi quelli elettrici), sopra non nominati.</p>
3.16.08	<p><i>Costruzione e riparazione di aeromobili.</i></p> <p>Costruzione e riparazione di: aeroplani; idrovolanti; aeromobili anfibi; alianti; altri aeromobili, sopra non nominati.</p> <p>Costruzione di parti di aeromobili.</p>
3.18.03	<p><i>Stabilimenti per la produzione di azotati, alcool metilico sintetico, acido solforico, concimi fosfatici, acido fosforico anticrittogamici e antiparassitari per uso agricolo e di prodotti affini.</i></p> <p>A) Industrie dei prodotti azotati e dell'alcool metilico sintetico.</p> <p>Produzione di: ammoniaca sintetica e alcool metilico sintetico; acido nitrico; nitrati e nitriti per l'industria e l'agricoltura; calciocianamide; urea e bicarbonato ammonico; fosfato biammonico; solfato ammonico.</p> <p>B) Industria dell'acido solforico, dei concimi fosfatici, dell'acido fosforico.</p> <p>Produzione di: acido solforico; acido fosforico; concimi fosfatici organici vari; solfiti, bisolfiti, metabisolfiti e iposolfiti, alcalini e alcalinoterrosi; colle, grasso d'ossa e gelatine, prodotti derivati dal sangue, per uso industriale.</p> <p>C) Industria degli anticrittogamici e degli antiparassitari per uso agricolo.</p> <p>Produzione di: solfato di rame e ossicloruro di rame; prodotti arsenicali; solfuri e polisolfuri.</p>
3.18.04	<p><i>Soda, potassa, cloro e principali derivati.</i></p> <p>Produzione di: carbonato e bicarbonato sodico e di soda caustica di caustificazione; soda caustica e cloro elettrolitico,</p>

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
	acido cloridrico, ipocloriti e prodotti vari derivati; potassa caustica; acido cloridrico di reazione, cloruri e derivati; carbonato potassico; aggressivi a base di cloro.
3.18.06	<p><i>Carburo di calcio e abrasivi artificiali.</i></p> <p>Produzione di: abrasivi artificiali (corindone, ecc.); carburo di calcio.</p>
3.18.07	<p><i>Acido acetico, acetone, alcool metilico, butilico e prodotti di esterificazione.</i></p> <p>Produzione di: acido acetico e acetato di sodio; acetato di rame, alluminio, cromo e piombo; acetone e aldeide formica; alcool metilico; alcool butilico, propilico, ecc.; eteri solventi e plastificanti; mono, bi e triacetina.</p>
3.18.12	<p><i>Produzione dei derivati agrumari.</i></p> <p>Succhi di agrumi, pectina, ecc.; oli essenziali naturali.</p>
3.18.18	<p><i>Materie plastiche e resine sintetiche.</i></p> <p>Resine sintetiche in massa e in polvere di vernici isolanti.</p>
3.18.19	<p><i>Trasparente di cellulosa.</i></p> <p>Produzione di trasparente di cellulosa. Fabbricazione di cellophan.</p>
3.18.21	<p><i>Produzioni chimiche varie.</i></p> <p>Idrogenati; alcoli alifatici, stearati, palmitati; derivati dell'acetilene, di altri prodotti alogenati, di idrocarburi e piombo tetraetile; prodotti puri per analisi e usi scientifici.</p>
3.19.03	<p><i>Derivati della distillazione del carbone.</i></p> <p>Produzione di: emulsioni di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale; derivati vari (cartoni e feltri catramati ecc.). Distillazione dei derivati del carbon fossile.</p>
3.20.01	<p><i>Produzione di articoli di gomma elastica.</i></p> <p>Fabbricazione di: fogli, tubi e fili di gomma; oggetti in gomma e guttaperga; ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti in ebanite, diamantite e vulcanite; pneumatici, semi-pneumatici e anelli di gomma piena per veicoli; guarnizioni industriali.</p>

Classificazione ISTAT	Produzioni, fabbricazioni e lavorazioni comprese in ciascuna categoria di attività industriale
3.21.01	<i>Produzione della cellulosa per usi tessili.</i> Produzione di: cellulosa greggia; cellulosa bianchita; cellulosa nobilitata.
3.21.02	<i>Produzione di fibre tessili artificiali e sintetiche.</i> Fabbricazione di: raion in filo e fiocco alla viscosa; fibre sintetiche poliamidiche.
3.25	<i>Oggetti in materie plastiche.</i> Produzione di: articoli per l'industria meccanica e mezzi di trasporto; articoli per le industrie elettriche ed elettrodomestici; articoli per ottica e fotocinematografia; articoli per l'industria chimica; articoli per l'abbigliamento e l'arredamento; articoli per farmacia e medicina; articoli per cancelleria e simili; articoli per imballaggi e confezioni; giocattoli e parti di strumenti musicali. Fabbricazione di: pavimenti e piastrelle; articoli vari.

**B) Gruppi di attività industriali per categorie di investimento (estratto da una pubblicazione del 1967 del Comitato di Ministri per il Mezzogiorno). (Cfr. nota 50 nel paragrafo 2.3.3.2. e nota 69 nel paragrafo 2.4.3.2., Sezioni II-V, Capo IV, Titolo III del Commentario).**

« Nell'indicazione delle produzioni, fabbricazioni e lavorazioni industriali « comprese in ogni singolo raggruppamento si è tenuta presente la "classificazione delle attività economiche" effettuate dall'ISTAT e pubblicata nella « collana "Metodi e Norme" (serie C. n. 2) nel maggio del 1969. Pertanto, « ad ogni singolo raggruppamento sono state attribuite, in linea di massima, « tutte le produzioni, fabbricazioni o lavorazioni incluse dall'ISTAT in una « o più "categorie" di attività economica.

« È stato necessario ammettere un limitato numero di eccezioni a tale « norma poiché un approfondito esame di alcune tecnologie impiegate per « le singole lavorazioni ha portato ad identificare necessità di investimenti « in impianti fissi differenti per lavorazioni comprese dall'ISTAT nella stessa « categoria.

« Per indicare i gruppi di produzione, fabbricazione o lavorazione omogenee inclusi in ogni raggruppamento sono state adoperate, per semplicità « di esposizione, dizioni più generiche di quelle utilizzate nella classificazione « ISTAT. Ciò non impedisce, comunque, di risalire agevolmente alle "categorie" dell'ISTAT.

« Qualora una produzione, fabbricazione o lavorazione non sia espressemente contemplata in una delle classi di investimento, essa sarà attribuita « alla classe di investimento nella quale è compresa la categoria ISTAT cui « appartiene, purché le tecnologie impiegate non richiedano di attribuirle « alla classe di investimento che comprende fabbricazioni, produzioni o lavorazioni tecnologicamente più simili ».

**Raggruppamento di gruppi di attività industriali  
che presentano le medesime categorie di investimento**

SETTORI INDUSTRIALI	Attività industriali comprese
	<p><b>RAGGRUPPAMENTO « A »</b></p> <p><i>Categoria I: investimento fino a 150 milioni</i></p> <p>» <i>II: investimento tra 151 e 400 milioni</i></p> <p>» <i>III: investimento oltre 400 milioni</i></p>
<i>Estrattive</i>	estrazione di sabbia, ghiaia, pietrisco e affini.
<i>Alimentari</i>	produzione di pane, gallette, ostie, coni, cialde e affini; produzione di olio d'oliva per spremitura ed altre eventuali lavorazioni affini; produzione di ghiaccio; pilatura, molitura ed altre lavorazioni di cereali; produzione di lieviti ed altre lavorazioni affini; produzione di olio al solvente da sanse di oliva.

## SETTORI INDUSTRIALI

## Attività industriali comprese

*Agricole*

allevamenti avicoli.

*Tessili*

produzione del seme bachi, essiccazione di bozzoli e altre lavorazioni affini; fabbricazione di cordami e spaghi anche in cocco e altre lavorazioni affini; lavorazione e classificazione dei cascami tessili; fabbricazione di reti da pesca e da caccia e altre lavorazioni affini; classificazione e lavorazione di setole, pelo e penne e altre lavorazioni affini.

*Confezioni e**abbigliamento*

fabbricazione di cappelli di paglia ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di guanti in pelle, fabbricazione di oggetti vari di ornamento e arredamento (bambole e animali in stoffa, paralumi, fibbie per abiti, ecc.) e di bottoni di ogni genere; classificazione e preparazione del pelo per cappelli, fabbricazione di feltri e cappelli di feltro, lana, pelo e fibre diverse, fabbricazione di baschi, berretti ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di ombrelli, confezione di busti, cravatte, bretelle, borse di stoffa ed altri accessori del vestiario; confezione di trapunte, fodere e tappezzerie in stoffa; confezione di bandiere e vele; fabbricazione di sacchi e di paracadute ed altre lavorazioni affini.

*Legno*

segazione e conservazione del legno, preparazione di legname di armamento per strade ferrate e ponti ed altre lavorazioni affini; produzione di casse da morto ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di turaccioli, galleggianti, dischi, rondelle ed altri articoli in sughero; fabbricazione di botti, fusti, tini, bauli e recipienti vari; preparazione del crine vegetale e fabbricazione di oggetti in rafia, vimini, canne, giunchi e affini; fabbricazione di scope e altre lavorazioni affini; fabbricazione di modelli per fonderie.

*Meccaniche*

lavorazioni meccaniche generiche e riparazioni di automoveicoli, macchinari ed apparecchiature di vario tipo.

*Materiali da costruzione e affini*

macinazione di minerali non metalliferi, lavorazione dei marmi e delle pietre da costruzione ed altre lavorazioni affini.

## RAGGRUPPAMENTO « B »

- Categoria I: investimento fino a 300 milioni*  
 » *II: investimento tra 301 e 700 milioni*  
 » *III: investimento oltre 700 milioni*

*Estrattive*

estrazione di marmo e pietre affini.

SETTORI INDUSTRIALI	Attività industriali comprese
<i>Alimentari</i>	lavorazione meccanica della pasta ed altre lavorazioni affini; produzione di derivati agrumari e altre lavorazioni affini; torrefazione, lavorazione e conservazione del caffè; macellazione di animali; trasformazione del latte per la produzione di prodotti caseari.
<i>Agricole</i>	coltivazione di fiori e piante ornamentali; stagionatura e prima lavorazione delle foglie di tabacco.
<i>Tessili</i>	filatura, torcitura e tessitura della seta, filatura dei cascami di seta ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di tappeti di lana, cotone ecc. (esclusi quelli di cocco) ed altre lavorazioni affini; fabbricazione e finitura di cotone e ovatte; fabbricazione di garze per medicazione ed altre lavorazioni affini; produzione di passamaneria, fabbricazione di tulli, veli, pizzi, nastri ed altre lavorazioni affini.
<i>Pelli e cuoio</i>	fabbricazione di articoli di cuoi e pelli (cinghie, valigie, borse, bauli, zaini, ecc.) e dei loro sucedanei.
<i>Legno</i>	fabbricazione di infissi e persiane avvolgibili ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di pavimenti in legno, lavori di falegnameria e carpenteria navale.
<i>Varie</i>	fabbricazione di armature, montature e astucci per occhiali ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di manichini e materiali didattici ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di oggetti in corno, osso, madreperla, clichè per tipografie ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di spazzole, spazzolini ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di giocattoli e parte di detti ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di penne stilografiche e matite automatiche ed altre lavorazioni affini.

## RAGGRUPPAMENTO « C »

- Categoria I: investimento fino a 400 milioni*  
 » *II: investimento tra 401 e 900 milioni*  
 » *III: investimento oltre 900 milioni*

<i>Alimentari</i>	lavorazione e conservazione delle carni e dei prodotti alimentari della pesca; produzione di vini e mosti concentrati ed altre lavorazioni affini; conservazione frigorifera di generi alimentari e non alimentari per conto terzi; produzione di bevande analcoliche ed altre lavorazioni affini.
-------------------	--

SETTORI INDUSTRIALI	Attività industriali comprese
<i>Agricole</i>	allevamento di bovini e suini.
<i>Confezioni e abbigliamento</i>	confezione di camicie, biancheria per donna e bambini, da tavolo e da letto, altre lavorazioni affini e accessorie; produzione di calzature, parti di dette e altre lavorazioni affini; fabbricazione tessuti di maglia, maglieria, calze, guanti e altre lavorazioni affini; fabbricazione di nastri, tessuti, maglie, calze, bende e cordoni elastici ed altre lavorazioni affini.
<i>Legno</i>	fabbricazione di mobili, sedie e loro parti, arredamenti, utensili e attrezzi vari in legno ed altre lavorazioni affini.
<i>Metallurgiche e siderurgiche</i>	produzione di getti fusi in metalli non ferrosi, recupero di metalli non ferrosi ed altre lavorazioni affini.
<i>Meccaniche</i>	produzione di carpenteria metallica di ogni genere, costruzione di macchinari ed apparecchi per prove di materiali e parti di dette; costruzione di strumenti topografici, geodetici, per la navigazione marittima e aerea, per analisi e misure di laboratorio ed altri strumenti ed apparecchi affini; fucinatura, stampaggio ed imbutitura di metalli non ferrosi; trattamento termico, superficiale ed elettrolitico dei metalli.
<i>Materiali da costruzione e affini</i>	fabbricazione di oggetti in ceramica, grès e materiali refrattari ed altre lavorazioni affini, fabbricazione di piastrelle, marmette ed altri manufatti in cemento; produzione di calce viva e idrata, calce idraulica, gesso ed altre lavorazioni affini.
<i>Poligrafiche e tipografiche</i>	stabilimenti arti grafiche.
<i>Varie</i>	fabbricazione di strumenti musicali ed accessori per detti ed altre lavorazioni affini.
<b>RAGGRUPPAMENTO « D »</b>	
<i>Categoria I: investimento fino a 450 milioni</i> <i>» II: investimento tra 451 e 1.200 milioni</i> <i>» III: investimento oltre 1.200 milioni</i>	
<i>Alimentari</i>	produzione di biscotti e pasticceria e altre lavorazioni affini; produzione di cioccolato, confetture e caramelle e altre lavorazioni affini; produzione di latte condensato, evapo-

## SETTORI INDUSTRIALI

## Attività industriali comprese

	rato ed altre lavorazioni affini; raffinazione degli olii vegetali ed altre lavorazioni affini; produzione di droghe, prodotti dolcificanti, budini, creme, mangimi, amidi, glutine, fecole ed altre lavorazioni affini.
<i>Tessili</i>	tintura filati; tintura e stampa tessuti di seta, cotone, lana e fibre tessili artificiali e sintetiche ed altre lavorazioni affini; filatura e tessitura del lino, juta, canapa, ramiè, altre fibre dure e altre lavorazioni affini; filatura e tessitura dell'amianto, fabbricazione di cartone di amianto ed altre lavorazioni affini.
<i>Pelli e cuoio</i>	concia e tintura di pelli bovine, equine, ovine, caprine, di rettili ed altri animali ed altre lavorazioni affini; concia e tintura di pelli per pellicceria ed altre lavorazioni affini.
<i>Meccaniche</i>	costruzione di mobili e arredamenti metallici, coltelleria e attrezzi per arti e mestieri, strumenti ed apparecchi per medicina, chirurgia, odontotecnica ecc., apparecchi ortopedici, carrozzelle per bambini e infermi, ed altre costruzioni affini.
<i>Carta e cartotecnica</i>	lavorazioni cartotecniche ed altre lavorazioni affini.
<i>Varie</i>	sviluppo e stampa di films ed altre lavorazioni affini; fabbricazione e stampa di dischi fonografici; fabbricazione di cartucce per artiglieria ed armi portatili da guerra, difesa e caccia ed altre lavorazioni affini.

## RAGGRUPPAMENTO « E »

- Categoria I: investimento fino a 650 milioni*  
 » *II: investimento tra 651 e 1.500 milioni*  
 » *III: investimento oltre 1.500 milioni*

<i>Alimentari</i>	conservazione e surgelazione di frutta, ortaggi ed altri alimenti in contenitori e lavorazioni affini; produzione di margarina e di grassi vegetali; produzione di gelati; trattamento igienico del latte alimentare; produzione di olio di semi per spremitura ed altre lavorazioni affini; produzione di alcool di 2° categoria, acquavite, liquori superiori a 21°, aperitivi alcoolici inferiori a 21° ed altre lavorazioni affini.
<i>Tessili</i>	tessitura della lana, del cotone e lavorazione affini.

SETTORI INDUSTRIALI	Attività industriali comprese
<i>Confezioni e abbigliamento</i>	confezione in serie di abiti per uomo, donna e bambini ed altre lavorazioni affini.
<i>Meccaniche</i>	produzione di bulloni e dadi grezzi ed altre lavorazioni affini; produzione di bulloneria e viteria lavorata di ogni genere; produzione di getti di ghisa di ogni genere ed abrasivi metallici; costruzione di macchine utensili per la lavorazione del legno, del cuoio e delle calzature, delle materie plastiche e della gomma e parti di dette ed altre macchine utensili ed affini; costruzione di serramenta e minuterie metalliche di ogni genere; costruzione di scatolame e fustame metallico di ogni genere, oggetti in lamiera sottile, tappi corona e lavorazioni affini; costruzione di molle di ogni genere; costruzione di stoviglie, vasellame, posateria ed altri accessori casalinghi in metallo; costruzione di apparecchi per misura di peso e capacità ed altri apparecchi dosatori di ogni genere e parti di letti; costruzione di parti di carrozzeria e rimorchi per autoveicoli.
<i>Materiali da costruzione e affini</i>	fabbricazione di laterizi ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di abrasivi naturali e altre lavorazioni affini.
<i>Chimiche</i>	produzione ed imbottigliamento di gas compressi; produzione di tartari, tartrati e derivati e altre lavorazioni affini; lavorazione delle materie plastiche.
<p><b>RAGGRUPPAMENTO « F »</b></p> <p><i>Categoria I: investimento fino a 800 milioni</i></p> <p>» <i>II: investimento tra 801 e 2.000 milioni</i></p> <p>» <i>III: investimento oltre 2.000 milioni</i></p>	
<i>Estrattive</i>	estrazione di minerali non metalliferi (escluse cave di marmo e pietre da costruzione).
<i>Alimentari</i>	produzione di estratti di origine vegetale, di carne, latte, misti, dadi per brodo, tapioca, farina latte, alimenti dietetici e altre produzioni affini.
<i>Agricole</i>	lavorazione dei tabacchi stagionati.
<i>Tessili</i>	filatura e ritorcitura del cotone e di fibre tessili diverse dal cotone con il sistema cotoniero; filatura della lana pettinata e cardata ed altre lavorazioni affini.

## SETTORI INDUSTRIALI

## Attività industriali comprese

*Legno* produzione di compensati, paniforti, pannelli ed altre lavorazioni affini.

*Meccaniche* costruzione di impianti di sollevamento e trasporto di ogni genere e parti di detti; costruzione di apparecchi igienico-sanitari di ogni genere (depuratori, sterilizzatori ecc.) apparecchi per lavanderie e stirerie e parti di detti; fucinatura, stampaggio ed imbutitura di metalli ferrosi; costruzione con montaggio di biciclette ed articoli affini; costruzione di carrozzerie e rimorchi per automotoveicoli; costruzione di parti e accessori di auto di ogni genere, esclusi quelli elettrici.

*Materiali da costruzione e affini* fabbricazione di lastre e tubi di cemento amianto, di materiale edilizio ed altri conglomerati fibrosi ed altre lavorazioni affini; fabbricazione e lavorazione del vetro.

*Varie* produzione di materiali dielettrici ed altre lavorazioni affini.

## RAGGRUPPAMENTO « G »

*Categoria I: investimento fino a 1.000 milioni*

» *II: investimento tra 1.001 e 2.500 milioni*

» *III: investimento oltre 2.500 milioni*

*Estrattive* estrazione di carbone fossile, lignite e torba.

*Tessili* tessitura delle fibre tessili artificiali e sintetiche ed altre lavorazioni affini.

*Meccaniche* produzione di pezzi d'acciaio fucinato e stampato a caldo e altre lavorazioni affini; produzione di fili di ferro e acciaio e loro derivati; costruzione di parti e accessori di motori non elettrici; costruzione di motorini per bicicletta; costruzione di trasmissioni ed organi relativi di ogni genere; costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli; produzione di utensilerie per macchine utensili di ogni genere; costruzione di pompe, compressori, rubinetterie, valvolame, bombole per gas e simili; costruzione di forni a combustione e apparecchi termici per uso industriale e domestico di ogni genere; costruzione di macchine ed apparecchi elettrici di ogni genere, esclusi gli apparecchi di telecomunicazione; costruzione di lenti, bussole e strumenti ottici di ogni genere; costruzione di caldaie e apparecchi ausiliari per caldaie.

## SETTORI INDUSTRIALI

## Attività industriali comprese

*Chimiche*

produzione di estratti per concia e tinta ed altre lavorazioni affini; produzione di colori organici sintetici di ogni genere e altre lavorazioni affini; produzione di derivati della distillazione del carbone ed altre lavorazioni affini; produzione di concimi fosfatici; produzione di cianuri e ferrocianuri; produzione di nitrati d'alluminio, ferro, piombo e rame; produzione di derivati del fosforo ed altri assimilabili; produzione di paraffine, vaselline ed assimilate; produzione di sapone, acidi grassi, glicerina, materie saponose, prodotti da toletta e affini, profumi sintetici ed altre lavorazioni affini; produzione di prodotti farmaceutici di ogni genere (alcaloidi, derivati e loro sali, prodotti chimici vari per usi farmaceutici, prodotti chemioterapici, specialità farmaceutiche, prodotti deodoranti ecc.) e altre lavorazioni affini.

*Carta e cartotecnica*

produzione ed allestimento di carta e cartone, produzione di paste meccaniche e mezze paste, di cellulosa per cartiera ed altre lavorazioni affini.

## RAGGRUPPAMENTO « H »

- Categoria I: investimento fino a 1.200 milioni*  
 » *II: investimento tra 1.201 e 3.000 milioni*  
 » *III: investimento oltre 3.000 milioni*

*Alimentari*

produzione e raffinazione dello zucchero ed altre lavorazioni affini; produzione del malto, della birra ed altre lavorazioni affini.

*Meccaniche*

costruzione di macchine di ogni genere per l'agricoltura; costruzione di macchine e di apparecchiature di ogni genere per l'estrazione e il trattamento dei minerali; costruzione di macchine e di apparecchiature di ogni genere per l'industria tessile e del vestiario e parti di dette; costruzione di macchine ed apparecchiature di ogni genere per le industrie chimiche ed alimentari.

*Chimiche*

produzione di vernici, pitture, inchiostri da scrivere e da stampa, destrine, colle ed altre lavorazioni affini; produzione di prodotti ausiliari per l'industria tessile, tintoria e conciaria; produzione di colori inorganici, pigmenti e lavorazioni affini, lavorazione dei derivati ottenuti da materie prime di origine petrolchimica (benzolo, toluolo, xi-

## SETTORI INDUSTRIALI

## Attività industriali comprese

<i>Varie</i>	<p>lolo ed assimilabili) ed altre lavorazioni affini; produzione di acido cianidrico e derivati e di altri prodotti azotati organici (alchilammina, ureidi ed altri assimilabili).</p> <p>fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di lampade elettriche, lampade e tubi luminescenti, valvole termoioniche ed altre lavorazioni affini; produzione di carta carbone, nastri per macchine da scrivere e matrici per duplicatori.</p>
--------------	---

## RAGGRUPPAMENTO « I »

- Categoria I: investimento fino a 1.500 milioni*  
 » *II: investimento tra 1.501 e 3.300 milioni*  
 » *III: investimento oltre 3.300 milioni*

<i>Estrattive</i>	estrazione di minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi.
<i>Metallurgiche e siderurgiche</i>	produzione, laminazione, trafilazione ed altre lavorazioni affini dei metalli non ferrosi.
<i>Meccaniche</i>	costruzione di macchine per l'industria della carta e cartotecnica, di macchine grafiche e parti di dette; costruzione di macchine e apparecchiature per la siderurgia e la fonderia; costruzione di armi da fuoco di ogni genere e parti di dette e di materiale bellico di ogni genere; costruzione e montatura di apparecchi e apparecchiature di ogni genere per le telecomunicazioni ed altre lavorazioni affini; cantieri navali per costruzioni metalliche di ogni genere.
<i>Materiali da costruzione e affini</i>	produzione di cemento di ogni genere ed altre lavorazioni affini.
<i>Chimiche</i>	produzioni chimico-estrattive e chimico-minerallurgiche di ogni genere ed altre produzioni affini; produzione di carburo di calcio e abrasivi artificiali e altre lavorazioni affini; produzione di acido acetico, alcool metilico, acetone, aldeide formica, alcool etilico di 1° categoria ed altre lavorazioni affini; idrogenazione di olii minerali e combustibili fossili, lavorazione di grassi concreti, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali ed altre lavorazioni affini.

SETTORI INDUSTRIALI	Attività industriali comprese
	<b>RAGGRUPPAMENTO « L »</b> <i>Categoria I: investimento fino a 3.000 milioni</i> <i>» II: investimento tra 3.001 e 6.000 milioni</i> <i>» III: investimento oltre 6.000 milioni</i>
<i>Estrattive</i>	estrazione di combustibili liquidi e gassosi.
<i>Meccaniche</i>	costruzione di materiale rotabile e ferrotramviario di ogni genere; costruzione e riparazione di aeromobili e loro parti; costruzione di motori a combustione interna, motori a stantuffo, turbine a vapore ed idrauliche ed altre macchine motrici non elettriche, esclusi i motorini per bicicletta e parti ed accessori per motori; costruzione di macchine per scrivere e calcolatrici; costruzione o montaggio di motoveicoli e mototelai e parti di motoveicoli
<i>Chimiche</i>	produzione di esplosivi di ogni genere ed altre lavorazioni affini; produzione di prodotti azotati e alcool metilico sintetico, urea, acido solforico, anticrittogamici e antiparassitari per uso agricolo (escluso l'acido fosforico e i concimi fosfatici) ed altre lavorazioni affini; produzione di soda, potassa, cloro e derivati ed altre lavorazioni affini; produzione di cellulosa, produzione di materiale sensibile ed altre lavorazioni affini; fabbricazione di articoli di gomma elastici, pneumatici, guarnizioni industriali, ebanite, vulcanite ed altre lavorazioni affini; produzione di fosforo; produzione di piombo tetraetile; produzione di elettrodi e di manufatti di carbone amorfo, produzione di nerofumo, produzione di benzolo, assimilati e derivati non provenienti dalla distillazione del carbon fossile; produzione di acido fosforico.

\* \* \*

Per le attività industriali non comprese o non assimilabili a quelle riportate nelle pagine precedenti vale la seguente ripartizione per categoria, peraltro già contemplata nel *Piano di coordinamento*:

- categoria I: investimento fino a 6.000 milioni;
- categoria II: investimento tra 6.001 e 12.000 milioni;
- categoria III: investimento oltre 12.000 milioni.

\* \* \*

All'interno di ogni raggruppamento l'attribuzione dell'investimento ad una categoria è effettuata arrotondando lo stesso investimento a meno di 500.000 lire; per esempio, per il *raggruppamento « C »*, un investimento fino a 400.500.000 lire, sarà attribuito alla categoria I (investimento fino a 400 milioni) ed un investimento di 400.500.001 lire sarà attribuito alla categoria II (investimento tra 401 e 900 milioni).

**C) Schema della domanda di contributo e della distinta delle spese su cui viene richiesto il contributo a fondo perduto che va allegata alla domanda.** (Cfr. nota 70 nel punto 2.4.4.1, Sezioni II-V, Capitolo IV, Titolo III del Commentario).

1) *Schema di domanda:*

Data .....

CASSA PER IL MEZZOGIORNO  
ROMA

Il sottoscritto ..... nella sua qualità  
di ..... della Ditta .....  
con sede in ..... Via .....  
rivolge istanza affinché sia concesso il contributo previsto dall'art. 18 della  
legge 29 luglio 1957 n. 634 sulle voci di spesa in seguito descritte, relative al  
seguinte stabilimento industriale: .....

Sito nel Comune di ..... Località .....

Dichiara:

a) di aver  $\frac{\text{chiesto}}{\text{ottenuto}}$  in data .....  $\frac{\text{all'}}{\text{dall'}}$  Istituto

un finanziamento di L. .... da usufruire per l'im-  
pianto di detto stabilimento;

b) che le opere relative a detto stabilimento  $\frac{\text{saranno}}{\text{sono state}}$  iniziate in  
data ..... e  $\frac{\text{saranno}}{\text{sono state}}$  ultimate in data .....

c) di non aver chiesto né ottenuto alcun altro contributo oppure di:  
aver  $\frac{\text{chiesto}}{\text{ottenuto}}$  i seguenti contributi .....

FIRMA .....

2) *Voci di spesa sulle quali viene richiesto il contributo.*

## « Opere murarie:

- « per la costruzione od ampliamento dello stabilimento e sue pertinenze . . . . . L. ....
- « per l'installazione e il sostegno dei macchinari » .....
- « per le costruzioni destinate ai fini sociali . . » .....

## « Opere di allacciamento:

- « alle strade ordinarie . . . . . » .....
- « alle reti ferroviarie (raccordi ferroviari) . . » .....
- « ad acquedotti e fognature . . . . . » .....
- « alle reti di distribuzione elettrica . . . . . » .....
- « a metanodotti od oleodotti . . . . . » .....
- « a centri di raccolta o deposito di metano od oli minerali . . . . . » .....
- « a fonti di energia geotermica . . . . . » .....
- « Scavi di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate . . . . . » .....
- « Opere per la eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni . . . . . » .....
- « Impianto di cabine di trasformazione . . . . . » .....

## « Macchinari ed attrezzature:

- « di produzione centro-settentrionale . . . L. ....
- « di produzione meridionale . . . . . » .....
- « di produzione estera nazionalizzati (cioè che abbiano assolto il dazio doganale) . . . . . » .....

*Totale generale* L. ....

FIRMA .....

**D) Foglio notizie riguardante i finanziamenti industriali.**

Le notizie raccolte in questo modulo sono rigorosamente riservate e saranno utilizzate a scopi esclusivamente statistici.  
Verranno resi noti dati globali per settori produttivi e per grandi circoscrizioni geografiche, senza alcun riferimento a casi particolari.

**Foglio notizie  
riguardante i finanziamenti industriali**

Compilato durante la fase (2) .....

Ist. finanziatore .....	.....
Motivo del fin. ....	.....
Classe di industria *	.....
N. di statistica del finanziamento .....	.....

DITTA FINANZIATA		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	UBICAZIONE DELL'IMPIANTO		
N. di statist.	Denominazione e sede		Provincia	Comune	*
.....	.....	.....	.....	.....	.....

**FINANZIAMENTO CONCESSO**  
(migliaia di lire) .....

**NOTIZIE SULL'INVESTIMENTO**

**1. - Capitale fisso:**

- a) terreno .....
  - b) fabbricati .....
  - c) macchinari, impianti, attrezzature ed installazioni .....
  - d) altre spese eventuali .....
- TOTALE CAPITALE FISSO .....

**2. - Capitale circolante .....**

**3. - Luogo di provenienza del macchinario:**

- Macchinario fabbricato:
- a) nel Centro-Nord .....
- b) nel Mezzogiorno .....
- c) all'estero .....

**NOTIZIE SUL PERSONALE**

**1. - Dirigenti .....**

**2. - Impiegati .....**

**3. - Operai specializzati e qualificati:**

- a) stabili .....
- b) stagionali .....
- N. di giorni di occupazione l'anno: attuale: .....
- previsto: .....

**4. - Operai comuni e manovali:**

- a) stabili .....
- b) stagionali .....
- N. di giorni di occupazione l'anno: attuale: .....
- previsto: .....

**5. - Complesso degli addetti - anno .....**

**Note:** (\*) Le caselle contraddistinte da un asterisco sono riservate alla codifica.  
(1) Specificare se trattasi di un nuovo impianto (NI), di ampliamento (A), di rimodernamento (R), ecc.  
(2) Di istruttoria del finanziamento o di collaudo dell'impianto.  
(3) A ritmo di produzione normale.  
(4) Indicare nominativamente i prodotti che singolarmente rappresentano almeno il 10% della produzione totale; raggruppare in altri prodotti.

**NOTIZIE SULLA PRODUZIONE**

**1. - Principali produzioni in atto e previste (3):**

	DESCRIZIONE (4)	% sulla produzione totale	unità di misura	quantità
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

**2. - Utilizzazione dell'impianto:**

- a) data prevista di inizio delle produzioni (mese ed anno): .....
- b) tempo previsto, dall'inizio delle produzioni, perché l'impianto raggiunga un ritmo di funzionamento normale: .... anni e .... mesi .....
- c) utilizzazione media dell'impianto nel primo anno di funzionamento: .... % .....
- d) utilizzazione media dell'impianto a funzionamento normale: .... % .....

**3. - Fatturato annuo previsto durante il normale funzionamento dell'impianto:**

- a) totale .....
- b) di cui in esportazione .....

**NOTIZIE SUI COSTI DI PRODUZIONE (3):**

- a) materie prime .....
- di cui importate .....
- b) materie ausiliarie e forza motrice .....
- c) personale (compresi gli oneri sociali) .....
- d) spese generali (esclusa ogni spesa per il personale) .....
- e) ammortamenti tecnici .....
- f) altri costi eventuali (specificare): .....

TOTALE COSTI .....

**E) Stralcio del testo integrale pubblicato dalla Cassa per il Mezzogiorno riguardante le modalità per godere dei contributi per l'attività di ricerca e cattura del pesce e per l'attività di smercio del pescato.** (Cfr. paragrafo 2.2.2., Sezione II, Capitolo V, Titolo III del Commentario).

1) *Domanda.*

In carta semplice, in triplice copia, contenente la richiesta di ammissione al contributo, diretta alla Cassa per il Mezzogiorno - Roma, e presentata alla competente Capitaneria di Porto che ne curerà l'inoltro con le modalità di cui al seguente punto 3). Tale domanda dovrà altresì contenere le precise generalità o denominazione del richiedente, l'indirizzo ed ogni altro dato necessario per la sua esatta individuazione.

2) *Documentazione preventiva.*

Alla suddetta domanda dovrà essere acclusa la seguente documentazione (in duplice copia):

a) *Programma di spesa*, cioè un elenco analitico delle opere che si intendono eseguire e delle attrezzature che si intendono acquistare, con la indicazione — voce per voce — della relativa spesa prevista, nonché dell'ammontare globale della spesa stessa.

b) *Relazione tecnico-finanziaria*, che nella tecnica illustrerà le caratteristiche tecniche delle opere e delle attrezzature proposte per il contributo, la loro capacità di produzione o di lavorazione, ecc., e nella parte finanziaria indicherà in che modo e con quali mezzi il richiedente si propone di far fronte alla parte della spesa che resterà definitivamente a suo carico perché non coperta da contributo.

Detta relazione dovrà essere più o meno particolareggiata in rapporto all'importanza delle opere ed attrezzature che i richiedenti si propongono di effettuare.

c) *Documentazione tecnica specifica delle singole opere e spese*, e in particolare:

*Nuovi natanti*: progetto e disegni indicanti caratteristiche ed attrezzature dello scafo da costruire. Preventivo dettagliato di spesa rilasciato dal costruttore.

*Trasformazione e miglioramento natanti - Impianti di bordo*: estratto matricolare del natante. Preventivo dettagliato di spesa rilasciato dal costruttore e dai fornitori.

*Installazione o sostituzione motori*: preventivo dettagliato del cantiere o del fornitore con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case produttrici. Dichiarazione del RINa attestante la convenienza della installazione o sostituzione del motore, ed indicante altresì i lavori di rinforzo dello scafo ritenuti necessari.

*Attrezzature da pesca o di bordo*: preventivi dettagliati delle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle stesse case.

*Impianti a terra per la conservazione e lavorazione del pesce e sottoprodotti, per la produzione di ghiaccio, per la fabbricazione e riparazione di attrezzature*:

progetto dettagliato comprendente:

- per il terreno su cui dovrà sorgere l'impianto;
- — planimetria del terreno;
- — certificazione di libertà e disponibilità del terreno;

— *per i fabbricati ed opere connesse:*  
 — — disegni, piante, sezioni;  
 — — computo metrico estimativo del visto dell'Ufficio del Genio Civile competente. Tale visto dovrà essere richiesto a detto Ufficio direttamente dagli interessati.

— *per i macchinari ed attrezzature:*  
 — — preventivi dettagliati delle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case stesse.

*Mezzi di trasporto:* preventivi dettagliati delle case fornitrici, con allegati fogli illustrativi rilasciati dalle case stesse.

d) *Documentazione legale ed amministrativa*, come qui di seguito specificato:

*Per quanto riguarda cooperative e consorzi:*

— atto costitutivo;  
 — statuto;  
 — certificato di iscrizione nei Registri prefettizi;  
 — ultimo bilancio e conto perdite e profitti approvato, con relativa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;  
 — estratto notarile della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alle nuove opere e spese;  
 — numero dei natanti di proprietà, numero dei soci, attività svolte, ecc.

*Per quanto riguarda singoli pescatori:*

— estratto matricolare relativo al richiedente;  
 — estratto matricolare dei natanti di proprietà.

*Per quanto riguarda imprese non cooperative:*

— certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;  
 — estratto matricolare relativo ai natanti di proprietà.

*Ed inoltre, se trattasi di società legalmente costituite:*

— atto costitutivo;  
 — statuto;  
 — ultimo bilancio e conto perdite e profitti approvato, con relativa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;  
 — estratto notarile della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alle nuove opere e spese.

### 3) *Istruttoria di competenza della Capitaneria di Porto.*

La domanda di cui al punto 1) e la documentazione di cui al punto 2) saranno presentate dagli interessati alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

La Capitaneria di Porto accerta la regolarità e la completezza delle domande e della relativa documentazione, e quindi trasmette la pratica al Ministero della Marina Mercantile — Direzione Generale della Pesca Marittima — accompagnandola con una propria relazione in duplice copia circa la congruità della spesa e circa l'opportunità e la convenienza dei lavori e degli acquisti progettati.

La Capitaneria di Porto trasmetterà direttamente alla « Cassa » una copia della domanda, senza la documentazione.

### 4) *Istruttoria di competenza del Ministero della Marina Mercantile.*

Il Ministero della Marina Mercantile effettua, per conto della Cassa per il Mezzogiorno, la istruttoria delle singole domande e successivamente le trasmette — complete di tutta la documentazione — alla Cassa predetta.

Per ogni singola domanda il Ministero provvede a compilare una propria relazione istruttoria, esprimendo motivato parere circa la accoglibilità totale o parziale, o la non accoglibilità della istanza; nonché circa le condizioni alle quali il contributo potrà essere accordato.

Nella relazione è altresì specificatamente espressa una dichiarazione del Ministero circa eventuali contributi a fondo perduto od eventuali finanziamenti già conseguiti dai richiedenti per le stesse o per altre voci di spesa, nonché la misura e la entità di detti contributi o finanziamenti.

Il Ministero, nel caso di costruzione di nuovi natanti, dovrà dare indicazione preventiva del nominativo e del numero di matricola delle vecchie imbarcazioni da demolire.

#### 5) *Domande di contributo pesca su laghi e acque interne.*

Per la pesca sui laghi e, in genere, sulle acque interne, le domande di contributo e tutte le relative documentazioni devono essere inviate dagli interessati direttamente alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale provvederà pure direttamente alle relative istruttorie.

#### 6) *Atti di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.*

La decisione circa l'accoglimento delle domande e circa i contributi da concedere spetta alla Cassa per il Mezzogiorno, che potrà procedere — se lo riterrà necessario — ad ulteriori accertamenti.

Il contributo è concesso mediante determinazione del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Il provvedimento di concessione del contributo viene comunicato agli interessati e, per conoscenza, al Ministero della Marina Mercantile ed alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Tale provvedimento stabilisce la misura percentuale del contributo e l'ammontare massimo in cifra del contributo stesso nonché le relative condizioni, e tra l'altro:

a) nel caso di nuove costruzioni di scafi, sarà prescritta la preventiva demolizione di vecchi natanti, con indicazione del natante o dei natanti da demolire;

b) nel caso di acquisto di autocarri frigoriferi e di autocarri refrigerati — cioè dotati questi ultimi almeno di cassone isolato e rivestito internamente di lamierino — sarà prescritto l'impegno da parte dei beneficiari, di non utilizzarlo per altri scopi e di non distogliere il mezzo dalla sua destinazione, senza il preventivo benestare della « Cassa », per un periodo di almeno 5 anni.

#### 7) *Documentazione finale della spesa e certificato di regolare esecuzione.*

Ultimate le opere e le spese, il beneficiario del contributo compilerà una domanda su carta semplice, in duplice copia, indirizzata alla Cassa per il Mezzogiorno, di liquidazione del contributo.

A tale domanda dovrà essere allegato quanto segue:

a) tutti i documenti originali di spesa (o copie fotostatiche o copie autentiche degli stessi) inerenti alle opere e forniture ammesse a contributo. Nel caso di acquisto di attrezzature mobili (reti, cavi, calamanti, piombi, galleggianti, ecc. e automezzi), la documentazione di spesa (fatture) dovrà essere inviata in doppia copia. Tali fatture, nel caso in cui siano emesse da commercianti o grossisti o fornitori di bordo anziché da diretti produttori, dovranno portare in calce, a cura dei suddetti venditori, gli estremi delle fatture di origine dei materiali oggetto del contributo;

b) un atto di certificazione delle stesse opere e forniture ammesse a contributo, e precisamente:

— quando trattasi di opere od impianti: un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal competente Ufficio del Genio Civile. Tale certificato dovrà essere richiesto a detto Ufficio direttamente dagli interessati;

— quando trattasi di nuovi natanti: un certificato di navigabilità rilasciato dal RINa avente valore di attestazione che il natante è stato costruito a regola d'arte;

— quando trattasi di lavori inerenti alla sostituzione od installazione di motori, o di lavori relativi agli scafi: un certificato di navigabilità rilasciato dal RINa avente valore di attestazione che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

— per tutte le altre forniture: una attestazione dell'Autorità marittima locale attestante l'avvenuto acquisto ed utilizzazione delle forniture medesime;

c) infine, qualora la domanda sia presentata da cooperative, da consorzi, da imprese sociali, e comunque da beneficiari che non siano singole persone, dovrà altresì essere allegato alla stessa un certificato notarile o del Tribunale dal quale risulti il legale rappresentante o comunque la persona delegata a riscuotere e rilasciare quietanze.

#### 8) *Liquidazione e pagamento del contributo.*

La domanda e la documentazione di cui al precedente punto IV saranno presentate dal beneficiario alla Capitaneria di Porto competente. Detta Capitaneria accerterà la regolarità della pratica e quindi la trasmetterà direttamente alla Cassa per il Mezzogiorno.

La determinazione finale dell'ammontare del contributo sarà effettuata dalla Cassa.

In nessun caso il contributo finale potrà superare l'ammontare stabilito dal provvedimento di concessione; potrà per contro essere proporzionalmente ridotto ove la spesa documentata risulti inferiore a quella ammessa a contributo.

Subito dopo emesso il provvedimento di liquidazione sarà effettuato all'avente diritto il pagamento della somma stabilita.

Di tale pagamento sarà data notizia al Ministero della Marina Mercantile ed alla Capitaneria di Porto.

**F) L. 12 marzo 1968 n. 326 (Gazzetta ufficiale n. 92 del 9 aprile 1968). Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica. (Cfr. paragrafo 5, Capitolo VI, Titolo III del Commentario).**

1. (*Finalità della legge*). — L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività alberghiera e turistica, fissati dal programma economico nazionale, nonché dai piani poliennali di coordinamento previsti rispettivamente per il Mezzogiorno e le zone depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26 giugno 1965 n. 717 e 22 luglio 1966 n. 614, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. (*Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni*). — Agli Enti pubblici e privati, alle associazioni in qualsiasi forma costituite, agli imprenditori in genere ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonché villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purché ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937 n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937 n. 2651, e successive modificazioni;

b) opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventù — di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326 — nonché rifugi alpini;

d) stabilimenti termali e balneari;

e) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica — compresi gli impianti sportivi e ricreativi — o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

f) aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonché agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli Enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

3. (*Provvidenze, mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale*). — In relazione alle finalità di razionalizzazione della distribuzione territoriale e tipologica delle attrezzature ricettive che si intendono perseguire, le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

a) mutui di durata non superiore ai 25 anni, al tasso di interesse del 4% annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie e gli impianti fissi — compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile già adibito o da adibirsi ad uso alberghiero — concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo;

*b)* mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 4% annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di ammodernamento e di miglioramento e fino al 25% della spesa medesima per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento delle attrezzature ricettive di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del precedente articolo 2;

*c)* mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 3% annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 55% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e dei servizi di cui alla lettera *e)* del precedente articolo 2;

*d)* contributo in conto capitale, nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile, per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento concernente le attrezzature ricettive di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 2 della presente legge.

Lo stesso contributo può essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre le opere di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate.

Per le opere menzionate nell'articolo 2, lettere *a)* e *c)* da eseguire nei territori compresi fra le aree depresse del centro-nord di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 luglio 1966 n. 614; nei territori meridionali di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 26 giugno 1965 n. 717; nonché nelle zone montane di cui alla legge 27 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni; e, per le opere di cui alle lettere *b)* e *d)* del precedente articolo 2, ovunque ubicate, il limite massimo dei mutui di cui alla lettera *a)*, *e)*, limitatamente all'ammodernamento, alla lettera *b)* del presente articolo, è elevato al 60% della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, il tasso di interesse è ridotto del 3%.

4. (*Istituti finanziari*). — Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

*a)* dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

*b)* da istituti e sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del Tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del Turismo e dello spettacolo;

*c)* dalle casse di risparmio.

5. (*Contributo statale alle operazioni di finanziamento*). — Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente articolo 3, il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui al precedente articolo 4, con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo.

6. (*Garanzie ipotecarie*). — La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente art. 2, è subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente art. 4 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui da concedersi ai gestori delle aziende di cui alle lettere a), b), c), d) e alla lettera f), limitatamente ai pubblici esercizi del precedente art. 2, non proprietari dell'immobile, o degli altri beneficiari delle provvidenze della presente legge, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre adeguate garanzie, reali o personali, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, Enti, società o persone, polizze assicurative e simili.

La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'istituto di credito.

7. (*Fondo centrale di garanzia*). — Qualora l'istituto di credito non riconosca valide o capienti le garanzie per i mutui di cui al secondo comma del precedente art. 6, destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti d'importo non superiore a 30 milioni di lire, può essere accordata la garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50% delle perdite accertate.

E costituito presso la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro un fondo centrale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui al comma precedente, nonché degli oneri connessi alla garanzia di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937 n. 1561, e all'art. 10 della legge 29 luglio 1949 n. 481.

Le dotazioni finanziarie del fondo previsto dal precedente comma sono costituite:

a) dalle disponibilità di cui al fondo speciale previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937 n. 1561, che è soppresso;

b) dalle disponibilità di cui al fondo particolare costituito ai sensi della legge 29 luglio 1948 n. 481, che è soppresso;

c) dalle somme previste dall'art. 3 lettera a) della legge 4 marzo 1958 n. 174, fino a che il fondo centrale di garanzia non abbia raggiunto l'importo di lire 7 miliardi;

d) dalle somme per interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) dal 50% delle eventuali somme recuperate dagli istituti finanziatori nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operatività della garanzia sussidiaria del fondo stesso.

La garanzia prevista dai precedenti commi è concessa dal Consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, su proposta della commissione di cui al successivo art. 12 della presente legge, previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente e della sua impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature od opere oggetto del finanziamento.

8. (*Corresponsione dei contributi*). — I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono corrisposti:

a) in rate semestrali posticipate direttamente all'istituto di credito prescelto dal richiedente fra quelli previsti dal precedente art. 4 dopo la stipulazione del mutuo;

b) in unica soluzione ai soggetti beneficiari nel caso di contributi in conto capitale.

In tutti i casi occorre il preventivo accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti da eseguirsi da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

9. (*Contributi rateali diretti*). — Ai soggetti pubblici e privati indicati nell'art. 2 della presente legge, che non intendano o non possano usufruire dei mutui a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali di-

retti sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entità uguali a quelle previste per i mutui di cui all'art. 3 della presente legge.

La misura massima dei contributi annuali è determinata:

a) nell'1,50% nei casi previsti dal precedente art. 3, lettera a), nell'1,75% nei casi previsti dalle lettere b) e c) dello stesso articolo e nell'1% nei casi riguardanti l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento;

b) nel 2,50% nei casi previsti dal precedente art. 3, ultimo comma.

È consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi previsti dal presente articolo.

10. (*Rapporti con altre norme*). — È fatto divieto di cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle della legge 26 giugno 1965 n. 717 e della legge 22 luglio 1966 n. 614.

11. (*Modalità per la richiesta delle provvidenze*). — Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo. Su di esse l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, esprime, con deliberazione del comitato esecutivo, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto ai fini dello sviluppo turistico della zona.

Le domande debbono essere corredate del progetto di massima, della relazione tecnica illustrativa, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziario prescelto per l'operazione.

12. (*Concessione delle provvidenze*). — I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere di una commissione nominata con suo decreto e composta da:

- 1) il direttore generale del turismo;
- 2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;
- 3) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
- 4) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
- 5) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- 6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
- 7) un rappresentante delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- 8) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (F.A.I.A.T.);
- 9) un rappresentante della Federazione italiana delle associazioni degli uffici viaggi e turismo (F.I.A.V.E.T.);
- 10) un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.);
- 11) un rappresentante di organizzazione operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;
- 12) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;
- 13) tre esperti in materia turistica.

La commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo che può delegare il Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

La commissione dura in carica due anni.

Possono essere richiesti pareri alle Associazioni od Enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede d'intesa con la regione interessata.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

13. (*Programmazione annuale degli interventi*). — La graduazione degli incentivi entro i limiti massimi previsti dall'art. 3 della presente legge, nonché la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra le varie forme di intervento, sono determinate in base ai criteri territoriali e settoriali indicati nel programma di sviluppo economico nazionale.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo provvede annualmente a definire i parametri di graduazione, nell'ambito dei limiti fissati dalla presente legge, sentita la commissione di cui al precedente art. 12.

14. (*Tasso d'interesse*). — I contributi di cui all'art. 3 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

15. (*Inizio delle opere ed impianti*). — I mutui e i contributi di cui al precedente art. 3 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mutui ed i contributi possono essere concessi anche per le opere ed impianti iniziati prima della data suddetta, purché sia stata presentata domanda di contributo in base agli artt. 1, 2 e 7 della precedente legge 15 febbraio 1962 n. 68, ed anche per le opere iniziate dopo il 30 giugno 1966, purché sia presentata domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

16. (*Trattamento tributario*). — Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per l'esecuzione delle opere finanziate dagli istituti di credito previsti nel precedente art. 4, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti.

17. (*Vincolo di destinazione*). — Gli immobili di cui alle lettere *a)* e *c)* del precedente art. 2, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946 n. 452.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può tuttavia autorizzare con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Per le altre iniziative previste dall'art. 2 lettere *b)*, *d)* *e)* ed *f)* i beneficiari delle provvidenze accordate ai sensi della presente legge debbono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per tutta la durata dell'operazione di credito: in caso di mutamento di destinazione delle opere, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la revoca delle provvidenze concesse.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà per il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

18. (*Agevolazioni fiscali*). — L'imposta di registro per gli acquisti di aree edificabili e di immobili, contemplati dall'art. 2 della presente legge, già costruiti o in costruzione, è dovuta nella misura ridotta del 4% prevista dall'art. 44 del decreto-legge 15 marzo 1965 n. 124 convertito nella legge 13 maggio 1965 n. 431, e successive modificazioni.

19. (*Stati esteri*). — Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere accordate anche a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri.

In tal caso trovano applicazione le disposizioni di legge sugli investimenti dei capitali esteri in Italia.

20. (*Finanziamenti degli interventi*). — Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'art. 3, lettera *a*), i seguenti limiti d'impegno venticinquennale:

per l'anno finanziario:

1968 lire	850 milioni
1969 »	700 »
1970 »	530 »
1971 »	350 »
1972 »	350 »

2) per i contributi di cui all'art. 3, lettere *b*) e *c*), i seguenti limiti d'impegno decennali:

per l'anno finanziario:

1968 lire	1.000 milioni
1969 »	830 »
1970 »	620 »
1971 »	415 »
1972 »	415 »

3) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 3, lettera *d*), la somma di lire 9.700 milioni, ripartita in ragione di:

L. 3.000 milioni	nell'anno finanziario	1968
» 2.500	»	» 1969
» 1.800	»	» 1970
» 1.200	»	» 1971
» 1.200	»	» 1972

Gli stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge.

21. (*Interventi a favore dell'I.S.E.A.*). — È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 1.350 milioni, in ragione di lire 150 milioni per

l'anno finanziario 1968 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972, all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962 n. 1686 e successive modificazioni ed integrazioni.

22. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1968 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche non incompatibili con la presente legge.

G) Circolare 1° agosto 1968 n. 001 della Direzione generale del turismo - Ispettorato per le provvidenze alberghiere e turistiche del Ministero del turismo e dello spettacolo, concernente l'applicazione della L. 12 marzo 1968 n. 326, recante provvedimenti per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera. (Cfr. paragrafo 5, Capitolo VI, Titolo III del Commentario).

#### I) LE FINALITA' DELLA LEGGE

La legge 12 marzo 1968 n. 326, riguarda la disciplina dell'incentivazione alle attrezzature ricettive in una visione dello sviluppo turistico caratterizzata da due principi nuovi e qualificanti: *la globalità dell'offerta di servizi turistici*, che porta a considerare la dinamica di tutte le componenti dell'offerta stessa nel loro insieme e in armonico rapporto di interdipendenza; *la programmazione dello sviluppo economico*, che da un lato presuppone l'aggiornamento del settore turistico alle finalità generali e alle direttrici di attuazione del Programma economico nazionale (legge 27 luglio 1967 n. 685) e dall'altro impone che la politica di sviluppo del turismo si attui, nella sua dinamica interna, secondo scelte e priorità consone al raggiungimento degli obiettivi settoriali fissati in armonia con gli obiettivi generali del piano.

L'interpretazione della legge 326 deve pertanto muovere da un'attenta analisi delle finalità che la politica di sviluppo turistico persegue; finalità che, essendo state recepite dal Programma economico nazionale, hanno perso il loro carattere strettamente settoriale per configurarsi, invece, come traguardo al cui raggiungimento partecipa l'intera collettività nazionale.

Questi obiettivi, indicati esplicitamente dal piano di sviluppo economico nazionale, per quanto concerne l'offerta di servizi turistici possono sostanzialmente sintetizzarsi nei seguenti punti:

— *ammodernamento e sviluppo* della attrezzatura ricettiva alberghiera, da attuarsi tramite una vasta opera di miglioramento della funzionalità turistica ed economica delle singole imprese che la compongono e attraverso la realizzazione nel prossimo quinquennio di 200.000 posti-letto (da incentrarsi nelle categorie medio-inferiori e da localizzarsi prevalentemente nelle nuove aree di espansione), ai fini del superamento degli squilibri di carattere tipologico e territoriale che ancora si riscontrano in numerose località e regioni turistiche in modo da rendere più competitiva sul mercato internazionale la nostra offerta di servizi turistici;

— *ammodernamento e sviluppo* delle attrezzature ricettive extralberghiere, da incentrarsi in esercizi che per qualità e per mezzo dei servizi resi siano in grado di soddisfare le esigenze del turismo interno e particolarmente dei giovani, dei lavoratori e dei nuclei familiari;

— *revisione dei rapporti quantitativi e qualitativi intercorrenti tra ricettività turistica e servizi complementari* alla luce del concetto di globalità proprio dei bisogni e dei consumi turistici;

— *ampliamento delle nostre frontiere turistiche* con l'inserimento nel mercato di nuove aree che sinora, per mancanza o per insufficienza di adeguate attrezzature, sono rimaste escluse dai benefici dello sviluppo turistico: aree che è oggi, invece, necessario valorizzare per rinnovare e completare la nostra offerta turistica e per proporre al mercato nazionale ed internazionale nuove alternative alle mete tradizionalmente affermate;

— *sviluppo del termalismo* inteso come potenziamento del turismo di cura in ragione del rilevante interesse sociale che esso esprime e della grande capacità di richiamo che questa peculiare componente della nostra offerta esercita anche sul mercato turistico internazionale.

Il raggiungimento di questi impegnativi obiettivi è stato affidato sia all'intervento pubblico ordinario che a quello straordinario perché, mentre le leggi di intervento straordinario operano soprattutto come elemento di rottura, volto a colmare squilibri di carattere territoriale — e per questo agiscono in zone ben delineate del territorio nazionale — le leggi di intervento ordinario, come la presente, si prefiggono più generali obiettivi di riequilibrio territoriale, settoriale e tipologico e sono pertanto chiamate ad operare sull'intero Paese e su tutta la vasta gamma delle attrezzature che direttamente o indirettamente compongono l'offerta turistica.

Nella vigente legislazione l'intervento ordinario dello Stato nel settore turistico è regolato dalla legge 12 marzo 1968 n. 326 (G.U. n. 92 del 9 aprile 1968), mentre gli interventi straordinari che interessano anche il turismo si concretano nei benefici previsti dalla legge 26 giugno 1965 n. 717 (G.U. n. 159 del 30 giugno 1965), concernente il Mezzogiorno d'Italia, dalle leggi 16 novembre 1962 n. 1686 (G.U. n. 328 del 24 dicembre 1962) e 1° giugno 1966 n. 415 (G.U. n. 152 del 22 giugno 1966), concernenti l'Appennino Centro-Settentrionale (I.S.E.A.) e dalla legge 22 luglio 1966 n. 614 (G.U. n. 200 del 12 agosto 1966), concernente gli interventi straordinari a favore dei territori depressi e montani dell'Italia Settentrionale e Centrale e dalle leggi delle Regioni Autonome a statuto speciale.

Le due forme di interventi statale, ordinario e straordinario, sono complementari riguardo alle finalità che intendono conseguire ma non riguardo all'applicazione: esse non sono infatti cumulabili per la stessa opera.

A volte accade che nel medesimo ambito territoriale operino contemporaneamente i due tipi di intervento.

In tal caso coloro che intendono avvalersi delle agevolazioni possono invocare le provvidenze della legge ordinaria o di quella straordinaria, ma possono anche, contemporaneamente, presentare domande separate tentando entrambe le vie. Resta peraltro fermo il principio che, al momento dell'eventuale accettazione della domanda, i richiedenti potranno avvalersi soltanto dei benefici previsti, per le stesse opere, da una sola legge.

Le agevolazioni concesse dalle Regioni Autonome a statuto speciale possono cumularsi con quelle dell'intervento statale qualora abbiano funzione integrativa e comunque fino alla concorrenza dei limiti massimi previsti dalle leggi.

La legge che forma oggetto della presente circolare, è quindi, una norma dell'intervento ordinario ed ha il precipuo compito di consentire al turismo il raggiungimento dei precisi obiettivi indicati dal piano di sviluppo economico nazionale.

Essa non si propone, difatti, l'incentivazione uniforme di tutti i tipi di ricettività alberghiera e turistica, ovunque ubicati, ma prevede interventi differenziati secondo una gradualità che corrisponde all'interesse che la collettività attribuisce alla realizzazione delle singole iniziative e alla valorizzazione dei diversi tipi di area di sviluppo turistico.

Com'è noto il programma (legge 27 luglio 1967 n. 685, suppl. a G.U. n. 203 del 14 agosto 1967) ha suddiviso il territorio nazionale in quattro tipi di aree caratterizzate dal differente grado di sviluppo turistico da ciascuna raggiunto e particolarmente:

- a) zone di sviluppo turistico intenso e già da tempo affermate;
- b) zone in fase iniziale di sviluppo turistico e aventi ampie prospettive di ulteriore espansione;
- c) zone non ancora valorizzate e suscettibili di consistenti sviluppi;
- d) punti del territorio inseriti nei circuiti turistici.

In applicazione degli indirizzi contenuti nel programma di sviluppo economico nazionale gli interventi previsti dalla nuova legge 326/1968 dovranno tendere:

- a mantenere ed adeguare alle nuove esigenze gli impianti ricettivi e le strutture turistiche complementari nelle zone di intenso sviluppo;
- a concentrare gli interventi nelle zone all'inizio del loro sviluppo turistico;
- a creare le condizioni e le convenienze allo sviluppo turistico nelle zone non ancora valorizzate ma suscettibili di sviluppo.

Gli incentivi differenziati previsti dalla nuova legge costituiscono appunto il mezzo con cui lo Stato vuole diversificare, praticamente, il proprio intervento nelle singole aree e nelle varie forme di ricettività turistica.

La nuova legge si distacca nettamente dalla precedente normativa in materia perché tende a determinare, nelle valutazioni dei soggetti pubblici e privati ammessi a fruire delle provvidenze, una scala di convenienze in armonia con gli obiettivi di fondo che la programmazione si propone di conseguire.

## II) GLI ORGANI COMPETENTI, I CRITERI E GLI STRUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

1. — *Gli organi competenti.* La responsabilità primaria dell'attuazione della legge spetta al Ministro per il turismo e lo spettacolo, la cui competenza si configura in due momenti distinti, in ordine a:

- la *programmazione* annuale degli interventi (art. 13);
- la *concessione* delle provvidenze (art. 12).

Gli stessi artt. 12 e 13 prevedono che, nell'una e nell'altra sede, sia sentito il parere preventivo dell'apposita Commissione di cui all'art. 12, mentre — limitatamente alla concessione delle provvidenze — l'art. 12 prevede che nel territorio delle regioni autonome « si proceda d'intesa con la Regione interessata ».

L'art. 11 prescrive, inoltre, che per ogni singola richiesta di provvidenze, l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio esprima, con deliberazione del Comitato esecutivo, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto, ai fini dello sviluppo turistico della zona.

Organi competenti ad applicare la legge (ai diversi livelli di *deliberazione*, di *intesa*, di *valutazione preventiva* e di *consultazione*) sono pertanto:

- il Ministro e la Commissione consultiva (per quanto attiene alla programmazione annuale degli interventi);
- il Ministro, la Commissione consultiva, le Regioni autonome e gli Enti provinciali per il turismo (per quanto attiene alla concessione delle provvidenze).

La legge delinea un sistema molto ampio di consultazione e di corresponsabilità che rispecchia fedelmente la fisionomia del complesso di ambienti amministrativi, economici e sociali interessati alle attività del turismo. E' palese da un lato l'intento di garantire, attraverso i lavori della Commissione, la più pertinente valutazione dei problemi settoriali e delle interdipendenze inerenti all'incentivazione turistica, dall'altro l'intento di assicurare all'attuazione di tale politica la partecipazione degli organismi locali, a livello provinciale e regionale, quali diretti e qualificati interpreti delle istanze espresse nelle diverse situazioni territoriali. Ad accentuare la portata di questa significativa apertura nei confronti di tutte le componenti del mondo turistico, l'art. 12, dopo aver precisato la composizione della Commissione

consultiva, aggiunge che « possono essere richiesti pareri ad Associazioni o Enti interessati allo sviluppo turistico », estendendo pertanto nei termini più ampi le possibilità di consultazione e la gamma dei contributi di cui il Ministro può avvalersi.

Giova al riguardo ricordare come tale impostazione legislativa costituisca il logico sviluppo di un orientamento chiaramente manifestato dall'Amministrazione turistica fin dall'inizio dell'elaborazione del provvedimento. La formulazione di esso, com'è noto, è stata infatti preceduta dal parere del Consiglio centrale del turismo e fiancheggiata da una vasta e democratica consultazione di tutte le categorie economiche e sociali interessate e si è avvalsa altresì delle indicazioni emerse nel corso della Conferenza nazionale del turismo, oltre che degli alti contributi di contenuto tecnico, economico e sociale forniti dal parere espresso dal Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

2. — *I criteri e gli strumenti tecnico-amministrativi.* Il principio informatore dell'intervento, dal quale discendono i criteri di attuazione della legge e al quale gli organi chiamati ad applicarla dovranno costantemente richiamarsi, è il *collegamento funzionale con il programma di sviluppo*. La legge stessa indica gli strumenti di tale collegamento:

— all'art. 1, allorché precisa che gli obiettivi perseguiti attraverso le sue norme sono quelli fissati dal *programma economico nazionale*, nonché dai *piani poliennali di coordinamento previsti dalle leggi 717/1965 e 614/1966*; la legge pertanto stabilisce una convergenza di finalità e determina al tempo stesso su quali basi debbano a loro volta convergere i criteri di attuazione dei differenti interventi previsti dal sistema;

— all'art. 13, allorché con ulteriore specificazione, stabilisce che, in sede di programmazione annuale degli interventi, la graduazione degli incentivi (entro i limiti fissati dall'art. 3) e la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra le varie forme di intervento sono determinate in base ai criteri *territoriali e settoriali* indicati dal programma di sviluppo economico nazionale. La legge precisa così, recependoli dal programma, i due criteri di articolazione dell'intervento, che corrispondono alle finalità di riequilibrio territoriale e di ristrutturazione settoriale (intesa questa ultima come equilibrato rapporto fra le diverse attrezzature e come revisione qualitativa all'interno di ciascuna).

Particolarmente, nella norma dell'art. 13, la competenza del Ministro per il turismo in materia di programmazione annuale degli interventi realizza un elemento concreto di saldatura fra il contenuto della presente legge e la politica di piano, assicurando l'inserimento razionale ed organico dello sviluppo turistico nel più vasto contesto della intera problematica economica e sociale del Paese.

Occorre infatti ricordare che il coordinamento fra gli interventi previsti a beneficio del settore turistico e quelli predisposti dalle Amministrazioni competenti a favore di altri settori, che pure fanno sentire la loro influenza sul turismo, è curato dal Comitato interministeriale della programmazione economica (C.I.P.E.), del quale il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte insieme ai Ministri degli altri dicasteri economici e finanziari. Lo stesso C.I.P.E. approva, inoltre, i piani poliennali di coordinamento, richiamati all'articolo 1 della legge 326/1968, e predisposti a cura del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e di quello per le aree depresse del Centro-Nord con la partecipazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

A questo sistema di coordinamento istituzionale a livello politico-amministrativo il legislatore si è evidentemente richiamato per l'attuazione delle norme dell'art. 1 e dell'art. 13.

Al momento, gli organi competenti ad attuare gli interventi della legge 326/1968 hanno a disposizione, pertanto, i seguenti strumenti tecnico-amministrativi:

1) il piano quinquennale di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno (legge 717/1965) formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ed approvato dal C.I.P.E. il 1° agosto 1966, che contiene la delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico;

2) il piano quinquennale di coordinamento degli interventi pubblici, nelle zone depresse e nei territori montani del Centro-Nord (legge 614/1966), formulato dal Comitato dei Ministri per il Centro-Nord ed approvato dal C.I.P.E. il 21 novembre 1967.

Per quanto attiene, in particolare, alla concessione delle provvidenze, i già ricordati strumenti saranno integrati:

— dai programmi che annualmente il Ministro del turismo provvederà a definire, sentita la Commissione consultiva;

— dai pareri degli Enti provinciali per il turismo in merito all'opportunità delle singole iniziative in rapporto all'ubicazione e alla tipologia dell'impianto, ai fini dello sviluppo turistico della zona;

— dalle intese con le Regioni autonome a statuto speciale.

Sembra superfluo osservare che in pratica altri strumenti — non espressamente richiamati dalla lettera della legge — potranno giovare ad orientare le valutazioni degli organi competenti, quali i programmi di sviluppo turistico risultanti dai documenti approvati dai Comitati regionali per la programmazione e i piani elaborati in sede regionale dalle Regioni autonome e in sede provinciale e interprovinciale dagli Enti turistici periferici.

La materia appare pertanto sufficientemente elaborata ai diversi livelli, tanto da offrire validi punti di riferimento alla corretta applicazione della nuova disciplina.

Si ricorda, infine che, per l'attuazione della legge 326/1968, sono da tenere in considerazione i limiti territoriali risultanti:

a) dall'elenco delle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, la cui delimitazione è stata approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 numero 614, nelle riunioni del 31 luglio 1967 e del 14 marzo 1968: un primo elenco è stato pubblicato nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 1968, il secondo nella G.U. n. 158 del 24 giugno 1968;

b) dall'elenco dei Comuni montani, compilato in base alle disposizioni speciali contenute nel Capo II della legge 614/1966 (esclusi quelli indicati nella G.U. n. 64 del 9 marzo 1968, pag. 1518, n. 2112) e dei territori ricadenti nei comprensori di bonifica montana di cui all'art. 14 della legge 25 luglio 1952 n. 991;

c) dall'elenco dei territori meridionali di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 26 giugno 1965 n. 717;

d) dall'elenco dei comprensori di sviluppo turistico delimitati ai sensi dell'art. 30 della menzionata legge 717/1965 (vedi piano poliennale di coordinamento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno);

e) dall'elenco delle località di interesse turistico: località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo; località nelle quali si applica l'imposta di soggiorno ancorché non riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo (art. 1 del R.D.L. 24 novembre 1938 n. 1926 convertito nella legge 2 giugno 1938 n. 739); località incluse nei comprensori di sviluppo turistico (delimitati ai sensi dell'art. 30 della legge 717/1965); località capoluogo di provincia.

Ciò premesso, questo Ministero ritiene ora opportuno proporre un det-

tagliato quadro del meccanismo di attuazione della legge e impartire le istruzioni alle quali occorre attenersi per rendere più agevole e sollecita la istruttoria delle istanze volte ad ottenere le relative provvidenze.

### III) I SOGGETTI BENEFICIARI.

La legge ammette (art. 2) a fruire delle provvidenze:

- gli Enti pubblici e privati;
- le Associazioni in qualsiasi forma costituite;
- gli imprenditori in genere;
- chiunque eserciti attività di interesse turistico;
- le persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri (art. 19).

In questo ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di legge sugli investimenti di capitali esteri in Italia (legge 7 febbraio 1956 n. 43 pubblicata sulla G.U. del 21 febbraio 1956 n. 43).

Com'è dato rilevare, l'elencazione contenuta nel primo comma dell'art. 2 comprende tutti i potenziali promotori di iniziative di interesse turistico. In effetti la sfera dei soggetti beneficiari delle provvidenze non è meno vasta di quella che la precedente legislazione in materia considerava, indicandola con espressioni generiche (ad esempio la legge 68/1962 si riferisce a « tutti coloro che intendono costruire ecc. »). Nella presente legge la specificazione dei soggetti non ha senso restrittivo, ma risponde ad un intento chiarificatore: ha cioè il fine di prevenire eventuali dubbi di interpretazione, specialmente riguardo a certe categorie di soggetti (quali gli Enti e le Associazioni).

Restrittiva è, invece, l'indicazione contenuta nell'ultimo comma dello stesso art. 2, il quale considera fra le iniziative ammesse ai benefici le « opere di segnaletica turistica e gli uffici di informazione e di assistenza » soltanto se istituiti ad iniziativa degli Enti pubblici nazionali o periferici del turismo: Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), Automobile Club d'Italia (A.C.I.), Enti provinciali per il turismo, Automobile clubs provinciali e Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

È evidente che la destinazione esclusiva di questo particolare tipo di intervento a una specifica categoria di soggetti ha la sua ragione d'essere nella particolare qualificazione degli Enti pubblici a sviluppare quelle attrezzature che sono parte integrante del patrimonio ricettivo e la cui realizzazione costituisce al contempo una delle finalità di istituto proprie dell'organizzazione pubblica.

### IV) LE INIZIATIVE AMMESSE ALL'INCENTIVAZIONE.

L'elencazione delle opere ammesse all'incentivazione (art. 2) risponde alla fondamentale esigenza di dare un significato preciso al concetto di « globalità dell'offerta turistica », configurandone compiutamente le diverse componenti.

L'albergo resta ovviamente al centro dell'offerta turistica, la quale peraltro per essere in grado di corrispondere alla domanda di servizi, quale oggi si esprime sul mercato estero e nazionale, deve articolarsi in una vasta gamma di altri impianti di utilizzazione alternativa o complementare rispetto a quelli alberghieri. Allo stesso tempo si pone il problema di operare all'interno di ciascun settore della ricettività una qualificazione degli impianti intesa a razionalizzare le stesse strutture aziendali, accentuandone la redditività oltre che la rispondenza alla domanda estera e nazionale.

Pertanto, l'art. 2 considera le iniziative ammesse all'incentivazione sotto il duplice profilo della *categoria di attrezzature* e della *natura delle opere* cui le iniziative stesse si riferiscono.

1. - *Le categorie di attrezzature.*

La categorie di attrezzature prese in considerazione (art. 2) sono:

a) quelle che si indicheranno come « *attrezzature ricettive alberghiere* » e cioè:

- alberghi;
- pensioni;
- locande;
- villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purché ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria;
- autostelli;
- altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937 n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937 n. 2651, e successive modificazioni;

b) quelle che si indicheranno come: « *attrezzature ricettive extralberghiere* » e cioè:

- campeggi;
- villaggi turistici;
- case per ferie;
- alberghi per la gioventù;
- rifugi alpini;

} di cui alla legge 21 marzo 1958  
n. 326

c) *Aziende della ristorazione* ubicate in località di interesse turistico;

— altri *pubblici esercizi* ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale;

— *agenzie di viaggio*;

— *opere di segnaletica turistica*;

— *uffici di informazioni e di assistenza turistica*, istituiti ad iniziativa degli Enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

Soltanto in tre casi, compresi in quest'ultima categoria di attrezzature, la legge prescrive particolari requisiti per l'ammissione alle provvidenze. Si tratta rispettivamente di:

— un *requisito soggettivo* per quella categoria di iniziative (segnaletica e uffici di informazione e di assistenza) che vengono prese in considerazione soltanto quando siano promosse da Enti pubblici turistici nazionali e periferici;

— un *requisito ubicazionale* per le Aziende della ristorazione e i pubblici esercizi, che devono essere ubicati in località di interesse turistico. Per località di interesse turistico si intendono quelle già indicate nel Cap. II par. 2, lett. e);

— infine per i pubblici esercizi diversi dalle Aziende della ristorazione viene considerata l'attrazione che essi esercitano sulla clientela estera o nazionale;

d) « *stabilimenti termali e balneari* »;

e) « *opere, impianti e servizi complementari* » all'attività turistica. Si ricorda che in questa categoria rientrano, oltre agli impianti sportivi e ricreativi espressamente richiamati dalla legge, tutti gli impianti che integrano l'attrezzatura ricettiva e, per la loro destinazione, possono considerarsi rilevanti ai fini dell'uso turistico del territorio purché destinati ad uso pubblico ed accessibili quindi a tutti, ancorché a pagamento. A puro titolo esemplificativo si citano gli impianti di risalita (funivie, seggiovie, sciovie, cabinovie)

nonché piscine, campi di tennis, piste di pattinaggio, campi di golf, minigolf, campi di bocce.

Nell'applicazione di altre leggi sulla materia sono stati inclusi in questa categoria di impianti le opere di segnaletica e gli uffici di assistenza e informazioni. Non altrettanto è da intendersi in sede di interpretazione della presente legge, in considerazione del fatto che essa prevede specifici interventi in favore di tali iniziative e ne fissa esplicitamente le modalità.

## 2. - Le opere.

Le opere ammesse alla concessione dell'incentivo sono (artt. 2 e 3):

a) *costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di:*

- « attrezzature ricettive alberghiere »;
- « attrezzature ricettive extralberghiere »;
- « stabilimenti termali e balneari »;
- « opere, impianti e servizi complementari »;
- « aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico »;

b) *ammodernamento, miglioramento, arredamento o rinnovo dell'arredamento* concernenti le seguenti categorie di impianti (artt. 2 e 3):

- « attrezzature ricettive alberghiere »;
- « attrezzature ricettive extralberghiere »;
- « stabilimenti termali e balneari »;
- « opere, impianti e servizi complementari »;
- « aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico »;
- « altri pubblici esercizi ubicati in località di interesse turistico e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale »;
- agenzie di viaggio;
- opere di segnaletica turistica e uffici di informazione e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli Enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

## V) I LIMITI TERRITORIALI DI CONCEDIBILITA' DELLE AGEVOLAZIONI.

La legge 326/1968 rientra nel quadro dei provvedimenti di intervento ordinario dello Stato e pertanto estende la sua azione all'intero territorio nazionale.

Essa, però — in quanto strumento di programmazione — prevede incentivazioni differenziate in ragione anche della localizzazione delle singole iniziative.

A questo fine il territorio nazionale deve considerarsi suddiviso in due zone:

a) la prima — che viene definita come « *area di incentivazione preferenziale* » — è costituita dalle zone indicate dall'art. 3 ultimo capoverso, e cioè dai territori compresi nelle zone depresse del Centro Nord (legge 10 agosto 1950 n. 647 e legge 22 luglio 1966 n. 614); dai territori meridionali (art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646 e legge 26 giugno 1965 n. 717) e dalle zone montane (legge 27 luglio 1952 n. 991);

b) la seconda — che viene definita come « *area di incentivazione normale* » — è costituita da quella parte del territorio nazionale che non rientra nelle zone di cui sub lett. a).

Tuttavia non sempre l'incentivazione preferenziale è condizionata soltanto da limiti territoriali.

Avviene infatti che l'uno o l'altro tipo di intervento si applichino in maniera indifferenziata sull'intero territorio nazionale con riferimento o alla natura delle opere (esempio ammodernamento delle « attrezzature ricettive alberghiere ») o alla tipologia degli impianti (esempio « stabilimenti termali e balneari »; « opere, impianti e servizi complementari »; « attrezzature ricettive exartalberghiere » ed Aziende della ristorazione).

Infine, per le Aziende della ristorazione e per i pubblici esercizi il legislatore, anziché riferirsi alle condizioni di sviluppo economico generale delle diverse porzioni del territorio nazionale, ha fatto riferimento allo specifico grado di sviluppo turistico raggiunto dalle singole località, enucleando dall'intero territorio nazionale un'area che si indicherà come « *area di qualificazione turistica* » e che è costituita dalle località di interesse turistico (vedi Cap. II par. 2, lett. e).

Per le Aziende della ristorazione e per i pubblici esercizi ha pertanto rilevanza quest'ultimo elemento ubicazionale.

Per completare il quadro degli ambiti territoriali entro i quali si esplica l'incentivazione turistica, va in ultimo ricordata la norma dell'art. 21 della legge che prevede l'ulteriore conferimento di fondi per gli interventi promossi dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro settentrionale (I.S.E.A.) citata nel Cap. I.

## VI) LE AGEVOLAZIONI.

La legge prevede la concessione di quattro tipi di agevolazioni:

- mutui a tasso agevolato (art. 3) assistiti da garanzia ipotecaria (art. 6) o da garanzia sussidiaria (art. 7);
- contributi rateali diretti (art. 9);
- contributi in conto capitale (art. 3);
- agevolazioni fiscali (art. 18).

### 1. - Mutui a tasso agevolato.

Il mutuo a tasso agevolato, previsto per le iniziative ed in favore di tutti i soggetti beneficiari (art. 2), può essere concesso *con differente graduazione* riguardo alla durata, al tasso d'interesse, alla quota di investimento ammessa e *con criterio differenziato* in rapporto alla tipologia dell'impianto, alla natura delle opere e alla localizzazione delle iniziative stesse.

Le operazioni di mutuo debbono essere effettuate con l'Istituto di credito prescelto dagli interessati fra quelli autorizzati che sono elencati nelle disposizioni finali (Cap. IV, par. 6).

La *durata del mutuo* è determinata secondo il *criterio tradizionale*, in rapporto alla natura delle opere ed al periodo di ammortamento normalmente ammesso per i singoli finanziamenti.

La durata massima può essere:

— di 25 anni per le opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento delle « attrezzature ricettive alberghiere », delle « attrezzature ricettive extralberghiere » e degli « stabilimenti termali e balneari »;

— di 10 anni per le opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento di tutte le attrezzature suddette; nonché di Aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico e di altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale, di agenzie di viaggio e turismo, di impianti di segnaletica e uffici di informazioni e di assistenza, istituiti ad iniziativa degli Enti pubblici nazionali e periferici del turismo;

— di 10 anni per la realizzazione di « opere, impianti e servizi complementari ».

*L'entità del tasso d'interesse* è graduata con il criterio dell'incentivazione preferenziale in rapporto all'interesse pubblico ravvisato nelle singole iniziative e configurabile nelle caratteristiche tipologiche ed ubicazionali da esse espresse.

Il tasso d'interesse, assunto come base nella misura del 4%, scende infatti al 3% nei seguenti casi:

— mutui venticinquennali e decennali concessi per ogni tipo di iniziative localizzata nell'« area di incentivazione preferenziale » e per le opere di ammodernamento, miglioramento, arredamento e rinnovo dell'arredamento delle « attrezzature ricettive alberghiere » e per gli « stabilimenti termali e balneari » ovunque ubicati;

— mutui decennali concessi per « opere, impianti e servizi complementari ».

*L'entità della quota di investimento* assistita dal mutuo agevolato è determinata da due ordini di criteri: l'uno inerente alla natura dell'opera, l'altro attinente alla localizzazione dell'iniziativa.

La quota massima di investimento assistita dal mutuo, assunta come base nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, subisce le seguenti variazioni:

— è ridotta al 25% nel caso di mutui decennali concessi per opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento;

— raggiunge il 55% nel caso di mutui decennali concessi per la realizzazione di « opere, impianti e servizi complementari »;

— raggiunge il 60% nel caso di mutui venticinquennali concessi per la costruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di « attrezzature ricettive alberghiere » e di « attrezzature ricettive extralberghiere » localizzate nell'« area di incentivazione preferenziale »;

— raggiunge il 60% nel caso di mutui decennali per opere di ammodernamento e di miglioramento di « attrezzature ricettive alberghiere » ovunque ubicate;

— raggiunge il 60% nel caso di mutui concessi a « stabilimenti termali e balneari », ovunque ubicati.

#### *1-bis. - Garanzia ipotecaria e sussidiaria.*

La costituzione di un « fondo centrale di garanzia » (art. 7) è una delle innovazioni più importanti introdotte con la nuova legge al regime dei mutui agevolati. E' superfluo osservare che l'impossibilità di prestare le garanzie ipotecarie richieste dagli Istituti di credito costituisce in molti casi un fattore che frena l'accesso alle provvidenze da parte di soggetti i quali peraltro potrebbero ben garantire per capacità ed esperienza, il proficuo sviluppo dell'iniziativa ai fini della politica turistica. Questo vale sia per i singoli, sia per Associazioni od Enti.

In tali casi il legislatore ha stabilito (art. 6) che in luogo della garanzia ipotecaria possano essere prestate altre garanzie reali o personali (quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, Enti, società o persone, polizze assicurative e simili), la cui capienza dovrà ovviamente essere vagliata dall'Istituto di credito. Il legislatore ha previsto, inoltre, la costituzione (art. 7), presso la Sezione autonoma per l'esercizio del Credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, di un fondo centrale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria.

Su tale fondo, dietro richiesta motivata dell'interessato, sarà possibile accordare una garanzia sussidiaria dello Stato (entro il limite massimo del

50% delle perdite accertate) quando l'Istituto di credito non riconosca valide o capienti le garanzie per mutui destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti d'importo non superiore ai 30 milioni di lire. La concessione della garanzia sussidiaria è condizionata all'accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente ed all'impossibilità per il mutuatario di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature od opere oggetto del finanziamento. La proposta di concessione della garanzia sussidiaria sarà effettuata, ai sensi dell'art. 7, dalla Commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con il compito di pronunciarsi sulla concessione delle provvidenze (art. 12).

La garanzia è accordata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Sezione Autonoma per l'esercizio del Credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro anche per i mutui stipulati con gli altri Istituti di credito autorizzati ad effettuare operazioni di finanziamento ai sensi della presente legge.

Si ricorda che il fondo centrale di garanzia è costituito prevalentemente da un'aliquota del gettito dell'imposta di soggiorno che trova così una pertinente utilizzazione di interesse turistico.

## 2. - Contributi rateali diretti.

Il contributo rateale diretto (art. 9) è una provvidenza prevista, in alternativa al mutuo a tasso agevolato, in favore di coloro che non intendano o non possano usufruire di tale forma creditizia. In questo caso il contributo dello Stato viene annualmente e direttamente corrisposto al soggetto beneficiario, il quale può peraltro scontarlo presso Istituti finanziari.

I contributi rateali diretti sono commisurati all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile (per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile valgono gli stessi criteri adottati per la concessione dei mutui) e corrisposti per la durata di 10 e 25 anni, a seconda del tipo di iniziativa cui sono riferiti.

La misura massima dei contributi rateali è fissata rispettivamente:

a) nell'1,50% quando si tratti di opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di « attrezzature ricettive alberghiere » e di « attrezzature ricettive extralberghiere », localizzate nell'area di incentivazione normale;

b) nell'1,75% quando si tratti:

— di opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di « opere, impianti e servizi complementari », ovunque ubicate;

— di opere di ammodernamento e di miglioramento delle « attrezzature ricettive extralberghiere », ubicate nell'area di incentivazione normale e di opere concernenti Aziende della ristorazione, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, opere di segnaletica e uffici di informazione turistica, ovunque ubicate ad eccezione delle opere, impianti e servizi complementari;

c) nell'1% nei casi concernenti l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento di tutte le attrezzature ricettive considerate dalla legge;

d) nel 2,50% nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 e cioè quando si tratti di:

— opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento concernenti le « attrezzature ricettive alberghiere » e le « attrezzature ricettive extralberghiere » ubicate nell'area di incentivazione preferenziale;

— opere di realizzazione e di ammodernamento e di miglioramento di « stabilimenti termali e balneari » ovunque ubicati;

— opere di ammodernamento e di miglioramento di « attrezzature ricettive alberghiere » ovunque ubicate e di « attrezzature ricettive extralberghiere » ubicate nell'area di incentivazione preferenziale.

### 3. - Contributi in conto capitale.

Il contributo in conto capitale (o « contributo a fondo perduto »), che può cumularsi agli altri benefici previsti dalla legge, viene erogato ai soggetti beneficiari in unica soluzione e ad opera ultimata.

Esso è previsto nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile (art. 3 lett. d) e può essere concesso per le seguenti iniziative:

a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di « attrezzature ricettive extralberghiere » (campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventù, rifugi alpini), per gli « stabilimenti termali e balneari » e per « opere, impianti e servizi complementari » ovunque ubicati;

b) opere di ammodernamento, miglioramento, arredamento e rinnovo dell'arredamento di tutte le « attrezzature ricettive alberghiere » ovunque ubicate;

c) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di « attrezzature ricettive alberghiere » ubicate nell'area di incentivazione preferenziale;

d) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento, ammodernamento, miglioramento e arredamento e rinnovo dell'arredamento di Aziende della ristorazione ubicate in tutto il territorio nazionale, in località di interesse turistico.

### 4. - Determinazione della spesa ammissibile a mutui ed a contributi.

Ai fini della concessione dei mutui e dei contributi la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento si effettua tenendo conto, a seconda della tipologia e della natura delle iniziative, del costo delle opere murarie, del costo degli impianti fissi, del costo del terreno o dell'immobile adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonché del costo dell'arredamento.

Per *impianti fissi* si intendono quegli impianti che diventano immobili per destinazione venendo a far parte integrante della costruzione. A titolo di esemplificazione questi sono: gli impianti di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trattamento delle acque ed igienico sanitari; gli impianti elettrici, telefonici, citofonici ed interfonici, gli impianti di cucina, di lavanderia, ascensori, montacarichi, montavivande ed altri simili.

Ovviamente deve anche comprendersi il costo di costruzione, adattamento ed ampliamento di tutte le opere con cui le aziende ricettive prestano, o intendono prestare, ai propri clienti « servizi integrativi dell'alloggio » (quali, ad esempio, servizi di ristorante, di bar, di garage, di piscina ed altri simili) quando tali opere formino parte integrante di un complesso ricettivo e quando esse siano adeguate al grado di funzionalità turistica che i diversi tipi di ricettività sopra indicati devono esprimere, anche in relazione alla loro classifica attuale e prevedibile ed alle esigenze del turismo moderno.

Si precisa che la spesa per l'acquisto del terreno occorrente per la costruzione può essere riconosciuta in misura non superiore al 50% dell'effettivo costo della costruzione medesima. La spesa per l'acquisto dell'immobile da adibirsi ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore al 50% dell'investimento complessivo e necessario a costituire l'unità ricettiva, ad esclusione della spesa per l'acquisto dell'arredamento o rinnovo dell'arredamento. Il costo di acquisto del terreno o dell'immobile può essere

ammesso quando tale costo risulti effettivamente sostenuto in relazione all'esecuzione delle opere.

Infine si chiarisce che la spesa per l'acquisto dell'immobile già adibito ad uso alberghiero può essere ammessa per il suo intero ammontare. La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile non può comunque essere riconosciuta per un valore superiore a quello risultante dagli accertamenti definitivi dell'Amministrazione finanziaria o, in pendenza di essi, dall'atto di acquisto.

La spesa ammissibile a finanziamento per opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento sarà determinata in base al preventivo di costo degli arredi esibito dal richiedente all'atto della domanda (Cap. VII par. 5).

#### 5. - Agevolazioni fiscali.

La legge prevede (art. 18) per l'acquisto di aree fabbricabili e per gli immobili costruiti o in costruzione la riduzione dell'imposta di registro nella misura del 4% come stabilito dall'art. 44 del decreto legge 15 marzo 1965 n. 124, recante agevolazioni fiscali per l'edilizia, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965 n. 431.

Detta agevolazione si applica in favore di tutti coloro che intraprendono iniziative alberghiere e turistiche (di cui all'art. 2) nell'intero territorio nazionale.

Per i contratti di mutuo da stipulare con gli Istituti di credito la legge prevede (art. 16) l'applicabilità delle disposizioni vigenti in materia per le operazioni di credito a lungo e medio termine (legge 27 luglio 1962 n. 1228).

### VII) LE PROVVIDENZE PREVISTE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI IMPIANTI.

Si riportano qui di seguito gli interventi previsti dalla legge per ciascun gruppo tipologico di impianti, con particolare riguardo alla graduazione delle provvidenze, rinviando a quanto si è detto più sopra circa l'articolazione delle stesse (Cap. VI) e a quanto si dirà nel successivo Capitolo VIII circa le procedure di concessione.

1. « ATTREZZATURE RICETTIVE ALBERGHIERE » (Cap. IV - par. 1 - lett. a).

1. A. *Opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento.*

1. A. 1. *Se realizzate nell'area di « incentivazione normale ».*

#### MUTUI:

- di durata non superiore a 25 anni;
  - al tasso d'interesse del 4%;
  - fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

#### CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:

- di durata non superiore a 25 anni;
- in ragione dell'1,50% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

1. A. 2. *Se realizzate nell'« area di incentivazione ».*

**MUTUI:**

- di durata non superiore ai 25 anni;
- al tasso d'interesse del 3% annuo;
- fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile;
- eventualmente con garanzia sussidiaria.  
oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 25 anni;
- in ragione del 2,50% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.  
e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

- nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**1. B. Opere di ammodernamento e miglioramento concernenti attrezzature ovunque ubicate.****MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- tasso d'interesse del 3% annuo;
- fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile;
- eventualmente con garanzia sussidiaria.  
oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione del 2,50% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.  
e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

- nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**1. C. Opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento concernenti attrezzature ovunque ubicate.****MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- al tasso d'interesse del 3% annuo;
- fino ad un massimo del 25% della spesa riconosciuta ammissibile;
- eventualmente con garanzia sussidiaria.  
oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione dell'1% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.  
e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

— nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

2. « ATTREZZATURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE » (Cap. IV - par. 1 - lett. b).

2. A. *Opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento.*

2. A. 1. *Se realizzate nell'« area di incentivazione normale ».*

**MUTUI:**

- di durata non superiore ai 25 anni;
  - al tasso d'interesse del 4% annuo;
  - fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 25 anni;
- in ragione dell'1,50% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

— nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. A. 2. *Se realizzate nell'« area di incentivazione preferenziale ».*

**MUTUI:**

- di durata non superiore a 25 anni;
  - al tasso d'interesse del 3% annuo;
  - fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 25 anni;
- in ragione del 2,50% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

— nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

2. B. *Opere di ammodernamento e miglioramento.*

2. B. 1. *Se realizzate nell'« area di incentivazione normale ».*

**MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
  - al tasso d'interesse del 4% annuo;
  - fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione dell'1,75% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

2. B. 2. *Se realizzate nell'« area di incentivazione preferenziale ».*

**MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
  - al tasso d'interesse del 3% annuo;
  - fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione del 2,50% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

2. C. *Opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento.*

2. C. 1. *Se realizzate nell'« area di incentivazione normale ».*

**MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
  - al tasso d'interesse del 4% annuo;
  - fino ad un massimo del 25% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione dell'1% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti  
per le sole opere di arredamento:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

- nella misura del 15% dell'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

2. C. 2. *Se realizzate nell'« area di incentivazione preferenziale ».*

**MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
  - al tasso d'interesse del 3% annuo;
  - fino ad un massimo del 25% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione dell'1% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti  
per le sole opere di arredamento:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

— nella misura del 15% dell'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**3. « STABILIMENTI TERMALI E BALNEARI OVUNQUE UBICATI » (Cap. IV - par. 1 - lett. d).****3. A. Opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento.****MUTUI:**

- di durata non superiore a 25 anni;
  - al tasso d'interesse del 3% annuo;
  - fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 25 anni;
- in ragione del 2,50% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

— nella misura del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**3. B. Opere di ammodernamento e miglioramento.****MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
  - al tasso d'interesse del 3% annuo;
  - fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione del 2,50% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**3. C. Opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento.****MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
  - al tasso d'interesse del 3% annuo;
  - fino ad un massimo del 25% della spesa riconosciuta ammissibile;
  - eventualmente con garanzia sussidiaria.
- oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione dell'1% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti  
per le sole opere di arredamento:

**CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE:**

— nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**4. « OPERE, IMPIANTI E SERVIZI COMPLEMENTARI OVUNQUE UBICATI »**  
(Cap. IV - par. 2 - lett. e).

**4. A. Opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, e adattamento.**

**MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- al tasso d'interesse del 3% annuo;
- fino ad un massimo del 55% della spesa riconosciuta ammissibile;
- eventualmente con garanzia sussidiaria.  
oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione dell'1,75% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.  
e, oltre ai mutui o ai contributi rateali diretti:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

— nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**4. B. Opere di arredamento.**

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

— nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**5. AZIENDE DELLA RISTORAZIONE** ubicate in località di interesse turistico - Altri **PUBBLICI ESERCIZI** ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale - **AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO** - **OPERE DI SEGNALETICA TURISTICA** - **UFFICI DI INFORMAZIONI E DI ASSISTENZA TURISTICA** istituiti ad iniziativa degli Enti pubblici nazionali e periferici del turismo (Cap. V - par. 2 - lett. c).

**5. A. Opere concernenti la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di aziende della ristorazione ovunque ubicate.**

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

— nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**5. B. Opere di ammodernamento e miglioramento concernenti attrezzature ovunque ubicate.**

**MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- al tasso d'interesse del 4% annuo;
- fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile;
- eventualmente con garanzia sussidiaria.  
oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- in ragione dell'1,75 % annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.  
e oltre ai mutui o ai contributi diretti rateali,  
ma limitatamente alle aziende della ristorazione:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

- nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile limitatamente alle aziende della ristorazione.

**5. C. Opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento concernenti attrezzature ovunque ubicate.****MUTUI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- al tasso d'interesse del 4% annuo;
- fino ad un massimo del 25% della spesa riconosciuta ammissibile;
- eventualmente con garanzia sussidiaria.  
oppure, in luogo dei mutui:

**CONTRIBUTI RATEALI DIRETTI:**

- di durata non superiore a 10 anni;
- nella misura dell'1% annuo sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.  
e oltre ai mutui o ai contributi diretti rateali,  
ma limitatamente alle aziende della ristorazione:

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:**

- nella misura massima del 15% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

**VIII) « LE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ».****1. - Presentazione delle domande.**

Le domande — dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo - Ispettorato per le provvidenze alberghiere e turistiche — dovranno essere redatte in quattro copie identiche di cui una in carta da bollo e presentate — salvo le deroghe di cui alle disposizioni finali (Cap. IV - par. 4) — prima dell'inizio dei lavori.

Il richiedente provvederà ad inviare:

- l'originale in bollo e una copia al Ministero del turismo e dello spettacolo - Ispettorato per le provvidenze alberghiere e turistiche;
- una copia all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio;
- una copia all'Istituto di credito prescelto fra quelli ammessi ad effettuare le operazioni di finanziamento.

Le domande, oltre agli estremi della legge, alla natura delle opere da realizzare e all'Istituto di Credito prescelto per la stipula del contratto di mutuo, dovranno indicare la qualifica dei richiedenti ed essere firmate, qualora trattisi di più proprietari dell'immobile, da tutti i comproprietari o dai loro procuratori e, nel caso di Enti pubblici e privati o di Associazioni in qualsiasi forma costituite, dai rispettivi rappresentanti legali.

Nella domanda il richiedente dovrà precisare se, per la stessa iniziativa, abbia presentato domanda agli organi competenti per ottenere la concessione di agevolazioni previste dalla legge n. 68/1962 e dalle leggi sull'intervento statale straordinario n. 717/1965, n. 614/1966, n. 1686/1962, da leggi regionali e dalle disposizioni vigenti in materia di finanziamenti a favore di pubblici esercizi (legge 16 settembre 1960 n. 1016, prorogata ed integrata con la legge 12 marzo 1968 n. 315; G.U. n. 91 dell'8 aprile 1968).

Ogni singola domanda deve riguardare una sola iniziativa. Con la stessa domanda possono essere però richiesti i diversi tipi di agevolazione previsti dalla legge, allorché ne sia prevista la cumulabilità (mutui a tasso agevolato — venticinquennali e decennali — o, in alternativa, contributi rateali diretti e contributi in conto capitale.

## 2. - Mutui a tasso agevolato.

### a) Documentazione preliminare.

Le domande, da presentare agli organi ed Enti di cui sopra, saranno corredate dai seguenti elaborati:

1) dettagliata relazione tecnica descritta con l'indicazione dell'ubicazione del fabbricato o del terreno su cui viene realizzata l'iniziativa. Sarà inoltre precisato se i lavori siano ancora da iniziare ovvero siano iniziati e, in tal caso, in quale data;

2) progetto di massima;

3) preventivo sommario di spesa;

4) piano economico finanziario.

Detta documentazione va redatta in triplice copia, di cui una in bollo da allegare alla domanda da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo e le altre copie, in carta semplice, da allegare alle domande da trasmettere all'Ente provinciale per il turismo e all'Istituto di credito prescelto.

Qualora le domande siano presentate da Società, dovranno essere altresì allegati i seguenti documenti su carta legale: atto costitutivo, statuto sociale e certificato della Cancelleria del Tribunale presso cui la Società è iscritta, attestante le persone autorizzate a rappresentare legalmente la Società stessa.

L'Ente provinciale per il turismo, con deliberazione del Comitato esecutivo, esprimerà al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il proprio parere sulla opportunità della richiesta concessione in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto ai fini dello sviluppo turistico della zona. L'Ente provinciale per il turismo, qualora siano stati condotti studi di programmazione turistica territoriale o comunque sia in possesso di idonei elementi di giudizio, dovrà specificare altresì in quale dei quattro tipi di zone di sviluppo previste dalla programmazione si localizzerà l'iniziativa e precisamente:

— zone di sviluppo turistico intenso e già da tempo affermato;

— zone in fase iniziale di sviluppo turistico, aventi ampie prospettive di ulteriore espansione;

— zone non ancora valorizzate turisticamente, ma suscettibili di consistenti sviluppi;

— punti del territorio inseriti nei circuiti turistici e resto del territorio.

Inoltre l'Ente provinciale per il turismo potrà fornire qualsiasi altro elemento di giudizio che ritenga utile alla migliore valutazione dell'iniziativa.

Sulla scorta dell'esibita documentazione e del parere espresso dall'Ente provinciale per il turismo, il Ministero del turismo e dello spettacolo avvia l'istruttoria preliminare per accertare la regolare completezza della docu-

mentazione e l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti perché l'iniziativa possa essere ammessa a fruire delle agevolazioni di legge.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione all'Ente provinciale per il turismo, all'Istituto di credito prescelto e al richiedente.

b) *Documentazione definitiva.*

Per le domande la cui istruttoria preliminare sia risultata positiva, gli interessati dovranno, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare, a richiesta del Ministero, i seguenti atti:

- 1) certificato del Comune attestante la data di inizio dei lavori o che, alla data del rilascio del certificato, i lavori non risultavano iniziati;
- 2) relazione tecnica illustrativa del progetto con l'indicazione degli estremi catastali relativi al fabbricato o al terreno riguardante l'iniziativa;
- 3) progetto tecnico definitivo in scala 1/100 (o in scala adeguata per le « opere, impianti e servizi complementari ») vistato dal Comune, per l'approvazione, su ciascuna tavola, comprendente tutti i piani, le sezioni, i prospetti e la planimetria generale in scala ridotta: nelle piante dei vari piani dovrà essere indicato l'uso a cui vengono destinati i singoli locali; per i locali destinati a servizi igienici dovranno essere rappresentati graficamente gli apparecchi sanitari. Ogni variante sostanziale apportata al progetto definitivo prima del collaudo delle opere deve essere autorizzata dal Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 4) preventivo di spesa definitivo redatto a misura sotto forma di sommario;
- 5) certificato da cui risulti la proprietà dell'area o del fabbricato od atto di acquisto degli immobili, qualora sia necessario;
- 6) estratto di mappa riguardante il terreno od il fabbricato;
- 7) dichiarazione di impegno a mantenere la continuità della destinazione ad uso pubblico delle opere per tutta la durata del finanziamento;
- 8) quanti altri atti ed informazioni siano richiesti, caso per caso, per completare la documentazione.

La predetta documentazione deve essere presentata od inviata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Ispettorato per le provvidenze alberghiere e turistiche — in duplice copia, di cui una in bollo; una copia sarà inviata all'Istituto di credito prescelto per l'operazione qualora sia stato richiesto il mutuo. L'Istituto avvia l'istruttoria bancaria e ne comunica l'esito al Ministero e all'Ente provinciale per il turismo competente.

c) *Modalità di concessione dei contributi per i mutui a tasso agevolato.*

Riscontrata la regolarità della documentazione, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere della Commissione di cui all'art. 12 della legge, e di intesa con la Regione, — limitatamente alle concessioni per iniziative ricadenti nel territorio delle Regioni autonome a statuto speciale — determina con proprio decreto l'entità della spesa ammissibile, l'importo del mutuo ed il tasso di interesse e ne dà comunicazione all'Ente provinciale per il turismo competente, all'Istituto di credito prescelto e all'interessato.

Alla corresponsione del contributo previsto dalla legge all'Istituto finanziatore provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo con proprio provvedimento dopo che sarà stata adempita la seguente formalità: accertamento dell'esecuzione delle opere, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, effettuato da funzionari dello Stato e dell'Ente provinciale per il turismo competente, previa presentazione della contabilità finale dei lavori in duplice copia, di cui una bollata in ogni foglio dall'Ufficio del registro. La verifica sarà effettuata a richiesta dell'interessato.

Qualora siano state apportate delle modifiche al progetto dovrà presentarsi copia del progetto realizzato munito del visto di approvazione del Comune, ove prescritto.

Ove, in sede di verifica dei lavori, venga accertata una spesa inferiore a quella inizialmente riconosciuta, l'entità dei contributi sarà proporzionalmente ridotta.

### 3. - *Contributi rateali diretti.*

#### a) *Documentazione.*

La documentazione richiesta, sia preliminare che definitiva, è la stessa prevista per i mutui a tasso agevolato.

Ovviamente si dovranno omettere tutte le indicazioni e gli adempimenti specificamente necessari per la concessione dei mutui.

#### b) *Modalità di concessione dei contributi rateali diretti.*

Riscontrata la regolarità della documentazione, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere della Commissione di cui all'art. 12 della legge, e d'intesa con la Regione, — limitatamente alle concessioni per iniziative ricadenti nel territorio delle Regioni autonome a statuto speciale — determina con proprio decreto, l'ammontare della spesa ammissibile, l'importo del contributo annuale e ne dà comunicazione all'Ente provinciale per il turismo competente e all'interessato.

Alla corresponsione del contributo previsto dalla legge si provvede osservate le stesse formalità e condizioni previste per i contributi sui mutui a tasso agevolato (par. 2 - lett. c).

### 4. - *Contributi in conto capitale.*

#### a) *Documentazione.*

La documentazione sia preliminare che definitiva, presentata per i mutui a tasso agevolato o per i contributi rateali diretti, è valida anche per il conseguimento del contributo in conto capitale, nei casi in cui tale contributo sia previsto dalla legge.

#### b) *Modalità di concessione dei contributi in conto capitale.*

Riscontrata la regolarità della documentazione, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere della Commissione di cui all'art. 12 della legge e d'intesa con la Regione — limitatamente alle concessioni per iniziative ricadenti nel territorio delle Regioni autonome a statuto speciale — determina con proprio decreto, l'ammontare della spesa ammissibile, l'importo del contributo annuale e ne dà comunicazione all'Ente provinciale per il turismo competente, all'interessato e all'Istituto di credito prescelto, qualora l'iniziativa fruisca anche di mutuo.

Alla corresponsione del contributo provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo adempite le stesse formalità e condizioni previste per i contributi sui mutui a tasso agevolato (par. 2 - lett. c).

### 5. - *Documentazione relativa ad opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento.*

Ove la domanda contenga anche la richiesta delle provvidenze per opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento, deve contenere — oltre alla indicazione delle caratteristiche e della consistenza dell'esercizio — l'elencazione,

in duplice copia, di cui una in bollo, della quantità e qualità degli arredi ed un preventivo di spesa con i prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce.

La corresponsione del relativo finanziamento sarà subordinata all'accertamento della realizzazione delle opere e alla produzione in duplice copia — di cui una bollata dall'Ufficio del registro — delle fatture, al netto di spese di imballaggio, di trasporto e di Imposta generale sull'entrata (I.G.E.).

#### IX) DISPOSIZIONI FINALI.

##### 1. - *Domande di finanziamento per iniziative ricadenti nei territori delle Regioni autonome a statuto speciale.*

Per le iniziative da realizzare nel territorio delle Regioni autonome a statuto speciale, una copia in carta libera della domanda di finanziamento con allegata copia della documentazione, deve essere inoltrata anche all'Amministrazione regionale.

##### 2. - *Accertamenti tecnici.*

Qualora le iniziative siano state ammesse a fruire del mutuo a tasso agevolato, ovvero del contributo rateale diretto, e del contributo in conto capitale, sarà fatto unico accertamento della regolare esecuzione delle opere ai fini della liquidazione delle provvidenze.

I beneficiari, nel richiedere il collaudo delle opere, trasmetteranno al Ministero del turismo e dello spettacolo, la contabilità finale dei lavori in duplice copia, di cui una in bollo.

Qualora siano state apportate modifiche al progetto, dovrà presentarsi copia del progetto realizzato munito del visto di approvazione del Comune, ove richiesto.

##### 3. - *Vincolo di destinazione.*

Gli immobili destinati ad « attrezzature ricettive alberghiere » ed « attrezzature ricettive extralberghiere », i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dalla presente legge per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed adattamento, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo o del contributo rateale diretto.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previo il pagamento dell'imposta fissa di registro e degli emolumenti dovuti al Conservatore dei registri immobiliari.

Per le altre iniziative previste dall'art. 2 (ammmodernamento, miglioramento, arredamento o rinnovo dell'arredamento delle « attrezzature ricettive alberghiere » e delle « attrezzature ricettive extralberghiere » nonché opere concernenti: stabilimenti termali o balneari; opere, impianti e servizi complementari; aziende della ristorazione o altri pubblici esercizi; agenzie di viaggio, opere di segnaletica turistica; uffici di informazioni e assistenza turistica) i beneficiari delle provvidenze debbono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per tutta la durata dell'operazione di credito.

In tali casi i beneficiari debbono però dichiarare nella domanda di sottoporsi a condizione risolutiva del rapporto che intercorre con lo Stato ai fini della concessione delle provvidenze, qualora venga meno nel periodo di durata dell'impegno assunto, la destinazione dell'esercizio cui le provvidenze

stesse si riferiscono. Essi debbono, altresì, impegnarsi nella domanda a restituire l'importo delle somme che al momento in cui venga meno la destinazione dell'opera, siano state già loro direttamente corrisposte o siano state versate all'Istituto di credito per l'effettuazione dei mutui a tasso agevolato.

Il richiedente interessato unicamente alla concessione dei contributi in conto capitale, dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda di accettare i termini di durata dell'impegno che il Ministero del turismo e dello spettacolo fisserà in relazione alla natura delle opere.

Quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione alberghiera e turistica, il Ministro per il turismo e lo spettacolo può autorizzare, con proprio decreto — anche prima della scadenza dei termini di impegno di 15 e 10 anni — il mutamento della destinazione dell'immobile, previo rimborso della parte dei contributi già erogati.

#### 4. - *Termini di presentazione delle domande.*

Le domande vanno presentate o inviate al Ministero del turismo e dello spettacolo prima dell'inizio dei lavori, salvo che non si tratti di opere per le quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge 15 febbraio 1962 n. 68 o di opere i cui lavori siano stati iniziati dopo il 30 giugno 1966 e per le quali, però, sia stata presentata domanda entro il 23 giugno 1968, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 326/1968.

#### 5. - *Validità delle domande di finanziamento.*

Coloro che abbiano a suo tempo avanzato domanda in base alla legge 15 febbraio 1962 n. 68, e che non abbiano ottenuto il finanziamento, nel presentare domanda ai sensi della legge 326/1968, possono richiamare, ed eventualmente integrare in base alle disposizioni della presente circolare, la documentazione già esibita.

#### 6. - *Istituti di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento.*

Le operazioni sono effettuate:

a) dalla Sezione autonoma per l'esercizio del Credito alberghiero e turistico (S.A.C.A.T.) presso la Banca nazionale del lavoro;

b) dagli Istituti e Sezioni di credito a medio e lungo termine designati con decreto del Ministero del tesoro n. 264974 del 13 luglio 1968 (G.U. n. 195 del 2 agosto 1968):

- Istituto italiano di credito fondiario;
- Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena;
- Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino;
- Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;
- Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli;
- Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia;
- Istituto di credito fondiario delle Venezie;
- Istituto di credito fondiario della Regione Trentina;
- Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna;
- Credito fondiario S.p.A.;
- Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia;
- Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige;
- Istituti regionali per il finanziamento a medio termine per le medie e piccole industrie di cui alla legge 22 giugno 1950 n. 445, del Piemonte,

della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia Romagna, della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, del Lazio;

- I.S.V.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S.;
- Banco centrale di credito popolare - Centrobanca;
- Istituto nazionale di credito edilizio;
- Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna;
- Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950 n. 108 ed 11 marzo 1958 n. 238;

— Istituto mobiliare italiano (I.M.I.);

— Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (I.C.I.P.U.) (\*).

L'intervento degli Istituti di credito sopra indicati, nelle operazioni creditizie contemplate dalla legge 12 marzo 1968 n. 326, è subordinato all'osservanza della limitazione stabilita per ciascuno di essi, dalle rispettive norme legislative e statutarie.

L'Istituto nazionale per il credito edilizio (I.N.C.E.) effettuerà le predette operazioni anche con l'osservanza delle determinazioni di cui alla delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 18 maggio 1960, ossia solo con il proprio patrimonio esclusa l'emissione di cartelle edilizie ordinarie;

**MODULO DI DOMANDA** (da redigersi in quattro copie identiche di cui una in bollo da L. 400; ed in cinque copie quando trattasi di iniziative ricadenti nei territori delle Regioni Autonome a Statuto Speciale).

AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO  
SPETTACOLO

Ispettorato per le Provvidenze Alberghiere  
e Turistiche

Via della Ferratella, 51  
00184 ROMA

Il sottoscritto ..... (1)

I sottoscritti ..... in proprio .....

(o nella qualità di legale rappresentante di) (2) .....

domiciliat ..... (o con sede in) .....

**FA ISTANZA**

**FANNO ISTANZA**

per ottenere le agevolazioni creditizie, finanziarie e fiscali previste dalla legge 12 marzo 1968 n. 326 per:

..... (3) .....

di ..... (4) .....

nel Comune di ..... località (5) .....

(\*) Tale elencazione è stata integrata dal D.M. 26 gennaio 1971 (G.U. n. 47 del 23 febbraio 1971) con l'estensione dell'autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo.

In particolare il sottoscritto richiede la concessione di:  
i sottoscritti richiedono

(6)

Per le operazioni di mutuo il sottoscritto si avvarrà  
i sottoscritti si avvarranno  
 del ..... (7) ..... con sede in .....

Ai sensi dell'art. 15 della legge 326 dichiara  
dichiarano  
 ..... (8) .....

Il sottoscritto dichiara di sottoporsi a condizione risolutiva del rapporto  
I sottoscritti dichiarano che intercorre con codesta Amministrazione ai fini della concessione delle  
 provvidenze, qualora venga meno, nel periodo di durata dell'impegno assunto,  
 la destinazione dell'esercizio cui le provvidenze stesse si riferiscono.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto si impegna a restituire  
i sottoscritti si impegnano l'importo delle somme che al momento in cui venga meno la destinazione  
 dell'opera, ..... siano state ..... direttamente corrisposte o siano  
 state versate all'Istituto di credito per l'effettuazione del mutuo a tasso  
 agevolato.

Il sottoscritto dichiara di accettare i termini di durata del vincolo di  
I sottoscritti dichiarano destinazione alberghiera o turistica che codesto Ministero fisserà in relazione  
 alla natura delle opere.

Il sottoscritto dichiara di aver (o di non aver) fruito per l'iniziativa di  
I sottoscritti dichiarano cui alla presente istanza di altre provvidenze statali o regionali (9).

Con riserva di presentare l'ulteriore documentazione che verrà richiesta.

(firma)

— allega i seguenti documenti (vedi Cap. VII - par. 2 a) della circolare.

## NOTE ESPLICATIVE

1) Indicare la qualifica professionale:

— proprietario di ..... (indicare il tipo di attrezzatura ricettiva alberghiera o turistica, es.: albergo, pensione, campeggio, autostello, complesso sportivo, stabilimento termale, azienda della ristorazione, ecc. - vedi art. 2 della legge);

— gestore di ..... (indicare come sopra);

— proprietario-gestore di ..... (indicare come sopra);

— esercente attività d'interesse turistico;

— altro (specificare).

2) Indicare la denominazione dell'Ente pubblico o privato, dell'Associazione o dell'Organizzazione.

Per le Società, Associazioni ed Organismi, allegare i seguenti documenti (in carta legale): atto costitutivo, statuto sociale, certificato della Cancelleria del Tribunale attestante le persone autorizzate a rappresentare la Società, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ove la iscrizione medesima sia prescritta. Precisare altresì la carica rivestita dal firmatario dell'istanza in seno all'Ente richiedente.

3) Indicare la natura delle opere da eseguire:

costruzione - ricostruzione - trasformazione - ampliamento - adattamento - ammodernamento - miglioramento - arredamento - rinnovo dell'arredamento.

Le opere sopra elencate possono essere anche cumulate (es. opere di costruzione e arredamento di un albergo) quando riferite alla medesima iniziativa.

4) Indicare la tipologia dell'attrezzatura che si vuole realizzare:

— albergo, pensione, locanda, villaggio turistico a tipo alberghiero, autostello, altro impianto avente le caratteristiche di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937 n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937 n. 2651 e successive modificazioni;

— campeggio, villaggio turistico, casa per ferie, albergo per la gioventù, (attrezzature di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326), rifugio alpino;

— azienda della ristorazione, pubblico esercizio, agenzia di viaggio, segnaletica turistica, ufficio di informazione e di assistenza turistica;

— stabilimento termale o balneare;

— opera, impianto o servizio complementare all'attività turistica.

5) La località dove verrà realizzata l'iniziativa è importante perché assume valore ai fini della determinazione delle agevolazioni.

6) Indicare le provvidenze di cui si intende fruire:

— mutuo venticinquennale a tasso agevolato o contributo rateale diretto (a) nella misura massima consentita sull'ammontare globale della spesa prevista per la realizzazione delle opere di .....  
..... per L. ....;

— mutuo decennale a tasso agevolato o contributo rateale diretto .....  
..... idem come sopra;

— contributo in conto capitale ..... idem come sopra;  
(a) In alternativa ai mutui possono essere richiesti contributi rateali diretti per la durata prevista per l'operazione di finanziamento.

7) Indicare l'Istituto di credito prescelto per l'operazione di mutuo.

8) Che i lavori non sono stati iniziati alla data di presentazione della domanda:

— che relativamente all'iniziativa in questione è stata presentata in data ..... domanda e documentazione in base alle disposizioni della legge 15 febbraio 1962 n. 68 per le opere di .....

— che relativamente all'iniziativa in questione è stata presentata in data ..... domanda in base, alle disposizioni della legge ..... (indicare se n. 717-1965 oppure n. 614-1966 oppure n. 1686-1962 o legge regionale) o se sono state presentate più domande indicarle tutte.

9) Indicare il titolo, la natura e la portata delle provvidenze fruite.

**H) Compensori di sviluppo turistico e loro delimitazione - Descrizione del circuito turistico di collegamento fra i compensori.** (Cfr. paragrafo 1.1., Capo VI, Titolo III del Commentario).

*Compensori includenti prevalentemente zone di sviluppo turistico:*

- 1) Compensorio del Gargano e delle isole Tremiti;
- 2) Compensorio del Matese e del Taburno;
- 3) Compensorio del Terminio;
- 4) Compensorio della Penisola Salentina;
- 5) Compensorio del Vulture;
- 6) Compensorio del Metaponto;
- 7) Compensorio del Cilento e del golfo di Policastro;
- 8) Compensorio della Sila, del Pollino e del litorale jonico;
- 9) Compensorio del golfo di S. Eufemia, del golfo di Gioia, del massiccio dell'Aspromonte e della zona delle Serre;
- 10) Compensorio della costa siracusana e ragusana;
- 11) Compensorio agrigentino e delle isole Linosa e Lampedusa;
- 12) Compensorio siciliano centrale;
- 13) Compensorio della Gallura e dell'Arcipelago della Maddalena;
- 14) Compensorio della costa orientale sarda e del Gennargentu;
- 15) Compensorio della costa centro-occidentale sarda.

*Compensori includenti prevalentemente zone di ulteriore sviluppo turistico:*

- 16) Compensorio dell'Arcipelago toscano;
- 17) Compensorio del litorale marchigiano-abruzzese e del Gran Sasso;
- 18) Compensorio del litorale abruzzese-molisano, del massiccio della Maiella e della Maielletta, degli altipiani maggiori e delle Mainarde;
- 19) Compensorio delle Rocche;
- 20) Compensorio del Terminillo;
- 21) Compensorio di Fiuggi e dei monti Ernici;
- 22) Compensorio del Circeo, del golfo di Gaeta, dei Campi Flegrei e delle isole Ponziane;
- 23) Compensori dei Trulli e delle Grotte;
- 24) Compensorio della costa calabrese jonica meridionale;
- 25) Compensorio della fascia costiera siciliana nord-orientale, delle isole Eolie e dell'Etna;
- 26) Compensorio palermitano, delle Madonie, delle Caronie, trapanese e delle isole Egadi e di Pantelleria;
- 27) Compensorio sud-occidentale sardo;
- 28) Compensorio della fascia costiera sarda nord-occidentale, dell'isola Asinara, delle isole Piana e dell'isola Foradada.

*Compensori includenti prevalentemente zone ad economia turistica matura:*

- 29) Compensorio Vesuviano, della penisola sorrentina, della costiera amalfitana e delle isole del golfo di Napoli.

DELIMITAZIONE DEI COMPRESORI TURISTICI, in cui la lett. *p* tra parentesi indica una porzione del comprensorio comunale. La delimitazione del perimetro potrà, ovviamente, variare in relazione alla trascrizione dei confini del comprensorio sulla carta 1:25.000.

1) Comprensorio del Gargano e delle isole Tremiti.

Dal mare lungo i confini comunali di Chienti sino alla autostrada Adriatica e lungo di essa sino al torrente Fortore. Si segue tale torrente sino ai limiti comunali di Lesina e lungo di essi sino alla strada per Sansevero. Dalla strada per Sansevero lungo la strada di bonifica per Madonna degli Angeli sino al torrente Candelaro e lungo di esso sino alla strada di bonifica Masseria Le Mosce di Bramante - Posta del Greco. Quindi lungo la strada di bonifica Masseria Le Mosce di Bramante - Posta del Greco - Amendola - stazione di Candelaro sino ad incontrare il torrente Candelaro e seguendolo sino alla SS. 159 e lungo questa strada sino a quella per Foce Aloisa, quindi lungo di essa sino al mare. Sono comprese le isole Tremiti.

COMUNI: *In provincia di Foggia*

Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - Monte S. Angelo - Peschici - Rignano Garganico - Rodi Garganico - San Giovanni Rotondo - S. Marco in Lamis - Sannicandro Garganico - Vico Garganico - Vieste - Manfredonia (*p*) - Apricena - Mattinata - Poggio Imperiale - Lesina - Chieuti (*p*) - Serracapriola (*p*) - Isole Tremiti.

2) Comprensorio del Matese e del Taburno.

Da Isernia lungo la SS. 85 sino alla SS. 17 e lungo di essa sino alla SS. 87. Lungo la medesima sino alla SS. 372 e lungo di essa sino alla strada Utile Fogliamise - Campoli del Monte Taburno - Montesarchio e lungo la medesima sino alla SS. 7, quindi per la strada Varoni - Bucciano - Airola - Moiano - S. Agata dei Goti sino alla SS. 265 e lungo di essa sino alla SS. 87, da qui sino alla SS. 372. Lungo la SS. 372 sino alla SS. 158 e lungo di essa sino alla SS. 85. Lungo la SS. 85 sino ad Isernia.

COMUNI: *In provincia di Benevento*

Cusano Mutri - Pietraroja - Sassinoro (*p*) - Morcone (*p*) - Cerreto Sannita - Pontelandolfo (*p*) - Casalduni (*p*) - Amorosi (*p*) - San Salvatore Telesino (*p*) - Telese (*p*) - S. Lupo (*p*) - Castelvenere (*p*) - Guardia Sanframondi (*p*) - San Lorenzo Maggiore (*p*) - Ponte (*p*) - Paupisi - Vitulano (*p*) - S. Lorenzello - Faicchio (*p*) - Torrecuso (*p*) - Solopaca - Melizzano (*p*) - Frasso Telesino - Cautano (*p*) - Tocco Caudio - Campoli del Monte Taburno (*p*) - Montesarchio (*p*) - Bonea (*p*) - Bucciano (*p*) - Moiano (*p*) - Airola (*p*) - S. Agata dei Goti (*p*) - Dugenta (*p*).

N.B. — La lettera *p* tra parentesi indica una porzione del comprensorio comunale.

*In provincia di Caserta*

Pratella (*p*) - Gallo - Letino - Capriati a Volturno (*p*) - Fontegreca (*p*) - Ciorlano (*p*) - Prata Sannita (*p*) - Valle Agricola - Ailano (*p*) - Raviscanina (*p*) - S. Angelo d'Alife (*p*) - Alife (*p*) - Piedimonte d'Alife - S. Potito Sannitico (*p*) - Gioia Sannitica (*p*) - Castello d'Alife - S. Gregorio Matese.

*In provincia di Campobasso*

Monteroduni (p) - Macchia d'Isernia (p) - S. Agapito - Isernia (p)  
 - Pettoranello di Molise (p) - Castelpetroso (p) - Castelpizzuto  
 - Longano - Catalupo del Sannio (p) - Roccamandolfi - S. Massimo (p) - Boiano (p) - S. Polomatese (p) - Campochiaro (p) -  
 Guardiaregia - Vinchiaturò (p) - S. Giuliano del Sannio (p)  
 Sepino (p) - S. Maria del Molise (p) - Cercepiccola (p).

## 3) Comprensorio del Terminio.

Lungo i confini comunali di Summonte, Avellino e Cesinali, sino alla SS. 7 e lungo di essa sino al bivio presso Parolise; da qui lungo la SS. 400 e di nuovo lungo la SS. 7 dal cimitero di Montemarano sino alla SS. 165. Quindi lungo questa strada sino alla SS. 91 e lungo di essa sino ai confini comunali di Calabritto. Quindi lungo i detti confini e lungo quelli di Laviano, Colliano. Contursi sino alla SS. 91 e lungo di essa sino all'autostrada del Sole. Si prosegue quindi per la suddetta autostrada sino ai confini comunali di Giffoni Valle Piana e lungo di essi sino alla strada per Giffoni Sei Casali. Si prosegue poi lungo detta strada sino ai confini comunali di Giffoni Sei Casali e quindi lungo di essi e lungo quelli di Calvanico, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Forino, Monteforte Irpino, Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo sino ai confini comunali di Summonte.

COMUNI: *In provincia di Avellino*

Nusco - Lioni (p) - Senerchia - Caposele (p) - Calabritto (p) -  
 Montoro Superiore - Montoro Inferiore - Contrada - Atripalda  
 Monteforte Irpino - Aiello del Sabato - Mercogliano - Summonte  
 - Ospedaletto D'Alpinolo - Torrella dei Lombardi (p) - Sant'Angelo dei Lombardi (p) - Castelfranci (p) - Teora (p) - Forino -  
 Bagnoli Irpino - Castelvete sul Calore (p) - Cassano Irpino -  
 Cesinali - Montella - Montemarano (p) - Salza Irpina (p) - S. Lucia di Serino - San Michele di Serino - S. Stefano del Sole - San Potito Ultra (p) - Serino - Solofra - Sorbo Serpico - Volturara Irpina - Parolise (p) - Chiusano S. Domenico (p).

*In provincia di Salerno*

Acerno - Calvanico - Giffoni Valle Piana (p) - Giffoni Sei Casali (p)  
 - Montecorvino Pugliano (p) - Olevano sul Tusciano - Eboli (p)  
 - Campagna (p) - Contursi - Oliveto Citra - Montecorvino Rovella (p) - Pontecagnano Faiano (p) - Battipaglia (p) - Valva -  
 Colliano.

## 4) Comprensorio della penisola Salentina.

Dal mare lungo il confine provinciale sino alla strada di bonifica per Badessa e lungo la strada comunale per San Ligorio sino ad incontrare la strada Lecce - San Cataldo. Lungo la strada Lecce - San Cataldo sino alla circonvallazione di Lecce e lungo la strada Lecce - Vernole. Da Vernole lungo la strada Vernole - Melendugno - Carpignano Salentino - Cannole - Bagnolo del Salento - Palmariggi - Minervino di Lecce - Cocumola - Vaste - Ortelle - Diso - Andrano - Depressa - Tricase - Tigigano - Alessano - Presicce e lungo la SS. 274 da Presicce a Taviano e quindi lungo la strada da Taviano per Alezio sino a congiungersi con la SS. 101 e lungo di essa sino a Galatone; quindi lungo la SS. 174 sino ai confini provinciali e da essi a Punta Prosciutto.

COMUNI: *In provincia di Lecce*

Alessano (p) - Alezio (p) - Alliste (p) - Andrano (p) - Carpignano Salentino (p) - Castrignano del Capo - Corsano - Diso (p) - Gagliano del Capo - Galatone (p) - Gallipoli (p) - Giurdignano - Lecce (p) - Melendugno (p) - Morciano di Leuca - Nardò (p) - Ortelle (p) - Otranto - Patù - Racale (p) - Salve (p) - Sannicola (p) - S. Cesarea Terme - Taviano (p) - Tiggiano (p) - Tricase (p) - Ugento (p) - Uggiano la Chiesa - Vernole (p) - Squinzano (p) - Lizzanello (p) - Cannole (p) - Bagnolo del Salento (p) - Palmariggi (p) - Giuglianello (p) - Minervino di Lecce (p) - Poggiardo (p) - Presicce (p) - Acquarica del Capo (p).

## 5) Comprensorio del Vulture.

Da Ponte San Venere lungo la strada in destra Ofanto per Mass. Aquilecchia sino alla SS. 93, quindi lungo di essa sino alla SS. 168. Lungo la SS. 168 sino ai confini comunali di Maschito - Palazzo San Gervasio sino a raggiungere la strada di Palazzo San Gervasio - Banzi - Acerenza, lungo tale strada sino alla SS. 169. Si prosegue quindi lungo la SS. 169 sino alla strada per Vaglio di Basilicata e lungo di essa sino alla SS. 7; quindi lungo tale strada sino al torrente Tiera e lungo di esso sino alla SS. 93. Si segue tale strada sino alla SS. 7 e infine lungo la suddetta sino al confine provinciale di Potenza e lungo di esso sino a Ponte San Venere.

COMUNI: *In provincia di Potenza*

Lavello (p) - Melfi (p) - Rapolla (p) - Venosa (p) - Barile - Rio-nero in Vulture - Ripacandida - Atella - Ruvo del Monte - S. Fele - Filiano (p) - Avigliano - Pietragalla - Acerenza (p) - Banzi (p) - Palazzo S. Gervasio (p) - Forenza - Maschito - Rapone - Pescopagano (p) - Muro Lucano (p) - Bella (p) - Ruoti (p) - Potenza (p) - Vaglio di Basilicata (p) - Cancellara (p) - Baragiano (p) - Castelgrande (p).

## 6) Comprensorio del Metaponto (dal lido di Taranto a Nova Siri).

Dal Lido di Taranto per la SS. 106 sino al bivio Case Perrone, quindi per la strada di bonifica in destra Lato sino ad incontrare la comunale per Castellaneta e lungo di essa verso sud sino alla SS. n. 175. Si segue la n. 175 fino alla strada di bonifica in sinistra del Basento e, attraversato il fiume, si percorre la strada di bonifica in destra Basento ricongiungendosi, dopo il bivio di S. Basilio, alla SS. 106 e lungo di essa sino alla stazione di Nova Siri e quindi al mare.

COMUNI: *In provincia di Taranto*

Massafra (p) - Palagiano (p) - Castellaneta (p) - Ginosa (p).

*In provincia di Matera*

Bernalda (p) - Pisticci (p) - Montalbano Jonico (p) - Policoro (p) - Rotondella (p) - Nova Siri (p).

## 7) Comprensorio del Cilento e del Golfo di Policastro.

Dal mare lungo il fiume Fuorni sino alla strada di bonifica per Aver-sana e lungo di essa sino alla strada per Eboli. Si segue questa strada sino

all'affluente destro del fiume Sele e lungo tale affluente sino al Sele e lungo di esso sino alla SS. 18. Lungo tale strada sino ai confini comunali di Salento e, seguendo questi, fino alla SS. 18 per la quale si prosegue sino ai confini comunali di Novi Velia e, lungo questi, ancora alla SS. 18; per quest'ultima, sino a Laurito e da qui lungo la strada per Rofrano sino a rientrare nella SS. 18. Quindi lungo la SS. 18 sino a Torre Orsaia, quindi lungo la strada per Caselle in Pittari sino ai limiti comunali di Casaleto Spartano e lungo di essi sino ad incontrare la SS. 19. Lungo la SS. 19 sino a Ponte del Re e lungo il fiume Calore sino alla strada di bonifica per Ponte di Sora e lungo di essa sino a Ponte di Sora. Quindi lungo la strada per Madonna di Loreto sino ai limiti comunali di Lauria, quindi lungo detti confini e quelli di Latronico, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, di nuovo Lauria, Tortora, Aieta, Santa Domenica Talao e lungo il fiume Lao sino alla strada Orsomarso-Marcellina. Quindi lungo la strada Orsomarso - Marcellina - Santa Maria sino alla strada per Grisolia e lungo di essa sino al torrente Vaccuta. Lungo tale torrente sino ai limiti comunali di Diamante, quindi lungo i confini comunali di Diamante, Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola e San Lucido sino al mare. E compresa anche l'isola di Dino.

COMUNI: *In provincia di Salerno*

Agropoli (p) - Alfano - Ascea - Camerota - Capaccio (p) - Casaleto Spartano - Casal Velino - Caselle in Pittari (p) - Castellabate - Castelnuovo Cilento (p) - Celle di Bulgheria - Centola - Ceraso (p) - Cuccaro Vetere (p) - Futani (p) - Ispani - Laureana Cilento - Laurito (p) - Lustra - Montano Antilia (p) - Montecorice - Morigerati (p) - Ogliastro Cilento (p) - Omignano - Perdifumo - Pisciotta - Pollica - Pontecagnano - Faiano (p) - Prignano Cilento (p) - Roccagloriosa (p) - Rutino (p) - S. Giovanni a Piro - S. Mauro Cilento - S. Mauro la Bruca - Santa Marina - Sapri - Serramezzana - Sessa Cilento - Stella Cilento - Torchiara (p) - Torraca - Torre Orsaia (p) - Tortorella - Vallo della Lucania (p) - Vibonati - Rofrano (p) - Eboli (p) - Battipaglia (p) - Salento - Novi Velia.

*In provincia di Potenza*

Lagonegro - Lauria - Maratea - Nemoli - Rivello - Trecchina - Moliterno (p) - Castelsaraceno (p) - Castelluccio Inferiore - Castelluccio Superiore - Latronico.

*In provincia di Cosenza*

Aieta - Praia a Mare - San Nicola Arcella - Santa Domenica Talao - Scalea - Tortora - S. Maria (p) - Grisolia (p) - Diamante - Belvedere Marittimo - Sangineto - Bonifati - Cetraro - Guardia Piemontese - Acquappesa (p) - Oromarso (p) - Maierà (p) - Fuscaldo - Paola - San Lucido.

8) Comprensorio della Sila, del Pollino e del litorale jonico.

Dal mare lungo i confini comunali di Albidona, Alessandria del Carretto, San Lorenzo Bellizzi, Castrovillari, Morano Calabro, Mormanno sino alla SS. 19 e lungo di essa sino alla SS. 105. Si prosegue quindi lungo la 105 sino ai confini comunali di San Basile e lungo di essi sino alla strada congiungente la 105 con la SS. 19 e lungo tale strada sino alla SS. 19. Quindi

lungo quest'ultima sino alla strada per Doria e lungo di essa sino alla SS. 106. Lungo questa sino a Corigliano Calabro, quindi lungo la strada San Giacomo D'Acri - Acri, sino ad Acri. Da Acri lungo l'affluente sinistro del fiume Mucone e lungo il fiume Mucone sino al torrente Ceraco e lungo di esso sino alla SS. 279. Lungo la SS. 279 sino all'affluente sinistro del fiume Arente quindi lungo detto affluente sino al fiume Arente poi lungo l'affluente destro dello stesso fiume sino alla SS. 107. Lungo la SS. 107 sino a Spezzano della Sila, quindi lungo la strada per Spezzano Piccolo - Pedace - Pietrafitta - Figline Vegliaturo - Cellara - Mangone - Santo Stefano di Rogliano sino alla SS. 19. Lungo la SS. 19 sino a Rogliano e da Rogliano lungo la strada per Parenti sino alla SS. 179. Lungo la SS. 179 sino al bivio con la SS. 108-bis, quindi lungo la strada per Serra di Piro sino ai limiti comunali di Colosimi e lungo tali confini sino a quelli di Scigliano; quindi lungo di essi sino alla strada per Scigliano e lungo di essa sino a Scigliano. Di qui, lungo la strada per Diano sino alla ferrovia Cosenza - Catanzaro e lungo di essa sino alla SS. 109. Lungo la SS. 109 sino ai confini comunali di Platani e quindi lungo detti confini sino alla strada per Serrastretta e lungo di essa sino alla SS. 19. Lungo la SS. 19 sino alla SS. 106 e lungo di essa sino a Soverato e quindi al mare.

Dal mare lungo il fiume Lipuda sino alla SS. 106 e lungo di essa sino alla strada per Rossano e, lungo la medesima, sino a Rossano. Da Rossano lungo la strada « Cassa » sino al fiume Trionto e lungo di esso sino alla SS. 117. Lungo la SS. 117 sino alla strada che conduce alla SS. 282 e, lungo di essa, sino alla SS. 282. Dalla SS. 282 lungo la strada per Bocchigliero sino ai suoi confini comunali e lungo di essi sino a quelli di Savelli. Quindi lungo i confini comunali di Savelli, Castelsilano, San Giovanni in Fiore, Cotronei sino alla strada per Cotronei e lungo di essa sino a Cotronei. Da qui lungo la SS. 109 sino a San Pietro e da San Pietro lungo la strada Sellia - Crichi, sino alla strada Catanzaro - SS. 106 e lungo la medesima sino alla SS. 106. Lungo la SS. 106 sino alla strada per Isola Capo Rizzuto - Crotone e, lungo la medesima, sino a Crotone e quindi al mare (il Carmine).

*COMUNI: In provincia di Cosenza*

Castrovillari (p) - Albidona - Morano Calabro (p) - Alessandria del Carretto - Trebisacce - San Basile (p) - Civita - Frascineto - Francavilla Marittima - Villaniana - Mormanno - Bocchigliero (p) - Cerchiara di Calabria - San Lorenzo Bellizzi - Plataci - Colosimi - Scigliano (p) - Cassano allo Jonio (p) - Corigliano Calabro (p) - Rossano (p) - Longobucco (p) - Acri (p) - Rose (p) - Celico (p) - S. Pietro in Guarano (p) - Spezzano della Sila (p) - Spezzano Piccolo (p) - Serra Pedace (p) - Pedace (p) - Pietrafitta (p) - Aprigliano (p) - Piane Crati (p) - Figline Vegliaturo (p) - Cellara (p) - Mangone (p) - Santo Stefano in Rogliano (p) - Rogliano (p) - Parenti (p) - Bianchi (p) - Panettieri - Pietrapaola (p) - S. Giovanni in Fiore (p) - Crosia (p) - Calopezzati (p) - Cariati (p) - Mandatoriccio (p) - Scala Coeli (p).

*In provincia di Catanzaro*

Decollatura (p) - Serrastretta (p) - Platania (p) - Savelli - Castelsilano - Soveria Mannelli (p) - Carlopoli - S. Pietro Apostolo (p) - Cicala - Gimigliano - Tiriolo (p) - Sorbo S. Basile - Fossato Serralta - Sellia (p) - Pentone - Simeri Crichi (p) - Magisano (p) - Zagarise (p) - Taverna - Catanzaro (p) - Sersale (p) - Cerva (p) - Petronà (p) - Belcastro (p) - Mesoraca (p) - Petilia Policastro (p) - Cotronei (p) - Crucoli (p) - Cirò (p) - Cirò Marina (p) - Crotone (p)

- Isola di Capo Rizzuto (p) - Cutro (p) - Botricello (p) - Cropani (p) - Sellia Marina (p) - Borgia (p) - Squillace (p) - Staletti (p) - Montauro (p) - Montepaone (p) - Soverato (p) - Albi.

9) Comprensorio del golfo di S. Eufemia, del golfo di Gioia, del massiccio dell'Aspromonte e della zona delle Serre.

Dalla foce del fiume Torbido lungo i confini comunali di Nocera Tirinese, Falerna, Gizzeria, S. Eufemia Lametia, Curinga, Filadelfia, Francavilla Angitola, Maierato sino alla SS. 110 e lungo di essa sino ai limiti comunali di San Nicola da Crissa e quindi lungo i confini comunali di San Nicola da Crissa, Torre di Ruggiero, Simbario, Brognaturo, Spadola, Serra San Bruno sino alla strada per Mongiana. Si prosegue, quindi, lungo questa sino alla strada per Fabrizia e lungo di essa sino a ritornare sulla strada Mongiana - Laureana di Borrello e lungo di questa sino all'autostrada del Sole. Si segue tale autostrada sino alla strada per Palmi quindi lungo di questa sino a quella per Seminara. Poi lungo di essa sino al previsto tracciato dell'autostrada del Sole e quindi lungo di questo sino alla SS. 112. Poi, lungo di essa, sino a S. Eufemia d'Aspromonte, quindi, lungo la strada S. Eufemia d'Aspromonte - SS. 183, sino alla SS. 183, e lungo di essa sino alla SS. 112. Si segue la SS. 112 sino ai confini comunali di Delianuova e lungo di essi sino alla strada pedemontana del Monte Cocuzza e del Monte Basilciò. Si segue tale pedemontana sino alla 183 e, lungo di essa, sino alla SS. 184. Si procede quindi lungo la SS. 184 sino alla strada Cerasi - Terreti, e, lungo la medesima sino a Terreti. Quindi lungo l'affluente destro del torrente Calopinace sino a questo torrente, e lungo di esso sino alla strada di bonifica per Cannavò. Si segue tale strada di bonifica sino alla forra S. Agata e, lungo di essa, sino alla strada per Ravagnese, si prosegue infine per questa strada sino alla SS. 106 e, lungo di essa, sino al mare in località Punta di Pellaro. L'esclusione del centro urbano di Reggio Calabria avviene considerando come confine la forra S. Agata sino alla prevista circonvallazione della città e lungo di essa sino all'autostrada del Sole, lungo la medesima sino al mare in località S. Caterina.

COMUNI: *In provincia di Catanzaro*

Gizzeria - S. Eufemia Lametia - Curinga - Pizzo - Vibo Valentia - Briatico - Cessaniti - Zambrone - Parghelia - Zaccanopoli - Drapia - Tropea - Ricadi - Joppolo - Nicotera - Filadelfia - Francavilla Angitola - Maierato - Zungri - Mileto (p) - Ionadi - Filandari - Rombiolo - Limbadi - S. Calogero - Spilinga - Sant'Onofrio - Pizzoni - Stefanaceni - Soriano Calabro - Gerocarne - Francica (p) - S. Gregoria d'Ippona - S. Costantino Calabro - Dinami - Acquaro - Dasà - Arena - Sorianello - Vazzano - Filogaso - Simbario - Vallelonga - San Nicola da Crissa - Spadola - Serra San Bruno - Fabrizia (p) - Mongiana (p) - Torre di Ruggiero - Brognaturo - Nocera Tirinese - Falerna.

*In provincia di Reggio Calabria*

Serrata (p) - Laureana di Borrello (p) - Rizziconi (p) - Candidoni - Rosarno (p) - Gioia Tauro (p) - Palmi - Seminara (p) - Melicuccà (p) - Bagnara Calabra (p) - Sant'Eufemia d'Aspromonte (p) - Sinopoli (p) - Scilla - Campo Calabro - Fiumara - Villa S. Giovanni - S. Roberto - Calanna - Laganadi - Reggio Calabria (p) -

Sant'Alessio in Aspromonte - Santo Stefano in Aspromonte (p) - Delianuova (p) - S. Procopio (p) - Cosoleto (p) - Roccaforte del Greco (p) - Roghudi (p) - San Pietro di Caridà.

10) Comprensorio della costa siracusana e ragusana.

Dal mare lungo la strada Villa Bosco - SS. 115 sino a Bettola del Capitano e quindi, lungo la provinciale Modica - Pazzallo, sino al bivio con la strada per Case Zappulla. Seguendo la strada di bonifica Case Zappulla - contrada Colombo, sino alla strada provinciale Scicli - Modica e lungo la medesima sino a Scicli.

Da Scicli si segue la Scicli - Santa Croce Camerina sino a S. Croce Camerina; quindi, lungo la strada S. Croce Camerina - Comiso, sino alla strada di bonifica per Case Rabbito - Torre di Piombo. Si segue la suddetta strada sino a quella Scoglitti - Vittoria, e, lungo la medesima, sino a Scoglitti. Rientra nel comprensorio anche l'isola di Capo Passero.

COMUNI: *In provincia di Siracusa*

Siracusa (p) - Avola (p) - Noto (p) - Pachino - Rosolini (p).

*In provincia di Ragusa*

Ispica (p) - Pozzallo - Modica (p) - Scicli (p) - Ragusa (p) - Santa Croce Camerina (p) - Vittoria (p).

11) Comprensorio agrigentino e delle isole di Linosa e Lampedusa.

Da Licata lungo la SS. 115 sino a Sciacca e quindi, per la SS. 188 B, sino a Ponte Carbo. Si segue quindi il fiume Carbo sino alla strada di bonifica costeggiante il lago Arancio e si prosegue lungo questa strada sino a riprendere lo stesso fiume Carbo e quindi la SS. 188. Si procede indi lungo la SS. 188 sino a Misilbesi, quindi lungo la strada provinciale per Menfi sino alla SS. 115, e lungo di essa, sino alla SS. 115 D. Infine seguendo la 115 D, si arriva sino al mare (Acropoli di Selinunte).

COMUNI: *In provincia di Agrigento*

Licata (p) - Palma di Montechiaro (p) - Favara (p) - Agrigento (p) - Porto Empedocle (p) - Realmonte (p) - Siculiana (p) - Montallegro (p) - Cattolica Eraclea (p) - Ribera (p) - Sciacca (p) - Caltabellotta (p) - Sambuca di Sicilia (p) - S. Margherita di Belice (p) - Menfi (p) - Lampedusa e Linosa.

*In provincia di Trapani*

Castelvetrano (p).

12) Comprensorio siciliano centrale.

Dalla SS. 121, lungo la strada di circonvallazione di Enna, sino alla SS. 117-bis e, lungo di essa, sino alla strada provinciale Colle S. Anna - Varco Ramata. Lungo la medesima sino a Varco Ramata e quindi per la SS. 117-bis, sino alla strada provinciale Grottacalda - Valguarnera Caropepe e, seguendo la stessa sino a Valguarnera Caropepe. Quindi, per la strada di bonifica Valguarnera Caropepe - SS. 288 sino alla SS. 288 e lungo di essa sino alla strada per Aidone. Lungo tale strada sino alla strada di bonifica pedemontona del Monte Crunici. Lungo la medesima sino alla stazione di Gallinica e quindi,

seguedo la strada provinciale stazione di Gallinica - Mirabella, sino ai limiti provinciali di Enna, e lungo di essi, sino al fiume Nociara. Lungo il fiume Nociara sino alla SS. 191 e, lungo di essa, sino alla cantoniera Madonna di Cava; quindi, lungo la provinciale cantoniera Madonna di Cava SS. 122, sino al fiume Salso. Lungo il fiume Salso sino alla SS. 181 e, seguedo la stessa sino alla SS. 122. Dalla SS. 122, lungo la strada di bonifica, sino alla stazione di Imera e quindi, lungo il fiume Salso, sino ai limiti della provincia di Enna ed alla SS. 121. Lungo la SS. 121 sino alla strada di circonvallazione di Enna.

COMUNI: *In provincia di Enna*

Villarosa (p) - Enna (p) - Valguarnera Caropepe (p) - Aidone (p) - Piazza Armerina (p) - Pietraperzia (p) - Barrafranca (p) - Assoro (p).

*In provincia di Caltanissetta*

Caltanissetta (p).

### 13) Compensorio della Gallura e dell'arcipelago della Maddalena.

Da S. Pietro a mare lungo il fiume Coghinas sino al lago del Coghinas, quindi lungo le sponde del suddetto lago sino alla SS. 199 e lungo di essa sino alla SS. 127; infine lungo questa strada sino ad Olbia (comprese le isole).

COMUNI: *In provincia di Sassari*

Aggius - Bortigiadas (p) - Tempio Pausania (p) - Trinità d'Agultu e Vignola - Calangianus - Luras - Luogosanto - S. Francesco d'Aglientu - S. Teresa Gallura - Palau - Arzachena - Olbia (p) - La Maddalena - Berchidda (p) - Monti (p) - Oschiri (p).

### 14) Compensorio della costa orientale sarda e del Gennargentu.

Dalla foce del fiume Padrogiano e lungo di esso sino alla SS. 125; poi si segue questa strada sino al fiume Cedrino. Segue quindi i fiumi Cedrino, Sologo e rio Isalle sino alla strada provinciale Nuoro - Siniscola e, lungo di essa, escludendo il centro abitato di Nuoro, arriva sino alla SS. 389. Quindi lungo la SS. 389 sino alla SS. 128. Segue quest'ultima sino alla SS. 295 e, lungo di essa, sino alla strada Cossatzu - cantoniera Giroconzola e la percorre sino al fiume Flumendosa, seguedolo sino al lago alto Flumendosa. Da tale lago, lungo la strada di bonifica che lo costeggia, prosegue sino alla SS. 389. Da questa arteria arriva sino alla SS. 198 e proseguendo, sino a Tortolì, ed infine lungo la SS. 125 diramazione sino ad Arbatax.

COMUNI: *In provincia di Sassari*

Buddusò - Tempio Pausania (p) - Olbia (p).

*In provincia di Nuoro*

S. Teodoro d'Ovidde (p) - Budoni (p) - Posada (p) - Siniscola (p) - Orosei (p) - Onifai (p) - Irgoli (p) - Loculi (p) - Galaelli (p) - Dorgali (p) - Nuoro (p) - Oliena - Orgosolo - Mamoiada (p) - Fonni (p) - Urzulei - Baunei - Triei - Talana - Lotzorai - Girasole - Tortolì (p) - Ibono (p) - Lanusei (p) - Villagrande Strisaili - Aritzo (p) -

Desulo - Gadoni (p) - Belvi - Meana Sardo (p) - Atzara (p) - Sorigono (p) - Tonara (p) - Tiana (p) - Ovodda (p) - Gavoi (p) - Lula (p) - Seulo (p) - Arzana (p).

15) Comprensorio della media costa occidentale sarda.

Da Isola Rossa, lungo la SS. 129-bis, alla strada che la congiunge con la SS. 292 e lungo di essa sino alla ferrovia per Macomer. Si segue tale ferrovia sino alla SS. 292 e lungo di essa sino al Rio Sena; quindi lo si segue sino al Rio Mannu e lungo tale Rio sino al suo affluente sinistro (località San Marco). Si segue tale affluente sino alla SS. 292 e lungo di essa sino alla SS. 131. Quindi lungo la SS. 131 sino alla SS. 126 e si segue questa ultima sino a Guspini quindi lungo la strada per Montevecchio sino al Rio Piscinas e lungo di esso sino al mare.

COMUNI: *In provincia di Cagliari*

Gonnosfanadiga (p) - Arbus (p) - Guspini (p) - San Nicolò D'Arcidano (p) - Terralba (p) - Arborea - Marrubiu (p) - Santa Giusta (p) - Oristano (p) - Cabras - Nurachi (p) - Riola Sardo (p) - San Vero Milis (p) - Narbolia (p).

*In provincia di Nuoro*

Cuglieri (p) - Tresnuraghes (p) - Magomadas (p) - Bosa (p).

16) Comprensorio dell'arcipelago Toscano.

Isola d'Elba, isola di Capraia e isola del Giglio.

COMUNI: *In provincia di Livorno*

Portoferraio - Campo nell'Elba - Capoliveri - Marciana - Porto Azzurro - Rio nell'Elba - Rio Marina - Marciana Marina - Capraia Isola.

*In provincia di Grosseto*

Isola del Giglio.

17) Comprensorio del litorale marchigiano-abruzzese e del Gran Sasso.

Lungo il limite nord di intervento «Cassa» sino alla strada Grottammare - Ripatransone e lungo di essa sino a Ripatransone. Da qui lungo la strada Ripatransone - Monsampolo del Tronto sino alla SS. 4 e lungo di essa sino alla strada per Controguerra. Quindi lungo la strada Controguerra - Corropoli sino alla SS. 259 e dalla SS. 259, lungo la strada di bonifica per Poggio Morelli, sino alla SS. 262; lungo di essa e lungo la SS. 262 D sino alla SS. 150 e, proseguendo su questa, sino alla strada per Fontanelle. Quindi lungo la strada Fontanelle - Bozza sino alla SS. 364 e, lungo di essa sino alla SS. 150 e lungo tale strada sino alla SS. 80; seguendo quest'ultima sino ai confini della provincia dell'Aquila e, lungo di essi, sino alla SS. 260. Lungo tale strada sino alla SS. 80 dir. e lungo di essa, sino alla SS. 17. Si prosegue per la SS. 17 sino alla strada per Capo la Villa e lungo di essa sino a Capo la Villa. Da qui lungo un confine ideale rettilineo sino a Vado e quindi lungo la strada Lucoli - Collefracido sino alla SS. 17. Dalla SS. 17 lungo la strada per Coppito sino alla SS. 80. Lungo la SS. 80 sino alla strada di bonifica Collebrincioni - Aragno e, lungo la medesima, sino alla SS. 17-bis. Si prosegue

quindi lungo la strada di bonifica per Filetto e poi lungo un confine ideale rettilineo sino alla strada pedemontana del Monte della Selva e, lungo la medesima, sino a San Colombo. Da San Colombo lungo la strada Santo Stefano di Sessanio - Calascio - Castel del Monte sino ai confini della provincia de L'Aquila e, lungo di essi, sino ai confini comunali Civitella di Casanova. Si prosegue quindi lungo questi confini comunali sino alla strada per Civitella Casanova e, lungo di essa, sino alla SS. 81. Si segue questa strada sino alla Penne - Collecervino e, lungo di essa, sino alla SS. 151. Lungo la SS. 151 sino a Cappelle sul Tavo e quindi lungo la strada Cappelle sul Tavo - Caprara d'Abruzzo sino al fiume Pescara seguendolo sino alla prevista circonvallazione della città di Pescara. Si segue infine detta circonvallazione sino alla strada di bonifica per S. Filomena, e, lungo di essa, sino al mare (S. Filomena).

COMUNI: *In provincia di Ascoli Piceno*

Ripastransone (p) - Grottammare - Acquaviva Picena (p) - Montepreandone - San Benedetto del Tronto - Monsampolo del Tronto (p) - Spinetoli (p).

*In provincia di Teramo*

Colonnella - Martinsicuro - Controguerra (p) - Corropoli (p) - Tortoreto (p) - Alba Adriatica (p) - Sant'Omero (p) - Bellate (p) - Giulianova - Mosciano Sant'Angelo (p) - Morro d'Oro - Roseto degli Abruzzi - Notaresco (p) - Pineto - Atri (p) - Silvi - Castilenti - Bisenti (p) - Montefino (p) - Castiglione Messer Raimondo (p) - Arsita - Penna Sant'Andrea (p) - Castel Castagna - Castelli - Tossicia (p) - Cermignano (p) - Basciano (p) - Colledara - Fano Adriano (p) - Isola del Gran Sasso d'Italia - Montorio al Vomano (p) - Pietracamela - Crognaleto (p).

*In provincia de L'Aquila*

Campotosto - Capitignano - Montereale (p) - Cagnano Amiterno (p) - Barete (p) - Pizzoli (p) - L'Aquila (p) - Barisciano (p) - Santo Stefano di Sessanio (p) - Castel del Monte (p) - Calascio (p) - Cappelle Calvisio (p) - Castelvechio Calvisio (p) - Ofena (p) - Tornimparte (p) - Lucoli (p).

*In provincia di Pescara*

Villa Celiera - Civitella Casanova (p) - Penne (p) - Montebello di Bertona - Farindola - Elice - Città Sant'Angelo - Picciano - Montesilvano - Pescara (p) - Cappelle sul Tavo (p) - Spoltore (p) - Collecervino (p) - Moscufo (p).

18) Comprensorio del litorale abruzzese-mollesano, del massiccio della Maiella e Maielletta, degli altipiani maggiori e delle Mainarde.

Dal mare (loc. Pineta) lungo la prevista circonvallazione di Pescara sino al fiume Pescara e lungo di esso sino ai confini provinciali di Pescara. Lungo i suddetti confini sino alla SS. 152 e lungo di essa sino alla strada per Torremontanara. Lungo la suddetta strada sino ai confini comunali di Francavilla al Mare - Ortona e lungo di essi sino alla strada per Aquilano. Lungo la suddetta strada sino alla strada per Orsogna e lungo di essa sino alla SS. 363. Lungo la SS. 363 sino alla SS. 81 e lungo di essa sino ai limiti comunali di Fara Filiorum Petri - Roccamonte-

piano - Serramonacesca e lungo di essi sino alla strada per Manoppello. Lungo la medesima strada sino a Manoppello e da Manoppello sino alla SS. 5 e lungo di essa sino alla SS. 487. Lungo la SS. 487 sino alla strada per Tocco Casauria e lungo di essa sino alla SS. 5. Lungo la SS. 5 sino alla strada per Vittorito e lungo tale strada sino al fiume Aterno. Si segue tale fiume sino ai confini comunali di Popoli e lungo di essi sino alla SS. 5. Quindi lungo la SS. 5 sino alla SS. 17, e lungo di essa sino alla circonvallazione di Sulmona. Lungo la suddetta circonvallazione sino alla SS. 479 e lungo di essa sino alla ferrovia Sulmona - Avezzano e lungo di essa sino alla strada di bonifica Prezza - Il Colle. Quindi lungo questa strada sino a quella per Raiano e lungo di essa sino ai confini comunali di Prezza. Si seguono detti confini sino alla SS. 479 e lungo di essa sino ai confini comunali di Villalago. Lungo i suddetti confini comunali sino ai confini del Parco Nazionale d'Abruzzo e lungo di essi sino ad incontrare la seconda volta i confini comunali di Campoli Appennino. Si seguono detti confini sino al torrente Lacerno e lungo di esso sino alla SS. 82. Lungo tale strada sino a quella per Madonna della Stella e lungo di essa sino ai confini comunali di Sora. Quindi si seguono detti confini sino a quelli di Campoli Appennino e da qui si seguono i confini comunali di Campoli Appennino, Alvito, Galinaro, Picinisco, San Biagio e Saracinisco, Vallerotonda sino alla strada per Ponte Nuovo e lungo di essa sino alla SS. 158. Si segue detta strada sino al centro abitato di Colli al Volturno e da qui lungo la strada provinciale che conduce alla SS. 85 sino ai confini comunali di Colli al Volturno. Quindi, lungo i confini comunali di quest'ultimo e di Cerro al Volturno sino alla SS. 158. Si segue detta strada sino alla SS. 17 e lungo la SS. 17 sino ai confini comunali di Colli al Volturno; lungo tali confini sino a Castel di Sangro. Da qui lungo la strada per Ateleta sino ai limiti della provincia dell'Aquila e lungo di essi sino alla strada per Vastogirardi. Si segue questa strada sino al bivio Staffoli e quindi lungo la SS. 86 sino al fiume Trigno. Lungo tale fiume sino ai confini comunali di Agnone e quindi lungo i detti confini e quelli di Pietrabbondante, Poggio Sannita, di nuovo Agnone, Belmonte del Sannio, Castiglione Messer Marino, sino alla SS. 86. Lungo di questa sino alla strada per località La Crocetta e lungo di essa sino a detta località. Quindi lungo la strada per Colledimezzo sino a quella per Bomba e lungo di questa sino alla SS. 154. Dalla SS. 154 lungo la SS. 84 sino alla SS. 363 e lungo di essa sino a Lanciano. Da Lanciano lungo la strada per Romagnoli - Fossacesia sino a Fossacesia, quindi lungo la strada per Torino di Sangro - Casalbordino sino alla strada di bonifica per Sant'Antonio e lungo di essa sino alla SS. 86. Lungo la SS. 86 sino alla SS. 16 e lungo di essa sino al Vallone Giardino e lungo di esso sino al mare.

COMUNI: *In provincia di Chieti*

Francavilla al Mare (p) - Torrevicchia Teatina (p) - Ortona (p) - San Vito Chietino - Rocca S. Giovanni - Torino di Sangro (p) - Fossacesia (p) - Villalfonsina (p) - Casalbordino (p) - Pollutri (p) - Vasto (p) - San Salvo (p) - Guardiagrele (p) - Orsogna (p) - Poggiofiorito - Frisa - Treglio - Mozzagrogna (p) - Santa Maria Imbaro (p) - Filetto (p) - Lanciano (p) - Crecchio (p) - Arielli (p) - Castel Frentano (p) - San Martino sulla Marrucina (p) - Casacanditella (p) - Fara Filiorum Petri - Roccamontepiano - Rapino - Pretoro - Casoli (p) - Pennapiedimonte - Palombaro - Sant'Eusanio del Sangro (p) - Altino (p) - Fara San Martino - Archi (p) - Civitella Messer Raimondo - Roccascalegna - Lama dei Peligni - Gessopalena - Bomba (p) - Taranta Peligna - Torricella Peligna

- Colledimacine - Pennadomo - Lettopalena - Palena - Montenerodomo - Buonanotte - Atessa (p) - Colledimezzo (p) - Montelapiano - Villa Santa Maria (p) - Monteferrante (p) - Civitaluparella (p) - Pizzoferrato - Quadri - Gamberale - Castiglione Messer Marino - Roio del Sangro - Borrello - Rosello - Montazzoli.

*In provincia di Pescara*

Manoppello (p) - Abbateggio - Serramonacesca - Scafa (p) - San Valentino in Abruzzo Citeriore (p) - Bolognano (p) - Roccamorice - Salle (p) - Tocco Casauria (p) - Popoli (p) - Caramanico Terme - S. Eufemia a Maiella - Pescara (p) - Lettomanoppello.

*In provincia de L'Aquila*

Corfinio (p) - Roccacasale (p) - Pratola Peligna (p) - Sulmona (p) - Pacentro - Bugnara (p) - Cansano - Campo di Giove - Introdacqua (p) - Anversa degli Abruzzi (p) - Pettorano sul Gizio - Pescocostanzo - Villalago - Rocca Pia - Scanno - Ateleta (p) - Rivisondoli - Roccaraso - Pescasseroli (p) - Opi (p) - Villetta Barrea (p) - Castel di Sangro (p) - Barrea (p) - Civitella Alfedena (p) - Scontrone (p) - Alfedena (p) - Prezza (p) - Vittorito (p).

*In provincia di Campobasso*

Petacciato (p) - Montenero di Bisaccia (p) - Termoli (p) - Campomarino (p) - Sant'Angelo del Pesco - Castel del Giudice - San Pietro Avellana - Pizzone (p) - Castel San Vincenzo (p) - Rocchetta al Volturno - Scapoli (p) - Filignano (p) - Capracotta - Pescopennataro - Agnone (p) - Pietrabbondante - Vastogirardi (p) - Castelverrino - Poggio Sannita (p) - Belmonte del Sannio - Colli al Volturno (p) - Cerro al Volturno.

*In provincia di Frosinone*

Vallerotonda - San Biagio Saracinisco - Picinisco - Settefrati - Gallinaro - San Donato Val di Comino - Alvito - Campoli Appennino - Sora (p).

19) Comprensorio delle Rocche.

Da Molina Aterno lungo la SS. 5 sino a Raiano quindi da Raiano lungo la provinciale Raiano - Goriano Sicoli sino alla SS. 5. Lungo questa sino ad Avezzano e da qui lungo la ferrovia Avezzano - Sulmona sino ai limiti comunali di Scurcola Marsicana, quindi lungo i detti confini comunali e quelli di Tagliacozzo - Cappadocia di nuovo Tagliacozzo e Scurcola Marsicana sino alla strada per Magliano De' Marsi e lungo di essa sino a Magliano De' Marsi. Quindi lungo la strada per Massa D'Albe sino ai limiti comunali di quest'ultima e quindi lungo i detti confini e quelli di Rocca di Mezzo e Lucoli sino al monte Ginepro. Da qui lungo un confine ideale rettilineo sino a Casamaina e quindi lungo i confini comunali di Lucoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Secinaro e Castelvecchio Subequo sino alla SS. 5 (Molina Aterno).

COMUNI: *In provincia de L'Aquila*

Rocca di Cambio - Rocca di mezzo - Massa d'Albe (p) - Celano (p) - Ovindoli - Aielli (p) - Cerchio (p) - Collarmele (p) - Pescina (p) - Castelvecchio Subequo (p) - Goriano Sicoli (p) - Raiano (p) -

Castel di Ieri - Gagliano Aterno - Secinaro - Avezzano (p) - Tagliacozzo - Cappadocia - Scurcola Marsicana - Magliano dei Marsi (p) - Lucoli (p).

20) Comprensorio del Terminillo e dell'alta Valle del Tronto.

Dal limite della provincia di Ascoli Piceno in corrispondenza con i limiti comunali di Acquasanta Terme, lungo i confini comunali di Acquasanta Terme, Montegallo, Arquata del Tronto, Accumoli, Cittareale, Leonessa, Cantalice sino al limite di intervento « Cassa » e lungo di esso sino alla SS. 4. Si segue questa strada sino a quella per Petrella Salto e quindi lungo di essa sino all'immissario del lago Salto e lungo detto immissario sino alla strada che costeggia il lago Salto. Si prosegue, quindi, lungo tale strada sino al limite di intervento « Cassa » quindi lungo detto limite sino alla strada per Pace e lungo di essa sino al confine provinciale di Rieti e lungo di esso sino alla SS. 17. Lungo quest'ultima fino alla SS. 4 e lungo di essa sino alla strada Posta - Borbona e quindi lungo tale strada sino ai limiti comunali di Borbona. Si prosegue quindi lungo i confini comunali di Borbona, Cittareale, Amatrice e sino all'immissario del lago Scandarello e lungo di esso sino alla SS. 270 e lungo di questa sino al fiume Tronto. Si segue questo fiume sino alla strada per Carnillo Nuovo e lungo tale strada sino all'affluente destro del Tronto, lungo tale affluente sino ai confini comunali di Amatrice e infine lungo i confini comunali di Amatrice e Acquasanta Terme.

COMUNI: *In provincia di Rieti*

Cittaducale - Cantalice - Castel S. Angelo - Micigliano (p) - Antrodoco (p) - Posta (p) - Leonessa - Rieti (p) - Amatrice (p) - Accumoli - Borbona (p) - Cittareale - Fiamignano - Borgorose - Pescorocchiano (p) - Petrella Salto (p).

*In provincia di Ascoli Piceno*

Acquasanta Terme - Arquata del Tronto - Montegallo.

21) Comprensorio di Fiuggi e dei monti Ernici.

Da monte Scalambra si seguono i confini della provinciale di Frosinone sino a raggiungere i limiti comunali di Veroli e, lungo di essi, fino alla strada Sora - SS. 155. Lungo la SS. 155 sino alla strada per Convento di Tecchiena e lungo di essa sino alla SS. 6. Quindi lungo questa strada sino ai limiti comunali di Anagni ed infine lungo questi limiti comunali e quelli di Piglio, i quali segnano i limiti del comprensorio sino a ricongiungersi ai confini della provincia di Frosinone (monte Scalambra).

COMUNI: *In provincia di Frosinone*

Acuto - Alatri (p) - Collepardo - Filetino - Fiuggi - Guarmino - Piglio - Trevi nel Lazio - Torre Caietani - Trivigliano - Veroli (p) - Vico del Lazio - Anagni (p) - Ferentino (p) - Fumone.

22) Comprensorio del Circeo, del golfo di Gaeta, dei Campi Flegrei e delle isole Ponziane.

Da Foce Verde lungo la strada per Borgo Piave sino ad incontrare la strada Mediana. Lungo la strada Mediana sino ad incontrare la strada Sa-

baudia - Priverno e lungo di essa sino alla SS. 7. Lungo la SS. 7 sino ai limiti comunali di Terracina. Quindi lungo i confini comunali di Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Castelforte sino al fiume Garigliano e lungo di esso sino ad incontrare la SS. 7 e lungo di essa sino alla strada per Sessa Aurunca - Ponte - Fontanaradina - Vigne - S. Carlo - Sipicciano - Galluccio - Mignano Montelungo sino all'autostrada del Sole. Si segue detta autostrada sino alla strada per Teano e, lungo di essa, sino a quella per Nocelleto e quindi sino a Nocelleto. Da qui lungo la strada per S. Andrea sino a quella per Canello ed Arnone e, lungo di essa, sino a Canello ed Arnone. Quindi si prosegue lungo la strada per Villa Literno - Qualiano sino alla strada Campana e lungo di essa sino a Soccavo. Da Soccavo lungo la strada per la Mostra d'oltremare e lungo di essa sino ad incontrare la SS. 7 quater e lungo la SS. 7 quater sino al mare. Comprese le isole Ponziane (isola Zannone, isola Palmarola, isola Ponza, isola Ventotene, isola S. Stefano).

E escluso il territorio del Parco Nazionale del Circeo.

COMUNI: *In provincia di Latina*

Latina (p) - Sabaudia (p) - S. Felice Circeo - Terracina - Monte S. Biagio - Fondi - Sperlonga - Itri - Gaeta - Formia - Spigno Saturnia - Minturno - SS. Cosma e Damiano - Pontinia (p) - Castelforte - Ponza - Ventotene.

*In provincia di Caserta*

Sessa Aurunca (p) - Carinola (p) - Canello ed Arnone (p) - Mondragone - Villa Literno (p) - Castel Volturno - Conca Campania - Tora e Piccilli (p) - Galluccio (p) - Marzano Appio (p) - Caianello (p) - Roccamonfina - Teano (p) - Mignano Montelungo (p).

*In provincia di Napoli*

Pozzuoli (p) - Monte di Procida - Giugliano in Campania (p) - Qualiano (p) - Quarto (p) - Napoli (p) - Villaricca (p) - Bacoli.

### 23) Comprensorio dei Trulli e delle Grotte.

Da Specchiolla lungo la strada per S. Vito dei Normanni sino a San Vito dei Normanni, quindi lungo la strada per Ostuni sino ai confini comunali di Caravigno - Ostuni, fino alla strada comunale per Mass. Musone fino a Mass. Musone, quindi lungo i confini comunali di Ostuni sino alla strada Ostuni - Ceglie Messapico e lungo di essa sino alla circonvallazione di Ceglie Messapico. Lungo la suddetta circonvallazione sino alla strada di bonifica per Mass. Fedele Piccolo e lungo di essa sino alla strada per Martina Franca. Lungo tale strada sino alla strada di bonifica che si innesta nella SS. 172. Lungo tale strada di bonifica sino alla SS. 172, quindi lungo la strada per Mass. Risana sino alla strada che dalla SS. 377 arriva a Martina Franca. Lungo tale strada sino alla strada di bonifica per la località Stabile.

Lungo tale strada di bonifica sino alla strada per Noci e lungo di essa sino alla strada di bonifica per Villa Gabrieli. Lungo tale strada sino alla SS. 377 e lungo di essa sino alla strada di bonifica per Mass. Morea. Lungo tale strada di bonifica sino ai confini della provincia di Bari e lungo di essi sino ai confini del Comune di Noci, quindi lungo tali confini e lungo i confini di Putignano sino alla strada per Putignano. Da tale strada lungo la strada di bonifica Mass. Montelli - Putignano sino alla strada di bonifica

che si innesta alla SS. 172. Dalla SS. 172 lungo la strada di bonifica sino a Torrenuova.

Da Torrenuova lungo la strada Putignano - Conversano - Cozze sino a Cozze.

COMUNI: *In provincia di Bari*

Alberobello - Castellana Grotte (p) - Locorotondo - Monopoli - Polignano a Mare - Putignano (p) - Conversano (p) - Noci (p).

*In provincia di Brindisi*

Cisternino - Fasana - Ostuni - Ceglie Messapico (p) - Carovigno (p) - San Vito dei Normanni (p).

*In provincia di Taranto*

Martina Franca (p) - Mottola (p).

24) Comprensorio della costa calabrese jonica meridionale.

Lungo il confine comunale di Roccella Jonica sino alla forra Barrauca e lungo di essa sino alla strada che dalla SS. 106 porta a Gioiosa Jonica. Lungo tale strada sino alla statale 281 e lungo di essa sino ad incontrare la seconda volta i confini comunali di Grotteria. Lungo i confini comunali di Grotteria e di Siderno sino alla forra Novito e lungo di essa sino ai confini comunali di Gerace. Quindi lungo i detti confini e quelli di Antonimina, Sant'Ilario dello Jonio e Ardore sino alla strada San Nicola - Benestare e lungo di essa sino alla SS. 112. Lungo la SS. 112 sino all'affluente sinistro della forra Careri e lungo di esso sino alla strada di bonifica Natile Nuovo - SS. 106, lungo la strada di bonifica suddetta sino alla SS. 106 e lungo di essa sino ai confini comunali di Bianco e lungo di essi sino alla strada Africo Nuovo - Razzà. Lungo la suddetta strada sino ai confini comunali di Brancaleone e lungo di essi sino al mare (Galati).

COMUNI: *In provincia di Reggio Calabria*

Roccella Jonica (p) - Marina di Gioiosa Jonica - Gioiosa Jonica (p) - Grotteria (p) - Siderno - Locri - Portigliola - Ardore (p) - Sant'Ilario dello Jonio - Bovalino (p) - Benestare (p) - Casignana (p) - Bianco - Ferruzzano (p) - Bruzzano Feffirio (p) - Brancaleone (p) - Gerace - Antonimina.

25) Comprensorio della fascia costiera siciliana nord-orientale, delle isole Eolie e dell'Etna.

Da Mongiove lungo la strada Mongiove - SS. 113 sino alla SS. 113 e lungo di essa sino a Catarratte. Da Catarratte lungo la provinciale Catarratte - Messina sino alla ferrovia e, seguendo la stessa, sino alla provinciale Camaro - Nunziatella - Bordonaro - Santo. Lungo la medesima sino alla SS. 114 e seguendo quest'ultima, sino al previsto tracciato autostradale Messina - Catania, e, sullo stesso, sino ai confini comunali di Castel Mola, Taormina, Calatabiano, Piedimonte Etneo sino alla SS. 120 e lungo di essa sino a Linguaglossa e quindi, seguendo la provinciale, sino al villaggio turistico. Dal villaggio turistico, lungo un confine ideale di circonvallazione del monte Etna comprendendo le zone di monte Pizzillo, Grotte delle Vanelle, cratere del monte Etna, Valle del Bove e la Montagnola sino alla provinciale per Nicolosi (stazione della funivia per l'osservatorio del monte

Etna), e, lungo di essa, sino a Mascalucia. Poi lungo la strada Tremestieri Etneo - S. Giovanni La Punta - S. Gregorio - Ficarazzi, sino ad Aci Castello.

Fanno parte del comprensorio anche le isole Eolie.

COMUNI: *In provincia di Messina*

Patti (p) - Oliveri (p) - Falcone (p) - Furnari (p) - Castoreale (p) - Barcellona Pozzo di Gotto (p) - Milazzo - Merì (p) - S. Filippo del Mela (p) - Pace del Mela (p) - S. Pier Niceto (p) - Monforte S. Giorgio (p) - Torregrotta (p) - Venetico (p) - Valdina (p) - Spadafora (p) - Rometta (p) - Saponara (p) - Villafranca Tirrena (p) - Messina (p) - Scaletta Zanclea (p) - Itala (p) - Ali terme (p) - Fiumedinisi (p) - Ali (p) - Nizza di Sicilia (p) - Roccalumera (p) - Pagliara (p) - S. Teresa di Riva (p) - Furci Siculo (p) - Ravoca (p) - Forza d'Agrò (p) - S. Alessio Siculo (p) - Gallodoro (p) - Letojanni (p) - Castel Mola - Taormina - Giardini - Lipari - Malfa - Leni - S. Marina Salina.

*In provincia di Catania*

Calatabiano - Fiumefreddo di Sicilia (p) - Piedimonte Etneo - Mascali - S. Alfio - Linguaglossa (p) - Castiglione di Sicilia (p) - Randazzo (p) - Maletto (p) - Bronte (p) - Adrano (p) - Biancavilla (p) - S. Maria di Licodia (p) - Paternò (p) - Belpasso (p) - Mascalucia (p) - Nicolosi (p) - Pedara - Trecastagni - Zafferana Etnea - Milo - Giarre - Riposto - Viagrande - S. Venerina - Aci S. Antonio - Acireale - S. Giovanni La Punta (p) - Aci Catena - Aci Castello (p) - Tremestieri Etneo (p) - Aci Bonaccorsi - S. Gregorio di Catania (p) - Valverde.

26) Comprensorio palermitano delle Madonie, delle Caronie, trapanese, delle isole Egadi e dell'isola di Pantelleria.

Dal Lido di S. Giuliano, con proiezione all'interno (escludendo la città di Trapani), sino alla SS. 187, e, lungo la stessa, sino alla strada di bonifica pedemontana del monte Scorace e lungo di essa sino a Bruca. Da Bruca, lungo la provinciale per la SS. 113 sino alla SS. 113. Si segue questa strada sino a Damiani per poi proseguire (bivio di Cristina) per Giacalone sino alla strada per Altofonte e, lungo di essa, sino ai confini comunali di Altofonte. Si seguono detti confini e quelli di Piana degli Albanesi sino al fiume Grande e lungo di esso sino alla strada di bonifica costeggiante il lago di Piana degli Albanesi. Si prosegue per la suddetta strada sino alla provinciale Altofonte - Palermo e, lungo di essa, sino alla strada Santa Cristina Gela - Belmonte Mezzagno. Quindi lungo questa strada sino a quella di bonifica per Pizzo Cervo e lungo di essa sino all'affluente destro del Vallone Landro. Si segue tale affluente sino al Vallone e poi, lungo questo Vallone, sino al fiume Eleutero. Si segue questo fiume sino ai confini comunali di Misilmeri e lungo di essi sino alla strada per Bagheria. Si prosegue per tale strada sino al previsto tracciato dell'autostrada Palermo - Catania e lungo di esso sino alla SS. 120, poi, lungo la SS. 120 sino alla SS. 286 ed infine seguendo la SS. 286 sino ai limiti comunali di Castelbuono e quindi lungo i confini comunali di Castelbuono - San Mauro Castelverde - Castel di Lucio - Mistretta - Capizzi - Caronia - San Fratello sino al mare.

È esclusa la città di Palermo considerando come confine la circonvallazione che da Acquasanta conduce alla SS. 186 e, dalla SS. 186 stessa, la circonvallazione è di confine sino a S. Maria di Gesù a Romagnolo.

**COMUNI:** *In provincia di Trapani*

Erice (p) - Valderice (p) - Custonaci - S. Vito Lo Capo (p) - Buseto Palizzolo (p) - Castellammare del Golfo - Calatafimi (p) - Alcamo (p) - Favignana - Pantelleria. È compresa l'isola di S. Pantaleo.

*In provincia di Palermo*

Balestrate (p) - Trappeto - Partinico (p) - Borgetto (p) - Terrasini - Cinisi - Giardinello - Montelepre - Carini - Torretta - Capaci - Palermo (p) - Monreale (p) - Altofonte - Piana degli Albanesi (p) - S. Cristina Gela (p) - Belmonte Mezzagno (p) - Misilmeri (p) - Villabate - Ficcarazzi - Bagheria - S. Flavia - Castellaccia (p) - Altavilla Milicia (p) - Trabia (p) - Termini Imerese (p) - Caccamo (p) - Sciarra (p) - Cerda (p) - Campofelice di Roccella - Lascari - Collesano - Gratteri - Cefalù - Pollina (p) - Castelbuono - Isnello - Geraci Siculo (p) - Petralia Sottana (p) - Petralia Soprana (p) - Castellana Sicula (p) - Polizzi Generosa (p) - Scillato (p) - Caltavuturo (p) - Sclafani Bagni (p) - Ustica - S. Mauro Castelverde.

*In provincia di Messina*

Tusa - Pettineo - Motta D'Affermo - Reitano - Castel di Lucio - Mistretta - Caronia - Capizzi - San Fratello - Santo Stefano di Camastra.

## 27) Comprensorio sud occidentale sardo.

Dal mare si segue la SS. 126 sino alla SS. 195 e lungo di essa sino a Villa S. Pietro. Da Villa S. Pietro lungo la strada di bonifica sino a Punta Perde e' Sali, comprese le isole di S. Pietro e Sant'Antioco.

**COMUNI:** *In provincia di Cagliari*

Carloforte - Calasetta - Sant'Antioco - San Giovanni Suergiu (p) - Giba (p) - Domus de Maria (p) - Teulada (p) - Pula (p) - Villa S. Pietro (p) - Sarroch (p).

## 28) Comprensorio della fascia costiera sarda nord-occidentale, dell'isola Asinara, delle isole Piana e dell'isola Foradada.

Dalla foce del fiume Santo e lungo di esso fino alla strada di bonifica pedemontana di Pizzo - Pedru Ghisu e lungo di essa sino al rio Filiberto. Lungo il rio Filiberto sino al rio Sassu e lungo di esso sino alla strada di bonifica collegante i Piani. Lungo tale strada di bonifica sino al rio Serra quindi lungo la ferrovia Alghero - Sassari sino al rio Calvia e lungo di esso sino alla strada Alghero - Santuario di Valverde. Da tale strada lungo un confine ideale rettilineo sino alla SS. 292 e lungo di essa sino alla cantoniera Scala Piccada. Da tale località lungo il rio Cappella La Speranza sino al mare.

Sono, inoltre, comprese le isole di Asinara, le due isole Piana e l'isola Foradada.

**COMUNI:** *In provincia di Sassari*

Sassari (p) - Alghero (p) - Porto Torres (p).

29) Comprensorio Vesuviano, della penisola sorrentina, della costiera amalfitana e delle isole del golfo di Napoli.

Dal mare (Ercolano) lungo la strada per San Vito sino a quota mt. 831 e quindi lungo il crinale del monte Somma sino alla strada per Boscotrecase. Lungo la medesima sino alla strada per Boscoreale e da Boscoreale lungo la strada Circumvesuviana sino a Passanti; quindi lungo la strada per Scafati sino all'Autostrada del Sole (A 2) e lungo la medesima sino allo snodo per Vietri sul Mare e quindi al mare.

COMUNI: *In provincia di Napoli*

Agerola - Boscoreale (p) - Boscotrecase (p) - Casola di Napoli - Castellammare di Stabia - Gragnano - Lettere - Massalubrense - Meta - Ottaviano (p) - Piano di Sorrento - Pimonte - Pompei - Resina - Sant'Agnello - Sorrento - Torre del Greco - Torre Annunziata - Vico Equense - S. Antonio Abate (p) - Capri - Anacapri - Procida - Barano d'Ischia - Casamicciola Terme - Forio - Ischia - Lacco Ameno - Serrara Fontana.

*In provincia di Salerno*

Amalfi - Angri (p) - Atrani - Cava dei Tirreni (p) - Cetara - Conca dei Marini - Corbara (p) - Furore - Maiori - Minori - Positano - Praiano - Ravello - Scafati (p) - Scala Tramonti (p) - Vietri sul Mare - Nocera Inferiore (p) - S. Egidio del Monte Albino (p) - Nocera Superiore (p).

#### DESCRIZIONE DEL CIRCUITO TURISTICO

*Il comprensorio del Terminillo e dell'Alta Valle del Tronto* (n. 20), è collegato in circuito a quello del *litorale marchigiano-abruzzese e del Gran Sasso* (n. 17) dalla SS. n. 4 verso il mare, dalla SS. n. 81 — che, partendo da Ascoli Piceno e toccando Teramo e Villa Vomano, arriva a sud di Bozza — e dalla SS. n. 17.

*Il Gran Sasso* è collegato con l'altro *comprensorio abruzzese della Maiella* (n. 18) dalle SS. n. 17 per Barisciano, Navelli e Popoli e n. 81 per Chieti e Bucchianico e dalla SS. n. 5 a Sambuceto partendo dall'incrocio prima di Chieti.

Il circuito collega la *Maiella* (n. 18) a *Le Rocche* (n. 19) per mezzo delle SS. n. 82 da Sora per Balsorano, S. Vincenzo Valle Roveto, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Avezzano e n. 83 per Gioia dei Marsi e Pescara: verso sud, al *Matese e Taburno* (n. 2) tramite le SS. n. 158 per Montaquila, n. 17 per Isernia, n. 86 e n. 85 per Pescocostanzo e Carpinone, e n. 87 da Termoli per Larino, Casacalenda e Campobasso; al *Circeo* (n. 22) lungo la SS. n. 82 da Sora per Isola Liri, Arce e Ceprano nel tratto in comune con la SS. n. 6, S. Giovanni Incarico, Pico. Fanno parte del circuito anche le SS. n. 364 da Colledimezzo ad Atessa e Casalbordino e n. 86 per Cupello, che realizzano il collegamento montagna-mare.

Dal *comprensorio del Circeo* il circuito si svolge, partendo da Foce Verde (Latina), per Nettuno, Anzio, Borgo Montello, Cisterna di Latina, Cori, Giulianello, Norma, Abbazia di Valvisciolo, Sezze, Priverno e da qui per l'Abbazia di Fossanova sino a richiudersi al confine del comprensorio stesso. Il collegamento con il *comprensorio di Fiuggi e dei Monti Ernici*

(n. 21) è realizzato, passando per Priverno, dalle SS. n. 156 per Prossedi e Frosinone e n. 155; col *Matese*, tramite le SS. n. 6, 6dir, e 85 per Venafro. Fra quest'ultimo collegamento e la SS. n. 82 il circuito si richiude lungo la SS. n. 6 passando per Cassino. Inoltre, il circuito, dal *Circeo* al *Matese*, passa attraverso la SS. n. 6 sino all'innesto con la SS. n. 7 (in località Taverna Spartimento) e per questa, attraverso Capua, S. Maria Capua Vetere, Caserta, Maddaloni, sino a Montesarchio.

Dal *comprensorio del Matese* il circuito si svolge, partendo da Montesarchio, sulle SS. n. 7 e 88 e sulla strada a scorrimento veloce Fondo Valle del Tammaro, tocca Benevento e si richiude sullo stesso comprensorio all'incrocio con la SS. n. 87.

Il circuito collega anche il *Matese* a Campobasso e al *Gargano* (n. 1), tramite la strada a scorrimento veloce compresa tra la Fondo Valle del Tammaro e la SS. n. 87, la Fondo Valle del Tappino, la SS. n. 17 per Volturara Appula e Lucera sino a Foggia e la SS. n. 89 verso Manfredonia.

Il *Gargano*, a sua volta, è collegato al *comprensorio dei Trulli e delle Grotte* (n. 23) per mezzo delle SS. n. 159 delle Saline per Margherita di Savoia e n. 16 per Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, S. Spirito, Bari; al *comprensorio di Metaponto* (n. 6) dalle SS. n. 100 da Bari, per Capurso, Casamassima, Sammichele di Bari, Gioia del Colle, Mottola; n. 7 per Massafra e Taranto, e n. 106; all'autostrada Napoli-Bari dalla SS. n. 89 sino a Foggia e dalla SS. n. 90 per Ariano Irpino e Grottaminarda.

Il comprensorio n. 23 si collega a Brindisi per mezzo della SS. n. 379 e al *comprensorio della penisola Salentina* (n. 4) tramite la strada a scorrimento veloce Brindisi-Lecce e le SS. n. 101 per Galatone, n. 16 fino a Maglie e n. 275 di *Santa Maria di Leuca*, per Scorrano, Nociglia, Lucugnano, Alessano; a Taranto lungo la SS. n. 172 dei Trulli ed a Metaponto lungo la SS. n. 106 Jonica.

Dal comprensorio n. 4 il circuito si svolge sulla SS. n. 174 per Avetrana sino a Manduria e da Lecce, lungo la SS. n. 7-ter, per Manduria e Sava sino a S. Giorgio Jonico, da dove prosegue per Taranto sulla SS. n. 7 e per Metaponto sulla SS. n. 106. Il *Metaponto* si collega al *Vulture* (n. 5) attraverso le SS. n. 175 per Matera, 99 per Altamura, 96 per Gravina di Puglia, 97 per Masseria Epitaffio e 168 per Palazzo S. Gervasio. Verso l'Adriatico, con le SS. n. 93 per Canosa di Puglia, n. 97 per Minervino Murge, n. 170 per Ruvo di Puglia, n. 98 per Bitonto e Modugno e n. 96, il circuito collega il *Vulture* a Bari. La SS. n. 170-dir. collega, attraversa Castel del Monte ed Andria, la SS. n. 170 a Barletta. Sul versante opposto le SS. n. 7 per Potenza, n. 94 per Tito, n. 95 per Satriano di Lucania, Brienza e Atena Lucana e n. 166 per S. Rufo, Bellosguardo, Roccadaspide, Stazione di Capaccio collegano il *Vulture* al *Cilento* e al *Golfo di Policastro* (n. 7), mentre la Fondo Valle dell'Ofanto lo collega al *Terminio* (n. 3). Quest'ultimo comprensorio è collegato, inoltre, al *Cilento* ed a Salerno, che costituisce il centro chiave di tre comprensori, dalla SS. n. 18. Il circuito si sviluppa poi intorno al Vesuvio, lungo la SS. n. 18 per Portici, fino a S. Giovanni a Teduccio e da qui, lungo la SS. n. 268 per S. Anastasia, Somma Vesuviana, S. Giuseppe Vesuviano e Terzigno, a Boscoreale.

Procedendo a sud, il circuito, toccando Fardella, collega il *Cilento* al *Metaponto* passando per la SS. n. 104; al *comprensorio della Sila e del Polino* (n. 8) per mezzo della strada statale n. 19 da stazione di Laino Borgo per Normanno, e delle SS. n. 105 per S. Sosti, Policastello, Acquaformosa, Lungro e n. 107 per S. Fili, Cosenza, Spezzano della Sila; al *comprensorio del Golfo di S. Eufemia* (n. 9), tramite la SS. 18 per Fiumefreddo Bruzio ed Amantea.

Dal comprensorio n. 9 il circuito porta, attraverso la n. 18-dir., alla *Sila*, e la SS. n. 110 per Stilo, a Monasterace Marina; al *comprensorio della costa calabrese jonica meridionale* (n. 24) passando per le SS. n. 106, da Punta Pellaro per Melito di Porto Salvo, Bova Marina, Galati, e n. 112, per Scido, S. Cristina d'Aspromonte, Plati e Careri, e n. 111 per Taurianova e Cittanova; alla SS. n. 106 tramite la SS. n. 183 per Gambarie d'Aspromonte, Bagaladi.

Il comprensorio n. 8, della *Sila*, è collegato con il mare, per mezzo delle SS. n. 109 per Rocca Bernarda e n. 107 per S. Severina e Scandale sino al bivio Passovecchio presso Crotone, e dalla SS. n. 106.

Il circuito, inoltre, tramite la SS. n. 106, collega, seguendo la costa, il *comprensorio della costa calabrese jonica meridionale* e quello della *Sila*, toccando Riace Marina, Monasterace Marina, Vincereello, Marina di S. Antonio, Marina di Badolato, Isca Marina e Marina di Davoli; la fascia costiera meridionale del *comprensorio della Sila* a quella settentrionale dello stesso comprensorio. La stessa SS. n. 106 collega la *Sila* al *Metaponto* passando per Marina di Amendolara, Marina di Roseto, Montegiordano Marina e Rocca Imperiale Marina.

In Sicilia, il circuito turistico, partendo dalla strada per Mongiove, limite del *comprensorio della fascia costiera siciliana nord-orientale* (n. 25), si svolge lungo la SS. n. 113 sino al confine del *comprensorio Palermitano* (n. 26) per Gioiosa Marea e Brolo; lungo la SS. n. 188 A, dal bivio di Gelferraro a Salemi, da qui lungo le SS. n. 188 per S. Ninfa, n. 119 per Castelvetrano e n. 115 sino alla stazione di S. Teresa Selinuntina (confine del *comprensorio Agrigentino*, n. 11). Il circuito prosegue, sempre seguendo la SS. n. 115, da Licata per Falconara Sicula, Gela, Vittoria, Comiso, Ragusa, Modica sino al bivio per Pozzallo (*comprensorio della costa siracusana e ragusana*, n. 10).

Da Siracusa il circuito risale a Catania, per mezzo della strada a scorrimento veloce ed al *comprensorio dell'Etna* (n. 25) tramite la SS. n. 114 e la provinciale per Gravina di Catania.

Il circuito è completato da una serie di collegamenti interni. Dalla fascia costiera settentrionale al versante jonico ed alle pendici dell'Etna tramite la SS. n. 185 per Mazzarrà S. Andrea, Novara di Sicilia e Francavilla di Sicilia e le provinciali da Francavilla di Sicilia, attraverso Castiglione di Sicilia, e da Ponte S. Paolo a Passo Pisciaro alla SS. n. 120, la quale costituisce (sino a Randazzo) insieme alla n. 284 per Bronte e Adrano ed alla n. 121 per Biancavilla, S. Maria di Licodia, Paternò, e Misterbianco, la circonvallazione dell'Etna per Catania.

Randazzo è collegato a Capo d'Orlando dalla SS. n. 116 per Floresta, Ucria e Naso.

Il *comprensorio siciliano centrale* (n. 12) è collegato a Catania dalle SS. n. 288 e n. 192; a Siracusa dalla SS. n. 124 per S. Michele di Ganzaria, Caltagirone, Grammichele, Vizzini, Buccheri, Palazzolo Acreide e Floridia; a Gela dalla SS. n. 191 per Mazzarino e dalla provinciale per Butera; al *comprensorio Palermitano* dalle SS. n. 121 per Leonforte e n. 117 per Nicosia.

Altri collegamenti tra il *comprensorio Palermitano* e *Agrigentino* passano per le SS. n. 121 sino al bivio Manganaro, n. 188 sino a Lercara Friddi e n. 189 da qui ad Agrigento; per la provinciale da Piana degli Albanesi sino a bivio Lupotto e la SS. n. 118 da qui per Corleone, S. Stefano Quisquina, Bivona e Raffadali ad Agrigento.

Il circuito turistico sardo congiunge, partendo da nord, il *comprensorio della Gallura* (n. 13) a quello della *fascia costiera sarda nord-occidentale* (n. 28) attraverso la provinciale per Codaruina, le SS. n. 134 per Castelsardo,

n. 200 per Sorso, Sennori e Sassari e n. 127-bis verso Alghero e, da Sorso, attraverso la provinciale per la SS. n. 131 a Porto Torres e da qui per la provinciale per Nuraghe Margoni; il comprensorio n. 28 a quello della *media costa occidentale sarda* (n. 15), tramite la SS. n. 292 per Villanova Monteleone, Padria, e la SS. n. 129-bis da Suni sino a Bosa; quest'ultimo comprensoria a quello *sud-occidentale sardo* per la statale n. 126 da Guspini per Fluminimaggiore, Iglesias, Carbonia a S. Giovanni Suergiu ed a Portoscuso per la provinciale che parte da Corona Maria. Il circuito prosegue per la SS. n. 195 da Villa S. Pietro per Sarroch, a Maddalena spiaggia; da Poetto, lungo la litoranea per Villasimius, e da qui sino alla SS. n. 125 per Muravera, Villaputzu, Tertenia, Bari Sardo sino a Tortolì.

All'interno, il circuito collega il *compensorio della Gallura* con Sassari per la SS. n. 199 sino ad Oschiri e la strada per SS. Trinità di Saccargia; con Nuoro per la SS. n. 389 da Monti per Alà dei Sardi, Buddusò, Bitti; Nuoro con il comprensorio n. 15 per la SS. 129 per Silanus, Bortigali e Macomer e n. 128 per Sindia e Suni; il *compensorio della costa orientale sarda e del Gennargentu* (n. 14) ad Oristano per la provinciale Sorgono, Austis, Neoneli e per la SS. n. 388 per Busachi, Fordongianus, Villanova Truschedu, Simaxis; a Cagliari per la SS. n. 128 per Laconi, Nurallao, Isili, Mandas, Senorbi, Monastir e la Carlo Felice.

Del circuito che si è descritto, fanno parte, inoltre, le autostrade, le superstrade e le strade a scorrimento veloce, realizzate, in progetto o previste, menzionate nel capitolo *Infrastrutture generali* del presente Piano di Coordinamento.

I) Contributi turistico-alberghieri. (Cfr. paragrafo 3.5., Capitolo VI, Titolo III del Commentario).

CASSA PER IL MEZZOGIORNO  
SERVIZIO TURISMO, ARTIGIANATO E PESCA

CONTRIBUTI TURISTICO-ALBERGHIERI

*Premessa*

L'art. 125 — comma quinto — del Testo Unico n. 1523 del 30 giugno 1967 (già art. 18 — comma sesto — della legge 26 giugno 1965 n. 717) prevede la concessione di contributi in conto capitale — nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile — per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali e di case per ferie.

Tali contributi possono essere richiesti alla «Cassa» — Servizio Turismo — mediante domanda compilata seguendo lo schema di cui all'*allegato A*.

I benefici in questione vengono riconosciuti per le sole opere il cui inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965 — come prescritto dall'art. 328 del suddetto Testo Unico.

*Impianti per i quali sia in corso presso la «Cassa» la pratica di mutuo a tasso agevolato.*

In tali casi occorrono i documenti di cui all'*allegato B*, da inoltrare al Servizio turismo della «Cassa» dopo la stipulazione dell'atto definitivo di quietanza con l'Istituto di credito che ha curato l'istruttoria della suddetta pratica di mutuo.

La «Cassa», dopo aver riscontrato la regolarità e la completezza della documentazione, effettua un sopralluogo inteso ad accertare l'utilizzazione delle opere proposte per il contributo e la loro rispondenza alle effettive esigenze turistico-alberghiere della zona; stabilisce, quindi, la spesa ammissibile a contributo e determina l'importo del contributo stesso.

Le aliquote percentuali massime di contributo sono quelle indicate nell'*allegato E*.

Al formale provvedimento di concessione del contributo fa seguito la liquidazione di tale beneficio, che è subordinata alla documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere ammesse. Tale documentazione è elencata nell'*allegato C*.

*Impianti per i quali non sia stato chiesto, o non si intenda chiedere, il mutuo a tasso agevolato alla «Cassa».*

Le ditte che abbiano presentato domanda di contributo e non intendono, o non possano, beneficiare del mutuo a tasso agevolato, dovranno inviare i documenti di cui all'*allegato D*.

Anche in questi casi la «Cassa», dopo aver riscontrato la regolarità e la completezza della documentazione, dà corso agli ulteriori adempimenti indicati nel capitolo precedente (dal secondo capoverso in poi).

ALLEGATO A*Domanda di contributo*

ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO  
SERVIZIO TURISMO

00144 ROMA  
Piazza Kennedy, 20

Il sottoscritto .....  
residente nel Comune di ..... (Prov. di .....)  
Via ....., Telf. n. ...., chiede che gli  
sia concesso il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 125 del T.U.  
n. 1523 del 30 giugno 1967, per

(1) costruzione ampliamento adattamento

di un immobile ad uso di (2) .....  
in Comune di ....., costituito da n. .... stanze,  
n. .... posti-letto, n. .... bagni e docce, per l'importo totale di  
spesa di L. ....

Si riserva di inviare la documentazione occorrente, che gli verrà richiesta  
da codesta « Cassa ».

Data ..... Firma .....

(1) Depennare le voci che non interessano.

(2) Indicare il tipo di impianto (albergo, pensione, villaggio turistico, ecc.).

ALLEGATO B

*Documenti che saranno richiesti  
dalla « Cassa », dopo la stipulazione  
dell'atto definitivo di quietanza*

— All'Istituto di credito

- 1) computo metrico dei lavori eseguiti;
- 2) piante, sezioni e prospetti, in scala 1/100;
- 3) copia del verbale di accertamento tecnico;  
— ed alla Ditta richiedente:
- 1) certificato del Sindaco, da cui risulti la data di inizio dei lavori proposti  
per il contributo;
- 2) dichiarazione dell'I.N.A.I.L. competente per territorio, da cui risultino tutti  
i periodi dei versamenti ai fini della copertura assicurativa delle ma-  
stranze occupate durante i lavori suddetti; da tale attestato dovrà risultare,  
altresì, che non vi sono stati altri versamenti oltre quelli indicati;
- 3) attestato dell'Ente provinciale per il turismo, da cui risulti la categoria  
attribuita all'esercizio nel primo semestre dall'entrata in funzione;
- 4) stralcio planimetrico particellare della zona in cui sorge l'impianto, su  
scala 1/2.000;
- 5) copia dell'atto di compravendita del suolo al servizio dell'impianto, accom-  
pagnata dallo stralcio di mappa catastale, se l'acquisto è avvenuto dopo  
il 27 gennaio 1965. Per gli acquisti effettuati entro tale data è sufficiente un  
certificato catastale, da cui risulti la proprietà del suolo. Infine, se l'im-  
pianto è stato realizzato su suolo di proprietà del demanio, occorre copia  
della concessione demaniale.

ALLEGATO C*Documentazione di spesa*

- 1) *Per i lavori eseguiti in economia:*
  - fatture dei materiali impiegati;
  - estratto notarile dei libri paga; ricevute dei versamenti I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.A.M., a comprova delle spese sostenute per la manodopera.
- 2) *Per i lavori affidati a terzi:*
  - quietanza finale dell'impresa — debitamente autenticata — attestante la somma globale percepita, e corredata possibilmente da copia dell'atto di cottimo o di appalto.
- 3) Dichiarazione della ditta beneficiaria, attestante che per la stessa iniziativa non ha usufruito di analoghe provvidenze da parte dello Stato.
- 4) *Le imprese organizzate in forma societaria* dovranno inviare anche:
  - copia dell'atto costitutivo;
  - estratto notarile, o della Cancelleria del Tribunale, della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alla realizzazione dell'impianto proposto;
  - certificato aggiornato della Cancelleria del Tribunale, attestante le persone autorizzate a rappresentare la società.

ALLEGATO D*Documenti occorrenti per la concessione del contributo in conto capitale previsto dall'art. 125 del T.U. n. 1523 del 30 giugno 1967*

- 1) Relazione tecnica, economica e finanziaria (questionario);
- 2) Pianta, sezione e prospetto in scala 1:100 delle opere eseguite e proposte per il contributo, contenenti il visto di approvazione del Comune (2 copie);
- 3) Stralcio planimetrico particellare della zona in cui sorgono le opere, in scala 1:2.000;
- 4) Computo metrico-estimativo delle opere eseguite (2 copie), accompagnato da una dettagliata illustrazione;
- 5) Copia dell'atto di compravendita del suolo al servizio dell'impianto, accompagnata, dallo stralcio di mappa catastale, se l'acquisto è avvenuto dopo il 27 gennaio 1965. Per gli acquisti effettuati entro tale data occorre un certificato catastale, da cui risulti la proprietà del suolo. Infine, se l'impianto è stato realizzato su suolo di proprietà del demanio, occorre copia della concessione demaniale;

- 6) Licenza edilizia rilasciata dal Comune, in originale, o in copia autentica, o fotostatica;
- 7) Certificato del Sindaco, attestante la data di inizio dei lavori;
- 8) Certificato dell'I.N.A.I.L., competente per territorio, da cui risultino i periodi dei versamenti ai fini della copertura assicurativa delle maestranze occupate durante i lavori; da tale attestato dovrà risultare, altresì, che non vi sono stati altri versamenti oltre quelli indicati;
- 9) Parere dell'Ente provinciale per il turismo, da cui risultino l'opportunità dell'opera e la classifica attribuita all'impianto ricettivo, nel primo semestre dall'entrata in funzione;
- 10) Parere della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente, in merito alla compatibilità dell'opera o dell'impianto con i valori paesistici ed ambientali (per le zone soggette a vincolo paesistico, l'elaborato di cui al n. 2 dovrà essere munito del visto di approvazione della stessa Soprintendenza);
- 11) Per le imprese organizzate in forma societaria, occorrono anche: copia dell'atto costitutivo; estratto notarile, o della Cancelleria del Tribunale, della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alla realizzazione dell'impianto proposto; certificato aggiornato della Cancelleria del Tribunale, attestante le persone autorizzate a rappresentare la società.

ALLEGATO E*Aliquote percentuali massime di contributo*

1) Alberghi di 1 <sup>a</sup> categoria o inferiori, pensioni e locande, ostelli per la gioventù, autostelli, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, case per ferie, con posti-letto fino a 500: . . . . .	15%	7,50%
2) Impianti di cui alla voce 1) con oltre 500 posti-letto: . . . . .	15%	10 %
3) Impianti di 1 <sup>a</sup> categoria: . . . . .	10%	5 %
4) Impianti di categoria di lusso: . . . . .	5%	2,50%
5) Impianti termali: . . . . .	15%	15 %

#### TITOLO IV

### INTERVENTI NEI COMPENSORI IRRIGUI, NELLE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE, NEI COMPENSORI DI SVILUPPO TURISTICO E IN PARTICOLARI ZONE ESTERNE

#### Art. 133

##### ULTERIORI INTERVENTI NEI COMPENSORI E IN PARTICOLARI ZONE ESTERNE

*Oltre agli interventi di cui al titolo III, vengono esplicitati gli ulteriori interventi della Cassa per il Mezzogiorno, contemplati nel presente titolo, nelle zone in esso indicate.*

#### CAPO I

### Interventi della Cassa per il Mezzogiorno in tutti i compensori

#### Sezione I — Norme di carattere generale

#### Art. 134

##### COMPETENZE GENERALI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

*Nell'ambito dei compensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico, di cui all'art. 2, la Cassa per il Mezzogiorno assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando, a livello tecnico-esecutivo, il rispetto delle priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi. (Art. 6, c. 1°, L. n. 717/1965).*

*In ciascuna di queste zone la Cassa è autorizzata a realizzare a suo totale carico, ai sensi degli articoli 32 e 33, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalle norme del presente testo unico. Restano ferme tutte le altre competenze attribuite dalla legge alla Cassa per il Mezzogiorno. (Idem, c. 2°).*

*Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di*

*adempire a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati [dal piano di coordinamento] (\*), il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza è delegata alle regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a provvedervi in via sostitutiva. (Idem, c. 10°).*

#### Art. 135

##### VIABILITÀ NON STATALE

*In deroga alle disposizioni di cui all'art. 59, primo comma, per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo. (Art. 5, c. 2°, L. n. 646/1950; art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965).*

#### Art. 136

##### INTERVENTI A TOTALE CARICO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO NEI SETTORI OSPEDALIERO E DELLA SCUOLA MATERNA

*Secondo le direttive [del piano di coordinamento] (\*), la Cassa per il Mezzogiorno può realizzare interventi nei settori ospedaliero e della scuola materna, nell'ambito dei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2. (Art. 18, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965).*

*Le opere da eseguirsi dalla Cassa nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati di intesa con i Ministeri della sanità e dei lavori pubblici, salva l'applicazione delle norme di cui all'art. 45. (Art. 18, c. 2°, L. n. 1462/1962).*

*Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione. (Idem, c. 3°).*

#### Art. 137

##### INTERVENTI A PARZIALE CARICO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE

*La Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e ricadenti nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2 devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui alla lettera a) dell'art. 47. (Art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 3, c. 1°, L. n. 105/1955; art. 13, c. 1°, L. n. 555/1959).*

*Salvo quanto disposto all'art. 136, la Cassa per il Mezzogiorno può altresì assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, devono far fronte a proprio carico per la costru-*

(\*) La parte tra parentesi, per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 dovrebbe essere soppressa e sostituita dal riferimento alle direttive del CIPE.

zione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al secondo comma dell'art. 47. (Art. 18, c. 1°, L. n. 1073/1962).

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle regioni e delle province che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso. (Idem, c. 2°).

Quando nei comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri. (Art. 3, c. 2°, L. n. 105/1955).

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione delle opere innanzi previste. (Idem, c. 3°).

L'inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili ai sensi del presente articolo nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno [approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] (\*), equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza, ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni. (Art. 13, c. 2°, L. n. 555/1959).

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal [Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5] (\*), in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della legge 24 luglio 1962 n. 1073, e successive modificazioni e integrazioni. (Art. 3, c. 4°, L. n. 105/1955).

### Art. 138

#### IMPIANTI DI LINEE TRAGHETTO E SISTEMAZIONE DI LINEE FERROVIARIE

La Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal [Comitato dei Ministri di cui all'art. 5] (\*) a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali, purché almeno uno dei punti terminali della linea sia ubicata nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2. (Art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 14, c. 1°, L. n. 634/1957).

Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del [Comitato dei Ministri, di cui al primo comma dell'art. 5] (\*). (Art. 6, c. 2°, legge n. 717/1965; art. 14, c. 2°, legge n. 634/1957).

La Cassa può essere altresì autorizzata, in base alle direttive [del piano di coordinamento], ad effettuare opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico. (Art. 1, c. 2°, L. n. 949/1952).

(\*) Per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 le espressioni tra parentesi dovrebbero essere sostituite da riferimenti ai poteri del CIPE.

**Art. 139****CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI ADDUZIONE E DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA  
PER USO AGRICOLO, INDUSTRIALE E PER SERVIZI PUBBLICI NEI CENTRI RURALI**

*La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a totale suo carico nei comprensori di cui al presente titolo, le spese per la costruzione di linee di adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge 21 ottobre 1950 n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (Art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 9, c. 1°, L. n. 297/1953).*

*Negli stessi comprensori, la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione dell'energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso. (Art. 9, c. 1°, L. n. 634/1957).*

*Il contributo della Cassa per il Mezzogiorno viene concesso sulla base dei criteri fissati [dal piano di coordinamento] (\*\*). (Art. 1, L. n. 1124/1955; art. 9 T.U. n. 215/1933).*

*Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a totale suo carico le spese per la costruzione di linee di adduzione di cui al primo comma del presente articolo, è in facoltà dello stesso ente di promuovere l'impianto di tali linee. (Art. 9, c. 3°, L. n. 634/1957).*

**TITOLO IV**

Il presente titolo raggruppa tutte le disposizioni che riguardano particolari interventi aggiuntivi rispetto al normale intervento della Cassa, i quali possono essere effettuati nell'ambito delle c.d. « zone di concentrazione » (ovvero nei comprensori irrigui, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori turistici), nonché in particolari zone esterne ai predetti comprensori e caratterizzate da una spiccata situazione di depressione economico-sociale.

L'art. 133 del T.U. sancisce — come norma di coordinamento — la « aggiuntività » di tutte le norme contenute nel Titolo IV rispetto agli interventi che la Cassa può esplicare in tutto il territorio di sua competenza (1).

(\*\*) Le espressioni tra parentesi dovrebbero essere sostituite, per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, da riferimenti al CIPE.

(1) La nuova legge n. 853 del 1971 che rifinanzia la Cassa fino al 1975, prevede, da un lato, l'abolizione dei piani di coordinamento e la loro, sostanziale sostituzione con i progetti speciali di interventi organici, e, dall'altro, il trasferimento alle Regioni degli interventi straordinari fin qui effettuati dalla Cassa e rientranti nelle materie considerate dall'art. 117 della Costituzione. Rinviamo, pertanto, per il commento sugli effetti della nuova normativa alla premessa del commento della Sez. II, Capitolo II, Titolo III del presente commentario.

## CAPITOLO I

INTERVENTI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO  
IN TUTTI I COMPRESORI (Artt. 134-139)

Il Capitolo I riguarda quegli interventi particolari che la Cassa può effettuare nei comprensori predetti in aggiunta ai normali interventi possibili in tutto il territorio meridionale. Si tratta, cioè, di interventi che possono aver luogo, indifferentemente, in uno qualunque dei predetti tipi di comprensori.

**1. — Competenze generali della Cassa (art. 134).**

L'art. 134 del T.U. fissa, da un punto di vista generale, la competenza della Cassa per la realizzazione degli interventi nell'ambito dei territori predetti, nel senso che — ferme restando tutte le altre competenze attribuite alla stessa dalla legislazione vigente — essa è autorizzata a realizzare nei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola ad esse connesse, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, nonché gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, assicurando il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, e curando — a livello tecnico-esecutivo — il rispetto delle priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi (2).

L'apparente genericità dell'enunciazione legislativa in ordine alle « infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive » trova esauriente specificazione nella normativa riguardante gli specifici settori. Infatti, le infrastrutture interessanti le zone irrigue, le aree industriali e i comprensori turistici, sono indicate negli artt. 135-139; le infrastrutture specificamente dirette a favorire l'attività agricola nei comprensori irrigui sono indicate negli artt. 140-143; le infrastrutture riguardanti le aree industriali sono indicate negli artt. 144-154 e, infine, le infrastrutture turistiche sono state illustrate nel corso del commento al Capo VI del precedente Titolo III (artt. 124-128 del T.U.). Si rinvia, pertanto, al commento degli articoli citati per ogni utile riferimento.

Va, infine, precisato che, qualora gli organi ordinariamente competenti ad eseguire gli interventi Cassa nei comprensori ed aree in questione non siano in grado di assolvere gli specifici compiti previsti dal Piano, la Cassa può provvedervi in via sostitutiva. In tal caso, l'Istituto deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per il Mezzogiorno, che deve operare di intesa con i Ministri competenti e, quando le relative attribuzioni sono di pertinenza delle regioni, deve sentire le amministrazioni regionali interessate.

(2) Va, al riguardo, anticipato che — ai sensi dell'art. 157, lett. c) del T.U. — gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile possono essere effettuati dalla Cassa, anche al di fuori dei comprensori e delle aree predette, previa autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano, purché si tratti di interventi interessanti zone di particolare depressione.

## 2. — Viabilità non statale (art. 135).

Per quanto riguarda l'esecuzione delle opere previste nei programmi della Cassa, questa, ai sensi del primo comma dell'art. 59 del T.U., sostiene gli oneri che in base alla legislazione vigente sarebbero a carico dello Stato.

Tale disposizione importa che la Cassa si sostituisce agli organi ordinari dello Stato per l'esecuzione di opere pubbliche, sopportando gli stessi oneri che dovrebbe sopportare lo Stato. Inoltre, l'art. 5, secondo comma, della L. n. 646 del 1950 ha previsto che in tutto il territorio di competenza della Cassa, l'Istituto, per le opere di viabilità non statale, può assumere a totale o parziale carico la spesa di sistemazione di strade esistenti, « anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato », e che può assumere a totale carico la costruzione di nuove strade « per le quali non sia previsto alcun contributo statale ».

Tale previsione è stata riportata nell'art. 135 del T.U. in coordinamento con la disposizione dell'art. 6, secondo comma della L. n. 717 del 1965. Tale coordinamento appare insoddisfacente.

Infatti, mentre il secondo comma dell'art. 5 della L. n. 646 del 1950 si riferisce ad interventi effettuabili dalla « Cassa » in tutto il « territorio meridionale », il secondo comma dell'art. 6 della L. n. 717, da un lato, fa salve « le altre competenze attribuite dalla legge alla Cassa » (e, quindi, fa salvo anche il disposto dell'art. 5 secondo comma della L. n. 646 del 1950) e, dall'altro, prevede la realizzazione da parte della Cassa di infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive nei comprensori surricordati.

Orbene, la fusione dell'art. 5 della L. n. 646 e dell'art. 6 della L. n. 717 in un articolo inserito nell'ambito delle disposizioni riguardanti gli interventi « aggiuntivi » nei comprensori in questione, potrebbe ingenerare il dubbio che la norma della L. n. 646 applicabile in « tutto » il territorio meridionale sarebbe stata modificata dalla disposizione della L. n. 717 nel senso di restringere la sua sfera territoriale di applicazione ai soli comprensori irrigui, aree e nuclei di sviluppo industriale e comprensori turistici.

Tale dubbio non avrebbe ragione di esistere giacché il disposto della L. n. 717 è chiaro, ragion per cui è da ritenere scevro da ogni conseguenza in materia l'inserimento del contenuto dell'art. 135 del T.U. nell'ambito del contesto normativo riguardante gli interventi aggiuntivi della Cassa nei comprensori predetti.

## 3. — Interventi della Cassa per il Mezzogiorno nei settori ospedaliero e della scuola materna (artt. 136-137).

Per quanto riguarda le norme previste per questi particolari settori è necessaria una osservazione riguardante l'interpretazione dell'ampiezza territoriale d'efficacia delle stesse.

Analogamente a quanto osservato per il precedente art. 135 T.U., occorre dire che il coordinamento effettuato agli artt. 136 e 137 potrebbe ingenerare il dubbio che gli interventi in essi previsti siano effettuabili solo nei « comprensori ».

In realtà, come già rilevato nel corso del commento all'art. 135 del T.U., l'art. 6 secondo comma della L. n. 717 del 1965 (coordinato in questo caso, con disposizioni precedenti riguardanti il settore in questione) non ha modificato le competenze precedentemente attribuite dalla legislazione alla Cassa, ma le ha fatte salve ed ha previsto solo particolari interventi « aggiuntivi » per l'interno dei comprensori.

Che, dunque, gli interventi nel settore ospedaliero e della scuola materna siano eseguibili « anche » nei comprensori, non può voler dire che siano effettuabili « solo » dei comprensori.

Ciò premesso, riteniamo opportuno rinviare alla premessa al commento della Sezione II del Capitolo II, Titolo III, per quanto riguarda il contenuto del disposto in questione. L'assistenza sanitaria e ospedaliera nonché la scuola materna appartengono, infatti, alla materia di competenza regionale per le quali l'art. 4 della L. n. 853 del 1971 ha previsto la devoluzione agli organi regionali.

#### 4. — Interventi per l'impianto di linee traghetto e per la sistemazione di linee ferroviarie (art. 138).

In tema di trasporti ferroviari e ferroviario-marittimi, la Cassa è abilitata ad effettuare due tipi di intervento:

A) Per le linee di traghetto dei vagoni ferroviari la Cassa — previa autorizzazione del CIPE — può concedere i mezzi finanziari necessari all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'impianto e la sistemazione di linee di traghetto e di opere connesse (ivi compreso l'armamento delle navi traghetto), nonché all'Amministrazione dei lavori pubblici per le opere marittime eventualmente necessarie per l'impianto e la sistemazione delle linee di traghetto.

La concessione di mezzi finanziari alle Ferrovie dello Stato e all'Amministrazione dei lavori pubblici è condizionata alla preventiva delibera di autorizzazione da parte del CIPE. Altra condizione perché la Cassa possa concedere i mezzi finanziari predetti è che almeno uno dei punti terminali della linea di traghetto sia ubicata in comprensori irrigui o nelle aree industriali o nei comprensori turistici.

B) Per quanto riguarda, invece, i trasporti esclusivamente ferroviari, la Cassa, sulla base delle direttive del CIPE, può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (3) ad effet-

(3) Nel testo dell'ultimo comma dell'art. 138 del T.U. non è disposto che debba essere il Ministro e non il Comitato dei Ministri (ora CIPE) per il Mezzogiorno ad autorizzare la Cassa a tale sorta di interventi. Volendosi, semplicemente, rifare alla normativa da cui deriva l'ultimo comma dell'art. 138 (vale a dire il secondo comma dell'art. 1 della L. n. 949 del 1952), bisognerebbe propendere per l'attribuzione della competenza in questione al Comitato, al quale, nel 1952, facevano capo pressoché tutte le funzioni di coordinamento. Senonché, l'art. 3 della L. n. 717 del 1965 (ora art. 6 del T.U.) ha attribuito al Ministro il potere di approvazione dei programmi esecutivi della Cassa. Dal momento, dunque, che la Cassa non può effettuare alcun intervento non ricompreso nei programmi approvati dal Ministro, consegue che l'autorizzazione in questione è di competenza del Ministro e non del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (ora, CIPE).

tuare opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

In tale caso, a differenza di quanto avviene per le linee di traghetto, la Cassa non è autorizzata a concedere soltanto i mezzi finanziari, ma deve « effettuare » le opere predette.

Pertanto, mentre per le linee di traghetto si tratta di operazioni di mero finanziamento, nel caso del potenziamento delle linee ferroviarie a grande traffico si versa nelle normali ipotesi di realizzazione delle opere di competenza della Cassa illustrata nel corso del commento agli artt. 23-34 del presente T.U.

### 5. — Interventi per l'elettificazione (art. 139).

La Cassa può effettuare due tipi di interventi, in materia di elettificazione, nel senso che può realizzare a suo totale carico alcune linee principali di adduzione di elettricità o può concedere contributi per la realizzazione da parte dei privati di determinati impianti di adduzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

A) Per quanto riguarda la realizzazione di linee principali di adduzione di elettricità, la Cassa può accedere a richieste in tal senso avanzate da parte degli enti interessati, ovvero può promuoverne autonomamente la realizzazione.

In ambedue i casi, comunque, l'onere della spesa necessaria per realizzare le opere è a totale carico della Cassa e le linee di adduzione devono interessare territori ricompresi nei comprensori irrigui, nelle aree industriali o nei comprensori turistici, oltre ad avere le seguenti finalità:

— scopi agricoli;

— scopi industriali;

— per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica c.d. della riforma fondiaria (L. 21 ottobre 1950 n. 841).

B) Per quanto riguarda la costruzione da parte dei proprietari interessati di impianti di adduzione e di distribuzione dell'energia elettrica occorrenti per gli usi di un comprensorio di bonifica o anche di una notevole parte di esso, la Cassa poteva concedere — sulla base di criteri fissati dal Piano di coordinamento — contributi a fondo perduto.

In realtà, per una serie di motivi — quali ad esempio la redazione del Piano verde o gli interventi per il settore previsti dall'ENEL — il piano di coordinamento non stabilì i criteri di concessione del predetto contributo (4).

Ora, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, il potere di stabilire i criteri surricordati deve intendersi trasferito al CIPE.

---

(4) Per un orientamento sulle modalità, condizioni ed entità di concessione del contributo in questione, vedi quanto detto nel successivo Capitolo secondo di questo Titolo IV in tema di miglioramenti fondiari.

## CAPO II

**Comprensori di zone irrigue  
e di valorizzazione agricola***Sezione I* — Interventi infrastrutturali e incentivi**Art. 140****ONERI PER OPERE INFRASTRUTTURALI E DISPOSIZIONI  
PER I CONSORZI DI BONIFICA**

*Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, sono eseguite a totale carico dello Stato (Art. 6, c. 4° L. n. 717/1965):*

a) *le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;*

b) *le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;*

c) *il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;*

d) *le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;*

e) *le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;*

f) *le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;*

g) *le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;*

h) *la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie. (Art. 2, c. 2°, R.D. n. 215 del 1933).*

*I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per il Mezzogiorno per oneri ricadenti sulla proprietà privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalità stabiliti [dal piano di coordinamento] (\*). (Art. 6, c. 4°, legge n. 717/1965).*

*La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dal presente testo unico, è esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale, dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, sentita una commissione com-*

(\*) Per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, le espressioni tra parentesi debbono considerarsi sostituite con altre riferentesi alle direttive del CIPE.

posta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata. (Idem, c. 6°).

Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta commissione, per le regioni comprese nei territori di cui all'art. 1, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione economica (\*\*). (Idem, c. 7°).

### Art. 141

#### CONTRIBUTI E MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE

Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 % della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60 %, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda. (Art. 10, c. 1°, legge n. 717/1965).

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione. (Idem, c. 2°).

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60 %. (Idem, c. 3°).

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa per il Mezzogiorno. (Idem, c. 4°).

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale. (Idem, c. 5°).

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del [piano di coordinamento] (\*), con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (Art. 10, c. 6°, legge n. 717/1965).

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni. (Idem, c. 7°).

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, è istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454,

---

(\*\*) Tale norma è da ritenersi esaurita per effetto della costituzione delle regioni a statuto ordinario.

(\*) Per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, le espressioni tra parentesi debbono considerarsi sostituite con altre riferentisi alle direttive del CIPE.

e dall'art. 36 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, sullo sviluppo dell'agricoltura. (Idem, c. 8°).

La gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa per il Mezzogiorno ed è alimentata:

a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito delle trattenute dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

b) da lire 50 milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia. (Idem, c. 9°).

La gestione distinta è amministrata dal comitato di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno. (Idem, c. 10°).

Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa è regolata dalle norme delle citate leggi 2 giugno 1961 n. 454 e 27 ottobre 1966 n. 910, sullo sviluppo dell'agricoltura (\*).

#### Art. 142

##### CONTRIBUTI E MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Oltre alle disposizioni dell'art. 75, le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'art. 74. (Art. 11, c. 1°, legge n. 717/1965).

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attività nei territori di cui all'articolo 1. (Idem, c. 3°).

(\*) Sembra logico ritenere che tale ultimo comma dell'art. 141 abbia natura di norma di coordinamento.

*Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa per il Mezzogiorno il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo. (Idem, c. 4°).*

#### Art. 143

##### PARTECIPAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO IN ENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

*Per opere dirette alla valorizzazione ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa per il Mezzogiorno può promuovere la creazione di enti idonei, e — con l'autorizzazione [del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5] (\*\*) — concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie. (Art. 7, c. 2°, legge n. 646/1950).*

*Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910 n. 472. (Art. 17, c. 2°, legge n. 646/1950).*

#### CAPITOLO II

##### COMPENSORI DI ZONE IRRIGUE E DI VALORIZZAZIONE AGRICOLA (Artt. 140-143)

Il Capo II del Titolo IV raggruppa tutte le disposizioni che recano interventi effettuabili solo all'interno dei compensori di zone irrigue e nelle zone di valorizzazione agricola ad esse connesse.

Nel corso del commento al presente Capo, però, saranno considerati anche quegli interventi del tutto particolari che, nella ricorrenza di determinate condizioni, possono essere effettuati dalla Cassa anche in territori esterni ai compensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola e che sono previsti da una parte dell'art. 157 e dall'art. 158 del presente T.U. (5).

#### 1. — I compensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente T.U., il piano di coordinamento ha provveduto ad individuare i compensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione agricola.

Ai fini dell'intervento della Cassa nei compensori in questione, l'Istituto ha definito gli obiettivi e l'intensità degli interventi — per effetto del paragrafo 2.3. del Capitolo II della parte seconda del Piano — tenendo presente l'effettivo stadio di valorizzazione dei diversi compensori, e cioè:

(\*\*) Per l'art. 1 della L. n. 853 del 1971, l'espressione tra parentesi è da considerarsi sostituita da equivalente riferenti al CIPE.

(5) Cfr. premessa al commento della Sez. II, Capitolo II, Titolo III.

1) comprensori a valorizzazione ormai avanzata (cioè quelli che si trovano ad uno stadio di maturo livello della trasformazione degli indizzi produttivi);

2) comprensori in cui il processo di valorizzazione è in atto;

3) comprensori in fase iniziale di valorizzazione;

4) comprensori interessati da progetti in corso di studio.

A ciascuno di tali tipi di comprensori corrispondono vari obiettivi dell'intervento della Cassa, che saranno indicati trattando delle singole forme di intervento.

L'elenco dei comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione ad esse connesse, nonché i bacini idrografici di competenza della Cassa per interventi a salvaguardia delle zone irrigue, così come individuati dal piano di coordinamento è riportato in Appendice al presente titolo IV (all. A).

## 2. — Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (artt. 140 e 157 del T.U.).

Limitatamente ai territori facenti parte dei comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, la Cassa può eseguire, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della L. n. 717 del 1965 (ora primo comma dell'art. 140 del T.U.):

a) le opere di rimboschimento e di ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o, comunque, deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;

g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Tali interventi di carattere infrastrutturale sono realizzati dalla Cassa a suo totale carico (6).

(6) A titolo di completezza, si ricorda che i criteri di priorità nella scelta delle opere finanziabili furono indicati dal par. 2.6. del Capitolo II, Parte seconda, del primo Piano di coordinamento.

Quanto alla realizzazione di tali interventi, nelle zone irrigue, che ricadono sempre nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori dei Consorzi di bonifica integrale, il Consorzio di bonifica medesimo redige il piano di bonifica.

I piani comprensoriali o sub-comprensoriali sono istruiti dal competente Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, che comunica il proprio parere alla Cassa, alla quale trasmette altresì gli elaborati di piano.

L'istruttoria da parte degli Ispettorati si svolge sulla base dei criteri generali per l'applicazione del secondo Piano verde e delle direttive, fissate, regione per regione, per l'attuazione dello stesso Piano (7).

La Cassa decide la programmazione del proprio intervento a livello comprensoriale sulla base dei predetti criteri di priorità fissati dal piano.

Tali programmi sono predisposti da apposite Commissioni formate da funzionari del Ministero dell'agricoltura, della Cassa e delle Regioni a statuto speciale per le materie di competenza, ove nelle regioni stesse non sia previsto altro strumento di coordinamento. I programmi così predisposti sono approvati con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa.

A questo punto non resta che la progettazione esecutiva delle opere e la loro realizzazione da parte del concessionario o dell'affidatario dell'esecuzione delle opere stesse.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva, la Cassa deve promuovere ed assistere i lavori relativi. A tal fine, l'Ente può finanziare, mediante anticipazione recuperabile sulle spese generali delle opere comprese nei programmi esecutivi, i rilievi idrogeologici (8) e quant'altro sia preliminarmente necessario per la più corretta e dettagliata elaborazione dei progetti.

Dopo l'acquisizione dei predetti dati preliminari, la Cassa può autorizzare, con le opportune indicazioni, la stesura del progetto esecutivo. È da notare, infine, che i piani comprensoriali o sub-comprensoriali, non

---

(7) L'aderenza a tali criteri, peraltro, si inquadra nella necessaria unità di indirizzo dell'intervento pubblico. I criteri generali per l'applicazione del secondo Piano verde sono contenuti nel D.M. 20 gennaio 1967 (G.U. n. 30 del 3 febbraio 1967), modificato dal D.M. 15 gennaio 1970 (G.U. n. 43 del 18 febbraio 1970) mentre le direttive regionali per l'applicazione della stessa L. 27 ottobre 1966 n. 910 sono contenute:

- per le Marche, nel D.M. 8 maggio 1967 (G.U. n. 130 del 26 maggio 1967);
- per il Lazio, nel D.M. 17 aprile 1967 (G.U. n. 119 del 13 maggio 1967);
- per l'Abruzzo, nel D.M. 17 aprile 1967 (G.U. n. 106 del 28 aprile 1967);
- per il Molise, nel D.M. 17 aprile 1967 (G.U. n. 104 del 26 aprile 1967);
- per la Campania, nel D.M. 17 aprile 1967 (G.U. n. 122 del 16 maggio 1967);
- per la Puglia, nel D.M. 17 aprile 1967 (G.U. n. 107 del 29 aprile 1967);
- per la Basilicata, nel D.M. 17 aprile 1967 (G.U. n. 105 del 27 aprile 1967);
- per la Calabria, nel D.M. 17 aprile 1967 (G.U. n. 114 dell'8 maggio 1967);
- per la Sicilia, nel D.M. 22 maggio 1967 (G.U. n. 143 del 10 giugno 1967);
- per la Sardegna, nel D.M. 17 aprile 1967 (G.U. n. 124 del 18 maggio 1967).

(8) I rilievi idrogeologici debbono essere svolti sotto la responsabilità del servizio idrografico di Stato, anche con la partecipazione degli enti di bonifica e di irrigazione, per la raccolta di dati elementari. Inoltre, gli studi e le indagini svolte anche dalla Cassa per il settore idrico dovranno tener conto delle esigenze inter-settoriali.

si sostituiscono ai piani zionali, i quali sono predisposti, quando ne esistono le condizioni, dal Ministero dell'agricoltura, tenendo conto, in più vasti ambiti territoriali, di tutti i problemi dello sviluppo integrato dai vari ambienti economici e sociali, oppure dalle amministrazioni regionali della Sicilia e della Sardegna nell'ambito delle rispettive competenze.

Nelle zone di valorizzazione agricola connesse alle zone irrigue — che non sempre e non totalmente ricadono nei territori ricompresi nei comprensori dei Consorzi di bonifica integrale — gli interventi innanzi indicati sono realizzati, su iniziativa della Cassa o, più spesso, su iniziativa degli Enti locali interessati, i quali — in tal caso — devono assolvere a quegli adempimenti che incombono ai Consorzi di bonifica integrale, ove esistano (9).

Quanto alla manutenzione, allo stato è possibile dire soltanto che si applicano i principi generali vigenti per l'attività della Cassa, e, per completezza espositiva, ricordare che i criteri per la manutenzione dettati dal primo Piano di coordinamento erano contenuti nel paragrafo 2.6. del Capitolo II della Parte Seconda.

Infine, è da ricordare che la Cassa, ai sensi dell'art. 157 del T.U., previa autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno, può realizzare, al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione ad esse connesse:

a) le infrastrutture necessarie alla localizzazione di attività produttive, nonché tutte le opere di bonifica predetta, purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal CIPE ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui;

c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi in ristretti ambiti caratterizzati da particolare depressione.

### **3. — Agevolazioni contributive e creditizie per gli investimenti previsti in agricoltura (artt. 141, 142 e 158).**

Le agevolazioni contributive e creditizie contenute negli artt. 141 e 142 del T.U. sono di duplice natura: contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato.

Non è consentito, in alcun modo, il cumulo fra le agevolazioni in questione e quelle analoghe recate dal secondo Piano verde (L. 27 ottobre 1966 n. 910).

In relazione a tali agevolazioni, la Cassa per il Mezzogiorno ha curato la pubblicazione di un pratico manuale, nel quale sono individuati gli interventi agevolativi per tipi omogenei, sono forniti tutti gli elementi utili per usufruire delle agevolazioni ed è contenuto un quadro comparativo degli interventi Cassa e di quelli recati dal secondo Piano verde.

(9) Nel caso in cui la Cassa — per qualsivoglia motivo — non intervenga per realizzare le opere di cui al presente punto, il Ministero dell'agricoltura, limitatamente ai territori inclusi nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, può effettuare a suo totale carico gli interventi in questione.

Inoltre, tale comparazione è estesa anche alle agevolazioni del tipo in questione recate dalla seconda legge speciale per la Calabria (10) (L. 28 marzo 1968 n. 437), le quali possono cumularsi sia con gli interventi della Cassa che con quelli del secondo Piano verde (naturalmente, il cumulo di tre interventi è impossibile, stante il divieto del cumulo fra agevolazioni Cassa e quelle ex secondo Piano verde).

Tale pubblicazione, fondamentale per gli operatori interessati, è integralmente riportata nell'Appendice al presente Titolo IV (lett. B).

Giacché gli articoli che si commentano non offrono particolari spunti di interesse interpretativo, si rinvia alla predetta pubblicazione, solo ricordando che le agevolazioni in questione possono essere concesse — ai sensi dell'art. 158 del T.U. — anche ad iniziative localizzate al di fuori dei predetti comprensori, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori medesimi. In questo caso, comunque, la Cassa deve richiedere l'autorizzazione al Ministro per il Mezzogiorno.

#### **4. — Il Fondo interbancario per i prestiti agricoli: gestione distinta per le operazioni di competenza della Cassa (art. 141).**

È opportuno, a questo punto, precisare sinteticamente la disciplina delle operazioni finanziarie correlate a prestiti agricoli di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

L'Ente — al fine di consentire da parte dei surricordati Istituti di credito l'applicazione, ai mutui di competenza della Cassa concessi per favorire gli investimenti privati in agricoltura, del predetto tasso agevolato — può concedere agli stessi Istituti creditizi un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo oppure può costituire, presso i medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

Come è noto, il concorso sugli interessi può essere concesso dalla Cassa nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (11).

(10) Riportata nella seconda parte del presente T.U. e, sostanzialmente, da considerarsi sostitutiva degli artt. 204-221.

(11) Tale adempimento è stato assolto dal Ministro per il tesoro con D.M. 9 agosto 1966 (G.U. n. 293 del 21 novembre 1966), di cui si fornisce il testo integrale:

« Art. 1. — Il concorso annuo, sugli interessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 della legge 26 giugno 1965 n. 717, è determinato in misura pari « alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso « dell'8,50% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso « agevolato.

« Art. 2. — Il contributo sarà corrisposto direttamente agli Istituti di credito « finanziatori, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui « agevolati.

« Art. 3. — Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà « essere accordato, quanto agli impianti di conservazione, trasformazione e com- «ercializzazione dei prodotti agricoli, per un periodo superiore ad anni 19 (ivi « compreso il periodo di preammortamento per una durata massima di anni cin- «que) e, quanto ai piani di trasformazione aziendale, per un periodo superiore ad «anni 23 (ivi compreso il periodo di preammortamento per una durata massima « di cinque anni) ».

Inoltre, al fine di assicurare il rischio connesso con la concessione dei mutui ai coltivatori diretti, singoli o associati, è stata prevista una gestione separata del fondo inter-bancario di garanzia previsto dall'art. 36 del Piano verde (art. 36 L. n. 451 del 1961 [primo Piano verde] e art. 36 L. n. 910 del 1966 [secondo Piano verde] per la copertura dei rischi affrontati dagli istituti creditizi per la concessione dei mutui agevolati previsti dal Piano verde medesimo.

La gestione distinta è destinata a coprire i rischi connessi con le operazioni di competenza Cassa; essa è amministrata, con le norme previste dal fondo inter-bancario di garanzia, dallo stesso Comitato di gestione del fondo, integrato con un rappresentante della Cassa.

Si tratta, praticamente, di un fondo speciale di garanzia il quale è alimentato:

— dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito delle trattenute dello 0,20 % dell'importo originario dei mutui assistiti da garanzia, trattenute che sono effettuate dall'Istituto, in unica soluzione, all'atto della prima somministrazione;

— da 50 milioni annui che, gli Istituti debbono versare, secondo quote stabilite dal Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo, assistite da garanzia, effettuate dall'Istituto in ciascun esercizio;

— dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla gestione (vale a dire dagli interessi maturati sulle somme versate dagli Istituti a seguito della trattenuta dello 0,20 % predetta e sulla quota annua di 50 milioni di cui sopra).

#### **5. — Rapporti della Cassa con gli Enti di valorizzazione agricola.**

Per effetto dell'art. 143, la Cassa può:

— promuovere la formazione di Enti idonei a realizzare opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, di prodotti agricoli meridionali;

— concorrere — previa autorizzazione del CIPE — al finanziamento dello stesso tipo di enti previa concessione di opportune garanzie.

In ogni caso, per tutte le operazioni riguardanti immobili utilizzati per la valorizzazione dei prodotti agricoli, non si applica l'art. 6 del R.D. 5 maggio 1910 n. 472, in tema di regolamento di esecuzione delle norme per il credito fondiario (T.U. 16 luglio 1905 n. 646).

### **CAPO III**

#### **Aree e nuclei di sviluppo industriale**

*Sezione I* — Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale

#### **Art. 144**

**CONSORZI PER LE AREE E I NUCLEI**

*Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le ca-*

*mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 32, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 149, di eseguire quelle che debbono realizzare i Consorzi ai sensi dello stesso art. 149, di sviluppare e gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale. (Art. 21, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; art. 31, c. 3°, legge n. 717/1965).*

*Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona. (Art. 21, c. 2°, legge n. 634/1957).*

*I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali. (Art. 31, c. 2°, alinea 2<sup>a</sup>, L. n. 717/1965).*

*I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela [del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso un'apposita commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'espletamento dei propri compiti, la commissione è dotata di un ufficio di segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della commissione medesima. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico del bilancio del predetto Ministero. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della commissione, al personale dell'ufficio di segreteria e agli esperti] (\*). (Art. 8, c. u., legge n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n. 717/1965).*

#### **Art. 145**

##### **STATUTI DEI CONSORZI (\*\*)**

*Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,*

(\*) Per effetto del c. 4° dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971 si deve ritenere abrogata tutta la parte compresa tra parentesi.

(\*\*) L'art. 145 del T.U. per effetto del disposto del 4° comma dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971, dovrebbe essere riformulato come segue:

« Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione degli organi competenti della Regione interessata.

La regione può promuovere, anche su richiesta degli Enti locali interessati, le opportune modificazioni degli Statuti dei relativi consorzi, istituiti ai sensi del precedente articolo ».

previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, con l'intervento del Ministro per l'interno. (Art. 8, c. 1°, legge n. 555/1959).

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei relativi consorzi, istituiti ai sensi del precedente articolo. (Art. 6, c. 3°, legge n. 717/1965).*

#### Art. 146

##### PIANI REGOLATORI DELLE AREE E DEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

*I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. (Art. 8, c. 2°, legge n. 555/1959).*

*I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni. (Art. 8, c. 3°, legge n. 555/1959).*

*A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952 n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959 n. 615, e dalla legge 5 luglio 1966 n. 517. (Art. 7, c. 1°, legge n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, legge n. 555/1959).*

*Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. (Art. 7, c. 2°, legge n. 1462/1962).*

*I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta [del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5] (\*\*\*). (Art. 8, c. 3°, legge n. 555/1959).*

*I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150. (Idem, c. 4°).*

*Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale. (Idem, c. 5°).*

#### Art. 147

##### PROCEDURA PER LE ESPROPRIAZIONI

*Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 144 e 150, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. (Art. 21, c. 3°, legge n. 634/1957).*

(\*\*\*) Per effetto del disposto dell'art. 4, c. 4° della L. n. 853 del 1971 l'espressione tra parentesi dovrebbe essere soppressa e sostituita dal riferimento alla regione.

*Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi. (Art. 2, c. 1°, legge n. 1462/1962).*

*Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene. (Idem, c. 2°).*

*Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione. (Idem, c. 3°).*

*L'indennità di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e, in caso di contestazione, deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene. (Art. 2, c. 4°, legge n. 1462/1962).*

*L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. (Idem, c. 5°).*

*L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, modificata dalla legge 21 luglio 1965 n. 904. (Art. 31, pen. c., L. n. 717/1965).*

*In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 145, comma primo. (Idem, u. c.).*

*Nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo pre-stabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio. (Art. 21, c. 5°, legge n. 634/1957; art. 5, L. n. 555/1959).*

#### Art. 148 (\*)

##### AGEVOLAZIONI FISCALI AI CONSORZI

*Ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 5, L. n. 1462/1962).*

*I benefici fiscali di cui al primo comma dell'art. 109 e al primo comma dell'art. 110, si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei predetti consorzi, ferma restando a favore dei consorzi stessi, per gli altri tributi e diritti, l'applicabilità dell'abbonamento e delle esenzioni previsti in favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'art. 18. (Art. 37, c. 2°, legge n. 634/1957; art. 6, L. n. 1462/1962).*

*I benefici fiscali di cui al primo comma dell'art. 109 e al primo comma dell'art. 110, si applicano altresì ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali. (Idem).*

(\*) Cfr. L. 26 novembre 1969 n. 930, riportata in calce al testo dell'art. 110 del T.U. in esame.

## Sezione II — Interventi infrastrutturali e agevolazioni finanziarie

## Art. 149

## COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

[I piani di coordinamento] (\*) indicando le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno a suo totale carico e quelle che dovranno essere realizzate dai consorzi sulla base delle norme per essi vigenti (Art. 31, c. 2°, legge n. 717/1965).

## Art. 150

OPERE RELATIVE AGLI AEROPORTI  
E PROGETTAZIONE DI OPERE AEREOPORTUALI E PORTUALI

Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal [Comitato dei Ministri di cui all'art. 5] (\*), a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonché dalla impossibilità di provvedervi altrimenti. (Art. 9, c. 1°, L. n. 1462/1962).

I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, e della marina mercantile, e ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle regioni [a statuto speciale] (\*) sentita l'amministrazione regionale interessata. (Idem, c. 2°).

## Art. 151

CONTRIBUTI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO  
PER LE OPERE CONSORTILI E PER LE CASE AI LAVORATORI (\*\*)

Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere

(\*) Le espressioni tra parentesi, per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, dovrebbero essere soppresse e sostituite dal riferimento al CIPE, quando necessario.

(\*\*) La legge 30 dicembre 1970 n. 1295 (G.U. n. 37 del 12 febbraio 1971) ha modificato tale articolo. (Per il commento cfr. nota 38 del presente Titolo IV). Eccone il testo:

«Articolo unico. — L'articolo 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523, si applica anche per l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo relative ai porti destinati a servizio delle aree e dei nuclei e, nell'ipotesi in cui esse siano già esistenti, per la loro acquisizione da parte dei consorzi, sempre che si tratti di opere contemplate dai piani regolatori

*a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma dell'art. 144 che siano eseguite dai consorzi per l'attrezzatura delle aree e i nuclei di sviluppo industriale, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni e può, altresì, concedere ai consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali. (Art. 3, c. 1°, legge n. 1462/1962; Art. 4, c. 1°, legge n. 1462/1962).*

*Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. (Art. 3, c. 2°, legge n. 1462/1962).*

*La Cassa per il Mezzogiorno può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale. (Idem, c. 3°).*

*La Cassa è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale. (Art. 4, c. 3°, legge n. 1462/1962).*

*I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal [piano pluriennale di coordinamento] (\*). (Norma di coordinamento).*

#### Art. 152

##### ANTICIPAZIONI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO AI CONSORZI

*La Cassa per il Mezzogiorno può concedere, nei limiti e con le modalità previsti dal [piano di coordinamento] (\*), ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dal primo comma dell'articolo precedente, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione è subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti. (Art. 6, c. 9°, legge n. 717/1965).*

*La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a concedere, con gli stessi limiti e modalità, finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali. (Art. 4, c. 2°, legge n. 1462/1962).*

delle aree e dei nuclei, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che debbano essere destinate all'uso pubblico.

La destinazione delle predette opere a tale uso viene accertata con provvedimento del Ministro per la marina mercantile.

L'ammontare della spesa per l'acquisizione delle opere predette viene stabilito sulla base dei costi sostenuti, ritenendosi compensati gli ammortamenti con gli interessi per le somme investite, e sempreché siano ritenuti giustificati, dal punto di vista tecnico-economico, da una apposita Commissione interministeriale composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile e dal direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici».

(\*) Per effetto dell'art. 1 della legge n. 853 del 1971, le espressioni tra parentesi dovrebbero essere soppresse e sostituite da riferimenti al CIPE.

**Art. 153**CONCORSO NELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE  
E L'ATTIVITÀ DEI CONSORZI

*La Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata [dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] (\*\*) a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi. (Art. 31, c. 1°, legge n. 717/1965).*

**Art. 154**FINANZIAMENTI AI CONSORZI DA PARTE DI ENTI  
E CONTRIBUTI STATALI

*I consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949 n. 589, recante provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali. (Art. 7, L. numero 555/1959).*

*L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale; l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai consorzi i finanziamenti a medio termine per la realizzazione degli interventi di loro competenza. (Art. 21, c. 9°, legge n. 634/1957).*

## CAPITOLO III

## AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE (Artt. 144-154)

Il Capitolo che si commenta disciplina l'attività dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Nella stesura del testo unico sono state distinte le fasi di attività dei Consorzi a seconda che esse portassero a figure giuridicamente autonome, come — per esempio — l'approvazione dello statuto, quella del Piano regolatore consortile e così via.

In sede di commento, si fornirà, al contrario, una ricostruzione analitico-funzionale che — mediante il costante riferimento alle disposizioni di legge — valga a fornire un'idea quanto più dettagliata possibile dell'attività connessa alle aree di sviluppo industriale.

A tal fine, si procederà all'esame — fondato sulle disposizioni di legge (ed, in particolare, quelle della nuova L. n. 853 del 1971), sulle delibere del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (per la parte dispositiva ancora vigente dopo la L. n. 853 del 1971 ricordata), nonché sulle

(\*\*) Per effetto del comma 4° dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971, l'espressione tra parentesi dovrebbe essere abolita e sostituita dal riferimento alla regione.

circolari della Cassa — delle modalità per la costituzione di un'area o di un nucleo di sviluppo industriale e di quelle per la costituzione del Consorzio relativo; delle competenze del Consorzio; delle condizioni perché esso espliciti la sua attività ed in particolare del piano regolatore consortile, indicando le attività che il Consorzio può svolgere prima, durante e dopo l'approvazione del piano consortile; dei contributi che i Consorzi ricevono in fase di impianto, per la formulazione del piano, per la loro organizzazione e per la loro attività, per realizzare le opere; e, da ultimo, delle agevolazioni fiscali previste per essi.

Infine, in appendice al presente Titolo IV (lett. C) sono riportati tutti gli elementi di ricerca e di informazione necessari all'operatore per un approccio concreto con le realtà consortili, e cioè:

- dati riguardanti i documenti di approvazione degli statuti dei singoli Consorzi, nonché delle loro modifiche;
- dati riguardanti la composizione del territorio consortile;
- la situazione della procedura di formazione dei Piani Regolatori consortili;
- ove esistono, l'indicazione degli agglomerati previsti.

### **1. — La costituzione di un'area o di un nucleo di sviluppo industriale.**

Con la L. n. 634 del 1957 fu introdotto nella legislazione meridionalistica un concetto funzionale dell'intervento, relativo alla concentrazione delle iniziative in aree o in zone determinate suscettibili di più agevole sviluppo. Tale principio è di facile comprensione, in quanto scaturisce dalla considerazione di non disperdere le energie mediante la moltiplicazione di interventi simili, il cui costo, a parità di effetti, può essere ridotto mediante la concentrazione. Tale principio costituì, per il momento storico in cui fu concepito, un elemento di rottura della vecchia mentalità secondo cui si sarebbe realizzato lo sviluppo economico assicurando ad ogni comunità, spontaneamente formatasi, un'iniziativa industriale adeguata. Esso rappresentò il primo concreto strumento di programmazione dell'attività privata intesa democraticamente, tendendo a creare, mediante incentivi, la convenienza nei privati ad operare scelte economicamente produttive. La concentrazione industriale, infatti, se razionale, favorisce, dal punto di vista dei privati, le economie esterne e di scala, cioè le economie che si realizzano in conseguenza della specializzazione della produzione determinata dalla produzione di massa e, dal punto di vista dell'intervento pubblico, una diminuzione dei costi delle opere pubbliche necessarie e, conseguentemente, una maggiore utilità di queste ed un loro più basso costo sociale.

#### **1.1. — Chi può richiedere la costituzione di un'area o di un nucleo.**

La previsione dell'art. 21, primo comma della L. n. 634 del 1957, coordinato con l'art. 1 della legge n. 1462 del 1962 e con il terzo comma dell'art. 31 della L. n. 717 del 1965 (riportata nel primo comma dell'art. 144 del T.U.) induce a ritenere che gli stessi Enti che possono

costituirsi in Consorzio per l'area o il nucleo di sviluppo industriale possano promuovere il riconoscimento di una zona determinata come area o nucleo di sviluppo industriale. Gli Enti in questione sono: i Comuni; le Province; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; altri Enti interessati.

La dizione della legge non esclude gli Enti privati dalla possibilità di partecipare al Consorzio predetto e, per conseguenza, al riconoscimento di un'area o di un nucleo.

Gli Enti privati, peraltro, come precisa la circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno 31 dicembre 1959 n. 11312, possono partecipare al riconoscimento dell'area o del nucleo ed alla costituzione del relativo Consorzio, qualora « siano portatori di un *interesse direttamente* connesso al fine perseguito dal Consorzio » e cioè « il fine generale di sviluppo delle regioni meridionali deve costituire *la ragione essenziale* della sua attività », e ciò deve risultare dallo scopo sociale dell'Ente. Identico ragionamento è valido per gli Enti di diritto pubblico.

Oltre che partecipare ad un Consorzio già costituito, gli Enti privati possono anche rendersi promotori del Consorzio, in quanto ad essi ben può far capo l'interesse richiesto dalla legge per la formazione di un Consorzio per lo sviluppo industriale.

Tale soluzione deve accogliersi, nonostante che la predetta circolare, nel chiarire l'espressione « altri Enti interessati » contenuta nell'art. 21 della L. n. 634 del 1957, dispone che « possono partecipare al Consorzio anche gli Enti di diritto privato... », lasciando in tal modo intendere che gli Enti stessi possano partecipare a Consorzi già costituiti ma non possono anche promuoverne la costituzione.

Al contrario, infatti, va osservato che l'interesse specifico dell'Ente privato all'industrializzazione ne pubblicizza — quanto all'attività connessa al Consorzio — la natura e l'attività e rende così possibile la costituzione del Consorzio su iniziativa dell'ente.

Va, poi, osservato che la decisione di promuovere il riconoscimento di un'area o di un nucleo deve essere adottata dagli organi deliberanti degli Enti interessati.

Le domande di promozione dell'area o del nucleo non dovranno più essere inoltrate al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, come prevedeva la circolare del Presidente di quel Comitato in data 5 agosto 1961 n. 8211, ma — per effetto del quarto comma dell'art. 4 della legge n. 853 del 1971 — alla Regione nel cui territorio ricade l'area o il nucleo da promuovere.

Va, peraltro, osservato che le disposizioni in materia non prevedono espressamente lo sdoppiamento della procedura nel senso di frazionare il procedimento di approvazione degli statuti dei Consorzi in due fasi: quella del riconoscimento dell'area o del nucleo e quella della vera e propria approvazione dello statuto. In altri termini, è possibile orientare gli enti locali in materia di costituzione delle aree prefissando i criteri di giudizio dell'iniziativa, senza porre, però, l'ostacolo di uno stadio procedurale preclusivo non previsto dalla legge.

Pertanto, nel mentre sorgono dubbi sulla correttezza formale delle circolari del Presidente del Comitato dei Ministri nn. 21354 del 1959, 5621

del 1960 e 8211 del 1961, non si può sottacere che, nell'ambito della devoluzione alle Regioni delle attribuzioni del Comitato predetto in materia, niente autorizza a ritenere possibile analogo sdoppiamento di procedure.

### 1.2. — I requisiti per il riconoscimento di un'area o di un nucleo.

Fermi restando i dubbi espressi sopra sulla possibilità di dettare i requisiti e ad approvare le domande di riconoscimento di un'area o di un nucleo industriale, indipendentemente dalla procedura di approvazione dello Statuto, va rilevato che tali requisiti furono determinati dal Comitato nel corso della riunione del 30 luglio 1959 e di quella del 13 luglio 1961 ed hanno trovato la loro espressione nelle predette tre circolari del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno 7 ottobre 1959 n. 21354, 8 giugno 1960 n. 5621 e 5 agosto 1961 n. 8211.

Si cercherà ora di fornire un testo coordinato delle tre predette circolari, ricordando che la prima attiene alle condizioni e ai requisiti minimi per la creazione di aree di sviluppo industriale, la seconda riguarda l'istituzione di nuclei di industrializzazione e la terza è integrativa delle prime due.

A - *Condizioni e requisiti per il riconoscimento di Aree di sviluppo industriale (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. 7 ottobre 1959 n. 21354 e 5 agosto 1961 n. 8211):*

« I) *Condizione pregiudiziale:* La condizione pregiudiziale per la formazione di una area di sviluppo industriale è indicata dalla stessa « legge n. 634, allorché stabilisce (art. 21) di favorire nuove iniziative « industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata « zona.

« Sarebbe d'altronde inconcepibile che si desse attuazione ad un'area « senza avere a priori le certezze che un *minimum* di iniziative sia pronto « per passare all'attuazione. Tale *minimum* deve essere così determinato: « gli addetti da occuparsi in impianti in attuazione o concretamente pro- « gettati, esistenti presso Istituti di credito o aziende pubbliche o pri- « vate dovrebbero rappresentare il 5 % del numero degli addetti all'in- « dustria esistenti alla data dell'ultimo censimento generale del 1951.

« La condizione sopra indicata non deve essere considerata pregiu- « diziale in via assoluta. La non esistenza attuale di tale condizione può « essere compensata dalla presenza di una concreta tendenza alla con- « centrazione affermatasi negli anni precedenti — e da giudicare sulla « base dell'andamento dell'occupazione, a partire dal 1951 — o di possi- « bile affermazione futura in base a ragionevoli prospettive ».

La circolare 5 agosto 1961 n. 8211 — la quale contiene la delibera del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno del 13 luglio 1961 — stabilisce che « a documentazione della "condizione pregiudiziale" prevista « per le aree di sviluppo industriale gli enti promotori compilino le due « schede A e B, allegate alla presente circolare, la prima di carattere « analitico, la seconda di carattere sintetico ».

La stessa circolare n. 8211 del 1961, prevede che « Per quanto ri- « guarda la "tendenza alla concentrazione" — da prendere in esame ove

« non ricorra la condizione pregiudiziale prevista dalla circolare n. 21354  
 « del 7 ottobre 1959 — il Comitato ha ribadito che tale tendenza deve  
 « risultare da due elementi: il primo, riguardante il passato ed il secondo  
 « riguardante la "prospettiva futura in base a ragionevoli previsioni" e  
 « cioè una fondata previsione di sviluppo industriale. Mentre quest'ulti-  
 « mo elemento per essere documentato richiede un attento lavoro di  
 « indagini e di ricerche preliminari che potrà aver luogo soltanto quando  
 « si procederà alla redazione del Piano regolatore (ciò comunque non  
 « esclude responsabili valutazioni da parte degli enti promotori), il primo  
 « sarà possibile documentarlo mediante la presentazione:

« a) dell'elenco nominativo degli stabilimenti (con almeno 10 addet-  
 « ti) che hanno iniziato la loro attività, entro il perimetro dell'Area, tra  
 « la data dell'ultimo censimento industriale (5 novembre 1951) e quella  
 « della presentazione della domanda;

« b) dell'elenco nominativo dei finanziamenti concessi, nel prime-  
 « tro dell'Area, dagli Istituti di credito territorialmente competenti a par-  
 « tire dal 1951, con l'indicazione dei settori economici nei quali sono  
 « stati effettuati gli investimenti, l'occupazione realizzata, l'ammontare  
 « del finanziamento richiesto e del costo complessivo dell'impianto.

« Il Comitato dei Ministri — prosegue la circolare 8211 — si riserva,  
 « naturalmente, la facoltà di richiedere ulteriori notizie oltre quelle sopra  
 « ricordate, qualora si rendano necessarie per dimostrare che l'Area pos-  
 « siede concrete possibilità di sviluppo industriale intensivo ».

« II) *Requisiti minimi di prima discriminazione* (12):

« A) *Requisiti quantitativi*: a) Numero dei Comuni: i Comuni con-  
 « finanti con il Comune principale, devono far parte dei costituenti  
 « Consorzi sempreché le loro caratteristiche — o almeno quella della  
 « maggioranza di tali Comuni — rispondano ai requisiti qualitativi indi-  
 « cati al punto B) seguente. Non è detto peraltro che l'area debba limi-  
 « tarsi a tali Comuni soltanto; altri Comuni possono parteciparvi (sem-  
 « preché le loro caratteristiche rispondano ai requisiti indicati al punto  
 « B) seguente per soddisfare il requisito della popolazione di cui appresso.

« b) Popolazione: la popolazione circostante al capoluogo (o al Co-  
 « mune destinato a costituire, in partenza, il nucleo principale (13) deve  
 « ammontare ad almeno 100 mila abitanti (al 31 dicembre 1958) in modo  
 « peraltro che la popolazione complessiva raggiunga un minimo di 200  
 « mila abitanti. Il Comune capoluogo (o il nucleo principale) inoltre non  
 « dovrà di massima avere una popolazione inferiore a circa un terzo  
 « della popolazione dell'intera area.

« Ove il Comune principale abbia (al 31 dicembre 1958) una popola-  
 « zione superiore ai 300 mila abitanti, la popolazione circostante sud-

(12) Tali requisiti servono a determinare senza possibilità di equivoci, e una volta soddisfatta la condizione di cui al punto I, la presa in considerazione delle proposte di costituzione delle « aree » e relativi Consorzi; la assenza di taluni di questi requisiti decisivi, agevolmente riscontrabili e inequivocabili, implica automaticamente l'impossibilità di dar vita alle « aree » e relativi Consorzi.

(13) Per Comuni circostanti si intendono, oltre ai Comuni confinanti, anche quelli il cui territorio si trovi entro una distanza di circa 25 chilometri dal Comune principale.

« detta non deve essere inferiore ad un terzo della popolazione del Comune principale.

« Date le forme irregolari dei perimetri comunali, i limiti numerici « sopra indicati vanno intesi come ordini di grandezza, cioè con quelle « ragionevoli oscillazioni intorno a tali cifre che saranno suggerite dalla « realtà ».

« B) *Requisiti qualitativi:*

« a) natura prevalentemente pianeggiante dei territori;

« b) sicurezza dei territori stessi (esclusi i territori franosi, soggetti « ad alluvioni, fortemente sismici);

« c) suscettibilità di trasformazione economica (con riferimento alle « aree di sviluppo "ulteriore" e "integrale" della SVIMEZ e agli studi « preparatori di eventuali Piani regionali di coordinamento);

« d) presenza, almeno nel Comune principale, di infrastrutture di « base (ferrovie, strade di grande comunicazione terrestri e, possibil- « mente, marittime);

« e) inesistenza di controindicazioni particolari (ad es. zone pano- « ramiche o simili) ».

La circolare 5 agosto 1961 n. 8211 del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ribadendo la necessità che gli Enti locali promotori si attengano per la istituzione di aree strettamente ai requisiti e alle condizioni minime indicati nella circolare 21354 del 1959, raccomanda di avere particolare riguardo all'esistenza di:

« a) condizioni obiettive idonee ad assicurare uno sviluppo indu- « striale intensivo, come, ad esempio, territori prevalentemente pianeg- « gianti e privi di specifiche controindicazioni, un minimo di manodopera « disponibile sul luogo anche se da addestrare, risorse idriche ed energe- « tiche adeguate o, quanto meno, suscettibili di utilizzazione;

« b) tendenze attuali alla localizzazione industriale, o di concreti « programmi, tali da assicurare la formulazione di fondate previsioni di « sviluppo industriale;

« c) un minimo di infrastrutture, tale da poter soddisfare i bisogni « delle imprese e ridurre i costi di attrezzatura a carico dello Stato e « degli Enti pubblici ».

« III) *Requisiti secondari* (14):

« a) disponibilità adeguate (o possibilità di crearle: progetti in « corso) energetiche ed idriche (15);

(14) Si tratta di requisiti atti a meglio caratterizzare e valutare l'area prescelta, anche al fine di permettere di operare delle scelte preferenziali fra i Comuni candidati a far parte dell'area o una scelta prioritaria fra due o più aree di sviluppo industriale.

(15) L'« adeguatezza », almeno per il Comune principale implicherebbe soprattutto per l'acqua (per l'energia può essere sempre possibile creare centrali termiche) un elemento quantitativo di riferimento, basato su un minimo (ad es. di industrie meno esigenti di acqua) e sulle possibilità di integrarlo anche con acquedotti sfruttanti sorgenti lontane (o con utilizzazione di acque marine). Qui interviene anche come carattere essenziale o discriminante il dato economico del costo dell'acqua e dell'energia.

« b) presenza, almeno nel nucleo principale, di un minimo di industrializzazione (16);

« c) complementarietà delle economie del nucleo e Comune principali e quelle almeno di alcuni nuclei secondari o Comuni contigui (da accertarsi attraverso l'esame degli spostamenti pendolari, delle infrastrutture comunali o di collegamento, ecc.);

« d) altre indispensabili caratteristiche ambientali di attitudine allo sviluppo industriale (giudizio di assieme di merito espresso da esperti tecnici) e eventualità di presenza di risorse naturali (petrolio, metano, minerali, prodotti agricoli per trasformazioni industriali, ecc.); « in misura e in condizioni tali da giustificare una concentrazione industriale.

« IV) *Requisiti accessori:*

« Essi sono stati distinti, in ragione della loro natura in due sottocategorie:

« A) Indicatori demografico-economici-sociali:

« a) disoccupazione (e se possibile, sottoccupazione) (17);

« b) addetti all'industria (con riferimento alla popolazione totale e attiva);

« c) evoluzione storica dell'importanza del settore industriale;

« d) sportelli bancari;

« e) scuole elementari e secondarie con particolare riguardo all'istruzione professionale;

« f) aree di mercato;

« g) eventuali altri elementi.

« B) Indicatori infrastrutturali:

« a) strade principali ("statali", "provinciali", "comunali" e "minori") in rapporto alla popolazione e/o alla superficie;

« b) entità e densità delle tranvie, ferrovie, telefoni (urbani ed interurbani), servizi postali;

« c) stazioni, scali ferroviari, attrezzature portuali (con indicazione del traffico merci relativo);

« d) servizi di linea e altre comunicazioni esistenti tra i centri dell'area;

« e) densità e tipo delle grandi linee di distribuzione elettrica ad alta e bassa tensione;

« f) acquedotti e fognature (con indicazione della rispettiva portata);

« g) eventuali altri elementi ».

---

(16) Da fissare in base al grado di industrializzazione della popolazione, all'entità delle forze motrici, alle dimensioni aziendali.

(17) La presenza di percentuali più elevate di disoccupazione (o sottoccupazione) costituisce un elemento preferenziale. Poiché non esistono dati sulla sottoccupazione, può essere sufficiente segnalarne la presenza, determinata dall'alta densità (rispetto alle superfici coltivate) di persone addette ad aziende agricole a conduzione familiare.

**B - Condizioni e requisiti per il riconoscimento di Nuclei di industrializzazione (Circ. Pres. Com. Min. 8 giugno 1960 n. 5621 e 5 agosto 1961 n. 8211):**

Per quanto riguarda le procedure di istituzione dei Nuclei, la circolare 8 giugno 1960 n. 5621 del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno prevede che « gli Enti promotori dovranno presentare al « Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno la documentazione necessaria « per l'esame di merito sulla sussistenza delle condizioni minime e sulla « opportunità sul piano tecnico-economico, di dar corso all'iniziativa. « Alla presente circolare sono allegate tre schede indicative degli elementi « occorrenti per una esauriente e sollecita istruttoria delle istanze di « approvazione ».

La circolare 5 agosto 1961 n. 8211 del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ribadendo il soprariportato indirizzo della circolare 5621 del 1960, ne ha dato una chiarificazione esplicativa, nel senso che ha raccomandato agli Enti promotori di avere particolare riguardo all'esistenza di:

« a) condizioni obiettive idonee ad assicurare uno sviluppo industriale intensivo come, ad esempio, territori prevalentemente pianeggianti e privi di specifiche controindicazioni, un minimo di manodopera « disponibile sul luogo anche se da addestrare, risorse idriche ed energetiche adeguate o, quanto meno, suscettibili di utilizzazione;

« b) tendenze attuali alla localizzazione industriale, o di concreti « programmi, tali da assicurare la formulazione di fondate previsioni di « sviluppo industriale;

« c) un minimo di infrastrutture, tale da poter soddisfare i bisogni « delle imprese e ridurre i costi di attrezzatura a carico dello Stato e « degli Enti pubblici » (18).

### **1.3. — Il riconoscimento di un'area o di un nucleo di sviluppo industriale.**

Come si è detto, la domanda di riconoscimento di un'area non deve più essere inoltrata al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ma alla Regione che la esamina alla luce dei requisiti per il riconoscimento suindicato (19).

Nel corso dell'esame delle domande di riconoscimento di un'area — secondo quanto previsto nella Circolare del Presidente del Comitato

(18) Per la documentazione da esibire per il riconoscimento delle aree e dei nuclei cfr. il modulo contenuto nella circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno 7 ottobre 1959 n. 21354, nonché le schede recate dalla circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno 5 agosto 1961 n. 8211 per il riconoscimento delle aree e le schede previste dalla circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno 8 giugno 1960 n. 5621 per il riconoscimento dei nuclei.

(19) Per completezza espositiva, ricordiamo che presso il Comitato dei Ministri era stata prevista una Commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1959, che la denomina « Commissione tecnica per le aree di sviluppo industriale », la quale aveva il compito di esaminare le domande.

dei Ministri per il Mezzogiorno 8 giugno 1960 n. 5621 — v'è la facoltà di conferire, eventualmente, la qualifica di Nucleo a quei progetti di aree di sviluppo industriale che dovessero essere disconosciuti come tali in sede di esame di merito (20). Ciò, naturalmente, previo opportuno ridimensionamento dei progetti stessi, specie per quanto concerne l'estensione territoriale.

L'esame di merito si chiude con una delibera che decide sul riconoscimento dell'area o del nucleo.

Tale delibera viene comunicata agli Enti promotori.

#### 1.4. — Le differenze fra aree e nuclei.

Sul piano giuridico, ovvero su quello del trattamento riservato dalla legge e, fin quando è stato vigente, dal piano di coordinamento, alle aree ed ai nuclei, fra le due forme non esiste una sostanziale differenza. Infatti, si tratta in ambedue i casi di aree geografiche preferenziali per l'insediamento industriale, per cui le agevolazioni creditizie e finanziarie sono soggette alla medesima regolamentazione sia che si riferiscano ad aree sia che riguardino nuclei.

La differenza tecnico-economica consiste nel fatto che si tratta di concentrazioni geograficamente più o meno grandi e tecnicamente destinate a cicli a più o meno diffusa integrazione industriale.

Sul piano pratico dell'intervento meridionalista, la differenza consiste nel fatto che un nucleo richiede interventi infrastrutturali più limitati e che il piano regolatore del Consorzio relativo può prevedere un solo agglomerato a differenza che nelle aree (21).

Con riguardo sia alle aree che ai nuclei, va, poi, osservato che non si tratta di entità che possono essere paragonate alle vecchie zone industriali previste dalla legislazione italiana fino al secondo dopoguerra. Queste, infatti, erano porzioni di territorio comunale riservate all'insediamento delle industrie senza alcuna previsione dei rapporti interindustriali né urbani e, soprattutto, sganciate da una visione territorialmente armonica dell'insediamento.

---

(20) Circa il potere di trasformare un'area in nucleo, in sede di esame di merito delle domande di riconoscimento, possono prospettarsi gli stessi dubbi e le stesse perplessità manifestate nel corso dell'esame del potere di « riconoscere » un'area o un nucleo e di dettare i criteri per tale esame (*retro*, paragrafo 1.1.).

(21) Tale differenza è stata più volte ribadita nelle circolari del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 5621 dell'8 giugno 1960 n. 2356, del 9 marzo 1961 e n. 3828 del 15 giugno 1964. Nell'ultima circolare è, peraltro, previsto che « ... nei nuclei di industrializzazione sarà attrezzato un solo agglomerato e, soltanto nel caso in cui questo risulti saturato, il Comitato dei Ministri, previa apposita richiesta del Consorzio interessato, dovrà valutare, sentita la Commissione per i Piani regolatori delle aree e dei nuclei, se procedere all'ampliamento dell'agglomerato già definito, oppure alla eventuale creazione di un secondo agglomerato. Sussistendo tale possibilità, nulla vieta che i Consorzi per i nuclei, in sede di studio di piano regolatore, individuino altre zone di futura e di ulteriore concentrazione industriale, in ordine alle quali, tuttavia, ogni definitiva determinazione spetta, ripetesì, al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sulla base del parere della Commissione sopracitata ».

Le aree sono entità intercomunali e possono essere interprovinciali, non sono avulse dal tessuto residenziale ma lo hanno come presupposto nelle prospettive di sviluppo; esse sono, inoltre, organizzate per una armonizzazione nel territorio dell'insediamento non soltanto industriale, nella misura in cui i piani regolatori dei Consorzi debbono tenere conto delle altre attività produttive della zona.

Il pericolo di confusione con le vecchie zone industriali potrebbe sorgere, particolarmente, per i nuclei, data la loro minore ampiezza. Invece, le caratteristiche di intercomunalità ed interprovincialità, di armonizzazione del territorio ai fini dello sviluppo industriale e in considerazione delle altre attività produttive è caratteristica comune sia delle aree che dei nuclei.

## **2. — La costituzione del Consorzio per l'area o il nucleo industriale.**

Una volta ottenuto il riconoscimento dell'area e del nucleo nel modo e nelle forme indicati nel precedente n. 1, gli enti promotori dell'area o del Nucleo possono costituirsi in Consorzio.

### **2.1. — La procedura di approvazione dello statuto consortile ed esame critico dello statuto-tipo.**

I Consorzi — ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della L. n. 555 del 1959 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della L. n. 717 del 1965 (ora quarto comma dell'art. 144 del T.U.) — sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e alla tutela della Regione (prima della L. n. 853 del 1971 la vigilanza e la tutela spettavano al Ministero dell'industria che la esercitava attraverso una apposita Commissione).

In quanto trattasi di Enti di diritto pubblico, la costituzione del Consorzio si perfeziona allorché il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione della Regione ne approva lo statuto.

Lo statuto deve pertanto ottenere prima il parere favorevole della Regione, la quale lo trasmette al Presidente del Consiglio perché venga fatta la proposta formale al Presidente della Repubblica per l'approvazione. La Regione è facultata a deliberare favorevolmente sullo Statuto proposto in base all'accertamento del rispetto degli obiettivi nonché della natura previsti dalla legge per i Consorzi. A tale uopo la Regione è abilitata a stabilire le condizioni per l'approvazione.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con circolare del suo Presidente, 31 dicembre 1959 n. 11312 e con circolare del Ministro per il Mezzogiorno 15 aprile 1969 n. 4450, provvede a definire la struttura-tipo dello statuto consortile, che, da un punto di vista sostanziale, rappresenta l'insieme di condizioni indispensabili a tutt'oggi vigenti per ottenere quanto meno, la delibera favorevole della Regione e, conseguentemente, l'inoltro del documento al Presidente del Consiglio.

Ecco il testo dello statuto-tipo in questione, come risulta dal coordinamento delle predette circolari; in nota saranno fatte alcune osservazioni in ordine alla funzionalità delle singole previsioni.

STATUTO-TIPO DEI CONSORZI PER LE AREE E I NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
(Art. 145 T.U. delle leggi sul Mezzogiorno) (22)

« Art. 1. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, è costituito, con sede in . . . . . il Consorzio per l'Area « (o il Nucleo) di sviluppo industriale di . . . . .

« Fanno parte del Consorzio:

« a) la Provincia di . . . . . (oppure le Province di . . . . .);

« b) il Comune di . . . . . (oppure i Comuni di . . . . .);

« c) la Camera di Commercio, industria, [artigianato] e agricoltura di . . . . . (oppure le Camere di Commercio, industria, [artigianato] e agricoltura di . . . . .);

« d) . . . . .

« Possono far parte inizialmente del Consorzio o esservi successivamente ammessi a norma dell'art. 13, lett. d) del presente statuto, altri « Enti pubblici interessati e gli Enti di natura privata che abbiano lo « scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico nei territori di « cui all'art. 1) del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523.

« Art. 2. — Il Consorzio ha la durata di anni . . . . . (30), che può « essere prorogata alla scadenza.

« Art. 3. — Il Consorzio ha lo scopo di favorire il sorgere di nuove « iniziative industriali nel comprensorio, di cui alla planimetria allegata « al presente statuto, compreso tra le seguenti delimitazioni: a nord « . . . . ., ad est . . . . ., ecc....

« A tal fine, esso provvede in particolare:

« a) agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo industriale nel comprensorio;

« b) all'acquisto delle aree ed immobili occorrenti per l'impianto « delle singole aziende e per i servizi comuni;

« c) all'esecuzione ed alla gestione di opere, di attrezzature e di « servizi di interesse e di uso comune ai sensi dell'art. 144, primo comma, « del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, entro il suo comprensorio;

« d) alla costruzione di rustici industriali, ai sensi dell'art. 151, primo « comma, del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523;

« e) a vendere o cedere in uso ad imprese industriali le aree e gli « immobili che il Consorzio abbia a qualsiasi titolo acquisito;

« f) a promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari « ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione industriale, ai « sensi dell'ultimo comma dell'art. 147 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523;

« g) ad assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento « dei fini istituzionali.

« Art. 4. — La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio sarà « effettuata a tutte le imprese che intendano realizzare nuove iniziative

(22) La presente stesura dello statuto-tipo è quella riportata nella predetta circolare n. 4450 del 15 aprile 1969.

Per comodità di consultazione, saranno indicate tra parentesi quadra tutte le parti modificate o introdotte *ex novo* della circolare in questione rispetto alla stesura vigente fino alla data della circolare stessa.

« nel Comprensorio, sulla base di condizioni preventivamente fissate per  
 « le singole zone del comprensorio. In ogni caso, le condizioni debbono  
 « essere tali da costituire una concreta, effettiva integrazione degli incen-  
 « tivi previsti dalle disposizioni vigenti.

« Art. 5. — Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti  
 « dei partecipanti.

« Inizialmente i conferimenti saranno effettuati nella seguente  
 « misura:

« — Amministrazione provinciale di . . . . . L. . . . . in . . . . .  
 « anni;

« — Comune di . . . . . L. . . . . in . . . . . anni;

« — Camera di Commercio di . . . . . L. . . . . in . . . . . anni;

« — (altri eventuali Enti) . . . . . L. . . . . in . . . . . anni.

« Il patrimonio può essere incrementato e dai conferimenti di nuovi  
 « membri e da ulteriori apporti dei consorziati.

« I proventi del Consorzio sono costituiti:

« *a*) dalle rendite del proprio patrimonio;

« *b*) dal realizzo per le vendite e dai canoni per la concessione  
 « in locazione di aree e rustici industriali;

« *c*) dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzio-  
 « nanti nella zona e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal  
 « Consorzio a favore delle imprese;

« *d*) da contributi dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno o di  
 « altri Enti e dai fondi derivanti dai mutui contratti o da altre opera-  
 « zioni finanziarie;

« *e*) da altri eventuali contributi lasciati e donazioni da parte sia  
 « di enti sia di privati;

« *f*) dai proventi derivanti dalla Amministrazione dei fondi di cui  
 « alle precedenti lettere.

« [Per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio, è costi-  
 « tuito un apposito fondo alimentato da contributi degli Enti consorziati  
 « deliberati dal Consiglio Generale, dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai  
 « sensi dell'art. 153 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 e da altri proventi  
 « derivanti per legge a favore dei Consorzi.

« Il Consiglio Generale del Consorzio dichiara morosi gli Enti parte-  
 « cipanti dopo due anni di inosservanza dell'obbligo di versamento dei  
 « conferimenti patrimoniali o dei contributi di cui al precedente comma  
 « e subito dopo trascorso il terzo anno delibera l'esclusione dal Con-  
 « sorzio dell'Ente inadempiente.

« In caso di esclusione per mancato versamento dei conferimenti pa-  
 « trimoniali il Consiglio Generale delibera la conseguente riduzione del  
 « patrimonio del Consorzio] (23).

---

(23) In tal modo si è inteso eliminare un difetto del precedente statuto-tipo che non prevedeva alcuna sanzione nei confronti dei membri che non provvedessero a versare la loro parte degli oneri connessi alla organizzazione e funzionamento del Consorzio.

« Art. 6. — Sono organi del Consorzio:

« a) il Consiglio Generale;

« b) il Comitato Direttivo;

« c) il Presidente;

« d) il Collegio dei Revisori.

« Art. 7. — Il Consiglio Generale è costituito:

« a) dal Presidente del Consorzio;

« b) da . . . . . membri nominati dagli Enti consorziati, fra persone aventi i requisiti di sicura ed accertata esperienza in materia economica, amministrativa ed industriale.

« I membri così nominati durano in carica (3) esercizi e possono essere confermati alla scadenza. [Se l'Ente consorziato, tempestivamente e formalmente invitato dal Consorzio a provvedere, non abbia nominato, alla scadenza, i propri rappresentanti, o non abbia confermato i precedenti, questi ultimi si intendono a tutti gli effetti confermati].

« In caso di impedimento, dimissioni, revoca o [decadenza] di un membro, l'Ente consorziato che lo ha nominato provvederà alla surrogazione o alla sostituzione [con un altro rappresentante, la cui durata in carica cessa, comunque, alla scadenza del Consiglio Generale. In tali casi, ove la designazione da parte dell'Ente non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l'organo cui è demandata la vigilanza sull'Ente stesso].

« Tutti gli Enti partecipanti al Consorzio hanno diritto di nominare almeno un membro del Consiglio Generale. In ogni caso la nomina di non meno di tre quarti dei componenti del Consiglio Generale spetta agli Enti partecipanti che hanno natura pubblica.

« I membri nominati a norma del primo comma sono inizialmente così distribuiti:

« — Amministrazione Provinciale di . . . . . n. . . . . ;

« — Comune di . . . . . n. . . . . ;

« — Camera di Commercio di . . . . . n. . . . . ;

« — (Altri eventuali Enti) . . . . . n. . . . .

« Nel caso di ammissione di nuovi Enti a norma dell'art. 13 lett. d) i relativi rappresentanti saranno attribuiti in modo che siano rispettati i principi stabiliti al comma 4° del presente articolo.

« L'ammissione di nuovi Enti e le eventuali conseguenti variazioni nel numero dei componenti il Consiglio e nella proporzione della loro attribuzione ai singoli Enti saranno deliberate dal Consiglio Generale e sottoposte congiuntamente all'approvazione degli organi di vigilanza e tutela.

« Alle sedute del Consiglio Generale partecipa, con voto consultivo, il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche, [o un suo delegato competente per territorio]. Ad esse partecipa, inoltre, il Direttore del Consiglio [o chi ne fa le veci. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore o da chi ne fa le veci].

« [I verbali del Consiglio Generale, ove non sia possibile l'approvazione al termine della seduta, possono essere approvati anche per corrispondenza dai membri del Consiglio stesso, con firma di approvazione

« apposta sulla copia del verbale ad essi trasmessa e da essi restituita  
« per raccomandata con ricevuta di ritorno.

« Qualora la copia del verbale non venga restituita entro 10 giorni  
« dalla ricezione da parte del membro del Consiglio, il verbale si intende  
« approvato] (24).

« Art. 8. — Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente del  
« Consorzio, e da (4/6) (25) membri eletti dal Consiglio Generale nella  
« sua prima riunione e scelti tra i componenti del Consiglio stesso. I mem-  
« bri durano in carica (3) esercizi.

[« Alle sedute del Comitato assiste il Direttore del Consorzio o chi  
« ne fa le veci, con funzioni di Segretario.

« Per l'approvazione dei verbali del Comitato Direttivo si applicano  
« le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 7].

« Art. 9. — Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nella  
« sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso.

« In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal membro più  
« anziano del Comitato Direttivo.

« Il Presidente dura in carica (3) esercizi.

« [La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con  
« quella di Amministratore di aziende operanti nell'ambito del Con-  
« sorzio] (26).

« Art. 10. — Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effet-  
« tivi e 3 supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'industria, il  
« commercio [e l'artigianato], [sentito il Ministro per gli interventi stra-  
« ordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord] e de-  
« signati, rispettivamente, uno effettivo con funzioni di presidente ed uno  
« supplente dal Ministro dell'industria, commercio [e artigianato], uno  
« effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno, ed uno  
« effettivo ed uno supplente dal Consiglio Generale del Consorzio, tra  
« persone che non siano membri del Consiglio Generale (27).

« Il Collegio dura in carica (3) esercizi.

« Art. 11. — L'incarico di componente degli organi di cui ai precedenti  
« articoli è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di di-  
« pendente retribuito dal Consorzio.

(24) La Commissione di vigilanza sui consorzi, di cui si dirà appresso, ha rite-  
nuto che la modifica della composizione del Consiglio generale dei consorzi in  
contrasto con quanto stabilito dallo statuto-tipo, con la quale si volessero affian-  
care ai membri titolari del Consiglio Generale dei membri supplenti, non appare  
rimedio valido al fine di rendere più funzionale il predetto organismo collegiale  
(seduta del 27 ottobre 1967).

(25) Il numero massimo tassativamente stabilito per la composizione del Co-  
mitato direttivo è di sei membri, oltre al Presidente e al Segretario.

(26) È strana la previsione di un Vice Presidente ove si consideri, da un lato,  
che tale carica non è prevista negli artt. 6, 7 e 8 che riguardano gli organi del  
Consorzio e la loro composizione e, dall'altro, che nel secondo comma dello stesso  
art. 9 si prevede che il Presidente — in caso di assenza o di impedimento — è  
sostituito dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

(27) Non possono essere nominati Revisori dei conti i membri del Consiglio  
generale e i membri del Comitato direttivo (che sono scelti tra i membri del Con-  
siglio generale), per la necessaria distinzione tra controllore e controllato.

« Altri casi eventuali di incompatibilità potranno essere determinati  
« dal Consiglio Generale.

« [Le cariche di Presidente, di Vice Presidente ove prevista, di com-  
« ponente del Consiglio generale e del Comitato Direttivo, sono gratuite].

« Art. 12. — Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo a seguito  
« concorso per titoli bandito dal Consorzio.

« Il Comitato Direttivo può, tuttavia, affidare per un periodo non  
« superiore ad un biennio le funzioni di Direttore a persona avente una  
« specifica conoscenza ed esperienza dei problemi economici ed indu-  
« striali. In tal caso il concorso di cui al primo comma deve essere  
« bandito entro il biennio stesso.

« Art. 13. — Spetta al Consiglio Generale:

« a) deliberare [non oltre il 31 ottobre e non oltre il 31 marzo,  
« rispettivamente, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi predispo-  
« sti dal Comitato Direttivo. Decorsi infruttuosamente i termini suindi-  
« cati, il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato vi provvede  
« mediante la nomina di apposito commissario];

« b) deliberare l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i  
« servizi espletati dall'Ente;

« c) deliberare l'approvazione del regolamento organico del per-  
« sonale;

« d) deliberare circa l'ammissione al Consorzio di altri Enti e le  
« conseguenti variazioni che si rendessero necessarie ai sensi [del 6° com-  
« ma] dell'art. 7;

« [e) dichiarare morosi gli Enti inadempienti e deliberare l'esclu-  
« sione di essi ai sensi del penultimo comma dell'art. 5];

« f) fissare le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei  
« revisori;

« g) deliberare circa le eventuali modifiche al presente Statuto,  
« salvo l'approvazione secondo le modalità e le forme previste dall'art. 145  
« del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523;

« h) determinare eventualmente gli altri casi di incompatibilità di  
« cui al secondo comma dell'art. 11 del presente Statuto;

« i) designare un membro effettivo e uno supplente del Collegio  
« dei Revisori ai sensi dell'art. 10;

« l) deliberare, con la maggioranza di 2/3 dei componenti, l'even-  
« tuale scioglimento anticipato del Consorzio e provvedere alla nomina  
« del liquidatore (28).

« Art. 14. — Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due  
« volte all'anno, e cioè [entro il mese di marzo e quello di ottobre].

« Il Consiglio, può, inoltre, essere convocato dal Presidente in seduta stra-  
« ordinaria per l'esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta  
« ne sia fatta richiesta da almeno [1/3] dei suoi membri o dal Collegio  
« dei Revisori.

« Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli  
« membri ed ai componenti il Collegio dei Revisori, spedita almeno 8

(28) Il Consiglio è l'unico organo competente ad esprimersi sulle dimissioni di un suo componente. Nelle riunioni del Consiglio generale sembra che non siano consentite deleghe da parte dei membri effettivi.

« giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza (29) il « termine potrà essere abbreviato fino a 3 giorni (30).

« Art. 15. — Spetta al Comitato Direttivo sovrintendere all'attività « del Consorzio.

« In particolare il Comitato:

« a) predispone i bilanci preventivi ed i conti consecutivi, da sotto-  
« porre, unitamente [ad apposite relazioni illustrative], al Consiglio Ge-  
« nerale, rispettivamente, non oltre [il 10 ottobre e non oltre il 10 marzo.  
« Decorsi infruttuosamente detti termini, il Ministero dell'Industria, Com-  
« mercio e Artigianato (30 bis) vi provvede mediante la nomina di apposito  
« Commissario, sottoponendo i bilanci ed i conti al Consiglio Generale ed  
« assegnando al medesimo il termine massimo di 20 giorni per le relative  
« deliberazioni];

« b) delibera circa gli atti intesi a promuovere le espropriazioni  
« previste all'art. 147 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, e delibera su ogni  
« acquisto e vendita di immobili che si rendessero necessari per il rag-  
« giungimento dei fini del Consorzio;

« c) delibera sulla adozione del piano regolatore di cui all'art. 146  
« del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 [e sulle eventuali osservazioni al piano  
« stesso curandone l'attuazione e l'aggiornamento];

« d) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica com-  
« petenza del Consiglio Generale (31) ovvero secondo e nei limiti da

(29) L'urgenza è valutata dal Presidente, cui — ai sensi del primo comma del-  
l'art. 14 — spetta la convocazione delle sedute straordinarie di cui l'urgenza può  
essere uno dei motivi.

(30) Nonostante la modifica del 15 aprile 1969, non è stato considerato il caso  
in cui si verifichi il mancato insediamento del Consiglio generale consortile e di  
perdurante carenza degli organi del Consorzio.

Sembra che — in tali casi — fosse ipotizzabile un intervento del Ministro per  
l'industria e del Ministro per il Mezzogiorno, nel senso di interessare il Ministero  
dell'interno affinché — tramite il Prefetto competente — fissasse la data per l'inse-  
diamento del Consiglio generale. Per effetto dell'intervenuto c. 4° della L. n. 853 del  
1971, sembra che le incombenze dei Ministri dell'Industria, del Mezzogiorno e dell'In-  
terno (e quindi quelle del Prefetto) siano da considerare nel quadro dei poteri delle  
Regioni.

Avuto riguardo alla prassi fin qui seguita — sembra che la riunione di in-  
sedimento sia valida a condizione che siano presenti « tutti » i rappresentanti dei  
Comuni consorziati.

Ove la riunione di insediamento non sia valida, sono invalide anche quelle  
successive.

(30 bis) Per effetto del 4° c. dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971, tale compito del  
Ministero dell'Industria ha da considerarsi trasferito alle Regioni.

(31) I compiti che, comunque, il Comitato direttivo del Consorzio non può  
esercitare in luogo del Consiglio generale sono:

— elezione del Presidente e del Comitato direttivo (in quest'ultimo caso, in-  
fatti, si tratterebbe di autoinvestitura);

— approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo (in quanto si  
tratta di atti predisposti dallo stesso Comitato direttivo);

— designazione dei Revisori dei conti (in quanto il controllato non può sce-  
gliersi il controllore);

— scioglimento del Consorzio (in quanto non sarebbe possibile la ratifica del  
Consiglio generale che non esisterebbe più dopo lo scioglimento del Consorzio  
stesso).

« questo stabiliti, assicurando in ogni caso il regolare funzionamento  
 « dell'Ente negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso, mediante  
 « la emanazione di tutti quei provvedimenti che, [sotto la sua responsa-  
 « bilità], ritiene necessari e urgenti, da sottoporre successivamente alla  
 « ratifica del predetto organo, nella sua più prossima adunanza (32);

« e) delibera circa l'incarico del Direttore nei casi previsti al se-  
 « condo comma del precedente art. 12.

« [Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata  
 « ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori, spedita  
 « almeno otto giorni prima di quello della convocazione. In caso di ur-  
 « genza, il termine potrà essere abbreviato fino a 3 giorni].

« Art. 16. — Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio,  
 « convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio  
 « Generale, nonché quelle del Comitato Direttivo; prende la delibera-  
 « zione relativa al personale, a norma di regolamento di cui all'art. 13  
 « [lett. c], vigila sull'attività del Consorzio; esercita le funzioni a lui  
 « eventualmente delegate dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo.

« Art. 17. — Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio preventivo  
 « e quello consuntivo, redige su di essi le proprie relazioni per il Con-  
 « siglio regionale e controlla la regolarità della contabilità.

« Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni 3 mesi e [partecipa]  
 « alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale. [Può  
 « partecipare altresì alle riunioni del Comitato Direttivo] (33).

« [A tal fine, i componenti il Collegio dei Revisori sono informati  
 « delle convocazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo ai  
 « sensi, rispettivamente, dell'ultimo comma dell'art. 14 e dell'ultimo com-  
 « ma dell'art. 15].

« Art. 18. — [Il Consiglio Generale è validamente riunito in prima  
 « convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 dei membri assegnati  
 « al Consiglio stesso; in seconda convocazione quando sia presente la  
 « metà di detti membri di cui la maggioranza sia costituita da rappre-  
 « sentanti di Enti pubblici.

« Il Comitato direttivo è validamente riunito quando è presente la  
 « maggioranza assoluta dei membri al Comitato stesso].

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comi-  
 « tato direttivo, salvo il caso previsto alla lett 1) dell'art. 13, è richiesto  
 « il voto favorevole della maggioranza assoluta dei [votanti] (34).

(32) Lascia perplessi la genericità sul tempo della ratifica, anche in relazione all'esercizio eventuale del controllo di merito da parte della Commissione di vigilanza e tutela qualora il Comitato direttivo abbia deliberato su materie di competenza del Consiglio generale per le quali il terzo comma dell'art. 21 prevede il controllo di merito da parte della medesima Commissione.

(33) E dubbio se si tratta di una facoltà del Collegio dei Revisori o del Comitato direttivo; dallo spirito del successivo comma sembrerebbe trattarsi di facoltà del Collegio dei Revisori.

(34) Di tutte le modifiche apportate al presente art. 18, la più importante è, senza dubbio, quella riguardante la maggioranza necessaria per la validità di una delibera. La precedente stesura, infatti, non parlava di maggioranza dei « votanti », ma di maggioranza dei « componenti » il Consiglio.

Anche a voler sottacere dell'effetto praticamente paralizzante di una tale disposizione (soprattutto perché mancavano le sanzioni per le assenze dei membri dei

« [I componenti del Consiglio Generale che, senza giustificato mo-  
« tivo, non intervengono a due sedute consecutive, ordinarie e straordina-  
« rie, decadono dalla carica.

« Decadono, altresì, i componenti il Comitato Direttivo che, senza  
« giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive.

« In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale  
« decorsi 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della pro-  
« posta di decadenza da parte del Consiglio stesso, del Comitato Diret-  
« tivo o di uno qualunque dei componenti di essi, valutate le eventuali  
« giustificazioni dell'interessato].

« I rappresentanti di Enti che non abbiano versato i conferimenti  
« ed i contributi di cui all'art. 5, a decorrere dall'esercizio successivo a  
« quello del mancato adempimento, possono partecipare alle sedute del  
« Consiglio Generale senza peraltro esercitare il diritto di voto, finché  
« non sia trascorso il periodo previsto dallo stesso art. 5 per l'esclusione  
« dell'Ente moroso dal Consorzio].

« Art. 19. — Il Direttore sovrintende a tutti gli Uffici del Consorzio  
« e provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buon  
« andamento dei servizi.

« [È responsabile dell'attuazione delle delibere consortili e garanti-  
« sce un efficiente funzionamento del Consorzio].

« [Propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni e i prov-  
« vedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali].

« Art. 20. — L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno  
« solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre  
« di ogni anno, salvo il primo esercizio che decorrerà dal . . . al 31  
« dicembre.

« Art. 21. — Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela del Mi-  
« nistero dell'Industria, Commercio [e Artigianato], in conformità del-  
« l'ultimo comma dell'art. 144 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523.

« Al suddetto Dicastero saranno trasmessi per l'esercizio dei compiti  
« di cui sopra, le deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato  
« Direttivo nonché il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo.

« [Le anzidette deliberazioni divengono esecutive — fatta eccezione  
« per quelle sottoposte, ai sensi dei commi successivi, anche al controllo  
« di merito — se il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato  
« non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 30 giorni dal ricevi-  
« mento, con provvedimento motivato in cui venga enunciato il vizio  
« di legittimità riscontrato nella deliberazione].

« [La esecutività è sospesa se nel termine di cui al precedente comma  
« il Ministero chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio al  
« Consorzio. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se il Ministero  
« non ne pronuncia l'annullamento entro 30 giorni dal ricevimento delle  
« controdeduzioni che il Consorzio deve trasmettere entro il termine mas-  
« simo assegnato nella richiesta].

---

due organi), occorre notare come il sistema della maggioranza assoluta dei componenti adottato in via normale contrastasse con tutta la prassi e con tutte le regolamentazioni di organi collegiali.

« Sono sottoposte [anche al controllo di merito] del Ministero dell'Industria, Commercio [e Artigianato], le deliberazioni del Consiglio Generale per le materie previste nell'art. 13 alle lettere a), b), c), d), e), g) ed l) per quanto concerne la nomina del liquidatore, [nonché le deliberazioni del Comitato Direttivo per le materie previste dall'art. 15 alle lettere b), d) ed e)].

« [Le deliberazioni di cui al comma precedente — che non siano state annullate nei termini previsti al 3° e 4° comma — divengono esecutive dopo l'approvazione da parte del Ministero che deve pronunciarla entro il termine massimo di 60 giorni per le deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, e di 40 giorni per tutte le altre deliberazioni sottoposte al controllo di merito. Detti termini decorrono dalla data di ricezione delle deliberazioni stesse, o, nel caso in cui siano stati chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ai sensi del 4° comma, dalla data di ricezione delle controdeduzioni fornite dal Consorzio].

« [Il Ministero può, tuttavia, entro i termini previsti dal precedente comma, invitare con richiesta motivata il Consorzio a riprendere in esame le deliberazioni anzidette ed a presentare le sue controdeduzioni nel termine massimo assegnato nella richiesta].

« [Su tali controdeduzioni o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, il Ministero emette la decisione che deve intervenire entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni stesse].

« [Agli effetti del decorso dei termini previsti dal presente articolo, il Ministero rilascia immediata ricevuta dei processi verbali delle deliberazioni e delle controdeduzioni presentati dal Consorzio] (35).

« Art. 22. — Il Ministro per l'Industria, il Commercio [e l'Artigianato], con proprio decreto di concerto con il Ministro per l'Interno, con il Ministro per i lavori pubblici e con quello per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord, può sciogliere l'amministrazione del Consorzio, ove vengano accertate persistenti irregolarità nel funzionamento di esso; in tal caso, nomina un Commissario governativo per la provvisoria gestione dell'Ente, fino alla rinnovazione degli organi statutari da effettuarsi entro il termine fissato dallo stesso decreto di nomina (35 bis).

« Art. 23. — Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ».

Resta, infine, da chiarire la fase procedurale riguardante la definizione della volontà degli organi aderenti al Consorzio.

Si è visto che, per promuovere la costituzione dell'area o del nucleo, gli enti debbono essere autorizzati da una decisione del loro organo deliberante, decisione con la quale viene autorizzato il legale rappre-

(35) Per un dettagliato esame di tale articolo, vedasi il paragrafo 7 di questo Capitolo III, in particolare, i punti 7.2., 7.2.1. e 7.2.2.. In questa sede si ricorda soltanto che, per effetto del c. 4° dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 21 in questione riguardanti il Ministero dell'Industria sono da considerare trasferite alle Regioni.

(35 bis) Per la competenza dell'organo, cfr. precedente nota n. 35.

sentante di ciascuno a compiere tutti gli atti che sono necessari per istruire le domande di riconoscimento delle aree o dei nuclei da inviare alla Regione.

Al riguardo, va rilevato che l'organo deliberante di ciascuno degli enti promotori deve adottare una decisione che contenga esplicitamente l'indicazione della adesione dell'ente al costituendo Consorzio, la delega al rappresentante legale dell'Ente stesso a firmare l'atto costitutivo, l'autorizzazione espressa al rappresentante dell'Ente ad approvare lo statuto e le eventuali modifiche sia dell'atto costitutivo (prima che lo statuto sia approvato dal Presidente della Repubblica) che dello statuto (dopo — naturalmente — la predetta approvazione con decreto del Presidente della Repubblica), l'autorizzazione al rappresentante dell'Ente ad assumere un impegno finanziario definito globalmente e annualmente per la partecipazione al Consorzio, nonché, eventualmente, la designazione di un sostituto del legale rappresentante. In assenza del rappresentante dell'Ente e del suo sostituto nella fase di rogazione dell'atto costitutivo, è necessario che gli enti interessati provvedano alla sostituzione con delibera apposita; ove gli Enti non vi provvedano, se si tratta di Enti pubblici, l'organo di vigilanza (semprechè l'Ente stesso non abbia espressamente deciso e comunicato di volersi ritirare dal costituendo Consorzio) nomina d'autorità un legale rappresentante; se si tratta di Enti privati, la mancata nomina del rappresentante legale vale come rinuncia a partecipare al Consorzio.

Come qualunque altra delibera, anche quella relativa all'adesione al Consorzio deve essere preventivamente approvata dagli organi che per legge o per statuto esercitano la vigilanza sugli enti che intendono costituire il Consorzio.

Perfezionata la delibera predetta, i legali rappresentanti degli enti possono provvedere alla redazione, per atto pubblico, dell'atto costitutivo del Consorzio e dello statuto dell'Ente.

Nell'atto costitutivo è necessario indicare i termini della delega conferita a ciascun legale rappresentante dai rispettivi Enti; al fine di facilitare l'esame della domanda si provvede, in genere, ad allegare all'atto costitutivo ed allo statuto la copia della delibera dei singoli Enti.

Tre copie dell'atto costitutivo e dello statuto (a ciascuna delle quali devono essere allegate le predette delibere) sono inviate alla Regione perché — ai sensi del primo comma dell'art. 8 della L. n. 555 del 1959, modificato dal comma quarto dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971 (ora primo comma dell'art. 145 T.U. come risulta modificato dalla nuova legge predetta) — deliberi preventivamente sullo statuto e ne promuova l'approvazione da parte del Presidente della Repubblica.

Al riguardo, la Regione è tenuta ad accertare che il Consorzio, per natura, scopi e consistenza, risponde ai requisiti previsti dalla legge per realizzare gli obiettivi d'industrializzazione del Meridione. Spetta al Presidente del Consiglio — comunque — valutare in ultima analisi l'adesione in questione. E questo il motivo per cui — ove mai la Regione ritenesse parzialmente non conformi agli obiettivi di legge gli atti costitutivi e gli statuti dei Consorzi deve — ciononostante — inoltrare la pratica alla Presidenza del Consiglio alla cui valutazione resta definitiva-

mente affidata. Sarà, dunque, in sede propria che la Presidenza, sulla scorta delle osservazioni della Regione, potrà richiedere agli enti di apportare le modifiche necessarie a rispettare la legge ed a legittimare quindi il decreto di approvazione.

L'atto con cui il Presidente della Repubblica approva lo statuto, perfeziona il procedimento di formazione del Consorzio; esso ha natura costitutiva della personalità di diritto pubblico del Consorzio.

## **2.2. — Modifiche degli statuti consortili.**

Le modifiche degli statuti dei Consorzi devono essere approvate, al pari degli statuti stessi, con decreto del Presidente della Repubblica con le modalità previste per la prima approvazione. La modifica deve essere promossa dalla Regione, anche su iniziativa degli Enti locali interessati.

Nel caso la proposta di modifica provenga da un ente locale, evidentemente, su di essa dovrà pronunciarsi la Regione. Successivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove del caso, propone il provvedimento di modifica al Presidente della Repubblica, che vi provvede con proprio decreto.

Per tale motivo, si deve ritenere che, nonostante non sia esplicitamente previsto nell'art. 145 secondo comma del T.U., si debba ripetere tutta la procedura prevista per l'approvazione dello statuto nella sua globalità quando voglia procedersi alla sua modifica.

Resta, infine, da chiarire il rilievo che eventuali modifiche dello statuto-tipo deliberate dalla Regione, possono avere sui Consorzi già riconosciuti.

È indubitabile — riteniamo — che sotto tale profilo le decisioni della Regione possano contenere una previsione sanzionatoria implicita, nel senso che — ove mai un Consorzio non si uniformasse alle modifiche proposte — verrebbe a cadere il presupposto in base al quale è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico e, per conseguenza, il Consorzio non potrebbe — di fatto — essere considerato come Consorzio ex art. 144 del T.U., con le conseguenze del caso.

## **3. — I compiti dei Consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 primo comma della L. n. 634 del 1957, dell'art. 1 della L. n. 1462 del 1962 e dell'art. 31 secondo comma, seconda alinea, e terzo comma della L. n. 717 del 1965 (ora comma primo, secondo, terzo dell'art. 144 del T.U.), nonché ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'art. 21 della L. n. 634 del 1957 e dell'art. 5 della L. n. 555 del 1959 (ora nono comma dell'art. 147 del T.U.), i compiti dei Consorzi, che da questo momento saranno chiamati, per brevità, industriali, sono di cinque categorie:

- a) redazione del piano regolatore dell'area o del nucleo;
- b) realizzazione di opere infrastrutturali;
- c) cessione in proprietà o in fitto di immobili alle industrie;

d) gestione e sviluppo delle opere consortili;

e) altre iniziative utili allo sviluppo industriale, e, in particolare, attività di promozione e assistenza alle iniziative industriali.

Posto che il piano regolatore è il documento fondamentale della attività del Consorzio, ad esso è stato dedicato l'intero paragrafo 4 di questo Capo, al quale, pertanto, si rinvia.

### 3.1. — Opere consortili.

Dalla distinzione surriportata dei compiti dei Consorzi emerge chiaramente la necessità di una pregiudiziale indicazione delle opere infrastrutturali di competenza dei Consorzi. Al riguardo, va osservato che i Consorzi possono realizzare direttamente determinate opere che sono di loro stretta competenza, nonché provvedere ad eseguire per concessione le opere infrastrutturali dell'area o del nucleo che sono di competenza della Cassa; in ogni caso, ad essi spetta la gestione e manutenzione sia delle prime che delle seconde.

L'art. 31 secondo comma della L. n. 717 del 1965 (ora art. 149 del T.U. nel testo coordinato con l'art. 1 della L. n. 853 del 1971) prevede che sia il CIPE a determinare le opere che dovranno essere realizzate a totale carico della Cassa e quelle che dovranno essere realizzate dai Consorzi (36).

(36) Invero, il secondo comma dell'art. 31 della L. n. 717 del 1965 non prevede che le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa nelle aree e nei nuclei siano a totale carico dell'Ente. Pertanto, l'aggiunta delle parole « a totale carico » nell'art. 149 del T.U. desta qualche perplessità, in quanto sembra valicare i limiti della delega contenuta nell'art. 25 della L. n. 717 del 1965 per il coordinamento della legislazione meridionalistica.

L'ultima parte dell'art. 25 predetto, infatti, recita testualmente « ... apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica ».

Orbene, anche a voler interpretare il potere di delega in questione nel senso più elastico ed ampio, non si può arrivare a ritenere che in sede di coordinamento si potessero fissare limiti quantitativi a previsioni di legge.

L'interpretazione che è implicita nel coordinamento effettuato si fonda — probabilmente — sulla presunzione che, recitando il secondo comma dell'art. 31 della L. n. 717 « ... le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa », queste debbano intendersi a totale carico dell'Ente, giacché da un lato, mancando una esplicita limitazione dell'intervento, non è possibile « realizzare » un'opera se non a totale carico; e dall'altro lato la L. n. 717, con l'art. 31 secondo comma, avrebbe operato una distinzione nella competenza delle opere dalla quale scaturirebbe la non applicabilità alle opere che la Cassa deve realizzare nelle aree o nei nuclei, della disciplina prevista dai commi sesto, settimo e ottavo dell'art. 21 della L. n. 634 del 1957 (come risulta modificato dall'art. 3 della L. n. 1462 del 1962) secondo il quale la Cassa assume l'85% della spesa che i Consorzi devono sostenere per realizzare le opere di propria competenza.

I dubbi derivano anche dal fatto che sarebbe tecnicamente possibile una interpretazione del predetto combinato disposto nel senso che la distinzione operata dal Cipe riguarderebbe la competenza esecutiva delle opere (con tutte le conseguenze procedurali connesse) e non la parte finanziaria.

Peraltro, i dubbi sono alimentati anche dal fatto che nel T.U. non è stato avvertito il bisogno di adoperare lo stesso metro usato in sede di redazione dell'art. 149, anche per il terzo comma dell'art. 151 (che ha recepito il terzo comma del-

Alla prescrizione di legge provvede (quando, prima della L. n. 853 del 1971, doveva essere il piano di coordinamento a provvedere) l'allegato A al Capo III della parte seconda del Piano, successivamente integrato ai sensi di quanto deliberato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nella riunione del 17 novembre 1967, e ratificato dal CIPE. Il testo è riportato nel paragrafo seguente e, fino a diversa disposizione del CIPE, ha da ritenersi efficace.

### 3.1.1. — Opere consortili alla cui esecuzione provvede la Cassa per il Mezzogiorno. In particolare, porti ed aeroporti a servizio di aree o nuclei.

*Opere ferroviarie:* raccordi tra lo scalo ferroviario delle FF.SS. e l'agglomerato, ovvero l'area interessata alla 1<sup>a</sup> fase; parchi di presa e consegna merci; parchi di sosta, formazione e smistamento convogli; caselli di guardia e servizi connessi relativi alla diramazione consortile; sovrappassaggi e sottopassaggi delle linee FF.SS. o in concessione.

*Strade:* opere di allacciamento e svincolo dell'agglomerato, o area di insediamento prevista nella prima fase, alla viabilità principale; asse attrezzato dell'agglomerato; opere di allacciamenti dell'agglomerato, o area di insediamento prevista nella prima fase, ai porti e aeroporti interessanti lo sviluppo industriale del comprensorio.

*Fognature:* collettori principali; impianti di depurazione acque reflue; opere di scarico fino al recapito finale.

*Approvvigionamento idrico ad uso potabile ed industriale:* opere di sbarramento per bacini artificiali; opera di presa da invasi o traverse fluviali; opera di captazione sorgenti, escavazione pozzi; opera di presa a mare; rete di adduzione dalle fonti di approvvigionamento all'agglomerato; serbatoi di compenso all'origine della rete di distribuzione; impianti di chiarificazione, potabilizzazione, depurazione e trattamento delle acque e liquami; impianti di dissalamento per acque salmastre e salate.

*Gas, metano, vapore, olii, liquidi industriali:* rete di adduzione e di distribuzione principale.

*Opere relative ai porti:* opere foranee; costruzione di moli e relativi completamenti; escavazioni (mantenimento e approfondimento fondali, scavo nuovi fondali, ecc.); costruzione banchine; lavori di completamento, modifica e adeguamento delle opere foranee; altre opere a mare.

---

l'art. 3 della L. n. 1462 del 1962), il quale prevede che la Cassa « può assumere a proprio carico la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori » dei Consorzi industriali. Nei confronti di tale spesa, infatti, la Cassa (come risulta dalla delibera del Consiglio d'amministrazione dell'Ente in data 10 aprile 1963) assume una funzione contributiva che — rispetto all'effettivo costo della redazione del piano regolatore — potrebbe anche essere parziale. Perché, dunque, anche in questo caso — indubbiamente più chiaro dal punto di vista testuale — i compilatori del T.U. non hanno inteso opportuno inserire la specificazione che la spesa era « a totale » carico della Cassa?

In conclusione, si può dire che si tratta — per la specifica previsione del secondo comma dell'art. 31 della L. n. 717 — se non proprio di un vuoto di legge, almeno di una imperfezione che può far nascere dubbi.

*Sistemazione dei terreni:* sistemazione idraulica generale; collettori principali di raccolta acqua piovana.

*Telefoni:* allacciamento dell'agglomerato alla rete principale.

Gli studi preliminari e la progettazione delle opere sopracitate sono a carico della Cassa.

La Cassa — ai sensi dell'art. 9 della L. n. 1462 del 1962 (ora, art. 150 del T.U.) nonché dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 — può essere autorizzata dal CIPE a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti ed agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei industriali, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonché dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

La valutazione della « indispensabilità » delle opere in questione spetta al CIPE.

La Cassa, quando redige i progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere portuali ed aeroportuali predette, deve agire d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e deve sentire, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e della marina mercantile e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni anche l'amministrazione regionale interessata (37).

### 3.1.2. — Opere consortili alla cui esecuzione provvedono i Consorzi.

*Sistemazione terreni:* livellamento generale; canali secondari di raccolta acque superficiali; opere di consolidamento; sistemazioni e spostamenti inerenti le servitù.

*Strade:* opere stradali per il miglioramento dei traffici dell'agglomerato; strade di penetrazione (e di lottizzazione).

*Approvvigionamento idrico per uso industriale:* rete di distribuzione; reti antincendio.

*Approvvigionamento idrico per uso potabile:* rete di distribuzione.

*Fognature:* rete di raccolta acque reflue; rete di raccolta acque nere.

*Gas, metano, vapore, olii, liquidi industriali:* rete di distribuzione secondaria.

*Opere portuali:* costruzione di accessi stradali e ferroviari alle banchine e relative opere di protezione per la predisposizione di opere accessorie; attrezzature e servizi dettati da esigenze delle industrie esistenti negli agglomerati o che risolvano problemi di immediato insediamento (elevatori meccanici ed elettrici, nastri trasportatori, sollevatori

(37) A titolo di completezza espositiva, si ricorda che i porti al servizio di aree e nuclei di sviluppo industriale previsti dal piano di coordinamento (cfr. par. 2, Cap. I, Parte seconda) sono: Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Taranto, Brindisi, Sibari, Crotone, Reggio Calabria, Palermo, Augusta, Pozzallo, Porto Vesme, Porto Torres, Arbatax, Oristano, Cagliari.

A questi si devono aggiungere per i particolari interventi previsti, il porto di Metaponto e quello di Civitavecchia (anche se quest'ultimo, infatti, non rientra nel territorio Cassa, è stato previsto il finanziamento del terminale di collegamenti con la Sardegna).

per silos, ecc., magazzini, frigoriferi, silos, serbatoi per olii minerali, fabbricati per servizi, etc.); sistemazioni dei piazzali e della viabilità (38).

La realizzazione di dette opere può avvenire in relazione sia a porti esistenti che di nuova costruzione; in entrambi i casi, le opere debbono essere riconosciute necessarie dagli organi competenti per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei e debbono essere concordate con le amministrazioni interessate.

Gli organi in questione sono il Consiglio Generale del Consorzio, il Ministero dei Lavori Pubblici (Ufficio competente del Genio Civile Opere Marittime), il Ministero della Marina Mercantile (Capitanerie di Porto), nonché la Cassa per il Mezzogiorno.

*Telefoni:* centralino telefonico; rete di distribuzione.

*Servizi di carattere collettivo - attrezzature varie:* rustici industriali; sede del Consorzio; uffici vari; attrezzature di sollevamento; attrezzature di trasporto meccanizzate; depositi merci combustibili, etc.

### 3.2. — Cessione in fitto o in proprietà di immobili ad imprese industriali.

I Consorzi — ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 quinto comma della L. n. 634 del 1957 e dell'art. 5 della L. n. 555 del 1959 (ora nono comma dell'art. 147 del T.U.) — possono promuovere l'espropriazione di immobili al fine di cederli ad imprese che vogliono impiantarvi industrie.

Gli immobili che i Consorzi possono espropriare sono i suoli liberi da costruzioni, i suoli su cui insistono edifici non industriali, i suoli su cui insistono edifici di natura industriale.

Esistono delle differenze circa le agevolazioni di cui possono godere i Consorzi per procedere a questo tipo di espropriazione, in relazione alla categoria di immobili suindicati, delle quali si tratterà *infra*, nel paragrafo 5.

(38) In particolare, per quanto riguarda le opere portuali, la L. 30 dicembre 1970 n. 1295 (pubbl. in G. U. n. 37 del 12 febbraio 1971 e riportata in nota al testo dell'art. 151 del presente T.U.), rende inutile l'elencazione in questione per quanto riguarda la concessione del contributo della Cassa a determinate condizioni.

Infatti, tale legge prevede che se trattasi di opere:

— relative ai porti destinati a servizio delle aree e dei nuclei (cfr. precedente nota n. 37);

— contemplate dai piani regolatori delle aree e dei nuclei, approvati prima dell'entrata in vigore della L. n. 1295 del 1970 (cioè, il 27 febbraio 1971);

— che debbano essere destinate all'uso pubblico (destinazione da accertarsi da parte del Ministro per la Marina mercantile), per la loro esecuzione o per il loro acquisto (sempre che siano già esistenti al 27 febbraio 1971, data di entrata in vigore della legge in questione), la Cassa può concedere il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 151 T.U.

In tal modo, *tutto* ciò (le opere) che è relativo ai porti predetti, è agevolabile.

La nuova legge, pertanto, fa salva l'elencazione delle opere in questione che la Cassa può realizzare direttamente (nel senso che esse sono circoscritte alle previsioni), mentre slarga alla totalità delle opere portuali la possibilità operativa dei Consorzi industriali (con il contributo a fondo perduto della Cassa).

Ciò che giova subito sottolineare è il fatto che i Consorzi possono cedere alle industrie in locazione o in vendita, sia i terreni che i rustici industriali realizzati dai Consorzi stessi.

Il ricavo delle vendite e i canoni locativi degli immobili predetti costituiscono proventi del Consorzio, come è previsto dalla lettera *b*) del comma 4° dell'art. 5 dello statuto-tipo.

Il regime dei proventi relativi a vendite e locazioni è espressamente disciplinato nel punto D della circolare Cassa n. 5/7130 del 16 marzo 1963 per i casi che riguardano immobili per cui la Cassa sia intervenuta fino al 22 maggio 1967; per quanto riguarda, invece, i casi relativi ad immobili per cui la Cassa sia intervenuta dopo il 22 maggio 1967 si applicano i punti nono e decimo della circolare Cassa n. 6/29898 del 22 maggio 1967.

Con l'osservanza dei limiti derivanti dalle disposizioni appena citate relative alla parte finanziaria delle operazioni in esame, i Consorzi sono liberi di determinare ammontare e condizione di pagamento del prezzo pattuito per la vendita o come canone.

### 3.3. — La gestione e la manutenzione delle opere consortili.

La gestione delle opere consortili è disciplinata dal primo comma dell'art. 21 della L. n. 634 del 1957, cui va aggiunta l'ultima frase del secondo comma dell'art. 31 della L. n. 717 del 1965 (ora, terzo comma dell'art. 144 del T.U.), che prevede a carico dei Consorzi anche la manutenzione delle opere.

Il terzo comma dell'art. 144 del T.U. ha conservato la distinzione fatta con la L. n. 717 fra attività di gestione e attività di manutenzione delle opere consortili da parte dei Consorzi.

Orbene, per la gestione — ma non anche per la manutenzione — delle opere consortili, la Cassa, ai sensi del nono comma dell'art. 6 della L. n. 717 (ora, primo comma dell'art. 152 del T.U.), può concedere anticipazioni finanziarie (prestiti) ai Consorzi.

La legge non indica se la gestione debba avvenire direttamente da parte dei Consorzi o se possa essere affidata da questo ad altri soggetti. Nel silenzio della legge si deve propendere per la possibilità di affidamento anche ad altri soggetti, mediante convenzioni.

In tal senso si pronunciò, peraltro, anche il Piano di coordinamento nel par. 7 del Cap. III della Parte seconda.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria delle spese sia di gestione che di manutenzione, è da dire che i Consorzi possono imporre ai beneficiari delle opere consortili canoni di utenza, come è previsto dall'art. 15 lett. *b*) dello statuto-tipo dei Consorzi, che considera gli introiti derivanti dalla gestione come proventi dei Consorzi.

La concessione dei prestiti ai Consorzi da parte della Cassa per l'attività di gestione è subordinata — ai sensi del citato art. 6 nono comma della L. n. 717 del 1965 — al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei Consorzi medesimi, nonché al rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti dal CIPE.

L'accertamento della situazione finanziaria dei Consorzi spetta alla Cassa. Per completezza espositiva ricordiamo che la prima definizione delle modalità e limiti riguardanti la gestione delle opere consortili fu effettuata dal Piano di coordinamento con il par. 7 del Cap. III della Parte seconda.

#### **3.4. — Altre attività dei Consorzi industriali.**

Ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della L. n. 717 del 1965 e della seconda alinea del secondo comma dell'art. 31 della L. n. 717 del 1965 (ora, commi secondo e terzo dell'art. 144 del T.U.), i Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona e, in particolare, possono esercitare attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali.

La legge lascia volutamente imprecisata l'area delle « altre » iniziative promuovibili e realizzabili da parte dei Consorzi, per cui risulterebbe contraria allo spirito della norma ogni precisazione dell'ambito di applicazione della norma stessa. Ciò che, invece, è utile ribadire subito è la possibilità per i Consorzi di godere di ogni eventuale agevolazione prevista per legge a vantaggio di enti che pongano in essere determinate attività che si tende comunque ad agevolare. Il discorso, naturalmente, è valido anche per le agevolazioni Cassa riguardanti settori diversi da quelli per i quali esplicitamente la legge prevede l'intervento da parte dell'Istituto a vantaggio dei Consorzi.

Per quanto riguarda le attività di promozione e di assistenza, delicato è il problema dei rapporti con lo IASM, che — come è noto — cura, a livello centrale, l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno.

#### **4. — Il piano regolatore del Consorzio. Possibilità di procedere ad espropriazioni prima della definitiva approvazione dello stesso P.R.**

I compiti assegnati ai Consorzi di sviluppo industriale sono collegati alla redazione di un piano regolatore consortile.

Al riguardo, va premesso che l'intervento dei Consorzi è articolato come realizzazione di infrastrutture, gestione delle stesse e, infine, promozione di attività che servano a favorire l'insediamento industriale. Ora, la terza funzione è in stretta correlazione con le prime due, nel senso che, una volta accertata la necessità di procedere a determinati interventi infrastrutturali, le attività di favoreggiamento dell'industrializzazione non possono essere staccate dal contesto della previsione di quell'insediamento per il quale si programmano le infrastrutture necessarie.

Occorre, quindi, uno schema ordinato in cui trovino collocazione tutte le attività dell'ente: da quelle infrastrutturali a quelle di varia promozione. Questo schema è il piano regolatore consortile. Cosicché — di regola — l'attività dei Consorzi non solo deve inquadrarsi nell'ambito

delle linee previste dal piano regolatore, ma dovrebbe logicamente discendere da quel documento. In altri termini, il Consorzio dovrebbe cominciare la sua attività operativa semplicemente dopo la definizione del piano consortile.

Al riguardo, è opportuno accennare alle dispute sorte in dottrina ed in giurisprudenza sulla opportunità di considerare subordinata la possibilità di realizzazione degli interventi da parte del Consorzio alla approvazione del piano consortile.

Il problema si pone in riferimento soprattutto al fenomeno espropriativo, in quanto niente può impedire all'ente di dare informazioni utili o, comunque, di mettersi a disposizione di industriali interessati all'insediamento nella zona, anche prima dell'approvazione del piano. In questo caso, infatti, il Consorzio — già riconosciuto come ente di diritto pubblico avente come scopo quello dell'industrializzazione di una zona — funziona come un ente di assistenza allo sviluppo industriale: e, ciò, è perfettamente conforme alla legislazione vigente (secondo comma dell'art. 31 della L. n. 717 del 1965).

Il problema della dipendenza fra attività del Consorzio e relativo piano regolatore si pone quando si analizzano le possibilità operative dell'ente, con riferimento alla realizzazione di infrastrutture e alla fornitura di aree o di rustici industriali agli imprenditori. Tutte queste forme di intervento, infatti, hanno come presupposto l'acquisizione e la disponibilità di aree su cui realizzare le infrastrutture, da cedere ai privati o su cui realizzare rustici industriali da cedere parimenti ai privati.

Per l'acquisizione delle aree, il combinato disposto degli artt. 21 terzo comma della L. n. 634 del 1957 e 2 — commi dal primo al quinto — della L. n. 1462 del 1962 (recepito nei primi sei commi dell'art. 147 del T.U.), prevede lo strumento dell'espropriazione.

Orbene, a prescindere dal caso in cui uno o più Enti partecipanti al Consorzio rechino come propri conferimenti terreni che siano nelle loro disponibilità, per acquisire le aree il Consorzio deve normalmente espropriarle. È discusso se, per procedere alle espropriazioni, sia necessario che esista già un piano regolatore consortile approvato o se sia sufficiente che il Consorzio esista legalmente, cioè che il suo statuto sia stato approvato dal Presidente della Repubblica.

Il problema è delicato, anche in considerazione, da un lato, della natura *sui generis* del Consorzio di sviluppo industriale e dall'altro, perché effettivamente la legislazione vigente sembra non offrire appigli per una univoca interpretazione in proposito.

In realtà, codeste complicazioni della materia scaturiscono dalle modificazioni che alla norma originaria — il citato art. 21 della L. n. 634 del 1957 — sono state successivamente apportate nell'intento, forse, di rendere più agile e spedita l'attività dei Consorzi.

Infatti, l'art. 21 della L. n. 634 prevedeva che sia lo statuto che il piano regolatore consortile dovessero essere approvati unitamente, con ciò eliminando ogni dubbio sulla derivazione delle possibilità d'azione dei Consorzi dall'approvazione del piano consortile.

Successivamente, l'art. 8 della L. n. 555 del 1959 prevede due procedure distinte per l'approvazione dello statuto e per quella del piano

regolatore, lasciando il primo alla competenza del Presidente della Repubblica ed affidando il secondo a quella del Presidente del Consiglio dei Ministri: da ciò deriva la possibilità che un Consorzio possa esistere senza il piano.

Tale modificazione non avrebbe avuto altro rilievo che quello della ripartizione delle competenze se non fosse rimasto invariato il terzo comma dell'art. 21 della L. n. 634 del 1957, il quale prevede che le opere consortili sono dichiarate *ex lege* di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Ci si è trovati, in tal modo, di fronte ad una legislazione che prevedeva la nascita di Consorzi, le opere che essi potevano realizzare, che dichiarava queste opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e che, inoltre, prevedeva un piano regolatore consortile. Quindi se il Consorzio può — è bene ribadirlo, *ex lege* — realizzare certe opere e se queste sono dichiarate indifferibili, urgenti e di pubblica utilità senza che questa dichiarazione *ex lege* sia collegata in qualche modo dalla legge stessa al piano regolatore, delle due l'una: o le opere del Consorzio sono indifferibili ed urgenti, oltre che di pubblica utilità, e — dunque — la loro realizzabilità è indipendente del piano consortile; o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è una dichiarazione *ex lege* priva di ogni contenuto pratico. In ambedue i casi si deve considerare la legislazione imperfetta; oppure si deve ammettere che il piano consortile non sia vincolante per il consorzio, nel senso che il Consorzio è autorizzato per legge a realizzare tipi di opere prefissati dalla legge stessa, in un ambito territoriale che è fissato — nei modi di legge — dagli stessi Enti locali e che corrisponde alla estensione territoriale fissata statutariamente dai consorziati ed approvata — con lo statuto — dal Presidente della Repubblica: di conseguenza, quindi, il Consorzio non avrebbe bisogno di un piano regolatore per se stesso.

Tale seconda ipotesi, per vero, ci sembra estremamente azzardata anche se lo stato attuale della legislazione — fedelmente riportata, peraltro, nel T.U. che si commenta — sembra giustificarla. Ci sembra azzardata perché, effettivamente, senza il legame tra piano regolatore ed opere, il Consorzio appare inspiegabilmente investito di poteri disordinati di intervento. Se, però, la soluzione in questione poteva essere con serenità scartata fino al 30 giugno 1967 (termine di scadenza della delega recata dall'art. 25 della L. n. 717 del 1965 per il coordinamento della legislazione meridionalistica), dopo tale data non è possibile affrontare l'argomento con uguale dose di serenità, in quanto il predetto art. 25 della L. n. 717, autorizzando il Governo ad « apportare » le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica, ha previsto il potere di modificare una « imperfetta » previsione di legge.

Se, dunque, il testo coordinato non ha apportato modifiche, bisogna concludere nel senso che la legislazione vigente in argomento è stata ritenuta perfetta.

Quanto, poi, alla posizione della giurisprudenza essa è attualmente cristallizzata nel contenuto della decisione della IV Sezione del Consiglio

di Stato 9 ottobre 1964 n. 1005 (39). Con tale decisione il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il piano consortile è l'unico strumento sulla base del quale il Prefetto, per concedere l'espropriazione, può valutare che l'iniziativa — la cui pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è dichiarata per legge — è conforme agli obiettivi fissati dalla legge per i Consorzi. La decisione, riferendosi ad un caso concreto naturalmente contiene anche altre argomentazioni a favore della tesi restrittiva delle possibilità d'azione dei Consorzi in assenza di piano regolatore. Per il momento vorremmo soffermarci sulla definizione suscitata, in quanto ci sembra sia quella che direttamente investe la necessità di un piano regolatore perché un Consorzio funzioni.

Ebbene, non ci sembra di poter condividere questa affermazione. Perché il Prefetto dovrebbe verificare nel piano consortile la conformità di un'opera agli obiettivi fissati dalla legge per i Consorzi, quando per questa verifica ha già a disposizione la dettagliata previsione tipologica delle opere realizzabili dal Consorzio contenuta nella legge nonché lo statuto del Consorzio stesso che fa fede del rispetto degli obiettivi generali di industrializzazione perseguiti dall'Ente? Se la legge attribuisce la qualifica di pubblica utilità alle opere consortili, perché il Prefetto dovrebbe spingere la sua valutazione dell'opportunità di un'opera oltre la verifica della corrispondenza dell'opera o dell'iniziativa che si vuole realizzare con i tipi previsti dalla legge? Forse che la pubblica utilità prevista per legge è soggetta al sindacato arbitrario del Prefetto? nel senso che anche se si tratta di un'opera prevista dalla legge come di pubblica utilità, il Prefetto può negare l'espropriazione?

A noi sembra poco convincente. Né questa opinione può essere modificata considerando che il Consiglio di Stato per il caso specifico si sia riferito alla possibilità di una espropriazione richiesta per motivi (poi rivelatisi non provati) di assoluta indifferibilità e che abbia tenuto conto della circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno 1° agosto 1963 n. 5279 concernente « Espropriazioni richieste dai Consorzi in assenza del piano regolatore ».

Infatti, in primo luogo non rileva ai fini della definizione del principio il fatto che possa trattarsi di casi eccezionali di intervento al di fuori del piano, giacché tale ipotesi non è prevista assolutamente per legge; in secondo luogo dobbiamo rilevare come la predetta circolare n. 5279 del 1963 sia viziata, anzitutto, da incompetenza dell'organo che l'ha emanata, e, cioè, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. La possibilità che i Consorzi hanno di espropriare è parte integrante del loro funzionamento, che non era sottoposta alla vigilanza del Comitato predetto, ma a quella delle suindicata Commissione interministeriale (ed, oggi, della Regione).

I limiti dei poteri del Comitato e del Ministro per il Mezzogiorno (i quali con tutti i limiti originari, sono oggi passati alle Regioni) sono

---

(39) In Rassegna « *Il Consiglio di Stato* » 1964, I, 1644.

fissati con chiarezza dalla legge (artt. 5 e 6 del T.U.), e fra essi non è ricompreso quello di indicare quando e come i Consorzi debbano agire. Né può ritenersi che tale potere sia stato assegnato al Ministro per il Mezzogiorno in quanto era la Cassa a pagare certa parte delle espropriazioni e delle opere dei Consorzi. Infatti, il Ministro vigilava e vigila sulla Cassa e sugli enti ad essa collegati, ed i Consorzi non sono enti collegati alla Cassa (come si ricava anche dallo stesso Piano di coordinamento, pagg. 8-9 e 10). Quindi, il Ministro poteva impartire direttive alla Cassa non ai Consorzi. Né, infine, può ritenersi che il potere in questione spettava al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in quanto quest'organo doveva pronunciarsi sul piano consortile sul quale avrebbero potuto avere effetto premature deliberazioni di intervento da parte dei Consorzi. Infatti, le due cose erano staccate, riferendosi l'eventuale prematuro intervento del Consorzio alla modifica della situazione comprensoriale che serviva di base al piano di interventi ulteriori che potevano formare oggetto della valutazione del Comitato dei Ministri.

In conclusione, dunque, il Consiglio di Stato non avrebbe dovuto tenere in considerazione la circolare predetta e, quindi, nella valutazione della possibilità di una espropriazione in assenza del piano Consortile non avrebbe dovuto neppure considerare l'ipotesi eccezionale di un caso di assoluta urgenza.

Infine, non ci sembra convincente l'altra motivazione addotta dal Consiglio di Stato per sostenere la necessità di vincolare l'attività del Consorzio al piano Consortile, e cioè il fatto che la L. n. 634 e successive modificazioni abbia previsto una forma coordinata di intervento a livello di iniziative consortili e che solo per tale motivo essa si distingua dalla analoga disciplina recata dal D.L.vo n. 1598 del 1947, sull'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. Sottintendendo con ciò la necessità di un legame fra l'attività del Consorzio e lo strumento coordinatore rappresentato dal piano consortile.

Tale ragionamento, senza dubbio inconfutabile sul piano logico e dell'interpretazione storica della normativa in discussione, non appare convincente alla luce del diritto positivo. Non sono rari, infatti, i casi in cui specie in materia di interventi speciali o straordinari si sovrappongano nella legislazione vigente disposizioni analoghe e differenti solo per la misura o per taluna procedura dell'intervento, senza che ciò possa autorizzare a giovare di una interpretazione logica o storica della norma più recente che si spinga fino a prevedere modalità o procedure non espressamente contenute nella legge stessa.

Ci sembra, perciò, di poter concludere il discorso sull'esecuzione di opere da parte del Consorzio in assenza del piano regolatore, nel senso di ritenere che — per quanto assurdo ciò possa apparire — o si deve rinunciare a formulare una tesi che pretende di essere aderente alla legislazione, oppure non resta altro che ritenere sia discrezionalità del Consorzio il considerarsi soggetto destinatario del piano consortile.

La seconda tesi — lo ripetiamo — è per noi assurda, ma è l'unica che possa ricavarsi dalla lettera della normativa vigente. La prima, ri-

manda alla soluzione caso per caso dei problemi e soprattutto pone l'urgenza di una accelerata definizione dei piani consortili (40).

#### **4.1. — La procedura di formulazione del piano consortile.**

##### **4.1.1. — Criteri e direttive per la redazione dei piani consortili.**

Quanto alla procedura di formulazione del piano consortile, occorre dire che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della L. n. 555 del 1959 (ora, quinto comma dell'art. 146 del T.U.), predeterminò i criteri e fissò le direttive per la redazione dei piani regolatori territoriali delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione con circolare del proprio Presidente 9 marzo 1961 n. 2356. In effetti, tale circolare è a tutt'oggi vigente tranne che per le parti superate da successive disposizioni di legge.

Giova poi ricordare che, nella redazione del Piano, i Consorzi devono seguire, in quanto applicabili, i criteri e le direttive di cui al secondo comma dell'art. 5 della L. 17 agosto 1941 n. 1150.

#### **4.2. — Procedura di redazione dei piani consortili e loro approvazione.**

Come si è detto, l'art. 8 secondo comma della L. n. 555 del 1959, chiarendo la portata dell'art. 21 della L. n. 634 del 1957, ha stabilito esplicitamente che sono i Consorzi a dover redigere i piani regolatori consortili.

I criteri e le direttive cui essi devono attenersi nella redazione del piano sono contenuti nella ricordata circolare n. 2356 del 9 marzo 1961.

Quanto alla procedura di formazione del piano consortile, si deve distinguere il momento dell'adozione dello schema di piano da parte del Consorzio da quello della approvazione dello stesso. Nell'ambito della fase di approvazione del piano, occorre distinguere due aspetti: quello dell'esame da parte della Regione e quello della successiva approvazione definitiva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Fase della prima adozione di uno schema di piano regolatore da parte del Consorzio:*

a) dopo che la Regione ha deliberato favorevolmente in ordine allo statuto del Consorzio, quest'ultimo può commettere la redazione di uno schema di piano regolatore.

---

(40) Nell'allegato C dell'appendice al presente Titolo IV è contenuta la situazione aggiornata delle procedure di formazione dei piani regolatori di tutti i Consorzi industriali esistenti.

Per l'approfondimento della problematica trattata, vedi GIOVANNELLI-CALANDRA, *Problemi giuridici dei Consorzi di sviluppo industriale nel Mezzogiorno*, Giuffrè, Milano 1966, pagg. 65-84, tenendo presente che trattasi di una pubblicazione anteriore alla emanazione del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 498 T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, che, pertanto, non ha potuto aver presente il modo in cui il coordinamento è stato effettuato.

In realtà, la possibilità di commettere la redazione dello schema di piano regolatore prima dell'approvazione dello statuto consortile da parte del Presidente della Repubblica, non è molto ortodossa. La possibilità di operare in tal senso — introdotto, peraltro, dalla circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 470 del 1964, la quale, naturalmente, aveva riguardo al potere in questione del Comitato, oggi trasferito alle Regioni — si fonda sulla concreta previsione che, una volta ricevuto l'assenso della Regione, lo schema di statuto abbisogni di un perfezionamento meramente formale, consistente nell'atto di riconoscimento da parte del Capo dello Stato. Peraltro, la richiesta di contributo del Consorzio alla Cassa per procedere alla commissione del piano regolatore garantirebbe anche della volontà dell'Ente di non retrocedere dalle funzioni e dagli scopi istituzionali nelle more dell'approvazione dello Statuto.

Peraltro, le perplessità che la procedura suddetta può suscitare sotto l'aspetto formale vengono meno, in sede sostanziale, anche per il rilievo della opportunità di favorire il più rapido svolgimento della procedura di formazione di un documento fondamentale per l'attività dei Consorzi medesimi.

In questa fase, in base alla normativa vigente a tutt'oggi, il Consorzio sceglie, discrezionalmente (circ. Cassa n. 31904 del 29 maggio 1962), ma secondo principi di stretta funzionalità — una Società o un gruppo di progettazione, cui dà incarico di redigere un progetto di piano regolatore;

*b)* i progettisti, avendo presenti i criteri e le direttive della suindicata circolare n. 2356 del 1961 del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, elaborano uno schema di piano e lo presentano al Consorzio;

*c)* il Consorzio formula le proprie osservazioni allo schema predetto e convoca riunioni con i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti operanti nella zona, al fine di coordinare i loro programmi con lo schema di piano ed alla luce delle deduzioni fatte dal Consorzio medesimo.

*d)* i risultati delle riunioni predette e delle deduzioni del Consorzio vengono portati a conoscenza del gruppo di progettazione, che, in osservanza di tutto quanto il Consorzio ritiene utile per il piano consortile, redige uno schema preliminare di piano regolatore e lo trasmette al Consorzio;

*e)* l'organo abilitato ad adottare lo schema preliminare è il Comitato direttivo del Consorzio il quale in quella sede può deliberare anche osservazioni allo schema di piano adottato. Il Presidente del Consorzio trasmette il documento in tale modo deliberato alla Regione ed alla Cassa in sei copie per ciascun organo destinatario (ai sensi della circolare Cassa n. 6/44921 del 16 dicembre 1963).

*A questo punto può dirsi conclusa la fase di prima adozione del piano regolatore da parte del Consorzio e può iniziarsi la fase dell'approvazione.*

Per l'approvazione dello schema di piano regolatore occorre la preventiva deliberazione della Regione, ai sensi del comma terzo dell'art. 8 della L. n. 555 del 1959 e del comma quarto dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971.

La procedura — ancor oggi vigente, tranne che per gli organi competenti — attraverso cui si perviene alla predetta delibera può essere divisa in due tempi: nel primo, la Regione si pronuncia sullo schema preventivo e, nel secondo, su quello definitivo.

1) *Parere sullo schema preliminare di piano regolatore.* — a) dopo l'adozione del piano da parte del Comitato direttivo, il Consorzio invia lo schema di piano preliminare alla Regione. In questa fase, si considera piano preliminare — come previsto nel n. 6 della predetta circolare numero 2356 del 1961 — uno studio generale di impostazione e di valutazione della ipotesi di industrializzazione con allegate le opportune planimetrie.

La predetta circolare n. 2356 del 1961 prevedeva che il Comitato dei Ministri dovesse arrivare alla formulazione del parere predetto entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto preliminare al Comitato stesso da parte del Consorzio. Il termine può, sostanzialmente, ritenersi indicativo anche per le Regioni cui spetta il compito di esaminare i progetti.

2) *Parere sullo schema definitivo di piano regolatore.* — a) Il Consorzio, ricevuto il parere della Regione, può passare a definire il vero e proprio progetto di piano regolatore, che viene comunemente indicato come progetto definitivo di piano regolatore. Ciò vuol dire che, quando si parla di progetto definitivo, si intende parlare di uno stadio procedurale non di un aspetto obiettivo del documento pianificatorio. In altri termini, un progetto all'inizio della fase procedurale di « progetto definitivo » può essere anche diverso dal progetto definitivo su cui si chiuderà la stessa fase procedurale mediante la deliberazione della Regione;

b) la società o il gruppo di progettazione redige il progetto definitivo e lo consegna al Consorzio, che deve adottarlo con apposita delibera del Comitato direttivo. Ogni progetto di piano deve avere le caratteristiche previste dal paragrafo 7 della predetta circolare n. 2356 del 1971;

c) dopo la delibera del Comitato direttivo del Consorzio sul progetto definitivo, questo viene pubblicato nei Comuni interessati (quelli il cui territorio è ricompreso, tutto o in parte, nel piano regolatore consortile) per quindici giorni consecutivi, ivi compresi quelli festivi, al fine di consentire a chiunque sia interessato di prenderne visione. La pubblicazione avviene mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune interessato dell'avviso che per quindici giorni il progetto di P.R. è a disposizione di chiunque, l'avviso deve essere anche inserito nel foglio degli annunci legali della Provincia. Nel termine di quindici giorni possono essere presentate da parte degli interessati delle osservazioni al progetto di piano;

d) trascorso tale periodo, se non vi siano state osservazioni, il Consorzio trasmette direttamente il progetto di piano alla Regione ed alla Cassa per il Mezzogiorno in sei copie per ciascuno dei destinatari (ai sensi della circolare Cassa n. 6/44921 del 16 dicembre 1963). Se, al contrario, vi siano state osservazioni, il Consorzio formula le proprie controdeduzioni e, se lo ritiene opportuno, accoglie totalmente o parzialmente le osservazioni formulate. In quest'ultimo caso, deve apportare delle mo-

difiche al piano. A ciò provvede la società o il gruppo incaricato della progettazione avendo presente di elaborare appositi grafici della stessa sede e con la stessa rappresentazione di cui ai corrispondenti elaborati del progetto pubblicato nei Comuni. Il Comitato direttivo del Consorzio deve poi deliberare l'adozione.

In conclusione, se ci siano state osservazioni, i casi sono due: o il Consorzio non ne accoglie nessuna, ed in questo caso il Comitato direttivo deve deliberare le controdeduzioni; o il Consorzio ne accoglie alcune, in tutto o in parte, ed allora il Comitato direttivo può contestualmente deliberare sia le controdeduzioni che le modifiche conseguenti all'accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate.

In ogni caso, qualora vi siano state osservazioni, il Consorzio deve trasmettere il progetto definitivo alla Regione solo dopo una ulteriore delibera del suo Comitato direttivo. Le modifiche eventualmente apportate al piano debbono risultare dagli appositi elaborati grafici redatti nel modo sopradetto dalla Società o dal gruppo di progettazione.

Il complesso dei documenti costituenti il progetto definitivo di piano regolatore, in tal modo deliberato, deve essere trasmesso alla Regione dal Presidente del Consorzio.

L'incartamento da trasmettere alla Regione deve essere costituito conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 8 della predetta circolare n. 2356 del 1961;

e) la Regione delibera sul progetto definitivo, assolvendo così al compito di preventiva deliberazione sui piani regolatori consortili previsto dal comma terzo dell'art. 8 della L. n. 555 del 1959;

f) dopo aver deliberato sul piano regolatore, la Regione lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetta di approvarlo definitivamente con decreto.

3) *L'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.* — Il Presidente del Consiglio dei ministri, ricevuta la proposta da parte della Regione, approva il Piano regolatore del Consorzio. Dell'avvenuta approvazione è data notizia mediante la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* di un estratto del Piano (di regola, è la pura e semplice notizia).

Il Piano consortile, una volta pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, obbliga i Comuni interessati a conformare alle linee e alle prescrizioni di zona indicate in esso, i propri piani regolatori (41) e abilita i Consorzi a procedere alla realizzazione delle opere in esso previste, a mezzo di progetti esecutivi.

---

(41) In tal senso dispone il quarto comma dell'art. 8 della L. n. 555 del 1959 (ricepito nel sesto comma dell'art. 146 del T.U.), che attribuisce ai piani consortili gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento, uno dei quali è quello previsto dal secondo comma dell'art. 6 della L. n. 1150 del 1942, il quale testualmente recita: « i Comuni il cui territorio sia ricompreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale ».

#### 4.3. — Il concorso finanziario della Cassa per la redazione del piano regolatore.

L'art. 3 terzo comma, della L. n. 1462 del 1962 (ora, terzo comma dell'art. 151 del T.U.) prevede che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Come è noto, il Consorzio può commettere la redazione di uno schema di piano regolatore non appena la Regione abbia deliberato favorevolmente in ordine al suo statuto: e, quindi, questa la fase in cui il Consorzio può richiedere alla Cassa il predetto contributo.

I criteri in base a cui la Cassa può concedere il contributo sono stati definiti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, in data 10 aprile 1963.

In proposito, sono stati elaborati quattro parametri di giudizio per le aree e tre per i nuclei di sviluppo industriale.

I parametri per le aree sono: 1) numero dei Comuni partecipanti all'ente Consorzio; 2) superficie complessiva dei suddetti Comuni partecipanti; 3) popolazione totale dei suddetti Comuni; 4) popolazione del Comune capoluogo. I primi tre di tali parametri valgono anche per i nuclei.

I suddetti parametri servono a stabilire la parte dell'intervento finanziario massimo previsto per la redazione di ogni singolo Piano regolatore debba essere attribuita a ciascun Consorzio.

L'entità massima dei contributi che possono essere concessi è di 40.000.000 per i consorzi di aree e di 12.000.000 per i Consorzi di nuclei.

Vediamo, dunque, come avviene l'attribuzione del contributo per la redazione del piano regolatore ad un Consorzio per un'area.

I 40 milioni rappresentano il cento per cento del contributo. Dunque:

*1° parametro: numero dei Comuni partecipanti al Consorzio:*

- fino a 20 Comuni il 70 %
- oltre 20 Comuni il 100 %

*2° parametro: superficie dei Comuni partecipanti al Consorzio:*

- fino a 100.000 ettari, il 70 %
- oltre 100.000 ettari, il 100 %

*3° parametro: popolazione dei Comuni partecipanti al Consorzio:*

- fino a 500.000 abitanti, il 40 %
- oltre 500.000 abitanti, il 70 %
- oltre 1.000.000 abitanti, il 100 %

*4° parametro: popolazione del Comune capoluogo:*

- fino a 200.000 abitanti, il 40 %
- oltre 200.000 abitanti, il 70 %
- oltre 500.000 abitanti, il 100 %

L'entità del contributo si determina in percentuale rispetto al 100 % rappresentato dai 40.000.000 predetti e, in particolare, si fa la media

aritmetica delle percentuali attribuite a ciascun Consorzio sulla base dei quattro parametri sopra illustrati.

Facciamo un esempio. Un Consorzio ha più di 20 Comuni partecipanti, un territorio consortile di 99.000 ettari, una popolazione — diciamo — consortile (cioè la somma degli abitanti di tutti i Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nel territorio del Consorzio) pari a 499.000 unità ed il Comune capoluogo con 300.000 abitanti.

In questo caso, il primo parametro è 100, il secondo è 70 il terzo 40 ed il quarto 70. Facendo la media aritmetica di 100, 70, 40 e 70 (cioè, sommando fra loro queste cifre e dividendo il risultato per quattro) si ottiene un risultato di 70; quindi, il Consorzio ipotizzato potrà avere un contributo della Cassa per la redazione del proprio piano regolatore pari al 70 % di 40 milioni, cioè potrà avere 28 milioni.

Vediamo ora i parametri stabiliti per i Consorzi per i nuclei.

Anzitutto, i 12.000.000 previsti come contributo massimo per il piano regolatore di un Consorzio per un nucleo rappresentano il 100 % dell'intervento finanziario. Guardiamo ora i parametri.

1° parametro: numero dei Comuni partecipanti al Consorzio:

- 1 Comune, il 60 %
- da 2 a 5 Comuni, il 70 %
- da 6 a 10 Comuni, l'85 %
- oltre i 10 Comuni, il 100 %

2° parametro: superficie complessiva dei Comuni partecipanti al Consorzio:

- fino a 20.000 ettari, il 60 %
- da 20.001 a 50.000 ettari, il 70 %
- da 50.001 a 100.000 ettari, l'85 %
- oltre 100.000 ettari, il 100 %

3° parametro: popolazione dei Comuni partecipanti al Consorzio:

- fino a 100.000 abitanti, l'80 %
- oltre 100.000 abitanti, il 100 %

L'entità del contributo si determina — anche in questo caso — in percentuale rispetto al 100 % rappresentato dai 12 milioni predetti; ed, in particolare, si fa la media aritmetica delle percentuali attribuite a ciascun Consorzio sulla base dei 3 parametri predetti.

Facciamo un esempio, anche per i Consorzi per un nucleo. Dunque, un Consorzio ha 8 Comuni partecipanti, un territorio di 35.000 ettari, ed una popolazione complessiva di 120.000 abitanti (popolazione complessiva risultante — lo ribadiamo — dalla somma degli abitanti di tutti i Comuni compresi in tutto o in parte nel territorio del Consorzio). In questo caso, il primo parametro è 85, il secondo è 70 ed il terzo è 100. Facendo la media aritmetica di 85, 70 e 100 (cioè sommando le cifre e dividendo il risultato per 3) si ottiene un risultato di 85. Quindi, il Consorzio ipotizzato potrà avere un contributo dalla Cassa per la redazione del proprio piano regolatore pari all'85 % dei 12 milioni predetti, cioè potrà avere 10.000.000 e 200.000 lire.

Le condizioni per ottenere i contributi appena descritti, fissate, come si è detto, dal Consiglio di amministrazione della Cassa, sono:

1) che il piano regolatore venga redatto conformemente ai previsti criteri e direttive (cfr. precedente paragrafo 4.2.);

2) che il tempo occorrente per la redazione del piano regolatore venga, comunque, contenuto nel termine massimo di otto mesi per le aree e di sei mesi per i nuclei, escludendo dal computo di tali termini il tempo occorrente per l'approvazione del progetto preliminare di piano regolatore di massima da parte della Commissione interministeriale per i piani regolatori;

3) che lo schema della convenzione da stipulare tra il Consorzio e l'organizzazione tecnica prescelta, per la redazione del piano regolatore, della quale dovrà fare parte integrante il programma di lavoro, venga preventivamente sottoposto alla approvazione della Cassa;

4) che ogni eventuale variazione della convenzione venga preventivamente sottoposta alla Cassa per il benessere;

5) che il Consorzio e l'organizzazione tecnica prescelta mantengano durante tutto il tempo occorrente per la redazione del Piano regolatore opportuni contatti con i Consorzi vicini intesi ad esaminare ed a risolvere problemi comuni nascenti dai rispettivi piani regolatori; tali contatti dovranno dare luogo, inoltre, a riunioni periodiche tra i Consorzi interessati con cadenza non superiore a due mesi, da segnalarsi tempestivamente alla Cassa, che potrà fare intervenire propri rappresentanti;

6) che il Consorzio e l'organizzazione predetta tengano, inoltre, contatti con la Cassa allo scopo soprattutto di coordinare le soluzioni dell'approvvigionamento idrico industriale con quelle per gli usi civili ed agricoli.

La richiesta di contributo finanziario alla Cassa deve essere accompagnata dai seguenti documenti (ai sensi della circolare Cassa n. 31904 del 29 maggio 1962):

- offerta delle Società o gruppi interpellati;
- tre copie dello Statuto del Consorzio;
- elenco delle cariche sociali del Consorzio;
- elenco dei Comuni che costituiscono l'area od il nucleo;
- cartina in triplice copia indicante esattamente il perimetro dell'area e del nucleo;
- schema della convenzione da stipulare con la società o il gruppo prescelto.

La domanda formale di contributo può essere inoltrata alla Cassa dopo che il Consorzio abbia interpellato più società o gruppi ed abbia accuratamente vagliato le offerte ricevute (specie in riferimento alla rispondenza delle offerte ai criteri fissati dalla predetta circolare del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno n. 2356 del 1961).

Si giunge, così, alla fase dell'erogazione.

La predetta delibera del 10 aprile 1963 stabilisce che l'erogazione viene effettuata, su richiesta del competente Organo consortile regolarmente costituito e funzionante, con le seguenti modalità:

- 1/3 contro presentazione di copia della convenzione stipulata tra

il Consorzio e l'organizzazione tecnica per il conferimento dell'incarico di redazione del Piano regolatore;

— 1/3 ad avvenuta presentazione da parte del Consorzio alla Regione del progetto preliminare di massima di Piano regolatore, previo invio alla Cassa di tre copie del progetto preliminare suddetto;

— 1/3 ad avvenuta approvazione del piano regolatore definitivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo invio alla Cassa di tre copie del Piano regolatore stesso.

Deve, peraltro, rilevarsi una palese contraddizione nella disciplina vigente per la concessione del contributo in questione.

Invero, mentre il Consorzio è autorizzato a commettere la redazione dello schema di piano regolatore non appena la Regione si è espressa favorevolmente in ordine allo statuto, è prescritta, tuttavia, la domanda dell'organo consortile competente « regolarmente costituito » per concedere l'erogazione di 1/3 del contributo, previa presentazione di copie della convenzione stipulata tra il consorzio e l'organizzazione tecnica.

Ora, è chiaro che il Consorzio viene autorizzato a commettere il Piano regolatore ancora prima del perfezionamento della sua procedura di costituzione per l'opportunità di accelerare il processo di formazione del piano; d'altro canto, non si spiega la ragione per cui per l'erogazione della prima rata del contributo, sia richiesto non solo il perfezionamento della procedura pubblica di costituzione del Consorzio, ma anche l'adempimento delle condizioni interne di funzionamento dell'Ente, con il risultato di annullare l'effetto accelerativo della procedura di redazione del piano consortile che si intendeva raggiungere autorizzando un Ente non ancora formalmente esistente a commettere la redazione del documento programmatico e operativo fondamentale per la sua futura attività.

#### **4.4. — Modifiche ai piani regolatori consortili.**

Quanto è stato sopra detto circa la procedura di redazione dei piani regolatori consortili vale anche per eventuali modifiche che il Consorzio intendesse apportare ad essi, indipendentemente dai motivi che ne siano all'origine.

#### **4.5. — L'esecuzione delle opere consortili.**

Il punto 9 della citata circolare n. 2356 del 1961 prevede che « le opere previste dal Piano regolatore sono attuate mediante progetti esecutivi » e che « i singoli progetti esecutivi dovranno essere, sia per quanto riguarda i tipi di opere, che per la loro estensione, proporzionati alle possibilità finanziarie del Consorzio, tenuto conto dei contributi della Cassa per il Mezzogiorno ».

Prima, però, di giungere alla progettazione esecutiva, il Consorzio deve — naturalmente — definire il Piano regolatore e procedere alla progettazione di massima, cioè deve predisporre — in stretta concordanza e coordinamento con la Cassa — progetti che investano, indipendentemente dalla inclusione o meno di opere in programmi esecutivi, l'intero

comprensorio consortile secondo una articolazione per fasi e per specializzazioni di opere (circol. Cassa n. 6/38497 del 12 ottobre 1967).

Per quanto riguarda le procedure di esecuzione, nonché i concorsi finanziari a vantaggio dei Consorzi per la realizzazione di opere, vedi il par. 5 del presente Capitolo.

#### **4.6. — Gli effetti del piano regolatore consortile.**

In considerazione della natura pratica del presente commento, oltre che per la convinzione che il problema della natura del piano consortile sia strettamente connesso al problema della sua vincolatività, appare opportuno fornire una dettagliata indicazione degli effetti derivanti dalla approvazione del piano medesimo, al fine di fornire tutti quegli elementi che possano risultare utili anche al fine di una valutazione teorica di questa particolare figura giuridica.

Anzitutto è da notare che, in virtù del comma quarto dell'art. 8 della L. n. 555 del 1959, recepito nel comma sesto dell'art. 146 del T.U., i piani consortili producono gli stessi effetti dei piani territoriali di coordinamento.

##### **4.6.1. — Effetti sulla pianificazione comunale.**

Ciò vuol dire che, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della L. n. 1150 del 1942, i Comuni, il cui territorio sia ricompreso in tutto o in parte nell'ambito del piano consortile, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo Piano regolatore comunale o, nel caso di Comuni per i quali non sia previsto lo strumento del P.R., il proprio programma di fabbricazione. Quale che sia, pertanto, la natura del provvedimento di approvazione del piano consortile, non può disconoscersi il fatto che è la legge stessa ad assegnare al piano del consorzio una funzione di vincolo per i Piani regolatori comunali.

Consegue che il piano consortile vincola la pianificazione urbanistica comunale nella misura in cui stabilisce le direttive da seguire, in rapporto, principalmente (art. 5 secondo comma della L. n. 1150 del 1942):

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni e a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;

c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

Peraltro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 primo comma della L. n. 1462 del 1962 e dell'art. 8 secondo comma della L. n. 555 del 1959 (ora, terzo comma dell'art. 146 del T.U.), a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano regolatore consortile i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia (c.d. «sospensione di ogni determinazione») previste dall'articolo unico della L. 3 ottobre 1952 n. 1902, modificato dalla L. 30 luglio 1959 n. 615 e dalla L. 5 luglio 1966 n. 517.

Ciò premesso, il punto da chiarire è quello del limite del potere di direttiva del Piano regolatore consortile nei confronti dei piani regolatori comunali, ovvero il limite, nel senso della qualità, della vincolatività delle scelte del piano consortile sulla pianificazione comunale.

Il problema che, al riguardo, ha presentato in pratica le maggiori difficoltà è quello del vincolo di destinazione dei terreni.

I piani consortili, infatti, si riferiscono a tutto il territorio dell'area o del nucleo di sviluppo industriale, ma prevedono l'insediamento delle industrie in zone determinate che vengono chiamate « agglomerati » (le aree possono avere più agglomerati, i nuclei possono averne uno soltanto anche se non necessariamente unito territorialmente, come nel caso del nucleo di Policastro).

È stato notato da parte dei programmatori che la definizione di un agglomerato non è solo problema che riguarda la lottizzazione di aree in cui possono insediarsi le industrie, ma che essa è strettamente connessa allo sviluppo della urbanistica residenziale e delle fasce di verde. Il concetto, teoricamente ineccepibile, diventa di difficile applicazione quando lo si cala nella vigente strumentazione della pianificazione urbanistica.

Ove il piano consortile potesse pianificare in tutti i sensi e per tutti i settori il territorio dell'area o del nucleo di sviluppo industriale, fino ad imporre ai Comuni il rispetto di zone o fasce vincolate in tutta l'area, esso non avrebbe « soltanto » gli effetti di un Piano territoriale di coordinamento, ma sarebbe « il » Piano territoriale di coordinamento, o meglio, un piano stralcio.

Assegnare degli effetti così ampi ai piani consortili significherebbe dunque, surrogare i piani territoriali di coordinamento e trasformarli in piani di industrializzazione.

Pur ammesso, dunque, che i piani consortili, possano vincolare le aree direttamente al servizio dell'insediamento industriale, che i Comuni siano tenuti a rispettare le previsioni di tale insediamento ed a programmare la loro attività in funzione degli effetti previsti di quell'insediamento, deve escludersi che i Comuni stessi possano essere vincolati nella loro pianificazione urbanistica da previsioni industriali, che, in nessun senso, si è autorizzati a ritenere surrogatorie dello strumento di Piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge urbanistica del 1942.

D'altro canto, il fatto che sia la legge stessa a conferire ai piani consortili gli effetti del piano territoriale di coordinamento deve pur avere un significato.

Se, pertanto, non sembra ipotizzabile una surroga del piano territoriale di coordinamento da parte del piano consortile, occorre individuare in che senso quest'ultimo possa produrre gli effetti di un piano territoriale. Posto in questi termini, il problema evidentemente non cambia se consideriamo il piano consortile come formatosi prima del piano territoriale o dopo e, dunque, uniformemente ad esso. Infatti, in ogni caso i limiti della vincolatività del piano consortile permangono, in quanto questo ultimo è da considerarsi in sé e per sé.

Orbene, è innegabile che i limiti oggettivi della vincolatività del piano consortile siano da collegare alla sua natura di piano per l'assetto del territorio in funzione dello sviluppo delle attività industriali. Tale funzione di favorire lo sviluppo industriale trova un limite nell'esistenza di uno strumento urbanistico previsto dalla legislazione vigente per l'organizzazione del territorio in funzione di « tutti » i settori d'attività. Non resta, dunque, che il campo di quelle infrastrutture che — per tipi — la legge individua come determinanti per lo sviluppo industriale per tentare una delimitazione della sfera d'efficacia del piano consortile nei confronti degli strumenti di pianificazione primaria.

Riteniamo sia questo l'unico aggancio possibile offerto dalla legislazione vigente per conferire un significato concreto alla attitudine del piano consortile di produrre gli effetti di un piano territoriale di coordinamento nei confronti dei P.R. o dei programmi di fabbricazione urbana. Ovvero che per la pianificazione di tutte le opere analoghe o, comunque, collegate con quelle eseguibili o, comunque, pianificate dai Consorzi, i Comuni debbano uniformare i loro strumenti urbanistici. Identico principio vale anche per la pianificazione consortile dell'agglomerato, solo che si tenga presente come la particolare destinazione di « tutto » il territorio ricadente nell'agglomerato ad un particolare uso conferisca all'agglomerato stesso quella « unitarietà » da cui deriva il vincolo insormontabile per i piani comunali (così come — sulla base di tale ragionamento — il vincolo è insormontabile in relazione a tutte le opere programmate dal Consorzio, le quali — ciascuna per proprio conto — costituiscono realtà giuridiche uniche dal punto di vista urbanistico alle quali è innestato un particolare interesse pubblico prevalente da cui scaturisce il vincolo di destinazione per scopi industriali) (42).

L'altro aspetto che giustifica l'attribuzione al piano consortile degli effetti del piano territoriale di coordinamento è la sua attitudine a vincolare — con gli stessi limiti anzidetti — anche le altre amministrazioni pubbliche la cui attività interferisca con le direttive di un piano consortile.

Ove, infatti, queste ultime dovessero operare in presenza di un piano territoriale di coordinamento, è fuori dubbio che dovrebbero rispettare le direttive da questo impartite in ordine alle zone da riservare a speciale destinazione ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge; in ordine alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi o di impianti di particolare natura ed importanza; in ordine alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti ed in programma. Dunque, se il piano consortile ha gli stessi effetti di un piano territoriale di coordinamento, esso assoggetta, oltre ai Comuni, anche tutte le altre amministrazioni

---

(42) È appena il caso di notare come, in base al ragionamento predetto, non esista alcuna pratica differenza fra il P.R. del Comune ed i piani urbanistici ex L. n. 167 del 1962. Questi, infatti, pur essendo equiparati direttamente ai piani particolareggiati, conservano pur sempre la loro natura di piani comunali, cioè di strumenti urbanistici di livello inferiore rispetto alla pianificazione coordinata del territorio, e, quindi, seguono il destino dei P.R. urbani in relazione ai rapporti con i piani consortili.

pubbliche locali a rispettare le direttive in questione per agevolare le iniziative industriali.

Da quanto siamo venuti dicendo risulta che, nel territorio di sua competenza, il Consorzio può e deve dettare direttive per tutti i tipi di opere che rientrano nella sua competenza esecutiva (diretta o indiretta), e, pertanto, per tutti i predetti tipi di opere, che non siano specificamente diretti a soddisfare esigenze di settori diversi da quello dell'industria, le Amministrazioni pubbliche che intervengono debbono rispettare le direttive del piano consortile.

#### 4.6.2. — Rapporti con il piano territoriale di coordinamento.

Nel caso che un Consorzio si trovi a pianificare avendo a disposizione un piano territoriale di coordinamento formalmente perfezionato, non riteniamo esista dubbio di sorta sul fatto che la pianificazione consortile debba adeguarsi a rispettare direttive e vincoli da qual piano stabiliti.

Delicato problema sorge allorché si debba procedere alla pianificazione consortile in assenza di un piano territoriale o, il che può essere lo stesso, quando tale piano non sia stato ancora formalmente perfezionato o venga modificato successivamente al perfezionamento di un piano consortile.

Il problema — come è evidente — si pone sotto il profilo degli effetti che un piano territoriale intervenuto successivamente alla formale definizione del piano consortile, può avere su quest'ultimo. Il dubbio è consistente ove si pensi che la quasi totalità delle regioni meridionali è sfornita — a tutt'oggi — di piani territoriali ed abbonda di piani consortili.

Il problema riteniamo debba essere riguardato in maniera molto lineare e riferendosi allo spirito della disciplina urbanistica vigente. Se è innegabile il carattere di « specialità » del piano consortile, è parimenti innegabile che — anche a voler attribuire a questo piano una natura normativa — tale specialità non possa essere invocata in relazione ad un documento « generale » (quale può essere considerato il piano territoriale) che disciplinando, in un momento successivo, l'assetto di « tutto » un territorio, deroghi espressamente o implicitamente alla pianificazione « speciale » predetta. Niente impedisce, infatti, che in un « contesto » normativo generale siano contenute disposizioni « speciali » (naturalmente, nella accezione di « deroga » è da ricomprendersi anche il caso di una organica disciplina del settore che sia « diversa » da quella del piano consortile).

D'altro canto, se l'autorità competente avalla un piano territoriale in contrasto con un precedente piano consortile è da ritenersi che esprima una precisa volontà di modifica della ipotesi di assetto territoriale consacrata dal piano consortile. Tale manifestazione di volontà non può che essere interpretata come una normazione « speciale » in un contesto generale, e, pertanto, il Consorzio è tenuto ad adeguarvisi, in quanto destinatario della disposizione. Le modalità ed i tempi di tale adeguamento ben difficilmente possono trovare collocazione nel documento di piano territoriale, ragion per cui si tratterà di procedere alla bisogna in sede di attuazione del piano da ultimo detto.

#### 4.6.3. — Effetti sui privati.

Quanto, poi, agli effetti del piano regolatore consortile sui privati, deve rilevarsi che si tratta di due tipi di effetti: uno diretto, l'altro indiretto. Quest'ultimo si esplica attraverso l'incidenza delle direttive del piano consortile sui piani regolatori comunali.

L'effetto diretto è quello connesso ai poteri di espropriazione che, a seguito dell'approvazione del proprio piano, il Consorzio può esercitare.

Il privato è tutelato sia dall'obbligo che ha il Consorzio di realizzare le opere per lo sviluppo industriale (e, quindi, di realizzare quelle contenute nel proprio piano e nella forma ivi descritta), sia dal fatto che il Consorzio, ove non utilizzi l'immobile espropriato entro cinque anni dalla data del decreto di esproprio, deve restituire, su richiesta dell'interessato, l'immobile non utilizzato (art. 21 quinto comma della L. n. 634 del 1957, e art. 5 della L. n. 555 del 1959 — ora art. 147 nono comma del T.U.).

L'eventuale ricorso contro un provvedimento del Consorzio lesivo degli interessi dei privati, può essere diretto o al Consiglio di Stato o al Presidente della Repubblica, dopo che la delibera del Consorzio sia stata approvata a termini di statuto.

Peraltro, nei confronti delle delibere dei Consorzi spetta alla Regione di esercitare una sorta di controllo che può giungere fino all'annullamento delle delibere stesse.

#### 5. — L'attività del Consorzio.

Analizzando i compiti dei Consorzi, si è visto come essi siano di quattro specie fondamentali:

- a) realizzazione di infrastrutture;
- b) vendita o fitto di immobili ad imprese industriali;
- c) gestione e manutenzione delle infrastrutture consortili;
- d) altre iniziative ritenute utili per promuovere o agevolare l'industrializzazione del comprensorio consortile.

Si è accennato — trattando del Piano regolatore del Consorzio — al fatto che la realizzazione delle infrastrutture e la vendita o il fitto ad imprese industriali di immobili hanno, in genere, come denominatore comune, il fatto espropriativo, in quanto, per acquisire le aree occorrenti per adempiere i due compiti predetti, la legge prevede, con carattere di preminenza — l'espropriazione.

Si è anche accennato al problema dei rapporti tra piano regolatore ed espropriazione, al fine di stabilire se il Consorzio possa procedere ad espropri anche in assenza di Piano regolatore e si sono constatati gli effetti negativi della confusione legislativa in materia.

Deve ora procedersi all'analisi dei documenti su cui si fonda il procedimento espropriativo, non prima di aver esaminato il meccanismo contributivo mediante cui la Cassa concorre ad « avviare » l'attività dei Consorzi.

### 5.1. — Il « volano » finanziario per l'attività dei Consorzi.

La circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 470 del 1964 prevede una particolare forma di concorso finanziario della Cassa destinato ad avviare l'attività dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Tale forma di finanziamento, per lo scopo che le era proprio, consistente nello stimolare l'avvio dell'attività dei Consorzi, venne indicato come « volano »; in realtà, si tratta di un « Fondo anticipazione spese di funzionamento dei consorzi industriali ».

Esso tende a coprire le spese proprie di carattere organizzativo e di funzionamento, nonché quelle di carattere tecnico, che — comunque — gravino sul Consorzio.

Il contributo, sotto forma di anticipazione di somme può essere richiesto alla Cassa secondo la procedura seguente:

1) il Comitato direttivo dell'Ente delibera di richiedere alla Cassa una anticipazione di somme. La richiesta può essere fatta a condizione che: *a)* sia stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica con cui sia stato approvato lo Statuto e, dunque, riconosciuto giuridicamente il Consorzio; *b)* il Consiglio generale, il Comitato direttivo, il Presidente nonché il Collegio dei revisori dei conti siano regolarmente costituiti ed operanti; *c)* il Consorzio abbia presentato alla Regione ed alla Cassa almeno il progetto preliminare di piano regolatore, oppure che abbia ottenuto dalla Cassa un affidamento di concessione di contributo conseguente l'approvazione di progetti per opere urgenti di attrezzatura;

2) il Comitato direttivo del Consorzio, all'atto in cui delibera la richiesta di anticipazione alla Cassa, deve impegnare il Consorzio a: *a)* rimborsare gradualmente le somme anticipate dalla Cassa; *b)* autorizzare la Cassa a trattenere dette somme sugli importi a qualsiasi titolo dovuti al Consorzio; *c)* inviare annualmente alla Cassa copie dei propri bilanci preventivo e consuntivo; *d)* iscrivere nei propri bilanci preventivo e consuntivo l'anticipazione avuta dalla Cassa sotto la voce « Cassa Mezzogiorno, anticipazioni in conto spese generali »;

3) il Consiglio di amministrazione della Cassa decide sulla domanda. Al riguardo, è da tener presente che l'entità dell'anticipazione fu decisa dal Consiglio di amministrazione della Cassa nel corso della seduta del 20 dicembre 1963, seguendo in via generale i criteri prescelti per la determinazione del contributo per la redazione dei piani regolatori. Per quanto riguarda i Consorzi che al 20 dicembre 1963 (e quindi anche quelli costituiti successivamente) non erano ancora in grado di avanzare domanda di contributo, o non l'avevano presentata, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare la concessione dell'anticipazione;

4) contestualmente alla delibera di concessione dell'anticipazione, il Consiglio di amministrazione ordina l'erogazione della somma in unica soluzione e senza interessi.

La somma, a questo punto, è interamente disponibile.

Il recupero della somma (secondo quanto deciso dal Consiglio d'Amministrazione nella predetta seduta del 20 dicembre 1963 e conformemente alla circolare della Cassa Mezzogiorno n. 6/14645 del 14 settem-

bre 1964) avviene in cinque anni, a decorrere dal 1966, ed in ragione delle seguenti percentuali annue progressive:

- 1966: 10 %;
- 1967: 20 %;
- 1969: 10 %, per il primo semestre e altrettanto per il secondo;
- 1970: 12,5 %, per il primo semestre e altrettanto per il secondo;
- 1971: 12,5 %, per il primo semestre e altrettanto per il secondo.

Il recupero, dunque, è stato effettuato annualmente fino al 1967; il 1968 è stato esentato dal recupero, e viene effettuato semestralmente dal 1969 in poi.

Il recupero avviene sul primo pagamento che nei periodi predetti venga effettuato a titolo di contributo per l'esecuzione di opere di attrezzatura della Cassa ai singoli Consorzi industriali (ai sensi della circ. Cassa n. 6/37045 del 21 settembre 1967, che ha modificato la circ. Cassa n. 6/14645 del 14 settembre 1964) (43).

## 5.2. — L'espropriazione.

Il Consorzio — ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, quinto comma, L. n. 634 del 1957 e dell'art. 5 L. n. 555 del 1959 (ora, nono comma dell'art. 147 del T.U.) — può promuovere l'espropriazione di immobili per due motivi:

- a) ai fini dell'attrezzatura della zona;
- b) allo scopo di rivenderli o di cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse.

Considerando la procedura d'espropriazione a prescindere dall'esistenza o meno di un piano regolatore (per il che si rinvia al commento del precedente punto 4) si deve prospettare, anzitutto, il caso in cui, per una stessa area, sia avanzata al Prefetto domanda di espropriazione da parte di un privato, ai sensi del D.L.vo n. 1598 del 1947, e da parte di un Consorzio. Il caso può verificarsi, in quanto l'art. 28 secondo comma della L. n. 717 del 1965 fa salve « tutte le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori ». Ora, sarebbe semplicistico — in tal caso — valutare la concorrenza degli interessi nella considerazione che il Consorzio, quale ente pubblico avente come scopo di favorire l'industrializzazione di un territorio, debba prevalere sul privato. Il Consorzio, infatti, può espropriare un immobile — come è noto — per due motivi e cioè o per realizzare una infrastruttura o per rivendere o cedere in locazione l'immobile ad un privato. Orbene, sembra chiaro che, nel caso in cui il terreno in contesa serva al Consorzio per realizzare una infrastruttura ed al privato per installarvi una attività produttiva, l'interesse pubblico relativo all'infrastruttura debba prevalere

(43) Ciò vale anche per i provvedimenti di concessione deliberati precedentemente al 1966. Va, poi, ricordato che i recuperi in questione non possono aver luogo sui pagamenti che la Cassa effettua ai Consorzi a titolo di contributo per la redazione del piano regolatore (circ. Cassa Mezzogiorno n. 6/37045 del 21 settembre 1967).

sull'interesse privato dell'imprenditore. Ma, nel caso in cui sia il Consorzio che il privato promuovano l'espropriazione al fine di destinare il terreno all'installazione di industrie, non sembra che si possa ipotizzare un interesse pubblico prevalente su quello privato, in quanto l'interesse del Consorzio è quello di acquisire l'area al fine di cederla a privati per la realizzazione di industrie. Se il privato può provvedervi direttamente, evidentemente egli persegue un fine in tutto identico a quello del Consorzio e, pertanto, è in posizione paritaria nei confronti di quest'ultimo.

Né può ipotizzarsi una prevalenza dell'interesse del Consorzio, in quanto espressione del potere di organizzazione del territorio sotto il profilo dell'insediamento industriale, in quanto il potere organizzativo del territorio non viene intaccato dall'espropriazione promossa dal privato, dal momento che questi deve sottostare alla pianificazione territoriale comunale, che è tenuta a rispettare le direttive contenute nel piano consortile.

Naturalmente, il problema diventa più complicato allorché la domanda di espropriazione riguarda un terreno situato negli agglomerati previsti dal piano consortile, in quanto, nell'ambito di questi, il Consorzio esegue una pianificazione che può essere paragonata a quella dei piani particolareggiati. A ben riflettere, però, anche in questo caso l'interesse del Consorzio prevale quando il terreno in considerazione sia necessario per una infrastruttura dell'agglomerato, mentre l'interesse del privato imprenditore è su posizione paritaria con quello del consorzio quando riguardi un terreno destinato all'insediamento industriale.

### 5.2.1. — La procedura espropriativa.

Il primo comma dell'art. 2 della L. n. 1462 del 1962 prevede che alle espropriazioni promosse dal Consorzio si applicano le disposizioni della L. 25 giugno 1865 n. 2359, salvo alcune deroghe che sono contenute dal terzo al nono comma dell'art. 147 del T.U.

Si cercherà, pertanto, di fornire un quadro delle disposizioni vigenti coordinato col testo delle speciali norme previste per i Consorzi, in modo da prospettare in modo completo la procedura da seguirsi per l'espropriazione degli immobili.

Orbene, i Capi primo e secondo del Titolo primo della predetta legge n. 2359 del 1865 non riguardano le espropriazioni promuovibili dai Consorzi in quanto attengono agli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità, nonché la dichiarazione stessa. Invero, come è noto, le opere consortili sono, *ope legis*, dichiarate di pubblica utilità indifferibili ed urgenti.

I Consorzi, per eseguire le opere previste nel piano consortile, debbono approntare piani particolareggiati, ossia progetti esecutivi delle opere da eseguire, che debbono essere preceduti da progetti di massima di attuazione del piano regolatore definitivo.

A questo punto, i Consorzi possono richiedere al Prefetto il decreto di esproprio.

La domanda al Prefetto deve essere corredata — ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della L. n. 1462 del 1962 (ora, terzo comma dell'art. 147 del T.U.) — dal progetto esecutivo dell'opera e da un elenco dei beni da espropriare. Per la formulazione di tale elenco deve seguirsi la prescrizione dell'art. 16 della predetta L. n. 2359, e cioè l'elenco deve essere descrittivo di ciascuno dei terreni od edifici di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali e, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria (in altri termini, il piano particellare di esproprio).

Per le operazioni necessarie ai tecnici incaricati dell'approntamento del progetto e dell'elenco, questi possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche ed altri lavori dipendenti dal ricevuto incarico, purché ne diano tre giorni prima avviso ai proprietari. L'avviso ai proprietari deve essere dato a cura del Sindaco ed a spese del Consorzio, e in esso devono essere indicati i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private. Ove trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, su istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata; inoltre, il Sindaco potrà far assistere alle operazioni una persona da lui designata; al fine di tutelare i terzi da danni causati dai tecnici agli immobili, il Prefetto può prescrivere il preventivo deposito di una somma da parte del Consorzio. Chiunque si oppone alle operazioni autorizzate o danneggia le attrezzature di rilevazione è passibile di ammenda di L. 12.000, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale qualora il fatto rivesta la forma di un reato maggiore. La denuncia deve essere fatta dal Consorzio all'Autorità giudiziaria (secondo comma dell'art. 16 della L. n. 2359 del 1865).

L'elenco predisposto dal Consorzio, infine, deve indicare il prezzo offerto per ciascun bene (secondo comma dell'art. 2 della L. n. 1462 del 1962). Il prezzo viene determinato — ai sensi dell'art. 13 della L. 15 gennaio 1885 n. 2892 — dall'Ufficio tecnico erariale. Inoltre, il progetto esecutivo ed il piano particellare di esproprio solo nella domanda di contributo indirizzata alla Cassa debbono essere accompagnati da una planimetria catastale con le zone da espropriare. Il piano particellare, effettuato dal tecnico erariale, deve contenere la seguente dichiarazione:

« I criteri adottati nella determinazione delle indennità di esproprio sono quelli previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (risarcimento della città di Napoli); ed i valori introdotti nel calcolare la suddetta indennità sono da ritenersi congrui. Pertanto l'importo globale delle espropriazioni relative al presente progetto ammonta a lire . . . . . »

Firmato: Il Tecnico erariale incaricato ».

Al totale delle indennità di esproprio viene aggiunta una aliquota percentuale per oneri accessori nella misura massima del 15 % degli importi esposti per indennità di espropriazione e di servitù; su tali

oneri, peraltro, nessuna aliquota di spese generali è riconosciuta a favore dei Consorzi né è erogata alcuna anticipazione da parte della Cassa (44).

Dopo la presentazione della domanda di esproprio al Prefetto, questi ordina il deposito del progetto e dell'elenco, negli uffici dei Comuni interessati (in ogni Comune non deve essere depositato necessariamente tutto l'elenco, ma solo quella parte di esso che afferisce al territorio di quel Comune). Del deposito il Sindaco deve dare notizia mediante avviso nell'albo pretorio. Uguale avviso va dato nel foglio degli annunci legali della Provincia (art. 17 della L. n. 2359 del 1865).

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nei Comuni interessati, i terzi possono fare osservazioni (art. 18 della L. n. 2359 del 1865 e art. 2 terzo comma della L. n. 1462 del 1962).

Le osservazioni fatte dai privati possono riguardare la regolarità della procedura di pubblicazione (e cioè possono andare dalla regolarità della richiesta di pubblicazione fino alla regolarità della stessa), ovvero il tracciato o il modo di esecuzione dell'opera. Nel primo caso, il Prefetto si pronuncia definitivamente con decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura (art. 19 secondo comma della L. n. 2359 del 1865); nel secondo caso, il Prefetto udito l'ingegnere Capo del Genio civile ed il Consiglio di Prefettura, se riconosce insussistenti le osservazioni al tracciato o al modo di esecuzione dell'opera, può respingere con proprio decreto le opposizioni in modo definitivo e può ordinare l'esecuzione del progetto. Se riconosce fondate le osservazioni proposte decide, con proprio decreto, il rinvio del progetto esecutivo, per cui fu richiesto l'esproprio al Consorzio (art. 19 terzo comma della L. n. 2359 del 1865).

Ove le osservazioni attengano ad una parte del tracciato dell'opera, il Prefetto può ordinare l'esecuzione del progetto per la parte non soggetta ad osservazioni (art. 20 della L. n. 2359 del 1865).

I privati interessati possono contestare anche l'indennità offerta dal Consorzio. Peraltro, a differenza di quanto avviene per le osservazioni relative alla procedura di pubblicazione o al tracciato e al modo d'esecuzione dell'opera — che possono anche determinare rispettivamente la ripetizione della procedura di pubblicazione o il rinvio del progetto al Consorzio — le opposizioni dei privati in ordine all'indennità offerta non hanno alcun effetto sull'eseguibilità dell'opera.

Infatti, qualora il Prefetto abbia verificato la regolarità della pubblicazione ed abbia ritenuto insussistenti le osservazioni formulate o abbia rinviato il progetto al Consorzio e questo abbia proceduto alle varianti richieste dal Prefetto, il Prefetto stesso può ordinare l'esecuzione dell'opera e — purché siano trascorsi trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco — pronunciare l'espropriazione.

---

(44) La normativa vigente per la domanda da inoltrare alla Cassa per ottenere l'intervento finanziario in questione, sono contenute — oltre che nelle citate disposizioni di legge, nella circolare del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno n. 2356 del 1961, nonché nelle seguenti circolari della Cassa per il Mezzogiorno: n. 6/14645 del 14 settembre 1964; n. 1/82815 del 20 ottobre 1967; n. 6/41087 del 18 novembre 1967 e n. 6/54973 del 9 maggio 1968. In seguito sarà dettagliatamente analizzata la procedura che i Consorzi devono seguire per ottenere il contributo della Cassa sulle spese per l'espropriazione.

Se il Consorzio ed i terzi interessati sono d'accordo sull'indennità, il Prefetto ordina il pagamento della somma e pronuncia la espropriazione; se non sono d'accordo il Prefetto ordina il deposito della somma offerta dal Consorzio entro 30 giorni dalla data del rilascio o dalla consegna del bene espropriato, e contestualmente pronuncia l'espropriazione.

Prima di passare ad analizzare il modo di determinazione dell'indennità di esproprio, sarà opportuno indicare il modo con cui le parti possono accordarsi in ordine alla misura di essa.

Ai sensi dell'art. 25 della L. n. 2359 del 1865, la somma offerta dal Consorzio si può considerare accettata dai proprietari, quando questi ultimi ne abbiano fatta espressa dichiarazione per iscritto e l'abbiano consegnata al Sindaco del luogo in cui trovasi il bene da espropriare nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, terzo comma della Legge n. 1462 del 1962.

L'accordo può essere raggiunto, su richiesta dell'espropriante o dell'espropriando, con l'intervento del Sindaco, assistito dalla giunta.

Quanto ai soggetti che possono pattuire o accettare le somme si applicano le disposizioni previste dall'art. 27 della predetta L. n. 2359 del 1865.

Intervenuta l'accettazione scritta o l'atto scritto di accordo amichevole, il Prefetto dispone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti (e successivo svincolo dell'indennità, a favore degli aventi diritto, con l'intervento della autorità giudiziaria) o il pagamento diretto all'espropriato, qualora questi nell'atto scritto di accettazione o di concordato dell'indennità assuma ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi ed abbia prestato idonea garanzia (art. 30, legge n. 2359 del 1865, come modificato dall'art. 1 della legge n. 391 del 1968 ed art. 2, comma terzo, legge n. 1462 del 1962) (45).

---

(45) La L. 20 marzo 1968 n. 391 ha modificato l'art. 30 dell'originale L. n. 2359 del 1865 attribuendo, tra l'altro, le funzioni di disposizione dei pagamenti o del deposito delle somme al Pretore o al Tribunale competente per valore. Non è da ritenersi che tale modifica possa incidere sul comma terzo dell'art. 2 della L. n. 1462 del 1962, che, in ossequio al disposto della legge originaria, attribuiva la funzione predetta al Prefetto. Infatti, la L. n. 1462 è una legge speciale e come tale non può essere implicitamente derogata da una legge generale posteriore. Per comodità di consultazione si fornisce di seguito il testo della citata L. 20 marzo 1968 n. 391, recante « Modificazioni agli artt. 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica »:

« Art. 1. — L'articolo 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, viene sostituito dal seguente:

« Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.

« Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale

Il pagamento, come si è detto, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di consegna o di rilascio dell'immobile. L'espropriante è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o consegna dell'immobile e quella del pagamento.

Disposto il pagamento e purché siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco il Prefetto pronuncia l'espropriazione.

Nel caso in cui il terzo contesti l'indennità offerta dal Consorzio, il Prefetto, trascorsi i trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della somma offerta dal Consorzio (il deposito deve avvenire entro trenta giorni dalla data di rilascio o di consegna dell'immobile) e pronuncia l'espropriazione.

L'espropriante è tenuto a corrispondere all'espropriato gli interessi legali sulle somme dovute maturate fra la data della consegna o del rilascio dell'immobile e il momento del deposito della somma (art. 30 della L. n. 2359 del 1865, come modificato dall'art. 1 della L. n. 391 del 1968, e art. 2 terzo comma della L. n. 1462 del 1962).

Nel caso di opposizione all'indennità offerta dal Consorzio, il Prefetto, prima della scadenza dei trenta giorni della pubblicazione, forma l'elenco dei proprietari che non hanno accettato l'offerta e che non hanno concluso un accordo con l'espropriante, indicando sommariamente i loro beni soggetti all'espropriazione. Formato l'elenco, il Prefetto lo trasmette — unitamente al progetto esecutivo dell'opera ed all'elenco dei beni — al Presidente del Tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriare.

Si applicano nella fase successiva gli artt. 32-38 L. n. 2359 del 1865, mentre gli artt. 39-43 della medesima legge — riguardanti la determinazione dell'indennità — non trovano applicazione per i Consorzi in quanto sostituiti dal penultimo e ultimo comma dell'art. 31 della L. n. 717 del 1965; si applicano, invece, al caso dei Consorzi gli artt. 44-46 della medesima legge n. 2359 del 1865.

Il Prefetto, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'art. 37 della L. n. 2359 del 1865, può ordinare il deposito della somma determinata dalla perizia, se la perizia è intervenuta entro i trenta giorni dalla pubblicazione del-

---

« dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52.

« In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione ».

« Art. 2. — L'articolo 47 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, viene abrogato.

« Art. 3. — L'articolo 48 della citata legge viene sostituito dal seguente:

« Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'articolo 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 30.

« In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni ».

l'elenco e del progetto esecutivo e se i terzi non abbiano accettato per iscritto la perizia stessa.

Dopo aver esperito tutte queste eventuali ulteriori formalità il Prefetto pronuncia, con decreto, l'espropriazione.

Dalla data del decreto di espropriazione, la proprietà dell'immobile passa all'espropriante, cioè al Consorzio, il quale deve notificare tale decreto, nella forma giudiziale, agli espropriati. Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria competente contro la offerta (che è una stima dell'Ufficio tecnico erariale) o contro l'eventuale stima dell'indennità fatta dai periti nominati dal Tribunale, intimando l'opposizione sia al Prefetto che al Consorzio (art. 51 della L. n. 2359 del 1865).

Inoltre, entro cinque giorni dalla data di emanazione del decreto di espropriazione, un estratto di tale decreto deve essere pubblicato nel Foglio degli annunci legali della Provincia. Entro trenta giorni da questa pubblicazione gli interessati (cui il decreto non sia stato già notificato) possono ricorrere all'Autorità giudiziaria competente contro l'offerta o l'eventuale stima dell'indennità, intimando l'opposizione sia al Prefetto che al Consorzio (art. 54 della L. n. 2359 del 1865).

Trascorsi trenta giorni dalla notifica del decreto di espropriazione o dalla pubblicazione dello stesso nel Foglio degli annunci legali della Provincia, senza che vi sia stata opposizione da parte degli interessati, si intende accettata l'indennità nell'ammontare che — sulla base dell'offerta del Consorzio o della perizia del Tribunale — sia stato depositato presso la Cassa depositi e prestiti.

Entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di espropriazione, il Consorzio provvede a far trascrivere il decreto di espropriazione nei registri immobiliari e procede alla voltura catastale; sia la trascrizione che la voltura sono compiute a spese del Consorzio.

Quanto al modo di determinazione dell'indennità, anzitutto è da dire che, mentre il Consorzio si limita a fare un'offerta, l'indennità è determinata dall'Ufficio tecnico erariale. Al riguardo, l'art. 31 penultimo ed ultimo comma della L. n. 717 del 1965 (ora commi settimo e ottavo dell'art. 147 T.U.) stabilisce che il meccanismo da utilizzare è quello della L. n. 167 del 1962, come risulta modificato dalla L. n. 904 del 1965 e che, in ogni caso, nella determinazione dell'indennità non si deve tener conto dei miglioramenti e delle spese che il proprietario abbia effettuato sull'immobile dopo la costituzione del Consorzio (46).

(46) In proposito non è chiaro se la data alla quale occorre riferirsi sia quella del decreto del Presidente della Repubblica con cui viene approvato lo statuto del Consorzio, oppure quella in cui viene deciso dai membri consorziati di avanzare le domande per il riconoscimento dell'area o del nucleo.

In effetti, da un punto di vista formale bisogna riconoscere che il Consorzio è costituito (cioè esiste legalmente) quando il Presidente della Repubblica ne ha approvato lo statuto, trattandosi — in precedenza — di un'associazione tra Enti pubblici e privati. Chiaramente, però, lo spirito della norma è quello di evitare speculazioni sulle attività del Consorzio; e, quindi, per individuare il *dies a quo* per il disconoscimento di miglioramenti e spese sull'immobile si deve far riferimento almeno all'atto in cui — su istanza degli Enti consorziati — viene concesso il riconoscimento dei requisiti minimi per la costituzione di un'area o di un nucleo industriale.

La determinazione dell'indennità di espropriazione prevista nell'art. 12 della L. n. 167 del 1962, integralmente sostituito dall'art. 1 della L. n. 904 del 1965, avviene nel modo seguente:

l'indennità è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'art. 12 della L. 15 gennaio 1885 n. 2892;

in aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi fra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 % dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per l'espropriazione e gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anni.

I « modi previsti » dalla legge n. 2892 del 1885 sono quelli indicati nell'art. 13 di quella legge ai commi terzo e quarto, e cioè:

l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In difetto di tali fitti accertati, l'indennità è fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.

Occorre, infine, ricordare che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 147 del T.U. (combinato disposto degli artt. 21, quinto comma della L. n. 634 del 1957 e art. 5 della L. n. 555 del 1959), gli espropriati hanno diritto alla restituzione dell'immobile espropriato qualora il Consorzio non lo utilizzi per lo scopo previsto nel decreto di esproprio entro cinque anni dalla data di emanazione del decreto medesimo.

La retrocessione degli immobili, dunque, è un diritto dell'espropriato; se questi non l'esercita, l'immobile rimane a disposizione e nella proprietà del Consorzio.

Delicata è, invece, la questione quando l'espropriato intende utilizzare il predetto diritto. Infatti, occorre stabilire quando come e con quali limiti è esercitabile il diritto stesso.

Incominciamo col « quando ». La surriportata disposizione di legge stabilisce il termine di cinque anni. Ma quale valore ha questo termine?

A nostro avviso, non si può risolvere la faccenda riferendosi al fatto che si tratta di un termine minimo, né che genericamente sia da dimostrare l'ineseguibilità dell'opera. Il problema è quello di stabilire quando un'opera è inesequibile.

Chiaramente, l'opera è inesequibile quando sia il Consorzio stesso a dichiarare di non voler più eseguire l'opera. Tale dichiarazione può essere o espressa o implicita. È espressa quando il Consorzio comunica all'espropriato di non voler o non poter più eseguire l'opera o utilizzare l'immobile per lo scopo per cui fu espropriato. È implicita quando il piano consortile risulta modificato in modo tale che la sua previsione non preveda più l'utilizzazione dell'immobile espropriato.

In teoria il criterio del piano regolatore è semplice; in pratica lo è molto di meno, in quanto la scala che si usa per la redazione del piano potrebbe essere troppo elevata per consentire una valutazione da parte

dell'interessato. Tanto è vero che possono esservi osservazioni da parte dei terzi interessati anche sui progetti esecutivi senza che debbano necessariamente riflettere osservazioni formulate in sede di procedura d'approvazione del piano regolatore.

Ciò vuol dire che, stante l'assoluta teoricità del caso in cui sia il Consorzio stesso a comunicare all'espropriato la volontà o l'impossibilità di utilizzazione dell'immobile e stante l'eccessiva genericità del criterio del piano regolatore, occorre individuare un criterio obiettivo per valutare la inesequibilità dell'opera.

Come sappiamo, il Consorzio può espropriare o per realizzare un'opera infrastrutturale, o per realizzare rustici industriali (che, in certo senso, possono essere considerati infrastrutture specifiche), o per cedere l'area in locazione o fitto all'impresa.

Analizziamo separatamente i tre casi.

Per quanto riguarda la realizzazione di un'opera infrastrutturale, è fuori dubbio che l'opera stessa possa considerarsi non eseguibile se entro cinque anni dalla data del decreto di esproprio essa non sia stata almeno iniziata.

Al contrario, se la sua realizzazione sia stata iniziata e l'utilizzazione dell'immobile di uno o più proprietari non si sia verificata nel quinquennio è fuori dubbio che il diritto di retrocessione non possa trovare esplicazione, almeno che il Consorzio non dichiari ufficialmente di abbandonare l'opera o non si sia verificata l'ipotesi di una assoluta impossibilità di una sua prosecuzione come nel caso in cui il Consorzio sia sciolto senza la trasmissione dei suoi poteri e funzioni ad altro organo o nel caso di una modifica delle attribuzioni dell'ente che escluda la possibilità dell'inizio o della prosecuzione dell'opera da parte sua o da parte di altri enti che nella specifica funzione lo abbiano surrogato.

In altri termini, per quanto riguarda il caso dell'esecuzione di una infrastruttura si dovranno, comunque, attendere i cinque anni per esercitare il diritto di retrocessione, a meno che non siano intervenuti elementi di diritto che escludano l'inizio o la prosecuzione dell'opera. Trascorsi i cinque anni potranno essere valutati anche gli elementi di fatto, nel senso che se l'opera non è iniziata (pur potendosi in via di diritto iniziarla) il diritto di retrocessione è esercitabile, avendo ben presente che bisogna aver riguardo all'opera nella sua globalità, non alla effettiva utilizzazione di tutti gli immobili espropriati.

È ancora da aggiungere che nel caso siano intervenute modifiche al progetto esecutivo in un momento successivo a quello dell'esproprio, l'espropriato ove accerti che l'immobile a lui espropriato non rientri nel nuovo progetto esecutivo può richiedere la retrocessione dell'immobile. L'accertamento può farsi semplicemente sulla base del progetto modificato. La modifica del progetto può seguire due procedure: ove mai comporti nuove espropriazioni deve seguire la descritta procedura espropriativa e, quindi, in quella sede l'espropriato potrà conoscere la nuova situazione; ove invece, non comporti espropriazioni l'espropriato ha il diritto — se venga a conoscenza della modifica — di prendere visione della stessa presso il Consorzio, al fine di esercitare il suo diritto di retrocessione. Beninteso, nel caso di modifica del progetto tale da comportare nuove

espropriazioni, il termine in cui si perfeziona la procedura stessa non preclude all'espropriato interessato alla retrocessione l'uso del suo diritto, ma rappresenta solo un termine entro il quale l'espropriato può pubblicamente acquisire le informazioni che possono interessarlo.

Va, infine, ribadito che se l'opera è iniziata e non vi siano interessanti variazioni al progetto, o alle attribuzioni del Consorzio, trascorsi cinque anni dalla data del decreto di esproprio, non sembra che sussistano argomenti testuali che possano far ritenere che — nel caso l'opera sia « ferma » da tempo — l'espropriato possa *sic et simpliciter* richiedere la retrocessione dell'immobile non utilizzato o utilizzato in parte. Infatti, esiste la presunzione che l'opera — non essendovi ostacoli di diritto — possa riprendere il proprio « cammino ».

Guardiamo ora al caso dell'esproprio di un immobile ai fini della destinazione di questo alla vendita o alla locazione o all'edificazione di un rustico industriale. I due casi sono, in certo senso, simili, in quanto il Consorzio ove mai esegua un rustico industriale su di un'area, esegue un'opera a vantaggio diretto dell'imprenditore che vuole agevolare, ma esaurisce il suo rapporto con l'espropriato nel momento in cui acquisisce la proprietà e, dunque, la piena disponibilità dell'opera. In altri termini, non crediamo che, sulla base di argomenti testuali possa esservi differenza fra l'esproprio di un'area per l'impianto di una impresa e l'esproprio di un'area per realizzarvi un rustico industriale, in quanto in ambedue i casi causale dell'espropriazione è la necessità del Consorzio di avere a disposizione un'area da destinare all'impianto di industrie. Che il Consorzio voglia, ad ulteriore incentivo per l'imprenditore, realizzare sulla stessa anche un rustico industriale, non può cambiare la causale dell'esproprio e, cioè, la destinazione dell'area all'impianto di una impresa.

Tale interpretazione ha riflessi precisi anche sul diritto di retrocessione dell'immobile. Infatti, trascorsi cinque anni dalla data del decreto di esproprio, ciò che è da valutare in ambedue i casi appena detti è se sull'area espropriata si sia o meno impiantata l'iniziativa o un'iniziativa industriale. Ciò vuol dire che la realizzazione su di un'area espropriata a tal fine, di un rustico industriale rimasto vacante, trascorsi i cinque anni dalla data di esproprio non può inficiare il diritto dell'espropriato alla retrocessione, allo stesso modo come un'area espropriata per l'impianto di una iniziativa e rimasta non utilizzata per cinque anni è passibile di retrocessione.

In altri termini, ciò che si sostiene è che la realizzazione di un rustico industriale non è una causale di espropriazione come la realizzazione di un'opera a servizio dell'area o del nucleo industriale, ma semplicemente un ulteriore incentivo dell'industrializzazione che è susseguente al generale potere di espropriazione dei Consorzi. Da un punto di vista giuridico, riteniamo che non possa che essere così, anche se sul piano economico l'opera a servizio dell'area o del nucleo ed i rustici industriali potrebbero essere qualificati ugualmente come infrastrutture, anche se generali le prime e specifiche i secondi.

Ciò premesso, il problema che resta da risolvere è quello relativo all'utilizzazione dell'area. Al riguardo sembra che il Consorzio — normalmente — richieda l'esproprio di un'immobile — genericamente — per

l'impianto di nuove iniziative industriali e non in relazione ad una singola iniziativa. L'espropriazione è, dunque, giuridicamente a vantaggio del Consorzio, il quale non agisce — dal punto di vista della tecnica giuridica dell'espropriazione — in funzione di una determinata iniziativa. Pertanto, ai fini dell'esercizio del diritto di retrocessione, l'espropriato deve attendere i cinque anni previsti dalla disposizione surricordata, dopo di che — se non siasi impiantata alcuna iniziativa industriale sull'immobile espropriato può chiedere la retrocessione dello stesso.

Abbiamo così esaurito il problema del « quando » sia esercitabile il diritto di retrocessione. Vediamo, ora, come lo si esercita.

Non essendo prevista nell'ultimo comma surrichiamato dell'art. 147 T.U. alcuna speciale procedura per l'esercizio del diritto in questione occorre riferirsi alla disciplina generale dell'istituto, recata dagli artt. 61, 62 e 63 della L. n. 2359 del 1865.

Sulla base della disciplina appena citata, le modalità per l'esercizio del diritto in questione possono essere di due specie, a seconda, che derivino da un atto delle autorità esproprianti o direttamente dagli espropriati.

Infatti, o al termine dei cinque anni o prima di esso il Consorzio può approvare un elenco in cui siano indicati i beni non più necessari e, quindi, suscettibili di retrocessione. L'elenco viene presentato al Prefetto, il quale ne ordina la pubblicazione negli uffici comunali per tre mesi continui (non tutto l'elenco va pubblicato in tutti i Comuni interessati, ma in ogni Comune ne va pubblicata quella parte relativa al territorio del Comune medesimo). La pubblicazione è realizzata mediante avviso del deposito affisso nell'albo pretorio e la sua inserzione nel foglio degli annunci legali della Provincia.

Nei tre mesi in questione gli espropriati o i loro aventi causa possono notificare all'espropriante a mezzo d'uscieri un atto con cui dichiarino di voler riacquistare i beni che furono loro espropriati. Se entro tre mesi non consegnano un atto in tal senso, decadono dalla preferenza loro accordata dalla legge.

Nel caso dichiarino di voler riacquistare l'immobile, si procede alla fissazione del prezzo nel modo che sarà detto appresso, e gli espropriati devono pagare il prezzo fissato entro un mese dalla data in cui viene fissato il prezzo predetto, a pena della decadenza della preferenza loro accordata dalla legge.

La retrocessione degli immobili espropriati può verificarsi anche ad istanza degli espropriati o dei loro aventi causa dopo cinque anni dal decreto di esproprio o anche prima nei casi indicati precedentemente. Essi possono rivolgersi al Prefetto perché questi dichiari, con proprio decreto, che i beni non sono più necessari per realizzare l'opera pubblica per i quali siano stati espropriati.

Restano, infine, da esaminare i problemi connessi ai limiti del diritto di retrocessione, e cioè i problemi connessi alla determinazione del prezzo del bene espropriato da retrocedere.

Anche in questo caso, non essendovi una esplicita previsione nell'ultimo comma dell'art. 147 del T.U., occorre riferirsi alla disciplina

recata in materia dalla normativa fondamentale, e, cioè, in pratica dall'art. 60 della citata L. n. 2359 del 1865.

Il secondo comma del predetto art. 60 recita testualmente: « Il prezzo di tali fondi (cioè quelli da retrocedere), ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli artt. 32 e 33 ».

Gli artt. 32 e 33 della citata L. n. 2359 del 1865 prevedono che la perizia si faccia tramite uno o tre periti nominati dal Tribunale con semplice decreto e senza che sia necessaria la citazione delle parti. Con lo stesso decreto il Tribunale determina il termine entro cui i periti devono consegnare la stima. Si può, peraltro, procedere da parte del Prefetto alla distinzione dei beni in questione in distinte serie ed il Tribunale può stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

Su quale base deve essere operata la perizia? Cioè, quale è il parametro da usare per definire il prezzo dell'immobile da retrocedere?

Non è previsto alcun criterio specifico nella norma surrichiamata per cui è necessario riferirsi ai principi generali.

In proposito esistono due posizioni dottrinarie. Da una parte c'è chi sostiene che, essendo la retrocessione un rapporto diverso da quello della espropriazione ma da esso derivante come garanzia del rapporto di espropriazione, non si dovrebbe usare per la retrocessione un criterio di valutazione del bene diverso da quello usato per l'espropriazione (47).

Conforme a tale dottrina è una vecchia giurisprudenza della Cassazione (48).

Dall'altra parte, è stata avanzata l'ipotesi che, essendo stato abrogato l'ultimo comma dell'originario art. 60 della L. n. 2359 del 1865 mediante l'art. 1 del R.D.L. 11 marzo 1923 n. 691, il quale ultimo ha fatto riferimento al valore venale dei beni, dovendosi applicare un principio generale sia da applicare il principio del valore venale (49), e, quindi, non quello della citata legge speciale per Napoli del 1885.

Per completare, infine, il quadro dei problemi connessi con l'esercizio del diritto di retrocessione, occorre dire che il testo dell'ultimo comma dell'art. 147 T.U. parla di restituzione di « immobili non utilizzati » senza precisare il caso della utilizzazione parziale degli immobili stessi. Il silenzio testuale non crediamo che possa venire interpretato nel senso di escludere la possibilità della retrocessione delle parti residue degli immobili utilizzati quando ciò non contrasti con gli obiettivi del Consorzio e, segnatamente, con la causa della espropriazione. Anche per la retrocessione di parte dell'immobile espropriato vale — naturalmente — quanto detto per le procedure di retrocessione dell'intero immobile.

(47) Vedasi ROSSANO, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Torino 1964, I, 339; GIOVANNELLI e CALANDRA, *Problemi giuridici dei Consorzi di sviluppo industriale nel Mezzogiorno*, Giuffrè, Milano, 1966, pagg. 83 e 84.

(48) Cassazione, SS.UU., 28 luglio 1932 n. 2147; Cassazione, I Sez., 18 marzo 1947

(49) Vedasi P. CALANDRA, *Note sull'espropriazione per pubblica utilità di Consorzi per le aree di sviluppo industriale e dei nuclei d'industrializzazione nel Mezzogiorno*, in « Rassegna lav. pubbl. », dicembre 1964, pag. 23.

### 5.2.2. — Il concorso finanziario della Cassa nelle procedure espropriative.

Come è noto, i Consorzi possono espropriare immobili per due motivi:

1) per costruirvi opere consortili (ivi comprese le espropriazioni di suoli destinati alla costruzione di rustici industriali — per i quali è prevista una entità d'intervento finanziario diversa da tutte le altre opere consortili — da cedere, in locazione o in vendita, unitamente ai suoli su cui insistono, alle imprese industriali);

2) per locarli o venderli alle industrie.

Per quanto riguarda le espropriazioni di immobili relative all'esecuzione di opere di competenza dei Consorzi, il costo delle espropriazioni va computato nel costo globale della realizzazione dell'opera, sul quale la Cassa può concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima dell'85 % (art. 151 primo comma del T.U.) oltreché — previo accertamento, in quest'ultimo caso, della situazione finanziaria dei Consorzi — anticipazioni finanziarie (ovvero prestiti) per il restante 15 % della spesa (art. 152 primo comma del T.U.).

In particolare, per quanto riguarda espropriazioni di suoli per la costruzione di rustici industriali (da cedere, unitamente al terreno su cui insistono, in locazione o in vendita alle imprese industriali) la Cassa può intervenire con un contributo del 50 % a fondo perduto (art. 151 primo comma del T.U.) e con un prestito del restante 50 % (art. 152 secondo comma del T.U.).

Per quanto riguarda le espropriazioni di suoli che il Consorzio esegua per cederli — in locazione o in vendita — ad imprese industriali, la Cassa non concede alcun contributo, ma soltanto prestiti (art. 152 secondo comma del T.U.). La concessione del prestito è soggetta ai limiti ed alle modalità previsti dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno e, inoltre, all'accertamento della situazione finanziaria dei Consorzi.

In particolare, per quanto riguarda le espropriazioni di terreni su cui insistono già rustici industriali, che il Consorzio esegue per cedere il rustico preesistente — in locazione o in vendita — ad imprese industriali, occorre dire che per il costo del suolo su cui insiste il rustico, la Cassa può concedere il predetto prestito (art. 152 secondo comma del T.U.), mentre non può concedere né contributo né prestito per il costo d'espropriazione del rustico vero e proprio.

Tutto ciò premesso, è opportuno ricordare che le procedure espropriative, sotto il profilo della richiesta di intervento finanziario alla Cassa, pur configurandosi autonomamente — e, quindi, avendo proprie precise regole che in seguito saranno analizzate — vengono in genere esperite contemporaneamente alla procedura per ottenere l'intervento finanziario della Cassa sulle spese relative alla realizzazione delle opere.

Nel solo caso delle espropriazioni di terreni (ivi compreso il caso di terreni su cui insistano già rustici industriali, il cui costo, però, giova ribadire non può essere anticipato dalla Cassa che nella misura del solo terreno) per cederli in locazione ad imprese industriali, i Consorzi espe-

riscono una attività espropriativa fine a se stessa, nel senso che la loro attività è diretta al puro conseguimento della piena disponibilità delle aree.

### **5.2.3. — Espropriazione di terreni da cedere alle imprese.**

Per quanto riguarda le espropriazioni di terreni da cedere alle imprese si è detto che l'art. 152 secondo comma del T.U. prevede la possibilità che la Cassa — nei limiti e con le modalità previsti dal CIPE oltreché, previo accertamento della situazione finanziaria dei Consorzi — può concedere al Consorzio un prestito.

Al riguardo vigono due distinte normative: una relativa ai prestiti concessi dalla Cassa anteriormente al 22 maggio 1967, l'altra relativa a quelli concessi nel periodo successivo.

I finanziamenti del tipo in esame concessi prima del 22 maggio 1967 sono disciplinati dalla Circolare della Cassa per il Mezzogiorno n. 5/7130 del 16 marzo 1963.

I finanziamenti concessi dopo il 22 maggio 1967, sono disciplinati dalla circolare della Cassa per il Mezzogiorno n. 6/29898 del 22 maggio 1967.

Occorre soltanto precisare che le normative previste dalle due predette circolari non sono state modificate dalla circolare Cassa n. 6/54973 del 9 maggio 1968, in quanto quest'ultima ha riformato la normativa inerente alla concessione dell'intervento finanziario della Cassa in relazione alle sole espropriazioni effettuate per realizzare opere di competenza dei Consorzi, ma non si riferisce in alcun modo alle analoghe procedure relative ad espropriazioni dei suoli da vendere o da locare ad imprese industriali, per le quali, dunque, restano vigenti le due citate circolari del 1963 e del 1967.

### **5.2.4. — Espropriazione di suoli per l'esecuzione di opere consortili.**

Come si è detto le espropriazioni di suoli per l'esecuzione di opere consortili possono ricevere dalla Cassa un contributo a fondo perduto pari all'85 % della spesa necessaria (art. 151 primo comma del T.U.) ed un prestito pari al restante 15 % della spesa (art. 152 secondo comma del T.U.). Per le espropriazioni di suoli per la realizzazione di rustici industriali da cedere, in locazione o in vendita, unitamente ai suoli su cui insistono le imprese industriali, la Cassa può intervenire con un 50 % di contributo a fondo perduto (art. 15 primo comma del T.U.) e con un prestito per il restante 50 % (art. 152 secondo comma del T.U.).

In ambedue i casi, dunque, l'intervento finanziario della Cassa è di due tipi e, quindi, richiede due procedure che — pur potendo essere contestuali — sono distinte, riferendosi le prime alla concessione di un contributo a fondo perduto e la seconda alla concessione di una anticipazione finanziaria (cioè, un prestito).

### **5.2.5. — Le modalità di concessione del contributo a fondo perduto da parte della Cassa.**

Per quanto riguarda le modalità di concessione del contributo a fondo perduto da parte della Cassa ai Consorzi per espropriazione di terreni necessari per realizzare opere di competenza (cfr. al riguardo la precedente nota n. 38 al commento del presente Tit. IV) dei Consorzi medesimi e, particolarmente, per realizzarvi rustici industriali, rinviando al testo della circolare Cassa n. 6/54973 in data 9 maggio 1968, che ha innovato e riassunto tutta la normativa in materia.

È, infine, da ricordare che la domanda di contributo deve essere preceduta da una delibera del Comitato direttivo del Consorzio, dalla quale risulti la decisione di adire la Cassa per la richiesta di contributo a fondo perduto.

### **5.2.6. — La concessione del prestito da parte della Cassa per la parte non coperta dal contributo.**

Le modalità di concessione da parte della Cassa della anticipazione finanziaria (prestito) relativa alla parte di spesa della espropriazione non coperta dal contributo a fondo perduto (rispettivamente il 15 % per tutte le opere consortili ed il 50 % per il caso particolare dei rustici industriali) sono contenute nella circolare Cassa n. 6/30444 del 30 maggio 1967 e si riferiscono sia al prestito per coprire il fabbisogno finanziario lasciato scoperto dal contributo a fondo perduto relativamente al costo tecnico dell'opera sia alla residua necessità finanziaria relativamente al costo dell'espropriazione necessaria per acquisire i terreni.

Pertanto, non essendovi alcuna particolare differenza fra la procedura e la richiesta di anticipazione relativamente al costo dell'opera e quella per la richiesta di anticipazione relativamente al costo dell'espropriazione (a differenza di ciò che avviene per il contributo a fondo perduto), si rinvia al paragrafo 5.3.2. del presente Capitolo, ove le modalità di richiesta e concessione dell'anticipazione in questione sono espresse sia relativamente alla spesa delle opere che alla spesa dell'espropriazione.

### **5.2.7. — Acquisto diretto dei suoli da parte dei Consorzi.**

I Consorzi possono provvedere direttamente alla provvista di suoli soltanto nel caso in cui debbano eseguirvi opere di loro competenza.

In proposito, la circ. Cassa n. 6/54973 del 9 maggio 1968 è esauriente. Il testo di quella circolare, nella parte relativa all'argomento in questione, non richiede ulteriori chiarimenti, una volta precisato che, anche nel caso di acquisto diretto del suolo da parte del Consorzio, per ottenere il contributo finanziario dalla Cassa, il Consorzio stesso deve trovarsi almeno nelle condizioni minime previste perché possa iniziarsi la procedura espropriativa.

Il testo della predetta circolare, nel punto in esame è il seguente:

« *Acquisto diretto dei suoli.* — I Consorzi industriali nei casi in cui procedano all'acquisto diretto dovranno corrispondere prezzi non supe-

riori a quelli che sarebbero stati corrisposti seguendo la procedura espropriativa (indennità determinate secondo i criteri dell'art. 31 della legge n. 717 del 26 giugno 1965).

« In tali casi la Cassa erogherà a ricevimento degli atti di bonario componimento una anticipazione pari al 100 % della relativa quota a carico (vale a dire l'85 % della spesa per esproprio di suoli necessari ad un'opera consortile) Cassa prevista per espropriazioni e servitù al netto delle spese generali.

« I Consorzi stipuleranno quindi atti notarili di acquisto, previo accertamento della proprietà e libertà dell'immobile.

« I suddetti atti dovranno essere registrati presso l'Ufficio Atti Pubblici e trascritti presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

« Dovranno poi essere rimessi alla "Cassa" unitamente al certificato della Conservatoria predetta attestante che dalla data di stipula alla data di trascrizione non risulta eseguita a carico dell'immobile alcuna ulteriore variazione nei registri delle iscrizioni e trascrizioni.

« Per la rendicontazione delle spese sostenute per acquisizione suoli i Consorzi dovranno trasmettere:

« — copia notarile del contratto di compravendita;

« — nota di trascrizione in originale e copia rilasciata dalla competente Conservatoria del Registro immobiliare;

« — certificato della predetta Conservatoria, attestante che dalla data di stipula alla data di trascrizione dell'atto non è intervenuta alcuna variazione.

« A ricevimento della suddetta documentazione, l'anticipazione erogata sarà tramutata in liquidazione, con corresponsione delle spese generali relative ».

### 5.3. — La realizzazione delle infrastrutture e dei rustici industriali.

In ordine alla procedura per la realizzazione delle opere infrastrutturali, deve anzitutto esaminarsi se esista qualche differenza fra le opere che la Cassa realizza a suo totale carico nel territorio di competenza consortile e quelle realizzate direttamente dal Consorzio.

Tale problema si è posto in seguito all'emanazione dell'art. 31, secondo comma della L. n. 717 del 1965, il quale ha previsto che sono i piani di coordinamento (ed, oggi, le direttive del CIPE, per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971) a determinare le opere a totale carico della Cassa e quelle da realizzarsi direttamente dai Consorzi. Ciò significa che la legge ha previsto una fonte precisa per la determinazione della competenza delle opere.

Non può sostenersi, invero, che la distinzione operata dal piano (o, il che per l'argomento in questione, è lo stesso, dal CIPE) ai sensi del secondo comma del predetto art. 31 rappresenti soltanto una distinzione relativa alla fonte di finanziamento, in quanto il piano di coordinamento determinava con precisione ciò che il Consorzio poteva e ciò che non poteva fare. Dalla previsione della pianificazione discendevano da un lato il potere di programmazione esecutiva della Cassa per le opere di sua

competenza e dall'altro il potere di progettazione esecutiva del Consorzio per le opere rientranti nella sua competenza.

Ciò premesso, appare chiaro che considerando le infrastrutture consortili, occorre riferirsi a quelle che il CIPE assegna alla competenza dei Consorzi.

Si è visto, analizzando la procedura espropriativa e la acquisizione diretta delle aree da parte dei Consorzi, come questi enti arrivino alla disponibilità dei terreni nonché alla progettazione esecutiva.

E a questo punto che il Consorzio per realizzare le infrastrutture consortili ed i rustici industriali deve passare alla fase esecutiva dell'opera. A tal fine, esperisce la procedura necessaria per ottenere dalla Cassa le agevolazioni finanziarie previste per legge.

Il combinato disposto dell'art. 3 primo comma e dell'art. 4 primo comma della L. n. 1462 del 1962 prevede che i Consorzi, per la realizzazione delle opere di competenza consortile, possono ottenere dalla Cassa un contributo fino all'85 % della spesa che è necessaria per espropriare gli immobili necessari a realizzare l'opera e per realizzare l'opera stessa. Inoltre, per il restante 15 % dell'importo complessivo, i Consorzi possono richiedere ed ottenere anticipazioni dalla Cassa.

Il costo di un'opera consortile può essere suddiviso in tre categorie di spese: la spesa per l'espropriazione, le spese generali affrontate dal Consorzio per realizzare quella determinata opera, e le vere e proprie spese di esecuzione dell'opera.

Per quanto riguarda le spese di espropriazione, valga quanto detto circa il concorso della Cassa sul costo delle espropriazioni necessarie ai Consorzi per eseguire le opere di loro competenza (paragrafo 5.2.4.).

Per quanto riguarda, poi, le spese generali affrontate dal Consorzio per realizzare una determinata opera occorre dire che la circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 470 del 1964 le distingue ed identifica come:

*spese tecniche*, derivanti da prestazioni professionali che comprendono le spese di progettazione (di massima ed esecutive), di direzione lavori (compresa l'assistenza al collaudo), di consulenza (quando prevista), di contabilizzazione lavori, di collaudo;

*spese proprie dell'Ente*, che riflettono prestazioni ed oneri di varia natura (organizzativi, amministrativi, di sorveglianza, etc.); non esattamente configurabili *a priori*, cui l'Ente va incontro per l'esecuzione dei lavori.

Si vedrà in seguito come tali spese vengono calcolate.

Le spese vere e proprie di esecuzione dell'opera, sono quelle necessarie a concretizzare il progetto; in altri termini, le vere e proprie spese tecnico-esecutive.

Precisati i tipi di spesa ai quali è applicabile l'intervento finanziario della Cassa, non resta da esaminare che la procedura di richiesta.

Anzitutto, i Consorzi possono realizzare opere urgenti. In tal caso, possono chiedere il contributo finanziario della Cassa prima dell'approvazione del loro piano regolatore per eseguire opere consortili, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

— che lo statuto sia stato almeno approvato dalla Regione (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 7586 del 1962 e art. 4, c. 4° L. n. 853 del 1971), per cui i Consorzi si trovano nella condizione di poter conferire l'incarico della redazione del piano regolatore (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 470 del 1964);

— che sia stato presentato alla Regione ed alla Cassa il progetto preliminare di piano regolatore consortile (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 470 del 1964 e art. 4, c. 4°, L. n. 853 del 1971);

— che l'opera per cui si richiede il concorso finanziario sia del tipo di quella di competenza dei Consorzi (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 7586 del 1962);

— che l'opera risponda ad esigenze collettive e non di singole aziende (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 7586 del 1962);

— che l'opera sia di proprietà del Consorzio, ivi comprese le opere di sistemazione dei terreni di proprietà dei Consorzi (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 7586 del 1962);

— che l'opera sia in relazione alle porzioni del territorio delle aree e dei nuclei (gli agglomerati) nei quali il piano regolatore prevederà la concentrazione delle industrie (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 470 del 1964);

— che l'opera — in vista del compito di gestione della stessa che spetta al Consorzio — sia opportunamente dimensionata, non solo da un punto di vista strettamente tecnico, ma anche per consentire una gestione economicamente attiva (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 470 del 1964).

A questo punto, il Consorzio presenta alla Cassa il progetto esecutivo dell'opera, con l'indicazione della relativa spesa ed allegando una opportuna documentazione intesa a dimostrare che sussistono motivi di urgenza e che l'opera risponde ad esigenze collettive e non di singole aziende (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 7586 del 1962).

La Cassa esamina il progetto e, dopo opportuna istruttoria, rilascia al Consorzio — con provvedimento del suo Consiglio d'Amministrazione — un affidamento di concessione del contributo; tale affidamento diventerà concessione ad avvenuta approvazione del piano regolatore (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 7586 del 1962).

Dopo la definitiva approvazione del piano regolatore, il Consorzio deve chiedere alla Cassa di convertire l'affidamento in regolare provvedimento di concessione del contributo, e la Cassa provvede dopo la delibera della Regione che stabilisce in misura e in percentuale, a seconda della natura e del tipo delle opere, il contributo da concedere (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 7586 del 1962).

L'affidamento comporta l'anticipazione sulla concessione di contributi nell'ordine dell'80 % del costo riconosciuto dell'opera (Circ. Cass. Mezz. n. 6/2711 del 14 febbraio 1966).

Contestualmente all'affidamento, la Cassa stabilisce se del caso le opportune prescrizioni per l'appalto e la conduzione dei lavori (Circ. Pres. Com. Min. Mezz. n. 7586 del 1962). In ogni caso, le opere devono essere eseguite secondo quanto disposto dal Capitolato generale per le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, approvato con deli-

berazione del Consiglio di amministrazione della Cassa in data 6 luglio 1954 (Circolare Cassa n. 6/44633 del 23 novembre 1963).

Ottenuto l'affidamento, il Consorzio può iniziare i lavori. All'uopo, può eseguirli in economia o esperire le gare d'appalto.

Successivamente, il Consorzio consegna i lavori all'impresa e redige il relativo verbale.

A questo punto avviene l'erogazione della spesa affidata.

Per opportunità espositiva si sono tenute distinte le due procedure dell'espropriazione degli immobili necessari per la esecuzione di un'opera e quella per l'esecuzione dell'opera stessa, mentre, in pratica, esse sono contestuali e contemporanee, sicché anche il momento dell'erogazione coincide nei due casi.

L'erogazione delle somme affidate avviene sempre per stati di avanzamento (Circolare Cassa Mezz. n. 6/14645 del 1964). Antecedentemente al 15 luglio 1964, vigeva il criterio generale dell'erogazione in tre momenti, tranne i casi di erogazione per stati di avanzamento.

Possono, però, essere concessi dalla Cassa acconti anticipati sulle somme affidate. Le modalità di concessione degli acconti in questione differiscono a seconda che si tratti di lavori che il Consorzio esegue in economia o per appalto.

Nel caso dei lavori in economia, la Cassa può concedere — all'atto della ricezione del verbale di consegna dei lavori — acconti sulle somme affidate nella misura del 50 % della quota di spese generali a carico della Cassa e del 20 % delle quote di importo dei lavori. Tali acconti vengono recuperati dalla Cassa nel modo seguente: per quanto attiene alle spese generali, mediante ritenuta, per ogni stato di avanzamento ammesso a liquidazione (a cominciare dal primo) del 50 % dell'importo di spese generali afferenti a ciascuno stato di avanzamento, salvo conguaglio finale; per quanto attiene ai lavori in economia ed alle forniture, mediante ritenuta, su ogni documentazione di spesa relativa alle voci in questione, del 20 % dell'importo da liquidarsi, salvo conguaglio finale (50) (Circ. Cassa Mezz. n. 6/14645 del 1964).

Nel caso di lavori dati in appalto, la Cassa può concedere — all'atto della ricezione del verbale di consegna dei lavori — acconti sulle somme affidate nella misura del 50 % della quota di spesa generale a carico della Cassa; del 10 % della quota a carico Cassa sull'importo dei lavori appaltati. Tali acconti vengono recuperati dalla Cassa nel modo seguente: per quanto attiene alle spese generali, allo stesso modo appena detto per i lavori in economia; per quanto attiene i lavori appaltati mediante ritenuta per ogni stato di avanzamento ammesso a liquidazione (a cominciare dal primo), del 10 % dell'importo da liquidarsi, salvo conguaglio finale (Circ. Cass. Mezz. n. 6/14645 del 1964).

Per quanto riguarda le modalità dei pagamenti durante il corso dei

---

(50) La clausola « salvo conguaglio finale » deve intendersi nel senso che, qualora, dopo esperito il collaudo delle opere, la Cassa risultasse ancora scoperta di una quota parte degli acconti anticipati corrisposti, essa provvederà ad incamerare il suo residuo credito in sede di pagamento finale.

lavori, sarà opportuno riferirsi alle espresse previsioni della circolare Cassa Mezzogiorno n. 6/14645.

Quanto alle spese generali (cioè le spese tecniche e le spese proprie dell'ente) affrontate dal Consorzio per realizzare una determinata opera, va rilevato che l'ammontare di esso è stato fissato dalla Circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 470 del 1964 nella misura unica dell'11 % del costo dell'opera e che per la sua corresponsione la Cassa non chiede alcun rendiconto. Tale percentuale — sempre secondo quanto stabilito nella circolare predetta — può essere modificata soltanto:

— per i progetti di opere di sistemazione dei terreni e di opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale, la percentuale (sempre senza obbligo di rendicontazione) sarà fissata di volta in volta dalla Cassa, d'intesa con la Regione, a seconda delle caratteristiche dei singoli progetti;

— nel caso di perizie suppletive eccedenti l'importo stanziato nella voce « imprevisi » verrà riconosciuta sulla eccedenza la percentuale accordata per i lavori principali ridotta di una aliquota (per i progetti ammessi all'11 % l'aliquota delle perizie suppletive sarà arrotondata al 7,50 %).

Sulle spese generali calcolate forfettariamente nel modo predetto, la Cassa corrisponde l'anticipazione di contributo nella stessa misura percentuale prevista per i lavori ai quali le spese generali si riferiscono.

### **5.3.1. — Norme particolari per la realizzazione dei rustici industriali.**

Per quanto riguarda il particolare tipo di opere costituito dai rustici industriali, la Cassa può concedere ai Consorzi per l'espropriazione dei suoli necessari e per la realizzazione dell'opera un contributo nella misura massima del 50 % della spesa necessaria ed un prestito per il restante 50 %.

Al riguardo, sarà opportuno riferirsi alla circolare del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno n. 7586 del 1962.

Per tutto quanto concerne le procedure per richiedere il contributo o il prestito alla Cassa, fatte salve le disposizioni della suindicata circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, si applicano le procedure descritte nei punti precedenti.

### **5.3.2. — L'anticipazione Cassa per la parte non coperta da contributo a fondo perduto.**

Resta da analizzare la procedura per la concessione dell'anticipazione da parte della Cassa della quota del 15 % residua per la realizzazione delle opere consortili e del 50 % per il caso particolare dei rustici industriali.

Al riguardo, la circolare della Cassa per il Mezzogiorno n. 6/30444 del 30 maggio 1967 illustra una decisione del Consiglio di amministrazione che, in attuazione del penultimo comma dell'art. 6 della L. n. 717 del 1965 (ora, primo comma dell'art. 152 del T.U.) e degli indirizzi contenuti

nel piano di coordinamento, ha stabilito che può essere concessa, per i progetti approvati dal 3 novembre del 1962 (51), ai Consorzi industriali per i quali il preventivo accertamento della situazione finanziaria abbia dato risultato positivo (52), una anticipazione pari al 15% della spesa totale, e, cioè, della parte non ammessa a contributo.

#### **5.4. — Contributi per la realizzazione di case popolari per lavoratori di industrie ubicate nelle aree e nei nuclei.**

Il terzo comma dell'art. 4 della L. n. 1462 del 1962 (ora, quarto comma dell'art. 151 del T.U.) autorizza la Cassa a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale.

Al riguardo, la Cassa predispose una prima circolare (n. 6/13425 del 15 marzo 1963), con cui disciplinava la materia, in attuazione di direttive del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Successivamente, intervenuto il Piano di coordinamento previsto dall'art. 1 della L. n. 717 del 1965 ed approvato dal CIR (ora, CIPE) nel corso della seduta del 1° agosto 1966, la Cassa ha rivisto le materie sistemandole definitivamente nella circolare n. 6/31446 del 14 giugno 1967. Essendo, infine, intervenuta la L. n. 853 del 1971, la quale, tra l'altro, sopprime il piano di coordinamento; demanda alle direttive del CIPE le materie del piano « non in contrasto » con la nuova legge; devolve alle Regioni gli interventi di competenza della Cassa rientranti nella materia di cui all'art. 117 della Costituzione e trasferisce, direttamente, alle Regioni tutte le attribuzioni, tra l'altro, del Ministro e del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in tema di Consorzi industriali; giacché l'edilizia economica e popolare può rientrare tra le materie dell'art. 117 della Costituzione (in quanto lavoro pubblico di interesse regionale), sarà opportuno procrastinare ogni valutazione sugli effetti della nuova legge in ordine alla materia in questione, al momento in cui sarà meglio precisato l'indirizzo d'attuazione della citata L. n. 853 del 1971.

#### **5.5. — Finanziamenti ai Consorzi da parte di Enti e contributi statali.**

L'art. 7 della L. n. 555 del 1959 (ora art. 154 primo comma del T.U.) prevede che i Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla L. 3 agosto 1949 n. 589, recante provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

L'art. 21 nono comma della L. n. 634 del 1957 (ora, art. 154 quarto comma del T.U.) prevede che, anche in deroga a vigenti disposizioni

---

(51) In realtà la circolare 6/30444 in esame prevedeva, in origine la data del 1° agosto 1966, che è stata modificata dalla Circolare Cassa Mezz. n. 6/55806 del 23 maggio 1968.

(52) Per la valutazione della situazione finanziaria, la Cassa, con la Circolare n. 6/30444 predetta, ha predisposto uno schematico prospetto di notizie, utile per la valutazione delle situazioni di interesse.

di legge o statutarie, sono autorizzati a concedere ai Consorzi finanziamenti a medio termine per la realizzazione degli interventi di loro competenza, i seguenti Istituti:

- Istituto di credito per le opere di pubblica utilità;
- Consorzio di credito per le opere pubbliche;
- Istituto nazionale della previdenza sociale;
- Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda i benefici della L. 3 agosto 1949 n. 589, va sottolineato soltanto che si tratta di benefici che si riferiscono alla realizzazione delle opere consortili.

In ordine ai predetti finanziamenti a medio termine, dal momento che la legge parla genericamente di « interventi » dei Consorzi, non è da escludere che essi possano essere concessi, oltre che per la realizzazione di opere, anche per gli altri compiti del Consorzio che si sostanziano in interventi di gestione o di assistenza.

#### **5.6. — Concorso nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei Consorzi.**

L'art. 31 primo comma della L. n. 717 del 1965 (ora art. 153 del T.U.) modificato dal disposto del c. 4° dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971, prevede che la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dalla Regione a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai Consorzi medesimi.

#### **6. — Le agevolazioni fiscali per i Consorzi (52 bis).**

L'art. 5 della L. n. 1462 del 1962 (ora primo comma dell'art. 148 del T.U.) prevede che ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno.

L'inciso « in quanto applicabili » determinò qualche perplessità fin dall'anno di entrata in vigore della legge, talché si rese necessaria una circolare chiarificatoria del Ministro per le finanze (circ. n. 68 del 29 ottobre 1963). Successivamente, in data 14 dicembre 1965, dopo l'entrata in vigore dell'ultimo comma dell'art. 13 della L. n. 717 del 1965, il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il Mezzogiorno, emanò un decreto riassuntivo ed esplicativo della portata e delle modalità di godimento delle agevolazioni fiscali vigenti nel Mezzogiorno (D.M. 14 dicembre 1965, pubblicato nella G.U. n. 315 del 18 dicembre 1965).

Nell'art. 22 di tale decreto sono indicate tutte le agevolazioni di cui godono i Consorzi, mentre nell'art. 23 sono indicate alcune modalità di godimento.

Il citato art. 22 così dispone: « I Consorzi per le aree di sviluppo

---

(52 bis) Cfr. preambolo al commento degli artt. da 105 a 116 del presente T.U.

industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957 n. 634, in luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, dell'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, di ogni altra tassa, imposta o contributo inerenti alla loro costituzione e funzionamento, alle operazioni, atti e contratti relativi alla loro attività, corrispondano all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di centesimi 5 per ogni cento lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale dei Consorzi medesimi.

« Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'Erario o agli Enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali nonché le tasse sugli atti giudiziari, per i quali ultimi i Consorzi godranno del trattamento delle Amministrazioni statali.

« Le formalità ipotecarie e le volture catastali cui diano luogo le operazioni dei Consorzi, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, eccettuati gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà ».

Il combinato disposto dell'art. 37 secondo comma della L. n. 634 del 1957 e dell'art. 6 della L. n. 1462 del 1962 (ora commi secondo e terzo dell'art. 148 del T.U.) prevedono che il beneficio della tassa fissa di lire 2.000 in sostituzione delle imposte di registro e di trascrizione per i trasferimenti di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti, nonché per le ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debiti contratti ai fini del pagamento, si applica anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi, ferme restando a favore dei Consorzi stessi, per gli altri tributi e diritti, l'applicabilità dell'abbonamento e delle esenzioni previste in favore della Cassa per il Mezzogiorno. Lo stesso beneficio si applica anche ai trasferimenti effettuati dai Consorzi, a qualsiasi titolo, a favore delle imprese industriali.

Dalla normativa ora riportata si evince che i Consorzi in sostituzione delle imposte di registro e di trascrizione, per qualunque trasferimento di proprietà, debbono pagare una tassa fissa di lire 2.000 all'atto di ogni singolo trasferimento e, poi, 5 centesimi per ogni 100 lire erogate per lo stesso motivo in sede di abbonamento.

Ciò significa che le procedure che i Consorzi debbono esperire per godere dei predetti benefici fiscali, sono di due tipi: l'una per ottenere il generale regime della tassazione in abbonamento e l'altra per ottenere l'imposizione a tassa fissa per ogni singolo atto di trasferimento di proprietà.

#### **6.1. — Il regime di abbonamento.**

L'art. 23 D.M. 14 dicembre 1965 prevede le modalità del regime di abbonamento. Eccone il testo:

« Per l'applicazione del regime di abbonamento di cui all'articolo precedente i Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei

di industrializzazione devono annualmente presentare, all'Ufficio del registro (atti pubblici) nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale del Consorzio, una dichiarazione in duplice esemplare, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, nella quale deve essere specificato l'ammontare delle somme spese nell'anno precedente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

« Alla detta dichiarazione devono essere allegate copia conforme del bilancio e del conto profitti e perdite nonché copia conforme della deliberazione di approvazione ».

L'Ufficio del registro liquida la quota di abbonamento sull'ammontare delle spese dichiarate e restituisce al Consorzio un esemplare della dichiarazione, trascrivendovi l'importo del tributo dovuto che deve essere versato in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione.

## 6.2. — La tassa fissa per i trasferimenti.

La procedura per essere ammessi al beneficio della tassa fissa di registro ed ipotecaria è disciplinata dagli artt. 2 e 3 del citato D.M. 14 dicembre 1965, che prevedono che il beneficio in parola, viene provvisoriamente conseguito in base a semplice richiesta, risultante dal contesto ovvero redatta a parte e presentata contemporaneamente all'atto per la registrazione. In mancanza di tale richiesta l'acquirente è tenuto a corrispondere le imposte in misura ordinaria, salvo il diritto a ripetere le medesime in via di rimborso, previa istanza su carta bollata all'Intendenza di Finanza territorialmente competente, da produrre entro il termine triennale di prescrizione decorrente dalla data di registrazione.

L'attribuzione definitiva dell'agevolazione come sopra accordata è subordinata alla presentazione — allo stesso ufficio presso il quale l'atto è stato registrato ed entro il termine perentorio di tre anni dalla registrazione — di un certificato della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante che il fine dell'acquisto è stato conseguito dall'acquirente; in caso di omissione o di presentazione del certificato dopo la scadenza del suddetto termine triennale, sono dovute le normali imposte e gli interessi di mora decorrenti dalla data di registrazione ».

## 7. — La vigilanza e la tutela sui Consorzi.

L'art. 8, ult. comma della L. n. 555 del 1959, successivamente integrato dall'art. 6, ottavo comma della L. n. 717 del 1965 (ora art. 144, comma quarto del T.U.), prevedeva che il Ministro per l'Industria esercitava la vigilanza e la tutela sui Consorzi di sviluppo industriale, attraverso una apposita Commissione interministeriale, di cui facevano parte rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'Industria.

Il 4° comma dell'art. 4 della L. n. 853 del 1971 ha stabilito l'immediato trasferimento alle Regioni delle attribuzioni del Comitato e del Ministro per il Mezzogiorno, del Ministero dell'Industria e del Ministero

dei Lavori Pubblici, relative ai Consorzi industriali. Pertanto, è stata implicitamente soppressa la Commissione di vigilanza e tutela prima citata restando le modalità di svolgimento dei compiti di controllo predetti affidate alla disciplina delle Regioni.

### 7.1. — La vigilanza.

Sono soggette al controllo di legittimità tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio generale e dal Comitato direttivo di ogni Consorzio.

Le materie in cui i due predetti organi possono deliberare sono quelle indicate dall'art. 13, dall'art. 15, nonché — per quanto riguarda il Consiglio generale — dal primo comma dell'art. 8, dal primo comma dell'art. 9 e — per quanto riguarda il Comitato direttivo — dal secondo comma dell'art. 12 dello statuto-tipo innanzi riportato.

Il controllo di legittimità, come è noto, investe la corrispondenza formale e sostanziale dell'atto alle leggi ed ai regolamenti, sia nel suo procedimento di formazione che nella sua definitiva consistenza.

Quanto al procedimento di controllo, l'art. 21 del predetto statuto-tipo (aggiornato al disposto dell'art. 4 c. 4° della L. n. 853 del 1971), stabilisce che il Consorzio trasmette gli atti alla Regione, la quale, rilascia immediata ricevuta dei documenti. Dalla data di ricezione degli atti, la Regione ha trenta giorni per annullare l'atto per vizi di legittimità. Se non lo fa o non chiede al Consorzio chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, la delibera diviene esecutiva.

Se entro il termine predetto la Regione chiede chiarimenti o nuovi elementi, il termine stesso viene sospeso (secondo la dizione del 4° comma dell'art. 21 del predetto statuto-tipo).

Il Consorzio deve fornire i chiarimenti o i nuovi elementi nel termine indicato dalla Regione.

Dalla data di ricevimento di tali chiarimenti o elementi da parte della Regione (rilevabile dalla ricevuta di ricevimento) la stessa amministrazione ha a disposizione altri trenta giorni per annullare l'atto per motivati vizi di legittimità. Se lo fa, la delibera è annullata (e sono possibili i normali ricorsi consentiti nella fattispecie); se non lo fa, la delibera è esecutiva.

### 7.2. — La tutela.

Il controllo di merito si estende alle deliberazioni del Consiglio generale del Consorzio riguardanti le seguenti materie:

- a) approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- b) approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dall'Ente;
- c) approvazione del regolamento organico del personale;
- d) delibere circa l'ammissione nel Consorzio di altri Enti, e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie ai sensi del 6° comma dell'art. 7 dello statuto-tipo;
- e) delibere riguardanti la dichiarazione degli Enti inadempienti e quelle riguardanti l'esclusione degli stessi ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 dello statuto-tipo;

f) delibere circa eventuali modifiche allo statuto, salvo la approvazione delle stesse secondo le modalità e le forme previste all'art. 21 penultimo comma della L. 29 luglio 1957 n. 634, modificato dall'art. 8 della L. 18 luglio 1959 n. 555;

g) delibere di nomina del liquidatore del Consorzio in caso di scioglimento anticipato dell'ente.

Il controllo è esteso al merito in ordine alle delibere del Comitato direttivo riguardanti:

a) gli atti intesi a promuovere le espropriazioni previste all'art. 147 del T.U., nonché gli acquisti e le vendite di immobili che si rendessero necessari per il raggiungimento dei fini del Consorzio;

b) ogni argomento che non rientri nella specifica competenza del Consiglio generale, ovvero secondo e nei limiti da questo stabiliti, assicurando in ogni caso il regolare funzionamento dell'Ente negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso, mediante l'emanazione di tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari e urgenti, da sottoporre successivamente alla ratifica del predetto organo nella sua più prossima adunanza;

c) il conferimento dell'incarico di Direttore per un biennio a persona avente specifica competenza, nell'attesa dell'espletamento del concorso *ad hoc*.

Tali delibere sono sottoposte sia al controllo di legittimità che a quello di merito. Pertanto, per quanto attiene la legittimità:

— possono essere annullate per vizi di legittimità entro trenta giorni dalla data di ricevimento del documento da parte della Regione;

— oppure entro trenta giorni dalla data in cui la Regione predetta riceve dal Consorzio i richiesti chiarimenti o gli elementi nuovi di giudizio che devono essere richiesti entro trenta giorni dalla data di ricezione della delibera da parte di quell'amministrazione.

Se la Regione, entro questi termini, non annulla l'atto per vizi di legittimità, la delibera non è più assoggettabile a sindacato di legittimità ma non è ancora esecutiva. Infatti, devono decorrere i termini dell'esame di merito i quali sono:

— *per le delibere riguardanti i bilanci preventivi ed i conti consuntivi*: entro 60 giorni dalla data di ricevimento della delibera da parte della Regione, oppure entro 60 giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti o nuovi elementi di giudizio richiesti dalla stessa Regione al Consorzio;

— *per tutte le altre delibere predette soggette anche all'esame di merito*: entro 40 giorni dalla data di ricevimento delle delibere stesse da parte della Regione, oppure entro 40 giorni dalla data di ricevimento dei chiarimenti o nuovi elementi di giudizio da parte della stessa Regione.

La Regione può nel decorrere dei sessanta giorni o dei quaranta giorni predetti invitare i Consorzi a riesaminare le delibere ed a presentare le controdeduzioni in un certo termine.

Trascorso il termine predetto o presentate le controdeduzioni, la Regione deve emettere una decisione entro trenta giorni dalla ricezione della risposta del Consorzio.

Trattandosi di un obbligo della Regione, ove siano per intero tra-

scorsi i termini predetti, il silenzio dell'Amministrazione in proposito è senza dubbio da considerarsi come implicita approvazione della delibera, anche, e soprattutto, in relazione all'esigenza di certezza dei Consorzi.

A voler sintetizzare con un esempio le modalità di esercizio dell'esame di legittimità e di merito sulle delibere del Comitato Direttivo, si può fare un caso limite:

Il 31 dicembre di un certo anno il Comitato direttivo di un Consorzio adotta una delibera soggetta all'esame di legittimità e di merito (e, poniamo, per semplicità di calcolo che l'anno successivo sia bisestile).

Il 31 dicembre tale delibera viene ricevuta dalla Regione.

La Regione può richiedere elementi o chiarimenti fino al 30 gennaio (tale data è valida sia per la richiesta di elementi o chiarimenti per la legittimità che per il merito).

Poniamo che il 30 gennaio (termine ultimo) la Regione richieda elementi e chiarimenti concernenti tanto la legittimità che il merito e che ad essi il Consorzio risponda entro il 31 gennaio (cioè la Regione riceve la risposta il 31 gennaio).

A questo punto, esaminiamo separatamente le procedure per l'esame di legittimità e quelle per l'esame di merito.

#### ESAME DI LEGITTIMITA':

Se la Regione non annulla la delibera entro il 1° marzo, non saranno più opponibili vizi di legittimità. La delibera però, non è ancora esecutiva dovendosi esaurire l'esame di merito.

#### ESAME DI MERITO:

I casi sono due:

1) *Delibera che riguarda bilanci preventivi o conti consuntivi:*

— fino al 31 marzo la Regione può richiedere al Consorzio di rivedere la delibera assegnandogli un termine per la revisione. Poniamo che tale termine sia di dieci giorni decorrenti dal 31 marzo. Trascorso tale termine o se il Consorzio (per brevità) comunica entro dieci giorni le sue decisioni; in proposito la Regione può:

— fino al 10 maggio annullare la delibera per motivi di merito;

2) *Delibera che non riguarda bilanci preventivi o conti consuntivi:*

— fino all'11 marzo la Regione può richiedere al Consorzio di rivedere la delibera assegnandogli un termine per la revisione. Poniamo che tale termine sia di dieci giorni o (per brevità) che il Consorzio comunichi entro dieci giorni le sue decisioni; in proposito la Regione può:

— fino al 20 aprile annullare la delibera per motivi di merito.

Occorre notare l'obiettiva lentezza di tale procedura, soprattutto ove si pensi che nell'esempio che abbiamo usato, è stato considerato il caso — affatto ipotetico — di un Consorzio che avesse lì pronte e firmate le controdeduzioni o gli elementi richiesti dalla Regione.

In realtà ciò non avviene mai (per comprensibili ed ovvi motivi), ragion per cui una delibera del Comitato direttivo può impiegare sei mesi prima di divenire esecutiva.

In conclusione, vorremmo sottolineare alcune conseguenze connesse al caso in cui il Comitato direttivo adotta una delibera in via di urgenza e poi sottopone tale delibera al Consiglio generale ai sensi della lett. d) dell'art. 15 dello statuto-tipo.

In questo caso, se l'argomento è fra quelli sui quali si esercita la tutela della Commissione, si determina un intreccio di procedura, nel senso che la Commissione esamina sia la delibera del Comitato direttivo in quanto tale, sia la delibera del Consiglio generale riguardante l'approvazione della prima delibera.

Il Consiglio generale, ovviamente, può ratificare o modificare o non ratificare la delibera del Comitato direttivo, con la conseguenza che, in ogni caso, devono essere instaurate due procedure parallele e formalmente distinte, di controllo presso la Regione, giacché trattasi di atti per i quali lo statuto-tipo prevede esami distinti e separati: con quale snellimento di procedure è facile immaginare.

#### CAPO IV

### Comprensori di sviluppo turistico

#### Sezione I — Interventi infrastrutturali e incentivi

#### Art. 155 (\*)

##### DELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI SVILUPPO TURISTICO

*Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. (Art. 30, c. 1°, legge n. 717/1965).*

*La commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonché da rappresentanti delle regioni a statuto speciale. (Art. 30, c. 2°, legge n. 717/1965).*

---

(\*) L'art. 155 del T.U. ha un valore puramente storico e, pertanto, in sede di revisione del T.U. dovrebbe essere abolito.

**Art. 156****MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER IMPIANTI E SERVIZI COMPLEMENTARI**

*Nell'ambito dei comprensori turistici, oltre alle agevolazioni di cui all'art. 125, possono essere concessi con le modalità ivi previste, mutui a tasso agevolato, anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico. (Art. 18, c. 5°, legge n. 717/1965).*

**CAPITOLO IV****COMPRESORI DI SVILUPPO TURISTICO (Artt. 155-156)****1. — Rinvio.**

Il Capo IV del T.U. raggruppa le disposizioni riguardanti gli interventi infrastrutturali e creditizi a favore di opere e di iniziative turistiche realizzate nei comprensori di sviluppo turistico.

Le disposizioni degli artt. 155-156 sono state inserite nel commento al Capo VI del Titolo III del presente T.U., al quale, pertanto, si rinvia.

**CAPO V****Particolari interventi in territori esterni ai comprensori irrigui alle aree e nuclei di sviluppo industriale ed ai comprensori di sviluppo turistico***Sezione I — Interventi della Cassa per il Mezzogiorno***Art. 157****INTERVENTI DI CARATTERE INFRASTRUTTURALE**

*Nell'ambito delle direttive del [piano di coordinamento] (\*\*), il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:*

a) *gli interventi di cui agli artt. 134 e 140, purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal [piano pluriennale di coordinamento] (\*\*), ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;*

b) *le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le*

---

(\*\*) Per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, le espressioni tra parentesi dovrebbero essere soppresse e sostituite da riferimenti al CIPE.

*reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;*

*c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione. (Art. 7, c. 3°, legge n. 717/1965).*

#### Art. 158

##### AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE

*Nell'ambito delle direttive del [piano di coordinamento] (\*) il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a concedere al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse le agevolazioni previste dagli artt. 141 e 142 per le attività agricole, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori stessi. (Art. 7, c. 3°, lett. d), L. n. 717/1965).*

### CAPITOLO V

#### PARTICOLARI INTERVENTI IN TERRITORI ESTERNI AI COMPRESORI IRRIGUI, ALLE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ED AI COMPRESORI DI SVILUPPO TURISTICO (Artt. 157-158)

##### 1. — Rinvio.

Il Capo V del T.U. raggruppa alcune disposizioni riguardanti particolari interventi infrastrutturali e agevolativi che possono essere compiuti nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree industriali ed ai comprensori turistici.

Le disposizioni degli artt. 157 e 158 sono state illustrate nel corso del commento al Capo II del presente Titolo IV, per ciò che attiene il settore agricolo; nel commento al Capo III dello stesso Titolo IV, per quanto riguarda il settore industriale; infine, nel corso del commento al Capo VI del precedente Titolo III per il settore turistico; a tali sedi si fa, pertanto, rinvio.

##### 2. — Gli interventi nelle zone caratterizzate da particolare depressione (art. 157 lett. c).

Al di fuori dei comprensori irrigui, industriali o turistici il Ministro per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del CIPE, può autorizzare la Cassa a realizzare opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione.

---

(\*) Per effetto dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, l'espressione tra parentesi dovrebbe essere abolita e sostituita da riferimenti al CIPE.

Il Piano di coordinamento (Capitolo VII, Parte seconda) indicò le zone che — in prima approvazione — potevano considerarsi come caratterizzate da particolare depressione, demandando al Ministro per il Mezzogiorno la materiale delimitazione delle stesse tenendo conto delle proposte avanzate dalle regioni a statuto speciale, dai Comitati regionali per la programmazione economica e dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro ha provveduto successivamente ad integrare tale delimitazione anche sulla base di previsioni di leggi successive al piano di coordinamento. Un elenco dettagliato dei Comuni ricadenti nelle zone di particolare depressione è riportato in appendice al presente Titolo IV (All. D).

Nelle zone in questione, dunque, la Cassa può realizzare interventi infrastrutturali per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili.

Il Piano, in realtà, non fornì, a suo tempo, criteri per l'individuazione di tali opere.

Pertanto, non può che farsi riferimento alla prassi fin qui seguita e ad altri documenti che consentano una interpretazione valida.

Orbene, il programma Cassa approvato dal Ministro per il Mezzogiorno specifica le opere di servizio civile (che possono essere realizzate *ex novo* o ammodernate) come: asili infantili, acquedotti e fognature e opere di viabilità minore anche rurale.

Peraltro, è da considerare che il Governo ha accettato un ordine del giorno del Senato (1) nel quale, tra l'altro, sono così identificate le opere di servizio civile: acquedotti e fognature; asili infantili; ambulatori; elettrodotti; impianti sportivi; strade di penetrazione valliva e montana.

Naturalmente, le modalità dell'intervento della Cassa per la realizzazione di tali opere sono quelle usuali, indicate nelle opportune sedi di questo commento, ed, in particolare, quelle recate dalla nuova L. n. 853 del 1971, nel quadro dei progetti speciali di intervento organico.

---

(1) Ci si riferisce all'Ordine del giorno n. 4 accettato, per il Governo, dal Ministro per il Mezzogiorno nella seduta del Senato del 12 marzo 1969 dedicata alla discussione del disegno di legge (atto Senato n. 301) concernente «Finanziamenti degli interventi per il Mezzogiorno», successivamente divenuta L. 8 aprile 1969 n. 160 (G. U. n. 114 del 5 maggio 1969).

## APPENDICE AL TITOLO IV

A) Comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse di competenza della Cassa (\*) ed elenco dei bacini idrografici di competenza della Cassa per interventi a salvaguardia delle zone irrigue (\*\*).

A/1

*Riepilogo regionale*  
(ettari)

REGIONE	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »				TOTALE
	Zone irrigue			Zone di valorizzazione ad esse connesse	
	Pro-gramma 1950/65	Pro-gramma 1965/69	Totale		
Abruzzo-Tronto . . . . .	20.990	4.090	25.080	198.493	223.573
Molise . . . . .	4.700	1.000	5.700	80.008	85.708
Lazio . . . . .	25.000	7.950	32.950	173.237	206.187
Campania . . . . .	67.390	19.050	86.440	305.328	391.768
Puglia . . . . .	21.540	33.850	55.390	913.787	969.177
Basilicata . . . . .	30.400	8.900	39.300	457.640	496.940
Calabria . . . . .	54.000	3.900	57.900	550.427	608.327
Sicilia . . . . .	63.500	33.250	96.750	163.420	260.170
Sardegna . . . . .	64.450	14.370	78.820	477.035	555.855
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>351.970</b>	<b>126.360</b>	<b>478.330</b>	<b>3.315.805</b>	<b>3.794.135</b>

(\*) (N.d.R.): quando accanto all'indicazione del comprensorio di bonifica è riportato, tra parentesi (a), vuol dire che si tratta di comprensori a valorizzazione ormai avanzata.

(\*\*) Cfr. par. 1, Cap. II, Titolo IV, del commentario.

*Abruzzo-Tronto*

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPENSORI DI BONIFICA	Ispettorato regionale o comparti- mentale competente
Tronto (Marche) . . . . .	C.B. Tronto	Ancona
Tronto (Abruzzo) . . . . .	C.B. Tronto	PE
Pescara . . . . .	C.B. Destra Pescara	PE
Tavo Saline . . . . .	C.B. Sinistra Pescara C.B. Sinistra Pescara	PE
Sangro Aventino . . . . .	C.B. Sangro Aventino	PE
Fucino . . . . .	Ente Valorizzazione Fucino - C.B.M. Fucino	AQ
Trigno e Sinello . . . . .	C.B. Trigno e Sinello (interess. in parte anche il Molise)	PE
Vomano . . . . .	C.B. Isola Gran Sasso	PE
Conca di Sulmona . . . . .	C.B. Canale Corfinio	PE

*Molise*

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPENSORI DI BONIFICA	Ispettorato regionale o comparti- mentale competente
Biferno - Ponte Liscione . .	C.B. Destra Trigno e Basso Bi- ferno C.B. Larinese	CB
Biferno - Boiano . . . . .	A.S.C. Alto Biferno Piana di Boiano	CB (For.)
Venafro - Volturmo . . . . .	C.B. Piana Venafro	CB
Piana di Sepino . . . . .	C.B. Medio Biferno	CB

A/4

*Lazio meridionale*

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPENSORI DI BONIFICA	Ispettorato regionale o comparti- mentale competente
Latina . . . . .	C.B. Latina	ROMA
Pontina . . . . .	C.B. Pontina	ROMA
Valle del Liri . . . . .	C.B. Valle del Liri	ROMA
Conca di Sora . . . . .	C.B. Conca di Sora	ROMA
Fondi e Monte San Biagio (a)	C.B. Fondi e Monte San Biagio	ROMA

A/5

*Campania*

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPENSORI DI BONIFICA	Ispettorato regionale o comparti- mentale competente
Garigliano (a) . . . . .	C.B. Aurunco (interessante in parte anche il Lazio)	NA
Volturno . . . . .	C.B. Volturno	NA
Sannio Alifano . . . . .	C.B. Sannio Alifano	NA
Destra Sele (a) . . . . .	C.B. Destra Sele	NA
Sinistra Sele . . . . .	C.B. Sinistra Sele (C.B. Paestum)	NA
Fiumarella . . . . .	C.B. Ufita	NA (For.)
Agro Telesino . . . . .	C.B. Agro Telesino	NA
Alento . . . . .	C.B. Alento	NA
Vallo di Diano . . . . .	C.B. Vallo di Diano	NA
Valle Ofanto e Valle Calore .	C.B. Alta Irpinia (Ente Irriga- zione) (2) Valle Calore	NA
Agro Sarnese e Nocerino (1)	C.B. Agro Sarnese e Nocerino	NA

(1) Interventi limitati a quelli di cui all'art. 11 della legge n. 717 (ora art. 142 T.U.) e dell'art. 10 della stessa legge (ora art. 141 T.U.) purché connessi ai primi.

(2) Comprende i comuni di: Bagnoli Irpino, Cairano, Calitri, Cassano Irpino, Conza, Lioni, Montella, Morra de Santis, Nusco, S. Andrea di Conza, S. Angelo dei Lombardi, Teora.

*Puglia*

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPRESORI DI BONIFICA	Ispettorato regionale o comparti- mentale competente
Fortore . . . . .	C.B. Tavoliere	BA
Sinistra Ofanto . . . . .	C.B. Capitanata	BA
Schemi Minori del Tavoliere	C.B. Tavoliere	
Destra Ofanto . . . . .	C.B. Fossa Premurgiana	
Tara . . . . .	C.G. Stornara e Tara	
Sinistra Bradano (acque S. Giuliano) . . . . .	C.G. Stornara e Tara	BA
Schemi minori del Salento:		
— Agro Brindisino . . . . .	C.B. Agro Brindisino (Ente Irrigazione Puglia e Lucania)	BA
— Arneo . . . . .	C.B. Arneo	BA
— Ugento e Li Foggi . . .	C.B. Ugento e Li Foggi	BA
— Zona d'Otranto e Litorale Adriatico Leccese . . . . .	C.B. Zona d'Otranto e Litorale Adriatico Leccese (Ente Irrigazione Puglia e Lucania)	BA
— Zone litorali del Gargano	C.B.M. Gargano	BA
— Zona Litoranea Barese . .	Zona Litoranea Barese (Ente Irrigazione Puglia e Lucania)	BA

*Basilicata*

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPENSORI DI BONIFICA	Ispettorato regionale o comparti- mentale competente
Bradano Agri e Sinni . . .	{ C.B. Metaponto { C.B. M.V. Bradano	PZ
Alto Agri . . . . .	C.B.M. Alto Agri	PZ
Schemi Minori interessanti zone interne lungo i corsi d'acqua . . . . .	Ente Irrigazione in Puglia e Lu- cania Compensori: — Medio Ofanto e Marmo (parte) — Grottole e S. Mauro Forte (parte) — Medie Valli Agri e Sinni (parte) — Altre zone	PZ PZ PZ PZ

*Calabria*

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPENSORI DI BONIFICA	Ispettorato regionale o comparti- mentale competente
Piana di Sibari e Media Valle Crati . . . . .	C.B. Piana di Sibari	CZ
Valle del Lao . . . . .	C.B. Valle Lao	CZ
Altopiano Silano . . . . .	C.B.M. Silano Jonico (O.V.S.)	CZ
Bassa Valle Neto . . . . .	C.B. Basso Neto	CZ
Fascia Jonica Catanzarese e Santa Eufemia . . . . .	C.B. Castella Capo Colonna	CZ
	C.B. Alli P. Copanello	
	C.B. Alli Punta Castella	
	C.B. Assi Soverato	
	C.B. Piana S. Eufemia	
Piano Rosarno . . . . .	Zona Jonica Interclusa	CZ
	C.B. Rosarno	
Versante Jonico Reggino . . .	C.B. Caulonia	CZ
	C.B. Versante Calabro Jonico Meridionale	

*Sicilia*

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPRESORI DI BONIFICA	Ispettorato regionale o comparti- mentale competente
Jato . . . . .	} E.R.A.S. C.B. Agro Palermitano	PA
Fastaia . . . . .	C.B. Birgi	PA
Delia Nivolelli . . . . .	C.B. Delia Nivolelli	PA
Arancio - Carboi . . . . .	C.B. Basso Belice e Carboi	PA
Belice Garcia . . . . .	C.B. Alto e Medio Belice	PA
Piccoli complessi del Belice .	C.B. Alto e Medio Belice	PA
Gela - Disueri . . . . .	C.B. Piana di Gela	PA
Gela - Biviere . . . . .	C.B. Piana di Gela	PA
Acate - Dirillo . . . . .	C.B. Acate	PA
Bozzetta Nicoletti . . . . .	C.B. Altesina Alto Dittaino	PA
Pozzillo Regalbuto . . . . .	C.B. Gagliano Castelferrato	PA
Alto Simeto . . . . .	C.B. Alto Simeto	PA
Pozzilo Simeto . . . . .	C.B. Piana di Catania	PA
Ogliastro Gornalunga . . . .	C.B. Caltagirone	PA
Lago di Lentini . . . . .	} C.B. Lago di Lentini C.B. Pantano di Lentini	PA
Ispica . . . . .	C.B. Paludi di Ispica	PA
Scicli (a) . . . . .	C.B. Paludi di Scicli	PA

N. B. — Gli interventi della Cassa nei comprensori di Ispica, dell'Acate e dell'Alto Simeto non hanno carattere prioritario (nota del Piano di coordinamento).

*Sardegna*

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPRESORI DI BONIFICA	Ispettorato regionale o comparti- mentale competente
Basso Sulcis . . . . .	C.B. Basso Sulcis	CA
Cixerri . . . . .	C.B. Cixerri	CA
Campidano Cagliari . . . . .	C.B. Riuniti Sardegna Merid. C.B. Campidano di Cagliari (Ente Flumendosa)	CA
Arborea Sassu . . . . .	C.B. Arborea	CA
Terralba . . . . .	C.B. Terralba	CA
Campidano Oristano . . . . .	C.B. Destra Tirso C.B. Sinistra Tirso	CA
Milis . . . . .	C.B. Milis	CA
Nurra . . . . .	C.B. Nurra	CA
Bassa Valle Coghinas . . . . .	C.B. Bassa Valle Coghinas	CA
Perfugas . . . . .	C.B. Perfugas	CA
Agro Chilivani . . . . .	C.B. Chilivani	CA
Media Valle Tirso . . . . .	C.B. Media Valle Tirso	CA
Siniscola - Posada . . . . .	C.B. Nuorese C.B. Siniscola Posada - Torpè	CA
Orosei - Cedrino . . . . .	C.B. Nuorese C.B.M. Nuorese	CA
Tortolì . . . . .	C.B. Tortolì C.B.M. Nuorese	CA
Sardegna Sud Orientale (Sa Picocca - Castiadas) . . . . .	C.B. Sardegna Meridionale	CA
S. Saturnino . . . . .	C.B. S. Saturnino C.B.M. Alà e Marghine	CA
Pula - S. Margherita . . . . .	C.B. Pula Costa S-O Golfo Cagliari	CA
Complessi Minori . . . . .	C.B. S. Lucia C.B. S. Lucia di Bonorva C.B. Vignola C.B. Pelau Buoncammino	CA

Ed ecco l'elenco dei Bacini idrografici di competenza della Cassa per interventi a salvaguardia delle zone irrigue (\*):

Tronto	Esaro di Crotone
Vomano	Gruppo di Bacini dal Vorgia all'Assi
Pescara	Gruppo dall'Oliva all'Angitola
Tavo - Fino	Mesima
Saline	Petrace
Nora - Orta - Lavino	Precariti
Sangro e Aventino	Allaro
Trigno	Amusa
Sinello	Gruppo dal Torbido al Molaro
Immissari del Fucino	Ofanto
Biferno	Carbonara ed altri del promontorio
Monti Lepini ed Ausoni	garganico
Amaseno	Murgia Barese, versante la Fossa Pre-
Liri	murgiana
Ausente e Ausentiello	Belice
Garigliano	Gela - Disuери
Miscano	Comunelli
Ufita	Dirillo
Calore	Dittaino
Volturno	Simeto
Sele	Gornalunga
Alento	Irminio
Fortone	Scicli
Saccione	Birgi
Candelaro	Lago di Lentini
Carapelle	Jato
Cervaro	Nocella
Bradano	Delia
Basento	Carboi
Cavone	Palmas
Agri	Cixerri
Sinni	Flumendosa
Satanasso - Caldanello	Rii del Campidano
Raganello	Tirso
Crati	Posada
S. Mauro - Malfrancato	Framaera
Coriglianeto	Girasole e Foddeddu
Cino - Colognati	Pelau
Coserie	Cedrino
Trionto	Rii di Pula
Neto	Rio Mannu di Pattada
Ponticelli - Passovecchio	Cispiri

(\*) In tali bacini l'intervento della Cassa è limitato alle opere di protezione vegetale e di difesa idraulica (tale direttiva è contenuta nel piano di coordinamento per effetto dell'art. 157, lett. a, del presente T.U.).

**B) Norme per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie in materia di investimenti privati in agricoltura nei territori di applicazione della legge 26 giugno 1965 n. 717 e della legge 28 marzo 1968 n. 437 (\*).**

**Accettazione delle domande.** — Le domande intese a fruire delle agevolazioni di legge, corredate dei relativi progetti, sono presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Questi provvedono ad accettarle, a registrare i dati tecnico-economici più significativi dei progetti e a trasmetterle ai competenti Ispettorati agrari compartimentali o regionali delle foreste munite di brevi pareri e sottolineando, in particolare, se le iniziative previste si coordinano con altre, eventuali, interessanti le medesime aziende e rientranti nelle proprie competenze decisorie. Per tale trasmissione si riporta, in appendice (Tav. n. 2), un fac-simile di lettera.

Qualora un'azienda sia costituita da appezzamenti di terreni ricadenti in circoscrizioni contigue di competenza di Ispettorati diversi, l'accoglimento della domanda è devoluto all'Ispettorato nella cui Provincia ricade la superficie maggiore dell'azienda stessa.

**Istruttoria dei progetti.** — Per l'istruttoria dei progetti sono delegati:

— gli Ispettorati regionali delle foreste, in tutte le aree irrigue e di valorizzazione che risultano in prevalenza classificate ai sensi della legislazione sulla montagna;

— gli Ispettorati agrari compartimentali e regionali, in tutte le restanti aree irrigue e di valorizzazione;

— l'Ispettorato agrario compartimentale di Catanzaro e il regionale delle foreste di Reggio Calabria, secondo le rispettive circoscrizioni operative vigenti o che in futuro potranno essere deliberate dagli Organi competenti, nei territori della Calabria esterni alle aree irrigue e di valorizzazione.

Di tale attribuzione di competenza si riporta l'elenco in appendice (Tavola n. 1).

I suddetti Ispettorati hanno la facoltà di avvalersi, per tutti gli adempimenti istruttori o per parte di essi, rispettivamente degli Ispettorati Ripartimentali delle foreste o degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base di intese stabilite fra loro.

**Concessioni, varianti, proroghe, revoche, accertamenti di regolare esecuzione, liquidazioni.** — Gli ispettorati agrari compartimentali e regionali e i regionali delle foreste, ciascuno per le zone di rispettiva competenza, sono delegati all'emissione dei provvedimenti di concessione, di variante, di proroga, di revoca e a far luogo agli adempimenti relativi all'accertamento della regolare esecuzione delle opere ammesse, nonché ad inviare alla « Cassa » i documenti relativi alla liquidazione dei sussidi per progetti di importo fino a lire 50 milioni.

Il limite di cui sopra si riferisce all'importo originario dei progetti; ma vi rientrano anche:

— i piani di trasformazione aziendale di importo inferiore a L. 50 milioni;

— gli stralci esecutivi di opere i cui importi originari, sommati agli importi ammessi nel passato per la stessa azienda — anche a carico di leggi non di competenza della « Cassa » — non superino i 50 milioni.

Sono, invece, demandati a provvedimenti diretti della « Cassa », previa istruttoria degli Ispettorati, progetti che riguardano:

(\*) Cfr. punto 3, Capo II, Titolo IV del commentario.

- le aziende il cui piano di trasformazione sia di importo superiore a 50 milioni;
- gli stralci esecutivi di opere i cui importi originari, sommati agli importi ammessi nel passato per la stessa azienda — anche a carico di leggi non di competenza della «Cassa» — superino i 50 milioni;
- gli impianti collettivi di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- le opere infrastrutturali comuni a più fondi;
- le opere ed attrezzature aziendali incluse in progetti collettivi interessanti una pluralità di aziende;
- gli impianti aziendali per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- i laghetti collinari e relativi impianti d'irrigazione;
- gli impianti per l'utilizzazione, ai fini irrigui, di acqua proveniente da pozzi di ricerca eseguiti dalla «Cassa»;
- gli impianti di irrigazione completamenti fissi e quelli polivalenti;
- gli impianti antigelo;
- la costruzione di serre e di altre attrezzature analoghe;
- gli impianti di vivai;
- i rimboschimenti e le colture da legno;
- la concessione di premi e di sussidi ad opere di particolare onerosità e di notevole interesse sociale;
- l'applicazione degli artt. 40 e 47 della legge n. 215;
- le richieste di bestiame che superino i 20 capi bovini o bufalini e i 100 capi ovini.

### CAPITOLO TERZO

#### METODI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Si considerano le seguenti categorie di investimenti:

- a) impianti collettivi per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- b) opere infrastrutturali comuni a più fondi;
- c) opere ed attrezzature richieste da singole aziende, oppure, collettivamente, da una pluralità di aziende.

I piani di trasformazione comprensoriali, la cui predisposizione, con riferimento alle diverse zone irrigue e di valorizzazione, è prevista dal Piano di Coordinamento, dovranno dare norma sia per la programmazione degli investimenti da parte degli operatori che per i giudizi di ammissibilità da parte degli organi istruttori sulle richieste degli operatori stessi di fruire delle agevolazioni di legge.

In attesa che tali piani comprensoriali siano resi operanti, potranno trovare applicazione le direttive che seguono.

**IMPIANTI COLLETTIVI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI.** — Il programma predisposto dalla «Cassa» in attuazione del Piano di Coordinamento, per il periodo 1° ottobre 1966-31 dicembre 1969, reca, all'allegato 2 del settore agricoltura, una precisazione valutativa degli interventi ritenuti possibili nei territori d'intervento, avuto riguardo prevalentemente alle tipiche produzioni in essere od in corso di sicura espansione.

Stante la natura particolare delle iniziative individuali, che si fondano soprattutto sulla volontà dei produttori operanti autonomamente, oppure con l'assistenza degli Enti di sviluppo, le realizzazioni corrispondenti seguiranno gradualmente nel tempo secondo una dinamica non esattamente prevedibile.

La circolare del Ministero dell'agricoltura n. 40, del 1° luglio 1967, pone nel dovuto rilievo l'esigenza di sistematici accordi e l'istituzione di commissioni presso la « Cassa » ed il Ministero suddetto per il coordinamento di tutta l'attività programmatica ed operativa del settore.

In relazione a quanto è stato previsto, per la programmazione degli impianti di cui si tratta, in linea generale e salvo casi particolari, saranno tenuti per ciascuna Regione incontri sistematici presso la « Cassa » all'inizio di ciascun periodo annuale. A tali incontri parteciperanno il rappresentante della Direzione generale per i miglioramenti fondiari, l'Ispettore agrario compartimentale o regionale e quello Regionale delle foreste interessati, la Cassa per il Mezzogiorno.

Gli Enti di sviluppo competenti per ciascuna Regione saranno invitati a fornire, in tale sede, indicazioni sulle iniziative che essi stessi intendono promuovere.

Una volta stabilite le determinazioni per tali proposte, verranno successivamente esaminate quelle autonomamente presentate da produttori associati, di cui la « Cassa » o gli Ispettorati o lo stesso Ministero siano a conoscenza, sia che trattasi di veri e propri progetti ovvero di semplici rapporti informativi.

Sulla base degli elementi che verranno forniti e dal confronto di essi, potranno venire assunte per ciascuna regione le determinazioni preliminari sull'ammissibilità delle iniziative, che, per opportuna conoscenza, verranno segnalate anche agli Enti di sviluppo.

In riunioni di aggiornamento dell'attività in corso e con la partecipazione degli Ispettorati interessati, verranno aggiornate le determinazioni di programma:

per quanto concerne la « Cassa », in rapporto a:

- proposte di nuove iniziative non considerate inizialmente, ma rispondenti all'impostazione del programma regionale;
- proposte di nuove iniziative innovatrici rispetto alle linee del programma regionale;

per quanto riguarda il Ministero, in rapporto a:

- iniziative che potrebbero avere relazione, per la zona di raccolta della materia prima, con le aree di intervento della « Cassa »;
- iniziative a superiore livello organizzativo, previste dallo stesso Ministero, e alle quali possono confluire le attività di impianti in essere o in divenire delle aree di intervento della « Cassa »;
- altre iniziative ricadenti nell'area della « Cassa » e non considerate per motivi diversi nelle sedi di cui si è fatto prima cenno.

Gli Ispettorati, avendo, in tal modo, la possibilità di partecipare, sin dall'inizio, alla predisposizione del programma annuale con la più ampia cognizione delle previsioni di intervento da parte degli Enti di sviluppo, anche ai sensi della legge 901 del 1965, potranno valutare l'opportunità di ogni altra iniziativa autonoma proposta o indicata dai produttori, e ne terranno informata la « Cassa » per un preliminare esame collegiale con il Ministero dell'agricoltura, ancor prima della preparazione dei progetti esecutivi.

Tali misure vengono suggerite, non tanto in rapporto alla parte spesso ragguardevole che nei programmi assumono le iniziative degli Enti di sviluppo — che anzi queste sono orientate piuttosto verso settori e zone in cui è scarsa la capacità imprenditiva dei produttori — quanto, piuttosto,

a causa della maggiore probabilità — rispetto agli anni passati — di incorrere in situazioni di concorrenzialità con esistenti iniziative di altri produttori e con problemi derivanti dall'attività della FINAM o da quella dell'ISVEIMER per le industrie alimentari.

**OPERE INFRASTRUTTURALI COMUNI A PIU' FONDI.** — Comprendono, com'è noto, le opere a servizio di più fondi e riguardano la viabilità interpodereale e gli acquedotti rurali.

Per il loro particolare carattere, tali opere, non solo producono effetti economici nelle aziende, in quanto determinano o facilitano in esse l'esercizio di più intense attività produttive, ma svolgono anche importanti funzioni, che rendono possibile o più celere l'adeguamento civile e sociale delle collettività agricole interessate. Il giudizio sulla loro ammissibilità a sussidio, quindi, deve necessariamente tener conto di tale molteplicità di aspetti.

Nel corso della precedente, intensa, attività della «Cassa», volta al finanziamento delle infrastrutture in discorso, l'ammissibilità di ogni richiesta è stata di volta in volta valutata in assoluto, con esclusivo riferimento, cioè, alla entità delle esigenze del territorio da essa interessato e alla sua capacità di soddisfarle.

Ora, a tale giusto criterio si vorrebbe aggiungere quello di raffrontare il grado di urgenza e di convenienza di ogni singola opera con quello di analoghe necessità rilevate o rilevabili nella medesima zona, in modo che le realizzazioni non siano tanto il frutto di motivazioni soggettive, facenti capo all'indole e allo spirito di iniziativa delle varie popolazioni, ma anche la conseguenza di una obiettiva e ragionata graduazione delle esigenze.

Quanto sopra può conseguirsi in modo razionale ed esauriente per la viabilità, attraverso una vera e propria programmazione delle opere, riferita alle singole aree irrigue e di valorizzazione; mentre per gli acquedotti potrà conseguirsi un più definito coordinamento delle iniziative facenti capo al settore dei miglioramenti fondiari con quelle, interessanti le medesime zone, eseguite, in corso o programmate, ma coperte da altre fonti finanziarie.

Sotto il profilo economico, che deve essere l'aspetto di più attento dilievo da parte degli organi istruttori, il cennato inquadramento programmatico e di coordinamento, mira, in sostanza, a realizzare in ciascuna zona una costante corrispondenza nel tempo tra le strutture di servizio e le esigenze dello sviluppo produttivo delle aziende agricole, già in atto o immediatamente attuabile; non deve, quindi, esso, mortificare in alcun modo la lodevole vivace iniziativa degli operatori pubblici o privati, sinora riscontrata, ma solo disciplinarla ed orientarla verso la scelta delle opere la cui esecuzione, al momento, risulti la più opportuna.

Definiti, nei modi che saranno precisati, i termini del ripetuto inquadramento, le singole iniziative di esecuzione prenderanno concreto avvio dalle richieste degli operatori: Consorzi o Enti di bonifica, Enti di sviluppo, Consorzi di miglioramento fondiario, Pubbliche amministrazioni, libere associazioni di agricoltori.

Particolare attenzione dovrà essere posta per evitare che a causa di finalità particolari di gruppi o di persone, prevalentemente interessate alle attività di progettazione o a quelle di esecuzione, siano assentite opere che non posseggano i necessari requisiti di economicità o i cui organismi di promozione non abbiano un carattere di ampia rappresentatività degli agricoltori direttamente interessati alle opere stesse.

Sono da preferirsi, quando vi sia la possibilità alternativa, le iniziative di Consorzi o Enti di bonifica, di Enti di sviluppo, di Consorzi di miglioramento fondiario.

**Viabilità interpodereale.** — I Consorzi di Bonifica, per la natura della loro operatività e per la unitarietà della loro competenza territoriale nell'ambito delle singole aree irrigue e di valorizzazione, sono certamente gli organismi più idonei ad assumere l'incarico di condurre a termine organiche ed esaurienti programmazioni, riferite alle esigenze rilevabili, al presente, nei vari luoghi, della viabilità interpodereale nei territori di rispettiva competenza.

Allo scopo, essi si avvarranno oltretutto dei loro Uffici tecnici, ai fini di coordinamento e di approntamento degli atti conclusivi, della diretta operatività dei Centri di assistenza tecnica, da essi stessi dipendenti e finanziati dalla « Cassa ».

Come riferimento territoriale, la programmazione dovrà interessare le intere aree irrigue e di valorizzazione connesse e, in tale ambito, è opportuno che sia articolata per territori comunali.

Si raccomanda che le fasi di individuazione delle opere, del coordinamento e del raccordo tra quelle di Comuni vicini, della graduazione delle priorità siano attuate in stretta collaborazione con i rappresentanti dei Comuni interessati.

La individuazione delle opere parte, ovviamente, da una attenta osservazione della viabilità già esistente nel territorio comunale, a qualunque categoria essa appartenga. I tronchi da prevedere devono rispondere al concetto della penetrazione in zone agricole sufficientemente estese, oppure a quello della loro attitudine a creare validi collegamenti fra tronchi già esistenti per un funzionale disimpegno del traffico agricolo di mezzi di trasporto e di attrezzature operative.

Particolare considerazione è da fare sulla esistenza di piste a fondo naturale, le quali, di norma, rappresentano direttrici di consolidata esigenza. Di esse può prevedersi l'utilizzazione come sede del corpo stradale dei tronchi da prevedere, alla condizione che sia attentamente indagato il regime della proprietà dei relativi suoli; tenendo presente che il finanziamento della viabilità, come opera volontaria e di interesse particolare, non implica concorsi contributivi per l'occupazione di suoli privati. Tuttavia, può essere chiesta ed ottenuta la dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell'opera, che dà titolo per l'ottenimento dei decreti prefettizi di occupazione per pubblica utilità.

Altra indagine che occorre fare con la necessaria attenzione è quella relativa al fatto che le piste, specie quelle ricadenti in zone ad orografia movimentata, non sempre si prestano alla loro totale utilizzazione a causa, soprattutto, del loro profilo altimetrico che, talvolta, risulta non agevolmente percorribile dai mezzi oggi in uso per i trasporti agricoli, specie di quelli, in crescente diffusione, di limitata potenza. In tali casi sarà necessario variare i tracciati, in modo da riportarli a caratteristiche meglio accettabili.

Individuate, con carattere di prima approssimazione, le opere nell'ambito di ciascun territorio comunale, si procederà al coordinamento dei tracciati tra i tronchi di Comuni limitrofi, raccordandoli tra loro, con le opportune variazioni, in modo da far luogo, in un'organica ed ampia visione che prescindia dai limiti comunali, alla previsione, anche se da realizzare poi per gradi, di opere largamente funzionali, specie quando trattasi di collegare le zone agricole con centri urbani e con la viabilità di maggior grado.

Si procederà, poi, a disporre le opere programmabili secondo una graduatoria di priorità esecutiva, sulla base dei seguenti criteri:

— nuclei abitati completamente privi di collegamento rotabile con la viabilità preesistente e zone con intenso, stabile insediamento sparso della popolazione agricola. L'ordine di priorità sarà stabilito dalla entità della

popolazione interessata alle aziende ricadenti nella zona d'influenza di ciascuna strada (popolazione per Km. di strada);

— importanza economica della zona interessata con specifico riferimento alla valorizzazione delle nuove risorse indotte dalla bonifica nel territorio e alla suscettività di questo a favorire nuovi e più intensivi ordinamenti produttivi.

La preoccupazione per la manutenzione delle opere rende necessario che sin dalla fase della programmazione sia dimostrata oltre che l'utilità economica, che è presupposto di mantenibilità a carico della comunità interessata, anche il modo secondo cui vi si possa provvedere, tenuto presente quanto prescritto al riguardo nel paragrafo dedicato alla viabilità nel successivo capitolo relativo alle norme istruttorie.

Il piano della viabilità interpodereale, si comporrà dei seguenti documenti:

1) la corografia del territorio con la indicazione delle strade e dei relativi tracciati, numerate secondo l'ordine di precedenza esecutiva;

2) l'elenco delle strade disposto secondo l'ordine di priorità (nel caso di parità di merito fra due o più strade, esse possono essere collocate al medesimo numero d'ordine); con l'indicazione, per ciascuna, delle ragioni del suo collocamento nell'ordine;

3) per ciascuna delle strade previste dovrà inoltre prodursi:

— una cartografia in scala a rapporto che consenta una sufficiente intelligibilità delle caratteristiche planimetriche ed altimetriche del tracciato;

— una succinta relazione nella quale si accenni: al regime della proprietà dei suoli destinati a dare la sede al corpo stradale; ai caratteri di stabilità dei terreni da attraversare; alle caratteristiche prevedibili del profilo orizzontale e di quello verticale; alle dimensioni del corpo stradale; alle opere d'arte prevedibili (ponti, opere di contenimento, di presidio idraulico, ecc.); al costo; al modo come si ritiene di provvedere alla manutenzione.

I piani, man mano che saranno approntati dagli Enti o Consorzi di bonifica competenti, saranno da questi trasmessi in due copie agli Ispettorati nella cui competenza operativa ricadono i Comuni interessati.

Gli Ispettorati, dopo averli esaminati, ne trasmetteranno una copia alla «Cassa» con le loro osservazioni e proposte.

Saranno escluse dalla sopradescritta procedura di programmazione le strade interpodereali di piccola importanza, in rapporto allo sviluppo, al numero e alle dimensioni delle aziende servite. Di esse, pertanto, potrà essere considerata l'ammissibilità a sussidio anche se non risultano comprese nel piano della viabilità interpodereale comprensoriale e purché la loro realizzazione non contrasti con le previsioni del piano stesso.

**Acquedotti rurali.** — Data la situazione degli strumenti disponibili, non può attuarsi, per queste opere, una vera e propria programmazione. Possono, invece, definirsi meglio i termini di un opportuno coordinamento delle iniziative facenti capo al settore dei miglioramenti fondiari con quelle a carico di altre fonti finanziarie.

Ci si potrà trovare di fronte ai due seguenti casi:

— possibilità di derivare l'acqua da impianti acquedottistici già realizzati o in via di esecuzione, oppure programmati;

— necessità che l'approvvigionamento comporti la captazione di sorgenti o l'utilizzazione di acqua di pozzi.

Nel primo caso, gli acquedotti rurali vengono ad inquadrarsi negli schemi di complessi acquedottistici a carattere pubblico.

Nell'ambito di questi, l'inserimento delle reti per il servizio rurale risulta di norma, già preventivato con la predisposizione, anche, delle varie opere

di presa. Poiché per ciascuna di tali prese risulta già nota la disponibilità idrica utilizzabile, scaturisce la possibilità di dimensionare l'ampiezza delle relative reti di distribuzione.

Per tali casi, pertanto, sia pure con riferimento a parziali ambiti territoriali, la programmazione delle opere risulta, in linea di massima, già effettuata e rimarrebbe solo da stabilire il grado di priorità delle varie reti rurali, in rapporto alle esigenze agricole derivanti dai processi di sviluppo produttivistico oppure ad esigenze di altra natura.

Si raccomanda, per gli schemi acquedottistici al servizio delle collettività rurali, che essi non vengano frammentati con iniziative esecutive plurime, specie nei casi in cui sia possibile attuare realizzazioni territorialmente ampie. Devesi considerare al riguardo che la gestione e l'esercizio di tali acquedotti, di norma, sono assunti dagli Enti consortili che concedono la portata da distribuire e che i gruppi promotori della esecuzione degli impianti tendono a scomparire, quando questi siano entrati in funzione. Inoltre, la sorveglianza dei lavori, nel corso della loro esecuzione, viene sistematicamente affidata agli Uffici acquedottistici periferici della « Cassa » o agli Enti che concedono l'acqua; pertanto, una esecuzione globale di ciascuno schema rurale, dimensionato in funzione della portata derivata dall'acquedotto principale, può evitare problemi tecnici di connessione e, nel contempo, coprire uniformemente determinati territori, senza lasciare ingiustificate fasce intermedie.

Per il caso in esame, quindi, va raccomandato in via preliminare che i progettisti mantengano, durante l'elaborazione dei progetti, stretti contatti con i predetti Uffici acquedottistici periferici della « Cassa », oppure con gli Enti che dovranno concedere le portate necessarie, al fine di concordare la scelta delle impostazioni tecniche più consone alle diverse situazioni. Si prescrive, comunque, che i progetti esecutivi siano accolti dagli Ispettorati solo se essi contengono una certificazione dei predetti Uffici o Enti, nella quale si attesti che le opere previste non sono in contrasto con quelle da essi stessi già realizzate o programmate.

Ove invece trattasi di provvedere ad approvvigionamenti mediante la captazione di sorgenti autonome, oppure mediante il prelievamento idrico da pozzi, ricorrono, in genere, schemi di limitata ampiezza e in alcuni casi ad esercizio autonomo.

Per questi casi, basta che le singole iniziative vengano opportunamente coordinate, soprattutto al fine di evitare che esse siano in contrasto con previsti programmi di opere simili e di interesse più generale.

Si prescrive, a tal fine, che anche questi progetti siano corredati, prima della presentazione agli Ispettorati, di una dichiarazione dei già menzionati Uffici o Enti con la quale essi attestino che l'opera non è in contrasto con propri programmi.

Fatti salvi gli aspetti suddetti, la realizzazione delle opere fa capo alla effettiva disponibilità delle portate idriche necessarie, delle quali, ove trattasi di acque pubbliche, deve essere allegata la certificazione del competente Ufficio del Genio civile.

**OPERE ED ATTREZZATURE RICHIESTE DA SINGOLE AZIENDE, OPPURE, COLLETTIVAMENTE, DA UNA PLURALITA' DI AZIENDE.** — L'art. 10 della legge n. 717 prevede la concessione di contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di « piani di trasformazione aziendale ». Per conseguenza, si deve escludere la possibilità della presa in considerazione di opere e di attrezzature di scorta isolate e, comunque, non inquadrabili in un piano di trasformazione aziendale.

Il Piano di Coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, già menzionato, prevede che la presentazione del piano di trasformazione rimane obbligatoria allorché sussistano dimensioni ed entità delle opere meritevoli di organica impostazione in un arco pluriennale di tempo. Allorquando, invece, la trasformazione non possa, per le piccole dimensioni dell'azienda o per la sua già avanzata attrezzatura, oppure per il grado di progressione della trasformazione stessa, essere tradotta, in un piano aziendale, basterà che le singole iniziative facciano riferimento al piano comprensoriale.

La temporanea mancanza di tali ultimi piani rende necessaria la prescrizione, fino a nuova disposizione, dell'obbligo per tutte le aziende della presentazione del piano aziendale.

A tal fine si precisa:

— le aziende, nelle quali gli importi delle opere già ammesse, anche a carico di leggi non di competenza « Cassa », sommati a quelli delle opere che si prevede di dover ancora eseguire per completare la trasformazione, superano i 50 milioni, hanno l'obbligo di presentare il piano aziendale completo, redatto nelle forme teoriche prescritte;

— tutte le altre aziende presenteranno un piano aziendale redatto sulla traccia dello schema riportato in appendice (Tav. n. 3).

Fino a diversa prescrizione, le previsioni del piano dovranno essere conformi, specie per quanto riguarda gli ordinamenti produttivi e con specifico riferimento alle zone in cui le aziende richiedenti ricadono, alle direttive regionali emanate dal Ministero dell'agricoltura e foreste per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966 n. 910.

La presentazione del piano può avvenire isolatamente oppure contemporaneamente a quella di un progetto stralcio esecutivo.

La sua redazione rientra nella responsabilità dei singoli operatori interessati; ma essi potranno avvalersi della diretta operatività della esistente struttura periferica di assistenza tecnica agricola, oppure dei loro privati progettisti, opportunamente consigliati dal predetto personale dell'assistenza.

Ai fini del piano di trasformazione, devono intendersi facenti parte della base territoriale dell'azienda tutte quelle superfici di terreno, in possesso del richiedente, sulle quali le previste opere di trasformazione hanno palese influenza, diretta o indiretta, idonea ad esaltarne la capacità produttiva o a migliorarne le possibilità organizzative nell'ambito di una conduzione aziendale unitaria. Soprattutto dovrà essere considerata la distanza che separa tra loro i diversi appezzamenti e che condiziona la loro organizzabilità nell'ambito della predetta conduzione unitaria.

Fatte salve, le procedure di semplificazione previste dal D.P.R. 22 maggio 1967 n. 446, a partire dal 1° marzo 1968 non è più consentito l'accoglimento di domande o di progetti non corredati dal piano di trasformazione aziendale.

La presentazione del piano di trasformazione aziendale non implica l'impegno degli agricoltori ad una obbligatoria esecuzione delle opere in esso previste.

Il piano infatti vuole avere solo le seguenti finalità pratiche:

— indurre gli operatori — agricoltori e progettisti — a concepire le trasformazioni aziendali non più frammentariamente, ma in modo organico, cioè completo e conseguenziale alla prevedibile evoluzione delle condizioni fisiche, economiche, commerciali ed umane dell'ambiente nel quale l'azienda è ubicata;

— indurre i medesimi a meditare le varie soluzioni tecniche possibili e a saggiarle al vaglio di opportune analisi economiche di convenienza;

— stabilire un programma esecutivo razionalmente fondato.

Nel momento in cui il piano sia stato approvato dagli organismi competenti, nasce l'impegno della ditta presentatrice a rispettarne le previsioni nella fase della redazione dei progetti esecutivi. Per conseguenza, ove questi ultimi contengano richieste disformi, esse non potranno essere ammesse a sussidio se non si produca opportuna giustificazione e questa non sia giudicata valida dall'organismo istruttore.

Gli Ispettorati sottoporranno a regolare istruttoria i piani di trasformazione e trasmetteranno alla « Cassa », accompagnandoli con i propri giudizi di merito, quelli che rientrano nella competenza di quest'ultima.

Sia la « Cassa » che gli Ispettorati ne notificheranno, poi, l'approvazione alle ditte interessate o nel medesimo contesto del provvedimento di concessione relativo al progetto esecutivo al quale il piano stesso sia stato allegato, oppure, se questo è stato presentato isolatamente, con apposita attestazione.

#### CAPITOLO QUARTO

#### COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI

**AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE.** — I prospetti in appresso riportati contengono l'elenco delle opere ammissibili e, in corrispondenza, le aliquote di sussidio concedibili, nonché le indicazioni degli articoli di legge, in forza dei quali le aliquote stesse possono essere concesse.

Le tabelle sono il risultato di un coordinamento tra gli incentivi da applicare nelle zone irrigue e di valorizzazione connesse, di prevalente intervento della « Cassa », ai sensi della legge 26 giugno 1965 n. 717, e quelli previsti nella legge 27 ottobre 1966 n. 910, nonché nell'altra legislazione ancora vigente in materia di investimenti privati in agricoltura (\*).

Tali misure di incentivazione potranno trovare applicazione solo nei confronti dei progetti pervenuti dopo il primo settembre 1966, data di riapertura dell'accettazione delle domande, e non, quindi, anche nei confronti di progetti presentati precedentemente.

Le aliquote riportate nei prospetti costituiscono, com'è noto, le misure massime concedibili nei vari casi. Pur rimandando — al momento in cui saranno stati predisposti ed approvati i più volte menzionati piani di valorizzazione comprensoriale — l'attuazione di una razionale graduazione degli incentivi, volta a determinare o facilitare — nelle diverse aree irrigue e di valorizzazione — orientamenti delle trasformazioni aziendali, conformi alle tendenze rilevate ed alla migliore efficienza produttiva, sembra opportuno che la manovra stessa sia impostata fin d'ora, anche se con caratteri di più o meno larga approssimatività.

A tal fine, in attesa che possano essere conseguiti con ciascuno degli Ispettorati competenti e con riferimento ai singoli territori di intervento, più dettagliate intese circa la opportuna graduazione delle aliquote da applicare alle varie categorie di opere e di attrezzature ammissibili, si ricorda che, in atto, la scelta di una graduazione delle aliquote può essere normalmente contenuta nella fascia compresa tra il 70 % e il 100 % di quelle massime di legge, come stabilito dal punto 7 dell'art. 2 del D.M. 20 gennaio 1967.

(\*) Per il confronto fra le disposizioni citate nelle tavole in questione e — ove esistenti — le corrispondenti del T.U., vedi le tavole di raffronto tra le norme del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e quelle delle leggi di provenienza, in appendice al Commentario del presente T.U. (N.d.R.).

I maggiori incoraggiamenti saranno concessi a quelle opere, conformi alle indicazioni contenute nelle direttive regionali emanate dal Ministero dell'agricoltura e foreste ai sensi della legge n. 910, che si giudichino particolarmente convenienti per il loro sicuro rendimento ai fini della elevazione della produttività e che siano richieste da aziende a conduzione familiare economicamente valide.

Una seconda graduazione è costituita da quelle opere aventi le medesime suddette caratteristiche, ma richieste da aziende medie o grandi oppure da aziende piccole non direttamente coltivate.

Una terza graduazione sarà attribuita a quelle opere che non comportino sostanziali modifiche agli ordinamenti in atto o tendano solo a migliorare l'abitabilità.

La percentuale del 70 % del contributo massimo potrà essere ulteriormente ridotta in relazione ad una accertata redditività dell'investimento che si discosti manifestamente da quella di normali combinazioni produttive.

Nell'ambito di un medesimo progetto, per le diverse opere o gruppi di opere ammesse dovranno adottarsi le aliquote di contributo che a ciascuna di esse compete in applicazione delle direttive soprariportate.

IMPIANTI COLLETTIVI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

O P E R E	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	N O T E
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
COOPERATIVE DI PRODUTTORI IN GENERE LORO CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO		50				50	<i>Art. 9, legge n. 910 - Art. 11, legge n. 717.</i>
		50 50		10	25	60 75	<i>Art. 9, legge n. 910 - Art. 11, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.</i>
PRODUTTORI ASSOCIATI IN FORMA NON COOPERATIVA							
a) coltivatori diretti	60					60	<i>Art. 10, legge n. 717. — Vale anche per la Calabria nei territori al di sotto dei 300 m.</i>
	60				15	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Per i territori al di sopra dei 300 m.</i>
b) altri produttori	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717.</i>
	45 45			15	30	60 75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.</i>

N. B. - Le aliquote di contributo massime sopra indicate si applicano anche per le iniziative realizzate in associazione con imprese industriali, commerciali e finanziarie con il rispetto delle condizioni dell'art. 11 della legge n. 717 e precisate dal Piano di Coordinamento.

OPERE INFRASTRUTTURALI COMUNI A PIU' FONDI

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE	
	717	910	991	437				
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.			
VIABILITA' INTERPODERALE		75 87,50				75 87,50	Art. 17, legge n. 910. — Per strade al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residente anche in borgate rurali.	
		60				60		Art. 17, legge n. 910. — Nei casi in cui non sussista la circostanza dei 100 abitanti.
		60		27,50			87,50	Art. 17, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria al di sotto dei 300 metri anche se non sussista la circostanza dei 100 abitanti.
		75			12,50		87,50	Art. 17, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria al di sopra dei 300 metri anche se non sussista la circostanza dei 100 abitanti.

O P E R E	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	N O T E
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
ACQUEDOTTI RURALI		75 87,50				75 87,50	<i>Art. 17, legge n. 910.</i> — Per acquedotti al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residente anche in borgate rurali. Vale anche per la Calabria.
		60				60	<i>Art. 17, legge n. 910.</i> — Nei casi in cui non sussista la circostanza dei 100 abitanti. Vale anche per la Calabria nei territori al di sotto dei 300 metri.
						75	Ai sensi della <i>legge n. 215 - Art. 44.</i> — Quando non sussista la circostanza dei 100 abitanti, ma l'erogazione avviene per mezzo di fontanini pubblici. Vale anche per la Calabria.
		60			15	75	<i>Art. 17, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.</i> — Nei territori della Calabria al di sopra dei 300 metri ove non sussista la circostanza dei 100 abitanti.

OPERE ED ATTREZZATURE RICHIESTE DA SINGOLE AZIENDE, OPPURE, COLLETTIVAMENTE,  
DA UNA PLURALITA' DI AZIENDE

O P E R E	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	N O T E
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
COSTRUZIONI RURALI	45		50			45	<i>Art. 10, legge n. 717.</i>
						50	<i>Art. 3, legge n. 991. — Ove l'azienda ricada in territori classificati montani.</i>
	45			15		60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.</i>
	45				30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.</i>
OPERE VARIE	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717.</i>
		50				50	<i>Art. 3, legge n. 991. — Ove l'azienda ricada in territori classificati montani.</i>
	45			15		60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.</i>
	45				30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300</i>

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
SISTEMAZIONI DEI TERRENI, COLLETTIVE ED INDIVIDUALI, IN ZONE ASCIUTTE ED IRRIGUE	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717.</i>
	60					60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 9, legge n. 281. — Per aziende appartenenti a coltivatori diretti associati o quando trattasi di piccole aziende, site in Puglia o Basilicata, per opere particolarmente onerose e la sistemazione sia eseguita contemporaneamente o successivamente alle opere irrigue.</i>
	45			15		60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.</i>
	45				30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.</i>
PROVVISTE D'ACQUA A SCOPO IRRIGUO, COLLETTIVE ED INDIVIDUALI	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717. — Quando trattasi di laghetto collinare ai sensi della legge n. 1117, può concedersi un contributo fino al 50 per cento.</i>
	60					60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 9, legge n. 281. — Per le aziende appartenenti a coltivatori diretti associati o quando trattasi di piccole aziende, site in Puglia o Basilicata, per opere particolarmente onerose.</i>

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
			60			60	<i>Art. 3, legge n. 991. — Limitatamente agli impianti di irrigazione a pioggia o di fertilizzazione ed ove l'azienda ricada nei territori classificati montani.</i>
	45			15		60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.</i>
	45				30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.</i>
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA, COLLETTIVI ED INDIVIDUALI	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717. — Quando l'acqua proviene da laghetto collinare, ai sensi della legge n. 1117, può concedersi un contributo fino al 50 %.</i>
	60					60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 9, legge n. 281. — Per aziende appartenenti a coltivatori diretti associati o quando trattasi di piccole aziende, site in Puglia o Basilicata, per opere particolarmente onerose.</i>

O P E R E	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	N O T E
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
			60			60	<i>Art. 3, legge n. 991. — Limitatamente agli impianti di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione ed ove l'azienda ricada nei territori classificati montani.</i>
	45			15		60	<i>Art. 10, legge n. 717 e Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.</i>
	45				30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.</i>
IMPIANTI PER ASPERSIONE COMPLETAMENTE FISSI: IRRIGUI E POLIVALENTI. IMPIANTI ANTIGELO	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717. — Quando l'acqua proviene da laghetto collinare, ai sensi della legge n. 1117, può concedersi un contributo fino al 50 %.</i>
			50			50	<i>Art. 3, legge n. 991. — Nei territori classificati montani.</i>
	60					60	<i>Art. 10, legge n. 717. — Per le aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.</i>
	45			15		60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.</i>

O P E R E	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
COMPLESSI ZOOTEKNICI, STALLE SOCIALI, CENTRI DI ALLEVAMENTO ZOOTEKNICO	45				30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.</i>
	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717.</i>
	60					60	<i>Art. 10, legge n. 717. — A servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.</i>
	45			15		60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.</i>
	45				30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.</i>
IMPIANTI ARBOREI, COLLETTIVI ED INDIVIDUALI		50				50	<i>Art. 15, legge n. 910. — Per la ricostruzione e trasformazione di vecchi agrumeti, può essere concesso, invece del contributo, un sussidio fino a L. 2.500 e L. 4.000, rispettivamente per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora, in sostituzione di altra distrutta. Le medesime provvidenze valgono anche per i territori della Calabria.</i>

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
	60					60	<i>Art. 10, legge n. 717.</i> — Al servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.
		50		10		60	<i>Art. 15, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.</i> — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
		50			25	75	<i>Art. 15, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.</i> — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
RIMBOSCHIMENTO E COLTURE DA LEGNO	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717.</i> — Per le colture da legno.
		50				50	<i>Art. 31, legge n. 910.</i> — Per i rimboschimenti.
		75				75	<i>Art. 31, legge n. 910.</i> — Limitatamente ai territori classificati montani ed ai terreni vincolati ai termini del R.D. 3267 del 30 dicembre 1923.
	45			15		60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.</i> — Per le colture da legno.
		50		10		60	<i>Art. 31, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.</i> — Per i rimboschimenti. Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE	
	717	910	991	437				
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.			
	45				30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Per le colture da legno. Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.</i>	
		50			25	75	<i>Art. 31, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437. — Per i rimboschimenti. Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.</i>	
IMPIANTI AZIENDALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI (opere murarie e macchinari fissi)	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717. — Vale anche per i territori della Calabria posti al di sopra e al di sotto dei 300 metri per i soli macchinari fissi.</i>	
			50			50	<i>Art. 3, legge n. 991. — Nei territori classificati montani.</i>	
	45				15	60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri e per le sole opere murarie.</i>	
	45					30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri e per le sole opere murarie.</i>

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
CENTRI DI MECCANIZZAZIONE (opere murarie)	45		50			45	Art. 10, legge n. 717.
						50	Art. 3, legge n. 991. — Nei territori classificati montani.
	60					60	Art. 10, legge 717. — Al servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.
	45			15		60	Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
	45				30	75	Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
LINEE ED ATTREZZATURE ELETTRICHE AZIENDALI	45					60	Art. 10, legge n. 717.
	60					45	Art. 10, legge n. 717. — Al servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.

O P E R E	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	N O T E
	717	910	991	437			
				- 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
			50			50	<i>Art. 3, legge n. 991. — Nei territori classificati montani.</i>
	45			15		60	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.</i>
	45				30	75	<i>Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437. — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.</i>
SERRE (ed altre attrezzature analoghe)	25					25	Per tutti i territori di intervento e con mutuo non superiore al 60 %.
SCORTE (entro il limite massimo del 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per scorte)	60					60	<i>Art. 10, legge n. 717. — Al servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati. Vale anche per la Calabria indipendentemente dall'altitudine dei territori.</i>
	45					45	<i>Art. 10, legge n. 717. — Come sopra, ove non trattisi di coltivatori diretti associati. Vale anche per la Calabria indipendentemente dall'altitudine dei territori.</i>

Ai fini di un più completo coordinamento delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 717 con quelle stabilite dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, le maggiori aliquote di contributo di cui al predetto articolo potranno essere adottate anche nei territori di applicazione della legge n. 717.

Escluse le iniziative considerate nel comma quarto del citato art. 16 (costruzione, ampliamento, riattamento di abitazioni di coltivatori diretti nei piccoli centri rurali montani, la cui sussidiabilità è prevista per un solo esercizio finanziario), l'adozione di tali maggiori aliquote può essere decisa solo nei confronti di quelle opere delle quali, parallelamente dalle due leggi, è ammessa la sussidiabilità.

L'adozione stessa, inoltre, quando trattasi di richieste di singole aziende, può essere effettuata entro il limite di 20 milioni di importo ammesso, mentre nessun limite finanziario viene stabilito per iniziative a base collettiva.

Per tutti i casi che non possano essere fatti rientrare tra i precedenti si adotterà la somma contributiva propria della legge n. 717.

**AGEVOLAZIONI CREDITIZIE.** — I mutui a tasso agevolato, previsti dall'art. 10 della legge 26 giugno 1965 n. 717, possono essere concessi limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo in capitale, salvo che per gli impianti di serre e per l'acquisto di scorte per i quali rispettivamente la misura non può superare il limite del 60 % e del 33 % degli importi ammessi.

Gli Istituti bancari di credito convenzionati sono:

- Banca Nazionale del Lavoro (per tutte le zone di intervento)
- Banco di Napoli (per l'Italia Meridionale)
- Banco di Sicilia (per la Sicilia)
- Banca Nazionale dell'Agricoltura (per tutte le zone di intervento)
- Banco di Sardegna (per la Sardegna)
- Cassa di Risparmio di Calabria (per la Calabria e Basilicata)
- Cassa di Risparmio V.E. (per la Sicilia)
- Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento (per tutte le zone di intervento)
- Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale (per l'Italia Centrale)
- Banco di Santo Spirito (per il Lazio, per le Province di Caserta e Benevento e per il territorio del Comune di Isernia).

La concessione dei mutui avverrà al tasso, a carico dei beneficiari, del 3 % nella generalità dei casi, riducibile al 2,50 % quando i beneficiari abbiano la qualifica di coltivatori diretti. I beneficiari sono esentati da qualsiasi onere per spese notarili e di istruttoria nonché per commissioni bancarie.

Gli interessi intercorrenti tra l'erogazione della somma mutuata e la fine del periodo di preammortamento possono essere rateizzati con l'ammortamento principale senza anatocismo.

I periodi relativi alla durata del preammortamento e dell'ammortamento, che vanno indicati nel provvedimento di concessione, debbono essere determinati in relazione alla natura delle opere e a seconda che si tratti di nuova iniziativa o di rinnovi od ampliamenti.

Per gli impianti collettivi di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici il periodo di ammortamento non può superare gli anni quattordici, mentre il periodo di preammortamento non potrà superare i tre anni; per i piani di trasformazione aziendale i periodi di ammortamento non potranno superare gli anni quindici, mentre il preammortamento non potrà superare i tre anni.

Agli effetti della durata dei mutui per i piani di trasformazione aziendale le opere sono state così raggruppate:

**DURATA DEGLI AMMORTAMENTI E DEI PREAMMORTAMENTI  
DEI MUTUI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO**

Gruppi	NATURA DELLE OPERE	Nuove iniziative		Ampliam. e rinnovi	
		Ammor- tamento	Preamm.	Ammor- tamento	Preamm.
		(anni)	(anni)	(anni)	(anni)
I	Scorte	4	1	4	1
II	Provviste d'acqua a scopo irriguo. Impianto di adduzione o di sollevamento e di distribuzione irrigua e polivalenti. Impianti di essenze arboree per la produzione di materie per la industria. Serre con copertura in plastica. Colture da legno a rapido accrescimento.	8	2	6	1
III	Diciocatura, scarificazione, spietramento per la messa a coltura di terreni. Impianto di oliveti, di vigneti e di frutteti. Frangiventi e recinzioni. Impianti antigelo. Serre con copertura in vetro.	10	2	8	2
IV	Sistemazioni dei terreni. Impianti aziendali per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Approvvigionamenti idrici potabili aziendali. Impianti ed attrezzature elettriche aziendali. Costruzioni rurali. Viabilità podereale. Complessi zootecnici. Stalle sociali. Centri di allevamento. Centri di meccanizzazione.	12	3	10	3
V	Opere infrastrutturali comuni a più fondi. Miglioramento di pascoli. Colture da legno a lento accrescimento.	15	3	12	3
VI	Impianti collettivi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.	Ammortamento 10 - 14		Preammortamento 3 - 5	
		da stabilirsi di volta in volta			

Poiché i progetti, di solito, si riferiscono contestualmente a più categorie di opere, i periodi di preammortamento e di ammortamento relativi a ciascun progetto, considerato unitariamente nel suo complesso, saranno determinati computando la media ponderale delle durate assegnabili, sulla base delle indicazioni di cui al precedente prospetto, a ciascuna delle opere ammesse.

La facoltà di contrarre il mutuo, se assentita, dovrà essere esercitata entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento.

La domanda all'Istituto mutuante dovrà essere presentata entro due mesi dalla data del provvedimento. Trascorsi tali termini, il diritto ad avvalersi del beneficio decade automaticamente se non ne sia stata richiesta ed ottenuta proroga.

Nel caso che la ditta si avvalga della predetta facoltà, dovrà inviare alla Cassa per il Mezzogiorno — Servizio Credito e Finanza — e all'Ispettorato competente copia della domanda diretta all'Istituto di credito prescelto. Come effetto conseguente, il termine già fissato per l'esecuzione delle opere sussidiate decorrerà alla data di stipula del contratto condizionato di mutuo.

La facoltà di contrarre mutuo, in periodo successivo all'emissione del provvedimento, potrà essere richiesta per le opere non ancora iniziate.

E' in facoltà del mutuatario di limitare la durata e del preammortamento e dell'ammortamento, qualora non abbia interesse ad estinguere il mutuo nei termini stabiliti e che debbono, pertanto, intendersi come termini massimi.

Gli interessi di preammortamento del mutuo saranno conteggiati a partire dal giorno dell'erogazione delle singole somministrazioni sino alla data di inizio dell'ammortamento, il quale avverrà in quote semestrali costanti posticipate, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla scadenza del periodo di tempo fissato per il preammortamento.

L'erogazione delle somme al mutuatario avverrà con le seguenti modalità:

— la prima somministrazione, in misura non superiore al 50 % dell'ammontare del mutuo, entro due mesi dalla stipula del contratto condizionato, previa presentazione della documentazione richiesta dall'Istituto mutuante;

— la seconda somministrazione, in misura non superiore al 30 % dell'importo mutuato, sulla base di un certificato parziale di regolare esecuzione o previa presentazione di uno stato di avanzamento che attestino l'avvenuta esecuzione di almeno un terzo delle opere sussidiate. In questo ultimo caso, occorre, sugli stati di avanzamento, la convalida della « Cassa » o degli Ispettorati competenti;

— dietro presentazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione delle opere, sarà corrisposto dall'Istituto di credito il saldo dell'importo mutuato o sarà effettuato il conguaglio della somma in definitiva mutuata, qualora, in sede di accertamento, si constati che le opere sono state eseguite solo in parte oppure per importi inferiori a quelli ammessi con il provvedimento di concessione.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate dovute dai mutuatari alle singole scadenze, questi dovranno corrispondere alla Banca gli interessi di mora fissati nel contratto di mutuo, salvo il diritto della Banca medesima di rescindere il contratto o procedere agli atti necessari per il recupero delle somme mutate.

E' in facoltà del mutuatario di provvedere alla estinzione anticipata del mutuo contratto.

Quando l'estinzione ha luogo prima della stipula dell'atto definitivo e di quietanza, il mutuatario dovrà rimborsare le spese notarili e di istruttoria e tutte le commissioni maturate sulle somministrazioni percepite e dovrà

corrispondere all'Istituto mutuante una somma pari ad una annualità del diritto di commissione.

Quando, invece, l'estinzione ha luogo dopo la stipula dell'atto definitivo e di quietanza, il mutuatario dovrà liquidare a favore dell'Istituto mutuante una somma pari ad una annualità del diritto di commissione.

**ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI.** — I Consorzi, gli Enti di Bonifica, gli Enti di sviluppo hanno, per legge, la facoltà di emettere ruoli speciali di contribuzione a carico dei proprietari che li hanno delegati ad eseguire nei rispettivi fondi opere di miglioramento e di contrarre appositi mutui per far fronte alla parte di spesa relativa all'esecuzione di tali opere non coperta dal contributo.

In base alla garanzia che essi sono in grado di offrire per effetto di tali facoltà, quando i suddetti Enti sono concessionari dei sussidi per la esecuzione delle opere e nei relativi progetti risulti l'esistenza delle deleghe all'uopo rilasciate a loro favore degli agricoltori interessati, potrà essere erogata, ed avvenuta emissione del provvedimento di concessione, una anticipazione nella misura del 30 % del contributo concesso, da conteggiarsi a conguaglio, in sede di liquidazione finale.

La medesima agevolazione potrà essere concessa alla Società Finanziaria Meridionale (FINAM) e a Società ad essa collegate.

## CAPITOLO QUINTO

### PARAMETRI INDICATIVI DEI COSTI MASSIMI AMMISSIBILI

Non si ritiene opportuno stabilire, in materia di incidenza unitaria dei costi globali della trasformazione, una disciplina da osservare con rigidità assoluta.

Sembra utile, tuttavia, indicare alcuni parametri di costi massimi complessivamente ammissibili ed avvertire che ove essi, di fatto, dovessero essere superati dovrà ricercarsene, caso per caso, chiara giustificazione in linea tecnica ed economica.

Per il computo dei costi globali ammissibili, dovrà tenersi conto, in ogni caso, di tutti gli importi di opere ed attrezzature in precedenza ammessi per le medesime aziende, anche a carico della legislazione non di competenza della « Cassa ».

#### a) *Trasformazione asciutta:*

— aziende grandi e medie da L. 1.000.000 a L. 1.200.000 ad ettaro;

— aziende piccole da L. 1.400.000 a L. 1.600.000 ad ettaro.

Si considerano piccole aziende quelle conformi alla definizione di cui all'art. 48 della legge 2 giugno 1961 n. 454.

Con l'avvertenza che i lavori massimi si applicano alle aziende minori.

#### b) *Trasformazione irrigua:*

— aziende grandi e medie da L. 1.300.000 a L. 1.500.000 ad ettaro;

— aziende piccole da L. 1.700.000 a L. 2.000.000 ad ettaro.

Si considerano piccole aziende quelle conformi alla precedente definizione.

I valori massimi si applicano alle aziende minori e a quelle per cui risulta più oneroso l'approvvigionamento della risorsa idrica da utilizzare.

Nei massimali suddetti non vanno computati gli importi di spesa relativi alle seguenti opere ed attrezzature:

- serre;
- acquisto di bestiame e macchine;
- impianti arborei specializzati;
- impianti di distribuzione irrigua fissi polivalenti per il 40 % della spesa ammessa;
- impianti antibrina per il 60 % della spesa ammessa;
- impianti per lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali e collettivi.

Nei paragrafi seguenti, saranno di volta in volta indicati i limiti di costo o di quantità entro cui si ritiene che sia conveniente contenere le diverse opere ammissibili, ai fini del migliore rendimento economico degli investimenti.

In casi particolari potrà favorevolmente considerarsi l'ammissibilità di costi eccedenti sia i limiti globali sopra indicati sia quelli parziali, riportati nei successivi paragrafi relativi alle diverse categorie di opere. Tale deroga alla norma potrà, però, essere consentita ai soli fini delle agevolazioni creditizie e non di quelle contributive, i cui valori non dovranno, invece, mai superare quelli che risultano dalla applicazione delle aliquote agli importi degli indicati parametri massimi globali e parziali. Pertanto, nei casi di cui trattasi, il sussidio sarà determinato, con opportuna manovra delle aliquote, in modo che esso risulti uguale a quello che si sarebbe concesso se il costo delle medesime opere fosse stato contenuto entro i limiti dei suddetti parametri; mentre si concederà la facoltà di contrarre mutuo per tutta la parte del costo — come realmente accertato — non coperta dal contributo.

Il suesposto sistema potrà applicarsi quando si riconosca: che le opere rispondono a razionali ed obiettive necessità aziendali; che esse hanno un elevato rendimento tecnico ed economico e che, malgrado l'onerosità dell'investimento, permane un favorevole rapporto tra costo ed incremento della produzione. Tale è il caso, ad esempio, dei microdrenaggi intensivi e dei terrazzamenti in particolari ambienti, di alcuni impianti e sistemazioni irrigue, ecc. Le opere stesse saranno ammesse nelle forme tecniche e dimensionali che si riconosceranno razionali e nella entità finanziaria che risulterà congrua in base alla normale revisione istruttoria estimativa.

Il medesimo sistema potrà adottarsi per l'ampliamento e per le nuove costruzioni di abitazioni dei coltivatori diretti, sempre però, con attento riguardo alla entità del fondo e alla validità economica dell'azienda che vi si organizza.

## CAPITOLO SESTO

### CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESAME ISTRUTTORIO DELLE OPERE E DELLE ATTREZZATURE AMMISSIBILI

**IMPIANTI COLLETTIVI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI. - Soggetti beneficiari.** — Ai sensi delle disposizioni di legge possono fruire delle agevolazioni (contributo e mutui a tasso ridotto) per la costruzione degli impianti di cui all'art. 11 della legge n. 717:

- Cooperative tra produttori ;
- Consorzi tra dette Cooperative;
- Enti di sviluppo.

Gli Enti di sviluppo, oltre a promuovere iniziative in nome di Cooperative e di Consorzi di produttori già costituiti, possono, in casi determinati di riconosciuta necessità, ottenere direttamente le provvidenze di legge.

Nei provvedimenti di concessione sarà prescritto il termine entro il quale dovranno essere trasferite le gestioni agli organismi dei produttori da costituire secondo schemi statuari che saranno parte integrante delle emanande concessioni.

In ogni caso, le domande di sussidio da parte dei predetti soggetti possono essere presentate anche in associazione con imprese industriali e commerciali e società finanziarie; in tali ipotesi, il finanziamento sarà subordinato alle seguenti condizioni:

— che l'impianto non sia alienato né destinato ad usi diversi per un numero di anni da definirsi dalla « Cassa » di volta in volta;

— che la prevalenza dei capitali sociali, determinata dall'apporto complessivo degli Enti cooperativi, degli Enti di sviluppo, nonché delle società finanziarie di cui all'art. 9 della legge n. 717, non sia inferiore al 55 %.

Nei provvedimenti di concessione sarà altresì prescritto l'obbligo per le predette associazioni di trasferire, in caso di necessità, i rispettivi apporti ad analoghi soggetti aventi interessi specifici nella sfera degli impianti.

**Documentazione e corredo delle domande.** — I progetti per gli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli in generale richiedono una attenta e accurata previsione tecnico-economica. Questa esigenza si va sempre più avvertendo, sia per le maggiori dimensioni richieste dagli impianti, sia per le difficoltà e gli oneri in cui sono incorse alcune cooperative in conseguenza di progetti troppo sommersi.

Come è naturale, tali conseguenze negative riflettono sia la fase di gestione degli impianti, sia la fase di costruzione, quando le omissioni del progettista determinano richieste di riconoscimento di maggiori spese, non sempre accoglibili senza difficoltà ed incertezze da parte della « Cassa ».

Al riguardo si prescrive che dovranno esigersi progetti redatti in forma integrale, come più avanti sarà precisato, avvertendo che le richieste di varianti e di opere suppletive saranno prese in considerazione solo in casi del tutto eccezionali. Le relative necessità dovranno essere comunque preventivamente segnalate alla « Cassa » per le decisioni di competenza.

Documentazione di ordine tecnico:

— *corografia* in scala 1:25.000, sulla quale sarà esattamente indicata l'ubicazione dell'impianto e, con adatta segnatura, i punti di allacciamento alla rete elettrica esistente ed a quella idrica e le eventuali linee di adduzione previste nel progetto.

— *Estratto particellare* e planimetria catastale del suolo prescelto che, in ogni caso, deve risultare di ampiezza proporzionata alle esigenze dello stabilimento.

Al riguardo non sarà mai sufficientemente raccomandato un attento esame delle caratteristiche dell'area prescelta sia in funzione dei requisiti tecnici (edificabilità, regime idraulico, allacciamenti vari) sia di quelli economici (rapporto tra il costo del terreno e degli oneri per attrezzarlo a sede di stabilimento industriale).

— *Relazione economica* ed esauriente illustrazione dell'ambiente produttivo agricolo interessato con sufficienti riferimenti agli ordinamenti colturali delle aziende associate: la finalità dell'iniziativa dovrà essere esaminata nel quadro delle prospettive di gestione e di collocamento dei prodotti. Saranno fatti anche cenni ai criteri che hanno guidato nel prevedere l'ubicazione dell'impianto.

— *Relazione tecnologica* nella quale, indicate specificatamente le quantità di prodotto da trattare, saranno illustrati i cicli di lavorazione e dimostrate le scelte fatte per le attrezzature in ordine alle capacità di lavoro orario e stagionale.

— *Relazione tecnica* riguardante la costruzione dei fabbricati nella quale saranno spiegati i criteri di distribuzione degli spazi secondo le conclusioni di cui al precedente punto e quelli propri delle strutture edili.

In particolare ed in ogni caso la relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

— referto geognostico sul suolo edificatorio per la valutazione della capacità portante del medesimo (con allegata rappresentazione della stratigrafia e del metodo di esecuzione delle ricerche) e della presumibile quota delle fondazioni;

— criteri di scelta del sistema di struttura degli edifici e calcolo statico di massima;

— soluzioni adottate per l'approvvigionamento elettrico ed idrico in rapporto ai fabbisogni massimi prevedibili di energia e di acqua richiesti dal ciclo di lavorazione, come risultano da apposito calcolo.

Quando trattasi di reperimento di acque sotterranee, in base agli elementi ed alle osservazioni localmente disponibili, il progettista relazionerà sulla idoneità della falda in rapporto ai consumi dell'impianto ed alla qualità delle acque reperibili. Ove tali elementi non siano disponibili o non diano sufficiente affidamento, l'approvazione del progetto resta subordinata ad accertamenti da disporsi da parte di questa «Cassa». La spesa per le ricerche idriche sarà soggetto, in tali casi, di apposito provvedimento di concessione che precederà l'eventuale emissione del provvedimento principale.

Le previsioni relative a derivazioni idriche da acquedotti pubblici, quando non riguardino i soli fini civili dell'impianto dovranno essere accompagnate da un impegno di concessione dell'Ente pubblico per un quantitativo di acqua sufficiente alle esigenze previste dal progetto.

Analogo impegno di massima dovrà essere presentato anche per l'erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL.

— *Planimetria generale* dell'impianto in scala adeguata, dalla quale possano risultare nel loro insieme:

— fabbricati principali, andamento della rete fognature, andamento della rete idrica, andamento della rete elettrica, indicazione delle aree da pavimentare come strade e piazzali, recinzioni, opere accessorie (serbatoi, pozzi, cabina trasformazione, ecc.).

— *Piano quotato*, sezioni e calcolo dei movimenti di terra occorrenti per la sistemazione dell'appezzamento di terreno, quando questa comporti interventi di una certa onerosità.

— *Piante e sezioni particolareggiate*, in scala da 1—100 o 1—50 in numero sufficiente all'agevole identificazione e valutazione delle strutture. I disegni dovranno essere dettagliatamente quotati e le misure riportate si considereranno impegnative. Sulle piante e sulle sezioni saranno rappresentati:

— le posizioni e gli spazi occupati dai macchinari e dalle attrezzature fisse, nelle condizioni che gli stessi assumeranno nel ciclo di lavorazione;

— gli schemi delle fognature interne, dei relativi pozzetti e della distribuzione idrica;

— per l'impianto di adduzione e di distribuzione dell'energia elettrica (anche quando si prevede che lo stesso sarà affidato a ditte specializzate), su piante apposite sarà riportato l'andamento delle linee AT e BT, la posizione dei quadri elettrici, dei punti luce, delle prese di f.m.

— *Computi metrici delle opere da eseguire.* Le descrizioni e le quantità parziali in essi descritte dovranno risultare riscontrabili sui disegni cui si riferiscono. Tale verifica dovrà essere agevolata da opportune notazioni esplicative (longitudinali, trasversali, quota, ecc.) al lato delle rispettive espressioni parziali o di gruppo.

Non saranno ammessi a sussidio lavori valutati a corpo, oltre il limite di L. 500.000. In ogni caso è prescritta una dettagliata descrizione dell'opera finita.

— *Elencazione delle forniture.* Per quanto si attiene alle forniture in generale, nell'ultima parte del computo estimativo sarà riportata una elencazione completa di esse, con il presumibile costo dei singoli elementi secondo i seguenti gruppi:

- singoli macchinari del ciclo di lavorazione;
- materiali mobili e di scorta;
- impianti fissi ed attrezzature da predisporre da ditte specializzate (impianti elettrici, idraulici, di generazione di vapore, complessi frigoriferi, eventuali strutture speciali prefabbricate, tubazioni fisse ed altri mezzi per il trasferimento interno dei materiali in lavorazione).

Il costo presumibile delle forniture sarà riferito ad offerte sufficientemente analitiche di ditte fornitrici da allegare a parte precisando che:

— le offerte allegate hanno per la « Cassa » solo valore indicativo, riservandosi l'Istituto, in sede di approvazione, ogni valutazione definitiva riflettente anche le principali caratteristiche di struttura e di funzionalità dei macchinari. In ogni caso nelle offerte di riferimento dovranno essere indicate a parte le spese di trasporto o di assistenza al montaggio;

— per gli impianti fissi da realizzarsi a mezzo di ditte specializzate, le offerte dovranno essere dettagliate, corredate, come già detto, da opportuno schema degli impianti stessi, e, per quanto si attiene al costo, saranno ovviamente considerate comprensive di ogni onere della ditta esecutrice per la messa in esercizio dell'impianto stesso.

Gli oneri riguardanti lavori e concessioni da parte di Enti diversi per gli allacciamenti elettrici, idrici, fognari, stradali, ferroviari, ecc., dovranno essere documentati da preventivi di spesa.

Documentazione di ordine giuridico-amministrativo.

*Atto costitutivo e statuto*, corredate da:

— certificato della Cancelleria del Tribunale civile recante gli estremi della omologazione, deposito, trascrizione dell'atto costitutivo;

— ricevuta del deposito presso il Ministero del lavoro dell'atto costitutivo per la pubblicazione sul B.U.S.A.;

— certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

— decreto prefettizio di iscrizione nel Registro prefettizio delle Cooperative (per le Cooperative e loro Consorzi).

*Estratto notarile* della deliberazione dell'Organo sociale competente (per le Cooperative dovrà essere l'assemblea dei Soci) che ha stabilito la costruzione dell'impianto e che ha autorizzato il rappresentante legale a chiedere e riscuotere i contributi di legge.

*Certificato del Tribunale civile* attestante chi è il rappresentante legale in carica della Società, la data della nomina ed il Consiglio che lo ha nominato.

*Compromesso di acquisto* del suolo da edificare (con estratto catastale di mappa) e con autorizzazione del venditore all'accesso e alla esecuzione di saggi geognostici.

*Tre copie dell'elenco* nominativo dei Soci, per estratto notarile dal libro sociale. Per le Cooperative e loro Consorzi dovranno essere indicati, per ciascuno dei Soci, il domicilio, la qualifica (proprietario, affittuario, usu-

fruttuario, colono, ecc.) e la superficie destinata alla produzione da trasformare, con la specificazione degli impegni di conferimento di prodotto assunti. Queste ultime indicazioni, qualora non riportate nel libro dei Soci, dovranno essere documentate per estratto notarile dalle domande di adesione.

*Certificazione dell'Ispettorato compartimentale agrario o regionale* dalla quale risulti che tutti i Soci rivestono la qualifica di « coltivatore diretto », ai fini dell'applicazione della più favorevole misura dei contributi e delle agevolazioni creditizie.

*Dichiarazione di impegno* a non distogliere i macchinari per un periodo di almeno cinque anni dalla data di accertamento finale, da parte della « Cassa », di avvenuta esecuzione delle opere.

La documentazione di ordine tecnico e giuridico-amministrativo, di cui in precedenza, sarà allegata in triplice copia all'istanza di applicazione delle provvidenze previste dalla legge n. 717 del 26 giugno 1965 rivolta, in carta semplice,, dal Presidente in carica dell'Ente richiedente, alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite l'Ispettorato competente che la inoltrerà con le proprie osservazioni e proposte.

Anche eventuali istanze di esecuzione di varianti ai progetti approvati e di perizie suppletive dovranno essere inoltrate alla « Cassa » tramite gli stessi Ispettorati, che esprimeranno il loro parere in proposito.

Tutti gli atti tecnici di progetto dovranno essere datati nonché timbrati e firmati dal progettista o dai progettisti, e dovranno essere vistati dal Presidente della ditta richiedente.

Ogni notizia sui progetti, in corso di istruttoria o approvati, ha carattere riservato e può essere fornita solo al Presidente della ditta richiedente oppure a persona munita di delega scritta da parte del medesimo.

I progetti relativi ad opere edili previste nei territori nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di cui alla legge n. 1684 del 1962 per le zone sismiche, dovranno essere inoltrati alla « Cassa » con il parere dei competenti Uffici del Genio civile.

**Contributi e agevolazioni finanziarie.** — Per quanto concerne le misure di contributo applicabili agli impianti in argomento si rimanda all'apposita precedente tabella, mentre il tasso di interesse per i mutui di cui all'art. 10 e all'art. 11 della legge n. 717, comprensivo delle spese notarili e di istruttoria è stabilito nella misura del 3 %, riducibile al 2,50 % per le operazioni a favore dei coltivatori diretti (D.L. 9 agosto 1966).

La durata di ammortamento dei mutui per gli impianti in argomento sarà compresa tra 10 e 14 anni, a seconda del settore di attività e della natura delle opere e quella del preammortamento sarà da 1 a 3 anni.

**Criteri e limiti di sussidiabilità.** - *Iniziativa.* — In via generale non esiste alcuna limitazione sulla natura delle iniziative, avuto riguardo ai prodotti ottenuti dalla trasformazione ed a quelli commercializzati ed in particolare a quelli più deperibili tra di essi. In ogni caso, le previsioni di maggiori ricavi derivanti dalla lavorazione e trasformazione dei prodotti devono assicurare margini — rispetto alle corrispondenti quotazioni degli stessi prodotti non trattati — largamente ampi ad assicurare la copertura delle spese di gestione e vantaggi, per i produttori, di consistenza tale da ripagare i rischi e l'impegno organizzativo.

Indipendentemente dalla natura dei prodotti e dei processi di trasformazione che possono concepirsi nelle varie situazioni, va altresì riguardata la dimensione degli impianti da progettare. La naturale tendenza a realizzare impianti di dimensioni sempre maggiori e che presuppone organizzazioni di produttori sempre più vaste, è stata incoraggiata dalla « Cassa ».

Tuttavia la varietà delle situazioni che si possono presentare non consente di prestabilire dimensioni minime per gli impianti da realizzare, per cui in via generale può solo vivamente raccomandarsi di escludere, salvo eccezioni, iniziative di ridotto respiro.

*Opere.* — Ad integrazione di quanto è stato precisato in precedenza sulla dimostrazione delle diverse spese necessarie a realizzare l'investimento, resta chiarito ancora quanto appresso:

— Valutazione dei costi dei lavori.

Nell'assumere, di intesa con il Ministero dell'agricoltura, i prezzi unitari per le varie regioni, relativi ai lavori edili, si è tenuto conto anche — salvo eccezioni — per le opere in esame, che l'esecuzione di esse dovrà essere affidata ad imprese qualificate, mediante regolare contratto in cui è costituito il rappresentante dei produttori associati.

Per questo motivo le misure unitarie dei lavori e delle forniture, adottate nelle valutazioni dell'importo ammissibile a sussidio sono comprensive degli oneri dell'impresa, dell'imposta entrata e di un utile medio presunto per l'appaltatore stesso.

La spesa ritenuta sussidiabile per i macchinari, da valutarsi come previsto al precedente paragrafo relativo alla elencazione delle forniture, è comprensiva degli oneri di trasporto e di assistenza al montaggio, che dovranno essere indicati nelle offerte dai fornitori. Per casi di particolare onerosità la « Cassa » si riserva di chiedere elementi di analisi.

Sull'importo delle opere approvate, compreso il costo del terreno, viene riconosciuta per spese generali una aliquota forfettaria del 6%. Detta percentuale massima è da ritenersi di applicazione generale, salvo disposizioni per casi particolari; la stessa viene concessa a copertura degli oneri vari a carico dei produttori associati, compresi gli onorari per la progettazione, direzione lavori, assistenza a collaudo, esecuzione di collaudi statici, spese per normali accertamenti tecnici preventivi sul terreno, spese notarili, di registrazione di atti, ecc.

Aliquote ridotte verranno a seconda i casi determinate per le concessioni riguardanti opere suppletive.

*Scorte.* — Ai sensi dell'art. 10 della Legge è inseribile nel fabbisogno una aliquota di spesa relativa alle scorte e alle materie prime afferente la prima fase di lavorazione, nel limite del 60%.

Pur trattandosi in sostanza di impianti industriali, è da escludere che in questa voce possa comprendersi quanto occorra per il reperimento della materia prima; le scorte riguardano, quindi, gli immobilizzi che per il loro ripetuto impiego trascendono le occorrenze di un ciclo di lavorazione, e rientrano in una delle seguenti definite categorie:

— attrezzature di comune impiego per laboratori annessi agli stabilimenti, officine, servizi operai;

— ricambi di emergenza, utensileria di comune impiego, materiali di consumo per la messa in moto, *una tantum*, di particolari meccanismi;

— equipaggiamenti ed attrezzi di lavoro e di sicurezza;

— vuoti e recipienti di normale dotazione per il ritiro dei prodotti conferiti dai produttori o per il collocamento sul mercato dei prodotti finiti con restituzione del contenitore;

— automezzi, nel numero, tipo e capacità di trasporto che assicurino il più conveniente impiego sotto il profilo gestionale e di ammortamento.

La liquidazione del sussidio per il 60% dei materiali acquistati è subordinata all'accertamento dell'avvenuta fornitura per l'intero quantitativo di scorte previste nel progetto.

**Obblighi e facoltà particolari della ditta concessionaria.** - *Accertamento di avvenuta esecuzione delle opere.* — Ai fini dell'erogazione del contributo dovrà essere accertata, da parte di un tecnico designato dalla « Cassa », l'avvenuta esecuzione delle opere, secondo le quantità di lavoro ed i prezzi unitari risultanti dal progetto in precedenza approvato. Non è riconoscibile, ai fini della liquidazione, alcuna maggiore spesa sostenuta dalle ditte concessionarie, che non sia stata preventivamente approvata dalla « Cassa ».

Per quanto attiene alle opere edili, quando le stesse comprendano strutture in cemento armato, all'atto dell'accertamento di cui sopra, le ditte concessionarie dovranno consegnare al tecnico incaricato un certificato di collaudo statico, precedentemente redatto, a loro cura e spese, da un ingegnere civile iscritto all'Albo professionale.

Detto collaudo, dovrà essere effettuato, quando tecnicamente effettuabile, anche nel caso di accertamenti di esecuzione parziale delle opere approvate, se previsti nei provvedimenti di concessione.

La richiesta di accertamento di esecuzione totale o parziale delle opere approvate dovrà essere inoltrata dalla ditta concessionaria al Servizio bonifiche della « Cassa » corredata, in duplice copia, del computo metrico consuntivo dei lavori, comprensivo dell'indicazione delle singole somme afferenti i macchinari, le attrezzature e le scorte, nonché di eventuali disegni e planimetrie e dell'atto di acquisto, in originale o in copia notarile, del suolo sul quale sono state edificate le opere ammesse a sussidio, dal quale risulterà, oltre ai dati catastali, l'indicazione della spesa sostenuta.

Le fatture originali e quietanzate, senza riserva alcuna, delle forniture di macchinari, attrezzature e scorte, dalle quali dovranno risultare le caratteristiche costruttive e di funzionamento, nonché la matricola di riconoscimento, ove applicabile, ed i prezzi unitari adottati, saranno consegnate al tecnico incaricato dell'accertamento.

*Stati di avanzamento.* — Qualora la ditta concessionaria si sia avvalsa della facoltà di stipulare, con un Istituto di credito convenzionato con la « Cassa », un mutuo per la differenza tra il sussidio concesso e l'importo approvato, è data la facoltà di ottenere, successivamente alla prima erogazione da parte dell'Istituto mutuante entro due mesi dalla data di stipula del contratto — ordinariamente pari al 50 % dell'importo mutuato — una seconda erogazione pari al 30 % dell'importo stesso, quando siano stati eseguiti lavori per un terzo dell'intero importo approvato. La domanda per l'ottenimento di detta erogazione dovrà essere rivolta alla « Cassa » — Servizio bonifiche — corredata dal computo metrico consuntivo in duplice copia delle opere realizzate.

La « Cassa » autorizzerà l'erogazione, previa verifica sopralluogo dello stato di avanzamento dei lavori.

Qualora venga richiesto ed assentito un accertamento di esecuzione parziale delle opere, ai fini di una anticipazione sul sussidio concesso, l'accertamento stesso è valido anche ai fini dell'erogazione del secondo rateo di mutuo, se l'importo delle opere effettuate è superiore al 30 % dell'intero importo approvato.

*Imprevisti.* — In aggiunta all'importo delle opere approvate, ivi compreso quello afferente l'acquisto del suolo, in determinati casi, può essere posta a disposizione una somma pari al 5 % dell'importo del progetto a titolo di imprevisti.

L'impiego anche parziale di tale somma dovrà di volta in volta essere preventivamente autorizzato dalla « Cassa » in base ad apposita relazione illustrativa.

*Ultimazione delle opere e proroghe.* — Nei provvedimenti di concessione è contemplato un congruo periodo di tempo entro il quale le opere approvate debbono essere portate a termine.

Qualora la ditta concessionaria intenda avvalersi della facoltà di stipulare un mutuo a tasso agevolato, detto periodo decorrerà dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo.

La ditta concessionaria che intenda esercitare tale facoltà dovrà inoltrare domanda all'Istituto mutuante prescelto e per conoscenza alla «Cassa» — Servizio credito e finanza — entro 60 giorni dalla data del provvedimento di concessione.

E' data facoltà alla ditta concessionaria, quando giustificati motivi o cause di forza maggiore impediscano di portare a termine le opere entro la data prescritta, di richiedere alla «Cassa» — Servizio bonifiche — l'autorizzazione a prorogare tale data.

Diversamente la «Cassa», scaduti i termini, chiederà alla ditta concessionaria la presentazione, entro 60 giorni, della contabilità delle opere, riservandosi ogni provvedimento; in mancanza di adesione procederà alla revoca del provvedimento.

*Richiesta di informazioni e visite preventive.* — Al fine di consentire ai produttori che intendano assumere iniziative per la valorizzazione dei proclotti con ricorso alle provvidenze della «Cassa», di valutare obiettivamente i vari aspetti dell'iniziativa che intendono attuare nonché di conoscere preventivamente gli orientamenti dell'Istituto nei confronti di una possibile approvazione, la «Cassa» — attraverso i propri Uffici — è a disposizione per preventive informazioni, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici ed organizzativi, sia per quanto attiene ai criteri tecnici e di dimensionamento sui quali si manifesti l'opportunità di impostare un progetto.

*Destinazione delle opere e manutenzione.* — E' fatto rigoroso obbligo alle ditte beneficiarie di mantenere inalterata la destinazione delle opere approvate e sussidiate dalla «Cassa», ed è tassativamente vietata la concessione del loro uso, a qualsiasi titolo, a persona od Enti diversi dagli intestatari dei provvedimenti di concessione.

Alle ditte concessionarie è fatto obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili e dei macchinari ed attrezzature. Di questi ultimi è vietata l'alienazione per un periodo compreso nei cinque anni successivi alla data dell'accertamento finale di esecuzione delle opere ammesse a sussidio.

**OPERE INFRASTRUTTURALI COMUNI A PIU' FONDI. - Viabilità interpodereale.** — I piani della viabilità interpodereale costituiranno, di norma, i documenti di base per valutare l'ammissibilità a sussidio dei singoli interventi esecutivi.

I competenti Ispettorati, pertanto, accoglieranno i progetti delle singole opere solo dopo aver constatato che le loro previsioni corrispondono a quelle del piano. Fanno eccezione a tale norma i progetti di strade interpoderali di piccola importanza, come in precedenza definite.

Nel caso che la presentazione dei progetti non risulti conforme all'ordine di priorità indicato dal piano, l'accoglimento di essi può essere deciso, ove risulti obiettivamente fondata la giustificazione che ha determinata la modifica.

Una valutazione da fare in sede preliminare è quella di stabilire se l'Ente o l'associazione richiedente offra le necessarie garanzie tecnico-amministrative per una buona conduzione dei lavori.

L'attenzione va, poi, portata ai problemi relativi alla disponibilità dei suoli da occupare per la realizzazione delle opere.

Ove trattisi di suoli privati, sembra opportuno che i proprietari dei terreni interessati dalla strada sottoscrivano, in forma valida, l'impegno per la cessione all'associazione o Ente esecutore, a qualsiasi titolo, delle aree necessarie e che nel progetto siano indicate le particelle catastali e la presunta superficie da occupare a carico di ciascuna ditta. Nel caso possa prevedersi qualche opposizione alla cessione dei suoli necessari, nella domanda di sussidio dovrà richiedersi che il provvedimento di concessione contenga anche la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dell'opera.

Se è previsto che la strada abbia, invece, sede sulla superficie di una pista esistente, dovrà allegarsi una dichiarazione del Comune che indichi la classifica della pista e contenga l'impegno della cessione della superficie occorrente.

Per il calcolo delle superficie da occupare, nelle sezioni in taglio per la creazione del piano viabile, dovrà tenersi conto anche delle aree necessarie per la realizzazione delle scarpate di adeguato valore.

Dal punto di vista della funzionalità, i percorsi da seguire, come già detto, devono essere caratterizzati dalla creazione del più vasto servizio territoriale possibile.

Questo concetto planimetrico va attuato dal punto di vista dello sviluppo dei tracciati, ma va anche attentamente collegato alla situazione orografica al fine di evitare rilevanti valori delle pendenze.

La pendenza dei profili dovrà essere contenuta entro valori medi del 5-6 %, consentendo, in casi particolari, il limite del 10 %, per brevissimi tratti.

La larghezza del piano viabile resta fissata in mt. 3,00, quella della massicciata, e in mt. 0,50 per lato quella delle banchine. Potranno, peraltro, essere previste piazzuole di scambio ad equa distanza.

In situazioni di prevedibile notevole traffico, derivante da una intensa attività agricola, potrà essere previsto un piano viabile della larghezza di mt. 4, oltre alle banchine e, se il traffico stesso sia prevalentemente dovuto a mezzi gommati, potrà essere ammesso il trattamento bituminoso del manto superficiale.

Le cunette e le opere di deflusso necessarie saranno previste e dimensionate in funzione della situazione idraulica e della natura dei terreni. Potranno, inoltre, essere previsti, i cavalcafossi agli accessi dei singoli fondi.

Le opere d'arte riguardano quelle di contenimento e di difesa del piano viabile, ivi compresi i drenaggi ed i ponti. Ove particolari esigenze di natura strutturale o statica lo comportino o la ubicazione delle opere interessi corsi d'acque pubbliche o territori soggetti a vincoli specifici, i progetti dovranno essere sottoposti, prima della loro presentazione agli Ispettorati e a cura dei richiedenti, ai pareri degli organi previsti dalla legislazione vigente in materia.

Il costo deve determinarsi mediante l'applicazione obiettiva di congrui prezzi, mentre le progettazioni dovranno essere formulate secondo i criteri della massima economicità, tenuto conto del tipo di viabilità in discorso.

Mentre la « Cassa » non entra nel merito del sistema di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere, un aspetto che intende, invece, richiamare in modo particolare è quello che riguarda la manutenzione.

Poiché è stato rilevato che, quasi sempre, gli impegni presi al riguardo dai concessionari e quelli assunti per trasferimento ad altri Enti si sono dimostrati esclusivamente formali e poiché, in ogni caso, è doverosa la conservazione delle opere, si prescrive, come norma, che tutte le richieste devono essere accompagnate dall'atto relativo alla costituzione del Consorzio

per la manutenzione della strada, ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 febbraio 1958 n. 126 (con i richiami del D.L. 1 settembre 1918 n. 1446). Tale organismo, sulla previsione di spesa attinente i lavori di manutenzione, è abilitato ad emettere ruoli di contribuenza a carico dei beneficiari dell'opera in base ad un piano di riparto all'uopo predisposto ed approvato.

La costituzione del Consorzio per la manutenzione delle opere potrà essere omessa:

— quando titolare della concessione sia un Ente di bonifica o di sviluppo e dalla documentazione progettuale risulti che da parte degli agricoltori interessati siano stati conferiti all'Amministrazione concessionaria, in forma valida, analoghi poteri e funzioni — ivi compresi quelli relativi alla emissione dei ruoli di contribuenza a carico delle proprietà beneficiarie, in conformità del relativo piano di riparto — che si sarebbero conferiti al Consorzio di manutenzione di cui si omette la costituzione;

— quando titolare della concessione sia un'Amministrazione comunale e la pratica sia inoltrata col corredo di delibera consiliare, debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, mediante la quale viene assunto l'impegno ad effettuare la manutenzione.

In tal caso gli atti di richiesta di accertamento finale di esecuzione dovranno essere corredati di ulteriore delibera, approvata dalla G.P.A., con la quale l'impegno assunto in sede di richiesta sia reso esecutivo mediante l'indicazione dell'importo di spesa iscrivibile annualmente nel bilancio comunale per far fronte agli oneri della manutenzione;

— quando titolare della concessione sia un'Associazione di agricoltori, ma sia previsto che, una volta realizzata la strada, l'Amministrazione comunale debba sostituirsi a detto organismo per gli interventi manutentori, sarà seguita, sia in fase di richiesta del contributo sia in fase di liquidazione, procedura analoga a quella relativa alle Amministrazioni comunali.

Per quanto sopra detto, le pratiche riguardanti le opere di viabilità interpodereale dovranno pervenire alla « Cassa » corredate della seguente documentazione:

a) domanda contenente la eventuale richiesta di dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dell'opera;

b) nel caso che la richiesta sia formulata da un'Associazione di agricoltori:

— atto costitutivo e statuto del Consorzio per la manutenzione della strada, con allegato il piano di riparto a carico dei proprietari o possessori dei terreni interessati dalla strada, regolarmente approvato dall'assemblea;

oppure:

— delibere dell'Amministrazione comunale, approvate dalla G.P.A., per l'assunzione degli impegni concernenti la manutenzione;

c) nel caso che la richiesta sia formulata da Ente di bonifica o da altro analogo organismo:

— conferimento da parte dei proprietari o possessori dei terreni interessati dalla strada all'Ente richiedente dei poteri necessari per la riscossione delle somme previste dal piano di riparto degli oneri della manutenzione;

d) nel caso che la richiesta sia formulata da un'Amministrazione comunale oppure che questa subentri ad una Associazione di agricoltori per la esecuzione delle opere di manutenzione:

— delibere consiliari, come sopra citato e cioè di impegno generico nella fase di approvazione del progetto e di impegno concreto, con l'indicazione delle somme da iscrivere nel bilancio annuale del Comune, nella fase dell'accertamento finale di esecuzione e di liquidazione del sussidio;

e) dichiarazione, nel caso di ripristino di pista esistente, della classifica del tronco interessato, rilasciata dal Sindaco del Comune nel quale l'opera va a realizzarsi;

f) elenco delle aziende agricole che si serviranno della strada ed elenco nominativo delle persone ad esse interessate.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal Sindaco e vistato dall'Ispettorato agrario competente;

g) documentazione tecnico contabile costituita da:

- corografia scala 1 ÷ 25.000 I.G.M., sulla quale oltre al tronco richiesto, dovrà essere indicata la viabilità, di ogni tipo, esistente;
- relazione illustrativa delle forme e delle caratteristiche della strada;
- planimetria in scala 1 ÷ 2.000 oppure 1 ÷ 4.000;
- profilo longitudinale;
- sezioni trasversali;
- disegni delle opere d'arte;
- computo dei movimenti di materiali con la specificazione del tipo di essi;

- computo metrico estimativo;

- cartografia dei suoli privati da occupare;

- elenco delle ditte e superfici relative interessate dalla occupazione;

- dichiarazione di libera occupazione da parte dei singoli interessati;

h) relazione e proposte dell'Ispettorato competente, con particolare specifica menzione alla conformità del progetto alle previsioni del relativo piano della viabilità interpodereale.

**Acquedotti rurali.** — Si rimanda a quanto già esposto nell'apposito paragrafo del capitolo sulla programmazione concernente gli acquedotti.

**OPERE ED ATTREZZATURE AZIENDALI RICHIESTE DA SINGOLE AZIENDE, OPPURE, COLLETTIVAMENTE, DA UNA PLURALITA' DI AZIENDE. - Costruzioni rurali.** — Sotto la denominazione di costruzioni rurali si comprendono, com'è noto, tutte quelle opere edilizie destinate o ad abitazione oppure a dare la sede, in azienda, alle diverse attività produttive agricole.

Per l'ammissibilità a contributo di queste ultime opere, dovrà valutarsi, entro il limite del parametro di costo sotto indicato, la loro rispondenza tecnica ed economica ai fini per i quali vengono proposte, e la loro conformità agli indirizzi produttivi ed organizzativi previsti dalle direttive regionali per la zona in cui l'azienda richiedente ricade.

Particolare cura dovrà essere posta, nel valutare queste opere, a che si realizzi un giusto rapporto tra le loro dimensioni e le prevedibili possibilità produttive dell'azienda. Salvo le eccezioni che saranno di volta in volta indicate nei paragrafi successivi, in via normale non dovrà ammettersi, per esempio, che la stalla sia dimensionata per il ricovero di un numero di capi che superi più del 20-25 % quello mantenibile con le sole risorse foraggere di diretta produzione dell'azienda. Analogo ragionamento vale per i fienili, le concimaie, i sili, i magazzini, ecc.

Deve formare, invece, oggetto di attenta considerazione, la formulazione di un giudizio, validamente obiettivo, sull'ammissibilità delle abitazioni, la cui richiesta è tuttora intensa.

Occorre tener conto — a tal riguardo — del criterio che agli investimenti di capitale debbono corrispondere congrui incrementi della produttività dei fattori o sotto forma di aumento delle produzioni o sotto forma di riduzione dei costi produttivi.

Da tale impostazione discendono le seguenti direttive:

— escludere in ogni caso la presa in considerazione delle opere di riattamento e di adattamento delle abitazioni;

— può essere considerata l'ammissibilità di nuove costruzioni o di ampliamenti di abitazioni, entro i limiti del parametro sotto indicato:

a) quando l'azienda ne sia del tutto sprovvista, o quando quelle esistenti siano chiaramente insufficienti a dare ricovero ai lavoratori occorrenti, avuto riguardo, ai fini della determinazione delle quantità ammissibili, alla consistenza economica dell'azienda, valutata sotto il profilo della sua ampiezza e della sua intensità di coltura;

b) quando le analoghe strutture già esistenti non possano in alcun modo essere utilizzate per l'attuazione di nuove e più economiche forme organizzative.

Per quanto riguarda il riattamento, l'adattamento o l'ampliamento di fabbricati destinati ad usi diversi dall'abitazione, accertato che non trattasi di opere di ordinaria manutenzione, si valuterà di volta in volta la convenienza ad ammetterli a sussidio, raffrontando il relativo costo e le rispettive funzionalità con quelli connessi ad una nuova, eventuale, analoga costruzione.

Nessuna diversa valutazione si propone per quanto riguarda le costruzioni rurali richieste da coltivatori diretti.

Il parametro del costo massimo per questa categoria di opere si indica nel:

— 40 % del costo massimo della trasformazione globalmente ammissibile per le aziende medie e grandi, e nel

— 50 % per le aziende piccole, come in precedenza definite.

**Opere varie.** — Sotto tale denominazione si intende comprendere quelle opere fondiari, non esplicitamente indicate nelle precedenti tabelle relative al coordinamento degli incentivi, la cui esecuzione è frequentemente compresa fra le previsioni progettuali.

Esse sono: la viabilità poderale; opere aziendali di approvvigionamento idrico potabile; opere di messa a coltura di nuovi terreni; scassi e scarificature; spietramenti; recinzioni; frangiventi; opere di miglioramento dei pascoli.

Per tali opere si applicano le misure contributive previste nella apposita voce della tabella suddetta, a meno che esse non facciano parte di una serie di opere connesse ad un fine, per esempio gli scassi, le recinzioni, i frangiventi negli impianti arborei, nel quale caso si applica anche per queste la medesima aliquota che si adotta per il fine al quale esse concorrono.

**VIABILITÀ PODERALE:** I tracciati ammissibili possono essere destinati a creare adeguati raccordi tra le diverse parti dell'azienda e tra questa e la viabilità interpoderale o pubblica.

La progettazione di queste strade va fatta con criteri di assoluta economia, pur ammettendosi caratteristiche di tracciati, opere di contenimento e di presidio che ne assicurino la piena funzionalità e la stabilità nel tempo.

La larghezza ammissibile della carreggiata non potrà superare i ml. 3; saranno ammissibili piazzuole di scambio nel numero strettamente indispensabile. Nel corpo stradale potranno prevedersi, inoltre, banchine di 0,50 per lato e, ove necessario, le cunette. Per i piani viabili sono ammissibili strutture varie e, in casi particolari, da giustificare di volta in volta, la relativa bitumatura.

Per quanto riguarda la sistemazione di piazzali si raccomanda di contenerne l'ammissione a sussidio entro gli stretti limiti dell'indispensabile, sia per le superfici che per le strutture costruttive.

Il parametro di costo consigliabile per la esecuzione di queste opere è di L. 900 ÷ 1.100 al mq., escluso il costo delle opere d'arte.

**APPROVVIGIONAMENTI IDRICI POTABILI AZIENDALI:** Possono essere realizzati, com'è noto, mediante la esecuzione delle seguenti opere, tutte ammissibili a sussidio: condotte di allaccio a pubblici acquedotti, captazione ed adduzione di sorgenti, costruzione di pozzi, costruzione di cisterne di raccolta di acque piovane, ecc.

Non vi sono raccomandazioni particolari per l'ammissibilità di queste opere, tranne quella di indole generale, relativa alla contenutezza dei costi.

**MESSA A COLTURA DI NUOVI TERRENI:** Facendo riferimento al caso più frequente e più complesso, che è quello della messa a coltura di un bosco, essa si realizza attraverso le note operazioni: taglio ed esbosco del soprassuolo, diciocatura, eventuale spietramento, dissodamento.

Di tali operazioni non sono ammissibili a sussidio: il taglio e l'esbosco perché è da presumere che la vendita del legname ripaghi, almeno, il costo delle operazioni; il dissodamento, cioè l'aratura volta ad approfondire lo stato attivo per le colture erbacee, perché si considera pratica di ordinaria coltura.

Possono invece essere ammessi a sussidio la diciocatura e lo spietramento.

**DICIOCATURA:** Poiché il costo di tale operazione è di difficile determinazione, sia in sede preventiva che in sede consuntiva sulla base di elementi obiettivi, si stabilisce che essa possa essere ammessa a sussidio in base ad una valutazione a corpo contenuta — di norma e salvo casi eccezionali da documentarsi specificamente — entro il parametro massimo di L. 40.000 ÷ 60.000 ad Ha.

Per ogni singolo caso, comunque, sarà necessario che il funzionario incaricato del sopralluogo preventivo cerchi, in ben delimitate aree di assaggio da formare negli appezzamenti di terreno interessati, opportuni elementi per un ragguaglio di fondata approssimazione al costo realmente ammissibile e che di tale indagine sia fatta esauriente menzione nella relazione di ammissibilità.

**SPIETRAMENTI:** Si indicano i parametri massimi ammissibili seguenti:

- 200 ÷ 250 mc. ad Ha. per pietrame calcareo o di analoga consistenza;
- 800 ÷ 1.000 mc. ad Ha. per materiale crostoso o di consistenza friabile.

Ai quantitativi ammessi si applicano i prezzi delle corrispondenti voci di prezziario

Saranno ammesse a liquidazione le quantità di pietrame che il funzionario incaricato dell'accertamento di esecuzione troverà disposte in cumuli misurabili.

Qualora il richiedente utilizzi il pietrame raccolto per la esecuzione di altre opere fondiari, di cui contemporaneamente ha chiesto l'ammissione a sussidio, allo scopo di rendere possibile e tempestiva tale utilizzazione, potrà disporsi, a richiesta, prima dell'accertamento finale, un apposito sopralluogo per effettuare le misurazioni, delle quali si terrà poi conto in sede di liquidazione finale o parziale. In tali casi, il costo ammissibile delle opere per la cui costruzione si prevede di impiegare il pietrame di risulta dallo spietramento, dovrà essere congruamente ridotto.

I suddetti parametri massimi possono essere superati se i richiedenti ne daranno valide giustificazioni sul piano tecnico e su quello economico.

Si deve far presente, però, la opportunità che la intensità a cui spingere uno spietramento sia stabilita di volta in volta in sede di sopralluogo preventivo, avuto riguardo alla prevista destinazione produttiva del terreno interessato e, in conseguenza, al grado della sopportabilità economica del costo del miglioramento.

**SCASSI - DISSODAMENTI - SCARIFICATEURE:** Non è consentita l'ammissione a sussidio dello scasso del terreno, se non come lavoro preparatorio fondamentale dell'impianto di arboreti.

Analogamente, non può essere considerata l'ammissibilità dei dissodamenti — come in precedenza definiti — che si ritengono lavori di ordinaria coltura.

Possono invece essere ammessi a sussidio lavori di scarificazione, quando essi trovino specifica indicazione per rimuovere le cause di una scarsa fertilità dei terreni derivante da strati di inibenza fisica sottosuperficiali. Nei relativi provvedimenti di concessione dovrà essere prescritta la profondità del lavoro e la distanza tra i passaggi del dente scarificatore e se dovranno effettuarsi passaggi variamente incrociati.

Ove la scarificazione sia proposta come lavoro preliminare per facilitare quello di diciocatura, nella sopraccennata valutazione di quest'ultima operazione, dovrà intendersi compreso anche il costo della proposta scarificazione.

**RECINZIONI E FRANGIVENTI:** Fatto salvo quanto si dirà al riguardo nel paragrafo relativo al miglioramento dei pascoli, le recinzioni possono essere ammesse a sussidio solo quando trattasi di proteggere da offese esterne nuovi impianti arborei. L'ammissione dovrà avvenire contemporaneamente a quella dell'arboreto al quale la recinzione è connessa. Si raccomanda la scelta di strutture della massima semplicità e di costo il più contenuto possibile.

Possono essere ammesse a sussidio maglie aziendali di frangivento quando il grado di ventosità della zona ne renda necessario l'impianto.

Per la scelta delle essenze e per la disposizione delle piante nelle fasce frangivento, valgono le norme tecniche di comune conoscenza.

Nei casi di particolare ventosità, nei quali è necessario proteggere le stesse essenze di frangivento, nelle fasi di attecchimento e del primo sviluppo, possono essere ammesse a sussidio protezioni morte: incannucciate, «tapparelle», stuoie, ecc.

**MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI:** Nella nuova delimitazione delle zone d'intervento della «Cassa», le richieste di sussidio per la esecuzione di questo gruppo di opere potranno d'ora in poi provenire con maggiore frequenza da territori montani della Calabria e della Sardegna e da zone marginali delle aree di valorizzazione delle altre regioni. Trattasi di opere che presentano ancora un certo interesse perché concorrono, sia pure in modo non specifico, alla difesa idro-geologica dei territori, nonché al miglioramento ed alla razionalizzazione della utilizzazione di alcune risorse caratteristiche di determinati ambienti.

Com'è noto, il miglioramento dei pascoli si consegue attraverso la esecuzione di un complesso di opere, alcune delle quali aventi strutture costruttive: ricoveri per il personale di custodia; ricoveri, annessi e attrezzature per il bestiame e per conservazione del foraggio; viabilità, approvvigionamenti idrici potabili e irrigui, recinzioni, ecc.; altre a carattere più propriamente agronomico: decespugliamento, diciocamento, scarificateure superficiali, spietramenti, correttivi, concimazione, semina di miscugli, ecc.

Tutte le suddette opere possono essere ammesse a sussidio previo il loro inserimento in organici piani aziendali nei quali risulti una chiara dimostrazione della congruità dei dimensionamenti delle diverse strutture alle previste potenzialità produttive ed organizzative del pascolo, nonché il grado di convenienza economica dell'investimento.

Non devono, per conseguenza, essere accolti progetti esecutivi che non siano previamente inquadrati in organici piani di trasformazione aziendale.

Nessuna particolare raccomandazione si deve richiamare per quanto riguarda la sussidiabilità delle opere sopraelencate per le quali si rimanda ai criteri esposti nei paragrafi relativi a ciascuna di esse.

Solo per le recinzioni è da dire che esse sono ammissibili sia al fine di proteggere il pascolo dagli sconfinamenti dei greggi, sia per attuare un razionale avvicendamento dei pascoli.

Si raccomanda di contenere i costi entro i limiti più bassi possibili e a tal riguardo una particolare raccomandazione è da fare per le recinzioni con muretti a secco, dei quali, specie da alcune zone, è tuttora viva la richiesta. Premesso che la convenienza alla loro esecuzione poteva risultare in passato quando il costo della mano d'opera agricola era molto tenue o quando poteva realizzarsi attraverso la capitalizzazione del lavoro dei diretti interessati, si ritiene che i muretti possano essere realizzati quando tra le operazioni connesse e sussidiarie vi sia lo spietramento e che non possa essere superato un costo ad ettaro di 40 ÷ 60 mila lire, per la sola formazione di muretti, escluso il costo dello spietramento, che, di norma, non dovrebbe mai superare i 40 ÷ 60 mc. ad Ha.

Per quanto riguarda infine le concimazioni e le semine di miscugli, conserva pieno vigore la norma che per essere ammesse a liquidazione esse devono essere eseguite alla presenza di un funzionario dell'Ufficio concedente e devono essere esibite le relative fatture di acquisto dei materiali.

**Sistemazioni dei terreni, collettive ed individuali, in zone asciutte ed irrigue.** — Le sistemazioni dei terreni costituiscono, ancor più di quanto si sia verificato in passato, un importante capitolo dei miglioramenti fondiari. Esse includono opere e azioni che dovrebbero essere preliminari ad ogni trasformazione fondiaria. Secondo un moderno concetto della sistemazione, si tratta infatti, attraverso la induzione di adatte modifiche della struttura e di opportuni disciplinamenti dei meccanismi idraulici ed idrologici, di porre il terreno nelle condizioni migliori perché esso possa svolgere le sue funzioni di abitabilità e di nutrizione delle piante.

La casistica degli scopi e dei modi tecnici per conseguirli è molto varia ed è ampiamente nota ai progettisti ed agli organi istruttori.

Sono accoglibili tutte le proposte — con esclusione dello spargimento di sostanze ammendanti e di azioni fisiche che possano essere classificate tra quelle di ordinaria coltura — purché razionali tecnicamente, come applicabili al caso cui si riferiscono e giustificabili sul piano della convenienza economica.

Nella passata esperienza in materia si sono dovuti riscontrare molti inconvenienti di natura procedurale, addebitabili, in genere, alla sommarietà delle progettazioni, le quali, specie quando si è trattato di modellamenti superficiali sia di terreni in pendio che di quelli piani, non hanno consentito una valutazione, in base ad elementi geometrici, dei volumi e delle distanze degli spostamenti di terreno da effettuare, né hanno permesso i controlli necessari in sede di accertamenti finali esecutivi.

Allo scopo di ovviare a tali inconvenienti, si prescrive che non possano essere accettati progetti che non riproducano — sulla scorta di rilievi plano-altimetrici — la situazione di partenza nonché quella finale dei luoghi e non consentano un preciso riscontro dei volumi di terra da rimuovere e delle distanze.

Gli importi ammissibili saranno quelli risultanti dall'applicazione ai volumi unitari di prezzario.

La precisa rispondenza del progetto deve essere attentamente verificata in sede di sopralluogo preventivo di istruttoria.

Un aspetto fondamentale che deve essere sempre attentamente vagliato in questo tipo di investimenti è quello della loro economicità. Nei casi in cui la entità degli importi unitari richiesti e riconosciuti tecnicamente ammissibili suscita perplessità — e ciò si verifica spesso oltre che per i modellamenti superficiali, per le colmate artificiali e per i drenaggi — l'ammissione a sussidio può essere deliberata solo se a cura del richiedente si dimostri la convenienza delle opere, attraverso prudenti previsioni economiche e se l'organo istruttorio riconosca la fondatezza della dimostrazione.

Un caso particolare, poi, è quello dei terrazzamenti che quasi sempre richiedono impegni unitari e complessivi di notevole entità. Per essi si prescrive:

— che la loro ammissibilità a contributo possa essere considerata solo in quegli ambienti, dotati di peculiarità climatiche, in virtù delle quali essi sono idonei a produzioni di particolare pregio: bergamotto, gelsomino, cedro, agrumi, ecc.;

— che gli atti progettuali siano minuziosamente curati e fedelmente rappresentativi;

— che la relazione di progetto contenga una valida dimostrazione della convenienza dell'investimento;

— che l'ammissione delle opere di sistemazione sia compiuta congiuntamente a quelle relative agli investimenti culturali e, analogamente, l'accertamento finale di esecuzione nonché l'ammissione a liquidazione.

Una menzione particolare deve essere fatta per le sistemazioni a fini irrigui dei terreni serviti dalle canalizzazioni consortili dei complessi pubblici.

Tali sistemazioni, com'è noto, si propongono di realizzare nelle aziende condizioni per le quali i valori dei parametri fondamentali dell'irrigazione, assunti a base della canalizzazione pubblica — specie il corpo d'acqua e, per conseguenza, gli orari di consegna — possano trovare la più rispondente applicazione nei campi.

Allo scopo di pervenire quanto più sollecitamente possibile ad un assetto funzionale definitivo dei detti schemi irrigui pubblici, è molto importante che tali sistemazioni siano seguite con la massima celerità. A tale fine deve sollecitarsi la operatività diretta degli Enti gestori dei suddetti impianti, principali interessati al rapido conseguimento del predetto assetto funzionale, i quali, possono applicarvi la loro attrezzatura tecnico-amministrativa ed assistenziale e fruire della particolare condizione di favore in cui li pone la legislazione vigente per l'ottenimento, previo il rilascio delle deleghe da parte degli agricoltori interessati, delle agevolazioni contributive e creditizie.

Si interessano, pertanto, i Consorzi, o gli Enti di bonifica e gli Enti di sviluppo nelle zone di loro competenza, a promuovere esecuzioni collettive di questo tipo di sistemazioni, rendendosene esecutori mediante l'ottenimento delle necessarie deleghe degli agricoltori, la coordinata progettazione, ed, infine, la efficiente ed economica organizzazione esecutiva.

Si conferma la norma, per tutte queste opere, che, per la loro ammissione a liquidazione, debba essere richiesta, prima dell'accertamento esecutivo finale, la visita di un funzionario dell'organismo concedente.

**Provviste d'acqua a scopo irriguo, collettive ed individuali.** — Tutte le aziende che risultino dominate da canalizzazioni facenti parte di schemi irrigui pubblici già realizzati o la cui ultimazione ed entrata in effettivo esercizio sia prevista entro i 4 anni successivi alla presentazione della domanda, non possono ottenere sussidi per la esecuzione di opere che tendano a costituire autonome provviste d'acqua a scopo irriguo.

Possono fare eccezione a tale regola i lavori volti a razionalizzare opere di presa e di adduzione di sorgenti superficiali aventi regime giuridico privato e di pozzi preesistenti, oppure di acque pubbliche superficiali di cui si abbia regolare concessione per un congruo numero di anni. Potrà, inoltre, derogarsi dalla regola medesima nei casi in cui, sulla base di specifica certificazione dell'Ente gestore del pubblico impianto, l'azienda richiedente abbia necessità di disporre di acqua irrigua in periodi stagionali in cui il pubblico impianto non possa renderla disponibile. In tali casi l'ammissibilità a sussidio delle opere potrà essere però deliberata previo rilascio del nulla osta dell'Ente gestore del pubblico impianto di irrigazione nel cui ambito l'azienda ricade e previo impegno del richiedente che — una volta costruito e reso funzionante il pubblico impianto — l'azienda partecipi comunque alle spese per la sua costruzione e per il suo esercizio.

Le aziende che non sono interessate da schemi irrigui pubblici possono, invece, ottenere l'ammissibilità a sussidio delle opere stesse, le quali, com'è noto, sono costituite o da manufatti per la derivazione e il trasporto di acque fluenti superficiali, pubbliche o private; oppure da pozzi o da gallerie filtranti; oppure da laghetti collinari.

Per l'ammissibilità di queste opere, dovrà essere allegata agli atti progettuali la certificazione, rilasciata da Consorzio o Ente di bonifica competente per territorio, che l'azienda non ricada in zona interessata da impianto irriguo pubblico realizzato o previsto — come sopra — entro i successivi quattro anni.

**DERIVAZIONE E TRASPORTO DI ACQUE FLUENTI SUPERFICIALI:** E' il caso della provvista più semplice e meno onerosa, purché la lunghezza dell'adduzione non sia eccessiva.

Nessuna particolare documentazione occorre per le acque private di cui, però, è necessario che sia determinata la portata media disponibile. Per quelle pubbliche è richiesto che gli atti progettuali siano corredati, in ogni caso, del provvedimento di concessione e del disciplinare di utilizzazione, ed, in mancanza, di una attestazione probatoria del Genio civile competente.

**POZZI E GALLERIE FILTRANTI:** La esecuzione di gallerie filtranti non presenta aspetti di particolare difficoltà e, pertanto, nella esposizione che segue si fa prevalente riferimento ai pozzi.

Com'è noto, il moltiplicarsi delle iniziative, verificatosi in questi ultimi anni, insieme agli indiscriminati emungimenti hanno prodotto in molte zone meridionali e, specialmente, in quelle di più elevata suscettività ambientale, depauperamenti progressivi delle falde, processi di insalinamento delle medesime nei litorali, inquinamento e l'insorgere di numerose controversie per interferenze reciproche tra impianti.

Tutto ciò induce a considerare l'ammissibilità a sussidio di queste opere con criteri di particolare cautela, onde la concessione delle provvidenze di legge, lungi dal facilitare il prodursi dei lamentati inconvenienti, conduca, invece, ad una situazione più ordinata, nella quale possa attuarsi una utilizzazione dei patrimoni idrici sotterranei delle varie zone, corrispondente alle loro possibilità produttive e, quindi, atta ad assicurarne la conservazione nel tempo.

A tal fine si ritiene che possano essere stabilite le seguenti direttive:

— nei comprensori soggetti a tutela della Pubblica amministrazione, ai sensi del Testo Unico sulle Acque (R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), dei quali si riporta in appendice l'elenco aggiornato a tutto il 31 dicembre 1966 (Tav. 4);

1) non ammettere a sussidio le opere proposte — ivi comprese quelle per l'approvvigionamento da pozzi già esistenti — se tra gli atti progettuali non risulti la specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Genio civile competente;

2) non ammettere alla liquidazione del sussidio le opere stesse se la richiesta di accertamento di regolare esecuzione non sia corredata anche dei seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato da ditte o istituti idonei e autorizzati, comprovante le caratteristiche della ricerca: profondità, diametro, livello statico e dinamico, portata, ecc.;

b) certificato di analisi, rilasciato da laboratorio autorizzato, comprovante la idoneità all'uso irriguo delle acque reperite;

c) autorizzazione alla eduazione delle acque reperite e relativo disciplinare di utilizzazione rilasciato dall'Ufficio del Genio civile competente;

d) scheda stratigrafica compilata a cura della ditta esecutrice della ricerca, in conformità del modello riportato in appendite delle presenti norme (Tav. 5);

— nei comprensori non soggetti a tutela della Pubblica amministrazione: non potranno essere ammesse a liquidazione le opere di ricerca concesse se alla richiesta di accertamento di regolare esecuzione non sia allegata una copia, vistata dal Genio civile competente, della denuncia dell'acqua reperita, alla cui presentazione il concessionario è obbligato dalla norma di cui all'art. 103 del predetto Testo Unico sulle Acque. Ove rilasciati dal competente Ufficio del Genio civile, potranno essere richiesti l'autorizzazione all'emungimento e il disciplinare di utilizzazione.

Per l'ammissione alla liquidazione dovranno essere prodotti, anche per questi comprensori, i documenti di cui ai precedenti punti a) b) e d).

Un aspetto di fondamentale importanza, che richiede la più attenta e cauta considerazione da parte dei richiedenti e degli organi istruttori, è la valutazione economica di questo tipo di investimento nella innumerevole casistica di circostanze e condizioni in cui esso può essere realizzato.

Si tratta in sostanza di stabilire il grado di sopportabilità economica che presenta l'ordinamento produttivo, già in atto o previsto, delle aziende al cui sostegno è destinata l'acqua reperita o da reperire.

Tale costo com'è ovvio, non si compone solo degli oneri fissi derivanti dagli investimenti fondiari per la costruzione del pozzo e per l'installazione delle attrezzature per l'eduazione e per l'adduzione dell'acqua, ma anche degli oneri variabili connessi all'esercizio di tutto il complesso.

Una valutazione del genere in sede preventiva, cioè all'atto del decidere sulla ammissibilità delle opere richieste, risulta praticamente impossibile, a meno che non si operi in zone nelle quali, per precedente consolidata conoscenza, risulti che la falda ha un comportamento uniforme e costante, per quanto riguarda la profondità del suo reperimento, la portata emungibile, il livello di risalienza e, quindi, la prevalenza geodetica da superare con l'ausilio di energie artificiali, i caratteri chimici dell'acqua, ecc., e che gli ordinamenti produttivi delle aziende agricole già irrigue abbiano raggiunto un assetto definitivo.

Quando non vi siano riferimenti così sicuri e noti, sembra opportuno che sia stabilita una logica successione degli atti concessivi, rinviando ad una seconda concessione — da assentire quando saranno note le entità e le caratteristiche della ricerca concessa con un primo provvedimento — le attrezzature e gli impianti per l'eduazione, il trasporto e la distribuzione ai campi della risorsa idrica reperita; nonché le altre opere fondiari e le attrezzature la cui ammissibilità sia subordinata alla positività della ricerca e alla dimensione del reperimento.

Nel caso che, invece, possa farsi una previsione quasi certa della positività della ricerca e delle sue caratteristiche, col medesimo provvedimento potrà essere assentita la concessione della ricerca e delle altre opere richieste.

Nel dispositivo del provvedimento dovrà, però, farsi obbligo alla ditta concessionaria di presentare, a ricerca effettuata, i documenti, in precedenza elencati, relativi all'esito della ricerca stessa e, eventualmente, se la realtà si discosta dalle previsioni, una perizia di variante con la quale le opere e le attrezzature siano rese congrue con la dimensione tecnica ed economica della portata reperita.

Nell'un caso e nell'altro, nota la positività dell'esito, potrà essere erogato, a richiesta, il 50 % del sussidio relativo alla ricerca.

La ricerca potrà essere dichiarata negativa nei seguenti casi:

— quando, raggiunta la profondità concessa, non si è rinvenuta la falda acquifera;

— quando le caratteristiche chimiche dell'acqua rinvenuta non ne consentono la utilizzazione irrigua;

— quando per esiguità della portata, e, in genere, per la onerosità della eduazione, adduzione e distribuzione in rapporto al valore degli incrementi produttivi che ne derivano, l'impresa sia giudicata non economica.

Per tali casi, si conferma la norma che le opere possano essere ammesse a liquidazione, entro i limiti della profondità concessa e con esclusione del valore delle incamiciature, purché si possa accertare inequivocabilmente il valore della profondità raggiunta.

In ogni caso e, quindi, anche per le ricerche positive, deve essere consentita, in sede di accertamento esecutivo, la constatazione, libera da ogni intralcio, della profondità raggiunta e dei diametri delle incamiciature adoperate, delle quali ultime, in sede di liquidazione, dovranno essere esibite le relative fatture.

Anche per le ricerche negative, le richieste di accertamento esecutivo devono essere corredate, regolarmente compilata, della scheda stratigrafica di cui al precedente punto *d*).

Il parametro di costo da tenere presente in sede di ammissione a sussidio delle opere di cui trattasi va dalle 150.000 alle 250.000 lire ad ettaro di superficie aziendale, laddove i valori massimi vanno applicati per le piccole aziende, come sopra definite, e per casi di perforazione di terreni difficili.

LAGHETTI COLLINARI: L'esperienza maturata nella concessione dei sussidi per la esecuzione di queste opere ha dato modo di constatare il frequente insorgere di inconvenienti sia di carattere procedurale che esecutivo.

La maggior parte di tali inconvenienti sono derivati da una eccessiva sommarietà delle progettazioni e delle relative istruttorie, per cui le conseguenti realizzazioni non sempre hanno corrisposto alle previsioni originarie e gli esiti stessi talvolta sono stati negativi.

I laghetti collinari costituiscono, indubbiamente e tuttora, uno dei modi più semplici ed economici per realizzare provviste d'acqua a scopo irriguo; ma è assolutamente indispensabile che la loro pratica attuazione avvenga sulla traccia di previsioni progettuali, studiate con la necessaria rigorosa accuratezza in tutti i loro aspetti: idrologici, geologici e geotecnici, e tecnico-costruttivi.

A tal fine si ritiene prescrivere:

— non potranno essere ammessi laghetti di capacità utile inferiore a 15.000 mc.;

— i progetti per la costruzione di laghetti collinari debbono essere redatti e firmati da un Ingegnere se essi sono soggetti al Regolamento per la «progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)» approvato con D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363;

— i progetti stessi devono essere presentati già muniti del visto del Genio civile competente e corredati dell'autorizzazione a eseguire le opere e, ove prescritto, del foglio di prescrizioni tecniche rilasciate dai predetti Uffici ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. 1 novembre 1959 n. 1363;

— oltre alle rappresentazioni grafiche e ai computi metrici ed estimativi, i progetti devono contenere:

a) una relazione geologica che indichi: con riferimento alla parte del bacino tributario del lago di proprietà del richiedente, se e quali opere di sistemazione debbano essere eseguite ai fini della conservazione geologica dei terreni, della regolazione idraulica dei deflussi idrici, e della attenuazione dei fenomeni di trasporto solido delle acque.

La medesima relazione deve, inoltre, contenere espliciti giudizi, per quanto è possibile dedurli dalla ricognizione a vista della natura geologica dei luoghi, sulle caratteristiche di tenuta della zona d'invaso, sulle caratteristiche geotecniche della zona d'imposta del manufatto di ritenuta e, infine, sulla probabile intensità dei fenomeni d'interrimento;

b) una relazione idrologica che stabilisca, sulla base di fondati elementi, il volume utile dell'acqua invasabile per ogni annata idrologica, nonché su quali dati deve essere basato il calcolo delle dimensioni delle opere di sfioro;

— è fatto obbligo alle ditte richiedenti di provvedere, prima che sia effettuato il sopralluogo preventivo da parte dell'organo periferico delegato all'istruttoria preliminare, di definire esattamente sui luoghi la zona di assise della diga e di mettere in opera cinque testimoni murati, di cui due agli estremi dell'asse longitudinale mediano del piano di coronamento dell'opera di ritenuta e tre, opportunamente disposti nella zona d'invaso, ad indicare il livello massimo raggiungibile dalle acque da invasare:

— gli organi istruttori periferici disporranno a questo punto di tutti gli elementi per sottoporre le richieste alle decisioni della « Cassa », esprimendo le loro considerazioni di merito e proposte e tenendo presente che il parametro di costo ammissibile, per ordinamenti produttivi di media intensità, si aggira sulle 150 ÷ 170 lire per metro cubo utile di acqua invasata;

— dopo il proprio esame di merito, la « Cassa », farà luogo alla concessione delle opere o limitatamente a quelle relative all'invaso, rinviando ad una seconda concessione quelle di adduzione e di distribuzione, oppure comprendendole tutte, ma subordinando la esecuzione di queste ultime ad una propria successiva autorizzazione;

— ad opere d'invaso ultimate, ivi comprese quelle murarie relative all'edificio di sfioro, la ditta concessionaria ne darà comunicazione alla « Cassa » per ottenere la visita di constatazione, a lago vuoto, della capacità dell'invaso; nel caso in cui le esecuzioni risultino, da tali accertamenti, conformi alle previsioni, potrà essere erogato il 50 % del contributo ammesso per le opere d'invaso;

— in caso di difformità dalle previsioni stesse e purché la capacità accertata risulti superiore ai 15.000 mc., il 50 % del contributo erogabile verrà, invece, commisurato alla ridotta capacità riscontrata;

— contestualmente o successivamente alla comunicazione di cui al precedente punto, la ditta dovrà inviare l'autorizzazione ad invasare o ad esercire il laghetto, rilasciata dal competente Ufficio del Genio civile, ai sensi del precitato regolamento, e la « Cassa » procederà alla concessione delle opere di distribuzione o a rilasciare l'autorizzazione ad eseguirle;

— l'accertamento finale di esecuzione dovrà avvenire a lago pieno fino alla soglia di sfioro e ad opere di distribuzione completate. Si avverte che tutte le opere d'invaso e di distribuzione saranno ammesse a liquidazione

in proporzione diretta del grado di riempimento del lago, quale risulterà determinato in sede di visita di accertamento esecutivo finale.

**Impianti di distribuzione irrigua, collettivi ed individuali. Impianti per aspersione completamente fissi: irrigui e polivalenti.** — Un valido giudizio sulla congruità dimensionale ed economica di queste opere può essere emesso, com'è noto, solo in base ad esatte conoscenze sulla entità e sulle caratteristiche tecniche della risorsa idrica da distribuire. Pertanto, conviene sempre rimandare, al momento in cui si disponga di tali conoscenze, la valutazione della loro ammissibilità a sussidio.

Possono essere ammesse a sussidio le opere e le attrezzature relative a tutti i sistemi distributivi che la tecnica moderna consiglia.

Gli impianti per aspersione, costituiti da attrezzature completamente mobili, potranno fruire delle agevolazioni di legge nella misura prevista per le attrezzature di scorta.

Quando le aziende richiedenti ricadono nell'ambito di territori dominati da canalizzazioni pubbliche consortili, i progetti di distribuzione irrigua aziendale devono essere corredati da certificati degli Enti gestori delle reti pubbliche, nei quali si chiariscano quali sono le modalità di consegna (corpo d'acqua, turno, orario, oppure altre modalità di esercizio della canalizzazione pubblica, della dotazione idrica assegnata alle aziende) (vedi Tav. VI).

Le previsioni di progetto, in tali casi, devono consentire — e in sede di istruttoria deve essere verificato — che le aziende possano integralmente ed agevolmente utilizzare le dotazioni loro assegnate nel rispetto delle modalità di consegna. Solo così operando, può favorirsi il processo di armonica connessione tra le reti pubbliche e quelle private, dalla quale poi, in definitiva, dipende la più efficiente funzionalità di tutto il complesso. Il cennato problema appare di semplice soluzione quando lo schema distributivo aziendale è concepito per l'adozione dei metodi di irrigazione per gravità, bastando in tal caso che la capacità di trasporto della canalizzazione superficiale, oppure delle tubazioni sotterranee, sia congruamente dimensionata per distribuire l'intero corpo d'acqua di consegna. Il problema stesso è, invece, di più difficile soluzione quando si preveda l'adozione del metodo d'irrigazione per aspersione. In tali casi gli impianti vanno studiati molto attentamente con particolare, preliminare, riguardo agli aspetti della loro connessione con le caratteristiche di esercizio delle reti pubbliche. Non dovrebbe più accadere, salvo la introduzione di specifici accorgimenti sulla rete pubblica o su quella privata (modifiche di turno, vasche di accumulo, ecc.), di dover esaminare progetti di impianti di distribuzione a pioggia in cui, per esempio, sia prevista la distribuzione di portate unitarie largamente inferiori al corpo d'acqua di consegna e sia preventivato il suo ininterrotto funzionamento lungo l'arco di tempo della stagione irrigua, mentre l'azienda può avere la disponibilità dell'acqua solo per orari limitati ed in corrispondenza del proprio turno.

Occorre, inoltre, tener presente, ancora con riferimento al caso in discorso, che la scelta di una o di altra soluzione sul piano tecnico implica quasi sempre conseguenze di natura economica connesse o al costo dell'impianto o agli oneri del suo esercizio e, per conseguenza, è necessario che la scelta stessa sia operata nella considerazione congiunta di questi aspetti.

Le aziende, ricadenti nell'ambito di schemi irrigui pubblici, che abbiano la possibilità di utilizzare a scopo irriguo risorse idriche di cui abbiano legittimo autonomo possesso, possono ottenere l'ammissibilità a sussidio delle opere di distribuzione aziendale, entro un limite di spesa non superiore a

quella che esse sopporterebbero nel caso di derivazione dell'acqua dal pubblico impianto, alla condizione che presentino:

- i titoli di legittimità e di durata futura del possesso;
- una dichiarazione del Consorzio o Ente gestore dell'impianto irriguo pubblico, già eseguito o la cui entrata in funzione è prevista nei successivi quattro anni, attestante che le opere proposte non sono in contrasto con quelle pubbliche già in atto o programmate;
- l'impegno a partecipare, comunque, alle spese di costruzione e di esercizio del pubblico impianto.

Un altro problema di notevole rilievo sul quale si richiama l'attenzione dei progettisti e degli organi istruttori è quello che nasce allorché l'entità della risorsa idrica disponibile non è sufficiente ad assicurare l'irrigazione, in una medesima stagione, di tutta la superficie produttiva aziendale e quindi occorre far luogo a parzializzazioni più o meno ampie.

Il problema consiste nello stabilire se convenga estendere la irrigabilità e, quindi, l'impianto di distribuzione, a tutta la superficie, oppure concentrarla solo su quella superficie le cui necessità possono essere coperte dai volumi idrici disponibili.

In linea teorica, com'è noto, dovrà scegliersi quella soluzione che è capace di assicurare il più elevato prezzo di trasformazione dell'acqua. In pratica, anche sulla base di semplici giudizi ad impressione, la scelta è connessa alla esistenza di suscettività ambientali verso indirizzi produttivi di elevato rendimento. In caso positivo, converrà, quasi certamente concentrare la risorsa idrica disponibile e il relativo impianto di distribuzione sulle superfici destinate a tali indirizzi; ove invece ci si trovi di fronte ad ordinamenti produttivi ordinari e tecnicamente imm modificabili converrà probabilmente la soluzione della irrigabilità totale.

Sono ammissibili a fruire delle agevolazioni di legge anche gli impianti per aspersione completamente fissi aventi finalità esclusivamente irrigue oppure con finalità polivalenti e cioè: irrigue, per la fertirrigazione e per la distribuzione di antiparassitari. Per questi ultimi tipi di impianti sono ammissibili, anche, opportunamente inserite nella rete distributiva, le specifiche attrezzature tecniche.

I parametri quantitativi o di costo che si indicano per questa categoria di opere sono i seguenti:

- impianti superficiali o sotterranei per metodi di irrigazione a gravità: ml. 200/Ha. di canalette o tubazioni;
- impianti semifissi per aspersione: 400.000 ÷ 500.000 lire/Ha.;
- impianti completamente fissi, irrigui e polivalenti: 750.000 ÷ 850.000 lire/Ha.

Si ricorda che questa categoria di opere e quelle relative alle provviste di acqua irrigua non sono, se considerate isolatamente, capaci di utile funzionamento; pertanto, la loro ammissione a liquidazione può avvenire solo se presentate congiuntamente.

**Impianti antigelo.** — Una considerazione particolarmente attenta merita l'ammissibilità a sussidio di questi impianti, soprattutto a causa delle perplessità che essi suscitano sul piano economico.

Com'è noto, essi hanno lo scopo di proteggere alcune colture dai danni delle gelate a mezzo della induzione di modifiche nell'andamento delle temperature degli strati a contatto con la vegetazione. Ciò si può ottenere o a mezzo di sottili nebulazioni di acqua o a mezzo della attivazione di movimenti convettivi degli strati d'aria, tali da impedire che gli abbassamenti termici raggiungano valori vicino allo 0°.

Con un sistema o con l'altro, l'importo degli investimenti unitari raggiunge limiti che si aggirano intorno a 1.100 ÷ 1.300 mila lire per Ha. Con una differenza in più, cioè, di circa 400 mila, nei confronti degli impianti irrigui e polivalenti completamente fissi.

Per conseguenza, l'ammissibilità di tali impianti potrà essere deliberata, ove possa stabilirsi un confronto tra i costi di esercizio dell'impianto, ragguagliato ad anno, e il valore del danno che si evita, anche esso ragguagliato ad anno, partendo da elementi derivanti da una osservazione sufficientemente lunga, attraverso la quale possa stabilirsi la frequenza della eventualità dannosa e la variabilità della sua intensità. Tutto quanto sopra si prescrive sia chiaramente esposto in sede di relazione al progetto esecutivo.

In tale sede medesima, dovranno, inoltre, fornirsi elementi conoscitivi riguardanti le capacità di assorbimento e di smaltimento delle acque da parte del terreno. Ove questo presenti caratteristiche di compattezza tali da far temere che le piantagioni abbiano a soffrire per asfissia radicale conseguente agli inevitabili eccessi di umidità che si producono durante il funzionamento degli impianti, questi non dovranno essere sussidiati.

Dovranno, inoltre, essere prodotti, ove necessario, i documenti riguardanti la entità delle acque disponibili e la legittimità del loro possesso.

**Complessi zootecnici - Stalle sociali - Centri di allevamento.** — Sono, com'è noto, costituiti da complessi edilizi e da attrezzature specifiche, nei quali l'esercizio degli allevamenti viene attuato secondo le più moderne tecnologie. Le finalità alle quali si tende sono, da una parte l'ottenimento dal bestiame delle più elevate rese possibili, attraverso la creazione di ambienti di stabulazione e lo svolgimento delle pratiche di accudimento alimentare, igienico, sanitario, quanto più aderente alla naturale fisiologia delle produzioni; dall'altra parte la massima riduzione dei costi, attraverso una opportuna disposizione dei diversi servizi e la loro spinta meccanizzazione.

Le forme e le disposizioni tecniche edilizie e delle attrezzature, a mezzo delle quali le suddette finalità possono essere conseguite, sono le più varie e, peraltro, in continua evoluzione.

E' opportuno chiarire il significato che si intende attribuire alle denominazioni riportate nel titolo del presente paragrafo.

**Complessi zootecnici.** — Sono costituiti dalle strutture edilizie e dalle attrezzature con le quali la singola azienda agricola privata attua, con organizzazione centralizzata, l'allevamento e la utilizzazione del proprio bestiame.

Per la forma delle strutture, per la loro reciproca disposizione in rapporto ai servizi cui sono destinate e per la meccanizzazione di questi ultimi tali complessi, in genere, conseguono le finalità in precedenza accennate.

Ci si potrà trovare di fronte ai seguenti due casi:

— l'azienda non aveva in precedenza strutture destinate all'allevamento del bestiame. In tal caso non sussistono problemi di ammissibilità, tranne quello della contenutezza dei costi e quello della congruità del dimensionamento del complesso, che deve esser proporzionato al carico di peso vivo mantenibile dell'azienda — calcolato sulla base del suo ordinamento colturale in atto o prevedibile — aumentato del carico corrispondente alle quantità di mangimi necessarie ad integrare qualitativamente le razioni e, cioè, di circa il 20 ÷ 25 % delle U.F. producibili in azienda;

— l'azienda già disponeva di strutture edilizie in precedenza destinate all'allevamento del bestiame. E' chiaro che l'imprenditore, attraverso la costruzione del complesso zootecnico, si propone di conseguire o una nuova forma della organizzazione aziendale, resa necessaria da intervenute modifi-

che dei rapporti tra impresa e lavoro, o una razionalizzazione della tecnica dell'allevamento congiuntamente a una riduzione dei costi produttivi.

In tal caso, agli oneri derivanti dall'impianto del nuovo complesso occorre aggiungere quelli connessi alla inutilizzazione parziale o totale di capitali fondiari preesistenti. Pertanto, sarà necessario che, in sede di relazione, il progettista produca la dimostrazione della convenienza economica del nuovo investimento, con specifico riferimento, anche, alla predetta inutilizzazione di capitali preesistenti, mentre l'attenzione istruttoria sarà rivolta alla contenutezza dei costi costruttivi, alla congruità del dimensionamento e alla fondatezza dei predetti calcoli economici.

*Le stalle sociali.* — Presentano aspetti tecnici del tutto analoghi ai precedenti complessi zootecnici, dai quali si diversificano perché l'impresa è costituita da una associazione di agricoltori, costituitasi in cooperativa o in altra forma societaria, e i terreni nei quali si producono i foraggi sono ubicati nelle singole aziende che si associano e, quindi, territorialmente sparsi.

Per la molteplicità e la complessità degli aspetti che l'istruttore deve esaminare — non escluso quello, molto importante, della valutazione degli effetti che l'affidamento, parziale o totale, alla stalla sociale dell'esercizio della branca produttiva zootecnica, in precedenza interna alle aziende, può indurre nei loro ordinamenti — l'esame istruttorio delle iniziative in discorso è sempre molto impegnativo e deve essere condotto con particolare diligenza ed attenzione, nell'interesse del loro buon esito.

*I centri di allevamento.* — Perseguono fini diversi da quelli propri alle iniziative in precedenza esaminate, sia per la loro natura che, talvolta, per la loro complessità.

Può considerarsi l'ammissibilità a sussidio solo dei centri di allevamento promossi da aziende agricole associate in cooperative o in qualsiasi altra forma. La loro ammissione, in ogni caso, è da valutare nel quadro dei piani di trasformazione aziendale ed il loro dimensionamento deve essere basato sulle esclusive necessità delle aziende associate.

In via generale, il fine dei centri di allevamento, riferiti a specie e razze di bestiame qualificato, è quello di allevare e produrre soggetti di elevato pregio genetico e funzionale da porre a disposizione, a giusto titolo, degli agricoltori soci e, soddisfatte le necessità di questi, di agricoltori terzi.

A tali fini possono, a seconda dei casi, aggiungersene altri collaterali che tendono al miglioramento dei processi produttivi zootecnici e ad attivare, razionalizzandoli, quelli di commercializzazione. In relazione a tali scopi possono essere previsti complessi di notevoli dimensioni, variamente articolati e dislocati, che possono comprendere ricoveri e attrezzature per bestiame in produzione, ricoveri e attrezzature per bestiame in fase di parto o di svezzamento precoce; ricoveri e attrezzature per il mantenimento di bestiame di elevato pregio, impianti per la produzione di mangimi, nonché per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici di tutto il centro di allevamento.

I centri stessi possono essere ammessi alle agevolazioni di legge, anche se sia previsto che l'approvvigionamento alimentare debba derivare anche dal mercato.

La regola di rapportare la dimensione delle strutture ed attrezzature zootecniche al carico di peso vivo mantenibile in azienda aumentato del 20-25 %, può essere derogata anche nel caso che gli agricoltori o loro società intendano attuare nelle rispettive aziende particolari tecniche produttive, quali quelle del baby-beef, del pollo da carne o da uova, ecc.

Il parametro di costo massimo ammissibile, riferito alle strutture ed alle attrezzature della sola stalla, per capo grosso del peso vivo medio di 5 ÷ 6 q.li, si indica in L. 250 ÷ 350 mila.

**Impianti arborei, collettivi ed individuali.** — Sono ammissibili a contributo gli impianti arborei relativi a tutte le specie fruttifere, con le eccezioni che saranno indicate. Per l'ammissibilità dovranno risultare soddisfatte le seguenti condizioni:

— che l'impianto sia in coltura specializzata, potendosi ammettere solo consociazioni varietali della medesima specie. Potrà derogarsi da tale regola nelle zone di antica olivicoltura, nelle quali la larghezza dei sestri degli oliveti consenta il razionale inserimento, con sicuro successo, di filari di altre specie. Tale condizione, peraltro, dovrà essere di volta in volta certificata, con precisa indicazione della larghezza del sesto dell'oliveto, in sede di relazione di sopralluogo preventivo;

— che le specie e le relative varietà risultino adatte agli ambienti ecologici nei quali devono essere impiantate, nonché corrispondenti agli indirizzi commerciali già affermati o in via di sviluppo.

Potranno essere ammessi a contributo gli impianti di vigneti solo per le uve da vino nelle zone delimitate e classificate, a mezzo dei decreti previsti dal D.P.R. 12 luglio 1963 n. 930, ai fini della tutela delle « denominazioni di origine ».

Anche gli oliveti, in tutte le forme di allevamento, tecnicamente ammissibili, potranno essere considerati, purché in coltura specializzata.

Infine, per la ricostituzione e per la riconversione varietale di vecchi agrumeti può essere concesso, a scelta, o il sussidio commisurato all'aliquota di legge degli importi ammessi, oppure un sussidio a corpo di L. 2.500 o di L. 4.000, rispettivamente per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora, in sostituzione di altra distrutta.

I provvedimenti concessivi dovranno contenere in ogni caso le prescrizioni tecniche ritenute necessarie con particolare riferimento alla varietà, al sesto, alla forma di allevamento.

Le richieste di accertamento esecutivo potranno essere inoltrate dai beneficiari non prima di due annate di vegetazione delle piante poste a dimora e, comunque, nel momento in cui lo sviluppo dell'impianto, possa consentire un sicuro giudizio del suo definitivo insediamento. Potranno essere erogati, ad avvenuta ultimazione degli impianti, acconti in misura non superiore al 50 % del sussidio concesso per lo specifico titolo.

Ove in sede di accertamento finale di esecuzione si riscontri nell'impianto una percentuale di fallanze superiore al 5 %, la liquidazione del sussidio, relativo all'impianto stesso, sarà ridotto di una aliquota pari a quella delle fallanze.

**Rimboschimenti e colture da legno.** — Si intendono qui per rimboschimento, le piantagioni eseguite con qualsiasi essenza e tecnica culturale, in terreni con pendenza media superiore al 15 %, per le quali possa ammettersi, a fianco della privata utilità, un fine pubblico di conservazione del suolo.

Si intendono, invece, per colture da legno tutte le altre analoghe iniziative nelle quali sia prevalente la finalità privatistica.

Entrambi i tipi di impianti possono essere ammessi a contributo con le percentuali riportate per ciascuno di essi al punto n. 8 della precedente tabella delle aliquote.

Tanto per i rimboschimenti che per le colture da legno i relativi progetti, anche quando facenti parte di più ampi interventi di trasformazione azien-

dale, dovranno sempre costituire autonomi elaborati da presentare, separatamente, ai medesimi Uffici autorizzati ad accettare i progetti degli altri interventi di trasformazione: le domande e gli elaborati avanzati agli Ispettorati Compartimentali Agrari, saranno da questi trasmessi per l'istruttoria agli Ispettorati Forestali competenti per territorio.

Potranno essere comprese nei progetti ed ammesse a sussidio, oltre alle opere di impianto, di risarcimento e colturali necessarie per assicurare la piena efficienza dell'iniziativa, anche quelle di recinzione, di minore viabilità aziendale e di prevenzione incendi necessarie per una corretta attività forestale.

L'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ispettorato delle foreste competente.

La liquidazione finale del contributo — a mente dell'art. 10 del D.P.R. 22 aprile 1967 n. 446 — potrà effettuarsi, a richiesta del concessionario, anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 91, ultimo comma, del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, purché, dalla competente autorità forestale, sia accertato l'avvenuto attecchimento dell'impianto.

L'ammontare del contributo da liquidare sarà definitivamente stabilito in rapporto all'esito dell'impianto, come constatato in sede di accertamento finale di regolare esecuzione: nel provvedimento di concessione, su proposta dell'Ispettorato forestale che istruisce il progetto, sono fissate le percentuali minime di attecchimento al di sotto delle quali sarà praticata una proporzionale riduzione all'importo della liquidazione finale del contributo concesso.

In corso d'opera, a mente dell'art. 80 del citato R.D. n. 1126, potrà essere accordata, senza pregiudizio delle eventuali detrazioni finali di cui sopra, un acconto sulla liquidazione finale in misura non superiore ai due terzi del totale contributo concesso, in corrispondenza di lotti finiti di lavori e dopo almeno un anno dal loro impianto. La liquidazione è subordinata all'attestazione, da parte del competente Ispettorato forestale, della data di inizio e della validità tecnica dei lavori.

**Impianti aziendali di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.** — La opportunità, sempre più affermatasi in questi ultimi anni, di favorire il sorgere, nelle varie zone, di impianti a base collettiva e di dimensioni che possano consentire, oltre ad una gestione a costi largamente competitivi, la messa in atto di processi di lavorazione di elevata qualificazione tecnologica e, soprattutto, di solide ed efficienti organizzazioni di vendita, consiglia di riguardare l'ammissibilità a sussidio degli impianti aziendali con criteri di particolare rigore.

A tal fine si prescrive che la loro ammissibilità possa essere favorevolmente considerata solo dopo che, in via preliminare, si sia accertato che l'impianto non interferisce in alcun modo nella attività di impianti analoghi a base collettiva già in funzione o la cui attivazione sia prevista nei quattro anni successivi alla presentazione della domanda.

Nelle relazioni istruttorie, con le quali si accompagnano i progetti da trasmettere alla « Cassa », dovrà essere fatta esplicita menzione delle conclusioni della indagine predisposta in relazione al coordinamento dell'impianto che si propone con gli altri analoghi esistenti o programmati a base collettiva e dovrà essere espresso un preciso parere sulla accoglibilità della richiesta.

La « Cassa » integrerà la precedente indagine con eventuali propri elementi e assumerà le determinazioni di propria competenza.

Risolto il problema della ammissibilità in rapporto al coordinamento dell'iniziativa, si farà luogo alla istruttoria tecnico-estimativa dei progetti. Al riguardo si ritiene opportuno precisare:

*Oleifici:* possono essere ammessi a sussidio se il richiedente dimostri di dover lavorare una produzione media annua, proveniente dalla propria azienda, di almeno 3.000 q.li di olive. Poiché non è ammessa la lavorazione per conto terzi, egli dovrà dimostrare di non essere in possesso della licenza di frantoiano.

I progetti devono prevedere attrezzature per la conservazione del prodotto di capacità congrua alla produzione ed alle consuetudini commerciali.

Il parametro indicativo di costo ammissibile, riferito al macchinario ed alla installazione delle relative apparecchiature per la frangitura, pressatura e separazione, va dalle 3.500 alle 4.000 lire per quintale di capacità lavorativa.

*Cantine:* ne può essere considerata l'ammissibilità se il richiedente dimostra di avere dai propri vigneti una produzione media annua di almeno 1.500 ettolitri di vino.

Il parametro di costo, comprensivo, questo, di ogni onere, si indica in L. 7 + 8.000 per ogni ettolitro di capacità lavorativa.

Possono essere ammessi a sussidio, purché tecnicamente razionali e congruamente dimensionati, gli altri impianti aziendali che possano essere fatti rientrare in questa categoria.

**Centri di meccanizzazione.** — Sono costituiti da complessi edilizi e da un insieme di attrezzature e di macchinari i quali vengono posti a disposizione delle aziende agricole per l'esecuzione delle loro operazioni di trasformazione fondiaria e di coltura.

Potrà essere considerata l'ammissibilità a sussidio solo dei Centri di meccanizzazione promossi da aziende associate in cooperativa o in qualsiasi altra forma. La loro ammissione, in ogni caso, è da valutare nel quadro dei piani di trasformazione aziendale e il relativo dimensionamento deve basarsi sulle esclusive necessità delle aziende associate.

Per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie si precisa che le strutture edilizie godranno di quelle stabilite per le costruzioni rurali in generale; mentre i macchinari e le attrezzature mobili godranno di quelle proprie delle scorte.

**Linee ed attrezzature elettriche aziendali.** — Con le agevolazioni previste per le opere aziendali, può essere considerata la costruzione di elettrodotti di miglioramento fondiario consistenti in allacciamenti pluri aziendali di limitata entità, corrispondenti, di massima, allo schema di M.T. con trasformatori mono aziendali, oppure allo schema di B.T. con non più di due uscite dal trasformatore comune. Può essere, inoltre, considerata l'ammissibilità di opere concernenti la trasformazione di linee di B.T. monofasi in trifasi, gli allacci elettrici interni alle aziende e la installazione delle apparecchiature necessarie a dare completa funzionalità agli impianti.

Le agevolazioni stesse possono essere concesse anche quando è previsto che le aziende agricole destinino l'energia elettrica ai soli usi di illuminazione e di attivazione di apparecchi elettrodomestici.

Quando nelle immediate vicinanze manchi un pubblico elettrodotto, previo confronto col costo di costruzione di una linea elettrica, può essere considerata la sussidiabilità di gruppi elettrogeni e di aereogeneratori di elettricità.

**Serre ed altre strutture analoghe.** — Per l'ammissione a sussidio delle serre o di complessi serricoli, occorre in primo luogo accertare che le attività cui essi danno luogo vengano a costituire un settore produttivo connesso

oppure collaterale ad altri già in atto o previsti nella medesima azienda agricola. In altri termini, è necessario che esista e funzioni un'azienda agricola, nell'ambito della quale la serra o assume una funzione di sostegno degli ordinamenti colturali di pieno campo (precolture) o dà luogo a produzioni a sé stanti (orticoltura, floricoltura da serra). E' esclusa l'accogliibilità di richieste provenienti da titolari di imprese a prevalente carattere commerciale.

Sono ammissibili strutture di sostegno delle coperture formate da profilati di acciaio e materie di copertura costituite da vetro oppure da sostanze plastiche in lastre o in films. Sono pure ammissibili tutte le apparecchiature di regolazione delle aperture per il condizionamento della temperatura e della umidità dell'aria, per l'irrigazione, la sterilizzazione del terreno e per la disposizione delle colture.

La superficie coperta massima ammissibile è di 30.000 mq. per aziende di adeguata ampiezza economica e con imprenditori dotati di adeguata preparazione tecnico-commerciale nello specifico settore.

Dal punto di vista tecnico, non si hanno da proporre particolari raccomandazioni, visto anche il crescente interesse, per queste opere, dell'industria, la quale è in grado di produrre serre razionali e ben adattate ai vari ambienti climatici meridionali, e, certamente, con costi decrescenti.

Le agevolazioni concedibili sono costituite, com'è noto, da un sussidio commisurabile al 25 % degli importi ammessi e da un mutuo a tasso agevolato nella misura del 60 % dei medesimi importi.

**Scorte.** — Ai sensi di quanto dispone l'art. 10 della legge n. 717, la sussidiabilità dei capitali di scorta può essere ammessa, non in qualsivoglia caso, ma solo allorquando esista un piano di trasformazione aziendale tra le cui previsioni siano contemporaneamente incluse l'acquisizione delle scorte e la esecuzione di opere fondiari.

Debbono pertanto intendersi escluse dai benefici previsti per le opere di miglioramento fondiario le dotazioni strumentali di scorta, il cui acquisto si ricolleggi non ad un piano di trasformazione ancora da realizzarsi, ma a necessità o convenienze che si manifestano nelle aziende agricole, isolatamente o in modo distinto dalle opere di trasformazione vera e propria. Tali esigenze, peraltro, sono assistite da altre agevolazioni, vigenti nel quadro generale delle provvidenze esistenti a favore dell'agricoltura e affidate, sul piano operativo, alla competenza dell'Amministrazione ordinaria.

Non possono, inoltre, ricadere sotto la disciplina del ripetuto art. 10 dotazioni di capitoli di scorta il cui acquisto sia da riferire a trasformazioni poste in essere con opere ammesse a sussidio prima dell'entrata in vigore della legge n. 717.

Ciò premesso, si chiarisce la regola, posta dalla legge n. 717, per la sussidiabilità delle suddette dotazioni.

Può essere ammesso a sussidio — con aliquote fino al 45 % — il 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per dotare le aziende di scorte adeguate alle loro caratteristiche e dimensioni.

Per una corretta applicazione di tale regola occorre, dunque, che nel piano di trasformazione aziendale nella relazione al progetto, sia determinata, con riferimento al tipo di scorta che si richiede, la quantità occorrente a saturare le necessità aziendali (per es.: carico di bestiame mantenevole, trattori, falciatrici, seminatrici occorrenti, ecc.), sia dedotta la quantità già in possesso e la quantità rimanente può essere riconosciuta ammissibile come massimo; l'aliquota di contributo — 45 % — si applica sul 60 % di tale quantità o su quantità minore, nel caso che la richiesta sia contenuta.

Poiché aritmeticamente si perviene allo stesso risultato e poiché in sede di accertamento finale di esecuzione dovrà riscontrarsi presente in azienda l'intera quantità di scorte di cui si è sussidiato il 60 %, sarà opportuno che nei provvedimenti di concessione si esponga l'intera quantità che il concessionario è obbligato ad acquistare e che sull'importo relativo si applichi l'aliquota del 27 %.

Su tale calcolo e sui relativi elementi di base dovranno farsi, in sede di istruttoria, gli opportuni accertamenti e giudizi.

Quanto sopra in via generale; in particolare per il bestiame, si è ritenuto opportuno, in questa fase iniziale di applicazione della legge, di limitarne la sussidiabilità — con l'aliquota del 27 % — ad una quantità di bestiame corrispondente alla metà di quella « riconosciuta ammissibile come massimo » in base alla regola in precedenza esposta.

Possono essere considerate per l'ammissibilità a sussidio:

- il bestiame;
- le attrezzature mobili per la meccanizzazione delle operazioni e lavorazioni agricole.

**BESTIAME:** Attraverso la conferma di gran parte delle norme procedurali e organizzative già vigenti, la sussidiabilità degli acquisti è stata mantenuta nella prospettiva della costituzione e del funzionamento dei nuclei di selezione.

Possono essere considerate le seguenti specie: bovini, bufalini, ovini.

Per i bovini e bufalini può preventivarsi l'acquisto di giovenche gravide, coperte dopo il 18° mese di età e, solo eccezionalmente, manzette, purché di età non inferiore a 12 mesi; per gli ovini, l'acquisto di agnelle.

In ogni caso è ammissibile l'acquisto di riproduttori maschi sia per la monta privata, quando vi sia proporzione con il numero dei soggetti in allevamento, sia per migliorare l'efficienza delle stazioni di monta pubbliche.

I soggetti da acquistare dovranno appartenere alle razze previste dagli indirizzi zootecnici stabiliti dagli organi competenti per le varie province.

Essi dovranno provenire da allevamenti esistenti in loco o in zone tipiche nazionali e estere.

I soggetti bovini dovranno risultare iscritti ai Libri Genealogici mentre i bufalini e gli ovini dovranno provenire da nuclei di selezione ufficialmente riconosciuti e sotto regolare controllo degli organi competenti.

Ogni capo dovrà essere munito di certificato sanitario attestante che esso non abbia in atto affezioni di T.B.C., di brucellosi e di altre eventuali malattie infettive o diffuse, di cui sia richiesto il controllo da parte delle autorità sanitarie. Tale certificato, insieme alla copia di quello di iscrizione al Libro Genealogico oppure di appartenenza ai nuclei di selezione, sarà allegato alla domanda per l'ottenimento degli accertamenti finali di esecuzione.

Il bestiame acquistato dovrà essere mantenuto nella stalla del concessionario per un periodo non inferiore a 5 anni. Potrà essere consentita l'alienazione anticipata solo nei casi di assoluta e riconosciuta necessità.

Ove trattasi di casi urgenti, la certificazione della alienazione e dei relativi motivi potrà essere richiesta ai veterinari comunali; se invece si tratta di sopravvenuta inidoneità produttiva, dovrà essere richiesta al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura la constatazione della suddetta inidoneità e l'autorizzazione alla alienazione.

Tali documenti dovranno, di volta in volta, essere inviati alla « Cassa » che si riserva, ove lo ritenga, di effettuare i propri controlli.

I concessionari sono altresì tenuti ad allevare le femmine nate dal bestiame acquistato fino al completamento del carico mantenibile in azienda. Ove si constati la inadempienza a tale obbligo, oppure una diminuzione del nu-

mero dei capi sussidiati che non possa essere giustificata, per ciascuno dei capi mancanti, dalla immediata presentazione dei certificati di cui sopra, si procederà al recupero dell'intero sussidio concesso per l'acquisto di tutti i capi.

Nei confronti del bestiame sussidiato, i concessionari sono inoltre tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi:

— di iscriverli nei Libri Genealogici, se questi sono stati istituiti nelle zone di permanenza del bestiame stesso e se di questo sia riconosciuta la necessaria idoneità;

— di sottoporlo ai controlli funzionali la cui esecuzione sia stata organizzata nei luoghi di permanenza, sia in funzione dei libri genealogici suddetti, sia come attività connessa a nuclei di selezione eventualmente istituiti;

— di sottoporre il bestiame a tutte le pratiche di profilassi zootecnica previste dalle disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie competenti.

Per necessità di semplificazione procedurale, si ritiene opportuno che le proposte per l'acquisto di bestiame — appositamente giustificato, questo, in sede di piano di trasformazione presentato in precedenza oppure contemporaneamente alla domanda di acquisto — formino in ogni caso elaborati a sé stanti ed autonomi.

Le domande vanno indirizzate, pertanto, a seconda della competenza operativa nella zona in cui le aziende ricadano, agli Ispettorati agrari regionali o compartimentali o a quelli regionali delle foreste.

Le domande dovranno essere corredate:

a) di una relazione che può essere costituita dal capitolo del piano di trasformazione aziendale dedicato alla giustificazione dell'acquisto del bestiame. In ogni caso tale relazione dovrà chiarire la opportunità della iniziativa in rapporto agli aspetti tecnici ed economici e alle possibilità offerte dall'azienda richiedente nascenti da ordinamenti produttivi conseguenti a trasformazioni fondiari già realizzate o da realizzare con i fondi della legge n. 717.

Dovranno chiarirsi i sistemi di conduzione della stalla; determinarsi il carico unitario di peso vivo mantenibile e precisarsi, per ciascuna specie, quello già in possesso. Dovrà, infine, farsi un cenno sull'entità e sullo stato dei ricoveri e delle connesse attrezzature zootecniche esistenti e di cui sia prevista la costruzione;

b) un preventivo di spesa con specificato il numero dei capi da acquistare per specie, razza, sesso ed età e con l'indicazione del presunto costo;

c) una dichiarazione contenente l'obbligo di mantenere in azienda almeno per cinque anni consecutivi il bestiame acquistato, nonché a destinare all'allevamento, fino al raggiungimento del carico mantenibile in azienda, le femmine nate dal medesimo ad eccezione di quelle che siano dichiarate non idonee dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta in triplice copia.

Effettuati i sopralluoghi preventivi nelle aziende richiedenti per gli accertamenti di rito, le richieste stesse saranno valutate, per la loro ammissibilità, dagli Ispettorati compartimentali o regionali territorialmente competenti. Quelle che prevedono l'acquisto di un numero di capi superiore a 20 capi bovini o bufalini e a 100 capi ovini rientrano nella competenza istruttoria e di concessione della «Cassa». Esse saranno inviate come proposte con gli elenchi mensili. Quelle che contemplano acquisti fino a 20 capi bovini o bufalini e a 100 capi ovini rientrano nella competenza degli Ispettorati e saranno incluse in appositi elenchi di concessione da inviare alla «Cassa» per l'impegno. Per queste ultime, secondo la prassi già in uso, il provvedi-

mento di concessione potrà essere emesso solo dopo la comunicazione di avvenuto impegno da parte della « Cassa ».

I provvedimenti di concessione, emessi dalla « Cassa » o dagli Ispettorati territorialmente competenti, costituiscono titolo esecutivo per far luogo all'acquisto del bestiame.

Riunito, sia per concessioni proprie che per concessioni « Cassa », un consistente numero di capi da acquistare, ciascun Ispettorato formulerà i piani di acquisto e designerà, di volta in volta, propri tecnici per l'opportuna assistenza agli allevatori acquirenti.

Tali piani dovranno essere tempestivamente comunicati alla « Cassa », che si riserva di designare propri rappresentanti a far parte delle Commissioni di acquisto.

L'acquisto del bestiame dovrà essere fatto dall'agricoltore interessato o da un suo incaricato e dovrà avvenire sempre alla presenza del tecnico designato dalla predetta Commissione o del funzionario designato dalla « Cassa ».

Il bestiame contrattato sarà marcato con apposita fascetta metallica, che sarà fornita dalla « Cassa », da applicare all'orecchio sinistro.

All'atto dell'acquisto sarà compilato, per ciascun acquirente, un apposito verbale nel quale risulti: il nome dell'azienda venditrice, l'elenco dei capi acquistati con la indicazione, per ciascuno, dell'età, della razza, del numero di matricola e del prezzo. Dovrà risultare, inoltre, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

Tale verbale dovrà essere firmato dal tecnico designato dalla Commissione, o dal funzionario della « Cassa », dall'acquirente e dal venditore, e sarà allegato al certificato di accertamento d'esecuzione che sarà redatto nelle stalle dei richiedenti dopo che il bestiame sarà giunto a destinazione.

Gli acquisti si effettuano senza alcuna responsabilità sia da parte degli organi preposti all'istruttoria e all'assistenza sia da parte della « Cassa » stessa. La spedizione e il trasporto del bestiame saranno curati dai concessionari o dai loro delegati a totale rischio dei medesimi.

Per il trasporto dai luoghi di origine a quelli di destinazione potranno essere riconosciute, in aggiunta alle spese generali in ragione del 3% degli importi di acquisto, le seguenti aliquote:

- 1% per acquisti effettuati nell'ambito della Provincia;
- 2% per acquisti effettuati fuori della Provincia, ma nell'ambito della Regione;
- 3% per acquisti effettuati fuori della Regione;
- 5% per acquisti effettuati all'estero.

**MACCHINE ED APPARECCHIATURE VARIE:** Sono comprensibili sotto questa denominazione le macchine motrici ed operatrici destinate alla meccanizzazione delle operazioni agricole, nonché le apparecchiature e le attrezzature di corredo destinate ad assicurarne il miglior funzionamento e la manutenzione.

Per la determinazione delle quantità ammissibili e di quelle sussidiabili vale, anche per le macchine, la regola indicata al principio del presente paragrafo, la quale deve risultare chiaramente applicata, per ciascuna attrezzatura, nella relazione di progetto.

L'esame istruttorio dovrà accertare la rispondenza dei dati e dei calcoli esposti e dovrà esprimere un parere di merito sulla idoneità delle apparecchiature proposte al tipo di meccanizzazione che è opportuno sia realizzato nell'azienda richiedente.

La valutazione estimativa sarà eseguita sulla base delle offerte delle ditte venditrici e dei prezzi di listino opportunamente ridotti secondo gli usi commerciali del momento.

Oltre a tali offerte i progetti dovranno contenere una dichiarazione del concessionario con la quale egli si obbliga a non distogliere i macchinari acquistati dall'azienda per un periodo di cinque anni.

L'ammissione a liquidazione avverrà previa presentazione delle fatture quietanzate dei macchinari acquistati contenenti anche tutti i dati per la precisa identificazione di essi nei successivi cinque anni.

Per le macchine motrici dovrà essere, inoltre, prodotto il certificato di avvenuta iscrizione all'U.M.A.

## CAPITOLO SETTIMO

### PROCEDURE AMMINISTRATIVE

In un precedente capitolo sono state indicate alcune delle procedure amministrative più proprie dagli impianti collettivi per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. L'esposizione che segue viene, invece, riferita, prevalentemente, a quelle relative alle opere infrastrutturali comuni a più fondi e alle opere ed attrezzature aziendali richieste da singole aziende, oppure, collettivamente, da una pluralità di aziende.

**Titolo per la richiesta delle agevolazioni.** — Ove gli organi cui è demandata la concessione delle agevolazioni lo ritengano, potrà non essere richiesto, a corredo della domanda, alcun documento che attesti della proprietà dei terreni sui quali devono realizzarsi le opere per le quali si fa istanza di concessione delle agevolazioni di legge. L'art. 45 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, prevede, infatti, che tali agevolazioni possono essere concesse anche a chi non sia proprietario del fondo da migliorare. Nel caso, però, che la richiesta comprenda l'acquisto di scorte — per le quali il provvedimento di concessione, di norma, sancisce l'obbligo per il concessionario di non distoglierle, per un determinato periodo di tempo, dalla destinazione e dall'uso previsti — oppure la esecuzione di opere fondiari — per le quali il provvedimento stesso prescrive l'obbligo della manutenzione per un certo numero di anni — è indispensabile accertare in base a quale titolo il richiedente intenda procedere agli acquisti e ai lavori, giacché la dispensa di garantire con apposita fidejussione, come in seguito precisato, l'osservanza dei suddetti obblighi è consentita solo al richiedente proprietario del fondo al quale le opere e le scorte sono destinate.

Se il richiedente agisce in forza di rappresentanza, dovrà produrre idonea documentazione a comprova di tale sua qualità.

**Domanda e relativa documentazione.** — La domanda e la relativa documentazione di corredo, tutte in carta semplice, devono essere prodotte in tre copie. La domanda va indirizzata alla Cassa per il Mezzogiorno e inoltrata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione ricade l'azienda richiedente; e ciò anche quando la competenza relativa, ai fini dei successivi adempimenti di concessione, è attribuita all'Ispettorato regionale forestale.

Oltre alla precisazione delle agevolazioni che si intende richiedere, nella domanda dovrà dichiararsi che per le stesse opere non si è chiesto, né si intende chiedere, alcun'altra provvidenza ai sensi della vigente legislazione. Dovrà, inoltre, indicarsi il preciso indirizzo nel quale il richiedente ha la sua abituale residenza, e ciò anche quando venga data la indicazione di un domicilio elettivo.

La documentazione a corredo delle domande, come norma generale, è la seguente:

- piano di trasformazione aziendale, ove non sia stato prodotto a parte, oppure, insieme con precedente progetto;
- estratti catastali di mappa e di partita, riferiti al fondo rustico costituente l'azienda sulla quale si attua l'investimento;
- corografia a scala 1 ÷ 25.000 con l'indicazione della relativa ubicazione;
- planimetria, in scala opportuna, del fondo nella quale sia riportata, in scala corrispondente, la indicazione delle opere fondiari già esistenti e di quelle di cui si chiede l'ammissione a sussidio;
- relazione tecnico-costruttiva, agronomica ed economica, riferita alle opere ed attrezzature incluse nel progetto esecutivo;
- disegni ed eventuali calcoli che consentano la più chiara descrizione delle opere sotto il profilo della loro funzionalità e delle relative soluzioni strutturali;
- eventuali preventivi per l'acquisto di attrezzature mobili e di macchinari;
- computo metrico ed estimativo esaurientemente dettagliato nei computi delle strutture e degli impianti;
- documentazione, per le iniziative collettive, atta a chiarire la configurazione costitutiva e funzionale dell'organismo richiedente;
- pareri previsti in sede di presentazione dei progetti dall'art. 3 del D.P.R. 22 maggio 1967 n. 446.

Ogni qualvolta le istanze di sussidio riguardino l'acquisto di macchinari ed attrezzature mobili e di bestiame, oppure la esecuzione di opere per le quali è prescritto l'obbligo della manutenzione, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione con la quale il richiedente s'impegna a non distogliere dall'uso previsto le scorte e le attrezzature suddette e a provvedere alla manutenzione delle opere per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento di regolare esecuzione. Tale dichiarazione è necessaria in ogni caso e verrà considerata sufficiente, ai fini della garanzia dall'art. 43 della legge 13 febbraio 1933 n. 215, ove il sussidio sia stato richiesto dallo stesso proprietario del fondo.

In tutti gli altri casi, è da produrre un atto di fidejussione e la dimostrazione del titolo in base al quale saranno eseguiti gli acquisti o i lavori. Gli organi concedenti ne faranno esplicita menzione negli atti di proposta, di concessione e di liquidazione dei sussidi.

Qualora gli istanti rivestano la qualifica di affittuari, occorre che i contratti di affitto abbiano, almeno, la durata della garanzia richiesta. Gli Ispettorati dovranno esplicitamente indicare nei provvedimenti e nelle proposte la data di scadenza dei contratti di affitto.

**Elaborazione dei progetti.** — Il moderno progresso delle tecnologie costruttive e di quelle relative all'esercizio delle diverse attività agricole, rende sempre più necessario che anche le pianificazioni e le progettazioni esecutive degli investimenti privati in agricoltura siano il risultato di una stretta collaborazione tra competenze professionali diverse (agronomi, tecnici delle costruzioni, economisti agrari, geologi, ecc.), provviste di aggiornate conoscenze delle opere da progettare.

Gli elaborati di progetto debbono risultare datati e firmati dai rispettivi progettisti, abilitati, in forza delle varie leggi vigenti, alla progettazione delle specifiche opere cui si riferisce il progetto. Sugli elaborati essi dovranno, inoltre, apporre il timbro dell'ordine professionale di appartenenza recante il numero individuale di iscrizione ed indicare chiaramente l'esatto recapito.

Quanto sopra vale sia per i progetti originari che per quelli di variante, nonché per gli elaborati consuntivi concernenti gli accertamenti di esecuzione.

**Istruttoria delle domande.** — Il primo adempimento della fase istruttoria è quello relativo all'accertamento che l'azienda richiedente sia inclusa in una delle aree irrigue e di valorizzazione connesse delimitate dal Piano di coordinamento ai sensi della legge 26 giugno 1965 n. 717, oppure in zone della Calabria esterne alle precedenti.

Ai fini di una precisa determinazione dei costi unitari ulteriormente ammissibili fino al raggiungimento dei parametri massimi, sarà necessario, poi, accertare l'importo delle opere e degli acquisti e dei sussidi già ammessi a favore dell'azienda in esame con precedenti concessioni assentite in forza, sia della legislazione relativa alla Cassa per il Mezzogiorno, sia di altre leggi. Si farà riferimento, di norma, agli importi di liquidazione, oppure a quelli ammessi, se le opere e gli acquisti siano ancora in corso.

Atto fondamentale della procedura istruttoria è il sopralluogo preventivo, che deve essere eseguito previo accurato studio preliminare, da parte dell'incaricato, del progetto e dei caratteri dell'azienda cui esso si riferisce, quali possono essere desunti dai documenti progettuali e dagli atti relativi a precedenti attività trasformatorie dell'azienda medesima.

Nel corso del sopralluogo preventivo si dovranno acquisire gli elementi necessari per giudicare se i fini che il richiedente ha dichiarato di voler conseguire corrispondano agli indirizzi della trasformazione del territorio nel quale l'azienda ricade; se le peculiari condizioni interne ed esterne di questa le consentano di corrispondere a tali fini ed indirizzi ed, infine, se le opere e gli acquisti proposti sono, dal punto di vista tecnico ed economico, idonei al conseguimento di essi. Dovranno essere assunti, inoltre, attraverso opportune osservazioni (aree di assaggio, caratteri dell'accessibilità, natura del suolo e, eventualmente, del sottosuolo, ecc.), tutti gli elementi necessari per una corretta applicazione di prezzi alle varie categorie di lavori o di acquisti, in modo che i computi estimativi diano luogo a valori di costo quanto più corrispondenti a quelli realizzabili da un imprenditore di ordinaria capacità, operante in condizioni di difficoltà determinate.

Anche se conserva piena validità il principio fondamentale che non possono essere ammessi a sussidio opere iniziate o acquisti effettuati prima del sopralluogo preventivo, questo non dovrà mai avere una finalità esclusivamente fiscale, ma dovrà risolversi, invece, in un atto di collaborazione, di assistenza tecnica e di intesa con il richiedente su tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed alla esecuzione della trasformazione.

Per quanto riguarda i progetti di competenza «Cassa», l'istruttoria ispettoriale dovrà consentire:

— una diligente e completa compilazione della «Scheda istruttoria» (Mod. 92), con la esplicita motivazione delle proposte di stralcio, di riduzione, di ammissione delle varie opere, nonché di concessione delle aliquote di sussidio relative alle varie opere od attrezzature;

— la corrispondente correzione dei computi metrici-estimativi e, se necessario, dei disegni.

**Provvedimenti di concessione.** — Gli Ispettorati competenti cureranno la trasmissione mensile alla «Cassa» dei provvedimenti relativi a progetti la cui approvazione è di loro competenza. Tale trasmissione dovrà avvenire non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello nel quale i provvedimenti sono stati adottati. Essi dovranno essere così corredati:

— copia della domanda;

— copia del Mod. 92, compilato in ogni sua parte;

- 3 copie del provvedimento di concessione (Mod. 76);
- copia del computo metrico estimativo con le variazioni apportatevi in sede di istruttoria;
- scheda statistica (Mod. 90).

Di tutte le concessioni suddette dovrà essere compilato un elenco (Mod. 78), avendo cura di raggruppare i provvedimenti per comprensorio e di redigere apposito elenco per le concessioni che prevedono la facoltà di contrarre mutuo.

Per gli interventi in Calabria, dovranno essere adottate le seguenti particolari procedure:

— progetti relativi ad aziende ricadenti in zone irrigue e di valorizzazione connesse:

— nei dispositivi delle concessioni e nelle apposite colonne degli elenchi di trasmissione, dovranno essere distinti gli importi di sussidio a carico della legge n. 717 da quelli a carico della Legge speciale Calabria. Il medesimo accorgimento dovrà essere osservato nella compilazione dei provvedimenti di liquidazione ed in quelli di revoca.

A tal fine si precisa che la suddivisione dell'importo del sussidio complessivamente concesso, liquidato o disimpegnato, dovrà essere calcolata tenendo presente che la aliquota a carico della Legge speciale Calabria è del 15 % per aziende situate al di sotto dei 300 metri e del 25 % per quelle situate ad altitudini superiore.

Fanno eccezione i sussidi relativi all'acquisto di scorte e alla costruzione di serre che graveranno per intero sui fondi della legge n. 717.

I progetti relativi a tali medesime aziende, ricadenti, cioè, in aree irrigue e di valorizzazione della Calabria di competenza «Cassa», dovranno essere stampigliati con la dicitura «717» e «LS».

Per quelli di competenza ispettoriale dovranno essere predisposti, invece, distinti elenchi per le aziende ubicate al di sotto dei 300 metri e per quelle ricadenti al di sopra di tale isoipsa. Gli elenchi e i progetti del primo gruppo saranno stampigliati con la dicitura «717» e «LS Inf. 300 metri»: quelli del secondo gruppo con la dicitura «717» e «LS Sup. 300 metri».

I provvedimenti di concessione relativi ai due precedenti gruppi dovranno essere trasmessi alla «Cassa» in quattro copie;

— progetti relativi ad aziende ricadenti in zone esterne alle aree irrigue e di valorizzazione:

gli elenchi dei progetti e i provvedimenti di competenza «Cassa» dovranno essere stampigliati con la dicitura «LS/2».

Anche in questo caso i progetti di competenza ispettoriale saranno raggruppati in distinti elenchi a seconda che riguardino aziende ubicate al di sotto o al di sopra dei 300 metri.

I provvedimenti di concessione saranno trasmessi in tre copie.

Per tutti i casi sopra precisati, relativi alla Calabria, saranno sempre predisposti appositi elenchi per le concessioni che prevedano la facoltà di contrarre mutuo.

Nei provvedimenti di concessione sarà prevista l'adozione del sistema di liquidazione: a misura per i lavori, a percentuali fisse ed invariabili per le spese generali.

A seconda che ne ricorrano le condizioni, in essi, saranno inserite le seguenti prescrizioni, il cui mancato adempimento comporta la revoca della concessione o la restituzione delle somme se già erogate:

a) di eseguire le opere rispettando l'ubicazione indicata per ciascuna di esse nel progetto approvato;

b) di conservare ai fabbricati rurali ed alle altre opere ed attrezzature ammesse a sussidio la loro destinazione;

c) di eseguire per almeno cinque anni consecutivi dalla data dell'accertamento di regolare esecuzione, la manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agraria ammesse a contributo;

d) di curare la manutenzione del macchinario e di non distoglierlo dal previsto impiego, unitamente ad ogni altra cosa mobile, per un periodo di tempo non inferiore ad anni cinque, a partire dalla data dell'accertamento di regolare esecuzione.

Poiché la competenza degli Ispettorati per la concessione delle agevolazioni di legge è stata elevata, come è noto, all'importo di L. 50.000.000, anche i provvedimenti ispettoriali potranno prevedere, oltre a quella finale liquidazioni parziali del sussidio. Queste dovranno essere stabilite, per opere o gruppi di opere complete, a sé stanti e capaci di utile funzionamento.

Nei provvedimenti relativi a progetti presentati successivamente alla data del 1° marzo 1968, dovrà darsi atto dell'approvazione dei piani di trasformazione e dei relativi importi.

Quando la domanda di fruire delle agevolazioni di legge viene inoltrata in nome e per conto di persona giuridica: Ente, Società, Cooperativa, Consorzio, ecc., la concessione deve essere intestata esclusivamente al nome della persona giuridica beneficiaria e non anche, come spesso si è verificato in passato, al nome della persona fisica che ne ha, *pro-tempore*, la rappresentanza legale.

I provvedimenti ispettoriali non potranno essere notificati agli interessati prima dell'avvenuta comunicazione di assunzione dei relativi impegni di spesa da parte della « Cassa ».

**Concessione di mutui.** — Gli Ispettorati, per i progetti di loro competenza, sono autorizzati ad espletare anche le pratiche relative alla concessione dei mutui e a provvedere, preve le opportune constatazioni, all'inoltro agli Istituti di credito dei certificati di esecuzione parziale o totale agli effetti, rispettivamente, delle somministrazioni delle rate di mutuo e del saldo dell'importo mutuato.

Per le pratiche con mutuo si dovranno compilare in ogni caso elenchi a parte, il cui numero d'ordine dovrà essere eseguito dalla lettera *m*).

**I.G.E.** — E' ammissibile a sussidio la spesa relativa all'assolvimento dell'I.G.E., nel caso di acquisto di attrezzature e di macchinari per i quali, in sede di liquidazione, è espressamente richiesta la esibizione di fatture. E' opportuno che l'importo relativo a tale onere, determinato in via preventiva, sia nel dettaglio delle opere ammesse del dispositivo di concessione, tenuto distinto da quello relativo alle spese generali.

**Spese generali.** — Può riconoscersi una aliquota di spese generali variabile dal 2% al 5% dell'importo di opere e di acquisti complessivamente approvati.

Poiché l'entità degli impegni relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla assistenza in corso d'opera da parte dei tecnici può essere varia a seconda della natura e caratteristiche delle diverse opere incluse nel medesimo progetto, sembra opportuno raccomandare l'applicazione di distinte aliquote di spese generali per ciascuna opera o gruppo di esse incluse nel medesimo progetto.

Le aliquote di minor valore si applicheranno per l'acquisto di macchinari ed attrezzature; per lavori di facile progettazione in serie (case dello stesso tipo, serre, attrezzature interne di stalle, ecc.). Si applicheranno, invece, le aliquote maggiori per le opere che richiedano particolare impegno, sia nei

rilievi preliminari, che nella progettazione (piani quotati per le sistemazioni dei terreni, località disagiate di non facile accesso, ecc.).

La «Cassa» si riserva di dare direttamente eventuali riconoscimenti, mediante la elevazione oltre il limite sopra precisato della aliquota di spese generali, alle progettazioni particolarmente accurate, specialmente quando la accuratezza sia il risultato della collaborazione di tecnici specializzati.

**Proroghe.** — Scaduti i termini fissati in concessione per la esecuzione delle opere, le ditte interessate devono produrre, entro il termine perentorio di sessanta giorni, le domande di accertamento di regolare esecuzione delle opere stesse, corredate dalla contabilità finale dei lavori eseguiti. Ove le ditte stesse non provvedano, entro il termine predetto, a chiedere l'accertamento o ad avanzare motivate istanze di proroga, i provvedimenti dovranno senz'altro essere revocati.

Le richieste di proroga dovranno essere giustificate da validi e controllabili motivi, dal cui esame deve risultare evidente, in ogni caso, la persistenza della volontà del concessionario di eseguire le opere in un successivo, ragionevole lasso di tempo.

La domanda di proroga, di norma e salvo quanto in precedenza stabilito, deve essere inoltrata prima che scada il termine fissato in concessione e al suo accoglimento dovrà provvedersi con atto formale, che per i progetti di competenza ispettoriale, dovrà allegarsi in copia al provvedimento di concessione del sussidio.

**Varianti.** — Le domande intese ad ottenere autorizzazioni ad introdurre varianti a previsioni progettuali già approvate devono essere inoltrate, insieme alla documentazione di corredo, agli Ispettorati compartimentali o regionali competenti per territorio.

Gli Ispettorati suddetti sottoporranno ad istruttoria tutte le domande ricevute e delibereranno direttamente sulla accoglibilità di quelle relative ai progetti rientranti nella propria competenza, mentre trasmetteranno alla «Cassa», con motivato parere sulla loro accoglibilità, quelle riguardanti progetti approvati dalla «Cassa» stessa.

Le comunicazioni di approvazione di variante, di competenza ispettoriale, dirette ai singoli concessionari dovranno essere trasmesse contemporaneamente, per conoscenza, alla «Cassa» e ciò anche quando trattasi di cambiamento nella intestazione del beneficiario delle agevolazioni, di concessione successiva di mutuo, ecc.

Le domande di variante potranno essere accolte esclusivamente entro il limite degli importi relativi alle opere ammesse e al sussidio concesso con il provvedimento originario.

Potranno essere accolte anche varianti che comportano aumenti di spesa; ma la relativa approvazione deve intendersi concessa solo in linea tecnica e per gli effetti connessi agli accertamenti di esecuzione, stabilendosi esplicitamente che il previsto aumento del costo rimane a totale carico dei richiedenti.

L'esame di merito delle domande di cui trattasi deve, in ogni caso, essere condotto sulla traccia dei medesimi criteri in base ai quali fu valutata l'ammissibilità a sussidio delle opere previste nel progetto originario. Deve essere evitato che, attraverso l'istituto della variante, i concessionari ottengano l'ammissione a sussidio di opere che, in sede di esame del progetto originario, non sarebbero state ammesse, o che, a mezzo della rinuncia di opere già ammesse a trasferimento dei relativi importi a beneficio delle rimanenti, realizzino una nuova valutazione estimativa dei costi unitari, che non è ammissibile. Deve essere posta molta attenzione a che le varianti richieste non

comportino sostanziali modifiche degli indirizzi delle trasformazioni già approvati, a meno che non trattasi di concessioni di vecchia data, per le quali, considerate le variazioni nel frattempo intervenute nelle condizioni dei territori nei quali ricadono le aziende interessate, non si riconosca auspicabile il loro aggiornamento a nuovi indirizzi di più evidente convenienza.

**Accertamenti di regolare esecuzione.** — Gli Ispettorati compartimentali e regionali cureranno gli adempimenti relativi ai progetti da essi stessi approvati; la « Cassa » provvederà direttamente ad affidare gli incarichi per i progetti rientranti nella propria competenza. Quanto sopra vale sia per gli accertamenti finali di regolare esecuzione che per gli accertamenti parziali eventualmente ammessi nelle singole concessioni.

Per ottenere le visite di accertamento, gli interessati debbono presentare agli organi che hanno emesso le rispettive concessioni (Ispettorati o « Cassa »), in doppia copia:

- 1) domanda in carta semplice;
- 2) planimetria dell'azienda, in scala opportuna, nella quale risultino precisamente ubicate tutte le opere eseguite e delle quali si chiede l'accertamento di regolare esecuzione;
- 3) disegni esecutivi delle singole opere;
- 4) computo metrico-estimativo a consuntivo;
- 5) eventuali fatture, con quietanza liberatoria, che, però, potranno essere consegnate anche al funzionario incaricato dell'accertamento, all'atto della sua visita sopralluogo;
- 6) ove si tratti di strada interpoderale o di acquedotto rurale per i quali l'Amministrazione comunale abbia assunto l'impegno di provvedere alla manutenzione o alla gestione, occorre produrre una ulteriore delibera della Amministrazione stessa, approvata dalla G.P.A., nella quale sia indicato l'importo da iscrivere annualmente nel bilancio comunale per far fronte alle spese di manutenzione o di gestione.

Non può essere affidato l'incarico dell'accertamento di esecuzione totale o parziale al funzionario che ha curato l'istruttoria del medesimo progetto nella fase di concessione originaria.

Le indennità spettanti agli incaricati degli accertamenti sono a totale carico della « Cassa »; qualora, però, all'atto del sopralluogo, le opere risultino non collaudabili perché non ultimate, le indennità stesse saranno poste a carico delle ditte interessate e, quindi, detratte dal contributo al momento della sua erogazione.

Non possono essere ammesse a certificazione di regolare esecuzione e, quindi, a liquidazione, le opere eseguite in difformità del progetto approvato e per le quali non risulti concessa dall'organo competente l'autorizzazione ad effettuare la corrispondente variante.

Viene demandata al discrezionale giudizio dell'incaricato dell'accertamento di esecuzione l'approvazione di varianti di lieve entità, comprese entro il limite del 10 % dei singoli importi ammessi in corrispondenza di ciascuna delle opere concesse. La loro ammissione può essere deliberata alla condizione che esse non siano determinate da un diverso dimensionamento delle opere, ma solo dalla adozione di strutture o di accorgimenti costruttivi diversi da quelli originariamente previsti.

Alle varianti in aumento, possono essere destinate le eventuali economie che derivano, sempre entro il suddetto limite di importo, da varianti in diminuzione di altre opere comprese nella medesima concessione; le economie stesse non possono invece essere utilizzate a favore di opere eseguite, ma non contemplate nelle concessioni, né le economie derivanti dalla mancata

esecuzione di opere concesse possono essere utilizzate in alcun modo a favore di altre opere, anche se queste sono comprese nella medesima concessione.

Se l'incaricato dell'accertamento constati che la variante non autorizzata ecceda il sopraprecisato limite d'importo e migliori la funzionalità dell'opera e della trasformazione nel suo complesso, dopo aver inserito nel certificato di accertamento la descrizione in linea tecnica ed estimativa — sulla scorta degli elementi prodotti dal concessionario del sussidio avvalorati dalle proprie constatazioni — dell'opera variata, deve limitarsi a raccomandare, nel contesto della relazione, l'accoglimento di una domanda di variante, a sanatoria, che però dovrà essere inoltrata direttamente a cura della ditta concessionaria. L'ammissione a liquidazione dell'opera variata rimane sospesa fino a che da parte dell'organo concedente non sia stata riconosciuta l'ammissibilità della variante e non sia stato adottato il relativo atto formale.

Gli incaricati degli accertamenti di esecuzione debbono in tutti i casi dichiarare, nelle loro relazioni, di aver constatato sopraluogo la corrispondenza delle ubicazioni di tutte le opere riportate nella planimetria di cui al precedente n. 2.

Sono da respingere, a giudizio degli organi concedenti, le domande intese ad ottenere accertamenti finali di esecuzione previa rinuncia alla esecuzione di opere o gruppi di opere già ammesse, quando si ravvisi che tale omessa esecuzione venga a compromettere il raggiungimento delle precipue finalità della trasformazione. In tali casi, scaduti i termini di esecuzione e ottemperato all'invio dei preavvisi d'uso, si farà luogo alla revoca delle concessioni e al recupero delle eventuali somme già erogate in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale.

Per quanto riguarda gli accertamenti di regolare esecuzione relativi agli acquisti di bestiame, valgono le norme all'uopo indicate nell'apposito paragrafo del capitolo precedente.

**Fatture.** — Qualora per la liquidazione del sussidio sia prevista la documentazione della spesa con fatture di acquisto, l'incaricato dell'accertamento, nell'allegarle agli atti, dovrà prenderne attenta visione per accertare:

- che sono state emesse dopo il sopraluogo preventivo;
- che sono in regola agli effetti dell'I.G.E.;
- che sono provviste di quietanza liberatoria;
- che sono state prodotte in originale;
- che in esse risultino elencate analiticamente le macchine e le attrezzature, con la indicazione delle rispettive matricole.

L'incaricato dell'accertamento ammetterà nella contabilità gli importi riscontrati e dichiarerà, esplicitamente, nel certificato, che per i lavori sussidiati in base a fattura è stata riscontrata la regolarità, a tutti gli effetti, della fatturazione stessa.

In caso di irregolarità delle fatture, i relativi importi dovranno essere stralciati dalla contabilità ed esclusi dal sussidio.

Le fatture sono obbligatorie tutte le volte in cui la spesa ammessa a sussidio rifletta l'acquisto di macchinario, di attrezzature mobili e di bestiame.

**Stati di avanzamento.** — La erogazione delle rate di mutuo successive alla prima, che normalmente avviene sulla scorta di certificati di esecuzione parziale, può anche consentirsi mediante l'inoltro alle Banche mutuanti di stati di avanzamento dei lavori, di importo non inferiore ad un terzo della spesa complessivamente ammessa, debitamente controllati ed approvati dagli organi concedenti. Mentre la « Cassa » provvederà agli adempimenti connessi ai progetti di propria competenza, si autorizzano gli Ispettorati compartimen-

tali e regionali ad espletare le analoghe formalità (controllo, approvazione ed inoltro alle Banche mutuanti degli stati di avanzamento redatti dalle ditte interessate) relative alle proprie concessioni.

**Provvedimenti di liquidazione.** — Il pagamento dei sussidi è riservato alla « Cassa ». A tal fine gli Ispettorati compartimentali e regionali, per la liquidazione dei sussidi da essi concessi, trasmetteranno ogni dieci giorni un elenco in triplice copia dei provvedimenti di liquidazione da essi perfezionati nella decade precedente.

Ciascuna pratica dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) una copia del provvedimento di concessione;
- b) copia della scheda istruttoria (Mod. 92);
- c) copia di eventuali provvedimenti di proroga;
- d) copia di eventuali provvedimenti di variante;
- e) domanda della ditta per ottenere l'accertamento di regolare esecuzione;
- f) per le strade interpoderali e per gli acquedotti, la cui manutenzione o gestione gravino, per precedente impegno, sulla Amministrazione comunale, delibera della stessa, approvata dalla G.P.A., che indichi la somma annua da iscrivere nel bilancio per far fronte agli oneri conseguenti;
- g) copia della contabilità finale dei lavori;
- h) planimetria dell'azienda con l'ubicazione delle opere eseguite;
- i) due copie del certificato di regolare esecuzione delle opere;
- l) tre copie del provvedimento di liquidazione;
- m) pareri previsti dall'art. 3 del D.P.R. 22 maggio 1967 n. 446;
- n) impegno assunto dal concessionario sulla inamovibilità di macchinari, attrezzature mobili e bestiame, nonché per la esecuzione di lavori manutentori ove prescritti in concessione;
- o) scheda statistica (Mod. 91).

Gli importi dei sussidi liquidati dovranno essere arrotondati per eccesso o per difetto alle lire cinque.

I provvedimenti di liquidazione relativi a concessioni intestate a persone giuridiche devono essere corredati del titolo di rappresentanza e di procure o di mandati all'incasso a favore di persone fisiche a ciò designate. In tali casi occorre integrare la intestazione dei provvedimenti di liquidazione col richiamo degli atti prodotti dagli interessati ai fini della riscossione.

**Pagamento dei contributi agli eredi beneficiari.** — Se il beneficiario del sussidio fosse deceduto, gli aventi diritto alla sua successione dovranno provare la loro qualità di eredi con i seguenti documenti:

A) per gli eredi testamentari:

- 1) certificato di morte del creditore rilasciato dall'Ufficio dello stato civile;
- 2) situazione di famiglia del creditore all'atto del suo decesso, rilasciata dalla competente autorità municipale;
- 3) copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà del creditore;
- 4) attestazione di notorietà, resa davanti ad autorità giudiziaria, notariale o municipale, da cui risulti quale sia l'ultimo testamento ritenuto valido e senza opposizioni; chi di conseguenza sia riconosciuto erede, se siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento. La predetta attestazione di notorietà, nel caso in cui fra gli eredi vi siano minorenni, dovrà contenere la esatta indicazione delle generalità del legale rappresentante, e, nel caso in cui vi siano donne maritate, l'indicazione del cognome dei mariti;

5) autorizzazione a riscuotere del giudice tutelare, nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato in favore di persone minori o incapaci.  
B) *Per gli eredi intestati:*

i documenti indicati ai nn. 1 e 2 e, ove ricorrano le circostanze, quello di cui al n. 5 della precedente lettera A), nonché una attestazione di notorietà rilasciata in una delle forme indicate al n. 4 della precedente lettera A), nonché una attestazione di notorietà rilasciata in una delle forme indicate al n. 4 della precedente lettera A), da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

In entrambi i casi previsti nella lettera A) e B) è necessario, ai sensi degli artt. 77 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, contenente norme per il pagamento di successione, che gli interessati, qualora siano trascorsi i termini per la denuncia di successione e per il pagamento della relativa tassa, producano apposito certificato rilasciato dal competente Ufficio del registro da cui risulti, a seconda dei casi, che è stata fatta la denuncia del credito e soddisfatta la relativa tassa di successione. Se il termine per la denuncia dell'eredità non sia ancora decorso, può disporsi il pagamento delle somme dovute, ma contemporaneamente si deve notificare il credito al competente Ufficio del registro.

Nei casi nei quali si debba procedere alla ripartizione fra gli eredi delle somme cadute in successione, potranno ritenersi validi, allo scopo, le copie dei testamenti da cui risulti specificatamente attribuite agli eredi stessi le rispettive quote, gli atti di divisione della eredità prodotti in forma autentica e le sentenze divenute esecutorie nei confronti di terzi, che contengano la attribuzione delle quote ai singoli eredi.

## CAPITOLO OTTAVO

## APPENDICE

TAV. I (Omissis)

TAV. II

Modulo per la trasmissione dei progetti dagli I.P.A.  
agli Ispettorati compartimentali o regionali

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ispettorato provinciale dell'agricoltura

PROT. N. .... data, .....

ALL'ISPETTORATO .....

Si trasmette l'unito progetto, dell'importo complessivo di L. ....  
intestato alla ditta .....  
residente nel Comune di ..... titolare dell'azienda agri-  
cola ....., sita nel Comune di .....  
contrada ..... ed estesa ettari .....

Il progetto è stato presentato il giorno .....  
ed è stato registrato al protocollo di questo Ispettorato al n. ....

Esso prevede le seguenti opere ed attrezzature per gli importi a fianco  
di ciascuna segnati:

Per la medesima azienda, da parte di questo Ispettorato — sono state  
ammesse a sussidio — sono in corso di ammissione a sussidio — le seguenti  
opere ed attrezzature, per gli importi a fianco di ciascuna segnati — già col-  
laudati — non ancora collaudati —:

Osservazioni e pareri sul progetto che s'invia:

Mentre si assicura di aver preso nota dei dati tecnico-economici concer-  
nenti il progetto che si trasmette, si prega di far pervenire, a suo tempo,  
a questo Ispettorato copia del relativo provvedimento di concessione e, suc-  
cessivamente, copia del certificato delle opere ammesse a liquidazione.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

SCHEMA PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE DI IMPORTO FINO A L. 50 MILIONI (compresa la somma degli importi di opere e di attrezzature in precedenza sussidiate a carico di leggi anche non di competenza della Cassa per il Mezzogiorno).

1 - *Notizie di carattere generale*

- generalità della ditta titolare dell'azienda;
- provincia, comune, contrada dove sono ubicati i terreni;
- comprensorio nel quale essi ricadono e se in zona irrigua, dominata da pubblico impianto, già in funzione o previsto, oppure se in zona di valorizzazione connessa;
- indirizzo produttivo suggerito dalle direttive ministeriali di attuazione del Piano Verde n. 2 per la zona e per il tipo d'azienda, cui quella oggetto del piano appartiene.

2 - *Condizioni attuali dell'azienda*

- condizioni esterne: viabilità, comunicazioni, trasporti, pubblici servizi, condizioni di mercato dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni provenienti dagli indirizzi resi possibili dalle recenti attività bonificatorie e d'irrigazione, ecc.;
- elenco delle particelle catastali con relative superfici, distinguendo quella in proprietà da quelle possedute in forza di altro titolo, numero degli appezzamenti staccati e loro distanza dal centro aziendale; distanza da questo dal più vicino centro abitato; accessibilità;
- giacitura, pendenze medie, esposizione prevalente, altitudine media;

- caratteri del clima;
- caratteri fisico-chimici e stratigrafici dei terreni, risorse idriche potabili e irrigue esistenti o prevedibili;
- rapporti tra impresa e proprietà dei terreni; rapporti tra impresa e manodopera con la indicazione del numero degli addetti e delle loro famiglie residenti in azienda e fuori;
- capitali fondiari esistenti, dimensione fisica, breve descrizione funzionale di ciascuno di essi;
- capitali agrari esistenti;
- attuale destinazione produttiva dei terreni e ordinamento colturale dei seminativi.

3 - *Opere e attrezzature sussidiate con precedenti concessioni anche a carico di leggi non di competenza « Cassa »*, con la indicazione per ciascuna, degli importi ammessi o collaudati e dei relativi sussidi.

4 - *Finalità tecniche ed economiche* che si ritiene di conseguire attraverso l'attuazione del piano di trasformazione.

5 - *Opere fondiari e attrezzature* che si ritengono necessarie per realizzare le finalità in precedenza dichiarate. Per ciascuna occorre dare una breve descrizione di massima della relativa configurazione tecnica e funzionale, dimostrare la congruità della sua dimensione e indicare il costo presunto.

6 - *Tempi di attuazione del piano.*

AVVERTENZA - Le soprariportate indicazioni hanno il solo scopo di offrire una traccia esemplificativa di esposizione; la sua adozione non è, quindi, obbligatoria.

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE IRRIGUE E DI VALORIZZAZIONE CONNESSE E, PER LA CALABRIA, IN QUELLI ESTERNI A QUESTE, NEI CUI TERRITORI LA RICERCA, LA ESTRAZIONE E LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE SONO SOGGETTE ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROVINCE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI	PROVINCE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
TERAMO . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Colonnella Giulianova Roseto Silvi	CASERTA . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Casal di Principe Cancello Arnone Capua Castelvoturno Grazzanise S. Maria La Fossa Villa Literno
PESCARA . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Città S. Angelo Montesilvano Pescara	NAPOLI . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Castellammare di Stabia Giugliano Pompei Pozzuoli S. Antonio Abate
CHIETI . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	S. Giovanni Teatino	SALERNO . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Angri Castel S. Giorgio Fisciano Mercato San Severino Nocera Inferiore Nocera Superiore Pagani Roccapiemonte Scafati S. Marzano s. Sarno
ROMA . . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Fondi Monte S. Biagio	BARI . . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Bari
LATINA . . .	D.P. 1041 del 27-8-1955	n. 264 del 16-11-1955	Aprilia				
FROSINONE	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Pontecorvo				
AVELLINO . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Montoro Inferiore				
BENEVENTO	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Amorosi S. Salvatore Telese				

PROVINCE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI	PROVINCE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
BARI . . . .	D.P. 1036 del 24-8-1954	n. 259 del 11-11-1954	Barletta Bisceglie Bitonto Canosa Conversano Giovinazzo Molfetta Modugno Mola Monopoli Noicattaro Polignano Trani Triggiani	FOGGIA . . . .	D.P. 1362 del 3-7-1962	n. 236 del 19-9-1962	Apricena Ascoli Satriano Cagnano Varano Candela Carpino Castelluccio dei Sauri Cerignola Ischitella Lesina Lucera Manfredonia Mattinata Peschicci Poggio Imperiale Rignano Garganico Rodi Garganico Sannicandro S. Paolo di Civitate S. Severo Stornara Stornarella Torre Maggiore Troia Vico del Gargano Vieste
BRINDISI . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Brindisi Torchiareolo				
BRINDISI . . .	D.P. 1036 del 24-8-1954	n. 259 del 11-11-1954	Fasano Ostuni Carovigno S. Vito dei Norm. Mesagne S. Pancrazio Sal. S. Donaci Cellino S. Marco S. Pietro Vernotico				
FOGGIA . . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Foggia Ortanova	LECCE . . . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Alezio Gallipoli Lecce Leverano Salice Salentino Taviano
FOGGIA . . . .	D.R. 311 del 22-2-1940	n. 106 del 6-5-1940	S. Ferdinando Trinitapoli Margherita di Sa- voia				

PROVINCE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI	PROVINCE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
LECCE . . . .	D.P. 1036 del 24-8-1954	n. 259 del 11-11-1954	Guagnano Campi Salentina Squinzano Trepuzzi Surbo Cavallino Lizzanello Capranica di Lecce Castrì di Lecce Vernole Palmariggi Calimera Melendugno Carpignano Salent. Cannole Giurdignano Otranto Uggiano la Chiesa Santa Cesarea Parabita Matina Racale Alliste Ugento Presicce Salve Marciano di Leuca Castignano del Capo Patù Melissano Galatone Nardò Copertino	TARANTO . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Massafra Palagianò
				TARANTO . . .	D.P. 1106 del 19-11-1953	n. 53 del	Taranto
				TARANTO . . .	D.P. 1036 del 24-8-1954	n. 259 del 11-11-1954	Avetrana Manduria Palagionello Castellaneta Laterza Ginosa
				COSENZA . . .	D.P. 824 del 15-7-1954	n. 209 del 11-9-1954	Amendolara Cassano Ionico Corigliano Calabro Franvacilla Maritt. Rocca Imperiale Rossano Trebisacce Villapiana
				REGGIO C. . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Cittanova Gioia Tauro Polistena Reggio Calabria Rizziconi Rosarno Taurianova Varapodio Villa S. Giovanni

PROVINCE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI	PROVINCE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
CATANIA . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Adrano Belpasso Catania Paternò	CAGLIARI . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Assemini Cabras Cagliari Decimomannu Decimoputzu Milis Monastir Nurraminis Oristano Quartu S. Elena Serramanna Sestu Siliqua Simaxis Solarussa S. Sperate S. Vero Milis Ussana Uta Vallermosa Villasor Villaspeciosa Villacidro
CATANIA . . .	D.R. 311 del 22-2-1940	n. 106 del 6-5-1940	Bronte Caltagirone Grammichele Mineo Misterbianco Palagonia Scordia				
ENNA . . . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Centuripe				
PALERMO . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Carini Balestrate Partinico Terrasini				
RAGUSA . . . .	D.R. 311 del 22-2-1940	n. 106 del 6-5-1940	Modica Pozzallo Scicli				
SIRAGUSA . . .	D.R. 311 del 22-2-1940	n. 106 del 6-5-1940	Carlentini Francoforte Lentini				

TAV. V

**SCHEDA STRATIGRAFICA DELLA RICERCA N. ....**

Provvedimento di concessione n. .... del .....

Territorio di intervento .....

Ditta: ..... Provincia .....

Comune ..... località .....

Dati catastali: foglio n. .... Particella n. ....

(allegare estratto di mappa con l'esatta ubicazione della ricerca)

**A) Caratteristiche della ricerca.**

1) Sistema { a percussione  
a rotazione  
scavo a mano

2) Diametro { Ø mm ..... da m ..... a m .....  
Ø mm ..... da m ..... a m .....  
Ø mm ..... da m ..... a m .....

3) Profondità totale m .....

4) Stratigrafia e natura del terreno { da m ..... a m .....  
da m ..... a m .....  
da m ..... a m .....

**B) Caratteristiche del rivestimento.**

1) Tubazione in acciaio:

trafilata { normale da m ..... a m .....  
saldata { sfinestrata da m ..... a m .....  
con tessuto Reps filtro m .....

## 2) Diametro della tubazione:

Ø int. mm .....  
 Ø est. mm ..... da m ..... a m .....  
 Ø int. mm ..... }  
 Ø est. mm ..... } da m ..... a m .....  
 Ø int. mm ..... }  
 Ø est. mm ..... } da m ..... a m .....

## 3) Altri tipi di rivestimento e loro caratteristiche:

## C) Livelli d'acqua (dal piano di campagna).

- 1) Falda rinvenuta a m .....  
 2) Livello statico a m .....  
 3) Livello dinamico dopo il pompaggio a m .....  
 4) Portata della ricerca lt/sec. ....  
 (allegare certificato della prova di portata)

## D) Caratteristiche dell'acqua rinvenuta.

(allegare certificato di analisi)

- 1) Residuo salino a 110° C g/l .....      2) Clorojone g/l .....

Data, .....

Firma e qualifica del compilatore

TAV. VI

**CONSORZIO DI BONIFICA** .....

PROT. N. .... Data, .....

**OGGETTO: Opere di miglioramento fondiario. Legge n. 717, del 26 giugno 1965**  
ditta .....

**SI CERTIFICA**

che i terreni siti in agro del Comune di .....

di complessivi ha ....., di cui alle particelle catastali:

n. .... foglio di mappa n. ....

n. .... foglio di mappa n. ....

ricadono nel comprensorio di bonifica .....

e che le sottoelencate opere di miglioramento fondiario, relative ai terreni

di cui sopra, dell'importo complessivo di L. ....

previste nel progetto in data .....,

a firma del tecnico .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

sono  
\_\_\_\_\_ in contrasto con le opere pubbliche realizzate, da realizzare  
non sono  
od in programma nel comprensorio stesso, per i motivi di seguito  
specificati: .....

.....  
.....

- ricadono per ha ..... in zona già irrigua con acque pubbliche consortili o che sarà resa irrigua nei prossimi quattro anni ed il cui indice di parzializzazione  $\frac{\text{è}}{\text{sarà}}$  del ..... %.
- Il corpo d'acqua  $\frac{\text{è}}{\text{sarà}}$  di lt" ..... con turno di gg. .... dispensa di ore .....
- L'acqua  $\frac{\text{è}}{\text{sarà}}$  adotta con  $\frac{\text{tubazione}}{\text{canalette}}$  e  $\frac{\text{giunge}}{\text{giungerà}}$  all'azienda alla pressione di ..... atm. (indicare in planimetria i punti di attingimento aziendale e la rete irrigua consortile).
- ricadono per ha ..... in zona asciutta di cui non è prevista la irrigazione, con acque pubbliche consortili, nei prossimi quattro anni.

IL DIRETTORE

**C) I Consorzi industriali esistenti.** (Cfr. Capitolo III, Titolo IV, del commentario).

#### **I Consorzi di sviluppo industriale.**

**AVVERTENZA:** Il presente allegato C dell'Appendice al Titolo IV, Parte prima, del T.U. reca quegli elementi di ricerca e di informazione necessari all'operatore per un approccio concreto con le realtà consortili.

Pertanto, sono forniti i dati più aggiornati riguardanti:

1) i documenti di approvazione degli Statuti dei singoli Consorzi, nonché delle modifiche relative;

2) la composizione del territorio consortile (con la notizia — ove necessaria — di progetti di ampliamento comprensoriale);

3) la situazione della procedura di formazione dei Piani Regolatori consortili;

4) ove possibile (ovvero, nel caso in cui il P.R. del Consorzio sia stato definitivamente approvato), l'indicazione del o degli agglomerati previsti.

E' stato omesso l'elenco delle particelle catastali relative ai singoli agglomerati, sia per difficoltà oggettive di reperimento e sia per non appesantire il volume con elementi che ogni operatore può agevolmente acquisire presso gli organi locali, dello Stato e della Cassa.

### **LAZIO**

#### **1) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina).**

*Statuto:*

Approvato con D.P.R. 13 giugno 1966 n. 592 apparso nella G.U. n. 190 del 1° agosto 1966.

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Anzio (parte), Aprilia, Cisterna di Latina, Lanuvio (parte), Latina, Nettuno (parte), Pomezia, Pontinia, Priverno (parte), Roccasecca dei Volsci (parte), Roma (parte), Sabaudia, Sermoneta (parte), Sezze (parte), Sonnino (parte), Terracina (parte), Velletri (parte).

*Piano regolatore:*

L'8 agosto 1969 la Commissione interministeriale *ad hoc* ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare di piano regolatore consortile. Il progetto definitivo di piano regolatore, pertanto, è in fase di redazione.

*Agglomerati industriali:*

In sede di Progetto preliminare sono stati riconosciuti ammissibili 5 agglomerati: Castel Romano, Santa Palomba, Cisterna, Latina, Mazzocchio (noto anche come Fossanova-Amaseno).

#### **2) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone.**

*Statuto:*

Originariamente trattavasi di un Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Valle del Sacco (FR), successivamente sono stati riconosciuti i requisiti per l'Area.

Statuto del Nucleo: approvato con D.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1526 (G.U. n. 307 del 20 novembre 1963); modifiche allo statuto del Nucleo: approvate con D.P.R. 23 febbraio 1968 n. 253 (G.U. n. 85 del 1° aprile 1968); statuto dell'Area: approvato con D.P.R. 5 maggio 1969 n. 288 (G.U. n. 153 del 19 giugno 1969).

*Comprensorio consortile:*

Diamo direttamente i Comuni compresi nel comprensorio dell'Area: Alatri, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Belmonte Castello, Boville Ernica, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Colfelice, Ferentino, Fontana Liri, Frosinone, Isola del Liri, Monte S. Giovanni Campano, Morolo, Pàtrica, Paliano, Piedimonte S. Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Ripi, Roccasecca, S. Elia Fiumerapido, S. Giovanni Incarico, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Tòrrice, Vèrdi, Villa S. Lucia.

*Piano regolatore:*

Il progetto definitivo di P.R. del Nucleo è stato definitivamente approvato il 5 agosto 1969 dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.  
Il progetto preliminare di P.R. dell'Area è in corso di redazione.

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. del Nucleo prevede l'agglomerato di Frosinone, che è da considerare riconosciuto a tutti gli effetti anche se è in redazione il nuovo P.R. per l'Area.

In sede di redazione del P.R. preliminare dell'Area sembra siano stati identificati i seguenti agglomerati: Frosinone (già approvato in sede di P.R. del Nucleo), Anagni, Cassino, Ceprano, Isola Liri, Sora.

**3) Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Gaeta-Formia.**

*Statuto:*

Approvato con D.P.R. 20 marzo 1968 n. 719 (G.U. n. 154 del 18 giugno 1968).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Gaeta e Formia.

*Piano regolatore:*

Non è stato presentato alcun progetto al riguardo.

*Agglomerati industriali:*

Non essendovi alcun progetto di P.R., non sono identificabili né prevedibili.

**4) Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Rieti-Cittaducale.**

*Statuto:*

Approvato con D.P.R. 27 settembre 1965 n. 1383 (G.U. n. 319 del 23 dicembre 1965).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Rieti (parte), Cittaducale (parte).

*Piano regolatore:*

Il progetto preliminare di P.R. ha ricevuto parere favorevole dalla Commissione interministeriale *ad hoc* il 16 maggio 1967.

Il progetto definitivo di P.R. è stato presentato ed in corso di approvazione.

**Agglomerati industriali:**

Nel progetto preliminare di P.R. è stato identificato e ritenuto ammissibile l'agglomerato di Rieti-Cittaducale.

**CAMPANIA****1) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Terra di lavoro-Caserta.****Statuto:**

Approvato con D.P.R. 13 maggio 1962 n. 575 (G.U. n. 163 del 30 giugno 1962).

**Comprensorio consortile:**

Territorio dei Comuni di Aversa, Bellona, Caserta, Castelmorrone, Cesa, Carinaro, Casaluce, Capua, Calvi Risorta, Casapulla, Casagiove, Capodrise, Curti, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Pastorano, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, San Arpino, Succivo, San Tammaro, S. Prisco, S. Maria Capua Vetere, San Nicola Lastrada, Spanise, Teverola, Valle di Maddaloni, Vitulazio, Gricignano di Aversa, Recale.

**Piano regolatore:**

Uno stralcio di piano regolatore definitivo del Consorzio è stato pubblicato sulla G.U. del 13 marzo 1968 n. 69 (Decr. Pres. Cons. 16 gennaio 1968). Il piano integrativo è stato definitivamente approvato il 5 agosto 1969 dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

**Agglomerati industriali:**

Il P.R. stralcio ha previsto 2 agglomerati e cioè: Volturmo Nord; Caserta Sud (zona Ponteselice).

Il P.R. integrativo prevede altri 2 agglomerati e cioè: Aversa Nord; Caserta Sud (zona di S. Marco e Marcianise).

**2) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli.****Statuto:**

Approvato con D.P.R. 31 dicembre 1962 n. 1862 (G.U. n. 30 del 2 febbraio 1963).

**Comprensorio consortile:**

Territorio dei Comuni di Afragola, Arzano, Acerra, Bacoli, Boscotrecase, Boscoreale, Brusciiano, Calvizzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Cercola, Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Gragano, Liveri, Marano, Melito, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Napoli, Nola, Ottaviano, Pozzuoli, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Palma Campania, Portici, Pompei, Qualiano, Quarto, Resina, Sant'Antimo, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, S. Gennaro Vesuviano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, S. Giorgio a Cremano, S. Antonio Abate,

Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Villaricca, Volla, Vico Equense.

*Piano regolatore:*

Il P.R. definitivo è stato pubblicato sulla G.U. del 19 novembre 1968 n. 294 (Decr. Pres. Cons. 14 ottobre 1968).

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. ha previsto 7 agglomerati, e cioè: Giugliano; Arzano-Casoria-Frattamaggiore; Foce Sarno; Caivano; Acerra; Nola-Marigliano; Pomigliano d'Arco.

**3) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Salerno.**

*Statuto:*

Approvato con D.P.R. 20 ottobre 1961 n. 1314 (G.U. n. 318 del 23 dicembre 1961); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 24 febbraio 1970 n. 96 (G.U. n. 80 del 31 marzo 1970).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Battipaglia, Baronissi, Cava dei Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, Vietri sul Mare, Angri, Castel S. Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, S. Marzano sul Sarno, S. Egidio del Monte Albino, Scafati, Siano, Sarno, S. Valentino Torio, Roccapiemonte, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, Campagna, Eboli, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Capaccio, Calvanico, Castiglione dei Genovesi, S. Mango Piemonte.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 1966 n. 210 (Decr. Pres. Cons. 6 luglio 1966).

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. ha previsto 4 agglomerati e cioè: Salerno, Cava dei Tirreni, Mercato S. Severino Fisciano, Battipaglia.

Il 22 maggio 1969 il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha approvato l'ampliamento dell'agglomerato di Salerno-Fuorni.

**4) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Avellino.**

*Statuto:*

Approvato con D.P.R. 29 marzo 1962 n. 236 (G.U. n. 128 del 21 maggio 1962).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Atripalda, Avellino, Capriglia Irpina, Mercogliano, Montafredane, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra. (Sono in corso le pratiche per l'ampliamento del territorio del Nucleo).

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 65 del 13 marzo 1964 (Decr. Pres. Cons. 5 febbraio 1964).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Avellino.

**5) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Benevento.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 2 aprile 1968 n. 657 (G.U. n. 133 del 27 maggio 1968).

*Comprensorio consortile:*

Territorio del Comune di Benevento.

*Piano regolatore:*

Non è stato ancora presentato alcun progetto di P.R.

**MARCHE****1) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 8 gennaio 1964 n. 103 (G.U. n. 74 del 23 marzo 1964); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 8 novembre 1966 n. 1102 (G.U. n. 322 del 23 dicembre 1966) e con D.P.R. 20 novembre 1969 n. 1030 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 1970).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Monsampolo, Montepandone, Roccafluvione, S. Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 74 del 20 marzo 1968 (Decr. Pres. Cons. 16 gennaio 1968).

*Agglomerato industriale:*

E' stato previsto l'agglomerato di Ascoli.

**ABRUZZI E MOLISE****1) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Valle del Pescara.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 28 settembre 1962 n. 1638 (G.U. n. 314 del 10 dicembre 1962); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 14 giugno 1964 n. 687 (G.U. n. 203 del 20 agosto 1964) e D.P.R. 14 giugno 1969 n. 468 (G.U. n. 196 del 4 agosto 1969).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Alanno, Casalincontrada, Chieti, Cepagatti, Francavilla al Mare, Frisa, Lanciano, Manoppello, Miglianico, Montesilvano, Ortona a Mare, Pescara, Ripateatina, Rosciano, Spoltore, S. Giovanni Teatino, Scafa, Tollo, Torre dei Passeri, Torrecchia Teatina, Bucchianico, Pianella, Penne, Città S. Angelo, Loreto Aprutino, Bolognano.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 1967 n. 47 (Decr. Pres. Cons. 27 dicembre 1966).

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. ha previsto gli agglomerati di Pescara, Val Saline, Ortona, Lanciano.

**2) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Avezzano.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 24 luglio 1962 n. 1374 (G.U. n. 241 del 25 settembre 1962); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 31 marzo 1969 n. 233 (G.U. del 23 maggio 1969 n. 130).

*Comprensorio consortile:*

Territorio del Comune di Avezzano.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 9 febbraio 1967 (Decr. Pres. Cons. 3 novembre 1966).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Avezzano.

**3) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Teramo.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 16 ottobre 1962 n. 2048 (G.U. n. 79 del 23 marzo 1963).

*Comprensorio consortile:*

Territorio del Comune di Teramo.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 156 del 24 giugno 1967 (Decr. Pres. Cons. 23 aprile 1967).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Teramo.

**4) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Vastese.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 29 settembre 1962 n. 1589 (G.U. n. 298 del 23 novembre 1962); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 21 febbraio 1968 n. 252 (G.U. n. 85 del 1° aprile 1968).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Cupello, S. Salvo, Vasto.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 48 del 23 febbraio 1968 (Decr. Pres. Cons. 4 gennaio 1968).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Vasto.

**5) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Valle del Biferno-Termoli.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. del 17 ottobre 1967 n. 1019 (G.U. n. 284 del 14 novembre 1967).

*Comprensorio consortile:*

Territorio del Comune di Termoli.

*Piano regolatore:*

Il progetto preliminare di P.R. è stato presentato il 27 novembre 1968 al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ove è all'esame.

*Agglomerato industriale:*

Il progetto preliminare di P.R. prevede un solo agglomerato nei pressi dell'abitato di Termoli.

**6) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Sulmona.**

I requisiti per il riconoscimento del Nucleo sono stati accertati il 27 novembre 1968. Attualmente, il Consorzio è stato costituito ed il relativo statuto è stato approvato con D.P.R. 9 gennaio 1970 (G.U. n. 40 del 14 febbraio 1970). Il comprensorio è costituito dal territorio del Comune di Sulmona.

**7) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di L'Aquila.**

I requisiti per il riconoscimento del Nucleo sono stati accertati il 27 novembre 1968. Attualmente, il Consorzio è stato costituito ed il relativo statuto è stato approvato con D.P.R. 2 febbraio 1970 n. 88 (G.U. n. 72 del 21 marzo 1970). Il comprensorio è costituito dal territorio del Comune di L'Aquila.

**8) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Valle del Sangro-Aventino.**

I requisiti per il riconoscimento del Nucleo sono stati accertati il 27 novembre 1968. Attualmente, il Consorzio è stato costituito ed il relativo statuto è stato approvato con D.P.R. 10 aprile 1970 n. 291 (G.U. n. 130 del 26 maggio 1970).

Il comprensorio consortile risulta composto dei territori dei Comuni di Altino, Atessa, Casoli, Castelfrentano, Mozzagrogna, Pagliata, Perano, S. Eusanio del Sangro, S. Maria Imbaro.

**PUGLIE****1) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 28 giugno 1960 n. 804 (G.U. n. 200 del 17 agosto 1960).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Adelfia, Bari, Bitonto, Bitritto, Capurso, Giovignano, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Triggiano, Valenzano.

*Piano regolatore:*

Uno stralcio di P.R. (riguardante la sola città di Bari) è stato pubblicato sulla G.U. n. 129 del 22 maggio 1969 (Decr. Pres. Cons. 16 aprile 1962).

Il P.R. completo è stato definitivamente approvato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno il 5 agosto 1969.

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. ha previsto gli agglomerati di Bari-Modugno, Bitonto-Giovinazzo, Molfetta.

**2) Consorzio del Porto e dell'Area di sviluppo industriale di Brindisi.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 28 giugno 1960 n. 805 (G.U. n. 200 del 17 agosto 1960).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapico, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, S. Donaci, S. Michele Salentino, S. Pancrazio Salentino, S. Pietro Vernotico, S. Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre S. Susanna, Villa Castelli.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 209 del 24 agosto 1966 (Decr. Pres. Cons. 6 luglio 1966).

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. ha previsto gli agglomerati di Brindisi, Ostuni, Fasano.

**3) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Taranto.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 28 giugno 1960 n. 806 (G.U. n. 200 del 17 agosto 1960).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Carosino, Castellaneta, Crispiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Faggiano, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagiano, Palagianello, Pulsano, Roccaforzata, S. Giorgio, Taranto.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 187 del 31 luglio 1964 (Decr. Pres. Cons. 27 aprile 1964).

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. ha previsto gli agglomerati di Taranto e di Massafra.

**4) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Foggia.***Statuto:*

Originariamente si trattava di un Consorzio per un Nucleo, il cui Statuto fu approvato con D.P.R. 31 marzo 1962 n. 238 (G.U. n. 128 del 21 maggio 1962) e successivamente modificato con D.P.R. 18 agosto 1964 n. 1409 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1965).

Attualmente, l'originario nucleo è stato trasformato in Area e lo statuto del Consorzio per l'Area è stato approvato con D.P.R. 5 maggio 1969 n. 287 (G.U. n. 153 del 19 giugno 1969) e modificato con D.P.R. 9 marzo 1970 n. 148 (G.U. n. 97 del 17 aprile 1970).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei comuni di Manfredonia, Monte S. Angelo (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), S. Marco in Lamis (parte), Lesina (parte), Rignano Garganico, Apricena, S. Severo, Torremaggiore, Lucera, Foggia, Biccari, Troia, Castelluccio dei Sauri, Beliceto, Candela, Ascoli Satriano, Carapelle, Ortanova, Stornara, Stornarella, Cerignola, Trinitapoli, Margherita di Savoia, S. Ferdinando di Puglia, Poggio Imperiale, Orsara, Bovino. Per effetto della approvazione da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in data 18 novembre 1969, di una modifica all'art. 3 dello statuto dell'Area, entrano a far parte del comprensorio anche i territori di S. Agata di Puglia, Accadia, Rocchetta S. Antonio.

*Piano regolatore:*

Il progetto preliminare di P.R. dell'Area è stato presentato il 28 giugno 1969 al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ove è all'esame.

*Agglomerati industriali:*

Il progetto preliminare di P.R. prevede gli agglomerati di Incoronata, Manfredonia, e la « direttrice » di agglomerazione Candela-S. Severo (« direttrice » che potrà comportare la identificazione di più zone agglomerative).

**5) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Lecce.**

*Statuto:*

Originariamente fu previsto un Nucleo, il cui statuto fu approvato con D.P.R. 4 maggio 1966 n. 609 (G.U. n. 195 del 5 agosto 1966); successivamente, in data 27 novembre 1968, furono identificati i requisiti per l'Area. E con D.P.R. 9 marzo 1970 n. 149 (G.U. n. 97 del 17 aprile 1970) il Nucleo fu trasformato in Area ed il comprensorio ampliato.

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Surbo, Lecce, Campi, Squinzano, Trepuzzi, Novoli, Carmiano, Arnesano, Monteroni, Copertino, Lequile, S. Pietro in Lama, S. Cesareo, S. Donato, Mattignano, Calimera, Sternatia, Galatina, Nardò, Galatone, Soleto, Zollino, Martano, Aradeo, Cutrofiano, Sogliano Cavour, Corigliano, Melpignano, Castrignano, Cursi, Maglie, Muro, Palmarigi, Otranto, Sannicola, Gallipoli.

*Piano regolatore:*

Il P.R. del Nucleo è stato pubblicato sulla G.U. n. 101 del 19 aprile 1969 (Decr. Pres. Cons. 7 marzo 1969).

Essendo intervenuto il riconoscimento di Area è, attualmente, in corso di redazione il progetto preliminare di P.R. dell'Area.

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Lecce nel territorio del Comune di Lecce.

**BASILICATA****1) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Potenza.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 20 luglio 1961 n. 1013 (G.U. n. 253 del 10 ottobre 1961); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 9 maggio 1968 n. 759 (G.U. n. 169 del 6 luglio 1968).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Potenza, Tito e Pignola.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 164 (Decr. Pres. Cons. 25 marzo 1968).

Il 25 luglio 1968 la Commissione interministeriale si è espressa su un progetto preliminare di variante del P.R. predetto, riguardante l'ampliamento dell'agglomerato di Potenza in località Piana del Mattino.

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Potenza.

**2) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Valle del Basento (Matera).***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 30 gennaio 1962 n. 50 (G.U. n. 52 del 26 febbraio 1962); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 20 ottobre 1964 n. 1567 (G.U. n. 30 del 4 febbraio 1965) e con D.P.R. 11 dicembre 1968 n. 1514 (G.U. n. 96 del 15 aprile 1969).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Altamura (parte), Ferrandina, Grottole, Matera, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Salandra, Sant'Eramo in Colle (parte), Grassano, Policoro, Bernalda, Montalbano Jonico.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 207 del 22 agosto 1966 (Decr. Pres. Cons. 6 luglio 1966).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Matera.

**CALABRIA****1) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di S. Eufemia Lamezia.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 23 febbraio 1968 n. 320 (G.U. n. 91 dell'8 aprile 1968); modifiche statutarie approvate con D.P.R. n. 224 del 1969 (G.U. n. 130 del 23 maggio 1969).

**Comprensorio consortile:**

Territorio del Comune di Lamezia Terme (che è stato costituito recentemente dalla fusione dei Comuni di Nicastro, Sambiase, S. Eufemia Lamezia).

**Piano regolatore:**

Il progetto di P.R. non è stato ancora presentato.

**2) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Crotona.****Statuto:**

Approvato con D.P.R. 11 ottobre 1962 n. 2054 (G.U. n. 92 del 5 aprile 1963).

**Comprensorio consortile:**

Territorio del Comune di Crotona.

**Piano regolatore:**

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 24 aprile 1967 (Decr. Pres. Cons. 14 marzo 1967).

**Agglomerato industriale:**

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Crotona.

**3) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Golfo di Policastro.****Statuto:**

Approvato con D.P.R. 29 marzo 1962 n. 235 (G.U. n. 128 del 21 maggio 1962); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 15 maggio 1967 n. 445 (G.U. n. 156 del 24 giugno 1967).

**Comprensorio consortile:**

Territorio dei Comuni di Maratea (parte), Praia a Mare, Scalea, Tortora, Trecchina, Rivello, Nemoli, Lauria, S. Nicola Arcella, S. Domenica Talao.

**Piano regolatore:**

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 26 del 30 gennaio 1968 (Decr. Pres. Cons. 28 novembre 1967).

**Agglomerato industriale:**

Il P.R. ha previsto un agglomerato diviso in due parti corrispondenti alle sezioni di Aieta e di Tortora.

**4) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Piana di Sibari.****Statuto:**

Originariamente fu previsto un Nucleo, il cui statuto fu approvato con D.P.R. 13 aprile 1962 n. 293 (G.U. n. 141 del 6 giugno 1962) e modificato con D.P.R. 2 giugno 1963 n. 865 (G.U. n. 174 del 2 luglio 1963), D.P.R. 8 giugno 1964 n. 686 (G.U. n. 203 del 20 agosto 1964) e D.P.R. 8 novembre 1966 n. 1101 (G.U. n. 322 del 23 dicembre 1966).

Il 9 aprile 1969 il Nucleo è stato trasformato in Area.

*Comprensorio consortile:*

Del Nucleo: territorio dei Comuni di Cassano Jonio, Corigliano Calabro, Terranova di Sibari, Spezzano Albanese, Rossano, Castrovillari.  
Dell'Area: oltre i Comuni facenti parte del Nucleo, sono in fase di aggregazione altri Comuni della zona.

*Piano regolatore:*

Il P.R. del Nucleo è stato pubblicato sulla G.U. n. 167 del 4 luglio 1968 (Decr. Pres. Cons. 28 maggio 1968). Tale piano, comunque, non trova concreta applicazione a causa di sopravvenute difficoltà connesse al valore archeologico del sito. In ogni caso, essendo intervenuta la trasformazione in Area le predette difficoltà troveranno composizione nell'ambito del redigendo P.R. dell'Area.

**5) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 9 luglio 1963 n. 1016 (G.U. n. 213 del 10 agosto 1963) e modificato con D.P.R. 28 ottobre 1970 n. 1149 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 1971).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 312 del 13 dicembre 1966 (Decr. Pres. Cons. 15 ottobre 1966).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Reggio Calabria.

**6) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Vibo Valentia.**

Il Consorzio è stato costituito ed il relativo statuto è in fase di approvazione (il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti per l'individuazione di un Nucleo è avvenuto il 27 luglio 1967).

**SICILIA****1) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - Zona Nord - Catania.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 26 marzo 1963 n. 2390 (G.U. n. 95 del 26 marzo 1964).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Aci Castello, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Motta S. Anastasia, Paternò, S. Agata Li Battiati, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio, S. Pietro Clarenza, Tremestieri Etneo.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 173 del 10 luglio 1968 (Decr. Pres. Cons. 27 febbraio 1968).

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Pantano d'Arce e di Piano Tavola.

**2) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - Zona Sud - Siracusa.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 22 maggio 1964 n. 596 (G.U. n. 183 del 27 luglio 1964).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Florida, Lentini, Melilli, Noto, Siracusa, Solarino, Sortino.

*Piano regolatore:*

La Commissione interministeriale si è espressa favorevolmente in data 7 aprile 1967 sul progetto preliminare di P.R. Il progetto definitivo di P.R. è in fase di approvazione.

**3) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Palermo.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 4 gennaio 1964 n. 75 (G.U. n. 64 del 12 marzo 1964).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Belmonte Mezzano, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficcarazzi, Isola delle Femmine, Misilmeri, Palermo, S. Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Villabate.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 115 del 9 maggio 1967 (Decr. Pres. Cons. 13 aprile 1967).

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. ha previsto gli agglomerati di Termini Imerese, Bagheria e Carini.

**4) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Trapani.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 22 aprile 1964 n. 330 (G.U. n. 131 del 30 maggio 1964).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Marsala, Paceco, S. Vito Lo Capo, Trapani, Valderice.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1968 (Decr. Pres. Cons. 22 novembre 1967).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Trapani.

**5) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Ragusa.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 3 aprile 1963 n. 791 (G.U. n. 155 dell'11 giugno 1963); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 27 maggio 1966 n. 523 (G.U. n. 173 del 15 luglio 1966) e D.P.R. 11 dicembre 1968 n. 1497 (G.U. n. 80 del 28 marzo 1969).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Modica, Pozzallo, Ragusa, Scicli.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 185 del 22 luglio 1968 (Decr. Pres. Cons. 25 marzo 1968).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Ragusa.

**6) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Gela.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 13 aprile 1962 n. 770 (G.U. n. 178 del 16 luglio 1962); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 27 settembre 1965 n. 1489 (G.U. n. 17 del 21 gennaio 1966) e D.P.R. 7 febbraio 1968 n. 155 (G.U. n. 73 del 18 marzo 1968).

*Comprensorio consortile:*

Territorio del Comune di Gela.

*Piano Regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 169 del 6 luglio 1968 (Decr. Pres. Cons. 7 giugno 1968).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Gela.

**7) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Caltagirone.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 10 novembre 1964 n. 1480 (G.U. n. 15 del 19 gennaio 1965); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 21 febbraio 1968 n. 251 (G.U. n. 85 del 1° aprile 1968).

*Comprensorio consortile:*

Territorio del Comune di Caltagirone.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 246 del 27 settembre 1969 (Decr. Pres. Cons. 1° agosto 1969).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Caltagirone.

**8) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Messina.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 13 maggio 1962 n. 574 (G.U. n. 163 del 30 giugno 1962).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Milazzo, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Villafranca Tirrena, S. Pier Niceto, Valdina, Rometta, Torregrotta, Saponara, Spadafora, Venetico, Monforte S. Giorgio, Barcellona, Pozzo di Gotto.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 25 del 29 gennaio 1968 (Decr. Pres. Cons. 15 dicembre 1967).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Messina.

**SARDEGNA****1) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Cagliari.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 4 novembre 1961 n. 1410 (G.U. n. 10 del 12 gennaio 1962); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 3 giugno 1963 n. 897 (G.U. n. 182 del 9 luglio 1963).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, Nuraminis, Quartu S. Elena, S. Sperate, Sarroch, Selargius, Serdiana, Serramanna, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Ussana, Uta, Villasor, Villaspeciosa.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 1968 (Decr. Pres. Cons. 10 novembre 1967).

*Agglomerati industriali:*

Il P.R. ha previsto gli agglomerati di Macchiareddu-Grogastu e di Cagliari Elmas (quest'ultimo destinato ad insediamenti minori).

**2) Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Sassari - Porto Torres - Alghero.***Statuto:*

Originariamente fu previsto un Nucleo, il cui statuto fu approvato con D.P.R. 24 settembre 1962 n. 1554 (G.U. n. 289 del 14 novembre 1962). Il 9 aprile 1969 il Nucleo è stato trasformato in Area.

*Comprensorio consortile:*

Del Nucleo: territorio dei Comuni di Alghero, Porto Torres, Sassari.

Dell'Area: oltre ai Comuni del Nucleo sono in via di aggregazione altri Comuni della zona.

*Piano regolatore:*

Il progetto definitivo di P.R. è stato definitivamente presentato al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nel luglio del 1969. Attualmente è in esame.

*Agglomerato industriale:*

Il progetto definitivo di P.R. prevede l'agglomerato di Sassari, ubicato nel territorio del Comune di Porto Torres.

**3) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione dell'Oristanese.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 14 maggio 1963 n. 808 (G.U. n. 160 del 17 giugno 1963); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 27 maggio 1966 n. 524 (G.U. n. 175 del 15 luglio 1966).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di S. Giusta, Oristano, Cabras.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 109 del 30 aprile 1968 (Decr. Pres. Cons. 5 febbraio 1968).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato dell'Oristanese.

**4) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Olbia.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 25 luglio 1964 n. 890 (G.U. n. 253 del 14 ottobre 1964).

*Comprensorio consortile:*

Territorio del Comune di Olbia.

*Piano regolatore:*

La Commissione interministeriale ha espresso il 12 giugno 1967 il proprio parere sul progetto preliminare di P.R.

**5) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 8 settembre 1963 n. 1328 (G.U. n. 263 dell'8 ottobre 1963).

*Comprensorio consortile:*

Territorio dei Comuni di Carbonia, Gonnese, Iglesias, Portoscuso, S. Antioco, S. Giovanni Suergiu.

*Piano regolatore:*

Il P.R. è stato pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1968 (Decr. Pres. Cons. 28 novembre 1967).

*Agglomerato industriale:*

Il P.R. ha previsto l'agglomerato di Portovesme.

**6) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax.***Statuto:*

Approvato con D.P.R. 10 ottobre 1962 n. 1601 (G.U. n. 303 del 28 novembre 1962); modifiche statutarie approvate con D.P.R. 14 giugno 1968 n. 297 (G.U. n. 216 del 26 agosto 1968) e D.P.R. 5 maggio 1969 n. 367 (G.U. n. 178 del 16 luglio 1969).

*Comprensorio consortile:*

Parte del territorio del Comune di Tortolì.

*Piano regolatore:*

La Commissione interministeriale ha dato il proprio parere in data 31 marzo 1966 sul progetto preliminare di P.R.

**7) Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Sardegna Centrale.**

Il 9 aprile 1969 sono stati accertati i requisiti richiesti per il riconoscimento del Nucleo.

Attualmente, il Consorzio relativo è stato costituito ed il relativo statuto è stato approvato con D.P.R. 5 marzo 1970 n. 205 (G.U. n. 112 del 6 maggio 1970).

Il comprensorio consortile risulta composto dai territori dei Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Illorai, Lei, Macomer, Nora-gume, Ottana, Silanus.

**D) Elenco dei Comuni inclusi nelle zone caratterizzate da particolare depressione (elenco per Province). (Cfr. punto 2, Capo V, Titolo IV, del commentario) (\*).**

**Provincia: AGRIGENTO (19) + (16)**

**Comuni:**

Alessandria della Rocca	Monti Sicani
Bivona	id.
Burgio	id.
Calamonaci	id.
Cammarata	id.
Campobello di Licata	Medio Salso
Castel Termini	Monti Sicani
Cianciana	id.
Grotte	id.
Licata	Medio Salso
Lucca Sicula	Monti Sicani
Palma di Montechiaro	Medio Salso
Racalmuto	Monti Sicani
Ravanusa	Medio Salso
San Biagio Platani	Monti Sicani
San Giovanni Gemini	id.
Sant'Angelo Muxaro	id.
Santo Stefano Quisquina	id.
Villafranca Sicula	id.

Inclusi perché terremotati (L. 27 febbraio 1968 n. 79, art. 1).

Agrigento	Porto Empedocle
Aragona	Raffadali
Caltabellotta	Realmonte
Cattolica Eraclea	Ribera
Joppolo Giancaxio	Sambuca di Sicilia
Menfi	S. Margherita di Belice
Montallegro	Sciacca
Montevago	Siculiana

**Provincia: AVELLINO (41)**

**Comuni:**

Andretta	Alta Irpinia e alto Potentino
Aquilonia	id.
Bisaccia	id.
Cairano	id.
Calabritto	Alto Sele
Calitri	Alta Irpinia e alto Potentino
Caposele	Alto Sele
Castelfranco	Alta Irpinia e alto Potentino
Castelvetero sul Calore	id.
Conza della Campania	id.

(\*) Quanto alla qualificazione di « Comune particolarmente depresso » ai fini dell'applicazione del 3° comma dell'articolo unico della L. 15 aprile 1971 n. 205 e del 1° e 2° comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971 n. 853, i Comuni meridionali classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, vanno considerati particolarmente depressi (tutte le leggi citate sono riportate in appendice generale al presente commentario).

Gesualdo	Alta Irpinia ed alto Potentino
Greci	id.
Guardia Lombardi	id.
Lacedonia	id.
Lioni	id.
Montaguto	id.
Montemarano	id.
Monteverde	id.
Morra De Sanctis	id.
Nusco	id.
Paternopoli	id.
Rocca San Felice	id.
San Michele di Serino	id.
Santa Lucia di Serino	id.
Sant'Andrea di Conza	id.
Sant'Angelo dei Lombardi	id.
Sant'Arcangelo Trimonte	Alto Fortore
Santo Stefano del Sole	Alta Irpinia e alto Potentino
Savignano Irpino (di Pug.)	id.
Scampitella	id.
Senerchia	Alto Sele
Serino	Alta Irpinia e alto Potentino
Solofra	id.
Teora	id.
Torella de' Lombardi	id.
Travico	id.
Vallata	id.
Vallesaccarda	id.
Villamaina	id.
Volturara Irpina	id.
Zungoli	id.

**Provincia: BENEVENTO (41)****Comuni:**

Baselice	Alto Fortore
Bucciano	id.
Campolattaro	id.
Casalduni	id.
Castelfranco in Miscano	id.
Castelpagano	id.
Castelvetere in Val Fortore	id.
Cautano	id.
Cerreto Sannita	id.
Circello	id.
Colle Sannita	id.
Cusano Mutri	id.
Dugenta	id.
Durazzano	id.
Foiano di Val Fortore	id.
Fragneto l'Abate	id.
Fragneto Monforte	id.
Frasso Telesino	id.

Ginestra degli Schiavoni	Alto Fortore
Guardia Sanframondi	id.
Moiano	id.
Molinara	id.
Montefalcone di Val Fortore	id.
Morcone	id.
Paduli	id.
Pago Veiano	id.
Pesco Sannita	id.
Pietraroja	id.
Pietrelcina	id.
Pontelandolfo	id.
Reino	id.
San Bartolomeo in Galdo	id.
San Giorgio la Molara	id.
San Lorenzo Maggiore	id.
San Lupo	id.
San Marco dei Cavoti	id.
Santa Croce del Sannio	id.
Sant'Agata dei Goti	id.
Sassinoro	id.
Tocco Caudio	id.
Vitulano	id.

**Provincia: CAGLIARI (26) + (9)**

**Comuni:**

Aidomaggiore	Gennargentu e alto Flumendosa
Allai	id.
Ardauli	id.
Armungia	id.
Assolo	id.
Asuni	id.
Ballao	id.
Bidoni	id.
Busachi	id.
Fordongianus	id.
Goni	id.
Mogorella	id.
Neoneli	id.
Nughedu Santa Vittoria	id.
Nureci	id.
Ruinias	id.
Samugheo	id.
San Basilio	id.
San Nicolò Gerrei	id.
Sant'Antonio Ruinas	id.
Sedilo	id.
Silius	id.
Siurgus Donigala	id.
Sorradile	id.
Ulà Tirso	id.
Villasalto	id.

Inclusi nelle zone pastorali:

Abbasanta  
Bonarcado  
Boroneddu  
Ghilarza  
Norbello

Paulilatino  
Santu Lussurgiu  
Seneghe  
Tadusuni

**Provincia: CALTANISSETTA (19)**

**Comuni:**

Acquaviva Platani  
Bompensiere  
Campofranco  
Delia  
Marianopoli  
Mazzarino  
Milena  
Montedoro  
Mussomeli  
Niscemi  
Resuttano  
Riesi  
San Cataldo  
Santa Caterina Villarmosa  
Serradifalco  
Sommatino  
Sutera  
Vallelunga Pratameno  
Villalba

Monti Sicani  
id.  
id.  
Medio Salso  
Monti Sicani  
Medio Salso  
Monti Sicani  
id.  
id.  
Medio Salso  
Peloritani e Caronie  
Medio Salso  
Monti Sicani  
Peloritani e Caronie  
Monti Sicani  
Medio Salso  
Monti Sicani  
id.  
id.

**Provincia: CAMPOBASSO (56)**

**Comuni:**

Acquaviva Collecroce  
Bagnoli del Trigno  
Baranello  
Belmonte del Sannio  
Bonefro  
Busso  
Campodipietra  
Campolieto  
Casacalenda  
Casalciprano  
Castelbottaccio  
Castellino del Biferno  
Castelmauro  
Castropignano  
Cercemaggiore  
Civitaampomarano  
Colletorto  
Fossalto

Molise Centrale  
Alti bacini Sinello e Trigno  
Molise Centrale  
Alti bacini Sinello e Trigno  
Alto Fortore  
Molise Centrale  
Alto Fortore  
id.  
Molise Centrale  
id.  
id.  
id.  
id.  
id.  
Alto Fortore  
Molise Centrale  
Alto Fortore  
Molise Centrale

Gambatesa	Alto Fortore
Gildone	id.
Guardialfiera	Molise Centrale
Jelsi	Alto Fortore
Limosano	Molise Centrale
Lucito	id.
Lupara	id.
Macchia Valfortore	Alto Fortore
Mafalda	Alti bacini Sinello e Trigno
Matrice	Alto Fortore
Monacilioni	id.
Montagano	Molise Centrale
Montefalcone nel Sannio	Alti bacini Sinello e Trigno
Montelongo	Alto Fortore
Montemitro	Alti bacini Sinello e Trigno
Montorio nei Frentani	Molise Centrale
Morrone del Sannio	id.
Oratino	id.
Petrella Tifernina	id.
Pietracatella	Alto Fortore
Poggio Sannita	Alti bacini Sinello e Trigno
Provvidenti	Molise Centrale
Roccia	Alto Fortore
Ripabottoni	Molise Centrale
Roccapivara	Alti bacini Sinello e Trigno
Salcito	id.
San Biase	Molise Centrale
San Felice del Molise	Alti Bacini Sinello e Trigno
San Giuliano di Puglia	Alto Fortore
San Giovanni in Galdo	id.
Santa Croce di Magliano	id.
Sant'Angelo Limosano	Molise Centrale
Sant'Elia a Pianisi	Alto Fortore
Tavenna	Molise Centrale
Torella del Sannio	id.
Toro	Alto Fortore
Trivento	Alti bacini Sinello e Trigno
Tufara	Alto Fortore

**Provincia: CATANZARO (17)****Comuni:**

Belvedere di Spinello	Pre Sila jonica centrale
Brognauro	Versante jonico Aspromonte
Caccuri	Pre Sila jonica centrale
Cardinale	Versante jonico Aspromonte
Carfizzi	Pre Sila jonica centrale
Castelsilano	id.
Cerenzia	id.
Fabrizia	Versante jonico Aspromonte
Melissa	Pre Sila jonica centrale

Mongiana	Versante jonico Aspromonte
Nardo di Pace	id.
Pallagorio	Pre Sila jonica centrale
San Nicola dell'Alto	id.
Santa Severina	id.
Savelli	id.
Umbriatico	id.
Verzino	id.

**Provincia: CHIETI (27)****Comuni:**

Carpineto Sinello	Alti bacini Sinello e Trigno
Carunchio	id.
Casalanguida	id.
Castelguidone	id.
Castiglione Messer Marino	id.
Celenza sul Trigno	id.
Dogliola	id.
Fraine	id.
Fresagrandinaria	id.
Gamberale	Alto bacino del Sangro
Gessopalena	id.
Gissi	Alti bacini Sinello e Trigno
Guilmi	id.
Lentella	id.
Liscia	id.
Montazzoli	id.
Montenerodomo	Alto bacino del Sangro
Palmoli	Alti bacini Sinello e Trigno
Pizzoferrato	Alto bacino del Sangro
Roccapinalveti	Alti bacini Sinello e Trigno
San Buono	id.
San Giovanni Lipioni	id.
Schiavi di Abruzzo	id.
Tornareccio	id.
Torrebruna	id.
Torricella Peligna	Alto bacino del Sangro
Tufillo	Alti bacini Sinello e Trigno

**Provincia: COSENZA (25)****Comuni:**

Acri	Pre Sila jonica centrale
Albidona	Pollino e destra Sinni
Alessandria del Carretto	id.
Bocchigliero	Pre Sila jonica centrale
Caloveto	id.
Campana	id.
Canna	Pollino e destra Sinni
Castroregio	id.
Copalati	Pre Sila jonica centrale

Laino Borgo	Pollino e destra Sinni
Laino Castello	id.
Longobucco	Pre Sila jonica centrale
Mormanno	Pollino e destra Sinni
Nocara	id.
Oriolo	id.
Paludi	Pre Sila jonica centrale
Plataci	Pollino e destra Sinni
San Cosmo Albanese	Pre Sila jonica centrale
San Demetrio Corone	id.
San Giorgio Albanese	id.
San Lorenzo Bellizzi	Pollino e destra Sinni
Santa Sofia d'Epiro	Pre Sila jonica centrale
Scala Coeli	id.
Terravecchia	id.
Vaccarizzo Albanese	id.

**Provincia: ENNA (10) + (2)****Comuni:**

Barrafranca	Medio Salso
Calascibetta	Peloritani e Caronie
Cerami	id.
Gagliano Castelferrato	id.
Leonforte	id.
Nicosia	id.
Pietraperzia	Medio Salso
Sperlinga	Peloritani e Caronie
Troina	id.
Villarosa	id.

Inclusi perché terremotati (D.L. 27 febbraio 1968 n. 79, art. 1).

Agira  
Enna

**Provincia: FOGGIA (23)**

Accadia	Alta Irpinia e Alto Potentino
Alberona	Alto Fortore
Anzano di Puglia	Alta Irpinia e Alto Potentino
Biccari	Alto Fortore
Bovino	Alta Irpinia e Alto Potentino
Carlantino	Alto Fortore
Casalnuovo Monterotaro	id.
Castelluccio Valmaggiore	id.
Celenza Valfortore	id.
Celle di San Vito	id.
Deliceto	Alta Irpinia e Alto Potentino
Faeto	Alto Fortore
Monteleone di Puglia	Alta Irpinia e Alto Potentino

Motta Montecorvino	Alto Fortore
Orsara di Puglia	Alta Irpinia e Alto Potentino
Panni	id.
Pietramontecorvino	Alto Fortore
Rocchetta Sant'Antonio	Alta Irpinia e Alto Potentino
Roseto Valfortore	Alto Fortore
San Marco la Catola	id.
Sant'Agata di Puglia	Alta Irpinia e Alto Potentino
Volturata Appula	Alto Fortore
Volturino	id.

**Provincia: L'AQUILA (1)****Comuni:**

Ateleta	Alto bacino del Sangro
---------	------------------------

**Provincia: MATERA (7)****Comuni:**

Accettura	Medio Agri e Sinni
Calciano	id.
Sirigliano	id.
Gorgoglione	id.
Oliveto Lucano	id.
San Giorgio Lucano	Pollino e destra Sinni
Tricarico	Medio Agri e Sinni

**Provincia: MESSINA (29) + (12)****Comuni:**

Alcara Li Fusi	Peloritani e Caronie
Antillo	id.
Basicò	id.
Capizzi	id.
Casalvecchio Siculo	id.
Cesarò	id.
Floresta	id.
Fondachelli Fantina	id.
Francavilla di Sicilia	id.
Gaggi	id.
Galati Mamertino	id.
Graniti	id.
Limina	id.
Longi	id.
Malvagna	id.
Moio Alcantara	id.
Mongiuffi Melia	id.
Montalbano Elicona	id.
Motta Camastra	id.

Novara di Sicilia	Peloritani e Caronie
Raccuja	id.
Rocca Fiorita	id.
Roccella Valdemone	id.
San Piero Patti	id.
Santa Domenica Vittoria	id.
San Teodoro	id.
Tortorici	id.
Tripi	id.
Ucria	id.

Inclusi perché terremotati (D.L. 27 febbraio 1968 n. 79, art. 1).

Caronia	Naso
Castel di Lucio	Pettineo
Giosa Marea	Reitano
Militello Rosmarino	S. Marco d'Alunzio
Mistretta	S. Stefano di Camastra
Motta d'Affermo	Tusa

**Provincia: NUORO (34) + (29)**

**Comuni:**

Austis	Gennargentu e alto Flumendosa
Bitti	Altop. di Buddusò, monti di Alà, alta Baronia
Desulo	Gennargentu e alto Flumendosa
Elini	id.
Escalaplano	id.
Esterzili	id.
Fonni	id.
Gairo	id.
Gavoi	id.
Isili	id.
Laconi	id.
Loceri	id.
Lodè	Altop. di Buddusò, monti di Alà, alta Baronia
Mamoiada	Gennargentu e alto Flumendosa
Nurallao	id.
Nurri	id.
Ollolai	id.
Olzai	id.
Onani	Altop. di Buddusò, monti di Alà, alta Baronia
Oniferi	Gennargentu e alto Flumendosa
Orgosolo	id.
Orroli	id.
Ortueri	id.
Orune	Altop. di Buddusò, monti di Alà, alta Baronia
Osidda	id.

Osini	Gennargentu e alto Flumendosa
Ovodda	id.
Perdasdefogu	id.
Sadali	id.
Sarule	id.
Seui	id.
Tertenia	id.
Teti	id.
Tiana	id.
Ulassai	id.
Ussassai	id.
Villanovatulo	id.

**Provincia: NUORO (29)**

Inclusi nelle zone pastorali:

Aritzo	Oliena
Arzana	Orani
Atzara	Ottana
Belvi	Sagama
Birori	Scano di Montiferro
Bolotana	Seulo
Borore	Silanus
Bortigali	Sindia
Dualchi	Sorgono
Gadoni	Suni
Lei	Talana
Lula	Tonara
Macomer	Urzulei
Meana Sardo	Villagrande Strassali
Noragugume	

**Provincia: PALERMO (12) + (69)****Comuni:**

Alia	Monti Sicani
Alimena	Peloritani e Caronie
Bisacquino	Monti Sicani
Bonpietro	Peloritani e Caronie
Campofelice di Fitalia	Monti Sicani
Castronuovo di Sicilia	id.
Chiusa Scalafani	id.
Gangi	Peloritani e Caronie
Giuliana	Monti Sicani
Palazzo Adriano	id.
Prizzi	id.
Valledolmo	id.

Inclusi perché terremotati (D.L. 27 febbraio 1968 n. 79, art. 1).

Alimenusa	Lascari
Altavilla Milicia	Marineo
Altofonte	Mezzojuso
Bagheria	Misilmeri
Balestrate	Monreale
Bancina	Montelepre
Belmonte Mezzagno	Montemaggiore Belsito
Bolognetta	Palermo
Borghetto	Partinico
Caccamo	Petralia Soprana
Caltavuturo	Petralia Sottana
Campofelice di Roccella	Piana Albanesi
Campofiorito	Polizzi Generosa
Camporeale	Pollina
Capaci	Roccamena
Carini	Roccapalumba
Castelbuono	San Cipirello
Castellana	San Giuseppe Jato
Casteldaccia	San Mauro Castelverde
Cefalà Diana	Santa Cristina Gela
Cefalù	Santa Flavia
Cerda	Sciara
Ciminna	Scillato
Cinisi	Sclafani Bagni
Collesano	Termini Imerese
Contessa Entellina	Terrasini
Corleone	Torretta
Ficarazzi di Palermo	Trabia
Geraci Siculo	Trappeto
Giardinello	Ustica
Godrano	Ventimiglia Sicilia
Gratteri	Vicari
Isnello	Villabate
Isola delle Femmine	Villafrati
Lercara Friddi	

**Provincia: POTENZA (42)**

**Comuni:**

Abriola	Medio Agri e Sinni
Albano di Lucania	id.
Anzi	id.
Balvano	Alto Sele
Brienza	id.
Brindisi Montagna	Medio Agri e Sinni
Calvello	id.
Calvera	Pollino e destra Sinni
Campomaggiore	Medio Agri e Sinni
Carbone	Pollino e destra Sinni
Casalnuovo Lucano	id.

Castelgrande	Irpinia e Alto Potentino
Castelmezzano	Medio Agri e Sinni
Castelsaraceno	Pollino e destra Sinni
Castronuovo di Sant'Andrea	id.
Cersosimo	id.
Corleto Perticara	Medio Agri e Sinni
Episcopia	Pollino e destra Sinni
Francavilla in Sinni	id.
Guardia Perticara	Medio Agri e Sinni
Laurenzana	id.
Noepoli	Pollino e destra Sinni
Pescopagano	Irpinia e alto Potentino
Picerno	Alto Sele
Pietrapertosa	Medio Agri e Sinni
Rotonda	Pollino e destra Sinni
Ruoti	Alto Sele
San Chirico Nuovo	Medio Agri e Sinni
San Chirico Raparo	Pollino e destra Sinni
San Costantino Albanese	id.
San Severino Lucano	id.
Sant'Angelo le Fratte	Alto Sele
Sasso di Castalda	id.
Satriano di Lucania	id.
Savoia di Lucania	id.
Teana	Pollino e destra Sinni
Terranova di Pollino	id.
Tolve	Medio Agri e Sinni
Trivigno	id.
Vaglio Basilicata	id.
Vietri di Potenza	Alto Sele
Viggianello	Pollino e destra Sinni

**Provincia: REGGIO CALABRIA (26)****Comuni:**

Africo	Versante jonico Aspromonte
Antonimina	id.
Bagaladi	id.
Bivongi	id.
Camini	id.
Canolo	id.
Cardeto	id.
Ciminà	id.
Condofuri	id.
Gerace	id.
Grotteria	id.
Mammola	id.
Martone	id.
Pazzano	id.
Placanica	id.
Platì	id.
Riace	id.

Roccaforte del Greco	Versante jonico Aspromonte
Roghudi	id.
Samo	id.
San Giovanni di Gerace	id.
San Lorenzo	id.
San Luca	id.
Sant'Agata del Bianco	id.
Stignano	id.
Stilo	id.

**Provincia: SALERNO (80)****Comuni:**

Alfano	Cilento
Aquara	id.
Auletta	id.
Bellosguardo	id.
Buccino	Alto Sele
Buonabitacolo	Cilento
Caggiano	Alto Sele
Campagna	id.
Campora	Cilento
Cannalonga	id.
Casalbuono	id.
Casaletto Spartano	id.
Caselli in Pittari	id.
Castelcivita	id.
Castelnuovo Cilento	id.
Castelnuovo di Conza	Alto Sele
Castel San Lorenzo	Cilento
Celle di Bulgheria	id.
Ceraso	id.
Cicerale	id.
Colliano	Alto Sele
Contursi	id.
Corleto Monforte	Cilento
Cuccaro Vetere	id.
Felitto	id.
Futani	id.
Gioi	id.
Laurenzana Cilento	id.
Laurino	id.
Laurito	id.
Laviano	Alto Sele
Lustra	Cilento
Magliano Vetere	id.
Moio della Civitella	id.
Montano Antilia	id.
Monteforte Cilento	id.
Monte San Giacomo	id.
Montesano sulla Marcellana	id.

Morigarati	Cilento
Novi Velia	id.
Oliveto Citra	Alto Sele
Omignano	Cilento
Orria	id.
Ottati	id.
Palomonte	Alto Sele
Perito	Cilento
Petina	id.
Piaggine	id.
Postiglione	id.
Prignano Cilento	id.
Ricigliano	Alto Sele
Roccadaspide	Cilento
Rocagloriosa	id.
Rofrano	id.
Romagnano al Monte	Alto Sele
Roscigno	Cilento
Rutino	id.
Sacco	id.
Salento	id.
Salvitelle	Alto Sele
San Gregorio Magno	id.
San Mauro la Bruca	Cilento
San Pitero al Tanagro	id.
San Rufo	id.
Santa Marina	id.
Sant'Angelo a Fasanella	id.
Santomenna	Alto Sele
Sanza	Cilento
Serra Mezzana	id.
Sessa Cilento	id.
Sicignano degli Alburni	id.
Stella Cilento	id.
Stio	id.
Torraca	id.
Torre Orsaia	id.
Tortorella	id.
Trentinara	id.
Valle dell'Angelo	id.
Vallo della Lucania	id.
Valva	Alto Sele

**Provincia: SASSARI (11) + (2)****Comuni:**

Alà dei Sardi	Altop. di Buddusò, monti di Alà, alta Baronia	
Bono		id.
Bottidda		id.
Buddusò		id.
Burgos		id.

Esporlatu	Altop. di Buddusò, monti di Alà, alta Baronia	
Monti		id.
Nughedu di San Nicolò		id.
Nule		id.
Olbia (parte)		id.
Pattada		id.

Inclusi nelle zone pastorali:

Illorai  
Telti

Inclusi perché terremotati (D.L. 27 febbraio 1968 n. 79, art. 1).

**Provincia: TRAPANI (22)**

**Comuni:**

Alcamo	Mazara del Vallo
Busetto Palizzolo	Paceco
Calatafimi	Partanna
Campobello di Mazara	Poggioreale
Castellammare del Golfo	Salaparuta
Castelvetrano	Salemi
Custonaci	Santa Ninfa
Erice (per la sola frazione di Casa Santa)	San Vito Lo Capo
Favignana	Trapani
Gibellina	Valderice
Marsala	Vita

## PARTE SECONDA (\*) (\*\*)

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI PER LA CAMPANIA

##### CAPO I

#### Provvedimenti a favore della provincia e del comune di Napoli

##### Art. 159

###### MUTUI E PROVVIDENZE CREDITIZIE

*Ai sensi dell'art. 4 della legge 9 aprile 1953 n. 297, recante provvedimenti a favore della provincia e del comune di Napoli, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza, mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi.*

---

(\*) Nella compilazione del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, il testo coordinato è stato distinto — e non senza motivo — in due parti, nella prima delle quali sono state raggruppate tutte le disposizioni la cui efficacia si estende all'intero territorio meridionale, mentre nella seconda sono state inserite le norme speciali concernenti gli interventi a favore di determinate regioni, zone o comuni del Mezzogiorno.

Nel commento, si è ritenuto opportuno soffermarsi maggiormente sulla prima parte del T.U., sia per l'interesse generale che riveste, sia perché nella seconda parte sono contenute norme che dal punto di vista pratico hanno — salvo casi particolari — scarsissimo interesse a causa della loro vetustà e — in qualche caso — del loro esaurimento.

Formeranno, invece, oggetto di particolare considerazione le parti riguardanti gli interventi recati dalla legge speciale per la Calabria e quelli per la rinascita della Sardegna.

Negli altri casi, sarà fornita una nota introduttiva a ciascun titolo, sottolineando i problemi che sono stati affrontati in sede di coordinamento del T.U. e la generale struttura operativa delle norme, mentre in calce agli articoli saranno — come al solito — riportate le disposizioni di legge citate nel corpo del testo coordinato con gli eventuali riferimenti giurisprudenziali.

(\*\*) Il 7° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 testualmente recita: «Le attribuzioni del soppresso Comitato nonché quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni». La disposizione, dunque, riguarda tutta la materia della parte seconda del presente T.U.

*I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia è prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia, questa è assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.*

*Le opere sono effettuate secondo i programmi predisposti dall'amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.*

*La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le amministrazioni interessate delegano irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministrano gli istituti finanziatori suindicati.*

*I progetti relativi alle opere previste nei programmi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, 30 e 31 del presente testo unico.*

*L'esecuzione dei singoli lavori può essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle amministrazioni interessate. (Art. 4, L. n. 297/1953; art. 4, L. n. 646/1950, c. 5°, modificato dall'art. 28, c. 3°, L. n. 717/1965).*

*L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. (Art. 8, L. numero 297/1953).*

#### Art. 160

##### CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

*Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente articolo, contemplate dalla legge 3 agosto 1949 n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, è autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge medesima. (Art. 5, L. n. 297/1953).*

*Quando il mutuo non si sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo dello Stato è maggiorato per la durata effettiva del mutuo della differenza tra l'annualità che rimane a carico dell'ente interessato, al tasso praticato dall'Istituto mutuante da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro e quella che sarebbe stata a carico dell'ente stesso, nel caso di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.*

*Per opere da finanziarsi con detti mutui e con quelli di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 719, non utilizzati al 20 maggio 1953, non sussidiabili ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 589 e di altre leggi, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, fisserà di volta in volta la misura dei contributi in relazione all'importanza delle opere.*

*Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente sono autorizzati i limiti annui di impegno di lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54, di lire 434 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1956-57.*

*La somma di lire 64.336.000.000, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 600 milioni nell'esercizio 1953-54; di lire 1034 milioni nell'esercizio 1954-55; di lire 1468 milioni nell'esercizio 1955-56; di lire 1838 milioni dall'esercizio 1956-57 all'esercizio 1986-87; di lire 1538 milioni nell'esercizio 1987-88; di lire 1238 milioni nell'esercizio 1988-89; di lire 4.000 milioni nel 1970. (Art. 2, c. 2°, L. n. 7/1962).*

#### Art. 161

##### CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI

*Ai sensi e per gli effetti della legge 27 gennaio 1962 n. 7, concernente provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli, per il quinquennio 1966-70 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli di un contributo di lire 6.000 milioni nel 1966, di lire 6.000 milioni nel 1967, di lire 5.000 milioni nel 1968, di lire 5.000 milioni nel 1969 e di lire 4.000 milioni nel 1970. (Art. 2, c. 2°, L. n. 7/1962).*

#### Art. 162

##### INTERVENTO STATALE SOSTITUTIVO NELL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI

*Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri Istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1961, fino al 31 dicembre 1980. (Art. 3, L. n. 7/1962).*

*Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980, saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dal presente capo relativi allo stesso esercizio.*

*Il comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.*

*Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre dal comune medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo, saranno annualmente anticipate dallo stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980. Il comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1980.*

*Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi.*

**Art. 163**

## AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

*Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato. (Art. 4, L. n. 7/1962).*

*Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'erario dello Stato che ad altri enti. I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.*

*Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.*

*La emissione delle obbligazioni non può in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.*

*Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.*

*Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonché servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.*

**Art. 164**

## PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

*I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza. (Art. 5, L. n. 7/1962).*

*Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dall'amministrazione del comune di Napoli d'intesa con il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.*

*Nei programmi possono essere incluse opere di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'amministrazione provinciale di Napoli farà alle amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.*

*Negli stessi programmi possono essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.*

*Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvedono i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli, secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e l'amministrazione comunale di Napoli.*

*L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, concernente le espropriazioni per causa di utilità pubblica.*

## CAPO II

### **Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962**

#### **Art. 165**

##### **INTERVENTI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO A FAVORE DELL'EDILIZIA RURALE IN RELAZIONE AL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962**

*In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933 n. 215, recante norme sulla bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei comuni indicati nei decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962 n. 1465 e 4 dicembre 1962 n. 1829, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962 n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, e successive modificazioni e integrazioni. (Art. 7, c. 1°, legge n. 1465/1963, che modifica l'art. 16, c. 1°, L. n. 1431/1962).*

*Qualora trattisi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo di cui all'art. 3 della legge 5 ottobre 1962 n. 1431 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera c), del predetto articolo 3 della citata legge 5 ottobre 1962 n. 1431 e successive modificazioni e integrazioni. La somma dei due contributi non può, comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma del citato articolo 3 della legge 5 ottobre 1962 n. 1431, e successive modifi-*

cazioni e integrazioni. (Art. 7, c. 1°, legge n. 1465/1963 che modifica l'articolo 16, c. 2°, L. n. 1431/1962).

*I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito delle lettere b) e c) del citato articolo 3 della legge 5 ottobre 1962 n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al comma precedente possono, altresì, conseguire il premio di acceleramento preveduto dal primo comma dell'articolo 5 della cennata legge 5 ottobre 1962 n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni. (Art. 16, c. 3°, legge n. 1431/1962).*

*Le domande per ottenere il contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli uffici del genio civile, entro l'11 ottobre 1964, per gli interventi di cui al primo comma, ed entro l'11 aprile 1963, per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, salvo, per questi ultimi, quanto disposto dall'art. 17 della legge 3 dicembre 1964 n. 1259, concernente nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. (Art. 16, c. 4°, legge n. 1431/1962).*

*Coloro che entro i termini prescritti dal precedente comma abbiano presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962 n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volontà all'ufficio del genio civile competente per territorio. (Art. 8, c. 1°, legge n. 1259/1964).*

*I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuare la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso comune. (Idem, c. 2°).*

*Il fabbricato ricostruito deve corrispondere ai requisiti richiamati dall'art. 4, della legge 5 ottobre 1962 n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, tenuto conto delle esigenze di conduzione del fondo anche in rapporto alla famiglia colonica. (Art. 16, L. n. 1431/1962).*

#### Art. 166

##### SOSTITUZIONE E SURROGAZIONE DEL COLTIVATORE DEL FONDO

*Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo. (Art. 17, L. n. 1431/1962).*

*Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa al contributo e l'ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali.*

*Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo, entro il termine del 5 agosto 1965, previsto dall'art. 17, legge 3 dicembre 1964 n. 1259, o che avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962 n. 1431, come modificato dall'art. 4 della legge 4 novembre 1963 n. 1465. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo.*

*Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui al quarto comma seconda parte dell'art. 165, o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.*

*Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1 milione, e per gli interessi legali.*

*Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed è assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito, che è equiparato, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 ottobre 1962 n. 1431, al privilegio indicato nell'art. 2775 del codice civile e che segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'art. 2780, n. 1, del codice civile.*

#### Art. 167

##### DELEGAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO PRESSO IL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DI NAPOLI

*La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli artt. 165 e 166 del presente testo unico, è autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere alla istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi. (Art. 9, L. n. 1259/1964).*

#### Art. 168

##### FINANZIAMENTO ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

*La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 21 della legge 5 ottobre 1962 n. 1431. (Art. 21, c. 9°, L. n. 1431/1962).*

TITOLO I  
DISPOSIZIONI PER LA CAMPANIA  
(Artt. 159-168)

**1. — Generalità.**

Il Titolo I raggruppa le norme riguardanti:

- la legge speciale per Napoli 9 aprile 1953 n. 297;
- la legge speciale per Napoli 27 gennaio 1962 n. 7;
- i provvedimenti speciali per le zone dell'Irpinia colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Dal punto di vista della sistematica seguita nella compilazione del T.U., occorre dire che, per quanto riguarda le due leggi speciali per Napoli, non sono state riportate nel testo coordinato:

a) della L. 9 aprile 1953 n. 297, gli artt. 1, 2, 3, 6, commi 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, in quanto trattasi di disposizioni puramente finanziarie; l'art. 6, comma 3°, per l'esaurimento del termine in esso previsto; l'art. 7, perché non contiene una norma di favore per Napoli, ma soltanto una disposizione burocratica di rilievo generale; l'art. 9, perché inserito nel 1° comma dell'art. 139 T.U., trattandosi di disposizioni di rilievo generale per l'attività della Cassa per il Mezzogiorno;

b) della L. 27 gennaio 1962 n. 7, gli artt. 1, 2 comma 1°, 4 ultimo comma, 9 e 10, in quanto trattasi di norme puramente finanziarie; l'art. 6, per l'esaurimento del termine in esso previsto; l'art. 7 per l'assorbimento da parte dell'ENEL delle attività elettriche dell'EAV (Ente Autonomo Volturmo); l'art. 8, a causa dell'abrogazione tacita delle norme in esso contenute da parte delle più favorevoli previsioni della L. n. 717.

Per quanto riguarda, poi, la legislazione a favore delle zone dell'Irpinia terremotate nel 1962, i compilatori del T.U. hanno riportato soltanto le disposizioni di tutta la legislazione speciale (1) che riguardano l'attività della Cassa.

**2. — Le leggi speciali per Napoli (Artt. 159-164).**

Anche se le due predette leggi speciali per Napoli sono state raggruppate dai compilatori del T.U. in un unico Capo, esse presentano caratteristiche differenti che giova evidenziare.

Con la prima legge speciale, lo Stato autorizzò il Comune e la Provincia di Napoli a contrarre mutui, rispettivamente, per 35 e per 5 miliardi di lire, prestando la propria garanzia.

Il meccanismo di intervento era, in sintesi, il seguente:

- l'amministrazione locale predisponeva, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, i programmi di intervento;
- tali programmi dovevano essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il Tesoro;

(1) L. 5 ottobre 1962 n. 1431; L. 4 novembre 1963 n. 1457; L. 4 novembre 1963 n. 1465; L. 31 maggio 1964 n. 347; L. 3 dicembre 1964 n. 1259.

— dopo tale approvazione, la Cassa per il Mezzogiorno provvedeva a progettare le opere;

— sulla base di una convenzione col Comune di Napoli, la Cassa riscuoteva i mutui contratti dal Comune e dalla Provincia;

— l'esecuzione delle opere, in tal modo, rimaneva a carico della Cassa;

— la Cassa poteva realizzare le opere o affidandole in concessione alle amministrazioni interessate o direttamente.

In particolare, la convenzione tra Comune e Cassa ha dato luogo a notevoli problemi di legittimazione attiva e passiva a stare in giudizio nelle controversie intervenute nell'applicazione della legge.

Tali problemi sono stati definiti nel corso del 1968 in conseguenza di una enunciazione di principio da parte della Suprema Corte di Cassazione (2).

Con la seconda legge speciale per Napoli fu previsto un complesso di interventi volti a:

— conferire un contributo di 26 miliardi per il periodo 1966-1970;

— sanare i debiti contratti dal 1946 al 1960 da parte del Comune di Napoli per ripianare i disavanzi di gestione (in pratica lo Stato paga tutti i debiti contratti presso Istituti finanziari dal Comune di Napoli dal 1946 al 1960 ed il Comune si impegna a restituire allo Stato in 30 anni — dal 1981 al 2011 — al tasso del 2,80 % la metà della somma che lo Stato pagherà dal 1961 al 1970 e le intere somme che lo Stato pagherà dal 1971 al 1980);

— autorizzare il Comune di Napoli ad emettere 100 miliardi di obbligazioni garantite dallo Stato per la realizzazione di opere pubbliche ad integrazione delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli Enti locali.

L'utilizzazione dei 100 miliardi predetti dovrebbe avvenire secondo le seguenti modalità:

— il programma globale deve essere formulato dal Comune di Napoli, d'intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno (tali amministrazioni prendono in considerazione le proposte della Provincia di Napoli per la realizzazione, nel territorio del Comune di Napoli, di opere di competenza provinciale);

— il programma globale è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno;

— sulla base del programma globale, il Comune di Napoli, d'intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche e con la Cassa per il Mezzogiorno, formula i programmi annuali (tenendo eventualmente conto delle proposte della Provincia di Napoli recepite nel programma globale);

— i programmi annuali sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno;

— il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri per i lavori pubblici, per il tesoro e per l'interno, nonché gli altri Ministri eventualmente interessati e l'Amministrazione comunale di Napoli, provvede, con proprio decreto, a ripartire fra gli organi del Ministero dei lavori

(2) Cass., II Sez., 18 marzo 1967 n. 404.

pubblici, la Cassa per il Mezzogiorno ed il Comune di Napoli la competenza alla progettazione ed esecuzione delle opere previste dai programmi. Dalla legge non risulta chiaro se la ripartizione in esame debba avvenire in riferimento al programma globale o ai programmi annuali. Il plurale usato farebbe propendere per i programmi annuali; in realtà, sembrerebbe più funzionale che alla ripartizione si provvedesse *una tantum*, dopo l'approvazione del programma globale;

— ciascuno degli Enti o degli organi predetti provvede a progettare e ad eseguire le opere, valendosi delle disposizioni vigenti nell'ambito del proprio ordinamento;

— l'approvazione dei progetti importa la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere.

Appaiono chiari i rapporti fra l'utilizzazione dei 100 miliardi predetti e la definizione di adeguati strumenti urbanistici per il territorio del Comune di Napoli. Anche se dal punto di vista formale le opere previste dalla legge speciale possono essere realizzate indipendentemente dal piano regolatore del Comune di Napoli (in quanto si tratta di opere per la cui approvazione sono riprodotte — anche se in forma accelerata — le procedure e le cautele previste per i piani regolatori), tuttavia non può negarsi l'opportunità che esse si inseriscano in un contesto organizzato della disciplina locale delle attività urbanistiche ed in una prospettiva di chiari indirizzi di assetto territoriale comunale.

### **3. — Le leggi per le zone terremotate dell'Irpinia (Artt. 165-168).**

Per quanto riguarda gli artt. 165-168 del T.U. riguardanti gli interventi a favore delle zone terremotate dell'Irpinia, occorre rilevare come — in sostanza — tali disposizioni siano di fatto esaurite in quanto gli appositi stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno sono esauriti, per cui — a meno che una nuova legge di finanziamento non consenta la destinazione allo scopo di altre risorse finanziarie — le disposizioni in questione hanno un valore puramente storico e servono unicamente per la definizione dei rapporti già instaurati.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI PER LA PUGLIA

#### CAPO I

#### **Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari**

#### **Art. 169**

#### TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLA CITTÀ VECCHIA DI BARI

*Il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932 n. 431, proro-*

gato al 5 luglio 1958 con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, è fissato al 30 giugno 1968 (\*). (Art. 1, L. n. 1844/1962).

### Art. 170

#### PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

*La progettazione e l'esecuzione dei lavori di risanamento della città vecchia di Bari, previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1962 n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955 n. 1534, sentito il comitato tecnico amministrativo, sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (Art. 3, L. n. 1844/1962).*

*L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori.*

### Art. 171

#### COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI

*Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica e popolare compilato a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, sull'edilizia economica e popolare, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata la spesa di 4 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68. (Art. 4, L. n. 1844/1962).*

*La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.*

*La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in più annualità, le somme occorrenti.*

*Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.*

(\*) Tale articolo è da ritenersi modificato dall'art. unico della L. 5 novembre 1970 n. 823 (G.U. n. 297 del 24 novembre 1970) il quale testualmente dispone:

« *Articolo unico.* — Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962 n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari è fissato al 30 giugno 1975.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 30 giugno 1968 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non in contrasto con il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932 n. 431, e con le varianti ad esso apportate ».

**Art. 172****ESPROPRIAZIONI**

*Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione del presente capo, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e successive modificazioni salvo quanto appresso disposto. (Art. 5, L. n. 1844/1962):*

a) *l'Ufficio del genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte e determinate ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 167, quale risulta modificata dall'art. 1 della legge 21 luglio 1965 n. 904 (Idem);*

b) *gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono depositati nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 24 della citata legge 25 giugno 1965 n. 2359 (Idem);*

c) *decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi, l'Ufficio del genio civile li trasmette al prefetto segnalando: (Idem)*

1) *le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta; per queste il prefetto promuove dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti (Idem);*

2) *le ditte che non abbiano accettato l'indennità offerta; per queste, il prefetto dispone che l'Ufficio del genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. (Art. 5, L. n. 1844/1962).*

*A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.*

**Art. 173****ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI**

*Gli alloggi popolari costruiti ai sensi dell'art. 171 sono assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché siano residenti, da data non posteriore al 12 febbraio 1962, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento (Art. 6, L. numero 1844/1962).*

**TITOLO II****DISPOSIZIONI PER LA PUGLIA**

(Artt. 169-173)

Il Titolo II è costituito dalle disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 1962 n. 1844, che prevede una serie di provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari.

Non sono stati riportati nel T.U. soltanto gli artt. 2 e 7 della legge: il primo, perché si tratta di norma puramente finanziaria; il secondo,

perché riguarda una previsione agevolativa connessa con finanziamenti esauriti (1).

Sembra opportuno notare che non si comprende il motivo per il quale è stato ritenuto di inserire nel T.U. la legge sul risanamento urbanistico della città vecchia di Bari e non altre simili disposizioni riguardanti altre città (cfr. ad esempio, la legge 19 gennaio 1963 n. 17 per le acque vaganti del sottosuolo di Lecce).

In effetti, le disposizioni simili ben si inquadrano nella normale attività del Ministro dei Lavori Pubblici (quindi, si tratta di interventi « speciali » non di interventi « straordinari » dell'amministrazione ordinaria) e, dunque, devono ritenersi estranei all'oggetto di un testo unico degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Ma, allora, anche la legge in questione su Bari non avrebbe dovuto trovare posto nel T.U. che si commenta.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI PER LA BASILICATA

##### CAPO I

##### Provvedimenti a favore della Basilicata

##### Sezione I - Opere pubbliche

##### Art. 174

##### SISTEMAZIONE IDRAULICA, STRADE ORDINARIE, CONSOLIDAMENTO FRANE, RISANAMENTO DEGLI ABITATI E FORNITURA DI ACQUA POTABILE

*Ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1904 n. 140, concernente provvedimenti speciali per la Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni, lo Stato provvede nella Basilicata all'esecuzione dei lavori occorrenti (Art. 46, 1° e 3° comma, L. n. 140/1904; Art. 3, n. 8, R.D. n. 1775/1931):*

*1) per la sistemazione idraulica di pianura dei bacini montani dei corsi d'acqua comprese le opere di rimboschimento e rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime; le amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggi dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi; le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente sezione sono classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche; i limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria sono determinati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato (Art. 48, L. n. 140/1904; Art. 39, R.D. n. 3267/1923);*

(1) Estendeva ad opere previste dalla legge n. 1844, alcuni benefici previsti, per opere della Cassa per il Mezzogiorno, dalla legislazione precedente la legge in esame.

2) per la costruzione delle strade provinciali, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869 n. 5147, relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali nelle province meridionali e continentali, 30 maggio 1875 n. 2521, relativa alla costruzione di strade ferrate nelle province che più ne difettano, e 23 luglio 1881 n. 333, relativa alla costruzione di nuove opere straordinarie stradali e idrauliche, giusta la tabella B, annessa alla legge 31 marzo 1904 n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata (Art. 51, lettera a), L. n. 140/1904 e art. 21, L. n. 5147/1869);

3) per l'utilizzazione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella C, annessa alla legge 31 marzo 1904 n. 140 (Art. 51, lettera b), L. n. 140/1904);

4) per la costruzione e sistemazione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, di cui alla tabella D, annessa alla legge 31 marzo 1904 n. 140; la spesa per le opere stradali segnate nelle suindicate tabelle B, C e D, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato, e di un quarto a carico della provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle leggi 27 giugno 1869 n. 5147, 30 maggio 1875 n. 2521 e 23 luglio 1881 n. 333 (Art. 51, lettera c), L. n. 140/1904; Art. 52, idem; Art. 53, idem);

5) per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui alla legge 5 luglio 1903 n. 312, concernente la costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi; la relativa spesa sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico della provincia (Art. 54, idem; Art. 11, L. n. 4613/1868);

6) per il consolidamento delle frane dell'abitato dei comuni di cui alla tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904 n. 140 e degli altri comuni compresi fra quelli da consolidare a carico dello Stato a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1918 n. 1019 e successive modificazioni (Art. 56 e tab. E, L. n. 140/1904; Art. 7, D. Lgt. n. 1679/1917, modificato dal D. Lgt. n. 1019/1918);

7) per il risanamento dei comuni di Campomaggiore (Potenza) e Matera compresi nella tabella E, n. 1, annessa alla legge 31 marzo 1904 n. 140 e del comune di Potenza, a norma dell'art. 17, lettera a), della legge 9 luglio 1908 n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria (Art. 56 e tab. E, lett. e), L. n. 140/1904; Art. 17, L. numero 445/1908);

8) per la fornitura di acqua potabile nei comuni della Basilicata (Art. 56, L. n. 140/1904; Art. 4, L. n. 1021/1924).

### Art. 175

#### DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

L'approvazione dei progetti dei lavori di cui ai numeri 1, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità. (Art. 47, 1° c., L. n. 140/1904; Art. 21, L. n. 5147/1869).

*In caso di espropriazione l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata nel modo indicato all'art. 27 della legge 2 agosto 1897 n. 382, sulla Sardegna. (Art. 11, L. n. 4613/1868; Art. 1, L. n. 306/1906).*

*Il reddito imponibile che deve servire di base al computo relativo è quello portato dal catasto attuale. (Art. 47, 2° c., legge n. 140/1904; Art. 47, 3° c., legge n. 140/1904).*

#### Art. 176

##### MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI

*Alla manutenzione ordinaria degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in Basilicata, si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 8 ed al 1° e 2° comma dell'art. 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601, concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria. (Art. 8, L. n. 601/1917; Art. 9, L. n. 601/1917).*

*La relativa spesa è sostenuta dalle province ed è a carico dei comuni per un quarto e dello Stato per la metà. (Art. 3, D.L.Lgt. n. 1679/1917 modific. dall'art. 1, c. 2°, D.L.Lgt. n. 1019/1918).*

*La spesa è obbligatoria per le province ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.*

*Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo, alla conservazione degli acquedotti costruiti in esecuzione delle disposizioni di cui al numero 8 dell'art. 174 provvedono i comuni o separatamente o riuniti in consorzio, qualora trattasi di acquedotti intercomunali. (Art. 20, L. n. 445/1908; Art. 24, c. 1° e 2°, Idem).*

*La formazione di ciascun consorzio è promossa dal prefetto in tempo utile affinché il consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto.*

*Il progetto di consorzio contiene le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun comune in relazione al rispettivo grado di interesse.*

*Il consorzio è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.*

*Contro la ripartizione della spesa fra i comuni consorziati è ammesso il ricorso, anche nel merito, al Consiglio di Stato. (Art. 21, L. n. 445/1908).*

*Gli statuti dei consorzi deliberati dai rappresentanti dei comuni consorziati, sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.*

*Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalità prescritti per quelle comunali.*

#### Art. 177

##### ESENZIONE DALL'IMPOSTA E DALLE SOVRAIMPOSTE FONDIARIE

*I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini dell'art. 174, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta*

*fondiarie erariale e dalle sovraimposte provinciali e comunali. (Art. 80, L. n. 140/1904).*

*Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovrà essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904 n. 140, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione.*

#### **Art. 178**

##### **RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBOSCHIMENTO ED IL RINSALDAMENTO DEI TERRENI DEMANIALI**

*Ai sensi dell'art. 86 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, per la Basilicata sono a totale carico dello Stato le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e delle province e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I - capo I dello stesso decreto e le spese necessarie per la ricostruzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi. (Art. 86, c. 1º, R.D. n. 3267/1923).*

*Ai comuni è corrisposta una indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostruire restano affidati all'Amministrazione forestale. (Idem c. 2º).*

*Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle province e dei comuni, esclusi da quest'ultimi quelli demaniali ex-feudali, formano parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del demanio forestale dello Stato. (Art. 86, c. 3º, R.D. n. 3267/1923).*

#### **CAPO II**

##### **Provvedimenti per il risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato del comune di Matera**

#### **Art. 179**

##### **PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**

*Al risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla legge 31 marzo 1904 n. 140, si provvede (Art. 1, L. n. 619/1952):*

*a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;*

*b) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;*

c) con la costruzione di borgate rurali nel quadro delle finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, sulla bonifica integrale;

d) secondo le indicazioni contenute nei programmi redatti o approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 17 maggio 1952 n. 619 concernente il risanamento dei rioni « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 299, con i decreti interministeriali 19 settembre 1952 n. 2980 e 11 settembre 1953 n. 5036.

Al fine di completare il risanamento dei rioni « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate negli articoli 181 lettera a) e 182 del presente testo unico, nonché per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dal presente capo. (Art. 1, L. n. 126/1967).

L'importo suindicato è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'art. 193 nonché le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente (\*).

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi.

Per il completamento delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni « Sassi » è autorizzata, altresì, la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (\*\*).

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi (\*\*\*)).

---

(\*) Il 2° comma dell'art. 1 della L. n. 1043 del 1971 (cfr. asterisco in nota all'art. 193 T.U.), ha soppresso il 3° comma dell'art. 1 della L. n. 126 del 1967 (n.d.r.: cioè il 4° comma dell'art. 179 del presente T.U.).

(\*\*) Per effetto del 1° e del 3° comma dell'art. 4 della L. n. 1043 del 1967 (cfr. asterisco in nota al successivo art. 193 T.U.): « Per il completamento del trasferimento in nuova sede di quelle parti dei rioni « Sassi » i cui ambienti siano dichiarati inabitabili è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni ripartita in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1972 ». Tali somme fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(\*\*\*) L'art. 5 della L. n. 1043 del 1971 (cfr. asterisco in nota al successivo art. 193) stabilisce che anche gli alloggi da costruire ai sensi dell'art. 1 della L. n. 126 del 1967 (n.d.r.: cioè quelli costruibili ai sensi dei commi da 2 a 7 del presente art. 179 del T.U.), possono essere realizzati anche con superficie inferiore a metri quadrati 65, purché siano da assegnare a famiglie costituite da una sola persona e siano composti in edifici con servizi centralizzati.

**Art. 180****AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TRASFERIMENTO**

*Il piano di trasferimento previsto dall'art. 179, comma primo, del presente testo unico, è aggiornato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare (Art. 2, L. n. 126/1967):*

1) *le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;*

2) *le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate.*

*Il piano può utilizzare zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo.*

*Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo.*

*Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.*

*L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965 n. 904, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962 n. 167, sull'edilizia economica e popolare.*

*L'approvazione del piano di trasferimento, aggiornato ai sensi del primo comma del presente articolo, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici, o di uso pubblico, nonché degli alloggi nell'ambito del piano medesimo e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dal presente capo sono dichiarati urgenti ed in-differibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 luglio 1865 n. 2359. (Art. 4, L. n. 619/1952).*

**Art. 181****FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE**

*Sono a totale carico dello Stato:*

a) *le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale (Art. 5, L. n. 619/1952).*

b) *le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei « Sassi » a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'art. 183;*

c) *le opere di interesse generale a servizio delle borgate rurali.*

*Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il comune richieda la con-*

*cessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, include, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'art. 15 della legge medesima.*

#### Art. 182

##### COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI

*Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera c) dell'art. 179, nei limiti di spesa previsti all'art. 191 da assegnare a norma dell'art. 183 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti inabitabili nei rioni dei « Sassi ». (Art. 6, L. n. 619/1952) (\*).*

#### Art. 183

##### DICHIARAZIONE DI INABITABILITÀ, SGOMBRO DEGLI IMMOBILI E DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

*Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso. (Art. 3, L. n. 126/1967 che sostituisce l'art. 7 della legge n. 619/1952 come risulta modificata dall'art. 4 della legge n. 299/1958).*

*Nello stesso modo sono sgombrati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni « Sassi » previsto negli articoli seguenti.*

*Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione del presente capo, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.*

*Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni « Sassi » successivamente al 1° gennaio 1965, né coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.*

*Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera.*

(\*) L'art. 5 della L. n. 1043 del 1971 (cfr. asterisco in nota al successivo art. 193) stabilisce che anche gli alloggi da costruire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 619 del 1952 (n.d.r.: cioè quelli costruibili ai sensi dell'art. 182 T.U.), possono essere realizzati anche con superficie inferiore a metri quadrati 65, purché siano da assegnare a famiglie costituite da una sola persona e siano composti in edifici con servizi centralizzati.

**Art. 184**

## LAVORI DI SISTEMAZIONE AD UNITÀ EDILIZIA

*Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del comune. (Art. 8, L. n. 619/1952).*

*Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato è recuperata in dieci anni senza interessi con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.*

**Art. 185**

## ADEMPIMENTI DEL GENIO CIVILE

*Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base all'art. 191, alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi. (Art. 9, L. n. 619/1952).*

*Provvede altresì a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Soprintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama.*

*Chiunque rimuove, o, comunque, manomette le opere suddette è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30 mila.*

**Art. 186**

## COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

*Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonché del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera. (Art. 10, L. n. 619/1952 e art. 4, L. n. 126/1967).*

*In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.*

*Le assegnazioni sono fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti dal terzo comma dell'art. 183 ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma.*

*Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni « Sassi », ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi.*

**Art. 187**

## TERMINE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI ALLOGGI

*Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza. (Art. 11, L. n. 619/1952).*

*È fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca della assegnazione.*

**Art. 188**

## GESTIONE DEGLI ALLOGGI

*I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 182 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera che terrà per essi una contabilità separata. La consegna, che deve risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del genio civile con l'intervento di un funzionario dell'intendenza di finanza in rappresentanza del demanio dello Stato. (Art. 12, L. n. 619/1952).*

**Art. 189**MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE  
DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

*Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione. (Art. 13, L. n. 619/1952).*

**Art. 190**

## CESSIONE IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI

*Gli assegnatari degli alloggi di cui al presente capo possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi. (Art. 14, L. n. 619/1952).*

*Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, può essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.*

*Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi 10 anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione.*

*Il contratto di compra-vendita è stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.*

**Art. 191**

## STANZIAMENTI PER LE ESPROPRIAZIONI

*Per le espropriazioni indicate nell'art. 180, per le opere previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 181 e dall'art. 185 nonché per le anticipazioni contemplate dall'art. 184 e per l'attuazione delle costruzioni di cui all'art. 182 è autorizzata una ulteriore spesa di lire 2 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-1959, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-1960 e 1960-1961, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-1962, di lire 200.000.000 nell'esercizio 1962-1963 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1963-1964. (Artt. 4, 5, 6, 8, 9, 15, L. n. 619/1952; Art. 1, L. n. 299/1958).*

*Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.*

**Art. 192**

## EDIFICI DI CULTO

*Gli edifici di culto di cui all'art. 181, lettera a) e quelli che siano realizzati ai sensi del presente capo, sono di proprietà dell'ente ecclesiastico interessato. (Art. 5, L. n. 126/1967).*

**Art. 193**CONCORSI PER IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE (\*)  
E CONSERVAZIONE DEI RIONI « SASSI »

*Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento di concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra gli ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concer-*

---

(\*) L'art. 193 del T.U. che si commenta, riproducendo l'art. 6 della legge n. 126 del 1967, deve ritenersi abrogato e sostituito dall'art. 2 della Legge 29 novembre 1971 n. 1043 (G.U. n. 316 del 15 dicembre 1971) il quale, testualmente, così struttura l'articolo:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni "Sassi" di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la quale è così composta:

- 1) dal sindaco della città di Matera, che la presiede;
- 2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- 3) da due consiglieri regionali;
- 4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata;
- 5) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità della Basilicata;

nente la sistemazione e conservazione del rione « Sassi » di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico. (Art. 6, L. n. 126/1967).

*Il concorso deve essere espletato entro il 13 ottobre 1967.*

*L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e composta:*

- 1) dal provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata che la presiede;*
- 2) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle antichità per la Basilicata;*
- 3) dal sindaco della città di Matera;*
- 4) da un rappresentante del prefetto della provincia di Matera;*
- 5) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Matera;*
- 6) da un esperto in materia urbanistica designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;*
- 7) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la pubblica istruzione e uno dal Ministro per i lavori pubblici;*

6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera;

7) da due esperti in materia urbanistica designati dall'Istituto Nazionale di Urbanistica;

8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici;

9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

La Commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare ai sensi dell'art. 1 della presente legge. Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

Il concorso dovrà essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (30 dicembre 1971: *n.d.r.*)».

Occorre aggiungere che, per effetto del 1° comma dell'art. 1 della stessa legge n. 1043 del 1971, gli oneri relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione del piano o dei piani particolareggiati indicati dall'art. 6 L. n. 126 del 1967 (come risulta ristrutturato dall'art. 2 della stessa L. n. 1043 del 1971, prima riportato), nonché alla corresponsione dei premi, questi per un ammontare complessivo massimo di lire 35 milioni, da assegnarsi al progetto vincente ed agli altri ritenuti meritevoli, gravano sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L. 28 febbraio 1967 n. 126. Lo stesso vale — sempre per effetto del 1° comma dell'art. 1 della L. n. 1043 del 1971 — anche per gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalle direzioni artistiche delle opere previste dall'art. 1 della L. n. 126 del 1967.

Infine, per effetto del disposto del 2° comma dell'art. 4 della L. n. 1043 del 1971, per l'attuazione del piano o dei piani particolareggiati di cui all'art. 6 della L. n. 126 del 1967 (come risulta ristrutturato dall'art. 2 della stessa L. n. 1043 del 1971, prima riportato), nonché — come già sopra ricordato — per gli oneri relativi alla progettazione e direzione artistica dei lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 3.550 milioni, ripartita in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1971, lire 850 milioni per l'anno 1972 e lire 1.000 milioni per l'anno 1973. Tale spesa fa carico allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

8) da un ingegnere e da un architetto, designati dai rispettivi ordini professionali tra i propri iscritti.

Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano particolareggiato, che dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'incarico.

Il piano particolareggiato è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

#### Art. 194

##### ATTUAZIONE DEL PIANO DI SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI RIONI « SASSI »

Il piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » è attuato dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. (Art. 7, L. n. 126/1967).

I progetti delle singole opere sono approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche di intesa con il soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata (\*).

#### Art. 195

##### INTERVENTI INDIFFERIBILI DI PUNTELLAMENTO

Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'articolo 193, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni « Sassi », a lavori di consolidamento, puntella-

---

(\*) L'art. 3 della legge n. 1043 del 1971 (cfr. asterisco in nota al precedente art. 193), ha aggiunto all'art. 7 della L. n. 126 del 1967 (dal quale art. 7 è formato l'art. 194 T.U.), il seguente comma:

« Le opere ed i lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello Stato, ove tale riutilizzazione sia prevista dal progetto dichiarato vincente dal concorso di cui al precedente art. 6 (n.d.r.: l'art. 6 come risulta ristrutturato dall'art. 2 della L. n. 1043 del 1971, riportato in nota al precedente art. 193 T.U.), sono attuati in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 9 della legge 17 maggio 1952 n. 619 (n.d.r.: ora comma 1° dell'art. 185 del T.U.), relativamente all'obbligo della chiusura degli ambienti sgombrati ed alla necessità di impedirne qualsiasi utilizzazione ».

mento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e della igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. (Art. 8, L. n. 126/1967).

*Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.*

*Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è autorizzato ad eseguire nei rioni « Sassi » la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.*

*I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.*

#### Art. 196

##### DISPOSIZIONI PER LA TUTELA ARTISTICA E PAESISTICA

*In quanto compatibili con le norme del presente capo, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, 1° giugno 1939 n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo. (Art. 9, L. n. 126/1967) (\*).*

#### Art. 197

##### AGEVOLAZIONI FISCALI

*Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente capo sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali. (Art. 10, L. n. 126/1967).*

*Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri, immobiliari, nonché i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.*

---

(\*) L'art. 6 della L. n. 1043 del 1971 (cfr. asterisco in nota al precedente art. 193) aggiunge alla L. n. 126 del 1967 un articolo 9-bis, che, pertanto, dovrebbe trovare collocazione nel presente T.U. come art. 196-bis. Tale articolo, testualmente, recita:  
« La gestione urbanistica del centro-storico "Sassi", dopo l'attuazione del restauro previsto da ciascun piano particolareggiato, è affidata al comune di Matera.

Le norme e le modalità della gestione saranno disciplinate con apposito regolamento reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ».

TITOLO III  
DISPOSIZIONI PER LA BASILICATA  
(Artt. 174-197)

Il Titolo III è costituito dalle disposizioni speciali attualmente vigenti per la Basilicata.

In sostanza, si tratta della prima legge speciale per la regione (la « storica » legge Zanardelli), nonché della più recente legislazione per risolvere uno dei più angosciosi problemi umani del Mezzogiorno, ossia quello dei « Sassi » di Matera.

Nella compilazione di tale Titolo, è stata fatta una ricerca per enucleare le disposizioni di leggi, anche remote, che possono considerarsi tuttora in vigore nell'ordinamento vigente.

Tale ricerca è stata compiuta soprattutto per motivi di organicità e di completezza, oltre che nella previsione — allo stato, affatto teorica — che, ove venisse a cessare l'intervento straordinario di cui alla prima parte del presente T.U., sarebbe possibile utilizzare strumenti giuridici ancora validi.

**1. — La L. 31 marzo 1904 n. 140 (Artt. 174-178).**

Nel 1904, nel quadro delle prime espressioni di sensibilità meridionalistica dei governi unitari, fu varata una legge organica a favore dei territori della Basilicata (la quale fu detta « Zanardelli » dal nome del Ministro proponente), con cui si intendeva affrontare radicalmente la situazione di arretratezza sociale ed economica di quella regione.

Gli strumenti previsti si indirizzarono verso tre obiettivi:

— agevolare la ripresa delle attività agricole (crediti di favore, assistenza tecnica, rimboschimento e conservazione del suolo);

— realizzare infrastrutture pubbliche (intervento dello Stato per la sistemazione dei corsi d'acqua sia in montagna che in pianura, per la realizzazione di strade rotabili e ferrovie, per la difesa degli abitati dalle frane, per la realizzazione di acquedotti e fognature);

— fermare l'esodo di manodopera (agevolazioni, sgravi ed esenzioni fiscali, concessione di contributi per la costruzione di scuole).

La successiva normativa ha assorbito, modificato o abrogato gran parte di quelle disposizioni. In particolare:

1) le disposizioni del titolo I, in tema di credito agrario, sono state assorbite nella disciplina generale del settore recata dal R.D. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito nella L. 5 giugno 1928 n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni;

2) le disposizioni dei titoli II e III, in tema, rispettivamente, di provvedimenti per l'agricoltura e di rimboschimento e conservazione dei boschi, sono da considerare assorbite nelle disposizioni di carattere generale per il settore recate dal R.D. 23 dicembre 1923 n. 3267 e dalla L. 25 luglio 1952 n. 991 (2). Infatti, nell'art. 178 del presente T.U. non è stata

(2) La L. n. 991 del 1952 è venuta a scadere il 31 dicembre 1968, o, quanto meno, si è esaurita finanziariamente.

riportata l'analoga disposizione della L. n. 140 del 1904, ma l'art. 86, commi 1º, 2º e 3º, del R.D. n. 3267 del 1923, che ha surrogato, per il caso specifico, la predetta L. n. 140;

3) l'art. 49 della legge Zanardelli, in tema di bonifica, è da ritenere superato dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, sulla bonifica integrale.

## **2. — La Legislazione per i « Sassi » di Matera (Artt. 179-197).**

Il Capo II coordina tutte le disposizioni vigenti per il risanamento dei rioni « Sassi » della città di Matera.

In pratica, si tratta del coordinamento delle cinque leggi che dal 1904 al 1971 hanno affrontato il problema. Le leggi sono:

1) L. 31 marzo 1904 n. 140 (la surricordata legge « Zanardelli » che — all'art. 56 e con le tabelle D ed E allegate — affrontò per la prima volta l'argomento);

2) L. 17 maggio 1952 n. 619;

3) L. 21 marzo 1958 n. 299;

4) L. 28 febbraio 1967 n. 126;

5) L. 29 novembre 1971 n. 1043.

Sostanzialmente, della legge originaria n. 140 del 1904 è stata ritenuta ancora in vigore la sola tabella E, la quale contiene la delimitazione dei rioni « Sassi ».

Le altre quattro leggi appaiono integralmente coordinate, fatta eccezione per le parti di natura esclusivamente finanziaria.

Per completezza di informazione, va ricordato che gli apporti finanziari più recenti dello Stato sono stati i seguenti:

1) L. n. 619 del 1952: miliardi 5,2;

2) L. n. 299 del 1958: miliardi 2;

3) L. n. 126 del 1967: miliardi 5,5;

4) L. n. 1043 del 1971: miliardi 4, per un totale complessivo di 16 miliardi e 700 milioni.

Il dettato del T.U. è stato opportunamente integrato con le disposizioni entrate in vigore successivamente alla sua emanazione; si rinvia, pertanto, al testo dei singoli articoli per un quadro esauriente della normativa vigente.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI PER LA CALABRIA

#### CAPO I

#### Provvedimenti a favore della Calabria

#### Art. 198

##### ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

*Ai sensi della legge 25 giugno 1906 n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria e successive modifiche ed integrazioni, il Governo*

*provvede alle opere pubbliche nelle province calabresi relative alla viabilità ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti, alle ferrovie complementari, indicate nelle tabelle A-bis, B, C, D, E, F e K annesse alla legge medesima. (Art. 30, 1° c. e tabelle, L. n. 255/1906).*

#### **Art. 199**

##### DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

*L'approvazione dei progetti delle opere di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità. (Art. 31, L. n. 255/1906).*

*L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare è determinata nel modo indicato dalla legge 2 agosto 1897 n. 382 per la Sardegna.*

#### **Art. 200**

##### OPERE STRADALI: RIPARTIZIONE DELLA SPESA

*La spesa per il completamento delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella B della legge 25 giugno 1906 n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare, alla esistente rete stradale, i comuni o le frazioni isolati, di cui alla tabella C, della citata legge, e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella D, della legge medesima, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle province. (Art. 35, L. n. 255/1906).*

#### **Art. 201**

##### OPERE STRADALI: COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

*La costruzione delle opere contemplate nel precedente articolo è fatta a cura dello Stato, il quale provvede altresì alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori. (Art. 32, L. n. 255/1906).*

*Nel bilancio dei lavori pubblici viene annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.*

*Alle rispettive collaudazioni devono intervenire le amministrazioni interessate; però la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non ha luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.*

*La manutenzione delle strade comunali e provinciali di cui al presente articolo, quando non siano ancora ultimate le opere complementari richieste dagli enti interessati all'atto del collaudo dei lavori, può essere protratta oltre il primo biennio dal collaudo stesso fino alla completa ultimazione delle dette opere complementari. (Art. 19, c. 2°, R.D. legge n. 558/1920).*

**Art. 202**

## CONSOLIDAMENTO DEGLI ABITATI

*Vengono eseguite a cura e spese dello Stato le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato dei comuni indicati nella tabella G annessa alla legge 25 giugno 1906 n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, integrata dall'art. 38 comma 2° della legge 9 luglio 1908 n. 445, concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, nella tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908 n. 445, nonché negli altri comuni indicati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1679, recante provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle province de L'Aquila, di Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1019. (Art. 41, L. n. 255/1906; Art. 38, L. n. 455/1908; Art. 7 D.Lgt. n. 1679/1917).*

*La manutenzione di tali opere resta però a carico dei comuni interessati, i quali vi possono provvedere in modo analogo a quanto è stabilito dall'art. 10 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523. (Art. 41, c. 2°, legge n. 255/1906).*

*Il Governo, ove se ne manifesti la convenienza economica, può, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano. (Idem, c. 3°).*

**Art. 203**

## OPERE DI RIMBOSCHIMENTO IN CALABRIA

*Alle province della Calabria si applicano le disposizioni di cui all'art. 178, per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni privati, acquistati od espropriati per essere rimboscati o ridotti a pascolo, senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato. (Art. 87, c. 1°, R.D. n. 3267/1923).*

## CAPO II

**Ulteriori provvedimenti a favore della Calabria (\*)****Art. 204**

## PIANO ORGANICO DI OPERE STRAORDINARIE

*Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano*

(\*) Tutti gli articoli di questo capo non sono più in vigore essendo stati sostituiti dalla legge 28 marzo 1968 n. 437 riportata nel commento successivo.

*organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi di acqua e di bacini montani, per la stabilità delle pendici, per la bonifica montana e valliva. (Art. 1, L. n. 1177/1955).*

*Coordinatamente con tali opere sono disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvione e frane. (Idem, c. 2°).*

*Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall'art. 14 della legge 14 luglio 1907 n. 542, recante provvedimenti per l'esecuzione di nuove opere marittime, è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220. (Art. 1, L. n. 890/1962).*

*Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati. (Art. 1, c. 3°, legge n. 1177/1955).*

*Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma possono, a carico dei fondi di cui all'art. 208, essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento. (Idem, c. 4°).*

#### **Art. 205**

##### CARATTERE AGGIUNTIVO DEGLI INTERVENTI

*Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonché di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti. (Art. 2, L. n. 1177/1955).*

#### **Art. 206**

##### CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI CALABRESI

*Ai fini dell'applicazione del presente capo, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, sulle norme per la bonifica integrale. (Art. 3, L. n. 1177/1955).*

#### **Art. 207**

##### MISURA DEI CONTRIBUTI

*Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi di cui alla legge 25 luglio 1952 n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli*

*per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento. (Art. 4, c. 2°, legge n. 1177/1955).*

*Il pagamento del contributo dovuto ai privati è eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.*

*Le dette maggiorazioni sono applicabili anche ai contributi la cui concessione era in corso di istruzione alla data del 14 dicembre 1955.*

#### **Art. 208**

##### **OPERE DI SISTEMAZIONE E DIFESA DEI CORSI D'ACQUA E SPESE DI MANUTENZIONE**

*Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi di acqua compiute in forza del presente capo nei comprensori di bonifica integrale ai sensi dell'art. 206 sono a totale carico dello Stato. (Art. 5, L. n. 1177/1955).*

*Durante il periodo di applicazione delle norme del presente capo la spesa di manutenzione delle opere stesse e di quelle di cui al terzo comma dell'art. 204 è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220. (Art. 2, L. n. 890/1962).*

#### **Art. 209**

##### **ISTITUZIONE DI UN COMITATO DI COORDINAMENTO**

*La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione degli interventi del presente capo. (Art. 6, L. n. 1177/1955).*

*Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 204 è costituito, presso il Provveditorato regionale delle opere pubbliche, un comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato regionale per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna provincia dalla Camera di commercio, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche. (Art. 3, legge n. 890/1962).*

*Il Comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.*

#### **Art. 210**

##### **PIANO REGOLATORE DI MASSIMA E PROGRAMMI ANNUALI DI OPERE**

*Entro il 14 giugno 1956, la Cassa per il Mezzogiorno redige un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione del presente capo. (Art. 7, L. n. 1177/1955).*

*Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte*

di competenza, è sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima è adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla « Cassa » in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenta la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

Alla formazione del piano regolatore, di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali di cui al quarto comma, del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvede d'intesa col comitato previsto dall'art. 209.

#### Art. 211

##### ABITATI DA CONSOLIDARE O DA TRASFERIRE

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sono determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906 n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, e D della legge 9 luglio 1908 n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e Calabria, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi del presente capo. (Art. 8, L. n. 1177/1955).

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908 n. 445.

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, sono concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione.

È in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in dieci annualità la quota a loro carico secondo le modalità che sono stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

*E facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del 3° comma agli enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tale caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma.*

*Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.*

#### **Art. 212**

##### APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI

*I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi del presente capo, muniti del parere del comitato di cui all'art. 209 sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo. (Art. 9, L. n. 1177/1955, sostituito da art. 4, L. n. 890/1962).*

*Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 31 primo comma del presente testo unico.*

#### **Art. 213**

##### ESECUZIONE DELLE OPERE

*Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste nonché della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione delle attribuzioni previste dal titolo III della prima parte del presente testo unico, devono essere coordinate in sede di formulazione del piano di cui agli artt. 2 e 3 del presente testo unico. (Art. 10, L. n. 1177/1955).*

*A tale fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per la approvazione.*

#### **Art. 214**

##### COSTITUZIONE DI UFFICI SPECIALI

*La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione delle disposizioni previste dal presente capo valendosi degli uffici locali dei Ministeri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste. (Art. 11, L. n. 1177/1955).*

*All'uopo sono costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali della agricoltura.*

**Art. 215**

## AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

*La esecuzione delle opere di cui al presente capo è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad aziende autonome statali ed alla Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria. (Art. 12, L. n. 1177/1955; D.P.R. n. 257/1966).*

*Potrà essere affidata altresì ad enti locali e loro consorzi ed a consorzi di bonifica e di irrigazione.*

**Art. 216**

## REVOCA DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA

*Le concessioni di derivazione di acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici non utilizzate alla data del 14 dicembre 1955 sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 204. (Art. 13, L. n. 1177/1955).*

**Art. 217**

## CONSEGNA DELLE OPERE AGLI ENTI COMPETENTI

*Le opere di cui al presente capo, a misura che siano ultimate, sono dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 208 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua. (Art. 14, L. n. 1177/1955).*

**Art. 218**DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E DI URGENZA  
E INDIFFERIBILITÀ DELLE OPERE

*Tutte le opere che a norma del presente capo sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e successive modificazioni. (Art. 15, L. n. 1177/1955).*

**Art. 219**

## AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

*Agli atti e contratti relativi alle opere di cui al presente capo si applicano le disposizioni tributarie previste dall'art. 18 del presente testo unico. (Art. 26, c. 1°, legge n. 646/1950; Art. 31, L. n. 634/1957).*

**Art. 220**

## NORME FINANZIARIE

*Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente capo, è autorizzata la spesa di lire 254 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'art. 210. (Art. 17, c. 1°, legge n. 1177/1955, sostituito dall'art. 5, c. 1°, L. n. 890/1962).*

*Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-1956; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-1957; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-1958; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-1959 e 1959-1960; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-1961; di lire 19 miliardi nell'esercizio 1961-1962; di lire 29 miliardi in ciascuno degli esercizi 1962-1963 e 1963-1964; di lire 14 miliardi e 500 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1965; di lire 27 miliardi nell'anno finanziario 1966; di lire 12 miliardi e 500 milioni nell'anno finanziario 1967. (Art. 17, c. 2°, legge n. 1177/1955 e articolo 5, c. 2°, legge n. 890/1962; Legge n. 62/1964).*

*Il Ministero del tesoro provvede a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.*

*Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, la Cassa mantiene gestione separata di tutti i fondi contemplati dalle disposizioni del capo medesimo; annualmente presenta al comitato, di cui all'art. 209 il rendiconto relativo alle somme impegnate per le opere eseguite e da eseguirsi coi propri fondi nei settori di cui alle disposizioni del presente capo. (Art. 17, c. 3°, legge n. 1177/1955; Idem, c. 5°).*

**Art. 221**

## RELAZIONE RIASSUNTIVA SULL'INTERVENTO

*Entro il 30 settembre 1966 il Governo della Repubblica presenta al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione delle disposizioni del presente capo, corredate dalle proposte, anche di spesa, per il completamento delle opere eventualmente necessarie al raggiungimento dei fini previsti. (Art. 6, L. n. 890/1962).*

## CAPO III

**Costruzione della ferrovia Paola-Cosenza****Art. 222**

## AUTORIZZAZIONE DI SPESA

*E autorizzata la spesa di 12 miliardi per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della ferrovia Paola-Cosenza. (Art. 2, legge n. 851/1960).*

*La somma di lire 12 miliardi indicata nel precedente comma è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61; lire 1,5 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-1964; di lire 750 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 1 miliardo e cinquecento milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966; di lire 1 miliardo e 250 milioni per l'anno finanziario 1967; di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1969. (Legge n. 62/1964).*

*Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 12 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi (\*).*

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI PER LA CALABRIA

(Artt. 198-222)

Il titolo IV raggruppa tre tipi di disposizioni straordinarie vigenti a favore della Calabria:

- 1) quelle previste dalla prima legge speciale (L. 25 giugno 1906 n. 255, e successive modificazioni ed integrazioni);
- 2) quelle previste dalle successive leggi speciali 26 novembre 1955 n. 1177 e 28 marzo 1968 n. 437;
- 3) quelle previste a favore della ferrovia Paola-Cosenza dalla L. 28 luglio 1960 n. 851.

#### **1. — La prima legge speciale per la Calabria (L. 25 giugno 1906 n. 255) (Artt. 198-203).**

Della prima legge per la Calabria sono state ritenute ancora in vigore soltanto alcune norme del titolo II,, riguardanti le opere pubbliche, che

---

(\*) Successivamente all'entrata in vigore del T.U. che si commenta, è stata emanata la legge 30 ottobre 1969 n. 791 (G.U. n. 291 del 18 novembre 1969), la quale, testualmente, prevede:

«(Art. 1) È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11 miliardi per la prosecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della costruzione della sede della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza, di cui alla legge 28 luglio 1960 n. 851, e per lo spostamento della stazione di Cosenza.

Tale spesa è ripartita in ragione di lire 2 miliardi per l'esercizio 1969 e di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1972 e sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(Art. 2) Le aree che risulteranno libere in conseguenza dello spostamento della stazione e delle linee ferroviarie esistenti o in progetto, saranno cedute gratuitamente al comune di Cosenza. Tali aree saranno utilizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o permutate con altre aree per la realizzazione di opere suddette secondo le previsioni del piano regolatore generale.

(Art. 3) *Omissis* ».

prevedono l'assunzione straordinaria da parte dello Stato di determinati oneri di esecuzione e di gestione di certi tipi di opere pubbliche.

Tali forme straordinarie di intervento da parte dell'amministrazione ordinaria sono di effetto del tutto limitato, in quanto, già dal 1955, lo Stato ha sentito il bisogno di prevedere una forma organica e straordinaria di intervento per la regione al di fuori di quelle che erano le possibilità e gli strumenti anche straordinari a disposizione dell'amministrazione ordinaria.

Tale considerazione, se nulla toglie alla efficacia giuridico-formale delle disposizioni, ne colloca — pur tuttavia — il valore pratico in una sfera del tutto ristretta.

## **2. — La fase attuale di normazione straordinaria per la Calabria (Artt. 204-221).**

Gli artt. 204-221 T.U. sono da ritenere non più vigenti, in quanto essi riportano, sostanzialmente, le disposizioni della L. 26 novembre 1955 n. 1177, che è scaduta il 30 giugno 1967.

I motivi che hanno consigliato di inserire le norme in questione nel T.U. sono evidentemente di natura sistematica. Infatti, il 30 giugno 1967 scadevano contemporaneamente sia la predetta L. n. 1177 che il termine previsto dall'art. 25 della L. n. 717 del 1965 per la definitiva approvazione del T.U. delegato. Pertanto, sarebbe stata grave omissione non riportare una legge che — sia pure per un giorno — faceva parte del vigente sistema di intervento straordinario per il Mezzogiorno.

Peraltro, il principio del sistema organico di interventi instaurato dalla L. n. 1177 del 1955 è stato continuato dalla L. 28 marzo 1968 n. 437, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria, i quali dovranno coprire l'arco di tempo compreso fra il 1° luglio 1967 ed il 31 dicembre 1980. Eccone il testo opportunamente aggiornato con la L. n. 853 del 1971:

### CAPO I

#### **Coordinamento e programmazione degli interventi**

« Art. 1. - (*Interventi aggiuntivi per la Calabria*). — Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e alla istituzione di parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.

« All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965 n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

« Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli  
« altri, sia pure simili, previsti dalla legislazione vigente a carico delle  
« amministrazioni statali e della Cassa per il Mezzogiorno.

« Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresì,  
« il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con gli  
« gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al fine  
« di garantire l'aggiuntività di cui al terzo comma del presente articolo (1).

« Art. 2. - (*Contenuto degli interventi*). — Gli interventi aggiuntivi e  
« integrativi per la Calabria comprendono:

« a) opere per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi di acqua  
« e dei bacini versanti, per la stabilità e conservazione del suolo nelle  
« pendici e per la bonifica montana e valliva;

« b) opere per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo delle  
« alluvioni e frane, ivi comprese le opere per il risanamento integrale  
« degli abitati dissestati, in coordinamento con gli interventi di cui alla  
« lettera a), nonché le opere per la difesa degli abitati dal mare;

« c) interventi per favorire il riordinamento fondiario in base alla  
« legislazione vigente in materia, con particolare riguardo agli interventi  
« diretti a determinare sia la costituzione di aziende aventi convenienti  
« dimensioni, sia l'evoluzione delle strutture agricole e forestali verso  
« forme rispondenti ad un armonico sviluppo della regione;

« d) interventi nei settori della formazione civica, culturale e pro-  
« fessionale;

« e) interventi nel settore dell'assistenza tecnica, con particolare ri-  
« guardo alle esigenze della difesa e valorizzazione del suolo.

« I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al pre-  
« cedente comma sono fissati dal Comitato dei ministri per il Mezzo-  
« giorno, in conformità delle direttive di cui al precedente articolo (2).

« Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota  
« di spesa posta a carico dei comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio  
« 1907 n. 542, è assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione  
« di spesa di cui all'articolo 18.

« Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e ter-  
« reni vicini agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabi-  
« lità o di vita economica, sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà  
« disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

« Agli effetti dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del  
« primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'art. 18, essere effet-

(1) Tutto l'art. 1 della legge in esame va letto alla luce del disposto del 5° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, il quale, testualmente, prevede: « I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 437, riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalità fissate nell'art. 2 di detta legge e nei modi e nei termini previsti dallo Statuto della Regione. Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5 della stessa legge è soppresso. La Cassa per il Mezzogiorno svolgerà le funzioni di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 437, fino all'espletamento dei programmi già approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971 ».

(2) Tutto intero tale comma ha da ritenersi abrogato e sostituito dal 1° periodo del c. 5° dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, riportato nella precedente nota n. 1.

« tuati acquisti o espropri a favore dell'Azienda di Stato per le foreste  
« demaniali, di terreni degradati, nudi o boscati, già rimboschiti o rico-  
« stituiti, ovvero da destinare a rimboschimento o a ricostituzione bo-  
« schiva, con le modalità indicate all'articolo 15.

« Le opere pubbliche da realizzare in Calabria ai sensi della presente  
« legge, sono a totale carico dello Stato e gravano sui fondi di cui all'ar-  
« ticolo 18.

« Art. 3. - (*Attuazione degli interventi*). — La Cassa per il Mezzogiorno  
« ed il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 provve-  
« dono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della pre-  
« sente legge (3).

« Art. 4. - (*Programmi degli interventi e relazione al Parlamento*). —  
« I programmi degli interventi da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogior-  
« no, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coor-  
« dinamento di cui all'articolo 1, sono predisposti dalla Cassa stessa,  
« di intesa con il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5 e  
« sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-  
« giorno e nelle zone depresse del centro-nord, sentito il Comitato dei  
« Ministri per il Mezzogiorno.

« La Cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro  
« per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse  
« del centro-nord una relazione sull'esecuzione delle opere effettuate  
« nell'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento in alle-  
« gato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui al-  
« l'art. 22 della legge 26 giugno 1965 n. 717.

« In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi  
« che la relazione si riferiscono al periodo 1° luglio 1967-31 dicembre  
« 1968 (4).

« Art. 5. - (*Disposizioni concernenti il comitato tecnico di coordina-  
« mento*). — Al coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente  
« legge, provvede, in sostituzione del comitato costituito ai sensi del-  
« l'art. 6 della legge 26 novembre 1955 n. 1177, un comitato tecnico di  
« coordinamento costituito presso il provveditorato regionale alle opere  
« pubbliche e composto dal presidente del Comitato regionale per la pro-  
« grammazione economica, dai presidenti delle amministrazioni provin-  
« ciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura  
« di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal provveditore alle opere  
« pubbliche, dal direttore della ragioneria regionale dello Stato, dall'ispet-  
« tore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato per le foreste  
« della Calabria, dal presidente dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Cala-  
« bria, e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'associa-  
« zione nazionale delle bonifiche, nonché da tre docenti universitari di  
« materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati  
« con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-

(3) Tutto l'art. 3 ha da ritenersi abrogato e sostituito dal c. 5° dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971, riportato nella precedente nota 1.

(4) Valga per l'art. 4 quanto detto per l'art. 3 della precedente nota.

« giorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri  
« per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici.

« Il Comitato è presieduto da un esperto nominato, per la durata di  
« un quinquennio, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  
« per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del  
« centro-nord, ed è dotato di una segreteria composta da personale co-  
« mandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nel limite  
« massimo di dieci unità.

« Ai fini del necessario collegamento con il Comitato dei ministri  
« per il Mezzogiorno è istituito, presso tale Comitato, un apposito ufficio  
« del comitato tecnico di coordinamento.

« Al comitato tecnico di coordinamento sono affidati, in particolare,  
« i seguenti compiti:

« a) collaborare con la Cassa per il Mezzogiorno alla predisposi-  
« zione dei programmi delle opere ai sensi dell'art. 4;

« b) esprimere il parere in merito ai progetti esecutivi delle opere  
« sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa;

« c) esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministeri del-  
« l'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'avvia-  
« zione civile, ivi compresi i programmi dell'ANAS, dell'Azienda autono-  
« ma delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste  
« demaniali, relativi ad opere, da eseguirsi nella regione, connesse con  
« gli interventi previsti dalla presente legge;

« d) redigere, d'intesa con le amministrazioni interessate, progetti  
« organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando,  
« attraverso la commissione tecnica di cui all'art. 6, il coordinamento degli  
« interventi medesimi;

« e) esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al  
« trasferimento degli abitati;

« f) predisporre, d'intesa con la Cassa, i preventivi di spesa neces-  
« sari per il proprio funzionamento, nonché i rendiconti consuntivi da  
« sottoporre all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari  
« nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

« Il comitato tecnico di coordinamento provvede a consultare le  
« organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine  
« alla predisposizione dei programmi di cui alla precedente lettera a).

« I programmi esecutivi di cui alla lettera c) debbono essere comu-  
« nicati, prima dell'approvazione ai sensi della legislazione vigente, al  
« comitato tecnico di coordinamento. Il parere del comitato anzidetto  
« deve essere inviato ai Ministri interessati entro il termine perentorio di  
« 30 giorni dalla comunicazione.

« Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato  
« regionale delle opere pubbliche della Calabria è integrato dal presi-  
« dente del comitato di coordinamento di cui al primo comma del pre-  
« sente articolo e da un funzionario designato dal presidente della Cassa.

« Alle spese necessarie per il funzionamento del comitato tecnico di  
« coordinamento, ivi comprese quelle per il personale, si provvede con  
« gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi  
« predisposti dal comitato stesso d'intesa con la Cassa e approvati dal

« Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone  
« depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'ap-  
« provazione del rendiconto consuntivo (5).

« Art. 6. - (*Coordinamento degli interventi nei bacini*). — Per la coor-  
« dinata programmazione ed esecuzione degli interventi da effettuare, ai  
« sensi della presente legge, nell'ambito di ogni singolo bacino sia nella  
« parte montana che in quella valliva, è istituita, presso il Comitato di  
« coordinamento di cui all'articolo 5, una commissione tecnica perma-  
« nente composta da funzionari designati dai Ministeri dei lavori pub-  
« blici, della agricoltura e delle foreste, dalla Cassa per il Mezzogiorno e  
« presieduta dal presidente del Comitato di coordinamento medesimo, con  
« i seguenti compiti:

« a) accertare le esigenze globali di sistemazione dei singoli bacini,  
« formulando idonee proposte ai fini della redazione e dell'eventuale ag-  
« giornamento dei progetti organici di intervento da parte del comitato  
« di coordinamento sopraindicato;

« b) controllare che la realizzazione dei progetti esecutivi, di com-  
« penza delle singole amministrazioni ed enti pubblici, sia effettuata in  
« conformità dei progetti organici di cui al punto a), segnalando tempe-  
« stivamente alle amministrazioni interessate eventuali carenze e i mezzi  
« idonei ad eliminarle;

« c) controllare lo svolgimento delle opere di manutenzione, affin-  
« ché queste siano effettuate in modo coordinato ed efficace da parte delle  
« singole amministrazioni ed enti pubblici, nell'ambito delle rispettive  
« competenze (6).

## CAPO II

### Norme concernenti la realizzazione degli interventi

« Art. 7. - (*Agevolazioni per i comprensori di bonifica e per l'attività  
« di forestazione*). — Anche ai fini dell'applicazione della presente legge,  
« il territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine  
« è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge  
« 25 luglio 1952 n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e il  
« territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è consi-  
« derato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi  
« del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

« Per i comprensori di bonifica montana di cui al precedente comma,  
« il limite massimo dei contributi della citata legge 25 luglio 1952 n. 991,  
« e successive modificazioni e integrazioni, per opere di carattere pri-  
« vato è elevato al 75 per cento e quello per le opere di carattere pri-  
« vato nei comprensori di bonifica integrale è elevato al 60 per cento.

(5) Tutto l'art. 5 ha da ritenersi abrogato e sostituito dall'art. 1, c. 5° della L. n. 853 del 1971.

(6) L'art. 6, fatta salva l'indicazione degli obiettivi, ha da ritenersi abrogato e sostituito dal disposto del c. 5° dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971.

« Per le opere interessanti le sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla difesa e conservazione del suolo, il contributo può essere elevato fino all'85 per cento, sempre che le predette opere non contrastino con le esigenze sistematorie del bacino e presentino caratteristiche di opere d'interesse collettivo.

« Per la costruzione, il riattamento e l'ammodernamento di strade vicinali od interpoderali, il contributo statale di cui all'art. 17 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, è fissato nella misura massima dell'87,50 per cento.

« La differenza tra il contributo concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 910, e il limite anzidetto, grava sui fondi di cui all'art. 18.

« L'erogazione del contributo dovuto ai privati viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

« Per la parte di spesa relativa alle attività private di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, non coperta dal contributo in conto capitale di cui al secondo comma, possono essere concessi mutui a tasso agevolato tramite il fondo forestale nazionale di cui all'art. 32 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, con le modalità previste dallo stesso articolo. A tal fine il fondo anzidetto potrà essere integrato per un ammontare massimo di lire 500 milioni.

« Soltanto gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate al secondo e terzo comma e quelli per la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma, gravano sui fondi previsti dall'art. 18.

« Ai terreni oggetto di attività forestali di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, effettuata volontariamente dai privati interessati, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 33 della citata legge 27 ottobre 1966 n. 910.

« Art. 8. - (*Trasferimento degli abitati*). — Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle C della legge 25 giugno 1906 n. 255, e D della legge 9 luglio 1908 n. 445, e nelle leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire, ivi compresi gli abitati da trasferire ai sensi del quarto comma dell'art. 2.

« Per gli abitati da trasferire, il piano regolatore relativo è approvato, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, in deroga a tutte le norme e le formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908 n. 445.

« A parziale modifica del primo comma dell'art. 67 della legge 9 luglio 1908 n. 445, l'area da assegnare gratuitamente ai proprietari delle case da abbandonare, e ai capifamiglia residenti nelle zone relative agli abitati da spostare, ai fini della presente legge, viene elevata a cento cinquanta metri quadrati.

« Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella citata legge n. 445 circa l'assegnazione gratuita di aree, per la costruzione di nuovi alloggi si provvede con i fondi di cui alla presente legge:

« a) mediante l'assunzione, a totale carico dello Stato, della spesa per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili, ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione, nel caso di proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;

« b) mediante la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi nella misura del 60 per cento, limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche indicate nella lettera a), ai proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste dalla medesima lettera a) ed ai capifamiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

« Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sono fissati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera a) e sono indicati gli enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi.

« Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord può autorizzare la costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) da parte degli enti di edilizia pubblica, qualora assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso il rimborso di tale quota avrà luogo a costruzione ultimata in dieci annualità, con le modalità stabilite dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord (7).

« Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole e degli impianti sportivi connessi, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dei fondi previsti dall'articolo 18 (8).

---

(7) Tutto l'art. 8 va letto alla luce del disposto del 5° comma dell'art. 1 della L. n. 853 del 1971 (cfr. precedente nota n. 1).

(8) Per l'attuazione di tale articolo è stato emanato il D.M. 16 marzo 1970 (G.U. n. 97 del 17 aprile 1970). Eccone il testo:

« Art. 1. — Gli alloggi di cui alle premesse devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) avere accesso diretto e, comunque, indipendente;

b) essere costituiti di due o tre vani utili (composti da un soggiorno-pranzo e una o due camere da letto oltre i locali accessori costituiti da: disimpegni, cucina, locale WC completo degli accessori);

c) gli alloggi avranno come pertinenza un quarto vano da destinarsi a uso agricolo o artigianale qualora i proprietari assegnatari dimostrino di svolgere attività agricola o artigianale.

« Il quarto vano che l'assegnatario chieda di destinare a stalla deve essere costruito, a parte, negli spazi appositamente previsti dal piano regolatore generale;

d) essere provvisti di impianto idrico, elettrico e di sistema di riscaldamento;

e) i muri, le strutture portanti, le coperture, le scale, l'insieme delle condutture delle cucine, bagni, WC, impianto idrico e fognante, luce, gas, devono essere

« Art. 9. - (*Approvazione dei progetti esecutivi delle opere*). — I progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, « muniti del parere del comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per

realizzati secondo il sistema di costruzione usualmente adottato nelle varie località che tenga opportuno conto degli usi e delle abitudini delle località stesse;

f) la spesa ammissibile per ciascun alloggio non deve superare l'importo di L. 1.200.000 per ciascun vano utile; gli accessori vanno calcolati come due vani utili. Il costo per l'eventuale vano per uso agricolo o artigianale non può superare 1/5 del costo dell'alloggio di 3 vani. Le spese per gli allacciamenti, spese generali e sistemazioni esterne sono comprese nel costo-vano;

g) gli alloggi possono essere realizzati in costruzioni unifamiliari oppure in fabbricati plurifamiliari, purché nel rispetto delle prescrizioni recate dal presente decreto.

« Gli alloggi unifamiliari possono essere raggruppati a schiera purché i singoli alloggi risultino completamente autonomi nei servizi e nelle pertinenze.

« I fabbricati plurifamiliari possono essere realizzati con un numero di piani — compreso il pianoterra — non superiore a 3, salva l'applicazione delle norme recate dalle leggi 10 agosto 1942 n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765, e dalla legge 25 novembre 1962 n. 1684, ove si tratti di zona sismica. I vani da destinare ad uso agricolo o artigianale debbono essere costruiti al piano terra.

« Art. 2. — La progettazione esecutiva e la costruzione degli alloggi di cui alle premesse, è affidata agli istituti autonomi per le case popolari e all'I.S.E.S.

« In ciascun comune da trasferire potrà operare uno solo degli enti predetti.

« Art. 3. — I progetti esecutivi degli alloggi sono redatti in conformità di criteri di cui al precedente art. 1 e sono approvati in conformità del disposto di cui all'art. 9 della legge 28 marzo 1968 n. 437.

« Essi devono prevedere, oltre la spesa per la costruzione, per le sistemazioni esterne e per gli allacciamenti ai pubblici servizi, anche una somma a disposizione per spese generali, di progettazione e di direzione, ragguagliata ad una percentuale non superiore al 7 per cento della spesa dell'alloggio, del fabbricato o del gruppo di alloggi.

« Gli enti, di cui all'art. 2, predispongono progetti-tipo per le costruzioni da realizzare, che sono approvati ai sensi del presente articolo.

« A tali progetti i proprietari aventi titolo potranno proporre varianti purché non abbiano carattere strutturale o siano in contrasto con le leggi o con i criteri di cui al presente decreto.

« Ai proprietari medesimi, singolarmente o riuniti, è data facoltà di provvedere direttamente — a propria cura e spese — alla progettazione degli alloggi, purché nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 1 del presente decreto.

« I relativi progetti, approvati a norma del presente articolo, sono realizzati nelle aree assegnate agli interessati, da uno degli enti di cui all'art. 2, ai quali compete, per spese generali e di direzione, una somma non superiore al 3 % della spesa per l'alloggio, il fabbricato o il gruppo di alloggi.

« I proprietari che siano nelle condizioni di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 8 della legge n. 437 citata nelle premesse, per ottenere la costruzione dell'alloggio a totale carico dello Stato devono presentare agli uffici speciali del genio civile competenti la seguente documentazione entro 180 giorni dalla data di approvazione del piano regolatore generale del nuovo abitato:

1) domanda in carta libera;

2) atto notorio a rogito notarile oppure rilasciato dalla pretura competente o dal sindaco del comune il cui abitato sia da trasferire, attestante il titolo di proprietà e la consistenza dell'alloggio da abbandonare;

3) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante che il titolare del beneficio non sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965 giusta l'art. 8 della legge 28 marzo 1968 n. 437, già citata nelle premesse;

« il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del comitato medesimo (9).

« Quando l'importo superi i 500 milioni di lire, è necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 4 della legge 10 agosto 1950 n. 646.

« Art. 10. - (*Esecuzione delle opere*). — L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, ad Enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica o di irrigazione e a consorzi di miglioramento fondiario, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5 (10).

« Art. 11. - (*Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere*). — Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate

4) certificato catastale attestante la proprietà e la consistenza dell'alloggio del comune da trasferire;

5) certificato da cui risulti che, alla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 66, l'interessato era residente nel comune, il cui abitato sia da trasferire;

6) stato di famiglia;

7) dichiarazione nella quale sia specificato se l'avente titolo intenda avvalersi del progetto tipo predisposto dall'ente, indicando eventuali modificazioni, ovvero due esemplari del progetto redatto a propria cura e spese (computo metrico e stima, disegni e relazione).

« Le determinazioni dell'ufficio del genio civile, adempiuta l'istruttoria delle domande, sono comunicate alla Cassa del Mezzogiorno e all'ente costruttore con relazione tecnica. Questo ultimo formula eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione del progetto.

L'ufficio del genio civile esprime, nella relazione, il proprio parere sulla conformità del progetto ai criteri stabiliti, sulla congruità della spesa e sui tempi previsti per l'inizio e ultimazione dei lavori.

« Le opere sono realizzate secondo le norme che regolano l'attività ordinaria dell'ente esecutore. L'alta vigilanza sulla esecuzione è demandata all'ufficio speciale del genio civile.

I pagamenti sono effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e con le procedure previste per le opere pubbliche affidate a quell'istituto.

« I relativi certificati sono redatti dall'ente esecutore ed inviati all'ufficio speciale del genio civile che, eseguite le verifiche tecniche e contabili, li inoltra alla Cassa per il Mezzogiorno per la liquidazione e il pagamento.

« A costruzione ultimata, viene redatto lo stato finale dei lavori mentre l'ufficio speciale del genio civile ne attesta la regolare esecuzione mediante apposita certificazione.

« Gli alloggi vengono affidati in gestione, fino alla cessione definitiva, agli aventi titolo mediante formale atto di consegna, cui partecipano, oltre l'assegnatario, un rappresentante dell'ufficio speciale del genio civile e un rappresentante dell'ente costruttore.

« Per la stipulazione dei formali atti di cessione si applicano le norme di cui all'art. 26 della legge 10 agosto 1950 n. 646 e sue modificazioni ».

(9) Cfr. precedente nota n. 7.

(10) Cfr. precedente nota n. 7.

« rate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e successive modificazioni.

« Art. 12. - (*Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi alla attuazione della legge*). — A tutti gli atti e contratti stipulati ai fini e in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge 29 luglio 1957 n. 634.

« Art. 13. - (*Manutenzione delle opere*). — Le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni statali e locali e agli enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 26 giugno 1965 n. 717, e successive integrazioni.

« Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle valive, è assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

« Art. 14. - (*Intervento per contribuire alla realizzazione dell'istituenda Università della Calabria*). — Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all'art. 2, lettera d), la somma di 15 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all'art. 18, è destinato agli impianti ed alle attrezzature scientifiche e didattiche e all'arredamento dell'istituenda Università degli studi della Calabria, nonché all'arredamento e al funzionamento dell'annesso centro residenziale.

« Art. 15. - (*Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi*). — Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell'art. 2 — penultimo comma — sono effettuati con le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126.

« Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, le approvazioni dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126.

« Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli articoli 45 e 46, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, gli enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle previsioni dei progetti esecutivi approvati. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.

## CAPO III

## Norme finanziarie transitorie e finali

Art. 16. - (*Uffici speciali per l'attuazione della legge*). — La Cassa per « il Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla « presente legge, avvalendosi degli appositi uffici dei Ministeri dei lavori « pubblici e della agricoltura e delle foreste, già costituiti in Calabria, a « cura dei Ministeri anzidetti ,ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1955 n. 1177.

« Alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici anzidetti si « provvede, con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla « base di preventivi predisposti dalla Cassa, d'intesa rispettivamente con « i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e « nelle zone depresse del Centro-Nord. Con la medesima procedura si « provvede all'approvazione dei rendiconti consuntivi.

« Le spese di funzionamento dei predetti uffici, relative al periodo « precedente al 1° luglio 1967, gravano sullo stanziamento previsto dall'articolo 18 per l'anno finanziario 1967, in misura comunque non superiore a lire 250 milioni (11).

« Art. 17. - (*Personale degli uffici speciali*). — Il personale assunto « successivamente alla entrata in vigore della legge 26 novembre 1955 « n. 1177, o comunque non oltre il 31 dicembre 1963, da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei « lavori pubblici, per essere addetto a servizi inerenti all'attuazione della « legge medesima, per il cui espletamento la Cassa ha erogato le relative « somme, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente « legge, è inquadrato, presso le rispettive amministrazioni, con decorrenza « dal 1° luglio 1967, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.

« Compiuti sei anni di servizio dalla data di inquadramento, il personale di cui al precedente comma è collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.

« L'inquadramento verrà disposto, con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952 n. 67, in base ad apposita « domanda, che gli interessati dovranno presentare rispettivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro il « termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della « presente legge.

« Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1980, si provvede con i fondi di cui all'articolo 18.

« A tal uopo, con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta dei « Ministri interessati, nei singoli anni finanziari sarà provveduto al trasferimento, dai fondi medesimi agli stati di previsione della spesa dei

(11) Cfr. precedente nota n. 7.

« Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, delle  
« somme occorrenti.

« Art. 18. - (*Disposizioni di carattere finanziario*). — Per far fronte  
« agli oneri derivanti della presente legge è autorizzata la spesa di lire  
« 245 miliardi.

« Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di pre-  
« visione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 mi-  
« liardi per l'anno finanziario 1967, di lire 20 miliardi per l'anno finan-  
« ziaro 1968, di lire 23 miliardi per l'anno finanziario 1969, di lire 24  
« miliardi per l'anno finanziario 1970, di lire 25 miliardi per l'anno finan-  
« ziaro 1971, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 28 mi-  
« liardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, di lire 26 mi-  
« liardi per l'anno finanziario 1968, di lire 24,5 miliardi per l'anno finan-  
« ziaro 1979 e di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1980.

« Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate  
« trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

« Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine  
« per la cessazione della Cassa, quale risulta ai sensi della legge 26 giu-  
« gno 1965 n. 717, ovvero in caso di anticipato scioglimento, entro tre  
« mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare  
« l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

« Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione sepa-  
« rata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente  
« presenterà per l'approvazione al Ministro per gli interventi straordinari  
« nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord il rendiconto  
« relativo alle somme impegnate ed erogate per gli interventi eseguiti e  
« da eseguirsi nei settori di cui alla presente legge.

« Lo stesso rendiconto sarà comunicato al comitato tecnico di coordi-  
« namento di cui all'articolo 5 (12).

« Art. 19. - (*Copertura degli stanziamenti*). — Per la copertura del-  
« l'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte,  
« negli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo  
« iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Mini-  
« stero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri de-  
« creti alle occorrenti variazioni di bilancio.

« Art. 20. - (*Completamento delle opere previste dal precedente pia-  
« no*). — Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate  
« e finanziate ai sensi delle leggi 26 novembre 1955 n. 1177, e 10 luglio  
« 1962 n. 890, effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino  
« all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli  
« effetti di legge.

« Art. 21. - Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria  
« con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento  
« delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le funzioni  
« e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.

(12) Dal 3° al 6° comma del presente articolo è necessaria la lettura avente  
presente il disposto dell'art. 1, c. 5° della L. n. 853 del 1971 (cfr. precedente nota n. 1).

Riguardo alla nuova legge speciale per la Calabria sono da fare alcune osservazioni di carattere generale.

Gli interventi previsti, non differiscono sostanzialmente da quelli recati dalla L. n. 1177 del 1955, tranne variazioni quantitative e qualitative di portata non eccessiva.

Ciò che, invece, mette conto di rilevare è la variazione di fondo arrecata al sistema della pianificazione degli interventi.

Con la prima legge, infatti, era la Cassa che doveva redigere il piano regolatore di massima di tutte le opere da realizzarsi in attuazione della 1177 predetta. Tale piano veniva successivamente sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Identica procedura seguivano i programmi annuali di esecuzione delle opere.

Con la nuova legge, al contrario, non fu prevista la redazione di un piano regolatore di massima, ma soltanto la predisposizione da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno di « direttive » — da inquadrarsi nell'ambito dell'aggiornamento del piano di coordinamento di tutto il Mezzogiorno — per l'attuazione degli interventi recati dalla L. n. 438 del 1968.

Tali « direttive », in quanto « aggiornamento » del piano, dovevano essere approvate dal C.I.P.E.

I programmi esecutivi venivano predisposti dalla Cassa e approvati dal Ministro per il Mezzogiorno.

Con la legge n. 853 del 1971 la metodologia di programmazione e di gestione degli interventi previsti dalla legge in esame è stata ulteriormente modificata attraverso l'attribuzione dei carichi relativi alla Regione Calabria. Conseguentemente è stato soppresso il Comitato tecnico di coordinamento per la Calabria e la Cassa per il Mezzogiorno potrà solo ultimare gli interventi già regolarmente finanziati al 30 giugno 1971.

## **2.1. — L'addizionale pro-Calabria.**

Notevoli problemi suscitò l'applicazione dell'addizionale pro-Calabria nel senso che ci fu chi la volle considerare come una imposta c.d. « a scopo » e chi, invece, faceva rilevare come le imposte, per loro natura, non possono essere « a scopo ».

Tutte le dispute dottrinarie in materia appartengono ormai al passato. Infatti, con L. 19 maggio 1967 n. 356 è stata prorogata la validità dell'addizionale pro-Calabria istituita dall'art. 18 L. 1177 del 1955 (appunto, la prima legge speciale pro-Calabria) eliminando qualunque elemento (primo fra tutti l'inserimento nella legge pro-Calabria) che potesse far pensare ad una imposta « a scopo ».

## **3. — La legge per la costruzione della Ferrovia Paola-Cosenza (Art. 222).**

La L. n. 851 del 1960, la successiva L. n. 62 del 1964 nonché, da ultimo, la L. n. 791 del 1969 prevedono lo stanziamento di 23 miliardi (tra il 1960 ed il 1972) per la realizzazione della Ferrovia Paola-Cosenza.

La spesa è a carico del Ministero dei lavori pubblici.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI PER LA SICILIA

CAPO I

**Provvedimenti a favore del comune di Palermo**

*Sezione I - Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo*

**Art. 223**

RICONOSCIMENTO DEL RISANAMENTO  
COME OPERA DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

*Il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, è opera di prevalente interesse nazionale. (Art. 1, L. n. 18/1962).*

**Art. 224 (\*)**

ESECUZIONE DEI PIANI

*Alla esecuzione dei piani provvede il comune direttamente o mediante concessione ad enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio, al*

---

(\*) Tale articolo che riproduce l'art. 2 della L. 30 gennaio 1962 n. 18, è da ritenersi sostituito dall'art. 30 della L. 5 febbraio 1970 n. 21 (G.U. n. 41 del 16 febbraio 1970) concernente « Modifiche ed integrazioni al D.L. 27 febbraio 1968 n. 79, convertito con modificazioni nella L. 18 marzo 1968 n. 241 ed alla L. 29 luglio 1968 n. 858, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968 ». Ecco il testo del detto art. 30:

« L'articolo 2 della legge 30 gennaio 1962 n. 18 è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere, mediante concessione ad una società per azioni con capitale totalmente pubblico, ed alla quale hanno diritto di partecipare, se lo richiedono, gli enti locali interessati e l'istituto autonomo per le case popolari, all'attuazione del risanamento delle zone e dei mandamenti di cui all'articolo 1, delimitati dal vigente piano regolatore generale di Palermo, nonché della zona che comprende l'area demaniale, con le relative fasce latitanti per una profondità di metri 60 ciascuna, del fiume Oreto, dal ponte della ferrovia per Trapani alla foce, e della zona che comprende l'attuale area demaniale ferroviaria con le relative fasce latitanti per una profondità di metri 60 ciascuna, dopo che sarà stato disposto l'arretramento della stazione ferroviaria. Alle zone predette sono estese le norme stabilite dall'articolo precedente.

« La concessione è accordata dalla Cassa per il Mezzogiorno, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione in modo che risulti assicurata la economicità della gestione e il preminente interesse pubblico.

« Al fine predetto la convenzione dovrà contenere l'obbligo per la società concessionaria di assumere a proprio carico le spese per le espropriazioni, per le demolizioni e per le opere di urbanizzazione primaria e di cedere gratuitamente agli enti

*quale partecipi il comune medesimo con una rappresentanza almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione. Tale rappresentanza è eletta dal consiglio comunale riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze. (Art. 2, L. n. 18/1962).*

#### Art. 225

##### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE AL CONSORZIO (\*)

*Nel caso di concessione al consorzio di cui all'articolo 224 il relativo disciplinare, approvato dal consiglio comunale e ratificato dal Ministero dei lavori pubblici, deve stabilire in quali diritti, facoltà ed obblighi subentra il concessionario. (Art. 3, L. n. 18/1962).*

#### Art. 226

##### RATIFICA DEI BILANCI E DEI PROGRAMMI DEL CONSORZIO (\*)

*I bilanci annuali ed i programmi biennali, approvati dal consiglio di amministrazione del consorzio, devono essere trasmessi entro il termine perentorio di giorni 10 al consiglio comunale che deve procedere alla ratifica entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine tanto i bilanci quanto i programmi si intendono ratificati. (Art. 4, L. n. 18/1962).*

#### Art. 227

##### ALIENAZIONE DELLE AREE

*Salvi i diritti di prelazione di cui all'art. 230, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica. (Art. 5, L. n. 18/1962) (\*).*

*Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.*

pubblici interessati le aree destinate dal vigente piano regolatore generale di Palermo alla edilizia popolare.

« Gli atti, i contratti e le operazioni connesse alla attuazione della presente legge sono esenti da tutte le imposte, tasse e tributi erariali e locali.

« Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati di risanamento e di eventuali connesse varianti del piano regolatore generale adottate dal consiglio comunale, i progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per le demolizioni degli immobili, predisposti dalla società concessionaria, in conformità alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Palermo e dei piani particolareggiati adottati dal comune stesso e delle eventuali connesse varianti, sono approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dovranno essere realizzati entro i termini stabiliti dall'articolo 13 della presente legge.

« Sono abrogati gli articoli 3 e 4, il primo comma dell'articolo 5 e gli articoli 8, 14 e 15 della legge 30 gennaio 1962 n. 18 ».

(\*) Gli articoli 225, 226 e 227 c. 1° del presente T.U. sono da ritenersi abrogati per effetto dell'ultimo comma dell'art. 30 della L. 5 febbraio 1970 n. 21 (cfr. asterisco in nota al precedente art. 224).

**Art. 228**

## UTILI DI GESTIONE

*Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal consiglio comunale. (Art. 6, L. n. 18/1962).*

**Art. 229**

## DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

*L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi (\*\*) per la attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica. (Art. 7, L. n. 18/1962).*

**Art. 230**

## DIRITTI DI PRELAZIONE (\*)

*I proprietari di case di abitazione sottoposti ad esproprio per effetto delle disposizioni di cui alla presente sezione, e che risultino tali alla data del 31 dicembre 1958, hanno, entro i termini e con le modalità fissate dalla giunta comunale, diritto di prelazione, sempreché riuniti in consorzio o cooperativa, per l'acquisto di lotti al fine di riedificarsi la propria abitazione, a condizione che l'edificio progettato dalla cooperativa o dal consorzio abbia le dimensioni e le caratteristiche tutte previste dal piano, dal regolamento e dalle convenzioni. (Art. 8, legge n. 18/1962).*

*Per le finalità di cui sopra sono riservati dal comune un numero di lotti, segnati nel piano, pari al decimo della estensione complessiva dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione. A tali lotti, sulla base di apposita perizia redatta dall'ufficio tecnico erariale, è attribuito il valore unitario medio che risulta dal complessivo ammontare delle spese per le espropriazioni, effettuate nella zona in cui ricadono i lotti riservati per l'esercizio della prelazione, maggiorate dalle spese previste per le demolizioni e sgombro dei materiali, oltre che dal contributo per le migliori determinate a norma delle vigenti disposizioni.*

*Il diritto di prelazione è personale, non cedibile, se non a cooperative o consorzi dei proprietari previsti dal primo comma di questo articolo,*

---

(\*\*) Per effetto dell'art. 31 della L. 5 febbraio 1970 n. 21 (cfr. nota al testo del precedente art. 224) l'aggettivo « *esecutivi* » deve essere sostituito dalle parole « *di cui al precedente articolo 2* », il che, per il successivo coordinamento nel presente T.U., è da intendersi come « *di cui al precedente art. 224* » (come risulta modificato dall'art. 30 della stessa L. n. 21 del 1970).

(\*) L'art. 230 del T.U. che si commenta deve ritenersi abrogato per effetto dell'ultimo comma della L. 5 febbraio 1970 n. 21 (cfr. asterisco in nota al precedente articolo 224).

*ed i titolari di tale diritto debbono dichiarare, all'atto dell'espropriazione, se intendono esercitarlo.*

*In favore dei consorzi e delle cooperative di proprietari che esercitino il diritto di prelazione per la costruzione della propria abitazione, sono estesi i benefici delle leggi vigenti.*

### Art. 231

#### ESENZIONE VENTICINQUENNALE DALLA IMPOSTA E DALLE SOVRAIMPOSTE SUI FABBRICATI

*Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione godono della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimeposte comunali e provinciali sui fabbricati. (Art. 9, L. n. 18/1962).*

### Art. 232

#### INDENNITÀ PER LE ESPROPRIAZIONI

*Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione sono determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili. (Art. 10, legge n. 18/1962).*

*Tale capitalizzazione è effettuata al saggio del 4,50 per cento per i locali di abitazione e del 6,50 per cento per i locali adibiti ad uso diverso.*

*Il reddito da capitalizzare è determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti, stabilito per le locazioni stipulate nel 1939 dalle leggi emanate in materia nelle diverse ipotesi previste dalle leggi stesse senza tener conto delle maggiorazioni previste per i casi di sublocazione.*

*Ove il reddito effettivamente ritratto in base a contratti registrati in data anteriore al 1° gennaio 1959, ecceda di oltre il 30 per cento la tariffa catastale rivalutata, è assunto come base di capitalizzazione il reddito stesso, depurato dalle spese ed oneri a carico del proprietario nella misura del 30 per cento.*

*In caso di espropriazione parziale, il primo termine della media è costituito dalla differenza tra il valore venale dell'immobile e quello della parte residua, mentre il secondo termine della media è dato dalla differenza tra il valore legale dell'intero immobile e quello della parte residua.*

*Non si procede alla media e la indennità è commisurata al solo valore venale, ove la somma risultante dalla capitalizzazione superi lo stesso valore venale.*

*Le norme del presente articolo si applicano anche per la espropriazione di terreni non coperti da fabbricati e non costituenti pertinenze di fabbricati.*

**Art. 233**

## CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE

*Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'art. 232 non si tiene conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla presente sezione. (Art. 11, legge n. 18/1962).*

**Art. 234**

## MODALITÀ PER L'ESPROPRIAZIONE

*Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione delle norme di cui alla presente sezione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, salvo quanto è disposto dalle seguenti lettere (Art. 12, legge n. 18/1962):*

a) *il comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;*

b) *gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, sono depositati nei modi e nei termini disposti dagli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;*

c) *decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmette al prefetto segnalando:*

1) *le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto promuove dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità stessa presso la Cassa depositi e prestiti;*

2) *le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto dispone che il comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'ufficio tecnico erariale, determina la indennità ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuove la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.*

**Art. 235**

## TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

*Per la esecuzione dei piani di risanamento è assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine può essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non più di quattro anni. (Art. 13, legge n. 18/1962).*

**Art. 236**

## AGEVOLAZIONI FISCALI

*L'atto di concessione ed i contratti per la esecuzione dei piani di risanamento godono delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni per l'attuazione dei piani di ricostruzione. (Art. 14, legge numero 18/1962) (\*).*

**Art. 237**

## REGOLAMENTO ESECUTIVO

*Su proposta del Ministro per i lavori pubblici e con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate le norme di attuazione. (Art. 15, legge n. 18/1962) (\*).*

**Art. 238**

## ATTUAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

*Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di pietà, Palazzo reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938 n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1963-1964; di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1965 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1966. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1961-1962 all'anno finanziario 2000 (\*\*). (Art. 1, legge n. 28/1962; legge n. 62/1964).*

(\*) Gli articoli 236 e 237 del T.U. che si commenta devono ritenersi abrogati per effetto dell'ultimo comma dell'art. 30 della legge 5 febbraio 1970 n. 21 (cfr. asterisco in nota al precedente articolo 224).

(\*\*) Tale articolo ha da ritenersi integrato da quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 21 del 1970 (cfr. nota al testo dell'art. 224). Eccone il testo:

«Dopo il primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968 n. 182, sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli alloggi costruiti a norma dell'articolo 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso, con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza dell'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che tengano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari, purché essi non risultino comunque iscritti, per l'anno 1967 o per gli anni successivi, nei ruoli dell'imposta complementare.

«Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberato dal comitato cen-

**Art. 239**

## INTERVENTO FINANZIARIO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

*La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonché quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui all'articolo 238. (Art. 2, legge n. 28/1962).*

*Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.*

**Art. 240**

## AUTORIZZAZIONE DI MUTUI

*Ai fini indicati dall'art. 239, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia è prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in dipendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia è temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno. (Art. 3, legge n. 28/1962).*

*L'amministrazione comunale di Palermo delega irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che sono somministrate dall'Istituto finanziatore.*

**Art. 241**

## PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI

*I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento sono predisposti dal comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del presente testo unico. (Art. 4, legge n. 28/1962).*

*L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.*

---

trale di cui all'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima.

*«Limitatamente agli alloggi costruiti nella città di Palermo, tali norme si applicano anche a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri di risanare a norma della legge 30 gennaio 1962 n. 28.*

*«Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963 n. 60, e successive modificazioni».*

**Art. 242 (\*)**

## ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI

*Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui all'articolo 238 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purché residenti, da data non posteriore al 30 gennaio 1961, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi. (Art. 5, legge n. 28/1962).*

*Gli alloggi suddetti devono essere costruiti sulle aree che sono indicate dal consiglio comunale.*

*Le famiglie interessate devono precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita.*

*All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta (Art. 6, legge n. 28/1962):*

- 1) il sindaco di Palermo o un suo delegato, presidente;*
- 2) un rappresentante del prefetto;*

---

(\*) Tale articolo è da ritenersi modificato dal disposto degli articoli 28 e 29 della L. n. 21 del 1970 (cfr. nota al testo dell'art. 224). Eccone i testi:

« Art. 28. — La commissione comunale prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962 n. 28, è autorizzata, in deroga al disposto dell'articolo 5 della predetta legge ed alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964 n. 655, ad assegnare alle famiglie sinistrate, provenienti da abitazioni rese inabitabili dagli eventi sismici, gli alloggi popolari di fatto in godimento alla data del 31 dicembre 1968, con o senza decreto di requisizione del prefetto, da parte delle famiglie predette in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

« L'istituto autonomo per le case popolari di Palermo è tenuto a consegnare con precedenza assoluta gli alloggi popolari da esso costruiti alle famiglie che ne hanno conseguito il diritto in seguito a regolare concorso, in sostituzione degli alloggi già ad esse assegnati e successivamente attribuiti alle famiglie sinistrate ai sensi del precedente comma del presente articolo.

« Per l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, l'istituto predetto è inoltre tenuto a mettere a disposizione un numero di alloggi popolari pari a quello degli alloggi che, costruiti con i fondi stanziati dalla legge 30 gennaio 1962 n. 28, risulteranno assegnati, ai sensi del primo comma del presente articolo, alle famiglie sinistrate.

« I contratti di locazione degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di inizio del godimento di fatto. Il canone relativo al periodo di tempo compreso tra tale data ed il 31 dicembre 1969 è fissato in misura pari al 50 per cento del canone stabilito con il contratto ed è corrisposto in 24 rate mensili a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

« Le famiglie con reddito complessivo mensile inferiore a 120 mila lire sono esentate dal versamento delle anticipazioni di garanzia e dal pagamento del canone fino al 31 dicembre 1969. Il canone per i mesi successivi e fino al 31 dicembre 1971 sarà decurtato del 50 per cento.

« Art. 29. — Nelle assegnazioni di tutti gli alloggi costruiti o da costruire e destinati per legge alla attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, la competente commissione prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962 n. 28, dà la precedenza assoluta alle famiglie provenienti da alloggi che devono essere demoliti per consentire la realizzazione delle opere pubbliche previste per l'attuazione del risanamento ».

3) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;

4) sei rappresentanti eletti dal consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

La commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato degli organi tecnici interessati.

L'elenco degli assegnatari predisposto dalla commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del comune. Entro 30 giorni è ammesso ricorso al consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

#### Art. 243

##### LIMITI DEI SINGOLI IMPEGNI DI SPESA

La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi. (Art. 8, legge n. 28/1962).

#### Art. 244

##### DISPOSIZIONI PER I MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTO STATALE

Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi degli articoli 238 e seguenti del presente testo unico ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954 n. 144, concernente la garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari. (Art. 9, c. 1°, legge n. 28/1962).

#### Sezione II - Costruzione e completamento della rete di fognature della città di Palermo

#### Art. 245

##### DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al comune medesimo i benefici di cui all'art. 11 della legge 3 agosto 1949 n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 3 e 13 della medesima legge richiamati negli artt. 45 e 46 del presente testo unico. (Art. 1, legge n. 1155/1960).

**Art. 246**

## NORME FINANZIARIE

*Per la concessione, ai fini dell'art. 245 del presente testo unico, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949 n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-1961 al 1963-1964. (Art. 2, legge n. 1155/1960; legge n. 62/1964).*

*La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 all'anno finanziario 1999. Sezione III - Contributo statale per il Duomo ed il Chiostro di Monreale*

**Art. 247**

## CONTRIBUTO STATALE

*È autorizzato in conformità della legge 18 agosto 1962 n. 1356, un contributo di 450 milioni per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo e Chiostro di Monreale, in aumento alla spesa già prevista nell'art. 1 della legge 25 aprile 1957 n. 305, concernente il contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia. (Art. 1, legge n. 1356/1962).*

**Art. 248**

## ANTICIPAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE SPESE

*Ai fini di una razionale esecuzione delle opere, la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale è autorizzata ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati. (Art. 2, legge n. 1356/1962).*

*Per i conseguenti finanziamenti la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale è autorizzata a cedere le annualità residue di contributi ad Istituti di credito abilitati al credito a lungo termine.*

*Gli oneri di sconto delle annualità rimangono a carico della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale.*

**Art. 249**

## NORME FINANZIARIE

*All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente sezione per la concessione del contributo di lire 450 milioni al Duomo e al Chiostro di Monreale si provvede, con i fondi cui al capitolo: « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ed ai corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari, in ragione di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964; di lire 15*

milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 1977 e di lire 15 milioni per l'anno finanziario 1978. (Art. 3, legge n. 1356/1962; legge n. 62/1964).

### CAPO III

#### **Costruzione di acquedotti e reti interne di distribuzione nei comuni della Sicilia e disposizioni per l'Ente siciliano di elettricità**

##### **Art. 250**

###### INTERVENTI SOSTITUTIVI DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI

*A modifica di quanto disposto dall'art. 3 della legge 3 agosto 1949 n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, richiamato dall'art. 45 del presente testo unico, e dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1953 n. 184, recante norme integrative e modificative della citata legge n. 589, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere — per conto e nell'interesse dei comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione — a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate. (Art. unico, legge n. 893/1965).*

*L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i comuni, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.*

*Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i comuni riuniti in consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.*

##### **Art. 251**

###### DISPOSIZIONI PER L'ENTE SICILIANO DI ELETTRICITÀ

*Le disposizioni degli articoli dal 52 al 58 del presente testo unico, si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici che sono eseguiti dall'Ente siciliano di elettricità o dai suoi subconcessionari, dopo che nell'attuazione di opere di produzione di energia elettrica a cura dell'ente stesso o suoi subconcessionari sia stato integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per dette opere a norma dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947 n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947 n. 1033. (Art. 8, legge n. 457, 29-5-51).*

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI PER LA SICILIA

(Artt. 223-251)

Il Titolo V raggruppa le disposizioni riguardanti gli interventi di natura speciale e straordinaria disposti dallo Stato a favore della Sicilia (ad eccezione dei provvedimenti connessi a fenomeni eccezionali, quali le calamità naturali).

Non sono state ricomprese nel T.U. le disposizioni relative ad agevolazioni concesse dalla Regione.

Si tratta, in sostanza, di determinate disposizioni a vantaggio di Palermo e di interventi per la realizzazione di acquedotti e di fognature nei comuni siciliani, nonché di agevolazioni a favore dell'Ente Siciliano di Elettricità.

**1. — Provvedimenti per Palermo e Monreale (Artt. 223-249).**

Il Capo I è intestato « Provvedimenti a favore del Comune di Palermo »; va, peraltro, rilevato che in esso sono riportate anche le norme riguardanti il Duomo di Monreale, che è sito nel Comune omonimo.

Per quanto riguarda Palermo, sono state riportate nella I Sezione:

a) la L. 30 gennaio 1962 n. 18 (integralmente);

b) la L. 30 gennaio 1962 n. 28 (integralmente);

c) la L. n. 62 del 1964 (per quanto necessario ad integrare le due leggi predette).

Tali disposizioni riguardano gli interventi per il risanamento dei Mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare del Comune di Palermo, nonché delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni dello stesso Comune di Palermo.

Nella II Sezione sono state, invece riportate le parti dispositive (articoli 1 e 2) della L. 11 ottobre 1960 n. 1155 e la parte della L. n. 62 del 1964 strettamente necessaria al coordinamento.

Trattasi di disposizioni riguardanti interventi per la costruzione e il completamento della rete di fognature della città di Palermo.

Nella Sezione III sono state, infine, riportate le disposizioni della legge 18 agosto 1962 n. 1356 riguardanti un contributo di 450 milioni a favore della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale per opere di consolidamento, di restauro e di manutenzione.

**2. — Provvedimenti per acquedotti ed elettrificazione (Artt. 250-251).**

Il Capo II è formato dal testo integrale della L. 15 luglio 1965 n. 893 (riguardante la possibilità che l'Ente acquedotti siciliani (EAS) si sostituisca ai Comuni e realizzi, nell'interesse e per conto dei Comuni stessi, ricostruzioni, ampliamenti e miglioramenti di acquedotti e di reti interne di distribuzione), nonché dell'art. 8 della L. 29 maggio 1951 n. 457, che prevede un particolare contributo a favore dell'Ente siciliano di elettricità (ESE) per determinate opere.

### 2.1. — Provvedimenti per il risanamento dell'abitato di Licata (L. 28 luglio 1967 n. 696).

Una particolare attenzione è stata dedicata al problema idrico-sanitario della città di Licata dalla legge 28 luglio 1967 n. 696, entrata in vigore appena dopo l'emanazione del T.U. delle leggi per il Mezzogiorno.

Ecco il testo:

« *Articolo unico.* — Per il risanamento igienico del comune di Licata mediante l'esecuzione delle opere occorrenti per la bonifica ed il prosciugamento del sottosuolo, per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico e dei servizi di fognatura compreso il ripristino degli allacciamenti alle reti urbane, nonché per la sistemazione e pavimentazione delle strade nelle zone marginali dell'abitato, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere sui limiti di impegno dell'anno finanziario 1967 di cui al punto 2 lettera *d*), dell'art. 54 della legge 29 aprile 1967 n. 230, e su quelli che saranno disposti per lo stesso titolo negli anni 1968 e 1969 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949 n. 589, e successive modificazioni, contributi costanti trentacinquennali, nella misura del 5 per cento, fino alla somma complessiva di lire 150 milioni, in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari anzidetti ».

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI PER LA SARDEGNA

#### CAPO I

#### Provvedimenti in favore della Sardegna

##### Art. 252

###### OPERE DI RIMBOSCHIMENTO

*In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali ispettorati forestali, sono eseguiti a cura e spese dello Stato.* (Art. 88, R.D. n. 3267/1923).

##### Art. 253

###### OPERE DI IRRIGAZIONE NEL BACINO IDROGRAFICO DEL MEDIO E BASSO FLUMENDOSA

*Per l'esecuzione da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa delle opere aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorre nella misura dell'87,50 % per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75 % per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40 % per quelle inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani.* (Art. 12, R.D.L.vo n. 498/1946).

*Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli artt. 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775, lo Stato può concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60 %.*

*Le somme a carico dello Stato sono stanziare annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.*

#### **Art. 254**

##### **PROVVIDENZE PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA AGRARIA DEL BACINO DEL LISCIA (GALLURA)**

*L'intero territorio dei comuni di Tempio Pausania, Olbia, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luras, Calangianus, Bortigiadas, Arzachena, Luogosanto e della parte del comune di Aggius che va sino alla linea di displuvio col bacino del basso Coghinas, è dichiarato comprensorio di bonifica montana, a norma della legge 25 luglio 1952 n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e successive modificazioni. (Art. 1, legge n. 501/1956).*

#### **CAPO II**

##### **Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola**

###### **Sezione I - Programmazione e attuazione degli interventi**

#### **Art. 255**

##### **PIANO ORGANICO DEGLI INTERVENTI**

*Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, il [Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 del presente testo unico] (\*) con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola. (Art. 1, legge n. 588/1962).*

*Il piano viene formulato per « zone territoriali omogenee » individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali.*

---

(\*) Ora, Cipe, per effetto del c. 7º, art. 1, L. n. 853 del 1971.

*Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito (\*\*).*

### Art. 256

#### CARATTERE AGGIUNTIVO E DIRETTIVE DEGLI INTERVENTI

*Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico, e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale. (Art. 2, legge n. 588/1962).*

*Al fine del coordinamento di cui all'art. 255 i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al [Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 del presente testo unico] (\*\*\*) ed alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale.*

*In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.*

*Il [Comitato dei Ministri] (\*\*\*\*) esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri ed alla Cassa per il Mezzogiorno.*

*La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui all'art. 6 lettera f) del presente testo unico e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.*

### Art. 257

#### PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI

*Ogni deliberazione del [Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno] (ora Cipe, n.d.r.) in attuazione del presente capo deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna. (Art. 3, legge numero 588/1962).*

(\*\*) L'art. 1, c. 4° della L. n. 853 del 1971 testualmente recita: « Il Cipe approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa procedura prevista dall'art. 257 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 ».

(\*\*\*) Ora, Cipe, per effetto del c. 7°, art. 1, L. n. 853 del 1971.

(\*\*\*\*) Ora, Cipe.

A questi effetti il [Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno] (ora Cipe, n.d.r.) è integrato dal presidente della Giunta regionale.

Alle sedute del [Comitato dei Ministri] (ora Cipe, n.d.r.) partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.

#### Art. 258

##### PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO E DEI PROGRAMMI

La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'art. 255 e lo presenta per l'approvazione al [Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno] (ora Cipe, n.d.r.). (Art. 4, legge n. 588/1962).

Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi pluriennali ed annuali nell'ambito del piano generale. (Idem, c. 2°).

Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui al presente capo, e nei programmi esecutivi approvati dal [Comitato dei Ministri] (ora Cipe, n.d.r.) ai sensi del presente titolo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. (Art. 29, u. c., legge n. 717/1965).

Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al primo e secondo comma, la Cassa per il Mezzogiorno istituisce un apposito ufficio. (Art. 4, c. 3°, legge n. 588/1962).

La regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi. (Idem, c. 4°).

#### Art. 259

##### CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE, CONTROLLI TECNICI E COLLAUDI

L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna. (Art. 5, legge n. 588/1962).

Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del [Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno] (ora Cipe, n.d.r.), il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'art. 261 del presente testo unico a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalle disposizioni di cui al presente capo, da determinarsi dal [Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno] (ora Cipe, n.d.r.) e da versarsi direttamente alla Cassa.

La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli Enti locali e loro consorzi, agli Enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

*Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete la approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.*

*Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.*

*Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituisce a Cagliari un apposito ufficio.*

*La Regione presenta al [Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno] (ora Cipe, n.d.r.) un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto è allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 256.*

### Art. 260

#### COSTITUZIONE DI UN COMITATO DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

*Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'art. 257 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dall'ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro. (Art. 6, legge n. 588/1962).*

*Possono essere invitati alle riunioni del comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici operanti in Sardegna.*

### Art. 261

#### AUTORIZZAZIONI DI SPESA

*Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente capo, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi ed anni finanziari appresso indicati (Art. 7, legge n. 588/1962; legge n. 62/1964).*

<i>Esercizio</i>	<i>1962-63 miliardi</i>	<i>40</i>
»	<i>1963-64</i>	<i>» 20</i>
<i>Periodo 1° luglio-31 dicembre</i>	<i>1964</i>	<i>» 12,5</i>
<i>Anno finanziario</i>	<i>1965</i>	<i>» 27,5</i>
»	<i>1966</i>	<i>» 30</i>
»	<i>1967</i>	<i>» 32,5</i>
»	<i>1968</i>	<i>» 35</i>
»	<i>1969</i>	<i>» 35</i>
»	<i>1970</i>	<i>» 35</i>
»	<i>1971</i>	<i>» 35</i>
»	<i>1972</i>	<i>» 35</i>
»	<i>1973</i>	<i>» 30</i>
»	<i>1974</i>	<i>» 20</i>
»	<i>1975</i>	<i>» 7,5</i>

*Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri da sostenere per gli interventi diretti, nonché per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualità successive alla scadenza delle disposizioni di cui al presente capo.*

#### **Art. 262**

##### SPECIFICAZIONE DEGLI ONERI

*Fanno carico agli stanziamenti di cui al presente capo gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'art. 255. (Art. 8, legge numero 588/1962).*

#### **Art. 263**

##### LIMITI DI IMPEGNO

*In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi. (Art. 9, legge n. 588/1962).*

*Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare sono riportate negli esercizi successivi.*

*Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.*

#### Sezione II - Disposizioni di carattere particolare

#### **Art. 264**

##### DIRETTIVE DI INTERVENTO

*Gli interventi di cui alla presente sezione sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo. (Art. 10, legge n. 588/1962).*

#### **Art. 265**

##### FORMAZIONE PROFESSIONALE

*Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale sono programmati in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali. (Art. 11, legge n. 588/1962).*

*In particolare, essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, alla preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, alla preparazione professionale e culturale degli adulti, alla prevenzione e cura del disadattamento minorile, alla agevolazione della frequenza scolastica e all'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, all'assistenza*

*tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, all'integrazione di attività educative e sportive in genere.*

*Alle riunioni del [Comitato dei Ministri] (ora Cipe, n.d.r.) per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministro per la pubblica istruzione.*

*Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi il [Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno] (ora Cipe, n.d.r.) può autorizzare la Regione ad assumere a carico degli stanziamenti di cui al presente capo e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in enti già operanti nel settore, nonché a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.*

*Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nel consiglio di amministrazione degli enti.*

*Ai fini dello sviluppo economico e sociale è autorizzato un intervento, mediante concorso nella spesa, per la lotta contro le malattie — intesa a difendere e a recuperare l'elemento umano e particolarmente le forze di lavoro — condotta dai competenti organi regionali, secondo programmi che abbiano carattere di organicità e di straordinarietà.*

#### Art. 266

##### AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I TRASPORTI

*Per le merci trasportate dal servizio traghetto si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro. (Art. 12, legge n. 588/1962).*

*Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.*

*A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, né si applicano le quote di transito.*

#### Art. 267

##### INTERVENTI PER L'EDILIZIA E LA SISTEMAZIONE AMBIENTALE

*Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli Enti locali debbono far fronte. (Art. 13, legge n. 588/1962).*

*Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte.*

*Possono essere assunti altresì gli oneri a cui gli Enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.*

*Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 61 del presente testo unico.*

*È autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile (Art. 14, legge numero 588/1962):*

- a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;*
- b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.*

*Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.*

*I benefici di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, limitatamente alla lettera a), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.*

*Sezione III - Interventi per lo sviluppo agricolo*

#### **Art. 268**

##### **DIRETTIVE PER L'INTERVENTO IN AGRICOLTURA**

*Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro. (Art. 15, legge n. 588/1962).*

*A tal fine esso deve disporre:*

*a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;*

*b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;*

*c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;*

*d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.*

#### **Art. 269**

##### **AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MUTUI MODALITÀ E CONTRIBUTI PER GLI STESSI**

*La Regione può autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti auto-*

rizzati al finanziamento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi. (Art. 16, legge n. 588/1962):

a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, sulla bonifica integrale, esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'art. 270 del presente testo unico;

b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'art. 272;

c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215;

d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.

Sui mutui di cui al precedente comma, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonché la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

Dei consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del piano straordinario, un rappresentante della Regione.

## Art. 270

### BENEFICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SISTEMAZIONE E DI RICOMPOSIZIONE

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'art. 269, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani. (Art. 17, legge n. 588/1962).

Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, sulla bonifica integrale, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permutate, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

**Art. 271**

## DELEGA DI POTERI

*I poteri attribuiti all'autorità amministrativa dall'articolo 847 del codice civile sono esercitati in Sardegna dalla Regione. (Art. 18, legge n. 588/1962).*

**Art. 272**BENEFICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI ORGANICI  
DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE

*Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, sulla bonifica integrale, viene elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati. (Art. 19, legge n. 588/1962).*

*Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952 n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e successive modificazioni e integrazioni.*

*È anche ammessa al contributo di cui ai commi precedenti la spesa per una adeguata dotazione di scorte che non possono essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli ispettorati provinciali della agricoltura o dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.*

*Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai commi precedenti, nonché per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.*

*Per detti mutui, limitatamente ai coltivatori e allevatori diretti, è concessa la garanzia sussidiaria della Regione fino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.*

*Per l'attuazione del piano è organizzata in tutto il territorio della Regione una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonché per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi e ai mutui.*

*Il piano e i programmi devono stabilire i criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati.*

**Art. 273****OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DEI TERRENI AGRICOLI**

*Ferme restando le norme previste dall'art. 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, sulla bonifica integrale, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nel presente capo, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi. (Art. 20, legge n. 588/1962).*

*Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto e quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione con decreto del Presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione o dell'Opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti su indicati.*

*Ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati di intesa tra i contraenti, che beneficiano del contributo di cui all'art. 272 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi. La Regione promuoverà le necessarie intese.*

*La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo.*

**Art. 274****DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

*Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti, dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dall'articolo 272 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo. (Art. 21, legge numero 588/1962).*

**Art. 275****ACQUISTO DI TERRENI PER IL RIMBOSCHIMENTO  
E ISTITUZIONE DI UN PARCO NAZIONALE**

*La Regione finanzia l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento. (Art. 22, legge n. 588/1962).*

*La Regione finanzia altresì la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.*

**Art. 276**

## ONERI PER LA SISTEMAZIONE DI TERRENI DEGLI ENTI LOCALI

È autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli Enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. (Art. 23, legge n. 588/1962).

A tal fine gli enti interessati presentano piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948 n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli Enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.

**Art. 277**

## AGEVOLAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE AGRICOLE

Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata. (Art. 24, legge n. 588/1962):

a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonché per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959 n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

**Art. 278**

## DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutta la durata delle disposizioni previste dal presente capo e ai fini della loro attuazione, si applicano, in quanto siano più favorevoli,

*le disposizioni della legge 27 ottobre 1966 n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970. (Art. 25, legge n. 588/1962).*

#### Sezione IV - Interventi per lo sviluppo industriale

##### Art. 279

###### PROGRAMMA DI RICERCA SULLA PRODUTTIVITÀ DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

*Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate. (Art. 26, legge n. 588/1962).*

*E autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduazione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.*

*La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.*

##### Art. 280

###### DIRETTIVE DI INTERVENTO

*Nel settore dell'industria tanto i piani quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico ed omogeneo possibile, in tutto il territorio della Sardegna. (Art. 27, legge n. 588/11-6-62).*

*In particolare si dovrà prevedere:*

- a) *lo sviluppo della piccola e media impresa industriale;*
- b) *la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.*

##### Art. 281

###### REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI NELLE AREE E NEI NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

*E autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e ser-*

vizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 del presente testo unico. (Art. 28, legge n. 588/1962).

#### Art. 282

##### AUTORIZZAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ FINANZIARIA

Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile. (Art. 29, legge n. 588/1962).

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna — che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dal presente capo, nella misura stabilita dal piano — enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private.

Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Regione.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.

#### Art. 283

##### CONTRIBUTI PER L'ALLESTIMENTO E L'AMPLIAMENTO DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Previo autorizzazione del [Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno di cui all'art. 5] (ora Cipe, n.d.r.), possono essere concessi entro il quadro delle priorità stabilite dall'art. 280 contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. È autorizzata altresì la concessione all'Ente sardo di elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica. (Art. 30, legge n. 588/1962).

Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate negli articoli 102 e 103 del presente testo unico. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di dispo-

sizioni diverse da quelle contenute nel presente capo, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settori, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonché alla localizzazione delle iniziative.

Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative hanno priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva.

È istituito un apposito fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

#### Art. 284

##### CONTRIBUTI SUI MUTUI INDUSTRIALI

Previa autorizzazione del [Comitato dei Ministri di cui all'art. 5] (ora Cipe, n.d.r.), possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico (Art. 31, legge n. 588/1962).

I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresì, effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente sono gravate dal tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico.

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'art. 283.

#### Art. 285

##### ESTENSIONE DEI BENEFICI ALLE AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE

Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'art. 256 del presente testo unico e a

quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953 n. 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalle disposizioni contenute nel presente capo. (Art. 32, legge n. 588/1962).

#### Art. 286

##### TERMINI DA APPLICABILITÀ

Le agevolazioni di cui agli artt. 279, 281, 283 e 284, possono essere concesse anche per le opere iniziate prima del 18 luglio 1962, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961. (Art. 33, legge n. 588/1962).

Sezione V - Interventi nei settori della pesca, dell'artigianato, del commercio e del turismo

#### Art. 287

##### CONTRIBUTI PER LA PESCA

È autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della pesca necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori. (Art. 34, legge n. 588/1962).

Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire l'ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori.

Possono essere altresì concessi congiuntamente ai contributi di cui ai commi precedenti, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo.

Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresì concesse anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi.

La garanzia di cui al quinto comma dell'art. 283 è estesa anche agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.

#### Art. 288

##### CONTRIBUTI PER L'ARTIGIANATO

Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo, interventi diretti a (Art. 35, legge n. 588/1962):

a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di

produzione artigiana ed i consorzi indicati nell'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860;

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell'art. 283 è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.

#### Art. 289

##### FONDO PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO ARTISTICO

È autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico. (Art. 36, legge n. 588/1962).

È altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

#### Art. 290

##### INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi. (Art. 37, legge n. 588/1962):

a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per il trasporto merci in conto proprio, nonché le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.

#### Art. 291

##### INTERVENTI NEI CENTRI TURISTICI

È autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute ido-

nee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche. (Art. 38, legge n. 588/1962).

*I mutui di cui al precedente comma che, in deroga alle vigenti leggi in materia, hanno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non possono superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.*

*È altresì autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.*

### CAPO III

#### Trasferimento degli abitati di Gairo e Osini

##### Art. 292

###### LIMITI DEL CONTRIBUTO

*Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960 n. 31, recante provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti del 1958, 1959, 10 gennaio 1952 n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908 n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, il limite dei contributi di cui all'art. 1, lettera i) della predetta legge 10 gennaio 1952 n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori. (Art. 1, legge n. 952/1966).*

##### Art. 293

###### MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

*Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'art. 292 devono pervenire all'ufficio del genio civile di Nuoro entro il 30 gennaio 1967. (Art. 2, legge n. 952/1966).*

*I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna.*

*Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.*

##### Art. 294

###### ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLO STATO

*I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'art. 1, secondo comma, della legge 10*

gennaio 1952 n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato. (Art. 3, legge n. 952/1966).

L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare in dieci annualità, al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato.

L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'art. 292.

La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

#### Art. 295

##### CESSIONE IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 294 gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, del decreto legislativo 12 aprile 1948 n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952 n. 3136, concernente i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, e della legge 10 gennaio 1952 n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi di cui al presente capo, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi. (Art. 4, legge n. 952/1966).

Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 294.

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'art. 2817 del codice civile.

Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, e successive modificazioni.

#### Art. 296

##### LIMITI DI APPLICABILITÀ

Chi abbia ottenuto la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi del presente capo, non può fruire delle

provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini. (Art. 5, legge n. 952/1966).

#### Art. 297

##### COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI DI GAIRO E OSINI

Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952 n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate, dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908 n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo. (Art. 6, legge n. 952/1966).

#### Art. 298

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per gli adempimenti previsti dal presente capo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968. (Art. 8, legge n. 952/1966).

Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI PER LA SARDEGNA

(Artt. 252-298)

Il Titolo VI raggruppa tutte le disposizioni recanti particolari agevolazioni per la Sardegna (con esclusione delle leggi regionali).

In particolare, il titolo in esame è stato suddiviso in tre capi:

a) nel primo sono ricompresi gli interventi straordinari attuati dallo Stato per opere di rimboschimento, per opere di irrigazione nel bacino idrografico del medio e basso Flumendosa e per opere di trasformazione fondiaria e agraria del bacino del Liscia-Gallura (art. 88 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267; art. 12 R.D. L.vo 17 maggio 1946 n. 498; art. 1 L. 16 maggio 1956 n. 501);

b) nel secondo è riportata integralmente (eccezione fatta per le norme puramente finanziarie) la L. 11 giugno 1962 n. 588, che prevede un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola; tale legge viene presentata in coordinamento sia con la legge n. 717 del 1965 che con la legge n. 853 del 1971;

c) nel terzo è riportata integralmente (fatta eccezione per l'art. 7, che riguarda interventi che non interessano la Sardegna) la L. 31 ottobre

1966 n. 952, riguardante il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e di Osini.

### 1. — Compendio del contenuto del « Piano di Rinascita ».

Per quanto riguarda, in particolare, il Capo II, che — come si è detto — concerne il Piano di rinascita economica e sociale dell'isola (piano che viene predisposto dalla Regione sarda, approvato dal Comitato dei Ministri — ora, per effetto del 7° c. dell'art. 1, L. n. 853 del 1971, CIPE — e realizzato dalla Regione stessa attraverso programmi esecutivamente da essa predisposti ed approvati dallo stesso Comitato), appare opportuno riassumerne brevemente il contenuto, distinto per settori d'intervento, ricordando che per l'attuazione del piano sono stati stanziati 395 miliardi e che la data di scadenza dello stesso è il 31 dicembre 1975.

Il Piano di rinascita della Sardegna previsto dalla legge n. 588 del 1962, prevede i seguenti interventi:

- 1) Programmi di formazione professionale;
- 2) Agevolazioni tariffarie per i trasporti merci.

ed inoltre, per:

#### A) Agricoltura:

- 1) Interventi per l'edilizia e la sistemazione ambientale;
- 2) mutui agevolati per: attuazione piani di sistemazione in agricoltura; progettazione ed esecuzione di opere di miglioramento fondiario; esecuzione di opere di bonifica di competenza privata; esecuzione di programmi di trasformazione fondiaria (il sistema è quello di consentire agli Enti di colonizzazione e bonifica di contrarre mutui presso gli Istituti di credito. Per tali mutui lo Stato paga interessi per il 4,50 % ed è consentito l'ammortamento in 30 anni: 5 di preammortamento e 25 di ammortamento);
- 3) agevolazioni fiscali per: permuta, acquisti e vendite effettuate da singoli proprietari per realizzare il riassetto fondiario;
- 4) contributi elevati all'80 % per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale e mutui agevolati al 3 % per la restante parte; (Sui mutui in parola, solo per coltivatori e allevatori può essere concessa dalla regione la garanzia sussidiaria fino al 70 % della perdita accertata);
- 5) istituzione di un Parco nazionale;
- 6) contributo fino al 75 % delle spese per la sistemazione di terreni degli Enti locali;
- 7) contributo fino al 50 % e mutui agevolati fino al 3 % a favore di cooperative che intendano realizzare impianti di trasformazione, lavorazione e conservazione e vendita diretta dei prodotti agricoli.

#### B) Industria:

- 1) Programma di ricerca per la produttività delle industrie estrattive;
- 2) costituzione della Società finanziaria regionale sarda (SFIRS);

- 3) contributi fino al 40 % per allestimento e ampliamento di impianti industriali;
- 4) concorso nel pagamento di mutui industriali;
- 5) estensione alle Aziende a partecipazione statale dei benefici di cui ai nn. 1, 3 e 4 precedenti.

#### C) Pesca:

- 1) Contributi fino al 40 % per provviste, riconversione dei mezzi nautici e relative attrezzature, ammodernamento degli impianti di tonnare, allestimento e ammodernamento impianti di conservazione, distribuzione e vendita dei prodotti ittici;
- 2) concorso nel pagamento dei mutui contratti a copertura della parte per cui non sia stato concesso il contributo di cui al precedente punto n. 1.

#### D) Artigianato:

- 1) Contributo fino al 50 % per nuovi impianti, ammodernamento e ampliamento (fino al 75 % per cooperative);
- 2) sussidi nel pagamento degli interessi per mutui concessi alla spesa restante (garanzia sussidiaria della Regione fino al 70 %);
- 3) costituzione del Fondo per il credito dell'artigianato artistico.

#### E) Commercio:

- 1) Promozione e finanziamento di nuove borse merci;
- 2) assunzione degli oneri per la realizzazione di magazzini generali in aree e nuclei industriali;
- 3) contributi fino al 4 % nel pagamento di interessi per nuovi impianti o ammodernamento di strutture commerciali e navi di trasporto.

#### F) Turismo:

- 1) Contributi fino al 4,50 % per pagamento interessi dei mutui per: attrezzature ricettive e attrezzature complementari (fino al 75 % dell'importo, estinguibili in 23 anni);
- 2) garanzie sussidiarie fino al 30 % dei mutui concessi.

### 2. — Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna (L. reg. sarda 11 luglio 1962 n. 7).

Al fine di integrare il breve quadro operativo del Piano di rinascita che siamo venuti esponendo, è utile la conoscenza della L. reg. sarda

11 luglio 1962 n. 7, la quale ha previsto i compiti della regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna.

Eccone il testo:

#### CAPO I

#### Compiti e funzioni degli organi della Regione

« 1. Le direttive per la formazione dello schema generale di sviluppo economico e sociale della Sardegna nonché del piano e dei programmi di cui all'articolo 4 della legge 11 giugno 1962 n. 588, ai fini della stessa legge sono determinate dalla Giunta Regionale quale organo esecutivo della Regione.

« 2. L'Assessorato alla Rinascita dà attuazione alle direttive della Giunta Regionale indicate nel precedente articolo.

« A tal fine:

« a) predispone lo schema generale di sviluppo della Sardegna in armonia con gli indirizzi della programmazione e con le tendenze dello sviluppo nazionale;

« b) elabora il piano organico di interventi, i programmi pluriennali ed i programmi annuali di cui all'articolo 4 della legge 11 giugno 1962 n. 588, formulandoli in aderenza alle "zone omogenee" individuate secondo le indicazioni del comma secondo dell'articolo 1 della legge citata;

« c) propone le iniziative atte ad assicurare il coordinamento dei programmi dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali con lo schema generale di sviluppo e con il piano ed i programmi straordinari di intervento;

« d) cura il coordinamento, in sede regionale, dei programmi deliberati dai competenti organi statali, da Enti pubblici operanti in Sardegna o da Enti locali con lo schema generale di sviluppo e il piano ed i programmi straordinari di intervento di cui alle precedenti lettere a) e b).

« 3. Al fine di assicurare la maggiore partecipazione della collettività regionale alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo economico e sociale dell'Isola, l'Assessorato alla Rinascita, sulla base delle direttive della Giunta Regionale, promuove la partecipazione dei gruppi sociali al raggiungimento delle finalità dello schema generale di sviluppo del piano e dei programmi di intervento; d'intesa con gli Assessorati competenti cura la preparazione del personale dirigente per la realizzazione della politica di sviluppo e la istituzione di centri e nuclei di assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione di cui agli articoli 11 e 19 della legge 11 giugno 1962 n. 588.

« 4. L'Assessorato alla Rinascita elabora, d'intesa con i competenti Assessorati lo schema generale di sviluppo di cui al secondo comma — lettera b) — dell'articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Presidente della Giunta Regionale che lo sottopone all'approvazione della Giunta medesima.

« L'Assessorato alla Rinascita, d'intesa con gli Assessorati competenti, cura altresì l'elaborazione del piano straordinario di intervento, dei programmi pluriennali ed annuali di cui al secondo comma — lettera « b) — del precedente articolo 2 e li trasmette al Presidente della Giunta regionale che li sottopone all'approvazione della Giunta medesima e provvede per gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 11 giugno 1962 n. 588.

« Presso l'Assessorato alla Rinascita è istituito un Comitato di esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti al Piano, di numero non superiore a 12, presieduto dall'Assessore alla Rinascita.

« Detto Comitato ha il compito di collaborare con l'Assessore alla Rinascita per i fini di cui all'articolo 2.

« L'incarico agli esperti del Comitato di cui ai commi precedenti è conferito con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima.

« Con lo stesso decreto è determinata la misura degli emolumenti.

« 5. Il Presidente della Giunta Regionale provvede ad assicurare la organica esecuzione e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali.

« Le proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale per l'assunzione degli oneri diretti e per la concessione dei contributi ai sensi della legge 11 giugno 1962 n. 588, vengono formulate dagli Assessori competenti per la materia di concerto con l'Assessore alla Rinascita.

« 6. I rapporti con il tesoriere cui sono affidati i servizi di cassa della contabilità speciale di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962 n. 588, saranno regolati da apposita convenzione.

« Il Presidente della Giunta regionale gestisce tale contabilità speciale.

« Il Presidente, sentita la Giunta regionale, su proposta degli Assessori alle Finanze ed alla Rinascita, allo scopo di favorire una più ampia assistenza creditizia alle iniziative degli operatori economici, tenendo conto del rapporto tra gli investimenti effettuati ed i depositi accolti da ogni singolo Istituto nel triennio precedente nonché del loro ammontare, può ordinare al Tesoriere di istituire speciali conti fruttiferi presso altri Istituti bancari operanti in Sardegna utilizzando una parte delle eventuali giacenze della predetta contabilità speciale.

Il trasferimento può essere operato soltanto quando la misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi da istituire presso gli istituti predetti sarà non inferiore a quello corrisposto dal Tesoriere.

« Nel contratto regolante i depositi di conto corrente presso i singoli istituti bancari sarà inclusa la clausola stabilente l'obbligo della restituzione immediata al Tesoriere, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, per le esigenze della contabilità speciale.

« Le spese per gli interventi diretti e per la concessione di contributi sono ordinate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

« L'Assessorato alle Finanze, tramite la Ragioneria regionale, effettua il riscontro delle entrate e delle spese della gestione stessa.

« 7. L'Assessorato alla Rinascita predispone il rapporto annuale previsto dall'articolo 5 della legge 11 giugno 1962 n. 588, e lo trasmette all'esame del Presidente della Giunta che lo sottopone alla approvazione della Giunta e del Consiglio regionale prima della presentazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

« In vista della redazione di tale rapporto gli Assessorati competenti faranno pervenire alla Presidenza della Giunta ed all'Assessorato alla Rinascita una relazione sullo stato di attuazione del programma.

« 8. La Giunta regionale, sulla base delle proposte organiche che l'Assessorato alla Rinascita elabora con il concorso degli Assessorati competenti, determina la priorità di intervento ed i criteri per l'utilizzazione dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio regionale ed impartisce le direttive per la formulazione dei programmi di competenza della Regione, nonché degli enti sottoposti alla sua vigilanza.

« In armonia con quanto previsto nel comma precedente ed ai fini del coordinamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 della presente legge e dell'articolo 6 della legge 11 giugno 1962 n. 588, gli Assessorati competenti predispongono i rispettivi programmi annuali e li trasmettono al Presidente della Giunta regionale per la successiva approvazione da parte della Giunta medesima.

« 9. La Giunta regionale sottopone all'esame ed alla approvazione del Consiglio regionale la relazione illustrativa dello schema generale di sviluppo di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della presente legge, nonché il piano ed i programmi previsti dalla lettera b) dello stesso articolo, prima della presentazione degli stessi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

## CAPO II

### Comitati di consultazione e Comitati zonali di sviluppo

« 10. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 11 giugno 1962 n. 588, è istituito presso l'Assessorato alla Rinascita un Comitato di consultazione.

« Il Comitato è composto:

« 1) da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in campo nazionale;

« 2) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: confederazione generale dell'industria italiana, dell'associazione sindacale intersind, della confederazione generale dell'agricoltura italiana e della confederazione generale del commercio e del turismo;

« 3) da un rappresentante della Confederazione cooperative italiane e da un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

« 4) da un rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti e da uno dell'Unione Regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi;

« 5) da due rappresentanti delle Associazioni artigiane.

« Dette rappresentanze sono riferite unitariamente alla intera Regione. Presidente del Comitato è l'Assessore alla Rinascita.

« Alle riunioni del Comitato possono altresì essere invitati rappre-  
« sentanti di altre categorie o di enti economici o culturali esperti nelle  
« materie oggetto della pianificazione e della programmazione.

« I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente  
« della Giunta su designazione delle competenti organizzazioni entro 90  
« giorni dalla pubblicazione della presente legge.

« Ai membri del Comitato spettano i compensi e le indennità nelle  
« misure previste dalla legge regionale 3 febbraio 1961 n. 3.

« Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato  
« dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Rinascita entro  
« 30 giorni dall'insediamento, sentito il Comitato medesimo.

« 11. In ogni zona omogenea determinata secondo i criteri indicati  
« nell'articolo 1, comma secondo, della legge 11 giugno 1962 n. 588, è isti-  
« tuito il Comitato zonale di sviluppo, con sede in uno dei comuni della  
« zona.

« Compongono il Comitato:

« a) il Sindaco o un suo delegato e due rappresentanti, di cui uno  
« della minoranza, per ciascuno dei comuni della zona, con popolazione  
« superiore ai 10.000 abitanti ed il Sindaco o un suo delegato di ciascun  
« Comune della zona con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

« b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni o asso-  
« ciazioni indicate nel secondo comma del precedente articolo;

« c) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, eletti dal Con-  
« siglio Provinciale della provincia nel cui territorio ricade il maggior  
« numero dei comuni compresi nella zona;

« d) due esperti dei problemi economici e sociali prevalenti nella  
« zona, uno dei quali esercita le funzioni di Presidente del Comitato, da  
« scegliersi, di preferenza, tra il personale qualificato del Centro Regio-  
« nale di programmazione. Qualora nel territorio della zona omogenea  
« siano compresi i comuni di più province, fa parte del Comitato il Pre-  
« sidente dell'Amministrazione Provinciale non rappresentata a norma  
« della precedente lettera c), o un suo rappresentante.

« I componenti del Comitato sono nominati secondo gli stessi criteri  
« previsti nell'articolo 10 per le analoghe rappresentanze di cui all'ar-  
« ticolo 1.

« Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato  
« dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Rinascita, sentito  
« l'Assessore agli Enti locali.

« 12. Il Comitato zonale di sviluppo ha i seguenti compiti:

« a) segnalare all'Assessorato alla Rinascita, in armonia con gli  
« obiettivi e gli indirizzi generali del Piano, le esigenze di sviluppo econo-  
« mico e sociale della zona;

« b) proporre allo stesso Assessorato, che ne terrà informata la  
« Giunta, tutti gli elementi e le proposte ritenuti utili per la migliore for-  
« mulazione del piano e dei programmi, tenendo conto della suscettività  
« propria delle strutture produttive prevalenti nella zona medesima ed  
« avendo riguardo altresì della situazione dell'occupazione, del reddito e  
« dei prevedibili movimenti della popolazione;

« c) presentare segnalazioni e proposte in ordine all'attuazione dei

« programmi nell'ambito della zona e fornire indicazioni utili per la  
« sollecita ed economica attuazione degli stessi;

« d) assumere iniziative di studio dei problemi di maggiore impor-  
« tanza della zona e riferire circa i risultati conseguiti.

« Ai lavori del Comitato sono invitati i tecnici operanti nei nuclei  
« e centri di assistenza tecnica e sociale di cui al precedente articolo 3,  
« funzionanti nella zona.

« Le funzioni di Segretario del Comitato riunito in Assemblea pos-  
« sono essere esercitate da un funzionario fornito dall'Amministrazione  
« provinciale, di cui alla lettera c) del precedente articolo o, in sua assen-  
« za, dal Segretario del Comune nel quale siede lo stesso Comitato.

« L'esame di questioni particolari ad alcuni comuni della zona potrà  
« essere delegato ad un apposito sottocomitato da costituire secondo le  
« indicazioni contenute nel Regolamento previsto nel precedente articolo.

Le spese del funzionamento del Comitato saranno indicate nel Rego-  
« lamento di cui all'articolo 11.

### CAPO III

#### Centro regionale di programmazione

« 13. Per la predisposizione del Piano e dei programmi di cui all'ar-  
« ticolo 2, è costituito presso l'Assessorato alla Rinascita, per la durata  
« della legge 11 giugno 1962 n. 588, il Centro regionale di programma-  
« zione composto da personale qualificato nelle discipline economiche,  
« sociali, statistiche, tecniche ed amministrative in numero non superiore  
« a 25 unità, oltreché dal personale di concetto, esecutivo ed ausiliario  
« che sarà ritenuto necessario per il funzionamento dello stesso Centro  
« e che sarà fornito dall'Assessorato alla Rinascita.

« La direzione del Centro è affidata ad un Direttore, coadiuvato da  
« un Vice Direttore.

« Il Direttore esercita le funzioni di Segretario del Comitato di  
« esperti di cui al terzo comma del precedente articolo 4 anche al fine  
« di assicurare il coordinamento dell'attività del suddetto Comitato con  
« quella del Centro di programmazione.

« La nomina del Direttore e del Vice Direttore è fatta con decreto  
« del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla  
« Rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima.

« Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 della legge  
« 11 giugno 1962 n. 588, il Centro opera di intesa con la Cassa per il  
« Mezzogiorno e con gli uffici da essa all'uopo costituiti.

« 14. Il personale del Centro regionale di programmazione viene as-  
« sunto a tempo determinato per chiamata diretta su proposta dell'Asses-  
« sore alla Rinascita, con decreto del Presidente della Giunta, sentita la  
« Giunta medesima. Con la stessa procedura vengono determinate le  
« condizioni di assunzione e di trattamento economico.

« Al Centro può essere destinato a prestare servizio personale coman-  
« dato dallo Stato e da enti pubblici nonché personale alle dipendenze  
« della Regione.

« Con la procedura del primo comma possono essere concessi com-  
« pensi speciali a favore del personale di cui al comma precedente.

« Al personale comandato spetta il trattamento economico goduto  
« presso l'Amministrazione di provenienza, nonché l'indennità di cui al-  
« l'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949 n. 6, e successive modifi-  
« cazioni e quella di cui alla legge regionale 8 febbraio 1955 n. 2.

« 15. Le spese occorrenti per il personale e per il funzionamento  
« del Centro regionale di programmazione del Comitato di esperti di  
« cui all'art. 4, fanno carico ai titoli di spesa che saranno costituiti ai sensi  
« dell'art. 5 della legge 11 giugno 1962 n. 588, e sono ordinate con prov-  
« vedimento del Presidente della Giunta regionale.

« Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per  
« l'esercizio 1962 è apportata la seguente variazione in aumento.

« Cap. 11 - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (L. 15.000.000).

« Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per  
« l'esercizio 1962 è istituito il Cap. 206-bis: « Spese occorrenti per il primo  
« funzionamento del Centro Regionale di programmazione e del Comi-  
« tato di esperti ». A favore di detto capitolo è stornata dal Cap. 206  
« dello stesso stato di previsione la somma di L. 15 milioni.

« Nello stesso Cap. 206-bis viene altresì iscritta la somma di lire 15  
« milioni derivante dalle maggiori entrate previste nel secondo comma  
« del presente articolo.

« Le spese occorrenti al primo funzionamento del Centro Regionale  
« di programmazione, del Comitato di esperti fanno carico al succitato  
« Cap. 206-bis.

#### CAPO IV

#### Disposizioni particolari e transitorie

« 16. L'Assessorato alla Rinascita può avvalersi dell'opera di Istituti  
« ed enti specializzati per gli adempimenti tecnici di cui al comma se-  
« condo, lettere a) e b), dell'articolo 2 della presente legge.

« Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo  
« ed i relativi compensi sono autorizzati, su proposta dell'Assessore  
« alla Rinascita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa  
« deliberazione della Giunta medesima.

« 17. I Comitati Tecnici consultivi previsti da leggi regionali sono  
« integrati da un rappresentante dell'Assessorato alla Rinascita quale  
« membro di diritto ove la rappresentanza dell'Assessorato predetto non  
« sia già prevista dalla loro istituzione.

« I rappresentanti di cui al precedente comma sono designati dall'Assessore alla Rinascita e sono nominati secondo la procedura prevista per la nomina dei rappresentanti degli altri Assessorati regionali ».

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI PER IL LAZIO

#### Art. 299

##### PROVVIDENZE CREDITIZIE PER OPERE DI BONIFICA NELL'AGRO ROMANO E NELL'AGRO PONTINO

*Ai sensi del testo unico delle leggi sulla bonifica dell'agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905 n. 647, e limitatamente alle zone ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, ai proprietari ed agli acquirenti di terreni, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico, compresa la costruzione di fabbricati rurali, possono essere concessi mutui di favore con interessi del 2,50 per cento, rimborsabili in 45 annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo. (Art. 28, c. 2°, legge n. 647/1905).*

*Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei quarantacinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.*

*Le somme occorrenti per la concessione dei mutui di cui al primo comma sono somministrate dalla Cassa DD. PP. ad un tasso di interesse non superiore al 4 per cento. (Art. 29, c. 2°, legge n. 647/1905).*

*La differenza fra il tasso di cui al precedente comma e quello di favore di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste.*

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI PER IL LAZIO

#### (Art. 299)

Il Titolo VII è composto dall'art. 299, il quale riporta il secondo comma dell'art. 28, nonché l'art. 29 della L. 10 novembre 1905 n. 647, riguardante provvidenze creditizie per le opere di bonifica nell'agro romano e nell'agro pontino.

Tali disposizioni sono recepite nel T.U., in quanto — come è noto — una parte dell'agro romano e l'agro pontino fanno parte dei territori di competenza della Cassa (v. art. 1 T.U.).

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI COMUNI PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

## CAPO I

## Opere di trasformazione fondiaria e di irrigazione

## Art. 300

## SUSSIDIO DELLO STATO

*Nei territori nei quali opera l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata, può essere elevato fino al 50 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità. (Art. 9, D.L.C.P.S. n. 281/1947; Art. 16, c. 2°, legge n. 910/1966).*

*La disposizione di cui al comma precedente nonché quelle degli artt. 7, 8, 10 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947 n. 281 concernenti l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania sono applicabili anche ai consorzi di bonifica della Puglia e della Basilicata nell'ambito del rispettivo territorio. (Art. 15, D.L.C.P.S. n. 281/1947).*

## Art. 301

INTERVENTO SOSTITUTIVO  
DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

*L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 1920 n. 1365 e 16 gennaio 1939 n. 74, a tutti gli adempimenti fissati dalla legge 3 agosto 1949 n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, per conto e nell'interesse dei comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942 n. 664. (Art. 12, legge n. 184/1953).*

*Il predetto ente, in base ad apposite convenzioni con i comuni di cui sopra, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.*

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI COMUNI PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

## (Artt. 300-301)

Nel titolo VIII sono raggruppate disposizioni comuni alla Puglia ed alla Basilicata.

Si tratta di interventi riguardanti l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania o, comunque

i consorzi di bonifica delle due regioni, nonché l'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, che — come è noto — opera anche in Basilicata.

In particolare, nell'art. 300 sono state coordinate le disposizioni recate dall'art. 9 e dall'art. 15 del D.L.vo 18 marzo 1947 n. 281, coordinate con la previsione del secondo comma dell'art. 16 della L. 27 ottobre 1966 n. 910, mentre nell'art. 301 è stato riportato l'art. 12 della L. 15 febbraio 1953 n. 184.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI COMUNI ALLA BASILICATA E ALLA CALABRIA

#### CAPO I

#### **Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimento di abitati in nuova sede**

#### **Art. 302**

##### DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

*I lavori di trasferimento in nuova sede degli abitati effettuati in Basilicata e Calabria ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445, nonché l'acquisto del suolo all'uopo occorrente sono dichiarati di pubblica utilità. (Art. 64, legge n. 445/1908).*

*Sono pure dichiarate di pubblica utilità le opere di consolidamento occorrenti per quei comuni che non siano già contemplati, per lavori di tal natura, dalle leggi 31 marzo 1904 n. 140 e 25 giugno 1906 n. 255, a favore della Basilicata e della Calabria.*

*Nelle opere di consolidamento non potranno essere compresi lavori intesi alla riparazione di fabbricati o strade.*

*La indennità per i terreni che devono espropriarsi in sede dei nuovi abitati è determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati, risultanti da contratti regolarmente registrati, che siano stati stipulati nel sessennio precedente il 30 luglio 1908 e riguardino i terreni da occupare od altri situati in zone finitime di condizioni analoghe.*

*In mancanza di fitti accertati, l'indennità è fissata sulla media risultante dal valore venale e dall'imponibile netto agli effetti dell'imposta sui terreni.*

*Le eventuali contestazioni sono definite inappellabilmente da un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal proprietario o dai proprietari espropriandi ed il terzo dal presidente del tribunale competente.*

*Il presidente nomina anche l'arbitro o gli arbitri che non siano stati designati dalle parti.*

**Art. 303**

## PIANO DI TRASFERIMENTO

*I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E, annessa alla legge 9 luglio 1908 n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, compilano due piani uno dei quali indica la zona che deve essere abbandonata e l'altro la località in cui deve sorgere il nuovo abitato. (Art. 65, legge n. 445/1908).*

*Indicano pure quali edifici pubblici sia necessario spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, già provvisti di tali edifici.*

**Art. 304**

## PUBBLICAZIONE DEI PIANI DI TRASFERIMENTO

*I due piani di cui all'articolo precedente, completati a cura della giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse residenti, sono pubblicati all'albo del comune per la durata di trenta giorni. (Art. 66, legge n. 445/1908).*

*Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari e i capi delle singole famiglie debbono dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.*

**Art. 305**

## ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AREE

*Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, è assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati. (Art. 67, legge n. 445/1908).*

*Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al comune, può pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso può chiedere, a prezzo di costo, una quantità di terreno non superiore ai trecento metri quadrati.*

**Art. 306**

## ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA DI TERRENO

*In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari ed i capi di famiglia di cui all'articolo precedente possono chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantità di terreno non superiore ai duecento metri quadrati. (Art. 68, legge n. 445/1908).*

*Nessun proprietario e nessuna famiglia può avere più di una concessione gratuita di suolo.*

**Art. 307**

## APPROVAZIONE DEL PIANO DI TRASFERIMENTO

*Scaduto il termine di cui all'art. 304 il consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, delibera entro sessanta giorni sul piano della nuova località e forma l'elenco dei proprietari e dei capi famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantità di terreno da ciascuno di essi richiesta. (Art. 69, legge n. 445/1908).*

*Contro la deliberazione del consiglio comunale è ammesso il ricorso entro un mese alla giunta provinciale amministrativa, che decide definitivamente.*

*Le eventuali opposizioni del consiglio comunale contro la scelta della nuova località sono definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la giunta provinciale, il consiglio provinciale di sanità e il consiglio superiore dei lavori pubblici.*

**Art. 308**COMPILAZIONE DEL PIANO REGOLATORE  
PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO ABITATO

*Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, l'ufficio del genio civile compila il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato. (Art. 70, legge n. 445/1908).*

*Il piano regolatore, che ha valore di piano particolareggiato agli effetti della legge sulle espropriazioni, è pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del consiglio comunale, sottoposto alla approvazione della giunta provinciale amministrativa.*

**Art. 309**

## DISTRIBUZIONE DELLE AREE

*A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, è fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti. (Art. 71, legge n. 445/1908).*

*È ammessa la facoltà di permutare i lotti.*

*In base ai verbali della consegna delle aree che è fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, si provvede gratuitamente, a cura dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, alle volture catastali nel termine di tre mesi.*

**Art. 310**

## DEMOLIZIONE DELLE CASE SITUATE NELLA ZONA PERICOLOSA

*Salvo l'applicazione dell'art. 153 del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915 n. 148 e del-*

*l'art. 55 del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, i proprietari debbono entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'amministrazione provvede di ufficio alla demolizione delle case. (Art. 72, legge n. 445/1908).  
Il valore dei materiali va a diminuzione della spesa.*

#### **Art. 311**

##### OSSERVANZA DELLE NORME COSTRUTTIVE ED IGIENICHE

*Nella costruzione delle case dei nuovi centri debbono essere osservate le norme costruttive ed igieniche stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 9 luglio 1908 n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria. (Art. 73, legge n. 445/1908).*

#### **CAPO II**

##### **Disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria**

#### **Art. 312**

##### MODIFICHE DEL PERCORSO DELLE STRADE COMUNALI

*Il Governo, sentiti i consigli comunali interessati, il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può modificare il percorso delle strade comunali, che si costruiscono in Basilicata e in Calabria a cura dello Stato, anche nei punti estremi o intermedi fissati dalle leggi 31 marzo 1904 n. 140, e 25 giugno 1906 n. 255, quando ciò sia necessario per metterle in armonia con le mutate esigenze della viabilità e del traffico, prolungando eventualmente tali strade fino a raggiungere quelle località o quelle arterie verso le quali sono dirette. (Art. 6, legge numero 601/1917).*

#### **Art. 313**

##### MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

*Alla manutenzione ordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e in Calabria, provvedono le rispettive province, per un quinquennio dalla data in cui ne verranno da esse assunti in consegna, a questo scopo, i singoli tronchi. (Art. 8, legge n. 601/1917).*

*Tale assunzione ha luogo per le strade non ancora consegnate ai comuni interessati entro sei mesi dalla consegna ai comuni medesimi.*

#### **Art. 314**

##### RIPARTIZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE

*La spesa della manutenzione delle strade di cui al precedente articolo è sostenuta dalle province e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, un quarto a carico dei comuni e della metà a carico dello Stato. (Art. 9, legge n. 601/1917).*

*La spesa è obbligatoria per le province, ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.*

#### **Art. 315**

##### DETERMINAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

*L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere di cui alle disposizioni contenute nel presente capo è stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici. (Art. 10, legge n. 601/1917).*

*La liquidazione dei contributi dello Stato e dei comuni è fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interviene un funzionario del genio civile.*

*Le quote a carico dei comuni e dello Stato sono versate alla provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione.*

*L'amministrazione dello Stato ha facoltà di affidare, mediante speciali convenzioni, alle province di Calabria e di Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette province.*

#### TITOLO IX

##### DISPOSIZIONI COMUNI ALLA BASILICATA E ALLA CALABRIA (Artt. 302-315)

Il titolo IX è composto da disposizioni comuni vigenti per la Basilicata e per la Calabria.

Nel Capo I è stato riportato il titolo IV della L. 9 luglio 1908 n. 445, riguardante interventi a favore delle due regioni per il consolidamento di frane che minaccino gli abitati e per il trasferimento di abitati in nuova sede.

Nel Capo II è stata recepita la legge 17 aprile 1917 n. 601, in materia di agevolazioni per le modifiche del percorso delle strade comunali, la manutenzione ordinaria delle strade stesse, la ripartizione della relativa spesa di manutenzione delle strade e la determinazione della spesa per tale manutenzione e la liquidazione dei contributi.

#### TITOLO X

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### CAPO I

##### Disposizioni transitorie

#### **Art. 316**

##### PRIMO PIANO DI COORDINAMENTO

*Il primo piano pluriennale di coordinamento di cui all'art. 2 del presente testo unico nel caso in cui non sia ancora approvato il programma*

*economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro. (Art. 1, c. 1°, legge n. 717/1965) (\*)*.

#### **Art. 317**

##### CONSULTAZIONE DEI COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE

*Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento di cui all'art. 2 del presente testo unico, si provvede previa consultazione dei comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni (\*\*). (Art. 1, c. 7°, legge numero 717/1965).*

#### **Art. 318**

##### NORME TRANSITORIE

##### CONCERNENTI IL COMPLETAMENTO DEL PIANO QUINDICENNALE

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950 n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili (\*\*\*). (Art. 27, legge n. 717/1965).*

#### **Art. 319**

##### DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA

*Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nominato entro il 30 luglio 1965, scade il 31 dicembre 1969. (Art. 22, u.c., legge n. 717/1965) (\*\*\*\*).*

#### **Art. 320**

##### BILANCIO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO PER IL PERIODO 1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1965

*Per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965, l'esercizio della Cassa per il Mezzogiorno ha durata semestrale. Il relativo bilancio è approvato con le modalità indicate dall'art. 15 del presente testo unico. (Art. 22, c. 4°, legge n. 717/1965) (\*\*\*\*\*).*

(\*) Disposizione esaurita.

(\*\*) Disposizione esaurita.

(\*\*\*) Disposizione esaurita.

(\*\*\*\*) Disposizione esaurita.

(\*\*\*\*\*) Disposizione esaurita.

**Art. 321****INCOMPATIBILITÀ DELLE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE  
CON OPERE FINANZIATE DALLA CASSA**

*Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'art. 9 della legge 10 agosto 1950 n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, si reputano dirette, se autorizzate dal [Comitato dei Ministri] (ora Cipe, n.d.r.) al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici. (Art. 41, c. 1°, legge n. 634/1957).*

*Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima del 18 agosto 1957, nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, i termini entro i quali i concessionari devono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. (Idem, c. 2°).*

*In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art. 55 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, sostituito dall'articolo unico della legge 18 ottobre 1942 n. 1434. (Idem, c. 3°).*

*Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del predetto testo unico n. 1775 del 1933. (Idem, c. 4°).*

**Art. 322****DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

*Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 7 del presente testo unico, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965. (Art. 24, c. 6°, legge n. 717/1965).*

*Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (\*).*

**Art. 323****CONTRIBUTI E MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLE STRUTTURE AZIENDALI AGRARIE**

*I tassi agevolati di cui all'art. 65 del presente testo unico si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951 n. 1208, sul credito agrario di miglioramento, dell'art. 9 e dell'art. 16,*

---

(\*) Disposizione esaurita.

lettera b) della legge 2 giugno 1961 n. 454, e dell'art. 4 della legge 23 maggio 1964 n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva alla data del 24 novembre 1966. (Art. 16, c. 9°, legge n. 910/1966).

#### Art. 324

##### DIFESA FITOSANITARIA

*Le aliquote di contributo previste dall'art. 67 del presente testo unico si applicano anche per le concessioni disposte dopo il 24 novembre 1966 a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 15 della legge 2 giugno 1961 n. 454, e dell'art. 10 della legge 23 maggio 1964 n. 404. (Art. 7, c. 2°, legge n. 910/1966).*

#### Art. 325

##### COLTIVAZIONI ARBOREE

*Le aliquote di contributo previste dall'art. 68 del presente testo unico si applicano anche per le concessioni disposte dopo il 24 novembre 1966 ai sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961 n. 454, e dell'art. 7 della legge 24 maggio 1964 n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'art. 18 della citata legge 2 giugno 1961 n. 454. (Art. 15, u.c., legge n. 910/1966).*

#### Art. 326

AGEVOLAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE, PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI ITTICI

*Le agevolazioni di cui agli articoli 75, commi primo e terzo, 121, 141 e 142, del presente testo unico sono concedibili anche per le opere iniziate prima del 30 giugno 1965, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965. (Art. 28, c. 4°, legge n. 717/1965).*

#### Art. 327

##### FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

*Le agevolazioni di cui agli articoli 101, 102, commi primo, terzo, quarto e quinto, e 104 del presente testo unico, sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione alla data del 30 giugno 1965, purché la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965. (Art. 28, c. 5°, legge n. 717/1965).*

#### Art. 328

##### AGEVOLAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE D'INTERESSE TURISTICO

*Le agevolazioni di cui agli articoli 125 e 156 del presente testo unico, sono concedibili anche alle opere iniziate prima del 30 giugno 1965, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965. (Art. 28, c. 4°, legge numero 717/1965).*

## CAPO II

## Disposizioni finali

## Art. 329

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA CASSA

*Il regolamento di esecuzione della legge 10 agosto 1950 n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale. (Art. 28, legge n. 646/1950; Art. 3, legge n. 717/1965).*

*La Cassa per il Mezzogiorno può funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento. (Art. 28, c. 2°, legge n. 646/1950).*

## Art. 330

## NORME PER LA CONCESSIONE DI PARTICOLARI FINANZIAMENTI

*Nel regolamento di cui all'articolo precedente sono stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti, di cui al primo comma dell'art. 26, del presente testo unico, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'art. 24, secondo comma, del presente testo unico. (Art. 2, c. 4°, legge n. 166/1952).*

## Art. 331

## POTERI DI RAPPRESENTANZA DEI CONSIGLI DI VALLE E DI ENTI

*Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalle disposizioni del presente testo unico, relative agli interventi finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno, in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori previsti dalle norme del presente testo unico. (Art. 44, legge n. 634/1957).*

## Art. 332

## AGEVOLAZIONI CREDITIZIE E INCENTIVI A FAVORE DEGLI ENTI FIERA

*Gli incentivi e le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno si applicano anche all'Ente autonomo « Fiera del Levante - Campionaria internazionale di Bari ». (Legge n. 505/1965).*

*Le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno sono estese alla Fiera nazionale della agricoltura e zootecnica di Foggia,*

alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, alla Fiera nazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii di Reggio Calabria e alla Fiera campionaria della Sardegna in Cagliari. (Legge n. 209/1966).

#### Art. 333

##### COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE A FAVORE DEI TERRITORI MERIDIONALI

*Le disposizioni della legge 26 giugno 1965 n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, si applicano sempre che la materia non sia disciplinata da disposizioni legislative poste in essere dalle Regioni a norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento statale ed al prevalente interesse economico nazionale. (Art. 28, c. 1°, legge n. 717/1965).*

#### Art. 334

##### DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SICILIA E LA SARDEGNA

*I provvedimenti di attuazione dei piani pluriennali di coordinamento sono adottati dalle amministrazioni regionali della Sicilia e della Sardegna, alle quali sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti. (Art. 29, c. 2°, legge n. 717/1965) (\*).*

#### Art. 335

##### ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI CONTRARIE O INCOMPATIBILI CON IL TESTO UNICO

*Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione relative ai territori di cui all'art. 1, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con il presente testo unico che sono abrogate. (Art. 28, c. 2°, legge n. 717/1965).*

### TITOLO X

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(Artt. 316-335)

Nel titolo X sono raggruppate tutte quelle norme di carattere transitorio o ritenute di natura tale da non poter trovare adeguata collocazione nell'ambito della sistematica seguita per la redazione.

Al riguardo, va rilevato che alcune delle norme inserite nel presente titolo (ad es., gli artt. 323 e 324) avrebbero potuto trovare adeguata collocazione nell'ambito dei punti del T.U. ove sono raggruppate le disposizioni vigenti per la materia cui esse rispettivamente si riferiscono.

(\*) Disposizione esaurita.

Peraltro, nel corso del commento, sono già state illustrate, ove possibile, molte delle norme contenute nel titolo in esame, e precisamente:

- artt. 316, 317, 333 e 334, nel commento all'art. 2;
- art. 319, nel commento all'art. 10;
- art. 320, nel commento all'art. 15;
- artt. 323, 324, 325 e 326, nel commento alla I Sezione del Capo III del titolo III della parte I;
- art. 328, nel commento agli artt. 125 e 156;
- artt. 329 e 330, nel commento agli artt. 9-17;
- art. 331, nel commento agli artt. 45 e segg.;
- artt. 327 e 332, nel commento al Capo IV (Sezioni da I a VI) del titolo III della parte I.

Occorre, infine, rilevare, che molte disposizioni di tale titolo sono da considerarsi completamente esaurite (cfr. al riguardo gli asterischi in nota al testo degli articoli da 316 a 335 del presente T.U.).

Restano, in conclusione, da fornire alcune notizie utili riguardanti gli artt. 318, 321 e 335.

### **1. — Norme transitorie concernenti il completamento del piano quindicennale (Art. 318).**

Nell'art. 318 T.U. è riportata la disposizione dell'art. 27 della L. n. 717 del 1965, per effetto della quale era autorizzata — sui fondi della stessa L. n. 717 del 1965 — il completamento del piano 1950-1965 della Cassa per il Mezzogiorno.

Il 15 ottobre 1965, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determinò l'ammontare delle risorse disponibili da destinare al programma di completamento (410 dei 1640 miliardi stanziati con la L. n. 717); con ciò si è conclusa l'efficacia della disposizione in questione.

### **2. — Incompatibilità delle concessioni di acque pubbliche con opere finanziate dalla Cassa (Art. 321).**

Nell'art. 321 è stata riportata la disciplina dell'art. 41 della L. n. 634 del 1957, in tema di derivazione di acque pubbliche.

Sostanzialmente, la disposizione tende ad agevolare le domande avanzate dalla Cassa per il Mezzogiorno intese ad ottenere derivazioni di acque potabili:

- conferendo alle stesse, ove autorizzate, la qualifica di opere di speciale e prevalente interesse pubblico;
- prevedendo particolari restrizioni per i concessionari di derivazioni che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici abbia dichiarato incompatibili con le opere finanziate dalla Cassa.

La disposizione in questione, dopo la nazionalizzazione dell'energia elettrica, è da ritenere operante unicamente per il caso di concessioni di derivazione per scopi diversi dalla produzione di energia elettrica.

**3. — Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico (Art. 335).**

L'ultimo articolo del T.U. in esame fa salve tutte le disposizioni di favore per il Mezzogiorno che non siano riportate nel T.U. e non siano in contrasto con le norme in esso contenute.

La norma non ha bisogno — in sé — di ulteriori commenti.

Vogliamo, soltanto, notare da un punto di vista generale come tale tipo di disposizione può essere fonte di incertezza.

APPENDICE GENERALE

di fatto (dell'articolo 6) e di questo (dell'articolo 7) non  
 si può parlare che come di un fatto di fatto, e non  
 di un fatto di diritto. Il fatto di fatto è quello  
 che si verifica in natura, e non quello che si verifica  
 in diritto. Il fatto di diritto è quello che si verifica  
 in diritto, e non quello che si verifica in natura.  
 Il fatto di fatto è quello che si verifica in natura,  
 e non quello che si verifica in diritto. Il fatto di  
 diritto è quello che si verifica in diritto, e non  
 quello che si verifica in natura. Il fatto di fatto  
 è quello che si verifica in natura, e non quello  
 che si verifica in diritto. Il fatto di diritto è  
 quello che si verifica in diritto, e non quello  
 che si verifica in natura.

1. — *Primo principio: l'ordine è l'essenza del piano  
 costituzionale.*

Il primo principio della costituzione è l'ordine. L'ordine  
 è l'essenza del piano costituzionale. L'ordine è quello  
 che si verifica in natura, e non quello che si verifica  
 in diritto. L'ordine è quello che si verifica in natura,  
 e non quello che si verifica in diritto.

Il secondo principio della costituzione è la libertà. La  
 libertà è l'essenza del piano costituzionale. La libertà  
 è quello che si verifica in natura, e non quello che  
 si verifica in diritto. La libertà è quello che si  
 verifica in natura, e non quello che si verifica in  
 diritto.

2. — *Secondo principio: la libertà è l'essenza del piano  
 costituzionale.*

Il secondo principio della costituzione è la libertà. La  
 libertà è l'essenza del piano costituzionale. La libertà  
 è quello che si verifica in natura, e non quello che  
 si verifica in diritto. La libertà è quello che si  
 verifica in natura, e non quello che si verifica in  
 diritto.

Il terzo principio della costituzione è la giustizia. La  
 giustizia è l'essenza del piano costituzionale. La giustizia  
 è quello che si verifica in natura, e non quello che  
 si verifica in diritto. La giustizia è quello che si  
 verifica in natura, e non quello che si verifica in  
 diritto.

Il quarto principio della costituzione è la pace. La  
 pace è l'essenza del piano costituzionale. La pace è  
 quello che si verifica in natura, e non quello che si  
 verifica in diritto. La pace è quello che si verifica  
 in natura, e non quello che si verifica in diritto.

Il quinto principio della costituzione è la prosperità. La  
 prosperità è l'essenza del piano costituzionale. La  
 prosperità è quello che si verifica in natura, e non  
 quello che si verifica in diritto. La prosperità è  
 quello che si verifica in natura, e non quello che si  
 verifica in diritto.



APPENDICE GENERALE

## LEGGE 6 ottobre 1971 n. 853.

**Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. (G. U. n. 271 del 26 ottobre 1971).**

### Art. 1.

*(Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)*

Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.

Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523.

Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge è costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE.

Il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa procedura prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523.

I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 437, riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalità fissate nell'articolo 2 di detta legge e nei modi e nei termini previsti dallo Statuto della Regione.

Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge è soppresso.

La Cassa per il Mezzogiorno svolgerà le funzioni di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 437, fino all'espletamento dei programmi già approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971.

Il Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.

Le attribuzioni del soppresso Comitato nonché quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni.

I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'art. 7 del citato testo unico.

Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla presente legge.

I piani pluriennali di coordinamento previsti dall'art. 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana direttive per gli interventi già oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge.

#### Art. 2.

##### *(Progetti speciali di interventi organici)*

I progetti speciali di interventi organici nelle Regioni meridionali sono di carattere intersettoriale o di natura interregionale ed hanno per oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attività produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali; l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, anche con iniziative di alto interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane o di nuove zone di sviluppo; la realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o in settori produttivi.

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.

#### Art. 3.

##### *(Procedure di approvazione ed esecuzione dei progetti speciali)*

I progetti speciali di cui all'art. 2, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno o dalle Regioni meridionali, sono sottoposti dal Ministro stesso al CIPE, il quale delibera su di essi, in attuazione del programma economico nazionale, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, e fissa i criteri per la loro elaborazione tecnica da parte della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE di cui al comma precedente provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'esecuzione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli Enti ad essa collegati.

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a società a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli Enti pubblici locali.

#### Art. 4.

##### *(Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario)*

Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281. Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono

alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonché alle direttive del CIPE.

Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.

Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministero per i lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei.

Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, nonché con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'articolo 17 della presente legge.

Per le finalità indicate nel precedente comma è riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo.

Alle predette Regioni è riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

#### Art. 5.

##### *(Attività della « Cassa » su richiesta delle Regioni)*

Fino al 31 dicembre 1973, la Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni, provvede alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni regionali interessate.

Per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 4 miliardi di lire, e in ogni caso quando si tratti di interventi che interessano il territorio di più Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti ad essa collegati possono fornire assistenza tecnica alle Regioni su loro richiesta, negli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

#### Art. 6.

##### *(Composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno)*

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del Testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, è composto da un Presidente e da sei membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri.

#### Art. 7.

##### *(Riserve a favore del Mezzogiorno)*

La riserva della quota non inferiore al 40 per cento della somma stanziata per le spese di investimento delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'ar-

articolo 43 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1980.

Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti di capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico predetto.

Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziare e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

Sino al 31 dicembre 1980, la percentuale degli investimenti effettuati in ogni biennio dagli Enti di gestione e dalle Aziende a partecipazione statale, indicata al secondo comma dell'articolo 43 del citato testo unico, è elevata per i nuovi impianti dal 60 per cento all'80 per cento. Gli investimenti degli enti e aziende predetti nelle regioni meridionali dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli Enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno, e per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengano indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva di cui all'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma del citato articolo 80. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle Amministrazioni anzidette.

Alla riserva di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, sono obbligati anche gli Enti di gestione e le Aziende a partecipazione statale, gli Enti di sviluppo agricolo, i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 80 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa è demandato all'organo vigilante e al Collegio dei revisori.

Le disponibilità conferite all'Istituto mobiliare italiano (IMI) ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 marzo 1971 n. 184, nonché le disponibilità che riaffluiscono al predetto Istituto in conseguenza della restituzione dei capitali mutuati ai sensi della legge 18 dicembre 1961 n. 1470, e successive modificazioni, sono riservate, in ragione del 40 per cento del loro importo complessivo, ad interventi a favore di aziende operanti nelle Regioni meridionali.

Gli interventi di competenza della società finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 22 marzo 1971 n. 184, sono riservati, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive della società stessa, a favore di aziende aventi sede e operanti nelle Regioni meridionali.

Sono ugualmente riservati alle predette Regioni, in ragione del 40 per cento delle disponibilità complessive, gli interventi dell'IMI a valere sul fondo

speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme annue per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960 n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, saranno utilizzate, nella misura del 50 per cento, a favore di piccole e medie imprese commerciali e di Enti economici e collettivi fra quelli ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523.

Art. 8.

*(Direttive del CIPE in materia di industrializzazione)*

Il CIPE, su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, determina, sulla base dell'indicazione dei settori da considerarsi prioritari per l'espansione dell'apparato industriale nazionale e per la maggiore occupazione della manodopera, le direttive generali di politica industriale per intensificare lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché specifici piani promozionali di settore.

Il CIPE inoltre, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina:

le linee direttrici prioritarie per conseguire la massima penetrazione del processo di industrializzazione nei territori esterni alle zone di concentrazione;

le direttive per assicurare la localizzazione di impianti industriali nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento, al fine di creare condizioni di equilibrio demografico e produttivo;

le direttive per l'attrezzatura del territorio ai fini dello sviluppo industriale e quelle per la realizzazione delle infrastrutture specifiche connesse alle iniziative industriali oggetto delle agevolazioni nel quadro della contrattazione programmata;

le direttive per l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) in ordine all'attività di promozione degli investimenti e di assistenza tecnica alle imprese, alle Regioni e alle Amministrazioni locali e per il Centro di formazione e studi (FORMEZ) in ordine all'attività di aggiornamento e di perfezionamento dei quadri direttivi, tecnici, imprenditoriali e culturali e di formazione culturale, al fine di sviluppare i servizi gratuiti da prestare, specie per le iniziative di piccole e medie dimensioni;

le direttive per la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi per le iniziative industriali di cui al secondo e al quarto comma dell'articolo 10, per i finanziamenti agevolati di cui all'ottavo comma dell'articolo 10, nonché per i finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960 n. 1016, e all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968 n. 315, a favore delle medie e piccole imprese commerciali e degli Enti economici collettivi costituiti fra le stesse. Tali ultimi finanziamenti sono estesi, limitatamente a territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, ai programmi di acquisto o di costruzione dei locali necessari per l'esercizio commerciale, nonché alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.

Le direttive di cui ai commi precedenti, e quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, gli Enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti ad essa collegati, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione.

Le determinazioni di cui al presente articolo devono essere adottate entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 9.

*(Costituzione di una Società finanziaria per il Mezzogiorno)*

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE può autorizzare la costituzione, anche con l'utilizzazione delle strutture e delle disponibilità patrimoniali delle esistenti Società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno, di una Finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, specie piccole e medie.

## Art. 10.

*(Agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali)*

Ai fini della presente legge, si intendono imprese industriali di piccola dimensione quelle che realizzano investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire.

Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali di imprese di piccole dimensioni:

a) il contributo di cui all'art. 102 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, è concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature;

b) il finanziamento a tasso agevolato, di cui all'articolo 101 del citato testo unico, è concesso nella misura del 35 per cento dell'investimento globale comprendente gli impianti fissi, le scorte di materie prime e di semilavorati.

Alle imprese di piccole dimensioni che si localizzano nelle zone caratterizzate da più intensi fenomeni di spopolamento il contributo di cui alla lettera a) del secondo comma è concesso nella misura del 45 per cento, e la Cassa per il Mezzogiorno può concedere un ulteriore contributo per la realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica, nonché per l'addestramento della manodopera, nel limite massimo del 5 per cento degli investimenti fissi.

Per le imprese industriali che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire, il contributo di cui all'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, è determinato in misura variabile fra il 15 per cento ed il 20 per cento degli investimenti fissi, comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature; il finanziamento agevolato di cui all'articolo 101 del citato testo unico può essere concesso in misura variabile tra il 35 e il 50 per cento dell'investimento globale, comprendente gli impianti fissi e le scorte di materie prime e semilavorati.

La graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata, in conformità degli indirizzi del programma economico nazionale, con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, secondo le direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

A parziale modifica dell'articolo 103 del citato testo unico, l'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 8.

Il parere di conformità è richiesto dalle imprese interessate o direttamente o tramite l'Istituto finanziatore. Il parere, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 103 del citato testo unico, costituisce titolo

per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste da detto testo unico a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno.

Per le iniziative industriali che realizzano investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire, il CIPE, sulla base dei piani promozionali di settore e delle direttive generali di cui al precedente articolo 8, determina, su istruttoria tecnica del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel quadro delle procedure della contrattazione programmata, l'ammontare del contributo concedibile in misura variabile tra il 7 per cento e il 12 per cento degli investimenti fissi, l'ammontare del finanziamento agevolato in misura variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e le scorte di materie prime e di semilavorati, nonché le infrastrutture specifiche di cui al terzo capoverso del secondo comma dell'articolo 8.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE, di cui al comma precedente, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determinando i tempi e le modalità di attuazione delle infrastrutture necessarie agli insediamenti con l'indicazione dei fondi all'uopo destinati.

La Cassa per il Mezzogiorno a sua volta provvede alla realizzazione delle opere entro i termini e con le modalità delle determinazioni, di cui al comma precedente, in attuazione dell'articolo 134 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523.

Per la parte di spesa relativa al macchinario ed alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno, nonché per le spese relative ad attrezzature ed impianti per eliminare l'inquinamento, la misura del contributo in conto capitale a tutte le iniziative industriali è elevata di dieci punti percentuali.

La misura massima per il finanziamento delle scorte è rapportata per tutte le iniziative industriali al 40 per cento dell'investimento fisso.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato alle industrie di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie.

La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti.

Le agevolazioni di cui al secondo e al quarto comma del presente articolo si applicano alle iniziative industriali le cui domande di parere di conformità pervengano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 101 e 102 del citato testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno.

La concessione dei contributi di cui all'articolo 102 del citato testo unico è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso; la sua erogazione viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori in relazione alle categorie o lotti di opere e il saldo deve essere liquidato alle imprese entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori.

Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono riservate con priorità i servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e di commercializzazione dei prodotti prestati dall'Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzo-

giorno (IASM) e di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal Centro di Formazione e Studi (FORMEZ).

Alle stesse iniziative sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonché gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Finanziaria meridionale di cui all'articolo 9.

I finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi di cui al presente articolo possono essere estesi alle iniziative, ivi comprese quelle nel settore dell'informatica, attuate totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria di cui al precedente comma.

Le norme per l'applicazione del comma precedente, nonché sulle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e sui modi e limiti delle stesse, saranno emanati sulla base delle direttive del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tali norme potranno anche prevedere che il contributo in conto capitale venga concesso in forme rateizzate per tutta la durata della locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari. I contratti per i servizi di locazione anzidetti e tutti i contratti comunque connessi all'uso degli impianti locati, sono registrati a tassa fissa.

Alle iniziative a carattere industriale con investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 860, sono estese le agevolazioni previste per le imprese industriali di piccole dimensioni di cui al presente articolo.

Per tali iniziative, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare — per i servizi di assistenza tecnica, commerciale e per i finanziamenti — apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti, attrezzature e locali per la distribuzione commerciale realizzati da cooperative, aventi il fine di favorire la commercializzazione delle produzioni agricole, industriali ed artigiane del Mezzogiorno o realizzati da piccoli o medi operatori commerciali singoli o associati, può essere concesso un finanziamento agevolato dagli Istituti all'uopo abilitati, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per impianti fissi, ivi compreso l'acquisto dei locali necessari all'impianto, e scorte. La misura massima per il finanziamento delle scorte è riportata al 30 per cento della spesa per gli impianti fissi.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti preesistenti.

#### Art. 11.

##### *(Contributi finanziari alla SVIMEZ)*

Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), e per assicurare la collaborazione dell'Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, è concesso all'Associazione predetta, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968 n. 392, un con-

tributo annuale di lire 250.000.000, a partire dall'esercizio 1972 e sino a tutto l'esercizio 1975.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, con le disponibilità di cui all'articolo 17, comma quarto della presente legge.

Art. 12.

*(Contributo per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare)*

Il contributo in conto capitale, previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1968, per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare, è elevato al 50 per cento delle spese ammissibili, ove si tratti di impianti per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori.

Agli esercenti nelle isole minori di attività di produzione e di distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma, non è applicabile il limite previsto dall'articolo 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962 n. 1643.

Art. 13.

*(Registrazione a tassa fissa per acquisto di immobili)*

Il secondo e terzo comma dell'articolo 109 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, sono sostituiti dai seguenti:

« Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di 5 anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito.

Il termine di cinque anni di cui al comma precedente vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovrà essere data con attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, da presentarsi all'Ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta è rilasciata dietro domanda dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione ».

Art. 14.

*(Autorizzazione ai nuovi impianti)*

Le società per azioni quotate in Borsa, le società finanziarie e fiduciarie, le società che controllano quelle sopra indicate, nonché le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi ed in ogni caso le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore a 5 miliardi, sono tenute a comunicare al Ministro per il bilancio e per la programmazione economica i loro programmi di investimento.

Le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi sono tenute ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica d'intesa, rispettivamente, col Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle Amministrazioni concedenti.

I progetti di investimento concernenti la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, per im-

porti superiori a lire 7 miliardi, da chiunque predisposti, devono essere tempestivamente comunicati al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

La realizzazione dei progetti di investimenti contenuti nei programmi di cui al primo e al secondo comma, nonché quella dei progetti di cui al terzo comma, si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità dagli indirizzi della programmazione economica nazionale, in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, nonché in relazione alla disponibilità di manodopera della zona medesima.

Coloro i quali danno corso ai programmi ed ai progetti di cui ai precedenti comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'Erario una somma pari al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento.

Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti programmi e progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Le Amministrazioni dello Stato, anche decentrate, gli Enti pubblici, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti locali minori non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di loro competenza in presenza della deliberazione negativa del CIPE prevista dal presente articolo.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, per il coordinamento con le procedure della contrattazione programmata e con le disposizioni normative relative ad altre autorizzazioni e concessioni previste per lo svolgimento di attività produttive e per gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni.

#### Art. 15.

##### *(Proroga e modifica di agevolazioni: interpretazioni autentiche)*

Limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, sono prorogate sino al 31 dicembre 1980 le disposizioni di cui all'articolo 17 bis del decreto-legge 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, concernenti le riduzioni delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali ed agricoli.

Sino a tutto l'esercizio 1980 l'esenzione prevista dall'articolo 107 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, e successive modifiche e integrazioni, è concessa sul 70 per cento degli utili dichiarati, e sino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

A modifica del secondo comma dell'articolo 83 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali di cui al primo comma del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 147 del citato testo unico.

La dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità e la procedura di espropriazione di cui al precedente comma sono estese alle espropriazioni occorrenti per la realizzazione, nei territori di cui al primo comma, delle iniziative alberghiere e turistiche di cui al primo comma dell'articolo 125 del citato testo unico.

Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrez-

zature — sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti — nonché per gli impianti di trasporto per mezzo di funi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 125 del citato testo unico concernenti le agevolazioni per iniziative turistiche.

La norma di cui al primo comma dell'articolo 115 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, va interpretata nel senso che l'esenzione ivi prevista spetta anche alle società che gestiscano — a seguito di fusione per incorporazione o di concentrazione — iniziative produttive realizzate nei territori agevolati ed entrate in funzione dopo il 30 giugno 1965.

#### Art. 16.

##### *(Norme transitorie e finali)*

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che saranno trasferite alle Regioni, ai sensi del primo comma del precedente articolo 4.

Agli interventi di cui al comma precedente, per almeno 600 miliardi di lire, da impegnare con priorità per l'intervento straordinario nell'agricoltura e nelle opere civili di cui all'articolo unico della legge 15 aprile 1971 n. 205, la Cassa provvede con la dotazione complessiva autorizzata dal successivo articolo 17 in favore della Cassa medesima per il quinquennio 1971-1975. Le somme non impegnate alla data del trasferimento delle funzioni alle Regioni, saranno destinate al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, per essere utilizzate ai sensi del precedente articolo 4 a favore delle Regioni meridionali.

La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuta a provvedere alla completa realizzazione dei programmi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a) del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, nonché alla definizione delle domande di contributo nei settori dell'artigianato e della pesca, presentate, ai sensi degli articoli 118 e 120 del citato testo unico, entro il termine del 31 dicembre 1970.

Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523, apportando le modifiche necessarie per lo snellimento delle norme procedurali relative agli interventi della Cassa — ivi compresi quelli concernenti le espropriazioni per pubblica utilità — per il coordinamento delle norme vigenti, per il loro adeguamento e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione, di urbanistica, di riforma tributaria e con l'insieme delle misure di incentivazione attualmente vigenti anche in territori esterni al Mezzogiorno.

Il quarto comma dell'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro del tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre ».

## Art. 17.

*(Finanziamenti degli interventi)*

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, per il quinquennio 1971-1975, è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto di lire 3.125 miliardi comprensivo della quota di lire 262 miliardi di cui alla legge 15 aprile 1971 n. 205 ed al netto, per il periodo stesso delle quote di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969 n. 160. Tale apporto è comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'art. 2 della presente legge e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969 n. 160.

La risultante somma sarà iscritta, tenuto conto della somma già stanziata ai sensi della citata legge 15 aprile 1971 n. 205, nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 467 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 626 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 820 miliardi nell'anno finanziario 1974 e di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1975.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al precedente comma che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede quanto a lire 267 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 200 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le Opere pubbliche e con emissioni di Buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1971-1975, in eccedenza alla dotazione di cui al precedente primo comma, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.450 miliardi, in conto dell'assegnazione che sarà autorizzata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980. Ai predetti impegni si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 300 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1979, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1980.

Le quote di assegnazione a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2 della legge 8 aprile 1969 n. 160, non iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 1967, 1970 e 1971, ammontanti complessivamente a lire 485 miliardi, saranno stanziate nello stato di previsione del Ministero del

tesoro in ragione di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1972, di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1973 e lire 165 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

L'onere relativo alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi di cui all'articolo 10 è imputato, per il quinquennio 1971-1975, sulla dotazione complessiva autorizzata in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio anzidetto; per il periodo successivo il fabbisogno di lire 2.550 miliardi sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di lire 255 miliardi all'anno fino al 1985.

### **LEGGE 15 aprile 1971 n. 205.**

**Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno finanziario 1971.**  
(G.U. n. 108 del 30 aprile 1971).

#### *Articolo unico*

L'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al periodo 1966-70 viene prorogata al 31 dicembre 1971.

Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1971, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 262 miliardi, comprensivo della quota indicata al primo comma dell'art. 2 della legge 8 aprile 1969 n. 160, e al netto, per il periodo medesimo, dell'importo di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in fase di coordinamento e la Cassa per il Mezzogiorno in fase applicativa destineranno 50 miliardi della somma stanziata alle opere civili (asili, strade di collegamento dei centri abitati con la campagna o a strade di importanza primaria, acquedotti, fognature, campi sportivi, cimiteri, ambulatori, linee elettriche, pavimentazioni stradali interne, ecc.) nei Comuni manifestanti particolare depressione, con speciale riguardo a quelli classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952 n. 991.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione, della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **LEGGE 3 dicembre 1971 n. 1102.**

**Nuove norme per lo sviluppo della montagna.** (G.U. n. 324 del 23 dicembre 1971).

#### *Omissis*

#### **Art. 13.**

I Comuni dei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967 n. 1523, classificati

montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del 3° comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971 n. 205 e del 1° e 2° comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971 n. 853.

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971 n. 205 sono finanziate a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno.

*Omissis*

#### **LEGGE 4 agosto 1971 n. 592.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971 n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura.** (G. U. n. 205 del 14 agosto 1971) (\*).

##### *Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971 n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Per l'attuazione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966 n. 910, per l'anno finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

	milioni
<i>Art. 2.</i> — Attuazione di iniziative ed interventi nei settori della ricerca e della sperimentazione . . . . .	3.000
<i>Art. 5.</i> — Esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrativa e di assistenza . . . . .	2.000
<i>Art. 6.</i> — Assunzione e promozione di iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione . . . . .	1.000
<i>Art. 7.</i> — Difesa fitosanitaria . . . . .	2.000
<i>Art. 8.</i> — Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli . . . . .	6.000
<i>Art. 9.</i> — Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli . . . . .	8.000
<i>Art. 10.</i> — Impianti di interesse pubblico . . . . .	2.000
<i>Art. 11.</i> — Interventi per la concessione di crediti di conduzione . . . . .	12.000
Di detto stanziamento lire 6 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali.	
<i>Art. 12.</i> — Apporto al fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952 n. 949, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola . . . . .	12.000
<i>Art. 13.</i> — Apporto al fondo istituito con legge 8 agosto 1957 n. 777, per lo sviluppo della zootecnia . . . . .	12.000
<i>Art. 14 (primo e secondo comma).</i> — Iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico . . . . .	3.000
<i>Art. 16.</i> — Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali . . . . .	23.000

(\*) V., *infra*, pag. 857.

Di tale stanziamento lire 10 miliardi sono destinati agli interventi di cui ai commi quarto e quinto del predetto articolo 16.

Art. 17. — Piano di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico . . . . .	13.000
Art. 18. — Costituzione e potenziamento di aziende silvo-pastorali . . . . .	3.000
Art. 19. — Sviluppo e potenziamento della elettrificazione agricola . . . . .	8.000
Art. 20. — Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica . . . . .	14.500
Art. 24. — Opere pubbliche di bonifica montana . . . . .	4.500
Art. 26. — Rimboschimenti nei bacini e nei comprensori di bonifica montana . . . . .	3.200
Art. 35. — Applicazione del regolamento comunitario 17/64 . . . . .	27.000
Art. 37. — Spese generali . . . . .	4.000
Art. 57. — Relazione annuale . . . . .	200

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966 n. 910, sono stabiliti per l'anno finanziario 1971 i seguenti limiti di impegno:

	milioni
Art. 6 (secondo comma). — Contributi nella spesa per assegni al personale dirigente delle cooperative agricole, stalle sociali e loro consorzi . . . . .	250
Art. 6 (terzo comma). — Concorso negli interessi su mutui straordinari <i>una tantum</i> a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli . . . . .	1.400
Art. 16. — Concorso negli interessi su mutui di miglioramento fondiario . . . . .	3.000
Art. 23. — Estinzione passività consorzi di bonifica . . . . .	100
Le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, si applicano anche alle passività in essere alla data del 31 dicembre 1970.	
Art. 35. — Concorso negli interessi sui mutui integrativi per l'applicazione del regolamento comunitario 17/64 . . . . .	3.000

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

#### Art. 2-bis.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 %, elevabile al 50 % nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 646, e nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione di regolamenti e direttive comunitari in materia di ristrutturazione frutticola e per la riconversione di impianti frutticoli con varietà e specie più rispondenti alle prospettive di mercato e adatte alla conservazione e trasformazione, nonché per la sostituzione dei frutticoli con altre colture secondo criteri ed orientamenti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con le Regioni.

#### Art. 2-ter.

Nelle iniziative di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, sono comprese anche quelle assunte dalle casse rurali, limitatamente al settore agricolo.

I mutui straordinari *una tantum* di cui all'art. 6 — terzo comma — della legge 27 ottobre 1966 n. 910, modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30 agosto

1968 n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968 n. 1088, e dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1969 n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969 n. 828, possono essere concessi alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese le stalle sociali, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1970 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto o da prestiti di soci risultanti in bilancio.

Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 % delle predette passività purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

#### *Art. 2-quater.*

A carico delle autorizzazioni di spesa relative all'art. 8 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere anche concessi contributi nelle spese di funzionamento: 1) ad enti e società comunque costituiti che, nella gestione di strutture commerciali, assicurino la prestazione di effettivi servizi a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di enti di sviluppo agricolo, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli; 2) agli enti ed organismi che gestiscono impianti di interesse pubblico realizzati ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966 n. 910.

I contributi previsti al numero 1) potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 1.000 milioni, previa assunzione di formale impegno di assicurare i servizi indicati nel precedente comma.

#### *Art. 2-quinquies.*

I prestiti di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, saranno accordati preferenzialmente alle cooperative ed alle associazioni di produttori agricoli che svolgano attività a favore dei propri associati.

Per macchine agricole e relative attrezzature di cui al citato art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, si intendono le macchine motrici ed operatrici nonché le attrezzature pertinenti ai lavori e alle dotazioni aziendali ivi comprese le attrezzature di stalle, con esclusione delle macchine e delle attrezzature riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

#### *Art. 2-sexies.*

Le agevolazioni contributive e creditizie previste dagli artt. 13 e 14 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, possono essere concesse anche per l'attuazione di iniziative zootecniche riguardanti gli allevamenti equini, sia ai fini della produzione della carne, sia a scopo di miglioramento ed incremento delle razze equine.

#### *Art. 2-septies.*

I contributi in conto capitale di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 possono essere concessi anche per la sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e relativi annessi destinati ad abitazione

del proprietario coltivatore diretto, o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro.

Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di più aziende il contributo dello Stato di cui al secondo comma del predetto art. 16 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, può essere elevato rispettivamente al 50% e al 60% nei territori specificati nella norma stessa.

Nell'attuazione delle agevolazioni creditizie e contributive per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agrarie e fondiari saranno valutate con particolare considerazione le iniziative a carattere collettivo concernenti la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione artificiale.

#### Art. 2-octies.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede in via istituzionale al servizio delle ricerche di mercato in agricoltura per la raccolta, la elaborazione e la divulgazione adeguata e sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura ed a orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri.

Lo svolgimento delle suindicate attività può essere affidato all'IRVAM — Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola — mediante apposite convenzioni, previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura. Le convenzioni dovranno stabilire le modalità relative allo svolgimento del servizio ed ai conseguenti controlli della spesa.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste esercita nei riguardi dell'IRVAM i poteri previsti dall'art. 25 del Codice civile.

Il Ministro può altresì disporre ispezioni straordinarie per assicurare la buona amministrazione dell'Istituto e la conservazione del suo patrimonio.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1971, determinata in lire 1.300 milioni, si farà fronte con le somme previste dal fondo occorrente alla copertura degli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso per l'anno finanziario medesimo.

#### Art. 2-novies.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare organici programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie dell'olio di oliva, degli agrumi e del vino, nonché di propaganda alimentare.

In particolare le attività saranno rivolte al conseguimento delle sottoidicate finalità:

rendere edotti i produttori delle norme di qualità, delle prescrizioni di condizionamento e presentazione delle derrate, degli orientamenti dei consumi per il collegamento delle produzioni con i mercati, nonché della esigenza di un più diffuso associazionismo agricolo;

formazione dell'educazione alimentare dei consumatori, sia sotto il profilo delle cognizioni dietetiche, sia per la conoscenza dei marchi di qualità e di *standards* qualitativi, nonché per orientare le domande di generi alimentari di largo consumo verso prodotti che uniscono all'elevato potere nutritivo condizioni favorevoli di acquisto;

ampliamento del volume della domanda dei mercati esteri attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche delle produzioni italiane.

Per la realizzazione delle predette attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi, con apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Istituto per le ricerche di mercato e valorizzazione della produzione agricola, nonché degli altri enti, pubblici e privati, specializzati nel settore di cooperative agricole e loro consorzi per la produzione dei propri associati.

Per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.000 milioni.

*Art. 2-decies.*

Per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei piani zionali di cui all'art. 39 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, da parte di enti di sviluppo, a norma dell'art. 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034, e di piani di valorizzazione agraria, è autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 11.000 milioni.

*Art. 2-undecies.*

Le domande di contributi o concorsi per la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per la realizzazione di progetti con il concorso finanziario del FEOGA, ai termini rispettivamente degli artt. 9 e 35 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, debbono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite delle Regioni che esprimeranno il proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative.

Gli interventi per gli impianti di interesse pubblico, per il completamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana, nonché per i piani zionali di cui rispettivamente agli artt. 10, 20, 24 e 39 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, sono adottati, per le autorizzazioni di spesa previste dal presente decreto, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere delle Regioni nel cui territorio dovranno essere eseguite le opere.

*Art. 2-duodecies.*

Per la coordinata applicazione degli interventi di cui al presente decreto valgono, in quanto non contrastanti, i criteri generali emanati, ai sensi dell'art. 38 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, con il decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

*Art. 2-terdecies.*

Al pagamento di somme dovute in forza sia di sentenze, sia di transazioni conseguenti a decisioni della Corte costituzionale, in dipendenza di espropriazioni disposte ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, si provvede mediante rilascio di titoli del prestito per la Riforma fondiaria redimibile 5% di cui alla legge 21 ottobre 1950 n. 841, da emettere con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro per il tesoro del 28 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 successivo.

Nello stesso modo si provvede per il versamento all'Ente delta padano — ente di sviluppo — della somma di lire 1.800 milioni che devono essere impiegati, nei limiti del ricavato dalla negoziazione dei titoli per fronteggiare maggiori spese occorrenti per la bonifica dei territori vallivi con utilizzo di manodopera nel basso ferrarese, nonché per interventi a favore delle resi-

due valli da pesca non soggette a bonifica, attraverso forme di gestione che l'Ente delta padano — ente di sviluppo — promuoverà anche in vista dell'attuazione dei programmi di valorizzazione e di ristrutturazione della Azienda valli di Comacchio.

All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste alleggerà alla prescritta richiesta di titoli da inviare alla Direzione generale del debito pubblico apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato dell'importo nominale dei titoli da emettere.

*Art. 2-quaterdecies.*

La norma di cui all'articolo 15-bis introdotto dalla legge 12 febbraio 1971 n. 8, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 dicembre 1970 n. 1012, la quale dispone l'abolizione sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo di aeromobili dei diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1956 n. 24, e successive modificazioni, va intesa nel senso che si applica per le merci esportate in qualsiasi paese compresi quelli non facenti parte della Comunità economica europea.

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« All'onere recato dagli artt. 1, 2-bis, 2-novies e 2-decies del presente decreto si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968 n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« All'onere relativo all'art. 2 del presente decreto per l'anno finanziario 1971, si provvede, quanto a lire 6.250 milioni, con corrispondenti riduzioni del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 1.500 milioni, con le disponibilità risultanti dall'applicazione del comma seguente.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958 n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958 n. 84, è ridotta di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975».

*Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli:*

**Art. 5-bis.**

Sono esenti dalle imposte e sovrainposte afferenti al reddito dominicale, a partire dall'anno successivo alla entrata in vigore del presente decreto, i proprietari di fondi concessi in affitto, per i terreni affittati, purché i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli della imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.

I redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono computati ai fini della determinazione dell'imponibile per le imposte sul reddito, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma.

Per conseguire l'esenzione, i proprietari devono presentare documentata istanza ai competenti Uffici delle imposte dirette, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dev'essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla quale risulti la piena applicazione del titolo I della legge 11 febbraio 1971 n. 11.

**Art. 5-ter.**

I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'art. 14 della stessa legge.

E' inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

La norma di cui all'art. 32 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che dispone l'abrogazione dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961 n. 527, va intesa nel senso che è altresì abrogata la lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947 n. 273.

**Art. 5-quater.**

La proroga prevista nel primo comma dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, non si applica nei confronti del proprietario emigrato al momento della concessione in affitto e successivamente rimpatriato ovvero nei confronti dell'orfano minore d'età, che dichiarino di assumere la diretta coltivazione del fondo affittato.

La cessazione della proroga ha effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva rispettivamente al rimpatrio ed al compimento del diciottesimo anno di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**DECRETO-LEGGE 5 luglio 1971 n. 432.**

**Interventi in favore dell'agricoltura.** (G. U. n. 168 del 6 luglio 1971) (\*).

**Art. 1.**

Per la prosecuzione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966 n. 910, per l'anno finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoindicati articoli della legge predetta:

	milioni
Art. 8. — Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli . . . . .	3.000
Art. 9. — Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli . . . . .	7.000
Art. 11. — Interventi per la concessione di crediti di conduzione	11.000
Di detto stanziamento lire 5 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.	
Art. 12. — Apporto al fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952 n. 949, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola . . . . .	13.000
Art. 13. — Apporto al fondo istituito con legge 8 agosto 1957 n. 777, per lo sviluppo della zootecnia . . . . .	13.000
Art. 37. — Spese generali . . . . .	3.000

**Art. 2.**

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966 n. 910, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, i seguenti limiti di impegno:

	milioni
Art. 6 (terzo comma). — Concorso negli interessi sui mutui straordinari <i>una tantum</i> a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli . . . . .	1.400
Art. 16. — Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario . . . . .	3.000
Art. 23. — Estinzione passività consorzi di bonifica . . . . .	100

I mutui straordinari *una tantum* di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 27 ottobre 1966 n. 910, modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30 agosto 1968 n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968 n. 1088, e dall'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1969 n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969 n. 828, possono essere concessi alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1969 ed in essere alla data del 28 febbraio 1971.

(\*) Convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1971 n. 592 (*retro*, pag. 850).

Debiti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 % delle predette passività purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Art. 3.

All'onere relativo all'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificazioni di credito. Si applicano le norme di cui all'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 4.

All'onere relativo all'art. 2 del presente decreto, per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.



...

...

...

...

...

...

## 1. — Premessa.

SOMMARIO: 1. - Natura giuridica della Cassa. — 2. - Applicabilità alla Cassa delle norme relative alla notificazione degli atti alle Amministrazioni dello Stato.

La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con la L. 10 agosto 1950 n. 646, provvede alla realizzazione di opere straordinarie nelle province meridionali e persegue i suoi fini attuando tali opere o attraverso concessioni ad Enti pubblici o mediante affidamento ad Amministrazioni ed Enti autonomi statali ovvero col sistema degli appalti diretti.

Una questione molto interessante, della quale è stato investito in sede consultiva il Consiglio di Stato, è quella relativa alla individuazione della zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Il problema consisteva nello stabilire se la suddetta delimitazione dell'intervento dovesse operarsi con riferimento alle circoscrizioni amministrative esistenti nel 1950, intendendosi in tal senso il richiamo al riguardo contenuto nell'art. 3 della L. 10 agosto 1950 n. 646, ovvero tenendosi conto anche degli eventuali mutamenti successivamente intervenuti in ordine ai confini delle anzidette circoscrizioni. Correttamente — si ritiene — il Supremo organo consultivo ha risolto la questione nel primo senso, rilevando come l'attività della Cassa si svolga sulla base di un piano che ha in sé insito il concetto di territorialità, che quindi esattamente delimita il quadro, e nel contempo l'ambito, dell'intervento demandato alla Cassa (Consiglio di Stato, I Sez., 24 ottobre 1969 n. 2290, in *Rass. Cons. Stato* 1970, I, 2129).

Vivamente discusso è il problema della natura giuridica della Cassa, se cioè essa debba qualificarsi come Ente autonomo ovvero come Organo, sia pure straordinario e singolare dell'Amministrazione dello Stato.

E' noto che, in tempo relativamente recente, è stato proceduto al riesame del principio generale di diritto pubblico, secondo cui esiste incompatibilità ed antinomia fra i concetti di organo e di persona giuridica, ed è stato affermata, da alcuni autori, la possibilità che un medesimo Ente partecipi della natura di organo e di persona giuridica. (Cfr. Pescatore G., *Spunti sulla posizione della Cassa per il Mezzogiorno*, in *Foro it.* 1957, IV, 153-162).

I suddetti Autori partono dalla constatazione che è stato il legislatore a sconfessare la teoria tradizionale della dicotomia Stato-persona giuridica pubblica, introducendo nel nostro ordinamento positivo la figura dell'organo-persona giuridica (es. Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto centrale di statistica, Unione nazionale protezione antiaie-

rea, Azienda delle foreste demaniali, Ente economico della zootecnia) e fanno discendere tale orientamento legislativo dalla necessità di conferire a determinati uffici un'autonomia maggiore (così detta autonomia con personalità giuridica) di quella concretantesi in un particolare regime amministrativo e contabile adottato per alcuni uffici governativi (così detta autonomia senza personalità giuridica). Sostengono quindi, che l'organo-persona giuridica si inserisce nel nostro ordinamento come un *tertium genus* tra Stato e persona giuridica per effetto di un riconoscimento legislativo formalmente espresso od implicitamente desumibile dal perseguimento da parte dell'Ente pubblico di fini primari dello Stato.

La tesi è assai contrastata da altra parte della dottrina (cfr. Amorth, *La struttura giuridica della Cassa per il Mezzogiorno e la funzione del Comitato dei Ministri del Mezzogiorno*, in *Vecchi e nuovi termini della questione meridionale*, Milano, 1956, pagg. 132-152), che riafferma l'antinomia esistente fra i concetti di organo e di persona giuridica pubblica, richiamandosi ai tradizionali criteri distintivi, secondo i quali l'organo si immedesima con l'ente come parte integrante di esso, di guisa che ogni attività giuridica o materiale dell'organo è immediatamente riferibile all'ente; la persona giuridica pubblica, invece, pur attuando compiti e ponendo in essere servizi che possono essere dello Stato è, per definizione, un centro autonomo di attività e di interessi (anche se è sottoposta dallo Stato ad un controllo più o meno penetrante per far sì che gli scopi di pubblico interesse per cui è stata costituita vengono raggiunti), agisce in nome proprio, è titolare di propri diritti ed obblighi e non è, come l'organo, una mera portatrice della volontà dello Stato. Si contesta, poi, dagli stessi Autori, che la creazione della figura organo-persona possa essere giustificata dalla esigenza di una maggiore autonomia (essendo possibili, nel nostro ordinamento, dei casi di contrapposizione dell'organo all'ente) e si osserva, in ordine alla rilevanza del criterio teleologico, che un ente non assume il carattere di organo dello Stato per il semplice fatto di essere investito di compiti e di funzioni di carattere nazionale, quali ne siano la delicatezza e l'importanza, ben potendo esso operare in funzione dello Stato in rapporto di semplice collaborazione.

La giurisprudenza della Corte di cassazione è stata lungamente oscillante fra le due tesi. Con la sentenza Sez. Un. 22 maggio 1948 n. 781 (*Giur. it.* 1948, I, 1, 465) ha ritenuto che l'Ente economico della zootecnia (che dalla L. 18 maggio 1942 n. 566 fu qualificato Ente pubblico ed organo ausiliare del Ministero dell'agricoltura) sia un Ente pubblico ed un Organo dello Stato, mentre nelle successive sentenze 27 maggio 1949 n. 1352, 21 luglio 1949 n. 1916, 4 agosto 1949 n. 2186 ed 8 settembre 1953 n. 2979 (*Mass. Foro it.* 1949, 279, 388 e 443, 1953, 568) ha affermato che esso « pur essendo un organo ausiliare del Ministero dell'agricoltura e foreste, è principalmente e precipuamente un Ente pubblico, e, come tale, non è da annoverare tra le Amministrazioni dello Stato. Con la sentenza Sez. Un. 23 maggio 1952 n. 1488 (*Foro it.*, Rep. 1952, voce « Amministrazione dello Stato », 848) ha, invece, espressamente affermato che « non esiste » incompatibilità ed antinomia tra organizzazione statale ed attri-

buzione di personalità giuridica, ed ha ritenuto che l'Unione nazionale protezione antiaerea « pur essendo Ente pubblico, è organo dello Stato ».

Con la successiva sentenza 30 novembre 1952 (*Giur. it.* 1954, I, 1, 1116) nell'escludere, per contro, che il legislatore abbia inteso creare un *tertium genus* ha espresso l'avviso che esso sia incorso in una inesattezza di espressione e non abbia voluto sovvertire, senza alcuna necessità, i principi generali di diritto pubblico per creare una figura anomala di organi funzionalmente, ma non strutturalmente tali.

Tale principio è stato ribadito nella sentenza Sez. Un. 9 luglio 1953 (*Giur. it.* 1953, I, 1, 164) nella quale si è affermato essere « principio noto che nel nostro ordinamento giuridico non si ammette che possano esservi organi della Pubblica amministrazione forniti di personalità giuridica ».

Nella successiva sentenza Sez. Un. 11 maggio 1954 n. 1472 (*Mass. Foro it.* 1954, 299) per contro, è stata ritenuta la possibilità della coesistenza in uno stesso ente della natura di organo e di persona giuridica ed è stato affermato che « il Consiglio nazionale delle ricerche, pur essendo organo dello Stato, è dotato di personalità giuridica ».

Lo stesso principio è stato poi riaffermato dalla sentenza Sez. Un. 16 maggio 1957 n. 1753 (*Mass. Foro it.* 1957, 350), che ha negato la qualità di organo dello Stato all'Opera valorizzazione Sila per la mancanza di un chiaro rapporto di immedesimazione e non per la coesistente natura di persona giuridica di diritto pubblico.

Nel suo ultimo indirizzo giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, quindi, ha riconosciuto la possibilità della coesistenza, in un medesimo ente della natura di organo dello Stato e di persona giuridica di diritto pubblico ed ha ritenuto che il criterio distintivo della persona-organo sia costituito dalla esistenza di un chiaro e definito rapporto di immedesimazione, da accertare mediante un'indagine penetrante la struttura dell'ente.

Sulla base di tale principio, è stato ritenuto che la Cassa per il Mezzogiorno non sia un'articolazione dell'Amministrazione diretta dello Stato, bensì un Ente autonomo che opera rispetto allo Stato su di un piano di coordinamento funzionale (Trib. S. Maria Capua Vetere, 15 settembre 1962, in *Giust. civile* 1963, I, 1469; Trib. Napoli 12 gennaio 1967, in *Foro it.* 1967, I, 1970).

A tale conclusione le Corti di merito sono pervenute osservando che la Cassa — pur essendo istituzionalmente autonoma (art. 2 L. 10 agosto 1950 n. 646) e pur essendo stata creata per attuare finalità proprie dello Stato (cioè per realizzare il piano generale di opere straordinarie dirette al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale) — non è tuttavia stata qualificata quale organo dello Stato e non è a questo legata da un rapporto di immedesimazione od appartenenza chiaramente definito.

La mancata qualificazione legislativa, già di per se sintomatica, in quanto la legge ha, in altre occasioni, attribuito la qualifica di organo dello Stato ad enti da essa creati e forniti di personalità giuridica (fra i quali quelli innanzi ricordati) sembra acquistare un valore ancora maggiore se si considera che nel nostro ordinamento positivo l'organiz-

zazione della Pubblica amministrazione e dei pubblici uffici è regolata dalla legge (art. 97 Cost.).

Ciò significa che soltanto la legge può istituire un ufficio e dare evidenza alla sua appartenenza allo Stato e che, ove essa crei un ente per affidargli un determinato compito corrispondente ad un fine proprio dello Stato, senza attribuirgli la qualifica di organo dello Stato, non si può riconoscere all'ente la detta qualifica se il rapporto di immedesimazione o di appartenenza non risulti implicitamente dalla legge in modo chiaro ed inequivoco. Il che non si verifica nei confronti della Cassa in quanto il rapporto di appartenenza allo Stato è resistito da una serie di disposizioni che sono incompatibili con la natura di Amministrazione dello Stato e che confermano il carattere autarchico dell'ente.

Basterà ricordare che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere, per l'attuazione di opere di interesse turistico, partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi (art. 7 della legge istitutiva); può scontare i contributi ad essa dovuti dallo Stato; può emettere obbligazioni e contrarre prestiti senza l'osservanza dei modi e delle forme fissate dal testo unico della legge sul debito pubblico (art. 16); non è esente dal pagamento delle imposte, ma corrisponde all'erario una quota fissa di abbonamento (art. 26); non è rappresentata *de iure* dall'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 1 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, ma si avvale del suo patrocinio (art. 28 della legge istitutiva in relazione all'art. 43 del menzionato decreto n. 1611); è sottoposta alla vigilanza (art. 23) ed al controllo repressivo (art. 24) del Governo, cioè a quegli istituti che caratterizzano, nel nostro ordinamento positivo, il potere di supremazia del Governo centrale sugli Enti pubblici minori estranei all'organizzazione diretta dello Stato.

Peraltro, contro la tesi seguita dalla giurisprudenza di merito — e soprariferita — vi è da osservare che a favore dell'inserimento della Cassa nella stessa Amministrazione diretta dello Stato milita l'art. 5 della legge istitutiva 10 agosto 1950 n. 646, il quale, con formulazione veramente significativa delle omogeneità degli interventi della Cassa rispetto a quelli dello Stato, dispone che nell'esecuzione delle opere di propria competenza la Cassa « sostiene gli oneri che, in base alla legislazione, sarebbero a carico dello Stato ».

2. — La qualificazione della Cassa come Ente autonomo separato dallo Stato e con questo operante su di un piano di coordinamento funzionale pone la questione, dovendo la Cassa stessa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 28 L. 10 agosto 1950 n. 646), della applicabilità all'Ente delle norme relative alla notificazione degli atti alle Amministrazioni dello Stato. Questione che, invece, non sorgerebbe, essendo scontata la soluzione in senso affermativo, qualora alla Cassa, contrariamente a quanto ritenuto dalla surriferita giurisprudenza, dovesse attribuirsi la qualità di organo della Amministrazione statale (cfr. Cass. 8 giugno 1963 n. 1528, in *Foro it.*, Rep. 1963, voce « Opere pubbliche », n. 185).

Peraltro, anche in tale prospettiva, è stata affermata la soluzione positiva, nel senso cioè dell'applicabilità del disposto dell'art. 11 del T.U. 30 settembre 1933 n. 1611 (« le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa ») alla Cassa del Mezzogiorno, atteso l'obbligo della stessa di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ciò perché la *ratio* della norma citata è data dall'esigenza di assicurare una tempestiva e valida difesa da parte dell'Avvocatura. Questa, che opera nell'ambito della sempre più complessa organizzazione dello Stato, deve smistare gli atti alle relative Amministrazioni, acquisire gli elementi del caso, approntare l'opportuna difesa. Solo col ricevere immediatamente e direttamente gli atti essa è posta in grado di adempiere, sollecitamente ed efficientemente, il mandato affidatole.

Le stesse ragioni sussistono nel caso di patrocinio obbligatorio di altre Amministrazioni ed Enti, onde rendesi applicabile anche in tal caso quella normativa prevista proprio per i casi di difesa esclusiva affidata all'Avvocatura e che nel sistema costituisce elemento basilare. Anche a ritenere, secondo un più recente orientamento, che invero sembra più convincente, che l'obbligo di notificazione presso l'Avvocatura non sussiste in caso di patrocinio facoltativo, almeno fino a quando il patrocinio non sia stato in concreto assunto, non può dubitarsi, invece, che v'è tale obbligo, nei casi in cui la difesa deve essere necessariamente assunta dall'Avvocatura, come per le Amministrazioni dello Stato (e del resto nello stesso sistema processuale generale è posta la regola della notificazione degli atti al difensore, una volta costituito: art. 170 Cod. proc. civ.: cfr. Trib. Napoli 12 gennaio 1967, in *Foro it.* 1967, I, 1970).

Né a tale interpretazione della norma può ostare il carattere eccezionale della stessa, vertendosi, non in tema di analogia (art. 12 Disp. prel. Cod. civ.), ma di interpretazione estintiva (cfr. Cass. 28 dicembre 1942 n. 2757, in *Foro it.* 1943-45, voce « Legge », n. 22; v., inoltre, Trib. S. Maria C. V. 15 settembre 1962 e Trib. Napoli 8 maggio 1964, *citt.*).

Conseguentemente, è stato ritenuto affetto da nullità assoluta ed insanabile l'atto di citazione notificato alla Cassa per il Mezzogiorno nella sua sede in Roma e non presso l'Avvocatura distrettuale competente (Trib. Napoli 12 gennaio 1967, in *Foro it.* 1967, I, 1970; Trib. reg. acque Napoli 27 febbraio 1965, in *Foro it.*, Rep. 1965, voce « Amministrazione dello Stato », n. 32; Trib. S. Maria Capua Vetere sentenza *cit.*).

## 2. — L'attività della Cassa.

SOMMARIO: 1. - L'esecuzione di opere: Sistemi - Applicabilità delle norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori pubblici. — 2. - L'approvazione o diniego di contratti conclusi da enti concessionari della Cassa. — 3. - Natura giuridica dei capitolati generali di appalto. — 4. - Controversie tra Amministrazione e appaltatori. Il Collegio arbitrale. — 5. - Il nuovo capitolato generale di appalto (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1062). Questioni di diritto transitorio.

1. — L'art. 8 della legge 10 agosto 1950 n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, modificato dall'art. 13 della legge 20 luglio 1957 n. 634, prevede per l'esecuzione delle opere di competenza della Cassa tre differenti sistemi: l'affidamento, la concessione e l'appalto. Nel primo caso è un organo dello Stato o un'azienda autonoma statale che entra in rapporto con la Cassa; nel secondo caso il soggetto è un Ente locale o un consorzio di Enti locali o un consorzio di bonifica e di irrigazione oppure un altro Ente di diritto pubblico o un organo autorizzato per legge ad eseguire per conto dello Stato le opere di cui trattasi; vale a dire, sempre un Ente che è al di fuori dell'organizzazione statale; nell'ultimo caso, infine, si tratta di un privato appaltatore che riceve l'assegnazione dei lavori dalla Cassa la quale ne effettua la direzione, la sorveglianza e la contabilizzazione mediante i propri uffici o attraverso quelli del Genio civile o del Corpo forestale dello Stato.

In particolare, per quanto concerne le concessioni, va osservato che le stesse prescindono dal normale requisito tecnico-giuridico, che è la gestione del bene o del servizio dato in affidamento al concessionario ed assumono una particolare configurazione. In tal caso, il concessionario trovasi in una posizione subordinata rispetto all'Amministrazione concedente, e ciò comporta una molteplicità di diritti e di doveri reciproci. Così la concessione, avente ad oggetto la costruzione di una determinata opera, attribuisce all'Ente concessionario l'esercizio di taluni poteri di carattere pubblicistico, come presupposto necessario dell'adempimento dei suoi doveri fondamentali (Cass. 8 giugno 1963 n. 1528, in *Riv. giur. edil.* 1963, I, 1123). Per tutti i lavori, poi, siano essi in affidamento, in concessione o in appalto, l'ultimo comma dell'art. 8 prescrive siano osservate in quanto applicabili le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Tali norme non possono assumere valore contrattuale, ma conservano valore ed efficacia normativa (Cass. 28 marzo 1966 n. 815, in *Giust. civ.* 1966, I, 1049; Cass. 19 maggio 1963 n. 67, *ivi* 1963, I, 270); pertanto, è stato ritenuto legittimo il rifiuto della competenza arbitrale fondato sull'art. 43 del Capitolato generale del 1962, ancorché il contratto richiami il capitolato precedente, vigente all'epoca della stipulazione dell'appalto (Cass. 16 luglio 1968 n. 2572, in *Rass. Cons. Stato* 1969, II, 212).

Dalla surriferita applicabilità alla Cassa delle norme ordinarie della legge sui lavori pubblici e di quella sulla contabilità dello Stato discende che la deliberazione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di stipulare un contratto d'appalto, e la conseguente convenzione, in cui non

venga specificamente indicata e determinata l'opera pubblica da eseguire, della quale non sia stato neppure approvato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa né il progetto esecutivo né quello di massima, sono invalide per violazione delle norme imperative (alla Cassa applicabili) di cui agli artt. 325 e 326 della legge sui lavori pubblici; tale invalidità discende, inoltre, dalla mancata indicazione dell'importo complessivo della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere in contrasto con l'art. 110 del regolamento di contabilità generale dello Stato; e dalla mancata indicazione delle ragioni relative alle circostanze speciali ed eccezionali che giustificano il ricorso alla trattativa privata per la scelta del contraente, in violazione dell'art. 6 della legge sulla contabilità dello Stato. (App. Roma 31 luglio 1959, in *Foro it.* 1960, I, 484).

Al riguardo, a chiarimento di tale massima, è opportuno ricordare che posto che il contratto in questione deve assimilarsi sostanzialmente ad un appalto di opere pubbliche, è da osservare che, in base all'articolo 326 legge sui lavori pubblici « i contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro »; il che significa che l'opera da eseguire deve essere sempre specificamente determinata. L'art. 323 della stessa legge stabilisce altresì che il contratto (o capitolato) « descriva esattamente » il lavoro da eseguire, confermando così il principio che il vincolo tra le parti deve formarsi su un oggetto ben definito e determinato.

Ben vero, secondo la concorde interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, non è necessario che il contratto contenga anche la indicazione specifica dei più minuti particolari (che a volte è possibile stabilire solo all'atto dell'esecuzione), ma occorre però che esso contenga le linee generali e sostanziali dell'opera, di guisa che questa nel suo complesso risulti individuata in modo non equivoco. Un'assoluta indeterminatezza anche circa i lineamenti essenziali dell'opera deve ritenersi causa di invalidità del contratto.

A questo è da aggiungere che le opere pubbliche dello Stato si eseguono sempre in base a progetti. Dispone infatti l'art. 1 R.D. 8 febbraio 1923 n. 422, riproducendo l'analoga disposizione contenuta nell'art. 322 della legge sui lavori pubblici, che le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti regolarmente compilati ed approvati. Il progetto perciò costituisce l'elemento di individuazione e di determinazione dell'opera da eseguire.

2. — Nell'atto di affidamento o di concessione agli Enti la Cassa si riserva solitamente l'approvazione dell'aggiudicazione dei lavori da parte dell'Ente il quale inserisce tale clausola negli inviti alle gare.

Ora in materia di approvazione dei contratti di aggiudicazione conclusi dagli Enti sui concessionari si pone il problema, che trova la sua premessa nell'inciso « in quanto applicabili » contenuti nell'art. 8 citato, se la Cassa possa discostarsi dalle norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in quanto alcune norme sarebbero obiettivamente incompatibili con la struttura, l'organizzazione e le finalità della Cassa e con l'esigenza di attuare efficacemente ed organicamente tali finalità, mediante l'attività di Enti strumentali posti al di fuori del suo ambito strutturale ed organizza-

tivo (per il concetto di incompatibilità oggettiva, cfr. Cass. 23 giugno 1958 n. 2219, in *Foro it.* 1958, I, 1442).

È stato ritenuto che in caso di lavori dati in concessione dalla Cassa per il Mezzogiorno e aggiudicati dall'Ente concessionario al privato contraente questi non può far valere il proprio interesse all'approvazione dell'aggiudicazione che sia negata dalla Cassa, infatti l'Ente concessionario stipula direttamente, in nome e per conto proprio, il contratto con i terzi senza immedesimarsi organicamente con la Cassa, così che è esclusa la possibilità di fare riferimento all'art. 19 del R.D. 18 novembre 1928 n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e all'art. 113 del relativo regolamento che concernono l'approvazione dei contratti statali (Cons. giust. ammin. Reg. sic. 30 aprile 1966 n. 361, in *Rass. Cons. Stato* 1966, I, 830).

A conforto di tale massima va osservato che nel caso dell'affidamento dell'esecuzione di un'opera della Cassa ad altri Enti, gli appalti con i terzi vengono stipulati in nome e per conto degli enti affidatari. I privati contrattano con questi Enti e questi agiscono personalmente, al di fuori di ogni rapporto di immedesimazione organica con la Cassa.

In altri termini dell'attività svolta dall'Ente affidatario si ha nei confronti della Cassa né una imputazione di volontà, né una imputazione di effetti, ma se mai una mera imputazione di risultati. Nei confronti del privato contraente l'Ente affidatario non si presenta perciò come organo, né come rappresentante della Cassa, per cui l'altro soggetto (il privato contraente) è completamente estraneo al rapporto che si instaura fra Cassa del Mezzogiorno ed Ente concessionario delle opere, e non può quindi vantare nei confronti della Cassa nessuna posizione giuridicamente tutelabile in relazione a quel rapporto cui egli è completamente estraneo. In particolare egli, a differenza di quanto avviene per l'atto di controllo del Ministro sui contratti stipulati dagli organi a questo subordinati, non può far valere alcuna situazione di interesse legittimo in ordine al comportamento della Cassa che neghi l'approvazione. Se mai è l'Ente affidatario che può insorgere nei confronti della Cassa, in ordine a tale comportamento, ove ritenga che esso leda le proprie situazioni giuridicamente tutelate, derivanti dal rapporto di concessione della esecuzione dell'opera.

L'approvazione in questione si spiega quindi come una modalità imposta al concessionario, cioè come un modo di essere del rapporto di concessione, destinato ad essere realizzato in concreto mediante apposita clausola del contratto di appalto, in base alla quale questo rimane sospensivamente condizionata dal gradimento della Cassa in ordine alla scelta del contraente, nei cui confronti pertanto l'approvazione viene in evidenza non come esercizio di una potestà amministrativa (in relazione alla quale egli possa insorgere) bensì quale fatto dal quale la comune volontà dei soggetti (Ente affidatario privato contraente) del rapporto derivante dalla gara di appalto, fa discendere l'efficacia del negozio.

Sempre in tema di approvazione delle aggiudicazioni dei lavori dati in concessione dalla Cassa per il Mezzogiorno va osservato che tale approvazione non va intesa in senso tecnico e non può essere subordinata all'approvazione dei contratti degli Enti autarchici, né a quella dei con-

tratti dello Stato; pertanto, non si può stabilire la competenza ad approvare i contratti della Cassa in analogia con le norme che regolano le dette approvazioni.

Il principio della eccezionalità della delega dei poteri ai vari organi dell'Amministrazione vige per lo Stato e per gli Enti autarchici, ma non può estendersi ad altri Enti pubblici, per i quali la delega non trovi regolamentazione nelle leggi organiche; pertanto è ammissibile in questi Enti la delega in base al principio di supremazia del massimo organo rispetto agli organi minori onde deve ritenersi legittima l'approvazione di tali contratti compiuta dal Presidente della Cassa, con delega del Consiglio di amministrazione. (Cons. Stato, V Sez., 13 dicembre 1963 n. 1049, in *Rass. Cons. Stato* 1963, I, 1862).

Qualora un Ente stipuli un contratto d'appalto di opere pubbliche in qualità di delegato della Cassa lo stesso è direttamente responsabile nei confronti dei terzi degli atti posti in essere in esecuzione della delega (Coll. arb. 23 dicembre 1963, Reggiani - Soc. Meridionale strade c. Comune di Napoli, in *Foro it.* 1969, II, 100).

A tale principio non osta la circostanza che, avvenuto l'affidamento dei lavori all'Amministrazione interessata con la stessa deliberazione che ne approvava il progetto a cura dell'Ente delegato, sia stata la Cassa a promuovere l'occupazione in via d'urgenza dell'immobile all'uopo necessario, se essa medesima, conseguente il possesso, abbia subito dopo consegnato l'immobile occupato all'Ente delegato. Contro il principio inoltre non giova opporre l'esistenza di accordi precedenti alla delegazione, intervenuti tra la Cassa e l'Amministrazione interessata per regolare i rapporti cui l'esecuzione delle opere avrebbe dato luogo, poiché l'Ente delegato, quando ha accettato la delega e curato l'esecuzione dell'opera, non può sottrarsi né in tutto né in parte agli obblighi che ne derivino a suo carico per un preteso contrasto dell'atto di delegazione con i precedenti accordi *inter partes* (Cass., SS.UU., 17 aprile 1969 n. 1212, in *Rass. Cons. Stato* 1970, II, 100).

L'affermata responsabilità diretta del delegato per gli atti posti in essere in esecuzione della delega trova riscontro nella dottrina prevalente in materia di delegazione intersoggettiva e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia a Sezioni unite 11 ottobre 1963 n. 2711 (*Foro it.* 1964, I, 72) nella causa tra il Ministero dei lavori pubblici contro Arena nonché contro il Comune di Messina e l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, ha statuito che nell'ipotesi di delegazione intersoggettiva deve escludersi che l'Ente delegato operi come un organo, sia pure straordinario, dell'Ente delegante, ed ha precisato che la delegazione « pone il delegato, nei limiti della delega e per la durata di essa, in una condizione pari a quella del delegante; il quale a sua volta viene a trovarsi, rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Il che importa che, di regola e salvo che l'atto di conferimento non disponga *ex professo* altrimenti, il primo (delegato) è investito del potere di provvedere rispetto all'oggetto della delega in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto ». La stessa sentenza ha soggiunto che pertanto l'Ente delegato è direttamente responsabile, nei con-

fronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano avere rilievo le eventuali ripercussioni ed implicazioni degli atti stessi nell'ambito del rapporto (interno) con il delegante e la loro incidenza nella sfera giuridica del medesimo.

In proposito è stato, peraltro, precisato che per le opere eseguite in applicazione della L. 9 aprile 1953 n. 297 il Comune di Napoli, quale destinatario delle opere stesse, non è in ogni caso responsabile verso terzi per le attività connesse all'esecuzione dei lavori ma solo se la Cassa per il Mezzogiorno abbia affidato ad esso, a norma dell'ultimo comma dell'art. 4, l'esecuzione dei lavori e lo svolgimento dei connessi procedimenti amministrativi. Qualora, invece: 1) la Cassa abbia approvato il progetto dei lavori redatto dall'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli, affidando a questo la direzione, sorveglianza e contabilizzazione delle opere; 2) il predetto ufficio si sia immesso nel possesso dell'immobile, provvedendo alla compilazione dello stato di consistenza di esso per opere da eseguirsi per conto della Cassa per il Mezzogiorno; 3) il Prefetto abbia ordinato l'esecuzione del piano predisposto dal Genio civile per conto e nell'interesse della Cassa; 4) l'Ufficio del Genio civile abbia concordato con il proprietario dell'immobile l'ammontare dell'indennizzo; la domanda di risarcimento danni conseguenti all'occupazione illegittima deve, in tal caso, essere proposta non già nei confronti del Comune di Napoli, ma nei confronti del Ministero dei lavori pubblici - Ufficio del Genio civile, al quale la Cassa ha in concreto delegato l'esecuzione delle opere progettate dagli organi dello stesso Ministero, con il compimento delle attività connesse ed il quale ha materialmente occupato l'immobile ed ha eseguito l'opera (Cass. 25 ottobre 1968 n. 3531, in *Rass. Cons. Stato* 1969, II, 643).

3. — È giurisprudenza ormai costante che, essendo considerati alla stessa stregua degli appalti dello Stato sia gli appalti stipulati direttamente dalla Cassa per il Mezzogiorno che quelli affidati dalla stessa agli altri Enti pubblici (art. 8 L. 10 agosto 1950 n. 646), nei confronti di tutti i suddetti appalti le norme del capitolato generale di appalto conservano intatto il loro valore e la loro efficacia normativa (Cass. 19 gennaio 1963 n. 67, in *Riv. giur. edil.*, 1963, I, 239; Cass. 18 maggio 1965 n. 956, *ivi* 1965, I, 946; Cass. 14 giugno 1965 n. 1198, in *Arbitrati e appalti* 1966, II, 239; fra le meno recenti, Cass. 3 febbraio 1955 n. 304, in *Foro it.* 1955, I, 281; Cass. 13 aprile 1954 n. 1175, in *Giur. civ.* 1954, 882).

In siffatti appalti, quindi, l'obbligo che le parti abbiano assunto di uniformarsi alle difformi disposizioni del Capitolato della Cassa per il Mezzogiorno può valere soltanto nell'ambito delle regole del Capitolato per le opere pubbliche aventi carattere dispositivo, fra le quali non sono annoverabili le norme, invero inderogabili, relative all'arbitrato (Cass. 17 marzo 1969 n. 857, in *Rass. Cons. Stato* 1969, II, 1102).

In tale situazione, poiché la norma di legge impone alla Cassa di servirsi del capitolato generale delle OO.PP., dovrebbe conseguentemente ritenersi che il richiamo operato alle norme dello stesso non solo non abbisogni di espressa approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 Coc. civ. ma sia addirittura superflua. Suscita pertanto delle perplessità

l'affermazione (Cass. 14 giugno 1965 n. 1198, in *Arbitrati e appalti* 1966, 239) che la necessità dell'espressa approvazione per iscritto delle clausole particolarmente onerose contenute nel capitolato della Cassa, Ente diverso dallo Stato, non viene meno per il fatto che il contraente più debole abbia avuto conoscenza delle stesse prevedendo l'art. 1341 Cod. civ. che tali clausole « in ogni caso », vadano approvate per iscritto.

Più corretto sembra invece quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Cassa per il Mezzogiorno, anche se fornita di personalità giuridica, persegue fini statali, per cui sostanzialmente si compenetra con l'Amministrazione dello Stato ed è soggetto, per la disciplina dei rapporti di appalto, alle norme regolanti gli appalti delle opere pubbliche dello Stato, per effetto dell'art. 8 della L. 10 agosto 1950 n. 646. Premessa questa dalla quale è stato desunto che le clausole del capitolato generale per le opere finanziate dalla Cassa, se richiamate nel contratto di appalto non hanno bisogno di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 Cod. civ., inapplicabile ai rapporti con la Pubblica amministrazione (Cass. 18 marzo 1970 n. 718, in *Rass. Cons. Stato* 1970, II, 1012; Cass. 25 giugno 1960 n. 1676, in *Mass. Foro it.* 1960, 366).

4. — Fra le norme richiamate dall'art. 8 della legge istitutiva della Cassa rientra quella dell'art. 42 del capitolato generale di appalto approvato con D.M. 28 maggio 1895, che deferisce ad un Collegio arbitrale le controversie tra Amministrazione ed appaltatore.

La competenza arbitrale prevista dall'art. 42 del Capitolato generale di appalto del 1895 sui lavori pubblici comprende ogni contesa che con i patti contrattuali venga a trovarsi in rapporto di connessione necessaria, tra cui anche quella circa la pretesa di pagamento da parte dell'appaltatore, ancorché a titolo di utile versione, di opere eseguite in aggiunta, non ordinate o non debitamente ordinate, ai lavori appaltati (Cass. 19 gennaio 1963 n. 67, in *Giust. civ.* 1963, I, 270; Cass. 24 marzo 1962 n. 597, *ivi* I, 1747; App. Reggio Calabria 23 luglio 1959, in *Riv. giur. edil.* 1960, I, 1482).

È noto che, di regola, il giudizio arbitrale può essere proposto solo dopo l'approvazione del collaudo. Peraltro, l'art. 40, lett. b), del capitolato della Cassa per il Mezzogiorno, stabilisce che il giudizio può essere promosso anche prima del collaudo, qualora la natura della controversia, ad avviso di una delle parti, non consente che la risoluzione sia differita, ed aggiungendo che in tal caso spetta agli arbitri decidere preliminarmente se la controversia sia effettivamente tale da dovere essere risolta immediatamente. Ora tale disposizione trova applicazione, per quanto riguarda l'obbligo dell'esame di tale questione preliminare, nel presupposto che le parti non siano state d'accordo sulla risoluzione immediata della controversia. Tale accordo può anche risultare da fatti concludenti, come nel caso che la parte intimata non si opponga alla risoluzione immediata della controversia, e si limiti a difendersi in merito, chiedendo il rigetto delle domande avversarie (App. Palermo 29 novembre 1965, in *Riv. giur. edil.* 1966, I, 1436).

A proposito del capitolato generale d'appalto per le opere e forniture della Cassa, è opportuno ricordare che la Corte Suprema (Cass. 6

aprile 1966 n. 909, in *Foro it.* 1966, I, 1033) ha esaminato la questione del rapporto tra il capitolato generale delle opere pubbliche (nei testi del 1895 e del 1962) e quello soprariordato, risolvendola nel senso della preminenza del primo in materia arbitrale, preminenza che in una precedente sentenza (Cass. 19 gennaio 1963 n. 67 cit.) era stata semplicemente affermata. Tale affermazione assume notevole rilievo, tra l'altro, per quanto concerne la composizione del Collegio arbitrale, atteso che quello previsto per le opere del Ministero dei lavori pubblici nel nuovo capitolato generale (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1062) si compone di cinque arbitri — e non già di tre come previsto dal capitolato della Cassa — individuati, inoltre, con un diverso sistema di nomina.

5. — Di tale arbitrato, previsto obbligatoriamente da una norma di legge, doveva negarsi il carattere convenzionale (Cass. 23 giugno 1958 n. 2219, in *Acque, bonif. e costruz.* 1958, 540) così come era stato riconosciuto invece per le norme del capitolato nei contratti con Enti diversi dallo Stato in cui il richiamo è solo effetto di una mera clausola contrattuale.

Successivamente, con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1062, è stato approvato il nuovo capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici il quale ha trasformato nella sua assenza l'istituto dell'arbitrato in materia di appalti di opere pubbliche.

L'entrata in vigore di tali disposizioni ha posto un problema di diritto transitorio per quanto concerne la sorte degli appalti e gli arbitrati anteriori all'entrata in vigore del decreto citato.

In proposito è stato precisato che per quanto attiene alle norme di carattere sostanziale, ossia tutte quelle che concernono i reciproci diritti e obblighi delle parti contraenti, non par dubbio che esse non toccano i contratti di appalto stipulati anteriormente al 1° settembre 1962. Per questi contratti deve continuare ad avere applicazione il vecchio capitolato del 1895. Per converso lo stesso non può dirsi per le nuove norme che regolano il *modus procedendi* dell'arbitrato; esse come tutte le norme che regolano le situazioni giuridiche di carattere processuale, sono di immediata applicazione e devono perciò regolare gli arbitrati in corso o quelli scaturenti dai contratti di appalto anteriori all'1 settembre 1962 (Cass. 9 gennaio 1963 n. 67, in *Riv. giur. edil.* 1963, I, 239).

Ora la sentenza surriportata, nel prendere in esame gli effetti della mutata legislazione, pur partendo dall'esatta distinzione fra nuove norme di carattere sostanziale — che non toccano i contratti di appalto stipulati anteriormente al 1° settembre 1962 — e nuove norme di carattere processuale — di immediata applicazione, non sembra averne dedotte tutte le logiche conseguenze, avendo approvato la declinatoria di competenza del Tribunale adito a favore della competenza arbitrale e solo prescrivendo che l'instaurando procedimento arbitrale dovesse svolgersi in conformità degli artt. 48 e segg. della nuova disciplina.

Sembra invece più corretto ritenere che per effetto della nuova legislazione il Tribunale adito debba ritenere la propria sopravvenuta competenza in deroga a quella arbitrale. Ciò perché non sembra possa validamente contestarsi che l'art. 47 del citato D.P.R. n. 1063 del 1962 (la

nuova norma che interessa), attribuendo alle parti la facoltà di adire, in deroga ai precedenti articoli sul conferimento delle controversie ad un collegio arbitrale, il giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile (entro un determinato termine, nella specie sicuramente non decorso per difetto del provvedimento che costituisce il *dies a quo*), ha sostanzialmente stabilito una competenza alternativa facoltativa, modificando così la precedente legislazione in punto di competenza esclusiva degli arbitri. Orbene è principio indiscutibilmente acquisito che le norme modificatrici della competenza che sopraggiungono nel corso del processo sono di immediata applicazione e ciò anche circa i giudizi che fossero stati illegittimamente radicati davanti ad un giudice allora incompetente (e pur se la incompetenza fosse già stata dichiarata con sentenza che non abbia definito il merito) (sul principio, cfr. Cass. 2 luglio 1960 n. 1744, in *Giur. it.* 1960, I, 1, 1009; Cass. 5 febbraio 1959 n. 363, in *Mass. giur. it.* 1959, col. 678; Cass., Sez. un. 16 giugno 1958, *ivi* 1958, col. 465).

A tale impostazione sembra ispirata una recente sentenza (Cass. 13 maggio 1968 n. 1422, in *Foro it.* 1968, I, 1422), là dove, in particolare, si afferma che il termine per la proposizione della domanda di arbitrato è quello fissato dal capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, le cui disposizioni di carattere processuale si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Aderente ai principî sopra illustrati si appalesa quindi l'affermazione che l'impugnabilità della sentenza arbitrale deliberata successivamente all'entrata in vigore del capitolato generale per le opere di competenza del Ministro di lavori pubblici (1° settembre 1962) su controversia tra l'Ente affidatario della Cassa per il Mezzogiorno e l'appaltatore, è disciplinata non dal capitolato generale del 28 maggio 1895, né dal capitolato generale d'appalti per le opere e forniture della Cassa per il Mezzogiorno pur richiamato nel contratto stipulato dalle parti anteriormente al 1° settembre 1962, ma dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che consente l'impugnazione anche per inosservanza di norme di legge sostanziale (Cass. 6 aprile 1966 n. 909, in *Foro it.* 1966, I, 1034), mentre, tali norme, che consentono l'impugnazione per gli errori *in iudicando*, non sono applicabili ai lodi pubblicati anteriormente al 1° settembre 1962, data di entrata in vigore del nuovo capitolato generale (Cass. 28 marzo 1966 n. 815, in *Giust. civ.* 1966, I, 1049).

Di contro, dalla impossibilità di attribuire efficacia, è stato correttamente inserito che nei casi in cui, a norma dell'art. 9 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.M. 28 maggio 1895 ed abrogato con la L. 16 luglio 1962 n. 1063 — il quale, avendo natura di norma sostanziale, non spiega, peraltro, alcun effetto giuridico sui contratti di appalto stipulati in base al capitolato del 1895 — l'appaltatore supplente subentrava, in seguito a dichiarazione della Pubblica amministrazione automaticamente ed *ipso iure* nella posizione giuridica dell'appaltatore principale, e la gestione dell'appalto da lui assunta aveva carattere unitario, come se fin

dall'inizio egli fosse stato l'unico appaltatore dell'opera; ne conseguiva che non poteva configurarsi un'obbligazione ed una responsabilità dell'appaltatore supplente autonoma rispetto a quella dell'appaltatore principale sicché l'Amministrazione appaltante poteva rivalersi sui criteri dell'appaltatore cessato per il debito del supplente derivante dall'adempimento dell'obbligo di proseguire materialmente i lavori appaltati (Cass. 18 maggio 1965 n. 956, in *Giust. civ.* 1965, I, 1579).

### 3. — Finanziamenti e contributi.

La legislazione sulla Cassa per il Mezzogiorno prevede interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e l'espansione delle attività produttive in territori determinati tassativamente dalla legislazione stessa. Si tratta di finalità di ordine pubblico, sociale ed economico che, in base alla legislazione citata, vengono raggiunte o attraverso attività dirette all'apposito Ente pubblico o attraverso l'attività di privati che vengono appunto sollecitati con la previsione di agevolazioni particolari, tra le quali vi sono finanziamenti a carico della Cassa per il Mezzogiorno che consistono nella corresponsione di contributi sugli interessi dei finanziamenti industriali e nella corresponsione di contributi in conto capitali. Il privato, dunque, in quanto sollecitato a costruire nuovi impianti o ad ampliarne esistenti, è titolare di un interesse giuridico tutelabile in ordine alla corresponsione degli anzidetti contributi. La Pubblica amministrazione, nel concedere o nel negare i contributi sopraricordati, esercita un'attività meramente amministrativa che esula completamente dall'attività cosiddetta politica e, come tale, non è sottratta alla giurisdizione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, IV Sez., 2 luglio 1969 n. 304, in *Rass. Cons. Stato* 1969, I, 1090).

L'orientamento giurisprudenziale è nel senso, pienamente da condividere, della legittimità del diniego da parte della Cassa per il Mezzogiorno, del contributo previsto dalla L. 27 gennaio 1962 n. 7, che ha esteso alla città di Napoli i benefici previsti dalla L. 29 luglio 1957 n. 634, per un'industria che era già stata realizzata alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 1962, dato che le leggi tendenti alla incentivazione di attività economiche possono avere effetto soltanto per il futuro (Cons. Stato, VI Sez., 1° aprile 1966 n. 316, in *Rass. Cons. Stato* 1966, I, 771).

Tale tesi, giova osservare, trova chiaramente riscontro nella lettera e nella *ratio* della normativa vigente.

Sia la L. 29 luglio 1957 n. 634 sia la L. 27 gennaio 1962 n. 7 costituiscono leggi d'incentivazione di attività economiche private. Le leggi di tal natura, nel nostro sistema normativo, operano, in armonia alla funzione che è ad essa propria, soltanto per il futuro, ossia per opere da realizzare, in quanto soltanto per queste l'incentivo, rappresentato dal contributo che lo Stato concede, ha possibilità di concretamente influenzare le scelte degli operatori economici, orientandole verso quegli obiettivi di politica economica e sociale che il legislatore si propone.

Tutta la legislazione in tema di contributi statali (e similmente, di contributi della Cassa per il Mezzogiorno) s'ispira a questi criteri; la concessione è subordinata alla previa presentazione del progetto dell'opera ed alla favorevole valutazione, da parte della Pubblica amministrazione, della rispondenza dell'opera progettata alle pubbliche finalità perseguite dalla legge.

A tali principi generali non contraddice la legge n. 634 del 1957 che — come si è visto — prescrive all'art. 20, che le imprese aspiranti al contributo debbano unire alle domande di concessione i progetti delle

opere. Una parziale deroga è contenuta nell'ultimo comma dell'art. 19, che consente la concessione del contributo per opere iniziate prima dell'entrata in vigore della legge, purché non anteriormente alla data di presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge. Trattasi, come si è detto, di deroga solo parziale, che, a ben vedere, non contraddice all'esigenza tipica delle leggi d'incentivazione, ma in certo senso, l'accen-tua. Se, infatti, disposizioni del genere venissero inserite in altri ana-loghi disegni di legge, concernenti la materia in esame (dei cosiddetti investimenti indiretti dello Stato), l'incentivo potrebbe operare con mag-giore immediatezza orientando verso una determinata direzione, ancor prima che la legge si perfezioni, le determinazioni degli operatori eco-nomici.

Sempre in tema di contributi, occorre ricordare che la Corte dei Conti (Sez. riun. 25 luglio 1967, in *Foro it.* 1967, III, 218), nel caso del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'eser-cizio 1966, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in rela-zione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in ordine all'art. 10 della L. 18 luglio 1959 n. 555, il quale pone a carico del tesoro dello Stato l'onere dei contributi concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno agli Istituti di credito indicati dalla L. 11 aprile 1953 n. 298. Al riguardo, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha affermato (sent. 19 dicembre 1966 n. 121, in *Rass. Cons. Stato* 1966, II, 774) che la Corte dei Conti svolge il giudizio di parificazione del bilancio nelle forme della giurisdizione contenziosa, ai sensi dell'art. 40 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 in udienza pubblica ed in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione ed ha, conseguentemente, ritenuto che in tale giu-dizio ricorrono le condizioni ipotizzate dalla L. cost. 9 febbraio 1948 n. 1 per la proposizione dei giudizi di costituzionalità.

Per rimanere nel tema dei contributi, va ricordato che al fine del-l'attribuzione dei contributi industriali previsti dall'art. 12 della legge 26 giugno 1965 n. 717, è stato ritenuto illegittimo il criterio, adottato dalla Cassa per il Mezzogiorno, di procedere al raggruppamento di di-stinti soggetti per concedere contributi unitari per gruppi di imprese, in luogo di provvedere alla valutazione autonoma di ciascuna iniziativa per la concessione di contributi singoli. A tale conclusione si è perve-nuti sulla base del rilievo che tale criterio contrasta, oltre che con l'art. 12 succitato e con le precedenti disposizioni legislative, con la « disciplina transitoria », risultante dalla deliberazione 25 marzo 1966 approvata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) in data 15 aprile 1966 (ora superata dal D.M. 8 febbraio 1967), nella quale è stata esclusa la sussistenza d'iniziativa industriali suscettibili di essere ammesse a contributo nella sola ipotesi che più stabilimenti industriali appartenenti allo stesso titolare fossero sforniti di uno dei due requisiti costituiti dal ciclo produttivo di base autonoma e dalla produzione di prodotto autonomamente vendibile sul mercato (Cons. Stato, VI Sez., 6 giugno 1969 n. 267, in *Rass. Cons. Stato* 1969, I, 973).

Questione controversa è quella relativa alla individuazione dell'or-gano competente (Cassa del Mezzogiorno, ovvero Comitato dei Ministri

per il Mezzogiorno) a concedere o negare i contributi alle industrie dell'Italia meridionale, ai sensi della L. 29 luglio 1957 n. 634 e 18 luglio 1959 n. 555.

L'interpretazione data al disposto dell'art. 18 della L. n. 634 del 1957 dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è nel senso che al predetto Comitato, nella cui attribuzione rientra la determinazione del contributo, spetta il potere di negare il contributo mentre alla Cassa compete solo il compito di avanzare proposte e di provvedere alla materiale erogazione del contributo.

Tale tesi suscita, invero, delle perplessità atteso che la norma contenuta nell'art. 18 sopra ricordato non sembra possa essere interpretata prescindendosi dal complesso di norme in cui è inserita.

Invero l'art. 18 L. 29 luglio 1957 n. 634, modificato dal comma 1°, dell'art. 3 L. 18 luglio 1959 n. 555, dice testualmente: « Nei territori di cui all'art. 3 L. 10 agosto 1950 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'art. seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali.

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo, nonché l'ammontare di questo ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio.

Con le stesse modalità previste nei commi precedenti può essere ammessa a contributo la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature) per le quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal dazio doganale di cui all'art. 2 D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598 ».

Il comma 1° del detto articolo, nello stabilire che la Cassa per il Mezzogiorno « può concedere contributi » attribuisce quindi alla Cassa medesima un autonomo potere di valutazione e di decisione che mal si concilia con l'esercizio di mansioni meramente esecutive cui vorrebbe costringerla l'interpretazione data dalla legge del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e che non ha a che vedere con la materiale elargizione delle somme.

Se è, dunque, la Cassa che, come inequivocabilmente dispone il primo comma dell'art. 18, concede contributi, la competenza attribuita in materia al Comitato dei Ministri dal secondo comma dello stesso articolo, non può andare oltre la potestà di stabilire i criteri di massima cui la Cassa deve poi attenersi. E ciò è dimostrato anche dal fatto che gli altri compiti attribuiti dal Comitato dallo stesso comma 2°, che va uniformemente interpretato (determinazione della località e delle caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo) si concretano indubbiamente nella facoltà di impartire delle semplici direttive.

Sembra, quindi, da condividere, perché in linea con le considerazioni sopraesposte, la ritenuta illegittimità del provvedimento con il quale il Comitato neghi direttamente la concessione del contributo *de quo* (Cons. Stato, V Sez., 3 maggio 1966 n. 707, in *Giust. civ.* 1966, II, 239).

Questione diversa, del pari interessante, è quella relativa alla efficacia nel tempo delle leggi tendenti alla incentivazione delle attività nel Mezzogiorno, al fine di stabilire se dei contributi da tali norme previsti possano essere accordati ad industrie preesistenti e già operanti alla data di entrata in vigore della normativa che simili contributi prevede.

L'orientamento giurisprudenziale è nel senso, pienamente da condividere, della legittimità del diniego da parte della Cassa per il Mezzogiorno, del contributo previsto dalla L. 27 gennaio 1962 n. 7, che ha esteso alla città di Napoli i benefici previsti dalla L. 29 luglio 1957 n. 634, per un'industria che era già stata realizzata alla data dell'entrata in vigore della legge n. 7 del 1962, dato che le leggi tendenti alla incentivazione di attività economiche possono avere effetto soltanto per il futuro (Cons. Stato, VI Sez., 1° aprile 1966 n. 316, in *Giust. civ.* 1966, II, 252).

Tale tesi, giova osservare, trova chiaramente riscontro nella lettera e nella *ratio* della normativa vigente.

Sia la L. 29 luglio 1957 n. 634 sia la L. 27 gennaio 1962 n. 7 costituiscono leggi d'incentivazione di attività economiche private. Le leggi di tal natura, nel nostro sistema normativo, operano, in armonia alla funzione che è ad essa propria, soltanto per il futuro, ossia per opere da realizzare in quanto soltanto per queste l'incentivo, rappresentato dal contributo che lo Stato concede, ha la possibilità di concretamente influenzare le scelte degli operatori economici orientandoli verso quegli obiettivi di politica economica e sociale che il legislatore si propone.

Tutta la legislazione in tema di contributi statali (e similmente, di contributi della Cassa per il Mezzogiorno) s'ispira a questi criteri; la concessione è subordinata alla previa presentazione del progetto dell'opera ed alla favorevole valutazione, da parte della Pubblica amministrazione, della rispondenza dell'opera progettata alle pubbliche finalità perseguite dalla legge.

A tali principi generali non contraddice la legge n. 634 del 1957, che — come si è visto — prescrive all'art. 20, che le imprese aspiranti al contributo debbano unire alle domande di concessione i progetti delle opere. Una parziale deroga è contenuta nell'ultimo comma dell'art. 19, che consente la concessione del contributo per opere iniziate prima dell'entrata in vigore della legge, purché non anteriormente alla data di presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge. Trattasi, come si è detto, di deroga solo parziale, che, a ben vedere, non contraddice all'esigenza tipica delle leggi d'incentivazione, ma in un certo senso, l'accentua. Se, infatti, disposizioni del genere venissero inserite in analoghi disegni di legge, concernenti la materia in esame (dei cosiddetti investimenti indiretti dello Stato), l'incentivo potrebbe operare con maggiore immediatezza orientando verso una determinata direzione, ancor prima che la legge si perfezioni, le determinazioni degli operatori economici.

#### 4. — Regime tributario.

SOMMARIO: 1. - Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della industrializzazione del Mezzogiorno. Varie. — 2. - Trattamento tributario delle operazioni e degli atti concernenti la Cassa del Mezzogiorno: a) Normativa. Tipi di benefici. Ambito di operatività; b) In particolare, il valore della certificazione relativa ai requisiti ed il termine utile per presentarla.

1. — Ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598 — ratificato con la L. 29 dicembre 1948 n. 1482 — i materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sarebbero sorte entro i territori dell'Italia meridionale ed insulare, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza. Del pari esenti sono le macchine ed i materiali che sarebbero stati destinati alla trasformazione, ampliamento, ricostruzione e riattivazione degli stabilimenti esistenti nei territori stessi. Per tutti i beni suddetti l'imposta sull'entrata è ridotta alla metà. L'art. 3 del decreto citato esenta dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali gli stabilimenti nuovi, mentre per quelli trasformati, riattivati o ricostruiti accorda, sempre per dieci anni, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile relativamente al reddito derivante dall'ampliamento, trasformazione e riattivazione.

L'art. 5 dispone, poi, che il primo trasferimento di proprietà dei terreni e di fabbricati, occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali sopra ricordate, è soggetto ad imposta fissa di registro e di trascrizione.

Tali imposte sono dovute, invece, nella misura normale, qualora entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato con dichiarazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato che il fine dell'acquisto non è stato conseguito dal primo acquirente.

Dalle norme contenute nei provvedimenti legislativi sopra richiamati si desume che le agevolazioni fiscali sono concesse in considerazione dell'incremento che si arreca al patrimonio industriale dell'Italia meridionale ed insulare, cosicché non spettano quando la situazione industriale resta immutata. Per usufruire dell'esenzione del pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza e della riduzione dell'imposta sull'entrata, bisogna acquistare macchine e materiali da costruzione sia al fine della costruzione di nuovi impianti sia al fine dell'ampliamento, della trasformazione, della ricostruzione e della riattivazione di quelli già esistenti. Ugualmente i trasferimenti di stabilimenti industriali in tanto usufruiscono delle agevolazioni fiscali, in quanto essi si operino dai territori di altre Province in quelli delle Province dell'Italia meridionale ed insulare (art. 11 del decreto medesimo). La giustificazione delle norme che concedono le agevolazioni fiscali si trova nell'art. 1 del decreto, dove è chiaramente precisato l'intento del legislatore; ottenere la industrializzazione del Mezzogiorno sia con la costruzione di nuovi

impianti industriali, sia con la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento degli stabilimenti già esistenti.

In relazione a quello che è lo scopo che il legislatore ha inteso favorire, è stato ritenuto che i benefici tributari previsti dall'art. 38 della L. 29 luglio 1957 n. 634 non siano applicabili alle delibere di aumento di capitale di società che, pur avendo sede ed operando nei territori indicati dalla legge stessa, possono, per espressa disposizione statutaria, assumere e concedere rappresentanze e mandati di commissioni di cose nazionali ed estere, nonché interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, il tutto sia in Italia che all'estero (Comm. centr., 15 gennaio 1970 n. 490, in *Comm. centr. imposte* 1970, I, 55). Del pari, è stata esclusa l'applicabilità degli anzidetti benefici all'atto costitutivo di una società nella quale la realizzazione dell'oggetto sia proiettata in un ambito territoriale più esteso di quello delimitato dal legislatore (Comm. centr., 17 novembre 1969 n. 13053, in *Comm. centr. imposte* 1969, I, 772; cfr. Comm. centr., 12 maggio 1970 n. 6221, *ivi* 1970, I, 457; Comm. centr., 15 settembre 1971 n. 9421, *ivi* 1971, I, 1338).

Si è, peraltro, ritenuto che l'apertura di uffici di vendita ed anche l'istituzione di filiali fuori del territorio del Mezzogiorno non osti alla applicabilità dei benefici fiscali (Comm. centr., 20 luglio 1971 n. 8433, in *Comm. centr. imposte*, 1971, I, 1202).

E' stata, altresì, esclusa l'applicabilità delle agevolazioni in questione all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea ordinaria di una società, ove nel relativo verbale non risulti espressamente indicata la destinazione dell'aumento stesso al fine agevolato dal legislatore, cioè all'incremento dell'attività industriale (Comm. centr., 17 giugno 1970 numero 8376, in *Comm. centr. imposte* 1970, I, 574; Comm. centr. 3 giugno 1971 n. 6465, *ivi* 1971, I, 963), mentre è stata sottolineata la non indispensabilità della contestualità della denuncia dell'avvenuta sottoscrizione delle azioni con la deliberazione di aumenti del capitale sociale (Comm. centr. 13 ottobre 1970 n. 11921, *ivi* 1970, I, 731).

Di contro è stato precisato — e le affermazioni sembrano da condividere — che per l'applicabilità dei benefici previsti dall'art. 36 della legge 29 luglio 1957 n. 634 non è richiesto che la produzione degli stabilimenti industriali sia destinata al consumo locale nell'ambito territoriale definito dall'art. 1 T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 (Comm. centr., 14 aprile 1969 n. 2757, in *Comm. centr. imposte* 1969, I, 98), mentre deve escludersi l'applicabilità delle agevolazioni in questione agli atti relativi ad imprese di costruzione, che non abbiano ad oggetto l'impianto e l'esercizio di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati (Comm. centr., 8 maggio 1970 n. 6076, *ivi* 1970, I, 443).

Peraltro, in particolare, di recente si è affermato che i benefici fiscali previsti dall'art. 8 L. 28 luglio 1957 n. 634 si applicano anche nei confronti di un'impresa che provveda alla costruzione di edifici, fornendo i materiali all'uopo occorrenti, coi relativi progetti ed assumendo il rischio dei lavori, a nulla rilevando in contrario che la stessa si sia avvalsa di mano d'opera fornita da altro imprenditore (Comm. centr., 2 aprile 1971 n. 3916, in *Comm. centr. imposte* 1971, I, 656).

Per quanto concerne in particolare la procedura relativa alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 del decreto sopra ricordato, va osservato che l'agevolazione è applicata in via provvisoria, in attesa, nel termine di legge, della certificazione del Ministero dell'industria che salva dalla decadenza del beneficio, ma occorrono pur sempre, sin dall'inizio, gli altri requisiti prescritti dall'art. 5 cit., e cioè che l'atto sottoposto alla registrazione abbia ad oggetto un trasferimento di terreni o fabbricati, che si tratti di primo trasferimento nel senso che le anzidette agevolazioni non sono applicabili ulteriormente ai successivi trasferimenti dello stesso immobile (Comm. centr., 27 febbraio 1970 n. 2771, in *Comm. centr. imposte* 1970, I, 226), che quei terreni e fabbricati siano occorrenti al primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nelle Province dell'Italia meridionale e insulare. L'art. 2, nel testo modificato dalla legge di modifica, considera attuazione di iniziative industriali anche gli ampliamenti e le trasformazioni di stabilimenti preesistenti.

Va in proposito ricordato che la disposizione contenuta nell'art. 13 primo comma lett. e) della L. 26 giugno 1965 n. 717, ora art. 109 quarto comma T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, secondo cui, nel caso di successivi trasferimenti, l'agevolazione è accordata all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale, ha carattere innovativo ed è, perciò, inapplicabile agli atti registrati prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 717 del 1965 (Comm. centr., 25 marzo 1970 n. 4342, in *Comm. centr. imposte* 1970, I, 332).

L'Ufficio del registro, dunque, nell'applicare le agevolazioni tributarie in via provvisoria, non si basa unicamente sulla semplice richiesta dell'acquirente, ma deve controllare e controllare se concorrono i presupposti per la loro applicazione. All'accertamento di tali presupposti provvede la Finanza ed essa soltanto, né può alla Finanza sostituirsi il Ministero dell'industria e commercio, al quale è devoluto soltanto il compito di accertare se il fine dell'acquirente (attuazione di iniziative industriali) sia stato conseguito.

Alla luce di quella che è la *ratio* della surriferita normativa non può, ai fini dell'art. 2 di detto provvedimento legislativo, aversi un « primo impianto » di stabilimento industriale tecnicamente organizzato nel mero trasferimento, dall'una all'altra località della stessa città, di un opificio industriale, anche se il nuovo stabilimento, aperto in luogo più adatto di quello preesistente, già a suo tempo ammesso al godimento dei medesimi benefici fiscali prima della chiusura, sia, rispetto a questo ultimo, ampliato e più modernamente attrezzato, dovendosi la nozione di primo impianto, a norma di legge, intendere non solo nel senso oggettivo, cioè con riferimento al medesimo opificio, ma anche soggettivo e perciò nel senso di novità di impresa e di attività imprenditoriale da parte dello stesso imprenditore (cfr. Comm. centr., 12 luglio 1971 n. 8032, in *Comm. centr. imposte* 1971, I, 1153), così da dare vita ad una nuova industria e, con essa, a produzione di nuova ricchezza e di nuove fonti di lavoro, nel piano dell'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, perseguito dal legislatore e facilitato attraverso le dette disposi-

zioni legislative. In questo caso, pertanto, spetta all'imprenditore solo la esenzione di cui al D.L.P. n. 1598 del 1947, nella misura del maggiore reddito eventualmente conseguito col nuovo stabilimento, rispetto a quello precedentemente esistente, ove il nuovo stabilimento possa considerarsi una trasformazione o un ampliamento di quello preesistente, ormai chiuso e sostituito dal nuovo edificio (Cass., 22 agosto 1963 n. 2334, in *Riv. giur. edil.* 1963, I, 1345).

Ora, proprio perché, come è alla base della decisione soprariportata, le disposizioni che concedono benefici fiscali a favore della industrializzazione del Mezzogiorno richiedono l'esercizio di una nuova attività industriale, sembrerebbe che le agevolazioni in discussione non dovrebbero tornare applicabili nella mera costruzione di un nuovo stabilimento, come si verifica quando la medesima azienda eserciti la stessa attività in un locale diverso da quello originario e di nuova costruzione. Suscita pertanto notevoli perplessità l'affermazione che i benefici fiscali in questione competono anche nel caso in cui la costruzione di nuovi stabilimenti sia effettuata da imprenditori che già svolgono la stessa attività in opifici non di loro proprietà (Comm. centr., 16 ottobre 1961 n. 48322, in *Riv. giur. edil.* 1961, I, 815).

Aderente alle considerazioni suesposte, è, invece, l'affermazione che i benefici fiscali previsti dagli artt. 5 del D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598 e 29 della L. 29 luglio 1957 n. 634 si applicano agli acquisti di terreni e fabbricati occorrenti per l'ampliamento e riammodernamento degli stabilimenti industriali e non anche agli acquisti di stabilimenti già esistenti da ampliare o riammodernare sullo stesso terreno (Comm. centr. 29 aprile 1969 n. 3255, in *Comm. centr. imposte* 1969, I, 169).

Peraltro, di recente, in una visione più benevola e dettata dall'esigenza di favorire lo scopo incentivante, si è ritenuto che i benefici fiscali in questione siano applicabili agli atti di acquisto di opifici industriali, compiuti al dichiarato fine di ampliarli, riattivarli e trasformarli, solo se da parte dell'acquirente venga fornita la dimostrazione, nei modi di legge, che l'ampliamento, la riattivazione e la trasformazione siano stati effettivamente eseguiti (Comm. centr., 23 marzo 1971 n. 3356, in *Comm. centr. imposte* 1971, I, 567).

Alla luce di quello che è l'univoco intento del legislatore — sopra delineato — correttamente è stato ritenuto che per trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 del decreto n. 1598 del 1947, soggetto ad imposta fissa di registro e di trascrizione, non si può intendere il trasferimento di uno stabilimento industriale già esistente nell'Italia meridionale e insulare, ma l'acquisto di nuovi terreni e fabbricati, giacché solo in questo modo si ottiene il voluto incremento nell'attività industriale del Mezzogiorno (Cass. 7 maggio 1963 n. 1111, in *Giust. civ.* 1963, I, 2109).

Tale principio — che pone come presupposto della concessione delle agevolazioni l'incremento del patrimonio industriale — è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza (Cass., 13 luglio 1965 n. 1554, in *Giust. civ.* 1966, I, 783; App. Cagliari 11 aprile 1963, in *Rass. giur. sarda* 1963, 355).

Del pari incontestabile è l'affermazione secondo la quale un opificio industriale che si trasferisce da un soggetto ad un altro a causa di morte non può considerarsi nuovo stabilimento ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali in favore del Mezzogiorno d'Italia e i redditi da esso prodotti non possono beneficiare delle agevolazioni previste in favore dei nuovi stabilimenti industriali in detta zona (Comm. centr. 28 marzo 1962 n. 56945, in *Riv. giur. edil.* 1962, I, 1367).

Discusso è invece se le agevolazioni in questione siano oppur no applicabili agli atti relativi alla costituzione di alberghi. Per l'affermativa che tende a prevalere, Cons. Stato, IV Sez., 17 marzo 1965 n. 293 (in *Rass. Cons. Stato* 1965, I, 429), Cass. civ., I Sez., 24 maggio 1967 n. 1134 (ivi 1967, II, 780), Comm. centr., 5 aprile 1971 n. 4007 (in *Comm. centr. imposte* 1971, I, 673), per la negativa, Comm. centr., 8 luglio 1970 n. 9140 (in *Comm. centr. imposte* 1970, I, 617).

Sul concetto dell'azienda tecnicamente organizzata sembra si delini, nelle più recenti affermazioni giurisprudenziali, un orientamento meno rigoroso di quello forse ipotizzato dalla norma. Infatti, è stato ritenuto qualificabile come azienda industriale tecnicamente organizzata, e quindi agevolabile ai sensi dell'art. 3 D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598, un'attività di allevamento di polli che disponga di un complesso di attrezzature tecniche necessarie e sufficienti al raggiungimento, secondo un'aggiornata tecnologia, dei fini dell'impresa (Comm. centr., 5 febbraio 1971 n. 1492, in *Comm. centr. imposte* 1971, I, 299). In tale direttiva anche alle imprese destinate all'offerta di servizi, purché tecnicamente organizzata, è stata riconosciuta l'applicabilità delle anzidette agevolazioni (Comm. centr. 20 gennaio 1971 n. 664, *ivi* 1971, I, 142).

Per quanto concerne in particolare l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza, nonché la riduzione alla metà del pagamento dell'imposta entrata, concessa dall'art. 2 del D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598, sull'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, per i materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, deve rilevarsi che un albergo con annesso ristorante non può comunque rientrare nella nozione di « stabilimento industriale tecnicamente organizzato », quale prevista e voluta dalla detta legge, con la conseguenza che non possono usufruire di dette esenzioni e riduzioni di imposta i materiali e macchinari occorrenti al primo impianto di un albergo-ristorante, anche se costruito nel territorio al quale la legge stessa si riferisce (nella specie, in Sardegna) (Cass., 21 ottobre 1961 n. 2288, in *Riv. giur. edil.* 1961, I, 1099; App. Cagliari, 24 dicembre 1959 e Trib. Cagliari 5 settembre 1958, in *Rass. giur. sarda* 1960, 280 e 1959, 432).

Per quanto concerne poi l'esenzione dell'imposta sui materiali da costruzione impiegati in opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno è necessario che occorre riferirsi al momento in cui l'opera è ultimata, poiché il debito d'imposta sorge quando si verifica la situazione di fatto (ultimazione dei lavori) stabilita dalla legge come presupposto della imposizione (Cass., 31 marzo 1969 n. 1053, in *Comm. centr. imposte* 1969, II, 886).

Non rientrano nell'ambito di operatività delle disposizioni relative all'industrializzazione del Mezzogiorno — e quindi non beneficiano delle agevolazioni tributarie al riguardo previste — i contratti d'appalto per la costruzione di stabilimenti industriali (Comm. centr. 14 giugno 1961 n. 80594, in *Riv. giur. edil.* 1962, I, 900).

In tale direttiva è stato affermato che l'acquisto di un immobile da parte di una società industriale, non concretando un aumento di capitale, ma tutto al più e soltanto un aumento del patrimonio della società, non possa beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 38 lett. a) della legge 29 luglio 1957 n. 634 (Comm. centr., 3 settembre 1969 n. 9269, in *Comm. centr. imposte* 1969, I, 583), agevolazioni che non sono state del pari ritenute applicabili alle obbligazioni di pagamento del residuo prezzo delle azioni sottoscritte per aumento di capitale sociale (Comm. centr. 10 giugno 1969 n. 5548, *ivi* 1969, I, 336).

L'acquisto di terreni e fabbricati è preso in considerazione dalla normativa di favore come base per la creazione di nuovi impianti industriali ovvero per l'ampliamento o la trasformazione di impianti esistenti, onde si è ritenuto non inquadrabile nella normativa stessa l'acquisto di impianti e linee elettriche che non realizzano un incremento industriale ma mirano ad attuare un fenomeno ben diverso, vale a dire la concentrazione di impianti già funzionanti (Cass., SS.UU., 28 giugno 1966 n. 1674, in *Giust. civ.* 1966, I, 1248). Tale interpretazione giurisprudenziale appare suffragata anche dal rilievo che, recando l'art. 5 del D.L.vo n. 1598 del 1947 una agevolazione fiscale, si tratta di norma derogante alla regola della normale imposizione, la cui interpretazione ricade sotto il precetto dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n. 1598 del 1947 il primo trasferimento di proprietà e di terreni occorrenti per la realizzazione di iniziative industriali intanto gode del beneficio della registrazione a tassa fissa in quanto sia dimostrato, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, con certificato del Ministro dell'industria e commercio che « il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente ».

Ora tale testuale dizione non può considerarsi nel senso che oggetto della attestazione o dichiarazione ministeriale debba essere unicamente il conseguimento del fine dell'acquisto, ossia la realizzazione delle iniziative industriali, mentre il richiamo al « primo acquirente » contenuto nella dizione legislativa, sarebbe posto unicamente a conferma di quanto già stabilito nel primo comma dello stesso articolo, ove si parla di « primo trasferimento ». Proprio la ricorrenza in tale richiamo della condizione in parola postula l'ambito della dichiarazione del Ministro, ad oggetto precisamente che dal primo acquirente sia stato conseguito il fine. Né potrebbe obiettarsi validamente che, se è spiegabile la devoluzione al Ministro del potere di accertare (presupposto necessario dell'attestare) la realizzazione del fine, in quanto rientra nella competenza specifica di detta autorità, non lo è parimenti la attribuzione in funzione esclusiva, di un analogo potere in relazione alla primarietà dell'acquisto che importa un'indagine per nulla tecnica, ma squisitamente giuridica, da effettuarsi nella sede competente, sia amministrativa, sia contenziosa,

tributaria od ordinaria. E ciò perché tale ragione resta confutata da altra, indubbiamente più valida e penetrante. Non può, invero, mettersi in dubbio che il requisito della primarietà costituisce il necessario presupposto di fatto per l'agevolazione fiscale, al quale resta — ovviamente — subordinato ogni altro e quindi anche quello del conseguimento del fine.

Inoltre, sul piano pratico, nella limitata competenza del Ministro, si verrebbe ad avere un provvedimento pur sempre incompleto, perché, senza l'accertamento della primarietà dell'acquisto, sarebbe privo di efficacia, ed eventualmente inutile, come sarebbe se fosse accertato che l'acquisto non è il primo. E sempre sotto il profilo in esame, quello cioè dell'autonomia delle indagini in una distinta competenza funzionale, si avrebbe l'attribuzione ad un Ministro di un potere il cui esercizio verrebbe necessariamente a presupporre quello di altro potere da parte di una diversa autorità amministrativa, che tra l'altro non è prevista dalla legge, il che, pel vero, non può essere ipotizzabile.

Queste ragioni di ordine logico trovano altresì conforto in quelle di tecnica legislativa. Invero, il legislatore nei casi in cui non ha inteso attribuire ad un solo Ministro tutto il potere per la emanazione di un atto, lo ha detto e stabilito espressamente, profilando, con una opportuna dizione, una attività concorrente. Di questa è prova proprio nella legge in parola ove al quarto comma si parla di consenso di un Ministro, per una esenzione previo « concerto » con un altro, nonché — sempre a mò di esempio ed in materia — nel secondo comma dell'art. 37 della L. n. 634 del 1957 ove è previsto il potere di concedere una agevolazione fiscale da parte del Ministro delle Finanze di « concerto » con quelli dell'agricoltura e dell'industria e commercio. Così nel silenzio del legislatore, in caso di previsione dell'esercizio, da parte di un'autorità, di un potere o comunque più specificamente, di una potestà certificativa, questa è da intendersi devoluta del tutto a quella pur nella ricorrenza di una pluralità di attestazioni; come nel caso di specie, in cui sarebbe arbitrario un frazionamento nella attribuzione al Ministro solo di quella di natura strettamente tecnica e non di quella « squisitamente giuridica », nonostante la loro manifesta interdipendenza.

Pertanto è pienamente da condividere l'affermazione che la dichiarazione *de qua* deve attestare non solo il conseguimento del fine dell'acquisto dell'immobile ma anche la primarietà dell'acquisto stesso (App. Napoli 3 novembre 1965, in *Giust. civ.* 1966, I, 612). Dal fatto poi che tale ultima attestazione è in funzione di una mera situazione obiettiva di fatto discende che sulla stessa non è precluso il sindacato da parte del giudice ordinario (App. Napoli cit. e, per spunti, in tal senso, Cass. SS.UU., 29 maggio 1963 n. 1422, in *Giust. civ.* 1963, I, 2635).

Sempre in ordine a tale documentazione occorre ricordare che non è sufficiente, per la concessione delle agevolazioni fiscali di cui al D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598, che nel termine di tre anni sia rilasciata dal Ministro competente la dichiarazione di conseguimento del fine prevista dall'art. 5 del D.L.vo predetto, ma occorre che la dichiarazione stessa sia nel detto termine presentata all'Ufficio del registro a cui va data la di-

mostrazione dell'adempimento delle condizioni alle quali la legge subordina la concessione delle agevolazioni (Comm. centr., 5 aprile 1961 numero 40905, in *Riv. giur. edil.* 1962, I, 1357; Comm. centr., 27 maggio 1970 n. 6985, in *Comm. centr. imposte* 1970, I, 501), a nulla rilevando che dal certificato stesso risulti che la realizzazione dell'iniziativa industriale sia avvenuta entro il termine previsto dalla legge e decorrente dalla registrazione dell'atto (Comm. centr., 9 maggio 1962 n. 88199, in *Riv. giur. edil.* 1962, I, 1362; Cass. 13 ottobre 1958 n. 3224, *ivi* 1959, I, 142).

Tale orientamento giurisprudenziale più rigoroso è stato di recente ribadito, affermandosi che la mancata esibizione del certificato previsto dall'art. 1 L. 5 ottobre 1962, che ha sostituito l'art. 5 D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598, nel termine perentorio di tre anni dalla registrazione, determina la decadenza dei benefici fiscali, non bastando neppure la dimostrazione che il fine richiesto sia stato conseguito nel triennio (Comm. centr., 4 settembre 1971 n. 9272, in *Comm. centr. imposte* 1971, I, 1319).

In mancanza della produzione della documentazione richiesta dalla legge per far constare la sussistenza delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione al beneficio fiscale, si verifica, in sostanza, la decadenza dai benefici stessi, anche se di fatto risulti che ricorrano le condizioni per il conseguimento delle agevolazioni (Comm. centr., 16 aprile 1970 n. 5219, in *Comm. centr. imposte* 1970, I, 384; Comm. centr., 19 maggio 1970 n. 6706, *ivi* 1970, I, 482).

Con circolare 24 ottobre 1966 del Ministero delle finanze — Direzione generale per i servizi della Finanza locale — venne disposto che le intendenze di finanza siciliane concedessero certe agevolazioni fiscali, contenute, oltretutto nel D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598, anche nella L. Reg. sic. 7 dicembre 1953 n. 61, non solo alle industrie indicate nelle norme esecutive di quest'ultima (D.P. Reg. sic., 4 maggio 1954 n. 2) ma a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

La Corte costituzionale, avendo la Regione siciliana sollevato conflitto di attribuzioni denunciando la suddetta circolare, ha dichiarato l'incompetenza dello Stato, e in particolare del Ministro delle finanze, a disporre che i benefici tributari, previsti dalla L. Reg. sic. 7 dicembre 1953 n. 61, siano estesi a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati esistenti in Sicilia (Corte cost. 21 novembre 1967 n. 122, in *Rass. Cons. Stato* 1967, II, 769).

2. — A) L'art. 26 della L. 10 agosto 1950 n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, concede alla Cassa uno speciale trattamento tributario, rappresentato da una quota fissa di abbonamento indicata in una percentuale sul capitale erogato dalla Cassa, in luogo e in sostituzione di tutte le imposte di bollo, di registro, di ricchezza mobile e di ogni altra tassa o contributo, che sarebbero dovute nelle operazioni e negli atti relativi alla sua attività. L'art. 1 della L. 22 dicembre 1951 n. 1575 stabilisce poi che l'agevolazione di cui al ricordato art. 26 comprende anche le tasse e le imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati da altre Amministrazioni ed Enti relativi a lavori ad essi affidati o concessi dalla Cassa medesima, precisando, poi, testual-

mente, che « per conseguire il trattamento previsto dal precedente comma i contratti di appalto dovranno contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi sono stati stipulati ai fini della presente legge e dovranno inoltre essere corredati da una copia dell'atto di affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno, ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa ».

In fine la legge del 1951 n. 1575 estende il beneficio tributario anche agli atti consequenziali ai contratti d'appalto, sempre inerenti tra gli Enti concessionari e le ditte appaltatrici, e sempre che detti atti contengano « gli estremi di registrazione del contratto di appalto cui essi si riferiscono ».

In particolare, è stato costantemente ritenuto che la L. 25 dicembre 1951 n. 1575 — nello stabilire che il regime tributario dell'abbonamento accordato alla Cassa per il Mezzogiorno dalla L. 10 agosto 1950 n. 646 è applicabile non soltanto agli atti e negozi posti in essere direttamente dalla Cassa, ma anche a quelli posti in essere dagli Enti ai quali essa abbia affidato o dato in concessione l'esecuzione delle opere — ha carattere interpretativo e, conseguentemente, efficacia retroattiva (Cass. 24 novembre 1959 n. 3451, in *Riv. giur. edil.* 1959, I, 165; Comm. centr. 16 maggio 1961 n. 80315, *ivi* 1961, I, 512; Comm. centr. 16 maggio 1963 n. 99274, *ivi* 1963, I, 1015; Trib. Napoli 16 giugno 1966, in *Giur. trib.* 1966, I, 195).

Tale indirizzo giurisprudenziale è pienamente da condividere.

Invero, in base all'art. 26 della L. 10 agosto 1950 n. 646, tasse, imposte e contributi relativi agli atti e contratti posti in essere dai concessionari rientrano nella quota di abbonamento a carico della Cassa. Quest'ultima, in base all'art. 8 della legge istitutiva, deve avvalersi normalmente, per l'esecuzione delle opere da compiere, di determinati Enti; tale concessione riveste caratteri speciali, ponendo in essere i concessionari un'attività di collaborazione, in una posizione subordinata, col potere pubblico.

Ora, non ha senso una distinzione tra attività diretta e immediata e attività indiretta e mediata; tale ultima attività non è che un particolare — anzi normale — modo di estrinsecazione dell'attività della Cassa. Il particolare regime tributario, che — si noti — non sostanzia una esenzione in senso proprio, ma concreta soltanto una modalità di pagamento (Cass. 20 luglio 1962 n. 1966, in *Riv. giur. edil.* 1962, I, 1962), riguarda, in senso obiettivo e nel suo complesso, l'attività della Cassa, per il perseguimento degli speciali fini per i quali è stata istituita ed opera. A voler diversamente opinare, significherebbe far gravare, in definitiva, sulla Cassa altre tasse e imposte, solo perché l'esecuzione dei lavori è affidata ad altri, mentre le stesse, inerenti all'attività obiettivamente considerata, della Cassa medesima, sono già comprese nella quota di abbonamento.

La legge del 1951 chiari, soltanto, in ordine, in particolare, ai contratti di appalto (più frequenti in pratica e che già avevano dato luogo a controversie), che anche ai contratti posti in essere dai concessionari era applicabile la speciale disciplina del pagamento dei tributi con la

quota di abbonamento da parte della Cassa. E a tale legge, avente carattere interpretativo, deve riconoscersi efficacia retroattiva.

Di poi, la nuova legge del 1957 (29 luglio 1957 n. 634, art. 31) ha finito per chiarire, in modo completo, il significato della precedente disposizione tributaria.

La nuova disposizione, nella quale è rimasta trasfusa quella del 1951, non ha disciplinato *ex novo* la materia, né ha introdotto nuove eccezioni al regime normale; ha, solo, fugato definitivamente ogni dubbio sull'intera categoria di atti, in ordine ai quali, per la ricordata struttura dell'attività della Cassa e per la *ratio* che informa il previsto, particolare modo di pagamento dei tributi, la disciplina non può essere che unica (ed invero non si intenderebbe la sola eccezione per i contratti di appalto), quella appunto che già discende dalla legge istitutiva della Cassa stessa.

In definitiva, sia la legge del 1951 che quella del 1957, come emerge dagli stessi lavori preparatori e come risponde alla struttura e alle finalità della legge già vigente, non hanno in sostanza ampliato l'ambito della particolare disciplina tributaria relativa all'esecuzione di opere della Cassa ma soltanto chiarito la portata della precedente disposizione che tale disciplina prevedeva.

Il trattamento tributario disposto a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'art. 26 della L. 10 agosto 1950 n. 646, esteso dalla L. n. 1575 del 1951 anche agli atti consequenziali ai contratti di appalto, tra Enti concessionari e ditte appaltatrici, è ammesso per l'atto consequenziale anche quando l'atto principale sia per avventura sottoposto ad un regime fiscale diverso (Cass. 20 luglio 1962 n. 1966, cit.).

Tale massima appare esatta, in quanto il beneficio è previsto per l'atto principale e per quello consequenziale con due apposite distinte norme, onde non sussiste alcun ostacolo, logico prima che giuridico, a che il contribuente, il quale non abbia usufruito del beneficio in ordine all'atto principale, possa fruire del beneficio rispetto all'atto consequenziale.

In materia è stato precisato che i benefici fiscali concessi dall'art. 31 della L. 29 luglio 1957 n. 634, in relazione all'art. 26 della L. 10 agosto 1950 n. 646, sono applicabili unicamente per i lavori compiuti dall'Ente pubblico, su concessione o affidamento da parte della Cassa del Mezzogiorno e non anche per i lavori che l'Ente pubblico esegue direttamente, sia pure godendo del contributo della Cassa (Comm. centr. 9 gennaio 1970 n. 214 e 23 aprile 1969 n. 3041, in *Comm. centr. imposte* 1970, I, 15 e 1969, I, 133).

Nell'ambito dello speciale regime dell'abbonamento rientrano anche i contratti di cottimo fiduciario sia che tali contratti si qualificano come appalti a trattativa privata, costituendo il cottimo una semplice modalità di retribuzione (Comm. centr. 9 novembre 1961 n. 82472, in *Riv. giur. edil.* 1964, I, 1015), sia che si ritengano contratti diversi dall'appalto (Comm. centr. 25 ottobre 1963 n. 928, in *Riv. giur. edil.* 1964, I, 1016).

B) L'art. 1 della L. 22 dicembre 1951 n. 1575 — poi trasfuso nell'art. 31 della L. 29 luglio 1957 n. 634 — dispone che nella quota fissa

di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno, a norma dell'art. 26 della L. 10 agosto 1950 n. 646, sono comprese le tasse e le imposte indirette sugli affari dovute, sui contratti di appalto stipulati dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all'art. 8 della ricordata legge, relativi a lavori la cui esecuzione sia stata affidata o concessa, agli Enti anzidetti, dalla Cassa e soggiunge che, per conseguire il trattamento così concesso, i contratti d'appalto debbono contenere la contestuale dichiarazione che essi sono stati stipulati ai fini di detta legge ed essere, altresì, corredati da una copia dell'atto di affidamento e concessione effettuato dalla Cassa per il Mezzogiorno, ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa.

In difetto dell'atto di affidamento o di concessione dell'esecuzione dell'opera da parte della Cassa o di analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa, le suddette agevolazioni sono state riconosciute inapplicabili (Comm. centr. 22 giugno 1971 n. 7239, in *Comm. centr. imposte* 1971, I, 1047).

Il problema che tale norma pone — e che discende dal valore che si attribuisce a tale documentazione — è quello relativo alla individuazione del momento, ovviamente utile, in cui deve essere presentata la documentazione relativa alla esistenza dei presupposti cui è subordinata la concessione dei privilegi tributari.

La Cassazione ha ritenuto (sent. 27 febbraio 1962 n. 376, in *Riv. giur. edil.* 1962, I, 476; sent. 20 luglio 1962 n. 1962, *ivi* 1962, I, 1118; 20 luglio 1962 n. 1956, in *Giust. civ.* 1962, I, 970) che tale documentazione ha carattere probatorio e non essenziale in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi cui soltanto è subordinato il diritto di trattamento stesso per l'atto sottoposto a registrazione, tanto che non è comminata alcuna decadenza dal beneficio anzidetto, per il caso in cui l'Ufficio, senza richiedere il contestuale deposito della documentazione insieme all'atto, lo abbia ugualmente registrato a tassa fissa, nella ritenuta sussistenza dei requisiti necessari alla concessione del predetto beneficio fiscale, per il contestuale richiamo contenuto a tale fine nell'atto così sottoposto a registrazione. In tale ipotesi, pertanto, bene può il contribuente a richiesta dell'Ufficio esibire la documentazione a corredo dell'atto anche in epoca successiva e, occorrendo, anche in sede giudiziale, a sostegno dell'opposizione all'ingiunzione fiscale intimata dall'Ufficio, in seguito ad ispezione degli atti registrati ed a confutazione dell'analogo rilievo elevato sulla dedotta mancanza del contemporaneo deposito da parte del contribuente della prevista documentazione al momento della sottoposizione dell'atto alla registrazione.

Tale conclusione suscita delle perplessità a causa della premessa posta a base della stessa. Invero per poter affermare la natura probatoria della documentazione in questione si è dovuto necessariamente presupporre che l'essentialità della presentazione della documentazione, cioè la configurabilità della stessa come requisito indispensabile per poter fruire del beneficio, ricorre soltanto nell'ipotesi in cui la legge imponga un termine di decadenza per la presentazione della documentazione e non già qualora la legge imponga, come nella specie, la conte-

stuale esibizione della documentazione stessa. Ora, in altri casi (Cass. 14 luglio 1961 n. 1170, in *Riv. giur. edil.* 1961, I, 890; Cass. 7 febbraio 1961 n. 254, in *Giust. civ.* 1961, I, 1018) è stato, invece — e sembra più correttamente — ritenuto che qualora la legge impone al contribuente l'onere di produrre, al momento in cui fa registrare l'atto ammesso a beneficio fiscale, la documentazione giustificativa del beneficio medesimo o fissa un termine di decadenza per l'esibizione della documentazione, questa ha valore essenziale e non solo probatorio, ha funzione cioè di requisito formale indispensabile perché il beneficio possa essere regolarmente concesso all'origine; ove il contribuente non ottemperi a quella produzione, l'Ufficio del registro deve percepire l'imposta senza l'applicazione del beneficio fiscale: ciò in quanto, ricorrendo, al momento della registrazione o alla scadenza del termine di decadenza, gli estremi previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio, la tassazione è regolata all'origine, cosicché, su di essa non potrà più influire la tardiva presentazione della documentazione necessaria; nella ipotesi invece in cui la legge non richiede la contestuale presentazione della documentazione o non fissa un termine di decadenza per la presentazione stessa, quella documentazione ha valore soltanto probatorio, cioè soltanto di accertamento dei presupposti di fatto cui è condizionata la concessione del beneficio, per cui la prova può essere data in ogni tempo, salvo il verificarsi della prescrizione: la mancata esibizione della documentazione potrà importare la conseguenza che l'Ufficio del registro possa non applicare il beneficio, non ritenendo provati i presupposti di legge cui esso è subordinato, costringendo il contribuente a pagare in via provvisoria l'imposta normale, salvo ad ottenere il rimborso quando provveda all'esibizione dei documenti; l'Ufficio però può ben egualmente in quella ipotesi applicare il beneficio, richiedendo in un secondo momento al contribuente la documentazione al fine di corroborare il proprio originario convincimento circa la sussistenza dei presupposti di legge.

Da un punto di vista formale, sembra, quindi, più corretto l'orientamento seguito dalla Commissione centrale delle imposte la quale ha più volte avuto occasione di affermare (Comm. centr. 29 maggio 1963 n. 99648, in *Riv. giur. edil.* 1964, I, 1354; 26 febbraio 1962 n. 85964, *ivi* 654; 11 gennaio 1962 n. 84368, *ivi* 435), che, richiedendo l'art. 1 secondo comma della L. 22 dicembre 1951 n. 1575 relativamente alle agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno, che, per conseguire il trattamento della quota fissa di abbonamento, i contratti di appalto devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi sono stati stipulati ai fini della legge stessa, e devono, inoltre, essere corredati da una copia dell'atto di affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero da analogo certificazione rilasciata dalla Cassa stessa, il documento giustificativo dello sgravio fiscale deve, come il disposto della norma stessa lascia chiaramente intendere, essere presentato unitamente e contemporaneamente all'atto da registrare e, in difetto, l'applicazione del beneficio fiscale deve essere negata.

Peraltro non può sottacersi che l'indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato porterebbe ad un duplice pagamento della tassa di registro-

ne e, conseguenza questa non molto logica su di un piano di giustizia tributaria, che verrebbe ad essere corrisposta una volta in abbonamento ed una seconda volta sul singolo atto, che potrebbe, di fatto, essere ricompreso tra quelli che oggettivamente erano già stati tassati in abbonamento. Tale seconda tassazione si risolverebbe in definitiva in una forma di ammenda per la mancata contestuale presentazione della documentazione.

L'art. 29 quinto comma del T.U. per la Finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, modificato dal R.D. 25 febbraio 1939 n. 338, stabilisce la esenzione dalle imposte di consumo per i materiali adoperati dalle Amministrazioni dello Stato e della Croce rossa ad uso delle Amministrazioni stesse e della Croce rossa.

Ora, tale esenzione, essendo di carattere soggettivo, è applicabile solo quando si tratti di materiali adoperati direttamente dalle Amministrazioni dello Stato e della Croce rossa (cfr. Cass. 12 ottobre 1954 n. 2822, in *Foro it.*, Rep. 1954, voce « Tassa sul consumo », n. 68) di tal che non possono usufruire del beneficio gli Enti pubblici aventi personalità giuridica distinta dallo Stato, ancorché adoperino materiali nella esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo stesso, se le leggi istitutive di tali Enti non li equipari a tutti gli effetti tributari alle Amministrazioni dello Stato e se non esista una particolare disposizione di legge che estenda ad essi il beneficio medesimo.

La Cassa per il Mezzogiorno, la quale, come risulta chiaramente dalla legge che la istituì, è un Ente pubblico avente una personalità giuridica distinta dallo Stato, non poteva, pertanto, usufruire della esenzione della imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione delle opere da essa finanziate prima che tale beneficio fosse ad essa esteso con l'art. 32 della L. 29 luglio 1957 n. 634.

L'emissione di questa disposizione di legge, peraltro, conferma l'interpretazione della citata norma del T.U. per la Finanza locale, perché non sarebbe stata necessaria la estensione della esenzione se questa fosse stata già applicabile (cfr. Cass. 19 febbraio 1964 n. 371, in *Foro it.* 1964, I, 1176).

## 5. — Procedure espropriative.

SOMMARIO: 1. - Procedure espropriative promosse dalla Cassa e procedure espropriative promosse dagli Enti delegati all'esecuzione dei lavori. Azioni dei terzi espropriati. Natura. Legittimazione passiva. — 2. - La durata della Cassa come limite alla vigenza della dichiarazione normativa di p.u. delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali nel Mezzogiorno (art. 4 D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598). — 3. - Espropriazioni promosse dai Consorzi. Concorso finanziario della Cassa. Rapporti tra le suddette procedure espropriative ed i piani di coordinamento. La circolare 1° agosto 1963 n. 5279 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

1. — L'art. 4 della L. 9 aprile 1953 n. 297 prevede e regola un triplice intervento della Cassa nella realizzazione di opere pubbliche di competenza del Comune e della Provincia di Napoli.

La fase della programmazione è riservata alle Amministrazioni locali d'intesa, cioè con la collaborazione della Cassa; mentre, per quanto riguarda il finanziamento, la Cassa è autorizzata ad assumere temporaneamente la garanzia dei mutui, che le Amministrazioni anzidette sono abilitate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza fino ad un ammontare complessivo determinato, in attesa che la garanzia sia prestata dallo Stato. Infine, alla progettazione ed esecuzione delle singole opere deve provvedere la Cassa col ricavo dei mutui, alla cui riscossione è irrevocabilmente delegata.

Aggiunge l'art. 4, in correlazione con l'art. 8, che i progetti delle opere programmate sono approvati dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, equivalendo tale approvazione a dichiarazione (implicita) di pubblica utilità (cfr. Cons. giust. amm. Reg. sic. 25 gennaio 1963 n. 7, in *Riv. giur. edil.* 1963, I, 414; Cons. Stato, V Sez., 23 ottobre 1963 n. 629, *ivi* I, 1305) e d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, e che l'esecuzione dei singoli lavori potrà essere affidata dalla Cassa alle Amministrazioni locali interessate.

Dal complesso di queste disposizioni si evince che il potere di realizzare l'opera pubblica di competenza dell'Amministrazione locale è a questa sottratto perché l'intervento della Cassa si attua sin dalla fase della programmazione e prosegue con la progettazione ed esecuzione dell'opera stessa, soddisfacendosi (la Cassa) col ricavo dei mutui, di cui si rende temporaneamente garante, ed assumendo la approvazione dei progetti anche valore di dichiarazione di pubblica utilità. E, se tale sottrazione si verifica, sembra che essa non possa essere che tale, e comprende anche le occupazioni e le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere quantunque la legge non ne faccia cenno, ma che all'esecuzione sono strettamente connesse, costituendone parte inscindibile.

Sulla base di tali premesse è stato ritenuto che, qualora non sia intervenuto un affidamento dei lavori all'Amministrazione interessata, passivamente legittimata rispetto all'azione esperita dai proprietari per ottenere la corresponsione dell'indennità per l'occupazione temporanea legittima ed il risarcimento danni per l'occupazione ultrabiennale ille-

gittima dei suoli loro appartenenti sia unicamente la Cassa del Mezzogiorno (Cass., SS.UU., 29 dicembre 1967 n. 3025, in *Foro it.* 1968, II, 998). I termini della questione, relativi alla individuazione del responsabile per i danni conseguenti alla precedente espropriativa, ovviamente si invertono qualora la Cassa, come l'art. 4 della L. n. 297 del 1953 già citata, alla stessa consente di fare, affidi la esecuzione dei singoli lavori all'Amministrazione interessata.

In tal caso, correttamente, si ritiene che l'Amministrazione delegata risponde degli atti di espropriazione o di occupazione necessari per l'assolvimento della delega nei confronti dei terzi, rispetto ai quali non hanno alcun rilievo i rapporti della stessa con l'Ente delegante (Cass., SS.UU., 30 maggio 1966 n. 1412, in *Giust. civ.* 1966, I, 1499; App. Napoli 20 febbraio 1967 n. 315, in *Riv. giur. edil.* 1967, 935).

Tesi codesta che appare pienamente accettabile, risolvendosi l'affidamento, consentito dalla legge, da un Ente pubblico ad altro Ente pubblico, in una delega di diritto pubblico, attributiva di competenza derivata, che pone il delegato, nei limiti stabiliti dall'atto relativo e per la durata di esso, in una condizione pari a quella del delegante; il quale, a sua volta, viene a trovarsi, rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo.

Il che importa, di regola, che l'Ente delegato ha il potere di provvedere in merito all'oggetto della delega in nome proprio, e non in veste di rappresentante del delegante.

E se così è, ne consegue che l'Ente delegato è direttamente responsabile nei confronti dei terzi degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano assumere rilievo le eventuali ripercussioni degli atti stessi nell'ambito del rapporto interno con il delegante (cfr. Cass., 19 luglio 1965 n. 1608, in *Giust. civ.* 1966, I, 582; Cass., 13 agosto 1964 n. 2307, *ivi* 1964, I, 2188).

Ora, tra gli atti del delegato rientrano anche le occupazioni e le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere e che alla esecuzione sono intimamente connesse sostituendone parte inscindibile, considerando anche che l'Ente espropriante (delegato) è il beneficiario delle espropriazioni e che le opere apparterrebbero alla sua competenza istituzionale; e pertanto esatta è la conclusione, a cui la sentenza è pervenuta in ordine alla legittimazione del Comune, salvi ed impregiudicati i suoi rapporti in base alla delega con l'Ente delegante.

L'impostazione data dalla Suprema Corte per risolvere la questione della legittimazione passiva in ordine alle azioni promosse dai terzi proprietari espropriati (azioni volte ad ottenere sia la corresponsione dell'indennità per l'occupazione temporanea legittima che il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima del suolo nel periodo compreso tra la scadenza del biennio dell'occupazione d'urgenza e la data di emanazione del decreto di espropriazione), impostazione che ha riguardo unicamente ai principî desumibili dalla normativa speciale, nel senso di ritenere la legittimazione passiva della Cassa in assenza dell'affidamento dei lavori all'Amministrazione interessata che è, invece, passivamente legittimata nell'ipotesi inversa, ha determinato il superamento, della

questione di carattere generale in passato sovente prospettata, dell'inquadramento giuridico dell'azione promossa dai proprietari danneggiati, come azione reale e come azione personale.

Peraltro di tale questione, che ormai non assume un rilievo decisivo nell'ambito che ne occupa, è opportuno far cenno per l'interesse che comunque riveste.

Invero dal carattere risarcitorio dell'azione suddetta discende ovviamente la legittimazione passiva dell'Ente che ha dato causa all'occupazione abusiva (protratta cioè oltre il biennio), mentre dalla qualificazione come reale discende la legittimazione passiva della Amministrazione nel cui interesse è stato promosso il procedimento espropriativo.

La tesi che sembra ormai prevalere, non senza contrasti, è quella secondo la quale l'azione deve, invece, qualificarsi restitutoria e, per l'impossibilità della restituzione del bene trasformato dall'esecuzione dell'opera pubblica (in ciò ravvisandosi una manifestazione di volontà dell'Amministrazione, un così detto atto-comportamento, che non può essere revocato dal giudice ordinario per il divieto posto dall'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo), risarcitoria, in quanto normalmente diretta al conseguimento del valore del bene illegittimamente occupato (in questo senso: Cass., Sez. un., 17 luglio 1965 n. 1591, *Foro it.*, Rep. 1966, voce « Espropriazione per p.u. », nn. 359-362; I Sez., 8 luglio 1966 n. 1792, *ivi*, Rep. 1966, voce cit., nn. 364-367; App. Napoli 20 febbraio 1967 n. 315, in *Riv. giur. edil.* 1967, I, 935; in *dottrina*, CATTANEO, *Osservazioni in tema di occupazione sine titolo di immobili destinati ad opere pubbliche*, in *Riv. giur. edil.* 1967, I, 325; *contra*, nel senso che trattasi di azione reale, Cass. 19 giugno 1961 n. 1440, in *Foro it.* 1961, I, 1315; Trib. Napoli 2 aprile 1966, in *Riv. giur. edil.* 1967, I, 325; in *dottrina*, CARUSI, *Ancora sulla tutela giudiziaria del proprietario di immobile occupato dalla P.A. per la costruzione di opera pubblica e non espropriato nel biennio ex art. 73 L. 25 giugno 1865 n. 2359*, in *Rass. Adv. Stato* 1967, I, 99).

2. — È noto che il D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598, contenente disposizioni per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (ratificato con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1948 n. 1482), è anteriore al concetto organico degli interventi a favore dell'economia del Mezzogiorno, che cominciò ad essere attuato con la legge 10 agosto 1950 n. 646, sull'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno); e quindi le relative norme, nell'origine e nella prima attuazione, poterono presentarsi come autonome rispetto al complesso degli interventi successivamente e progressivamente disciplinati.

Ma con la L. 29 luglio 1957 n. 634 (« Provvedimenti per il Mezzogiorno »), mentre l'attività della Cassa fu prorogata al 30 giugno 1965 (art. 1), l'art. 29 (inserito nel titolo III, « Agevolazioni per lo sviluppo industriale ») stabilì: « Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 del D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598, quali risultino dalla L. di ratifica 29 dicembre 1948 n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito dal primo com-

ma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati ». L'art. 4 è quello che contiene la dichiarazione di pubblica utilità delle iniziative industriali. In conseguenza, tale disposizione venne assunta come parte integrante della disciplina delle « agevolazioni per lo sviluppo industriale », ed agganciata, per dir così, temporalmente al termine di durata dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, che costituisce, come è noto, il fulcro degli interventi statali nell'economia meridionale. Tale inserzione è tanto più rilevante, in quanto l'art. 21 della legge citata prevede un altro strumento di incentivazione delle industrie meridionali; e cioè i consorzi per zone industriali alle cui opere era espressamente estesa la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 4 D.L.vo cit. Ed è chiaro che il legislatore non ritenne, con l'introduzione del nuovo mezzo, fondato sulla organizzazione degli Enti interessati e sulla pianificazione (cfr. art. 8 L. 18 luglio 1959 n. 555), superato ed assorbito il criterio di favore per le iniziative meramente individuali, cui sopperivano le norme anteriori: infatti, iniziative industriali potrebbero sorgere dove non esistono o non possono essere costituiti i consorzi, o dove le opere debbano, per circostanze specifiche, essere realizzate fuori dei limiti dei piani di zona consortili.

Il dubbio sull'attuale vigenza dell'art. 4 D.L.vo cit. è sorto perché la sopravvenuta L. 26 giugno 1965 n. 717 (« disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno »), entrata in vigore il 30 giugno 1965, e ricollegantesi quindi, senza soluzione di continuità, alla L. 29 luglio 1957 n. 634, mentre ha disposto (art. 2) che « per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'art. 3 della L. 10 agosto 1950 n. 646, e successive modificazioni o integrazioni, l'attività della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1980 », non contiene una norma di proroga espressa dell'art. 4 D.L.vo cit., come era contenuta nell'art. 29 della L. 29 luglio 1957 n. 634. Il dubbio, fondato ovviamente su considerazioni puramente letterali, non è però fondato. La disposizione in esame, era fin dal 1957, come si è visto, considerata espressamente parte integrante degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, da valere in concomitanza temporale con l'attività della Cassa. La L. 26 giugno 1965 n. 717, non « regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore » (art. 15 Disp. prel. Cod. civ.: nella specie trattasi anzi di più leggi), dimodoché si possa ravvisare in essa l'abrogazione per incompatibilità di tutte le norme preesistenti. Al contrario, la legge in esame, per quanto ampia e complessa, procede con metodo alquanto frammentario, dettando in parte norme nuove, in parte modificando, integrando o confermando le precedenti. Il che può essere ribadito dall'esame di varie disposizioni. L'art. 25 conferisce al Governo la delega per l'emanazione di un testo unico « di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati dall'art. 3 della L. 10 agosto 1950 n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni », ciò che segnala l'esistenza di un certo numero di norme vigenti, disciplinatrici di « interventi », non comprese nella nuova legge. L'art. 28 secondo comma dichiara che « restano ferme le di-

sposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori»: ciò che indica la sopravvivenza di norme di favore riprodotte o non menzionate nel testo. Infine, l'art. 35 stabilisce che « le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana » (30 giugno 1965). Il che significa, *a contrariis*, che conservano efficacia le norme compatibili.

In conclusione, dunque, il problema interpretativo si scinde in due quesiti: se l'art. 4 D.L.vo cit., sia norma autonoma rispetto al sistema degli interventi prorogati, talché debba considerarsi inefficace in difetto l'ulteriore espressa proroga; e se sia norma incompatibile col sistema degli interventi disciplinati dalla L. 26 giugno 1965 n. 717. La risposta negativa all'uno ed all'altro quesito è già implicita nelle precedenti considerazioni. La norma non è autonoma, perché già attratta nel sistema degli interventi a favore dell'economia meridionale; e non è incompatibile, perché ha una funzione propria industriale. E deve perciò ravvisarsi in essa una di quelle disposizioni a favore dei territori meridionali che « restano ferme » a tenore dell'art. 28 secondo comma della legge citata; il che, come può desumersi dal raffronto tra le due leggi 29 luglio 1957 n. 634 e 26 giugno 1965 n. 717, significa che la norma avrà vigore per tutta la durata dell'attività della Cassa (corrispondente di regola alla previsione di durata degli interventi straordinari), vale a dire, adesso, fino al 31 dicembre 1980 (Cons. Stato, IV Sez., 29 settembre 1966 n. 602, in *Foro it.* 1966, III, 504).

3. — I Consorzi per le zone industriali — istituiti nel quadro degli interventi relativi alla trasformazione ed al potenziamento dell'economia delle Province meridionali ed insulari attraverso le provvidenze di vario ordine previste a favore delle nuove iniziative industriali — possono promuovere l'espropriazione di immobili, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 quinto comma della L. n. 634 del 1957 e dell'art. 5 della L. n. 555 del 1959, per due motivi, e cioè: 1) ai fini dell'attrezzatura della zona; 2) allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenza connesse.

Per quanto riguarda le espropriazioni di immobili relative alla esecuzione di opere di competenza dei Consorzi, la Cassa concede un contributo a fondo perduto nella misura massima dell'85 % della spesa (intendendosi per spesa il costo globale della realizzazione dell'opera del quale il costo per l'espropriazione è ovviamente una componente) e prestiti diretti a coprire il restante 15 % del costo globale. Per quanto concerne le espropriazioni dei suoli che il Consorzio promuove per cedere gli stessi ad imprese industriali la Cassa non concede alcun contributo ma soltanto prestiti, subordinati, nella misura e nella modalità di concessione, alle previsioni dettate al riguardo dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, oltreché all'accertamento della situazione finanziaria dei Consorzi.

Un problema che è stato esaminato, e variamente risolto, dalla giurisprudenza è quello relativo alla legittimità della espropriazione promossa e disposta a favore dei suddetti Consorzi anteriormente alla approvazione del piano di coordinamento.

Per la miglior comprensione di tale questione, e delle soluzioni che la stessa ha ricevuto nella giurisprudenza, è opportuno delineare preliminarmente il quadro della normativa succedutasi nella materia relativa agli interventi pubblici straordinari nell'Italia meridionale ed insulare.

Con la L. 29 luglio 1957 n. 634, al fine di favorire nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno, veniva consentita la formazione di Consorzi fra i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli altri Enti interessati. I compiti di tali Consorzi, a norma dell'art. 21 della legge cit., consistono nell'« eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione e le fognature », e, i commi secondo e terzo dello stesso articolo, di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile allo sviluppo industriale della zona e la espropriazione di immobili « oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali ».

Agli effetti dell'assolvimento dei compiti istituzionali, ai Consorzi in questione venivano estese le norme sulla dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità contenute nel primo comma dell'art. 4 D.L.vo 14 dicembre 1947 n. 1598, mentre per le espropriazioni trovava applicazione il secondo comma dello stesso articolo.

In sostanza i Consorzi, con tali ultime norme, venivano ammessi agli stessi benefici, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, nonché dell'espropriazione, già concessi con il decreto legislativo del 1947 alle iniziative private rivolte alla costituzione o riattivazione di stabilimenti industriali nelle zone citate nell'art. 1 del decreto stesso.

Ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 21 gli statuti dei Consorzi dovevano essere approvati « unitamente ai piani regolatori di zona », ma tale disposizione venne sostituita dall'art. 8 della L. 18 luglio 1959 n. 555 che prevede: 1) l'approvazione degli statuti e dei Consorzi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro dell'interno; 2) la redazione a cura dei Consorzi dei piani regolatori di zona in base ai criteri e direttive, in quanto applicabili, di cui al comma secondo dell'art. 5 della L. 17 agosto 1942 n. 1050.

Le nuove norme, che hanno sostituito gli ultimi due commi dell'art. 21, hanno modificato quindi la procedura attraverso la quale i Consorzi possono ottenere la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità ai fini della realizzazione dei loro scopi istituzionali.

Invero, in base alle disposizioni ora sostituite i piani regolatori di zona, non meglio definiti, dovevano essere approvati unitamente agli sta-

tuti dei Consorzi e pertanto ogni attività dei Consorzi risultava vincolata ai piani stessi e l'applicazione del terzo comma dell'art. 21 trovava necessariamente il suo *prius* nel piano regolatore di zona. Statuita con l'art. 8 della L. n. 555 del 1959 la netta separazione nel tempo fra l'approvazione dello statuto dei Consorzi e l'approvazione dei piani di zona, e portata quest'ultima nell'alveo della regolamentazione generale dei piani territoriali di coordinamento prevista dalla legge urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità prevista dal terzo comma dell'art. 21 è sembrata svincolata dall'approvazione dei piani regolatori di zona e quindi accordabile ai Consorzi allo stesso titolo ed agli stessi effetti già previsti a favore delle iniziative approvate dall'art. 4 del D.L.vo n. 1598 del 1947.

Alla luce della normativa surriferita, coordinata nel senso sopraposto, è stato ritenuto che i Consorzi possono avvalersi del disposto del terzo comma dell'art. 21 più volte citato, e quindi promuovere le espropriazioni occorrenti per la formazione della zona industriale, indipendentemente dall'approvazione dei piani di coordinamento (Cons. Stato, IV Sez., 17 giugno 1964 n. 787, in *Giust. civ.* 1964, II, 283).

Tale tesi, peraltro, non tiene conto della circostanza che l'Amministrazione — proprio perché la creazione dei Consorzi ha essenzialmente una finalità di pianificazione territoriale della iniziativa industriale, finalità che logicamente evidenzia il valore dei piani di coordinamento — ha ritenuto di imporsi delle autolimitazioni.

Infatti, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, con circolare 1° agosto 1963 n. 5279, diretta ai Prefetti ed agli Enti interessati ha avvertito la necessità della sollecita redazione dei piani « allo scopo di evitare che le espropriazioni che saranno richieste prima dell'approvazione del piano possano in qualche modo compromettere l'organica sistemazione urbanistica delle aree e dei nuclei », ed invitava i Consorzi a contenere al massimo nel frattempo le richieste d'espropriazione, limitandole « a quelle situazioni, ritenute strettamente indispensabili ed assolutamente indifferibili, che la dimostrazione che l'iniziativa o l'opera, per la quale viene richiesta la espropriazione, si inquadra altresì nell'impostazione del piano regolatore ».

In tale situazione non può ammettersi, senza alcuna limitazione, la legittimità delle espropriazioni disposte a favore dei Consorzi anche prima della approvazione del piano di coordinamento, ma deve ritenersi che la legittimità di tali espropriazioni sia subordinata alla duplice condizione prevista nella circolare citata, che cioè l'opera si inquadri nella impostazione del piano e che l'espropriazione si riferisca a situazioni assolutamente indifferibili, richiedenti una immediata soluzione.

Correttamente, quindi, è stato ritenuto illegittimo il decreto prefettizio di espropriazione emanato prima della detta approvazione del piano territoriale di coordinamento redatto dal Consorzio per la industrializzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 555 del 1959, allo scopo di assicurare l'organica sistemazione delle aree e dei nuclei, se non sussistano le due condizioni previste dalla circolare 1° agosto 1963 n. 5279 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, vale a dire una si-

tuazione strettamente indispensabile e assolutamente indifferibile, che richieda una immediata soluzione, e la dimostrazione che l'opera si inquadra nell'impostazione del piano regolatore (Cons. Stato, IV Sez., 9 ottobre 1964 n. 1005, in *Giust. civ.* 1965, II, 67).

Di recente, è stato acutamente precisato che i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui al T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 — che ha coordinato la precedente normativa sugli interventi a favore del Mezzogiorno — sono strumenti urbanistici produttivi di un duplice ordine di effetti giuridici, in quanto essi, da un lato, impongono, al pari dei piani territoriali di coordinamento, ai Comuni interessati di uniformare alle statuizioni del piano zonale quelle eventualmente difformi contenuti nei piani regolatori comunali, mediante l'adozione di tutti gli strumenti idonei allo scopo, mentre, dall'altro, in relazione agli interessi dei proprietari i cui terreni risultano inclusi nella perimetrazione del piano industriale, possono recare diretta incidenza su tali interessi nella misura in cui contengono vincoli diretti di destinazione delle proprietà private (Cons. Stato, VI Sez., 5 giugno 1970 n. 496, in *Rass. Cons. Stato* 1970, I, 1097).





INDICE

AVVANTO DI VALLEROMULO

**Tavole di raffronto**  
**tra le norme del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523 delle leggi sugli interventi**  
**nel Mezzogiorno e quelle delle leggi di provenienza**

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 30 agosto 1868 n. 4613:</b>	
Legge concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali	
art. 11 . . . . .	174, c. 1°, n. 5 175, c. 2°
<b>L. 27 giugno 1869 n. 5147:</b>	
Legge relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali nelle Province meridionali continentali	
art. 21 . . . . .	174, c. 1°, n. 2 175, c. 1°
<b>L. 31 marzo 1904 n. 140:</b>	
Legge portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata	
art. 46, c. 1° e 3° . . . . .	174, c. 1°
art. 47, c. 1° . . . . .	175, c. 1°
art. 47, c. 2° e 3° . . . . .	175, u. c.
art. 48 . . . . .	174, c. 1°, n. 1
art. 51, lett. a) . . . . .	174, c. 1°, n. 2
art. 51, lett. b) . . . . .	174, c. 1°, n. 3
art. 51, lett. c) . . . . .	174, c. 1°, n. 4
art. 52 . . . . .	174, c. 1°, n. 4
art. 53 . . . . .	174, c. 1°, n. 4
art. 54 . . . . .	174, c. 1°, n. 5
art. 56 e tab. E . . . . .	174, c. 1°, n. 6
art. 56 e tab. E, lett. a) . . . . .	174, c. 1°, n. 7
art. 56 . . . . .	174, c. 1°, n. 8
art. 80 . . . . .	177
<b>R.D. 10 novembre 1905 n. 647:</b>	
Regio decreto che approva il Testo Unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato	
art. 28, c. 2° . . . . .	299, c. 1° e 2°
art. 29, c. 2° . . . . .	299, c. 3° e 4°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 25 giugno 1906 n. 255:</b>	
Legge che reca provvedimenti a favore della Calabria, converte in legge i regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, nn. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della prima rata delle due imposte fondiari nei Comuni della Calabria danneggiati dal terremoto ed include nuovi Comuni nell'elenco dei danneggiati	
art. 30, c. 1° e tabelle . . . . .	198, c. unico
art. 31 . . . . .	199
art. 32 . . . . .	201, c. 1°, 2° e 3°
art. 35 . . . . .	200, c. unico
art. 41 . . . . .	202, c. 1°
art. 41, c. 2° e 3° . . . . .	202, c. 2° e 3°
<b>L. 1° luglio 1906 n. 306:</b>	
Legge che modifica il Titolo IV — opere pubbliche — della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della Provincia di Basilicata	
art. 1 . . . . .	175, c. 2°
<b>L. 9 luglio 1908 n. 445:</b>	
Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria	
art. 17 . . . . .	174, c. 1°, n. 7
art. 20 . . . . .	176, c. 4°
art. 21 . . . . .	176, c. 8°, 9° e 10°
art. 24, c. 1° e 2° . . . . .	176, c. 4°, 5°, 6° e 7°
art. 38 . . . . .	202, c. 1°
art. 64 . . . . .	302
art. 65 . . . . .	303
art. 66 . . . . .	304
art. 67 . . . . .	305
art. 68 . . . . .	306
art. 69 . . . . .	307
art. 70 . . . . .	308
art. 71 . . . . .	309
art. 72 . . . . .	310
art. 73 . . . . .	311

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 7 aprile 1917 n. 601:</b>	
Autorizzazione di spese per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria	
art. 6 . . . . .	312
art. 8 . . . . .	176, c. 1° - 313
art. 9 . . . . .	176, c. 1° - 314
art. 10 . . . . .	315
<b>D.L.Lgt. 4 ottobre 1917 n. 1679:</b>	
Provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle Province di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo	
art. 3 . . . . .	176, c. 2°
art. 7 . . . . .	174, c. 1°, n. 6 e 202, c. 1°
<b>D.L.Lgt. 30 giugno 1918 n. 1019:</b>	
Modificazioni e aggiunte al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie Province del regno	
art. 1 . . . . .	176, c. 2°
art. 7 . . . . .	174, c. 1°, n. 6
<b>R.D.L. 3 maggio 1920 n. 558:</b>	
Provvedimenti per opere stradali nelle Province in cui spetta allo Stato l'esecuzione di esse	
art. 19, c. 2° . . . . .	201, c. 4°
<b>R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267:</b>	
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani	
art. 39 . . . . .	174, c. 1°, n. 1
art. 86, c. 1° . . . . .	178, c. 1°
art. 86, c. 2° . . . . .	178, c. 2°
art. 86, c. 3° . . . . .	178, c. 3°
art. 87, c. 1° . . . . .	203, c. unico
art. 88 . . . . .	252
<b>R.D.L. 8 maggio 1924 n. 1021:</b>	
Autorizzazione della spesa di L. 150.000.000 per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal regio decreto 3 maggio 1923 n. 1285	
art. 4 . . . . .	174, c. 1°, n. 8

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>R.D. 14 settembre 1931 n. 1175:</b>	
Testo Unico per la Finanza locale	
art. 3, n. 8 . . . . .	174, c. 1°
<b>R.D. 13 febbraio 1933 n. 215:</b>	
Nuove norme per la bonifica integrale	
art. 2, c. 2° . . . . .	72 e 140, c. 1° lettere da a) ad h)
art. 7, c. 1° . . . . .	71, c. 1°
art. 7, c. 5° . . . . .	71, c. 3°
art. 8 . . . . .	71, c. 5°
art. 9 . . . . .	139, c. 3°
art. 44, c. 1° . . . . .	71, c. 4°
art. 61, c. 2° e 3° . . . . .	39, c. 1°
<b>R.D.L.vo 17 maggio 1946 n. 498:</b>	
Istituzione dell'Ente autonomo del Flumendosa	
art. 12 . . . . .	253
<b>D.L.C.P.S. 18 febbraio 1947 n. 40:</b>	
Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle Regioni meridionali	
art. 1 . . . . .	80, c. 1°
<b>D.L.C.P.S. 18 marzo 1947 n. 281:</b>	
Istituzione dell'Ente per la irrigazione in Puglia e in Lucania	
art. 9 . . . . .	300, c. 1°
art. 15 . . . . .	300, c. 2°
<b>D.L.C.P.S. 1° ottobre 1947 n. 1075:</b>	
Modificazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944 n. 367 e 8 maggio 1946 n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie	
art. 9 . . . . .	86, c. 1°
<b>D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947 n. 1419:</b>	
Disposizioni per il credito alle medie e piccole imprese industriali	
art. 14, c. 1° . . . . .	93, c. 1°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1598:</b>	
Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare	
art. 2, c. 3° . . . . .	109, c. 5°
art. 3, c. 1° . . . . .	106, c. 1°
art. 3, c. 2° . . . . .	106, c. 2°
art. 4, c. 1° . . . . .	83, c. 1°
art. 4, c. 2° . . . . .	83, c. 2°
art. 5, c. 1° . . . . .	109, c. 1°
art. 7, c. 2° . . . . .	82, c. 1°
<b>L. 29 dicembre 1948 n. 1482:</b>	
Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947 n. 1598 e 5 marzo 1948 n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947 n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare	
art. 1 . . . . .	82, c. 1°
art. 3, c. 1° . . . . .	93, c. 1°
art. 3, c. 2° . . . . .	93, c. 2°
art. 4 . . . . .	93, c. 5°
<b>L. 23 aprile 1949 n. 165:</b>	
Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi	
art. 3 . . . . .	64, c. 1°
<b>L. 29 aprile 1949 n. 264:</b>	
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati	
art. 64 . . . . .	129
<b>L. 3 agosto 1949 n. 589:</b>	
Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali	
art. 1 . . . . .	45, c. 1°
art. 1, c. 2° . . . . .	45, u. c.
art. 2, c. 3° . . . . .	45, c. 1°, lett. b)
art. 2, c. 4° . . . . .	45, c. 1°, lett. c)
art. 3, u. c. . . . .	45, c. 1°, lett. a)

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 4 . . . . .	45, c. 1°, lett. <i>d</i> )
art. 4, u. c. . . . .	45, c. 1°, lett. <i>f</i> )
art. 5 . . . . .	45, c. 1°, lett. <i>e</i> )
art. 6, c. 1° . . . . .	45, c. 1°, lett. <i>g</i> )
art. 6, c. 2° . . . . .	45, c. 1°, lett. <i>h</i> )
art. 9 . . . . .	45, c. 1°, lett. <i>i</i> )
art. 12 . . . . .	45, c. 1°, lett. <i>a</i> ), lett. <i>c</i> ), lett. <i>e</i> ), <i>f</i> ), <i>g</i> ), <i>h</i> ), <i>i</i> )
art. 13, c. 1° . . . . .	46, c. 1°
art. 13, c. 2° . . . . .	46, c. 2°
art. 13, c. 4° . . . . .	60, c. 2°
art. 19 . . . . .	46, c. 1°
<b>L. 9 maggio 1950 n. 261:</b>	
Finanziamenti per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare	
art. 2 . . . . .	97, c. 2°, u. parte
art. 9 . . . . .	93, c. 1°
<b>L. 10 agosto 1950 n. 646:</b>	
Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)	
art. 1 . . . . .	5, c. 1°
art. 1, c. 3° . . . . .	9, c. 2°
art. 2 . . . . .	9, c. 1°
art. 3 . . . . .	1, c. 1°
art. 3, c. 2° . . . . .	1, c. 2°
art. 4 . . . . .	5, c. 1°
art. 4, c. 1° . . . . .	6, c. 1°, lett. <i>f</i> )
art. 4, u. c. . . . .	29, c. 2°
art. 4, c. 3° . . . . .	30, c. 1°
art. 4, c. 4° . . . . .	31, c. 1°
art. 4, c. 5° . . . . .	31, c. 2°
art. 4, c. 5° . . . . .	159, c. 1°
art. 5, c. 6° e 7° . . . . .	22, c. 2°
art. 5, c. 1° . . . . .	59, c. 1°
art. 5, c. 8° . . . . .	59, c. 1°
art. 5, c. 5° . . . . .	60, c. 1°
art. 5, c. 6° . . . . .	60, c. 2°
art. 5, c. 7° . . . . .	60, c. 3°
art. 5, c. 3° . . . . .	61, c. 2°
art. 5, c. 2° . . . . .	135

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 6, c. 1° . . . . .	20, c. 2°
art. 6, c. 2° . . . . .	21
art. 6, c. 3° . . . . .	22, c. 1°
art. 6, c. 4° . . . . .	22, c. 2°
art. 7 . . . . .	41, c. 2°
art. 7, c. 1° . . . . .	127
art. 7, c. 2° . . . . .	143, c. 1°
art. 8, c. 1° . . . . .	32, c. 1°
art. 8, c. 2° . . . . .	32, c. 2°
art. 8, c. 3° . . . . .	32, c. 3°
art. 8, c. 4° . . . . .	32, c. 4°
art. 8, c. 5° . . . . .	32, c. 5°
art. 9, c. 1° . . . . .	35, c. 1°
art. 9, c. 2° . . . . .	35, c. 2°
art. 11, c. 1° lett. a) . . . . .	24, c. 1°
art. 11, c. 1° lett. b) . . . . .	24, c. 4°
art. 12 . . . . .	20, u. c.
art. 16, u. c. . . . .	18, c. 7°
art. 16, c. 1° . . . . .	25, c. 1°
art. 16, c. 2° . . . . .	25, c. 2°
art. 16, c. 3° . . . . .	25, c. 3°
art. 16, c. 4° . . . . .	25, c. 4°
art. 16, c. 5° . . . . .	25, c. 5°
art. 16, c. 6° . . . . .	25, c. 6°
art. 17, c. 1° . . . . .	24, c. 2°
art. 17, c. 2° . . . . .	143, c. 2°
art. 20, c. 1° . . . . .	10, c. 1°
art. 20, c. 2° . . . . .	10, c. 2°
art. 20, u. c. . . . .	10, c. 2° e 3°
art. 21 . . . . .	13
art. 22, c. 3° . . . . .	14, c. 3°
art. 22, c. 4° . . . . .	14, c. 4°
art. 22, c. 6° . . . . .	14, c. 5°
art. 23 . . . . .	6, c. 2°
art. 24, c. 1° . . . . .	11, c. 1°
art. 24, c. 2° . . . . .	11, c. 2°
art. 26, c. 1° . . . . .	18, c. 1° e art. 219
art. 26, c. 2° . . . . .	18, c. 2°
art. 26, c. 3° . . . . .	19, c. 1°
art. 26, c. 4° . . . . .	19, c. 2°
art. 26, c. 5° . . . . .	18, c. 4° e 5°
art. 26, c. 6° . . . . .	19, c. 3°
art. 28 . . . . .	329, c. 1°
art. 28, c. 2° . . . . .	329, c. 2°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 28, c. 3° . . . . .	17
art. 29 . . . . .	16, c. 2°
<b>L. 6 ottobre 1950 n. 835:</b>	
Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle Regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare	
art. 1 . . . . .	80, c. 1°
art. 2, c. 1° . . . . .	80, c. 2°
art. 2, c. 2° . . . . .	80, c. 3°
<b>L. 29 maggio 1951 n. 457:</b>	
Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole	
art. 1 . . . . .	52
art. 2 . . . . .	53
art. 4 . . . . .	54
art. 5 . . . . .	55
art. 6 . . . . .	56
art. 7 . . . . .	57
art. 8 . . . . .	251
art. 9 . . . . .	58
<b>L. 27 ottobre 1951 n. 1208:</b>	
Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle Regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949 n. 165	
art. 1, c. 1° . . . . .	64, c. 1°
art. 2, c. 1° . . . . .	64, c. 2°
art. 2, c. 2° . . . . .	64, c. 3°
art. 3, c. 1° . . . . .	64, c. 4°
art. 3, c. 2° . . . . .	64, c. 5°
art. 3, c. 3° . . . . .	64, c. 6°
art. 4, c. 1° . . . . .	64, c. 6°
art. 4, c. 2° . . . . .	64, c. 7°
art. 4, c. 3° . . . . .	64, c. 8°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 5, c. 1° . . . . .	64, c. 9°
art. 5, c. 2° . . . . .	64, c. 10°
art. 6, c. 1° . . . . .	64, c. 11°
art. 6, c. 2° . . . . .	64, c. 12°
art. 6, c. 3° . . . . .	64, c. 13°
art. 6, c. 4° . . . . .	64, c. 14°
art. 7, c. 1° . . . . .	64, c. 15°
art. 7, c. 2° . . . . .	64, c. 16°
art. 8, c. 1° . . . . .	64, c. 17°
art. 8, c. 2° . . . . .	64, c. 18°
art. 9 . . . . .	64, c. 18°
<b>L. 22 marzo 1952 n. 166:</b>	
Istituzione di un Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme per i prestiti esteri	
art. 1, c. 1° . . . . .	12, c. 1°
art. 1, c. 2° . . . . .	12, c. 2°
art. 2, c. 1° . . . . .	26, c. 1°
art. 2, c. 2° . . . . .	26, c. 2°
art. 2, c. 3° . . . . .	26, c. 3°
art. 2, c. 4° . . . . .	330
art. 2, c. 5° . . . . .	26, c. 4°
art. 3, c. 1° . . . . .	29, c. 1°
art. 3, u. c. . . . .	29, c. 2°
<b>L. 9 aprile 1952 n. 357:</b>	
Modificazioni dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951 n. 1208, relativa alla « Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle Regioni e nei territori indicati dall'art. 3 della legge 23 aprile 1949 n. 165 »	
art. 1 . . . . .	64, c. 1°
<b>L. 27 maggio 1952 n. 619:</b>	
Risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato del Comune di Matera	
art. 1 . . . . .	179, c. 1°
art. 4 . . . . .	180, c. 6° e art. 191, c. 1° e 2°
art. 5 . . . . .	181 e 191, c. 1° e 2°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 6 . . . . .	182 e 191, c. 1° e 2°
art. 8 . . . . .	184 e 191, c. 1° e 2°
art. 9 . . . . .	185 e 191, c. 1° e 2°
l'art. 7 è solo citato nell'art. 183	
art. 10 . . . . .	186
art. 11 . . . . .	187
art. 12 . . . . .	188
art. 13 . . . . .	189
art. 14 . . . . .	190
art. 15 . . . . .	191
<b>L. 25 luglio 1952 n. 949:</b>	
Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione	
art. 1 . . . . .	5, c. 1°
art. 1, c. 2° . . . . .	26, c. 1°
art. 1, c. 2° . . . . .	138, c. 3°
<b>L. 25 luglio 1952 n. 991:</b>	
Provvedimenti in favore dei territori montani	
art. 19, c. 1° . . . . .	72, c. 1° e 2°
art. 20, c. 2° . . . . .	72, c. 1° e 2°
<b>L. 2 agosto 1952 n. 1221:</b>	
Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione	
art. 2, c. 6° . . . . .	51, c. 1°
art. 3, c. 2° . . . . .	51, c. 2°
<b>L. 27 dicembre 1952 n. 2523:</b>	
Determinazione territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno	
art. unico . . . . .	1, c. 1° e c. u.
<b>L. 15 febbraio 1953 n. 184:</b>	
Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949 n. 589 sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali	
art. 2 . . . . .	45, c. 1°, lett. b) e c)
art. 12 . . . . .	301

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 9 aprile 1953 n. 297:</b>	
Provvedimenti a favore della città di Napoli	
art. 4 . . . . .	159, c. dal 1° al 7°
art. 5 . . . . .	160
art. 8 . . . . .	159, u. c.
art. 9, c. 1° . . . . .	139, c. 1°
<b>L. 11 aprile 1953 n. 298:</b>	
Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare	
art. 14, c. 1° . . . . .	99
art. 19 . . . . .	96
art. 20, c. 1° . . . . .	97, c. 1°
art. 20, c. 2° . . . . .	97, c. 2°
art. 21, c. 1° . . . . .	98, c. 1°
art. 21, c. 2° . . . . .	98, c. 2°
art. 22 . . . . .	16, c. 2°
<b>L. 16 aprile 1954 n. 135:</b>	
Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale	
art. 5, c. 1° . . . . .	93, c. 3°
art. 5, c. 2° . . . . .	93, c. 4°
<b>L. 9 agosto 1954 n. 645:</b>	
Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonché nuova misura delle tasse per gli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e istituzione di borse di studio	
art. 1 . . . . .	47, c. 1°
<b>L. 9 agosto 1954 n. 649:</b>	
Modificazioni alle leggi 3 agosto 1949 n. 589 e 15 febbraio 1953 n. 184	
art. 1 . . . . .	45, c. 1°, lett. d)
<b>L. 5 gennaio 1955 n. 13:</b>	
Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno all'isola del Giglio	
art. unico . . . . .	1, c. 1°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 12 febbraio 1955 n. 38:</b>	
Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare	
art. 1, c. 2° . . . . .	84, c. 2°
art. 2, c. 1° . . . . .	84, c. 1°
art. 2, c. 2° . . . . .	84, c. 7°
art. 2, c. 3° . . . . .	84, c. 4°
art. 2, c. 4° . . . . .	84, c. 5°
art. 2, c. 5° . . . . .	84, c. 6°
art. 3, c. 1° . . . . .	85, c. 1°
art. 3, c. 2° . . . . .	85, c. 3°
art. 3, c. 3° . . . . .	86, c. 2°
art. 4 . . . . .	85, c. 4°
art. 5 . . . . .	89
art. 6 . . . . .	84, c. 3°
art. 7 . . . . .	90
 <b>L. 19 marzo 1955 n. 105:</b>	
Modificazioni all'art. 3 della L. 10 agosto 1950 n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'art. 5 della L. 29 dicembre 1948 n. 1482, già modificata dalla L. 27 novembre 1951 n. 1611, contenente «norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947 n. 1598 e 5 marzo 1948 n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947 n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare »	
art. 1 . . . . .	1, c. 1°
art. 3, c. 1° . . . . .	137, c. 1°
art. 3, c. 2° . . . . .	137, c. 4°
art. 3, c. 3° . . . . .	137, c. 5°
art. 3, c. 4° . . . . .	137, c. u.
 <b>L. 6 novembre 1955 n. 1124:</b>	
Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale approvato col R.D. 13 febbraio 1933 n. 215	
art. 1 . . . . .	139, c. 3°
 <b>L. 26 novembre 1955 n. 1177:</b>	
Provvedimenti straordinari per la Calabria	
	(non più in vigore. Gli articoli da 204 a 221 del T.U. de- vono considerarsi

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
	sostituiti dalla legge n. 437 del 1968. Per tale motivo, riportiamo — tout court — gli articoli della legge n. 1177 in questione con il loro inserimento nel T.U. senza distinguere la collocazione dei diversi commi delle disposizioni)
art. 1 . . . . .	204
art. 2 . . . . .	205
art. 3 . . . . .	206
art. 4 . . . . .	207
art. 5 . . . . .	208
art. 6 . . . . .	209
art. 7 . . . . .	210
art. 8 . . . . .	211
art. 9 . . . . .	212
art. 10 . . . . .	213
art. 11 . . . . .	214
art. 12 . . . . .	215
art. 13 . . . . .	216
art. 14 . . . . .	217
art. 15 . . . . .	218
art. 17 . . . . .	220
<b>L. 4 febbraio 1956 n. 54:</b>	
Norme integrative riguardati la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato	
art. 1 . . . . .	24, c. 1°
art. 3 . . . . .	24, c. 3°
<b>L. 16 maggio 1956 n. 501:</b>	
Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia (Gallura)	
art. 1 . . . . .	254
<b>L. 18 luglio 1956 n. 760:</b>	
Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia	
art. unico . . . . .	1, c. 1°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 22 dicembre 1956 n. 1589:</b>	
Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali	
art. 5 . . . . .	5, c. 1°
<b>L. 11 gennaio 1957 n. 6:</b>	
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi	
art. 24, c. 2° . . . . .	23, c. 1°
art. 24, c. 3° . . . . .	23, c. 2°
<b>L. 15 febbraio 1957 n. 48:</b>	
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare	
art. 2 . . . . .	84, c. 2°
art. 3, c. 2° . . . . .	85, c. 2° e 3°
art. 3, c. 3° . . . . .	85, c. 2°
art. 4 . . . . .	90
<b>L. 29 luglio 1957 n. 634:</b>	
Provvedimenti per il Mezzogiorno	
art. 2 . . . . .	5, c. 1°
art. 2, u. c. . . . .	6, c. 1°, lett. f)
art. 2, c. 3° . . . . .	43, c. 2°
art. 2, c. 4° . . . . .	43, c. 2°
art. 3, c. 2° . . . . .	43, c. 1°
art. 5, c. 1° . . . . .	120, c. 1°
art. 5, c. 2° . . . . .	120, c. 2°
art. 6, c. 1° . . . . .	61, c. 3°
art. 6, c. 2° e 3° . . . . .	61, c. 4° e 5°
art. 7, c. 1° e 2° . . . . .	61, c. 6° e 7°
art. 8 . . . . .	1, c. 2°
art. 9, c. 1° e 3° . . . . .	139, c. 2° e 4°
art. 10, c. 1° . . . . .	62, c. 1°, 2° e 3°
art. 11, c. 1° . . . . .	118, c. 1°
art. 11, c. 3° . . . . .	118, c. 2°
art. 12 . . . . .	12, c. 1°
art. 13 . . . . .	32, c. 1°
art. 14, c. 1° e 2° . . . . .	138, c. 1° e 2°
art. 17 . . . . .	76
art. 21, c. 1° . . . . .	41, c. 1° e 144, c. 1°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 21, c. 2° . . . . .	144, c. 2°
art. 21, c. 3° . . . . .	147, c. 1°
art. 21, c. 5° . . . . .	147, u. c.
art. 21, c. 9° . . . . .	154, c. 2°
art. 22, c. 1° e 2° . . . . .	95 e 108
art. 25, c. 1° . . . . .	92, c. 1°
art. 25, c. 2° . . . . .	92, c. 2°
art. 26, c. 4° . . . . .	39, c. 2° e art. 92, u. c.
art. 26, c. 3° . . . . .	93, c. 1° e 3°
art. 26, c. 5° . . . . .	92, c. 7°
art. 29, c. 1° . . . . .	83, c. 1°
art. 29 . . . . .	106, c. 2°
art. 31, c. 2° . . . . .	18, c. 3°
art. 31, c. 3° . . . . .	18, c. 5°
art. 31, c. 4° . . . . .	18, c. 6°
art. 31 . . . . .	219
art. 32 . . . . .	18, c. 8°
art. 34, c. 1° . . . . .	107, c. 1°
art. 34 . . . . .	78
art. 34, c. 2° . . . . .	107, c. 2°
art. 35, c. 1° . . . . .	107, c. 3°
art. 35, c. 2° . . . . .	107, c. 4°
art. 35, c. 3° . . . . .	107, c. 5°
art. 35, c. 4° . . . . .	107, c. 6°
art. 35, c. 5° . . . . .	107, c. 7°
art. 36, c. 1° e 2° . . . . .	111, c. 1° e 2°
art. 37, c. 1° . . . . .	110, c. 1°
art. 37, c. 2° . . . . .	110, c. 2° e art. 148, c. 2° e 3°
art. 37, c. 3° . . . . .	110, c. 3°
art. 38 . . . . .	112
art. 39, c. 1° . . . . .	110, c. 4°
art. 39, c. 2° . . . . .	110, c. 5°
art. 39, c. 3° . . . . .	110, c. 6°
art. 40 . . . . .	27
art. 41, c. 1°, 2°, 3° e 4° . . . . .	321
art. 42, c. 2° . . . . .	37, c. 2°
art. 44 . . . . .	331
 <b>L. 24 dicembre 1957 n. 1295:</b> Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma	
art. 6 . . . . .	49

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 8 febbraio 1958 n. 102:</b>	
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare	
art. 2 . . . . .	84, c. 2°
art. 3, c. 2° e 3° . . . . .	85, c. 2°
art. 4 . . . . .	90
<b>L. 21 marzo 1958 n. 259:</b>	
Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria	
art. 14 . . . . .	13
<b>L. 21 marzo 1958 n. 299:</b>	
Finanziamento per il risanamento dei « Sassi » di Matera	
art. 1 . . . . .	191
art. 4 . . . . .	183
<b>L. 18 luglio 1959 n. 555:</b>	
Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957 n. 634 recante provvedimenti per il Mezzogiorno	
art. 1 . . . . .	42, c. 1° e 3°
art. 1, c. 1°, 2° alinea . . . . .	131, u. c.
art. 2 . . . . .	118, c. 1°
art. 5 . . . . .	147, u. c.
art. 7 . . . . .	154, c. 1°
art. 8 . . . . .	8, c. 5°
art. 8 . . . . .	41, c. 1°
art. 8, c. 1° . . . . .	145, c. 1°
art. 8, c. 2° . . . . .	146, c. 1° e 2°
art. 8, c. 3° . . . . .	146, c. 2° e 5°
art. 8, c. 4° . . . . .	146, c. 6°
art. 8, c. 5° . . . . .	146, c. 7°
art. 11 . . . . .	78
	107, c. 1° e 2°
art. 12 . . . . .	27
art. 13, c. 1° . . . . .	137, c. 1°
art. 13, c. 2° . . . . .	136, c. 6°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 30 luglio 1959 n. 623:</b>	
Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato	
art. 1, c. 2° . . . . .	94, c. 1° e 2°
art. 1, c. 3° . . . . .	94, c. 2°
art. 5 . . . . .	8, u. c.
art. 6 . . . . .	94, c. 4°
art. 11 . . . . .	84, c. 8° e 9°
art. 18, c. 1° . . . . .	92, c. 6°
art. 18, c. 2° . . . . .	85, c. 4°
art. 19 . . . . .	24, c. 3°
<b>L. 3 marzo 1960 n. 167:</b>	
Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia	
art. 1 . . . . .	91
art. 2 . . . . .	91
art. 3 . . . . .	92, c. 1°
<b>L. 29 giugno 1960 n. 657:</b>	
Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare	
art. 1 . . . . .	84, c. 2°
art. 3, c. 2° e 3° . . . . .	85, c. 2°
art. 4 . . . . .	86, c. 1°
art. 4 . . . . .	90
<b>L. 14 agosto 1960 n. 825:</b>	
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 1960 n. 590 recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi	
art. unico . . . . .	116
<b>L. 28 luglio 1960 n. 851:</b>	
Autorizzazione di spesa per il proseguimento degli impianti ferroviari in Provincia di Savona e per la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza	
art. 2 . . . . .	222, c. 1°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 16 settembre 1960 n. 1016:</b>	
Finanziamento a medio termine al commercio	
art. 1 . . . . .	40, u. c. e art. 117
art. 5, c. 2° e u. c. . . . .	117
<b>L. 11 ottobre 1960 n. 1155:</b>	
Costruzione e completamento della rete di fognatura della città di Palermo	
art. 1 . . . . .	245
art. 2 . . . . .	246
<b>L. 25 novembre 1960 n. 1508:</b>	
Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci	
art. 2, c. 2° . . . . .	120, c. 2°
<b>L. 25 luglio 1961 n. 649:</b>	
Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959 n. 623 e 16 settembre 1960 n. 1016	
art. 9 . . . . .	94, c. 4°
art. 12 . . . . .	92, c. 1°
art. 12, c. 1° . . . . .	92, c. 3°
art. 12, c. 2° . . . . .	92, c. 4°
art. 12, c. 3° . . . . .	92, c. 5°
<b>L. 21 luglio 1961 n. 707:</b>	
Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie	
art. 1, c. 3° . . . . .	108
art. 1, c. 3° . . . . .	109, c. 1°
art. 1, c. 3° . . . . .	110, c. 1°
art. 1, c. 3° . . . . .	111, c. 1°
<b>L. 24 luglio 1961 n. 729:</b>	
Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali	
art. 1, c. 2° . . . . .	50, c. 1°
art. 13, u. c. . . . .	50, c. 2°
art. 15, c. 1° . . . . .	50, c. 3°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 27 gennaio 1962 n. 7:</b>	
Provvedimenti straordinari a favore del Comune di Napoli	
art. 2, c. 2° . . . . .	161
art. 3 . . . . .	162
art. 4 . . . . .	163
art. 5 . . . . .	164
<b>L. 26 gennaio 1962 n. 17:</b>	
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo delle scuole	
art. 3, u. c. . . . .	47, c. 3°
<b>L. 30 gennaio 1962 n. 18:</b>	
Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo Denisinni nel Comune di Palermo	
art. 1 . . . . .	223
art. 2 . . . . .	224
art. 3 . . . . .	225
art. 4 . . . . .	226
art. 5 . . . . .	227
art. 6 . . . . .	228
art. 7 . . . . .	229
art. 8 . . . . .	230
art. 9 . . . . .	231
art. 10 . . . . .	232
art. 11 . . . . .	233
art. 12 . . . . .	234
art. 13 . . . . .	235
art. 14 . . . . .	236
art. 15 . . . . .	237
<b>L. 30 gennaio 1962 n. 28:</b>	
Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel Comune di Palermo	
art. 1 . . . . .	238
art. 2 . . . . .	239
art. 3 . . . . .	240
art. 4 . . . . .	241
art. 5 . . . . .	242

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 6 . . . . .	242
art. 8 . . . . .	243
art. 9, c. 1° . . . . .	244
 <b>L. 15 febbraio 1962 n. 68:</b>	
Norme modificative alla legge 4 agosto 1955 n. 691 riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero	
art. 1 . . . . .	126, c. 1° e 2°
art. 2 . . . . .	126, c. 3°
 <b>L. 27 aprile 1962 n. 211:</b>	
Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato	
art. 1 . . . . .	81, c. 1°
art. 2 . . . . .	81, c. 1°
art. 9 . . . . .	81, c. 1°
art. 9, c. 2° . . . . .	81, c. 2°
art. 9, c. 3° . . . . .	81, c. 3°
 <b>L. 11 giugno 1962 n. 588:</b>	
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3	
art. 1 . . . . .	255
art. 2 . . . . .	6, c. 1°, lett. f)
art. 2 . . . . .	256
art. 3 . . . . .	257
art. 4 . . . . .	258
art. 4, c. 2° . . . . .	258, c. 2°
art. 4, c. 3° e 4° . . . . .	258, c. 4° e 5°
art. 5 . . . . .	259
art. 5, c. 5° . . . . .	30, u. c.
art. 6 . . . . .	260
art. 7 . . . . .	261
art. 8 . . . . .	262
art. 9 . . . . .	263
art. 10 . . . . .	264
art. 11 . . . . .	265
art. 12 . . . . .	266
art. 13 . . . . .	267
art. 14 . . . . .	267

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 15 . . . . .	268
art. 16 . . . . .	269
art. 17 . . . . .	270
art. 18 . . . . .	271
art. 19 . . . . .	272
art. 20 . . . . .	273
art. 21 . . . . .	274
art. 22 . . . . .	275
art. 23 . . . . .	276
art. 24 . . . . .	277
art. 25 . . . . .	278
art. 26 . . . . .	279
art. 27 . . . . .	280
art. 28 . . . . .	281
art. 29 . . . . .	282
art. 30 . . . . .	283
art. 31 . . . . .	284
art. 32 . . . . .	285
art. 33 . . . . .	286
art. 34 . . . . .	287
art. 35 . . . . .	288
art. 36 . . . . .	289
art. 37 . . . . .	290
art. 38 . . . . .	291
<b>L. 10 luglio 1962 n. 890:</b>	
Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955 n 1177 sui provvedimenti straordinari per la Calabria (Similmente alle 1177, non è più in vigore)	
art. 1 . . . . .	204
art. 2 . . . . .	208
art. 3 . . . . .	209
art. 4 . . . . .	212
art. 5 . . . . .	220
art. 6 . . . . .	221
<b>D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947:</b>	
Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961 n. 454	
art. 5 . . . . .	39, c. 1°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 24 luglio 1962 n. 1073:</b>	
Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965	
art. 2 . . . . .	47, c. 1°
art. 15, c. 2° . . . . .	47, c. 2°
art. 18, c. 1° . . . . .	137, c. 2°
art. 18, c. 2° . . . . .	137, c. 3°
art. 23 . . . . .	47, u. c.
<b>L. 27 luglio 1962 n. 1228:</b>	
Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine	
art. 4 . . . . .	18, c. 1°
art. 4, c. 1° . . . . .	18, c. 7° e in art. 89
art. 4, c. 3° . . . . .	64, u. c.
<b>L. 18 agosto 1962 n. 1356:</b>	
Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni per il Duomo ed il Chiostro di Monreale	
art. 1 . . . . .	247
art. 2 . . . . .	248
art. 3 . . . . .	249
<b>L. 5 ottobre 1962 n. 1431:</b>	
Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962	
art. 16, c. 1° . . . . .	165, c. 1°
art. 16, c. 2° . . . . .	165, c. 2°
art. 16, c. 3° . . . . .	165, c. 3°
art. 16, c. 4° . . . . .	165, c. 4°
art. 16 . . . . .	165, u. c.
art. 17 . . . . .	166
art. 21, c. 9° . . . . .	168
art. 23 . . . . .	39, c. 3°
<b>L. 29 settembre 1962 n. 1462:</b>	
Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950 n. 646, 29 luglio 1957 n. 634 e 18 luglio 1959 n. 555 recante provvedimenti per il Mezzogiorno	
art. 1 . . . . .	144, c. 1°
art. 2, c. 1°, 2°, 3°, 4° e 5° . . . . .	147, c. 2°, 3°, 4°, 5° e 6°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 3, c. 1° . . . . .	151, c. 1°
art. 3, c. 2° . . . . .	151, c. 2°
art. 3, c. 3° . . . . .	151, c. 3°
art. 4, c. 1° . . . . .	151, c. 1°
art. 4, c. 2° . . . . .	152, c. 2°
art. 4, c. 3° . . . . .	151, c. 4°
art. 5 . . . . .	148, c. 1°
art. 6 . . . . .	148, c. 2°
art. 7, c. 1° . . . . .	146, c. 3°
art. 7, c. 2° . . . . .	146, c. 4°
art. 8 . . . . .	104
art. 9, c. 1° . . . . .	150, c. 1°
art. 9, c. 2° . . . . .	150, c. 2°
art. 11, c. 2° . . . . .	102, c. 2°
art. 15 . . . . .	40, c. 2°
art. 15 . . . . .	100, c. 1°
art. 15, c. 2° . . . . .	100, c. 2°
art. 17, c. 1° e 2° . . . . .	61, c. 2°
art. 17, c. 3° . . . . .	61, c. 8°
art. 18, c. 1° . . . . .	136, c. 1°
art. 18, c. 2° . . . . .	136, c. 2°
art. 18, c. 3° . . . . .	136, c. 3°
art. 21 . . . . .	44
art. 23 . . . . .	30, c. 3°
<b>L. 5 ottobre 1962 n. 1492:</b>	
Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1598 sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare	
art. 1, c. 1° . . . . .	109, c. 2°
art. 1, c. 2° . . . . .	109, c. 3°
<b>L. 23 dicembre 1962 n. 1844:</b>	
Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari	
art. 1 . . . . .	169
art. 3 . . . . .	170
art. 4 . . . . .	171
art. 5 . . . . .	172
art. 6 . . . . .	173

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<p><b>L. 14 febbraio 1963 n. 60:</b> Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori</p> <p style="text-align: right;">art. 15 . . . . .</p>	43, c. 4°
<p><b>L. 4 febbraio 1963 n. 129:</b> Piano regolatore generale per gli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione</p> <p style="text-align: right;">art. 1, c. 2° . . . . .</p>	38
<p><b>L. 15 febbraio 1963 n. 133:</b> Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casa in Istituto per lo sviluppo dell'Edilizia sociale (I.S.E.S.)</p> <p style="text-align: right;">art. 4, c. 1° n. 1 . . . . .</p>	8, c. 4°
<p><b>L. 30 gennaio 1963 n. 141:</b> Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto ministero</p> <p style="text-align: right;">art. 7, c. 1° . . . . .</p>	8, c. 3°
<p><b>L. 9 febbraio 1963 n. 234:</b> Modifiche alla legge 15 febbraio 1962 n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù</p> <p style="text-align: right;">art. 1 . . . . .</p> <p style="text-align: right;">art. 2 . . . . .</p>	126, c. 1° 126, c. 1°
<p><b>L. 21 febbraio 1963 n. 264:</b> Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 19 settembre 1960 n. 1016 sul finanziamento a medio termine al commercio</p> <p style="text-align: right;">L. n. 264/1963 . . . . .</p>	117

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 4 novembre 1963 n. 1465:</b>	
Integrazioni e modifiche alla legge 10 ottobre 1962 n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962	
art. 7, c. 1° . . . . .	165, c. 1° e 2°
L. n. 53 del 1964 . . . . .	117
<b>L. 1° marzo 1964 n. 62:</b>	
Modificazioni al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici	
art. 1 . . . . .	15, c. 1°
L. n. 62/1964 . . . . .	220, c. 2°
L. n. 62/1964 . . . . .	222, c. 2° e 3°
L. n. 62/1964 . . . . .	238
L. n. 62/1964 . . . . .	246
L. n. 62/1964 . . . . .	249
L. n. 62/1964 . . . . .	261
<b>L. 6 luglio 1964 n. 608:</b>	
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno	
art. 5 . . . . .	30, c. 3°
art. 7, c. 1° . . . . .	26, u. c.
<b>L. 3 dicembre 1964 n. 1259:</b>	
Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962	
art. 8, c. 1° e 2° . . . . .	165, c. 5° e 6°
art. 9 . . . . .	167
<b>L. 18 dicembre 1964 n. 1358:</b>	
Provvidenze per l'edilizia scolastica	
art. 6 . . . . .	48
<b>L. 1° febbraio 1965 n. 60:</b>	
Costituzione di fondi di rotazione presso l'I.S.V.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. per mutui alle piccole e medie industrie	
art. 1, c. 1° e 2° . . . . .	87, c. 1°
art. 1, c. 3° . . . . .	87, c. 2°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 1, c. 4° e 5° . . . . .	87, c. 3° e 4°
art. 1, u. c. . . . .	88, u. c. e 89
art. 2 . . . . .	88, c. 1°
art. 2, c. 2°, 3°, 4° e 5° . . . . .	88, c. 2°, 3°, 4° e 5°
art. 3 . . . . .	90
<b>L. 7 maggio 1965 n. 493:</b>	
Modifica alla legge 1° agosto 1959 n. 703	
art. unico . . . . .	73
<b>L. 19 maggio 1965 n. 505:</b>	
Estensione all'Ente autonomo Fiera del levante campio- naria internazionale, degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno	
L. n. 505/1965 . . . . .	332, c. 1°
<b>L. 30 maggio 1965 n. 574:</b>	
Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949 n. 589 in materia di edilizia ospedaliera	
art. 1, c. 1° e 2° . . . . .	45, c. 2°
art. 2 . . . . .	45, c. 1°, lett. d)
art. 3 . . . . .	45, c. 1°, lett. d)
art. 4 . . . . .	46, c. 1°
art. 5 . . . . .	46, c. 1°
<b>L. 26 giugno 1965 n. 717:</b>	
Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno	
art. 1, c. 1° . . . . .	2, c. 1°, art. 3, c. 3° e art. 316
art. 1, c. 2° . . . . .	3, c. 5°
art. 1, c. 3° . . . . .	3, c. 1° e art. 5, c. 1°
art. 1, c. 4° . . . . .	3, c. 4° e art. 5, c. 2°
art. 1, c. 5° . . . . .	5, c. 1°
art. 1, c. 6° . . . . .	3, c. 2°
art. 1, c. 7° . . . . .	317
art. 1, c. 8° . . . . .	4
art. 1, u. c. . . . .	5, c. 3° e art. 131, u. c.

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 2 . . . . .	16, c. 1° e art. 83, c. 1°
art. 3 . . . . .	29, c. 1°, 131 u. c. e art. 329, c. 1°
art. 3, c. 1° . . . . .	6, c. 1° e art. 10, c. 1°, lett. a)
art. 3, c. 1° lett. a) . . . . .	6, c. 1°, lett. a)
art. 3, c. 1° lett. b) . . . . .	6, c. 1°, lett. b)
art. 3, c. 1° lett. c) . . . . .	6, c. 1°, lett. c)
art. 3, c. 1° lett. d) . . . . .	6, c. 1°, lett. d) e art. 11
art. 3, c. 2° . . . . .	6, c. 3°, 1 <sup>a</sup> alinea
art. 3, c. 3° . . . . .	6, c. 3°, 2 <sup>a</sup> alinea
art. 3, u. c. . . . .	84, c. 6°
art. 4, c. 1° . . . . .	7, c. 1°
art. 4, c. 2° . . . . .	7, c. 2° e c. 3°
art. 4, c. 3° . . . . .	7, c. 4°
art. 5, c. 1° . . . . .	43, c. 1°
art. 5, c. 2° . . . . .	43, c. 2°
art. 5, c. 3° . . . . .	43, c. 3°
art. 5, u. c. . . . .	2, u. c., u. alinea e art. 43, u. c.
art. 6, c. 1° . . . . .	2, c. 2°, 1 <sup>a</sup> alinea e art. 134, c. 1°
art. 6, c. 2° . . . . .	134, c. 2°, art. 135, art. 136, 137, c. 1°, 138, c. 1° e 2°, 139, c. 1°
art. 6, c. 3° . . . . .	145, c. 2°
art. 6, c. 4° . . . . .	140, c. 1° e 2°
art. 6, c. 5° . . . . .	36
art. 6, c. 6° . . . . .	8, c. 1° e 140, c. 3°
art. 6, c. 7° . . . . .	140, c. 4°
art. 6, c. 8° . . . . .	144, c. 3°
art. 6, c. 9° . . . . .	152, c. 1° e art. 2, c. 2°, 5 <sup>a</sup> alinea
art. 6, c. 10° . . . . .	134, c. 3°
art. 7, c. 2° . . . . .	125, c. 1° e 2°
art. 7, c. 3° . . . . .	157 e art. 2, c. 2°, 2 <sup>a</sup> alinea
art. 7, c. 3° lett. d) . . . . .	158 e 75, c. 2°
art. 7, c. 4° . . . . .	2, c. 2°, 3 <sup>a</sup> alinea
art. 7, u. c. . . . .	61, c. 1° e ultimo
art. 8, c. 1° . . . . .	33, c. 1°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 8, c. 2° . . . . .	33, c. 2° e art. 62, c. 2°
art. 8, c. 3° . . . . .	33, c. 3°
art. 9, c. 1° . . . . .	40, c. 1° e art. 74, c. 1°
art. 9, c. 2° . . . . .	74, c. 2°
art. 10, c. dal 1° al 10° . . . . .	141, c. dal 1° al 10°
art. 10, c. 6° . . . . .	2, c. 2°, 6 <sup>a</sup> alinea e art. 141, c. 6°
art. 10, c. 10° . . . . .	39, u. c. e art. 141, c. 10°
art. 11, c. 1° . . . . .	121, art. 75, c. 1° e art. 142, c. 1°
art. 11, c. 2° . . . . .	75, c. 1° e art. 122, c. 1°
art. 11, c. 3° . . . . .	142, c. 2°
art. 11, c. 4° . . . . .	142, c. 3°
art. 11, c. 5° . . . . .	2, c. 2°, 9 <sup>a</sup> alinea, art. 75, c. 3° e art. 122, c. 2°
art. 12, c. 1° . . . . .	40, c. 1° e art. 101, c. 1°
art. 12, c. 2° . . . . .	101, c. 2°
art. 12, c. 3° . . . . .	2, c. 2°, 6 <sup>a</sup> alinea e art. 101, c. 3°
art. 12, c. 4° . . . . .	101, c. 4°
art. 12, c. 5° . . . . .	102, c. 1°
art. 12, c. 6°, 7° e 8° . . . . .	102, c. 3°, 4° e 5°
art. 12, c. 7° . . . . .	2, c. 2°, 7 <sup>a</sup> alinea
art. 12, c. 9° . . . . .	2, c. 2°, 8 <sup>a</sup> alinea e art. 103, c. 1°
art. 12, c. 10° . . . . .	103, c. 2°
art. 12, c. 11° . . . . .	2, c. 2°, 10 <sup>a</sup> alinea
art. 12, u. c. . . . .	100, c. 2°
art. 13 . . . . .	106, c. 3°
art. 13, c. 1° . . . . .	78, art. 105, art. 107, c. 1°, art. 109, c. 1° e 2°, 111, c. 1° e art. 113, c. 2°
art. 13, c. 1° lett. a) . . . . .	107, u. c.
art. 13, c. 1° lett. c) . . . . .	109, c. 4°
art. 13, c. 1° lett. d) . . . . .	111, c. 2°
art. 13, c. 1° lett. e) . . . . .	89
art. 13, c. 1° lett. f) . . . . .	113, c. 1°
art. 13, c. 2° . . . . .	107, c. 2° e art. 114

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 14, c. 1° . . . . .	115, c. 1°
art. 14, c. 2° . . . . .	115, c. 2°
art. 15, c. 1° . . . . .	82, c. 1°
art. 15, c. 2° . . . . .	77 e 123
art. 15, c. 3° . . . . .	77, art. 82, c. 2° e art. 123
art. 15, c. 4° . . . . .	82, c. 3°
art. 15, c. 5° . . . . .	82, c. 4°
art. 16, c. 1° . . . . .	80, c. 1° e 2° e art. 119
art. 16, c. 2° . . . . .	80, c. 1° e 3° e art. 119
art. 16, c. 3° . . . . .	80, c. 1°
art. 16, c. 4° . . . . .	80, c. 4°
art. 16, c. 5° . . . . .	80, c. 5°
art. 17, c. 1° . . . . .	2, c. 2°, 11 <sup>a</sup> alinea e art. 118, c. 1°
art. 17, c. 2° . . . . .	2, c. 2°, 11 <sup>a</sup> alinea e art. 120, c. 1°
art. 18, c. 1° . . . . .	125, c. 1° e 2°
art. 18, c. 2° . . . . .	2, c. 2°, 6 <sup>a</sup> alinea
art. 18, c. 3° . . . . .	125, c. 3°
art. 18, c. 4° . . . . .	125, c. 4°
art. 18, c. 5° . . . . .	156
art. 18, c. 6° . . . . .	125, c. 5°
art. 18, c. 7° . . . . .	125, c. 6°
art. 18, c. 8° . . . . .	125, c. 7°
art. 19, c. 1° . . . . .	130, c. 1° e art. 2, c. 2°, 12 <sup>a</sup> alinea
art. 19, c. 2° . . . . .	2, c. 2°, 12 <sup>a</sup> alinea e art. 130, c. 2°
art. 19, c. 3° . . . . .	2, c. 2°, 12 <sup>a</sup> alinea, art. 42, c. 1° e art. 130, c. 3°
art. 19, c. 4° . . . . .	130, c. 4°
art. 19, u. c. . . . .	42, c. 2°
art. 20 . . . . .	42, c. 1° e 3°
art. 20, c. 1° e 2° . . . . .	2, c. 2°, 12 <sup>a</sup> alinea, art. 42, c. 4° e art. 131, c. 1° e 2°
art. 20, c. 3° . . . . .	2, c. 2°, 12 <sup>a</sup> alinea e art. 131, c. 3°
art. 20, c. 4° . . . . .	131, c. 4°
art. 20, c. 5° . . . . .	131, c. 5°
art. 21, c. dal 1° al 4° . . . . .	132

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 22, c. 1° . . . . .	15, c. 1°
art. 22, c. 2° . . . . .	6, c. 1°, lett. b) e art. 15, c. 2°
art. 22, c. 3° . . . . .	6, c. 1°, lett. f) e art. 15, c. 2°
art. 22, c. 4° . . . . .	320
art. 22, u. c. . . . .	10, c. 3° e art. 319
art. 23 (*), c. 1° . . . . .	20, c. 1°
art. 23 (*), c. 2° . . . . .	20, c. 3°
art. 23 (*), c. 4° e 5° . . . . .	20, c. 4°
art. 23 (*), c. 6°, 7° e 8° . . . . .	20, c. 5°, 6° e 7°
art. 24, c. 1° . . . . .	28, c. 1°
art. 24, c. 2° . . . . .	28, c. 2°
art. 24, c. 3° . . . . .	24, c. 2°
art. 24, c. 4° . . . . .	27
art. 24, c. 5° . . . . .	18, u. c.
art. 24, c. 6° . . . . .	322
art. 26 . . . . .	34
art. 27 . . . . .	2, c. 2°, 13 <sup>a</sup> alinea e art. 318
art. 28, c. 1° . . . . .	333
art. 28, c. 2° . . . . .	335
art. 28, c. 3° . . . . .	31, c. 1° e 2° e art. 159, c. 1°
art. 28, c. 4° . . . . .	326 e 328
art. 28, c. 5° . . . . .	327
art. 28, u. c. . . . .	116
art. 29, c. 1° . . . . .	37
art. 29, c. 2° . . . . .	334
art. 29, c. 3° . . . . .	3, c. 2°
art. 29, u. c. . . . .	258, c. 3°
art. 30, c. 1° . . . . .	155, c. 1°
art. 30, c. 2° . . . . .	8, c. 2° e art. 155, c. 2°
art. 30, c. 3° . . . . .	128
art. 30, u. c. . . . .	62, c. 1°
art. 31, c. 1° . . . . .	153
art. 31, c. 2° . . . . .	2, c. 2°, 4 <sup>a</sup> alinea, art. 102, c. 2°, art. 149
art. 31, c. 2° alinea 2 <sup>a</sup> . . . . .	144, c. 3°
art. 31, c. 3° . . . . .	144, c. 1°

(\*) Tale articolo, comunque, è stato sostituito dall'art. 2 della L. 8 aprile 1969 n. 160 concernente « Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno ».

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 31, pen. c. . . . .	147, c. 7°
art. 31, u. c. . . . .	147, c. 8°
art. 32 . . . . .	30, c. 2° e 3°
art. 33, c. 1° e 2° . . . . .	14, c. 1° e 2°
art. 34 . . . . .	92, c. 1°
art. 34, c. 2° . . . . .	92, c. 3° e 5°
<b>L. 13 luglio 1965 n. 874:</b>	
Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965	
art. 2, c. 1° . . . . .	47, c. 2°
<b>L. 13 luglio 1965 n. 893:</b>	
Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949 n. 589 e 15 febbraio 1953 n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia	
art. unico . . . . .	250
<b>L. 30 dicembre 1965 n. 1464:</b>	
Modifiche all'art. 15 della legge 24 luglio 1961 n. 729, sulle nuove costruzioni stradali e autostradali	
art. 1, c. 1° . . . . .	50, c. 3°
<b>L. 31 marzo 1966 n. 209:</b>	
Estensione alle Fiere di Foggia, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Cagliari delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno	
Legge 209/1966 . . . . .	332, c. 2°
<b>D.P.R. 14 febbraio 1966 n. 257:</b>	
Organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività	
D.P.R. n. 257/1966 . . . . .	32, c. 1° e in articolo 215 (quest'ultimo non è più in vigore - n.d.r.)

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 20 maggio 1966 n. 368:</b>	
Modifica e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952 n. 2529 e successive modificazioni, concernenti impianti di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comuni e nuclei abitati	
art. 3, c. 2° . . . . .	43, c. 5°
<b>L. 1° giugno 1966 n. 422:</b>	
Modifiche alla legge 15 febbraio 1962 n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero	
art. 1 . . . . .	126, c. 1°
art. 2 . . . . .	126, c. 3°
<b>L. 8 giugno 1966 n. 551:</b>	
Norme integrative all'art. 15 della legge 24 luglio 1961 n. 729 e successive modifiche, sulle nuove costruzioni stradali e autostradali	
art. unico, c. 1° . . . . .	50, c. 4°
art. unico, c. 2° . . . . .	50, c. 5°
<b>L. 12 luglio 1966 n. 614:</b>	
Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale	
art. 18, c. 2° . . . . .	7, c. 3°
art. 18, c. 3° . . . . .	7, c. 2°
art. 18, c. 4° . . . . .	7, c. 4°
<b>L. 27 ottobre 1966 n. 910:</b>	
Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970	
art. 7, c. 1° e 3° . . . . .	67, c. 1° e 2°
art. 7, c. 2° . . . . .	324
art. 15, c. 1° . . . . .	68
art. 15, u. c. . . . .	325
art. 16 . . . . .	64, c. 13°
art. 16, c. 2° . . . . .	65 e art. 300, c. 1°
art. 16, c. 5° . . . . .	65
art. 16, c. 9° . . . . .	323
art. 17, c. 1°, 2° e 3° . . . . .	69
art. 21, c. 1° . . . . .	71, c. 2°

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
art. 21, u. c. . . . .	72, c. 1°
art. 25 . . . . .	71, u. c.
art. 35, c. 3° e 5° . . . . .	66
art. 38, c. 2° . . . . .	70, c. 2°
art. 53, c. 1° . . . . .	70, c. 1°
<b>L. 31 ottobre 1966 n. 952:</b>	
Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona)	
art. 1 . . . . .	292
art. 2 . . . . .	293
art. 3 . . . . .	294
art. 4 . . . . .	295
art. 5 . . . . .	296
art. 6 . . . . .	297
art. 8 . . . . .	298
<b>L. 15 febbraio 1967 n. 38:</b>	
Proroga e modifiche alla legge 30 luglio 1957 n. 623 e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medi e piccole industrie e modifiche della legge 16 settembre 1960 n. 1016 e della legge 22 luglio 1966 n. 614	
art. 3 . . . . .	94, c. 2°
art. 5, c. 1° . . . . .	94, c. 3°
art. 8, c. 1° . . . . .	92, c. 5°
art. 8, c. 2° . . . . .	92, c. 1° e 3°
Legge n. 38/1967 . . . . .	94, c. 4°
<b>L. 27 febbraio 1967 n. 48:</b>	
Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica	
art. 18 . . . . .	3, c. 1°
art. 18 . . . . .	3, c. 3°
art. 18 . . . . .	5, c. 1°
art. 18 . . . . .	6, c. 3°, 2 <sup>a</sup> alinea

LEGGI ORIGINARIE	ARTICOLI DEL TESTO UNICO
<b>L. 28 febbraio 1967 n. 126:</b>	
Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico-artistica	
art. 1 . . . . .	179, c. dal 2° al 7°
art. 2 . . . . .	180, c. dal 1° al 5°
art. 3 . . . . .	183
art. 4 . . . . .	186
art. 5 . . . . .	192
art. 6 . . . . .	193
art. 7 . . . . .	194
art. 8 . . . . .	195
art. 9 . . . . .	196
art. 10 . . . . .	197
 <b>L. 21 giugno 1967 n. 498:</b>	
Disposizioni integrative degli artt. 8 e 12 della legge 26 giugno 1965 n. 717, concernente la disciplina degli inter- venti per lo sviluppo del Mezzogiorno	
art. 1 . . . . .	33, c. 3°
art. 2, c. 1°, 2° e 3° . . . . .	101, c. 5°, 6° e 7°

## INDICE CRONOLOGICO DELLA LEGISLAZIONE (\*)

- L. 20 MARZO 1865 N. 2248 all. F: art. 338: 184; art. 340: 272; art. 342: 179; art. 344: 180; art. 345: 186; art. 348: 183; art. 349: 187; art. 351: 181.
- L. 25 GIUGNO 1865 N. 2359: 43, 583, 776; art. 16: 584; art. 17, 18, 19 e 20: 585; art. 25: 586; art. 27: 586; artt. 30, 32-38, 39-43 e 44-46: 587; artt. 47 e 48: 586, 587 (n); artt. 51 e 54: 588; art. 60: 593; artt. 61, 62 e 63: 592.
- L. 6 AGOSTO 1867 N. 688: art. 7: 284.
- T.U. 16 LUGLIO 1884 N. 2518: 208 (n).
- L. 15 GENNAIO 1885 N. 2892: art. 12: 589; art. 13: 584.
- R.D. 2 APRILE 1885 N. 3095: 208 (n).
- L. 17 LUGLIO 1890 N. 6972: artt. 1 e 2: 211.
- R.D. 25 MAGGIO 1895 N. 350: 178, 179, 188; art. 10: 184; artt. 16 e 17: 185 (n); artt. 21, 22: 183; artt. 22, 23, 35: 186; art. 100: 176 (n) e 186; art. 109: 187.
- L. 31 MARZO 1904 N. 140: 757.
- R.D. 26 SETTEMBRE 1904 N. 713: 208 (n).
- T.U. 16 LUGLIO 1905 N. 646: 531.
- L. 10 NOVEMBRE 1905 N. 647: artt. 28 e 29: 820.
- L. 25 GIUGNO 1906 N. 255: 766, 772.
- L. 14 LUGLIO 1907 N. 542: art. 14: 768.
- L. 9 LUGLIO 1908 N. 445: 826; art. 67: 772.
- R.D. 5 MAGGIO 1910 N. 472: art. 6: 531.
- D.L.LGT. 19 AGOSTO 1915 N. 1371: 207.
- L. 17 APRILE 1917 N. 601: 826.
- D.L. 1° SETTEMBRE 1918 N. 1446: 657.
- D.L.L. 23 MARZO 1919 N. 1058: 223.
- D.L.LGT. 8 MAGGIO 1919 N. 877: 207.
- R.D.L. 2 SETTEMBRE 1919 N. 1627: art. 5: 125, 135.
- R.D. 8 FEBBRAIO 1923 N. 422: art. 11: 186.
- R.D.L. 11 MARZO 1923 N. 691: art. 1: 593.
- R.D. 18 NOVEMBRE 1923 N. 2440: art. 3: 272; art. 16 quarto comma: 176.
- R.D. 23 DICEMBRE 1923 N. 3267: 756; artt. 45 e 46 primo comma: 776; art. 86 primo, secondo e terzo comma: 757; art. 88: 811.
- R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3270: art. 77: 688.
- R.D. 23 MAGGIO 1924 N. 827: art. 48: 185 (n); art. 68: 176 (n), 272.
- R.D. 16 MAGGIO 1926 N. 1126: art. 80: 673; art. 130: 776.
- R.D. 29 LUGLIO 1927 N. 1509: 756.
- L. 5 LUGLIO 1928 N. 1760: 237 (n), 238 (n), 756.
- T.U. 14 SETTEMBRE 1931 N. 1175: art. 30: 72.
- L. 24 MARZO 1932 N. 431: 741 (n).

(\*) Quando la legge o decreto sono menzionati genericamente, viene indicata solo la pagina in cui la citazione è fatta; quando la menzione riguarda specifici articoli, questi sono indicati in nero e sono seguiti dalla specificazione della pagina in cui la citazione è fatta.

- R.D. 13 FEBBRAIO 1933 N. 215: 108, 237 (n), 757, 771; **art. 43:** 236 (n), 243, 680; **art. 44:** 239 (n), 851; **art. 45:** 679; **art. 59:** 242 (n); **art. 61:** 108.
- T.U. 11 DICEMBRE 1933 N. 1775: 106, 664.
- R.D. 10 MAGGIO 1934: 3.
- R.D. 20 SETTEMBRE 1934 N. 2011: **art. 55:** 355.
- R.D. 18 OTTOBRE 1934 N. 2174 (G.U. n. 19 del 23 gennaio 1935): 691, 692, 693, 694.
- L. 12 MARZO 1936 N. 375: 123, 133, 142, 143, 164; **art. 5:** 212.
- D.L. 18 GENNAIO 1937 N. 975: 454, 487.
- D.L. 12 AGOSTO 1937 N. 1561: **art. 19:** 456.
- L. 30 DICEMBRE 1937 N. 2651: 487.
- L. 7 MARZO 1938 N. 141: 156.
- L. 7 APRILE 1938 N. 636: 156.
- L. 2 GIUGNO 1938 N. 739: 465.
- D.L. 3 GIUGNO 1938 N. 883: 116.
- R.D.L. 24 NOVEMBRE 1938 N. 1926: **art. 1:** 465.
- L. 23 NOVEMBRE 1939 N. 1815: 155.
- R.D. 26 GENNAIO 1940 N. 10: **art. 112:** 383.
- R.D. 22 FEBBRAIO 1940 N. 311 (G.U. n. 106 del 6 maggio 1940): 694.
- L. 17 AGOSTO 1941 N. 1150: **art. 5:** 568.
- L. 10 AGOSTO 1942 N. 1150: 774 (n); **art. 5 secondo comma:** 576; **art. 6:** 571 (n).
- R.D.LVO 17 MAGGIO 1946 N. 498: **art. 12:** 811.
- D.L. 29 MAGGIO 1946 N. 452: **art. 16:** 458.
- D.L. 23 AGOSTO 1946 N. 370: 133 e 143.
- D.LVO 18 FEBBRAIO 1947 N. 40: 271, 277.
- D.LVO 18 MARZO 1947 N. 281: **artt. 9 e 15:** 822.
- L. 23 MARZO 1947 N. 132: 92 (n).
- D.L. 1° OTTOBRE 1947 N. 1075: 117, 126, 136.
- D.LVO 14 DICEMBRE 1947 N. 1598: 286, 357, 567, 582; **art. 3:** 354; **art. 5:** 267 (n); **art. 7:** 290 (n); **artt. 9 e 10:** 351.
- L. 4 AGOSTO 1948 N. 1108: **art. 2:** 83, 85, 86; **art. 13:** 169.
- L. 29 SETTEMBRE 1948 N. 1482: 267 (n), 290 (n).
- D.LVO 6 OTTOBRE 1948 N. 1199: **art. 3:** 387.
- L. 3 DICEMBRE 1948 N. 1387: 387.
- L. 29 LUGLIO 1949 N. 481: **art. 10:** 456.
- L. 3 AGOSTO 1949 N. 589: 205, 209, 219 (n), 220 (n), 602, 603, 792; **art. 2:** 206; **art. 2 terzo comma:** 211; **art. 3:** 207, 221; **art. 4:** 207, 208 e 210; **artt. 12, 14 e 24:** 348 (n); **artt. 4 quarto comma e 5 secondo comma:** 209 (n); **art. 6:** 211; **art. 12:** 207 (n); **artt. 13 e 19:** 217.
- L. 21 AGOSTO 1949 N. 730: 83.
- CIRC. MIN. LL.PP. 10 SETTEMBRE 1949 N. 21274/61-A 1: 205.
- L. 7 DICEMBRE 1949 N. 6: **art. 4:** 819.
- L. 18 APRILE 1950 N. 258: **art. 1:** 83.
- L. 9 MAGGIO 1950 N. 307: 224 (n).
- L. 22 GIUGNO 1950: N. 445: 124, 391, 393, 484.
- L. 30 LUGLIO 1950 N. 723: 83.
- L. 10 AGOSTO 1950 N. 400: 256 (n).
- L. 10 AGOSTO 1950 N. 646: 14, 55, 216, 219 (n), 236 (n), 237 (n), 238 (n), 520, 851; **artt. 3:** 4, 116, 160, 271, 287, 289, 292, 346, 455, 468; **art. 4:** 775; **art. 9:** 35; **art. 10:** 465; **art. 22:** 63, 66, 67; **art. 26:** 775 (n); **art. 45:** 174 (n).
- L. 10 AGOSTO 1950 N. 647: 238 (n), 455, 468.
- L. 6 OTTOBRE 1950 N. 835: 271; **art. 1:** 271; **art. 2:** 273 (n); **art. 2 primo comma:** 277.
- L. 21 OTTOBRE 1950 N. 841: 522.
- L. 4 NOVEMBRE 1950 N. 922: 83.

- L. REG. SARDA 28 NOVEMBRE 1950 N. 65: 135.  
CIRC. MIN. LL.PP. 6 DICEMBRE 1950 N. 6492: 206.  
L. REG. SARDA 15 DICEMBRE 1950 N. 66: 135.  
L. REG. SARDA 15 DICEMBRE 1950 N. 70: 135.  
L. REG. SARDA 29 DICEMBRE 1950 N. 74: 135.  
L. REG. SARDA 15 MAGGIO 1951 N. 20: 135.  
L. 29 MAGGIO 1951 N. 437: art. 7: 632, 633, 634, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 643; art. 8: 791.  
L. 27 OTTOBRE 1951 N. 1208: 238 (n).  
L. 26 FEBBRAIO 1952 N. 67: art. 21: 777.  
L. 22 MARZO 1952 N. 166: art. 21: 90 (n).  
L. 17 MAGGIO 1952 N. 619: 757; art. 6: 749.  
L. 25 LUGLIO 1952 N. 949: 117, 850; art. 1: 521 (n).  
L. 25 LUGLIO 1952 N. 991: 237 (n), 238 (n), 455, 468, 756, 771, 849; art. 3: 635, 637, 638, 642, 643; art. 14: 465.  
L. 3 OTTOBRE 1952 N. 1902: 576.  
L. 5 GENNAIO 1953 N. 24: 208 (n).  
L. 15 FEBBRAIO 1953 N. 184: 205; art. 2: 206 208 e 210; artt. 3 e 4: 208; art. 12: 822.  
L. 9 APRILE 1953 N. 297: artt. 1, 2, 3 e 6: 738.  
L. 11 APRILE 1953 N. 298: 111, 116, 124, 134; art. 2: 126; art. 10: 135; art. 12: 116 e 348 (n); art. 13: 117; art. 14: 136 e 348 (n); art. 14 secondo comma: 126; art. 17: 118, 391; art. 20: 135; art. 23: 26 (n); art. 24: 348 (n).  
L. REG. SIC. 7 MAGGIO 1953 N. 22: 135.  
D.P.R. 26 GIUGNO 1953 N. 492: art. 9 tab. all. B: 382.  
L. REG. SIC. 7 AGOSTO 1953 N. 48: art. 2: 125.  
L. 22 DICEMBRE 1953 N. 955: art. 20: 117.  
L. 27 DICEMBRE 1953 N. 941: 855.  
D.M. TESORO 10 FEBBRAIO 1954 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1954): 124 (n).  
D.P. 24 AGOSTO 1954 N. 1036 (G.U. n. 259 dell'11 novembre 1954): 692, 693.  
L. 22 NOVEMBRE 1954 N. 1158: art. 9: 74.  
D.M. TESORO 31 GENNAIO 1955: 134.  
L. 8 FEBBRAIO 1955 N. 2: 819.  
L. 12 FEBBRAIO 1955 N. 38: 347, 349; artt. 1 e 2: 125 e 135.  
L. 19 MARZO 1955 N. 105: art. 1: 4.  
D.P.R. 19 MARZO 1955 N. 520: 41.  
L. 4 AGOSTO 1955 N. 691: art. 5: 409.  
L. 26 NOVEMBRE 1955 N. 1177: 766, 767, 778; art. 6: 769; art. 11: 777; art. 18: 779.  
L. 9 GENNAIO 1956 N. 24: art. 7: 855.  
L. 7 FEBBRAIO 1956 N. 43: 466.  
L. 16 MAGGIO 1956 N. 501: art. 1: 811.  
L. 25 LUGLIO 1956 N. 860: 261 (n).  
L. 22 DICEMBRE 1956 N. 1589: art. 3: 166.  
D.P.R. 10 GENNAIO 1957 N. 3: art. 31: 66; artt. 56 e 57: 65.  
L. 11 GENNAIO 1957 N. 6: art. 22: 83, 84 e 391; art. 23: 84.  
L. 15 FEBBRAIO 1957 N. 48: 348 (n).  
D.L. 3 MAGGIO 1957 N. 262: artt. 2, 4 e 5: 387.  
D.L. 5 MAGGIO 1957 N. 271: art. 3: 388.  
L. 27 GIUGNO 1957 N. 464: 388.  
L. 29 LUGLIO 1957 N. 634: 219 (n), 280, 567; art. 3: 192 (n); art. 6: 221; art. 10: 225, 226, 406; art. 21: 267 (n), 392 (n), 538, 539 565, 568; art. 21 primo comma: 557; art. 21 terzo comma: 564; art. 21 quinto comma: 561, 580, 589; art. 21 nono comma: 602; art. 21 penultimo comma: 607; art. 24 quinto comma:

- 5820, art. 29: 354, 387; art. 31: 776; art. 34: 365; art. 36: 376; art. 37: 267 (n), 378; art. 37 secondo e terzo comma: 370; art. 38: 376; art. 40: 90 (n), 91 (n), 300; art. 41: 832; art. 44: 217.
- L. REG. SIC. 5 AGOSTO 1957 N. 51: 130; artt. 5 e 11: 125; artt. 20 e 22: 169.
- L. 8 AGOSTO 1957 N. 777: 850, 857.
- L. 14 OTTOBRE 1957 N. 1203: 92 (n).
- D.L. 23 GENNAIO 1958 N. 8: art. 7: 856.
- D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645: 361 (n); art. 8: 354; art. 104: 364 (n).
- L. 8 FEBBRAIO 1958 N. 102: 348 (n).
- L. 12 FEBBRAIO 1958 N. 126: 657.
- L. 23 FEBBRAIO 1958 N. 84: 856.
- L. 4 MARZO 1958 N. 174: art. 3 lett. A: 456.
- L. 21 MARZO 1958 N. 299: 757.
- L. 21 MARZO 1958 N. 326: 454, 487.
- CIRCOLARE 4 GIUGNO 1958 N. 351000: 362.
- D.L. 24 SETTEMBRE 1958 N. 918: art. 1: 387.
- L. 21 NOVEMBRE 1958 N. 1018: 387.
- DELIBERAZIONE CONS. 25 NOVEMBRE 1958 N. 488: 58, 59.
- DELIBERAZIONE CONS. 24 FEBBRAIO 1959 N. 502: 58, 59.
- L. 3 GIUGNO 1959 N. 402: 224 (n).
- L. 18 LUGLIO 1959 N. 555: art. 1: 113; art. 5: 561, 580, 582, 589; art. 7: 602; art. 8: 556, 564, 568, 569, 571, 576, 607; art. 8 secondo comma: 568; art. 8 ultimo comma: 605.
- L. 30 LUGLIO 1959 N. 623: 320, 340, 341, 350, 358 (n); art. 3: 343; art. 5: 340 (n), 342, 344, 345, 346; art. 11: 348 (n).
- L. 1° AGOSTO 1959 N. 703: 243, 244.
- CIRC. 7 OTTOBRE 1959 N. 21354: 540.
- D.P.R. 1° NOVEMBRE 1959 N. 1363: 666, 667.
- CIRC. 31 DICEMBRE 1959 N. 11312: 539, 546.
- CIRC. 8 GIUGNO 1960 N. 5621: 544.
- D.P.R. 28 GIUGNO 1960 N. 805 (G.U. n. 200 del 17 agosto 1960): 706.
- D.P.R. 28 GIUGNO 1960 N. 806 (G.U. n. 200 del 17 agosto 1960): 706.
- L. 29 GIUGNO 1960 N. 657: 348 (n).
- L. 15 SETTEMBRE 1960 N. 1016: 111, 247 (n), 841; art. 1: 259 (n), 334 e 393; art. 5 secondo e ultimo comma: 393.
- L. 11 OTTOBRE 1960 N. 1155: artt. 1 e 2: 791.
- CIRC. MIN. INDUSTRIA 22 NOVEMBRE 1960 N. 1385/C: 393.
- L. 3 FEBBRAIO 1961 N. 3: 817.
- CIRC. 9 MARZO 1961 N. 2356: 545 (n), 568, 569, 570, 574, 575, 585 (n).
- L. 2 GIUGNO 1961 N. 454: 238 (n); artt. 14 e 18: 240 (n); art. 24 secondo comma: 242 (n); art. 36: 108; art. 48: 647.
- L. 13 GIUGNO 1961 N. 527: 856.
- D.P.R. 20 LUGLIO 1961 N. 1013 (G.U. n. 253 del 10 ottobre 1961): 708.
- L. 25 LUGLIO 1961 N. 649: art. 9: 346 (n).
- CIRC. 5 AGOSTO 1961 N. 8211: 539, 540, 541, 542, 544.
- D.P.R. 20 OTTOBRE 1961 N. 1314 (G.U. n. 318 del 23 dicembre 1961): 702.
- D.P.R. 4 NOVEMBRE 1961 N. 1410 (G.U. n. 10 del 12 gennaio 1962): 713.
- L. 18 DICEMBRE 1961 N. 1470: 840.
- L. 27 GENNAIO 1962 N. 7: 738.
- L. 30 GENNAIO 1962 N. 18: 791; art. 2: 780 (n); artt. 3, 4, 5 primo comma, 8, 14 e 15: 781 (n).
- L. 30 GENNAIO 1962 N. 28: 786 (n), 791; art. 6: 787 (n).
- D.P.R. 30 GENNAIO 1962 N. 50 (G.U. n. 52 del 26 febbraio 1962): 708.
- L. 15 FEBBRAIO 1962 N. 68: 466, 480, 484, 488; art. 1: 407 e 458; artt. 2 e 7: 458.

- D.P.R. 29 MARZO 1962 N. 235 (G.U. n. 128 del 21 maggio 1962): 709.  
D.P.R. 29 MARZO 1962 N. 236 (G.U. n. 128 del 21 maggio 1962): 702.  
D.P.R. 31 MARZO 1962 N. 238 (G.U. n. 128 del 21 maggio 1962): 706.  
D.P.R. 13 APRILE 1962 N. 293 (G.U. n. 141 del 6 giugno 1962): 709.  
D.P.R. 13 APRILE 1962 N. 770 (G.U. n. 178 del 16 luglio 1962): 712.  
DECR. PRES. CONS. 16 APRILE 1962 (G.U. n. 129 del 22 maggio 1969): 706.  
D.P.R. 13 MAGGIO 1962 N. 574 (G.U. n. 163 del 30 giugno 1962): 713.  
D.P.R. 13 MAGGIO 1962 N. 575 (G.U. n. 163 del 30 giugno 1962): 701.  
CIRC. 29 MAGGIO 1962 N. 31904: 569.  
L. 11 GIUGNO 1962 N. 588: 135, 811, 812, 815; **art. 1 secondo comma: 817; art. 4: 816 e 818; art. 5: 816, 819; art. 6: 816; art. 13: 220 (n); art. 29: 169, 172, 174.**  
D.P.R. 23 GIUGNO 1962 N. 947: **art. 5: 108; art. 8: 242 (n).**  
L. 10 LUGLIO 1962 N. 890: 778.  
L. REG. SARDA 11 LUGLIO 1962 N. 7: 813.  
L. 24 LUGLIO 1962 N. 1073: 31.  
D.P.R. 24 LUGLIO 1962 N. 1374 (G.U. n. 241 del 25 settembre 1962): 704.  
L. 27 LUGLIO 1962 N. 1228: 126, 136, 473.  
D.M. TESORO 7 AGOSTO 1962: 134.  
D.P.R. 24 SETTEMBRE 1962 N. 1554 (G.U. n. 289 del 14 novembre 1962): 713.  
D.P.R. 28 SETTEMBRE 1962 N. 1638 (G.U. n. 314 del 10 dicembre 1962): 703.  
L. 29 SETTEMBRE 1962 N. 1462: 219 (n); **art. 1: 538, 557; art. 2: 583, 584, 586 (n); art. 2 primo comma: 564; art. 2 terzo comma: 585, 586, 587; art. 2 quinto comma: 564; art. 3: 558 (n), 559 (n); art. 3 terzo comma: 572; art. 4: 602; art. 4 primo comma: 598; art. 5: 603; art. 6: 267 (n), 604; art. 7 primo comma: 576; art. 9: 560; art. 14: 387; art. 17 secondo comma: 219; art. 17: terzo comma: 224.**  
D.P.R. 29 SETTEMBRE 1962 N. 1589 (G.U. n. 298 del 23 novembre 1962): 704.  
L. 5 OTTOBRE 1962 N. 1431: 84, 738 (n); **art. 23: 108.**  
D.P.R. 10 OTTOBRE 1962 N. 1601 (G.U. n. 303 del 28 novembre 1962): 715.  
D.P.R. 11 OTTOBRE 1962 N. 2054 (G.U. n. 92 del 5 aprile 1963): 709.  
D.P.R. 16 OTTOBRE 1962 N. 2048 (G.U. n. 79 del 23 marzo 1963): 704.  
L. 16 NOVEMBRE 1962 N. 1686: **462, 480.**  
CIRC. CASS. 23 NOVEMBRE 1963 N. 6/44633: 600.  
L. 25 NOVEMBRE 1962 N. 1684: 774 (n).  
L. 6 DICEMBRE 1962 N. 1643: **art. 4 n. 8: 845.**  
L. 23 DICEMBRE 1962 N. 1844: 743.  
L. 29 DICEMBRE 1962 N. 1745: **art. 4: 156, 161.**  
D.P.R. 31 DICEMBRE 1962 N. 1862 (G.U. n. 30 del 2 febbraio 1963): 701.  
L. 19 GENNAIO 1963 N. 17: 745.  
L. 4 FEBBRAIO 1963 N. 129: 107.  
L. 14 FEBBRAIO 1963 N. 60: 192; **art. 13: 786 (n).**  
CIRC. 15 MARZO 1963 N. 6/13425: 602.  
CIRC. 16 MARZO 1963 N. 5/7130: 562.  
D.P.R. 26 MARZO 1963 N. 2390 (G.U. n. 95 del 26 marzo 1964): 710.  
D.P.R. 3 APRILE 1963 N. 791 (G.U. n. 155 dell'11 giugno 1963): 712.  
D.P.R. 14 MAGGIO 1963 N. 808 (G.U. n. 160 del 17 giugno 1963): 714.  
D.P.R. 2 GIUGNO 1963 N. 865 (G.U. n. 174 del 2 luglio 1963): 709.  
D.P.R. 3 GIUGNO 1963 N. 897 (G.U. n. 182 del 9 luglio 1963): 713.  
D.P.R. 9 LUGLIO 1963 N. 1016 (G.U. n. 10 agosto 1963): 710.  
D.P.R. 12 LUGLIO 1963 N. 930: 239 (n).  
D.P.R. 8 SETTEMBRE 1963 N. 1328 (G.U. n. 263 dell'8 ottobre 1963): 714.  
D.P.R. 11 OTTOBRE 1963 N. 1526 (G.U. n. 307 del 20 novembre 1963): 700.  
CIRC. MIN. FINANZE 29 OTTOBRE 1963 N. 68: 603.  
L. 4 NOVEMBRE 1963 N. 1457: 738 (n).

- L. 4 NOVEMBRE 1963 N. 1465: 738 (n).  
CIRC. 16 DICEMBRE 1963 N. 6/44921: 569, 570.  
D.F.R. 4 GENNAIO 1964 N. 75 (G.U. n. 64 del 12 marzo 1964): 711.  
D.P.R. 8 GENNAIO 1964 N. 103 G.U. n. 74 del 23 marzo 1964): 703.  
DECR. PRES. CONS. 5 FEBBRAIO 1964 (G.U. n. 65 del 13 marzo 1964): 702.  
L. REG. 18 MARZO 1964 N. 18: 135.  
D.P.R. 22 APRILE 1964 N. 330 (G.U. n. 131 del 30 maggio 1964): 711.  
DECR. PRES. CONS. 27 APRILE 1964 (G.U. n. 187 del 31 luglio 1964): 706.  
D.P.R. 22 MAGGIO 1964 N. 596 (G.U. n. 183 del 27 luglio 1964): 711.  
L. 23 MAGGIO 1964 N. 404: art. 4: 238 (n); art. 7: 240 (n).  
D.P.R. 23 MAGGIO 1964 N. 655: 787 (n).  
L. 31 MAGGIO 1964 N. 347: 738 (n).  
D.P.R. 8 GIUGNO 1964 N. 686 (G.U. n. 203 del 20 agosto 1964): 709.  
D.P.R. 14 GIUGNO 1964 N. 687 (G.U. n. 203 del 20 agosto 1964): 703.  
CIRC. 15 GIUGNO 1964 N. 3828: 545.  
L. 6 LUGLIO 1964 N. 608: 83.  
D.P.R. 25 LUGLIO 1964 N. 890 (G.U. n. 253 del 14 ottobre 1964): 714.  
D.P.R. 18 AGOSTO 1964 N. 1409 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1965): 706.  
CIRC. 14 SETTEMBRE 1964 N. 6/14645: 581, 582, 600.  
L. 15 SETTEMBRE 1964 N. 756: 856.  
D.P.R. 20 OTTOBRE 1964 N. 1567 (G.U. n. 30 del 4 febbraio 1965): 708.  
D.L. 23 OTTOBRE 1964 N. 989: 386.  
D.M. TESORO 5 NOVEMBRE 1964: 124.  
D.P.R. 10 NOVEMBRE 1964 N. 1480 (G.U. N. 15 del 19 gennaio 1965): 712.  
L. 3 DICEMBRE 1964 N. 1259: 738 (n).  
L. 18 DICEMBRE 1964 N. 1350: 386.  
L. 1° FEBBRAIO 1965 N. 60: 32, 349.  
L. 27 FEBBRAIO 1965 N. 4: art. 1 n. 2 lett. B) e E): 166, 169.  
D.L. 15 MARZO 1965 N. 124: art. 44: 459, 473.  
L. 13 MAGGIO 1965 N. 431: 459, 473.  
L. 30 MAGGIO 1965 N. 574: 45, 208; art. 1: 209 (n); art. 2 primo e secondo comma: 209, 210; art. 32 secondo comma: 209 (n).  
L. 25 GIUGNO 1965 N. 2359: artt. 1-15 e 71-73: 98 (n).  
L. 26 GIUGNO 1965 N. 717: 10, 14, 66, 83, 84 (n), 271, 335, 339, 340, 342, 346 (n), 358, 386, 408 (n), 355, 457, 462, 465, 468, 480, 488, 622, 630, 677, 681, 738, 778, 811; art. 1: 13, 602; artt. 2: 67; art. 3: 521 (n); art. 5 primo comma: 284; art. 6: 527, 546; art. 6 secondo comma: 520, 521; art. 6 ottavo comma: 605; art. 6 nono comma: 562; art. 6 penultimo comma: 601; art. 7: 217 e 226; art. 9: 649; art. 10: 530 (n), 628, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 675; art. 11: 155, 398, 399 (n), 530 (n), 615 (n), 648, 652; art. 12: 76 (n), 287, 290, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 345, 418, 422, 423; art. 12 quarto comma: 352 (n), 358 (n); art. 13: 354, 387; art. 13 ultimo comma: 361; art. 14: 389; art. 15: 289 e 290 (n); art. 16: 275, 276, 278, 279, 281 (n), 282; art. 16 primo comma: 277; art. 16 terzo comma: 272 e 283; art. 17: 286; art. 18: 409, 410; art. 19: 113 e 152; art. 20: 113, 114, 145, 147; art. 21: 563; art. 22: 283; art. 24: 70; art. 24 quarto comma: 300; art. 25: 2, 48, 565, 767; art. 25 quinto comma: 71; art. 27: 832; art. 28 secondo comma: 582; art. 30: 225, 405; art. 31: 538, 559 (n), 562, 597; art. 31 primo comma: 603; art. 31 secondo comma: 557, 558, 564; art. 31 terzo comma: 557; art. 31 penultimo e ultimo comma: 588, 587; art. 33: 62, 63, 64.  
L. 15 LUGLIO 1965 N. 893: 791.  
CIRC. 2 AGOSTO 1965 N. 119620: 372 (n).  
D.P.R. 27 SETTEMBRE 1965 N. 1383 (G.U. n. 319 del 23 dicembre 1965): 700.  
D.P.R. 27 SETTEMBRE 1965 N. 1489 (G.U. n. 17 del 21 gennaio 1966): 712.

- D.L. 6 OTTOBRE 1965 N. 873: art. 1: 391.  
D.M. 14 DICEMBRE 1965 (G.U. n. 315 del 18 dicembre 1965): 360, 603; art. 2: 374 (n); art. 3: 372; art. 4: 375; art. 5: 372, 373; artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14: 381; artt. 15, 16, 17: 387; art. 18: 387, 388; art. 20 secondo comma: 364 (n); artt. 22 e 23: 392 (n).  
CIRC. CASS. MEZZ. 14 FEBBRAIO 1966 N. 6/2711: 599.  
D.P.C.M. 19 APRILE 1966 (G.U. 21 maggio 1966 n. 123): 278, 279.  
D.M. 19 APRILE 1966 (G.U. n. 326 del 29 dicembre 1969): 292.  
D.P.R. 4 MAGGIO 1966 N. 609 (G.U. n. 195 del 5 agosto 1966): 707.  
D.P.R. 27 MAGGIO 1966 N. 523 (G.U. n. 173 del 15 luglio 1966): 712, 714.  
L. 1° GIUGNO 1966 N. 415: 462.  
D.P.R. 13 GIUGNO 1966 N. 592 (G.U. n. 190 del 1° agosto 1966): 699.  
L. 5 LUGLIO 1966 N. 517: 576.  
DECR. PRES. CONS. 6 LUGLIO 1966 (G.U. n. 207 del 22 agosto 1966): 708.  
DECR. PRES. CONS. 6 LUGLIO 1966 (G.U. n. 209 del 24 agosto 1966): 706.  
DECR. PRES. CONS. 6 LUGLIO 1966 (G.U. n. 210 del 25 agosto 1966): 702.  
L. 22 LUGLIO 1966 N. 614: 346 (n), 455, 457, 462, 465, 468, 480, 488; art. 5: 342 (n).  
CIRC. 1° AGOSTO 1966 N. 6/30444: 602 (n).  
D.M. 9 AGOSTO 1966 (G.U. n. 229 del 14 settembre 1966): 409.  
D.M. TESORO 9 AGOSTO 1966 (G.U. n. 232 del 17 settembre 1966): 319, 399 (n), 408 (n).  
D.M. 9 AGOSTO 1966: (G.U. n. 293 del 21 novembre 1966): 530 (n).  
CIRC. 18 AGOSTO 1966 N. 48/6608/66: 372 (n), 380 (n), 381, 383 (n), 387.  
D.M. TESORO 3 SETTEMBRE 1966: 134.  
D.M. TESORO 14 SETTEMBRE 1966 (G.U. n. 304 del 2 dicembre 1966): 352 e 410.  
D.P.R. 8 NOVEMBRE 1966 N. 1102 (G.U. n. 322 del 23 dicembre 1966): 703.  
DECR. PRES. CONS. 15 OTTOBRE 1966 (G.U. n. 312 del 13 dicembre 1966): 710.  
L. 21 OTTOBRE 1966 N. 942: artt. 47 e 48: 212.  
L. 24 OTTOBRE 1966 N. 24: 166, 169.  
L. 27 OTTOBRE 1966 N. 910: 227 (n), 235, 528 (n), 629, 529, 630, 851, 950; art. 6: 851; art. 6 terzo comma: 857; art. 7: 238; art. 8: 852; art. 9: 632; art. 10: 852; art. 15: 239, 639, 640; art. 16: 236 (n), 644, 822, 852, 853; art. 17: 240 (n); art. 23: 851, 633, 634 e 772; art. 31: 640; artt. 32 e 33: 772; art. 36: 108, 531.  
L. 31 OTTOBRE 1966 N. 952: 811.  
DECR. PRES. CONS. 3 NOVEMBRE 1966 (G.U. n. 35 del 9 febbraio 1967): 704.  
D.P.R. 8 NOVEMBRE 1966 N. 1101 (G.U. n. 322 del 23 dicembre 1966): 709.  
DECR. PRES. CONS. 27 DICEMBRE 1966 (G.U. n. 47 del 22 febbraio 1967): 704.  
D.M. 20 GENNAIO 1967 (G.U. n. 30 del 3 febbraio 1967): 528 (n); art. 16: 240 (n).  
CIRCOLARE 7 FEBBRAIO 1967 N. 340060: 358.  
D.M. 8 FEBBRAIO 1967 (G.U. n. 60 dell'8 marzo 1967): 309, 316 (n), 326; artt. 1 e 2: 225; art. 3: 311 (n), 312; art. 4: 319; art. 5: 326, 328, 329 (n); art. 6: 320 e 326; art. 7: 313, 314; art. 8: 326, 329; art. 9: 314 (n) e 320.  
CIRC. 10 FEBBRAIO 1967 N. 10/30037/67: 382.  
CIRC. 17 FEBBRAIO 1967 N. 340060: 388.  
L. 28 FEBBRAIO 1967 N. 126: 747 (n), 755 (n), 757; art. 1: 753 (n); art. 6: 752 (n), 753 (n); art. 7: 754 (n).  
L. REG. SIC. 7 MARZO 1967 N. 18 (G.U. Reg. sic. n. 11 dell'11 marzo 1967): 164.  
DECR. PRES. CONS. 14 MARZO 1967 (G.U. n. 103 del 24 aprile 1967): 709.  
D.M. 16 MARZO 1967 (G.U. n. 148 del 15 giugno 1967): 107 (n).  
D. INTER. 29 MARZO 1967 (G.U. nn. 171 e 172 del 10 e 11 luglio 1967): 286.

- DECR. PRES. CONS. 13 APRILE 1967 (G.U. n. 115 del 9 maggio 1967): 711.  
D.M. 17 APRILE 1967 (G.U. n. 104 del 26 aprile 1967): 528 (n).  
D.M. 17 APRILE 1967 (G.U. n. 105 del 27 aprile 1967): 528 (n).  
D.M. 17 APRILE 1967 (G.U. 107 del 29 aprile 1967): 528.  
D.M. 17 APRILE 1967 (G.U. n. 114 dell'8 maggio 1967): 528 (n).  
D.M. 17 APRILE 1967 (G.U. n. 119 del 13 maggio 1967): 528 (n).  
D.M. 17 APRILE 1967 (G.U. n. 122 del 16 maggio 1967): 528 (n).  
D.M. 17 APRILE 1967 (G.U. n. 124 del 18 maggio 1967): 528 (n).  
D.P.R. 22 APRILE 1967 N. 446: art. 10: 673.  
DECR. PRES. CONS. 23 APRILE 1967 (G.U. n. 156 del 24 giugno 1967): 704.  
D.P.R. 24 APRILE 1967 N. 478 (G.U. n. 164 del 3 luglio 1967): 285; art. 1: 280;  
art. 1 secondo e terzo comma: 281 (n); art. 2: 278; art. 3: 281; artt. 4, 5, 6  
e 7: 282; art. 10: 283; art. 16: 271.  
L. 29 APRILE 1967 N. 230: art. 54: 792.  
D.M. 8 MAGGIO 1967 (G.U. n. 130 del 26 maggio 1967): 528 (n).  
D.P.R. 15 MAGGIO 1967 N. 445 (G.U. n. 156 del 24 giugno 1967): 709.  
L. 19 MAGGIO 1967 N. 356: 779.  
L. 19 MAGGIO 1967 N. 378: 224 (n).  
CIRC. 22 MAGGIO 1967 N. 6/29898: 562, 595.  
D.M. 22 MAGGIO 1967 (G.U. n. 143 del 10 giugno 1967): 528 (n).  
CIRC. 30 MAGGIO 1967 N. 6/30444: 596, 601.  
D.M. 7 GIUGNO 1967 (G.U. n. 169 dell'8 luglio 1967): 409.  
D.P.R. 14 GIUGNO 1967 N. 554: 27 (n).  
CIRC. 14 GIUGNO 1967 N. 6/31446: 602.  
L. 21 GIUGNO 1967 N. 498: 83; art. 2: 76 (n).  
L. 27 GIUGNO 1967 N. 685: 14.  
D.P.R. 30 GIUGNO 1967 N. 498: 568 (n).  
T.U. 30 GIUGNO 1967 N. 1523: 95 (n), 201 (n), 214, 354, 731; art. 1: 1 (n),  
2 (n), 50, 202 (n), 247 (n), 259 (n), 316 (n), 317 (n), 393, 394, 820, 841;  
art. 2: 9, 838, 839; art. 2 secondo comma: 39 e 40, 8, 30; art. 3: 5 (n);  
art. 4: 5 (n), 14; art. 5: 25 (n), 567 e 837, 37; artt. 6: 26, 521 (n) e 567; art. 6  
primo e terzo comma: 47 e 62; art. 7: 26 (n), 283, 837 e 847; art. 9: 87; artt. 11  
primo comma e 13: 62; art. 15 primo e secondo comma: 39; art. 16 primo  
comma: 77 (n), 78 (n), 848; art. 18: 69 (n), 70; art. 19: 74; art. 20: 76 (n)  
e 83; artt. 21 e 22: 83; art. 23: 76, 522; art. 25: 106; art. 26: 91; art. 27:  
300; art. 32: 71, 99, 101; art. 33: 224; art. 33 terzo comma: 41; art. 36:  
106; art. 40: 41 (n); art. 42: 113, 114; art. 43: 246 (n), 284, 840; artt. 45,  
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52-58: 205; artt. 59-62: 216; art. 61: 224; art. 61 secondo  
comma: 219; art. 63: 234; art. 70: 240; art. 75 primo comma: 34; art. 75  
terzo comma: 42; art. 80: 245 (n), 276 (n), 277; art. 80 quarto e quinto  
comma: 48, art. 82: 286, 290 (n), 320; art. 83: 248, 293; art. 92: 308 (n);  
art. 94: 256 (n); art. 100 primo comma: 34; art. 101: 261 (n), 298, 308, 322,  
323, 325, 336, 343, 358 (n), 392 (n); art. 101 quarto comma: 46; art. 102:  
261 (n), 329, 332, 297, 301 (n), 423, 842, 843; art. 103: 324, 339; artt. 105 e  
106: 401 (n), 404 e 846; art. 107: 265 (n) e 846; art. 109: 266 (n), 372, 845 e  
846; art. 110: 534 (n) e 846; artt. 111 e 112: 376, 378, 379, 846; art. 115: 269 (n),  
389, 846; art. 120: 397, 398, 399; artt. 121 secondo comma: 398 e 400; art. 122,  
42 e 400; art. 124: 404; artt. 125, 126: 408; artt. 127 e 128: 406; artt. 129:  
418; art. 131: 417 e 418; art. 131 terzo comma: 42; artt. 131 quinto e sesto  
comma: 43; art. 132: 418; art. 133: 518; art. 134: 260 (n); art. 135: 520, 521;  
art. 136: 520; art. 137 terzo comma: 31; art. 140: 241 (n); art. 141: 615 (n);  
art. 142: 529 e 615 (n); art. 143 primo comma: 34; art. 144: 546, 554, 557,  
562, 563; art. 144 primo comma: 538 e 547; art. 144 quarto comma: 605;  
art. 145: 107, 532 (n), 551; art. 146: 107, 568, 571 (n), 576; art. 147: 561, 564,

- 582, 583, 584, 588, 592, 607; art. 147 nono comma: 580; art. 147 ultimo comma: 547 e 589; art. 148: 392, 604, 603; art. 150: 560; art. 150 primo comma: 34; art. 151: 561 (n), 572; art. 151 primo comma: 547, 594, 595; art. 152: 601; art. 152 primo e secondo comma: 594; art. 153: 548; art. 155: 609 (n); art. 157: 519 (n), 611; art. 157 lett. a: 621 (n); art. 158: 530; artt. 162 e 164: 355, 363; artt. 165-168: 740; art. 178: 756; art. 182: 749; art. 193: 747 (n), 752 (n); art. 196: 755 (n); artt. 204-221: 530 (n), 767; artt. 225, 226 e 227 primo comma: 781 (n); art. 230: 782 (n); artt. 236 e 237: 785 (n); artt. 255, 256: 32; art. 256 quarto comma: 35; art. 257: 794 (n); art. 258 primo comma: 35; art. 259: 32; artt. 316-335: 832; art. 318: 832; art. 328: 511; art. 332: 303.
- L. 28 LUGLIO 1967 N. 641: 212.  
L. 28 LUGLIO 1967 N. 696: 792.  
L. 6 AGOSTO 1967 N. 688: 285.  
L. 6 AGOSTO 1967 N. 765: 774 (n).  
D.M. TESORO 2 SETTEMBRE 1967: 134.  
CIRC. 21 SETTEMBRE 1967 N. 6/37045: 582 (n).  
CIRC. 12 OTTOBRE 1967 N. 6/38497: 576.  
D.P.R. 17 OTTOBRE 1967 N. 1019 (G.U. n. 284 del 14 novembre 1967): 705.  
D.M. 19 OTTOBRE 1967 (G.U. n. 37 del 12 febbraio 1968): 352, 358 (n).  
CIRC. 20 OTTOBRE 1967 N. 1/82815: 585 (n).  
L. 31 OTTOBRE 1967 N. 1083: art. 1 secondo comma: 31.  
D.M. TESORO 8 NOVEMBRE 1967: 124.  
DECR. PRES. CONS. 10 NOVEMBRE 1967 (G.U. n. 15 del 19 gennaio 1968): 713.  
CIRC. 18 NOVEMBRE 1967 N. 6/41087: 585 (n).  
DECR. PRES. CONS. 22 NOVEMBRE 1967 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1968): 711.  
DECR. PRES. CONS. 28 NOVEMBRE 1967 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1968): 715.  
DECR. PRES. CONS. 28 NOVEMBRE 1967 (G.U. n. 26 del 30 gennaio 1968): 709.  
DECR. PRES. CONS. 15 DICEMBRE 1967 (G.U. n. 25 del 29 gennaio 1968): 713.  
DECR. PRES. CONS. 4 GENNAIO 1968 (G.U. n. 48 del 23 febbraio 1968): 704.  
DECR. PRES. CONS. 16 GENNAIO 1968 (G.U. n. 74 del 20 marzo 1968): 703.  
D.M. 19 GENNAIO 1968 (G.U. n. 31 del 5 febbraio 1968): 409.  
D.L. 22 GENNAIO 1968 N. 12: artt. 24 e 25: 784 (n).  
DECR. PRES. CONS. 5 FEBBRAIO 1968 (G.U. n. 109 del 30 aprile 1968): 714.  
D.P.R. 7 FEBBRAIO 1968 N. 155 (G.U. n. 73 del 18 marzo 1968): 712.  
D.P.R. 21 FEBBRAIO 1968 N. 251 (G.U. n. 85 del 1° aprile 1968): 712.  
D.P.R. 21 FEBBRAIO 1968 N. 252 (G.U. n. 85 del 1° aprile 1968): 704.  
D.P.R. 23 FEBBRAIO 1968 N. 253 (G.U. n. 85 del 1° aprile 1968): 700.  
D.P.R. 23 FEBBRAIO 1968 N. 320 (G.U. n. 91 dell'8 aprile 1968): 708.  
DECR. PRES. CONS. 27 FEBBRAIO 1968 (G.U. n. 173 del 10 luglio 1968): 711.  
D.L. 27 FEBBRAIO 1968 N. 79: 780 (n); art. 1: 722, 724, 726, 730; art. 60: 75 (n).  
L. 1° MARZO 1968 N. 217: 207.  
D.P.R. 11 MARZO 1968 N. 1090 (G.U. n. 276 del 28 ottobre 1968): 107 (n).  
L. 12 MARZO 1968 N. 315: 480; art. 2: 334, 259 (n), 841.  
L. 12 MARZO 1968 N. 326: 408, 414, 461, 462; art. 1: 464; art. 10: 413; art. 15: 484.  
L. 18 MARZO 1968 N. 182: 84, 785 (n).  
L. 18 MARZO 1968 N. 241: 75 (n), 780 (n).  
L. 20 MARZO 1968 N. 391: 586 (n); art. 1: 586.  
L. 20 MARZO 1968 N. 392: art. 1: 844.  
D.P.R. 20 MARZO 1968 N. 719 (G.U. n. 154 del 18 giugno 1968): 700.  
D.M. 23 MARZO 1968: 328; art. 3: 312 (n).  
D.M. 23 MARZO 1968 (G.U. n. 112 del 4 maggio 1968): 310.  
DECR. PRES. CONS. 25 MARZO 1968 (G.U. n. 185 del 22 luglio 1968): 712.

- L. 28 MARZO 1968 N. 437: 33, 44, 47, 83, 285, 622, 759 (n), 766, 767, 768 (n);  
art. 7: 284; artt. 8 e 9: 774 (n).  
D.M. 30 MARZO 1968 (G.U. n. 133 del 27 maggio 1968): 319; artt. 1 e 2: 321.  
D.P.R. 2 APRILE 1968 N. 657 (G.U. n. 133 del 27 maggio 1968): 703.  
CIRC. 9 MAGGIO 1968 N. 6/54973: 585 (n), 596.  
D.P.R. 9 MAGGIO 1968 N. 759 (G.U. n. 169 del 6 luglio 1968): 708.  
CIRC. CASS. MEZZ. 23 MAGGIO 1968 N. 6/55806: 602 (n).  
DECR. PRES. CONS. 28 MAGGIO 1968 (G.U. n. 167 del 4 luglio 1968): 710.  
DECR. PRES. CONS. 7 GIUGNO 1968 (G.U. n. 169 del 6 luglio 1968): 712.  
D.P.R. 14 GIUGNO 1968 N. 297 (G.U. n. 216 del 26 agosto 1968): 715.  
D.M. TESORO 13 LUGLIO 1968 N. 264974 (G.U. n. 195 del 2 agosto 1968): 484.  
D.P.R. 3 AGOSTO 1968 (G.U. n. 50 del 25 febbraio 1969): 107 (n).  
D.L. 30 AGOSTO 1968 N. 917: art. 11: 852, 857.  
D.L. 30 AGOSTO 1968 N. 918: 362 (n); art. 20: 855.  
DECR. PRES. CONS. 14 OTTOBRE 1968 (G.U. n. 294 del 19 novembre 1968): 702.  
L. 21 OTTOBRE 1968 N. 1088: 852.  
L. 25 OTTOBRE 1968 N. 1089: 855; art. 4: 247 (n), 841.  
D.P.R. 11 DICEMBRE 1968 N. 1497 (G.U. n. 80 del 28 marzo 1969): 712.  
D.P.R. 11 DICEMBRE 1968 N. 1514 (G.U. n. 96 del 15 aprile 1969): 708.  
DECR. PRES. CONS. 7 MARZO 1969 (G.U. n. 101 del 19 aprile 1969).  
D.P.R. 31 MARZO 1969 N. 233 (G.U. n. 130 del 23 maggio 1969): 704.  
L. 8 APRILE 1969 N. 160: 84, 612 (n); art. 1 secondo comma: 14; art. 2: 75 (n),  
76 (n), 77 (n), 848, 849; art. 3: 78 (n).  
CIRC. 15 APRILE 1969 N. 4450: 546.  
D.P.R. 5 MAGGIO 1969 N. 287 (G.U. n. 153 del 19 giugno 1969): 707.  
D.P.R. 5 MAGGIO 1969 N. 288 (G.U. n. 153 del 19 giugno 1969): 700.  
D.P.R. 5 MAGGIO 1969 N. 367 (G.U. n. 178 del 16 luglio 1969): 715.  
D.P.R. 14 GIUGNO 1969 N. 468 (G.U. n. 196 del 4 agosto 1969): 703.  
DECR. PRES. CONS. 1° AGOSTO 1969 (G.U. n. 246 del 27 settembre 1969): 712.  
D.M. 1° SETTEMBRE 1969 (G.U. n. 222 del 1° settembre 1969): 326.  
D.M. 1° SETTEMBRE 1969 (G.U. n. 234 del 15 settembre 1969): 331 (n).  
L. 30 OTTOBRE 1969 N. 791: 766 (n), 779.  
D.M. 8 NOVEMBRE 1969 (G.U. n. 296 del 24 novembre 1969): 310, 312, 326, 328;  
art. 3: 313.  
D.P.R. 20 NOVEMBRE 1969 N. 1030 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 1970): 703.  
L. 26 NOVEMBRE 1969 N. 828: 857.  
L. 26 NOVEMBRE 1969 N. 930: 267 (n), 392 (n), 534 (n).  
L. 10 DICEMBRE 1969 N. 970: 347 (n).  
D.M. 17 DICEMBRE 1969 (G.U. n. 326 del 29 dicembre 1969): 310, 326; artt. 1  
e 3: 316 (n); art. 3: 316, 330; art. 4: 314, 329; art. 4 secondo comma: 314 (n).  
D.P.R. 9 GENNAIO 1970 (G.U. n. 40 del 14 febbraio 1970): 705.  
D.M. 14 GENNAIO 1970 (G.U. n. 67 del 14 marzo 1970): 352, 358 (n).  
D.M. 15 GENNAIO 1970 (G.U. n. 43 del 18 febbraio 1970): 528 (n).  
D.P.R. 2 FEBBRAIO 1970 N. 88 (G.U. n. 72 del 21 marzo 1970): 705.  
L. 5 FEBBRAIO 1970 N. 21: art. 13: 785 (n); artt. 28 e 29: 787 (n); art. 30:  
780 (n); art. 30 ultimo comma: 785 (n), 781 (n).  
D.L. 6 FEBBRAIO 1970 (G.U. n. 55 del 3 marzo 1970): 409 (n).  
D.P.R. 24 FEBBRAIO 1970 N. 96 (G.U. n. 80 del 31 marzo 1970): 702.  
D.P.R. 5 MARZO 1970 N. 205 (G.U. n. 112 del 6 maggio 1970): 715.  
D.P.R. 9 MARZO 1970 N. 148 (G.U. n. 97 del 17 aprile 1970): 707.  
D.P.R. 9 MARZO 1970 N. 149 (G.U. n. 97 del 17 aprile 1970): 707.  
R.D. 16 MARZO 1970 (G.U. n. 97 del 17 aprile 1970): 773 (n).  
D.P.R. 10 APRILE 1970 N. 291 (G.U. n. 130 del 26 maggio 1970): 705.  
L. 6 MAGGIO 1970 N. 241: 3 (n).

- L. 16 MAGGIO 1970 N. 281: 106, 215; **art. 4:** 847; **art. 9:** 202 (n) 839; **art. 17:** 95 (n), 201 (n), 214, 417, 404, 838.
- L. 3 LUGLIO 1970 N. 504: 174.
- D.L. 27 AGOSTO 1970 N. 621: 348 (n).
- D.L. 26 OTTOBRE 1970 N. 745 (G.U. n. 272 del 1970): 77; **art. 44:** 32, 46, 249 (n), 251 (n), 253 (n), 255 (n), 262 (n), 321, 322, 319, 340 (n), 348 (n), 349, 351; **art. 46:** 78 (n), 848, 858; **art. 49:** 854 e **art. 52:** 77 (n).
- D.P.R. 28 OTTOBRE 1970 N. 1149 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 1971): 710.
- L. 5 NOVEMBRE 1970 N. 823: 741 (n).
- L. 8 DICEMBRE 1970 N. 1034: 46, 77 (n), 249 (n), 251 (n), 253 (n), 255 (n), 262 (n), 319, 322, 340 (n), 348, 349, 351, 854, 858; **art. 18:** 409.
- L. 30 DICEMBRE 1970 N. 1295: 535 (n), 561 (n).
- D.P.R. 9 GENNAIO 1971 N. 13: 3 (n).
- D.M. 26 GENNAIO 1971 (G.U. n. 47 del 23 febbraio 1971): 485.
- D.M. 5 FEBBRAIO 1971 (G.U. n. 80 del 31 marzo 1971): 322.
- L. 11 FEBBRAIO 1971 N. 11: 856.
- L. 12 FEBBRAIO 1971 N. 8: **art. 15:** 855.
- D.M. 19 FEBBRAIO 1971 (G.U. n. 95 del 17 aprile 1971): 393.
- L. 22 MARZO 1971 N. 184: **art. 1:** 246 (n), 840; **art. 5:** 246 (n); **art. 8:** 246 (n) e 840.
- L. 15 APRILE 1971 N. 205: 14, 77 (n), 78 (n), 84, 397, 404, 417, 847, 848, 849; **articolo unico, terzo comma:** 850.
- D.L. 5 LUGLIO 1971 N. 430: 256 (n); **art. 6:** 255 (n), 342.
- D.L. 5 LUGLIO 1971 N. 432: 227 (n), 235, 850, 857.
- L. 4 AGOSTO 1971 N. 592: 227 (n), 235, 857 (n).
- L. 4 AGOSTO 1971 N. 594: 255 (n), 256 (n), 342.
- L. 6 OTTOBRE 1971 N. 853: 2, 20, 42, 68, 89 (n), 112, 201 (n), 226, 275 (n), 319, 393, 408, 413, 535 (n), 546, 559, 602, 612, 767, 779, 811, 837; **art. 1:** 5 (n), 204 (n), 358, 516 (n), 517 (n), 518 (n), 522, 523 (n), 524 (n), 526 (n), 536 (n), 558, 560, 597, 610 (n), 611 (n), 731, 768 (n); **art. 1 primo comma:** 1 (n); **art. 1 terzo comma:** 26 (n), 48; **art. 1 quarto comma:** 32; **art. 1 quinto comma:** 771 (n), 773 (n), 778 (n); **art. 1 sesto comma:** 41; **art. 1 settimo comma:** 32, 35, 36, 47, 793 (n), 812; **art. 1 ottavo e nono comma:** 26 (n) e 48; **art. 1 penultimo comma:** 31; **art. 1 ultimo comma:** 8, 9; **art. 2:** 14, 18, 19, 23, 193, 414, 754 (n); **art. 3 primo comma:** 28; **art. 3 ultimo comma:** 96 (n); **art. 4:** 95 (n), 113, 215, 397, 404, 414 (n), 417, 521, 569, 605; **art. 4 primo comma:** 43, 214; **art. 4 quarto comma:** 29 (n), 33, 44, 532 (n), 533 (n), 537 (n), 539, 552 (n), 556, 599, 603, 606; **art. 5:** 749 (n); **art. 5 primo e terzo comma:** 95 (n); **art. 6:** 38, 52 (n), 755 (n); **art. 7:** 189 (n), 191, 270 (n), 276 (n), 278; **art. 7 secondo, terzo e quarto comma:** 190 (n); **art. 7 settimo, ottavo e nono comma:** 245 (n); **art. 8:** 294, 333; **art. 9:** 41, 109 (n), 111, 338, 339; **art. 10:** 294, 336, 394; **art. 10 tredicesimo comma:** 46; **art. 13:** 266 (n), 372, 373 (n); **art. 13 primo e terzo comma:** 372 (n); **art. 15:** 248 (n), 265 (n), 269 (n), 293, 389; **art. 15 quinto comma:** 401 (n); **art. 16:** 80 (n), 850; **art. 16 terzo comma:** 394 (n); **art. 16 quarto comma:** 8; **art. 17:** 77 (n); **art. 17 primo comma:** 28 (n).
- L. 29 NOVEMBRE 1971 N. 1043: 757; **art. 1:** 753 (n); **art. 2:** 752 (n) e 753 (n); **art. 4:** 753 (n).
- L. 3 DICEMBRE 1971 N. 1102: 849.

## INDICE ANALITICO-ALFABETICO (\*\*)

- Abitati.** — V. Basilicata, *Risanamento Rioni « Sassi », Trasferimento degli abitati.*
- Abitato di Licata.** — V. Sicilia.
- Abruzzi:**  
 Applicazione del T.U., 1 (1).  
 Consorzi di sviluppo industriale, 703; 703 (n.).
- Acqua potabile.** — V. Basilicata.
- Acquedotti.** — V. Basilicata; Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria (Opere di interesse enti locali, — opere comunali);* Sicilia.
- Agevolazioni contributive e creditizie.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (— agricoltura, — comprensori di zone irrigue).*
- Agevolazioni fiscali.** — V. anche: Basilicata, *Esenzioni fiscali;* Cassa per il Mezzogiorno; Sardegna; Sicilia: Agricoltura (utili reinvestiti in iniziative dell'), 234 (78).
- Consorzi industriali,** 267 (110 e n.), 392 (n.), 534 (148), 603 e ss.
- Finanziamenti banche meridionali (privilegi pei),** 254 (93), 351, 391 e s.
- Industria:**  
 — dazi doganali (e imposte di congruaggio), 385.  
 — durata, 264 (105).  
 — idrocarburi, 270 (116), 391.  
 — imposta bollo, 391.  
 — imposta consumo energia elettrica, 269, 113, 385 e ss.  
 — imposta fabbricazione oli minerali, 269 (113), 385 e ss.  
 — imposta generale entrata:  
 — — modalità di godimento:  
 — — — acquisti materiali e macchinari esteri, 383.  
 — — — acquisti materiali e macchinari nazionali, 383.  
 — — — declaratoria intendentizia, 381 e s.  
 — — — esecuzione in appalto lavori, 382 e s.  
 — — — registro carico materiali e macchinari agevolati, 383 e s.  
 — — — sanzioni, 385.  
 — — — visti di installazione, 384.  
 — — riduzione alla metà, 266 e s. (109<sup>b</sup>), 380 e s.  
 — imposta ricchezza mobile:  
 — — redditi industriali e afferenti attività commerciale:  
 — — — beneficiari, 264 (106), 354.  
 — — — iniziative agevolabili, 264 (106), 355 e ss.  
 — — — modalità di godimento, 264 (106), 358 e ss.  
 — — — redditi esentabili, 264 (106), 355.  
 — — utili reinvestiti in iniziative industriali:  
 — — — beneficiari, 265 (107), 364 e s.

---

(\*\*) I numeri indicano le pagine; quelli tra parentesi gli articoli delle norme; gli esponenti indicano i commi degli articoli richiamati; n. indica la nota.

- — — condizioni e formalità, 265 (107), 365 e s.
- — — investimento sotto forma di partecipazione, 265 (107), 366 e ss.
- — — modalità di richiesta, 265 (107), 364 e s.
- — — presupposti, 265 (107), 361 e ss.
- — — redditi da sfruttamento di terreni al servizio dello stabilimento, 265 (107), 370 e s.
- imposta società, 269 (115), 388 e ss.
- registrazione a tassa fissa:
- — atti società industriali (modalità di godimento), 268 e ss. (111-112), 364 e ss.
- — atti traslativi di immobili (modalità di godimento), 266 e ss. (108-110), 371 e ss.
- Modalità di applicazione, 269 (114).
- Agricoltura:**
- Agevolazioni fiscali. — V. Agevolazioni fiscali.
- Anticipazioni per mutui. — V. *Fondo a rotazione* ecc.
- Bonifica integrale, 231 (71), 241 e s.
- Bonifica montana, 232 (72).
- Comprensori zone irrigue e di valorizzazione agricola, 523 (140). — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (in agricoltura)*.
- Consorzi di bonifica. — V. *Comprensori* ecc.; Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (in agricoltura)*.
- Contributi e sussidi ex piano verde: — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (in agricoltura)*:
- applicazione regolam. comunitario n. 17/64, 230 (66), 237 e s.
- approvvigionamento idrico, 231 (69), 240.
- coltivazioni arboree, 230 (68), 239 e s.
- difesa fitosanitaria, 230 (67), 238 e s.
- esportazione prodotti ortofrutticoli e agrumari, 232 (7), 243.
- miglioramento strutture aziendali, 229 (65), 236.
- viabilità rurale, 231 (69), 240.
- Cooperative agricole. — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (in agricoltura)*.
- Direttive attuazione interventi nel Mezzogiorno, 231 (70<sup>2</sup>).
- Energia elettrica per uso agricolo (impianti di), 518 (139), 522.
- Fondo rotazione credito agrario miglioramento, 227 (64), 235 e s.
- Miglioramento fondiario, 231 (71). — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (in agricoltura)*.
- Mutui Cassa depositi e prestiti. — V. Cassa depositi e prestiti.
- Norme applicabili, 227 (63), 234 e ss.
- Opere di bonifica, 231 e s. (71-72), 241 e s.
- Opere di miglioramento fondiario, 231 (71), 234 (76), 243 (n.).
- Opere private di bonifica, 234 (77), 243.
- Piano verde. — V. anche: *Contributi e sussidi*:
- criteri di intervento, 231 (70).
- ripartizione spesa, 231 (70).
- Rimboschimento e rinsaldamento terreni demaniali. — V. Basilicata; Calabria.
- Società finanziaria agricola. — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (in agricoltura)*.
- Ambiente.** — V. Progetti speciali di interventi organici, *Contenuto*.
- Anticipazioni.** — V. Agricoltura, *Fondo di rotazione*, ecc.
- Approdi.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria (Opere di interesse enti locali, — opere comunali e/o provinciali)*.
- Approvvigionamento idrico.** — V. Agricoltura, *Contributi*; Opere pubbliche, *Interventi Cassa Mezzogiorno*.
- Aree metropolitane (attrezzatura).** — V. Progetti speciali di interventi organici.
- Aree e nuclei di sviluppo industriale.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno,

- Interventi, (Comprensori);* Industria e commercio.
- Consorzi:**
- agevolazioni fiscali. — V. Agevolazioni fiscali.
  - approvazione statuto, 532 (145), 546 e ss.
  - costituzione, 531 (144), 546.
  - espropriazioni:
    - — concessione prestito Cassa, 596.
    - — contributo a fondo perduto Cassa, 596.
    - — concorso finanziario Cassa, 594 e s.
    - — esecuzione opere consortili, 595.
    - — in genere, 533 (147), 557, 561 e ss., 582.
    - — procedimento, 583 e ss.
    - — terreni da cedere all'impresa, 595.
  - finanziamenti, 537 (154), 602 e s.
  - opere consortili:
    - — competenza, 535 (149).
    - — esecuzione, 575 e s.
    - — gestione e manutenzione, 531 (144), 562 e s.
    - — opere eseguite dai consorzi, 535 e s. (151-154).
    - — porti e aeroporti, 535 (150), 559 e s.
  - piani regolatori:
    - — approvazione, 568 e ss.
    - — concorso finanziario Cassa, 535 (151), 572 e ss.
    - — effetti:
      - — — rapporti con piano territoriale di coordinamento, 579.
      - — — sui privati, 580.
      - — — sulla pianificazione comunale, 576 e ss.
      - — — in genere, 533 (146), 563 e ss.
      - — — in redazione, 533 (146), 568 e ss.
    - — realizzazione case popolari lavoratori, 535 (151), 602.
    - — realizzazione infrastrutture e rustici industriali, 597 e ss.
    - — vigilanza e tutela, 531 (144), 605 e ss.
- Costituzione, 538 e ss.
- Differenza tra aree e nuclei, 545 e ss.
- Riconoscimento (requisiti pel), 540 e ss.
- Artigianato.** — V. anche: Sardegna. Contributi, 394 (118).
- Riserva di forniture e lavorazioni delle PP.AA., 395 (119), 397.
- Ascoli Piceno (Provincia di).** — V. Comprensori di bonifica, *Fiume Tronto.*
- Associazioni produttori agricoli.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— *agricoltura*).
- Attuazione interventi Mezzogiorno (Direttive per l').** — V. Agricoltura.
- Autostrade e strade.** — V. Basilicata, *Opere stradali*; Calabria, *Opere stradali*; Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (in tutti i comprensori)*, *Comprensori di sviluppo turistico*; Opere pubbliche, *Autostrade, Strade statali, Opere interesse enti locali (opere comunali)*; Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria.*
- Bacini idrografici (Elenco dei).** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— *nei comprensori di zone irrigue, ecc.*).
- Bacino del Liscia.** — V. Sardegna.
- Banco di Napoli.** — V. Industria e commercio.
- Banco di Sicilia.** — V. Industria e commercio.
- Bari (Città vecchia di).** — V. Puglia.
- Basilicata.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*; Opere pubbliche.
- Acqua potabile (fornitura di), 764 (174 n. 8).
- Acquedotti. — V. anche: *Ente autonomo acquedotto pugliese*:
- conservazione:
    - — comuni separati, 745 (176<sup>4</sup>).
    - — consorzio di comuni:
      - — — costituzione, 745 (176<sup>7</sup>).
      - — — deliberazioni, 745 (176<sup>9</sup>).
      - — — formazione, 745 (176<sup>5</sup>).

- — — progetto, 745 (176<sup>o</sup>).
- — — ricorso contro ripartizione spesa, 745 (176<sup>o</sup>).
- — — statuto, 745 (176<sup>o</sup>).
- manutenzione ordinaria:
  - — norme applicabili, 745 (176<sup>1</sup>).
  - — onere della spesa, 745 (176<sup>2-3</sup>).
- Consorzi di sviluppo industriale, 708.
- Ente autonomo acquedotto pugliese. —
  - V. anche: *Acquedotti*:
  - interventi sostitutivi, 821 (301<sup>2</sup>).
  - opere di interesse degli enti locali, 821 (301<sup>1</sup>).
- Ente irrigazione Puglia e Lucania:
  - consorzi di bonifica, 821 (300<sup>2</sup>).
  - contributi, 821 (300<sup>1</sup>).
- Esenzioni fiscali, 745 (177).
- Frane (consolidamento delle), 744 (174 n. 6), 822 (302).
- Opere pubbliche. — V. anche: Opere pubbliche:
  - dichiarazione di p.u., 744 (175<sup>1</sup>), 822 (302).
  - indennità di espropriazione, 744 (175<sup>2</sup>), 822 (302).
- Opere stradali:
  - manutenzione:
    - — affidamento alle province, 826 (315<sup>4</sup>).
    - — determinazione spesa, 826 (315<sup>1</sup>).
    - — liquidazione contributi, 826 (315<sup>2-3</sup>).
  - strade comunali:
    - — accesso a stazioni ferroviarie, 744 (174 n. 5).
    - — allacciamenti tra Comune e frazioni, 744 (174 n. 4).
    - — manutenzione ordinaria, 825 (313).
    - — modifiche percorso, 825 (312).
    - — ripartizione spesa 825 (314).
    - — utilizzazione e sistemazione, 744 (174 n. 3).
  - strade provinciali, 744 (174 n. 2).
- Rimboschimento e rinsaldamento terreni, 743 (174 n. 1), 746 (178).
- Risanamento Comuni di Campomaggiore e Matera, 744 (174 n. 7).
- Risanamento Rioni « Sassi »:
  - adempimenti Genio civile, 750 (185).
  - agevolazioni fiscali, 755 (197).
  - alloggi popolari:
    - — assegnazione:
      - — — beneficiari, 749 (183<sup>3</sup>).
      - — — commissione, 750 (186).
      - — — domanda, 749 (183<sup>5</sup>).
      - — — esclusione, 749 (183<sup>4</sup>).
    - — canone di locazione, 751 (189).
    - — cessione di proprietà, 751 (190).
    - — costruzione, 749 (182).
    - — gestione, 751 (188).
    - — occupazione (termine per l'), 751 (187).
  - costruzione borgate rurali, 746 (179<sup>1</sup>, lett. c).
  - dichiarazione di inabilità, 749 (183<sup>1</sup>).
  - edifici di culto, 752 (192).
  - espropriazioni (stanziamenti per), 752 (191).
  - finanziamenti e contributi statali, 748 (181).
  - opere di puntellamento, 754 (195).
  - piano di sistemazione e conservazione:
    - — attuazione, 754 (194).
    - — concorsi, 752 (193).
  - piano di trasferimento:
    - — aggiornamento, 748 (180).
    - — approvazione, 748 (180<sup>o</sup>).
  - riparazione ambienti, 746 (179<sup>1</sup> lettera b).
  - sgombero immobili, 749 (183), 750 (185).
  - sistemazione a unità edilizia, 750 (184).
  - trasferimento parziale rioni inabitabili, 746 (179<sup>1</sup> lett. a).
  - tutela artistica e paesistica, 755 (196).
- Sistemazione idraulica, 743 (174 n. 1).
- Strade ordinarie, 743 (174).
- Trasferimento degli abitati:
  - assegnazione gratuita aree, 823 (305).

- assegnazione integrativa terreno, 823 (306).
- demolizione case, 824 (310).
- distribuzione aree, 824 (309).
- norme costruttive e igieniche, 825 (311).
- piani di trasferimento:
  - — approvazione, 824 (307).
  - — compilazione, 823 (303).
  - — pubblicazione, 823 (304).
  - piano regolatore, 824 (308).
- Bonifica integrale.** — V. Agricoltura.
- Bonifica montana.** — V. Agricoltura.
- Borgo (Zona radiale esterna di).** — V. Sicilia, *Comune di Palermo* (— *risanamento di alcuni mandamenti*).
- Calabria.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*; Industria e commercio; Opere pubbliche.
- Abitati:**
  - consolidamento, 759 (202<sup>1</sup>), 762 (211).
  - contributi costruzione nuovi alloggi, 762 (211).
  - difesa dal mare, 759 (204<sup>3</sup>).
  - spostamento, 759 (202<sup>3</sup>, 204<sup>5</sup>).
  - trasferimento, 762 (211), 772 e ss., 773 (n. 8). — V. anche: *Trasferimento abitati*.
- Acquisto terreni, 759 (204<sup>5</sup>).
- Addizionale « pro-Calabria », 779.
- Agevolazioni tributarie, 764 (219), 776 (12).
- Autorizzazioni di spesa, 765 (220).
- Bonifica:**
  - contributi, 760 (207), 771 e s.
  - integrale, 760 (206), 761 (208).
  - montana e valliva, 759 (204<sup>1</sup>).
  - opere di, 757 (198).
- Concessioni derivazione acqua (revo-  
ca delle), 764 (216).
- Consorzi di sviluppo industriale, 708 e ss.
- Dichiarazione di p.u., 758 (199), 775 (11), 822 (302).
- Dichiarazione di indifferibilità e urgenza, 758 (199), 775 (11).
- Ferrovie:**
  - complementari (opere relative alle), 757 (198).
  - linea Paola-Cosenza, 765 (222), 779.
- Frane:**
  - consolidamento, 759 (202<sup>1</sup>), 822 (302).
  - manutenzione opere, 759 (202<sup>2</sup>).
  - prevenzione, 759 (204<sup>2</sup>).
- Interventi aggiuntivi,** 760 (205), 767 e ss.
- Opera Sila,** 764 (215).
- Opere straordinarie:**
  - collaudazione, 758 (201<sup>3</sup>).
  - costruzione, 758 (201<sup>1</sup>).
  - manutenzione:
    - — protrazione (della), 758 (201<sup>4</sup>).
    - — stanziamenti, 758 (201<sup>2</sup>).
  - ripartizione spesa, 758 (200).
  - strade comunali:
    - — manutenzione (spese di):
      - — — assunzione, 825 (313).
      - — — determinazione, 825 (314).
      - — — ripartizione, 826 (315).
    - — modifiche del percorso, 825 (312).
  - viabilità ordinaria, 757 (198).
- Opere straordinarie:**
  - classificazione territori calabresi, 760 (206).
  - Comitato di coordinamento, 761 (209), 769 e ss. (5-6).
  - completamento, 778 (20).
  - consegna, 764 (217).
  - contributi, 760 (207).
  - costituzione uffici speciali, 763 (214), 777 (16).
  - dichiarazione di p.u., 764 (218).
  - esecuzione, 763 (213), 764 (215), 775 (10).
  - manutenzione, 761 (208), 776 (13).
  - piano organico, 759 (204).
  - progetti esecutivi, 774 (9).
  - relazione al Parlamento, 765 (221).
- Pendici (stabilità delle),** 759 (204<sup>1</sup>).
- Piano Calabria.** — V. *Opere straordinarie*.

- Piano regolatore, 761 (210).  
 Porti (opere relative ai), 757 (198).  
 Progetti esecutivi, 763 (212).  
 Programma annuale interventi, 761 (210).  
 Rimboschimento e rinsaldamento terreni, 759 (203, 204<sup>5</sup>).  
 Sistemazione idraulica (opere relative alla), 757 (198), 759 (204<sup>4</sup>).  
 Sistemazione idraulico-forestale, 759 (204<sup>1</sup>), 761 (208).  
 Terreni boschivi, 776 (15).  
 Territorio di competenza Cassa, 1 (1), 760 (206).  
 Trasferimento abitati. — V. anche:  
*Abitati:*  
 — costruzioni autorizzate, 763 (211).  
 — demolizione case, 825 (310).  
 — distribuzione aree, 824 (309).  
 — indennità di espropriazione, 822 (302).  
 — piani di trasferimento:  
 — — approvazione, 824 (307).  
 — — compilazione, 823 (303).  
 — — norme costruttive e igieniche, 825 (311).  
 — — piano regolatore, 824 (308).  
 — — pubblicazione, 823 (304).  
 Università (istituenda) della Calabria, 776 (14).  
 Viabilità ordinaria. — V. *Opere stradali*.  
**Campania.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*; Opere pubbliche.  
 Comune di Napoli:  
 — ammortamento mutui, 733 (162).  
 — contributo, 733 (161).  
 — emissione di obbligazione, 734 (163).  
 — programmazione e esecuzione opere, 734 (164).  
 Consorzi di sviluppo industriale, 701 e ss.  
 Leggi speciali per Napoli, 738 e ss.  
 Opere pubbliche:  
 — contributi, 732 (160).  
 — mutui:  
 — — concessione, 731 (159<sup>1</sup>).  
 — — garanzia (per i), 731 (159<sup>2-3</sup>).  
 — progettazione, 732 (159<sup>5</sup>).  
 — programmi, 732 (159<sup>4</sup>).  
 Piano di ricostruzione, 737 (168).  
 Zone terremotate (contributi per le):  
 — coltivatore del fondo:  
 — — diritto di rivalsa, 736 (166<sup>5</sup>).  
 — — sostituzione all'avente diritto, 736 (166<sup>1</sup>).  
 — — surrogazione all'avente diritto, 736 (166<sup>3-4</sup>).  
 — delegazione della Cassa per il Mezzogiorno, 737 (167).  
 — edilizia rurale:  
 — — nuove costruzioni, 735 (165<sup>1</sup>).  
 — — premio di acceleramento, 735 (165<sup>3</sup>).  
 — — requisiti del fabbricato, 735 (165<sup>7</sup>).  
 — — riparazioni e ricostruzioni, 735 (165<sup>2</sup> e <sup>6</sup>).  
**Cassa Depositi e Prestiti:**  
 Anticipazioni costruzione alloggi a Bari, 741 (171<sup>3-4</sup>).  
 Mutui ai Comuni:  
 — acquisto aree industriali, 256 (95).  
 — agro romano e pontino, 820 (299).  
 — Comune di Napoli, 731 e s. (159, 160, 162).  
 — Comune di Palermo, 786 (240).  
 — esecuzione opere pubbliche, 196 (46), 202 (60), 212, 217.  
**Cassa per il Mezzogiorno.** — V. anche: Agevolazioni fiscali; Aree e nuclei di sviluppo industriale; Artigianato; Industria e commercio; Opere pubbliche; Pesca; Turismo.  
 Agevolazioni fiscali, 68 (18), 70 e s.  
 Applicabilità T.U. n. 1775 del 1933, 105 (35), 106.  
 Bilancio, 54 (15), 67.  
 Collegio dei revisori, 53 (13), 59 e ss.  
 Confini, 2 e ss.  
 Consiglio di amministrazione:  
 — comitato esecutivo, 53 (12), 57 e s.  
 — composizione, 52 (10<sup>1-2</sup>).  
 — durata, 52 (10<sup>3</sup>), 827 (319).

- funzioni, 57 e ss.
- presidente (del), 52 (10), 59.
- scioglimento, 53 (11).
- Consulenza legale e difesa in giudizio, 55 (17), 68.
- Direttore generale, 52 (10<sup>4</sup>).
- Durata, 55 (16), 67 e ss.
- Enti collegati alla Cassa:
  - enti per il progresso tecnico e lo sviluppo civile:
    - — aggiornamento e perfezionamento quadri direttivi e intermedi imprese e PP.AA., 109 (42<sup>4</sup>), 114. — V. anche: Centro informazione e studi (Formez, oggi CFS).
    - — assistenza agli emigranti, 109 (42), 114.
    - — assistenza tecnica imprese agricole, 109 (42<sup>2</sup>). — V. anche: Istituto assistenza sviluppo Mezzogiorno (IASM).
    - — assistenza tecnica imprese industriali, 109 (42<sup>1</sup>). — V. anche: Istituto assistenza sviluppo Mezzogiorno (IASM).
    - — attività sociali e educative, 109 (42<sup>4</sup>). — V. anche: Centro formazione e studi (FORMEZ, oggi CFS).
    - — formazione e addestramento professionale, 109 (42<sup>3</sup>), 113 e s., 415 (131<sup>5</sup>).
  - Enti attuazione opere d'interesse industriale, commerciale e tecnico. 109 (41), 112.
  - istituti finanziamento a medio termine:
    - — C.I.S., 108 e s. (40), 110 e s. — V. anche: Credito industriale sardo.
    - — I.R.F.I.S., 108 (40), 110 e s. — V. anche: Istituto regionale finanziamento industrie Sicilia.
    - — I.SV.E.I.MER, 108 (40), 110 e s. — V. anche: Istituto sviluppo economico Italia meridionale.
    - — vari, 108 (40), 110 e s.
  - società finanziaria agricoltura, 111 e s. — V. anche Finanziaria agricola Mezzogiorno (FIN.A.M.).
  - società finanziaria, 108 (40), 111, 258 (100).
- Finalità, 52 (9), 55 e s.
- Finanziamenti:
  - crediti IMI-ERP, 79 e s. (24), 85 e ss.
  - interventi:
    - — impegni in eccedenza, 76 (21).
    - — in genere, 74 (20), 75 (n.), 83 e s.
    - — utilizzazione disponibilità finanziarie, 77 (22).
  - operazioni finanziarie:
    - — assunzione prestiti esteri, 80 e s. (35-26), 89 e ss.
    - — conto fruttifero, 82 (28), 94.
    - — emissione obbligazioni, 80 (25), 88 e s.
    - — sconto e cessione titoli, 80 (25), 87 e s.
    - — piani regionali, 105 (36), 106.
    - — utilizzazione entrate, 78 (23), 84 e s.
- Interventi (attuazione degli). — V. anche: Industria e commercio, *Interventi della Cassa per il Mezzogiorno*; Opere pubbliche, *Interventi della Cassa per il Mezzogiorno*:
  - agricoltura. — V. anche: *comprensori*; Agricoltura, *Contributi*:
    - — agevolazioni contributive e creditizie, 622 e ss.
    - — assistenza tecnica imprese agricole, 415 (130<sup>4</sup>), 417.
    - — associazioni produttori agricoli, 232 (76), 244.
    - — cooperative agricole, 231 (74), 244.
    - — trasporti ferroviari e marittimi prodotti ortofrutticoli (riduzioni tariffarie), 232 (77), 244.
    - — ubicazione impianti, 231 (75), 244.
  - aree e nuclei di sviluppo industriale. — V. Aree e nuclei di sviluppo industriale.
  - artigianato. — V. Artigianato.
  - comprensori (in tutti i):
    - — competenze generali, 515 (133-134).
    - — elettrificazione, 518 (139), 522.

- — linee traghetto e ferroviarie, 517 (138), 521 e s.
- — scuole elementari e materne, 516 (136-137), 520 e s.
- — settore ospedaliero, 516 (136), 520 e s.
- — viabilità non statale, 516 (135), 520.
- comprensori (nei) di sviluppo turistico:
  - — delimitazione, 609 (155).
  - — mutui a tasso agevolato, 610 (156).
  - comprensori (nei) di zone irrigue e valorizzazione agricola:
    - — agevolazioni contributive e creditizie, 524 e s. (141-142), 529 e s., 611 (158).
    - — bacini idrografici (elenco dei), 611 e ss.
    - — fondo interbancario prestiti agricoli, 524 (141), 530.
    - — opere bonifica e miglioramento fondiario, 523 (140), 610 (157), 611 e ss.
    - — partecipazione in enti valorizzazione agricola, 526 (143), 531.
- industria e commercio. V. Industria e commercio.
- opere:
  - — approvazione progetti, 96 (31), 98 e s.
  - — collaudo, 95 (30), 99.
  - — dichiarazione di p.u., 94 (29), 98.
  - — direzione, 95 (30), 99.
  - — esecuzione:
    - — — diretta, 96 (32), 99 e s.
    - — — in affidamento, 96 (32), 100, 102.
    - — — in concessione, 96 (32), 100 e ss.
    - — gestione, 97 (33), 103.
    - — manutenzione, 97 (33), 103.
    - — osservanza leggi lavoro e contratti collettivi, 97 (34), 104.
    - — progettazione, 95 (30), 98 e s.
    - — Sardegna, 105 (37), 107.
    - — Sicilia, 105 (37), 107.
    - — trasferimento, 97 (33), 103.
  - opere pubbliche: — V. Opere pubbliche.
  - pesca. — V. Pesca.
  - procedimento amministrativo, 679 e ss.
  - ricerca scientifica applicata, 416 (132).
  - territori (nei) esterni ai comprensori, 610 e s. (157-158), 611.
  - turismo. — V. Turismo.
- Interventi (finanziamento degli). — V. *Finanziamenti*.
- Interventi (settori di):
  - calcolo della popolazione, 190 (44), 194.
  - riserva di investimenti pubblici, 189 (43), 191 e ss.
- Incentivi (coordinamento degli):
  - agevolazioni contributive, 630 e ss.
  - agevolazioni creditizie, 644 e ss.
  - anticipazioni su contributi, 647.
- Investimenti (programmazione degli):
  - opere infrastrutturali comuni a più fondi, 625, 679 e ss.
  - opere richieste da singole aziende, 628 e ss., 679 e ss.
  - prodotti agricoli e zootecnici, 623 e ss.
- Linee ferroviarie. — V. *Interventi (in tutti i comprensori)*.
- Linee traghetto. — V. *Interventi (in tutti i comprensori)*.
- Natura, 52 (9), 55 e s.
- Personale (della):
  - composizione, 54 (14<sup>1</sup>), 62 e ss.
  - ordinamento, 54 (14<sup>2</sup>), 65 e s.
  - regolamento, 66.
- Personalità giuridica, 52 (9<sup>1</sup>), 55 e ss.
- Rappresentanti in organi statali e in enti pubblici, 106 (39), 107 e s.
- Stipulazione contratti, 69 (19).
- Tariffe professionali, 69 (19), 73 e s.
- Utilizzazione acque (riserva di), 105 (35), 106.
- Utilizzazione servizi acquedotti e fognature, 105 (38), 107.

- Centri Interaziendali di addestramento professionale nell'industria (C.I.A. P.I.):**  
 Attività formativa, 149.  
 Personale, 150 e s.  
 Statuto-tipo, 147 e ss.
- Centri di ricerca scientifica e applicata.** — V. Ricerca scientifica e applicata.
- Centro di formazione e studi.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa (aggiornamento e perfezionamento quadri):*  
 Attribuzioni:  
 — aggiornamento quadri direttivi e intermedi, 415 (13<sup>1</sup>).  
 — attività sociali e educative, 415 (13<sup>2</sup>).  
 Durata, 144 (3).  
 Finalità, 143 (2).  
 Fondo comune, 146 (14).  
 Natura, 143 (1<sup>1</sup>).
- Organi:**  
 — assemblea:  
 — — attribuzioni, 144 (5<sup>3</sup>).  
 — — composizione, 144 (5<sup>1</sup>).  
 — — convocazione, 144 (6-7).  
 — — deliberazioni, 145 (7).  
 — — presidenza, 145 (7<sup>2</sup>).  
 — collegio dei revisori, 146 (13).  
 — comitato tecnico, 146 (12).  
 — consiglio di amministrazione:  
 — — attribuzioni, 145 (8<sup>3</sup>).  
 — — composizione, 145 (8<sup>1</sup>).  
 — — deliberazioni, 145 (9).  
 — — durata, 145 (8<sup>2</sup>).  
 — — presidente, 145 (8<sup>1</sup>).  
 — presidente, 145 (10).  
 — vicepresidente, 146 (11).  
 Sede, 143 (1<sup>2</sup>).  
 Soci, 143 (1).
- Cimiteri.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria (Opere di interesse enti locali, — opere comunali).*
- Circuito turistico di collegamento.** — V. Turismo.
- Cittaducale (Ex circondario di).** — V. Rieti (Comuni della provincia di).
- Coltivazioni arboree.** — V. Agricoltura, *Contributi.*
- Comitati zonali di sviluppo.** — V. Sardegna.
- Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.** — V. anche: Comitato interministeriale per la programmazione economica; Regioni meridionali:  
 Attribuzioni ex art. 5 T.U.:  
 — devoluzione al C.I.P.E., 25 (n.), 30 e ss.  
 — devoluzione alle Regioni meridionali, 25 (n.), 32 e s.
- Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (C.I.P.E.).** — V. anche: Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Progetti speciali di interventi organici, *Procedura di formazione:*  
 Attribuzioni (già spettanti al Comitato dei Ministri):  
 — funzioni attive, 25 (n.), 30 e ss.  
 — poteri di controllo, 33 e ss.
- Comprensori di bonifica:**  
 Comuni con più di 10.000 abitanti, 1 (1<sup>2</sup>), 3.  
 Fiume Tronto, 1 (1<sup>1</sup>), 3.  
 Latina, 1 (1<sup>1</sup>), 3.
- Comprensori di sviluppo turistico.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi; Turismo.*
- Comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi.*
- Comprensori (in genere).** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi.*
- Comune di Campomaggiore (Risana-mento del).** — V. Balicata.
- Comune di Matera (Risana-mento del).** — V. Basilicata.
- Comune di Palermo.** — V. Sicilia.
- Consorzi di bonifica.** — V. Agricoltura, *Comprensori zone irrigue; Cassa*

- per il Mezzogiorno, *Interventi (in agricoltura)*.
- Consorzi di sviluppo industriale.** — V. anche: Agevolazioni fiscali, *Consorzi industriali*; Aree e nuclei di sviluppo industriale; Lazio.
- Abruzzi e Molise, 703 e ss.  
Basilicata, 708.  
Calabria, 708 e ss.  
Campania, 701 e ss.  
Lazio, 699 e ss.  
Marche, 703.  
Puglia, 705 e s.  
Sardegna, 713 e ss.  
Sicilia, 710 e ss.
- Contratti collettivi (osservanza dei).** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (— opere)*.
- Contributi.** — V. Agricoltura.
- Contributi a fondo perduto.** — V. Industria e commercio.
- Contributi per invasi.** — V. Industria e commercio.
- Cooperative agricole.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (— agricoltura)*.
- Crediti IMI-ERP.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Finanziamenti*.
- Credito Industriale Sardo (C.I.S.).** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa (— istituti per il finanziamento a medio termine)*:
- Bilancio, 142 (24).  
Costituzione, 134 (1<sup>1</sup>).  
Durata, 134 (1<sup>2</sup>).  
Facoltà di firma, 141 (23).  
Fondi patrimoniali, 134 (3).  
Fondo speciale, 135 (4), 143 (28). — V. anche: *Interventi*.
- Interventi finanziari Cassa:**  
— aumenti fondo dotazione, 256 (96 lett. a).  
— costituzione fondi speciali, 256 (96 lett. b).  
— fondi provenienti da prestiti esteri, 257 (98).  
— misura, 257 (97).
- Liquidazione, 143 (28).  
Mutui e aperture di credito, 257 (99 lett. a).  
Operazioni di provvista e di impiego, 135 e s. (5-10).
- Organi:**  
— assemblea:  
— — attribuzioni, 137 (13).  
— — costituzione, 137 (11-12<sup>1</sup>).  
— — ordinaria, 137 (14).  
— — presidenza, 137 (12<sup>3</sup>).  
— — segretario, 137 (12<sup>4</sup>).  
— — straordinarie, 137 (14).  
— — tipi, 137 (12<sup>2</sup>).  
— collegio dei sindaci, 140 (20).  
— comitato tecnico consultivo, 141 (22).  
— consiglio di amministrazione:  
— — attribuzioni, 138 (16).  
— — composizione, 138 (15), 139 (18).  
— — deliberazioni, 139 (17).  
— direttore generale, 141 (21).  
— presidente, 140 (19).  
— vicepresidente, 140 (19<sup>9</sup>).  
Personale, 143 (27).  
Riparto utili, 142 (25).  
Riporti e anticipazioni su titoli, 257 (99 lett. e).  
Sconti e anticipazioni annualità dovute dallo Stato, 257 (99 lett. c).  
Scopo, 134 (2).  
Sede, 134 (1<sup>2</sup>).  
Sottoscrizione titoli azionari, 257 (99 lett. d).  
Sovvenzioni e sconti cambiari, 257 (99 lett. b) 350 e s.  
Statuto (modificazioni dello), 143 (29).
- Dazi doganali.** — V. Agevolazioni fiscali, *Industria*.
- Denisinni (zona radiale esterna dl).** — V. Sicilia, *Comune di Palermo (— risanamento di alcuni mandamenti)*.
- Difesa fitosanitaria.** — V. Agricoltura, *Contributi*.
- Edilizia scolastica.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.

- Edilizia universitaria.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria.*
- Elettrificazione.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— in tutti i comprensori).
- Energia elettrica (impianti di).** — V. *Agricoltura.*
- Ente Acquedotti Siciliani.** — V. Sicilia, *Acquedotti e reti interne di distribuzione.*
- Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.** — V. Basilicata; Puglia.
- Ente Autonomo del Flumendosa.** — V. Sardegna, *Irrigazione.*
- Ente Siciliano per la Promozione industriale (E.S.P.I.).** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa.*
- Bilancio, 168 (17), 169 (22-23).  
 Capitale sociale,  
 Costituzione,  
 Direttive regionali, 166 (9).  
 Durata,  
 Emissione di obbligazioni, 166 (8).  
 Fondo di dotazione, 165 (4-5, 7).  
 Organi:  
 — assemblea, 166 (11).  
 — collegio dei revisori, 167 (15).  
 — comitato esecutivo, 167 (14).  
 — consiglio di amministrazione:  
 — — attribuzioni, 167 (13).  
 — — composizione, 167 (13).  
 — direttore generale, 168 (18<sup>1</sup>).  
 — presidente, 165 (6), 166 (12).  
 — vicepresidente, 166 (12).  
 Programmi pluriennali di investimento, 164 (3).  
 Riparto utili, 168 (21).  
 Scopo, 164 (2).  
 Sede, 164 (1).
- Ente sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria Puglia e Lucania.** — V. Basilicata; Puglia.
- Enti collegati alla Cassa.** — V. Cassa per il Mezzogiorno.
- Enti provinciali per il turismo.** — V. Turismo.
- Enti per lo sviluppo turistico.** — V. Turismo.
- Entrate (utilizzo di).** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Finanziamenti.*
- Espropriazione per pubblica utilità.** — V. Basilicata; Industria e commercio.
- F.E.O.G.A.** — V. *Agricoltura, Contributi (applicazione regolam. comunitario).*
- Ferrovie in concessione.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria.*
- Finanziamenti.** — V. Cassa per il Mezzogiorno; Industria e commercio.
- Finanziamenti alle banche meridionali (privilegi).** — V. Agevolazioni fiscali.
- Fiume Tronto (comprensorio di bonifica del).** — V. Comprensori di bonifica.
- Fognature.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria (Opere di interesse enti locali, — opere comunali).*
- Finanziaria Agricola del Mezzogiorno (F.I.N.A.M.).** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa:*  
 Bilancio, 159 (34).  
 Capitale sociale, 156 (8-12).  
 Costituzione, 155 (1).  
 Durata, 155 (4).  
 Liquidazione, 159 (36).  
 Organi:  
 — assemblea, 156 (13 e ss.).  
 — collegio dei sindaci, 159 (33).  
 — consiglio di amministrazione:  
 — — attribuzioni, 158 (25).  
 — — composizione, 158 (20-22).  
 — — deliberazioni, 158 (23-24).  
 — presidente, 157 (22, 30).  
 — vicepresidente, 157 (22).  
 Riparto utili, 159 (35).  
 Scopo, 155 (5), 156 (7).  
 Sede, 155 (2).  
 Sottoscrizione capitale imprese, 155 (6).

- Fondo addestramento professionale lavoratori:**  
 Impiego disponibilità, 414 (129).  
 In genere, 418.
- Fondo interbancario prestiti agricoli.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— nei comprensori di zone irrigue, ecc.).
- Fondi di rotazione.** — V. Industria e commercio, *Interventi finanziari dello Stato*.
- Fondo rotazione credito agrario miglioramento.** — V. Agricoltura.
- FOR.MEZ.** — V. Centro di formazione e studi (C.F.S.).
- Frane (consolidamento delle).** — V. Basilicata; Calabria.
- Frosinone (Provincia di):**  
 Applicazione del T.U., 1 (1).
- Gairo.** — V. Sardegna, *Trasferimento abitati*.
- Gruppi di attività industriali.** — V. Industria e commercio.
- Idrocarburi.** — V. Agevolazioni fiscali, *Industria*.
- Impianti idrici.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.
- Impianti idroelettrici.** — V. Sicilia, *Acquedotti e reti interne di distribuzione*.
- Impianti sportivi.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.
- Impianti termoelettrici.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.
- Imposta (sul) bollo.** — V. Agevolazioni fiscali, *Industria*.
- Imposta (di) consumo energia elettrica.** — V. Agevolazioni fiscali, *Industria*.
- Imposta (di) fabbricazione (sugli) oli minerali.** — V. Agevolazioni fiscali, *Industria*.
- Imposta generale (sulla) entrata.** — V. Agevolazioni fiscali, *Industria*.
- Imposta (di) ricchezza mobile.** — V. Agevolazioni fiscali, *Industria*.
- Imposta (sulle) società.** — V. Agevolazioni fiscali, *Industria*.
- Incentivi.** — V. Cassa per il Mezzogiorno.
- Industria e commercio.** — V. anche: Agevolazioni fiscali; Aree e nuclei di sviluppo industriale: Agevolazioni fiscali. — V. Agevolazioni fiscali.
- Agevolazioni per il commercio, 270 (117), 393 e s.
- Banco di Napoli (fondi):  
 — conferimento, 252 (91<sup>1</sup>).  
 — di riserva speciale, 252 (91<sup>3</sup>).  
 — per aumento capitale, 252 (91<sup>2</sup>).
- Banco di Sicilia (fondi):  
 — conferimento, 252 (91<sup>1</sup>).  
 — di riserva speciale, 252 (91<sup>3</sup>).  
 — per aumento fondo di dotazione, 252 (91<sup>2</sup>).
- Espropriazione per p.u., 247 (83), 293 e s.
- Gruppi di attività industriali, 437 e ss.
- Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno:  
 A) A favore di iniziative industriali:  
 Contributi a fondo perduto:  
 — determinazione dell'ammontare:  
 — — aliquota finanziabile, 326 e ss.  
 — — misura, 329 e ss.  
 — in genere, 263 (102), 325 e ss.  
 — iniziative agevolabili, 325.  
 — procedura:  
 — — erogazione, 333.  
 — — modalità della domanda, 332 e s., 447 e s.  
 — spese ammissibili, 325 e s.
- Contributi per invasi, 264 (104), 352.
- Finanziamenti a tasso agevolato:  
 — determinazione dell'ammontare:  
 — — aliquota finanziabile, 310 e ss.  
 — — durata e ammortamento, 322 e s.  
 — — misura del finanziamento, 313 e ss.

- — misura del tasso agevolato, 318 e ss.
- in genere, 258 e ss. (101), 300 e ss.
- iniziative agevolabili, 308 e s.
- istituti finanziatori, 307 e s.
- L. n. 853 del 1971, 258 e s. (n. 2), 333 e ss.
- parere di conformità, 263 (103), 295 e ss.
- procedura:
  - — erogazione del mutuo, 324.
  - — modalità della domanda, 323 e s.
- soggetti beneficiari:
  - — concetto di impresa, 301 e ss., 303 e ss.
  - — concetto di industrialità, 305.
  - — criteri di priorità, 305 e ss.
  - spese ammissibili, 309.
- B) A favore di istituti di credito industriale. — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa* (— *società finanziarie*); Credito industriale sardo; Istituto regionale finanziamento industrie in Sicilia; Istituto sviluppo economico Italia meridionale:
  - Interventi finanziari dello Stato:
    - A) A favore di iniziative industriali:
      - finanziamenti a medio termine:
        - — garanzia sussidiaria dello Stato, 255 (94<sup>a</sup>).
        - — limite di importo, 255 (94<sup>a</sup>).
        - — tasso di interesse, 255 (94<sup>a</sup>).
        - in genere, 255 (94), 339 e ss.
        - mutui Cassa DD.PP., 256 (95).
      - B) A favore di istituti di credito:
        - fondi di rotazione:
          - — in genere, 248 (84), 250 (87), 347 e ss.
          - — mutui:
            - — —agevolazioni fiscali, 251 (89).
            - — —garanzia, 250 (86).
            - — —modalità di concessione, 249 (85), 251 (88).
            - — regolamentazione dei rapporti, 252 (90).
        - Norme applicabili, 244 (79).
    - Riserva di forniture:
      - riserva generale del 30 %:
        - — beneficiari, 245 (80<sup>1,2</sup>), 280 e ss.
        - — in genere, 245 (80), 271 e ss.
        - — oggetto della riserva, 245 (80), 282 e s.
        - — recupero percentuale esclusa, 245 (80<sup>3</sup>).
        - — regolamento di esecuzione, 245 (80<sup>5</sup>).
        - — relazione al Ministro per il Mezzogiorno, 245 (80<sup>4</sup>), 283 e s.
        - — soggetti obbligati, 245 (80<sup>1,2</sup>).
        - — territori beneficiari, 245 (80<sup>1</sup>), 277.
      - riserva per materiale ferroviario, 246 (81), 284 e s.
    - Settori prioritari di intervento (elenco dei), 423 e ss.
    - Sezioni credito industriale dei Banchi meridionali:
      - agevolazioni fiscali, 254 (93<sup>1,2</sup>).
      - finanziamenti, 252 (92).
      - privilegi, 254 (93<sup>3,4</sup>).
    - Trasporti ferroviari e marittimi (riduzioni tariffarie), 247 (82), 286 e ss.
    - Infrastrutture. — V. Progetti speciali di interventi organici.
    - Interventi (attuazione degli). — V. Cassa per il Mezzogiorno; Industria e commercio.
    - Interventi (finanziamento degli). — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Finanziamenti*.
    - Investimenti. — V. Cassa per il Mezzogiorno.
    - Investimenti pubblici (riserva di). — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (settori di)*.
    - Isola d'Elba:
      - Applicazione del T.U., 1 (1).
    - Isola del Giglio:
      - Applicazione del T.U., 1 (1).
    - Isola di Capraia:
      - Applicazione del T.U., 1 (1).
    - Istituti universitari meridionali. — V. Ricerca scientifica e applicata.

- Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa* (— *enti per il progresso tecnico e lo sviluppo civile*):
- Assistenza tecnica:  
 — imprese, 415 (130<sup>1</sup>), 417.  
 — organizzazione amministrativa locale, 415 (130<sup>2</sup>), 417.
- Bilancio, 154 (15).  
 Costituzione, 151 (1).  
 Durata, 152 (3).  
 Facoltà di firma,  
 Fondi patrimoniali, 154 (12).  
 Fondo speciale,  
 Liquidazione,  
 Operazioni di provvista e di impiego,  
 Organi:  
 — assemblea:  
 — — attribuzioni, 152 (5<sup>2</sup>).  
 — — costituzione, 152 (5<sup>1</sup>).  
 — — ordinaria, 152 (6<sup>1</sup>).  
 — — presidenza, 152 (7<sup>1</sup>).  
 — — segretario, 152 (7<sup>2</sup>).  
 — — straordinarie, 152 (6<sup>2</sup>).  
 — — tipi, 152 (6).  
 — — collegio dei revisori, 154 (13).  
 — consiglio di amministrazione:  
 — — attribuzioni, 153 (8<sup>4</sup>).  
 — — composizione, 153 (8<sup>1,2</sup>).  
 — — deliberazioni, 153 (8<sup>5,12</sup>).  
 — direttore, 153 (8<sup>1,2</sup>), 154 (11).  
 — presidente, 153 (9).  
 — vicepresidente, 154 (10).  
 Scopo, 151 (2).  
 Sede, 151 (1).  
 Statuto (modificazioni), 152 (7<sup>4</sup>).
- Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.).**  
 — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa* (— *istituti per il finanziamento a medio termine*):
- Bilancio, 133 (25).  
 Costituzione, 124 (1<sup>1</sup>).  
 Durata, 124 (1<sup>2</sup>).  
 Facoltà di firma, 132 (24).  
 Fondi patrimoniali, 124 (3).  
 Fondo speciale, 125 (4). — V. anche: *Interventi*.  
 Interventi finanziari Cassa:  
 — aumenti fondo dotazione, 256 (96 lett. a).  
 — costituzione fondi speciali, 256 (96 lett. b).  
 — fondi provenienti da prestiti esteri, 257 (98).  
 — misura, 257 (97).  
 Liquidazione, 134 (29).  
 Mutui e aperture di credito, 257 (99 lett. a).  
 Operazioni di provvista e di impiego, 125 e ss. (5-10).  
 Organi:  
 — assemblea:  
 — — attribuzioni, 127 (13).  
 — — costituzione, 127 (11-12<sup>1</sup>).  
 — — ordinaria, 127 (14).  
 — — presidenza, 127 (12<sup>4</sup>).  
 — — segretario, 127 (12<sup>5</sup>).  
 — — straordinarie, 127 (14).  
 — — tipi, 127 (12<sup>3</sup>).  
 — collegio dei sindaci, 131 (21).  
 — comitato amministrativo, 130 (19).  
 — consiglio di amministrazione:  
 — — attribuzioni, 128 (16).  
 — — composizione, 128 (15), 130 (18).  
 — — deliberazioni, 129 (17).  
 — direttore generale, 131 (22).  
 — presidente, 130 (20).  
 — vicepresidente, 131 (20<sup>7</sup>).  
 Personale, 134 (28).  
 Riparto utili, 133 (26).  
 Riporti e anticipazioni su titoli, 257 (99 lett. e).  
 Sconto e anticipazioni annualità dovute dallo Stato, 257 (99 lett. c).  
 Scopo, 124 (2).  
 Sede, 124 (1<sup>2</sup>), 126 (10<sup>1</sup>).  
 Sottoscrizione titoli azionari, 257 (99 lett. d).  
 Sovvenzioni e sconti cambiari, 257 (99 lett. b), 350 e s.  
 Statuto:  
 — entrata in vigore, 134 (31).  
 — modificazioni, 134 (30).

- Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER).**  
 — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa* (— *istituti per il finanziamento a medio termine*):
- Bilancio, 123 (24).  
 Costituzione, 116 (1<sup>1</sup>).  
 Durata, 116 (1).  
 Facoltà di firma, 122 (23).  
 Fondi patrimoniali, 116 (3).  
 Fondo speciale, 116 (4), 124 (28). — V. anche: *Interventi*.  
 Interventi finanziari Cassa:  
 — aumenti fondo dotazione, 256 (96 lett. a).  
 — costituzione fondi speciali, 256 (96 lett. b).  
 — fondi provenienti da prestiti esteri, 257 (98).  
 — misura, 257 (97).  
 Liquidazione, 124 (28).  
 Mutui e aperture di credito, 257 (99 lett. a).  
 Operazioni di provvista e di impiego, 117 (5-10).  
 Organi:  
 — assemblea:  
 — — attribuzioni 118 (13).  
 — — costituzione, 118 (11-12).  
 — — ordinaria, 119 (14).  
 — — presidenza, 118 (12<sup>3</sup>).  
 — — segretario, 118 (12<sup>4</sup>).  
 — — straordinaria, 119 (14).  
 — — tipi, 118 (12<sup>2</sup>).  
 — collegio dei sindaci, 121 (20).  
 — comitato tecnico consultivo, 122 (22).  
 — consiglio di amministrazione:  
 — — attribuzioni, 120 (16).  
 — — composizione, 119 (15), 121 (18).  
 — — deliberazioni, 120 (17).  
 — direttore, 122 (21).  
 — Presidente, 121 (19).  
 — vicepresidente, 121 (19<sup>6</sup>).  
 Personale, 123 (27).  
 Riparto utili, 123 (25).  
 Riporti e anticipazioni su titoli, 257 (99 lett. e).  
 Sconto e anticipazioni annualità dovute dallo Stato, 257 (99 lett. c).  
 Scopo, 116 (2).  
 Sede, 116 (1), 118 (10<sup>1</sup>).  
 Sottoscrizione titoli azionari, 257 (99 lett. d).  
 Sovvenzioni e sconti cambiari, 257 (99 lett. b), 350 e s.  
 Statuto (modificazioni dello), 124 (29).
- Laghi artificiali.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.
- Latina (comprensorio di bonifica di).**  
 — V. Comprensori di bonifica.
- Latina (Provincia di):**  
 Applicazione del T.U., 1 (1).  
**Lazio.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*; Industria e commercio; Opere pubbliche:  
 Applicazione del T.U., 1 (1).  
 Consorzi di sviluppo industriale, 699 e ss.
- Provvidenze creditizie:  
 — beneficiari, 820 (299<sup>1</sup>).  
 — Cassa DD.PP., 820 (299<sup>3</sup>).  
 — interessi, 820 (299<sup>3,4</sup>).  
 — presupposti, 820 (299<sup>1</sup>).  
 — rimborso mutui, 820 (299<sup>1,2</sup>).
- Leggi sul lavoro (osservanza delle).** —  
 — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— *opere*).
- Linee elettriche.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.
- Linee ferroviarie.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— *in tutti i comprensori*).
- Linee traghetto.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— *in tutti i comprensori*).
- Miglioramento fondiario.** — V. Agricoltura.
- Miglioramento strutture aziendali.** —  
 V. Agricoltura, *Contributi*.

**Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:**

Attribuzioni ex L. n. 853 del 1971, 26 e s. (n. 3), 44 e ss.

Attribuzioni ex T.U. n. 1523 del 1967: — in relazione all'attività parlamentare, 26 e ss. (6), 47.

— rispetto alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti collegati:

— — attuazione interventi competenza Cassa, 26 e ss. (6).

— — organizzazione e funzionamento, 26 e ss. (6), 37 e ss.

— varie, 47 e s., 245 (80<sup>1.4.5</sup>).

Rappresentanti (del) presso organi statali e enti pubblici, 29 (8), 48.

Segreteria, 28 (7), 48.

**Monreale (Duomo e chiostro di).** — V. Sicilia, *Comune di Palermo*.

**Molise.** — V. anche: Abruzzi; Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*; Industria e commercio; Opere pubbliche:

Applicazione del T.U., 1 (1).

**Mutui a tasso agevolato.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— nei comprensori di sviluppo turistico); Industria e commercio, *Interventi finanziari dello Stato (a favore di iniziative industriali)*.

**Norme di carattere finanziario.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Finanziamenti*.

**Nuove iniziative per il Sud S.p.A. (IN.SUD).** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa*:

Bilancio, 163 (26).

Capitale sociale, 160 (5-6).

Costituzione, 160 (1).

Durata, 160 (3).

Liquidazione, 164 (28).

**Organi:**

— assemblea:

— — attribuzioni, 161 (12).

— — costituzione, 161 (7).

— — ordinaria, 161 (7<sup>2.3</sup>).

— — presidenza, 161 (8<sup>3</sup>).

— — straordinarie, 161 (7<sup>2</sup>).

— — tipi, 161 (7<sup>2</sup>).

— collegio sindacale, 163 (25).

— consiglio di amministrazione:

— — attribuzioni, 162 (19).

— — composizione, 162 (16).

— — deliberazioni, 162 (19, 22-23).

— presidente, 163 (20).

— vicepresidente, 163 (20<sup>2</sup>).

Riparto utili, 163 (27).

Scopo, 160 (4).

Sede, 160 (2).

**Nuove zone di sviluppo (attrezzatura).**

— V. Progetti speciali di interventi organici.

**Opere (in genere).** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*.

**Opere di bonifica e di miglioramento fondiario.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— nei comprensori di zone irrigue, ecc.).

**Opere consortili.** — V. Aree e nuclei di sviluppo ind., *Consorti*.

**Operazioni finanziarie.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Finanziamenti*.

**Opere comunali.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria (Opere di interesse enti locali)*.

**Opere di interesse storico, archeologico e artistico.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Cassa Mezzogiorno*.

**Opere idriche e igieniche.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Cassa Mezzogiorno*.

**Opere ospedaliere.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria (Opere di interesse enti locali, — opere comunali e/o provinciali)*.

**Opere provinciali.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria (Opere di interesse enti locali)*.

- Opere pubbliche.** — V. anche: Basilicata; Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*:
- A) Interventi dell'Amministrazione ordinaria:
- Autostrade, 198 (50).
- Edilizia scolastica:
- contributi, 197 (47), 212.
- interventi sostitutivi ISES, 197 (48).
- Edilizia universitaria, 197 (47), 212.
- Ferrovie in concessione, 199 (51).
- Impianti idrici, 199 (52).
- Impianti sportivi, 198 (49).
- Impianti termoelettrici, 200 (54).
- Laghi artificiali, 200 (53).
- Linee elettriche, 200 (55).
- Opere in interesse degli enti locali:
- beneficiari, 210 e ss.
- garanzia dello Stato, 196 (46), 212.
- opere comunali:
- — acquedotti, fognature e cimiteri, 194 (45), 207.
- — strade, 194 (45), 206 e s.
- opere comunali e (o) provinciali:
- — opere ospedaliere, 194 e s. (45), 208 e ss.
- — porti e approdi, 194 e s. (45), 208.
- opere provinciali, 194 (45), 207.
- Serbatoi, 200 (53).
- Sovvenzioni idroelettriche:
- delimitazione territoriale, 201 (58).
- finanziamenti, 201 (57).
- termine, 201 (56).
- Strade statali, 198 (50).
- Trasporti in concessione, 199 (51).
- B) Interventi della Cassa per il Mezzogiorno:
- Approvvigionamento idrico, 203 (61), 217 e s.
- Gestione opere idriche e igieniche, 97 (33), 203 (61), 224.
- Interventi finanziari, 202 (60).
- Oneri a carico della Cassa, 201 (59), 214 e ss.
- Opere di interesse storico, archeologico e artistico, 204 (62), 224 e ss.
- Reti fognarie, 203 (61), 223.
- Reti interne acquedotti, 203 (61), 219 e ss.
- Zone di particolare depressione, 220 (n.). — V. anche: Zone depresse.
- Opere stradali.** — V. Basilicata.
- Osinni.** — V. Sardegna, *Trasferimento abitati*.
- Piani di risanamento.** — V. Sicilia, *Comune di Palermo*.
- Parco nazionale (istituzione di).** — V. Sardegna, *Piano di rinascita*.
- Pesca:**
- Contributi, 395 (120), 397 e s., 450 e ss.
- Prodotti ittici:
- costruzione di impianti, 396 (121-122), 398 e ss.
- trasporti ferroviari e marittimi (riduzioni tariffarie), 396 (123), 398.
- Trattamento fiscale, 400. — V. anche: Agevolazioni fiscali, *Industria*.
- Piani pluriennali di coordinamento.** — V. anche: Progetti speciali di interventi organici:
- Contenuto, 5 (2), 9 e ss.
- Efficacia, 7 (4).
- Formazione, 7 (3).
- In genere, 8 e ss.
- Soppressione ex L. n. 853 del 1971, 6 (n.).
- Piani regionali.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Finanziamenti*.
- Piano di rinascita della Sardegna.** — V. Sardegna.
- Piano Verde.** — V. Agricoltura.
- Popolazione (calcolo della).** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (settori di)*.
- Porti.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria (Opere di interesse enti locali, — opere comunali e/o provinciali)*.
- Prodotti agricoli e zootecnici.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Investimenti*.
- Prodotti ortofrutticoli e agrumari (esportazione).** — V. Agricoltura, *Contributi*.


- Progetti speciali di interventi organici:**  
 Artt. 2 e 3 T.U. n. 853 del 1971, 7 e s. (n.).  
 Attuazione, 23 e s.  
 Contenuto:  
 — attrezzatura aree metropolitane e nuove zone di sviluppo, 21 e s.  
 — infrastrutture, 20 e s.  
 — in genere, 7 (n.), 14 e s., 18 e s.  
 — iniziative organiche di sviluppo, 23.  
 — risorse naturali e ambiente, 21.  
 Esecuzione, 23 e s.  
 Procedura di formazione:  
 — approvazione, 17 e s.  
 — formulazione, 15 e s.  
 — trasmissione al CIPE, 16 e s.  
 Vincoli, 23 e s.  
**Puglia.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*; Industria e commercio; Opere pubbliche:  
 Bari (città vecchia di):  
 — alloggi popolari:  
 — — anticipazione Cassa DD.PP., 741 (171<sup>3,4</sup>).  
 — — assegnazione, 742 (173).  
 — — costruzione, 741 (171).  
 — espropriazioni, 742 (172).  
 — piano regolatore (attuazione del), 740 (169).  
 — progettazione e esecuzione lavori, 741 (170).  
 Ente autonomo acquedotto pugliese, 821 (301).  
 Enti sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria Puglia e Lucania, 821 (300).  
 Opere trasformazione fondiaria e irrigazione:  
 — applicabilità ai consorzi di bonifica, 821 (300<sup>2</sup>).  
 — intervento sostitutivo Ente autonomo acquedotto pugliese, 821 (301).  
 — sussidio dello Stato, 821 (300<sup>1</sup>).
- Regioni meridionali:**  
 Attribuzioni (già spettanti al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno):  
 — funzioni attive, 25 (n.), 32 e s.  
 — poteri di controllo, 35 e s.
- Comitato dei presidenti delle giunte:  
 — attribuzione, 26 (n. 2), 48 e ss.  
 — composizione, 26 (n. 2), 50.  
 — natura, 51.  
 Concetto territoriale, 2 (n.).  
 Consorzi di bonifica, 523 (140<sup>3,4</sup>).  
 Pareri:  
 — progetti opere portuali e aeroportuali, (150<sup>2</sup>).  
 — sostituzione Cassa Mezzogiorno a enti inidonei, 515 (134<sup>3</sup>).  
 Piani di coordinamento (proposte per i), (2<sup>2</sup>).  
 Sviluppo (delle), 1 (n.).  
**Registrazione a tassa fissa.** — V. Agevolazioni fiscali, *Industria*.  
**Reti fognarie.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Cassa Mezzogiorno*.  
**Reti interne acquedotti.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Cassa Mezzogiorno*.  
**Ricettività alberghiera e turistica.** — V. Turismo.  
**Ricerca scientifica e applicata:**  
 Centri di ricerca scientifica e applicata, 416 (132<sup>4</sup>).  
 Controllo, 416 (132<sup>3</sup>).  
 Istituti universitari meridionali, 416 (132<sup>2</sup>).  
 Onere finanziario, 416 (132<sup>2</sup>).  
 Programma di potenziamento, 416 (132<sup>1</sup>), 418 e ss.  
**Riduzioni tariffarie.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— *agricoltura*, — — *trasporti ferroviari*, ecc.); *Industria e commercio*, *Trasporti ferroviari e marittimi*.  
**Rieti (Comuni della Provincia di):**  
 Applicazione del T.U., 1 (1), 3.  
**Rimboschimento.** — V. Basilicata; Calabria.  
**Rinsaldamento terreni demaniali.** — V. Basilicata; Calabria.  
**Rioni « Sassi » (risanamento dei).** — V. Basilicata.  
**Riserva di forniture.** — V. Industria e commercio.  
**Risorse naturali.** — V. Progetti speciali di interventi organici, *Contenuto*.

- Roma (Comuni della Provincia di):**  
 Applicazione del T.U., 1 (1).
- Sardegna.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*; Industria e commercio; Opere pubbliche:  
 Acquedotti (concorso statale per la costruzione di), 792 (253<sup>1</sup>).  
 Bacino del Liscia, 793 (252).  
 Centro regionale di programmazione, 818 e ss.  
 Comitati di consultazione, 816 e ss.  
 Comitati zonali di sviluppo, 816 e ss.  
 Ente autonomo del Flumendosa. — V. *Irrigazione*.  
 Gairo. — V. *Trasferimento abitati*.  
 Impianti idroelettrici (concorso statale nella spesa di), 792 (253<sup>2</sup>).  
 Irrigazione (concorso statale nelle opere di), 792 (253).  
 Osinni. — V. *Trasferimento abitati*.  
 Piano di rinascita della Sardegna:  
 — interventi:  
 — — agricoltura:  
 — — — contrazione mutui:  
 — — — — in genere, 799 (269).  
 — — — — opere di bonifica, 799 (269 lett. c).  
 — — — — opere di miglioramento fondiario, 799 (269 lett. b).  
 — — — — piani di sistemazione, 799 (269 lett. a).  
 — — — — programmi di trasformazione fondiaria e agraria, 799 (269 lett. d).  
 — — — costituzione cooperative agricole, 803 (277).  
 — — — delega di poteri, 801 (271).  
 — — — direttive, 799 (268).  
 — — — disposizioni finanziarie, 802 (274).  
 — — — disposizioni generali, 803 (278).  
 — — — istituzione di parco nazionale, 802 (275<sup>2</sup>).  
 — — — obblighi dei proprietari, 802 (273).  
 — — — piani organici di trasformazione aziendale, 801 (272).  
 — — — piani di sistemazione e di ricomposizione, 800 (270).  
 — — — rimboschimento, 802 (275<sup>1</sup>).  
 — — — terreni enti locali, 803 (276).  
 — — artigianato, 807 (288-289).  
 — — commercio, 808 (290).  
 — — direttive, 797 (264).  
 — — formazione professionale, 797 (265).  
 — — edilizia:  
 — — — abitazioni malsane, 798 (267<sup>5</sup> lett. a).  
 — — — abitazioni popolari, 798 (267<sup>5</sup> lett. b).  
 — — — edilizia scolastica, 798 (267<sup>2</sup>).  
 — — — mutui di favore, 798 (267<sup>6</sup>).  
 — — — opere ammesse a contributo statale, 798 (267<sup>1</sup>).  
 — — — opere non ammesse a contributo statale, 798 (267<sup>3</sup>).  
 — — industria:  
 — — — aree e nuclei di sviluppo industriale, 804 (281). — V. anche: Aree e nuclei di sviluppo industriale.  
 — — — aziende a partecipazione statale, 806 (285).  
 — — — costituzione di società finanziaria, 805 (282).  
 — — — direttive, 804 (280).  
 — — — impianti industriali, 805 (283).  
 — — — industrie estrattive, 804 (279).  
 — — — miniere. — V. *industrie estrattive*.  
 — — — mutui industriali, 806 (284).  
 — — — termini, 807 (286).  
 — — in genere:  
 — — — attuazione del piano, 795 (259<sup>1</sup>).  
 — — — autorizzazione di spesa, 796 (261).  
 — — — collaudo, 795 (259<sup>5</sup>).  
 — — — comitato di coordinamento, 796 (260).  
 — — — concorso regionale, 794 (257).  
 — — — controllo tecnico, 795 (259<sup>4</sup> e <sup>6</sup>).  
 — — — direttive, 794 (256).  
 — — — esecuzione opere, 795 (259<sup>3</sup>).

- — — formulazione, 793 (255).
- — — limiti di impegno, 797 (263).
- — — natura, 794 (256<sup>1</sup>).
- — — oneri, 797 (262).
- — — predisposizione del piano, 795 (258).
- — pesca, 807 (287).
- — trasporti (agevolazioni tariffarie), 798 (266).
- — turismo, 808 (291).
- Rimboschimento, 792 (252).
- Sviluppo economico e sociale, 813 e ss.
- Trasferimento abitati:
  - cessione alloggi in proprietà, 810 (295).
  - contributi:
    - — limiti, 809 (292).
    - — modalità di concessione, 809 (293).
    - — divieto di cumulo, 810 (296).
    - — esecuzione lavori, 809 (294).
    - — norme applicabili, 811 (297).
    - — norme finanziarie, 811 (298).
- Scuole elementari e materne.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— in tutti i comprensori).
- Serbatoi.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.
- Settori di intervento.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (settori di); Industria e commercio.
- Settore ospedaliero.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi* (— in tutti i comprensori).
- Sezioni di credito industriale.** — V. Industria e commercio.
- Sicilia.** — V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*; Industria e commercio; Opere pubbliche:
- Abitato di Licata (risanamento dell'), 792.
- Acquedotti e reti interne di distribuzione:
  - impianti idroelettrici, 790 (251).
  - intervento Ente acquedotti siciliani, 790 (250).
- Applicazione del T.U., 1 (1).
- Comune di Palermo:
  - Duomo e chiostro di Monreale:
    - — anticipazione e finanziamento spese, 789 (248).
    - — contributo statale, 789 (247).
    - — norme finanziarie, 789 (249).
  - rete di fognature (costruzione e completamento):
    - — benefici ex L. n. 589 del 1949, 788 (245).
    - — norme finanziarie, 789 (246).
  - risanamento di alcuni mandamenti:
    - — agevolazioni fiscali, 785 (236).
    - — assegnazione alloggi popolari, 787 (242).
    - — attuazione dei piani, 785 (238).
    - — consorzio:
      - — — alienazione aree, 781 (227).
      - — — bilanci e programmi, 781 (226).
      - — — disciplinare, 781 (225).
      - — — utili di gestione, 782 (228).
    - — dichiarazione di p.u., 782 (229), 786 (241).
    - — diritto di prelazione:
      - — — beneficiari, 782 (230<sup>1</sup>).
      - — — estensione dei benefici, 782 (230<sup>1</sup>).
      - — — natura, 782 (230<sup>3</sup>).
      - — — riserva di lotti, 782 (230<sup>2</sup>).
    - — esecuzione dei piani:
      - — — competenza, 780 (224 e n.).
      - — — termine, 784 (235).
    - — esenzione imposta e sovrapposte fabbricati, 783 (231).
    - — garanzia dello Stato, 788 (244).
    - — impegni di spesa, 788 (243).
    - — indennità di espropriazione, 783 (232-233).
    - — intervento finanziario Cassa, 786 (239-240).
    - — modalità di espropriazione, 784 (234).
    - — natura dell'opera, 780 (223).
    - — regolamento esecutivo, 785 (237).
  - Società finanziaria industriale per la rinascita della Sardegna (S.F.I.R.S.).**
    - V. anche: Cassa per il Mezzogiorno, *Enti collegati alla Cassa*:

- Bilancio, 173 (24).  
 Capitale sociale, 170 (4-6).  
 Costituzione, 169 (1).  
 Durata, 170 (3).  
 Liquidazione, 174 (26).  
 Obbligazioni, 170 (7).  
 Organi:  
 — assemblea:  
 — — attribuzioni, 171 (9<sup>2</sup>).  
 — — convocazione, 171 (10-11).  
 — — ordinaria, 171 (9).  
 — — presidenza, 171 (12).  
 — — segretario, 171 (12<sup>3</sup>).  
 — — straordinarie, 171 (9).  
 — collegio sindacale, 173 (23).  
 — comitato esecutivo, 172 (19).  
 — consiglio di amministrazione:  
 — — attribuzione, 172 (17).  
 — — composizione, 171 (14).  
 — — deliberazioni, 172 (18).  
 — presidente, 172 (16).  
 — vicepresidente, 172 (16).  
 Riparto utili, 174 (25).  
 Scopo, 169 (2).  
 Sede, 169 (1).  
**Società finanziaria agricola.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (in agricoltura)*.  
**Sovvenzioni idroelettriche.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.  
**Strade.** — V. Autostrade e strade.  
**Strade statali.** — V. Autostrade e strade; Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.  
**Tariffe professionali.** — V. Cassa per il Mezzogiorno.  
**Territori esterni ai comprensori.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi*.  
**Testo Unico acque e impianti elettrici n. 1775 del 1933.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Applicabilità T.U. n. 1775 del 1933*.  
**Trasporti ferroviari e marittimi (riduzioni tariffarie).** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (— agricoltura)*; Industria e commercio.
- Trasporti in concessione.** — V. Opere pubbliche, *Interventi Amministrazione ordinaria*.  
**Turismo:**  
 Agevolazioni fiscali, 413. — V. anche: Agevolazioni fiscali, *Industria*.  
 Comprensori di sviluppo, 609 e s. (155-156), 404 e s., 407 e s., 489 e ss.  
 Circuito turistico di collegamento, 507 e ss.  
 Direttive di intervento, 5 (2), 404 e s., 609 (155).  
 Enti provinciali turismo (pareri), 403 (128).  
 Enti sviluppo turistico (partecipazione Cassa Mezzogiorno), 403 (127).  
 Iniziative alberghiere:  
 — agevolazioni, 401 (125).  
 — maggiorazione contributi, 402 (126).  
 Interventi diretti Cassa Mezzogiorno:  
 — beneficiari, 410.  
 — contenuto, 408 e s.  
 — divieto di cumulo, 413.  
 — finalità, 410 e s.  
 — graduazione, 411 e ss.  
 — in genere, 401 e ss. (125, 126, 128), 407 e s., 511 e ss., 610 (156).  
 — istituti di credito abilitati, 401 (125<sup>1</sup>), 409 e s., 610 (156).  
 — modalità, 411 e ss.  
 Interventi infrastrutturali Cassa Mezzogiorno, 204 (62), 224 e ss., 403 e s. (127-128), 406 e s.  
 Interventi Ministero turismo, 413.  
 Norme applicabili, 401 (124), 403 e s.  
 Ricettività alberghiera e turistica, 454 e ss., 461 e ss.  
**Utilizzazione acquedotti e fognature.** — V. Cassa per il Mezzogiorno.  
**Utilizzazione acque.** — V. Cassa per il Mezzogiorno.  
**Viabilità non statale.** — V. Cassa per il Mezzogiorno, *Interventi (— in tutti i comprensori)*.  
**Viabilità rurale.** — V. Agricoltura, *Contributi*.  
**Zone depresse:**  
 Elenco dei Comuni, 716 e ss.

FINITO DI STAMPARE NEL ME-  
SE DI MAGGIO 1972 DALLA  
TIPOGRAFIA AVENTINA - ROMA  
VIA PIETRO BLASERNA N. 5  
ALLESTITO DALLA LEGATORIA  
LEALGRAF - VIA L. VALERIO, 31



15000

